



WARBURG
LIBRARY
COMMONS

SCHOOL OF
ADVANCED STUDY
UNIVERSITY
OF LONDON

[<https://commons.warburg.sas.ac.uk/downloads/zs25x846c>]

Guidi, Andrea, De Vivo, Filippo, Giudici, Giacomo, Antonini, Fabio, Silvestri, Alessandro. *Fonti per la storia degli archivi degli antichi Stati italiani /a cura di Filippo de Vivo, Andrea Guidi, Alessandro Silvestri ; con la collaborazione di Fabio Antonini, Giacomo Giudici.*

2016

Book

To cite this version:

Guidi, A. (2016). *Fonti per la storia degli archivi degli antichi Stati italiani /a cura di Filippo de Vivo, Andrea Guidi, Alessandro Silvestri ; con la collaborazione di Fabio Antonini, Giacomo Giudici.* Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, Direzione generale archivi.

Available at: https://commons.warburg.sas.ac.uk/concern/published_works/dn39x154f

Publisher: Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, Direzione generale archivi

Date submitted: 2020-05-11

PUBBLICAZIONI DEGLI ARCHIVI DI STATO
FONTI XLIX

Fonti per la storia degli archivi degli antichi Stati italiani

a cura di

FILIPPO DE VIVO - ANDREA GUIDI - ALESSANDRO SILVESTRI

con la collaborazione di

Fabio Antonini - Giacomo Giudici

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO
DIREZIONE GENERALE ARCHIVI

2016

PUBBLICAZIONI DEGLI ARCHIVI DI STATO
FONTI XLIX

Fonti per la storia degli archivi degli antichi Stati italiani

a cura di

FILIPPO DE VIVO - ANDREA GUIDI - ALESSANDRO SILVESTRI

con la collaborazione di

Fabio Antonini - Giacomo Giudici

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO
DIREZIONE GENERALE ARCHIVI
2016

DIREZIONE GENERALE ARCHIVI

SERVIZIO II PATRIMONIO ARCHIVISTICO

Direttore generale Archivi: Gino Famiglietti

Direttore del Servizio II Patrimonio archivistico: Micaela Procaccia

Cura redazionale: Antonella Mulè

©2016 Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo
Direzione generale Archivi
ISBN 978-88-7125-347-3

Stampato da Mura s.r.l. - Via Palestro 35 - 00185 Roma

SOMMARIO

INTRODUZIONE

Storia dello Stato e storia della scrittura	XI
Storia degli archivi	XVI
Questo volume: per un approccio organico alla storia degli archivi	XXI
Presentazione dei testi e criteri di edizione	XXIX

Documenti	XXXIII

I. ARCHIVI E POTERE 1

Documenti	
Istituzione di archivi	17
Controllo sulla documentazione	45
Strumenti di governo	63
Strumenti di conoscenza	79

II. ORGANIZZAZIONE E ORDINAMENTO 95

Documenti	
Funzionamento degli uffici e gestione della documentazione	119
Principi di ordinamento e disordine	147
Concentrazione e scarto	161
Strumenti di consultazione	175

III. ASPETTI MATERIALI 203

Documenti	
Aspetti grafici	221
Supporti scrittori	234
Contenitori	255
Arredamento, locali, edifici	268

IV. IL PERSONALE	285
Documenti	
Una varietà di cariche e funzioni	301
Formazione, selezione e carriere	338
Per un profilo economico e sociale	360
V. ARCHIVI E SOCIETÀ	381
Documenti	
Accesso e uso da parte dei privati	399
Archivi notarili	410
Dispersione di documenti	425
Archivi e conflitto	440
VI. DALLA CONSULTAZIONE ALLA STORIA	463
Documenti	
Accesso e consultazione	487
Ricerca e reperimento	500
Archivi e storiografia	515
BIBLIOGRAFIA	535
ELENCO CRONOLOGICO DEI DOCUMENTI	587
SIGLE DEGLI ISTITUTI	611
INDICI	
Indice dei nomi di persona	615
Indice dei luoghi	628

INTRODUZIONE

Il patrimonio documentario italiano è tra i più antichi e maggiormente consistenti al mondo. Fin dall'alto medioevo la ricchezza delle istituzioni ecclesiastiche e, nei secoli successivi, la vivacità dei nuclei urbani al centro-nord e delle monarchie al sud, incoraggiarono un forte sviluppo dell'organizzazione amministrativa e alti livelli di alfabetizzazione che produssero un crescente accumulo di documentazione, con una forte impennata al passaggio verso la prima età moderna. Ma, se le pratiche di produzione documentaria sono state oggetto di significative ricerche, per esempio in ambito cancelleresco, meno conosciute sono invece quelle afferenti alla conservazione dei documenti. Questo volume offre spunti di riflessione e un'antologia di fonti, edite e inedite, volutamente eterogenee per genere e tipologia, utili a rispondere a una serie di domande sulla storia degli archivi degli Stati italiani tra medioevo ed età moderna: in un'epoca, cioè, in cui gli archivi erano strumento di attività amministrative e non ancora luoghi di ricerca per gli studiosi.

Quali istituzioni promossero la conservazione di documenti, e perché? Come veniva raccolto e ordinato il materiale documentario, e dove veniva conservato? Quali figure erano incaricate della sua gestione, e a quale titolo? E che rapporti avevano gli archivi non solo con gli Stati, ma anche con la società e la cultura del tempo? Infine, che uso veniva fatto dei documenti ufficiali nella ricerca storica prima dell'apertura degli archivi al pubblico nell'Ottocento? Per rispondere a queste domande occorre evidenziare le strette relazioni tra la formazione e la gestione dei depositi documentari, attività fino a un certo momento inseparabili e condotte all'interno di specifici uffici deputati a produrre, ricevere e conservare documenti in funzione delle mutevoli esigenze delle istituzioni. Per questo il periodo preso qui in esame si apre con la strutturazione di questi uffici in cancellerie sempre più complesse e con l'inaugurazione delle prime serie documentarie continuative tra XII e XIII secolo. Attraversando le va-

riegate fasi di specializzazione, riordinamento e concentrazione che interessarono le pratiche di conservazione documentaria nei secoli successivi, il volume si chiude con i rivolgimenti che portarono alla soppressione di molti Stati e quindi alla trasformazione dei loro archivi alla fine del Settecento.³

La selezione dei documenti riguarda solo alcuni degli Stati italiani di antico regime, volutamente distribuiti, tuttavia, lungo tutta la penisola. Milano, Venezia, Modena, Firenze, Roma, Napoli e Palermo ospitano archivi che furono accumulati nel corso dei secoli da un'ampia gamma di regimi politici diversi tra loro e caratterizzati anche, all'interno di ogni singolo caso, da diversi livelli di continuità o discontinuità istituzionale. Le specificità di questi casi sono evidenti, come si vedrà più avanti, ma preme sottolineare fin d'ora come, pur nella consapevolezza che esistono altre e altrettanto interessanti realtà archivistiche, si tratti di un campione significativo, che permette di gettare uno sguardo comparativo sulla storia degli archivi italiani.

Si è scelto, inoltre, di proporre documenti relativi agli archivi degli Stati, tralasciando altre formazioni archivistiche di carattere non statale coeve: per esempio gli archivi delle corporazioni, degli enti religiosi o gli archivi di famiglia. Tale scelta è motivata, da una parte, dal fatto che gli archivi degli Stati sono tra i più complessi e continuativi e, dall'altra, che essi permettono di studiare, da una prospettiva inedita, le politiche di governo sviluppate in Italia tra tardo medioevo e prima età moderna. Dinastie e istituzioni affermarono e mantennero il proprio potere anche mediante l'accumulazione, l'elaborazione e l'organizzazione del sapere in archivi di propria esclusiva competenza. Esse se ne servivano, per esempio, per gestire informazioni ricevute dai territori sotto il loro controllo e dall'estero, o per elaborare strumenti amministrativi utili a imporre una tassazione, richiamare una leva di milizie o sanzionare criminali. Inoltre, gli archivi permettevano loro di supervisionare o perfino manipolare documenti capaci di influenzare la distribuzione delle risorse, contenere l'opposizione politica, costruire la propria storia e imporre una certa immagine di sé.

Al di là di un approccio propriamente politico e istituzionale, si è voluto affrontare la storia degli archivi degli Stati in una più ampia prospettiva sociale e culturale. I documenti qui raccolti mostrano come l'utilizzo e la gestione degli archivi da parte delle autorità siano fenomeni più complessi e diversificati di quanto emerga da un'analisi di carattere esclusivamente amministrativo. Per questo il volume è suddiviso in sei capitoli tematici che propongono una discussione il più possibile organica e com-

plexiva, che va dall'uso degli archivi per scopi di governo, alla loro organizzazione, agli aspetti materiali delle pratiche di conservazione documentaria, al personale responsabile della gestione delle scritture, fino agli usi non istituzionali della documentazione statale e al suo impiego da parte degli storici di antico regime.

Questa scelta vuole favorire uno sguardo comparativo su realtà politiche e sociali diverse. Il caso italiano, con la sua frammentarietà politica e varietà di tipologie istituzionali, permette in effetti di osservare l'omogeneità di determinati fenomeni, riconducibili a diversi aspetti della storia degli archivi, anche al di là delle differenze nella forma dello Stato – forma che, perfino nel medesimo contesto geografico, poteva variare più di una volta in pochi decenni. Analogie e differenze, del resto, sfuggono alla prospettiva locale che ha spesso contraddistinto lo studio della storia degli archivi. Molto resta ancora da fare e, per definizione, un'antologia non può essere esaustiva. La speranza è che questo volume, che costituisce un caso relativamente originale nel panorama storiografico, non solo italiano, possa agire da stimolo per ulteriori ricerche che proseguano, integrino e naturalmente correggano il lavoro fatto.

STORIA DELLO STATO E STORIA DELLA SCRITTURA

L'interesse per la storia degli archivi si situa all'incrocio tra diversi assi disciplinari: la storia delle istituzioni, la storia della cultura scritta, e la storia – politica, sociale e culturale – della gestione dell'informazione. Lo studio delle pratiche di produzione e conservazione dei documenti è strettamente legato, in primo luogo, allo sviluppo e alla specializzazione delle cancellerie, fenomeno già tardo-antico per quanto riguarda la curia apostolica, ma databile tra la fine del secolo XI e l'inizio del successivo per l'Italia normanna, e riconducibile al passaggio tra XII e XIII secolo per i comuni dell'Italia centro-settentrionale. Si tratta di argomenti di studio ampiamente consolidati nel panorama storiografico italiano e non solo. Fin dalla seconda metà dell'Ottocento la storia delle cancellerie è stata oggetto di un grande interesse che ha dato vita a una ricca tradizione di ricerche di impianto istituzionale e all'edizione di importanti compilazioni di documenti¹.

¹ Tra i numerosi studi prodotti, vale la pena di citare almeno BASCHET, *Les Archives*; FORMENTINI, *Il Ducato*; DURRIEU; CADORIN, *Degli archivi*; CAPASSO, *Inventario*; TANGI, *Die päpstlichen*

Rispetto all'approccio essenzialmente localistico di questi studi, la sola eccezione è forse quella del *Dizionario del linguaggio italiano storico ed amministrativo* (1881), frutto di un sistematico lavoro di carattere comparativo sul lessico delle cancellerie italiane².

Successivamente, nella seconda metà del Novecento, gli studi di Federico Chabod hanno affermato come la crescita degli apparati burocratici e delle cancellerie, con il loro personale di ufficiali specializzati, fosse strettamente legata alla nascita e all'evolversi dello Stato del Rinascimento in Italia³. Negli ultimi anni, quindi, lo studio delle cancellerie italiane è stato oggetto di un rinnovamento che ha per la prima volta messo a confronto diverse realtà della penisola. Si tratta di un filone di studi inaugurato dall'importante volume *Cancelleria e amministrazione degli stati italiani del Rinascimento*⁴, che, pur concentrandosi esclusivamente sui contesti principeschi, è stato il primo a evidenziare la progressiva e parallela crescita degli apparati di governo degli antichi Stati italiani, focalizzandosi in particolar modo sullo sviluppo delle strutture cancelleresche e sulla formazione del loro personale⁵. Ne emerge una precoce tendenza – fin dalla seconda metà del Trecento – all'accentramento del potere, pur attenuata dalla comprovata esistenza di altri attori politici di diversa natura (feudali, urbani, ecclesiastici), che interagivano con l'autorità governativa⁶. Un fenomeno fondato su nuove e diverse esigenze amministrative e finanziarie che richiesero al contempo anche lo sviluppo di più vasti ed elaborati apparati centrali di governo, in grado di amministrare realtà politiche e sociali più articolate di quelle dell'età comunale, nonché di cancellerie che fossero in grado di sostenerne il funzionamento⁷. Il modello istituzionale ela-

Kanzleiordnungen; MARZI, *La cancelleria*; LA MANTIA, *Codice diplomatico*; SPINELLI, *Degli archivi*. Va ricordata anche la parallela pubblicazione di una serie di inventari analitici degli archivi storici italiani, inaugurata da BONGI, *Inventario*, tuttora utile per ricostruire la storia dei fondi e delle istituzioni che li produssero.

² REZASCO.

³ V. CHABOD, *Esiste uno Stato del Rinascimento?*, pp. 601-604. Come è noto, si tratta di tesi espresse già nei suoi studi dedicati allo Stato di Milano, al riguardo v. ID., *Lo stato di Milano e Storia di Milano*. Per tutte queste problematiche si vedano anche ASTUTI, *La formazione* e GALASSO, *Potere e istituzioni*.

⁴ *Cancelleria e amministrazione*.

⁵ I casi presi in esame vanno dal Ducato sabaudo, studiato da CASTELNUOVO, *Cancellieri e Segretari*, fino al Regno di Sicilia in età aragonese, sul quale v. CORRAO, *Mediazione*.

⁶ Per questa dialettica tra corpi intermedi, v. CHITTOLINI, *La formazione*, e cfr. anche ID., *Il "privato"*.

⁷ Per una discussione più ampia di questo fenomeno, si rimanda a LAZZARINI, *L'Italia degli stati territoriali*.

borato per le nuove realtà statali dell'Italia centro-settentrionale si affiancò a quello già esistente dell'Italia centro-meridionale, dove coesistevano il Papato e i due regni meridionali di Napoli e Sicilia. Anche questi ultimi, pur avendo un comune sostrato istituzionale di origine normanno-sveva, avevano sviluppato apparati istituzionali diversi tra loro e influenzati da due differenti modelli stranieri, quello angioino e quello aragonese⁸.

Le trasformazioni che investirono gli Stati italiani in età tardomedievale portarono anche alla progressiva specializzazione e crescita numerica di tutte quelle figure che, in maniera più o meno stabile a seconda dei contesti, erano alle dipendenze delle amministrazioni statali e delle loro cancellerie. Il ruolo cruciale da essi assunto e il loro crescente peso sociale è stato oggetto di un'importante raccolta di saggi curata da Franca Leverotti, che per la prima volta include sia le realtà principesche sia quelle repubblicane, illustrando così i criteri di selezione, le carriere, le competenze e l'ambiente sociale degli ufficiali centrali e periferici – a tutti i livelli dell'amministrazione – delle compagini statali della penisola⁹.

D'altra parte, a partire dalle classiche ricerche di Eugenio Garin, una importantissima tradizione storiografica si è concentrata sulle attività culturali di cancellieri e segretari, con particolare riguardo all'emergere dell'Umanesimo¹⁰. Celebri contributi hanno insistito sulle riflessioni politiche di questi personaggi¹¹, su certe loro innovative pratiche scrittorie¹², nonché sul fiorire di una attività storiografica¹³: fenomeni, questi ultimi, sui quali si tornerà nei capitoli III e VI. Va rilevato che, se queste ricerche sono nate in ambito fiorentino, in seguito esse sono state estese anche ad altri contesti geografici¹⁴.

In anni recenti sono state poste al centro delle indagini questioni nuove, strettamente attinenti alle pratiche di redazione e registrazione della documentazione, alla sua progressiva crescita, allo sviluppo di innovative

⁸ Sui contesti meridionali si rimanda all'ampia bibliografia segnalata in *ibidem*.

⁹ LEVEROTTI, *Gli ufficiali*.

¹⁰ GARIN, *I cancellieri umanisti*.

¹¹ Si vedano BARON, *La crisi*; KRISTELLER, *An unknown Correspondence*; FUBINI, *La rivendicazione*; GUIDI, *Un segretario*.

¹² BLACK, *Benedetto Accolti*; BROWN, *Bartolomeo Scala*. Per una rassegna storiografica v. FUBINI, *L'Umanesimo*, pp. 317-335.

¹³ Su questo si vedano LANZITI, *Humanistic Historiography*; ID., *Writing History*; LAZZARINI, *A 'New' Narrative*.

¹⁴ V. ad esempio GUALDO, *Antonio Loschi*; id., *Umanesimo e segretari apostolici*; ID., *Leonardo Bruni*; BENTLEY; SIMONETTA, *Rinascimento*

pratiche e forme documentarie e ai processi di elaborazione, organizzazione e conservazione delle carte. Queste ultime ricerche sono state influenzate dall'antropologia della cultura scritta: si pensi, per esempio, agli studi condotti da Jack Goody, a partire dagli anni Sessanta del Novecento, su alfabetismo, burocrazia e scrittura¹⁵. In Italia, questo approccio allo studio è emerso nei lavori di Attilio Bartoli Langeli e Armando Petrucci, che hanno messo in evidenza il ruolo dei professionisti della scrittura e dei notai all'interno di quelle istituzioni e gruppi organizzati – dagli ordini religiosi ai comuni cittadini – che, in età medievale, se ne servirono per la produzione di scritture¹⁶. Su questa scia, e anche grazie all'importante contributo di Paolo Cammarosano sulla «geografia delle fonti scritte» dell'Italia medievale, lo studio delle forme della produzione dei documenti è tornato a svolgere un ruolo primario nella storiografia italiana, identificando una vera e propria «rivoluzione documentaria» nel XIII secolo, riferita specialmente alla civiltà comunale dell'Italia centro-settentrionale¹⁷. Anche al di fuori del contesto italiano, simili ricerche hanno dato importanti frutti. In Inghilterra, per esempio, Michael Clanchy ha segnalato una crescita generalizzata nella produzione di scritture e uno sviluppo di pratiche connesse alla redazione e standardizzazione dei documenti nell'età normanna¹⁸. Più di recente, simili dinamiche sono state messe in evidenza per l'Aragona e per il sud della Francia tra XII e XIV secolo¹⁹. Altro notevole impulso a questo genere di studi è venuto, su scala europea, dalle ricerche animate da Hagen Keller a Münster e da Marco Mostert a Utrecht,

¹⁵ GOODY - WATT, *The Consequences* e GOODY, *La logica*. V. anche CARDONA, *Antropologia*.

¹⁶ Per citare solo alcuni di questi lavori: BARTOLI LANGELI, *La documentazione*; ID., *Cancellierato*; PETRUCCI, *Potere*; ID., *Pouvoir*. Sui notai, v. i saggi raccolti in BARTOLI LANGELI, *Notai* e più in generale sull'intermediazione scritta PETRUCCI, *Per una strategia della mediazione grafica*, pubblicato all'interno di un numero speciale di «Archivio storico italiano» dedicato a «Potere e mediazione» e ospitante tra l'altro anche saggi sulla storia delle cancellerie. Su un caso di archivi di ordini religiosi, BARTOLI LANGELI, *Documenti e archivi*. A Petrucci, Guglielmo Cavallo e Alessandro Pratesi si deve peraltro la fondazione di «Scrittura e Civiltà», un periodico che per anni ha rappresentato un punto di riferimento per la diffusione di ricerche innovative sulla storia della scrittura, aperte verso discipline quali antropologia, diplomatica, linguistica e paleografia.

¹⁷ CAMMAROSANO, *Italia medievale* e MAIRE VIGUEUR, *Révolution documentaire*. Sul tema, si vedano anche le antologie *Civiltà comunale* e *Le scritture del comune*, oltre al più recente progetto «Atlante della documentazione comunale», consultabile a <scrineum.unipv.it/atlane/> (ultimo accesso giugno 2016).

¹⁸ CLANCHY, *From Memory*, ripubblicato due volte (nel 1993 e nel 2013) con numerose modifiche e aggiornamenti; v. la recensione di Petrucci alla prima edizione in «Alfabetismo e cultura scritta. Seminario permanente. Notizie», dic. 1980, pp. 37-38.

¹⁹ PÉQUIGNOT e CHASTANG.

i quali hanno aperto nuovi orizzonti, rispettivamente verso gli usi pragmatici della scrittura²⁰ e più in generale la storia della comunicazione²¹.

Per quel che riguarda l'Italia tardomedievale, negli ultimi anni Isabella Lazzarini ha proposto una efficace sintesi di questi modelli, utilizzando l'etichetta – oggi accettata e utilizzata da altri storici – di «storia documentaria delle istituzioni», che interessa tutto il periodo relativo alla formazione e all'affermazione degli Stati regionali nel lungo Quattrocento²². Un'importante antologia di saggi curata dalla stessa Lazzarini ha messo in risalto le relazioni tra pratiche documentarie e forme di governo del territorio in principati, repubbliche e Stati cittadini²³. Un simile sforzo comparativo ha interessato le coeve cancellerie dei principati italiani e francesi, sottolineando il ruolo del personale cancelleresco nel processo decisionale²⁴. Questo approccio è inoltre una delle principali fonti d'ispirazione della recente rivisitazione della storia dello Stato nell'Italia rinascimentale²⁵.

Parallelamente a questi ultimi sviluppi, nuove ricerche hanno contribuito a rinnovare gli studi tradizionali dedicati alla nascita e allo sviluppo della diplomazia nell'Italia tardomedievale, mettendo in particolare evidenza la stretta connessione tra l'attività degli ambasciatori e l'uso crescente che facevano delle scritture²⁶. Le indagini di Francesco Senatore, inizialmente incentrate sull'ambito geografico-politico milanese e poi estese al Regno di Napoli, mettono in primo piano non solo una generale crescita della produzione documentaria legata all'attività diplomatica, ma anche il coevo processo di specializzazione che interessò il personale cancelleresco addetto alla redazione e gestione delle scritture. Come segnalato anche di recente, il diffondersi dell'attività diplomatica, con il continuo invio di lettere e relazioni da parte di ambasciatori residenti e agenti incaricati di missioni temporanee all'estero, e la connessa ricezione di scritture da parte dei loro governi, rappresentò in effetti un momento cruciale per l'esplosione della produzione documentaria nell'intera penisola italiana,

²⁰ *Pragmatische Schriflichkeit im Mittelalter, Pragmatische Dimensionen*; KELLER, *Il laboratorio*.

²¹ *New Approaches e A Bibliography*.

²² LAZZARINI, *La nomination*, ed EAD., *Materiali*.

²³ EAD., *Scritture*.

²⁴ *Chancelleries et chanceliers*.

²⁵ GAMBERINI - LAZZARINI, *Lo Stato*.

²⁶ Si vedano almeno SENATORE, «*Uno mundo de carta*» e ID., *Ai confini*; COVINI, FIGLIUOLO, LAZZARINI e SENATORE, *Pratiche e norme*. Per una bibliografia aggiornata si rimanda ai recenti LAZZARINI, *Communication* e, per l'età moderna, *Sulla diplomazia*.

nel tardo Quattrocento²⁷ e soprattutto, come sottolineato di recente, nel Cinquecento²⁸. Se ne vedranno esempi concreti tra i documenti pubblicati in diversi capitoli di questa antologia.

STORIA DEGLI ARCHIVI

Alcuni degli studi finora menzionati hanno sottolineato la complessità delle pratiche non solo di produzione immediata, ma di uso e ordinamento della documentazione diplomatica del Quattrocento. Così, alla «storia documentaria» s'intreccia la storia degli archivi. Più che sulla produzione o sulla forma di singoli documenti o tipologie, quest'ultima mette l'accento sull'organizzazione di serie documentarie complesse, sulle loro interconnessioni all'interno di fondi prodotti nel corso di attività concrete e sul loro impiego come strumenti di uso corrente. Questo approccio implica una trasformazione radicale dell'atteggiamento degli storici verso l'archivio: non solo luogo di studio, ma anche oggetto di ricerca; non solo terreno di caccia di singoli documenti, ma anche sistema di relazioni tra documenti molteplici; non solo luogo di conservazione delle tracce del passato, ma anche insieme di strumenti pensati per la gestione di quello che una volta era il presente. È proprio in connessione con tale mutamento che, nell'archivistica e nella storiografia di lingua inglese, si è recentemente iniziato a parlare di *archival turn*, o «svolta archivistica»²⁹.

Questa nuova tendenza trae ispirazione da un ricco filone di studi dedicato dagli archivisti stessi alla storia degli archivi. È celebre la breve ma fortunata formula di Robert Henri Bautier riguardo al passaggio dall'archivio-*thesaurus* all'archivio inteso come «arsenale dell'autorità», ovvero strumento utile al governo del territorio e alle dispute con altri Stati, nel

²⁷ DOVER, *Decyphering* e ILARDI, *Fifteenth-Century Diplomatic Documents*; grande impulso allo studio della diplomazia in età rinascimentale è venuto dalla ripresa delle edizioni dei carteggi, v. in particolare: *Dispatches; Carteggio degli oratori mantovani; Dispacci sforzeschi; Corrispondenza degli ambasciatori fiorentini*. Per una valutazione complessiva, v. *Diplomazia edita*.

²⁸ V. DE VIVO, *Archives of Speech* e ID., *Archival Intelligence*, sulla recente ripresa degli studi di storia della diplomazia in età moderna, v. i volumi collettanei *Paroles de négociateurs, Sulla diplomazia, Diplomacy in Early Modern Culture* e *Les Ecrits sur l'ambassadeur*.

²⁹ V. *Toward a Cultural History of Archives*, pp. 289-96 e per una recente messa a fuoco, v. KETELAAR, *Archival Turns*.

contesto dell'affermazione dello Stato moderno in Europa³⁰. Questa tradizione risulta particolarmente ricca in Italia, dove il metodo storico ha da tempo dimostrato l'importanza della storia dell'ente produttore ai fini dell'ordinamento dei suoi fondi³¹. Non a caso nel nostro paese gli archivisti ricevono una formazione propriamente storicistica e sono – o erano – frequenti i passaggi professionali tra archivi e università. Un'ampia bibliografia è stata recensita nella *Guida generale degli Archivi di Stato* (pubblicata in 4 volumi, apparsi tra 1981 e 1994) e molti altri studi vengono pubblicati regolarmente nelle diverse serie editoriali della Direzione generale degli Archivi, in una delle quali è compreso anche questo volume, e nella «Rassegna degli Archivi di Stato»³². Infine, diversi studiosi provenienti dal mondo degli archivi hanno scritto storie generali della dottrina archivistica, risalendo indietro fino al mondo antico³³.

La classica storia degli archivi è stata arricchita di recente da riflessioni innovative. Gli archivisti stessi infatti hanno messo l'accento sul ruolo attivo della loro professione, ovvero sugli effetti delle proprie scelte sulla conservazione del patrimonio documentario e, quindi, sulle politiche di formazione della memoria. In quella che può essere definita come una prima “svolta archivistica” di matrice italiana, già a partire dalla fine degli anni Sessanta del Novecento, Claudio Pavone, Filippo Valenti e Isabella Zanni Rosiello hanno sottolineato come gli archivi non debbano essere considerati depositi neutri, bensì il risultato di selezioni, stratificazioni e manipolazioni successive³⁴. Più di recente, in Italia e fuori d'Italia, archivisti e storici hanno dialogato in uno spirito che è stato definito come “auto-riflessivo”. Paradossalmente, pur ispirandosi al pensiero post-moderno di Jacques Derrida sul «mal d'archivio» (1995), questo approccio ha permesso di storicizzare la funzione dell'archivista stesso, e quindi anche dei suoi predecessori, non come semplice “conservatori”, ma come “co-autori”

³⁰ BAUTIER, *La phase cruciale*, p. 142. V. nello stesso numero SANDRI, *La storia*.

³¹ Cfr. il recente studio di TOCCAFONDI.

³² Per un elenco completo delle pubblicazioni degli Archivi di Stato, v. <www.archivi.beniculturali.it/index.php/cosa-facciamo/pubblicazioni> (ultimo accesso giugno 2016).

³³ CASANOVA; BRENNKE, *Archivistica*; per i numerosissimi contributi di Leopoldo Sandri, v. la bibliografia contenuta in *Studi in onore di Leopoldo Sandri*, I, pp. IX-XVI; per i lavori di Arnaldo D'Addario, v. la bibliografia in *Studi in onore di Arnaldo d'Addario*, pp. XIX-XXVII; LODOLINI, *Storia*. Si veda inoltre anche POSNER, *Archives* e DELSALLE, *Une Histoire*.

³⁴ Si vedano i saggi ora raccolti in PAVONE, *Intorno agli archivi*; VALENTI, *Scritti e lezioni*; ZANNI ROSIELLO, *L'archivista sul confine*; ID., *Archivi e memoria*, nonché ID., *Gli archivi tra passato*.

della memoria collettiva³⁵.

D'altro canto, è stato l'interesse da parte degli storici della politica, della società e della cultura a produrre importanti novità, promuovendo così un deciso ampliamento degli orizzonti nella storia degli archivi. In primo luogo, va ricordato il fiorire degli studi sulla gestione della conoscenza come parte integrante della storia dei meccanismi del potere e di quella che Michel Foucault chiamava «govermentalità»³⁶. Alcuni storici hanno inoltre cominciato a parlare di «Stato dell'informazione», sottolineando l'uso crescente degli archivi nel processo decisionale, nel controllo del territorio e della fiscalità, nonché in connessione a esigenze militari, nel periodo compreso tra il basso medioevo e l'età moderna³⁷. In secondo luogo, gli storici della società hanno messo in evidenza la natura conflittuale degli archivi, allo stesso tempo oggetto e mezzo di lotta politica. Un esempio, su cui si tornerà più volte in questo volume, è il contrasto tra il tentativo di alcuni Stati di centralizzare la conservazione della documentazione notarile e l'opposizione degli stessi notai, che difendevano le proprie prerogative su di essa³⁸. In altre circostanze, si è evidenziato come gli archivi fossero utilizzati da comunità locali, fazioni politiche e altri soggetti, per rivendicare propri diritti nei confronti di gruppi rivali o dello Stato stesso³⁹. D'altronde, gli stessi archivi erano talvolta distrutti o dispersi in occasione di tumulti popolari, ribellioni o cambi di regime (v. in proposito i documenti pubblicati nel capitolo V)⁴⁰. La crescente enfasi sulla segretezza degli archivi può essere vista come strettamente legata proprio alla mancanza di sicurezza⁴¹.

Negli ultimi anni, gli storici della conoscenza hanno inoltre manifestato

³⁵ DERRIDA. Prodotti della collaborazione tra storici e archivisti sono il numero monografico di «Archival Science» dedicato a *Archives, Records, and Power* nel 2002 e i due volumi curati da Francis Blouin e William Rosenberg: *Archives, Documentation and Processing the Past* del 2006 e 2011; in Italia si vedano *Archivi e comunità* e *Documentazione degli organi giudiziari*.

³⁶ FOUCAULT, *La govermentalità*.

³⁷ PARKER, *The Grand Strategy* (in particolare, v. cap. 2); *Documenting Individual Identity*; HIGGS, *The Information State in England*; GROEBNER, *Who are You?*; SOLL, *The Information Master*; SILVESTRI, *Ruling from afar*; GUIDI, *The Florentine Archives*.

³⁸ V. i documenti pubblicati nei capp. I, II e V. Al riguardo, v. GIORGI - MOSCADELLI, *Cum acta sua sint*, e per un'interpretazione parzialmente diversa del caso pontificio, FRIEDRICH, *Notarial Archives* e soprattutto NUSSDORFER.

³⁹ Cfr. per esempio TIGRINO, LEZOWSKI e DE VIVO, *Patrizi, informatori, barbieri*.

⁴⁰ V. i casi studiati da DE VINCENTIS, *Memorie bruciate* e *Politica, memoria e oblio*, nonché LEVEROTTI, *L'archivio dei Visconti*.

⁴¹ DE VIVO, *Coeur de l'Etat*.

interesse per quei “piccoli strumenti del sapere”, cioè quei mezzi pratici come indici, repertori e liste che, come si vedrà nel capitolo II, agevolavano l’organizzazione e la fruizione di un patrimonio crescente di informazioni, la cui gestione era divenuta sempre più complessa con il passare dei secoli⁴². Questo interesse è stato anche alla base di un fecondo dialogo con gli storici della scienza, che si sono soffermati sulle pratiche collezionistiche, sulle tecniche di ordinamento e sui sistemi di classificazione utilizzati dai “filosofi naturali”⁴³. In quest’ottica, l’archivio – come il museo, il “gabinetto delle curiosità” o il laboratorio – diventa quindi un luogo adibito non solo alla conservazione, ma anche all’elaborazione e alla trasmissione dei saperi⁴⁴. Studiosi di storia della cultura come Ann Blair hanno sottolineato di recente le innovazioni apportate dagli eruditi, nell’età dell’affermarsi della stampa, per gestire una quantità di informazioni senza precedenti, mediante sintesi e antologie dotate di nuovi strumenti che ne facilitavano la consultazione⁴⁵. In molti casi si trattava di tecniche e strumenti già ampiamente sperimentati in ambito cancelleresco e archivistico fin dall’età medievale. Come si vedrà nel capitolo II, essi furono largamente sviluppati nei secoli successivi per far fronte alla crescita esponenziale della documentazione e per permetterne il ritrovamento, mediante per esempio inventari, sunti, regesti e indici per materie, nonché ripensamenti della disposizione del testo sulla pagina.

Un ultimo aspetto da sottolineare è il ruolo degli archivi nella costruzione della memoria e della storia. Da un lato, alla stregua delle biblioteche che negli ultimi decenni hanno attratto maggiore attenzione da parte degli studiosi, essi furono al contempo depositi del sapere, “luoghi di” e “monumenti alla” memoria, ovvero strumenti per la trasmissione e la celebrazione di una certa immagine collettiva o istituzionale del passato⁴⁶. Nel corso della loro storia, per rifarsi alla distinzione formulata da Aleida

⁴² V. almeno *Little Tools of Knowledge, Pour faire une histoire des listes*; TAVONI, *Circumnavigare il testo*; HEADRICK; GUIDI, “Per peli e per segni”.

⁴³ *Archives of the scientific Revolution*; HESS – MENDELSON; YEO; YALE e *The History of Archives*.

⁴⁴ V. BURKE, *Storia sociale* (cap. 6), *The transmission of culture*, nonché FINDLEN, *Possessing Nature* ed EAD., *Possessing the Past*.

⁴⁵ Si veda in proposito a titolo di esempio BLAIR, *Too Much to Know*.

⁴⁶ Cfr. ROSA, *I depositi del sapere*. Vale la pena ricordare che tra i “luoghi della memoria”, cui è dedicata la famosa raccolta curata da Pierre Nora, c’è anche un capitolo sugli archivi francesi, scritto da POMIAN, *Les archives du Trésor des chartes*; v. ora anche HILDESHEIMER, *Les archives de France*.

Assmann, gli archivi hanno oscillato effettivamente tra memoria «funzionale» (selettiva, ordinata e finalizzata all'uso) e memoria «deposito» (accumulativa e finalizzata soprattutto alla conservazione)⁴⁷. Dall'altro lato, è stato ampiamente rilevato l'uso della documentazione archivistica per la nascita di un nuovo modo di fare storia, ben prima delle celebri ricerche con cui Leopold von Ranke sostenne di aver rivoluzionato il metodo storico negli anni Venti dell'Ottocento. Gli studi ormai classici di Arnaldo Momigliano, Donald Kelley e Anthony Grafton hanno svelato l'importanza delle fonti documentarie nella polemica, durante il Seicento, tra antiquari, giuristi e filologi da una parte, e gli esponenti dello scetticismo storico dall'altra⁴⁸. Nel corso di quel secolo, gli archivi furono sistematicamente utilizzati in conflitti «cartacei» per comprovare, sulla base di prove storiche, un diritto di precedenza o il possesso di un determinato dominio, oppure per documentare l'appartenza storica di un territorio a una confessione religiosa⁴⁹. Proprio in questo contesto si affermò la diplomatica, ovvero la scienza che studia la forma dei documenti antichi per determinarne la genesi e l'autenticità⁵⁰. Al contempo, studiosi, archivisti e giuristi iniziarono a fondare la discussione su veridicità storica e autorità dei documenti sulla loro localizzazione in archivio⁵¹.

A questi diversi campi storiografici, e in dialogo con molti degli autori citati, ha contribuito, negli anni 2012-2016, il progetto «AR.C.H.I.ves. Per una storia comparata degli archivi italiani tra tardo medioevo ed età moderna», che ha cercato di travalicare confini disciplinari e periodizzazioni precostituite. Oltre alle ricerche che hanno permesso il presente volume, il progetto ha ispirato e organizzato numerosi convegni su aspetti diversi della storia degli archivi – aspetti ripresi puntualmente nella successione dei sei capitoli di questo volume – sempre con l'ambizione di far dialogare studiosi di storia italiana ed europea⁵². Tra le altre pubblicazioni apparse, va citato un volume collettaneo dedicato soprattutto alle strategie sociali e culturali del personale che svolgeva funzioni archivistiche nell'Italia tra

⁴⁷ Cfr. ASSMANN, *Cultural Memory*, pp. 119-123.

⁴⁸ V. MOMIGLIANO; KELLEY, *Foundations*; GRAFTON, *La nota*; ID., *What was history?*; SAWILLA, *Antiquarianism; Scholarly practices in the archive*.

⁴⁹ *Die Praktiken der Gelehrsamkeit*, *The Uses of Historical Evidence*, e *Historiographes et historiographie*.

⁵⁰ Si rimanda a VALENTI, *Il documento medioevale* e PRATESI.

⁵¹ HEAD, *Documents* e LODOLINI, *Giurisprudenza*.

⁵² Per una lista dei seminari e convegni organizzati nell'ambito di AR.C.H.I.ves, v. <www.bbk.ac.uk/history/archives/events> e <birkbeck.academia.edu/ARCHIVESProject>.

tardo medioevo ed età moderna⁵³. Due altre raccolte di saggi sono invece volutamente internazionali. La prima è dedicata al tema dell'uso erudito degli archivi in Francia, Spagna, Italia e Germania tra Cinque e Settecento⁵⁴; l'altra ha posto l'attenzione su alcuni momenti di trasformazione nel processo di costruzione di archivi nell'Europa di antico regime⁵⁵.

QUESTO VOLUME: PER UN APPROCCIO ORGANICO ALLA STORIA DEGLI ARCHIVI

Nella duplice speranza di offrire uno strumento utile a diffondere le conoscenze di storia degli archivi italiani e di sottolineare l'interesse e la complessità non solo politica ma anche socio-culturale di questa storia, il presente volume riunisce fonti di provenienza eterogenea, ovvero sia documenti d'archivio sia, per una parte minore, opere a stampa antiche. Si tratta, come detto, di testi riguardanti casi di studio particolarmente significativi, ognuno con specificità importanti ma anche elementi storici, sociali e istituzionali che si prestano alla comparazione. L'auspicio è che il lavoro fatto permetterà agli studiosi di sviluppare ulteriormente l'approccio comparativo, allargando l'orizzonte ad altre realtà, italiane e non solo. Nel passare brevemente in rassegna i casi di studio compresi in questo volume, è importante sottolineare, inoltre, la scelta di includere documenti relativi agli Stati del Meridione d'Italia, trascurato da una specifica storiografia archivistica, oppure studiato autonomamente rispetto alle vicende delle città e poi degli Stati regionali del centro-nord.

Regno di Sicilia. L'Archivio di Stato di Palermo, sebbene sia relativamente poco conosciuto rispetto ad altri, è tra i depositi documentari più ricchi della penisola. Nonostante il susseguirsi di diverse dominazioni e

⁵³ *Archivi e archivisti.*

⁵⁴ *Scholarly practices in the archive.*

⁵⁵ *Archival Transformations.* Oltre agli articoli compresi nelle citate raccolte di saggi, i membri del progetto AR.C.H.I.ves sono stati anche autori di studi individuali, su singoli temi o casi di studio, usciti – o in corso di pubblicazione – in varie sedi, ovvero: ANTONINI, *Kept within their Chests*; DE VIVO, *Archival Intelligence* e ID., *Cœur de l'Etat*; GUIDI, “*Per peli e per segni*”, ID., *Un autografo inedito* e ID., *The Chancellor Angelo Marzi*; SILVESTRI, *Produzione e conservazione*; ID., *Ruling from Afar*; ID., *La Real Cancelleria*. Nel contesto del progetto AR.C.H.I.ves, presso il Birkbeck College dell'Università di Londra, sono state elaborate anche due tesi di dottorato: ANTONINI, *Historical Uses* e GIUDICI, *The Writing*.

di importanti riforme istituzionali, le sue serie archivistiche sono quasi continuative a cominciare dalla seconda metà del Trecento. In seguito alla riconquista aragonese dell'isola nel 1392 e, successivamente, con l'istituzione di un sistema di governo a distanza mediante i viceré, i governanti si servirono degli apparati cancellereschi e delle strutture archivistiche come cruciali strumenti di controllo del territorio – si è per questo scelto di proporre alcuni documenti di provenienza iberica. Ne conseguì la formazione di un sistema pluriarchivistico, che avrebbe attraversato anche l'età moderna, sulla base del quale ciascun ufficio era preposto alla conservazione della documentazione prodotta. Dopo un primo tentativo di riordinamento dell'archivio patrimoniale del Regno nella seconda metà del Settecento, si sarebbe giunti alla creazione di un deposito di concentrazione nel 1843, quando fu istituito il Grande Archivio di Palermo.

Regno di Napoli. Le vicende degli archivi del cosiddetto Regno di Napoli, la cui storia secolare (come è noto) si sovrappone in alcune fasi a quella siciliana, sono contrassegnate da alcune istanze precoci legate alla conservazione dei documenti ma, allo stesso tempo, da alcune gravissime perdite documentarie. Fin dall'età angioina, nella seconda metà del Duecento, si provvide infatti a un intervento di concentrazione a Napoli delle scritture disseminate per il regno, portando poi quelle della Cancelleria presso il Palazzo della Zecca alla metà del Trecento. Questo importante archivio fu, nel corso dell'età spagnola, trasferito presso Castel Capuano, insieme ai principali uffici del Regno e, naturalmente, ai loro archivi. La dominazione spagnola, che ebbe inizio nei primi anni del Cinquecento, rappresenta una fase di particolare importanza, poiché consente la comparazione tra le diverse realtà italiane che erano soggette al medesimo sovrano, nelle quali si assiste allo sviluppo di pratiche e istituzioni cancelleresche analoghe. Gli archivi napoletani, a cominciare da questa fase, furono però segnati da alcuni eventi che portarono, nel corso del tempo, alla distruzione di buona parte della documentazione precedente il secolo XVII. La perdita più significativa rimane comunque quella dell'archivio angioino nel corso della Seconda guerra mondiale.

Stato pontificio. La Santa sede rappresentò un modello per tutte le cancellerie medievali d'Europa. Riforme promosse da papi come Innocenzo III (1198-1216) furono di straordinario impatto e portarono alla transizione da un sistema documentario fondato sull'uso di un materiale facilmente deperibile come il papiro a uno basato sulla più resistente e duttile carta.

Ancora oggi i Registri vaticani più antichi datano infatti all'anno della riforma promossa da Innocenzo nel 1198. Altri pontefici promossero importanti riforme, provvedendo alla creazione di ambienti separati, specificatamente destinati alla conservazione della documentazione d'archivio; in particolare, negli anni Settanta del Quattrocento, Sisto IV istituì la famosa *Biblioteca secreta*, dividendo le scritture amministrative e di governo dal resto della biblioteca papale. L'istituzione dell'Archivio segreto vaticano nel 1612 rappresenta quindi un momento di straordinario rilievo nel contesto della storia degli archivi, poiché inaugurò un nuovo modello di deposito per la concentrazione di materiale documentario proveniente da uffici e luoghi geografici diversi, ovvero da tutte le nazioni cristiane dell'epoca. Il caso degli archivi pontifici è, in effetti, del tutto particolare, giacché la duplice dimensione della Chiesa romana faceva di essi, da una parte, gli archivi di uno Stato territoriale, dall'altra, quelli di un ente sovrastatale che aveva l'ambizione di rappresentare l'intera Cristianità.

Repubblica di Firenze e Granducato di Toscana. Si tratta di uno dei casi di archivi più studiati. Sebbene una sommossa abbia portato alla distruzione della maggior parte della documentazione anteriore al 1343, molte delle scritture successive si sono conservate, tramandando una grande mole di informazioni relative al funzionamento del Comune tardo medievale, come alle successive fasi della storia della città. L'esemplarità del caso è rappresentata in particolare dal passaggio, nel 1532, da un regime archivistico connesso alla struttura politica repubblicana a un altro, nel quale gli affari pubblici si confondevano con quelli privati della famiglia regnante. Nel 1737 il cambio di dinastia dai Medici ai Lorena portò a importanti riforme archivistiche, volte a una migliore fruizione dei documenti, rese possibili proprio dal mutato atteggiamento dei nuovi sovrani nei confronti degli archivi antichi. Da ricordare inoltre, tra i motivi di rilevanza del caso fiorentino, l'elaborazione del cosiddetto "metodo storico" da parte di Francesco Bonaini, ovvero quel principio di classificazione e ordinamento archivistico secondo la provenienza della documentazione che, a partire dalla seconda metà dell'Ottocento, si diffuse in tutti gli Archivi di Stato italiani.

Stati estensi. Gli archivi oggi conservati a Modena sono di un'importanza unica, poiché rappresentano la continuità del governo di una singola famiglia signorile, gli Este, sul territorio delle città di Ferrara e della stessa Modena. Anch'essi costituiscono perciò un caso esemplare, essendo al

tempo stesso gli archivi di una famiglia e gli archivi di uno Stato che con quella famiglia s'identificava⁵⁶. Le vicende relative a questo caso di studio, inoltre, furono caratterizzate dal trasferimento della intera corte estense e dei suoi archivi da Ferrara a Modena, in occasione della Devoluzione della prima allo Stato pontificio nell'anno 1598. Questo evento ebbe infatti conseguenze straordinarie sulla tenuta, la gestione e infine l'utilizzo degli archivi, i quali non solo furono soggetti a una materiale riorganizzazione, ma divennero anche uno strumento per la rivendicazione dei diritti degli Este su alcuni dei territori perduti. Infine, la scelta di Modena è giustificata dalla presenza della storica figura di Ludovico Antonio Muratori, letterato e teorico della nuova scienza archivistica, il quale ebbe la cura degli archivi ducali nella prima metà del Settecento.

Repubblica di Venezia. Fin dall'Ottocento gli archivi veneziani sono stati tra le mete preferite degli storici. Prima della caduta della Repubblica nel 1797, ogni magistratura aveva i propri archivi; tuttavia i più importanti documenti di carattere politico furono raccolti, a partire dal Duecento, nella Cancelleria ducale, distinta da quella nota come "inferiore" dove venivano tenuti gli atti del doge e i documenti dei notai defunti. La stessa Cancelleria ducale fu più tardi divisa in due sezioni separate, una delle quali, la Segreta, raccoglieva le scritture riservate. La necessità di mantenere la segretezza sulla documentazione più sensibile avrebbe caratterizzato anche altre cancellerie dell'epoca, anche se forse fu più pronunciata qui che altrove. Venezia rappresenta il caso straordinario di una delle repubbliche più longeve della storia d'Europa, tanto che molte delle sue serie archivistiche continuano ininterrotte per secoli. Vale anche la pena notare che segretari e notai di cancelleria, responsabili della produzione e della conservazione dei documenti, svolsero un ruolo primario nelle cerimonie civiche: emblema della loro centralità nell'autorappresentazione della Repubblica.

Stato di Milano. Anche gli archivi di Milano costituiscono un caso di studio di particolare importanza. In seguito alla perdita pressoché totale dell'archivio visconteo alla metà del Quattrocento, la Cancelleria fu soggetta a un profondo rinnovamento, divenendo, per i secoli successivi, il cuore dello Stato. Come in altri contesti, anche a Milano – benché siano individuabili alcuni momenti di concentrazione delle scritture – ciascun

⁵⁶ VALENTI, *Profilo storico*, pp. 5-6.

ufficio mantenne generalmente solo il controllo sulla documentazione da esso prodotta. Nel corso del XVIII secolo, durante la dominazione austriaca, fu promosso un ripensamento del sistema archivistico lombardo, che culminò, a cavallo tra il diciottesimo e il diciannovesimo secolo, in un invasivo riordinamento per materia delle scritture, curato da alcuni celebri archivisti, tra i quali Luca Peroni, e nello spostamento materiale di numerose carte nel fondo *Atti di governo*, creato appositamente.

Dai documenti emerge un quadro di profonda ed evidente varietà storico-istituzionale, ma anche una serie di problematiche ricorrenti, che ciascuna istituzione dovette affrontare nella gestione del proprio patrimonio documentario. A più riprese nei vari capitoli del volume traspare, ad esempio, l'esigenza di gestire una quantità di documentazione sempre crescente, con alcuni importanti elementi di accelerazione comuni a tutte le realtà prese in esame. Come già visto, è stato frequentemente indicato il XIII secolo, quello cioè segnato dall'esperienza comunale nelle città del centro-nord e dalla monarchia sveva nel meridione, come prima fase di aumento della produzione documentaria. L'organizzazione dei documenti acquista poi caratteristiche inedite soprattutto a partire dal Quattro-Cinquecento, cioè quando tutti gli Stati italiani conobbero un forte aumento e specializzazione degli apparati istituzionali e degli ufficiali impiegati nelle amministrazioni. A fronte dell'immensa crescita della documentazione, di mutate politiche statali e di un nuovo clima culturale, infine, tra Sei e Settecento si assistette al riordinamento della documentazione, con particolare attenzione per la concentrazione del materiale antico.

Emerge anche dai documenti il progressivo tentativo di imporre un controllo sugli archivi da parte delle autorità attraverso una riorganizzazione delle procedure di conservazione delle scritture. In una prima fase, in assenza di veri e propri archivi centrali, si provvide generalmente alla concentrazione di molteplici uffici in alcuni edifici di governo, all'interno dei quali gli archivi rimanevano comunque separati l'uno dall'altro, dal Palazzo ducale di Venezia allo Steri di Palermo nel corso del '400, e in seguito al Tribunale della Vicaria a Napoli. Fecero quindi la loro comparsa i primi archivi centrali che riunivano carte provenienti da uffici e luoghi diversi; tra questi l'Archivio segreto vaticano si conferma essere forse il caso più celebre. Un po' ovunque, inoltre, alle spinte centralizzatrici si opposero resistenze, in una tensione continua tra tentativo di controllo e policentrismo archivistico.

La suddivisione della documentazione in capitoli tematici che mettono

fianco a fianco documenti provenienti da casi diversi ha un duplice scopo. Da un lato, quello di facilitare la comparazione, sottolineando problematiche comuni come anche risposte diverse da caso a caso: per questo, all'interno di ogni capitolo, i documenti sono stati suddivisi in sezioni per offrire utili chiavi di lettura. Al fine di cogliere alcuni mutamenti diacronici, inoltre, all'interno di ogni sezione i documenti sono stati organizzati in ordine cronologico. Dall'altro lato, la scelta dei temi intende sottolineare, per tutti i casi considerati, che l'istituzione, nonché la fruizione e il conseguente sviluppo degli archivi hanno avuto molteplici ragioni, cause e finalità, non solo di ordine pratico e amministrativo, ma anche più ampiamente politico, sociale e culturale.

Il primo capitolo propone documenti che rivelano le relazioni tra archivi e potere politico, e in particolare il crescente interesse, da parte dei governi, nei confronti della conservazione e dell'organizzazione delle scritture pubbliche, nonché, naturalmente, del loro uso. Come si è accennato, si trattò di un fenomeno che, cominciato in età basso medievale, si intensificò nella prima età moderna, quando diversi Stati provvidero all'istituzione di depositi documentari separati dalle cancellerie e dagli uffici produttori. Le varie sezioni del capitolo affrontano l'istituzione degli archivi come depositi in cui conservare la documentazione; i mezzi mediante i quali le autorità cercarono di porre sotto il proprio controllo le scritture, mettendo fine alla loro dispersione tra ufficiali e privati; gli usi delle scritture che i governi promossero per fini politici e amministrativi; e infine, l'impiego che i governanti fecero degli archivi come strumenti di conoscenza, utilizzati per avere informazioni sui territori e sulla popolazione sotto il loro controllo, ma anche su Stati vicini e aree del mondo lontane dai propri confini.

Il capitolo successivo è dedicato ai metodi sviluppati per organizzare la documentazione archivistica prodotta da cancellerie e segreterie, e agli strumenti utilizzati allo scopo di individuare facilmente le scritture cercate, per fare fronte alla loro forte crescita quantitativa, soprattutto a partire dal Quattro-Cinquecento. Ne conseguì la formazione di depositi documentari sempre più grandi, nei quali si concentrò gran parte della documentazione, rendendo indispensabile lo sviluppo di mezzi utili alla consultazione. Il capitolo affronta, innanzi tutto, il tema relativo alla gestione delle scritture nel momento stesso della loro produzione da parte dei relativi uffici. Si passa poi a illustrare i principî che ne regolarono l'ordinamento, dando esempi di come e sulla base di quali parametri le autorità promossero l'organizzazione degli archivi, e spiegandone le ragioni amministrative o po-

litiche, senza dimenticare l'inevitabile disordine che, nonostante tutto, fu spesso lamentato da ufficiali e impiegati preposti alla cura degli archivi. La terza sezione guarda ai processi di concentrazione delle scritture, che in alcuni casi furono promossi dai governanti fin dall'età medievale. L'ultima sezione si concentra sullo sviluppo di strumenti di consultazione, come indici e inventari, spesso definiti oggi nel linguaggio archivistico come "mezzi di corredo", utili all'epoca della loro compilazione sia alla corretta disposizione dei documenti nei depositi, sia alla loro fruizione e ricerca.

Il terzo capitolo illustra una serie di questioni afferenti agli aspetti materiali della conservazione documentaria: problematiche che interessarono in maniera generalizzata tutti gli Stati italiani e che si sostanziarono generalmente in pratiche e scelte amministrative affini. Nello specifico, questo capitolo si concentra innanzitutto su alcuni aspetti studiati da discipline quali paleografia e diplomatica, insistendo però particolarmente, più che sulla fase di produzione dei documenti, sulle disposizioni emanate dalle autorità al fine di renderli facilmente fruibili e leggibili sul lungo periodo. La seconda sezione si concentra sui supporti materiali utilizzati nella redazione delle scritture, illustrandone scelte e ragioni, anche in questo caso in relazione all'obiettivo di assicurarne la durevolezza. Inoltre, il capitolo pone l'accento su aspetti a lungo considerati secondari, o puramente aneddotici, dalla storiografia tradizionale: in primo luogo, quello relativo all'uso dei contenitori (casce, bauli, scatole) nei quali era riposta la documentazione – ora per il suo trasporto, ora per la sua conservazione in archivio – e infine quello concernente l'arredamento e l'adattamento degli archivi stessi, intesi come luoghi fisici adibiti al deposito delle carte.

Le complesse questioni relative alla rete di ufficiali e impiegati delle strutture cancelleresche e archivistiche degli antichi Stati italiani sono l'oggetto del quarto capitolo. Ciò che emerge, in termini generali, è il progressivo passaggio, nel corso dei secoli, da una gestione dei depositi documentari effettuata da ufficiali genericamente dediti alla produzione di scritture (cancellieri, segretari, ecc.), al progressivo emergere di figure specializzate, ovvero di veri e propri archivisti. Appaiono invece profondamente diverse, sulla base della classica distinzione tra principati e repubbliche, le procedure che portavano all'assunzione del personale, i processi di formazione professionale e il loro rapporto con la società locale. Le tre sezioni del capitolo si soffermano, innanzi tutto, sull'emergere e sull'affermarsi di una varietà di figure professionali, connotate da mansioni specifiche (afferenti, per esempio, alla redazione dei documenti, oppure alla loro registrazione), che prestavano servizio nelle cancellerie degli

antichi Stati italiani e nei loro archivi; in secondo luogo, sui criteri di selezione del personale cancelleresco, tra cui, in particolare, la sua formazione culturale e la sua preparazione professionale; e infine, sulle condizioni economiche e sociali della vita quotidiana degli ufficiali incaricati di funzioni cancelleresche e archivistiche.

Il capitolo successivo pone l'accento sul ruolo degli archivi al di fuori della sfera politica e amministrativa delle autorità pubbliche, mettendone in evidenza i legami con il contesto sociale e culturale che li circondava e spiegando gli usi – leciti e illeciti – che ne venivano fatti da attori esterni allo Stato. Gli archivi e la documentazione che vi era preservata furono infatti oggetto, nel corso dei secoli, di un crescente interesse da parte dei privati, al punto che i depositi documentari, in alcune circostanze, nacquero proprio in difesa degli interessi di singoli individui o di interi gruppi sociali. La prima sezione del capitolo propone documenti relativi alla questione dell'accesso agli archivi e al rilascio di copie di documentazione ai privati, nonché ai limiti imposti alla consultazione delle scritture; la seconda, invece, si concentra su una particolare tipologia di documentazione, quella notarile, e sulle modalità della sua conservazione e consultabilità. Le ultime due sezioni del capitolo, invece, attestano i legami strettissimi che vi erano tra gli archivi e la realtà sociale dell'epoca: da una parte, le problematiche derivanti dalla circolazione indebita di informazioni e documenti provenienti dagli archivi; dall'altra, la loro distruzione o il loro sequestro in occasione di conflitti militari o politici.

Infine, l'ultimo capitolo passa a trattare della “preistoria” di quello che è oggi l'uso principale degli archivi degli antichi Stati italiani: la ricerca storica. In effetti, già in epoca tardo medievale e moderna la documentazione non fu conservata esclusivamente per necessità pratiche di breve o medio termine, ma anche per un crescente interesse cronachistico o storiografico volto a conservare o costruire la memoria di atti e avvenimenti nel lungo periodo. Come illustrato dai documenti raccolti nella prima sezione, la documentazione ufficiale venne spesso messa a disposizione di storici per concessione di governi che volevano ricavarne opere encomiastiche, giustificazioni e esaltazioni. La seconda sezione offre spunti sulle modalità della ricerca erudita e del reperimento delle fonti originali, alle volte facilitate da pratiche archivistiche appositamente concepite all'interno delle istituzioni stesse. I documenti proposti nell'ultima sezione, infine, mostrano come, pur inizialmente concepito per intenti autocelebrativi, l'uso storiografico delle fonti contribuì a affinare il senso critico nei confronti del passato e a sviluppare importanti tecniche di critica delle fonti.

In conclusione si vuole sottolineare che la varietà di temi e contenuti di cui si compone questo volume permette non soltanto di rivelare aspetti inediti della storia delle istituzioni degli Stati italiani di antico regime, ma anche, in una prospettiva più ampia, di offrire nuovi spunti di ricerca in merito a temi fondamentali come la gestione dell'informazione, l'organizzazione del sapere, la costruzione e l'uso politico della memoria. Ci auguriamo così di dimostrare che la storia degli archivi possa avere un ruolo di primo piano tanto per gli archivisti e per gli storici degli archivi, quanto per tutti gli studiosi di storia sociale e culturale del medioevo e della prima età moderna.

PRESENTAZIONE DEI TESTI E CRITERI DI EDIZIONE

Le fonti selezionate per la pubblicazione hanno un carattere fortemente eterogeneo, poiché prodotte nell'arco di un periodo lungo sei secoli, in sette contesti geografici distinti, distribuiti in tutta la penisola e caratterizzati da forme di governo molto diverse tra loro. Inoltre, i testi sono tratti da numerose varietà di tipologie documentarie: decreti e regolamenti interni, deliberazioni consiliari e statuti, suppliche e corrispondenza diplomatica o amministrativa, note e minute ma anche opere destinate alla diffusione manoscritta o a stampa. Come già detto, questa diversità è voluta e rappresenta un contributo importante e originale della ricerca svolta, perché permette di sottrarsi alle tendenze localistiche che hanno per lungo tempo influenzato le ricerche di storia degli archivi, e perché permette di inserire questa storia all'interno di un contesto ampio, non solo istituzionale ma anche sociale e culturale. D'altro canto, l'eterogeneità dei documenti ha richiesto particolari accorgimenti, e in particolare presentazioni a volte cospicue.

I capitoli sono preceduti da introduzioni, che intendono offrire un quadro di sintesi della nascita, dell'evoluzione ed, eventualmente, della fine dei processi e delle pratiche amministrative e documentarie che emergono dai documenti stessi. Per ulteriori approfondimenti si rimanda a studi più specifici citati nelle note, pur mantenute all'essenziale per necessità editoriali. Ogni capitolo è diviso in sezioni tematiche, e al loro interno l'ordine seguito dai documenti è cronologico, senza suddivisione per entità territoriali. I testi sono presentati secondo un modello normalizzato che segue questo schema:

- Datazione

- Titolo assegnato dal curatore
- Regesto e commento
- Collocazione archivistica (ed eventuale edizione a stampa)
- Testo
- Riferimenti bibliografici

Nell'edizione dei documenti si è scelto di seguire un criterio di sostanziale fedeltà alle grafie originarie dei testi, nel rispetto dei fonemi linguistici locali che caratterizzano una tale varietà di fonti, attinte da uno spettro di grande ampiezza tipologica, geografica e cronologica. Anche in ragione di questa diversità si sono adottate scelte editoriali finalizzate ad agevolare la lettura dei documenti: si sono sciolte le abbreviazioni (ove possibile), si è introdotta una punteggiatura secondo l'uso moderno e, conseguentemente, si è modernizzato anche l'uso degli accenti e dell'apostrofo; infine, la datazione riportata nei titoli è stata ricondotta allo stile corrente. Variazioni testuali, cancellature, correzioni e riscritture, a margine e/o sopra il rigo, sono state indicate con note di apparato poste a piè di pagina. I documenti sono stati generalmente trascritti per intero salvo vari casi, in cui si è reso necessario pubblicarne solo alcuni estratti, soprattutto in presenza di testi particolarmente lunghi. Si pensi, ad esempio, a certe bolle pontificie, lunghi capitolari regi o taluni memoriali sulla storia di particolari archivi, che avrebbero da soli occupato molte decine, se non centinaia di pagine, quando dati in versione integrale. Si segnala infine che, nel caso specifico delle "parti", o deliberazioni, veneziane, si è scelto di non trascrivere i nomi dei proponenti, a meno che ciò non fosse ritenuto fondamentale per l'interpretazione del testo, come ad esempio nei casi di conflitto tra le diverse fazioni. I risultati delle votazioni sono stati riportati con una formula numerica che – anche quando non esplicitato nel documento originario – riporta in primo luogo i voti a favore, seguiti dai voti contrari, e infine da quelli «non sinceri» (che equivalevano in qualche modo all'astensione). Il segno + indica i voti del partito vincente.

La selezione comprende una maggioranza di fonti totalmente inedite, ma al fine di presentare una documentazione il più possibile rappresentativa si è deciso di includere anche una parte di testi già noti agli studiosi, molti dei quali peraltro pubblicati in edizioni antiche. Tale esigenza si è resa necessaria soprattutto in relazione ad alcuni casi di studio, quale quello degli archivi angioini di Napoli, distrutti durante la seconda guerra mondiale. Ovviamente la percentuale di documenti editi o inediti dipende anche da semplici dati di fatto, quali la maggiore o minore quantità di fonti pubblicate: il caso degli archivi pontifici, che è stato oggetto di ricer-

che da parte di diverse tradizioni storiografiche di antica data, è tra tutti quello maggiormente emblematico da questo punto di vista. In ogni caso, e nei limiti del possibile, data la mole di lavoro connessa a tali procedure, si è generalmente effettuato un riscontro dei testi editi sui manoscritti originali, come segnalato di volta in volta. Al fine di controllare se un determinato documento era già stato precedentemente pubblicato in altra sede si sono condotte verifiche su tutte le edizioni di fonti e su tutti gli studi disponibili. Tuttavia, la difficoltà di procedere a riscontri puntuali su di una bibliografia così vasta non esclude che in alcune circostanze si possa aver mancato di citare alcune edizioni. In questo caso ci si scusa, naturalmente, con gli studiosi che le hanno pubblicate.

* * *

Il volume è frutto di un lavoro collettivo dei tre curatori, ciascuno dei quali è autore, a titolo paritario, dell'introduzione generale e delle introduzioni ai diversi capitoli, nonché responsabile della documentazione afferente ai propri casi di studio, secondo la seguente ripartizione: Filippo de Vivo: Repubblica di Venezia; Andrea Guidi: Stati estensi, Repubblica fiorentina e Granducato di Toscana, e Stato pontificio; Alessandro Silvestri: Stato di Milano, e Regni di Napoli e Sicilia.

Hanno collaborato Fabio Antonini, il quale ha provveduto a numerosi riscontri relativi al caso di Venezia e ha contribuito alla riflessione sullo stesso, e Giacomo Giudici, che ha curato tre documenti relativi al caso milanese (cap. II: nn. 5 e 11; e cap. IV: n. 18), fornito preziose indicazioni e suggerimenti, e si è occupato della revisione editoriale e della preparazione degli indici.

* * *

Le ricerche che hanno portato a questa pubblicazione si sono svolte nel contesto del progetto A.R.C.H.I.ves, «Per una storia comparata degli archivi italiani tra tardo medioevo ed età moderna» (<www.bbk.ac.uk/history/archives/> e <birkbeck.academia.edu/ARCHIvesProject>). Il progetto è stato finanziato da una borsa *Starting Grant* del Consiglio Europeo delle Ricerche per il periodo 2012-16 attivata all'interno del Settimo Programma Quadro dell'Unione Europea (FP7/2007-2013/ERC Grant agreement n° 284338). Un ringraziamento speciale va al Birkbeck College dell'Università di Londra e ai colleghi del Dipartimento di *History, Classics and Archaeo-*

logy, per averci ospitato e sostenuto negli ultimi quattro anni. Un caloroso grazie va, inoltre, alla Direzione generale Archivi, che ha accolto questo volume nella sua collana editoriale, e in particolare ad Antonella Mulè, che ha rivisto il testo, evitato numerosi errori e fornito importanti indicazioni editoriali. Per l'assistenza e i preziosi consigli, oltre che per la loro cortesia e disponibilità, si ringraziano quindi tutti i funzionari e i dirigenti degli archivi di Stato e delle biblioteche rappresentate dai casi di studio compresi in questo volume, e specialmente, in ordine alfabetico: Luca Carboni dell'Archivio segreto vaticano; Maria Carfi dell'Archivio di Stato di Modena; Christine Marie Grafinger della Biblioteca vaticana; Marco Lanzini dell'Archivio di Stato di Milano; Pier Paolo Piergentili dell'Archivio segreto vaticano; Claudia Salmini e Alessandra Schiavon dell'Archivio di Stato di Venezia; Claudio Torrisi dell'Archivio di Stato di Palermo. Ringraziamo infine gli amici e colleghi che ci hanno aiutato con altri consigli e pareri, e in particolare: Caroline Callard, Maria Pia Donato, Anna Gialdini, Mario Infelise, Isabella Lazzarini, Armando Miranda, Brian Richardson, Federico Rigamonti, Barbara Scalvini, Koldo Trapaga Monchet, Gian Maria Varanini e Maria Antonietta Visceglia.

DOCUMENTI

Per completare questa introduzione, e prima di passare ai capitoli tematici, si propongono qui alcune descrizioni coeve di istituzioni e depositi archivistici degli Stati presi in esame. Sono stati scelti testi, editi e inediti, particolarmente vivaci e di carattere il più possibile generale, utili a dare un'impressione organica del funzionamento e della gestione delle cancellerie, delle segreterie e degli archivi, e contemporaneamente a mettere in rilievo l'importanza delle pratiche di conservazione documentaria.

1. Firenze, 1498 ca. Istruzioni relative al rituale da seguire nel momento dell'insediamento della nuova Signoria di Firenze, con dettagli sul ruolo e la funzione dei cancellieri.

Nel 1498 nuove istruzioni regolarono la cerimonia da seguire nell'insediamento della nuova Signoria, il più alto ufficio della Repubblica fiorentina. Esse assegnavano un ruolo fondamentale ai cancellieri, considerati i depositari della memoria collettiva e i responsabili della continuità amministrativa delle istituzioni comunali, in un quadro segnato dalla continua rotazione delle magistrature politiche.

Molti, in effetti, sono gli ufficiali cancellereschi nominati in questo testo, da quello delle Tratte, incaricato di curare le pratiche e la documentazione elettorale, fino ai coadiutori, incaricati di funzioni minori, riconducibili soprattutto alle mansioni di scrittura di lettere e documenti e alle dipendenze dei capi di cancelleria. In particolare, l'istruzione dava una grande responsabilità al primo Cancelliere, il quale era chiamato a spiegare brevemente ai nuovi Signori entranti le procedure e le pratiche burocratiche previste nello svolgimento del loro ufficio. A tal fine, durante tale cerimonia, consegnava loro ufficialmente un quadernetto con un sommario delle regole da seguire.

Interessanti, infine, i riferimenti del testo ai modi usati in Cancelleria per riunire e conservare in due filze le lettere ricevute dalla Signoria: l'una per quelle diplomatiche, l'altra per quelle provenienti dagli ufficiali del dominio fiorentino.

Ed. in MARZI, *La cancelleria*, pp. 619-621.

Instructio data Officiali Reformationum nuper electo in anno 1498.

Quando entra la nuova Signoria, la mattina, tornati che sono dalla messa, tutti e Cancellieri et Coadiutori, si rapresentano, et prima pel Cancelliere delle Tratte si dà un altro giuramento a' Signori particolare. Dipoi pel Cancelliere delle Riformagioni si dice a' Signori come egli è consueto chiamare drento el Potestà et suoi Giudici et ricordare loro la administratione della giustitia indifferentemente ad ciascheduno, havendo nondimeno per raccomandato vedove e pupilli, persone miserabili et luoghi pii, offerendo il braccio delle loro Signorie in quelle chose, dove achadessi di bisogno usarlo, et simili parole. Et *statim* si fa chiamare drento decto Potestà et Giudici forestieri, et il Gonfaloniere fa loro le parole in decto effecto, et poi si licentiono. Prima ch'egli entri drento *etiam* si ricorda a epsi Signori che non s'anno a rizare se non quando sarà quivi presso a loro, e porlo a sedere tra il Proposto e il Gonfaloniere; e altra riverentia di capo non s'usa.

Fatto questo, el primo Cancelliere presenta alla Signoria certi brievi ricordi, con dua filze, dove sono notati gli effetti delle provisioni, che dispongono circa allo scrivere delle lettere, et le filze, o vero agetti, si danno 1° per infilzare quelle lettere che vengono di fuori della iurisdictione; nell'altra quelle che vengono da' subditi.

Dipoi el Cancelliere delle Riformagioni ha in mano 1° certo quardenuccio, dove sono notati brevemente gli effecti d'alchune provisioni e leggi appartenenti alla Signoria, el quale si chiama "quadernuccio de' brevi ricordi"; et dice come egli è di consuetudine antiqua observato che per lui si presenti tale quadernuccio acciò che le loro Signorie possino facilmente vedere sotto brevità quello che per loro s'abbi ad osservare nelle cose che occorressino al loro uficio. Et nondimeno epso Cancelliere e ufficiale e gli altri sua compagni, Ministri delle loro Signorie, essere sempre parati et disposti a ognora ricordare alle loro Signorie con amore e fede tutto quello che conosceranno essere utile e honore della Repubblica, dignità del loro Magistrato et laude e commendatione delle loro Signorie, alle quali si raccomandano, et simili parole, come achade.

El Gonfalonieri, parendogli, risponde qualche parola, confortando tali Ministri a fare il debito loro, come sono consueti fare, et simili. Et uno di loro risponde per tutti, et promette di fare quanto si richiede al debito e obbligo del loro uficio con ogni studio et diligentia (...).

Riferimenti bibliografici: su questo provvedimento v. BROWN, *Bartolomeo Scala*, p. 137 (e, in particolare, per il «quadernuccio de' brevi ricordi», *ibid.*, p. 142); GUIDI, *The Florentine Archives*.

2. Venezia, 1505-1514 ca. Anonima descrizione francese della Cancelleria della Repubblica di Venezia.

Questa dettagliata descrizione del funzionamento della Cancelleria mette in evi-

denza le strette connessioni tra produzione e conservazione dei documenti antichi e correnti. L'autore – rimasto anonimo nonostante le lunghe ricerche, tra le quali quelle recenti di Philippe Braunstein e Reinhold Mueller – parte dal ruolo e dal prestigio del Cancellier grande e dall'ampio numero del personale, che stabilisce a 100 segretari divisi in ordinari e straordinari (la suddivisione risulta esatta – v. cap. IV, nn. 9 e 17: Venezia 1606 e 1515 – ma già un lettore coevo correggeva il numero complessivo a 80). Dei segretari, l'autore sottolineava quindi la lealtà e le competenze linguistiche oltre che il servizio che essi prestavano presso varie magistrature in città e al seguito di rappresentanti veneziani in terraferma e all'estero (su cui v. anche cap. IV, nn. 19 e 20: Venezia 1570 e Istanbul 1580). Nello svolgimento delle proprie funzioni essi producevano un'enorme quantità di scritture e registri, accuratamente ordinati per magistratura e per genere, con serie speciali per i documenti degni di maggior segretezza. L'autore lodava il «grant ordre» della documentazione, tale da agevolare il ritrovamento anche di documenti antichi di diversi secoli, un punto sul quale egli ritornava anche in un altro passaggio di questo trattato: «se quelqu'un veult veoir une lectre qui fust escripte outre le temps de III^e ans et plus, il la trouveroit sans point de difficulté» (BRAUNSTEIN E MUELLER, *Descripcion*, p. 117). L'anonimo si dilungava quindi sulle procedure di nomina dei segretari; sulla ripartizione dei loro salari e sugli introiti derivanti dai diritti pagati dai privati per i servizi di cancelleria; sulla forma e sul costo di diversi sigilli. In conclusione, l'autore esaltava la scuola di Cancelleria, voluta e pagata dalla Signoria per assicurare l'istruzione dei giovani funzionari (v. cap. IV, n. 16: 1446). Il testo proviene da un trattato sulla città di Venezia e sulle istituzioni del suo governo, conservato in diversi testimoni, in uno dei quali le stupende miniature riservano uno spazio di primo piano proprio ai segretari. Esso fu redatto probabilmente nell'arco di diversi anni, per ordine dell'ammiraglio di Francia Louis Malet de Graville (1438-1516), potente uomo di Stato favorevole a una politica filoveneziana; l'autore visitò forse Venezia in relazione alle missioni diplomatiche di Giano Lascaris tra 1503 e 1509. Sicuramente egli aveva una conoscenza accurata della città e delle sue istituzioni, ricostruita sulla base di una varietà di fonti scritte e di dettagliate informazioni fornite da esperti locali, tra cui forse anche Marino Sanudo. Vale la pena notare che – nonostante (secondo i suoi curatori) il trattato non ripeta nel suo complesso i luoghi classici del mito della Serenissima – questa parte elogia la buona gestione della documentazione proprio all'interno di una celebrazione del buon governo veneziano che riprende molti di quegli elementi: ordine, armonia sociale, prudenza e segretezza. In quest'ottica l'archivio è rappresentato come il contenitore di secoli di legislazione e sapere, gelosamente e accuratamente custoditi da un personale competente, fedele e rispettato anche dai propri superiori.

Ed. in BRAUNSTEIN - MUELLER, *Descripcion*, pp. 121-124.

De la chancellerie de la Seigneurie de Venise. *Capitulum XVI*.

Par ce que dessus est faite mention en plussieurs lieux des secretaires, il est a propos que, devant que je vienne a parler des offices particulieres, de dire quelque chose de la chancellerie et des secretaires de la Seigneurie de Venise, laquelle chose est de grande importance au gouvernement de ladicte Seigneurie. En ladicte chancellerie, par les loix et ordres qui ainsi le disposent, a cent secretaires, c'est assavoir cinquante ordinaires et cinquante extraordinaires, desquelz le premier et le principal est appele le Grant Chancelier, lequel, combien qu'il ne soit du nombre des gentilz hommes des Venissiens, toutesfoys il est tenu en grand honneur et reverance, tant entre lesdiz gentilz hommes comme entre les aultres gens et habitans de la cité de Venise.

Ledit Grant chancelier entre ordinairement en tous les conseilz et autres lieux ou va le Duc de Venise, et les aultres secretaires sont ordonnez et deputez en partie a escrire et a enregistrer ce qui se fait audit Grant Conseil, et une partie a escrire et enregistrer aussy ce que se fait au Conseil de Priés, et semblablement au Conseil de Dix et au Conseil de XL, et aussy ce qui est fait au Colliege; lesquelles escriptures et registres sont tenues avec grant ordre; les minutes des lectres sont enfueillez ensemble; les registres des elections qui sont faitz au Grant Conseil et aussy au Conseil de Priés sont tous separez; les registres des loix, des ordres et des aultres choses qui sont deliberees au Grant Conseil sont aussy separez, et aussy ce qui est deliberé au Conseil de Priés et au Conseil de Dix, tout separe; les choses qui se traictent et font secrettement sont enregistrees a part. Et les choses publiques aussy sont enregistres a part. Lesdiz secretaires tiennent aussy des Commemorialles ou sont enregistrez tous les traictez de paix et alliance et d'autre convention qui par la Seigneurie de Venise est traicte et conclue. Tous lesquelz registres sont en parchemin bien escriptz et mys par ordre en telle maniere que, sans difficulté, il se treuve par escript tout ce qui a este fait tout le temps passe, voire de IIII^e et V^e ans. Après, le Grant Chancelier et les secretaires qui entrent au Conseil de Dix, qui sont environ quatre par nombre, sont de plus grande condicion que les aultres. Après, ceulx qui servent au Conseil de Priés, qui sont environ vingt par nombre, et les dessusdiz vingt servent aussy a la Seigneurie et au Colliege. Toutesfoys chascun d'eulx a son office distraicte a part tres bien ordonnee. Du nombre desdiz secretaires les ungs sont envoyez avecques le Capitaine General de Mer, avec les Provedadores, qui sont deputez a la guerre par mer et par terre, et aussi avec les ambassadeurs et aultres semblables; et son office est d'escrire les lectres et aultres choses qui sont traictees par celuy avec qui ils sont envoyez. En ladicte chancellerie sont beaucoup qui seullement ne sont pas instruitz en la langue ytalique et latine, mais aussy sont instruitz a la langue grecque et en tout aultre langaige, en telles manieres que toutes les lectres qui sont escriptes a ladicte Seigneurie de Venise, en quelque langue que ce soit, sont leues et interpretees par ceulx de ladicte chancellerie, sans pourchasser aultres gens du dehors.

Ledit Grant chancelier est eleu par le Grant Conseil, par le scrutine des conseillers, c'est a dire que chascun des conseillers en elit ung, et tout y est balocté par

ceulx du Grant Conseil, avec bouectes et baloctes comme dit est; et celuy qui a plus des balottes est eleu Grant chancelier; et les aultres secretaires sont eleuz par le Conseil de Dix. Neantmoins lesdictes elections sont faictes par le conseil dudit Grant Chancelier, faicte premierement bonne information de ceulx qui sont eleuz; et personne n'est eleu s'il n'est natif de la cité de Venise. Le Grand Chancelier a de gaiges chascun an troiz cens escuz, et environ douze des aultres secretaires deux cens escuz chascun an, chascun d'eux. Les aultres ont gaiges moindres, chascun selon leur condition. Lesdiz secretaires ont ung aultre prouffit, c'est assavoir que tous ceulx qui obtiennent des privilegeiges ou concessions de grace, des lectres ou aultres semblables choses qui sont expediees par ladicte chancellerie, payent pour ladicte expedition certaine somme d'argent ordonnee par les loix et ordre de ladicte chancellerie, et ce paiement monte chascun an grant somme d'argent, lesquels argens sont mis en ung coffre a part, et est party entre le Chancelier et les aultres de ladicte chancellerie selon la porcion de leurs gaiges, et ceulx qui obtiennent lesdiz privilegeiges et aultres choses dessusdictes payent pour le scel ou bulle, qui est de plomb, XVI deniers ou environ, mais si ladicte bulle est d'argent ou d'or, ilz en payent plus, selon la valleur de ladicte bulle; et celuy qui tient ledit scel ou bulle gaigne chascun an pour ledit office environ IIII^c escus; et est esleu par le duc de Venise et demeure audit office toute sa vie.

Et par ce que dessus est faicte mention de bulles d'or, d'argent et de plomb, est assavoir que toutes les lectres qui sont escriptes au nom du duc de Venise, toutes sont escriptes en parchemin, et le scel d'icelles est de l'un des dessusdiz metaulx, mais quasi toutes en plomb; et d'une part dudit scel est grave monseigneur saint Marc en forme de homme, et le Duc devant luy, et d'autre costé est escript le nom du Duc et ces parolles en latin: *Sebastianus Ziani, Dei gratia dux Venetiarum, etc.*, qui est a dire «Sebastian Zien, par la grace de Dieu duc de Venise, etc.».

Et affin que lesdiz secretaires, mesmement les jeunes, ayent cause de eulx faire doctes et bons clers, la Seigneurie tient un grant clerc le quel tous les jours lit ausdiz secretaires diverses leçons en grammaire et rhetoricque, et ledit clerc a de gaiges de ladicte Seigneurie troys cens escus chascun an, et y en a aussi d'aultres clercs et docteurs payez de ladicte Seigneurie, lesquelz lysent tous les jours a diverses heures en gramayre et rethorique, et aussy en logique et philosophie et en aultres ars liberaulx et sciences jusques a theologie, et celuy qui a plus petis gaiges a deux cens escus chascun an, mais la plus grant partie desdits docteurs a troys cens escus chascun an.

Riferimenti bibliografici: TREBBI, *Il segretario*, pp. 36-37; DE VIVO, *Cœur de l'Etat*, pp. 704-5; BRAUNSTEIN - MUELLER, *Description*, *passim*.

3. Firenze, 1562 ca. Descrizione dell'archivio delle Riformagioni fatta dal segretario medico Giovanni Maria Cecchi.

Nel suo Sommario de' Magistrati di Firenze – un testo di carattere storico-amministrativo contenente una descrizione di tutte le magistrature fiorentine del tempo del granduca Cosimo I – il segretario medico Giovanni Maria Cecchi inseriva anche un breve ma acuto ritratto dell'Archivio delle riformagioni. In particolare, l'autore dava diversi dettagli sulla tenuta e la gestione dell'archivio, di cui si ripropone qui una sezione. Vi si trovano molte precisazioni sulla attività quotidiana dell'archivio stesso, nel contesto della produzione e della conseguente registrazione degli atti di governo. Compare anche un importante accenno alla possibilità di ottenere copie di tale documentazione da parte dei cittadini fiorentini. Spicca, infine, l'esplicita citazione di questo deposito documentario dello Stato come archivio "pubblico", una caratterizzazione che rivela un uso di quest'aggettivo molto diverso da quello connesso al significato di archivio "notarile" che storici e archivisti dell'età moderna più avanzata, come Muratori, gli avrebbero attribuito.

Ed. in CECCHI, *Sommario de' magistrati di Firenze*, p. 40.

Le riformagioni è uno archivio dove si scrivono e conservano tutte le leggi, provisioni e deliberazioni che si fanno non solo in questi duoi Consigli ma in tutta la Città e per tutto il Dominio fiorentino. Imperò che, se egli avviene che alcuno ufizio o alcuna delle Arti di questa Città, o alcuno comune o popolo del Dominio fiorentino, faccia alcuno statuto o legge, non la può mettere in uso se non è approvata et conferma o da li magnifici signori e Luogo tenente e Consiglieri di Sua Eccellenza Illustrissima⁵⁷, de' quali di sopra si è detto, o da li Signori di Pratica Segreta, delli quali si dirà qui di sotto. Il che fatto, vanno subito li originali alle Riformagioni ne l'archivio publico e sotto la custodia delli ministri di tal luogo, li quali ne danno copia, e ne fanno facultà a ciascuno di vederli; per lo che avviene che chi vuol sapere le leggi et statuti di alcuno ufizio o luogo gnene possino ritenere, ma senza che essi pur ne sappino cosa alcuna. A questo luogo è presidente uno dottore di leggie et segretario del signor Duca, da lui elettovi. Hoggi è il magnifico messer Francesco Vintha, Volterrano, et questo medesimo è prothocancelliere e delli uffici de' Consiglieri e della Pratica segreta. Ha questo sotto di sé tre notarii, li quali servano a trovare e a dar copia a chiunque vuole di dette leggi e riformagioni, e per sergenti quel numero di tavolaccini che occorrono (...).

Riferimenti bibliografici: per la storia dell'Archivio delle Riformagioni v. ROTONDI, *L'Archivio delle Riformagioni*.

⁵⁷ Il granduca Cosimo I de' Medici.

4. Roma, 1574 ca. Trattato di Giovanni Carga concernente la storia della Segreteria apostolica e un suo progetto di riforma.

Il trattato intitolato Informatione del Segretario e Segreteria di Nostro Signore, del segretario Giovanni Carga, da una parte forniva una ricostruzione storica delle origini della Segreteria apostolica; dall'altra, proponeva di riformarla, al fine di ristabilirne il prestigio. Nei passi selezionati, in particolare, Carga spiega come Martino V fosse stato il primo ad assegnare ai Segretari un emolumento per le spedizioni di certe pratiche; e quindi come Callisto III, Pio II e Niccolò V avessero ridotto i segretari a sei. Tali notizie, il segretario Carga – che, per le sue funzioni, aveva pieno accesso alla documentazione pontificia – le ricavava dal proemio di una bolla di Innocenzo VIII del 1487 (di cui qui non si è trascritto il testo per ragioni di economia editoriale), utilizzata e citata quale sua fonte diretta. Con i provvedimenti in essa contenuti, cui Carga faceva risalire l'istituzione stessa della Segreteria, si aumentò il numero dei suoi membri fino a ventiquattro; inoltre, secondo l'autore, con essa si rese l'ufficio vendibile. Per motivare la necessità di una riforma, Carga non solo faceva molte osservazioni sulle condizioni dell'ufficio, a suo dire degenerate, e sulla perduta capacità e volontà dei Segretari di esercitarsi nella lingua latina, ma spiegava anche che, per porre rimedio a tale situazione, sarebbe stato necessario affidare l'archivio della Segreteria direttamente al Collegio dei suoi membri. Nel ragionamento dell'autore, questi ultimi, avendo pagato per ottenere l'ufficio, sarebbero stati certamente più zelanti nella cura della documentazione. Peraltro, Carga precisava che, per garantire un maggior controllo sui membri del Collegio stesso, sarebbe stato possibile adottare le stesse norme già utilizzate per gli ufficiali della Biblioteca vaticana. Egli utilizzava, poi, l'esempio a lui contemporaneo della Segreteria veneziana, secondo lui ben organizzata e con un archivio ben tenuto, per constatare nuovamente come la custodia delle carte di quella apostolica romana fosse, invece, totalmente inadeguata rispetto alla sua storia e alle sue funzioni.

Tra le cause del peggioramento delle capacità professionali dei segretari, spicca, inoltre, l'osservazione secondo cui l'accentramento delle funzioni attorno al Segretario domestico istituito da Leone X aveva svuotato di reale contenuto gli affari trattati dai membri del Collegio: un dettaglio che rifletteva il crescente potere sulla Curia romana del Cardinal nepote, cui il secretarius domesticus o intimus era alla dirette dipendenze.

Interessante, infine, l'enfasi, di carattere corporativo, data dal segretario Carga a quelle figure storiche di pontefici che erano stati esercitati nell'arte della diplomazia e ai “negozi pubblici”, quali Callisto III, Pio II e Gregorio XIII.

Ed. in CARGA, pp. 458-460.

Era sotto Martino V come un seminario di assaissimi huomini che in detto offitio

erano ammessi, et si esercitavano con fine di farsi intelligenti, et praticchi, et di essere più adoperati dalli papi a negoziare in voce et in scritto dove, et quando, et con chi fosse occorso per servitio di santa Chiesa, et per interesse de particolari, et a costoro Martino quinto fu il primo che assegnò certi emolumenti et tasse sopra le materie d'alcune espedizioni che essi facevano; di che è quinterno in Cancellaria, né da Eugenio, né da Nicola Quinto fu sopra ciò fatta altra innovatione. Calisto Terzo, e doppo lui Pio Secondo, esercitatissimi ambi due fin da giovinetti nelle secretarie e nelle ambasciarie et negotii pubblici volendo restringere in pochi la confidenza delli santi pensieri che havevano della Crociata (...) ridussero quell'infinito numero di secretarii a sei soli, et gli dessero per merito di bontà, et di lunga esperienza in quello essercitio et li confirmarono in vita.

Le suddette cose si provano per la prattica osservata nelli Registri, et nelle spedizioni dall'hora, ma molto più chiaramente per il Prohemio della Bolla con la quale Innocentio VIII instituisce il collegio de Secretarii partecipanti;

(...).

Cavò dalli 24, 62400 ducati d'oro di Camera, e fece come si è detto l'officio vendibile et vacabile, assegnò al collegio le tasse che prima havevano li sei, et accrebbe molti altri emolumenti et essentioni, et privilegi espressi nella Bolla. Tra li privilegi concessi l'habito di Prothonotario, et il titolo di Prelato domestico con obbligo che ognuno di loro andasse in habito per riputazione dell'offitio, e della corte, diede al collegio stanza appartata in palazzo che sino al dì d'hoggi si chiama secreteria Apostolica, nella quale li secretarii radunano ogni dì a fare le loro espeditioni.

L'espeditioni erano tutte le minute de Brevi e di lettere in forma *brevis* sopra materie ordinarie et straordinarie di gratia et di giustizia, et miste che si espedivano per Cancellaria e per Camera secreta, *tam sub cera quam sub plumbo*: onde nelle luoro penne principalmente stava quel venerando stile della lingua latina, con la quale si è conservata la maestà della Chiesa.

(...).

Adesso questo collegio è tanto diverso dal suo antico istituto che a pena si conosce, poichè i secretarii ammettono indifferentemente ogn'uno, e non ritengono l'habito, et non attendono di esercitar lo stile, né fanno minute de' Brevi, e della Compagnia del Salvatore et dal Capitolo di S. Eustachio, vista loro a pena la sottoscrizione di alcuni pochi brevi, et di portarli a sigillare alla presentia di Nostro Signore in Cancellaria, mettono semplicemente la mano alle bolle, e tengono conto delle tasse. Talché non senza grandissimo dolore si può dire che la dignità di questo nobilissimo Collegio per la maggior parte sia non solo depravata, ma quasi estinta. Due possono essere le cause di tanto abuso, la prima che li secretari non hanno mossa la diligenza in altro che in conservarsi le tasse e gli emolumenti (...) L'altra causa è che il Segretario domestico, come diremmo poi, per l'autorità che li fu entrò al possesso delle faccende più importanti e più segrete, et ne ha successivamente tenuto il primato.

(...).

Sia qui lecito di fare un poco di digressione, et soggiugnere che si può con un buon zelo desiderare qualche riforma in questo collegio, dal quale sono usciti tanti e tanti cardinali, et anco papi, et la riforma sarebbe riuscibile, quando Nostro Signore che n'è stato lungamente honoratissimo membro gli facesse qualche particolar favore, come ha fatto a suoi *Abbreviatori de maiori*, e si lasciasse intendere che anco li secretarii andassero in habito, che essercitassero lo stile e non ammettessero se non persone qualificate...

(...).

Questi due carichi di raccogliere et di custodire un sì fatto reliquario di secreteria⁵⁸, non si può commettere più proportionatamente, né più sicuramente fidare ad altri che al prefato Collegio, atteso che essendo li secretari qualificati, ed avendo il pegno de denari nell'ufficio (...) ne sariano gelosissimi, ma a cautela si potrebbe anco astringere alle leggi che hanno li custodi della Bibliotheca Vaticana.

(...).

La custodia di sì fatte scritture in mano di tanti huomini di valore⁵⁹, tirerebbe per conseguenza un virtuoso desiderio di accomodarle et ordinarle sotto methodo tale che in ogni occorrenza se ne potesse securamente valere, et ciò si farebbe facilmente ad esempio di molti Archivi, Bibliotheche et Secretarie, et tra le altre della Secreteria di Venetia, la quale per ancora non ha patito alcuna mutazione né alterazione, et per la lunga esperienza ha constitutioni et regole bellissime.

Riferimenti bibliografici: per i temi storici trattati in questo testo, v. voce «Segreteria di Stato», in DEL RE, *La Curia romana*, pp. 73-91.

5. S.l., 1585 e Napoli, 1655. Descrizioni dell'archivio della Regia zecca del Regno di Napoli.

Si tratta di due descrizioni della documentazione dell'archivio angioino della Regia zecca del Regno di Napoli, preparate a distanza di pochi decenni l'una dall'altra. Nella prima delle due, risalente al 1585, l'antiquario Giovan Battista Bolvito, rifacendosi a un inventario preparato nel 1568 (n. 40: s.l. [Napoli]), allestiva, all'interno della sua opera Variarum rerum antiquarum, una vera e propria contabilità delle scritture dell'archivio della Regia zecca (vi erano allora conservati 444 registri). Bolvito ne traeva inoltre una serie di informazioni relative al materiale dei registri, alla loro rilegatura, al sistema utilizzato per marcare i quinternioni (mediante cioè un sistema di lettere che richiamavano il nome dello scrivano addetto alla gestione del registro: questa sua interpretazione, come rilevato

⁵⁸ reliquario di secreteria: *intendi* le scritture d'archivio.

⁵⁹ uomini di valore: *intendi* i segretari del Collegio.

da Capasso, *Inventario*, pp. LXIII-LXIV, si è rivelata però errata, in quando le lettere sarebbero state aggiunte dopo il 1568), nonché sulla perdita di alcune scritture, in parte abbandonate nelle vie pubbliche. Riprendendo la descrizione di Bolvito, nella sua celebre opera *De origine omnium tribunalium* (1655) – nel secondo documento – Niccolò Toppi dava una nuova descrizione del deposito della Regia zecca, segnalando che rimanevano 436 registri angioini dei 444 indicati da Bolvito, e provvedendo anche a una descrizione dei volumi sopravvissuti per ciascuno dei sovrani angioini.

a) S.l., 1585 ca., ed. in CAPASSO, *Le Fonti*, pp. 148-150.

Hodie autem in hoc anno 1585 sunt in Regio Archivio Siclae regesta N. 444, ultra archas multas, ubi conservantur fasciculi quamplurimi scripturarum. Archae seu casce sunt n. decem, et in ipsarum qualibet extant quamplurimi Mazzi instrumentorum itidem numerati. Fasciculi vero scripturarum sunt circiter centum in quibus etiam colliguntur aliqui quaterni Registorum maximae importantiae et ob antiquitatem permaximae iucunditatis et doctrinae; insimul cum quibusdam aliis libellis in charta de papiro et instrumentis plurimis in carta pergamena et aliis apodixis sigillatis et chartis innumeris. De quibus Registris omnibus in membranis scriptis et instrumentis, ut supra, aillisque fasciculis et libellis in papiro conservatur inventarium in regia Camera Summariae pro interesse fisci, quod mihi ostendit regius procurator fiscalis dictae Camerae. Et omnia regesta fuerunt in simul colligata, prout videntur, in tempore illustrissimi Ducis Albae huius regni proregis in anno 1556 (ni oblivio me fallit); nam prius non erant in simul unita, pro ut hodie, et extabant dispersa per Quinterniones hinc inde dissutos, et fuerunt a Regia Camera destinati nonnulli scribae ad id opus faciendum; inter quos fuit quidem Tullius nomine, qui in voluminibus Registorum a se visis et ordinatis fecit literam T; alius vero qui vocabatur Marcus fecit literam M; alius autem Nicolaus fecit literam N, et propterea in dorso seu repertorio praedictorum Registorum inspiciuntur praedictae literae T, M, N, O et multae aliae secundum eorum nomina et praedicti scribae fecerunt etiam repertoria alphabetica, sed scripta in carta de papiro super quolibet registro ex praedictis, licet locupletiora et dilucidiora fieri potuissent per alios eruditos et non scribas; quae repertoria separatim a praedictis registri conservantur — Incipiunt autem ipsa Registra a rege Carolo primo, et proinde ipsorum ipsorum etiam nonnulla gallice scripta sunt (licet adsunt aliquot libelli imperatoris Frederici secundi et in carta de papiro scripti mirae vetustatis) et finiunt sub regina Ioanna secunda, nam deinde rex Alfonsus primus eius regesta in cancellaria conservari iussit et sic fit hodie ut supra dictum est. Et nota quod ex dictis regestis antiquis in membranis multa et praesertim illa regis Caroli tercii et Ladislai translata sunt, ut a fide dignis habui, in archivio regni insulae Siciliae et Aragoniae etc. Et tempore pestilenciae in anno 1526 et 1527 fuerunt etiam exinde sublata multa, e quibus deinde aliquot obiter reperta fuerunt in viis publicis, et signanter in via qua itur ad pontoni riczardum extra burgum Carneli. E quibus etiam regiis regestis nullae paginae cum

forficibus seu cultris penitus incisae sunt olim. Ubi scripturae extabant in aliquorum contumeliam, qui hodie a neapolitanis nobilissimi reputantur, vel, ut etiam credibile est, in damnum bonorum ab eis indebite possessorum. Deus optimus maximus scivit omnia passimque inter membranas dictionum aut partium et quorundam versuum rasurae reperiuntur.

b) Napoli, 1655; TOPPI, I, pp. 37-40.

De Archivo Regiae Siclae

CAP. II

1. Primum Archivuum, sive ut vulgo, Archivium in ordine est illud quod prope Regium Sacellum eiusdem Regiae Camerae Tribunalis, reperitur & appellatur *Archivium Regiae Siclae*, sic denominatum, quia antiquitus prope locum reperiabatur, qui Sicla dicitur & erat in posse Magistrorum Rationalium, ante Divi Augustini huius civitatis Ecclesiam a foundationis primordio illorum Magistratuum, sub Carolo Primo, ut suo loco, dicemus.

2. Et in hoc Archivio anno 1585 (prout scripsit Io. Baptista Bolvitus *lib. 4 Variarum*, qui m.s. asseruatur in celeberrima Bibliotheca PP. Clericorum Regularium Sanctorum Apostolorum huius Civitatis, vulgo Theatinorum fuerunt reperta Regesta quatuorcentum quadraginta quatuor; sed nostra aetate & iuxta supputationem accuratissimi Caroli Burrelli extant solum modo 436.

3. Carolus Primus Archivium istud instituit, qui regnavit annos viginti & obiit Fogiae anno 1288, ut scripserunt Caesar Paganus Dux Terrae Novae & Petrus de Stephano, Caesar de Engenio in sua Neapoli Sacra seguentem refert inscriptionem (...) Huius igitur Regis in Archivio reperiuntur Regesta quinquagintaquinque.

4. Caroli Secundi 153, qui regnavit annis 25 & obiit Neapoli 1309; Roberti regesta 117, regnantis annis 33 ac Neapoli etiam morientis anno 1343. Caroli illustris Roberti filij, eiusque Vicarij 62; Iohannae primae 32, quae regnavit annis 38 & vixit 55 fuitque Regno privata per Summum Pontificem Urbanum IV anno 1379 ac suffocata in Castello Sancti Felicis de mandato Caroli Tertij, sive in Civitate Muri, ut inquiunt, Scipio Mazzella, Petrus de Stephano & Summont. Caroli Tertij regesta tantum tria, qui vixit annis quinque & obiit Budae in Ungaria anno 1384.

5. Ladislai regesta 10, qui regnavit annis 28 & mortuus est Neapoli 1414 ac in Ecclesiam Sancti Ioannis ad Carbonariam Eremitarum Sancti Augustini, sepultus ubi in altare maiori (...).

6. Ioannae Secundae regesta quatuor, quae regnavit annis 22 & mortua est 1435, sed varia huius Reginae documenta asseruantur in Magno Archivio Regiae Camerae & alibi, ut infra dicam.

7. Fascicoli 97 signati cum eorum numeris: capse decem cum quibusdam libelli papyraceis innumerabilia vetustatis monumenta.

8. Incipiant ipsa regesta, ut diximus a Rege Carolo Primo anni 1267 in quibus nonnulla Gallice scripta sunt; & licet perpauca adsint libelli Imperatoris Federici Secundi de anno 1239 aliotque fascicoli, solutaeque scripturae aetatis Nortman-

norum, Suevorumque Principum, qui in hoc Regno dominati sunt, ut plurimum in charta papyracea; doleo tamen in ijs multa deficere extra Regnum asportata, Panormi, Florentia, & Hispanijs si communis fama verum fateatur.

9. De hoc Archivio Regiae Siclae loquitur novissime Regens Capycius Latro Marchio Torelli *consult. 74 nu. 7 & 8 lib. I.*

Riferimenti bibliografici: GIUSTINIANI, VI, p. 363; MINIERI RICCIO, *Brevi notizie*, pp. X-XII; TRINCHERA, p. 5; CAPASSO, *Gli archivi*, pp. 48-50; ID., *Inventario*, pp. LXIII-LXIV; PALMIERI, *L'archivio*, pp. 423-424; MORELLI, *Il controllo*, p. 490 nota.

6. Venezia, 30 ott. 1600. Regolamento concernente l'archivio della Cancelleria segreta.

Come richiamato in questo decreto del Consiglio dei dieci, fin dal 1459 esisteva la carica di custode delle scritture della Cancelleria segreta (in proposito v. cap. I, n. 3: Venezia, 1459); nell'aprile del 1600 era stato eletto un secondo custode, responsabile di assicurare il buon ordine dell'archivio e di aiutare nell'accesso alle scritture quei patrizi che avevano bisogno di consultarle per prepararsi a missioni diplomatiche. A pochi mesi di distanza, questo decreto consentiva quindi l'accesso all'archivio a tutti i senatori, ma vietava severamente di fare copie o appunti, e descriveva nel dettaglio i compiti dei due custodi, tra cui quello di tenere un registro dei lettori. Il decreto stabiliva tra l'altro la remunerazione e l'orario di servizio dei custodi, arrivando così a definire un vero e proprio orario di accesso all'archivio.

AS VE: *Consiglio di dieci, Deliberazioni comuni*, b. 230, cnn. Alcune parole, lacerate, si ricavano dalla copia registrata in *ibid.*, reg. 50, cc. 16v-17r.

Che le parti di questo consiglio delli 31 Ottobre 1459, et 21 April prossimamente passato, in proposito della custodia delle scritture et Secretta del Senato nostro, siano suspese nel particolare solamente della prohibitione, che in esse parti è posta alli Senatori di non entrar in detta Secretta senza licentia, potendo da mò cadauno che entrerà nel predetto Senato andar nella suddetta Secretta per veder quelle parti, lettere o scritture, che stimerà a proposito per ben consigliar le materie et negotij, secondo che conoscerà ricercar il publico servitio, con espressa conditione però che, conforme alla dispositione delle leggi in tal proposito, vi debba assister del continuo, mentre che vi serà nella detta secretta, come è predetto, alcun Nobile Nostro che entri nel Senato, uno delli doi secrettari deputati a quella custodia; né possa alcun Senator, et sia chi si voglia, far delle scritture di detta secretta copia, né meno summarij, o nota di alcuna sorte, né con penne, et ingiostro, né co'l lapis, né altramente. Al che sia *etiam* aggiunto che quello delli

suddetti doi secrettari custodi che si troverà nella secretta debba, sotto debito di sacramento, far nota sopra un libro a questo deputato di tutti quelli Nobili, che giornalmente entreranno, *ut supra*, a veder et legger qual si voglia scrittura secretta, essendo tenuti li detti secrettari presentar il detto libro ogni primo giorno di mese alla Signoria Nostra. Et perché il circospetto et fedelissimo secretario del Senato Alvise Agustini, che per tanti anni ha servito nel detto carrico con sua molta laude, si ritrova al presente in età⁶⁰ decrepita, onde non può prestar quel buono et utile servitio che ha fatto fin hora⁶¹, è necessario elegger soggetto⁶², che possa suplir in ciò al servitio publico; però sia per la Signoria Nostra, *de presenti*, eletto uno delli secrettari nostri del Senato; il quale insieme co'l circospetto segrettario Rosso, destinato già al carrico et custodia preddetta, doverà parimente attendervi, con la solita provisione de ducati quaranta all'anno, sino però che'l servirà nel detto servitio. Dichiarando che li detti doi secrettari non siano obligati né occupati in alcun altro carrico del Collegio, ma solamente nelli servitij del Senato, acciò che possino con quella assiduità che è necessaria attendere alla suddetta custodia et alli Rubricarij et registri secreti. Essendo tenuto uno, al meno, de detti secrettarij, conforme a quanto nelle suddette parti è deliberato, di star in detta secretta dall'hora di terza sino il levar del Collegio, et similmente il doppio disinar, mentre saranno ridotti li Savij del detto Collegio. Et, essendo mente di questo Consiglio che li suddetti doi secrettari, che doveranno esser nel modo preddetto del continuo obligati a quella custodia, et opressi da grave fatica de molta scrittura, habbino qualche conveniente recognitione, essendole stato assignato per questo particular servitio ducati quaranta all'anno per uno, è anco molto ben honesto, ch'essi ne sentino il beneficio; però non vi essendo delli dannari deputati per il detto effetto tanto che basti per la detta satisfattione, sia parimente preso che li suddetti ducati quaranta per cadauno de detti doi secrettari li siano pagati di tempo in tempo d'ogni sorte de danari della cassa di questo Consiglio, dovendole però cessar la detta provisione quando che non si adopereranno più nel servitio preddetto. Et l'essecutione della presente parte sia, come sono l'altre, commessa alli Capi del suddetto Consiglio.

+9-3-2 Nota, come fu ballotata la presente parte con la mettà delle ballotte per esser materia di stato; essendo state lette le leggi in tal proposito.

Riferimenti bibliografici: CECCHETTI, *Gli archivi*, pp. 25-26; BASCHET, *Les Archives*, pp. 181-2; DE VIVO, *Patrizi, informatori, barbieri*, pp. 164-5.

⁶⁰ età: *nel ms.* età.

⁶¹ fatto fin hora: *lacer.*

⁶² soggetto: *lacer.*

7. Palermo, 11 ago. 1601. Atto di consegna dei locali di Palazzo Steri, a Palermo, in favore del Tribunale del Sant'ufficio del Regno di Sicilia.

Nel 1589, a causa di un incendio, il castellammare di Palermo, dove aveva sede il Tribunale del Sant'ufficio con le sue carceri, fu gravemente danneggiato. Per evitare l'esborso delle ingenti somme necessarie all'acquisto di Palazzo Ajutamicristo, che era stato espressamente richiesto dall'Inquisizione, nel 1591 re Filippo III di Spagna ordinava di istituire palazzo Steri come nuova sede del suddetto Tribunale, con la sola esclusione di alcune strutture che sarebbero rimaste a uso della dogana di Palermo. Lo Steri, che era già stato sede dell'amministrazione viceregia ed era ancora utilizzato come deposito documentario dagli uffici finanziari e giudiziari del Regno, fu quindi oggetto di alcuni interventi di restauro, fino a quando, nel 1601, Mario Cannizzari, maestro notaio del Tribunale del real patrimonio del Regno di Sicilia, provvide finalmente alla sua consegna al Tribunale del Sant'ufficio e alla suddivisione dei suoi locali. L'atto di consegna risulta di grande interesse, perché contiene una descrizione particolareggiata dei locali del palazzo, con l'indicazione delle stanze nelle quali si trovavano gli uffici e i loro archivi, ovvero quelli delle magistrature giudiziarie della Magna regia curia e del Tribunale della regia coscienza; quelli finanziari del Tribunale del real patrimonio e della Conservatoria; e infine, i depositi documentari della Real cancelleria e del Protonotaro del regno. Dal documento si ha anche notizia che, presso lo Steri, abitavano alcuni ufficiali che erano al servizio della Corte, tra i quali va segnalato il caso dello stesso Mario Cannizzari, che dimorava con la sua famiglia in alcune stanze del palazzo, dove peraltro esercitava anche le proprie mansioni e gestiva l'archivio del Tribunale del real patrimonio.

Ed. in LA MANTIA, *Il Palazzo dei Tribunali*, pp. 354-357.

Die 23 Iulii XIII Indictionis 1601.

Fuit per me Marium de Cannizariis utriusque iuris doctorem et magistrum notarium Regii Patrimonii huius regni, de ordine et mandato Excellentiae sue mihi oretenus dato, pro executione literarum suae Catholicae Maestatis, datarum *Valladolid* die 13 augusti 1600, exequutoriatarum in regno die 14 novembris 1600, data et tradita realis, actualis, corporalis ac libera possessio infrascriptorum praediorum, domorum et stantiarum existentium in plano maritimo huius urbis Panormi Antonio Navarro Receptoris Tribunalis S. Officii Sanctissimae Inquisitionis, nomine et pro parte Reverendissimorum Dominorum D. Aloysii de Paramo, D. Dominici Llanes et Licentiatum Petri del Hoyo Inquisitorum Apostolicorum huius regni ac dicti Tribunalis S. Officii, eiusque Fiscis et ipsius de Navarro Receptoris, cum assistentia Vincentii de Giattinio procuratoris fiscalis bonorum confiscatorum ipsius S. Officii, vigore actus huiusmodi electionis in personam dicti de Navarro per dictos reverendissimos dominos Inquisitores de Paramo et del Hoyo, etiam per absentiam dicti reveren-

dissimi domini Inquisitoris Llanes, die 16 presentis mensis Iulii. In primis totius Hospitii Magni vocati *l'Osteri*, cum introitu et porta magna marmorea ex parte dicti plani, et omnibus stantiis ex parte scalae copertae existentis in dicto introitu, sequendo per omnes stantias, subtus et desuper per totum dictum Hospitium, cum stantiis Archivii olim Magnae Regiae Curiae, et in eis in quibus habitabat magister notarius dicte Magnae Regiae Curiae seu eius substitutus, et cum alio introitu eiusdem hospitii, cum scala magna lapidea discoperta ex parte dicti olim Archivii, cum stantia subtus arcum dictae scalae, cum stantiis in quibus olim stabat sollicitator fiscalis cum eius officio actorum criminalium Regiae Thesaurariae, et cum aliis stantiis in quibus Regi Secretarii commorabant et eorum officia exercebant, habentibus scalam, ianuam et fenestras etiam ex parte dicti plani, cum carreteria, stabulo et iuribus et pertinentiis suis, existentibus secus portam magnam horreorum Regiae Doanae, cum viridario dicti hospitii, a quis et aliis in eo existentibus, exclusis tantum et dumtaxat a corpore dicti hospitii magni cortile, archivo, stantiis ubi regitur Regia Doana et omnibus et singulis magazenis ipsius regie Doane, tam terraneis quam soleratis, et capella in dicta Doana existente.

Item fuit tradita possessio domus olim Archivii Sacrae Regiae Conscientiae et edificii seu omnium stantiarum, in quibus regebatur officium Tribunalis Regii Patrimonii, cum stantiis ubi commorabant Rationales et coadiutores ordinarii et extraordinarii, et omnes alii officiales et ministri dicti Tribunalis, cum stantiis omnibus in quibus habitabant dictus de Cannizzario magister notarius et eius familia, cum stantiis Archivii dicti Tribunalis, et in quibus ipse officium Magistri notarii exercebat.

Item fuit data possessio stantiarum officii et Archivii Regii Conservatoris et stantiarum Archivii officii Cancellariae, et etiam Archivii et Officii Regii Prothonotarii et omnium stantiarum et corporum existentium subtus et desuper dictorum edificiorum cum omnibus et singulis eorum iuribus et pertinentiis earum universis, earumque integro statu, et hoc per introitum et exitum dictarum stantiarum, aperitionem et clausionem ianuarum et fenestrarum in eis existentium, et per earum deambulationem, per incisionem arborum dicti viridarii, gustum aquae et alia signa denotantia dictam actualem, realem, corporalem et liberam possessionem, iuxta ordinem Suae Catholicae Majestatis, et ad effectum in dictis literis contentum. Unde etc. Ex actis etc. Marius Cannizzarius Magister Notarius. Codilla.

La qual dicha posesión aprehendida y tomada, como dicho es, venido el dicho reverendissimo Señor Inquisitor Llanes de la visita en que andava, estando todos tres juntos hizieron un auto el día infrascrito en que dividen las dichas casas conviene a saber, la de la Aduana alias del Hostier para audiencias y Secreto y habitación del reverendissimo Señor Inquisitor mas antiguo, la del Patrimonio para el segundo, y la del maestre notario para el tercero, como mas distintamente se contiene en el auto que siegue:

En Palermo a 11 de agosto en la audiencia de la mañana y sala del Secreto,

estando en ella los reverendissimos señores Inquisidores Dr. D. Luis de Paramo, Dr. D. Domingo Llanes y el Licenciado Petro del Hoyo, aviendo tratado y conferido entre si sobre el repartimiento de las casas del Hostier, Patrimonio y casa del maestre notario, del que ha hecho merced Su Magestad a esta Inquisicion para el Tribunal deste S. Officio y bibienda de los reverendissimos señores Inquisidores y officiales, fueron de parecer y acuerdo que las casas del Hostier sirvan para exercer el officio de las cosas de Fee, en los aposentos que se an aderezado, y hecho de nuevo, y el salon grande para servicio de la Corte y causas civiles de la audiencia de fuera, y assí mismo la scala que està antes de los aposentos nuevos que tiene tres vintanas que dan al iardín con el aposento de la tortura, y en el entretando que se haze la ultima sala siguiente a los aposentos nuevos, que viene a costar sobre el jardín, siendo necessario se tome el aposento que està despues de la sala donde a de estar el Tribunal, que tiene al jardín dos ventanas, con un aposentillo que tiene dentro para lo necessario. Y el resto de la casa del Hostier quede para el Reverendissimo Señor Inquisitor mas antiguo, y la del Patrimonio para el segundo antiguo, y la del maestre notario con la mitad de la agua para el tercero Reverendissimo Señor Inquisitor, de manera que al presente se reparten las casas para el officio, y el reverendissimo Señor Inquisitor Paramo las del Hostier, la del Patrimonio para el Reverendissimo Inquisitor Llanes, y la del maestre notario para el reverendissimo señor Inquisitor Pedro del Hoyo.
Ante mi Rojas secretario Inquisitionis.

Despues de star todo ansí dispuesto y repartido con alguna obra que se avia hecho, ansí para las dichas casas, como para el secreto y audiencia, y si avian de hazer adelante a cuenta y con dinero del Patrimonio librado para fabricas, como Su Magestad manda por su Real Carta, los dichos reverendissimos Señores Inquisidores mandaron que el secreto, papeles, processos, libros y registros del Sancto Officio y sus caxones, capilla i ropa, y todo lo demás se pase a la dicha casa de la Aduana alias el Hostier, como se pasó dia señalado de Nuestra Señora de agosto, 15 del dicho mes 1601.

Demà desto los dichos reverendissimos Señores Inquisidores señalaron para el Archivo de la audientia de fuera para la expedicion de las causas civiles, criminales una pieza grande, que està al pie de la escalera principal de la casa del Hostier, donde assimismo la Gran Corte tenia el Archivo, y otras dos piezas para poner los papeles de dicha audiencia, que las ocupava Campanaro, solicitador fiscal de la Gran Corte, que està a la cantonera de dicha Aduana, y para el officio de Receptoría, y papeles del Fisco las dos piezas que està en cima de dicho Archivo, que vienen a estar de vajo de la sigunda y tercera sala del Secreto.
Ante mi - Ioan de Rojas secretarius.

Riferimenti bibliografici: LA MANTIA, *Il Palazzo dei Tribunali*, pp. 314-316, Sulle vicende riguardanti palazzo Steri v. invece SPATRISANO e NOBILE - SCIASCIA.

8. Firenze, 1689 ca. Descrizione dei locali dell'archivio della Camera fiscale di Firenze, da un memoriale di Francesco Patriarchi.

Nell'intenzione dell'autore Francesco Patriarchi, ministro della Camera fiscale di Firenze, questo memoriale, scritto nell'anno 1689, doveva servire a orientarsi sia tra le scritture della Camera stessa, sia tra quelle conservate nello stanzone detto "de' Prestanzoni" posto sopra l'oratorio d'Orsammichele (un vecchio archivio annesso alla medesima Camera rimasto abbandonato per moltissimi anni). Patriarchi, da una parte, tracciava una lunga storia dell'archivio, dall'altra, analizzava la situazione corrente e proponeva soluzioni per una sua migliore gestione e organizzazione. Il passo che qui si propone – solo un breve estratto del lunghissimo manoscritto originale – costituisce la prima sezione di un capitolo interamente dedicato alla ricognizione fisica, effettuata direttamente dall'autore, del materiale conservato nei vari locali della Camera.

AS FI: *Manoscritti*, b. 662, cnn.

Memoriale attenente a ritrovare le scritture della Camera Fiscale e dello stanzone detto de' Prestanzoni posto sopra l'oratorio d'Orsammichele, archivio annesso alla medesima Camera, tanto antiche quanto moderne, con più facilità che sia possibile, fatto da me, Francesco Patriarchi, Ministro in detta Camera quest'anno 1689.

Prima, nella stanza a terreno decto del tramezzo, nella quale s'entra per l'oscio del Fisco, et per l'oscio ferrato che è appiè della scala del cortile del Bargello, ci sono 2 grandi armadi nel muro: uno pieno di sentenze criminali in cartapecora in diversi libri d'atti civili, di diversi tempi.

Nella Stanza terrena al lato alla sopradetta avanti s'arriva alla scala che sale in Camera. Un armadio nel muro entrovi diversi libri de medesimi atti civili di diversi tempi.

Salito la scala a capo di essa chiamasi la prima stanza, la quale è passi 30 di lunghezza e 14 di larghezza, dove in faccia al finestrone stanno i Ministri a scrivere e spedire chi viene in Camera. Nella spalletta a mano sinistra salito detta scala, possano le filze grosse in foglio, coperto di cartapecora con loro coregge, e contengono le sentenze criminali date dal magistrato degl'Otto, del Fisco, da Conservadori di Legge, da Delegati da Sua Altezza Serenissima, della Pratica, della Abbondanza, soprasindaci, Bandite di Pisa, Consoli di Mare, Mercanzia, Proconsolo, Stinche, magistrato della Sanità, appuntature, Monte di pietà, Monte del Sale, Descritti della Grascia, Segno del Pane, Monte Commune, Provveditori delle Fortezze, magistrato delle Bande, Delegati sopra le cacce e pesche, Magona, Farine. Tutti questi magistrati devon rimettere in Camera le sentenze per essi date in termine di giorni 4 conforme viene ordinato per la legge de 16 maggio 1560 e co-

mandatone l'osservanza per rescritto de' 19 giugno 1630 come in filza 3/a di Giustificazioni n° 83 in detta Camera e di Motu proprio li 5 di settembre 1681, della medesima Altezza serenissima ordinato al signore Auditore fiscale che incaricasse Francesco Patriarchi ministro in Camera e li suoi successori a trasferirsi una volta il mese in Cancelleria di ciascuno di detti magistrati o dove occorra per invigilarne le rimesse et incamerature (...).

Riferimenti bibliografici: per una interpretazione di questo documento, e sul suo autore, v. BISCIONE, *Statuti*, pp. 153, 184 e 209; VITALI, *Conoscere per trasformare*, p. 122.

9. Roma, 1767 ca. Descrizione dei locali del cosiddetto cortile “degli archivi”, da una guida del Vaticano curata da Giovan Pietro Chattard.

Si propongono qui alcuni estratti da una guida al Vaticano curata da Giovan Pietro Chattard ai tempi del cosiddetto Grand tour, il tradizionale itinerario culturale e turistico intrapreso dai viaggiatori europei della fine del Settecento. Nel testo sono ricordati e citati con molti dettagli anche i tanti e diversi archivi presenti in curia all'epoca. Tralasciando il più noto Archivio segreto, pur ricordato nell'opera, si è scelto di trascrivere qui le sezioni dedicate dall'autore proprio ad alcuni dei tanti piccoli archivi allora esistenti dentro le mura del Vaticano. Questi erano in così gran numero che esisteva perfino un cortile cosiddetto “degli Archivi”, per via dei tanti depositi documentari, appartenenti a diversi uffici e istituzioni ecclesiastiche, che si aprivano su di esso. In particolare, trovano maggior spazio in questo estratto le parti dedicate all'archivio del tribunale vicario, a quello dei notai civili e infine all'archivio denominato dall'autore “criminale del governo”. Da notare, infine, la curiosa citazione dei locali utilizzati nella vita quotidiana degli ufficiali di curia, come, ad esempio, la cucina e le stanze normalmente utilizzate da uno scrittore dei brevi apostolici, ma da destinare a un cardinale durante il conclave per l'elezione papale. Il cortile fu distrutto pochi anni dopo la scrittura di queste pagine, per fare posto al Museo pio-clementino.

Ed. in CHATTARD, *Nuova descrizione*, III, pp. 181-188.

Su la dritta scorgesi altra porta con stipiti ed architrave di travertino incorniciati ed orecchiati, la quale introduce nell'Archivio de' Notari civili: essendo una stanza grande di forma quadra con volta mezzo a schifo, che prende lume da una finestra grande su la dritta corrispondente in quello Cortile, con ferrata a gabbia; ed attorno di quella stanza vi sono scanzie piene di scritture. Passata la porta del sopradetto corridorello, nella metà della facciata segue la seconda grande, che sale due gradini, la quale introduce in altra stanza grande, che serve per Archivio criminale del governo, con volta parimente mezz' a schifo, che unisce con la

prima accanto descritta, con una finestra nella facciata dell'ingresso su la manca da ferrata a gabbia munita, che dà lume alla medesima, ricoperta anch'essa di scanzìe sino sotto la volta, piene di tomi, e protocolli criminali.

(...).

In detto ripiano, incontro la finestrella incontrasi una porta semplice, che introduce in numero sei stanze con cucina, due corridorelli, e due soffitti, destinate per servizio d'uno scrittore della Segreteria de' brevi, in più piani situate; quali stanze poi in tempo di conclave servono ad uso di cucina, e credenza d'un eminentissimo Cardinale.

(...).

La prima porta esistente nella facciata destra di questo Cortile, adorna di stipiti, architrave, fregio e cornice di marmo scorniciato, con armetta nell'architrave d'Innocenzo VIII, introduce nel primo Archivio dell'Eminentissimo Cardinal Vicario, il quale con altri tre consimili da questa parte si vede. È egli composto di due stanze, tutte ad un piano, solarate a regolo per convento: la prima grande, che resta per fianco dritto, la quale prende lume da tre finestre (...).

Segue la seconda porta simile all'antecedente, la quale introduce nel secondo Archivio, composto di tre stanze, che restano per fianco sinistro, solarate a regolo per convento, con una finestra per ciascheduna, da ferrate a gabbia munite corrispondenti verso la campagna, con una piccola nella seconda che guarda nel Cortile; ed attorno queste stanze sonovi scanzìe, e rastelli sopra con mazzi di scritture. (...).

A mano destra di questo cortiletto sotto la lunetta trovasi una porta (...) la quale introduce nel terzo Archivio, composto di tre stanze, tutte ad un piano solarate, essendo la terza più piccola, con una finestra per ciascheduna, da ferrata a gabbia munita, che guarda verso la campagna; ed una finestra nella seconda, corrispondente nel Cortile grande. Sono le medesime ripiene di scanzìe, protocolli e scritture al medesimo attinenti. A mano sinistra di questo cortiletto, incontro l'antecedente porta ve n'è altra in tutto e per tutto simile; ove saliti due gradini, s'entra nel quarto ed ultimo Archivio de' Notari del detto Eminentissimo Vicario (...) piene di scritture al detto Tribunale attinenti.

Riferimenti bibliografici: per la distruzione del cortile degli archivi, v. PÁSZTOR, *Per la storia degli Archivi*, p. 661, al quale si rimanda anche per ulteriore bibliografia sul tema.

10. Modena, 6 dic. 1770. Memoria sopra lo stato dell'Archivio segreto estense e sui lavori eseguiti in esso sotto la guida di Pellegrino Loschi e Domenico Cozzi.

In questo Ristretto (o sunto) i due archivisti degli Este, Pellegrino Loschi e Domenico Cozzi, facevano il punto sullo stato dell'archivio e sui lavori eseguiti in ri-

sposta alla loro memoria di denuncia delle pessime condizioni di conservazione del materiale documentario, con la quale l'anno precedente avevano appunto sollecitato misure straordinarie per il riordinamento dei locali e delle collezioni stesse (v. cap. II, n. 20: Modena, 1769). Con questo testo i due archivisti presentavano una rassegna di quanto fatto nell'anno poi trascorso, e soprattutto elencavano i risultati conseguiti, capaci, a loro dire, di sanare molti dei mali già denunciati. Si tratta, peraltro, di una riorganizzazione molto nota agli storici degli archivi estensi, che diede avvio, negli anni successivi, anche a un lavoro di inventariazione complessiva del materiale documentario.

AS MO: *Cancelleria, Sezione generale, Archivio segreto estense*, b. 8, cnn. (fascicolo segnato "1770").

Ristretto d'informazioni sopra i lavori fatti nell'Estense Ducale Archivio Segreto l'anno 1770.

Riassicurati ogni dì più i custodi dell'Estense Ducale Archivio Segreto che il disordine cagionato in esso non solo per i frequenti e quasi sempre frettolosi e precipitosi trasporti del medesimo, come da loro fu altra volta avvertito, ma da varii altri accidenti, e specialmente per un incendio (la tradizione del quale è maraviglia che non pervenisse ai precedenti archivisti, o che ad essi non siasi quello reso noto dal fatto stesso purtroppo manifesto, anzi evidente) è però meno che universalissimo in qualunque sua parte. Si veggono perciò raffermati nella inevitabile necessità di perseguire gli archivistici lavori con quel metodo che i medesimi adottarono un anno fa, cioè di un pieno generale svolgimento di tutta quanta ella è la materia componente detto archivio; e si è ancora maggiormente perché, ad gagliardo travaglio di un anno intero effettuato in tale guisa, a quelli non è riuscito di rinvenire neppure un solo articolo, meno poi un membro mai sì numerosi che di esso archivio formano il totale costitutivo che non sia e disordinato e notabilmente mancante nelle sue parti, le quali sotto altri parecchi e spesso diversissimi e niente analoghi vanno disgiunte e sparse con tanta straordinaria confusione che sino ad ora gli stessi custodi né anche immaginar sanno veruna foggia onde spiegare il come abbia potuto succedere questo affatto insolito disordinamento. Stanti le quali cose, a chi richiedesse conto di sopra mentovati lavori, dar non ne potrebbero altra più esatta e più precisa idea coloro stessi, dai quali sonosi eseguiti, fuorché col rispondere non darsi parte alcuna concorrente alla formazione di un archivio, la quale dai medesimi lavori e delle più serie applicazioni stata non sia, e non sia per essere ancora a lunghissimo tempo, mediante il divino favore, ampio soggetto. Ché se pure qualche individuazione sopra quelli si amasse intendere per aditarne alcuni, pochi de' più importanti all'ingrosso:

1. Che unione e grande aumento di buone carte si è fatto alle varie serie di que' documenti imessi tempo fa in qualche ordine, e che appartengono per molti differenti rispetti alla gloria non meno che si più rilevanti interessi della serenissima Casa d'Este;

2. Che appena ritrovasi villa, castello e comune nonché terre grosse, forti, rocche e città del serenissimo ducale estense dominio che non abbiano acquistato, per così esprimersi, un sufficiente capitale di memorie e ristretti vari spettanti alle rispettive loro cose, ragioni, prerogative, diritti, monumenti che sonosi qua e là rinvenuti, raccolti e distribuiti nel miglior ordine per ora possibile, ed acconcio agli usi ordinarii e alle giornaliere occorrenze;
3. Nella materia feudale, nell'uno o nell'altro stato, cioè attivo e passivo, relativamente alla serenissima famiglia dominante e ai vassalli della medesima, l'applicazione è stata molta e con buon effetto, quantunque rimanga tuttavia assaissimo da travagliarsi;
4. Accuratissima diligenza si è usata nel separare e indi formare raccolta delle carte più ragguardevoli, appartenenti a tutto ciò che si appella Ecclesiastica Giurisdizione o immunità del ceto ministeriale della chiesa, tanto rispetto agli ecclesiastici del serenissimo ducale dominio, quanto agli altri, e specialmente alla corte di Roma, giacché si tratta di cose in ogni tempo e forse oggidì più che mai interessantissime;
5. La molto vasta importantissima e necessarissima già preesistente unione di scritture pertinenti ai confini e ad altri pubblici affari di stato tra questo nostro serenissimo dominio e i diversi principati che gli stanno d'intorno, siccome pure le altre raccolte ora ancora imperfettissime sopar le acque, i fiumi, cavi, canali, molini etc. sonosi aumentate notabilissimamente nell'anno che va a finire e andando di continuo crescendo, diverranno al certo delle più ampie, come sono da annoverare fra le più importanti;
6. È ancora considerabile l'ammasso che si è formato tutto di nuovo di carte riguardanti l'agricoltura, le arti, il commercio e l'altro dell'Annona;
7. Frumentaria;
8. Riesce parimenti vasto altro cumolo di carte istruttive, e regolanti la forma del Governo economico della serenissima Ducale Famiglia ne' vari uffizi che lo compongono. Questo membro similmente come parecchi altri è nuova invenzione, credesi non disutile, de' moderni custodi del ducale archivio;
9. I medesimi vanno cercando altro membro archivistico di rilevanza sotto il titolo di Governo politico, o siano più propriamente scritture varie e istruzioni sopra il governo civile e criminale⁶³.
(...).
10. 11. Né hanno trascurato di unir carte sopra ai titolari e formularii usati nelle corti della famiglia regnante. Ma un numero assai maggiore di scritti storico politici e di pregevoli istruzioni per ministri ed inviati alle corti medesime hanno sommarato i prefati custodi, e i due loro coadiutori;
12. Niuno de' tanti effetti camerali costituenti le finanze del principato sfugge le attente ricerche de' sunnominati, le quali ci estendono egualmente alle imposte

⁶³ criminale: *sottolineato nel ms.*

comunicative e a tutte le leggi e statuti municipali, siccome pure alle quasi infinite notificazioni, gride e proclami di ogni maniera, che ritrovansi in mille e mille luoghi disperse;

13. 14. 15. Tre articoli delle milizie dello stato e delle fortificazioni, delle fabbriche e delle bonificazioni de' terreni non cedono forse niuno d'essi nella rispettiva ampiezza a qualsivoglia de' prementovati;

Basta questo breve saggio di un'operazione, la quale o si consideri la molteplicità e varietà delle materie che tante sono quanto ne cadono nell'umano commercio, di civile e profano, che religioso e sacro, o riflettasi alla somma importanza di buona parte delle medesime, può con verità esser chiamata immensa e di gravissimo inesplicabile peso.

Qui non si parla di formare registro, al quale per ora né da qui a molto tempo non si potea dar mano in modo alcuno se compilare non si vogliono repertorii incompletissimi e sommamente disordinati e confusi. Tutto il di più che si potesse aggiungere per maggior spiegazione di questo soggetto, ritrovansi abbastanza delineato in altra memoria presentata dai suddetti custodi a dì 17 dicembre dell'anno ultimo scorso 1769, all'illustrissimo ducale Consiglio di Economia, solo che ulteriormente non si dimentichi l'altro gravissimo ed enorme peso di unire ed incorporare a questo grande archivio quell'altro che sta sotto il torrione orientale di questo ducale palazzo, e ne' due cameroni ad esso contigui, e di cui una parte notabile in questo stesso anno 1770, mediante il ricongiungimento di porzioni moltissime, già per diversi accidenti e in varie maniere l'una dall'altra divise, dismembrate e messe in dispersione, ed molto soventemente a brani, si è riunito e reincorporato al detto maggior archivio con una fatica, se si debba dire il vero, poco meno che inesplicabile.

Dal Ducale Archivio Segreto, questo dì 6 dicembre 1770.

A dì 18 Dicembre 1770 in Modena,

Io Pellegrino Niccolò Loschi confermo quanto sopra,

D. Domenico Cozzi confermo quanto sopra.

Riferimenti bibliografici: su questa nota riorganizzazione archivistica, e sul particolare delle carte del torrione orientale incorporate nell'archivio segreto, v. VALENTI, *Profilo storico*, pp. 22 e 32. Sui personaggi di Loschi e Cozzi, *ibid.*, pp. 31-32. Infine, per la menzionata inventariazione, v. ancora *ibid.*, p. 33.

11. S.l., 1745 ca. Sulla storia della Cancelleria segreta del Ducato di Milano.

Nel fascicolo intitolato «Informazione toccante all'ufficio del Grancancelliere, e della Cancelleria segreta dello Stato di Milano» sono ripercorse le vicende della Cancelleria segreta e del suo archivio a cominciare dal momento della sua istitu-

zione nel 1396, sotto Gian Galeazzo Visconti, fino alla metà del secolo XVIII, seguendone l'evoluzione nel corso del tempo. La sezione del testo trascritta qui di seguito è quella afferente al momento dell'istituzione della Cancelleria, la quale, in virtù dell'importanza dell'attività portata avanti dal suo personale, viene indicata come lo «scrigno» del Ducato. Essa era infatti fonte di tutte le leggi e le costituzioni dello Stato, nonché degli ordini e delle disposizioni emanate dai suoi signori, prima dai duchi di Milano e poi dai sovrani di Spagna.

AS MI: *Atti di governo, Uffici e tribunali regi, Parte antica*, b. 86, cnn.

(...) Ed infatti Gian Galeazzo Visconti, che fu il primo che dell'anno 1396 venisse sublimato dall'Imperadore Vincislao della dignità di Duca di Milano e della Lombardia, assodato ch'egli ebbe con gli imperiali Diploma un sì nobile e potente dominio, si accinse con il parere e ajuto de più saggi uomini di que tempi a formarne la gerarchia.

E come questo accorto principe ben conosceva secondo l'osserva anche l'erudito reggente Tapia *de Prestantia Regie Cancellarie* che non poteva *solus illud sustinere*, così egli eresse la Cancelleria Segreta composta di Segretari, Cancellieri e Coadiutori, ed essa altro non è che lo scrigno di questo Ducato, da cui escivano come sono escite sino alla giornata presente, tutte le Costituzioni, le Pramatiche, gli Editti, e gli ordini che il Sovrano dava agli altri Tribunali e Dicasteri; si conservavano e registravano in questa Cancelleria, siccome si conservano e registrano, tutti li privilegi dei costi e delle cariche di dignità e giurisdizione che li Duchi di Milano, ed in appresso i gloriosi monarchi della Spagne, conferivano e tutte le lettere Reali che venivano da quella Corte, ripondendosi poi il tutto nel Regio Archivio, e lo stesso si praticava, e si pratica di tutte le Consulte e relazioni che in qualunque negozio dai Tribunali e Giudici so facevano al Duca e dopo dei Duchi al Governo.

Nel fine del secolo XV tanto memorabile a questo stato per le guerre e mutazioni di Dominio, che vi succedettero la Maestà Cristianissima di Lodovico XII Re di Francia, dappoiché ebbe cacciato dallo stato paterno Lodovico Sforza appellato il Moro, per istabilire un buon ordine alle cose del novello suo dominio diede nuova forma al Senato e agli altri maestrati, e per rendere più autorevole la Cancelleria Segreta erige in essa la dignità di Grancancelliere ad imitazione di quella del Regno di Francia e volle ancora che presiedesse al Senato, formato dalla Maestà sua l'unione d'amendue li Consigli Segreto e di Giustizia, come appare dal suo solenne diploma de 16 Dicembre del 1499.

Restituito al Ducato di Lombardia con il mezzo dell'armi vincintrici dell'augustissimo Carlo V il Duca Francesco II Sforza figlio di Lodovico il Moro instaurò unitamente alla Cancelleria Segreta lo stesso Ministero di Grancancelliere⁶⁴ con

⁶⁴ Grancancelliere: *nel ms.* Grancelliere

l'ampiezza dell'espressioni che si leggono nella sua Prammatica emanata l'anno 1522 addì 18 di Maggio e le quali dimostrano la necessità di una tal carica per bene accertare nel Governo de Popoli la capacità che deve concorrere in chi ha ad essere eletto come pure lo attesta Arrigo Guntero Iulemario *de nomine officio et dignitate Cancellari* con le formali parole: *tandem in universa Europa maximi honoris officium denotavit Cancellariatus, imo eo Cancellari nomen dignitatis ascendit, ut quibus olim apud Romanos questor sacri palatii vel apud Byzantinos Logotheta fuisse eisdem hodiernus in principis palatiis fruatur Cancellarius privilegiis hinc budens ad titulum de officio Proconsolis inquit de Francie, Cancellariis, Cancellariatum esse hodie summum honorem fastigium, ultra quod nil sperari liceat homini togato.*

(...).

Riferimenti bibliografici: sulla Cancelleria segreta del ducato di Milano, v. LEVEROTTI, «Diligentia»; SENATORE, «Uno mundo de carta»; LANZINI, *Rapporti di potere*.

12. Milano, 1756 ca. Relazione del conte d'Hauteville sugli archivi milanesi.

Nel 1756 il conte Joseph François Jerome d'Hauteville si dirigeva a Milano per conto di Carlo Emanuele III, re di Sardegna, con lo scopo di ritrovare alcune scritture relative al pagamento della gabella del sale in alcuni territori che il Ducato di Milano aveva ceduto allo Stato piemontese in virtù del trattato di Worms (1743). Oltre ai resoconti delle indagini svolte sulla documentazione (oggi conservati presso l'Archivio di Stato di Torino), il conte d'Hauteville provvedeva anche alla stesura di una lunga relazione – si tratta di ben 115 carte nel manoscritto oggi conservato presso l'Archivio di Stato di Milano – sulla sua missione milanese, con un'ampia varietà di notizie afferenti alle persone che aveva incontrato e ai luoghi visitati (l'archivio del Magistrato camerale e i depositi documentari degli altri uffici finanziari, l'archivio governativo conservato presso il Castello di Porta Giovia e l'archivio del Senato), nonché ai sistemi di registrazione e conservazione delle scritture in uso nelle cancellerie e negli archivi milanesi alla metà del Settecento. Nel brano che si riporta qui di seguito, il conte d'Hauteville lamenta la scarsa organizzazione degli archivi milanesi e la perdita di una gran quantità di scritture, nonché la sua iniziale inadeguata conoscenza dei depositi documentari: si tratta di un modo per giustificare, di fronte al Signore, il proprio operato e, naturalmente, l'impossibilità di ritrovare tutte le scritture cercate.

AS MI: *Atti di governo, Uffici e tribunali regi, Parte antica*, b. 246; ed. in SANTORO - PUCCINELLI, pp. 137-139.

(...) Ecco Eccellentissimo Signore una ristretta esposizione dello Stato in cui ho

ritrovato gli Archivi di Milano che ho dovuto visitare per soddisfare alle mie incombenze, della maniera con cui sono formati gli atti avanti i Tribunali, unite e conservate le scritture apresso i rispettivi ufficiali, e degli altri modi praticati per la distribuzione e cura delle medesime, delle diligenze che si sono dovute fare dagli ufficiali, sia da me stesso per ritrovare i documenti che mi abbisognavano, e dell'esito che hanno avuto le mie ricerche.

Da tutto questo che sin hora ho ragionato, mi pare risultare dell'impossibilità che vi era di riportare tutti i documenti, che si sarebbero potuto desiderare per evacuare intieramente le mie incumbenze, poichè qualunque diligenza che si fosse potuta usare, e qualunque fosse il desiderio degl'ufficiali di servirmi, come ritrovare tutte le carte necessarie, stante la mancanza certa ed evidente di molte scritture negl'archivi, e la confusione accennata fra quelle che in oggi vi sono tuttavia custodite?

Infatti se si considera la maniera di fomare gli atti, di custodire i provvedimenti de Tribunali e le altre scritture, l'uso di dividere la cura fra tante persone e quello di lasciarle passare per tante mani secondo le occasioni, come si è dianzi rifferito, è ben difficile che non vengano molte di esse smarite naturalmente e senza anche la cooperazione espressa di nessuno, e così aggiogendovi poi tutti gli altri casi occorsi per ragioni estrinseche ai predetti archivj nei diversi tempi, da cui è poi nata maggiormente la confusione che vi si osserva, non si stupirà nessuno che ricercando in quantità di titoli antichi ed altri sparsi in tanti luoghi et assoggettati a tante vicende sia dalla loro natura, sia accidentalmente, siano in parte riuscite inutili le diligenze che a tal proposito si sono fatte, prescindendo anche dal sospetto (che pur legittimamente si sarebbe potuto formare in vista di quello che ho già spiegato di sopra) che mi fossero state espressamente nascoste le carte, che tuttavia mi mancano, e sottratte alle mie perquisizioni.

Si può ancora aggiungere che in alcune cose non ho potuto riportare alcun titolo per rischiarirle, o giustificare l'origine, et i fondamenti di quello che in oggi si osserva, perchè ho rimarcato molte volte le pratiche anche importanti in varie materie sono nate dall'abuso, canonizzato poi, è divenuto consuetudine, o per incuria di chi avea carico d'invigilare che tali pratiche non s'introducessero, o per l'infelicità dei tempi che obbligava a deviare in qualche modo dal rigore dei primi, e più providi regolamenti, onde è naturale, che non si trovi alcun provvedimento, su cui siano fondati, né regole da cui sieno tai⁶⁵ usi circonscritti, come si potrà più specialmente osservare dalla serie delle scritture e notizie riportate in evacuazione dei capi che mi sono stati appoggiati.

Ritenuto ora quanto sovra ho narrato, oltre l'impossibilità che ne risulta d'avere pienamente sodisfatto a tutti gli ogetti di mie ricerche, mancandomi perciò ancora molti documenti e notizie che forse dall'esito delle mie diligenze si sarebbero potute aspettare, sarà pure facile lo scorgere che necessariamente ho dovuto riportare scritture

⁶⁵ tai: *intendi* tali.

che poco o nulla forse saranno per giovare al fine dell'incaricatami incumbenza. Infatti non essendo io nei principj che fui in Milano munito di cognizioni bastanti per decidere perfettamente dei documenti da cui io poteva prescindere, e dovendo inoltre, per acquistare notizie e pervenire al mio scopo, prendere lume da lume, non poteva a meno che prevalermi di que primi ricapiti che mi erano presentati, benché in seguito abbia riconosciuta la loro poca utilità rispetto all'oggetto principale, di modo che posso dire che molti titoli da me riportati non mi hanno servito ad altro che per iscoprire quei che erano necessarj e perciò desiderati. La poca speranza che io concepj a prima vista di potere riuscire nel mio intento, nata dalla disposizione che io scorgea negli ufficiali e dalle difficoltà suscitate non ostante gli ordini premurosi con cui io era appoggiato e la mente espressa di quei che comandavano dichiarata in favore della mia commissione, il timore che ne potesse insorgere alcuna che mi chiudesse la via a maggiori lumi e la premura che io mi facea perciò di spedire il più che potea i miei affari, non prevedendo mai di dover fare colà un sì lungo soggiorno, mi fecero anche prender il partito di prevalermi di tutte quelle scritture, che secondo le mie cognizioni di quel tempo parevano di qualche utilità, senza aspettare da quelle che io avrei potuto ritrovare in appresso, se le prime mi fossero diventate superflue (...).

Riferimenti bibliografici: sulla relazione del conte d'Hauteville, sul suo contesto storico e sulla sua ricezione, v. SANTORO - PUCCINELLI, pp. 101-113. Sull'archivio camerale, v. invece FERORELLI, *L'archivio camerale*.

13. Palermo, 1792 ca. Relazione sull'allargamento del nuovo archivio finanziario del Regno di Sicilia, e sulla concentrazione di numerosi archivi presso di esso.

In seguito a una serie di relazioni che, fin dal 1762, avevano evidenziato lo stato di abbandono in cui vertevano l'archivio del Tribunale del real patrimonio e i depositi documentari della Real azienda e dell'Erario, le cui scritture erano state fortemente danneggiate dall'umidità, ed erano in parte disseminate in altre stanze del palazzo regio di Palermo e in alcune dimore private, il sovrano Ferdinando, re di Napoli e Sicilia, aveva ordinato la costruzione di un nuovo edificio per ospitare l'archivio, erogando un significativo importo a tale scopo. Una volta completata la costruzione dell'archivio «sotto la cortina esterna del Palazzo Reale» nel 1786, si provvide finalmente al trasporto delle scritture dell'archivio del Tribunale del real patrimonio dal vecchio deposito, ma, nonostante l'annessione di una ulteriore stanza al nuovo edificio, i suoi locali riuscirono a ospitare solamente tre secoli di documentazione, «cioè dall'anno 1300 sino all'anno 1500». Il nuovo archivio avrebbe peraltro dovuto ospitare anche «tutte le carte e scritture della Segreteria, Archivio, Contadoria, Tesoreria, Percettoria e di Mastro Notaro delli beni

dell'Azienda Gesuitica», nonché, come stabilito nel 1787, la documentazione della Real azienda, del Regio erario e del Maestro portulano, quanto meno per le scritture riguardanti i regi caricatori. Si provvide a questo punto a predisporre un progetto per allargare l'archivio, che fu affidato all'ingegnere camerale Salvatore Attinelli, il quale fu messo al corrente di quali scritture il nuovo deposito avrebbe dovuto contenere. Attinelli, dopo aver preso «le misure della superficie di tutte le sudette scritture», si occupò quindi dell'elaborazione di una nuova relazione (1791), con la quale si constataba che per avere tutte le scritture in un medesimo archivio, non sarebbero state sufficienti le undici camere in più che aveva proposto in un precedente progetto. Si suggeriva quindi l'annessione dei locali del nuovo forno francese, formato da sei stanze grandi, con lo scopo di costruirvi sopra un secondo livello corrispondente al pian terreno dell'archivio: il costo complessivo sarebbe così stato minore rispetto al precedente progetto.

AS PA: *Real segreteria, Incartamenti*, b. 1166, s.d., cnn.; ed. in GIUFFRIDA, *L'Archivio*, pp. 279-282.

Si conobbe sin dall'anno 1762 che l'Archivio del Tribunale del Real Patrimonio, e tutte le scritture alla Reale Azienda e al Reale Erario appartenenti erano in pessimo stato e mal situate; alcune perché in luoghi umidi ed oscuri, altre perché separate in diversi luoghi del Palazzo, ed altre finalmente che trovansi in case di particolari persone situate.

Quindi il Tribunale volendo dar riparo a questo inconveniente, che molto interessa il Real Erario, obligar volea il Maestro Notaro del detto Tribunale, Principe di Calvaruso, all'unione e conservazione di detto archivio, ed eccitatosi su di ciò un formale giudizio tra il Maestro Notaro ed il Regio Fisco sotto li 20 aprile 1763 si proferì sentenza dal Tribunale del Real Patrimonio per cui si decise, che la costruzione delle fabbriche dell'archivio correr dovesse a spese del Fisco, la coordinazione però e la ligatura de' libri e scritture far si dovesse a spese del Maestro Notaro.

Quindi Sua Maestà informato dal Tribunale del Real Patrimonio che l'archivio vecchio era situato in luogo umido ed oscuro, e che il luogo adatto ove situarsi ed ove fabbricarsi il nuovo archivio in luogo del vecchio era quello ove prima esistea il forno del pane francese, costruendosi il medesimo in altro luogo, con suo Regio Dispaccio de' 20 Dicembre 1785 comunicato a 3 gennaio 1786⁶⁶, persuasa la Maestà Sua della necessità dell'espressate opere onde sieno ben custodite e coordinate le divise scritture, ordinò di costruirsi il nuovo forno ed archivio sotto la cortina esterna del Palazzo Reale e di erogarvi per il medesimo la somma di onze 1529.11.8, giusta la relazione dell'Ingegnere Camerale Sacerdote Don Salvatore Attinelli.

⁶⁶ 1786: la data è sottolineata nel ms. Così anche nei casi seguenti.

Fabricossi infatti il forno del pane francese nel fosso di detta cortina e l'Archivio nel luogo ove era l'antico forno come si rilieva dalle piante che si trasmettono; ma conosciutosi che la somma delle onze 1529.11.8 non era sufficiente per l'intera costruzione e che bisognavano per il compimento oltre onze 1000, informata di ciò la Maestà Sua dal Tribunale del Real Patrimonio, con suo Real Biglietto de' 29 aprile 1786 venne in dispensare la sua sovrana approvazione per questa altra spesa di onze 1000 per l'indicato effetto.

Fu costruito con effetto il nuovo archivio e si diede mano al trasporto ed alla coordinazione del vecchio archivio, il quale trovasi oggi coordinato ed involumato e questa scrittura del vecchio Archivio ha occupato tutte le camere del nuovo archivio, anzi per compimento bisognò aggiungervesi la camera del venditore della neve del Palazzo e tutta la scrittura di questo vecchio archivio non contiene se non la scrittura di tre secoli, cioè dall'anno 1300 sino all'anno 1500.

E siccome conviene ai reali interessi che tutta la scrittura riguardante l'intera Azienda Reale con il Regio Erario fosse riposta e conservata nel Real Palazzo ed in istesso luogo unita, così è necessità oggi pensarsi alla costruzione delle nuove camere, o sia l'aumento del nuovo archivio fabricato per riporvi la restante scrittura. Ed in effetto la Maestà Sua con suo Real Dispaccio de' 17 gennaio 1787 ordinò che per l'archivio del Maestro Portulano riguardanti i Regi Carricatori che si conservava in casa del detto Maestro Portulano, le carte delle cose finite si passino nella camera del Real Palazzo e la corrente scrittura resti in casa del Maestro Portulano per l'uso del prontuario.

Come pure nell'anno 1778 quando si abolì la Giunta Gesuitica, ordinò la Maestà Sua con Real Dispaccio del primo agosto 1778, fra gli altri capitoli, che resti a cura del Tribunale del Real Patrimonio trovare nel Real Palazzo un luogo dove potessero situarvi ed unirsi alle sue officine tutte le carte e scritture della Segreteria, Archivio, Contadoria, Tesoreria, Percettoria e di Maestro Notaro delli beni dell'Azienda Gesuitica.

Quindi il Tribunale per queste ed altre scritture appartenenti all'intera Azienda Reale che trovansi in diversi luoghi disperse e situate, ordinò al suo Ingegnere camerale Don Salvatore Attinelli di dare una relazione se poteano aumentarsi le fabbriche del nuovo Archivio per situarsi tutta la scrittura e riferire ancora la spesa all'oggetto necessaria.

L'Attinelli in sequela diede la sua relazione e riferì che alla linea istessa del nuovo archivio fabricato e dietro la cortina del Real Palazzo in quella parte che va a terminare con la porta di Castro poteano fabricarsi altre undeci camere, alcune nella parte superiore ed alcune nella parte inferiore ed esservi di bisogno per tal costruzione la somma di onze 2770.13.9.

Dietro della quale relazione il Tribunale del Real Patrimonio si fece un dovere di reportare il tutto alla Maestà Sua per ottenere la sua sovrana approvazione.

Insorti però alcuni dubbi sulla rappresentanza del Tribunale e sulla necessità di questa spesa, s'incaricò di nuovo l'Ingegnere camerale Don Salvatore Attinelli

acciò facesse un nuovo visoloco e misura per vedere se le numer undeci camere sieno precisamente necessarie a conservar tutta la scrittura.

Primieramente bisogna sapersi che la scrittura che resta a situarsi nell'Archivio e che trovasi in diversi luoghi dispersa è la seguente, cioè:

- Scrittura e registri del secolo 1600 che trovasi al presente riposta in una camera laterale alla carbonera di Palazzo.
- Scrittura dell'Archivio e registri di due secoli circa cioè dall'anno 1700 sino all'anno 1791 che trovasi in una camera laterale al Tribunale del Real Patrimonio e perché incapace a contenerla, trovasi situata in confuso.
- Scrittura delli Carricatori e del Maestro Portulano, Maestro Notaro e Razionale del medemo che trovasi in casa dei suddetti tre ufficiali.
- Scrittura delle Regie Fiscalie ed incorporazioni che trovasi in casa del luogotenente di dette Regie fiscalie.
- Scrittura dell'Abbadia di Parco e Partinico che trovasi in casa del Razionale Don Onofrio Perrone.
- Scrittura dell'Azienda di Monreale che trovasi in diversi luoghi dispersa.
- Scrittura dell'Azienda Gesuitica che trovasi nel collegio nuovo di Palermo.
- Scrittura del Santo Officio toccante a pertinenza di rendite del medemo che trovasi situata nel detto Santo Officio.
- Scrittura del piccolo Archivio del Maestro Notaro ove sonovi situati tutti i processi ed atti giudiziari che trovasi in parte in un angusto ed oscuro luogo vicino il Tribunale ed in parte nell'ufficio di Casapinta.
- Scrittura del luogotenente di Protonotaro ove sonovi tutti li contratti di vendite, gabelle ed altri appartenenti alle rendite della Regia Corte, e questa trovasi in casa del Marchese Magnisi.
- Scrittura attinente a volume de' carricatori e questa trovasi in potere di don Paolo Tasca.
- Scrittura delle Sargenzie del Regno e questa trovasi in potere del Maestro Segreto.
- Scrittura della Regia Zecca in potere di don Paolo Tasca.
- Scrittura attinente a vendita e gabella di Regia Corte che trovasi in potere di Notaro Sarci.
- Scrittura finalmente del Gran Almirante.

Quindi l'Attinelli dopo l'ordine avuto prese le misure della superficie di tutte le sudette scritture e diede la sua relazione sotto li 13 Dicembre 1791 con cui si riferisce che qualora voglia conservarsi, com'è giusto, in un unico Archivio tutte le sudette scritture, non sono sufficienti le numero undeci camere descritte nella prima relazione, la quale fu così data, non per conchiudere che bastavano le undeci ma per riferire che detto sito non era d'altro capace che di undeci camere le quali nemmeno posson fabbricarsi con bastante altezza per non oscurare le officine del Palazzo.

Non bisogna lasciare di riferire un secondo progetto dell'Attinelli circa la costruzione di questo Archivio: dice dunque l'Attinelli che ai piedi del nuovo archivio fabricato incomincia la fabrica del nuovo forno di pane francese per cui si spese la somma di onze 1529 e questo contiene numero sei grandi camere. È egli di parere per compire un sufficiente archivio e per risparmiare parte della spesa, aggregare le camere di questo forno al nuovo archivio, fabricarvi su di esso le camere superiori che corrispondono a piano terreno di detto Archivio come potrà rilevarsi dalle sudette piante. E questo allora sarà sufficiente per tutta la scrittura sopra descritta, ed indi in distanza del medesimo fabricare il nuovo forno più piccolo e sufficiente a fare il solo pane francese e per tutte queste fabbriche opinano tanto l'Ingegnere Camerale Attinelli, quanto il Militare Tenente Coronello Don Patrizio Quillemat, esser sufficiente la spesa di onze 2080.17.17, cioè onze 1710.27.7 pella costruzione dell'Archivio ed onze 369.20.10 pella costruzione del forno come⁶⁷ per loro relazione sottoscritta sotto li 20 febraro 1792.

Dimodoché con questo secondo progetto viene il Regio Erario ad acquistare due vantaggi: il primo si è di perfezionarsi l'Archivio capace di contenere tutta la scrittura riguardante la Reale Azienda, e l'altra che la Regia Corte viene ad ottenere un risparmio di onze 689.25.12, giacché con onze 2770.13 e grana 9 si costruivano undeci camere incapaci di potervisi ripostare tutta la scrittura, quando col nuovo progetto con onze 2080.17.17 si compisce l'Archivio capace di tutta l'anzidetta scrittura.

Riferimenti bibliografici: sull'archivio del Tribunale del real patrimonio alla fine del Settecento, v. GIUFFRIDA, *L'archivio*; ID., *L'amministrazione*; TORRISI.

⁶⁷ come: *segue pure cass.*

I

ARCHIVI E POTERE

A partire dal Due-Trecento, e in misura crescente nei secoli che seguirono, molti antichi Stati italiani dedicarono importanti sforzi e risorse all'istituzione, alla custodia e al mantenimento di archivi sempre più vasti e complessi. Questo perché, prima di divenire memoria-fonte utile alla ricerca storica, gli archivi nascono come memoria-autodocumentazione: allo stesso tempo depositi documentari delle attività dei vari organi e magistrature incaricate del governo, e veri e propri strumenti di potere che conservano prove documentarie o informazioni concretamente utilizzate nel corso di quelle attività¹. Questo capitolo presenta un ampio numero di documenti utili a comprendere tale duplice funzione politica degli archivi, in molteplici accezioni che coinvolgono aspetti materiali, finanziari e istituzionali della questione. Tre elementi appaiono centrali: l'istituzione di archivi; l'affermazione da parte di questa o quell'autorità del proprio controllo sulla documentazione; e, in ultimo, l'utilizzo pratico degli archivi nell'elaborazione di strategie, nella conduzione di controversie o nell'accumulazione di informazioni relative al proprio o ad altri territori – un uso che in quest'ultimo senso potremmo definire geo-politico e che poteva dilatarsi molto nel caso di stati dai legami diplomatici particolarmente ramificati come Venezia, o in quello degli archivi vaticani che raccoglievano documentazione proveniente dall'intera cristianità.

ISTITUZIONE DI ARCHIVI

Come è stato dimostrato dai molti studi sull'argomento, sin dalle loro origini le cancellerie – di cui si è già spiegata nell'introduzione al volume la connessione con le prime formazioni archivistiche – svolsero un ruolo cru-

¹ Sulla distinzione, v. ZANNI ROSIELLO, *Gli archivi*.

ziale, che non può essere ridotto al solo ambito amministrativo cui sembrerebbero confinate a una prima analisi superficiale². Esse producevano infatti scritture standardizzate sulla base di alcuni caratteri estrinseci, che rendevano la documentazione pubblica unanimemente riconoscibile, contribuendo così in maniera determinante all'affermazione dell'autorità – e ciò a prescindere dalla forma regia, comunale o signorile che caratterizzava i diversi Stati dell'epoca. L'istituzione di archivi controllati dalle autorità contribuiva in modo essenziale allo svilupparsi di questo processo. Mediante le procedure di registrazione e deposito ufficiale attribuite a questi nuovi enti, venivano garantiti allo Stato il privilegio e assieme l'univocità del proprio ruolo burocratico-normativo. Sin dalla fine del medioevo, dunque, tutti gli Stati presi in considerazione in questo volume emisero leggi, decreti, motupropri e, in generale, legislazione di varia natura, allo scopo di migliorare le condizioni della conservazione documentaria da parte delle cancellerie. In altre circostanze, si provvide alla creazione di depositi documentari indipendenti, presso i quali si conservavano scritture prodotte da vari uffici, magari finanziando restauri di edifici da utilizzare come depositi.

I comuni italiani furono all'avanguardia su questo fronte. A Firenze, ad esempio, con l'avvento dei regimi di popolo, la produzione documentaria cittadina crebbe di mole e importanza, parallelamente alla fondazione e soprattutto allo sviluppo crescente dell'attività consiliare legata all'ascesa dei popolani. Ciò portò, da una parte, alla necessità di creare un deposito archivistico più vicino alla sede fisica del governo, capace di contenere la molta nuova documentazione prodotta; dall'altra, tale vicinanza facilitava il controllo sulla documentazione stessa da parte del potere politico, che, anche per questo motivo, ne favorì lo sviluppo. In tale direzione andava, ad esempio, una provvisione relativa al finanziamento della costruzione di un deposito documentario nel Palazzo del popolo di Firenze, e precisamente presso l'ufficio delle Riformagioni (v. n. 1: 1340). Tale deposito si aggiungeva a quello precedente della Camera del comune nel Palazzo del podestà, divenendo il secondo archivio cittadino specificatamente adibito alla conservazione delle scritture. La forma repubblicana richiedeva particolare accortezza nella gestione degli archivi e delle informazioni più

² Impossibile citare qui tutta la vasta bibliografia sull'argomento, ci si limita ad alcuni dei più rappresentativi CHABOD, *Esiste uno Stato del Rinascimento?*; BRESSLAU. Tuttavia, per un dibattito più aggiornato, cfr. almeno *Origini dello Stato*. È utile poi citare anche il caso del regno d'Inghilterra in età medievale studiato da Michael Clanchy, per capire come questo fosse un fenomeno generalizzato e non limitato all'Italia: CLANCHY, *From Memory*.

sensibili che essi contenevano, come dimostrato anche dal caso veneziano. Qui, a partire dal 1459, dalla struttura cancelleresca si separò, dopo un lungo processo, la cosiddetta Cancelleria segreta, dotata di propri locali e di un proprio personale, dedito all'elaborazione e alla conservazione del materiale più delicato (v. n. 3: Venezia, 1459).

Lo stesso processo emerge anche in altri contesti coevi, come nel caso della Milano degli Sforza o della Ferrara estense. Il tentativo da parte dello Stato di porre un monopolio sulla creazione e conservazione delle scritture, e quindi sull'istituzione degli archivi nei quali erano conservate, emerge con particolare chiarezza in ambito giudiziario anche al di fuori dell'area comunale o delle signorie del nord della penisola. L'istituzione dell'ufficio di Maestro notaio (o archivario) dei commissari della Magna regia curia del regno di Sicilia (v. n. 2: Palermo, 1444) riflette bene questo processo. La giustizia rappresentava uno degli aspetti fondamentali della politica regia, uno dei pilastri sui cui si fondava il prestigio del sovrano sin dall'antichità. L'attenta conservazione delle scritture giudiziarie, allo scopo di evitare la falsificazione o la sottrazione di documenti, appariva quindi come uno strumento cruciale attraverso il quale il monarca imponeva il controllo politico sulla realtà locale, ergendosi a protettore dei suoi sudditi e dei loro diritti e ottenendo nel frattempo il pieno riconoscimento della propria autorità. In un contesto complesso quale era la Sicilia di età bassomedievale e moderna, governata a distanza dai sovrani iberici per mezzo dei viceré, non stupisce l'insistenza dei sovrani su questi aspetti, come si evince, per esempio, dall'istituzione di un archivio specifico per l'ufficio del Maestro portulano, da conservarsi proprio nel palazzo viceregio (v. n. 4: Palermo, 1507); o dall'utilizzo dei depositi documentari come strumento di vero e proprio controllo politico sull'assetto proprietario e sulla feudalità, come in occasione della celebre indagine di Giovan Luca Barberi sul patrimonio regio dell'isola, che spinse Ferdinando II d'Aragona a sottolineare l'importanza dell'archivio della Real cancelleria per il governo dello Stato (v. n. 5: Palermo, 1510)³.

È interessante notare come lo stesso desiderio di accentramento e controllo si sia manifestato in questo periodo anche su documentazione non governativa, come rivelato dalla cura assegnata in diversi centri agli archivi notarili, il cui ruolo era cruciale tanto per regolare, in generale, la contrattazione tra singoli individui (e perciò vennero definiti “pub-

³ Sul ruolo degli archivi per il governo della Sicilia, cfr. SILVESTRI, *Archives of the Mediterranean*.

blici”), quanto per gestire la giustizia locale connessa a tali funzioni e alla fiscalità. Perciò, ad esempio, con la Provvisione per l’istituzione dell’Archivio pubblico generale dei contratti a Firenze (v. n. 6: 1569), il granduca Cosimo I stabilì l’obbligo di consegna di tutte le scritture notarili (contratti, testamenti e ultime volontà, e via dicendo) stipulate in tutto lo Stato di Toscana; e ancora, la Bolla di Sisto V per l’istituzione di archivi pubblici notarili nelle province dello Stato ecclesiastico (v. n. 7: Roma, 1588), interveniva sulle stesse materie, con l’obiettivo primario di evitare la corruzione ed eventuali estorsioni da parte dei nuovi cancellieri venali che si occupavano di amministrare la giustizia locale, con le eccezioni di Roma e Bologna. Ancora una volta, anche i regni meridionali seguirono questa tendenza. Una consulta della Camera della sommaria diede parere positivo all’istituzione di un archivio dei contratti a Napoli (v. cap. V, n. 16: 1604). Tale archivio, con sedi a Napoli e in alcune delle province, avrebbe dovuto conservare i contratti, i testamenti e le altre scritture preparate da notai pubblici, con un evidente tentativo di imporre un controllo centrale sulla documentazione privata da parte dell’autorità, ma anche di fornire garanzie ai sudditi, i quali avrebbero più facilmente potuto richiedere copia legale di tutta la documentazione. La stessa città di Roma fu poi dotata di un archivio dedicato alla conservazione di copie degli atti dei notai di città, per volontà del pontefice Urbano VIII, da cui prese il nome di Archivio generale urbano (v. n. 11: 1625). Non si trattò tuttavia di un processo integralmente portato a termine. La necessità di reiterare ai notai le richieste di consegna e deposito dei documenti, nonché di provvedere a norme intese ancora una volta a bloccare fenomeni di corruzione, dimostra quanto i provvedimenti legati all’istituzione di questi archivi restassero talvolta privi di reale e diffusa applicazione. Ne è un esempio il bando voluto dal cardinale camerlengo Silvio Valenti Gonzaga, col quale si fissavano nuove severe norme concernenti la gestione degli archivi notarili dello Stato ecclesiastico istituiti da Sisto V (v. n. 12: Roma, 1748).

Con l’avanzare dell’età moderna, i processi di concentrazione archivistica si fecero sempre più evidenti, e con essi quello connesso all’istituzione di nuovi archivi. L’Archivio vaticano ne è l’esempio più noto. Le vicende legate alla sua formazione sono lunghe e articolate. L’idea di formare un archivio della cristianità si fece certamente più pressante e manifesta durante i lavori del concilio di Trento⁴. Fu infatti verso la fine del

⁴ BOYLE, *A Survey*, pp. 7-12.

Concilio che Pio IV annunciò che un archivio centrale sarebbe stato istituito nei palazzi Vaticani, e quindi ordinò che si cominciassero a cercare e raccogliere documenti dalle antiche sedi del papato in previsione di questo avvenimento. Nel 1568 un suo motuproprio ordinava di cercare lettere e documenti papali in tutti gli archivi dello Stato pontificio, e di preparare inventari di tutti i libri, documenti e registri del Vaticano, di Castel S. Angelo e di Avignone⁵. Lo spirito universalistico di questi primi progetti utopistici fu poi ridimensionato⁶, ma successivamente si diede comunque avvio a una serie di procedure e pratiche per la raccolta della documentazione a Castel S. Angelo di cui danno conto due note del cardinale Bartolomeo Cesi e dell'archivista Domenico Ranaldi⁷ (v. n. 8: Roma, 1592-1593). La data istitutiva dell'Archivio si fa comunque risalire ufficialmente al motuproprio *Cum nuper* del 31 gennaio 1612 (v. n. 10: Roma) di Paolo V, per mezzo del quale il pontefice nominava il custode della Biblioteca Baldassare Ansinei anche custode e pubblico ufficiale del nuovo Archivio eretto e costruito nella Biblioteca vaticana, da cui si sarebbe successivamente reso autonomo. In quegli stessi anni, a Milano (v. n. 9: 1606 e 1607) su iniziativa del governatore si dava invece avvio all'istituzione di un archivio camerale, con lo scopo di concentrarvi le scritture finanziarie prodotte dall'ufficio dei Maestri delle entrate ordinarie nell'espletamento delle sue funzioni, di darvi un ordine e di evitarne la dispersione, visto che molte scritture rimanevano nelle mani dei diversi ufficiali che prestavano servizio presso quella magistratura.

L'età moderna si chiude emblematicamente con l'ultimo documento di questa sezione, con il quale si sanciva l'istituzione dell'Archivio diplomatico fiorentino (v. n. 13: 1778), che inaugura una nuova stagione nella storia degli archivi. Dando vita al modello del cosiddetto "archivio storico", che rispondeva a esigenze culturali più che a preoccupazioni di carattere politico, questo avvenimento rimane un momento di svolta nella storia degli archivi italiani, sul quale si tornerà nel capitolo VI, dedicato agli usi storiografici ed eruditi degli archivi. Il suo carattere innovativo anticipò molte delle successive e similari operazioni messe in atto dagli Stati italiani pre-unitari nei primi decenni dell'Ottocento.

⁵ V. *Regesti di Bandi*, vol. I, p. 50.

⁶ Cfr. PONCET, *Les archives de la papauté*, pp. 737-762.

⁷ V. MAIORINO, *Gli antefatti*, pp. 52-55.

CONTROLLO SULLA DOCUMENTAZIONE

L'utilizzo degli archivi come strumenti di potere implicava che le autorità – che si trattasse di sovrani, singole fazioni o nuclei istituzionali – imponessero un controllo stretto sulla documentazione in essi contenuta. In tutti i casi in esame, si osserva il tentativo di affermare il monopolio esclusivo sulla conservazione delle scritture e l'accesso agli archivi, al punto che, in caso di conflitti politici e militari, si procedeva spesso alla requisizione della documentazione prodotta da altri soggetti istituzionali, rivali politici e perfino altri Stati. I segni di tale processo sono evidenti sin dal tardo medioevo, come appare evidente, in primo luogo, nelle aree interessate dall'emergenza del potere signorile. A Ferrara il consolidamento del potere estense, ad esempio, si fece palese anche nelle forme di controllo della documentazione, come dimostrano quelle rubriche degli Statuti cittadini che assicurarono al marchese Obizzo II la supervisione della corrispondenza diplomatica (v. n. 14: 1288 ca.). Ma gli ambiti di applicazione di questi processi di controllo non si fermavano certo alla produzione politico-diplomatica. Anzi interessavano pienamente la documentazione finanziaria, giacché il controllo del bilancio statale rappresentava ovviamente uno dei presupposti fondamentali della politica dei governi. Non è un caso che la legislazione riguardante gli archivi delle Camere incaricate della gestione delle finanze cittadine sia molto precoce nei comuni (v. n. 1: Firenze, 1340)⁸. Anche nei regni meridionali si colgono i segni precoci di questo processo, come si vede, per esempio, nelle regole sul funzionamento dell'archivio della Camera della sommaria di Napoli e sulla conservazione delle sue scritture (v. n. 15: s. d. [sec. XIV]). Come dimostra questo documento, tali disposizioni erano sovente associate alla definizione di limiti molto vincolanti imposti sulla estrazione di copie della documentazione conservata negli archivi, nonché dal divieto assoluto di estrarre dal medesimo archivio qualsiasi originale. Il crescente interesse, da parte delle autorità, nei confronti della conservazione delle scritture, si protrasse nei secoli successivi, travalicando anche i confini dell'archivio, come attestato, ad esempio, dall'attenzione nei confronti della documentazione corrente, che era solitamente tenuta e gestita dagli ufficiali per l'espletamento delle proprie funzioni amministrative: era necessario che essa non fosse perduta o che non finisse nelle mani sbagliate. È significa-

⁸ Cfr. BARBADORO, *Le finanze*, pp. 564 *passim*; BISCIONE, *Statuti*, p. 153; GUIDI, *The Florentine Archives*.

tivo, a tal proposito, un documento del 1473 nel quale il viceré siciliano organizzava una missione segreta volta al recupero – e al trasporto a Palermo – di diversi libri e scritture contabili, relative al pagamento di alcuni diritti alla Corona, che erano in possesso di un ufficiale che si trovava in fin di vita a Catania (v. n. 19).

Con l'avanzare della prima età moderna, tali provvedimenti si fecero sempre più numerosi e coinvolsero tutti i tipi di regimi politici. Nel corso del Quattrocento, il Consiglio dei Dieci della repubblica di Venezia, espressione del nucleo di potere oligarchico interno al patriziato cittadino, riuscì a stabilire il completo controllo sulla gestione della Cancelleria (v. n.18: 1462). Con la Bolla *Sicut Prudens Paterfamilias* (v. n. 21: Roma, 1507), il pontefice Giulio II istituiva il Collegio degli scrittori e correttori d'archivio, ovvero quei notai addetti alla registrazione e alla tenuta degli atti notarili della curia. Un provvedimento che garantiva al papa una più efficace supervisione sugli archivi della Camera apostolica e sui suoi ufficiali. L'intento di Giulio II era, infatti, non solo di consentire una migliore e più efficace gestione dell'amministrazione pontificia, ma anche di creare un collegio di ufficiali a lui fedeli. Provvedimenti di questo genere vanno infatti inquadrati in quel processo di espansione geo-politica dell'autorità temporale del papato in età rinascimentale, che Giulio II portò al suo apice⁹.

Anche nell'ambito delle signorie centro-settentrionali, si assistette all'emergere del medesimo fenomeno, i cui esordi, come si è visto, sono attestati dall'età tardo medievale. La descrizione delle funzioni di Bartolomeo Calco, primo segretario del Ducato di Milano (v. n. 20: post 1499) conferma questo quadro. Calco si occupava di gestire la corrispondenza relativa agli affari di Stato, ed era perciò tenuto a informare il duca sul contenuto dei dispacci più importanti, in modo simile a quanto stabilito dai già citati Statuti ferraresi per gli Este due secoli prima. Il granduca Cosimo I de' Medici a Firenze, avrebbe portato al culmine il processo per il quale, nei nuovi Stati signorili della prima età moderna, il *princeps* non aveva più bisogno di un'autorizzazione normativa per esercitare il proprio privilegio di supervisione sugli affari di governo. Ciò consentì a Cosimo una diretta e pratica verifica quotidiana delle carte di Stato, come ci racconta la relazione di Vincenzo Fedeli, oratore veneziano alla corte medicea (v. n. 22: Firenze, 1561 ca.). Lo stesso desiderio di controllo emerge, del resto, dal tentativo di tutte le amministrazioni dell'età moderna di super-

⁹ V. SHAW, *Julius II* e ROSPOCHER.

visionare la produzione documentaria notarile, un processo continuamente ripreso e ripetuto, e che coinvolge sia il centro sia le periferie dello Stato, come si evince dalle istruzioni per le visite periodiche di un revisore agli archivi delle province dello Stato ecclesiastico intese a evitare abusi e frodi da parte dei notai locali (v. n. 24: Roma, post 1774)¹⁰.

D'altronde, molte ricerche hanno di recente varcato i tradizionali confini della storia dello Stato che ha dominato la visione degli archivi quale strumento dell'autorità, studiando l'uso che ne fecero individui e fazioni contrapposte nell'agone della lotta politica o della vita amministrativa¹¹. Simili vicende sono rivelate anche da taluni dei documenti di questo capitolo. Il conflitto istituzionale che si sviluppò tra diversi segmenti dell'amministrazione regia siciliana per il controllo dell'archivio dei segretari è uno di questi casi (v. n. 17: *Fontem Chuppi*, 1446 e Napoli, 1451). Il tentativo regio di risolvere il problema della dispersione delle scritture dell'ufficio della Segreteria del Regno di Sicilia, che i segretari gestivano come se fossero di loro proprietà, si trasformò, in effetti, in una disputa interna causata dall'opposizione al provvedimento da parte di alcuni settori della Segreteria. Lo stesso vale per Venezia, dove l'intento già visto del Consiglio dei dieci di monopolizzare la Cancelleria andò incontro a numerose contestazioni da parte di altri organi repubblicani. Non a caso, nel 1628, quando si sviluppò un movimento di riforma costituzionale che cercò di contenere lo strapotere dei Dieci, uno dei primi obiettivi dei riformatori fu quello di sottrarre ai Dieci il controllo sulla selezione del personale di Cancelleria (v. n. 23: Venezia).

Per concludere questa sezione, non resta che ricordare come il controllo sugli archivi fosse conseguenza anche di successioni e avvicendamenti dinastici (si pensi al caso di Urbino o alla devoluzione di Ferrara, v. rispettivamente cap. II, n. 21: Firenze, 1773; n. 35: Modena, 1624; nonché cap. V, n. 40: s.l., 1639) nonché di veri e propri conflitti bellici, dall'inizio alla fine del periodo preso in esame. Lo vediamo, nell'epoca della formazione degli Stati territoriali del centro-nord all'inizio del Quattrocento, quando diversi governi avocarono a sé la documentazione sottratta a città e Stati conquistati, come dimostrato per esempio dalla decisione della Repubblica veneziana di trasportare nella capitale le scritture originariamente appartenenti alla dinastia carrarese di Padova (v. n. 16: 1406 e 1411). Lo stesso vale in piena età moderna per un altro significativo

¹⁰ Cfr. GIORGI - MOSCADELLI, *Cum acta sua sint*.

¹¹ Cfr. HIGGS, *The information state in England*; SOLL, *The Information Master*.

esempio. Pochi anni dopo la guerra con la quale Firenze, per volere di Cosimo I de' Medici, aveva incorporato Siena nel proprio territorio, gli agenti del duca trovarono e requisirono il cosiddetto *Libro di Montaperti*, che più di tre secoli prima era stato a sua volta sottratto ai fiorentini dopo l'omonima battaglia e poi conservato per secoli nell'archivio della città (v. cap. V, n. 35: Siena, 1570). Infine, al culmine di un grave conflitto politico tra la città di Messina e la monarchia iberica, quest'ultima, nel 1679, ordinò il sequestro dell'archivio della città ribelle (cap. V, n. 42: Messina, 1679). Al chiudersi dell'antico regime, il caso più famoso è ancora una volta quello degli archivi vaticani, che insieme ad altri (come ad esempio Venezia e Milano) furono trasportati in Francia per volere di Napoleone Bonaparte dopo l'occupazione francese: un evento documentato qui in dettaglio da una lettera del commissario incaricato di curare il trasferimento materiale delle carte a Parigi (v. n. 25: Roma, 1810).

STRUMENTI DI GOVERNO

Tra le funzioni politiche degli archivi è utile distinguere due usi diversi, anche se talvolta sovrapponibili, da parte dei governi: da un lato, quello che si potrebbe definire un uso giuridico-probatorio e, dall'altro, quello di tipo conoscitivo, cui sarà dedicata la prossima sezione. Nel primo caso, gli archivi venivano visti come depositi di documenti dal valore legale, utile all'istruzione di cause e controversie con altri Stati e, all'interno dello Stato stesso, tra istituzioni e comunità territoriali. Fin dal medioevo, i comuni provvedevano alla raccolta e trascrizione dei patti stipulati con gli Stati confinanti e con diversi enti locali, per servirsene in caso di ulteriori negoziati o di controversie diplomatiche: tale il caso dei *Libri pactorum* veneziani o dei *Capitoli* fiorentini¹². Era tipico anche dei regimi signorili disporre di un archivio-tesoro usato quale strumento di dominazione comprovante privilegi e proprietà personali del principe, nonché diritti feudali e patrimoniali della sua famiglia¹³. Per tale motivo, andava curato e tenuto costantemente aggiornato mediante l'accumulo di originali, o con la redazione di copie di privilegi ricevuti da imperatori o papi. Un procedimento secolare di questo genere è documentato, ad esempio, per il caso degli Este, dal pagamento di una certa somma, risalente al 1450, per la

¹² V. per Venezia, *Guida*, IV, p. 907. Per il caso fiorentino, v. GUASTI, *I Capitoli*.

¹³ V. l'esempio celebre della *Crota thesauri* studiata da RÜCK.

copia di alcune scritture provenienti dall'archivio della sacrestia di San Geminiano di Modena. Tali documenti servivano al marchese Lionello d'Este allo scopo di comprovare i diritti di famiglia su alcune terre del modenese, sulle quali poteva vantare diritti anche l'antica abbazia di Nonantola (v. n. 29: Ferrara, 1450). A Napoli, invece, in occasione di una colletta dovuta al sovrano Alfonso il Magnanimo, l'autorità si serviva del controllo sulle scritture conservate in archivio per verificare se l'*universitas* di Pomigliano ne fosse effettivamente esente, come avevano presumibilmente dichiarato i suoi rappresentanti (v. n. 26: 1444). Per verificare alcuni contratti relativi alla vendita del castello e della terra di Sciortino, infine, il viceré di Sicilia ordinava al notaio che era in possesso di queste carte, di farne avere immediata copia all'ufficio della Conservatoria del real patrimonio, affinché quest'ultimo potesse procedere con la propria attività ispettiva (v. n. 27: Palermo, 1444). Il caso dell'indagine portata avanti da Giovan Luca Barberi sul demanio regio, della quale si è già detto, è da questo punto di vista emblematico per l'ampiezza e la durata dell'indagine stessa, che fece proprio della documentazione conservata negli archivi il principale strumento giuridico della monarchia¹⁴.

Anche gli altri Stati italiani del primo rinascimento misero in atto politiche affini. È celebre, nella Milano sforzesca, il caso della riorganizzazione della Cancelleria ducale, promosso in particolare dal segretario Cicco Simonetta, proprio allo scopo di farne un efficiente strumento di governo del ducato. All'interno di questo processo, la gestione e l'uso delle informazioni ebbe un ruolo di primo piano. Come attestato dalle due lettere trascritte in questo volume (v. n. 30: Pavia e Abbiate, 1468), Simonetta aveva bisogno di un continuo accesso alla documentazione corrente e alle scritture d'archivio per l'espletamento di affari di diversa natura. Non stupisce quindi che, nelle due suddette lettere, si avverta anche una grande attenzione nei confronti della gestione e organizzazione delle carte, un aspetto imprescindibile affinché se ne potesse fare un uso pratico, come nel caso della richiesta di quell'«instrumento del adherencia de misser Franceschino dal Carretto». L'importanza della documentazione e il suo uso a fini pratici si avverte anche in un ordine da parte del segretario ducale Bartolomeo Calco affinché si provvedesse al recupero di diverse scritture che interessavano tanto l'amministrazione dello Stato, quanto la dote di Valentina Visconti, figlia del defunto duca di Milano Gian Galeazzo (v. n. 31: Milano, 1490).

¹⁴ SILVESTRI, *La Real Cancelleria*.

Con il Cinquecento questo uso strumentale degli archivi si fece più sistematico, da un lato per il naturale accumularsi della documentazione, dall'altro per l'acuirsi – tipico dell'epoca – delle dispute diplomatiche per precedenza e prerogative cerimoniali¹⁵. Il granduca Cosimo I de' Medici promosse una regolamentazione dell'uso degli archivi, non solo mediante l'introduzione di nuove istituzioni archivistiche – come visto nelle precedenti sezioni – ma anche con un suo intervento diretto e personale. Nel quadro delle relazioni estere dello Stato di Toscana, Cosimo stesso suggerì ai suoi segretari la ricerca di documenti che comprovassero privilegi o favorissero la spedizione delle cause della casa medicea, quali brevi imperiali o pontifici, diritti di passo e via dicendo. Il granduca perciò usava rispondere di persona ai suoi segretari, indicando questo o quel settore dell'archivio dove andare a cercare la documentazione, come testimoniato da due note degli anni 1562 e 1570 (v. n. 33: Firenze). Se Cosimo faceva condurre ricerche su precedenti utili nell'archivio delle Riformagioni – cioè tra le carte delle precedenti magistrature repubblicane – a Modena Cesare d'Este non riusciva a ritrovare la documentazione utile a dimostrare il proprio giuspatronato sulla prepositura di Pomposa, probabilmente lasciata a Ferrara, in occasione della devoluzione della città alla Chiesa pochi decenni prima (n. 35: 1624).

Anche nei regimi repubblicani, gli usi degli archivi da parte dei governi erano continui, e risultavano fondamentali pure per il disbrigo delle relazioni diplomatiche; in particolare, per la cura dei rapporti giuridici e istituzionali tra diversi Stati. Lo dimostra efficacemente la polemica intercorsa tra le due repubbliche di Firenze e di Lucca nel primo Cinquecento, nell'infuocato clima dei tentativi fiorentini di riprendere il controllo della ribelle città di Pisa, indirettamente sostenuta dai lucchesi. Due casi di querele per conflitti tra cittadini e sudditi dei due schieramenti si trasformarono infatti in attacchi diplomatici, che rischiavano di trasformarsi in casi giudiziari; attacchi sostenuti sulla base della ricerca e dell'uso di certa documentazione degli archivi di palazzo, o, in alternativa, sulla dimostrazione della sua assenza (v. n. 32: Lucca, 1502 e 1512). A Venezia, nel corso del famoso conflitto dell'Interdetto con la Santa Sede nel 1606-1607, il Consiglio dei dieci e il Collegio ordinarono la ricerca meticolosa, negli archivi della capitale e della Terraferma, di documentazione comprovante precedenti favorevoli alla Repubblica (v. n. 34: Venezia 1605 e Bergamo 1606). L'importanza della consultazione della documentazione d'archivio nel-

¹⁵ V. per es. il caso analizzato da LEZOWSKI.

l'istruzione dell'attività legislativa è dimostrata anche dalle tante occasioni in cui il personale della Cancelleria fu incaricato di verificare i precedenti legislativi, in merito alle questioni politico-istituzionali dibattute dai consigli; era essenziale perciò, tenere in ordine le scritture. Considerata la veloce rotazione delle cariche che caratterizzava le magistrature delle Repubbliche italiane tra medioevo ed età moderna, la conoscenza dei meccanismi amministrativi e di governo – ottenuta mediante la gestione personale delle scritture – faceva dei cancellieri dei veri e propri depositari della memoria istituzionale, oltre che storica, della città. Si tratta, dunque, di un elemento che caratterizza in modo peculiare questi contesti politici¹⁶.

STRUMENTI DI CONOSCENZA

L'altro importante uso che le istituzioni di governo facevano dei propri archivi discendeva dalla loro funzione di contenitori di informazioni utili, ovvero strumenti di conoscenze fondamentali per la gestione del potere, riguardanti, per esempio, la popolazione e i suoi beni (si pensi ai catasti); i flussi demografici (si pensi alla raccolta di informazioni da parte di un organo come il Magistrato alla Sanità a Venezia¹⁷); l'approvvigionamento delle città; la conoscenza degli stati esteri e le relazioni con essi (si pensi alla nascita e allo sviluppo degli archivi diplomatici¹⁸).

Gli archivi degli antichi Stati italiani, in effetti, erano organizzati anche in funzione di questo bisogno di conoscenza del territorio circostante, nonché a volte, più in generale, del mondo noto all'epoca, come dimostra il caso particolare del Vaticano. Come accennato, l'Archivio vaticano è un'eccezione rispetto ad altri esempi italiani coevi, giacché esso rappresenta insieme l'archivio di uno Stato sovrano e di tutta la cristianità. La composizione della documentazione qui conservata riflette questo suo carattere universale. Basti solo fare l'esempio delle *Collectoriae*, censi e decime pagate per secoli dal Medioevo fino al secolo XVIII alla Camera apostolica da tutta la cristianità, tra cui le *rationes decimarum*. Il proemio a un inventario del 1366 rende bene questo dato di fatto, dimostrando l'ampiezza e il numero dei territori rappresentati nell'archivio papale (v.

¹⁶ Cfr. GUIDI, *The Florentine Archives*.

¹⁷ CONTENTO, *Il censimento* e CARBONE, *Provveditori*.

¹⁸ Sugli archivi diplomatici, cfr. SENATORE, «*Uno mundo de carta*», DOVER e DE VIVO, *Archival Intelligence*.

n. 38: Roma, 1366). Spicca in questo testo la straordinaria lista delle tante nazioni cristiane delle quali la Chiesa si considerava guida spirituale e dalle quali raccoglieva i detti censi.

Nel loro piccolo, tuttavia, gli Stati territoriali italiani non erano da meno in questo processo di formazione e di uso degli archivi come strumento di conoscenza del territorio, nonché della composizione della popolazione soggetta al proprio dominio. Nel meridione, sin dal medioevo, ciò serviva al sovrano per intendere il numero e la ricchezza dei feudatari del Regno, come dimostra l'ordine dato da Carlo II d'Angiò, re di Napoli, di trasportare nella città partenopea le scritture conservate presso il castello di Melfi, contenenti informazioni sull'aristocrazia del Regno di Sicilia e sui loro possedimenti (v. n. 37: 1284). Conoscere i dati contenuti in tali scritture era vitale in funzione della lotta politica o della raccolta dei censi, o, in questo caso, di quella somma che gli esponenti della maggiore aristocrazia pagavano ai propri sovrani, in sostituzione del servizio militare.

Ma tutto ciò poteva appunto servire anche in funzione di una raccolta fiscale o doganale diretta. Lo dimostrano, ad esempio, un ordine viceregio affinché i responsabili dei porti del val di Mazzara, corrispondente a una delle tre circoscrizioni amministrative della Sicilia, mandassero urgentemente i propri conti al Maestro portulano dell'isola, e si potesse procedere alla definizione dei conti di questo ufficio (v. n. 39: Palermo, 1425), e una grida con la quale nel 1575 il duca Alfonso d'Este richiamava i sudditi del territorio affinché portassero informazioni a un determinato ufficiale incaricato della raccolta dell'estimo (v. n. 44: Ferrara, 1575).

La raccolta dei dati concernenti enti o istituti sui quali le autorità governative volevano effettuare un'opera di controllo costituiva un altro tipo di uso degli archivi in funzione della conoscenza del territorio. Era una forma di censimento, nel quale la documentazione era fondamentale. Un esempio risalente al primo Cinquecento è contenuto nelle istruzioni per Giuliano Castellano (v. n. 40: Palermo, 1511), incaricato di una missione archivistica intesa ad appurare quali fossero le chiese, le prelazie e le abbazie di regio patronato esistenti in Sicilia. Lo stesso tipo di censimento sarebbe stato richiesto dalle autorità lorenese in Toscana rispetto all'inventariazione dei beni di parrocchie e pievi del granducato al fine di verificare le richieste di fondi per la loro manutenzione (v. n. 48: Firenze, 1770).

La documentazione d'archivio, infine, risultava di primaria importanza anche per la conduzione della politica estera. Ritroviamo indicazioni in proposito in contesti politici molto diversi tra loro: non solo, come si è già detto, nella Firenze di Cosimo I de' Medici, ma anche nella Roma pon-

tificia, dove, per favorire una migliore gestione degli affari, si pensava all'assunzione di otto nuovi ufficiali con il compito di estrarre dai volumi di bolle e lettere diplomatiche dell'archivio tutti i dati riguardanti i rapporti e le relazioni diplomatiche della Santa Sede. Lo documenta una breve ma significativa nota manoscritta dalla datazione incerta, ma riconducibile al primo Seicento (v. n. 47: Roma, 1636 ca.). Se gli archivi romani avevano fin dalla nascita una vocazione universalistica (v. n. 41: 1565), che ritroviamo anche negli archivi della congregazione *De propaganda fide* o degli ordini religiosi¹⁹, il caso veneziano rappresenta invece quello nel quale si manifesta un uso più sistematico della documentazione allo scopo precipuo di gestire le relazioni diplomatiche di uno Stato sovrano. Ne sono testimonianza diversi provvedimenti, tutti emanati nell'arco di un trentennio, mediante i quali la Repubblica stabiliva che venisse effettuata la registrazione dei verbali delle udienze degli ambasciatori stranieri e il corretto ordinamento della corrispondenza con i propri ambasciatori all'estero (nn. 43 e 45: Venezia, 1574 e 1598). Nel 1605, inoltre, si consentì agli ambasciatori incaricati che si accingevano a partire in missione di potere accedere agli archivi, allo scopo di consultare i precedenti dispacci e altre scritture reputate utili: in questo modo, si riconosceva l'utilità della documentazione d'archivio ai fini della preparazione diplomatica (v. n. 46: Venezia, 1605). Come si vedrà nel capitolo successivo, un funzionale utilizzo degli archivi come strumento di conoscenza o come fonte di documentazione probatoria, dipendeva anche dal loro ordinamento e dalla loro organizzazione, nonché dagli strumenti creati – si pensi, per esempio, agli inventari – al fine di ritrovare ciò che si cercava tra imponenti masse di carte.

¹⁹ V. per esempio KOWALSKI e METZLER, *Inventory* e, sul caso dei Gesuiti, FRIEDRICH, *Government*.

DOCUMENTI

ISTITUZIONE DI ARCHIVI

1. Firenze, 21 mar. 1340. Provvisione che stabilisce uno stanziamento per la costruzione di un locale destinato a deposito di scritture nel Palazzo del popolo.

Con questa provvisione i consigli cittadini stabilivano di stanziare le spese occorrenti a far preparare una stanza nel Palazzo del popolo (o della signoria), con l'apposita funzione di deposito ove tenere le scritture della Cancelleria. La prassi di tenere i documenti consiliari presso l'ufficio delle Riformagioni a Palazzo, sede del Priorato e dei consigli stessi, costrinse presto a costruire un vero e proprio secondo archivio cittadino di conservazione, che si aggiunse a quello precedente della Camera del comune nel Palazzo del podestà e che era in concorrenza con gli archivi situati presso le Arti o presso la Parte guelfa. Con l'avvento dei regimi di popolo, l'archivio dell'ufficio delle Riformagioni crebbe di importanza parallelamente a quella crescente attività legislativa dei consigli che caratterizzò la vita istituzionale cittadina a partire soprattutto dall'inizio del Trecento. Essendo situato all'interno della sede fisica del governo, era soggetto più facilmente al controllo del potere politico, il quale, anche per questo motivo, ne favorì dunque lo sviluppo.

Ed. in MARZI, *La cancelleria*, p. 552.

Item quod ipsi domini Priores Artium et Vexillifer iustitie, una cum Offitio duodecim Bonorum Virorum, possint, eisque liceat, pro Comuni Florentie, providero quod Camerarij Camere dicti Comunis, de ipsius Comunis pecunia, dent et solvant, et dare et solvere possint, teneantur et debeant, religiosis viris Camerariis Camere Armorum palatij Populi Fiorentini, vel alteri ipsorum, pro fulciendo Cameram Armorum predictorum armis, rebus et arnensibus expedientibus dicte Camere, et etiam pro expensis expedientibus pro quadam Camera, que fit in dicto palatio Populi Fiorentini, pro conservando reformationes Consiliorum hac-

tenus factas, et que fient in futurum, et alias scripturas Comunis eiusdem; et pro solvendo et satisfaciendo quibusdam notariis, civibus florentinis, qui in servitium Comunis Florentie etc, florenos auri ducentos (...)

Riferimenti bibliografici: V. KLEIN, *Costruzione*, p. 8. Sullo sviluppo dell'Archivio di palazzo, v. inoltre KLEIN, *Scritture*, pp. 213-222.

2. Palermo, 29 lug. 1444. Lettera esecutoria per l'istituzione dell'ufficio di Maestro notaio o archivio dei commissari della Magna regia curia del Regno di Sicilia, e per l'assegnazione del medesimo ufficio al segretario Nicola della Rocca.

Il viceré di Sicilia Ximen Durrea dà esecuzione a una disposizione del sovrano aragonese Alfonso il Magnanimo, datata 31 mag. 1444, relativa all'istituzione dell'ufficio di Maestro notaio e archivio dei commissari che prestavano servizio presso l'organo giudiziario della Magna regia curia del Regno di Sicilia, e alla concessione di quest'ultimo ufficio (risalente al 13 mar. 1444) in favore del segretario Nicola della Rocca. Con il crescere delle incombenze della Magna regia curia, nel corso del Quattrocento, sempre più spesso i commissari erano stati incaricati di amministrare la giustizia civile e criminale in sostituzione dei giudici ordinari. La documentazione processuale veniva quindi distribuita tra i numerosi notai che prestavano servizio per conto degli stessi commissari, con la conseguenza che numerose scritture andavano perdute, quando questi notai lasciavano gli incarichi o perdevano la vita, e che il procedere della giustizia regia era così rallentato. Per ovviare al problema, il viceré investiva il segretario Nicola della Rocca dell'ufficio di «magister notarium et actorum conservator seu archivarius» dei commissari, con il compito precipuo di conservare tutta la documentazione prodotta dai loro notai, nel corso della loro attività giudiziaria. La giustizia del re e il suo corretto funzionamento rappresentavano infatti un aspetto cruciale dell'autorità regia.

AS PA: *Real cancelleria*, reg. 82, cc. 31r-34r.

(...) Alfonsus de gratia Rex Aragonum, Sicilie, etc. Vicerex in dicto Regno Sicilie, fidei regio Nicolao de la Rocca de Cathania, salutem. Debent principes eorumque officiales quorum interest eorum propositum optimum non mutare, et ea que non bene administrantur de bono in melius reformare et de novo ordinare, quanto magis illaque ad evitandum parcium litigancium ac Rey publice curieque Regia interesse²⁰ veniunt atque cedunt; hinc est quod cum in principio nostri adventus

²⁰ interesse: segue sillaba illegg. cass.

in isto citra farum Sicilie Regno commissiones quam plurimas modice et magne importancie diversis iudicibus²¹ et personis secularibus et ecclesiasticis fecissemus, atque per Regiam maiestatem ac loco sedis apostolice plurime et diverse cause committerentur ipsis namque commissariis pro causarum predictarum processibus conficiendis diversis notariis ipsas causas committere oportuisse non modicas interea querelas habuissemus de eo, videlicet quare processus et acta dictarum causarum²² per diversos notarios conficiebantur, sive propter ipsorum notariorum absenciam sive mortem, processus et acta predicti amitterentur ac spacio temporis intervallo, hii quorum interfuerat necscientes penes quem notarium processus et acta predicti fuissent ipsos eaque invenire non potuissent, adeo quod in maximum litigantium rey publice et aliquando regie curie evenerat preiudicium unde nos quibus est cordi quatenus nostra intererat et interest quidquid non bene gestum est recto ordine facere administrare ut mentes omnium adeo clare quiescant quod eis coram nobis queriliosius comparere non liceat tunc oraculo vive vocis nobis tanquam idoneo et sufficienti cum auctoritate substituendi id officium meminimus concessisse, videlicet quod vos ad vite vestre decursum et²³ nemo alius magister notarium et actorum conservator seu archivarius dictarum commissionum, revisionum et supplicacionum quarumcumque civiliter vel criminaliter quibusvis personis secularibus et ecclesiasticis tam per regiam maiestatem, per Nos et vicereges futuros quam loco sedis apostolice in primo, secundo et pluribus indiciis commissarum esse debueratis vos namquam quoniam in arduis regiis serviciis tunc impeditus eratis apud que personaliter vacare oportuerat provisiones oportunas de hoc atque²⁴ huiusmodi officii possessionem adipisci non potuistis nunc autem volentes nostrum primum propositum non mutare actento quod melius et diligencia cum meliori per unum quam per diversos notarios dictum officium exercbitur per quem processus et acta sine alicuius interesse possent convictum observari quam per diversos notarios extraordinarios divisim²⁵ detineri sicuti iam et in magna regia curia et in sacra consciencia et in aliis curiis id ordo sequitur et observatur et non in merito. Tenore²⁶ presencium dictam nostram concessionem vobis verbotam factam ut dictum est firmiter valituram realiter confirmanda²⁷ de novo nunc pro tunc et tunc pro nunc graciose id officium vobis soli cum autoritate substitendi vita vestra durante duximus concedendum. Sic itaque vos predictus Nicolaus de la Rocca solus et nemo alius principalis in capite et ordinarius tanquam bene meritus et sufficiens sitis et esse debeatis in toto regno predicto et ipsius regni quocumque loco magister notarius actorumque conservator predictarum om-

²¹ iudicibus: *la sillaba di di iudicibus sopra il rigo.*

²² dictarum: *segue cas cass.*

²³ et: *segue me cass.*

²⁴ atque: *segue una lettera illegib. cass.*

²⁵ divisim: *segue parola illeg. cass.*

²⁶ Tenore: *segue presencium cass.*

²⁷ Confirmanda: *segue m cass.*

nium commissionum ut supra²⁸, eoque officio cum plenaria substituendi potestate suisque iuribus universis et singulis fruamini et gaudeatis nullo tamen preiudicio generato (...)

Riferimenti bibliografici: sui commissari regi, v. PASCIUTA, 'In regia curia civiliter convenire', *passim*, nonché CRS, I, p. 211. La vicenda è segnalata in Silvestri, *Archivi senza archivisti*, p. 67.

3. Venezia, 1459. Istituzione della Cancelleria segreta della Repubblica di Venezia.

Fin dal 1402, la documentazione del Senato ritenuta degna di maggior segretezza veniva raccolta in filze e registri, separati dagli altri, ma all'interno dei medesimi locali della Cancelleria nei quali era conservato il resto delle carte del Senato, del Collegio e del Maggior Consiglio. Nel 1423 ai notai incaricati di redigere questi documenti furono assegnati tavoli e armadi speciali (v. cap. III, n. 23). Al 1459 è invece possibile datare l'istituzione effettiva della Cancelleria segreta come organo separato, come sancito da questi due energici provvedimenti, approvati a distanza di pochi mesi l'uno dall'altro, con cui il Consiglio dei dieci portò a compimento il lungo processo di separazione della documentazione segreta e ne assunse di fatto il controllo. Entrambi i decreti intendevano contrastare la facilità con cui, nonostante le rigide leggi in materia, venivano divulgate le informazioni più segrete dibattute nei consigli della Repubblica (su questo fenomeno si vedano anche i documenti editi nel cap. 6). Il primo decreto affidava la gestione della documentazione segreta a personale speciale, di maggiore esperienza e comprovata lealtà, ne stabiliva nel dettaglio i compiti, l'orario di servizio, le remunerazioni, e le multe in caso di eventuali inadempienze. Il secondo provvedimento adibiva locali separati alla sua conservazione, e ne affidava la custodia a un notaio della Cancelleria, «ex sufficientioribus et scientibus», che ne tenesse le chiavi. Egli avrebbe avuto, come in passato, un tavolo speciale in Cancelleria dove compilare i registri segreti e tenerli sotto chiave fintanto che ci stesse lavorando; ma avrebbe dovuto poi depositarli in un archivio separato, del quale doveva anche regolamentare l'accesso.

a) Venezia, 24 gen. 1459, AS VE: *Consiglio di dieci, Deliberazioni miste*, reg. 15, cc. 168v-169r.

Cunzosia como se intende le facende del stato nostro importantissime, che doveria esser secretissime como quelle che tocha el chuur e la vita nostra, pervien

²⁸ supra: *segue eod. cass.*

a noticia de quelli ai qual le doveria esser occulte cum grandissimo pericolo de le cosse nostre. Et altre fiade questo conseio di X per quelle cosse che se sentiva, voiando a questo importantissimo inconveniente in qualche parte proveder, fexe election di secretarii e nodari de la cancellaria nostra deputando quelli che in Collegio e nel nostro conseio de pregadi dovesse intrar e star. Al qual ordine tanto utele, et ale cosse nostre neccessario per molti muodi e vie esta contrafatto, et ala zornada piu se contrafa in muodo che tuti nodari, sì designadi como non, entra in collegio, in pregadi et nela cancellaria nostra secreta, alde et intende le secrete nostre, et alor son piu palexe che le fosse mai. Et el faci per neccessario ben dele cose nostre proveder ala dita cancellaria sì per schivar deli inconvenienti, che altre volte son seguidi, come azò che le cosse del stado nostro secretissime procieda e sia nel peto de fidatissimi secretarii nostri, dei qual provade experientie per molte vie dela fede sua sea visto et ogni zorno se intende e vede. L'anderà parte per regular la cancellaria nostra oltra el nostro Cancelier Ieronimo, et Alexandro che attende ali Savii del Conseio, i nodari del Conseio di X, et Constantin che attende alle cetole de presente per le do parte de questo conseio se debia deputar quelli nodari che abi ad intrar nel nostro Collegio el officio de cadaun in questo muodo. Prima do nodari i qual insieme cum el nostro cancelier debia atender ala nostra Signoria, do altri ali Savii de terra ferma, e do altri ali Savii deli ordeni. Et altri chali soprascripti nominadi, e che sarà deputadi per cossa alcuna non possi entrar nel nostro collegio et in pregadi aportar bossoli ale parte solamente, soto pena de ducati X²⁹ per cadaun e cadauna fiada, che li entrerà nel dito Collegio, li quali li sia retegudi del suo salario. E se alcun fosse sì temerario che intrasse tante volte in collegio, chel salario non supplise, sia perpetualmente privado dela Cancellaria nostra. E sel sera accusador abia lamiade, e sia tegnudo de credenza, e l'altra mitade sia deli provededori del Sal, li qual sia executori in dar execution ala dita pena.

Piero Negro e Nicolo Petriani, non obstante li sia deputadi ale quarantie, *tamen* possi vegnir in Collegio et in Pregadi.

A scriver le cosse nostre secrete e star in la cancellaria nostra secreta, oltra li tre deputadi per questo conseio a rubricar, se debia deputar altri XII nodari, i qual entri nela cancellaria nostra secreta et in pregadi insieme cum li tre soprascripti aportar bossoli in pregadi ali scrutinii et altre pruove che se farà in pregadi solamente et altri ch'a questi non entri in cancellaria secreta né in pregadi né scriva alcuna cosa nostra secreta soto pena de ducati X per cadaun e cadauna fiada da esser scossi e partidi ut supra. E per far la election de questi XII sia ballotadi tuto lo resto di nodari dela Cancellaria nostra, e quelli che averà più ballote passando le do parte del conseio fina el dito numero de XII sia fermi. Sia etiam ballotadi li tre soprascripti deputadi a rubricar, e non passando le do parte del

²⁹ X: segue sopra il rigo 10.

conseio romagna ala condicion de quelli che non averà el numero predicto. E perda el salario de ducati XXX^{ta} al'ano, e sia deputado un altro in so luogo, cum el salario secundo la forma dela parte prexa in questo conseio di XXVI Luio proximo passato. E tutti li soprascripti che serà romasi, sia tegnudi de vegnir ogni zorno ala Cancellaria nostra da maitina e dapuo manzar et in pregadi, sì per scriver e far le cosse nostre che occorerà, como per portar i bossoli in pregadi, ali scrutinii e prove *ut supra* solamente soto pena de mezo ducato per cadaun, e cadaun zorno che li non vignerà e starà. E sia apontadi per chi serà ordenado per li cavi. Et abia colui che aponterà 1/3 di ponti, 1/3 li provededori del Sal, e l'altro terzo sia dela Signoria nostra. Salve le caxon exceptade, sì deli soprascripti como deli infrascripti, le qual si cognosude per tuti tre i cavi de questo conseio d'acordo, e non altramente. Et in luogo di soprascripti i qual fose fuora neli servisii nostri, e che serà mandadi, non possi alcun esser sub rogado, per esser el numero di deputadi grande e sufficiente apoder supplir in cancellaria et altro. E se alcun di soprascripti deputadi, sì in Collegio como in pregadi, per morte o per cadauna altra cosa, vengnisse ad insir dela Cancellaria nostra, se debia supplir in so luogo per questo conseio secondo l'ordine e muodo soprascripto.

Lo resto veramente deli altri nodari simelmente sia tegnudi, e da maitina e dapuo manzar, vegnir ala Cancellaria nostra de sopra, e star fin che la Signoria serà levada, e tanto piu quanto li s'è commandado per el Cancelier, et in pregadi, stando in la Cancellaria de sopra soto pena de 1/4 de ducati al zorno per cadaun, e sia apontadi di ponti partidi como deli altri è dito. E se colui che serà deputado ad apontar, non aponterà cadaun, caza de ducati X per cadaun ponto, li qual sia partidi como deli primi è dito. E se in un anno l'averà ponti X sia privado perpetuo dela Cancellaria nostra. E soto le dite pene alcun di predicti non se possi partir de Cancellaria senza licentia del Cancelier, la qual licentia lui non possi dar a più de tre la maitina, e tre dapuo manzar, e quelli che l'averà la matina non l'abi dapuo manzar, e quelli che l'averà un zorno non l'abi l'altro soto la pena predicta azò che tuti possi participar dela comodita del tempo. La qual licentia sia notificada al apontador azioché sapia chi l'averà ad apontar e chi non.

E perché la qualità e condition deli homini ala zornada molto se varia, e per dar materia e caxon che cadaun se aforci a far el suo dover, tuti i predicti ballotadi, ogni anno el primo conseio del mese de Settembre, sia reballotadi, e quelli che non averà i do terci del conseio, non possi exercitar altro officio, cha quello per lo dito ballotar li romagnerà.

Item perché, dapuo el prender dela parte a gran conseio del redur i nodari al numero de XL, l'esta' despensado molti denari di salarii di nodari morti et insidi dela Cancellaria per la Signoria non observadi l'ordeni nostri cerca tal dispensation, per auctorità de questo conseio sia ordenado e preso che decetero non se possi acrescier salario ali diti nodari se non secundo la forma deli ordeni nostri, e se altramente fosse fato, sia revocado per i cavi de questo conseio.

Item ogni gran conseio sia butado le tessere tra i nodari nostri che se troverà esser a gran conseio qual de lor doverà andar a far le election, et altri cha lui

non faci le election soto le pene soprascripte.

La presente parte non se possi revocar, far gratia, né proveder per alcun muodo in contrario, noma per sie conseieri, tre cavi de questo conseio, et 2/3 del dito conseio soto pena de ducati V^c per cadaun che metesse o fesse gratia in contrario, la qual scuoda cadaun cavo et Inquisitor e cadaun Avogador solo o acompagnado, fazando notar cadaun che contrafesse sul libro di debitori, azò ch'el non se pruovi ad alcuna cosa se lui non averà pagado de laqual pena colui che fara la execution abia la mitade, e l'altra mitade vegna in la camera de questo conseio.

De parte - 11 De Non - 2 Non sinceri - 3

b) Venezia, 31 ott. 1459, AS VE: *Consiglio di dieci, Deliberazioni miste*, reg. 15, c. 192r.

Cum sicut clare habetur scripture et libri nostri in quibus scripta sunt secretissima nostri domini sunt sine custodia aliqua in cancellaria nostra, in modum quod omnes vident illos, examinant et intelligunt facta nostra, ac faciunt sibi copias sine licentia nostra, et eas mittunt quo volunt sicut novissime advenit, cum maximo et evidenti periculo nostri status ad que pro evidenti et necessario bono nostro expedit facere provisionem.

Vadit pars pro evitandis inconvenientis quod omnes libri nostri secreti tam partium quam litterarum reducantur et deponantur in illo loco Cancellarie, qui per dominium deputabitur sub una clavi sola, pro quorum custodia et gubernatione per dominium eligatur et deputetur unus ex notariis nostris ex sufficientioribus et scientibus bene scribere qui ad hoc solum deputatus sit, cui quidem notario deputando assignetur clavis predicta ipsorum librorum secretorum. Teneatque ipse notarius libros nostros secretos, et in eis scribat partes et litteras ac deliberationes nostras de tempore in tempus sicut capientur et deliberabuntur, ac eas rubricet. Deputeturque sibi in cancellaria quemadmodum per antea consueverat unus scabellus, in quo teneat dictum librum secretum ac librum litterarum secretarum clausos sub clavi. Et non permittat dictus notarius quod aliquis sit qui velit videat nec examinet ipsos libros nec aliquem alium ex secretis sub custodia sua consignandis, nisi de mandato domini, exceptis nobilibus de Collegio nostro qui pro declarationibus habendis, donec erunt de collegio, possint videre dictos libros et examinare sicut voluerint, et excepto Cancellario nostro, qui semper quando voluerit videre possit libros predictos. Et si sibi mandaretur quod aliquid ostenderet, scribat super uno libro ad hoc sibi deputando mandatum sibi factum, et per quos, et quam partem et litteras, et cui ostenderit sive copiam fecerit, ut continue intelligi possit illos, qui viderint ipsos libros, et de qua re copiam haberint, sub pena ipsi notario amittendi totum salarium unius anni, de quo accusator si fuerit habeat medietatem, et teneatur secretissimus, et alia medietas deveniat in cameram huius consilii. Et stare debeat dictus notarius in Cancellaria donec dominium et sapientes erunt in Palatio, ad hoc ut si opus fuerit aliquo libro et scriptura, sub eius custodia posita, haberi possit, et intret Collegium et consilium Rogatorum, sicut opus fuerit. Et quia dignus

est mercenarius mercede sua utque cum diligentia ad hoc possit attendere, captum sit quod si ipse notarius deputandus habebit de salario a libris XII grossorum infra, per dominium et capita huius consilii augeatur sibi illud salarium, quod maiori parti eorum videbitur. Executio autem presentis ordinis committatur Capitibus huius consilii. Que omnia superscripta effectualiter observari faciant.

De parte - 16 De non - 0 Non sinceri - 0

Electus per dominum Dominicus Stella, cui per dominium et per capita consilij X additi fuerunt ducati XL in anno. Ita quod habeat librorum XII grossorum in anno.

Riferimenti bibliografici: BASCHET, *Les archives*, pp. 155-158, TREBBI, *La cancelleria*, pp. 78-87, DE VIVO, *Cœur de l'Etat*.

4. Palermo, 17 giu. 1507. Ordine regio di procedere all'istituzione dell'archivio dell'ufficio del Maestro portulano del Regno di Sicilia.

Il viceré Don Ramon Cardona dà esecuzione a una disposizione di re Ferdinando II d'Aragona (29 mag. 1507), con la quale si ordinava di procedere all'istituzione di un archivio specifico per l'ufficio del Maestro portulano, presso lo Steri di Palermo, sede dell'amministrazione centrale del regno, o nelle sue vicinanze. Presso tale deposito si sarebbe dovuta svolgere l'attività dell'ufficio, e allo stesso tempo si sarebbero dovute conservare tutte le scritture da esso prodotte. Questa decisione regia si opponeva al tentativo, da parte del Maestro portulano in persona, di fermare l'istituzione dell'archivio. Secondo questo ufficiale, che fino a quel momento aveva conservato la documentazione presso la propria dimora privata, il corretto funzionamento dell'ufficio dipendeva dal costante accesso alla documentazione, giorno e notte. Il sovrano riconosceva comunque al Maestro portulano il diritto di far svolgere, dove meglio ritenesse, le dispute legali che interessavano la magistratura da lui retta.

AS PA: *Real cancelleria*, reg. 221, cc. 283v-284r.

(...) El Rey,

visorey, a nos ha recorrido el maestre portulano deziendo que nos havemos proveydo y mandado que en el Oster o cerca del se faga archiu para su officio, en el qual archivi se faga su officio y se recojoan todas las scripturas, registros y attos al dicho officio tocantes, de lo qual pretiende ser agraviado porque dize que su officio es de tali calidat que al tiempo del despachar las naos en los cargadores se han de spedir a qual quiere ora de ora y en el qual quiere tiempo y lugar³⁰, y

³⁰ lugar: segue parola illeg. cass.

ahun diz que de noche algunas vezes, segun la necessitat se offrece y si se le proybiesse³¹ que no pudiesse nada proveher desto sino al tiempo que stoviesse en el dicho archio³², seria en mucho danno de la corte et impedimento a la negociacion. Y porque no faziendose el dicho archio³³ seria tanbién mucho inconveniente, ha nos parecido dar este medio a saber es quel dicho archio³⁴ se faga en todo caso y que en el se pongan todas la scritturas del dicho, y que para las causas y pleytos se³⁵ asigne ora para venir al dicho archivi para entender en la expedición dellas las otras cosas del officio, podrá el maestre portulano despachar a donde quisiere in caso saes³⁶ lo que toca a los pleytos donde han de oyr letrados y otras personas se faga en lugar puplico y cierto y na disea graniera³⁷ con esto y será satisfacho acá do devidamente mandamos vos que se otra cosa allá³⁸ no occurriesse en contrario que fusse mas provecho para nostra corte lo proveys assi como ariba dezimos. Dada en la nostra ciudat de Napoles a XXVIII dias del mes de mayo del anno mil D VII. Yo El Rey (...)

Riferimenti bibliografici: sul Maestro portulano, v. BAVIERA ALBANESE, *L'istituzione*, pp. 47-60; CORRAO, *L'ufficio*; BARNA, *Il conto*.

5. Palermo, 21 gen 1510. Estratto da un capitolare di Ferdinando II d'Aragona riguardante l'archivio della Real cancelleria siciliana.

Nel corso dell'ultimo decennio del Quattrocento, re Ferdinando II d'Aragona incaricava Giovan Luca Barberi, maestro notaio della Real cancelleria siciliana e gestore del suo archivio, di portare avanti un'indagine (inquisitio) sul regio demanio isolano, con lo scopo di appurare quali fossero le proprietà della Corona e le regalie a essa spettanti, tra le quali i diritti di patronato nei confronti della chiesa locale (n. 40: Palermo, 1511). Nel contempo, Barberi avrebbe dovuto provvedere alla redazione di un cabreo, ovvero un «libro de information de todas las cosas de aquel Reyno», nel quale includere il risultato delle sue indagini, attestando cioè la liceità dei possedimenti e dei diritti che erano in mano ai sudditi e alla chiesa siciliana. Mediante l'indagine condotta da Barberi, quindi, Ferdinando II si serviva dell'archivio della Real cancelleria come strumento di lotta

³¹ proybiesse: *nel ms.* poybiesse.

³² archio: *intendi* archivo.

³³ *Ibidem.*

³⁴ *Ibidem.*

³⁵ se: *segue sigla illeg. cass.*

³⁶ in caso saes: *di difficile lettura.*

³⁷ y na disea graniera: *di difficile lettura.*

³⁸ allá: *nel ms.* alá.

politica e di pressione sull'aristocrazia e sui ceti dirigenti dell'isola, causandone la dura opposizione. Nel 1510, all'interno di un lungo capitolare al quale avrebbe dovuto attenersi Barberi per la conduzione della sua inquisitio, il sovrano chiedeva la pronta messa in sicurezza dell'archivio della Real cancelleria, certificandone allo stesso tempo il ruolo cruciale per il governo del regno.

AS PA: *Real cancelleria*, reg. 228, c. 195rv.

Otro si por que en la conservación del dicho archivo de cancellaria consiste mucha parte de nostro stado y queremos que aquella este segura y fortificada, le direys que luego sin otra dilección alguna provea que la dicha Cancellaria vista por personas expertas se repare y fortifique en todo lo necessario a costa de la Corte, en manera que sin peligro alguno estén los registros y scripturas a buen recaudo.

Riferimenti bibliografici: su Gian Luca Barberi e sulla sua indagine, v. SILVESTRI, *Sullo Stato*, 536-549; NOBILE; PERI, pp. 7-18; LIOTTA, *Barberi, Giovanni Luca*; MAZZARESE FARDELLA, pp. IX-XXXVIII; TRASELLI, II, pp. 455-458; STALTERI RAGUSA, pp. I-LIII; GIURATO, pp. 243-253; SILVESTRI, *Archives of the Mediterranean*; ID., *La Real Cancellaria*.

6. Firenze, 14 dic. 1569. Provvisione per l'istituzione dell'Archivio generale dei contratti per lo "Stato vecchio" di Toscana.

Con questa provvisione, di cui si propongono qui solo alcuni estratti, il granduca Cosimo I istituiva ufficialmente l'Archivio pubblico generale dei contratti. La provvisione prevedeva norme per la custodia degli atti notarili di tutto lo "Stato vecchio" (non comprendeva, dunque, i territori della repubblica di Siena, recentemente annessa al granducato). Si stabiliva perciò l'obbligo di consegna delle scritture notarili (contratti, testamenti e ultime volontà) redatte in tutto lo Stato. Molti altri dettagli riguardavano, poi, i cancellieri addetti all'archivio e i loro compiti di registrazione. Numerosi sono, inoltre, i dettagli sugli aspetti pratici del funzionamento dell'archivio, relativi ad esempio alla consegna degli atti. Il testo fornisce, infine, molti elementi concernenti gli aspetti materiali della ristrutturazione dei locali che dovevano ospitare il nuovo archivio a Orsanmichele. Prima di questa riforma, l'archivio notarile di Firenze si trovava a via del Proconsolo, presso la sede dell'Arte dei giudici e notai.

Questa provvisione fu seguita da un'altra dell'11 aprile 1570 che ribadiva l'obbligo di consegna di tutte le scritture notarili fatte in tutto lo Stato fino a cinquanta miglia al di fuori dei confini; e da una terza del 27 luglio 1570 che ribadiva l'obbligo di consegna delle scritture pubbliche conservate negli archivi periferici.

Ed. in CANTINI, VII, pp. 148-162 e, parzialmente (ma con lunghi regesti dei capitoli), in BISCIONE, *Il pubblico generale archivio*, pp. 816-823.

Provvisioni dell'Archivio Pubblico della Città e stato di Firenze del dì 14 Dicembre 1569, *ab incarnat*.

(...)

Per commissione et ordine dell'Altezza serenissima e dell'illustrissimo Signor Principe di Toscana governante, li Magnifici Luogotenente e Consiglieri della Repubblica Fiorentina promulgarono e pubblicarono le Provvisioni dell'Archivio pubblico della città e stato di Firenze (...)

Cap. 1 Del nuovo Archivio publico.

Primieramente s'intendino essere e siano elette e deputate in uso e per uso d'Archivio publico et a conservatione delle scritture publiche fatte e da farsi per l'avvenire in tutti i tempi dalli notari publici matricolati e sottoposti all'Arte dei Giudici e Notari della città di Firenze, e dalli altri notari del suo felicissimo stato di qual si voglia sorte matricolati e per qualunque authorità Apostolica o Cesarea o in qual si voglia modo, tutte le stanze esistenti sopra l'Oratorio dell'Immaculatissima Vergine di Horto San Michele (...) senza qual si voglia detrimento o danno di detto Oratorio et in dette stanze ridotte et accomodate che saranno con il luogo della residentia del Magistrato con la Cancelleria, con li loro scanelli, banchi, armarii et altre cose necessarie e con³⁹ quella entrata et accesso che piacerà a sua Altezza, si conserveranno e conservarsi dovranno per l'avvenire et in perpetuo tutti l'instromenti, contratti, quasi contratti, testamenti, codicilli, ultime volontà et altri roghi e scritture publiche in filze, in protocolli o in qualsivoglia modo di tutti li dotti notari e fatti, fatte per li tempi adietro e che si faranno per l'avvenire in tutti i tempi, non intendendo però d'istrumenti et roghi di paci, triegue o levate di offese⁴⁰ né di procure o mandati ordinari a liti e cause civili, criminali, spirituali, miste, né di processi di cause civili o criminali di danni dati o miste né di qual si vogliono atti e roghi ch'intervenghino o possino intervenire e si ricerchino in cause e processi sopradetti.

Cap. 2 De i quattro Conservatori dell'Archivio publico.

Alla cura, custodia, governo e amministrazione dell'Archivio publico devino sempre esser preposti con titolo e nome di Magistrato dei Quattro Conservatori dell'Archivio Publico, quattro persone honorate, pratiche, esperte e di bontà, da eleggersi per sua altezza, a beneplacito suo.

(...)

³⁹ con: *ed. Cantini* non.

⁴⁰ Nota che invece una legge successiva richiese la consegna anche di questi atti, v. lettera circolare del 12 aprile 1570.

Cap. 5 Dell'ufficio et obbligo del Cancelliere dell'Archivio publico.

Sia principal carico del Cancelliere dell'Archivio servire personalmente al Magistrato de' Conservadori insieme con un Coadiutore, rogandosi, scrivendo, distinguendo, o vero facendo scrivere e distendere ne' libri a ciò ordinati tutte le deliberationi, decreti, commissioni, ordini, memoriali, informationi e lettere del Magistrato, tenendo il Giornale il libro de' Partiti, registro di lettere, filza d'informationi, memoriali et altri libri, scritture ordinarie (...)

Staranno le chiavi tutte dell'Archivio publico così della porta principale, come di tutte l'altre stanze di continuo nelle mani et appresso al Cancelliere, per lui dovranno essere sempre ritenute, conservate.

(...)

Cap. 23 Delle spese da farsi per la costruzione e conservazione dell'Archivio Publico.

Tutte le spese da farsi per la fondazione, costituzione, fabbrica e conservazione dell'Archivio Publico e per tutto quello che occorrerà per le cose concernenti il governo e l'amministrazione di quello, faccinsi e far si devino dei danari del Fisco e gran Camera ducale per poliza dei quattro Conservadori, con sottoscrizione del lor Cancelliere e con sottoscrizione dell'Auditor fiscale, del Depositario del fisco, dovendo il Fisco ritrarsene giornalmente e di mano in mano si come se ne porgerà la commodità dei danari dell'Archivio, tenendosi del tutto dal Depositario fiscale buono et fedel conto con l'entrata e conforme all'ordine che se ne darà dal Magistrato de Conservadori e dall'Auditor fiscale.

Riferimenti bibliografici: BISCIONE, *Il pubblico generale archivio*; BISCIONE, *La conservazione*.

7. Roma, 1 ago.-31 ott. 1588. Costituzione di Sisto V per l'istituzione di archivi pubblici notarili nelle province dello Stato ecclesiastico.

Con la bolla "Sollicitudo pastoralis officii" (di cui si offrono solo alcuni estratti esemplificativi) Sisto V istituiva archivi "pubblici" (nell'accezione dell'epoca l'aggettivo "pubblico" connotava in particolare gli archivi notarili) in ciascuna provincia dello Stato ecclesiastico, con le eccezioni di Roma e Bologna. La principale preoccupazione di Sisto V era di evitare la corruzione ed eventuali estorsioni da parte dei nuovi cancellieri venali, soprattutto di quelli che si occupavano di giustizia criminale, per cui si precisavano norme specifiche dedicate alla registrazione degli atti e alla punizione dei contraffattori e di chiunque avesse abusato del proprio ufficio. In particolare, il paragrafo 5 stabiliva una severa punizione per chiunque avesse alterato o sottratto documenti. La costituzione di un Collegio che riuniva i cancellieri civili e criminali e i segretari venali in cambio di una

tassa di 5.000 scudi l'anno, sarebbe stata seguita da un prestito pubblico (il Monte delle cancellerie, rimasto in vigore fino al 1627).

Il tipo di atti notarili (pubblici e privati) da custodire è elencato nel testo con precisione. Da un punto di vista teorico, è interessante notare la rappresentazione offerta all'atto dell'istituzione di questi archivi nel primo paragrafo della bolla, considerata utile al "bene comune" (*commune bonum*). E altrettanto interessante, nella stessa rubrica iniziale, appare in particolare la definizione della funzione dell'archivio cosiddetto "pubblico": cioè, per l'appunto, l'archivio delle scritture che concernono gli accordi privati che regolano i rapporti tra gli esseri umani, regolati giuridicamente, e perciò necessariamente accessibili e consultabili da tutti.

Se prima di questa bolla gli atti notarili erano conservati dal notaio che li produceva e, alla sua morte, dagli eredi o da un altro notaio, ora si stabiliva l'obbligo, per tutti i notai, di consegnare all'archivista locale, entro un determinato lasso di tempo, una copia di ogni atto rogato. Sempre all'archivista, dagli eredi dei notai defunti o dai loro successori, dovevano essere consegnati i protocolli. Gli archivisti stessi, da parte loro, erano obbligati a tenere un registro nel quale dovevano essere descritti tutti i documenti che venivano depositati in archivio, con l'annotazione dei nomi di coloro che li esibivano.

Ed. in *Bullarum*, t. IX, pp. 23-28.

Institutio archiviorum scripturarum in quibuscumque civitatibus et locis Status Ecclesiastici, alma Urbe et Bononia exceptis, et erectio officii regentis dictorum archiviorum, cum iurisdictionis et privilegiorum assignatione.

(...)

1. Cum itaque ex diligenti earumdem scripturarum custodia, fraudes et falsitates, quae litibus, discordiis ac periculis huiusmodi ut plurimum viam praebent, arceantur, dominia, possessiones et familiae ipsae conserventur, iustitia denique cum animi certitudine ac publica et privata omnium utilitate aqua lance administretur. Ac proinde publica archivia, nedum in Europa, sed etiam in pluribus aliis universis orbis, etiam barbarici, partibus, qui hac potissimum ratione commune bonum subditorum suorum atque adeo societatis humanae vinculum inter se retinuerunt, accurate instituta fuerint; operae pretium vero et condecens sit ut quod omnibus in exemplum salubrioris regiminis et administrationis rerum publicarum cedere dignoscitur, id ipsum nostro Statui Ecclesiastico, cui superioribus illis saeculis ob bellicos tumultus, quibus ille ac universa fere Italia tunc exarsit, tantum publicae quietis beneficium impendi non potuit, nunc tandem nostrae provisionis ministerio salubriter introducatur.

2. Ideirco nos, more pii patris et pastoris, huiusmodi quietem et utilitatem universalem subditis nostris afferre volentes, ad dictarum scripturarum conserva-

tionem, fidem et securitatem, ad illarum deperditioni et falsitatibus obviandum, lites quoque, discordias ceteraque pericula omnia tollendum, motu proprio, non ad alicuius super hoc nobis oblatae petitionis instantiam, sed ex certa nostra scientia meraque deliberatione, ac de apostolicae potestatis plenitudine, in toto Statu Ecclesiastico nobis et Sedi Apostolicae mediate et immediate subiecto, hac alma Urbe nostra civitateque et comitatu Bononiensi dumtaxat exceptis, scilicet in quibusvis ipsius Status provinciis, civitatibus, oppidis, castris, villis ac locis aliis, etiam quibusvis metropolitanis, cathedralibus vel aliis ecclesiis, etiam monasteriis, abbatiis et aliis, etiam regularibus ac piis locis subiectis, archivaria publica et generalia, in quibus instrumenta, necnon apochae cedulae, chirographa aliaeque scripturae, tam publicae quam privatae, quas quomodolibet occasione quorumcumque contractuum, ex quibus actio seu receptio etiam ad tempus resultet, fieri contigerit, etiam a notariis et cancellariis seu notariis curialibus nuncupatis ac officialibus quibuscumque, etiam a Camera nostra seu a nobis vel praedecessoribus nostris causam, etiam cum titulo oneroso, habentibus, et quibusvis aliis particularibus personis, cuiuscumque dignitatis, officii, status, gradus, ordinis et conditionis fuerint, etiamsi clericali vel alio quocumque, etiam cum titulo oneroso, indulto et privilegio potiantur, iam confecta et deinceps quovis nomine et titulo pro tempore conficienda, roganda et stipulanda, tam venditiones, exemptiones, mutua, debita, heredita et quasvis alias obligationes, societates, socidas, census, locationes, livellos, concordias, compositiones, transactiones, quascumque cuiusvis generis sententias, compromissa, lauda, donationes, permutationes, cessiones, quietantias, delegationes, solutiones, dationes etiam in solutum, ac inter vivos et causa mortis donationes, inventaria, revocationes, hypothecationes, pignorationes, etiam iudiciales, mandata quaecumque, ratificationes, paces, substitutiones, divisiones, confessiones debitorum, tam in iudicio quam extra, emancipationes, arrogationes, adoptiones, renunciationes, insinuationes, testamenta in scriptis et nuncupativa, codicillos, additiones et repudiationes haereditatum, fideicommissa, substitutiones, prohibitiones, possessiones honorum continentia, quam quoscumque alios contractus, nominales et innominatos, inter quascumque ecclesiasticas et cuiusvis Ordinis regulares et saeculares personas, quavis ecclesiastica aut saeculari seu temporali vel mundana dignitate, etiam ducali praeminentia, fungentes, necnon universitates, ecclesias, capitula, collegia, conventus, monasteria, hospitalia et quaecumque alia pia et non pia loca, eorumque universales et particulares personas, necnon ecclesiarum et monasteriorum huiusmodi, ac quoscumque alios praelatos seu priores pro tempore initos et celebratos, sub modo et forma in capitulis quae per dilectum filium nostrum Henricum tituli Sanctae Pudientianae presbyterum cardinalem Caetamum, nostrum et sanctae Romanae Ecclesiae camerarium, dictaeque Camerae thesaurarium, decanum et clericos, praesidentes, aut eum vel eos qui a nobis vel successoribus nostris Romanis Pontificibus super administratione et gubernio dictorum archiviorum pro tempore deputabuntur, statuendis et declarandis, asportari et respective recipi, adnotari et diligenter perpetuo conservari et custodiri debeant, apostolica

auctoritate, tenore praesentium, perpetuo erigimus et instituimus.

3. Et si in aliquibus provinciis, civitatibus et aliis locis praedictis vigore quarumcumque facultatum desuper, etiam a nobis vel praedecessoribus nostris Romanis Pontificibus aut Apostolicae Sedis legalis, vicelegatis, praesidentibus, gubernatoribus seu officialibus, vel etiam a Camera Apostolica, et pro ea agentibus quibusvis provinciarum, civitatum et locorum huiusmodi communitatibus, universitatibus, collegiis, capitulis aut aliis etiam particularibus personis et officialibus ac cancellariis et aliis praefatis, quavis causa vel occasione, ac ex titulo etiam oneroso, concessarum, aliqua archivia vel aliquid ad illorum instar ad praesens reperiantur vel erigi deberent, illa omnia et singula archiviis per praesentes erectis et institutis, ac earumdem praesentium vigore instituendis et stabiliendis, etiam perpetuo aggregamus et incorporamus.

(...)

4. Delinquentes quoque et quos falsi et cuiusvis alterius generis crimen vel errorem aut delictum in scripturarum et instrumentorum praefatorum in archivum registratione, et ex eo transumptione, recollectione, custodia et conservatione, sive taxarum illicita alteratione et exactione, praesentatione et subsignatione, ac alias in exercitio et administratione dictorum archivorum quomodolibet commisisse accusati aut suspecti fuerint (...) arbitrio suo puniri et castigari facere, sententiare, iudicare, condemnare (...)

Riferimenti bibliografici: cfr. PONCET, *Les archives de la papauté*, p. 744; GARDI, *Al servizio del Legato*, p. 100.

8. Roma, 1592-1593 ca. Due note, una del cardinale Bartolomeo Cesi e l'altra redatta da Domenico Ranaldi, relative alla realizzazione e alle necessità pratiche dell'archivio di Castel Sant'Angelo appena istituito.

La storia dell'archivio di Castel Sant'Angelo è complessa. Ramacciotti afferma che già papa Giovanni XXII (1316-1334) fece depositare i registri camerali a Castel Sant'Angelo. Sisto IV (1471-1484) aveva poi fatto spostare le carte più preziose dell'archivio della Camera a Castel Sant'Angelo. Nel 1568 Pio V lo aveva destinato, assieme alla Biblioteca vaticana, alla raccolta di tutti gli "istrumenti" e altri documenti riguardanti la Camera apostolica – progetto portato a compimento solo in parte. Clemente VIII, nel 1592, provò nuovamente a riunire la documentazione pontificia in un archivio centrale istituito a Castel Sant'Angelo, ma limitando questo provvedimento alla sola produzione documentaria della Curia, anziché alle carte riguardanti tutto il mondo ecclesiastico, come inizial-

mente auspicato da Pio V. Quindi, all'inizio del secolo XVII (ovvero il momento storico in cui si collocano i documenti che qui si presentano), in concomitanza con l'istituzione dell'Archivio segreto vaticano, Castel Sant'Angelo assunse la funzione di deposito provvisorio; infine rimase come solo archivio thesaurus, a carattere diplomatico, fino al 1798.

Il primo documento è una lista di note per uso interno riguardanti la preparazione di un testo istituzionale, relativo anche all'assunzione di Domenico Ranaldi a custode dell'archivio di Castel Sant'Angelo. Molte note di carattere pratico concernevano le mansioni del custode, la procedura di autenticazione dei documenti, il divieto di far uscire originali dall'archivio, le procedure di copia, il salario del detto custode, e la nomina del Prefetto. Si tratta di note in possesso del cardinale Cesi, che ne fu il primo Prefetto, e consistono probabilmente anche in suggerimenti per un breve papale mediante il quale, dopo il concistoro del 29 gennaio 1593, si doveva istituire ufficialmente l'archivio stesso. In particolare, nel proemio si sarebbe dovuta menzionare l'istituzione dell'archivio di Castel Sant'Angelo e il lavoro fatto in tal senso dal cardinale Cesi. Tuttavia, secondo MARINI, la relativa bolla non fu mai pubblicata.

Il secondo documento offre numerosi dettagli sulla vita quotidiana e sulla paga degli scrittori e del personale del rinnovato archivio e fu probabilmente compilato da Ranaldi. Anche da questo testo si ricavano interessanti elementi riguardanti l'autenticazione dei documenti, per la quale il Cesi chiedeva ancora esplicitamente la promulgazione di un apposito breve papale. I documenti qui proposti non sono datati, ma sono ascrivibili al periodo 1592-1593, durante il quale fu eretto il nuovo archivio di Castel Sant'Angelo.

a) BAV: *Archivio della biblioteca*, reg. 1, c. 267rv + 281v.

Del signor cardinale Cesi. Pro Bibliothecae Vaticanae Archivii⁴¹.

Illustrissimo et reverendissimo Signor.

Nel Proemio (il quale sia breve) si facci mentione della intentione di Nostro Signore, quale per utilità della sede apostolica ha eretto un Archivio in Castello con industria, diligentia et aiuto dell'illustrissimo cardinale Cesi, *olim Thesaurario*.

La narrativa ha di comune questo:

Che havendo conosciuto e sperimentato la fedeltà di Domenico Ranaldi, et diligentia hauta molti mesi (...) ridurre a bel ordine le scritture reposte in detto Archivio, però lo costituisce custode di detto Archivio in perpetuo (...).

⁴¹ Pro ... Archivii: *di altra mano*. Il riferimento all'archivio della "Biblioteca Vaticana", di questa nota postuma, va ricondotto al nuovo Archivio di castello che rimase l'archivio *thesaurus* con le antiche pagamente diplomatiche del Vaticano fino alla fine dell'età moderna.

Con facoltà di poter autenticare tutte le scritture che vi si reporanno, quale autenticazione facci piena *et indubitum* fede etc. et questo si estende con le clausole solite.

Dando al medesimo per suoi emolumenti la parte per ciascuno famulo⁴² in detto archivio si faranno. Con provvisione di dieci⁴³ ducati di Camera il mese.

Et perché è necessario che in un archivio come questo ci sia un protettore con l'autorità del quale si procurino le scritture dovunque sono, per lo medesimo archivio, si costituisce Prefetto l'Illustrissimo⁴⁴ cardinale Cesi, dandoli ampla facoltà di fare pigliare di tutte et qualsivoglia archivii le copie delle scritture etc. Et in questo si metta le clausole che sono nel Breve stampato del cardinale Amulio (...)

Ordinando al Vescovo *pro tempore* che li strumenti che si darranno dalli notari delli altri archivii et altri luoghi si pregino⁴⁵ le copie precedenti la fede del custode della valuta di dette scritture.

Proibendo espressamente sotto pena di scomunica che dal detto Archivio non si debbansi cavare l'originale scritture, *nisi de expressa licentia* (...) concedendo però che le copie si possino cavare con ordine del nostro sommo pontefice o dell'illustrissimo signor cardinale Cesi prefetto.

b) BAV: *Archivio della biblioteca*, reg. 1, c. 268r + 280v.

All'Illustrissimo et reverendissimo Signor, il signor cardinale Cesi, con Nostro Signore. Per l'archivio di Castello.

Per doi scrittori in servizio dell'Archivio bisogna:

la parte con il companatico;

la provisione per ciascheduno scudi sei il mese;

quel tanto che Vostra Signoria Illustrissima vole fare dare per le fatiche mie già fatte, et da farsi la rimetto a lei.

Ricordo a Vostra Signoria Illustrissima che havendo da tenere questi doi scrittori bisogna ch'io habbia un altro che lo serva in cucina et altre cose necessarie; che havendosi da dar da dormire et tenerli in casa mia è necessario comperare letti et quello fa bisogno, et supplire con il lavandaro delli panni, però non permetta

⁴² famulo: *segue nota a lato, di difficilissima lettura*: di questo serverà il bene che si è dato con quelle clausole, lasciando le superflue.

⁴³ dieci: *di difficile lettura, per la scrittura sbiadita*.

⁴⁴ Illustrissimo: *prec. il car- cass.*

⁴⁵ pregino: *di difficile lettura*.

ch'io ci rimetta del proprio.

È necessario che Vostra Signoria Illustrissima habbi facultà da Nostro Signore di poter pigliare li libri dall'Archivio di Tidio⁴⁶ et da tutti li altri luoghi d'Italia, sicome fu concesso alli cardinali Amulio et Vitelli.

Bisogna ch'io habbia un Breve per potere autenticare le scritture che si riporranno nell'Archivio.

Ricordo a Vostra Signoria Illustrissima ch'a tempo del cardinale Amulio la Camera, sicome mi hanno detto, spendeva per le scritture 400 scudi⁴⁷ il mese. Et perché non fu eretto luogo alcuno d'Archivio, però le scritture non si trovano. Il medesimo et maggior anco summa faceva spendere il cardinale Vitelli; le scritture del quale, per non essere mai stato eletto questo luogo da reporsi, se ne sono perse molte. Hora che Vostra Signoria Illustrissima ha ordinato et costituito per ordine di Nostro Signore l'Archivio in Castello in breve tempo con molto minore spesa potrà augmentarlo et adornarlo di cose molto maggiori de quello di Vitelli, et de Amulio, in perpetua conservatione della iurisdizione delle Sede Apostolica.

Riferimenti bibliografici: per l'erezione del nuovo archivio di Castel Sant'Angelo in età moderna, si veda il motuproprio di Pio V del 1568 in *Regesti di Bandi*, vol. I, p. 50. In generale, vedi BOYLE, *A Survey*, pp. 7-12; RAMACCIOTTI, *Gli archivi*, p. 4; PONCET, *Les archives de la papauté*, pp. 737-762; FILIPPINI, *Memoria*, *passim*. Per la questione della bolla mai pubblicata, v. MARINI, *Memorie*, pp. 444. Per la datazione del primo documento, v. *ibid.*, p. 447; MORONI, *Dizionario*, s.v. fa notare che il Cesi suggerì a Clemente VIII l'istituzione dell'archivio di Castello nel 1592, ma l'assunzione del Rainaldi sarebbe del 1596. Per la datazione e il personaggio di Rainaldi, v. ora MAIORINO, *Gli antefatti*, pp. 52-55, che pone l'assunzione ad archivista di castello al 1593. Per gli spostamenti dell'archivio papale nel medioevo, e la sua sede ad Assisi, v. DENIFLE - EHRLE, *passim*; PARAVICINI BAGLIANI, *La biblioteca papale*, p. 85.

9. Milano, 1606-1607. Istituzione dell'Archivio generale della Regia camera del Ducato di Milano.

All'inizio del secolo XVII, per via della dispersione e del disordine delle scritture finanziarie dello Stato, il Governatore di Milano promosse la creazione di un Archivio generale della Regia camera, nel quale concentrare le scritture relative all'ufficio dei Maestri delle entrate ordinarie. Nel 1606, in seguito alla scomparsa del notaio della Regia camera Cesare Regaino e al conseguente problema di dove riporre la documentazione in suo possesso, il Presidente e i Maestri delle entrate ordinarie dello Stato di Milano avevano scritto al governatore Pedro Enriquez de

⁴⁶ Tidio: di difficile lettura; intendi probabilmente Attidio; si tratta forse di un errore dello scrittore, che confonde il nome latino di Assisi (Asisium, che fu effettivamente sede del Tesoro pontificio nel medioevo) con l'antica città romana scomparsa.

⁴⁷ scudi: ms. scuti.

Açevedo per sapere quale edificio avrebbe ospitato l'archivio e in che modo sarebbe stata finanziata la sua istituzione. Il governatore rispondeva che esso avrebbe dovuto essere realizzato in un salone del Senato, utilizzando gli introiti derivanti dalla condanna di Ludovico Vistarino. A tale lettera ne seguiva un'altra, poco meno di un anno dopo, con la quale si richiedevano ulteriori fondi per procedere all'istituzione dell'archivio. Nonostante la complessità dell'operazione, a cominciare da quegli anni – e grazie all'attività degli archivisti – si diede avvio a un lento processo di costituzione dell'Archivio generale della Regia camera, scandito da diversi versamenti, ma anche da alcuni importanti scarti. Col passare del tempo l'archivio fu però abbandonato a se stesso, fino a quando si diede avvio a un nuovo processo di riordinamento in età austriaca e sotto la spinta del Cancelliere aulico von Kaunitz.

a) Milano, 18 nov. 1606, AS MI: *Atti di governo, Uffici e tribunali regi, Parte antica*, b. 266-267, cnn.

Sua Eccellenza Signore Ministro Plenitenziario Conte di Firmian, Milano

Illustrissimo et eccellentissimo Signore

Con l'occasione della morte di Cesare Regaino, già notario di questa Regia Camera, et di haversi a mettere in luogo sicuro le sue scritture in modo che a tutte le occorrenze si possano vedere per servitio di Regia Camera, essendosi dal signor Presidente nostro dato parte a Vostra Eccellenza di questo, et che a noi pareva bene che si facesse per conto della Regia Camara un Archivio Generale per riponer le sudette et tutte l'altre scritture che si trovano in diversi luoghi con poco o nessun governo, la Eccellenza Vostra fu servita di dire al detto signor Presidente che si potrebbe far detto Archivio presso il salone del Senato. Hora per poter ciò essequire resta che Vostra Eccellenza sia servita dar l'ordine del luogo preciso, dove si haverà a fare, et insieme dove si haverà a proveder del danaro per la spesa di esso, che noi prontamente essequiremo quanto ci sarà comandato da Vostra Eccellenza, alla quale per fine preghiamo da Iddio Nostro Signore le felicità maggiori che dessiderar si possano. In Milano, li 18 di Novembre 1606.

Di Vostra Eccellenza

fidelissimi servitori.

Il Presidente et Maestri delle Regie Ducali Entrate ordinarie del stato di Milano.
Pa. Borsanus.

1606 a' 22 di novembre.

Letta etc. Facciasi l'Archivio nel luogo già in Consiglio stabilito, che è il luogo attaccato al Salone del Senato, situato sopra la scala grande di Palazzo. E per quest'effetto si piglino li trecento scudi della condennatione seguita contra Ludovico Vistarino.

Montius.

b) Milano, 19 ott. 1607, AS MI: *Atti di governo, Uffici e tribunali regi, Parte antica*, b. 266-267, cnn.

Illustrissimo et eccellentissimo signore,
fu a' dì passati espedito il mandato principale per l'importanza della fattura dell'Archivio ordinata da V.E. per riponervi le scritture del quondam Cesare Regaino et altre toccanti al servizio della Regia Camera, con annotamento che come l'Eccellenza Vostra fu servita di ordinare si havessero a pigliare li trecento scudi della condannatione seguita contra Ludovico Vistarino, per parte del pagamento di tal fattura. Et perché poco fa habbiamo inteso che con essi 300 scudi et altri danari de simili condanationi, seguendo gli ordini di Vostra Eccellenza et del Magistro Straordinario, sono stati pagati conforme al solito, al Podestà, fiscale, birri et altri ufficiali biennali de Lodi li loro salari et anco certa somma de danari a Camillo Alfero, creditore della Regia Camera, essendo negli narrati ordini et anco per le nostre constitutioni et ordini dello stato, tali salari si devono pagare de condanationi che seguono agli officii a quali risedono detti ufficiali, li habbiamo veduto rapresentare a Vostra Eccellenza perché sii servita comandare che con altri più pronti danari della Regia Camera, si paghi al detto impresario l'importanza di detta fattura nel modo appuntato in detto mandato, acciò non si resti di mettere in esecuzione tal spesa tanto giovevole al servizio della Regia Camera. Con che fine preghiamo Dio Nostro Signore, che concedi all'Eccellenza Vostra le felicità che maggiori desiderar si possano. In Milano alli XIX ottobre 1607.

Di Vostra Eccellenza

fidelissimi servitori.

Il Presidente e Maestri delle Regie Ducali Entrate ordinarie del stato di Milano.

Pa. Borsanus.

1607 a' 19 d'ottobre.

Letta etc. Piglisi il denaro per far l'Archivio di quello che si caverà dai frutti de' beni appresi ad Luigi Magno.

Montius.

Riferimenti bibliografici: sull'archivio camerale, v. FERORELLI, *L'archivio camerale*, sulle vicende relative all'istituzione dell'archivio del Magistrato ordinario, *ibidem*, pp. 128-133. Sulle vicende successive, v. LANZINI, *Archivi e archivisti*, nonché CAZZANIGA.

10. Roma, 31 gen. 1612. Istituzione ufficiale dell'Archivio segreto vaticano.

Sebbene l'inizio della raccolta della documentazione per il nuovo archivio di concentrazione voluto dai pontefici si possa far risalire ai primi incarichi dati da Pio IV nel 1565 al cardinale Amulio (v. n. 41 più avanti in questo capitolo) e quindi

alla la nomina, nel 1610, di Michele Lonigo a Prefetto dei registri e delle bolle della Biblioteca vaticana, la data istitutiva dell'Archivio si fa risalire ufficialmente al motuproprio Cum nuper del 31 gennaio 1612 di Paolo V, per mezzo del quale il pontefice nominava il primo custode della Biblioteca, Baldassare Ansidei, come custode e pubblico ufficiale anche del nuovo Archivio eretto e costruito nella Biblioteca vaticana.

Si pubblica qui proprio il testo di questo Breve che, oltre a documentare le preoccupazioni per la corretta gestione dello spostamento delle carte e della nuova sistemazione, affidata congiuntamente a personale dell'Archivio (il Notaio di camera Girolamo Scanardo) e della Biblioteca (il custode Baldassarre Ansidei), testimonia la volontà espressa di garantire la certezza del diritto anche contro eventuali dubbi, creati evidentemente dal recente trasferimento.

Ed. in PALMIERI, *Ad Vaticani archivi*, pp. XXVI-XXVIII.

Motum proprium super fide adhibenda scripturis novi Archivi.

Cum nuper dilectus filius Hier. Scanardus Camerae Apostolicae Notarius et Archivi eiusdem Camerae Custos in executione chirographi manu nostra subscripti sub datum die XX Decembris 1611 complures ex libris dicti Archivi in chirographo predicto numeratos et nominatos dilecto etiam filio Balthassari Ansideo Bibliothecae nostrae Vaticanae Custodi coram Notario et testibus cum interventu dilecti pariter filii nostri Bartholomaei tituli S. Mariae in Porticu Presbyteri Cardinalis Caesii nuncupati et dilecti etiam filii Hortensii de Rubeis dictae Camerae Commissarii consignaverit, ipseque Balthassar libros omnes huiusmodi sic consignatos in publico Archivio in dictae Bibliothecae una ex mansionibus noviter, iussu nostro, constructo et erecto pro perpetua inibi conservatione unico contextu et cum eorumdem Bartholomaei Cardinalis, et Hortensii interventu, et coram Notario pariter et testibus reposuerit, Nos ne propter translationem dictorum librorum a veteri in novum Archivium huiusmodi, eisdem libris fides in aliquo denegetur, providere volentes, Motu proprio et ex certa scientia nostra, ac de Apostolicae potestatis plenitudine dictum Balthassarem et pro tempore existentem praedictae Bibliothecae Custodem et dicti Archivi noviter constructi et erecti Custodem et publicum officialem tenore praesentium declaramus, et, quatenus opus, sit deputamus, ac praedictis libris sic de veteri in novum Archivium translatis eandem plenam et indubitam fidem in iudicio et extra ac ubique locorum adhiberi debere decernimus et declaramus, quae illis adhiberetur si in veteri Archivio praedicto asservata fuissent et asservarentur, eorumque exemplis seu transumptis tam in iudicio quam extra et ubique fides adhibeatur, nec non eosdem libros in omnibus et singulis prohibitionibus constitutis etiam et sub censuris et poenis ecclesiasticis et temporalibus emanatis quibus dictae Bibliothecae libri subiacent et comprehenduntur perpetuo subiicimus et subiectos esse et fore declaramus;

sicque in omnibus et singulis censi et ita per quoscumque iudices quavis auctoritate fungentes, sublata eis et eorum cuilibet, quavis aliter iudicandi et interpretandi facultate et auctoritate, iudicari et diffiniri debere ac irritum et inane si secus super his a quoquam quavis auctoritate scienter vel ignoranter contigerit attentari, etiam decemimus. Non obstantibus constitutionibus et ordinationibus Apostolicis ac legibus etiam municipalibus necnon, quatenus opus sit, dicti Archivi statutis etiam iuramento, confirmatione Apostolica, vel quavis firmitate alia roboratis privilegiis quoque indultis et litteris Apostolicis eidem Archivo illiusque Custodi et aliis ministris sub quibuscumque tenoribus et formis et quibusvis clausulis et decretis in contrarium praemissorum quomodolibet concessis, confirmatis et innovatis, quibus omnibus et singulis eorum tenores praesentibus pro expressis habentes, illis alias in suo robore permansuris, hac vice dumtaxat specialiter et expresse derogamus, ceterisque contrariis quibuscumque.

Datum Romae apud S. Petrum, sub Annulo Piscatoris, die ultima Ianuarii MDCXII Pontificatus Nostri Anno VII.

I. Valterius.

Riferimenti bibliografici: la bibliografia sull'Archivio segreto vaticano è vastissima, si può proporre qui solo una piccola selezione, che affronta nello specifico le questioni trattate nel documento: BIGNAMI ODIER, *La Bibliothèque Vaticane*, 104 e *passim*; GASPAROLO, *Costituzione*, p. 13.

11. Roma, 16 nov. 1625. Bolla del pontefice Urbano VIII per l'istituzione dell'Archivio generale urbano destinato alla conservazione delle carte dei notai della città di Roma.

Con questa Bolla papa Urbano VIII creava l'Archivio generale notarile per la città di Roma. Il Cardinal nepote Francesco Barberini ne era eletto Governatore, e il dottore utriusque iuris Camillo Perini assumeva le funzioni di Conservatore, ovvero Custode generale, con funzioni operative e amministrative. Spicca la lista precisa degli atti da conservare in questo archivio. Curiosi, infine, i riferimenti alla consegna quotidiana del pane per questi funzionari, portato direttamente dal Palazzo apostolico. Da notare nel proemio gli accenni alla necessità di conservare perpetuamente le scritture, secondo un modello rintracciabile in molte bolle pontificie. Nel primo paragrafo, invece, sono da sottolineare gli accenni alla volontà di evitare frodi connessa alla lotta contro la falsificazione. Il controllo sulla documentazione rappresentava una delle preoccupazioni delle autorità, con l'avanzare dell'età moderna, e rifletteva il bisogno delle società di organizzare in modo maggiormente ordinato le relazioni socio-economiche basate sulla

contrattazione tra privati cittadini. Interessanti anche i riferimenti ai precedenti provvedimenti connessi all'organizzazione di archivi notarili da parte di altri pontefici: si noti in particolare il riferimento alla Bolla di Sisto V del 1588 che istituiva archivi pubblici notarili nelle province dello Stato ecclesiastico (escluse le città di Roma e Bologna). Sempre in questo paragrafo spiccano gli eruditi riferimenti alla storia degli archivi della Chiesa antica, con la citazione della figura del Chartophilax, ovvero l'antico custode dei documenti pontifici.

Ed. in *Bullarum*, t. XIII, pp. 387-390.

Urbanus Episcopus, servus servorum Dei, ad perpetuam rei memoriam.

Pastoralis officii nobis, meritis licet imparibus, divina dispositione iniuncti sollicitudo assidue cor nostrum pulsant et commovet, ut non solum ad ea, quae animarum salutem respiciunt, verum etiam quae ad populorum, praesertim almae Urbis nostrae, ac nobis, et Sedis Apostolicae temporali ditioni subditorum utilitatem, pacem, tranquillitatem, perpetuamque securitatem pertinere noscuntur, vigilantiae nostrae aciem dirigamus, et praesertim noxis illis, quae, ob non adhibitam satis exactam diligentiam in conservandis tam publicis quam privatis scripturis, inter subditos nostros, gravi cum nostra, eorumque molestia, fortunarumque suarum iactura, frequenter exoriri et vigere intelligimus, commoda aliqua ratione provideamus, et, pro felici progressu eorum, quae propterea a nobis ordinantur, illorum curam egregiorum virorum prudentiae demandemus, quorum opera et studio feliciter gubernentur, ac lites facilius terminentur, prout pro iustitiae complemento et subditorum eorumdem quiete conspiciamus in dominus alubriter expedire.

1. Cum itaque (ex multiplicitate et diversitate notariorum Urbis, et aliquorum etiam ex eis imperitia et negligentia, ac instrumentorum et aliarum scripturarum confusione, ac incuriosa custodia, plurima damna et incommoda subditis nostris et aliis irrogari, maximum etiam detrimentum fidei publicae in dies inferri, eandemque non parvo in discrimine falsitatum et fraudum versari, vicissim vero ex diligenti eorumdem instrumentorum et scripturarum cura falsitates et fraudes omnes evitari, dominia rerum ac iura unicuique conservari, aliaque non modica pervenire bona satis exploratum et abunde perspectum habentes et in plerisque dominiis et regionibus exteris, ac etiam Romanorum Pontificum praedecessorum nostrorum auctoritate fere in omnibus civitatibus et locis Status nostri Ecclesiastici publica et generalia, et in ipsamet Urbe nostra quaedam particularia, Capitolinum videlicet et Romanae Curiae, et forsitan alia, archivaria erecta et instituta fuisse, ex eis tamen alia in desuetudinem abiisse, alia in multis deficere, neque per illa huiusmodi incommotis, damnis et fraudibus, illarumque periculis sufficienter provideri animadvertentes; et ex annalibus sacrae historiae Romanam Ecclesiam olim archivum publicum sub nomine cartophylacii habuisse, et cartophylacii officium magnae dignitatis et auctoritatis apud eandem Romanam Ecclesiam et Sedem

Apostolicam exitisse, memoria repetentes; et praemissis, quantum in nobis est, occurrere cupientes) nulla alia ratione satius praedictis nostris subditis et aliis omnibus quam per erectionem archivii publici et generalis in dicta Urbe, ad quod instrumenta publica et aliae scripturae per eiusdem Urbis notarios et alios infrascriptos rogata pro tempore deferri et in eo asservari debeant, consultum iri censeamus; pro earumdem Urbis et Romanae Curiae ornamento, et instrumentorum ac scripturarum tutam et perpetuam conservatione, nostrorum subditorum et aliorum securitate, ac publica et privata omnium utilitate, ad erectionem huiusmodi devenire decrevimus.

2. Motu igitur proprio, non ad alicuius nobis super hoc oblate petitionis instantiam, sed ex certa scientia et mera deliberatione nostris, ac de apostolicae potestatis plenitudine, archivium generale, Urbanum nuncupandum, sub protectione et suprema superintendentia dilecti filii Francisci S. Agathae diaconi cardinalis Barberini nuncupati, nostri secundum carnem ex fratre germano nepotis, eius vita durante, et, post illius obitum, unius ex eiusdem sanctae Romanae Ecclesiae per pro tempore existentem Romanum Pontificem ad id specialiter deputandi, in dicta Urbe, in loco prope plateam Principis Apostolorum de Urbe nuncupatam per nos designato; et, pro eiusdem archivii generalis bono regimine et administratione, unum conservatoriae eiusdem archivii generalis officium pro uno clerico vel laico utriusque iuris doctore, vitae ac morum probitate et experientia praedito, ac alias sufficienti et idoneo, conservatore archivii generalis Urbani nuncupando, ad nostrum et pro tempore existentis Romani Pontificis nutum ponendo et amovendo, cum infrascriptis et aliis omnibus et singulis privilegiis, facultatibus, honoribus, praeminentiis et oneribus, in capitulis per dilectum filium nostrum Antonium dictae Sanctae Romanae Ecclesiae cardinalem Sancti Honophrii nuncupatum de mandato nostro subscriptis expressis, et aliis etiam per pro tempore existentem archivii generalis huiusmodi superintendentem cardinalem quandocumque ampliandis, moderandis et declarandis, apostolica auctoritate, tenore praesentium, perpetuo erigimus et instituimus

(...)

4. Ac (ut praedictum officium sic erectum et institutum, illudque pro tempore obtinens amplioribus per nos favoribus et gratiis decoretur) quod pro tempore existens conservator dicti archivii noster ac pro tempore existentis Romani Pontificis verus, indubitatus et non fictus familiaris continuus commensalis, aliorumque familiarium et continuorum commensalium numero et consortio adscriptus et aggregatus eo ipso existat; et vestes violacei coloris ad instar nostrorum cubiculariorum honoris nuncupatorum gestet, illisque arbitrio suo utatur; ac, in signum verae et indubitatae ac non fictae familiaritatis huiusmodi, singulis diebus ex palatio apostolico panem eiusdem quantitatis et qualitatis, prout dilectis filiis in utraque signatura nostra referendariis dari consuevit, habeat, decernimus, et panem huiusmodi dietim sibi ex dicto palatio dari mandamus.

5. Ad archivium autem generale praedictum omnia testamenta, fideicommissa,

legata, codicillos, donationes causam mortis et alias ultimas voluntates, a quibusvis notariis publicis Urbis, etiam eorum officia titulo oneroso a nobis et Sede praedictam ac cameram apostolica habentibus, necnon parochis eiusdem Urbis, tam in ipsam Urbe quam extra eam, quomodolibet recepta et rogata, ac super venditionibus, et venditionum resolutionibus et rescissionibus, cessionibus, renunciationibus, transactionibus, divisionibus, in solum dationibus, permutationibus de et super bonis et rebus immobilibus factis, necnon censibus et eorum extinctionibus, feudis, subfeudis, ac in emphyteusim, livellum, aut sub annuo censu, canone, vel alia responsione concessionibus, inter vivos donationibus, insinuationibus, dotibus et pactis dotalibus, haereditatum additionibus, repudiationibus, et inventariis, emancipationibus, adoptionibus, arrogationibus, iurispatronatibus irrevocabilibus, et ad vendendum et donandum procuratorum mandatis, fideiussionibus perpetuis ac alia instrumenta in capitulis praedictis latius descripta et adnotata, et per quosvis notarios Urbis praedictos, tam in Urbe quam extra eam, quomodolibet, ut praefertur, recepta et rogata, sub modo et forma in eisdem capitulis praescriptis et ordinatis, deferri, et in eo respective recipi, annotari ac diligenter et perpetuo conservari et custodiri debere volumus, praecipimus et similiter mandamus.

6. Postremo, dilectum filium Camillum Perinum clericum Florentinum utriusque iuris doctorem, apud nos de litterarum scientiam, vitae ac morum honestate, aliisque probitatis et virtutum meritis multipliciter commendatum, horum intuitu specialis gratiae favore prosequi volentes, eundem Camillum, de cuius fide, doctrinam, prudentiam, et in similibus experientiam plurimum in Domino confidimus, in conservatorem dicti archivii generalis ad nostrum et dictae Sedis beneplacitum motu et auctoritate paribus constituimus et deputamus. Francisco vero cardinali, ac aliis dicti archivii generalis, ut praefertur, deputandis superintendentibus et gubernatoribus, edicta, bannimenta et proclamationes, praedictum archivium generale vel illius negotia pro tempore quomodolibet concernentia, sub suo nomine, ac sub poenis etiam corporalibus sibi benevis, quoties opus fuerit, publicandi, ac pro tempore emanata declarandi, interpretandi, ampliandi et innovandi, ac exequutioni mandari faciendi, prout eidem magis expedire visum fuerit (...).

Riferimenti bibliografici: cfr. EBNER, *Gli archivi notarili*; FRIEDRICH, *Notarial Archives*, per la figura del *Chartophilax*, v. DU CANGE, s.v.

12. Roma, 1 giu. 1748. Nuove regole concernenti la Prefettura degli archivi dello Stato ecclesiastico.

Con questo bando, voluto dal cardinale camerlengo Silvio Valenti Gonzaga, si fissavano nuove severe norme relative alla gestione degli archivi notarili dello Stato ecclesiastico. Soprattutto, si regolava in modo chiaro la consegna all'archi-

vista competente per territorio, entro quindici giorni dalla stipulazione, di una copia autentica di ogni atto rogato dai notai locali.

Come stabilito dalle norme fissate da Sisto V nel 1588 (v. sopra n. 7: Roma), gli archivi notarili dello Stato ecclesiastico erano stati posti sotto il controllo di un Prefetto degli archivi, eletto tra gli ufficiali della Camera apostolica, prima a sorte, poi dal 1721 scelto dal pontefice e a tempo indeterminato. Le procedure stabilite da questa Bolla non furono tuttavia sempre rispettate nella prassi. Già una volta nel 1721 si rese perciò necessario ribadirne e modificarne le regole – un provvedimento ricordato infatti nel preambolo del documento; più di due decenni più tardi, si tornava quindi a legiferare ulteriormente, rinnovando la struttura istituzionale degli archivi e la normativa che li riguardava. L'intenzione delle autorità, come già osservato nel caso dell'Archivio generale urbano nel 1625 (v. n. 11: Roma), era quella – esplicitamente dichiarata – di consentire una migliore organizzazione degli archivi, e conseguentemente di controllare la produzione documentaria, evitando eventuali frodi. Per ovviare definitivamente a tutti i problemi, d'altronde, il cardinale Silvio Valenti – su incarico del pontefice – aveva fatto istituire un'apposita commissione incaricata di studiare le problematiche emerse nel corso dei decenni (per le quali si rimanda ad esempio a due docc. del 1745 e del 1747 nel capitolo V) e proporre soluzioni. Da questo lavoro di verifica e correzione si generò il bando in questione.

Ed. in DALL'ASTE BRANDOLINI, *Lessico legale*, vol. 1, pp. 299-300.

Bando generale e nuovi ordini sopra gli archivi dello Stato Ecclesiastico.

La santità di Nostro Signore papa Benedetto XIV felicemente regnante, sempre più intento al buon governo dei sudditi, conoscendo che quanta è stata profittevole alla quiete e sicurezza dei medesimi l'istituzione degli archivii in tutto lo stato ecclesiastico, per la conservazione di que' contratti ed altre scritture che assicurano la fede pubblica, accrescono il commercio, e precludono la via alle frodi, alle liti in vantaggio di tutti ma specialmente delle chiese, luoghi pii, vedove, pupilli ed altre miserabili persone che più di ogni altra esposte sono alle frodi ed altre ingiuste usurpazioni; altrettanto è stata ed è pregiudiziale l'introduzione degli abusi derivati dalla negligenza di que' notari ed archivisti che ognora più fanno sentire le loro trascuraggini coll'inosservanza de' bandi più volte sopra di ciò pubblicati; ordinò a monsignor Prefetto degli archivii che le facesse una distinta relazione, non solo della condizione in cui trovansi gli archivii dello stato, ma anche di tutti gli abusi e disordini in qualunque modo introdotti intorno ad essi per darci gli opportuni rimedii colla pubblicazione di un nuovo bando generale, giacché erano scorsi ventisette anni dalla pubblicazione dell'ultimo emanato del 1721 sotto il pontificato della felice memoria d'Innocenzo XIII; ed avendo poi della prefata relazione commesso un diligente esame ad una

congregazione particolare economica sopra gli affari camerali (...) siccome furono dalla medesima fatte varie risoluzioni che riferite alla Santità Sua interamente furono approvate; così avendo in fine commesso a noi la pubblicazione di un nuovo bando coerente alle risoluzioni della detta congregazione, quindi è che per ordine espresso datoci a bocca, e per l'autorità del nostro ufficio di Camerlengato rinnovando e confermando tutti li bandi, provvisioni ed ordini de' nostri antecessori, e de' reverendissimo Prefetti pro tempore, il di cui tenore vogliamo qui per espresso, ed inserto, in quanto però non sieno contrarii al presente, ed inerendo alle risoluzioni della detta congregazione approvata da Nostro Signore, ordiniamo ed espressamente comandiamo:

1. Che tutti e' singoli notari, benché in qualsivoglia modo privilegiati, o che avessero officio con titolo quanto si voglia oneroso ed ancorché dipendessero da arcivescovi, vescovi, abbatì, priori, regolari, luoghi pii e da signori temporali di qualsivoglia preminenza, in qualunque città, terra, castello, e luogo, mediate ed immediate soggette alla sede apostolica (eccetto Roma, Bologna e suo contado), che per l'avvenire si rogheranno di qualsivoglia istromento cose di vendite, comprè, mutui, debiti, crediti e qualsivoglia altre obbligazioni (...) debbano dalli originali di ciascheduno di detti istrumenti tra il termine di quindici giorni dopo la stipulazione di essi estrarne, e cavarne copia la quale sia intera anche rispetto alle inserzioni alligate nelli originali, e scritta in netto senza alcuna cassatura, e non abbia foglio bianco o spazio vacuo che non sia almeno lineato, che non vi si possa far altra aggiunta; e quella sottoscritta di lor mano, e segnata col loro segno consegnata all'archivista di quella città, terra e luogo, dove si rogherà l'istrumento (...).

Riferimenti bibliografici: cfr. *Consegnare la memoria*, p. 270; MARONI, *Guida*, p. 17.

13. Firenze 24 dic. 1778. Bando per l'istituzione dell'Archivio diplomatico fiorentino.

L'Archivio diplomatico di Firenze, istituito da questo bando del 1778, raggruppava gli antichi documenti manoscritti in pergamena che si trovavano precedentemente negli archivi di alcuni magistrati, nei monasteri e nei conventi soppressi dello Stato di Toscana e infine presso alcuni archivi di famiglia. Per il suo carattere innovativo, è considerata una delle leggi fondamentali della storia degli archivi italiani. Si stabiliva con essa una separazione, sebbene ancora non perfettamente delineata (come attestano i riferimenti all'utilità di queste carte), tra un archivio storico e un archivio amministrativo. Il netto intervento delle autorità nella questione della tutela degli archivi e delle carte antiche concerneva cioè un nuovo tipo di rapporto tra la politica e la cultura: si trattava, in effetti, di un archivio nato da considerazioni di natura prevalentemente culturale, più

che politica o amministrativa.

Da notare l'eccezione dell'archivio delle Riformagioni e della Segreteria di Stato rispetto all'obbligo della consegna delle pergamene: un dettaglio per il quale le autorità restavano tutelate dal principio del segreto nelle cose di Stato.

Ed. in CANTINI, IX, p. LXXVI.

Sua altezza reale ha preso in considerazione il pericolo in cui sono di perdersi gli antichi manoscritti in cartapecorea dei quali molti se ne trovavano negli archivi di alcuni magistrati dove casualmente sono stati trasportati, benché non abbiano alcun rapporto né alla lor giurisdizione, né alle loro leggi, molti altri si trovano nei monasteri, conventi ed altri luoghi pii dove son pervenuti o per deposito volontario o per estinzione di famiglia o per la soppressione e riunione di altri monasteri o badie, delle quali forse non li conserva neppur la memoria del nome, ed altri restano presso particolari famiglie esposti al mal uso che può farne una serie di possessori, tra i quali ve ne saran sempre di quelli che non conoscono il valore.

Ha considerato altresì che eccettuato le raccolte più copiose ed insigni di cartapecore manoscritte conosciute già ed illustrate dagli eruditi, le altre ancorché non si disperdino restano affatto inutili nello stato in cui sono, e quali se più non esistessero, mentre non si può ad esse ricorrere ogniquale volta se ne ignora la provenienza e l'importanza ed ogniquale volta si custodiscano senza ordine e senza illustrazione da persone per lo più incapaci di farne uso e di intenderle. Ed avendo in veduta li importanti lumi che tali documenti possono apportare non solo all'erudizione ed all'istoria, quanto ancora ai pubblici e privati dritti, ha determinato di stabilire in Firenze un pubblico Archivio Diplomatico.

Vuole la Regia Altezza Sua che presieda al medesimo un Direttore, il quale ne averà sotto di lui per l'ordinazione ed illustrazione, riserbandosi ad accrescere di questi il numero, allorché si riconoscerà che la quantità dei documenti lo esiga. Ordina che in questo archivio nel termine di quattro mesi dal dì del presente Motuproprio siano depositati tutti gli antichi diplomi e documenti sciolti in cartapecorea che si trovano negli archivj di tutti i magistrati e tribunali della città di Firenze e di tutto lo stato fiorentino.

Vi siano pure depositati nello stesso termine tutti i diplomi e cartapecore sciolte che si trovano negli archivj delli Spedali, corpi, università e luoghi pii sottoposti immediatamente all'autorità regia.

Vi si facciano altresì trasportare tutte le cartapecore che si trovassero nei conventi e monasteri del Granducato che venissero a mancare o a sopprimersi.

Vuole che restino eccettuate le cartapecore che si conservano nell'archivio delle Riformagioni, il quale non dovrà consegnare all'Archivio Diplomatico che quelle sole che avesse estranee al suo istituto ed alla raccolta di affari e documenti che a forma di questo si spettano, e dovrà all'incontro ricevere quelle che altrove si trovassero direttamente relative al governo della Repubblica di Firenze e del suo

stato.

La stessa eccezione dovrà aver luogo con la stessa dichiarazione per le cartapecore esistenti nel vecchio archivio della Segreteria di Stato.

Incarica gli operaj dei monasteri di monache di dar conto nel detto termine di quattro mesi delle cartapecore che si trovassero negli archivi dei monasteri rispettivi e di procurare che le religiose si inducano a depositarle spontaneamente nel nuovo Archivio.

E dichiara che incontrerà il Sovrano suo gradimento qualunque altro corpo laico o religioso e qualunque famiglia o persona particolare che provvedendo nel tempo stesso al suo decoro ed al suo interesse con assicurare la conservazione di quelle cartapecore che saranno in suo potere, seconderà le Reali sue intenzioni depositandole nel nuovo Archivio Diplomatico.

Sarà in esso presa nota di tutti quelli che vi faranno qualche deposito di tali cartapecore come pure del numero delle medesime; saranno queste tenute a parte finché non siano poste in ordine, ed all'Indice generale e non siano illustrate; e quelli che le averanno depositate ed i loro eredi e successori averanno sempre dritto di esigerne gratuitamente la copia autentica con quelle illustrazioni che vi saranno state fatte.

Dato li ventiquattro dicembre mille settecento settantotto.

Pietro Leopoldo,

V. Alberti,

F. Seratti.

In Firenze l'anno 1779. Per Gaetano Cambiagi Stampator Granducale.

Riferimenti bibliografici: cfr. PAMPALONI, *L'archivio diplomatico*; GIANNELLI, *La legislazione*, pp. 264-266; MARSINI, *Gli antichi documenti*.

CONTROLLO SULLA DOCUMENTAZIONE

14. Ferrara, 1288 ca. Rubrica dei primi Statuti cittadini, da cui emerge il controllo marchionale sulla documentazione diplomatica.

Passo della rubrica II del primo libro dello Statuto cittadino di Ferrara che riguarda l'obbligo – e il connesso giuramento – da parte di tutti i cittadini incaricati di mansioni ufficiali nel Comune di far supervisionare qualsiasi lettera o ambasciata al marchese Obizzo II d'Este. Sono chiari segni di un controllo marchionale sulla documentazione ufficiale del governo.

Negli Statuti comunali degli anni 1287-1288 la crescita dell'autorità della signo-

ria estense si manifesta anche nelle rubriche che concernono l'elezione dei membri dei consigli comunali, e in particolare del Consiglio dei savi, i cui membri erano eletti direttamente dal Dominus.

Ed. in LADERCHI, *Statuti*, p. 6.

De preceptis observandis ab omnibus civibus Ferrarie a domino marchione, factis et manutenendo et defendendo eum.

(...)

Et si aliquam ambaxatam aut litteram michi miserint nuntium vel litteram quam michi miserint quam primum potero presentabo consignabo et revelabo domino marchioni.

Riferimenti bibliografici: cfr. VASINA, *Comune, Vescovo e Signoria estense*, p. 101.

15. S.l. [Napoli], s.d. [sec. XIV] Disposizioni sul funzionamento dell'archivio della Camera della sommaria di Napoli e sulla conservazione delle sue scritture.

Si tratta di alcune disposizioni sul funzionamento dell'archivio dei Maestri razionali nel Regno di Napoli, emanate durante il regno di Giovanna I (1343-1381). Il capitolare si focalizza soprattutto sulle questioni riguardanti il controllo della documentazione finanziaria da parte dell'autorità, come evidenziato, per esempio, dai limiti imposti sulla possibilità di fare copie delle scritture conservate e dal divieto assoluto di estrarre dall'archivio «originales scripture, regista, raciones, privilegia, acta seu monumenta quecunque». Le istruzioni inviate agli «archivarii» dei Maestri razionali evidenziano anche il controllo operato dai sovrani sulla redazione di scritture e sulla loro trascrizione nei registri dell'ufficio, dato che, in quella fase, il sistema di registrazione era intrinsecamente connesso alla conservazione stessa degli atti.

Ed. in FICKER, pp. 121-123; v. anche CASANOVA, pp. 346-347.

Iohanna etc. Magistris racionalibus magne nostre curie etc. In reformationis negociorum statu (...).

Archivarii cum omni diligencia studeant incumbens eis officium exercere, et tam de mane quam de sero diebus non feriatas permaneant in archivio executuri fideliter mandata curie et ipsorum pariter dominorum, ac sint solliciti recipere tapeta a quibuscunque officialibus seu cabellotis habentibus finaliter computarem dividenda inter eosdem magistros racionales proportionaliter seu pro rata.

Item recipere balistas assignandas in archivio predicto et eas cum consciencia dominorum magistrorum racionalium assignare excellencie regali.

Caveant quod de scripturis privilegiis aut aliis quibuscunque rationibus seu monumentis que in publico conservantur archivo, nulli per eos fiat copia, nisi de mandato dominico procederet aut de expressa consciencia magistrorum rationalium predictorum.

Item vigilant omnino quod originales scripture, registra, rationes, privilegia, acta seu monumenta quecunque, ut predicatur, ad nullius seu nullorum mandatum abinde extrahantur, postquam ibi posita fuerint. Et hoc intelligatur tam de preteritis, presentibus quam futuris; et sint solliciti recuperare cum consciencia dominorum ipsorum illa que nondum sunt inibi assignata.

Item sint curiosi et seduli quod conficiant duo registra que apud se caute retineant. In quorum uno significatorie omnes ac consultatorie cedulae que fiunt ad excellentiam reginalem seu comitem camerarium describantur. In alio vero notentur nomina officialium omnium, iudicum et actorum camereque notariorum ac cancellorum qui pro tempore ordinantur et quorum rationes committuntur, quibus auditoribus pariter et quando, ut cum de eis contingat fieri finales apodixas, ibidem memorialis subcincta ordinatio subnectatur, ut per ipsos magistros racionales in omnibus caucius et cercius procedi valeat in negociis fiscalibus prout decet, et ipsi archivarii sint exinde melius manualiter informati. Et propterea rationes omnes quorumcunque officialium vel aliorum habencium computare, que de summaria ad archivum transmittuntur, ipsis archivariis assignentur qui statim dominis conscientiam faciant et de eorum voluntate ac ordinacione expressa, ut predictum est auditoribus ipsis committantur; conscribantque in prefato registro diem quo eis assignate fuerint rationes ipse de summaria audientia ad archivum transmise.

Item procuratores computantes finaliter in archivo pro quibuscunque officialibus et personis assignent et assignare teneantur dictis archivariis et in eorum inventario scribi facere omnes quaternos assignaciones et qui assignari debent iuxta ritum et ordinem rationum. Et postquam computaverint finaliter coram auditoribus, quibus rationum earum audientia et examinacio finaliter committetur, et assignaverint eisdem auditoribus omnes quaternos veteres, illos cum cautelis omnibus dictis auditoribus assignatis resignent et resignare teneantur per ordinem et numerum archivariis supradictis vel alteri eorundem, ut in dicto archivo in posterum melius conserventur nullusque quaternus per involucionem et occupationem aliquam perdi possit.

Item ordinatum est quod nec per archivarios, actorum notariorum prefatosque notarios ad scribendas litteras per curiam deputatos nulla fiat littera, cedula vel mandatum de quavis causa, nisi precedente mandato dominorum ipsorum aut alicuius ex eis.

Item ordinatum est quod nullus ex servientibus stipendiariis aut carceriis ad mandatum alicuius persone archivi aliquid exequatur, nisi illud processerit de voluntate et mandato ut predicatur dominorum.

Riferimenti bibliografici: BRESSLAU, pp. 154-155; CAPASSO, *Gli archivi*, pp. 20-24; NIOLA, pp. 58-59. Sulla Camera della sommaria, si veda DELLE DONNE.

16. Venezia, 1406 e 1411. Confisca e uso delle più preziose scritture dei Carraresi di Padova, recentemente conquistata dalla Repubblica.

In seguito alla conquista di Padova, il Consiglio dei dieci inviò due dei propri membri ad assicurarsi che fossero trasportati a Venezia i «libri et scripture» degli ultimi signori padovani. La sorte della documentazione fu in seguito discussa in seno al Consiglio stesso. A un primo parere che ne proponeva la distruzione fu preferita la loro conservazione in una cassa chiusa, allo stesso modo delle scritture più segrete dei Dieci. La documentazione continuò infatti a essere utilizzata, come si evince dall'ultimo documento con il quale, a distanza di qualche anno, il Senato chiedeva ai capi dei Dieci di poterla consultare per trovare i nomi dei «provisionati» friulani, cioè dei collaboratori dei Carraresi nelle terre della Repubblica.

a) Venezia, 18 set. 1406, AS VE: *Consiglio di dieci, Deliberazioni miste*, reg. 8, c. 131r.

Potestati et capitani ac provisori Padue.

Mittimus Paduam nobiles viros Marcum Iustiniano caput consilii de decem et Johannem Lauredano Inquisitorem dicti consilij, quia informati sumus quod in Padua sunt adhuc libri et scripture tam de tempore domini Francisci de Carrara senioris, quam de tempore domini Francisci de Carrara iunioris, continentes res que spectant dicto nostro consilio de decem, quapropter fidelitatibus vestris mandamus quatenus eisdem capiti et Inquisitori dare debeatis omnem favorem et auxilium opportunum ut videre et habere possint ac conducere venetias omnes libros et scripturas de dicta materia tam existentes in manibus vestris et in offitiis et regimine vobis commissis, quam existentes in quorumcumque aliorum sint qui velint, permittentes ipsos examinatores facere prout necesse fuerit pro hominibus dictos libros et scripturas et intelligentiam eius quod scriptum fuerit super⁴⁸ eisdem, dando predictis capiti et inquisitori in his que vobis nostri parte retulerint plenam fidem. Datum XVIII Septembris.

b) Venezia, 20 ott. 1406, AS VE: *Consiglio di dieci, Deliberazioni miste*, reg. 8, c. 132r, ed. in LORENZI, *Monumenti*, p. 51.

In Consilio de X. Ser Marcus Barbaro, Ser Franciscus Cornario q. Domini Ducis, Ser Bertucius Quirino, Capita de X⁴⁹.

Quia in scripturis nuper portatis de padua facta diligenti inquisitione, non est repertum aliquid per quod sit necesse vel possit esse proficuum facere aliquam aliam inquisitionem processum vel provisionem.

⁴⁸ super: *segue inde cass.*

⁴⁹ In ... de X *in margine*.

Vadit pars, quod omnes scripture que nunc fuerunt portate de padua per nobiles viros ser Marcum Justiniano Caput, et ser Johannem Lauredano Inquisitorem Consilij de decem, que sunt in Camera armorum de decem comburantur ita quod nunquam appareant in mundo et comburantur in illo honesto et habili loco qui ordinabitur per Dominium et Capita de X.

De parte - 7 De non - 9 Non sinceri - 1

Die dicto. Capita de X⁵⁰. Capta. Quod suprascripte omnes scripture de quibus fit mentio in suprascripta parte includantur et clause teneantur in una capsula per modum quo fiunt processis Consilij de decem.

De parte - 14 De non - 2 Non sinceri - 1

c) Venezia, 26 mar. 1411, AS VE: *Consiglio di dieci, Deliberazioni miste*, reg. 9, c. 68r; ed. in LORENZI, *Monumenti*, p. 53.

Cum captum sit in consilio rogatorum de dando provisione aliquibus Foroiulien-sibus et habeatur informatio quod super libris illorum de Carraria qui sunt in Camera de X, sunt vel esse debent nominati aliqui de Foroiulio qui habebant provisionem ab illis de Carraria propter quod bonum est videre qui sunt illi ut possit fieri super dicta materia, id quod sit pro bono agendorum nostrorum. Vadit pars, quod autoritate istius Consilij detur licentia Capitibus de X quod possint aperire cassonum in quo sunt dicti libri, et super ipsis videre et examinare ea que eis videbuntur necessaria super dicto facto et accipere in nota id quod erit necesse pro informatione dominij.

Riferimenti bibliografici: Ventura, *Nobiltà e popolo*, pp. 52 segg.

17. *Fontem Chuppi*, 1446 e Napoli, 1451. Assegnazione dell'ufficio di *scriba* della Segreteria del Regno di Sicilia, allo scopo di gestire i registri dell'ufficio e il suo archivio.

Per risolvere il problema della dispersione delle scritture dell'ufficio della Segreteria del Regno di Sicilia, che i suoi ufficiali gestivano come se fossero di loro proprietà, re Alfonso il Magnanimo istituiva l'ufficio di scriba della Segreteria, assegnandolo a Nicola della Rocca di Catania e rimuovendo dai loro uffici tutti gli altri scrivani che si occupavano della registrazione delle scritture per conto dei segretari; con tale incarico, Nicola della Rocca fu investito anche della gestione dell'archivio. Per via dell'opposizione dei segretari, i cui introiti economici erano stati intaccati, ne era sorta una disputa tra questi ultimi e Nicola della Rocca. In virtù del verdetto

⁵⁰ Capita de X *in margine*.

elaborato dal giudice della Magna regia curia Bernardo Pinos ed esecutoriato dal viceré Lop Ximen Durrea, si stabilì che della Rocca avrebbe mantenuto l'ufficio di scriba della Segreteria del Regno, con la facoltà di occuparsi della registrazione delle scritture prodotte dai segretari, mentre questi ultimi ottennero il diritto di conservare personalmente i registri da essi redatti, nonostante il sovrano in persona avesse tentato di accentrare la custodia della documentazione. La documentazione relativa all'istituzione dell'ufficio e alla sentenza è inserita all'interno di un lungo atto viceregio risalente al 15 dic. 1450 (AS PA: Conservatoria di registro, vol. 31, cc. 509r-512r). Pochi mesi dopo, però, i segretari Giovanni di Vincenzo, Raimondo de Parisio e Giovanni de Crapanzano presentavano una supplica al sovrano, ottenendo la soppressione dell'ufficio di scriba e il pieno controllo sulle scritture prodotte nell'ambito del loro ufficio. L'atto sarebbe stato esecutoriato dai viceré in data 14 mag. 1451 (AS PA: Real Cancelleria, reg. 84, c. 446rv).

a) *Fontem Chuppi*, 6 nov. 1446, AS PA: *Conservatoria di registro*, vol. 31, cc. 509v-510v.

(...) Recolentes igitur olim et non sine optimis⁵¹ rationibus atque causis dilectum nostrum Nicolaum de la Rocca Cathaniensem ob serviciorum merita et aliquorum nostrorum familiarium intercessus ordinasse in capite solum et ordinarium nostrum scribam regestrorum omnium secretariorum Regni premissi, per quem et per nulum alium nisi per alios quos poterat idoneos conscriptores eligere, omnes provisiones et licteras que per ipsos secretarios expediebantur eidem officio regestrorum spectantes registrari voluimus. Et sic motu proprio et ex causa alios scribas iussimus amoveri atque per eundem Nicolaum omnia dicta registra voluimus etiam retineri per eum⁵² conservanda et administranda, pro ut hec et alia in dictis nostris provisionibus, datis una in civitati Neapolis die XXVII mensis februarii, VI indictionis M^o CCCC^o XXXXIII^o, alia in eadem civitati XXVII marcii et alia in civitati predicta die quinto may eiusdem indictionis lacius continentur. Et constant per quas nostre intencionis tale esse: propositum declaravimus quas vicerex qui erat nostram pretermittendo voluntatem certa cum reservacione aliorum scriptorum quos iam amoveri iusseramus, ut diximus, et secretariorum execucioni mandavit, noviter autem sicut displicenter accepimus informamur Nicolaum ipsum ad huc ob⁵³ reservacionem predictam que nostre voluntatis proponito multam longe distabat dictum officium plenarie assequi et habere non potuisse in grave damnum eius et preiudicium ac nostri mandati contemptum⁵⁴, quod si sic est admirari compellimur et volentes in super dictas nostras provisiones, tam a laudabili nostro proponito pre-

⁵¹ Optimis: *nel ms.* optimis.

⁵² eum: *segue parola illeg. cass.*

⁵³ ob: *segue una lettera illeg. cass.*

⁵⁴ contemptum: *la -p di contemptum è scritta sopra il rigo.*

cedentes earum sortiri effectum et prothenus observari, animadvertentesque etiam que ipsi secretari hactenus per alios et forte interdum insufficientes⁵⁵, quam per ordinarios dictas provisiones registrari faciebant, nec non quod peyus est aliqui ex eisdem secretariis a Curia discendentes vel quod egre tulimus registra ipsa que non eorum seu nostra sunt secum apportabant et apportarunt, aut penes incongruam personam ipsam dimictebant et dimiserunt in preiudicium Curie nostre Reyque puplice incomodum et eis indigencium dispendum non nisi immensum, pro ut premissis omnibus fidedigno testimonio cerciorati sumus nec non quare hoc pervenit, ut per dictas provisiones iam reseravimus ex sublatione salariorum aliorum scriptorum cum non oportet nisi soli Nicolao cui onera dicti officii dictorum registorum incumbunt salarium solvere aliisque de causis quas nunc exprimere non curamus. Dicimus et mandamus vobis de certa nostra sciencia consulte satisque deliberate et expresse sub⁵⁶ ire nostre et indignacionis incursu penaque decem mille florenorum auri nostro fisco irreimissibiliter solvendorum si secus feceritis ultra penas in dictis provisionibus contentas, quatenus provisiones prefatas per Nos dicto Nicolao concessas, quas etiam de novo confirmamus et ratificamus ad ulterioris cautele suffragium pro ut de verbo ad verbum existunt, exequamini et observetis exequi et observari faciatis per quoscumque iuxta earum continenciam pleniorum et de cetero eidem Nicolao secundum dictas provisiones dictum officium exercere permittatis, ac in ipsius possessionem vel quasi ipsum inducatis et defendatis inductum viriliter contra cunctos et demum ipsi faciatis omnia dicta registra assignari per eum coniuntim, tamquam eorum archivio fiducialiter retinenda conservandaque in quibus omnes provisiones et licteras, que per vestri viceregiatus officium et per expeditionem et mandamenti ipsorum secretariorum expediuntur, registrari volumus eidemque Nicolao per eum registrandas ut supra remicti neque possint aliter expediri sigillarique iniungentes expresse ex ipsa certa sciencia ipsis sigillatoribus, quatenus provisiones quascumque per dictum viceregiatus officium expeditas non sigillent nisi primo registrentur ut supra. Itaque, amotis dicti aliis scribis, pro ut ammoveri iussimus ob quorum et tanto melius mortem vel ad alia officia promotionem dictum officium vacat, id Nicolaus solus ut supra iddem officium habeat et possideat eius vita durante per modum ut supra et cum auctoritate idonea substituendi in quorum scribarum proprium locum sive mortui sive promoti ad alia officia fuerunt, vel ammoti sint ut ammoveri iubemus etiam per presentes ipsum Nicolaum cum unico tamen salario imponimus (...).

b) Napoli, 26 apr. 1451, AS PA: *Real cancelleria*, reg. 84, c. 446rv.

(...) pro parte dilectorum nostrorum Iohannis de Vicencio, notarii Raymundi de Parisio et Iohannis de Crapanzano, secretariorum Regni Sicilie ultra farum, fuit

⁵⁵ Insufficientes: *segue per cass.*

⁵⁶ sub: *segue una lettera illeg. cass.*

maiestati nostre cum gravi querela expositum ut cum diebus non longe⁵⁷ preteritis concesserimus fideli nostro Nicolao de la Rocca officium archivarius seu conservatoris registorum tam factorum quam faciendorum per eosdem secretarios, pro ut in privilegio seu provisionibus ipsius Nicolay ad quos seu quas nos referimus plenius intueri potest, et ipsum officium maxime tendat in preiudicium ipsorum exponencium. Actento quod, a tempore quo memoria hominum in contrarium non existit, dicta registra tamquam acta publica fuerunt conservata in posse conficiencium propterea fuit eidem maiestati nostre humiliter supplicatum eis super predictis de remedio opportuno provideri. Qua supplicatione tamquam iusta benignius admissa, vobis et singulis vestrum dicimus, percipimus et mandamus ad penam unciis centum pro quolibet contrafaciente, quatenus habeatis dictis provisionibus ipsius Nicolay pro nullis, irritis et cancellatis quas hic haberi volumus pro insertis, ac si de verbo ad verbunt essent extensius annotate regestra ipsa in posse ipsorum secretariorum nostrorum restitui omnimode faciatis conservanda per eos et ipsorum quemlibet de cetero, ita et prout hactenus exstitit consuetum cum nostre intencionis et quidem incommutabilis fuerit et sit eisdem secretariis nullam voluisse indebitam inferri novitatem et contrarium non faciatis quavis causa si gracia nostra vobis cara est. Data in castello novo Neapolis, die XXVI^o mensis aprilis XIII^o indictionis anno a nativitate domini M^o CCCCLI. Rex Alfonsus (...).

Riferimenti bibliografici: su questa vicenda, v. SILVESTRI, *Archivi senza archivisti*, pp. 54-55 e ID, *Archives of the Mediterranean*, p. 443.

18. Venezia, 23 giu. 1462. Deliberazione con cui il Consiglio dei dieci afferma il proprio controllo sulla Cancelleria della Repubblica.

Questa deliberazione, o «parte» – presto ripresa anche nei testi riassuntivi delle prerogative delle varie magistrature veneziane – sancisce il potere del Consiglio dei dieci sulla Cancelleria – sia la Segreta, sia la Ducale o Superiore. Esso comprendeva anche il controllo sulla nomina e sulla retribuzione del personale (eccezion fatta per la carica di Gran cancelliere, che rimane di competenza del Maggior consiglio). Va notato che i Dieci videro in questo periodo estendersi la propria autorità, che arrivò a includere non solo la conservazione dell'ordine pubblico e la prevenzione di fazioni e tradimenti, ma anche la gestione di rettori e ufficiali nello Stato, la repressione della sodomia, la regolamentazione delle confraternite (scuole) e il mantenimento della segretezza riguardo alle attività del governo.

AS VE: *Consiglio di dieci, Deliberazioni miste*, reg. 16, c. 102v, parzialmente pub-

⁵⁷ longe: ms. longe-, segue -s cass.

blicato in francese in BASCHET, *Les archives*, p. 159 n.

Per hoc consilium facte sunt multe provisiones in facto Cancellarie nostre, tam in regulando scripturas nostras secretas quam in facto secretariorum et notariorum nostrorum, in augendo salarium, et in modo solutionis salariorum suorum; et faciat pro evidenti et necessario bono nostri status, sicut facte sunt aliquae particulares provisiones pro dicta Cancellaria, secretariis et notariis, ita etiam providere quod totaliter sit subdita et subditi ac pertinentes huic consilio.

Vadit pars quod de cetero excepta electione Cancellarii nostri, que fieri debeat iuxta solitum per consiliarios et per maius consilium, auctoritate huius consilii captum sit, quod ipsa Cancellaria, secretarii et notarii pertineant et sint subditi, ac subditi et pertinentes huic consilio, per quod circa predicta et in predictis provideatur, sicut ipsi consilio videbitur, et capita quotienscumque voluerint pro predictis possint venire ad istud consilium et ponere partem et partes sicut pro bono nostri status eis conveniens videbitur. Et hec pars revocari non possit nisi per duo tertia istius consilii.

De parte + 10 - De non 5 - Non sinceri 1

Riferimenti bibliografici: Maranini, *La costituzione*, p. 419, Trebbi, *La cancelleria*, p. 81, Preto, *Servizi*, pp. 52-3.

19. Palermo, 11 feb. 1473. Ordine viceregio per il recupero di alcune scritture fiscali che si trovano a Catania.

Lopez Ximen Durrea, viceré di Sicilia, rende noto a Enrico Ventura, Credenziere delle gabelle della città di Catania, e al regio portiere Pietro Gallina, che Andrea Navarro, Collettore dei diritti della decima e tari, del relevio (una somma dovuta dall'erede di un feudo, per riottenerne il possesso dal proprio signore) e del censo, dovuti alla Regia corte, si trova a Catania, gravemente infermo e in procinto di morire. Considerato che Andrea Navarro è in possesso di diversi libri e scritture riguardanti gli affari della Regia corte, dei quali si ha urgente necessità a Palermo, il viceré ordina ai due suddetti ufficiali di investigare segretamente sulla faccenda e di scoprire dove è stata conservata tale documentazione, inclusa quella personale di Andrea Navarro. Enrico Ventura si sarebbe dovuto a quel punto preoccupare di recuperare tale «scriptura» e di assegnarla «clausi et sigillati» al regio portiere Pietro Gallina, che a sua volta l'avrebbe dovuta consegnare ai Maestri razionali.

AS PA: *Conservatoria di registro*, vol. 58, c. 85r.

Iohannes etc.

Vicerex etc. dilecto regio Henrico de Ventura, credencerio cabellarum Secrecie clarissime civitatis Cathanie, et Petro Gallina regio porterio, salutem. Però che

havimo certa noticia ki lu dilectu regiu Andria Navarru, collecturi di la dechima et tarì, ius relevo et censuali di la Regia Curti, sta gravimenti infirmu, propinquu a la morti, et in quissa chitati teni certi libri et scripturi li quali concerninu serviciu di la Regia Curti et quilli havimu summe necessariu in quista chitati, vi dichimu et comandamo expresse quatenus, visis presentibus omni dilacione post posita, ambi vui digiati investigari et perquiriri secreto modo undi siano li dicti libri et scripturi tantu soy proprii, quantu quilli di la Regia Curti, li quali prindiriti vui predictu credenceri in vostru putiri et per scriptura particolari li assignariti clausi⁵⁸ et sigillati a lu dictu porteri; et vui prefatu porteri li portiriti a li magnifici mastri Razionali per putirli loru de inde recanuxeri et vidiri per quillu sarria serviciu di la Regia Curti. *Datum in urbe felici Panormi die XI^o mensis february VII^e indictionis M^o CCCC^o LXXIII^o. Post datum* li altri vero scripturi di particular persuni chi li assigniriti, et per vintura lu dictu Andria parissi a vui non vinissi a morti non prinditi li dicti libri et scripturi, *nisi eius succedente morte. Datum ut supra.* *Lop Ximen Durrea.*

Dominus vicerex mandavit mihi Iohanni de Carbone pro magistro notaro.

Riferimenti bibliografici: sull'accentramento delle scritture nella Sicilia bassomedievale, v. SILVESTRI, *Archivi senza archivisti*.

20. S.l. [Milano], s.d. [post 1508]. Descrizione delle funzioni di Bartolomeo Calco, primo segretario del Ducato di Milano.

Questo celebre documento, che è andato perduto a causa dei bombardamenti su Milano durante la Seconda guerra mondiale, nonostante sia stato scritto dopo il 1508 (poiché Ludovico Sforza è citato come già deceduto in un passaggio del testo qui non edito) descrive in maniera attenta il funzionamento della Cancelleria segreta negli anni Novanta del Quattrocento – come si evince dai nomi dei segretari citati, due dei quali non sarebbero stati attivi dopo il 1499. Il documento mette in luce il ruolo cruciale della documentazione scritta e della sua gestione per il governo dello Stato. In particolare, il passo qui riportato descrive i compiti di Bartolomeo Calco, che teneva l'ufficio di Primo segretario, ovvero di «secretario alle cose di stato». Per via del ruolo delicato che ricopriva, questo ufficiale si occupava dell'apertura delle lettere afferenti agli affari dello Stato, preoccupandosi quindi di rendere immediatamente noto al duca il contenuto delle missive più importanti, fosse notte o giorno. Lo stesso Calco, sulla base di quanto disposto dal duca, ed eventualmente in accordo con i membri dei consigli ducali, procedeva alla preparazione delle lettere di risposta. A quel punto, l'elaborazione materiale delle lettere era delegata ai cancellieri che avevano competenza sugli affari trattati. Anche

⁵⁸ clausi: segue parola cass.

nelle circostanze in cui il duca era assente da Milano, spettava al medesimo primo segretario il compito di gestire la documentazione politica in entrata e in uscita; mentre i segretari Giovanni Giacomo Ghilini e Agostino Calco, figlio di Bartolomeo, avrebbero seguito il duca nei suoi spostamenti.

Ed. in SANTORO, *Contributi*, pp. 39-43 e PORRO LAMBERTENGHI, *Modi dell'amministrazione*; parzialmente in DEL GIUDICE, *I consigli ducali*, p. 407.

Secretario alle cose del stato era el magnifico messer Bartholomeo Chalco con quello numero de cancellieri, coadiutori, registratori et altri deputati al servire della cancelleria secreta, che se po vedere al quaterneto de li salariati del tempo de lo illustrissimo et excellentissimo quondam duca Ludovico de bona memoria, qual è presso domino Iacobo Ferufino, el quale haveva cura principale de aprire le lettere de tute le cavalcate che erano mandate da qualunchi principi, signori et altri pertinente al stato; et quelle cose erano de importantia la nocte overo giorno le faceva intendere allo illustrissimo signor duca, quale poi le partecipava con li consilieri secundo li pareva meritasseno le occurrentie et casi; et doppoi facti li debiti scortinii et consulte, se resolvevano mediante le expeditione necessarie overo commetteva al dicto secretario o con intervento de consilieri overo senza quello se haveva ad fare, et ad tute le cose pertinente a lo offitio suo se daxeava bona expeditione de li cancelleri ducali deputati sotto la obedientia sua: alli quali erano distribuite le imprese, particolarmente de tute le provincie, citade, castelli et lochi così de fora como del dominio medesimo. Et però ogni volta che venevano le cavalcate, inteso che haveva l'excellentia del duca le cose de momento, per megio del secretario se daxeavano le lettere a quelli de li cancelleri che havevano l'impresa et per sua Excellentia overo per el secretario se li commettevano le risposte et expeditione, secundo el bisogno, le quale poi se consignavano a lo offitiale de li cavalari che mandava per poste con diligentia o altramente secundo li era ordinato et commissso per esso secretario, sotto l'obedientia del quale havevano ad servire li cavallari et officiali d'essi, quali tenevano l'officio in castello presso dicto secretario.

Haveva ancora esso secretario cura de fare domandare li consilieri in Castello, secundo ordinava l'excellentia del duca, et secundo le cose de le quale se trattava o alla presentia de sua Signoria Illustrissima overo alli lochi deputati in le cancellerie d'esso secretario, dove se facevano le expeditione ordinate per essi consilieri, secundo la natura et occurrentia de li casi. Et lo medesimo faceva de li ambasatori de potentati s'el accadeva farli domandare per causa alcuna, provvedendo che fusseno intromissi de l'excellentia del duca et datoli le expeditione, se la ricercavano per qualche occurrentie per le quale sel accadeva mandare consilieri, famelii, cavalcanti o altre persone per oratori, se li facevano le opportune instructione et così finalmente de ogni cosa che dependesse dal governo del stato. Le expeditione passavano per le sue mane, stando la excellentia del duca a Milano, et ritrovandosi essere de fora per el dominio suo, per quelli se-

cretari erano messer Ioanni Iacomo Gilino et domino Augustino Chalco fiolo d'esso messer Bartholomeo et alcuni altri cancelleri deputati ad cavalcare dreto continuamente alla corte de sua Excellentia (...).

Riferimenti bibliografici: su questo documento, v. LEVEROTTI, «*Diligentia*», 305-308. Sulla Cancelleria segreta, v. *ibidem* e ID., *La cancelleria segreta*, 305-308, nonché COVINI, «*La bilancia drita*», pp. 317-328. In merito alla gestione della corrispondenza, v. SENATORE, «*Uno mundo de carta*», pp. 97-108. Su Calco, v. PETRUCCI, *Calco, Bartolomeo*.

21. Roma, 1 dic. 1507. Bolla *Sicut Prudens Paterfamilias* del pontefice Giulio II, per l'istituzione del Collegio degli scrittori e correttori d'archivio.

Paragrafi 2 e 5 della Bolla Sicut Prudens Paterfamilias di Giulio II che istituiva il Collegio degli scrittori e correttori d'archivio, cioè il collegio dei notai che si occupavano della registrazione e della tenuta degli atti notarili della Curia pontificia. Con questa bolla si pose prima di tutto l'obiettivo di rimediare al disordine degli archivi delle magistrature produttrici. A tal fine il papa fece istituire il Collegio, composto da notai della Camera apostolica, le cui mansioni, nello specifico, oltre a quelle connesse al loro ruolo di notai, comprendevano la redazione degli atti (vendite, testamenti, arbitrati, ecc.) concernenti tutti i rapporti giuridici intercorsi tra i membri della Curia e gli abitanti di Roma. Il loro incarico includeva perciò la cura dell'archivio notarile della Curia pontificia, connesso all'obbligo di registrazione di tutti i protocolli e degli strumenti dei notai curiali, i quali erano tenuti a presentare loro tutta la documentazione (v. cap. II, n. 25: Roma, 1507). Il Collegio era formato di centouno membri, suddivisi tra scriptores e un numero minore di correctores d'archivio.

La bolla contiene interessanti dettagli sulla necessità che gli scrittori fossero ben esercitati nel loro ufficio, che non potessero delegare nessuna delle loro mansioni a sostituti e che dovessero perseguire l'obiettivo di evitare frodi. Oltre alla finalità, connessa a queste competenze, di centralizzare e organizzare gli archivi notarili per favorire un miglior funzionamento dell'amministrazione pontificia, l'intento di Giulio II era anche quello di creare un corpo di ufficiali a lui fedeli.

Ed. in *Bullarum*, t. V, pp. 459-460.

Institutio collegii scriptorum archivii Romanae Curiae notariorum in causis commissariis in Urbe apud iudices proprios notarios non habentes; et concessio facultatis creandi alios notarios, ac legitimandi bastardos.

(...)

2. Nos igitur eiusdem pastores, licet immeriti, divina dispositione effecti, cupien-

tes huiusmodi fraudibus, damnis et erroribus obviare, ecclesiarum opportunitatibus consulere et infidelium praedictorum⁵⁹ immanitati resistere; considerantes quod si aliquis officialium certus numerus, sub certis et honestis conditionibus, habita personarum consideratione, institueretur, per quos instrumenta et scripturae praefatae conficerentur seu alias expedirentur, et illa sic expedita publice in archivio et monimentis authenticis redigerentur, ordo debitus in illorum confectione rectius observaretur; scandalis, fraudibus et sceleribus huiusmodi obviaretur, et securitati contrahentium, testantium et alias disponentium ac litigantium salubriter consuleretur; ipsique officiales, honore et praemio allecti, adhibita exercitatione periti efficerentur, et quae ad eorum officium spectarent, diligenter exercerent; super his cura fratribus nostris sanctae Romanae Ecclesiae cardinalibus communicato consilio, matura deliberatione ac eorum assensu, ex certa scientia ac de apostolicae potestatis plenitudine, collegium centum et unius virorum, qui Scriptores archivii praefatae Romanae Curiae nuncupentur, perpetuo creamus, erigimus et instituimus, qui exercitium et officium eis commissum per se ipsos exercere debeant, non autem per substitutos, cum illorum sit electa persona, ut desiderio nostro et eorum officio satisfiat.

(...)

5. Habeantque archivum publicum et locum decentem in Palatio Apostolico. Et eorum libris authenticis omnes notas acceptationum, compositionum, transactionum, testamentorum, codicillorum, arrendamentorum, locationum, permutationum, venditionum, compromissorum, arbitramentorum, donationum, processuum et aliorum contractuum et instrumentorum, aliarumque scripturarum, tam inter vivos quam in ultima voluntate, quae tam per quoscumque alios notarios et tabelliones in praefata Romana Curia inter curiales, vel curiales et Romanos tantum, etiam per notarios Romanos, de contractibus curialium rogatos.

Riferimenti bibliografici: SAN MARTINI BARROVECCHIO, *Il Collegio degli Scrittori*, pp. 847-848.

22. Firenze 1561 ca. Relazione del veneziano messer Vincenzo Fedeli sulle pratiche adottate da Cosimo I di Toscana allo scopo di tenere sotto controllo gli affari diplomatici e di Stato.

Come ebbe modo di scrivere già Albèri, quella di Vincenzo Fedeli è la «prima Relazione veneta intorno il principato Mediceo, e certamente una delle più curiose e istruttive intorno le cose della Toscana a quell'epoca, e indispensabile alla piena conoscenza della interna ed esterna politica di Cosimo I». Essa contiene, in effetti, molti riferimenti alla quotidiana abitudine di Cosimo I di sbrigare di persona

⁵⁹ Il riferimento è ai Turchi.

tanto gli affari diplomatici, quanto quelli relativi alle suppliche dei sudditi. In particolare, appare estremamente interessante notare come il duca portasse sempre con sé la chiave della cassetta delle cose segrete. Il controllo sulla documentazione diplomatica si associava a quello diretto sulle carte che riguardavano i privilegi o i rapporti dei Medici con gli altri Stati dell'epoca, nonché le ragioni dinastiche della famiglia, anch'esse conservate gelosamente da Cosimo in una sorta di archivio-thesaurus segreto e personale.

Ed. in ALBÈRI, *Relazioni*, s. II, vol. I, p. 355.

Relazione di Firenze di messer Vincenzo Fedeli tornato da quella corte, l'anno 1561.

(...)

Ma tornando alle spedizioni del duca, la mattina dicono che dopo espediti gli affari criminali, entra il segretario delle cose di stato che occorrono, e se vi sono lettere da banda alcuna tutte s'aprono di sua mano, e sono lette prima da lui, e scrive assai di suo pugno, massime al re Filippo ed al papa; e le cose sue segrete sono da lui tenute in una sua cassetta coperta di velluto verde, della quale esso tiene la chiave, la qual cassetta gli viene sempre portata dietro. Dopo espedite le cose sue, dà udienza alli ambasciatori, ai nunzi ed altre persone principali. Poi si fa ad intendere li particolari a uno a uno fino all'ora del desinare; e per ordinario mangia tardi e molto sobriamente, e poi riposa un poco, e poi espedisce le suppliche di grazia e di giustizia; e se gli occorrono materie dubbiose ove gli paja di volere il consiglio de' suoi, che n'ha molti che sono uomini di valore e di scienza, non li fa chiamare altrimenti; ma manda a chi gli pare sotto bollo quello che vuole per avere sopra ciò i loro pareri, e questi rispondono di loro mano sotto bollo, talmenteché le risoluzioni si fanno poi a libito suo, e non si dice mai: Il consiglio ha risoluto, ma: Il duca ha deliberato la tal cosa.

Riferimenti bibliografici: ROUCHON, 'Scrittoio, Tesoro, Archivio', pp. 294-298.

23. Venezia, 25 set. 1628. Il Maggior consiglio sottrae al Consiglio dei dieci il monopolio sulla scelta del personale di Cancelleria.

Nel 1627-1628 un movimento di opposizione interna al patriziato mirava, da un lato, a ridurre l'autorità del Consiglio dei dieci, e dall'altro, a eliminare i presupposti del potere occulto dei segretari, da più parti indicati come «veri padroni delle leggi» (v. anche cap. V, nn. 38 e 39). Per questo, la correzione approvata nel settembre 1628 prevedeva, tra le altre cose, una rotazione obbligatoria dei segretari del Senato, da eleggersi due all'anno per cariche di due anni seguite da un periodo

di contumacia – una misura volta a spezzare il monopolio di un ristretto nucleo di segretari sulla gestione della Cancelleria. Inoltre, la correzione toglieva ai Dieci il controllo sulla selezione dei segretari – controllo che come abbiamo visto (v. n. 18: 1462) essi detenevano fin dal Quattrocento. Essa veniva affidata invece al Collegio, espressione del Senato e quindi rappresentativo di un maggior numero di patrizi. Va rilevato come il Collegio dovesse essere coadiuvato nella scelta anche da uno dei Riformatori allo Studio di Padova, la magistratura che in questo periodo era di fatto responsabile della politica culturale della Repubblica.

AS VE: *Maggior consiglio, Deliberazioni*, b. 29, cnn.; alcune parole lacere si ricavano dalla copia in *ibid.*, reg. 37, c. 143v.

Concorrono molti rispetti per persuadere la prudentia di questo Consiglio che il carico di Segretario del Consiglio di Dieci, che è fra quelli che si conferiscono all'ordine della Cancelleria più riguardevole, sii distribuito a tempo con le ordinarie contumatie prescritte in deliberatione del Consiglio predetto, acciò che si vadino di tempo in tempo indricciando sogetti atti a' quell'importante servitio, conforme alla intentione ultimamente deliberata da questo Consiglio. Però: l'anderà parte, che dal Consiglio nostro di Pregadi, dal quale giornalmente si esperimenta l'habilità et il servitio di tutti li⁶⁰ segretarii indifferentemente, siano ballottati la prima⁶¹ riduzione di quel Consiglio del mese d'Ottobre prossimo li quattro Segretari del Consiglio di Dieci, perché li due superiori di ballotte, che passino però la metà, debbano restare nel carico per anno uno prossimo ancora, et in luogo degli altri dui, che doveranno immediate uscire, si habbia dal medesimo Consiglio ad eleggere il stesso giorno altri dui del corpo delli Segretarii del Senato, che habbiano a entrar immediate in Consiglio di Dieci. Doverassi osservare nell'avvenire di farsi ogni anno la eletione di dui Segretari del Consiglio di Dieci nel mese di Settembre, dovendo quelli che usciranno havere la contumacia di dui anni, nel qual tempo, siano tenuti a tutte le funzioni solite delli altri Segretarii del medesimo Senato, et occorrendo per morte o per altri accidenti eletione straordinaria di Segretarii, questa non possa esser fatta per meno di mesi sei, et sia dechiarito che l'eletto, overo eletti, habbiano a continuare per il tempo solamente, che restava a compir li dui anni quello, o quelli, in luogo dei quali sono stati nominati, in maniera che, senza interutione⁶² alcuna, ogni anno il mese di Settembre sia fatta⁶³ la eletione di dui Segretarii ordinarii, sì che certamente ne segua la mutatione al primo di Ottobre, come è sopradetto. Nell'avvenire la elezione delli Segretarii del Senato debba seguire per ballotta-

⁶⁰ li: *lacer.*

⁶¹ la prima: *lacer.*

⁶² interutione: *lacer.*

⁶³ fatta: *lacer.*

cione del medesimo Senato, con le ordinarie prove et esami, alle quali debbano assistere in luogo dei Capi del Consiglio di Dieci uno per ordine del Collegio nostro, con uno almeno delli Refformatori del Studio di Padoa, che giusta l'ordinario doverà dar al precettore le prove dello esame per li sopradetti, et quelli che, passando la metà dei voti del Senato, saranno superiori di ballotte, s'intendino rimasti; et quanto al numero, al tempo delle vacanze si debba osservare quello che si è fatto fin'hora dal Consiglio di Dieci, cioè di non si poter fare la elezione se non vacando dui luoghi.

+1037-55-53 Agostino Dolce Segretario.

1628 23 Settembre letta nel Collegio, a' 24 detto letta nel Maggior Consiglio.

Riferimenti bibliografici: COZZI, *Contarini*, pp. 229-283; TREBBI, *La cancelleria*, pp. 121-122.

24. Roma, post 1774. Istruzioni concernenti le visite periodiche di un Revisore degli archivi delle province dello Stato ecclesiastico per evitare abusi e frodi da parte dei notai locali.

Istruzioni per il Revisore degli archivi (il riferimento è agli archivi periferici dello Stato ecclesiastico, per i quali si vedano la bolla di Sisto V del 1588 e il bando di Silvio Valenti Gonzaga del 1748 nella sezione precedente). Tali istruzioni (qui trascritte solo in parte) offrivano di fatto una sintesi della normativa già esistente, con varie appendici di trascrizioni di leggi sugli archivi, tra cui la più tarda è una lettera circolare inviata dalla Congregazione del buon governo del 6 aprile 1774.

Il Prefetto degli archivi era tenuto a nominare e inviare annualmente (successivamente ogni tre anni) un revisore incaricato di visitare le diverse sedi degli archivi notarili locali, al fine di controllare il rispetto delle norme e sanzionare eventuali frodi. Per questo, l'istruzione insisteva sulla necessità di supervisionare il puntuale obbligo di registrazione delle copie emesse dall'archivista locale. Inoltre, tra i compiti di controllo assegnati al revisore non mancavano quelli legati alle condizioni materiali dell'archivio, quali, ad esempio, la corretta conservazione delle carte o la presenza di porte e finestre ben serrate per prevenire furti.

AS RM: *Biblioteca, Mss*, b. 218, cc. 129r-145r (gli estratti sono alle cc. 130r-131r).

Modo da tenersi dal Revisore prima di aprire la visita in ciaschedun luogo della Provincia destinatagli.

(...)

4. La visita si farà sempre nel luogo dove esiste l'archivio, e sarà bene avvertito al revisore di non chiamare alcun notaro o archivista fuori dell'archivio, altrimenti

sarà costretto a rendere tutto quello che avesse percepito tanto dai notari, quanto dagli archivisti per una tal visita non fatta nel luogo dell'archivio.

(...)

6. Negli affari dove la Prefettura ha posto mano, e dove sono emanati decreti di altri revisori, è privo il visitatore di ogni facoltà. Dovrà solo in questi affari rinnovare Decreto.

(...)

8. Registrerà tutto l'esatto nel Libro sportulario, o *Receptorum*, scrivendo il visitatore di propria mano ciò che riceve da ciaschedun notaro, nel modo seguente: "*Recepi a D. NN. Not. Scuta ...*", con farvi sottoscrivere lo stesso notaro.

(...)

Osservazioni sugli archivi:

(...)

12. Vedrà se nella stanza vi sono porte sicure, fenestre ferrate, ramate, serrature e chiavi come vien riferito nel cap. 17 dei Bandi Generali.

(...)

13. Quando in qualche archivio vi siano scritture che non gli appartengano, e la stanza dell'archivio serva ancora ad uso di Cancelleria o Segreteria priorale, ordinerà con decreto penale ai PP.RR. di far trasportare fuori di esso archivio le suddette scritture.

(...)

14. Debbono in ogni archivio conservarsi oltre il Bando generale degli Archivi impresso nel 1748, i seguenti libri, cioè: quello dei Decreti dei Revisori, il Libro della esibita dell'Apoche, quello degli Istromenti, l'altro del Registro delle Copie che si estraggono dall'Archivista, dai rogiti dei notari defonti.

(...)

15. Abbisognando l'archivio dell'inventario delle scritture che vi si conservano (...) non deputerà persona a compilarlo ma ordinerà bensì ai PP.RR. che mandino all'incanto quell'opera per rilasciarla al miglior bollatore e così lasciar vantaggio alla comunità al di cui carico deve andare la spesa.

(...)

Osservazioni sugli archivisti:

18. riconoscerà il revisore se l'archivista che ha la custodia dell'archivio sia persona idonea, munita del notariato, e soprattutto sia approvato dalla Prefettura (...).

Riferimenti bibliografici: cfr. *Consegnare la memoria*, p. 270; MARONI, *Guida*, p. 17.

25. Roma, 8 mar. 1810. Lettera di Giuseppe Baldi, commissario incaricato

dagli occupanti francesi di curare il trasferimento degli archivi pontifici a Parigi.

Il 18 dicembre 1809 Napoleone Bonaparte ordinò al generale Miollis la confisca degli archivi papali, il cui trasporto a Parigi iniziò il successivo febbraio. Più di tremila casse di documenti provenienti dall'Archivio segreto vaticano e da altri archivi partirono da Roma caricate su grossi carri. Giuseppe Baldi fu incaricato di queste operazioni. Proprio lui in questa lettera dà molti dettagli dell'effettivo trasporto del materiale fino a Parigi, portato per la via di Bologna. In particolare, dai riferimenti fatti nella lettera, si ha la percezione chiara e documentata della grande quantità di documenti spostati in questa occasione, e si ricavano molti dettagli sui convogli allestiti per contenere e trasportare le diverse sezioni dei vari archivi. Tali convogli partirono scaglionati in diversi giorni.

Il documento appare l'originale effettivamente spedito, e possiede ancora le caratteristiche piegature delle lettere dell'epoca. Sul verso del documento vi sono anche altri appunti vari riguardanti la biblioteca e un'inchiesta per documenti mancanti.

BAV: *Archivio della biblioteca*, reg. 52, c. 113^{rv} (parzialmente edito in Rita, *Biblioteche*, p. 24).

Eccellenza,

dubitando che l'altra mia lettera spedita a Bologna sotto il dì 4 corrente non sia raggiunta in tempo, le diriggo quest'altra concernente il medesimo oggetto. Relativamente all'Archivio nel dì 27 scaduto fu trasportato il terzo e quarto convoglio: cioè il terzo contenente balle n. 73 in otto carri; ed il quarto balle n. 50, tirato da bovi fino a Bologna. Il dì 3 detto poi alla mattina partì il quinto convoglio composto di n. 18 carri che comprendeva n. 220 balle, oltre altre n. 7 dell'Archivio del Sacro Collegio, accompagnato dalle solite guardie. Sotto il medesimo giorno partì il signor Tenente Chardon, per raggiungere il terzo convoglio, e facendo con me la partenza mi assicurò che sarebbe ritornato dopo un mese e mezzo.

Ricevei per ordine del medesimo signor tenente tutte le piante topografiche dell'Archivio per collocarle in questa Biblioteca. Noi tuttora abbiamo la guardia, e si crede che possa servire per la custodia degli'altri archivi di questo locale visitati sotto il dì n. 6 scaduto dal Generale e dal Governatore. Lunedì scorso partì l'altro convoglio dell'Archivio del Sacro Collegio e di quello di Propaganda ed indi si trasferirà quello dell'Inquisizione composto di balle n. 74.

Avendo richiesto Silvestro la nota gratificazione al Generale in mio nome (quando che non gli avevo dato tal ordine) gli rispose di darla in appresso dovendosi molto travagliare ancora nel noto locale.

Ho notizia che siasi esatto un bimestre de noti LL. di MM. In oggi s'aspettano lettere per la riscossione della mesetta. Tanto è in mio dovere parteciparle, men-

tre con dovuta stima mi dichiaro Umilissimo, Devotissimo, Obbligatissimo servitore di Vostra Eccellenza.

Roma, li 8 marzo 1810.

Riferimenti bibliografici: cfr. JOUVE, *Odyssée des Archives*; GRAFINGER, *Le tre asportazioni*, pp. 411-13, anche per la probabile identificazione del destinatario con Daunou, sul quale v. anche il recente DONATO, *Des hommes*. Su quali fossero i fondi trasportati, v. anche RITA, *Bibliothèque*, pp. 24, 156 e 365; infine, sul Baldi, v. *ibid.*, pp. 73 e 374.

STRUMENTI DI GOVERNO

26. Napoli, 11 set. 1444. Ordine concernente l'uso dell'archivio della Sommaria per dimostrare che l'*universitas* di Pomigliano non deve pagare la colletta regia sulla base di ricerche fatte dagli archivari.

Francesco de Aquino ordina ai tesorieri, ai commissari e agli erari del Regno di Sicilia, e soprattutto a quelli della Terra del lavoro, di non molestare in alcun modo l'universitas di Pomigliano. Sulla base delle informazioni ricevute dagli archivari del regio archivio di Napoli, quell'università è esentata dal pagamento della tassa dello ius focularium, nonostante la colletta imposta da re Alfonso il Magnanimo.

AS NA: *Museo, Miscellanea di scritture*, 99 A 31, c. 16v; parzialmente ed. in. *Fonti Aragonesi*, IV, p. 7.

Franciscus de Aquino etc. Quibuscumque regiis thesaurariis, commissariis, erariis ac perceptoribus et recollectoribus pecunie focularium in toto hoc regno Sicilie, et signanter in provincia terre Laboris, per regiam curiam ordinatis et imposterum ordinandibus presentibus et aliis successive futuris nobis dilectis, salutem. Quia per informacionem ab archivariis regni archivii Neapolis per nos et regiam Cameram Summarie habitam, clare constat castrum Pumiglyani de Archora de dicta provincia terre Laboris, a tempore serenissorum predecessorum regum Sicilie, fore et esse exemptum a quibuscumque collectis et fiscalibus functionibus regie curie debitibus. Et quia intencio regie Maiestatis est quod, non obstante quod post sublacionem collectarum ipsa Maiestas imposuerit in toto hoc regno Sicilie de voluntate comitum et baronum dicti regni ducatum unum pro quolibet foculari, dictum castrum Pumiglyani sit et esse debeat exemptum gracie a solucione pecunie dictorum focularium, prout nobis oretinus mandavit. Ea propter volumus et vobis tenore presencium regia auctoritate qua fungimur mandamus expresse quatenus universitatem et homines dicti castri Pumiglyani, tam pro dicto iure fo-

cularium per dictam regiam Curiam in dicta provincia imponitorum, quam de inde in antea per dictam regiam curiam imponendorum, nullo umquam tempore molestetis, neque molestari an aliis vestri parte, vel impeti paciamini quovis modo, et contrarium non faciatis, sicut regiam graciam caram habetis, presentibus post oportunam inspectionem earum pro cautela universitati et hominibus dicti castris remasuris. Datum Neapolis in regia Camera Summarie, die XI^o mensis septembris VIII^e indicionis.

Riferimenti bibliografici: sullo *ius focularium*, v. RYDER, pp. 210-214.

27. Palermo, 30 lug. 1444. Ordine viceregio a un notaio in merito alla copia di alcune scritture e istruzione al Capitano di Catania affinché segua questa vicenda.

In considerazione del fatto che la corte ha immediato bisogno della copia di due contratti redatti dal fu notaio Bartolomeo Bonaiuto, riguardanti rispettivamente la vendita della terra e del castello di Sciortino da parte di Giovanni Ferrandes de Heredia al nipote, il visconte di Gaglanu, e la rivendita dei medesimi beni al sud-detto Giovanni, il viceré di Sicilia Lop Ximen Durrea ordina al notaio attualmente in possesso di tali contratti di farne copia e consegnarle a Bartolomeo Gallina, Luogotenente della Conservatoria. Dubitando della correttezza del notaio, e allo scopo di avere il prima possibile queste scritture, il medesimo viceré ordina al Capitano di Catania di dare tutta l'assistenza necessaria a Bartolomeo Gallina affinché quest'ultimo entri in possesso di tali atti, mantenendo tutta la vicenda segreta.

a) AS PA: *Real cancelleria*, reg. 82, c. 34v.

Rex Aragonum, Sicile etc.

Vicerex in dicto Regno Sicilie. Fidelis regie, però ki la regia Curti havi summamenti necessari per serviciu di la Regia maiestati la copia di dui contracti facti et publicati *per condam notarium Bartholomeum* de Bonayutu, *videlicet* unu comu lu magnificu misseri Iohanni Ferrandes de Heredia vindiu a lu magnificu visconti di Gaglanu sou niputi la terra, castellu et territoriu de Xurtinu, et lu altru comu lu dictu Visconti revendia li dicti terra, castellu et territoriu a lu dictu misseri Iohanni cum carta gracie redimendi, per la qual cosa seriose mandamu illocu lu dilectu familiari et fidili regiu Bartholomeu Gallina locumtenenti di officiu di Conservaturi. Vi pregamu, requidimu et comandamu ki da continenti richiputi la presenti *omni mora et dilacioni sublata* diati chercari li acti di lu dictu notaru Bartholomeu de Bonayutu li quali su pervenuti in vestru putiri et dari la copia di li dicti dui contracti a lu dictu Bartholomeu, locumtenenti di Conservaturi de lu regiu patrimoniu per nomu et parti di la dicta Regia Curti. Et in quistu non

committiti negligencia né adimura alcuna, si desiderati serviri la Regia maiestati, altramenti vi guardati ki piglirissivi troppu carricu et darrissimuni materia di castigarivi in forma ki a vui sarria castiyu et a li altri exemplu et super quista materia tradiriti lu dictu Bartholomeu Gallina informatu⁶⁴ di la menti di la Regia Maiestati in tuctu quillu ki vi dirrà da parti di la dicta Regia maiestati et nostra. *Datum Panormi, penultimo Iulii VII indicionis. Ximen Durrea.*
Dirigitur notario habenti acta dicti condam notarii Bartholomei et quia ignorabatur nomine ipsius transivit lictera cum suprascriptio in blance.

b) AS PA: *Real cancelleria*, reg. 82, cc. 34v-35r.

Rex Aragonum, Sicilie etc.

Vicerex etc. Consiliarie regie dilecte, però ki la regia maiestati havi bisogno li copii di dui contracti facti *per condam notarium Bartholomeum* de Bonayutu et nui scrivimu *diffuse et etiam* remectimu in quisti cridenza in persona di lu dilectu familiari et fideli regiu Bartholomeu Gallina, locumtenenti di Conservaturi di lu patrimoniu di quistu regnu, a lu notaru imputiri di cui su pervenuti li acti di lu dictu notaru Bartholomeu di Bonayutu et dubitandu, né forte in quistu si committissi negligencia, dilacioni oy altru, mandamu illocu lu dictu Bartholomeu per serviciu di la regia maiestati. Et per ki sapimu quantu sia serviciu di la dicta maiestati ad haviri incontinenti li dicti copii et sou disserviciu et interesse grandi lu tardari et dilatari di havirili, vi scrivimu et incarricamu comu a persona ki *singulariter* amati lu serviciu di la dicta maiestati et per carricu de vestru officiu et per vestra natura, voglati providiri in quistu factu secundu lu dictu Bartholomeu vi informirà per modu ki né per amuri né per terruri né per altra qualsivogla causa si poza dilatari né tardari momentu alcunu in havirisi li dicti copii per serviciu di la regia maiestati. Comu la dicta maiestati et nui per experiencia in vui confidamu in caricandu a vui di dui cosi: la prima, ki quista materia sia in vui secreta et la secunda, ki comandati a lu dictu notaru ki non la diia comunicari cum persona alcuna. *Scripta Panormi, penultimo iulii VIIe indicionis. Ximen Durrea.*
Dirigitur capitaneo civitatis Cathanie.

28. Busseto, 1457 e Pavia, 1470. Due lettere, delle quali la prima, relativa all'invio al signore di Milano di un inventario di documenti e beni della famiglia Pallavicini, e la seconda afferente ad alcune scritture concernenti i beni del marchese Isnardo Malaspina.

Le scritture inviate dalle periferie al centro giocavano un ruolo cruciale nel permettere al duca di Milano di prendere decisioni su affari di diversa natura. Con

⁶⁴ informatu: *nel ms. segue informatu.*

la prima delle due carte, Guglielmino Lanzavecchia e Facino Gallerani inviavano al Primo segretario Cicco Simonetta un inventario di scritture e carte pertinenti ai beni dei Pallavicini. I due fratelli Giovanni Ludovico e Pallavicino si erano infatti affidati a Francesco I Sforza per dirimere una questione sorta tra essi in merito all'eredità della propria famiglia. Nel secondo documento, invece, il duca Galeazzo Maria Sforza scrive a Corrado Fogliano, Luogotenente e Governatore di Genova, ordinandogli di incaricare Matteo de Corte, vicario del duca, di recuperare una serie di scritture elencate in una lista acclusa e afferenti alla contea di Cremolino e agli altri possedimenti del fu marchese Isnardo Malaspina. Mantenendo il più assoluto riserbo sulla vicenda, tali scritture dovevano essere copiate e immediatamente inviate a Milano, all'attenzione del segretario Giovanni Simonetta.

a) Busseto, 11 set. 1457, AS MI: *Sforzesco, Potenze sovrane e altre voci*, scatola 1606, cnn.

Magnifice maior honorandissime, ieri ritenemo una vostra lettera de dì VIII^o per la quale ne scrivete che lo inventario de li privilegi e rasoni et altre scripture pertinente a questi Pallavicini vi vogliamo subito mandare, come al nostro illustrissimo signore per un'altra ci à scripto. E per tanto facciamo a sapere a vostra magnificencia che ditto inventario habiamo mandato sotto lettere de li magnifici messer Iohanni Lodovico e di messer Pallavicino già più di sono et sicundo comprendiamo absentia vostra da Lodi de essere dato a Iohanni vostro fratte più come se sia sotto questa ve ne mandiamo un'altra copia per la quale legicemente⁶⁵ potrete vedere che qui non v'è remasta scriptura d'importanza. Haremo carissimo di essere avisati de la receptione d'esso inventario et se piu habiamo a fare dua cosa che vualtra a voy sta a comandare et a voy ad obedire volentieri, offerendoci come è nostro debito. *Ex Arce Bausseti die XI septembris 1457. Ser Gunglielminus Lanzavegia et Facius Grilleranus ducales familiares cum recomendacione.*

b) Pavia, 13 feb. 1470, AS MI: *Sforzesco, Potenze sovrane e altre voci*, scatola 1606, cnn.

Dux Mediolani etc. Papie Anglerieque Comes ac Ianue et Cremone dux Magnifice ac strenue patre noster carissime. Perché ne è necessario per più chiara informative havere alcune altre scripture pertinente al feudo che ha quello nostra comunità verso Cremolino et quelle altre cose che aveva il *quondam* marchese Isnardo Malaspina, oltra quelle altre scripture che altre volte ne forono mandate da li, voleno che havuta questa debiate commettere ad magnifico Matheo de Corte nostro vicario li, sotto sacramento de tenere la cosa secreta ch'el debia

⁶⁵ legicemente: *così nel ms.*

cercare in le scripture d'essa comunità li instrumenti li quali sonno natati⁶⁶ suso la lista qui inclusa, caricandolo ad usare ogni diligentia possibile per ritrovare essi instrumenti. Et perché li serà forse necessario⁶⁷ adoperare altri in cercarli, o vero farli copiare et transcrivere o tòre informatione da altri, li direte ch'el daghi sagramento ad tutti quelli adopererà in questa materia de tenere la cosa secreta. Peroché intendemo se faci più secretamente sia possibile, siché non vada ad notitia de altri et trovate et copiate che serano, le mandarite subito ad Milano in mano de Zohanne Symonetta nostro secretario informato de la mente nostra, facendo che in questo non perda tempo alcuno per satisfare ad questo nostro desyderio. *Data Papie die XIII^o februarii 1470.*

Iohannes.

Riferimenti bibliografici: sulla vicenda dei Pallavicini, v. PEDRALLI, pp. 406-408. Su Fogliano, v. COVINI, *Fogliano, Corrado*. Sull'uso della documentazione scritta come strumento di governo v. GAMBERINI, *Istituzioni e scritture*.

29. Ferrara. 2 apr. 1450. Mandato per un pagamento della Camera ducale che testimonia l'uso di documenti per rivendicare i diritti degli Este contro l'abbazia di Nonantola.

Con questo mandato della Camera, il Fattore generale pagava il notaio ferrarese Raffaele de Milli (o Melli) per la copia di documenti che servivano al marchese Lionello d'Este a rivendicare certi suoi diritti e privilegi nel modenese contro l'abbazia di Nonantola. Si può notare che già dal XIII secolo l'abbazia aveva rinunciato ai diritti temporali rispetto al Comune di Modena, e tuttavia non aveva perduto del tutto le sue prerogative. Gli archivisti e letterati estensi Muratori e Tiraboschi studiarono e pubblicarono molti di questi documenti, anche con la finalità di dare fondamento giuridico al patronato estense sull'abbazia e le terre che una volta essa controllava.

AS MO: *Camera marchionale, poi ducale estense, Mandati in volume*, reg. 10, c. 68v.

Mandato illustris ac excelsi domini nostri Leonelli Marchionis Estensis etc. vos Factores Generales eius dari et solvi faciatis Raphaeli de Miliis notario ferrarensi libras novem marchegas pro satisfactione sue mercedis preste per eum ad trascribendum nonnulla instrumenta et scripturas habitas de sacristia Sancti Geminiani Mutinensis, causa eas insinuandis pro iure prefati domini in Mutinense et Fregnano contra Abbatiam Nonnantulam, computatum etiam pretio capretorum habitorum

⁶⁶ natati: *intendi* notati.

⁶⁷ Et ... necessario: *ms. lacer.*

pro dicta scriptura et ipsas pecunias ad expensam prelibato domino poni faciatis.

Constantinus de Lardis scriptis, II Aprilis MCCCCL.

Riferimenti bibliografici: per la storia dell'Abbazia, e gli usi della documentazione che la riguardava da parte di Muratori e Tiraboschi, v. FANGAREZZI, *Nuovi documenti*; e per la questione della rinuncia dei beni temporali, *ibid.*, pp. 95-96.

30. Pavia e Abbiate, 1468. Lettere inviate a Giovanni de Vaylate per il recupero di diverse scritture richieste da Cicco Simonetta, primo segretario del Ducato di Milano.

Il Ducato di Milano di età sforzesca è rinomato per l'intenso utilizzo che i suoi governanti fecero degli apparati cancellereschi e degli archivi come strumenti cruciali per il governo dello Stato. Ne sono un esempio le due lettere trascritte qui di seguito. Nella prima di esse, il primo segretario Cicco Simonetta ordina a Giovanni de Vaylate, Ostiario ducale a Milano, di raccogliere tutte le lettere e le scritture lasciate sulla scrivania e sui banchi nella stanza sopra la Cancelleria segreta e di legarle in un mazzo da consegnarsi al cavallaro Francesco da Robia, affinché quest'ultimo le potesse portare a Pavia. Nella medesima missiva, Giovanni de Vaylate era incaricato anche di riporre presso la camera di corte alcuni altri documenti e di fare rilegare alcune scritture. Nella seconda lettera, Cristoforo de Comitè scrive a Giovanni de Vaylate per conto del suddetto Cicco Simonetta, ordinandogli di cercare lo strumento di «adherencia» di messer Franceschino dal Carretto, lasciato in un armadio del castello di Milano insieme ad altre carte afferenti al medesimo affare.

a) Pavia, 15 gen. 1468 AS MI: *Sforzesco, Potenze sovrane e altre voci*, scatola 1606, cnn.

Zohanne, te mando qui alegate le chiave de la camera sopra di la cancelaria del Castello per Francesco da Robia ducal cavalaro, sy che haute le haveray andaray là et torny tucte quelle lectere sive scripture che sono susa la tavola et banche, et cosy como stanno per ordine le lighe in uno mazo dagandole al predicto Francesco che le porta qui sugelate. *Item* torny quella filza da Roma et quel quaderno ch'è copirto de carta quale tolse Marcho como tu say, et lo reponeray in la camera da Corte al suo locho donde staveno prima. *Item* te mando uno quadrenetto de quei sono facty in campo sy che torny ancora quei altri tri che sono susa dicta tavola et li faray quadrenare insema dal cartaro, facendo che fare susa la rublica et poy ly servaray in la camera ly a corte, avisandome del tucto per el presente cavalaro. *Ex castro Papie XV ianuarii 1468.*

Cichus de Symoneta.

b) Abbiate 25 set. 1468, AS MI: *Sforzesco, Potenze sovrane e altre voci*, scatola 1606.

Zohanne da Vayla, el magnifico domino Cicho ne ha dicto te duesse scrivere li debi mandare l'instrumento del adherencia de misser Franceschino dal Carretto, quale lassay in el almagro al castello de Milano, insieme con⁶⁸ quella adherencia de li fioli del dicto domino Franceschino, con la copia et carta di procura facta per mi in forma quale son state mandate al predetto domino Cicho, excepto quella carta de l'adherencia del dicto domino Franceschino facta per notario vechiamente. Et perché tu habii meglio a memoria⁶⁹ quella, per che me festi dare duy capritti rigati incolati insieme fin questo iunio passato, quale me recordasti questa ultima volta essendo io a Milano; sì che de comandamento del predetto domino Chico ti scrivo la presente perché mandi domane dicta adherencia vechia in carta facta et autenticata per mano de notaro, et non vogli mancare perché se possa scontrare questa che feci che me desti le carte con quella. *Data Abiati XXV septembris 1468.*

Tuus Christoforus de Comite.

Riferimenti bibliografici: sulla gestione e conservazione delle scritture, v. SENATORE, «*Uno mundo de carta*», spec. pp. 85-158; nonché BEHNE e LEVEROTTI, *L'archivio*.

31. Milano, 3 giu. 1490. Ordine di recupero di documenti afferenti alla dote di Valentina Visconti, figlia del defunto duca Gian Galeazzo.

Bartolomeo Calco, primo segretario ducale, scrive al duca di Milano Ludovico Sforza, spiegando che quando Filippo de Conte si era recato presso la biblioteca di Pavia aveva trovato solamente un «librazzollo» in carta, contenente la dote di Valentina Visconti (figlia del fu duca di Milano Gian Galeazzo) e una scrittura relativa alle cose di Ceva. Lo stesso Bartolomeo Calco si sta occupando di far fare copia di tali documenti, i quali solo successivamente verranno rimandati al castellano di Pavia per essere ricollocati al loro posto. In una postilla, Calco aggiunge che nella nottata sono arrivati anche i capitoli della giostra da farsi alle calende di agosto e che dovranno essere pubblicati l'indomani.

AS MI: *Sforzesco, Potenze sovrane e altre voci*, scatola 1607, cnn.

Illustrissimo Signore mio, quando Philipppo del⁷⁰ Conte steti in quella libreria de

⁶⁸ con: *nel ms. segue cum.*

⁶⁹ memoria: *nel ms. segue le.*

⁷⁰ del: *segue steti cass.*

Pavia tolse solamente uno librazzollo in carta et una scriptura in papiro quale fa mentione de le cose de Ceva. El librazzollo, quale contene la dote de madona Valentina, havendolo mandato alla Signoria vostra per farglilo vedere; quella dopoi l'hebe visto, mi lo remandò cum commissione ne facesse fare una copia in carta et così non se li perde' tempo, el quale per essere longa scriptura non è anche fornito⁷¹. La scriptura se tene perché non sono anche comparsi alchuni homini de Ceva, quali si sono domandati per intendere quello hanno se facia in la causa del marchisato. Siché quando el librazzolo sia transcripto, et venuti li homini de Ceva per adoperare dicta scriptura, l'uno et l'altra se mandarano in mane del castellano li per poterli reponere alli lochi . . .⁷² ricorda la Signora vostra, alla quale mi recomando. *Mediolani die 3 Iunii 1490.*

Postea. Questa sera circa una hora de nocte ho havuto li capituli de la giostra quale se ha ad fare ad calende de agosto, quali ho ordinato che domatina siino publicati qui per li trombeti⁷³ et che sei de loro domane per ogni modo se trovino da la Signoria vostra secundo mi impone, alla quale *iterum* mi recomando. *Mediolani ut supra.*
Servitor Bartholomeus Chalcus.

32. Lucca, 1502 e 1512. Lettere che attestano l'uso e la ricerca di documentazione archivistica relativa ai rapporti diplomatici tra Lucca e Firenze.

Nella prima lettera della Signoria di Lucca a quella di Firenze si chiedeva di far cercare alcune lettere in Cancelleria per verificare che fosse già stata presentata una querela ufficiale concernente l'uccisione di un suddito lucchese in territorio fiorentino.

Con la seconda, gli Anziani e il Gonfaloniere di Lucca, tramite la penna del proprio cancelliere, scrivevano ai Dieci di balia a Firenze, protestando contro quella che ritenevano l'ingiustizia di alcuni provvedimenti di requisizione contro i beni di alcuni loro concittadini, e portando come prova la mancanza di documentazione negli archivi locali.

I rapporti diplomatici tra la Repubblica di Lucca e Firenze erano tesi in quel periodo. Nel settembre del 1499, Lucca si era improvvisamente schierata a difesa di Pisa, stretta dalle forze fiorentine, subito dopo la notizia della imprevista ritirata di queste ultime dall'assedio alla rocca di Stampace: un episodio per il quale fu in seguito condannato per tradimento il comandante delle truppe fiorentine Paolo Vitelli. In relazione a queste difficili relazioni politico-diplomatiche tra le due città,

⁷¹ Fornito: *intendi* finito.

⁷² ms. illegg. per una piega della carta.

⁷³ qui per li trombeti: *sopra il rigo.*

si ricorda una celebre lettera-invettiva di Niccolò Machiavelli (firmata in qualità di segretario dei Dieci di balia di Firenze), dell'inizio di ottobre di quell'anno, diretta contro un cancelliere lucchese. Tale invettiva rappresenta un altro tassello di questa polemica giuridico-politica tra le due repubbliche in quegli anni.

a) Lucca, 31 gen. 1502, AS FI: *Signori, Responsive*, 20, c. 7rv.

Illustrissimi domini et excellentissimi Priores,

se Vostre Excellentie faranno cercare in la loro cancellaria, troveranno più nostre scriptoli ai 29 di maggio de' X et XV di luglio et de' VIII di ottobre; et quelle haverne risposto più volte et maxime per una loro de 27 di luglio scorso che noi ci siamo iustificamente querelati della violentia et assassinamento facto al nostro cittadino Gregorio di Francesco di Poggio et a octo delli nostri subditi, della quale restiamo in non piccola admiratione et displicentia (...).

b) Lucca, 15 apr. 1512, AS FI: *Dieci, Responsive*, 109, c. 317r.

Magnifici domini Decemviri presentes nostri observandissimi, etc.

Havendo noi scripto alle Signorie Vostre per una nostra de' 5 del presente chome più nostri cittadini si erano querelati apresso di noi esser stati predati di più di cento capi di bestie vaccine grosse in su la iurisdictione nostra verso Monte Carlo da Giovanni di Piero di Quirico di dicto luogo, allegando haver facto tal chosa per ritrarsi di certo credito havea con alchuni nostri subditi. Dicti nostri cittadini ci hano di poi riferito chome faccendo loro solicitate apresso le Signorie Vostre la restitutione di dicte bestie, quelle non si sono curate far circha ciò alchuna provizione, presupponendo li Excelsi Signori Vostri per loro duplicate et triplicate lettere haversi raccomandato dicto Giovanni per la expeditione del dicto suo credito, et noi non haver mai data risposta alchuna a dicta loro lettera. Sopra di che si dice alle Signorie Vostre quelle esser state male informate, perché con somma diligentia si è facto cerchare qui in la nostra Cancellaria, et non si è trovata alchuna lettera, né di epse Vostre Signorie, né de' presenti Vostri Excelsi Signori, che faccino alchuna mentione del dicto Giovanni. Et oltra di questo, si è ricercho da epso Giovanni di tal chosa, et lui parimenti afferma mai haver presentata né facto presentare alchuna lettera de' dicti Excelsi Signori et Vostre Signorie sopra di tal chosa. Et chosì ne ha facto fede di sua mano. Et ogni volta che quello voranno haverla, ci offeriamo mandarla, acciò che largamente intendino et conoschino la innocentia nostra. Perché se dicto Giovanni havesse facto il debito suo, etiam senza alchune lettere de' Vostri Excelsi Signori et Vostre Signorie, et ricerchatoci della expeditione di dicta sua causa, haveremmo operato fusse stato expedito et satisfacto chome è successo al presente. Ancho non vogliamo tacere chome ci è venuto ad notitia dicto Giovanni essersi querelato apresso le Signorie Vostre, non solamente per il passato tempo non esser stato expedito da noi, ma haver dato opera di farlo incarcerare, con stare detenuto più mesi. Alla qual chosa si risponde, tutto esser

fuori della verità, perché ritrovandosi qui in Luca fu per debito particolare preso et incarcerato, et drento dalli octo giorni relaxato senza alchuna colpa o cagione del publico. Ècci parso conveniente tutte queste chose farle intendere alle Signorie Vostre, acciò quelle restino bene informate della verità. Et ancho questa ultima parte dicto Giovanni ingenue afferma esser tanto questo si scrive alle Signorie Vostre, alle quale ci offeriamo et raccomandiamo. *Et quae bene valeant.*

Ex nostro Palatio, XV Aprilis MDXII.

Antiani et Vex. Iustitiae Populi et Communis Lucensis.

Io. Nobilis Canc.

Riferimenti bibliografici: per l'invettiva di Machiavelli contro il cancelliere di Lucca, v. NITTI, *Machiavelli*, pp. 67-70.

33. Firenze, 1562 e 1570. Una lettera di Cosimo I ad Alfonso Quistelli e un'altra di Bartolomeo Concino allo stesso Cosimo, concernenti ricerche svolte in archivio per individuare brevi imperiali e altre evidenze che comprovassero i diritti della casa medicea.

Il primo documento è una lettera di Cosimo I de' Medici che è una testimonianza dell'uso degli antichi archivi repubblicani delle Riformazioni per scopi personali e dinastici, da parte dello stesso Cosimo. Al duca servivano dei documenti che riguardavano il privilegio formale di passo discusso con gli Este nei tribunali romani. Egli stesso indirizzava, perciò, le ricerche nell'archivio delle Riformazioni, spiegando, tuttavia, che si doveva anche far cercare negli archivi privati di alcuni precedenti ambasciatori.

Il secondo documento è una nota del segretario mediceo Bartolomeo Concino diretta allo stesso Cosimo I che testimonia delle stesse pratiche. La nota è, infatti, seguita subito sotto dalla deliberazione autografa di Cosimo (in corsivo nel documento), con la quale egli approvava i provvedimenti.

a) 2 nov. 1562, AS FI: *Mediceo del Principato*, filza 216, c. 135r.

Ci ha soddisfatto che si sia trovato modo di transumptare le scritture che si debbono mandare a Roma per la precendentia, delle quali il Privilegio di Carlo Quinto nella persona nostra, et del nostro Antecessore⁷⁴ di felice memoria è appresso di Noi. La Capitulatione fatta per la guerra del 29 si troverà per ogni modo nell'Ar-

⁷⁴ Antecessore: intendi il duca Alessandro de' Medici.

chivio delle Riformagioni, dove dovrebbe essere ancora quella renuntia del Duca Borso⁷⁵, non sendo cosa che n'havessimo a tenere appresso di noi. Però fate usar di nuovo diligentia dal Vintha⁷⁶ et da quei suoi Ministri, i quali, se vorranno durare un poco di fatica nel ricercarle, ve le ritroveranno. Quanto al provare il possesso nelle corti di Carlo Quinto et di Francia fin al tempo del Populo sarà cosa difficile, non vivendo alcuno di quelli Ambasciatori né lor Ministri. Potreste far ricercare li Registri di Ruberto Acciaiuoli o di Giovanni Corsi, ne' quali si potrebbe far menzione di simil materia, o veramente pensate insieme con messer Lelio⁷⁷ al modo che vi paresse da tenere per haverne notitia (...) Post scritta. Da' registri di messer Bartolomeo Gualterotti si potrà anco trovare qualche cosa del possesso, et circa al Duca Borso, vedete infra le scritture de' X già della guerra, pervenute forse tra quelle delli Otto di Pratica, che facilmente troverete la Capitulatione.

b) 18 apr. 1570, AS FI: *Strozzi*, I serie, filza 39, c. 4r.

Messer Vittorio Torelli mi scrive d'haver trovato nove registri della causa fra la regina di Francia et madama di Parma, et li creditori del cardinale Ippolito de' Medici. Era stato con messer Nofri et dato ordine di far copiare tutte quelle ragioni prodotte in essi registri, che dice faranno a proposito; et io gli ho replicato che vada ricercando tritamente d'ogni cosa, con mandargli anco nota datami da messer Lelio di quanto debbe ricercare.

Bene tutto saperlo e tenerlo in ordine, ma la cessione della regina importa il tutto che il principe ci disse d'averla o che v'era.

Riferimenti bibliografici: cfr. ROUCHON, 'Scrittoio, Tesoro, Archivio', p. 299. Su Lelio Torelli e gli altri segretari di Cosimo, v. PANSINI, pp. XXVII-XXXI.

34. Venezia, 1605 e Bergamo, 1606. Uso degli archivi nel conflitto dell'Interdetto con Roma.

In seguito a una lunga controversia riguardante la proprietà ecclesiastica nei territori della Repubblica di Venezia, aggravata nel 1605 dall'arresto di due chierici, si aprì un gravissimo conflitto diplomatico tra la Repubblica e la Santa sede, conflitto che ben presto portò alla proclamazione – rifiutata naturalmente da Venezia – dell'interdetto ecclesiastico su tutto lo Stato. Nell'ambito della disputa la dimostrazione di precedenti legali acquistò importanza capitale per sostenere le

⁷⁵ Borso d'Este, duca di Ferrara.

⁷⁶ Francesco Vinta, agente e segretario di Cosimo I de' Medici.

⁷⁷ Lelio Torelli, agente e segretario di Cosimo I de' Medici..

competenze giurisdizionali della Repubblica. Per questo il Consiglio dei dieci fece cercare documenti d'archivio sia nella capitale (doc. a) sia nei centri dello Stato (docc. b e c). Vale la pena notare che le ricerche furono effettuate non solo in archivi governativi ma anche in quelli di istituzioni religiose.

a) Venezia, 23 nov. 1605, AS VE: *Consiglio di dieci, Deliberazioni segrete Roma*, b. 4, cnn.; ed. in CORNET, Nuova serie, 5, p. 44.

Che sia data facoltà alli diletteissimi nobili nostri Alessandro Zorzi e Giovan Giacomo Zane, quali per parte di questo Consiglio hanno il carico di riveder et regular le scritture vecchie di esso Consiglio, di poter ritrovar quelle⁷⁸ scritture che per loro prudenza le parerà a proposito per il negotio dell'Abbate Brandolin, et Cannonico Saraceno, così de brevi et indulti Pontificij contra Preti, come di deliberatione che fosse contra essi stata fatta in detto proposito, et di quelle mandar⁷⁹ copia alli Savij del Collegio, perché fra di loro et in Senato possano valersi nelle consultationi, che devono far per risponder al Pontefice nelli sopradetti negotij. 13/0/0

b) Bergamo, 28 gen. 1606, AS VE: *Capi del consiglio di dieci, Dispacci dei rettori*, b. 3, c. 148r⁸⁰.

Habbiamo per riverente essecutione dell'ordine dell'Eccellenze Vostre fatto usar da persona fedele, e intelligente ogni esquisita diligenza per ritrovare li nomi di persone ecclesiastiche, che sono state processate in questa città dal foro secolare; e di quelle che si sono potute ritrovare le ne mandiamo l'alligata nota summaria con le colpe, qualità d'espeditioni, e de condanne; e con particolare dichiarazione circa l'essere, o non esser⁸¹ intervenuto assistente ecclesiastico, come in essa nota si può vedere; con la quale ci è parso bene d'aggregare ancora in'un foglio separato l'espeditioni di tre Cavalieri Gerosolimitani, perché pretendendo questi di godere gl'istessi privilegi de quelli, che hanno gli ordini sacri, possano l'Eccellenze Vostre valersi d'esse in quest'occasione, quando giudichino per loro prudenza, che debbino servire all'intentione publica. Facciamo continuare nell'Inquisitione d'altri casi, e se si ritrovarà alcuna cosa degna della notitia loro, non mancaremo di fargliela diligentemente capitare, havendo voluto fra tanto mandar queste note per non ritardare il publico servitio. Grazie.

⁷⁸ quelle: *segue cose cass.*

⁷⁹ mandar: *segue alli cass.*

⁸⁰ A questa lettera sono allegati una «Nota de processi formati, et d'espeditioni fatte da Signori Rettori di Bergamo contra persone ecclesiastiche», consistente in dieci brevi regesti su un arco di tempo che va dal 1543 al 1602 (cc. 149r-150v), e un foglio intitolato «De Cavalieri Gerosolimitani» (c. 150r).

⁸¹ esser: *sopra il rigo*

Di Bergamo. A di 28 Genaro 1606.
Li Rettori.

c) Venezia, 23 set. 1606, AS VE: *Collegio, Lettere segrete*, b. 43, cnn.

Alli Rettori di Vicenza.

Potendo essere, che nelle Cancellarie delli⁸² conventi de frati, che sono in quella Città, si trovino concessioni nostre o altre scritture pubbliche antiche, dalle quali apparisca che li Ecclesiastici non hanno autorità di acquistar beni stabili, overo che la licenza sia stata loro concessa dal Principe laico, o qualche prohibitione fatta ad essi⁸³ o altra cosa simile, che servi a maggior chiarezza delle ragioni nostre nelle presenti controversie, c'habbiamo co'l Pontefice vi commettiamo, che con destra, et cauta maniera, et co'l mezzo di qualche persona confidente debiate usar ogni diligentia per haverne notitia, et trovando cosa, che sia a proposito, ce ne manderete l'autentico quando sia con satisfattione di chi l'havesse, se no, ce ne manderete copia autentica, et di tutto aspetteremo vostro avviso.

Simili a Verona, Bressa, Bergamo, Crema, Salò, Treviso, Udene, Rovigo.

+28/1/0

Riferimenti bibliografici: DE VIVO, *Patrizi, informatori, barbieri*, p. 43.

35. Modena, 15 ott. 1624. Lettera di Giovanni Baranzoni al duca di Modena Cesare d'Este a proposito della ricerca di certa documentazione rimasta a Ferrara dopo la devoluzione della città allo Stato pontificio.

Lettera di Giovanni Baranzoni, uno degli uomini di fiducia degli Este rimasti a Ferrara, dove molte carte della Camera ducale erano rimaste dopo la devoluzione della città allo Stato pontificio nel 1598. Il Baranzoni spiegava al duca di Modena Cesare che non aveva trovato la bolla che il duca stesso pensava fosse rimasta tra questa documentazione conservata in una cassa di ferro. Pomposa è un'abbazia in provincia di Ferrara, con la quale gli Este furono impegnati in una disputa giudiziaria.

AS MO: *Cancelleria, Sezione generale, Archivio segreto estense*, b. 23, fasc. 3.

Serenissimo Principe et Padrone mio Colendissimo.

In questa cassa di ferro dove si tengono le scritture di Vostra Altezza di sicuro

⁸² delli: *segue frati cass.*

⁸³ fatta ad essi: *sopra il rigo.*

non è Bolla nissuna di Paolo 3^o, né d'altro pontefice, spettanti al iuspatronato della Prepositura di Pomposa, perché se ve ne fossero state non havrei io tardato a mandargliele fin a quest'hora, havendo per quest'effetto con isquisitissima diligenza riveduto quante scritture si truovano in questa Camera; e può anche credermi Vostra Altezza che non vi sia quella di Clemente VIII dell'anno 1592 continente la confirmatione di privilegi alli detti Iuspatronati, perché non mi sarebbe scapata dalle mani, né io l'havrei tacciuta. E perché di una nota trovata nelle scritture che mi furono date dal signor conte Luigi Bassetti, parmi di venire in cognitione che il Breve di Paolo 3^o et l'autentico della provisione della Depositaria di Pomposa fatta nel cardinale Ippolito 2^{do} con la presentazione del signor Duca Alfonso, si trovino nell'Archivio, perché in capo di tal scrittura ne viene fatta memoria, perciò ho risoluto di mandare a Vostra Altezza la detta nota acciò possa far vedere se trovasse cosa alcuna di proposito. Dell'anno 1599, ad instantia del Illustrissimo cardinale Alessandro furono prodotti qui li privilegi della Pieve di Bandeno, per conservatione delle loro esentioni, come si vede dall'annessa instantia fatta dal procuratore Pigrifolli dinanzi al Signor Card.le San Clemente, e furono anche registrati come consta dall'attestatione che ne fa il Bondone ch'è quanto intorno li privilegi di questi iuspatronati ho possuto trovare nelle scritture date dal detto Signor conte. Havrà Vostra Altezza con questa parimente un'altra grida che fu fatta dal Signor cardinale Serra e pubblicata l'anno 1621 in soggettie⁸⁴ di far soldati nel Stato Ecclesiastico, ch'è quanto ho potuto trovare. E senza più le faccio humilmente riverenza.

Di Ferrara a dì 15 ottobre 1624.

Di Vostra Altezza Ser.ma

Humilmente et devotissimamente servitore,

Giovanni Baranzone.

Riferimenti bibliografici: sulla devoluzione di Ferrara, v. GUERZONI, *Le corti estensi* 1 e 2.

36. Venezia, 5 ago. 1665. Deliberazione del Senato che sottolinea l'utilità di avere archivi ben ordinati ai fini dell'attività legislativa.

Fin dal Duecento l'archivio della Cancelleria era usato attivamente nell'istruire l'attività legislativa. Già nel 1263 era stato affidato ai notai della Cancelleria ducale il compito di avvertire i consigli deliberativi qualora esistessero precedenti le-

⁸⁴ Intendi: "materia".

gislativi contrari alle decisioni dibattute, compito svolto sulla base di un'approfondita conoscenza degli archivi stessi. Con questa deliberazione il Senato constatava le incertezze che derivavano dal disordine nella documentazione conservata dalle singole magistrature, che dava luogo a contraddizioni tra leggi passate e correnti. Affermando che la buona tenuta degli archivi era fondamentale per il corretto svolgimento dell'attività legislativa, il Senato assegnò quindi a due «segretari deputati alle leggi», che già da tempo avevano il compito di tener nota dei decreti approvati nel corso del tempo, di rivedere i «capitolari», cioè i testi ricapitolativi delle procedure, prerogative e poteri di ciascuna magistratura. Essi avrebbero dovuto registrare le parti mancanti e correggere eventuali errori mediante l'eliminazione delle parti contrastanti fra loro. Nel contempo si intimava alle magistrature stesse di prendere nota dei propri decreti in apposite rubriche, o indici per materie.

AS VE: *Senato, Deliberazioni terra*, b. 750, cnn.

Molto essenziali e rilevanti sono li pregiuditi che risente il publico servitio dalla multiplicità di scitture che senza osservarsi il dovuto buon ordine, vengono in ogni materia formate da Magistrati di questa Città, non meno a motivo de commissioni de Savii del Collegio nostro che per spontaneo stimolo del zelo di chi pressiede in essi, e ciò per transcurragine de Ministri nell'ommettere di far quel registro puntuale delle parti del Senato, che lor vengono trasmesse, ne' Capitulari de medesimi, come sono tentuti, ma⁸⁵ può ben spesso succedere, che con soverchio inopportuno tedio del Senato medesimo, con la mutation delle cariche spetialmente, seguano deliberationi l'una all'altra contrarie, con notabile publico disservitio. Chiamata perciò la maturità di questo Consiglio a riflettere a questo grave disordine, convien prescriversi alcuna proportionata regola, a fine di togliere in ogni modo il corso a qualunque inconveniente, e perch tutto camini in conformità della publica intentione, e con le forme più aggiustate e più proprie. L'anderà parte, che essendosi per lo passato raccolti molti frutti dal zelo de due deputati sopra le leggi in materia importante, nello stesso tempo che quelli che saranno eletti in luogo dei due predetti destinati dal Maggior Consiglio ad altro laborioso impiego⁸⁶ rimangono vivamente eccitati al proseguimento nelle⁸⁷ incomminciate⁸⁸ diligenze in ordine alle commissioni precedenti; restino pure incaricati a riveder essatamente i Capitulari di qualunque Magistrato, principiando dai più importanti, come alla loro prudenza parerà, facendo registrar in essi quello di che li ritrovassero mancanti, e per espurgarli dagl'errori ommettendo il registro

⁸⁵ ma: *lacer.*

⁸⁶ quelli ... impiego: *aggiunta nel margine sin.*

⁸⁷ nelle: *segue lor proffitevoli cass.*

⁸⁸ incomminciate: *sopra il rigo.*

di quelle parti, che con positivi decreti posteriori fossero revocate, o alterate, onde tolta ogni occasione a Ministri d'inferir pregiudicii al publico interesse, tutto possa esser diretto co'l miglior ordine, e conforme alla mente retta del Principe. Doveranno pure nell'avvenire i Ministri di qual si sia Magistrato, a' quali incombe far nei Capitulari loro puntuale diligentissimo registro di tutti i decreti che seguiranno di tempo in tempo sopra le scritture concernenti publico servitio, e che saranno presentate nel Collegio, facendone anche diligente Rubrica, onde sempre tutto apparisca sotto l'occhio di chi entrasse nuovo in qual si voglia Magistrato, e divertite rimangano per questa via l'occasioni a' sconcerti; sotto pena a' Ministri medesimi che con tutta puntualità non essequissero quanto è predetto, d'immediata privatione della carica, la quale possa essergli tolta da ogn'uno del Magistrato al quale servisse, e d'altri Magistrati ad arbitrio.

Tutte le scritture, che per publico servitio saranno spontaneamente formate, debbano esser sempre portate da Magistrati nel Collegio, con incarico espresso al Segretario che le leggerà, di consignarle subito lette ad uno de Segretarii deputati alle Leggi, da quali siano conservate, e tenutane nota distinta in Libro particolare, come a' punto si fà delle commissioni che vengono date per il Collegio, il che doverà pure continuarsi a' fine che i Savii possano haver con facilità sotto l'occhio quanto in ogni materia anderà per giornata seguendo, e possa esser sopra di esse deliberato quello, che si stimerà compire al publico interesse.

Tutte l'altre scritture parimente concernenti publico servitio, che sopra commissioni de' Savii saranno da Magistrati formate, debbano sempre da Ministri di essi esser consignate a' soli Segretarii Leggisti predetti, e non ad altri ben sigillate, da quali sia fatta la ricevuta e nota sopra della presentatione, per osservarsi nel rimanente per a' punto la regola sopraccennata; onde procedendosi da ogni uno con tale buon' ordine tutto passi con la miglior direzione⁸⁹, e i decreti si stabiliscano sempre più fondati e meno sottoposti ad alteratione o riforme.

Et da mò sia preso che il primo giorno che si ridurrà questo Consiglio sia fatta elezione de' due deputati sopra le leggi in luogo dei diletissimi Nobili nostri Zuanne Donado e Nicolò Contarini, che son già stati destinati dal Maggior Consiglio Revisori e Regolatori de Reggimenti; dovendo gl'eletti intendersi in tutto e per tutto alla conditione de precessori, e con gl'obligi et incombenze a' che erano essi tenuti.

+94-8-53

Angelo Nicolosi Segretario.

Riferimenti bibliografici: per precedenti v. CESSI, *Deliberazioni*, II, p. 225.

⁸⁹ direzione: *lacer*.

STRUMENTI DI CONOSCENZA

37. Napoli, 12 lug. 1284. Ordine di trasportare a Napoli le scritture conservate presso il castello di Melfi, contenenti informazioni sui possedimenti dell'aristocrazia del Regno di Sicilia.

Carlo II d'Angiò, re di Napoli, ordina al miles Guglielmo de Pontiacco e ad Andrea d'Isernia, giusperito della Curia dei razionali, di dirigersi presso il castello di Melfi – il cui castellano è già stato avvertito per mezzo di un'altra lettera – con lo scopo di cercare, individuare e poi fare trasportare da Melfi a Napoli tutti quei registri e quaderni della Regia curia redatti fin dal tempo del suo predecessore sul trono. In essi si trovano i nomi e i cognomi dei conti, dei baroni e dei feudatari del Regno di Sicilia, e le informazioni relative a tutti i beni territoriali e ai castelli in loro possesso, nonché a tutte le somme versate dai medesimi baroni per l'«adobamento», una somma che gli esponenti della maggiore aristocrazia pagavano ai propri sovrani, in sostituzione del servizio militare.

Ed. in CHIARITO, pp. 25-26 n.

Karolus Secundus etc. Gulielmo de Pontiacco militi et Andree de Ysernia juris civilis professori magne Curie nostre Magistris rationalibus dilectis consiliariis, familiaribus et fidelibus suis etc. Cum beneplaciti nostri sit ut quaterna et registra omnia Curie nostre de tempore scilicet domini clare memorie domini patris nostri, que in castro nostro Melfie conservantur, in quibus continentur nomina et cognomina Comitum, Baronum et Feudatiorum Regni nostri Sicilie, castra et feudalia bona in capite, et immediate a Curia nostra tenentium; nec non monstra facta et pecunia per eos pro adobamento, seu feudali servitio tempore predicto solum, querantur et inveniantur, ac ab inde Neapoli deferantur. Fidelitati vestre precipimus, quatenus visis presentibus unum de Auditoribus rationum Curie nostre deputatis vobiscum, quem ad id sufficientem, et ydoneum videritis ad Castrum ipsum cum omni celeritate qua expedit transmittatis, qui quaternos et registra querat et inveniat, ac ab inde illa extrahat, seu exrahi faciat, deinde per vos aput Neapolim, cum justis et moderatis expensis, de pecunia proventuum dicti officii rationum, autoritate presentium faciendis, sine dilatione aliqua transmittenda. Nos enim Castellano dicti Castri Melfie per alias nostras subjungimus literas, ut illum quem ad Castrum ipsum pro negotio predicto vos ambo vel alter vestrum miseritis dictum Castrum intrare ac quaternos et registra predicta querere et invenire, ac ab inde illa extrahere, juxta requisitionis vestre literas, sibi propterea destinandas, sine aliqua contradictione permittat; et pro sua cautela inde sufficientem scriptum recipiat ab eodem, continens quaternos ac registra ipsa, ac tempus et indictionem isporum. Datum Neapoli per Magistros Rationales etc., die II julii XII indictionis.

Riferimenti bibliografici: sulla concentrazione delle scritture a Napoli, v. MINIERI RICCIO, *Brevi notizie*, pp. VII-XII; DURRIEU, *Les archives*, I, pp. 9-11; CAPASSO, *Gli archivi*, pp. 15-18; ID., *Inventario*, pp. LXVII-LXVIII; PALMIERI, *L'archivio*. Su Andrea d'Isernia, v. CALASSO. Sui sistemi di controllo del territorio, v. MORELLI, *Per conservare la pace*, pp. 75-89.

38. Roma 27 giu. 1366. Proemio a un inventario della Cancelleria apostolica che dimostra l'ampiezza e il numero dei territori rappresentati nell'archivio papale.

Proemio a un inventario delle carte pontificie redatto dal Camerario Arnaud Aubert arcivescovo d'Auch. Nel preambolo si fa un breve sommario del contenuto, poi analizzato nel dettaglio pezzo per pezzo. Sono molte pagine di inventario che danno la misura della dimensione dell'archivio pontificio del tempo, il quale aveva una natura di "tesoro" diplomatico. Si tratta, in effetti, per la maggior parte di diplomi pontifici e imperiali, carte relative a processi giudiziari famosi, oltre che di carte relative al censo pagato dalle province pontificie. In questo proemio spicca soprattutto la straordinaria e lunga lista delle nazioni cristiane delle quali la Chiesa si considerava guida spirituale. Risalta qui, dunque, la peculiare dimensione universale della Chiesa romana, un'entità che se da un lato si proponeva quale ente istituzionale a capo di uno Stato territoriale, dall'altro si distingueva appunto per la sua natura di Chiesa universale della cristianità. L'amministrazione pontificia rifletteva questa duplice caratteristica, anche per ciò che riguarda la raccolta dei censi nelle diverse nazioni cattoliche, e conseguentemente anche i suoi archivi avevano avuto fin dalle origini una dimensione universalistica particolarmente rilevante.

Ed. in MURATORI, *Antiquitates*, t. XV, pp. 131-388.

Catalogus chartarum archivi sanctae romanae ecclesiae.
Confectus anno MCCCCLXVI.

In nomine Sanctae & individuae Trinitatis, Patris & Filii & Spiritus Sancti. Amen. Anno a Nativitate Domini Millesimo Trecentesimo Sexagesimo Sexto, Indictione IV. die XXVII. Mensis Junii, Pontificatus sanctissimi in Christo Patris & Domini nostri, Domini Urbani, divina providentia Papae V. Anno IV.

Reverendissimus in Christo Pater, Dominus A. eadem gratia Archiepiscopus Auxitanus, dicti Domini Papae Camerarius, de mandato ipsius Domini Papae, vivae vocis oraculo sibi facto, hoc Opus fieri & compitari fecit per certos ipsius Domini Papae Scriptores, de diversis Privilegiis, Instrumentis & Scripturis, Sanctam Romanam Ecclesiam tangentibus, in Palatio Domini Papae, videlicet Avinione, inventis. Et continentur in ipso Libro summationes, effectusque breves

nonnullorum Privilegiorum, Literarum, & Instrumentorum, videlicet, Imperatorum & Regum Romanorum, necnon Imperatorum Romanorum & Graecorum, ac Regum, videlicet Armeniae, Siciliae, Hierusalem, Hungariae, Aragonum, Castellae, Portugalliae, Franciae, Angliae, Daciae, Sveviae, Poloniae; & nonnullorum Ducum, Principum, Comitum, Baronum, Militum, Nobilium, Praelatorum; & nonnullarum aliarum personarum Ecclesiasticarum. Necnon super Comitatu Venesini, et nonnullis Castris et Terris eidem vicinis, ac Civitate Avinionensi. Ac nonnullis Censibus Ecclesiae Romanae debitis: necnon super juribus & jurisdictionibus eidem Ecclesiae debitis in Civitatibus, territoriis et districtibus, videlicet Bonionensi et Ferrariensi, & quibusdam partibus Lombardiae; necnon in provinciis Romandiolae, Marchiae Anconitanae, Ducatus Spoletani, Patrimonii beati Petri in Tuscia ac Campaniae & Maritimae; ac in Urbe et eius districtu, et Terris aliis eis adiacentibus: necnon processum contra Ludovicum de Bavaria, & Fratrem Petrum de Corbaria Antipapam, ac contra Porcelium de filiis Ursi, factorum ac depositionum Cardinalium de Colonna; ac provisionum Officiariorum in terra Imperii, vacante imperio, per summos Pontifices ponendorum: ac destructionum Templariorum: & ordinationum Ordinum Mendicantium. Quorum quidem Privilegiorum, Literarum ac Instrumentorum originalia in Archivis Ecclesiae supradictae reposita, ac in diversis voluminibus registrata reperientur.

Effectus brevis Literarum Imperatorum Romanorum coronatorum, ac electorum in Regis Romanorum, non coronatorum, quorum nomina inferius secundum prioritatem & posterioritatem sunt descripta.

Riferimenti bibliografici: su questo inventario, v. SAMARAN, *Note*.

39. Palermo, 24 nov. 1425. Ordine viceregio affinché i portulanotti del val di Mazara mandino la propria contabilità al Maestro portulano del Regno di Sicilia.

Il viceré di Sicilia Nicola Speciale ordina a tutti i portulanotti, ovvero i responsabili dei porti e dei caricatori del val di Mazara, di trasmettere alla Magna regia curia dei Maestri razionali tutti i conti e le informazioni riguardanti le estrazioni compiute dai porti del detto vallo, affinché il Maestro portulano possa correggere e definire i conti afferenti agli anni indizionali I (1422-1423), II (1423-1424) e III (1424-1425), e si possano avere informazioni più precise sulla contabilità di quell'ufficio.

AS PA: *Real cancelleria*, reg. 57, c. 77rv.

Alfonsus etc.

Vicere rex etc. universis et singulis portulanotis portuum et carricatoriorum vallis

Mazarie regis fidelibus, salutem. Però ki lu nobili mastro Portulanu divi mectiri li soy cunti di li anni prime, secunde et tercie indicionis *proxime passate* et è necessariu vidiri li vestri informacioni more solito, vi dichimu et cumandamu ki incontinenti diati tramectiri in la magna Curia Racionum la informacioni di la extracioni facti da li dicti porti et caricaturi *tempore predicto, particulariter et distinte* ad zò ki in la reddicioni di li cunti di lu dictu nobili si poza haviri clara et veridica informacioni. *Datum Panormi XXIII^o novembris quarte indicionis. Nicolaus de Speciali.*

Magister Philippus.

Riferimenti bibliografici: sul Mastro portulano, v. BAVIERA ALBANESE, pp. 47-60; CORRAO, *L'ufficio*; BARNA.

40. Palermo, 21 gen. 1511. Istruzioni per Giuliano Castellano in merito all'indagine sul regio patronato del Regno di Sicilia, voluta da Ferdinando II d'Aragona.

L'inquisitio di Gian Luca Barberi, della quale si è detto in precedenza (v. n. 5: Palermo, 1510), fu accompagnata da una missione complementare, sulla base della quale il segretario Giuliano Castellano e il notaio Francesco de Silvestro furono incaricati dal viceré Ugo Moncada di portare avanti un'indagine per appurare quali fossero le chiese, le prelazie e le abbazie di regio patronato. Sulla base delle istruzioni qui parzialmente trascritte – e che furono elaborate dallo stesso Barberi, destinatario dell'ordine redazionale in calce al documento – i due ufficiali siciliani furono incaricati di recarsi in tutte le città, le terre e i luoghi dell'isola presso i quali era stata conservata documentazione utile all'indagine, cercando tutti quegli atti e privilegi che attestavano i diritti del sovrano, e facendone fare copia in forma autentica. L'esito di questa indagine sarebbe stato il cosiddetto Liber prelatie, oggi conservato presso l'Archivio di Stato di Palermo, all'interno del quale furono ricopiate tutte le scritture recuperate nel corso dell'inchiesta.

Il manoscritto, un registro del segretario Giovan Luca Barberi, è gravemente danneggiato, con evidenti tracce di umidità e conseguenti lacerazioni che lo rendono quasi illeggibile nel margine in alto a destra di ogni recto e del corrispondente verso, come d'altronde segnalato dalle lacune lasciate nella trascrizione.

AS PA: *Real cancelleria*, reg. 233, cc. 7v-8v.

Instructioni facti a vui magnifico Iuliano Castellano, regio segretario per nostra ordinacioni, cum deliberacioni di lo sacro regio consìglu per la exequucion di li comandamenti di la Catholica Maestà del Rey nostro signuri.

Perché sua Catholica Maestà intendi haviri plui plena informacioni di li regali ius patronatus di li prelacii et beneficii di quisto regno, per soy instrucionì ni comanda digiamo intendiri in quisto per potiri facilmenti demonstrari et fundarli. Nui volendo essiri conformi a li comandamenti di sua reali et Catholica Maestà per quilli debitamenti obediri, confidando di vestra virtuti et sufficiencia, havimo ordinato che cum prestiza et diligencia vi digiati conferiri in li citati, lochi et terri undi serrà necessario, et serviriti lu ordini secundo che per li infrascripti instrucionì apparirà.

Et primo vi conferirti . . . ⁹⁰ lochi di lo regno undi serrannu . . . priorati et beneficii et . . . revidirti li caxi di lo thesoru et . . . ecclesii et monasterii et quilli . . . revidirti et *similiter* revidirti li caxi di li scripturi di li prelati et loru locutenenti et procuraturi et fatturi et quilli ben visti advertirti a li atti, privilegii et scripturi antiqui et moderni per li quali si poza haviri informacioni di li fundacioni et dotacioni di li prelacii, eclesii et beneficii per recanuxirisi quilli che fussiro di *ius patronatu* real. In che hagiati consideracioni in vediri li rescripti graciai antiqui et moderni et presentationi facte per li serenissimi Re di quisto regno et altri representanti loru real persuni, havendo consideracioni tanto a li regali concessioni, rescripti et acti, quanto a li⁹¹ rescripti, bulli et acti di li summi pontifici, per li quali plene, semi-plene oy in qualsivogla modo si poza intendiri dittu *ius patronatu* real.

Item trovandu vui ditti atti, rescripti, privilegii, bulli, concessioni et altri scripturi che fachissiro a la dimostracioni et probacioni di li real ius patronatu per scripturi antiqui et moderni, quilli per vui ben visti et considerati, fachitindi fari copia et sollempni transuptu in autentica forma per persuna puplica, la quali portiriti cum vui et quilli in vestro redditu portiriti a Nui . . . fachiti minstrari li real . . . privilegii et li bulli di li summi pontifici . . . elepcioni et confirmacioni . . . tenino li moderni prelati, abbati priori et beneficiati quanto quilli che teninu li loru antecessori, li quali fachendo a lo supradicto proposito fachiti transumptari comu di supra è dato et a Nui quilli portiriti.

Item digentimenti similiter revidirti tucti privilegii et acti antiqui che fussiro in li archivi puplici et in potiri di notari puplici et che fussiro in potiri di privati persuni noticia havissino, et quilli revisti fachendo a lo preposito predicto, farriti transumptari ut supra et quilli autentichi portiriti a Nui ut supra.

Item perché tanto in li ecclesii, prelacii et monasterii predicti, quanto in archivi puplici et in potiri et particolari persuni troviriti instrumenti facti et in lingua greca, quilli farriti recanuxiri per alcuna persuna virtusa et perita in dicta lingua a vui ben vista, a la quali darriti debitu iuramentu di fidilmenti referirvi et declarari dicti instrumenti, et trovando tali instrumenti che fachissiro in alcuno modo fidi *principaliter* oy enunciativamente direttamenti oy indirettamenti di la real . . . oy veru chi cosa che concerni . . . servizio quilli fazati . . . in lingua latina di lu

⁹⁰ Ms. lacer. e così anche per le altre ricorrenze sotto.

⁹¹ li: segue Re cass.

quali . . . in lingua latina transuptu et di quilli in lingua greca *ut iacet* farriti instrumento puplico in forma autentica et quillo a Nui portiriti.
(...)

Riferimenti bibliografici: sullo svolgimento di quest'indagine, cfr. in particolare NOBILE, pp. X-XV; PERI, p. 11; STALTERI RAGUSA, pp. XI-XII; SILVESTRI, *La Real Cancelleria*. L'ordine regime è trascritto in SPATA, *Le pergamene*, pp. 399-400.

41. Roma, 15 giu. 1565. Bolla di Pio IV di istituzione di un grande deposito d'archivio nel Palazzo apostolico vaticano.

Nel 1565, Pio IV istituì un grande deposito d'archivio nel Palazzo apostolico, con intenti centralizzatori quasi utopici per lo spirito di contenitore universale che lo contraddistingueva. L'impatto della riforma di Pio IV del 1565, tuttavia, fu in realtà limitato. Si dovette aspettare la vera e propria istituzione dell'Archivio vaticano per vedere concretamente applicato nella pratica lo spirito alla base di quella riforma (v. n. 10: Roma, 1612).

Questa bolla (di cui si fornisce solo un breve estratto) assegnava l'incarico di cominciare la raccolta al cardinale Marco Antonio Amulio, con l'ordine di cercare in tutto il mondo conosciuto la documentazione concernente il papato, allo scopo di spostarla presso il nuovo apposito locale del Vaticano.

Ed. in *Bullarum*, t. VII, p. 373.

Institutio Archivii Vaticani Sedis Apostolicae, cum deputatione ac facultate commissarii ubique libros extrahendi.

Dilecto filio nostro Marco Antonio tituli Sancti Marcelli presbytero cardinali Amulio vocato

Pius Papa IV.

Dilecte fili noster, salutem et apostolicam benedictionem.

Cum inter gravissimas curas quibus assidue pro cristiana republica administranda destinemur, statutum nobissit cum ad publicam utilitatem, tum ad privatam Romanorum Pontificum commoditatem, tabularium seu archivium eorum omnium quae ad nos et Sedem Apostolicam quoquomodo pertinent, conquisitis undique et transcriptis, non in alma modo Urbe et ditione nostra ecclesiastica, verum per universum terrarum orbem, exemplaribus, libris, voluminibus et aliis scripturis in Palatio nostro Vaticano, quanta possumus diligentia, parare atque instruere.

Riferimenti bibliografici: su questi provvedimenti, e sulla relativa efficacia, v. PONCET,

Les archives de la papauté.

42. Milano, 28 feb. 1567. Fede del segretario e archivario Agostino Monti in merito alla tassazione di Pavia e del suo territorio.

Agostino Monti, segretario del Ducato di Milano e prefetto dell'archivio del castello di Porta Giovia, presenta una fede all'illustre marchese del Vasto, Luogotenente generale dello Stato di Milano, con la quale attesta di avere trovato un "compartito" (cioè una ripartizione di natura giuridica) relativo alla tassa dei cavalli nel territorio di Pavia, risalente al 1451. Tale fede riguardava la tassazione sui cavalli per tutto il territorio di Pavia, con l'indicazione di tutte le terre tassate e della somma versata da ciascuna di esse, con l'eccezione di Valenza, che non solo non era stata tassata, ma non appariva nemmeno nell'elenco.

AS MI: *Sforzesco, Potenze sovrane e altre voci*, scatola 1607, cnn.

Universis et singulis, presentes inspecturis fidem facio et attestor ego Augustinus de Monte Cesareus Secretarius penes illustrissimum et excellentissimum dominum dominum Marchionem Vasti cesareum, in statu Milani locumtenentem generalem et Archivio castri Porte Iovis Milani prefectus. Per me repertum fuisse in eodem archivio compartitum factum de anno 1451 taxarum equorum tocius territorii Papiensis, in quo specificè et distincte descripte sunt omnes terre dicti territorii que taxate fuerunt in ipso compartitio et pro qua suma. Et facta diligente perquisitione non reperui in ipso compartitio non modo taxatum fuisse locum Valentie in aliquo sed nec nominatum. Et ita in premissorum fidem has scripsi et subscripsi.

Idem Augustinus de Monte Secretarius et dicto Archivio Prefectus subscripsi.

Riferimenti bibliografici: su Agostino Monti, si vedano MUONI, pp. 29-30; CHABOD, *Stipendi nominali*, p. 305 e note; GIUDICI, *Ludovico Annibale della Croce*, p. 332.

43. Venezia, 6 nov. 1574. Ordine di registrare le udienze degli ambasciatori stranieri.

Una fitta attività di incontri e negoziati diplomatici con ambasciatori stranieri si teneva quasi giornalmente a Venezia di fronte al Collegio. Come è stato di recente dimostrato, fino a metà Cinquecento il doge si era occupato personalmente di riferire a voce in Senato le proposte ricevute nel corso delle udienze. In seguito – probabilmente senza l'ausilio di una specifica delibera – si cominciò a mettere per iscritto i verbali delle udienze. Successivamente il Senato, avendo notato una

certa irregolarità nell'espletamento di questa pratica, assegnava il compito ad appositi segretari e inaugurava una nuova serie documentaria nota come Esposizioni. I verbali delle udienze erano letti in Senato per preparare discussioni in materia di politica estera e di affari diplomatici, e potevano essere consultati anche a mesi o anni di distanza. Per questo si sarebbe poi stabilito che i verbali, stilati giorno per giorno su fogli separati e poi raccolti in filze, fossero trascritti in solidi registri pergamenacei rilegati in legno e che le Esposizioni più recenti venissero conservate in un armadio speciale, affinché fossero più facilmente accessibili.

AS VE: *Collegio, Esposizioni principi*, reg. 3, c. 21r, ed. in CECCHETTI, *Gli archivi*, pp. 51-2.

Perché la materia di notar le proposte che si fanno nel collegio per li ambasciatori de' Principi, et le risposte che sono fatte loro, habbi a procieder per l'avvenire con più regular, et miglior ordine, a beneficio delle cose nostre, L'anderà parte, che sicome il segretario deputato ad un Principe è tenuto ritrovarsi nel Collegio cadauna fiata, che l'ambasciator di quel Principe ha l'audientia, et notar la proposta et risposta fattegli per la Serenità sua così sia obligato per l'avvenire, notato che haverà essa proposta, et risposta con ogni diligentia maggiore, quella subito legger nel detto Collegio, et dapoì lette consignarle al segretario deputato alle lettere, perché le faccia leggere il primo giorno susseguente, che sarà chiamato questo consiglio, accio che le deliberationi che si haveranno a fare siano per esso consiglio fatte con maturo giuditio et buona rissoluzione.

Riferimenti bibliografici: DE VIVO, *Archives of Speech*.

44. Ferrara, 10 set. 1575. Grida perché i sudditi del territorio soggetto al duca di Ferrara portino informazioni per la raccolta dell'estimo.

Bando per il nuovo catasto di Ferrara e del suo distretto, basato su nuovi censimenti intesi a riequilibrare le tasse, con i connessi obblighi di registrazione. Il catasto degli Stati estensi rimase comunque molto limitato nei suoi effetti, fino alle riforme settecentesche che lo resero più efficace. La Camera ducale centrale non doveva conservare estimi o catasti sistematici, giacché la riscossione dei tributi era spesso delegata agli uffici territoriali.

AS MO: *Cancelleria, Gride a stampa sciolte*, b. 1, cnn.

Per parte del serenissimo principe Alfonso II (...) si notifica come havendo inteso

sua altezza che questa sua diletteissima Comunità di Ferrara è fraudata nell'Estimo dei beni, sopra i quali si figurano e mettono le còlte⁹², parte perché molte cose quando fu formato e fatto l'Estimo vecchio furono estimate poco, perché all'hora erano valli, o altrimenti di poco prezzo, e poi sono migliorate e fatte di maggior prezzo; parte perché ci sono molto cose da mettere alla gravezza che all'hora non vi stavano e parte per altre cagioni note a Sua Altezza (...).

Et però si fa commandamento a qualunque persona di qual si voglia grado e preminenza che ella sia, così essente come non essente, sia di qual essentione si voglia, che possieda beni immobili nella città di Ferrara o suo distretto, che per tutto il mese di Febraio prossimo futuro habbia dato e presentato in scritto al depputato da Sua Altezza, che sarà Lorenzo Tristani, qual sarà assistente nell'oficio de' XII Savii del comune di Ferrara, tutti i suoi beni immobili (...).

Riferimenti bibliografici: sul catasto degli Stati estensi, v. BONAINI, *Gli Archivi delle provincie dell'Emilia*, p. 135.

45. Venezia, 25 set. 1598. Misure per la buona gestione e conservazione della corrispondenza ricevuta dai territori della Repubblica e dall'estero.

Con questa deliberazione il Consiglio dei dieci approvava una serie di misure per la «buona custodia» della corrispondenza ricevuta sia dai territori da Terra sia da quelli da Mar, nonché dalle corti straniere, ovvero dagli ambasciatori residenti all'estero. Alla gestione e conservazione delle lettere avrebbero dovuto essere impiegati regolarmente quattro segretari a rotazione, al posto dell'unico segretario nominato in un simile provvedimento di qualche decennio precedente (v. cap. II, n. 39: Venezia, 1556). Inoltre si stabiliva che questi segretari non avrebbero potuto lasciare l'incarico o allontanarsi da Venezia per tutta la durata del loro incarico; che avrebbero dovuto riassumere le lettere in sommari e rubricari; e che avrebbero dovuto tenere la corrispondenza ben ordinata in un apposito armadio nella sala del Collegio. Così questa assemblea, insieme al Senato, si sarebbe potuta servire della documentazione conservata in questo archivio temporaneo durante i dibattiti riguardanti il governo dello Stato e la politica estera. La discussione di queste misure provocò accese discussioni, soprattutto relativamente alla divisione dei compiti tra i segretari.

AS VE: *Consiglio di dieci, Deliberazioni comuni*, b. 220, cnn.

Essendo di quella somma importantia la buona custodia delle lettere, che sono

⁹² còlte: *intendi*: 'raccolte': tasse.

indricciate alla Signoria nostra, che è ben noto a questo Consiglio, et ricercando il publico servitio che sia non solo usata diligentia nel ben custodirle, acciò non succedano dell'inconvenienti passati, ma che sia impiegata assiduità all'armaro di esse lettere, acciò li Savii del Collegio nostro le possano ad ogni loro piacere prontamente havere.

L'andarà parte che de coetero se intendano sempre deputadi all'armar delle lettere nel Collegio nostro i quattro Secretarii del Senato⁹³, quali sono stati eletti ultimamente, dovendo li doi primi principiare a primo d'ottobre futuro ad attender al detto carrico per mesi sei, et li doi secondi al primo di Aprile per altri mesi sei susseguenti, et così continuar di mano in mano di sei in sei mesi fino che sarà fatta nova elezione de Segretarii. I quali doverano subintrare in luogo di primi coll'istesso ordine, et conditione; ma se si troveranno o fossero per andar in publico servitio li quattro ultimamente eletti, fino che vi starano debbano entrar in luogo loro li eletti antecedentemente, sì che siano sempre quattro deputati a questo carrico col predetto ordine; dovendo esser inviolabilmente osservata la parte di 4 settembre 1587. Non potendosi sotto qual si voglia pretesto li secretarii detti escusare, et liberar dal predetto carrico, se non colle cinque sestì delle balote del detto Consiglio ma attender ad esso fino a nuova elezione de' Segretarii, com'è predetto per essecution della predetta parte, non essendo compreso in questo il circospetto et fedelissimo Segretario del Senato Pietro Darduin, che attende alla formation de' processi criminali, sotto pena alli altri di esser privi delli loro salarij, et di non poter entrar nel Collegio, et Senato per anni cinque, di che non possa esser fatta a loro gratia se non col sudetto numero di balote.

Siano *etiam* tenuti detti Segretarii deputati all'armaro delle lettere di summariar quelle⁹⁴ che venivano dalli luoghi, delle quali alcuno di essi avesse il carrico per l'ultima deputatione fatta per questo Consiglio del 1597, acciò che venendosi alle consulte possano meglio esplicar la volontà et parere delli Savii del Collegio nostro, non dovendo ad essi segretarii *ut supra* deputati esser preclusa la stradda di servir ancor essi alli Savii sudetti in quelle cose, massime alle quali per la sudetta deputatione fosse loro stato imposto el carrico, sì come ricerca el publico servitio⁹⁵.

Debba messer lo Cancellier Grande nostro veder di mese in mese li detti summarii da Mar et da Terra, et li rubricarii delle Corti, acciò sia aggiunto mazor stimulo di usar diligentia a chi toccherà di fare el detto servitio, et non essequendo essi Segretarii l'obbligo loro perfettamente, sia tenuto esso messer lo Cancellier levargli il salario per quel tempo che haverà ritrovato, salvo però impedimento di malatia, et absentia con licentia solita et consueta. Ma apparendo negligentia debba riferirla alli Capi di questo Consiglio, acciò con esso vi possano⁹⁶ proveder

⁹³ Senato: *segue* nostro *cass*.

⁹⁴ quello: *segue* lettere *cass*.

⁹⁵ siano ... servitio: *segue a margine* suspeso il detto capitolo contrassegnato, et poi revocato et annullato.

⁹⁶ possano: *segue* vedere *cass*.

con quella maniera sarà necessaria.

Con obligo espresso alli predetti Segretarii deputati di non poter uscir della Città, se non uno di essi alla volta con licentia delli Consiglieri et saputa de messer lo Cancellier Grande nostro. Di che ne sia fatta nota sotto la licentia, et la qual licentia non li possa esser data se non sarà prima letta alli Consiglieri la presente parte. Et non potendo li sudetti Segretarii mentre attenderano all'armaro delle lettere esser adoperati ad altro servitio⁹⁷.

17/0/0

(...)⁹⁸

Che li predetti Segretarii deputati all'Armaro di esse lettere debbano attender un mese per uno delli sei mesi che li toccherà al servitio di esse lettere, nel qual mese non possa esser adoperato dalli Savi del Collegio nostro in altro carico, sì che stia sempre quel di mese alla cura di dette lettere, delle quali sia tenuto egli a render conto⁹⁹.

Riferimenti bibliografici: CARBONE, *Note introduttive*, Guida, IV, pp. 896-898.

46. Venezia, 23 giu. 1605. Deliberazione che stabilisce le modalità con cui gli ambasciatori in partenza possono accedere in archivio e richiedere copie di scritture.

Da tempo gli ambasciatori incaricati di missioni all'estero avevano l'abitudine di richiedere copie di dispacci e relazioni, conservati in Cancelleria segreta, relativi alla sede cui erano destinati. Per questa ragione, il Consiglio dei dieci decretava ora di regolamentare questa pratica, permettendo agli ambasciatori di recarsi in Segreta e di ottenerne copie, ma solo dietro licenza dei Dieci stessi, e vietando agli ambasciatori di servirsi dei propri segretari per il lavoro di trascrizione delle copie. Questi segretari erano generalmente «giovani di cancelleria» e come tali non avrebbero dovuto aver accesso alla documentazione segreta (v. cap. IV, n. 23: Venezia, 1605). In virtù di quanto disposto, i soli autorizzati a copiare i documenti richiesti dagli ambasciatori sarebbero stati i segretari regolarmente impiegati nella Segreta stessa. Infine, fu anche stabilito che gli ambasciatori, alla conclusione della propria missione, fossero obbligati a consegnare tutte le scritture ottenute al proprio successore o a depositarle in Segreta, dietro certificazione scritta. Con l'approva-

⁹⁷ Et servitio: segue a margine suspeso e più riformato sotto questo segno Rx.°.

⁹⁸ Seguono una serie di «scontri», o modifiche, in seguito alle quali viene inserito il seguente paragrafo.

⁹⁹ Nel margine sin.: Rx.°.

zione di queste misure, i Dieci sancivano esplicitamente il valore della consultazione archivistica nell'istruzione e nella preparazione dei propri rappresentanti all'estero.

AS VE: *Consiglio di dieci, Deliberazioni comuni*, b. 252, cnn.

Si come è molto ben conveniente, et di publico servitio, che gli Ambasciatori nostri et li Bails in Constantinopoli innanzi il partir loro da questa Città, possano haver dalla secreta del Senato copia di quelle scritture, che possono servir alli negotij della Corte, per la qual fossero destinati, acciò che ben illuminati, et instrutti si rendano maggiormente atti per il beneficio delle cose nostre, così aspetta alla prudenza di questo Consiglio proveder di maniera, che questa licenza di far copiar le cose secrete non ecceda il termine della convenienza, con disordine et publico deservitio, poichè l'abuso introdotto è molto dannoso¹⁰⁰, che gli Ambasciatori con semplice licentia delli Consiglieri overo delli Capi di questo Consiglio facciano copiar dalla detta secreta tutte quelle scritture, che a' loro piaciono, facendo anco entrar in essa secreta a far le sudette copie li loro secretarij, che sono gioveni della Cancelleria, a' quali dalle leggi è proibito veder le cose secrete, tanto più che le copie, che portano fuori, non ritornano più nella secreta come è disposto dalle leggi et ricerca ogni ragione alli quali inconvenienti essendo necessario far opportuna provisione,

L'anderà parte, che nell'aver tutti gli Ambasciatori nostri et Bails in Constantinopoli così quelli, che sono stati eletti, come quelli che si eleggeranno, che vorranno haver per meglio servir nel loro carico, copia di scritture di detta secreta, possano haverle, con questa però espressa conditione, che le dette scritture le siano copiate da un segretario del Senato da esserle deputato dal Magnifico Cancellier Grande nostro, et che dopo copiate debbano farle portar dal sudetto segretario al Tribunal dei Capi del detto Consiglio, avanti li quali debbano giurar di non haver cavato altra copia, se non le presentate, le quali portate poi in questo Consiglio debbano in tutto o in parte esserle lassate con ballottatione di questo Consiglio. Al partir poi dalla corte, dove saranno stati, sia cadaun Ambasciator et Bailo tenuto far metter insieme tutte le scritture et farne di esse un libro con la rubrica di cadauna scrittura per maggior commodità nel vederle: Dovendosi da mò tener da tutti li sudetti rapresentanti nostri tutte le scritture secrete in un libro nel modo predetto, et lassarlo al suo successore di tempo in tempo, dando aviso alli Capi di questo Consiglio di haver fatto la detta consignatione, alli qual Capi debbano portar tutte quelle scritture secrete, che non aspetteranno alli negotij della corte, di dove saranno ritornati, giurando di non haver tenuto appresso di sé scrittura secreta di alcuna sorte.

Et acciò che alla presente deliberatione sia per servitio et dignità publica data in

¹⁰⁰ e molto dannoso: *sopra il rigo*.

tutte le parti la sua debita essecutione, sia fermamente statuito, et deliberato, che da qui innanzi tutti gli Ambasciatori et Baili nostri in Constantinopoli siano obligati al loro ritorno in questa Città portar una fede sottoscritta con giuramento dal suo successor di haverle lasciate tutte le scritture autentiche che haveranno portato seco, per valersene in publico servitio nel modo sopradetto, et haver di qua un bolletin sottoscritto con giuramento de tutti tre li Capi di detto Consiglio, che per tempore saranno, di haver giurato al Tribunal di essi Capi nel termine di giorni otto dopo il loro ritorno di non haver alcuna scrittura publica secreta, ma haverle o lasciate di là al successore, o consignate di quà ad uno dei segretarij deputati alla custodia della predetta secreta: senza li qual bollettini non possano esser lasciati andar a capello, né provati ad alcun offitio, o Reggimento, o Magistrato solito darsi tanto per nostro mazor Consiglio quanto per il Senato: et il medesimo sacramento sia parimente dato alli segretarij loro, li quali non possano senza li sudetti bollettini esser provati o ballottati ad alcun carico, et meno supplicar alcun beneficio, o gratia, tanto in questo, quanto in altro Consiglio; et la essecution della presente parte sia sempre di tempo in tempo racordata dal segretario di mese alli Capi predetti, et non possa esser alterata, interpretata, suspesa, o dispensata, ne fatto gratia di alcuna sorte alli transgressori, se non dal medesimo Consiglio, et con tutte le ballotte di esso Consiglio ridotto al perfetto numero di 17. Et alla istessa condition, et oblighi siano sottoposti gli Ambasciatori et secretarij che si ritrovano fuori al presente, a' quali ne sia mandata copia per la sua debita essecutione.

De parte 13 - De non 0 - Non sinceri 2.

Riferimenti bibliografici: DE VIVO, *Le armi*.

47. Roma, s.d. [post 1636] Nota concernente una proposta di assunzione di otto ufficiali con il compito di repertoriare ed estrarre informazioni dai volumi di bolle e lettere diplomatiche.

La nota riguarda una proposta di assumere otto ufficiali con il compito specifico di repertoriare ed estrarre dai volumi di bolle e lettere diplomatiche dell'archivio tutti i dati possibili riguardanti i rapporti e le relazioni diplomatiche tra la Santa Sede e altre nazioni e Stati europei e italiani dell'epoca. Compare qui quel criterio di assegnazione della documentazione a ciascun ufficiale in base alla sede diplomatica tipico delle cancellerie dell'epoca (v. cap. II, n. 8: Firenze, 1587). Si trattava di allestire una documentazione che desse modo di conoscere meglio il mondo politico del tempo, un criterio fondamentale per la cura degli affari diplomatici.

La nota dimostra come l'autore si preoccupasse anche di molti dettagli concernenti l'ufficio di tali cancellieri, quali il loro salario e la possibilità di attivare una

sorta di addestramento e tirocinio alle mansioni di cancelliere dei nunzi. Interessante il dubbio, posto nel testo, rispetto alla possibilità di consentire a questi ufficiali di estrarre dagli archivi e portare con loro la documentazione necessaria. Si tratta di un dettaglio che potrebbe far pensare a una datazione anteriore rispetto alla creazione dell'Archivio segreto vaticano, dove sarebbero forse stati disponibili quegli appositi spazi di lavoro, dedicati a queste mansioni, indicati nel testo. Secondo Andreina Rita, nella stessa filza in cui è conservata la nota in oggetto sono conservati appunti e note attribuibili a vari custodi dell'Archivio e della Biblioteca, tra cui, ad esempio, Giuseppe Baldi (sul quale v. n. 25: Roma, 1810) e Marini (c. 215r: «Notizie per la storia della Bibl. Vaticana del cust. Marini»). Nello stesso registro, a c. 317r, compare l'annotazione di un cancelliere più tardo: «Anno 1636?», la quale, pur vaga ed espressa in forma interrogativa, rimane l'unico riferimento cronologico presente nel documento.

BAV: Archivio della biblioteca, reg. 42, cc. 318r + 317r.

Proposte per servizio della S. Sede di otto persone che, sotto la protezione del Cardinal Bibliotecario, dovranno cavare dai repertori dell'Archivi scritture, bolle e tutto ciò che è passato fra la sede apostolica e i Principii (origine dei Scrittori)¹⁰¹.

Per servizio della Sede Apostolica, si propone:

che si eleggano otto o dieci persone, suddite dello Stato ecclesiastico, non minori di età di 25 anni, dottori in teologia o legge¹⁰², di presentia tale che possano trattare con qualsivoglia signore.

Con la protezione del cardinale Bibliotecario o altrui, questi doveranno cavare da' registri degli archivii, scritture et historie, nel modo li sarà prescritto¹⁰³, negozii e cose passate tra la sede Apostolica e ' Principi. A ciascuno si distribuirà il seco, come a dire ad uno si darà cura della Francia, ad un altro della Spagna¹⁰⁴. E ciascuno¹⁰⁵ doverà¹⁰⁶ cavare le cose che riguardano il potentato che si sarà assegnato¹⁰⁷. Se li potrà dare qualche provisione mentre non si giudichi bastarle la speranza della remuneratione della fatica che faranno¹⁰⁸ et impiego che potrà havere conforme all'occasione, e pagare la scrittura polita.

¹⁰¹ Proposte... Scrittori: di altra mano, postuma, su di un fogliettino non legato a c. 317r, prec. Anno 1636?

¹⁰² legge: segue nota illegg., sopra il rigo.

¹⁰³ scritture... prescritto: sopra il rigo.

¹⁰⁴ Spagna: segue in modo tale con ordine che debba attendere al suo negotio principalmente et perché nelli registri vi sono cose appartenenti a molti potentati cass.

¹⁰⁵ E ciascuno: sopra il rigo.

¹⁰⁶ doverà: segue egli cass.

¹⁰⁷ assegnato: segue lunga cancellatura illegg.

¹⁰⁸ che faranno: sopra il rigo.

La sede apostolica se potrà servire nelle nunciature¹⁰⁹ delle sudette persone, quale in poco tempo impareranno non solo il modo quale si tratta con i Prencipi ma anco le cose trattate, se ne potrà servire la sede Apostolica¹¹⁰ per Secretarii et anco per mandarli con li nuntii per aiuto loro, e per havere pronte le scritture¹¹¹ in ogni occasione.

Resta da considerare se le scritture se le devono confidare¹¹² nelle case proprie o vero darli comodità in qualche luogo separato.

Riferimenti bibliografici: RITA, *Biblioteche*, p. 84.

48. Firenze, 17 mar. 1770. Lettera circolare sull'inventariazione dei beni di parrocchie e pievi: le autorità richiedono inventari per poter verificare le richieste di fondi destinati alla loro manutenzione.

Lettera circolare del magistrato dei Nove conservatori della giurisdizione e dominio fiorentino ai Cancellieri comunitativi dello Stato, relativa alla necessità di far sottoscrivere gli inventari dei beni, chiese e fondi relativi ai benefici ecclesiastici presenti sul territorio. L'obiettivo era, conseguentemente, di evitare eventuali spese e problemi legati al sovrapporsi dei diversi rettori e parroci di padronato attraverso il controllo di periodiche relazioni, di cui si era tenuti a mandare copia anche al magistrato centrale, in modo da consentire ulteriori riscontri.

Ed. in CANTINI, XXIX, pp. 241-243.

Lettera circolare del Magistrato dei Nove ai Cancellieri Comunitativi relativa all'inventario dei Beni dei Benefizi, che debbano fare allorché sono conferiti, e agli obblighi de' Rettori dei medesimi, del dì 17 Marzo 1769.

Magnifico nostro,

(...)

per i resarcimenti, conservazioni e mantenimento delle Chiese, loro Canoniche e fondi annessi, appartenenti alle chiese curate e benefizi semplici, di Padronato delle Comunità, Popoli e luoghi pii laicali a Noi sottoposti e di Regia libera Col-

¹⁰⁹ La sede... nunciature: *cass.*

¹¹⁰ la... Apostolica: *sopra il rigo.*

¹¹¹ scritture : *segue cancellatura illegg.*

¹¹² confidare: *intendi affidare, assegnare.*

lazione, molte volte addivieni che i nuovi Rettori che entrano al possesso dei fondi di dette Chiese curate e Benefizj, e ne ricevono per Inventario la consegna (...) ricorrono poi dopo molto tempo al Magistrato Nostro, ed esponendo il cattivo stato di detti Fondi e Chiese fanno istanza, perché dagli eredi del Paroco e Rettore antecedente vengano fatte le spese occorrenti.

(...)

E perché talvolta per giusti motivi vien differita l'elezione dei nuovi Rettori, e nascono in appresso le questioni se i deterioramenti che si trovano nelle Chiese e fondi siano accaduti nel tempo che le suddette chiese e benefizi erano in economia, perciò quando saranno eletti tali Economi, ordinerete loro che vi facciano una distinta relazione per far risultare in che grado abbiano ricevuto tali fondi e chiese, la quale rimetterete in copia autentica al Magistrato Nostro, con ritenere l'originale negli Atti di codesta Cancelleria.

(...)

Nove Conservatori della Giurisdizione e Dominio Fiorentino.

II

ORGANIZZAZIONE E ORDINAMENTO

La progressiva formalizzazione delle strutture dello Stato e la specializzazione dei suoi uffici portarono, da una parte, alla crescita del personale impiegato nella gestione della documentazione (per cui si rimanda al cap. V, «Archivi e società»); dall'altra, all'incremento esponenziale della quantità di scritture prodotte. Ciò richiese lo sviluppo di nuove tecniche e sistemi per organizzare e descrivere la documentazione, allo scopo di ritrovare agevolmente le informazioni cercate. Questo capitolo vuole offrire alcuni spunti per seguire la lunga linea evolutiva mediante la quale si passò dalla conservazione, tipica di numerose organizzazioni medievali, di pochi atti e pergamene all'interno di casse o sacchi, senza precisa suddivisione per materia, alla gestione complessa di migliaia di scritture, organizzate e catalogate con lo scopo ultimo di governare gli Stati. Un processo che, sebbene avviatosi già nell'ultima fase dell'età medievale, avrebbe trovato una piena affermazione solamente con l'età moderna, sfociando infine nello sviluppo di nuovi sistemi di gestione dell'informazione e nell'istituzione di grandi archivi centrali di concentrazione.

FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI E GESTIONE DELLA DOCUMENTAZIONE

L'organizzazione della documentazione all'interno degli archivi era dettata dal funzionamento delle istituzioni da cui essa era generata e che, come si è visto nel capitolo precedente, ne promuovevano la conservazione. Per tutto il lungo periodo preso in esame in questo volume – è bene ricordarlo ancora – l'attività dedicata alla produzione di scritture e alla registrazione delle medesime andava di pari passo con le pratiche di conservazione documentaria: vi era quindi una coincidenza tra gli uffici cancellereschi e quelli che oggi tendiamo a considerare propriamente "archivistici". Ogni ufficio tendeva ad avere il proprio archivio – fatto che,

come visto nel capitolo precedente, risultava nella separazione tra archivi politici, giudiziari e finanziari. Ciascun deposito conservava generalmente diverse serie, che potevano rispecchiare la divisione del lavoro tra i diversi funzionari che prestavano servizio nell'ufficio, oppure la varietà delle competenze e mansioni dell'ufficio stesso.

La gestione della documentazione giuridico-amministrativa dei comuni medievali, a cominciare dai secoli XI e XII, fu sostanzialmente monopolizzata da notai che, per la loro autorità professionale (di sola derivazione imperiale o pontificia), conferivano validità giuridica alle scritture prodotte dalle diverse amministrazioni¹. Questo fenomeno ebbe significative conseguenze anche sulle forme della conservazione e sull'organizzazione della documentazione prodotta: i notai redigevano soprattutto atti sciolti, che venivano poi generalmente trascritti nei registri di loro competenza. Un tale processo, ampiamente studiato dalla medievistica italiana, portò per esempio alla nascita dei cosiddetti *libri iurium*, nei quali venivano conservati tutti quegli atti e privilegi che comprovavano i diritti di una determinata comunità o entità statale, e contenenti non solamente documentazione di derivazione notarile, ma anche scritture emanate da autorità superiori (ecclesiastica, imperiale o regia)². Con la progressiva strutturazione delle istituzioni governative dei secoli successivi, la produzione di scritture sarebbe stata oggetto di un naturale aumento, portando, nel pieno Duecento, al definitivo affermarsi della tipologia documentaria del registro. A Venezia, per esempio, nella seconda metà del secolo, all'uso di cartulari compilati allo scopo di conservare i trattati stipulati con altri Stati (si tratta della prima testimonianza dell'organizzazione di cancelleria), si affiancò la compilazione di regolari serie di registri. In essi erano trascritti in ordine cronologico gli atti promulgati dal Maggior consiglio e, successivamente, anche da altri organi governativi, quali il Consiglio dei dieci, la Quarantia e il Senato³.

L'uso del registro sarebbe stato fatto proprio dai successivi regimi signorili e dagli Stati regionali dell'Italia centro settentrionale, divenendo lo strumento principale per organizzare una massa di scritture che non aveva paragoni con il passato. Un documento veneziano risalente al 1466 (v. n. 35) spiega come le delibere prodotte dai consigli venissero inizialmente raccolte in filze, per poi essere trascritte in grandi registri pergamenei

¹ V. BARTOLI LANGELI, *Notai*.

² Si rimanda a CAMMAROSANO, *I "libri iurium"* e alla bibliografia ivi citata.

³ Guida, IV, *Venezia*, p. 869.

(questo sistema è descritto retrospettivamente anche in un documento del 1641, il n. 10). Il registro divenne, inoltre, uno strumento di governo cruciale per l'amministrazione di un complesso così variegato come quello dello Stato regionale Tre-Quattrocentesco, quando alcune città dominanti estesero progressivamente la propria influenza al di là del proprio contado, controllando un territorio che interessava un insieme di centri urbani, feudi e territori di diversa natura⁴. Un esempio significativo è la straordinaria diffusione di registri di minute destinati alla tenuta della corrispondenza con gli ufficiali che governavano le diverse comunità soggette alla repubblica di Firenze. La velocità con cui crebbe il numero di questi registri nel corso del Quattrocento, un fenomeno che ebbe un'impennata con la crisi politico-militare determinata dalle cosiddette Guerre d'Italia (1494-1559 ca.) verso la fine del secolo, è un chiaro segno della loro importanza strategica ai fini del governo del territorio controllato da Firenze⁵. Inoltre, sempre nell'ambito dell'evoluzione dei comuni in veri e propri Stati territoriali, la crescente necessità di mantenere costantemente aperti tali canali di corrispondenza amministrativa, nonché diplomatica, portò al progressivo affrancamento dall'attività dei notai: si pensi all'istituzione della cosiddetta "Cancelleria delle lettere" a Firenze, all'interno della quale cancellieri privi del titolo di notaio, come Leonardo Bruni a partire dal 1411, esercitarono la fondamentale funzione di redazione della corrispondenza della Signoria⁶. Tale processo storico si chiuse alla fine del Quattrocento con l'affrancamento dalla formale derivazione imperiale o pontificia dell'autorità notarile, rivendicata in nome del popolo della città di Firenze dal notaio-cancelliere Bartolomeo Scala⁷. Un processo simile, d'altronde, si verificò contemporaneamente a Venezia⁸.

L'introduzione dei registri non rappresentava in realtà un modello ignoto nella penisola, ma era invece già diffuso nelle aree centro-meridionali, ovvero nella Roma pontificia e nei regni meridionali. Nel primo caso, un momento di grande importanza fu l'età di Innocenzo III (1198-1216), quando s'introdusse l'obbligo da parte dei cancellieri di contrasse-

⁴ La bibliografia sul tema è vasta, si rimanda quindi al noto volume di CHITTOLENI, *La formazione*, nonché ai recenti studi sullo sviluppo dello Stato fiorentino nel bassomedioevo, come complesso organismo sociale e istituzionale, che si riflette nella documentazione prodotta in ambito cancelleresco per la gestione del territorio: v. *Lo Stato territoriale*.

⁵ Sulla questione, v. GUIDI, *The Florentine Archives*.

⁶ V. ZACCARIA, *Il Bruni cancelliere*, p. 99;

⁷ Cfr. BROWN, *Bartolomeo Scala*; GUIDI, *Un Segretario*, pp. 49-50.

⁸ Cfr. TREBBI, *Il segretario veneziano*, pp. 37-38.

gnare in modo inequivocabile i documenti da loro redatti e/o autenticati⁹, stimolando anche una tenuta più efficace dei relativi registri. Esistono infatti diverse collezioni di volumi dove sono trascritte le lettere ufficiali dei papi, tra queste le più antiche sono formate da registri di lettere dette “bolle” per via del loro sigillo, appeso agli originali spediti: tra i più antichi, vi sono i celebri *Registri vaticani*. Solo per il primo secolo, dalla loro introduzione fino circa al 1305 (al tempo di Benedetto XI), si contano 57 registri di bolle (più uno di rubricelle separate). Inoltre, la riforma di Innocenzo promosse l'uso di un materiale più resistente, la carta, come attestato dal primo registro di bolle papali risalente proprio al pontificato di Innocenzo, nel quale sono stati trascritti in copia anche gli unici documenti superstiti dell'età precedente, caratterizzata da un uso estensivo del fragile papiro¹⁰.

Nel caso del *Regnum Siciliae* – che comprendeva non solo l'isola, ma anche il meridione d'Italia – sebbene non si abbiano notizie certe in merito all'uso dei registri in età normanna, si sa però che essi furono senz'altro utilizzati nel corso della dominazione sveva. In questo periodo la Cancelleria siciliana, che – va precisato – fungeva anche da Cancelleria imperiale per conto di Federico II, promosse l'elaborazione di regole ben precise in merito alla registrazione delle scritture in due serie maggiori, *de curia* e *de privatis*¹¹. Il celebre spezzone del registro svevo del 1239, oggi perduto in seguito a un grave incendio che distrusse gran parte della documentazione napoletana nel 1943, rappresenta un fulgido esempio dell'alto grado di sviluppo delle tecniche amministrative volte alla gestione di una massa sempre più grande di scritture prodotte e, allo stesso tempo, caratterizzate da una varietà tipologica che non aveva precedenti¹². Questa tecnologia amministrativa fu fatta propria, rielaborata e sviluppata dai successivi sovrani angioini, sulla base di alcune innovazioni di origine provenzale e di altre del tutto originali. Come evidenziato da due documenti risalenti al 1271 e 1272 (v. n. 1: Trani e Calvi), durante la prima età angioina si provvide quindi allo sviluppo di un complesso sistema documentario basato sulla redazione di più serie cancelleresche che erano espressione di diversi uffici produttori, e all'elaborazione di un sistema di rubricazione per distribuire – e poi ritrovare – le scritture

⁹ ZUTSHI, *Innocent III*, pp. 92-93.

¹⁰ Cfr. GIUSTI, *Studi sui registri di bolle*, p. 4 e ID., *I registri vaticani*, pp. 383-384.

¹¹ Sul tema, si rimanda a KÖLZER, *Cancelleria* e alla bibliografia ivi citata.

¹² Al riguardo, v. *Il registro della Cancelleria* e CARBONETTI VENDITTELLI.

sulla base degli argomenti trattati¹³. Questo metodo di gestione delle scritture andrebbe considerato come lo specchio dell'evoluzione istituzionale dello Stato e della specializzazione delle sue magistrature centrali, tanto che riuscì a reggere per diversi decenni. Fu in effetti solo la conquista aragonese del 1442 ad avviare un processo di riforma dello Stato, le cui conseguenze avrebbero interessato non solamente il funzionamento delle istituzioni, ma anche la loro produzione documentaria e quindi la gestione delle scritture¹⁴. Un esito innovativo, ma allo stesso tempo molto diverso da quello siciliano. L'isola, indipendente dal 1282, aveva infatti fatto proprie alcune delle novità di età angioina – tra le quali, per esempio, il sistema di duplice/triplice registrazione (v. n. 3: Messina, 1429) – introducendo però successivamente usi di origine iberica come quello di registrare la documentazione in ordine cronologico¹⁵.

L'organizzazione della documentazione in registro, sulla base – come vedremo – di sistemi cronologici o per materia, ha attraversato i secoli, adattandosi pienamente alle innovazioni istituzionali che, in alcune circostanze, si verificarono nei contesti territoriali della penisola, come in occasione della grande riforma che interessò l'ufficio della Conservatoria del real patrimonio in Sicilia, quando, come indicato nel doc. n. 7 (Palermo, 1571), fu definito un complesso sistema di registrazione basato su diverse serie e sottoserie. Nella Napoli della prima età moderna, per venire incontro alle esigenze amministrative dello Stato, si provvedeva all'istituzione di una nuova serie di registri, allo scopo di trascrivervi la documentazione processuale (v. n. 9b: 1597). A Roma l'utilizzo esteso e metodico del registro è attestato da un editto del Vicecancelliere pontificio, che richiamava gli ufficiali alle antiche tradizioni relative al funzionamento della Cancelleria apostolica, che prevedevano varie fasi di redazione e spedizione¹⁶, le quali andavano periodicamente sollecitate per evitare pericolose dispersioni dei quinterni dei registri, compilati singolarmente da ciascun cancelliere (v. n. 14: 1719). D'altra parte, il passaggio dall'età basomedievale a quella moderna fu segnato dall'introduzione e dallo sviluppo di nuove forme documentarie che affiancarono (ma non sostituirono) il sistema basato sui registri, i quali continuarono a essere utilizzati per tutta l'età moderna, come nel caso di quelli della Real can-

¹³ Cfr. KIESEWETTER, *La Cancelleria*, pp. 369-374 e la bibliografia di riferimento

¹⁴ RYDER, *The Kingdom*.

¹⁵ LA MANTIA, *Su l'uso della registrazione*, pp. 215-217.

¹⁶ V. anche l'introduzione al cap. «Il personale».

celleria siciliana che, introdotti in età sveva, proseguirono fino alla definitiva soppressione dell'ufficio nel 1819.

Tra le novità che ebbero ampia diffusione lungo tutta la penisola va sicuramente segnalata l'introduzione del dispaccio, una forma documentaria scritta solitamente in volgare e con tratti diplomatici e linguistici più agili e meno formali rispetto alle lettere prodotte dalle cancellerie medievali. Nato per rispondere alle nuove necessità connesse alla nascita degli Stati territoriali, con le relative esigenze di comunicazione tra il centro e gli ufficiali nel territorio, questa tipologia documentaria si sviluppò poi largamente nel corso del Quattrocento con la crescita della diplomazia. Quello che interessa soprattutto sottolineare è che ciò ebbe conseguenze anche sulla maniera di archiviare tali documenti, per via dell'esigenza di raccogliere e mettere insieme soprattutto la corrispondenza afferente a una medesima ambasciata. Da una parte, si cominciò a conservare gli originali delle lettere ricevute in fasci o filze o, infine, buste: è questo il caso di alcune filze di lettere *Responsive*, inviate al governo centrale dagli ambasciatori e dai commissari fiorentini oppure, nel caso milanese, quello delle lettere ricevute, che erano generalmente raccolte in filze, a loro volta suddivise per Stato estero¹⁷. Dall'altra, in ambito amministrativo/politico generale, si cominciò a raccogliere e tenere insieme la documentazione e la corrispondenza afferenti a un medesimo affare, ma spesso prodotta da organismi e ufficiali diversi – un procedimento tipico, peraltro, delle istituzioni giudiziarie. È questo il caso delle lettere e delle scritture relative all'istituzione dell'Archivio patrimoniale del regno di Sicilia nella seconda metà del Settecento, che furono conservate insieme e delle quali si riportano in questa antologia alcuni esempi (v. n. 32: Napoli, 1793 e Palermo, 1794).

Connesso e coevo rispetto a questo fenomeno, si manifesta nella prima età moderna l'uso di tenere una documentazione particolare, considerata "segreta" e organizzata in appositi registri. La comparsa dei *secretarii sedis apostolicae* (o *domini papae*), cioè gli *scriptores* addetti alle lettere segrete papali nella Avignone pontificia, ne è la prima attestazione. La codificazione fu graduale, tanto che l'istituzione ufficiale di una tale sezione della Cancelleria si ebbe solo dopo il ritorno della sede apostolica a Roma con Martino V, all'inizio del Quattrocento¹⁸. Più avanti, nel 1487, Innocenzo VIII organizzò tali *scriptores* in un Collegio di trenta membri. In un primo

¹⁷ Per Firenze, v. BROWN, *Bartolomeo Scala*, pp. 167 e 183; per il caso milanese, v. SENATORE, *«Uno mundo de carta»*, pp. 101-108.

¹⁸ BRESSLAU, pp. 279-281.

tempo furono loro affidate le *litterae secretae* e tutti quei documenti che non erano prodotti su richiesta di una parte, ma d'ufficio, ovvero per interesse della politica o dell'amministrazione papale. Dal XV secolo in poi i segretari furono anche incaricati della redazione dei *brevi* – lettere che seguivano una procedura di registrazione e spedizione differente – di cui provvedevano tanto alla stesura delle minute e alla *redactio in mundum* (ovvero la redazione finale della lettera), quanto alla sigillatura e alla registrazione. I *brevi* furono caratterizzati dunque da procedure di redazione e registrazione meno complesse e più rapide, affidate unicamente alla Segreteria. Non passando per i tanti uffici normalmente addetti alla preparazione e alla spedizione delle tradizionali bolle, a questi documenti era perciò garantita anche una maggiore riservatezza. In seguito, tali procedure diedero vita a vere e proprie serie di registri particolari, che portano spesso la dicitura “Secret.”¹⁹.

In questo medesimo periodo, a Venezia, si diede avvio, dal 1402, a una serie separata di registri caratterizzati da maggiore segretezza perché vi erano adibiti cancellieri particolari; a cominciare dal 1459, furono prodotti e conservati da una struttura appositamente creata, nota come Cancelleria segreta (v. cap. I, n. 3), che fu anche dotata di locali suoi propri. Con l'ingresso nell'età moderna, la figura del segretario (per la quale si rimanda al cap. IV, «Il personale») si diffuse in tutti gli antichi Stati italiani e fu generalmente investita della tenuta dei dispacci diplomatici, vista la loro natura di documentazione a carattere prevalentemente “segreto”. Allo scopo di organizzare in maniera più funzionale la loro gestione, già alla fine del Quattrocento il Cancelliere fiorentino Bartolomeo Scala suddivise le lettere in base allo Stato estero di provenienza, separandole dalla corrispondenza interna²⁰. Nella seconda metà del Cinquecento, il granduca di Toscana emanò delle norme per regolamentare in maniera chiara la gestione di questo tipo di documentazione, sulla base del modello di Scala: la documentazione relativa agli affari di Stato e ai rapporti diplomatici fu quindi affidata a tre distinti segretari, ognuno dei quali incaricato di una o più sedi diplomatiche (v. n. 8: Firenze, 1587). In maniera simile, a Milano, fin dal 1471, si era provveduto alla registrazione delle lettere in due serie distinte: da una parte, quelle interne al ducato e, dall'altra, quelle esterne²¹.

Un sistema analogo era in uso anche a Venezia, dove la documenta-

¹⁹ Cfr. FINK, *L'origine*, e RABIKASKAS, *De significatione*.

²⁰ V. BROWN, *Bartolomeo Scala*, p. 183.

²¹ SENATORE, «*Uno mundo de carta*», p. 104.

zione appartenente alla Cancelleria segreta, nel corso dei decenni, fu suddivisa in più serie, distinte per aree deliberative, come esplicitato dal già citato doc. n. 10 (1641), che ne elenca ben dieci: alcune riguardanti la politica interna ed estera, altre la politica monetaria e infine, alcune altre di vario genere, ma molto importanti, perché riassumevano retrospettivamente i contenuti delle altre serie, cioè gli Annali e i Commemoriali. La riorganizzazione riguardò anche la corrispondenza in entrata, che fu assegnata a diversi segretari e conservata in armadi distinti per provenienza (v. n. 39: Venezia, 1556 per la corrispondenza interna allo Stato e cap. I, n. 45: Venezia, 1598 per la corrispondenza proveniente da rappresentanti all'estero). Anche a Milano, i segretari della Cancelleria segreta di età spagnola furono investiti della gestione di alcune specifiche aree di competenza (province), occupandosi della redazione delle relative scritture e della loro momentanea conservazione, che durava fino al versamento delle medesime nell'archivio della Cancelleria segreta, presso il castello di Porta Giovia (n. 13: 1697). Infine, come illustrato in un documento del 1643 (v. cap. IV, n. 11, Palermo), anche nella Sicilia di età spagnola si provvide all'elaborazione di un attento sistema di organizzazione delle scritture della segreteria, che andavano conservate separate l'una dall'altra, sulla base dell'argomento trattato.

PRINCIPÌ DI ORDINAMENTO E DISORDINE

La documentazione prodotta dagli apparati istituzionali, organizzata per ordine cronologico o per materia all'interno di registri, solitamente numerati o afferenti a un preciso ciclo amministrativo – si pensi, per esempio, all'anno indizionale (1 settembre – 31 agosto), utilizzato in Sicilia – favorì una sedimentazione naturale delle scritture in armadi e casse, sulla base di un sistema logico e cronologico. In altre circostanze, come nel caso del regno angioino di Napoli o, come abbiamo visto, nella Repubblica di Venezia fino a tutta l'età moderna, la documentazione fu invece organizzata in un complesso sistema basato su più serie parallele, nelle quali le scritture andavano trascritte sulla base dell'argomento trattato²². Questo tipo di metodo lascia quindi desumere che i registri fossero preservati e ordinati sulla base di questo principio, anche se non sempre si hanno notizie precise al riguardo.

²² CAPASSO, *Inventario*.

In ambito pontificio, i registri della Cancelleria formano il grosso della serie dei *Registri vaticani*, istituiti nel 1198²³. Tale sistema era in origine contraddistinto da una scarsa coerenza. Questi registri recano infatti titoli diversi che richiamano contenuti relativi al metodo di spedizione e registrazione (*Bullarum*, *De Curia*, etc.), e spesso non seguono un ordine preciso (quelle prodotte dalla Camera sono a volte inframmezzate a quelle di Cancelleria). Inoltre, tali registri concernono diverse tipologie di bolle (*De curia*, *Epistolae*, *Litt. divers.*, etc.), e sono di formato difforme e altrettanto incoerente. Infine, va segnalato che questi registri non seguono una precisa ripartizione cronologica, né sono organizzati secondo quel metodo di suddivisione per papato che avrebbe caratterizzato tutto il resto della produzione documentaria pontificia a partire dalla prima età moderna, e che fu adottato già in altre tipologie coeve di registro pontificio²⁴.

A fronte dell'incremento delle scritture prodotte nei diversi Stati italiani, in effetti, si può ipotizzare che fino circa al secolo XIV la loro "conservazione" materiale non costituisse una preoccupazione molto sentita. La storia della documentazione di molti Stati della penisola fu infatti contrassegnata dalla perdita delle scritture più antiche, per via di distruzioni, incendi o per altre forme – intenzionali o meno – di dispersione delle carte (v. per esempio la situazione dell'archivio del Senato di Milano come traspare ancora nel pieno Seicento dai docc. 11a: 1652 e 11b: 1667; sulla dispersione si tornerà nel cap. V, «Archivi e società»). Non è un caso infatti che, con alcune eccezioni (come quella di Venezia o del papato), la stragrande maggioranza dei fondi documentari oggi conservati negli archivi italiani abbia generalmente inizio nella seconda metà del Trecento, se non nel pieno Quattrocento, come nel caso milanese, per il quale si ha notizia della perdita dell'archivio dei Visconti (la dinastia che governò Milano e il suo ducato tra il 1277 al 1447), fin dall'avvio della dominazione di Francesco I Sforza (1450-1466)²⁵.

A partire soprattutto dal XV secolo, il moltiplicarsi delle stratificazioni documentarie fece nascere e crescere il bisogno di trovare nuovi e più efficienti principi di ordinamento delle carte, maggiormente rispondenti al recupero e alla gestione delle informazioni. Uno dei primi segni della transizione da un regime di conservazione rudimentale della documentazione,

²³ V. sopra, p. 100.

²⁴ Cfr. GIUSTI, *I registri vaticani*, pp. 385-386. Per altri esempi affini, v. anche quanto detto nella sezione precedente.

²⁵ LEVEROTTI, *L'archivio*.

a uno fondato su principî di ordinamento più moderni fu ad esempio, nei comuni italiani, il tentativo di superare il sistema fondato sulla produzione di carte sciolte e che, come si è detto, sfociò nell'adozione del sistema del registro, che interessò anche l'ambito finanziario e fiscale. È questo, ad esempio, il caso di Firenze, dove la consuetudine dei notai di Camera di prender nota delle operazioni contabili su polizze separate o «stracciafogli» relativi ai pagamenti effettuati – da tenere infilzato su di un apposito supporto – fu superata, a partire dal Quattrocento, grazie a una serie di provvedimenti intesi a favorire la registrazione unica su di un apposito volume. Il fine era naturalmente quello di evitare disordine ed errori, nonché possibili ripetizioni di pagamenti (v. n. 4: Firenze, 1451). Il forte incremento nella redazione di documenti poteva, in effetti, generare talvolta confusione. Ciò si evince, ad esempio, da un documento veneziano del 1631 (il n. 17), con il quale si stabiliva che il Cancellier grande dovesse scorporare dalle serie della Cancelleria segreta le carte in realtà afferenti alla Cancelleria ducale, allo scopo di farle riporre nell'archivio di quest'ultima: segno evidente che questa disposizione, pur affermata già da due secoli (v. cap. I, n. 3: Venezia, 1459), non era nella pratica sistematicamente rispettata.

L'enorme produzione di dispacci diplomatici, unita alla necessità di mantenere un costante canale di comunicazione aperto con le periferie degli Stati regionali italiani, creò quindi l'esigenza di organizzare gli archivi destinati a questa nuova forma documentaria, tenuta, come detto, in appositi registri, nonché, presto, anche nei rispettivi minutarî. Questo è, ad esempio, il caso dell'Archivio cosiddetto “della grotta” nella Ferrara estense, dove le minute e i dispacci in uscita furono sistemati – nonché repertoriati nel tardo Cinquecento²⁶ – secondo nuovi principî di ordinamento, appositamente elaborati dai cancellieri dell'epoca (v. n. 16: 1582). In pratica, le minute delle lettere scritte per e fuori dallo Stato dovevano essere riposte di mese in mese nella Grotta; le lettere ricevute dagli ambasciatori, invece, andavano riposte in un altro archivio, quello “segreto”. Di entrambe queste serie bisognava redigere – e regolarmente aggiornare – repertori e indici, organizzati per materia e con le trascrizioni degli *incipit*²⁷. Tali principî scaturivano interamente dalla dimensione pratica legata alle nuove esigenze relative all'attività quotidiana di amministrazione e di governo di uno Stato regionale, nonché alla crescente attività diplomatica cui andarono soggetti gli Stati italiani dell'epoca.

²⁶ TURCHI, *Un archivio scomparso*.

²⁷ V. *ibidem*. Per altri casi padani, v. FERRARI, *La Cancelleria* ed ead., *Interventi*.

Lo sviluppo dell'archivistica come vera e propria "scienza" fu poi all'origine di un'ulteriore evoluzione dei principî che regolavano l'ordinamento degli archivi. Il Settecento è in effetti il periodo delle grandi riorganizzazioni archivistiche negli Stati italiani. In primo luogo, lo spirito dell'epoca intensificò quei processi di inventariazione che seguivano una suddivisione in classi numerate, basata sullo spoglio analitico e su di una conseguente riorganizzazione della documentazione. Se gli antichi inventari erano spesso il risultato di una ricognizione topografica – peraltro, spesso parziale – dei locali o degli armadi che contenevano le scritture, si diffuse in questo secolo un nuovo sistema di repertoriazione e inventariazione connesso al riordinamento fisico e integrale delle carte per materia. Ad esempio, a Firenze, uno dei più celebri inventari dell'archivio delle Riformazioni, realizzato nel 1545 da Gabriello Simeoni era suddiviso in categorie, ma le varie voci interne a esse rimandavano a fascicoli, casse o armadi effettivamente presenti nei locali dell'archivio²⁸. Due secoli dopo, l'archivista fiorentino Jacopo Riguccio Galluzzi, elaborando un sistema di classi numerate, lavorò a una inventariazione e classificazione degli archivi dei duchi di Urbino, assorbiti dai Medici a partire dal XVII secolo. Sulla base di tali principî di ordinamento si provvide quindi a una vera e propria riorganizzazione delle carte (v. n. 21: Firenze, 1773). In modo simile, e negli stessi anni, si fece anche a Modena per l'Archivio segreto estense (v. n. 22: 1775). Altri celebri riordinamenti risalgono allo stesso periodo. Uno dei più noti è quello di Milano. Con l'avvio dell'età austriaca qui fu promossa una vivace attività riformistica che scaturì, nel 1781, nell'istituzione di un grande archivio di concentrazione presso l'ex struttura gesuitica di S. Fedele. Esso fu affidato ad alcuni archivisti dalle riconosciute competenze, che avrebbero dovuto farne un vero e proprio strumento amministrativo (e conoscitivo) nelle mani del governo, coordinandone i diversi fondi documentari e in particolare quello dell'archivio governativo, che ne rappresentava il cuore. Proprio quest'ultimo fu soggetto a un riordinamento complessivo della documentazione per materia: un sistema che non rappresentava una novità in sé, visto che era già stato adottato in numerosi archivi milanesi, ma che era totalmente inedito per la scala con la quale fu applicato²⁹. Il primo risultato fu la realizzazione di un titolario

²⁸ Cfr. BENIGNI, *Dall'erudizione alla cultura di governo*, pp. 7-9 e ARRIGHI – KLEIN, *Aspetti della cancelleria fiorentina*, p. 162.

²⁹ Su questo sistema di riordinamento cfr. NATALE, *Le motivazioni*, BOLOGNA, nonché LANZINI, *Archivi e archivisti*.

per materia, iniziato da Ilario Corte e continuato da Luca Peroni, che assorbiva molte delle categorie precedentemente esistenti, aggiungendone alcune e abolendone altre, sulla base dell'individuazione dell'area di attività. Ne conseguì uno smembramento della documentazione, che, come è stato sottolineato, non fu generato tanto dall'adozione del nuovo titolario, ma dalla «sua applicazione difforme rispetto a quella attuata in precedenza»³⁰. Anche a Venezia, benché essa fosse caratterizzata da un pronunciato conservatorismo archivistico (come si evince dal dibattito che emerge nel doc. n. 43: 1635 e 1636), alla fine del Settecento il Consiglio dei dieci promosse il riordino delle antiche carte giudiziarie conservate nel proprio archivio, da suddividersi ora in base a criteri geografici, e da inventariare anche per nome e data (v. n. 23: 1791)³¹. Prima che si diffondesse il cosiddetto “metodo storico” (cioè l'organizzazione dei documenti sulla base dell'ente che li aveva storicamente posti in essere), tali ordinamenti seguivano un criterio di suddivisione in base alla materia o alla natura della documentazione, quale ad esempio carteggi diplomatici, carteggi di famiglia, antichi diplomi, eccetera.

In secondo luogo, la definizione di nuovi principî di ordinamento discese dalla necessità di organizzare un nuovo tipo di archivio, che non era più quello corrente o di governo, bensì un archivio separato dagli uffici produttori, non più in uso e formatosi attraverso la sedimentazione di carte provenienti da uffici e magistrature diversi, prodotte nel corso dei secoli. In certi casi poteva trattarsi di un archivio di concentrazione, come per esempio a Venezia dove nel 1632 venne costituito il primo nucleo di quello che sarebbe poi stato chiamato «Archivio delle scritture vecchie di Palazzo», successivamente ampliato nel per raccogliere i documenti delle curie civili e altre corti giudiziarie (v. cap. V, n. 7: 1632)³². In altri casi si cominciò a concepire l'archivio in sé come complesso di scritture non di solo interesse politico e giuridico, ma di crescente importanza anche per gli studi storici. L'Archivio diplomatico fiorentino, istituito nel 1778 (v. cap. I, n. 13), rappresenta il primo archivio concepito sulla base di preoccupazioni di carattere culturale³³; a Venezia, invece, nel corso del Settecento diversi gruppi di documenti, ormai privi di rilevanza politica immediata, furono riversati nella pubblica Biblioteca marciana (v. cap. VI).

³⁰ BOLOGNA, p. 254.

³¹ VIANELLO, *Gli archivi*.

³² *Guida*, IV, Venezia, p. 870.

³³ GIANNELLI, *La legislazione*, p. 263.

CONCENTRAZIONE E SCARTO

I primi processi di concentrazione archivistica noti per il contesto italiano sono ascrivibili al tardo Duecento e al primo Trecento, quando l'autorità pubblica, ansiosa di avere accesso diretto alle carte (in particolar modo quelle finanziarie e fiscali, afferenti cioè alla distribuzione delle risorse tra fedeli e sudditi, e al pagamento di tasse), promosse alcuni importanti interventi che miravano al recupero delle scritture pubbliche. Fin dal suo avvento sul trono napoletano nel 1266, per esempio, Carlo I d'Angiò diede avvio a un'imponente opera di concentrazione della documentazione, inviando i propri ufficiali a cercare registri e libri concernenti non solo la propria amministrazione, ma anche la precedente dominazione sveva, con lo scopo di concentrarle a Napoli (v. n. 33: Bari, 1284).

Un caso particolare è quello degli archivi pontifici, dove i primi processi di concentrazione andarono di pari passo con l'esigenza di trasportare le carte al seguito della corte papale, fino almeno al trasferimento stabile di quest'ultima ad Avignone agli inizi del Trecento, e quindi al definitivo ritorno a Roma nel secolo successivo. È noto che l'archivio della Camera apostolica, e in generale dei pontefici, tra la fine del Duecento e l'inizio del Trecento era custodito prima a Perugia, dove Bonifacio VIII fece compilare due inventari, l'uno per sé e l'altro per i Tesorieri (1305-1314), e poi ad Assisi³⁴. Esso fu quindi trasferito ad Avignone, dove era conservato pressoché integralmente nelle stanze dell'anticamera che faceva da ingresso alla sala del Concistoro del Palazzo vescovile (v. n. 34: Avignone, 1369).

Dopo il concilio di Costanza (1414-1418), che mise fine al Grande scisma d'occidente, e col ritorno a Roma, il papa assunse sempre di più la duplice veste di capo della Chiesa universale e dello Stato pontificio. Soprattutto Martino V si spese perciò, da una parte, nello sforzo di trasferire nuovamente a Roma l'archivio dei papi e quindi di riorganizzarlo; dall'altra, nel tentativo di restituire alla Chiesa il controllo effettivo, politico e amministrativo, sui territori dell'Italia centrale, precedentemente lasciati al governo di potentati locali. Lo strumento fondamentale per lo sviluppo di questo processo fu la riorganizzazione dell'archivio della Camera apostolica in seguito al suo trasferimento nella nuova sede romana³⁵. Quindi, nel Quattrocento inoltrato, Sisto IV fece spostare molti importanti registri di

³⁴ RAMACCIOTTI, *Gli archivi*, p. 4.

³⁵ Per questo trasferimento da Avignone a Roma, v. CORBO, *Martino V*.

bolle in una parte particolare della Biblioteca vaticana, nota come *secreta*. Tale processo ebbe un ulteriore impulso nella prima età moderna, per volontà del pontefice Giulio II, il quale, con la bolla *Sicut prudens paterfamilias* (v. n. 25: Roma, 1507 e cap. I, n. 21: Roma, 1507), perfezionò il controllo sulla produzione documentaria, ordinando il recupero della documentazione notarile considerata di interesse pubblico per la Chiesa e promuovendone la concentrazione negli archivi camerali.

Tali processi di concentrazione vanno però letti, in ambito comunale, anche in relazione al progressivo rafforzarsi, a discapito dei corpi politici e sociali intermedi, delle autorità politiche centrali, le quali cominciarono a considerare le scritture e gli archivi come uno strumento di governo e di controllo politico. È questo il caso della Firenze trecentesca, dove si provvide a creare meccanismi di controllo relativi alla conservazione delle scritture fiscali concentrate presso l'archivio della Camera del comune (v. n. 2: 1318), e quindi, nei decenni successivi, a riunire invece la documentazione di carattere politico – e nella fattispecie le deliberazioni consiliari – nel Palazzo dei priori (v. cap. III, n. 27: Firenze, 1415 ca.)³⁶. Un processo affine emerge anche a Venezia, dove lungo tutto il Cinquecento la Repubblica tentò ripetutamente di farsi consegnare le scritture prodotte e ricevute da ministri e rappresentanti del governo durante le loro missioni ufficiali, scritture che questi ultimi erano soliti tenere per sé al ritorno in città (v. cap. V, n. 26: 1596). Inoltre si provvide all'organizzazione di un archivio centrale per il deposito periodico di documentazione giudiziaria prodotta da diverse corti e vecchia di più di due anni (v. cap. V, n. 7: 1632). A fine Seicento, infine, si istituì anche un registro dei versamenti di scritture effettuati dai diversi uffici della Repubblica presso il Collegio e il Senato (v. n. 30: 1695).

I primi tentativi di concentrazione documentaria andarono comunque di pari passo con alcuni processi di specializzazione istituzionale che attraversarono tutti i contesti statali della penisola fra il Trecento e il Quattrocento, sfociando poi nell'età moderna. Gli uffici e le cancellerie addetti alla redazione delle scritture furono infatti investiti anche della responsabilità di organizzare e conservare la documentazione, che rimaneva in questo modo a portata di mano del personale dell'ufficio. L'esito fu spesso la nascita di un impianto archivistico che potremmo definire come "frammentato", strutturato cioè in più depositi documentari che erano concentrati in un singolo edificio anche se formalmente distinti tra loro, al punto

³⁶ Sulla crescente importanza dell'archivio del Palazzo dei Priori, v. KLEIN, *Costruzione*, p. 8.

da dipendere da istituzioni e figure diverse. È questo il caso del Regno di Sicilia e dell'*hosterium*, sede dell'amministrazione viceregia già negli anni '20 del Quattrocento, presso il quale furono trasferiti gli archivi finanziari, giudiziari e politici³⁷ (v. cap. III, n. 37: Palermo 1428 e 1430). In altri contesti, come nella Firenze basso medievale, la concentrazione delle istituzioni politiche, e quindi dei relativi archivi, nel Palazzo dei priori, non comportò l'inclusione degli archivi finanziari, giudiziari e fiscali. All'interno di tale struttura, peraltro, ciascun ufficio mantenne nei locali a sua disposizione un proprio archivio di lavoro, fino a che tutta la documentazione non venne riunita, in epoca medicea, nell'archivio destinato alle antiche carte della Repubblica, cosiddetto "delle Riformagioni"³⁸. Anche a Venezia esisteva una divisione fisica tra gli archivi afferenti alle magistrature politiche, concentrati fin dall'età medievale presso il Palazzo ducale, e quelli degli organi finanziari e fiscali, in particolare dei Dieci savi alle decime, conservati a Rialto³⁹. In altri casi, come a Napoli, si sarebbe invece promossa una concentrazione solamente nel 1540, presso Castel Capuano, dove furono trasferiti i Tribunali e i loro archivi (v. n. 40: 1568).

A prescindere dai tentativi di concentrazione archivistica, come quello per esempio promosso a Milano fin dall'età tardo medievale (v. n. 24: 1478), non era raro che alcuni ufficiali continuassero, nonostante le reprimende dell'autorità, a preservare presso le proprie dimore private interi archivi, preferendo avere le scritture a portata di mano (v. n. 27: Milano, 1567 oppure cap. I, n. 4: Palermo, 1507). Tuttavia, a Roma, il pontefice Giulio II, con un motuproprio del 1507 tentò di rimediare al disordine degli archivi della Camera apostolica, obbligando coloro che erano in possesso di documentazione di interesse camerale a restituirla definitivamente all'ente produttore (v. n. 25). Va letto nella stessa ottica l'ennesimo tentativo, da parte del Governatore di Milano, di costringere i segretari della Cancelleria segreta al regolare versamento della documentazione in loro possesso presso il castello di Porta Giovia, sede dell'archivio dell'ufficio (v. n. 13: 1697).

In ogni caso, i primi efficaci tentativi di creare grandi complessi documentari risalgono solamente al Seicento, e non riguardarono tutti gli Stati della penisola. L'esempio più significativo è sicuramente quello rappresentato dall'istituzione dell'Archivio segreto vaticano. Già nel 1568, nello

³⁷ Cfr. SILVESTRI, *Archivi senza archivisti*.

³⁸ Cfr. ROTONDI.

³⁹ V. CANAL, *Il Collegio*, e *Guida*, IV, Venezia, p. 870.

spirito del concilio di Trento, un motuproprio di Pio V aveva ordinato di far cercare lettere e documenti papali ad Anagni e in tutti gli altri archivi dello Stato pontificio (Viterbo, Perugia, ecc.), e che fossero preparati inventari di tutti i libri, documenti e registri del Vaticano, di Castel sant'Angelo e di Avignone; e che, infine, tali documenti fossero versati alla Biblioteca vaticana o all'archivio di Castel sant'Angelo. Ma questi primi tentativi rimasero quasi del tutto privi di attuazione. Solamente tra il 1610 e il 1612 si sarebbe dato concretamente avvio alla concentrazione di larghe porzioni della documentazione pontificia (v. cap. I, "Archivi e potere"). Secondo studiosi come Poncet, d'altronde, la storia della concentrazione delle carte pontificie va ricostruita tenendo conto di una stratificazione di cariche, istituzioni, e di marce in avanti e indietro: insomma, è una storia di disordine e confusione, che si sviluppa nel corso del XVI secolo attraverso una serie di atti legislativi e di interventi papali che offrono comunque la misura della crescita dell'interesse dei papi per la conservazione e gestione dei documenti⁴⁰.

In altre circostanze, come nei regni meridionali, i processi che portarono all'istituzione di grandi archivi si misero in moto solamente nel corso del Settecento, quando cominciarono a porsi, da una parte, problemi legati agli spazi disponibili per ospitare migliaia di registri a scritte, come si evince chiaramente dal tentativo di costituire un nuovo edificio in grado di ospitare interamente l'archivio patrimoniale per il Regno di Sicilia (v. n. 32: Napoli, 1793 e Palermo, 1794), dall'altra, questioni legate alla nascita della necessità di conservare la memoria storica di istituzioni e popoli, come nel caso del già citato Archivio diplomatico fiorentino (v. cap. I, n. 13: 1778). A Venezia, fin dal Settecento, si promosse una separazione delle carte più antiche delle serie documentarie allora correnti, che sfociò in una loro concentrazione presso alcuni locali appositamente adibiti all'interno di Palazzo ducale (v. n. 31: 1743).

Naturalmente, con l'accumularsi di scritte negli archivi dello Stato e nelle case dei privati, si rese sempre più evidente la necessità di eliminare quelle superflue, con lo scopo non solamente di creare nuovi spazi per la documentazione che sarebbe stata successivamente prodotta, ma anche per rendere più facilmente gestibile quella che doveva essere conservata. Nella Milano spagnola della metà del Cinquecento, per esempio, sulla base di quanto disposto dal Conservatore del patrimonio di quello Stato, si passavano in rassegna diverse casse di scritte, allo scopo di eliminare

⁴⁰ PONCET, *Les archives de la papauté*.

quelle danneggiate e quelle reputate non più utili (v. n. 27: 1567). Questo tipo di problemi, soprattutto in età moderna, sembra comune a diversi contesti. A Venezia, per fare fronte alla costante crescita della documentazione, si decise di eliminare il materiale considerato superfluo: all'inizio del Seicento, in occasione di una grande operazione volta al riordino delle lettere in entrata, si stabilì quindi che fossero distrutte una grande quantità di "duplicate" (cioè copie di lettere antiche); parallelamente, si provvide anche alla stesura di un vero e proprio regolamento, che si sarebbe dovuto seguire per le successive operazioni di scarto (v. n. 28: 1619). Spostandoci a sud della penisola, nel corso del secolo successivo, in occasione della progettazione di un nuovo edificio per ospitare l'archivio patrimoniale del Regno di Sicilia a Palermo, il sovrano ordinò di eliminare le scritture più antiche e ormai considerate inutili, per le quali non vi era spazio sufficiente nel nuovo stabile: la loro conservazione avrebbe solamente causato un aumento delle spese necessarie al mantenimento dell'archivio (v. n. 32: Napoli, 1793 e Palermo, 1794). L'età moderna si chiuse, emblematicamente, con una delle operazioni di scarto più celebri della storia: come testimoniato dalla corrispondenza dei commissari pontifici incaricati di riportare a Roma gli archivi vaticani, che erano stati sequestrati dai francesi durante l'occupazione della città in epoca napoleonica, si decise di distruggere le scritture dell'Inquisizione anziché trasportarle nuovamente in Vaticano insieme al resto della documentazione⁴¹.

STRUMENTI DI CONSULTAZIONE

La progressiva accumulazione, nei depositi documentari, di scritture sempre più numerose ed eterogenee, rese necessario lo sviluppo di strumenti di consultazione per agevolare il ritrovamento delle informazioni – ovvero inventari, repertori, indici e regesti. Essi sono oggi solitamente conservati in fondi di origine moderna, indicati come carte (o strumenti, o libri) di corredo⁴². Nella maggior parte dei casi, tali strumenti – prodotti in quantità ingenti e crescenti, come a Torino dove nel corso del solo Settecento si ap-

⁴¹ Si vedano alcune di queste lettere in RITZLER, *Die verschleppung der päpstlichen archive*, p. 158.

⁴² Si può ricavare un elenco di questi fondi facendo una ricerca nel database digitale della *Guida generale degli Archivi di Stato*, in <www.maas.ccr.it/h3/h3.exe/aguida/findex_guida>. Un elenco delle guide e degli inventari moderni in *Le fonti archivistiche*.

prontarono 132 volumi di inventari dell'Archivio di Corte⁴³ – facevano integralmente parte delle serie di riferimento, descritte al loro interno; in alcuni altri, invece, come nel caso delle cosiddette “carte di corredo” fiorentine, tali strumenti di consultazione avevano una funzione accessoria, ed erano tenuti distinti dalle serie documentarie, a portata di mano del personale cancelleresco⁴⁴. Del resto, il passaggio dalla conservazione di carte sciolte alla registrazione in libri e volumi composti da centinaia di pagine – del quale si è detto in precedenza – aveva favorito l'ideazione di strumenti utili al ritrovamento dei documenti all'interno delle singole unità archivistiche. Fin dall'età tardo medievale, per esempio, erano stati creati sistemi di indicizzazione e rubricazione proprio allo scopo di agevolare il ritrovamento delle informazioni cercate⁴⁵. Gli indici rappresentano, da questo punto di vista, una vera e propria costante per tutte le amministrazioni degli Stati peninsulari. Collocati alla fine o più spesso al principio dei registri, essi seguivano un ordine alfabetico, con l'indicazione del nominativo del destinatario giuridico dell'atto e delle carte nelle quali le scritture erano state trascritte. Per esempio, a Venezia, fin dal Trecento, i registri della Cancelleria ducale erano stati dotati di appositi indici, noti come rubriche, distinte per materia e sulla base di alcune grandi aree di azione governativa, che erano poi rilegate all'interno dei registri di Cancelleria. Essi erano frutto di un lavoro lungo e oneroso, talvolta tralasciato dai responsabili, che dovevano essere regolarmente incentivati in proposito dalle autorità (v. n. 35: Venezia, 1466). Benché in Sicilia la compilazione di indici al principio dei registri fosse una pratica in uso da diversi secoli, nel 1535, all'interno di un lungo capitulare relativo alla gestione delle scritture da parte dei segretari, si ribadiva che questi ultimi dovessero preparare un indice («alfabeto»), per «poterle più facilmente trovar» i documenti cercati (v. cap. IV, n. 8: Palermo, 1535).

Per facilitare ulteriormente il ritrovamento delle scritture, in talune circostanze furono sviluppati anche sistemi di rubricazione: si tratta di uno strumento tipico, per esempio, dei libri pecuniari utilizzati negli Stati italiani di età tardomedievale. Questi libri erano distinti in due grandi sezioni – *introitus* ed *exitus* – all'interno delle quali erano elencate entrate e uscite suddivise per voci a seconda della materia trattata (per esempio, porti, città demaniali, uffici, ecc.). Questi libri si chiudevano di solito con un consun-

⁴³ RÜCK, p. 27.

⁴⁴ Cfr. DEL PIAZZO, *Le “carte di corredo”*.

⁴⁵ Per un esempio precoce particolarmente lampante, v. il caso di Massarello di Perugia in BARTOLI LANGELI, *Notai*, pp. 237-246.

tivo finale (*collationem*), che doveva poi essere verificato e comprovato dagli uffici finanziari. L'utilizzo di un sistema di rubricazione non si limitò solamente a questa tipologia di libri, ma connotò anche alcune importanti serie cancelleresche, come nel caso dei registri della Cancelleria angioina, che rappresenta uno degli esempi più studiati e significativi, al punto da influenzare anche le pratiche di registrazione in uso nella Sicilia della seconda metà del Trecento⁴⁶. Le scritture, organizzate all'interno di alcuni *quaterniones* distinti, erano infatti ripartite sulla base dell'argomento trattato e del destinatario⁴⁷. Questo sistema fu presto soppiantato da un'organizzazione di tipo cronologico, per poi divenire, nella prima metà del Quattrocento, un sistema misto: alcune tipologie documentarie furono inserite all'interno di un sistema di rubriche, cioè intitolazioni che identificavano diverse sezioni; il restante 90% della documentazione era trascritto, in ordine cronologico, all'interno di una macro-sezione, intitolata *Diverse*⁴⁸.

L'uso di indici superò indenne il trascorrere dei secoli e fu pienamente accettato nell'età moderna – tanto che, nella stessa Sicilia, la maggior parte degli indici medievali fu sostituita da nuovi indici scritti in carattere moderno, come nel caso degli indici dei registri cancellereschi⁴⁹. A Venezia per esempio la compilazione delle rubriche/indici contenute all'interno dei registri continuò fino alla fine della Repubblica nel 1797⁵⁰. Sembrano invece col tempo cadere in disuso i sistemi di rubricazione, ovvero di divisione tematica dei documenti all'interno dei singoli registri, presumibilmente per via della crescente diversità tipologica delle scritture, che non trovavano collocazione all'interno di specifiche sezioni. Ciò fu forse dovuto anche allo sviluppo di nuove forme documentarie, come quella dei dispacci dei segretari o degli ambasciatori, che richiedevano nuove forme di conservazione. Corrispondenza e carte sciolte di varia provenienza erano a volte raccolte all'interno di fascicoli oppure legate in filze, per ordine cronologico oppure afferenti a un particolare affare, come si evince, per esempio, nel

⁴⁶ LA MANTIA, *Su l'uso della registrazione*.

⁴⁷ V. CAPASSO, *Inventario*; DURRIEU, *Les Archives*, I, pp. 47-54, nonché KIESEWETTER, *La Cancelleria*, pp. 369-374 e bibliografia ivi citata.

⁴⁸ SILVESTRI, *Archivi senza archivisti*, p. 63.

⁴⁹ In seguito alla nomina di Leonardo Biasini nel ruolo di maestro notaio della Real Cancelleria siciliana nel 1623 (AS PA: *Real cancelleria*, reg. 627, c. 37r), si diede avvio alla sostituzione dei vecchi indici dei registri del Tre e Quattrocento, che furono per la maggior parte eliminati, con quelli compilati nel corso del Seicento, oggi rilegati al principio dei volumi della serie; la stessa operazione fu condotta per i registri del protonotaro del regno.

⁵⁰ DE VIVO, *Ordering the Archive*.

capitolo IV, n. 10b: Milano, 1672. Ne derivò il crescente uso di repertori, nei quali si riportava la datazione e si descriveva – in maniera più o meno accurata – il contenuto delle scritture. Uno dei casi più importanti è rappresentato dall'Archivio della grotta degli Este di Ferrara, dove, come già accennato (v. *supra*), nel tardo Cinquecento si provvide alla repertoriazione delle minute e dei dispacci in uscita (v. n. 16: 1582). Un sistema affine fu adottato anche a Venezia, dove la corrispondenza prodotta dai numerosi rappresentanti del governo, dai rettori e dai provveditori che agivano tutti in un territorio estesissimo, nonché quella che derivava da una fittissima rete di relazioni diplomatiche, era riassunta per punti in alcuni “sommari” che erano poi utilizzati in sede di consiglio per dibattere di politica estera. Se essi erano inizialmente appuntati sul verso delle lettere, nel corso del Cinquecento si cominciò invece a redigerli su appositi fascicoli (v. n. 39: Venezia, 1556, e cap. I, n. 47: Venezia, 1598).

In virtù del crescente numero di scritture prodotte dalle istituzioni centrali degli Stati, si cominciarono anche a redigere, a cominciare dal Quattrocento e soprattutto con l'avvento dell'età moderna, veri e propri inventari topografici utili al ritrovamento delle scritture all'interno dei depositi documentari. Nei secoli precedenti, le autorità avevano talvolta promosso la redazione di elenchi di scritture e registri, ma si trattava solitamente di operazioni legate al trasferimento di fondi documentari. È questo, per esempio, il caso dell'*elenchus de registris* napoletano del 1284 (v. n. 33: Bari) o dell'inventario dei registri papali del 1369 (v. n. 34: Avignone). In entrambi i casi si tratta di elenchi sintetici, che recano informazioni relative agli anni di riferimento dei registri, all'autorità sotto la quale erano stati elaborati, alla tipologia documentaria e al loro aspetto materiale. Sono affini a questa tipologia di inventario anche quelli, qui segnalati, relativi all'Ufficio dei revisori del Ducato di Milano, che era stato soppresso e la cui documentazione andava trasferita altrove (v. n. 37a: 1475), e quelli concernenti il trasferimento, nella Napoli di età spagnola, dell'archivio angioino noto come “Archivio della Regia zecca” presso Castel Capuano, dove, su ordine del viceré Toledo, sarebbero stati concentrati i Tribunali del regno (v. *supra* e n. 40, 1568). Anche in Sicilia (v. n. 26: Messina, 1556), tra le varie disposizioni adottate per riportare ordine all'archivio stratigoziale di Messina, si stabiliva l'obbligo di redigere una “giuliana” (cioè un inventario) della documentazione lì conservata, allo scopo di individuare facilmente le scritture cercate.

Tra i fattori che generarono la redazione di inventari “complessivi”, vi furono i passaggi da un regime politico a un altro, eventi che avevano

spesso come conseguenza la chiusura di fondi archivistici di magistrature da sopprimere. Come detto (v. *supra*), una volta chiusi i fondi delle magistrature repubblicane dell'archivio delle Riformagioni, nella Toscana granducale si procedette anche a una sommaria inventariazione, compiuta dal cancelliere mediceo Simeoni⁵¹. Non si trattò, tuttavia, di una inventariazione complessiva, né condotta secondo criteri di classificazione moderni. In effetti, i registri di lettere erano divisi secondo l'appartenenza originale a un determinato cancelliere e non in base alla loro materia.

La redazione di inventari in connessione ai processi di centralizzazione delle scritture appare sempre più evidente con il procedere dei secoli. Il documento veneziano del 1606, per esempio, attesta l'inventariazione delle scritture del Consiglio dei dieci, che erano distribuite a Palazzo ducale, sia nel loro ufficio, sia nella soffitta dello stesso: fu un'operazione preliminare rispetto alla compilazione di un indice per materie (v. n. 42). La produzione di un indice che abbracciasse serie prodotte da magistrature diverse fu anche ripetutamente avviata, ma provocò a Venezia accaniti dibattiti, come evidenziato da due emblematici documenti qui pubblicati, che sembrano riassumere due opposti sistemi di pensiero (v. n. 43: 1635 e 1636). Da una parte, l'opinione radicalmente innovativa di due esperti, che si rifacevano implicitamente alla letteratura archivistica del tempo, proponendo un indice analitico, articolato in tre sezioni, che a partire da temi generali avrebbero dovuto scendere a descrizioni via via più dettagliate; dall'altra, i due patrizi soprintendenti alla Secreta rivendicavano la funzionalità del tradizionale lavoro di rubricazione veneziano, diviso per serie deliberative, suggerendo di evitare stravolgimenti che avrebbero peraltro provocato un notevole esborso economico.

Infine, nel Settecento, lungo tutta la penisola, i primi provvedimenti volti alla creazione di archivi centrali o storici (cfr. *supra*, "Concentrazione e scarto") prevedevano l'inventariazione delle scritture superstiti e il loro successivo versamento nelle nuove strutture archivistiche: si veda qui, per esempio, l'inventario della celebre serie della Real cancelleria siciliana, che elenca cronologicamente i registri a cominciare dall'età medievale e fino all'ultimo Settecento (v. n. 44: Palermo, 1782). Negli stessi anni a Firenze, l'archivio delle Riformagioni fu riorganizzato seguendo un criterio fondato sulla divisione in classi di appartenenza, secondo la nuova scienza archivistica settecentesca⁵². Anche la Camera apostolica romana

⁵¹ Sul Simeoni, v. BENIGNI - VIVOLI, *Progetti politici*, pp. 40-41.

⁵² BRUNETTI, *Inventario*; PAGINI, *Inventario*.

in quegli anni predispose strumenti simili, adottando un sistema basato sulla ripartizione del materiale per ogni provincia dello Stato. All'interno dei gruppi così costituiti si seguiva poi, anche in questo caso, una divisione per materia⁵³.

Come dimostrano nell'insieme i documenti raccolti in questo capitolo, la lotta tra ordine e disordine fu – e forse è – un carattere comune a tutti gli archivi complessi e continuativi. Si tratta di una tendenza, dai risultati più o meno efficaci, intesa a incanalare, regolamentare – o quanto meno descrivere e rendere gestibile – quella che può essere definita come la naturale «entropia dell'archivio», ovvero la crescita della documentazione e la periodica immissione di nuovo materiale⁵⁴. Adottando mutevoli principî di ordinamento, e perfino mediante lo scarto periodico, gli antichi Stati italiani misero in atto ripetuti tentativi di organizzare (o riorganizzare) i depositi documentari, provvedendo frequentemente anche all'allestimento di strumenti per il ritrovamento delle informazioni negli archivi.

⁵³ V. la descrizione dell'inventario Camerale del 1785 in cui si menziona l'«ordine relativo al nuovo metodo con cui si ritengono le stesse materie nella Computisteria generale», pubblicata in *Guida*, III, *Roma*, p. 1050. Sulla storia dell'archivio della Computisteria v. ora l'introduzione al recentissimo *L'archivio della computisteria*.

⁵⁴ BURKE, *Che cos'è la storia degli archivi?*, p. 364.

DOCUMENTI

FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI E GESTIONE DELLA DOCUMENTAZIONE

1. Trani, 1271 e Calvi, 1272. Disposizioni di Carlo I d'Angiò, re di Sicilia, in merito alla registrazione delle scritture.

Nel 1271 Carlo I d'Angiò, sovrano del Regnum Siciliae, stabilì che tutte le lettere regie dovessero essere trascritte in triplice copia, ovvero nei registri del Camerario, dei Maestri razionali e del Cancelliere; le lettere segrete, invece, avrebbero dovuto essere registrate in una serie separata. Tale criterio, che sarebbe stato utilizzato per tutta l'età angioina, influenzando anche gli usi cancellereschi siciliani in età aragonese (v. n. 3: Messina, 1429), rispondeva alle esigenze della Corona e alla progressiva specializzazione che investì le strutture istituzionali del Regno, garantendo nel contempo una maggiore sicurezza nella conservazione delle scritture, che venivano registrate contemporaneamente in più serie. Non è un caso che nel medesimo ordine furono definite in maniera sufficientemente chiara anche le sfere d'intervento dei diversi uffici coinvolti nella stesura della documentazione, disponendo che le lettere prodotte in Cancelleria dovessero essere redatte per mano del Cancelliere o del suo vice; quelle relative a una grazia avrebbero dovuto recare la sottoscrizione di colui che aveva provveduto alla sigillazione; i tesoriери si sarebbero dovuti occupare di quelle riguardanti la concessione di denaro; quelle afferenti a citazioni degli ufficiali, ricevute e conti, sarebbero state di competenza dei Maestri razionali; quelle di materia afferente alla giustizia, infine, sarebbero spettate ai giudici della Magna regia curia. Tale sistema di registrazione si estese in maniera evidente anche all'amministrazione finanziaria nel regno. Nel 1272, infatti, Carlo I d'Angiò ordinava ai fedeli tesoriери della Regia camera, Nicola Buccelli e Pietro Farinelli, di tenere un registro afferente a tutte le entrate e uscite del Regno. Di tale registro, continuava il sovrano, bisognava compilare tre copie «per totum consimilia», delle quali, oltre a quella da conservarsi presso la Tesoreria, una doveva essere assegnata al maestro camerario e l'altra ai maestri razionali. Questo meccanismo, fondato sulla conservazione della medesima documentazione in più depositi documentari, permetteva un controllo incrociato sulla contabilità del Regno, sia da parte della

Regia camera, sia dei maestri razionali.

a) Trani, 1271 ca., ed. in *Gli atti perduti*, p. 161 e RCA, VII, p. 235.

Cancellario regni Sicilie mandatum quod, pro cautela nostre Curie, fuit statutum quod de omnibus lictis que sigillabuntur fiant tria registra consimilia, quorum unum habeat Camerarius, secundum magistri rationales et tertium idem Cancellarius, preter literas secretas de quibus volumus habere registrum semotim; et si litere ipse sunt damnose Curie referatur nobis antequam sigillentur. Insuper statuimus quod litere, que fient in Cancellaria, scribantur manu cancellarii vel vicecancellarii. Que vero gratiam continent signentur subscriptione illius qui ipsas miserit ad sigillum, continentes vero pecuniam scribantur manu thesaurariorum, continentes vero citationes officialium, apodixas et rationes subscribantur per magistros rationales, et lictere de iusticia scribantur manu iudicum Magne curie.

b) Calvi, 23 gen. 1272, Ed. in DEL GIUDICE, *Codice diplomatico*, III, pp. 8-9 e STHAMER, *Original und Register*, p. 83.

Karolus dei gratia etc. Magistris Nicolao Buccelli et Petro Farinelli Camere sue Thesaurariis dilectis clericis consiliariis, familiaribus et fidelibus suis etc. Pridem vobis scripsimus in hec verba: Karolus dei gratia etc. Thesaurariis Camere sue. etc. Placet excellentie nostre et presencium tenore statuimus non minus et pro tuciori cautela nostra quam vestra, ut de universali introitu et exitu totius pecunie proventure de vetero ad manus vestra, de cetero ad manus vestras pro parte thesauri nostri undecumque et ex quacumque causa fiant registra tria per totum consimilia et sicut introitus et exitus huiusmodi pecunie particulariter fient de die in diem sive in Camera, sive etiam extra Cameram ubicumque infra Regnum vel extra Regnum cum lictis nostris vel sine lictis sive causa mutui sive quacumque alia ratione sic statim seriatum et distinte scribatur in predictis tribus Registris consimilibus. Nichilominus statuimus et expresse mandamus vobis ut quandoque contingerit vos facere pagas seu mutua illis de hospicio familie et soldaneriis nostris sicut ea feceritis particulariter sic statim in predictis tribus Registris consimilibus conscribantur, sive in curia, sive extra curiam ubicumque tam in Regno quam extra Regnum sive manualiter in pecunia sive per lictas et mandata. simili modo in predictis tribus Registris scribantur omnia jocalia nostra ubicumque ea habemus introitus et exitus earundem jocalium et sicut successive fieri contingerit sic particulariter et distinte in eisdem registris volumus annotari. Quorum registorum unum habeat Camerarius in Camera, secundum Magistri Rationales conservant per unumquemque ipsorum pro parte nostra et tertium remaneat penes vos. Ideoque mandamus vobis firmiter et expresse quod presentem ordinationem nostram inviolabiliter et infallibiliter observetis. Datum Neapoli anno MCCLXXII, Mense januarii, XIII eiusdem, XV Indictionis Regni nostri anno septimo. Volentes itaque ordinationem et statutum predictum quod de mera con-

scientia nostra processit statim et sine dilacione qualibet effectui demandari, Vobis iterato mandamus expresse ut a presenti in antea Registra predicta consimilia fiant per Comitem Camerarium, Magistros Rationales et per vos sine ulla dilacione, contradictione vel resistencia vestra de toto introytu et exitu pecunie, et jocalium, que undecumque et ex quacumque causa sunt et erunt per manus vestras quas requiratis vel requiri faciatis ut in Registris ipsis scribi faciant introytum vel exitum ipsum, quotiescumque et quando pecuniam seu jocalia dare vel recipere vos contingeret, sive manualiter in pecunia, sive per licteras in mandata. Excipimus tamen ab istis registris pecuniam expendendam et jocalia assignanda per vos de mandato nostro pro secretis servitiis nostris quo casu volumus quod quandocumque expendetis pecuniam de mandato nostro seu assignaveritis jocalia pro secretis servitiis nostris fiant per vos, tria scripta similia, unum videlicet in romancio assignandum per vos presencie nostre ut in nostris cophanis conservetur, aliud per omnia consimile in latino quod Comiti Camerario pro Camera volumus assignari et per eum pro parte nostre curie custodiri; et tercium per totum consimili remaneat penes vos ut apparere possit per scripta ipsa summa pecunie sic expensa et jocalia assignata. Datum Calvi. XXIII, januarii etc.

Riferimenti bibliografici: sulla registrazione delle scritture nel Regno di Sicilia in età angioina, v. CAPASSO, *Inventario*; STHAMER, *Original und Register*, p. 83 e ID., *Die Reste*; MAZZOLENI, p. 6, KIESEWETTER, pp. 366-369 e nota; PALMIERI, *La cancelleria*. Sull'ordine inviato ai tesoreri, MINIERI RICCIO, *Della dominazione*, pp. 8-9 e DELLE DONNE, p. 57 e nota.

2. Firenze, 19 apr. 1318. Provvisione concernente le copie degli atti della Signoria e la consegna che ne doveva fare all'archivio della Camera il loro notaio.

Il Notaio della signoria era obbligato a registrare tutte le deliberazioni dei Priori e dei Consigli cittadini, entro tre giorni dalla loro approvazione. Le norme prevedevano una sanzione di venticinque lire di fiorini piccoli nel caso contravvenisse a quest'obbligo. Nell'aprile del 1318, i Consigli cittadini integrarono in parte queste regole, fissando l'obbligo di presentazione degli atti ai custodi dell'archivio della Camera al termine dell'ufficio del Notaio, sotto pena di duecento lire fiorentine. Si precisava anche la possibilità di apportare integrazioni o modifiche agli atti presentati entro otto giorni dalla consegna. La provvisione era ispirata da evidenti finalità di controllo sulla documentazione, e specialmente su quella concernente le finanze del Comune: si stabiliva infatti che il notaio dovesse operare un'unica e completa registrazione per ciascun stanziamento di denaro, per evitare il rischio che i camerlenghi potessero inavvertitamente duplicare uno stesso pagamento. Tali obblighi avevano inoltre l'effetto di concentrare la documentazione del comune nell'archivio della Camera. Nei decenni successivi, e poi in modo più mar-

cato col Quattrocento, l'archivio dell'ufficio delle Riformagioni, con sede nelle stanze del Notaio nel Palazzo del popolo, crebbe di importanza parallelamente alla crescente attività legislativa del potere politico. Trattandosi di un archivio interno alla sede fisica del governo, quest'ultimo era infatti soggetto più facilmente al controllo del potere politico che ne favorì dunque a mano a mano lo sviluppo, mentre l'archivio della Camera da un certo momento in poi rimase solo l'archivio delle scritture giudiziarie e fiscali a carattere pubblico.

Ed. in MARZI, *La cancelleria*, p. 537.

Item quod quilibet Scriba dominorum Priorum Artium et Vexilliferi iustitie, tam presens quam qui pro tempore fuerit, teneatur et debeat ultimo die sui offitij assignare et presentare acta Offitij Priorum et Vexilliferi iustitie, cuius fuerit Scriba, Custodibus Actorum Camere Comunis Florentie, sub pena librarum ducentarum f.p. Et si quid de gestis vel factis, per ipsum Offitium in actis poni vel scribi restiterit, possit in dicta Camera et non extra scribere ac ponere in ipsis actis, seu libro ipsorum actorum, infra octo dies proximos a die exitus offitij computandos, et ab inde in antea dicti Custodes non patiantur aliquid in ipsis actis, seu libro, scribi; et predictus Scriba scribat, ipsius durante offitio et postea, extensse omnia et singula acta memorati Offitij, sub pena predicta. De quibus omnibus dominus Vicarius et Executor Ordinamentorum iustitie et quilibet eorum inquirat, et inventum culpabilem in aliquo predictorum casuum dicta pena puniat, et condempnet. Et de predictis et quolibet eorum quilibet possit accusare et denunciare, clam et palam. prout voluerit.

Item quod nullus Scriba Priorum Artium et Vexilliferi iustitie possit, vel eis liceat, aliquam provisionem factam per ipsos Priores et Vexilliferum de aliqua solutione fatiendi de pecunia Comunis Florentie redigere in formam publicam nisi semel; et tunc scribere teneatur iuxta ipsam provisionem qualiter sit completa et reddita. Et quod quilibet Notarius, qui scripserit ex actis Offitij Prioratus et Vexilliferatus aliquam provisionem alias non redditam in publicum, continentem aliquam solutionem fieri debere alicui de pecunia iamdicti Comunis, scribat iuxta ipsam provisionem qualiter tali die sumpserit ex actis. Et quod nulla provisio facta per Offitium dominorum Priorum et Vexilliferi iustitie, que contineat aliquam solutionem fieri posse, vel debere, de pecunia dicti Comunis, reddita semel in publicum, possit ulterius in publicum reddigi. Et quod Custodes Actorum Camere provisionem huiusmodi redditam in publicum semel ulterius in publicum redigi non permittant (...).

Riferimenti bibliografici: su questi provvedimenti cfr. MARZI, *La cancelleria*, p. 50. Sullo sviluppo dell'Archivio di palazzo rispetto a quello della Camera del Comune, cfr. KLEIN, *Scritture*, pp. 213-222.

3. Messina, 26 lug. 1429. Lettera esecutoria che certifica l'obbligo di trascrivere le scritture finanziarie anche nella serie della Real cancelleria del Regno di Sicilia.

I viceré di Sicilia Nicola Speciale e Guglielmo Montayans danno esecuzione a un ordine regio, sulla base del quale si stabilisce che tutte le cautele e le provvisioni pecuniarie registrate nelle serie documentarie degli uffici finanziari della Curia dei maestri razionali e della Conservatoria del real patrimonio debbano essere trascritte anche nei registri della Real cancelleria, come si era fatto fin dall'età di re Martino (1392-1409). Si trattava di una disposizione di grande importanza, perché consentiva all'autorità di avere in un'unica serie di registri, quella cioè della Real Cancelleria, non solo la documentazione politico-amministrativa prodotta dall'ufficio del Protonotaro, ma anche le scritture redatte dagli organi finanziari dell'isola. Non è un caso che l'ufficiale addetto alla gestione dell'archivio della Real cancelleria fosse Giovanni Vitellino, maestro notaio del medesimo ufficio e legato da stretti vincoli di fedeltà con il sovrano aragonese. La definizione delle pratiche di registrazione documentaria, all'interno di un sistema di governo a distanza dell'isola, mediato peraltro dall'azione dei viceré, divenne quindi uno strumento chiave per il controllo del Regno di Sicilia. La registrazione nella serie della Real cancelleria, ripetutamente contrastata all'interno dell'amministrazione siciliana, rappresentava infatti un passaggio cruciale nell'iter burocratico locale, senza il quale le lettere viceregie prodotte dagli uffici centrali – a eccezione di quelle dei segretari che erano redatte sotto sigillo segreto – non avrebbe avuto alcun valore giuridico.

AS PA: *Real cancelleria*, reg. 61, c. 111v; ed. in SILVESTRI, *Pratiche*, doc. 66, pp. 809-810.

Alfonsus etc.

Vicereges etc. nobilibus dicti Regni Sicilie magistro portulano, thesaurario, magistro secreto, administratoribus pecuniarum et aliis officialibus dicti Regni ad quos spectet, presentibus et futuris regiis consiliariis et fidelibus dilectis, salutem. Cum dictus serenissimus dominus noster Rex scribat et mandet in hac forma, videlicet: Alfonsus dei gracia etc. nobilibus et dilectis consiliariis nostris dicti Regni Sicilie thesaurario, magistro portulano, magistro secreto et aliis officialibus ad quos spectet presentibus et futuris, salutem et dilectionem. Meminimus olim nostris cum licetis oportunis declarasse et scripsisse viceregibus dicti Regni quod omnes cautele et provisiones pecuniarie registrate et notate in officiis magistrorum Racionalium et Conservatoris registrarentur et remicterentur ad officium nostre Cancellarie dicti Regni, pro ut fuit retrolapsis temporibus consuetum usque seu aliqui ex vobis easdem cautelas et provisiones sicut audivimus ad dictum officium in derogacione ipsius et eius officialium non curatis remictere registrandas. Quare vobis de certa nostra sciencia dicimus et mandamus sub pena mille florenorum auri de Aragonia curie nostre applicanda quatenus omnes et quascumque cautelas et provisiones

notatas in dictis officiis magistrorum Racionalium et Conservatoris pro ut⁵⁵ a tempore serenissimi domini regis Martini Sicilie avunculi nostris citra⁵⁶ fuit observatum ad dictum officium cancellarie remictatis registrandas pariter et notandas, contrarium nullatenus temptaturi, cum sic fieri velimus et iubeamus. Datum Barchinone sub nostro sigillo secreto die XXIX aprilis, anno a nativitate domini MCCCCXXVIII^o. Rex Alfonsus. Vobis et unicuiquam vestrum dicimus et expresse mandamus quatenus dictam regiam preinsertam licteram iuxta eius seriem plenior exequamini et compleatis ad unguem. Datam Messane, XXVI iulii VII indictionis MCCCCXXVIII. Nicolaus de Speciali, Guillelmus de Munteyas. Dominus vicerex mandavit mihi Matheo Formica secretario.

Riferimenti bibliografici: su questa vicenda specifica, v. SILVESTRI, *Pratiche*, pp. 8 e 224. Sulla gestione delle finanze pubbliche nella Sicilia bassomedievale e sulle sue istituzioni, v. anche BAVIERA ALBANESE, *L'istituzione*; CORRAO, *Governare*. Sulla Real cancelleria, cfr. CORRAO, *Mediazione burocratica*; SILVESTRI, *La cancelleria*; in particolare sulle pratiche di registrazione, cfr. *ibidem*. Sui viceré Nicola Speciale e Guglielmo Montayans, cfr. CALDARELLA e MINEO; su Giovanni Vitillino, invece, v. SILVESTRI, *Archivi senza archivisti*, pp. 58-62.

4. Firenze, 19 feb. 1451. Provvisione con cui si obbligavano i notai del Comune di Firenze a tenere giornalmente nota dei denari in un registro, evitando di tenere fogli sciolti (polizze) infilzati.

I controlli sui libri contabili del Comune erano un elemento fondamentale della gestione degli uffici finanziari e dei relativi archivi. Con questa provvisione si rendeva obbligatorio per i notai e i cancellieri della Signoria, delle Riformagioni e delle Tratte di tenere giornalmente ricordo puntuale – in lingua volgare – dei denari che si facevano pagare per loro ordine dalla Camera dell'arme o del Monte: ciò doveva soprattutto essere fatto in un modo più organico e su supporti che ne permettessero un più efficace e chiaro riscontro. Il fine di questa riforma era, perciò, di assicurare che le scritture camerali fossero gestite «con ordine» – un elemento necessario a evitare «inconvenienti» quali pagamenti erroneamente ripetuti o addirittura frodi e manomissioni finalizzate alla sottrazione di denaro. Tra i dettagli del testo, in particolare, appare emblematico il chiaro riferimento alla necessità di eliminare quella prassi dei notai e dei cancellieri che consisteva da una parte, nel tenere nota dei conti su polizze (ovvero fogli sciolti) da infilzare poi in ufficio nell'apposito supporto, col rischio che, perdutasi o semplicemente spostata temporaneamente la polizza, i ragionieri non potessero rivederla; dall'altra, nel tenere i ricordi dei denari pagati per corrieri ed elemosine su «stracciafogli» e «quadernucci», i quali andavano

⁵⁵ ut: segue ap cass.

⁵⁶ citra: segue ut cass.

invece sostituiti da un unico libro grande adibito alla registrazione.

Ed. in MARZI, *La cancelleria*, pp. 591-592.

(...) Acciò che le scripture della Camera dell'Arme vadino con ordine, et per levare gl'inconvenienti che potrebbero accadere, et che il Comune abbi il debito suo, si prevede che dal dì che questa provisione sarà ottenuta nel Consiglio del Comune el Proveditore della Camera dell'Arme sia tenuto et debba mettere a entrata ogni e qualunque danari gli perverranno alle mani, di qualunque luogo: e così mettere a uscita tutto quello pagherà, partita per partita. E che il Notaio de' Signori che per li tempi sarà, e il Cancelliere de' Signori, e l'Ufficiale delle Riformagioni, e il Notaio delle Tracte, e il Notaio della Condotta, pe' diricti degli stagimenti et richiami si fanno per chi avesse avere da' soldati, sieno tenuti ogniuno di loro, sotto pena di lire cinquanta, a tenere uno libro per ciascheduno, in sul quale faccino ricordo partitamente, per via d'entrata, di tutti e danari faranno pagare di per dì alla Camera dell'Arme o al Monte, scrivendo in volgare, acciò s'intenda pe' Ragionieri che aranno a riscontrare coll'entrata del Proveditore di decta Camera et col Camarlingho della Cassetta del Monte. Questo si dice perché al presente lo fanno per polize e infilzalle, e possonsi perdere decte polize, overo esserne tracte di filza, e non perverrebbero alle mani dei Ragionieri. E quando apparirà per libro sarà riscontro, e non potrà seguire inconveniente niuno. Et perché i Ragionieri che la Signoria elegge di priorato in priorato, uno per quartiere, a rivedere la ragione del decto Proveditore della Camera dell'Arme del tempo del priorato passato, alle volte non usano molta diligentia, ma solo fanno le somme delle faccie (di che ne segue molti mancamenti) per non essere premiati, e veruna fatica debba essere senza premio; si prevede da quinci innanzi che non si elegghino più i decti quatro Ragionieri per la Signoria, ma debbansi trare in loro luogo et nel tempo ordinato, et per simile forma, due Ragionieri della borsa de' Ragionieri ordinarij di Camera a rivedere il conto e la ragione del decto Proveditore del tempo della Signoria passata innanzi a quella che gli farà trarre; trahendo la prima volta uno del quartiere di Sancto Spirito et uno del quartiere di Sancta Croce, e la seconda volta degli altri due quartieri; et così successivamente; et perché non perdano la poliza loro, per questo, tracti che fieno, si rimettano nella medesima borsa, e abbiano divieto uno anno dal dì fussono tracti dall'una volta all'altra. E acciò ch'e' decti Ragionieri con maggiore sollecitudine e diligentia facciano l'ufficio loro, i decti Ragionieri debbino avere fiorini due larghi per ciascuno di loro, della decta Camera, per loro fatica, riveduta aranno detta ragione.

E danari che pervengono alle mani del decto Proveditore (...) sono questi, cioè:

E danari pella mensa della Signoria;

E danari della famiglia della Signoria;

E danari delle tasse del Notaio de' Signori;

E danari delle tasse del Cancelliere;

E danari delle tasse dell'Ufficiale delle Riformagioni;

E danari de' divieti de' richiami et stagimenti de' soldati;
 E danari delle tasse extraordinarie che si facessono per gratie et altre deli bera-
 tioni, che si facessono per la Signoria sola et co' Collegi, come paresse loro che
 si facessono a decta Camera.

Questi danari decti di sopra passano per entrata et per uscita.

E più pervengono alle mani sue e danari de' corrieri e' danari de' presenti che fa
 la Signoria agli Ambasciadori forestieri e altri Signori che vengono a Firenze;

E danari della honoranza della tavola di nostra Donna di Sancta Maria in Pruneta;

E danari delle limosine si danno per l'amore di Dio.

Questi danari de' corrieri, et de' presenti, e honoranze, e limosine passano per
 ricordi e quadernucci et stracciafogli straordinariamente, et non vanno per en-
 trata et uscita, per schifare la spesa delle partite, et però non se ne truova né
 conto né scriptura. E acciò che per lo avenire se ne vegha conto, che si diputi
 uno libro grande, in sul quale si tenga conto e ricordo di tucti decti danari ver-
 ranno alle mani di qualunque Proveditore di decta Camera, et che per lui si pa-
 gheranno, cioè ogniuno al tempo suo, in una parte di decto libro, e che di decti
 danari extraordinarij, né per entrata e uscita, non si debba pagare né ritenere al-
 cuna cosa per le partite nuove (...).

Riferimenti bibliografici: cfr. MARZI, *La cancelleria*, p. 453.

5. Vigevano, 14 mar. 1531. Il duca di Milano Francesco II Sforza invia al
 Primo segretario Bartolomeo Rozzoni una "saccozza" contenente alcune
 importanti scritture, con l'ordine di riporle ordinatamente presso l'archivio
 del castello di Porta Giovia.

L'ultimo duca di Milano appartenente alla dinastia Sforza, Francesco II (1495-1535), passò in esilio gli anni 1526-30: l'imperatore Carlo V lo aveva allontanato da Milano con l'accusa di avere negoziato segretamente con il papa e i francesi per la formazione di una lega anti-imperiale. Come dimostra questo documento, una volta ottenuto il perdono dell'imperatore e rientrato in possesso del castello di Porta Giovia in Milano (mar. 1531), una delle primissime preoccupazioni di Francesco II fu quella di inviare al suo Primo segretario, Bartolomeo Rozzoni (m. 1537), una "saccozza" contenente una serie di scritture di grande importanza: tra di esse, spiccano i diplomi imperiali di investitura che confermavano la dignità ducale dei membri di casa Sforza, emanati nel 1494 (in favore di Ludovico), nel 1524 e nel 1530 (in favore di Francesco II). Le scritture avrebbero dovuto essere messe al sicuro nel «solito et vecchio Archivietto» di famiglia, sito proprio nel castello; e Rozzoni avrebbe dovuto approfittare dell'occasione anche per riordinare la documentazione ivi riposta. In aggiunta, Francesco II ordinava di fare trascrizioni e copie autentiche (cioè convalidate da notai) delle scritture che stava in-

viando, di modo che la Cancelleria segreta potesse avvalersene senza dovere maneggiare ogni volta i preziosi e fragili originali, definiti come «cose da [non] molto muovere da loco a loco». Infine, il duca chiedeva a Rozzoni di valutare la possibilità di registrare le scritture, in tutto o in parte, presso l'Ufficio Panigarola, nel quale, dal XIII secolo fino al 1787, si versarono o registrarono scritture di interesse comune per la cittadinanza di Milano, come provvedimenti statutari, gride, liste aggiornate di banditi e condanne. Il nome dell'ufficio (conosciuto anche come Ufficio del governatore degli statuti) deriva da quello della famiglia a cui la gestione delle scritture fu di fatto appaltata tra il 1277 e il 1603. In sintesi, Francesco II faceva significativamente precedere il proprio ritorno a Milano – che sarebbe avvenuto il 18 apr. 1531 – da una complessa operazione di ordinamento, trascrizione e registrazione di documenti negli archivi, allo scopo di mettere in sicurezza i titoli che attestavano la legittimità del suo ruolo di duca regnante.

BAM, *L 44 Inf.* (5), c. 40. Ed. parziale in MUONI, pp. 28-29, con diverse imprecisioni.

Egregie dilectissime noster. Vi mandamo in una saccozza alcune scritture nostre, de quali ne vederete li titoli in l'inclusa lista, et perché non sono cose da molto muovere da loco a loco, né pare sia buono a ritrovare qualche loco idoneo ad essere a queste et similaltre scritture Archivio, come a noi pareria al proposito quando ancora gli concorra il parer vostro, il solito et vecchio Archivietto è in la rocca nostra de Milano. Qual veduto, et considerato essere a ciò idoneo, lo fareti redrizzare et poner in ordine, et in esso reponere queste tutte scritture et successive, le quali saranno de simil importanza et meritevole di bona custodia. Ne parerà anche a proposito, anzi espediente che de esse se ne facciano far li transumpti et copie autentiche quale poi si abbino a conservare in Cancelleria et adoperar secondo li bisogni occorrenti. Più, se fosse a voi parerse idoneo, et iudicatevi esser bene che tali scritture o parte d'esse fossero registrate all'ufficio de Pannigaroli, non mancarete fargli consideratione, et senza dar altro però darci avviso del parer vostro in ciò. Dio vi conservi. Da Viglevano alli XIII de marzo MDXXXI.

Riferimenti bibliografici: su Francesco II Sforza, v. BENZONI, *Francesco II Sforza*; per una descrizione più dettagliata delle vicende relative al suo esilio e alla restituzione del castello di Milano, v. SACCHI, I, pp. 34-40. Per una biografia (ancorché datata) del Primo segretario Bartolomeo Rozzoni, v. VERGA. Per notizie sull'Ufficio Panigarola, v. Guida, II, *Milano*, p. 935, e bibliografia relativa.

6. S.l., 12 giu. 1554. Ordini del viceré in merito alla gestione dell'archivio dell'ufficio giudiziario della Magna regia curia del Regno di Sicilia.

L'amministrazione della giustizia, fin dall'età medievale, rappresentò un aspetto

caratterizzante dell'autorità regia, sul quale si fondava anzi il suo stesso riconoscimento da parte dei sudditi. L'ufficio della Magna regia curia del Regno di Sicilia svolgeva i compiti di tribunale di primo grado per le cause di lesa maestà e per quelle di natura feudale, nonché di tribunale di secondo grado per le cause civili e criminali, ma esisteva un ulteriore grado di giudizio rappresentato dal Tribunale della sacra coscienza. La gestione della documentazione conservata presso l'archivio della Magna regia curia rappresentava quindi un aspetto decisivo per il funzionamento stesso della giustizia, al punto che l'organizzazione dell'archivio era affidata a due ufficiali, il maestro notaio e l'archivario, che collaboravano strettamente tra loro (su questo ufficio v. anche cap. IV, n. 32). Con le disposizioni contenute nel capitolare riportato qui di seguito, oltre a delineare quelli che erano i compiti del personale, si stabiliva una serie di criteri da seguire per impedire manomissioni – quali, per esempio, l'obbligo di numerare le pagine dei registri e di inserire un indice alfabetico, in modo da evidenziare l'eventuale sottrazione di scritture – e per il corretto mantenimento dell'ordine dell'archivio. Diversamente da altri archivi coevi, presso i quali erano conservati i registri prodotti regolarmente da uffici specifici, presso questo deposito documentario si conservava una documentazione eterogenea, prodotta non solamente dai funzionari della Magna regia curia, ma anche dal personale delle corti periferiche, da notai e da privati. Si stabiliva quindi quali scritture riporre nel nuovo archivio e quali invece in quello vecchio, come disporre le scritture negli armadi in base al loro contenuto, quale tempistica seguire per la registrazione degli atti, la prassi da seguire per la trasmissione delle informazioni, e infine il ruolo dei singoli ufficiali che intervenivano in tale processo.

Ed. in *Pragmaticarum*, I, pp. 143-145 e in *Sanctiones*, II, pp. 126-131.

PRAGMATICA SEXTA

Ordinationes Illustris Ioannis de Vega observandae per Magistrum Notarium Magnae Regiae Curiae.

Magister Notarius, etc. Non servantur, et ad tollendam omnem suspicionem fraudis, quae ex scissura cartarum contingere posset, in omnibus litibus, quae sunt in Archivio, & ordinantur quolibet anno, apponatur numerus cartarum in capite pro alphabeto.

Item quod omnes detentores librorum & scripturarum, & omnes alii Ministri dicti Archivi, non possint pacto aliquo exercere officium Procuratoris, sive sollicitatoris causarum.

Item dictus Magister Notarius quolibet die iuridico debeat personaliter residentiam facere in Banca Archivi, faltem per duas horas ante prandium & alias duas horas post prandium, ut omnes litigantes expediantur & in omnibus extractis per eum faciendis apponatur Anno Domini eo modo, quo curit cessante legitimo impedimento.

Item quod processus & aliae scripturae, quae fiunt in Magna Regia Curia infra sex annos, stent & apponantur in Archivio novo. Reliquae verò reponantur & stent super sala magna, quae dicitur *l'Archivio vecchio*.

Item quod processus existentes in Archivio veteri reponantur in quatuor scaffis seu casellis, in quarum una ponantur processus terminati & in alia scripturae decisa: in tertia informationes criminales & omnes libri & quinterni: in quarta protestata & processus venientes a Regno, & responsales, caetera contenta in isto versiculo non servantur.

Item Magister Notarius teneatur habere curam, quod omnes Ministri exercentes officium in Banca, Detentores librorum, & Archivarii, & alii Ministri sint habiles & sufficientes.

Item pari formiter omnes iniunctiones, notae & alia acta, quae fuerint facta, registrentur per totum illum diem, vel faltem in die sequenti in libris, in quibus registrari debent et non detineantur in Petatiis.

Item & similiter omnes sententiae & interlocutoriae registrentur ut supra infra terminum dierum quindecim ad altius ad die, quo latae fuerint in suis registris.

Item ex quo informationes solent per plures manus transire, & aliquando deveniunt ad notitiam partis ideo sua Excellentia providet, quod circa ditributionem dictarum informationum servetur ordo infrascriptus. Ab officio Regii Thesaurarii primo loco deferantur ad Archivium Magnae Regiae Curiae per Solicitorem fiscalem, & tradantur ad Magistro Notario, seu Archivario cum Iuliana & subscriptione manu dicti Magistri Notarii, prout servatur, & inde Archivarius, qui custodit eas, teneatur tradere Procuratoribus fiscalibus causa deferendi tam fisci Patrono, quam Procuratoribus Regii Fisci, ut illas videant & signent, quibus Iudicibus sint transmittendae. Cetera contenta in isto versiculo non servantur.

Item si quae informationes remansissent, quae fuissent relatae per dictos Iudices, curent ipsi Procuratores & Solicitatores fiscales, quod dicti Iudices habeant eas referre in proximis causis fiscalibus sequentibus, quibus relatis servetur ordo praedictus, & Archivarius ipse reliquas informationes ad instantiam partium referenda dictis iudicibus, teneatur ferre ipsis Iudicibus ad effectum referendi eas in causis fiscalibus & illis relatis permanentibus penes Magistrum Notarium, tollantur per ipsum Archivarium a Iuliana sub nomine illius Iudicis, cui scripturae missae fuerunt & nullatenus possint informationes praedictae tam ad instantiam partium, quam Regii Fisci, nec per ipsos Procuratores Fiscales seu Sollicitatores, nec per dictum Archivarium committi Porterio, ut deferantur dictis Iudicibus, sed per ipsos Procuratores seu Sollicitatores Fiscales, aut Archivarium personaliter dictis Iudicibus apportentur, ut supra ad effectum praedictum. Cetera contenta in isto versiculo non servantur.

Item informationes existentes penes aliquem ex Iudicibus Magnae Regiae Curiae nullatenus transmitti possint ad alium Iudicem ad instantiam partium, quam fisci per aliquem Porterium, nisi per dictos Procuratores Fiscales vel per Archivarium predictum, ita quod prius tollantur a Iuliana, sub qua prius stabant sub nomine Iudicis transmittentis eas ad eius Collegam, & de novo ponantur in Iuliana sub nomine Iudicis recipientis ordine predicto.

Item informationes, &c. Non servantur.

Item Archivarius, &c. Non servatur.

Item habeatur, &c. Non servatur.

Item fiat nota per Magistrum Notarium omnium dispensationum & detineat quinquaginta penes eum.

Item literae citatoriales registrentur in continenti, quod fuerint praesentatae Detentori ipsius Registri & primus veniens expediatur primo loco, & inde successive, ita quod saltem infra dies duos ad altius Detentor ipsius Registri debeat ipsas registrare sub poena unciarum decem, standi carceratus in publicis carceribus per menses duos & ultra ad arbitrium Suae Excellentiae.

Item Commissarii processivi Magnae Regiae Curiae examinentur, & ingabiles tollantur a Matricula, & eis committi possit officium executivum & non est converso.

Item omnes, & cetera Reperitur supra hoc titulo pragmatica quarta, paragrafo primo.

Riferimenti bibliografici: sulla Magna regia curia del Regno di Sicilia, v. PASCIUTA, 'In regia curia civiliter convenire'. Sul suo archivio, invece, v. SILVESTRI, *Archivi senza archivisti, passim*.

7. Palermo, 1 feb. 1571. Istruzione viceregia sull'organizzazione e sulla gestione dei libri della Conservatoria del real patrimonio del Regno di Sicilia.

Nel 1569, durante il regno di Filippo II di Spagna, il Regno di Sicilia fu oggetto di una grande riforma istituzionale, nota come De reformatione tribunalium e promossa dal viceré Francesco Ferdinando Ávalos, marchese di Pescara, che ridisegnava non solamente l'amministrazione della giustizia e dei suoi organi, ma anche quella patrimoniale, con la soppressione dell'ufficio medievale noto come Curia dei maestri razionali e l'istituzione del Tribunale del real patrimonio. Anche l'ufficio della Conservatoria del real patrimonio, che era stato creato da re Ferdinando I d'Aragona del 1414, fu oggetto di una profonda ristrutturazione. Nel 1571 il viceré inviava al Conservatore Don Pietro Velasques una dettagliata istruzione su come si sarebbe dovuta organizzare la documentazione e la registrazione delle scritture. Il fondo documentario, affidato a un Razionale, fu quindi diviso in due grandi sezioni: il libro degli assenti (assegnazioni) e il libro del bilanciato (contabilità). La prima sezione, divisa in sette diverse serie che rispecchiavano grosso modo il sistema in uso fino ad allora, fu utilizzata per la registrazione degli atti di competenza dell'ufficio; la seconda, ripartita invece in tre serie, servì da strumento per tenere sempre aggiornata la contabilità del Regno, nel caso sia delle entrate, che delle uscite. Inoltre, si stabilì che il Razionale incaricato della gestione delle scritture dovesse risiedere nel medesimo edificio nel quale sarebbe stato conservato l'archivio: nel caso in cui il Razionale non avesse avuto una dimora sufficientemente grande per ospitare la documentazione, il Conservatore in persona

si sarebbe dovuto impegnare a trovare un luogo idoneo, che fosse anche vicino alla sua dimora.

AS PA: *Protonotaro del regno*, reg. 340, cc. 232r-242r, ed. in *Pragmaticarum sanctionum*, II, pp. 62-72.

Istruttione a voi Don Pietro Velasques del Consiglio de sua Maestà e Conservatore del suo Real Patrimonio in questo regno.

Così come la moltitudine e la varietà de le cose genera oscurità e confusione, così la partitione e l'ordine sono cagione d'intelligenza e di chiarezza. Però vegghendo noi ch'infinita sia la quantità e la diversità degli affari che si contengano nel patrimonio reale e quindi nasce infinito intrico, habiam determinato con matura discussione d'ordinar il maneggio sotto così proprie particioni, l'une materie dividendo dall'altre, con facili e brevi regule, che né a confusione, né ad oscurità possa star sopposto giamai. Siam dunque venuti in parere di collocar tutti i negocii di questa machina dentro dui libri, ne' quali si conteneranno più volumi con tituli appropriati a materie et in consonanza tale che in tutti i tempi sia facile di qualsivoglia particular cosa pronta e chiara intelligenza secondo apparerà per le seguenti istruttioni.

Di questi due libri, l'uno harrà nome d'Assenti, l'altro sarà detto Bilanciato, e convenendo che siano formati e maneggiati da persona non men fedele che habile e diligente, ci è paruto con mettere questa cura alla bontà et alla sufficienza del magnifico Pietro Fallare, con dargli nome di Rationale et egli harrà ad osservare quel che ne' seguenti capitoli si contiene.

Il libro degli Assenti sarà partito in sette volumi, de' quali il primo si chiamerà d'Assenti de salarij, giaché conterrà le persona salariate per conto d'ufficij; il secondo, d'Assenti di suggiugationij; il terzo d'Assenti d'assegnamenti et in questo si descriveranno gli assegnamenti de mercedi perpetue e temporali; il quarto d'Assenti di creditori; il quinto d'Assenti militari, et in questo s'assenteranno i capitani di soldati, capitani d'arme contra forusciti, castella, galee, trattenimenti de capitani e de persone particolari e tutti gl'ufficiali della nuova militia e dell'essercito; il sesto d'Assenti de debitori, nel quale s'harrano ad assentare tucti i debitori della regia corte per qualsivoglia conto che siano, e principalmente gl'arrendatarij et i deputati del Regno per li donativij che s'hanno a' riscuotere, et ancora le significatorie; et il settimo volume sarà intitolato di prelatie e le pensioni e i carichi che sopra quelle saranno. Ma intorno a tali assenti osserverete la contenenza de seguenti capitoli.

(...)

Il libro sudetto bilanciato, vogliamo che si parta in tre volumi. Il primo sarà intitolato Libro di bilanciato de pecuniarij, nel quale si scriveranno tutte le partite d'introyto e d'esito de predetti dieci ministri pecuniarij e diputati; il secondo se

chiamirà Libro bilanciato militare, ove si noteranno i conti di tutti i capitani, ufficiali di fanteria, cavalli legieri, vantaggi e trattenimenti, et anco de soldati e capitani controforusciti e de capitani ufficiali e soldati della nuova militia e di castella e de galee, scrivendo le partite che segueranno in credito, et in debito de conti loro; il terzo harrà nome di Libro bilanciato universale et in questo si notiranno i conti di salarij, de suggiugationi, d'assegnatarij e di tutti gli altri creditori e debitori della regia corte per qualsivoglia causa. Tutto il qual libro, servandosi sempre l'istesso ordine e divisioni, se muterà de anno in anno.

(...)

La compilatione di questi libri richiede continua assistenza et vigilanza del Rationale, così di notte come di giorno, onde segue che necessariamente egli ha a stanciare con la famiglia sua là dove s'harrà a tenerli. Havendo voi dunque casa capace, ancora di quella d'esso Rationale, egli harrà a ridursi ad habitarvi. Ma mentre che nella istessa casa non harrete bastevole comodità, daressegliene un'altra vicina alla vostra, si che comodamente egli possa servire, e voi d'appresso aiutar et incaminar l'opera con vostri buoni indirizzi et avvertenze, accioché si riduca e mantenga in quella perfectione di stato con tanta consideratione, et con tanto studio se va procurando, e noi molto ragionevolmente ci promettiamo.

Riferimenti bibliografici: sulla riforma dei tribunali del 1569, v. KOENIGSBERGER, pp. 86-105. e SCIUTI RUSSI, *Astrea in Sicilia*, pp. 79-82. Sulla Conservatoria del Real Patrimonio, v. COSENTINO e BAVIERA ALBANESE, *L'istituzione*, sul suo sistema di registrazione, v. SILVESTRI, *Ruling from afar*, pp. 363-371.

8. Firenze, 2 nov. 1587. Motuproprio del granduca di Toscana con cui si davano nuove disposizioni e ordini alla sua Segreteria per la suddivisione delle mansioni riguardanti la tenuta della documentazione diplomatica.

Motuproprio con cui si riformava la Segreteria del granduca di Toscana. Si divideva il lavoro relativo agli affari di Stato e ai rapporti diplomatici nelle persone di tre diversi segretari: Piero Usimbardi, Antonio Serguidi e Paolo Vinta. La documentazione veniva assegnata loro suddivisa in base allo Stato estero di provenienza. Tale criterio era stato introdotto una prima volta a Firenze alla fine del Quattrocento dalle riforme di Bartolomeo Scala, ma poi non sempre rispettato, e informava molte altre coeve cancellerie degli Stati italiani.

Ed. in CANTINI, XII, pp. 10-12.

Il Serenissimo Gran Duca di Toscana volendo dar regola et modo di procedere

col quale habbia a governarsi la sua segreteria et distinguere le cariche di ciascuno nei quali devino servire et con la divisione di essi porre gli ordini, dichiara che per suo Secretario in capite Messer Piero Usimbardi quale intende che sia conscio et partecipe di tutti li negozi che passeranno per mano delli altri et che li mandino a vedere le lettere delle loro provincie doppo che le haranno lette a Sua Altezza, carico proprio suo siano li negozj et lettere di Roma di Cardinali et altri Ministri tutti dello Stato ecclesiastico eccetto Bologna, di Spagna et di Mantova, li mandati et faccende della Depositeria, li quali mandati farà tenere un registro per espedirli potendosi nel tempo istesso che si fanno i pagamenti o quanto prima. Li Ruoli della casa et della banca. La distribuzione del donativo che Sua Altezza vuol fare a servidori del serenissimo Gran Duca suo fratello. (...) Il Studio et Collegio della Sapienzia di Pisa, l'electione delli offizij et magistrati che Sua Altezza vogli negoziare per scrittura. Memoriali o Lettere per la Ruota et sua elezione. Disegni et Lettere del Secretario delli Otto quando si negoziano fuor di Fiorenza et universalmente tutti li negotj tanto di grazia quanto di iustizia, et di ogni sorte attenenti allo Stato di Siena, et comunicherà con li altri quello che facessi al proposito delle cariche loro.

Il Cavalier Serguidi eserciterà la carica de' negozi di Francia, di Genova, di Napoli *etiam* attenenti a Don Antonio di Sicilia, di Malta, d'Urbino, dell'Ambasciatore di Lucca, della Galere del Porto di Livorno et Ferraio. Della religione di Santo Stefano, Lettere di liberazione di forzati di Sua Altezza o Forestieri o Turchi quando occorra loro scrivere; Salvicondotti per banditi delli altrui Stati quali non si faccino in scritto, et ne terrà un libro per alfabeto. Li negozj attenenti alla Pratica Secreta, *etiam* per conto di Pistoia, materie ecclesiastiche di patronati di Sua Altezza et luoghi pii et pubblici da lei amministrati, elemosine, possessi di benefizi et simili. Il Cavalier Vinta eserciterà la carica de' negozi di Corte Cesarea et di tutti li Principi oltramontani, eccettuata Spagna et Francia, quelli di Venezia, Milano et Ferrara et di tutti li Principi d'Italia, eccettuati li sopra espressi nelli antecedenti Capitoli di Bologna, le faccende de' Signori raccomandati eccettuati li vicini dello Stato di Siena che vanno inclusi con esso, l'elezione di tutti li Cancellieri dello Stato Vecchio, li negozj della Sanità in materia di peste, dell'Abbondanzia et di tutte le possessioni et fattorie di esse *etiam* attenenti al signor Don Antonio legittimazioni e privilegi di nuove arti.

Vuole però ancho Sua Altezza che nessuno si ingerisca nell'altrui carica (...)

Tenga ciascun di loro il suo registro separato et un sigillo, et li vecchi sigilli si rompino, et per il fatto di quelli che scrivono di loro commissione et sotto loro carica Sua Altezza intende che sieno obbligati li principali, avvertendoli a tener persone sufficienti et tali che Sua Altezza possa servirsene per mandarle per suo servizio con li Ambasciatori che riseggono appresso altri principi.

(...).

Riferimenti bibliografici: su questi provvedimenti cfr. BERNER, p. 322; DIAZ, pp. 92 *passim*; PANSINI, pp. XXIX-XXX; BERTINI, p. 27.

9. Napoli, 1594 e 1597. Ordini del viceré di Napoli conte di Olivares in merito alla creazione dell'archivio della Cancelleria e di un particolare nuovo registro.

Nel 1594, il viceré de Zúñiga, conte di Miranda, emanava un'importante prammatica afferente al funzionamento della Cancelleria, nonché ai compiti del Segretario e del personale dell'ufficio. Tra le diverse disposizioni, si stabiliva anche che fosse istituito un archivio della Cancelleria, allo scopo di concentrarvi la documentazione dei processi, che invece gli scrivani di mandato tenevano presso le proprie dimore private: a tale scopo, si ordinava pure di prepararne un inventario alfabetico. Nel medesimo archivio si sarebbero dovuti conservare anche i memoriali originali degli assensi (assegnazioni) per affari di natura diversa, in modo che potessero essere ritrovati agevolmente. In continuità con tale regolamento e in seguito a una supplica ricevuta dal Parlamento, dalla città di Napoli e dal Baronaggio, nel 1597 il viceré conte di Olivares istituiva inoltre un particolare registro della Real cancelleria, con lo scopo di trascrivervi la suddetta documentazione, per evitarne la dispersione. Si ordinava inoltre che gli originali dei memoriali degli assensi e dei decreti dell'università dovessero essere attentamente conservati presso la stessa Cancelleria, collocandoli in scompartimenti separati, raccogliendoli mese per mese in mazzi e indicandone i titoli, in modo da ritrovare le informazioni cercate ogni qual volta ve ne fosse stata la necessità.

a) Napoli, 17 ago. 1594, ed. in *Nuova collezione*, XI, pp. 243-244.

(...) De tener los dichos escrivanos de mandamiento en sus casas los procesos sentenciados, que serán atitados por ellos, se ha seguido, y podría seguir el poco recaudo dellos con daño de las partes y otros inconvenientes. Y porque, según he sido informado, esto naçe de no haver donde se guarden y conserven los dichos processos; mando que se señale un archivo dentro Cancilleria, donde se pongan y tengan por inventario y alfabeto, en la misma forma que se tienen y guarden los registros, y que en el mismo y por la misma orden se pongan y conserven los memoriales originales de assensos que se despachan para enagenacion de bienes feudales y los decretos, que se provieren sobre imposiciones de gabelas y otros negocios, a fin que estando lo uno y lo otro en un lugar cierto y seguro, se hallen siempre que se buscaren y fueren menester (...).

b) Napoli, 28 gen. 1597, ed. in *Nuova collezione*, XI, pp. 244-245.

Per questa fedelissima Città, Baronaggio e Regno nelle grazie dimendate nel Parlamento generale fatto nell'anno prossimo passato del 1595, come sapete, ci è stato supplicato che perché i memoriali degli assensi *per verbum fiat* si conservano per diverse persone e facilmente si vengono a perdere, con grandissimo danno ed interesse delle parti, volessimo, per evitar detti inconvenienti, coman-

dare che in un Registro in cotesta Regia Cancelleria, da farsi per voi, si registrino tutt'i detti memoriali d'assensi spediti e così ancora i decreti sopra la validità de' contratti dell'Università del presente Regno, con imporre una pandetta che ci paresse e che non passi d'un carlino in su. E desiderando Noi compiacere a detta fedelissima Città e Baronaggio e Regno, avendo sopra di ciò maturamente considerato e trattato, abbiamo tenuto per bene di concedere detta grazia; e volendo conforme alla detta giusta dimanda far le debite provvisioni, vedendo ancora quanto è conveniente il farsi detto Registro, per evitare i predetti e molti altri inconvenienti, ci è paruto farvi la presente, per la quale Vi diciamo ed ordiniamo che subito al ricevere della presente, dobbiate in cotesta predetta Regia Cancelleria fare il Registro predetto, dove farete registrare colla debita puntualità ed ordine tutt'i memoriali d'assensi che si spediscono et *pro tempore* si spediranno in cotesta predetta Regia Cancelleria, e così ancora tutt'i decreti dell'Università del presente Regno che medesimamente si spediscono e spediranno, d'imposizioni di gabelle, abbassamenti d'entrate e di qualsivoglia altra sorta che si sieno; e per la registratura di ciascheduno de' detti memoriali d'assensi e decreti d'Università, vogliamo che possa ed abbia da esigere per la persona che da voi sarà deputata, un carlino per la registratura di ciascheduno d'essi memoriali e decreti, e non più. Annullando, sicome per la presente annulliamo tutti e quali si vogliano memoriali d'assensi e decreti predetti che si spediranno dopo della data della presente, e non saranno registrati in detto registro; i quali memoriali d'assensi e decreti d'Università originali *ut supra* registrati, si abbiano da conservare per voi in detta Regia Cancelleria in istipi separatamente, e posti in mazzi, mese per mese, co' i debiti titoli *seu iscrizioni*, accioché si conservino ben condizionati, e sempre che si vorranno, si trovino con facilità. Per tanto così l'eseguirete e farete eseguire che tal'è la nostra volontà ed intenzione. *Datum Neapoli die 28 mensis Januarii 1597. El Conde de Olivares. Vidit Ribera Regens. Vidit Gorostiola Regens. Vidit Constantius Regens. Vidit De Castellet. Regens. Barrionovo. In part. 19, fol. 123.*

Riferimenti bibliografici: su queste disposizioni, v. GRIMALDI, pp. 124-125. Sulle origini del Consiglio collaterale, v. SICILIA; sulla sua successiva evoluzione, v. ROVITO, *Respublica*.

10. Venezia, 7 giu. 1641. Relazione del Soprintendente della Cancelleria segreta di Venezia sul funzionamento e sulle suddivisioni delle operazioni di registrazione della documentazione del Senato.

In una celebre relazione – pubblicata parzialmente da Reumont, ma introvabile già negli anni '60 dell'Ottocento (BROWN, Preface, p. XXXII nota) – il primo Soprintendente della Segreta, Andrea Morosini, esponeva una breve storia della Cancelleria e descriveva la crescente complessità dell'ordinamento dei documenti, e le loro principali suddivisioni per le funzioni deliberative. In questa relazione olo-

grafa, il successore, Giacomo Marcello, ritornava sull'argomento a quarant'anni di distanza, e nel farlo spiega come le diverse aree deliberative corrispondano a diverse serie archivistiche di filze e registri. Egli si soffermava soprattutto sul lavoro di registrazione, cioè di trascrizione su registri pergamene delle deliberazioni (o «parti») del Senato, operazione fatta allo scopo di assicurare la buona conservazione dei documenti, che si accompagnava alla preparazione di rubriche e registi necessari al ritrovamento di singole deliberazioni e altre informazioni. Per chiarire le spese relative a queste attività – contro critiche a suo parere ingiustificate – Marcello descriveva la divisione del lavoro tra il personale impiegato alla produzione e alla conservazione dei documenti, con compiti che andavano dalla compilazione alla rilegatura dei registri; sottolineava l'aumento complessivo del lavoro di registrazione; e descriveva lo stato di avanzamento di questo lavoro. Seguono la relazione una lista, redatta dallo stesso Marcello, dei «Registri vecchi, che mancano a perfettionarsi», e un elenco di sei nominativi di impiegati con i rispettivi stipendi.

AS VE: *Consiglio di dieci, Deliberazioni segrete*, b. 42, ccn.

Illustrissimi et Eccellentissimi Signori Capi,

Da diverse scritture presentate a quest'Eccellentissimo Tribunale, prima dalla buona memoria dell'Eccellentissimo Signor Polo Moresini et da me, et poi da me solo potria l'Eccelso Consiglio di Dieci restare informato dello stato della Secreta, et delli suoi bisogni, senza che con altra scrittura le apportassi al presente alcuna molestia. Devo tuttavia, prendend'impulso da qualch'altro accidente, succeduto a giorni passati, repplicare il già detto, et raccordare di nuovo qualche cosa di vantaggio; et, quel che piu importa, dimostrare che spesa vi va nel mantenere la Secreta, et li fondamenti con quali si vada essa anche facendo, perché chiaramente si conoscan gl'equivochi che si sono presi da chi, non ben informati delle cose, hanno desiderato, cred'io, maggior informatione, dubitando essere la spesa eccessiva et fatta anche senza il beneplacito dell'Eccelso Consiglio.

Doverassi però prima intendere qual sia la spesa della Secreta, perché poi s'intenderanno l'altre che, poste nel foglio della parte pendente, et incorporate insieme da chi, non intendendo questo negotio, ha aggrandito la somma et fattola apparere maggiore assai di quello ch'è in effetto, come palpabilmente toccheranno con mano l'Eccellenze Vostre, con somma loro sodisfattione, facendo leggere le parti, ch'inserte le appresento. Sarò iscusato se darò principio da questo, come quello, che al presente cade in maggior consideratione, et osservatione.

Cinque sono li salariati ordinarii nella Secreta al presente; due devono esser li Secretarij, per parte del Consiglio 1601 17 Settembre, d'un solo ch'era bastevole per avanti, per assistere et registrare con ducati 60 all'anno di 40 che prima erano; et questi sono al presente il Secretario Querini et il Marioni. Due altri di Cancelleria, uno ordinario et l'altro straordinario, devono anch'attendere a registrare, il primo le deliberationi de Rettori, il secondo le deliberationi di Cecca et giro, pur con ducati cinque al mese per uno: il primo, ch'è il Nodaro ordinario Antonio Padavin, con

parte del Consiglio 1620 a 4 Novembre, il secondo Nodaro straordinario Priuli, deputato da me⁵⁷ per parte pur del Consiglio de 19 Maggio 1631, uno secretario deputato agl'annali con ducati dieci al mese, con parte del Consiglio 1601 a 17 Settembre il signor Christoffolo Surian; onde tutta la spesa ascende alla summa di ducati trenta al mese. Sin'a quest'hora pero del mio humilissimo servitio non è stata, che di ducati venti, non essendosi pagato il Surian, per non aver sodisfatto al suo debito. Vi fu anche deputato a scriver gl'annali correnti il Signor Andrea Suriano, che per non haver scritto altro che di sei mesi, non ha havuto né fede, né dinaro immaginabile: e questo tutto appoggiato a decreti di questo Consiglio, conosciuti necessarii dalla Publica prudenza, per il buon indriccio et mantimento della Secreta. In questa spesa non devono esser incorporati né Ziffristi, né Leggisti, né deputati a scriver le cose secrete, che non hanno che fare colla Secreta, sono persone, *ab extra*, che non hanno nessuna connessione o obligatione con essa, anzi che, pensando l'Eccellentissimo Moresini et io⁵⁸ al modo di fare qualche servitio rilevante alla Secreta senz'aggravio di spesa, habbiamo raccordato et poi, in conformità del decreto, post'in essecutione, che li quattro deputati alle cose secrete non potessero havere la sua provisione, se non havessero registrato tre quinterneti al mese dell'espositioni d'Ambasciatori, ch'erano in resto di molti e molti anni. La medesima application sarà bene sia continovata, acciò resti il servitio adempito et il dinaro risparmiato. Ad ogni modo sarò io obedientissimo a tutti li comandi dell'Eccellenze Vostre. Devo pero dire che si vanno avanzando in maniera le fatiche et le obligationi per lo scrivere che s'usa al presente, che in luogo d'un registro solo et d'una persona, hora ve ne sono dieci, et dieci anche persone non sariano sufficienti a pareggiare il bisogno; qual s'andarà anche giornalmente acrescendo quando non si vi trovi il ripiego necessario; tuttavia, nel sollecitar li registri, le rubriche, unir lettere, far legare in libri le filze, et le deliberationi, ridur le scritture a luoghi proprij negl'Armari con le note necessarie, vi ho posto la debita diligenza, che serve a me di premio et di sodisfazione ancora, mentr'ho adempito col mio obbligo al Publico servitio. Dieci sono le filze che s'adoprano, et in conseguenza dieci sono li registri: Roma, Costantinopoli, Cecca et Ziro, Corte, Rettori, Espositioni, Commissioni, Cerimoniali, Annali, et Rubrica generale. Vi sono anche li Commemoriali, ne quali si registrano le cose notabili, cosi della Repubblica Serenissima come degl'altri Principi. Li due deputati alla Secreta, Querini et Marioni, registrano le deliberationi delle Corti et quelle di Roma: questi registri sono avanzati a segno, colle rubriche ancora, che, perfettionato il registro di Roma, c'ho addossato al Secretario Girolamo Gratarol, saranno all'ordine per tutto l'anno 1640. Quello di Costantinopoli è stato registrato senza spesa alcuna dal Nodaro ordinario Alberti; vi mancano però delle rubriche assai, quali procurarò che siano immediate perfettionate, che poi sarà ridotto il tutto nel medesimo stato. Il registro di Cecca et Ziro è ridotto in perfet-

⁵⁷ da me: *sopra il rigo*, corregge dall'Eccellentissimo Moresini

⁵⁸ Io: *segue canc.* qual

tione dal Nodaro Priuli sino l'anno 40 con la sua rubrica. Quello delli Rettori, anch'esso, è fatto dall'ordinario Padavino sino tutt'il 40 con tutte le rubriche. Questi cinque posson'esser adoperati con sodisfattione et servitio; a quali, come piu importanti, ho fatto attendere con diligente sollecitudine et sono anche ridotti nello stato che l'Eccellenze Vostre intendono.

Postosi, com'ho detto, in esecuzione il commando di quest'Eccelso Consiglio per il raccordo dato dall'Eccellentissimo Moresini et da me, s'è avanzato il registro dell'espositioni, che non restano adietro altro che anni quattro, de 18 ch'erano. Quello delle commissioni è hora, senza alcuna spesa, fatto dall'Estraordinario Zon con somma diligenza, sarà di 600 carte; alla fine dell'opera sarà necessaria qualche recognitione, essendo giovane diligente, et meritevole della gratia dell'Eccellenze Vostre.

Facio ridur li cerimoniali dal 1600 in qua dal⁵⁹ Secretario Zon, et dall'Estraordinario Priolo nella forma degl'altri antica, in carta grande bergamina, per farli poi legar anche nella medesima, accio si conservino all'eternità, e servano per regola e norma di quello si doverà in avvenire.

Si rappresentò anch'altre volte esser gl'annali et la rubrica generale molt'in resto, quelli tralasciati per lo spatio d'anni dicisette interottamente, et questa per anni quattro. Fu deputato appresso al Secretario Christoffolo Surian l'altro Suriano, come ho gia detto, il quale, non havendo scritto che per mesi sei, è restato quest'importantissimo negotio a dietro; onde sarà necessaria qualche provisione. Essendosi infermato il Rizzardo, che faceva la rubrica non s'è ritrovato chi si voglia applicare. Alli Commemoriali non v'è deputatione particolare; perché, seben è negotio importante, non ha bisogno però d'assistenza, mentre rare volte occorre il registrarsi cose notabili; si fa però attender hora ad uno, hora ad un altro secondo l'occorrenze: et questo si ritrova in stato perfetto.

Resta sotto l'occhio della prudenza dell'Eccellenze Vostre lo stato, et il bisogno della Secreta, la spesa, con li fondamenti d'essa.

Le provisioni, l'alterationi, e'l metodo dipende dalla sapienza dell'Eccellenze Vostre, l'essecutione a me, la fatica, et la diligenza. Quando si possa havere il servitio senza spesa, non vi sarà chi non vi concorra: due però sono li stimoli che fanno ben operare e servire, il premio et una severa pena.

Se si potessero applicar li Ziffristi, li leggisti (hora non dirò li giovani deputati alle cose secrete, perché non vi sono), et quelli Secretarii ordinarii et estraordinarii che hanno pochi negotii, con la pena di non haver li salarii ordinarii et le provisioni, se non havran fatt'un registro della Secreta, io stimarei che la pena servisse per il premio altre volte loro concesso.

Vi sono però li annali et rubrica generale, che devon'essere considerate con li proprii termini per la diligenza et per l'attitudine, che devon'esser posti in mano di soggetti di tutta capacità et diligenza, come saprà benissimo conoscere la somma intelligenza loro.

⁵⁹ *Segue Signor cass.*

Sopra tutte queste cose si compiaceranno l'Eccellenze Vostre deliberare et commettere il beniplacito loro, perché sia compiuto al Publico servitio, nel quale prometto la diligente sollecitudine che si richiede, come sotto tenuto.

Datta alli 7 Zugno 1641.

Giacomo Marcello Soprintendente alla Secretta.

Riferimenti bibliografici: TREBBI, *La cancelleria*.

11. Milano, 1652 e 1667. Disposizioni per l'archivista e per i membri della Cancelleria del Senato di Milano per una corretta gestione delle scritture d'archivio.

Nella seconda metà del Cinquecento e per tutto il Seicento, il Senato di Milano (ovvero il maggior tribunale dello Stato, dotato anche di prerogative politiche) emanò diverse provvisioni volte a disciplinare l'ordinamento e l'uso delle scritture che produceva, e che si trovavano in un archivio dedicato. Si propone qui l'edizione di due di queste provvisioni, entrambe editate nella raccolta degli Ordines excellentissimi Senatus Mediolani, pubblicata a stampa nel 1743. La provvisione del 1652 intima all'archivista di non far uscire per nessun motivo dall'archivio le scritture, né in originale né in copia, senza l'autorizzazione del Presidente del Senato (in una successiva provvisione del 1665 si specifica che l'archivista non avrebbe dovuto consegnare a nessuno nemmeno le chiavi dell'archivio, Ordines Excellentissimi Senatus, p. 328). La provvisione del 1667 regola invece la gestione delle scritture d'archivio da parte dei membri della Cancelleria del Senato, e degli stessi Senatori. Innanzi tutto, nessun membro della Cancelleria avrebbe potuto trattenere presso di sé le minute o gli atti originali che redigeva, ma avrebbe dovuto versarli in archivio. In secondo luogo, l'archivista avrebbe dovuto prendere nota, in un apposito registro, dei documenti che i segretari portavano fuori dall'archivio; le carte inoltrate agli Avvocati fiscali (ufficiali che assistevano il Senato nelle dispute di tipo finanziario) avrebbero dovuto essere materialmente trasportate dagli uscieri della Cancelleria. In terzo luogo, i Senatori (che usavano tenere le udienze a casa propria) avrebbero dovuto consegnare gli atti in Cancelleria non appena i processi da loro presieduti giungevano al termine, senza trattenerli presso di sé, e l'archivista avrebbe dovuto preparare un repertorio degli atti consegnati. Infine, si chiedeva ai segretari di versare in archivio la documentazione relativa agli affari del Senato che si trovava presso i loro predecessori, trascorso un anno dalla loro morte. Come è evidente, il Senato era molto preoccupato per la dispersione dei propri documenti, e cercava di farvi fronte a tutti i livelli.

a) Milano, 19 set. 1652, ed. in *Ordines excellentissimi Senatus*, p. 309.

Ordo ne Custos Archivii Senatus acta edat sine licentia in scriptis Illustrissimis

Dominis Praesidis.

MDCLII, Die XIX Septembris.

Cum sit compertum inconvenientia multa oriri posse ab editione Actorum, tam civilium quam criminalium Excellentissimi Senatus, quae per viam duplicati autentici, sive & simplicis copiae per multos requiri solent ab Archivista, qui ea custodire debet, nulloque modo expediat illa ambulare, nec tradi sine licentia Illustrissimis Praesidis ejusdem Ordinis, licet petantur sub titulo deperditi exempli, aut cujusvis alterius causae.

Mandat propterea Senatus strictissimo ipsi Custodi dicti Archivii ne inposterum audeat Acta ulla illius custodiae, ut supra, commissae, cuiquam edere sub ullo colore, aut specie, nec edi facere, sub poena Senatui arbitraria nisi obtenta, & paenes eum dimissa licentia in scriptis Illustrissimis Praesidis, huncque Ordinem publice affidi debere in Cancellaria, ut omnibus innotescat.

b) Milano, 14 lug. 1667, ed. in *Ordines excellentissimi Senatus*, p. 338.

Ordines servandi ab Egregiis Secretariis ac aliis Officialibus Cancellariae Senatus.

MDCLXVII, Die XIV Julii.

Senatus Excellentissimus Mediolani, in quo actum fuit hodie de pertinentibus ad Archivum, censuit multum conducere in faciliorem & securiorem custodiam actorum & sententiarum; utque etiam posteri intelligant, quibus actis nitantur ipsae sententiae; simulque pericula tum fraudum, tum casuum fortuitorum arceantur (quoad per humanam providentiam licet) sequentes Ordines omnino servandos esse sub poena eidem Excellentiss. Ordini arbitrariis.

Mandat igitur primo loco Egregiis Secretariis suis, ut diligenter caveant, postquam subscripserint *minutis*⁶⁰ (ut vocant) actisve, quaecunque illa sint, civilia seu criminalia; ne permittant ullo titulo vel colore *minutas*, seu autographa, remanere penes eum qui *minutam* formavit; minus penes alium; nec e mensa tolli; sed sive exemplum exscribendum sit; sive duplicatum postuletur; sive solutio Thesaurario facta, referenda sit adhuc in Diarium ab antigrapheo, seu Contrascriptore; haec omnia, & singula fiant antequam Egregius Secretarius subsignet.

Ad hunc finem, vetat districte Senatus, ne quis Cancellarius; Codajutor; Amanuensis; Ostiarius, *minutas* semel editas retineat; vult enim omnes, in Archivum statim redigi.

Mandat. Secundo loco, originalia de Archivo, parcius extrahi, quam fieri possit; & si hoc aliquando, prae angustia temporis, seu rei gravitate nequeat excusari; fiat

⁶⁰ In corsivo nel ms.; così anche negli altri casi seguenti.

per manum unius ex Egregiis Secretariis, ubi tamen deferenda sint ad Senatum, fiatque statim annotatio per Archivii Custodem, ut celerius reponi possint in locum suum; si vero ex offitio mittenda sint ad Fiscum ea jungi petentem; vel ad instantiam pauperis, qui impensam exscriptionis autenticæ ab Archivo, facere non possit; tunc de hoc mentio fiat per Archivii Custodem in libro ad hunc usum parando; expresso die, & nomine Egregii Fiscalis, & Ostiarii cui autographa deferenda traduntur.

Tertio loco jubet, omnino & ad unguem custodiri Regiam sanctionem, cujus minerunt literae Vallisoletti datae die 28. Maji 1604, ut nimirum postquam lata fuerit a Senatu sententia, vel de lite transactum; omnia statim acta iudicii illius (seu criminale fuerit, seu civile) integerque ut vocatur, processus, per Cancellarium Magnifici Senatoris, cui causa commissa fuerat, tradantur Archivii Custodi; facto tamen prius per dictum Cancellarium repertorio actorum, quae traduntur, retinendo penes ipsum Cancellarium, & subscribendo per Archivii Custodem.

Postremo loco vult Senatus, teneri omnes, qui Cancellarii munereuncti sunt apud Magnificos Senatores defunctos, acta omnia ut supra, quae utpote Cancellarii receperunt, ad Archivum deferre, retenta penes se actorum descriptione ut supra.

Eadem quoque servata forma, vult Senatus teneri Egregios Secretarios suos, tam praesentes, quam futuros, tradere Archivo acta & sententias, quae penes Egregios Secretarios antecessores suos invenerint; lapso tamen anno a die mortis dictorum antecessorum suorum.

Sadarinus.

Riferimenti bibliografici: sul Senato di Milano, v. PETRONIO, nonché MONTI, *Iudicare tamquam Deus*. Non esistono lavori specifici sull'archivio, che andò purtroppo in gran parte distrutto durante la seconda guerra mondiale.

12. Napoli, 28 giu. 1658. Regolamento sui compiti del personale del Tribunale della vicaria di Napoli e sulla gestione delle sue scritture.

Si tratta di un lungo capitolare relativo alle mansioni del personale della Gran corte della Vicaria del Regno di Napoli, che fungeva da tribunale d'appello per le corti periferiche fin dal secolo XV, sia in ambito civile, sia in quello criminale, anche se col tempo sarebbe stata affiancata e poi sostituita dal Sacro regio consiglio. I numerosi capitoli contenuti in questo documento dispongono attentamente in merito alle competenze del personale di base della Vicaria, quello cioè composto dai mastri d'atti o mastridatti (ovvero gli ufficiali originariamente incaricati della redazione e gestione delle scritture e, successivamente, investiti anche di mansioni giudiziarie), dagli scrivani e dagli archivari, con un'attenzione particolare nei confronti delle pratiche di scrittura e di conservazione delle carte: l'attività di questo tribunale era infatti segnata da un continuo afflusso di informazioni eteroge-

nee che pervenivano dalle corti periferiche e che avevano quindi bisogno di essere organizzate in maniera funzionale alle necessità della magistratura. Si danno quindi disposizioni su come tenere e organizzare i registri, con una particolare attenzione a quelli relativi ai carcerati. Per porre fine alla dispersione delle scritture, si stabilisce inoltre che mastri datti e scrivani, che sono soliti tenere a casa le scritture delle quali si sono occupati, le portino presso il Tribunale della Vicaria, dove la documentazione processuale e fiscale dovrà essere concentrata, affinché le scritture possano essere agevolmente ritrovate ogni qual volta vi sia la necessità di consultarle.

Ed. in *Pragmaticae* (1682), I, pp. 43-49.

(...)

8. Che si debba formar registro di tutti gl'inquisiti nominati ne' notamenti recuperati dalla casa del Signor Consigliero Onofrio de Palma Avvocato Fiscale di Vicaria, e quando occorrerà che non si trovi qualche processo, si perquirà in detto registro de' notamenti e si ponga nella perquisitione che da detto notamento apparerà, dicendosi: *in Registro Notamentorum inquiritur, etc.* quale registro si conserverà in Archivio e i notamenti in casa del Magnifico Procurator Fiscale, che farà pro tempore.

(...)

13. Che i Magnifici Mastri d'atti di Vicaria debbano tenere in ciascheduna di loro Banche i sottoscritti libri, com'è stato sempre antico solito, et in essi far notare tutto quello che alla giornata occorre, respective:

1. *Habilitati ad tempus et per Palatium*, nel quale anche si notino i relassati con mandato o consignati in provisione.
2. Esulati et relegati.
3. Provisioni e Commissioni.
4. De' Carcerati.
5. De' Contumaci.

Ordinando al Magnifico Perceptore di Vicaria che debba subito haver pensiero di farli comprare, et à i Magnifici Mastri d'atti, che ogn'uno debba subito spedire il mandato à detto Magnifico Percettore per la compra di detti libri, continuandolo così *in futurum* (...)

14. Che i decani di ciascheduna Banca debbano haver pensiero mese per mese, et al primo d'ogni mese cavar nota da detti libri d'abilitati e relassati con mandati, e consignati, ut supra, e quella portare à i Signori Commissarii, accioché habbiano notitia in che stato si ànno le cause, come anche debbano portare detti libri al Magnifico Procurator Fiscale tutte le volte che lo dimanderà.

(...)

18. Che gli Archivarii di Vicaria debbano il giorno seguente che s'è tenuta la Corte e notati i contumaci, pigliar nota di quelli che saranno stati reputati contu-

maci e passarli nel libro che sotto questo titolo si conserva in ciascheduna Banca, ponendo rispettivamente ad ogni uno di essi quelli che sono delle cause che si attitano per gli Scrivani o Mastri d'atti della Banca, dove serve, con notare il nome e cognome degl'inquisiti, titolo dell'inquisitioni e le⁶¹ giornate nelle quali sono stati reputati contumaci, il che debba ancor' andar a carico de' Mastri d'atti o Scrivani di dette cause, sotto pena di ducati dieci per ciascheduna volta.

(...)

21. Che gli Archivarii di Vicaria sì come è stato solito, debbano giorno per giorno pigliarsi dal libro che si conserva dallo Scrivano delle carceri nota de' carcerati scritti, e quelli passare al libro che sotto questo titolo si conserva in ciascheduna Banca, e questo *respective* ogni uno nella Banca dove serve detto officio, nel quale libro debbano i Mastri d'atti o Scrivani che attiteranno le cause, notare i nomi de' Signori Commissarii, il titolo dell'inquisitioni e lo stato delle dette cause, conforme si va proseguendo, accioché da quello si possano con maggior facilità passare al libro maggiore de' carcerati scritti che si conserva per lo Scrivano delle carceri, sotto pena di ducati dieci per ogni volta che si controverirà.

(...)

23. Che il detto Scrivano delle carceri debba assistere ogni Sabato nelle Visite che si fanno in Vicaria da gli Spettabili Signori Regenti di Cancelleria, con detto libro maggiore de' carcerati scritti, puntualmente aggiustati, per poter dare conto de' carcerati in tempo che si leggono i memoriali, sotto pena di ducati dieci per ogni volta che si controverirà.

(...)

27. Che tutti i Mastri d'Atti e Scrivani di Vicaria debbano fra otto giorni dopo la notificatione della presente restituire tutti i processi, atti et informazioni che si ritrovano in loro potere d'altri Mastri d'Atti o Scrivani ai proprietarii che hanno prese dette informazioni, et essendo morti, ai Mastri d'Atti delle Banche, precedenti inventarii e loro ricevute, delle quali ne debbano dare copie a gli Archivarii di ciascheduna Banca, per potersi conservare ne' Registri, e perquirere in tempo che si fanno le perquisitioni, et a rispetto di quelli, che loro fossero stati uniti per attirare da altri Scrivani, ne debbano far ricevuta di loro proprie mani ne' registri dell'Archivio, sotto pena di privatione o sospensione d'officio ad arbitrio d'essa Gran Corte.

(...)

35. Perche s'è veduto con esperienza il pregiudizio grande che resulta al Regio Fisco per l'abuso introdotto da' Mastri d'Atti e Scrivani Fiscali di Vicaria di tener conto in loro casa tutte le scritture e processi che attitano, & in particolare dalle Revolutioni a questa parte, dal che ne nasce che succedendo morte o privatione d'officio d'alcuni di detti Scrivani sogliono molte volte con le diligenze fatte da gl'inquisiti occuparsi la maggior parte di dette scritture e quel, che importa, de' negotii più gravi. Perciò ordiniamo a tutti i Mastri d'Atti e Scrivani Fiscali di Vicaria

⁶¹ le: *nel ms. l-.*

che fra lo spatio di otto giorni dopo la notificatione della presente debbano portare nella Sala Criminale tutti detti processi, informationi e scritture Fiscali, e quelle riponere negli stipi delle Banche, o casce serrate con chiavi e le sopite riponerle nell'Archivio, consignandole all'Archivario, a chi tocca di ciascheduna Banca, precedente inventario e ricevuta di detto Archivario, eccetto però alcune informationi o processi di cause correnti, che per ragione di far notamenti, o altri atti ordinatorii fosse forzoso portarseli a casa, sotto pena di privatione de officio *ipso facto incorrenda* et altre ad arbitrio di detta Gran Corte.

36. Che la chiave della Sala Criminale dove si conservano dette scritture debba tenersi dallo Scrivano delle carceri, poiché con la continua assistenza, che ha da fare in quelle, può truovarsi pronto ad ogni occorrenza, e questa non debba consignare se non che a Mastri d'atti e Scrivani Fiscali ordinarii di Vicaria, quando vengono a trovare qualche processo.

37. Che tutti i Mastri d'Atti di Vicaria fra lo spatio d'un mese dopo la notificatione della presente debbano consignare per inventario tutti i processi che si ritruovano negli Archivii a gli Archivarii di dette Banche con loro ricevute, e siano tenuti essi Mastri d'atti di colpe e difetti di detti Archivarii, et occorrendo haversi da mutare alcuni d'essi, debbano nell'istessa conformità far la consignatione delle scritture all'Archivario successore, sotto pena di ducati cinquanta ad ogni uno di detti Mastri d'atti ogni volta che controvenirà, d'applicarsi al Regio Fisco.

38. Che il Magnifico Secretario debba far conservare nella Secretaria del Palazzo della Gran Corte della Vicaria tutti i libri spettanti al detto officio, et in particolare quelli dove si fa diligenza per la speditione delle citationi, poiché molte volte occorre haversi da spedire le citationi, che si mandano per lo Regno in giornata di Procaccio, et per non potersi cercare a tempo, s'impedisce il madarsi dette citationi; ordinando anche al Conservatore di detti libri che quando se gli consegnano dette citationi dai Mastri d'atti o Scrivani, debba subito far la diligenza e poner la mano in esse, se gl'inquisiti citati si detengono o non detengono per lo Palazzo, e questo sotto pena di ducati sei per ciascheduna volta che si controvenirà.

(...)

Riferimenti bibliografici: sulla Gran corte della Vicaria, MONTI, *Le origini della Gran Corte* e CAPASSO, *La Vicaria vecchia*.

13. Milano, 12 giu. 1697. Nuove disposizioni relative al versamento in archivio delle scritture prodotte dai segretari della Cancelleria segreta di Milano e sull'organizzazione delle stesse.

Nonostante il susseguirsi di disposizioni relative al funzionamento della Cancelleria segreta del Ducato di Milano e al modo in cui i suoi ufficiali avrebbero do-

vuto gestire la documentazione, i segretari milanesi continuavano a conservare i dispacci prodotti presso la sede della stessa Cancelleria oppure presso le proprie dimore private, invece di versarle – come era stato precedentemente stabilito – di mese in mese presso l'archivio del castello di Porta Giovia (v. cap. IV, n. 10: 1642 e 1672). Da ciò derivava una frequente dispersione di scritture dell'ufficio. Per ovviare al problema, fu quindi promosso un nuovo regolamento che disponeva in maniera più consona l'iter per la consegna della documentazione in archivio, tenendo conto della complessa attività amministrativa condotta dai segretari milanesi, i quali avevano bisogno di accedere regolarmente alle scritture pregresse per l'espletamento degli affari trattati. Mettendo da parte il precedente sistema, si stabilì che i segretari avrebbero dovuto provvedere al versamento degli atti con cadenza annuale e che, nel frattempo, avrebbero potuto conservare le carte in alcuni specifici armadi a loro disposizione. All'interno di questi ultimi avrebbero dovuto conservare le scritture afferenti alle provincie sotto la loro responsabilità, redigendo un inventario, che doveva essere conservato dentro il medesimo armadio, in modo da facilitare il ritrovamento delle scritture ogni qual volta ve ne fosse stato bisogno.

AS MI: *Atti di governo, Uffici e tribunali regi, Parte antica*, b. 87, ccn., *Ordini e riparti nuovamente fatti sopra il dispaccio della Cancelleria Segreta*; ed. in LANZINI, *Archivi e archivisti*, p. 17.

(...) Consideratosi l'inconveniente che succederebbe da doversi portare nell'Archivio di questo Regio Castello di mese in mese le scritture, e che per le male conseguenze che risultavano al bon governo della Cancelleria si è disusata da qualche tempo in qua questa pratica, come anche l'inconveniente in essersi ammessa la traduzione delle medesime scritture al ditto Regio Archivio da qualche Segretarii (a quali se ne trovò in casa grande quantità, et intendiamo che tuttavia ve ne siano disperse già da molto tempo); risolviamo che in avvenire si faccia d'anno in anno, perché più comodamente con la presenza delle scritture si possano spedire li negotii. Al quale effetto ordiniamo che ciascun segretario faccia porre un vestaro o sia armario nella stanza della loro residenza o nel retiro contiguo alla Sala del nostro dispaccio, in cui tenga le scritture e registri delle sue rispettive provincie, che giornalmente ponno bisognare, dovendosi le restanti già spedire e che non sono necessarie portare al detto regio Archivio; e quelle che trattano delle provincie suddette, e che da un momento all'altro ponno venire ricercate da Sua Eccellenza o da noi, secondo le qualità delle materie più usuali e correnti si consegnino al Segretario della Provincia, quale dovrà farne un inventario distinto e custodirle in detto vestaro, o sia armario acìò che si possano avere pronte quando verranno ricercate. (...).

Riferimenti bibliografici: Su questa vicenda, v. LANZINI, *Rapporti di potere*, pp. 145-150, nonché ID., *Archivi e archivisti*, pp. 17-18.

14. Roma, 1 mar. 1719. Editto del vicecancelliere Pietro Ottoboni inteso a stabilire un più corretto funzionamento degli uffici della Cancelleria apostolica romana.

Per antichissima tradizione, il funzionamento della Cancelleria apostolica era stato ordinato, in modo puntuale e dettagliato, da una serie di costituzioni e regole emanate dai pontefici nel corso della loro storia – tra quelle più antiche e complete rimanenti, quella di Niccolò II del 1278. A mano a mano che, con il trascorrere dei secoli, la Cancelleria fu chiamata a produrre un numero sempre crescente e diversificato di documenti, essa fu suddivisa in varie sezioni e uffici: gli abbreviatores preparavano le minute con il contenuto essenziale della lettera; gli scriptores o grossatores le redigevano in bella copia; i registratori ne facevano copia ufficiale nei registri pontifici; e infine i bullatores affiggevano il sigillo pontificio. Sebbene ogni papa redigesse normalmente una nuova regola all'ingresso del suo pontificato, tuttavia le vecchie tradizioni di scrittura erano sovente perpetuate da una costituzione all'altra. L'appello, non solo retorico, all'antico stile e alle antiche consuetudini cancelleresche appare perciò spesso nei documenti, i quali, anche in età moderna (come nel caso del presente editto del vicecancelliere), disponevano modifiche a uno o vari uffici della Cancelleria. In questo caso, si interveniva per sollecitare i registratori a provvedere al loro ufficio nel modo più spedito possibile. Si disponeva inoltre il divieto di utilizzare fogli sciolti nello svolgimento del proprio lavoro: un dato comune a molte delle cancellerie sin dal medioevo, che rivela una prassi di lavoro dei notai cui le autorità erano ostili, poiché comportava il rischio della perdita di documenti. L'autore dell'editto, il cardinale di San Lorenzo in Damaso Pietro Ottoboni, sarebbe poi divenuto segretario del Sant'Uffizio (1726-1740).

ASV: *Miscellanea, Armadi IV-V (bandi)*, b. 35, f. 352 (338 vecchia num.).

Essendo sommamente necessaria l'osservanza dell'antica e buona regola in tutti gli uffici della Cancelleria Apostolica, e specialmente in quelli che hanno l'essercizio nella spedizione delle bolle e registri di esse, acciò vengano essercitati con quella essattezza e diligenza che richiede il decoro della Sede Apostolica, et il comodo di quelli a favore de quali si spediscono le Grazie. Ed essendo pervenuto a nostra notizia che alcuni ufficiali scrittori de Registri non compiscano a ciò che devono per il buon essercizio de loro officii, ma usino trascuragine e negligenza, che non restituiscano li quinterni de loro Registri (...) quindi è che per ovviare a tali disordini (...) ordiniamo (...) alli suddetti ufficiali scrittori di registro chiamati Registratori, che in avvenire debbino registrare le bolle di tutto per tutto attentamente, con ecceterate in queste le sole clausole generali (...).

Proibiamo ancora (...) lo scrivere li loro registri in carte volanti o quinterni proprii, dovendo questi prendersi dal custode de Registri pro tempore colla sua iscrizione (...).

Dato dal Palazzo della Cancellaria Apostolica il primo marzo 1719.

P. Card. Ottoboni Vice-Cancelliere.

L. Sergardi uditore.

Die 29 aprilis supradictum edictum affixum et publicatum fuit ad valuas curiae Innocentiane, Cancellariae Apost. ac aliis locis solitis et consuetis urbis, ut moris est, per me Iacobum Vasellium Apostolicum Cursorem.
Ioannes del Re Cursorum Magister.

In Roma nella Stamperia della R.C.A.

Riferimenti bibliografici: per un'analisi generale e una breve storia delle regole di Cancelleria, cfr. DEL RE, *La Curia romana*, pp. 441-442; per quelle del tempo di Niccolò III, cfr. BARRACLOUGH, *The Chancery Ordinance of Nicholas III*; ALLEGREZZA; per un'edizione delle Costituzioni e Regole della Cancelleria, v. OTTENTHAL, *Regulae Cancellariae*; TANGL, *Die päpstlichen Kanzleiordnungen*; per gli uffici cancellereschi, BRESSLAU, *passim*.

PRINCIPI DI ORDINAMENTO E DISORDINE

15. Palermo, 14 mag. 1571. Disposizioni sulla gestione della documentazione prodotta dalla Deputazione del Regno di Sicilia.

All'interno di un lungo capitolare relativo al funzionamento della Deputazione del Regno di Sicilia si pone una significativa attenzione anche nei confronti dell'organizzazione della cancelleria dell'ufficio e della gestione materiale della documentazione da esso prodotta, che fu attentamente organizzata in un complesso sistema di registri. La Deputazione del Regno aveva infatti un ruolo particolarmente delicato, in quanto agiva in sostituzione del Parlamento, provvedendo affinché le sue decisioni fossero messe in pratica e rimanendo in carica fino alla sua successiva convocazione. Un alto ufficiale, il Protonotaro del regno (o un suo sostituto), svolgeva il ruolo di maestro notaio della Deputazione, provvedendo alla regolare tenuta di tre diverse serie di libri: la prima serie era intitolata Memoriale e riguardava le decisioni prese dalla Deputazione, dando conto anche delle relative votazioni; la seconda serie, nota come Liber actorum, riportava le annotazioni degli atti da prepararsi in virtù delle decisioni prese e registrate nel Memoriale; nell'ultima serie, il Liber literarum, si trascrivevano invece tutte le commissioni, le lettere e le ripartizioni dei donativi, segnalando anche le sottoscrizioni dei deputati che avevano provveduto alla spedizione. Nelle ultime due serie, inoltre, dovevano essere ricopiati tutti gli atti e le lettere emesse dalla Deputazione fin

dal momento della sua fondazione, con particolare attenzione alle carte riguardanti i donativi. Successivamente, la Deputazione assorbì un'ulteriore e importante competenza, che si tradusse nella gestione di un'enorme quantità di informazioni: fin dalla seconda metà del secolo XVII, infatti, si occupò anche di preparare i cosiddetti "rivelì", ovvero gli accertamenti fiscali sui contribuenti.

AS PA: *Deputazione del regno*, r. 230, cc. 1v-2r; ed. in *Ordinazioni*, p. 2.

(...) Spectabilis Prothonotarius, qui Magistri Notarii Deputationis officio fungitur, sibi hucusque constitutum habeat locum, adsit congregationibus; at impeditus, absensve substitutum mittat, librum teneat omnium conclusionum in concilio factorum tempusque, locum et nomina Deputatorum viritim adnotet. Et si quae fuerint inter eos contraria vota, requisitus ascribat; ponaturque liber supra mensam in qualibet congregatione, cui sit inditum nomen Memoriale; detineatque librum alium qui sit Actorum Liber, in quo describantur acta quae fieri debeant juxta conclusiones notatas in libro quem placuit voceri Memoriale; sit quoque apud eum tertius liber, in quo omnes commissiones, litterae et donativorum divisiones, quae cum subscriptione Deputatorum expediuntur, registrentur, voceturque Liber Literarum.

Ut autem duorum librorum, qui postremi sunt, perfectius sit opus, ut exactior sit cognitio eorum, quae per hanc Deputationem exequenda erunt, registrentur in his libris omnia acta et litterae factae a die creationis instantis Deputationis, omniaque acta donativorum factorum et quae fieri contingerit durante ipsa Deputatione et ea praesertim, quae sunt Donativorum Martii XIII Indictionis 1570, parique modo caetera illa donativa, quae huc usque exiguntur, eaque omnia juxta seriem temporis, in quo facta sunt, registranda, simili quoque modo registrentur omnes confirmationes, quae expraedictis donativis exigendis et ad futurum imponendis requiruntur. Parietis auleum, contexta mensa, sedes, aliaque utensilia per Deputationem statudenda fiant a persona, quam Deputatio elegerit ex pecuniis donativi Pontium.

Riferimenti bibliografici: sulla Deputazione del Regno di Sicilia, v. GENUARDI, *Gli atti*; SCICHILONE, *Guida*, III, *Palermo*, pp. 308-309; CALABRÒ, *Introduzione*. Sui rivelì e la numerazione delle anime, v. CANCELILA, *Fisco*, pp. 69-86; LIGRESTI, *Dinamiche*.

16. Ferrara, 1 dic. 1582. Memoria in cui si descrive l'ordine adottato per la suddivisione delle lettere di cancelleria nell'archivio "della Grotta" di Ferrara.

In questa relazione scritta al duca d'Este, presumibilmente da Antonio Montecatini, e concernente la sistemazione delle carte dell'Archivio cosiddetto "della

Grotta”, si spiegava come le minute delle lettere scritte per e fuori dallo Stato venissero riposte lì di mese in mese, e come di esse andassero fatti i relativi repertori e sommari. La Grotta era la sezione dell’archivio della Cancelleria ferrarese dove si conservavano tutti i carteggi scambiati da segretari e cancellieri con gli ufficiali estensi e i rappresentanti delle comunità nel territorio, nonché i carteggi diplomatici. La memoria è di fondamentale importanza per conoscere l’organizzazione e la formazione storica dell’archivio. Per le scritture di Cancelleria si precisava che il lavoro da fare per trarne i relativi sommari sarebbe stato moltissimo, e che solo una parte delle lettere di cancelleria riferibili a Roma era già stata repertoriata. Ci si lamentava, peraltro, che la conduzione di tale lavoro per tutte le corti (lettere esterne) e per tutto lo Stato (interne) sarebbe stato estremamente lungo. È qui indicata una chiara suddivisione fra i tre archivi di Cancelleria (la «Libreria della camera», come si chiamava l’archivio degli uffici finanziari, qui non è considerata): Grotta, Archivio segreto e «Camerino», i quali erano affidati a tre diversi ufficiali, con il compito di repertoriare i documenti.

AS MO: *Cancelleria, Sezione generale, Minute e memorie di cancelleria*, b. 173 («1568-1586»).

Minute di Sua Altezza per fuori dello Stato. Queste si danno alla Grotta di mese in mese, distinte per luoghi et tempi col modo si trovrebbono a copiare corrette et in buona lettera, et trovandosi qualche errore, come è impossibile che non avvenga per la fretta dello scrivere et dello spedire, emendarlo o demandarlo. Poi farne i sommarii (...) et i repertorii secondo l’ordine che sa Sua Altezza, per materie et capi et conclusioni.

Minute di Sua Altezza per lo Stato. Queste parimenti si dovrebbono dare alla Grotta et parte insieme con le altre, copiandole et facendone i sommarii et i Repertorii come di sopra (...) tutte in un luogo solo, et un ripertorio a tutte; o pure si riponghono in altro luogo et alcuno avesse cura, poi che sono spedite, di mese in mese copiarle. Altre di queste sono ordini et leggi del Principe et faccio degne di diligente custodia.

(...)

Scritture d’importanza, originali, autentiche, transunti et copie si ripongono nell’Archivio et il Moro ne ha cura.

(...)

Spacci et scritture che restituiscono gli Ambasciatori, si mettono parimenti nell’Archivio.

Restringendomi adunque tre luoghi et tre huomini mi parebbono necessarii: uno per le scritture d’importanza, uno per le minute di Sua Altezza, così per lo Stato come fuori, et uno per le lettere; ciascuno de’ quali huomini tenesse diligente conto di ciò che gli fosse dato a guardare et facesse sommarii et ripertorii in modo che sapesse trovare subito quel che gli fosse domandato attiente alla sua cura. Alle scrit-

ture d'importanza sono deputati l'Archivio⁶² et il Moro⁶³. Alle minute la Grotta et il Decano col suo aiutante, a' quali però non si danno quelle dello Stato. Alle lettere delle quali il cumulo è molto non è deputato né luogo né uomo, ma il Pigante come è detto fa quel che può et si ripongono nel Camerino di sotto finito l'anno.

Per le scritture di Cancelleria.

Si ricorda anche che le lettere non hanno sommarii dall'81 in su, eccetto quelle poche di Roma di un anno in circa, le quali furono sommariate dal cavalier Guarino. Et se egli che vale pure assai vi spese lo spatio forse di otto mesi a sommariarne quelle poche di Roma solamente, volendo fare i sommarii a tutte le corti et dello stato di tanti anni vi bisogneranno più huomini et molto tempo.

Riferimenti bibliografici: su questo provvedimento, l'Archivio della grotta e gli ufficiali citati, cfr. CAMPI, *Cenni*; TURCHI, *Un archivio scomparso*, *passim*. Sulla Grotta, cfr. anche FOLIN, *Rinascimento estense*, p. 123.

17. Venezia, 6 set. 1631. Conferimento al Cancellier grande di Venezia dell'incarico di riordinare le deliberazioni accumulate nei dieci anni precedenti per separarne quelle degne di maggiore segretezza.

La suddivisione fondamentale della documentazione politica veneziana è fin dal Quattrocento quella tra documenti segreti e non (v. cap. I, n. 3: 1459). I primi sono destinati alla Cancelleria segreta – qui semplicemente definita «Segreta» – i secondi, invece, alla Cancelleria ducale o superiore – qui indicata come «Cancelleria». Nonostante l'esistenza di un preciso regolamento, si era però venuta a creare una certa confusione: molte deliberazioni che avrebbero dovuto essere state rilegate tra le filze segrete, erano invece state riposte tra quelle delle deliberazioni ordinarie e viceversa. Il Senato incaricò dunque il Cancellier grande di rivedere le filze, ed eventualmente anche i registri, e di estrarne il materiale degno di maggior segretezza per riporlo separatamente. Questo documento rivela dunque come, in una certa misura, la collocazione archivistica fosse soggetta a successive modifiche, tanto che, se necessario, il Senato esortava addirittura il Cancellier grande a strappare fogli da registri rilegati e sostituirne la collocazione. Interessante anche il significato che il Senato dà della diffusione illecita di documenti d'archivio come danno simbolico all'autorità della Repubblica.

AS VE: Senato, *Deliberazioni terra*, b. 329, cnn.

Quanto importante sia il custodir sotto tutta la maggiore possibile segretezza le

⁶² Intendi: l'Archivio Segreto.

⁶³ Alfonso Moro.

materie, che per il vantaggio o per isfuggirsi il disavantaggio publico, la meritino, molto ben si comprende dalla prudentia di questo Consiglio, che va discorrendo dei danni della publicatione o qualunque notitia di quelle Deliberationi, o di que' Proemii, o di quelle forme usate nelle estese delle Parti e Lettere, che possano presso i forestieri o presso i sudditi cagionar pregiudizio del ben publico e delle cose nostre, diminutione del concetto, in qualunque modo scemamento del lustro della dignità nostra. Hora, essendo accaduto da qualche anni in qua, che siano state poste nelle Filze della Cancellaria diverse Deliberationi, che propriamente devono stare nella Segreta, et essendo nella Segreta di quelle, che per il lor poco momento meglio starebbono nella Cancellaria senza occupar il luogo delle materie importanti, conviene applicarsi rimedio al passato disordine et avviarsi che nell'avvenire non segua. Però:

L'anderà parte, che debba il Magnifico Cancellier Grande andare scorrendo le Filze della Cancellaria da dieci anni in qua per levar quelle Deliberationi da loro, che conoscerà per sua prudenza non convenir esser lasciate così esposte alla visione o notitia de molti, facendo che siano esse riposte nella Segreta sotto a lor tempi; e se di tali deliberationi sarà fatta copia in registro, doverà haver cura, che siano levate quelle carte, e così che ne siano aggiunte altrettante nei Libri della Segreta. La stessa diligentia doverà usar nella Segreta per riferir nel Colleggio di quelle Deliberationi, che men gravi ritrovasse più accomodate per la Cancellaria. Et per quello poi che riguarda l'avvenire, debba il medesimo Cancellier Grande usare di tempo in tempo particolar cura, perché siano distribuite le scritture nell'uno o nell'altro luogo secondo la rilevanza maggiore o minor delle materie.

+111-2-4

Vianuolo Segretario.

18. Milano 1 dic. 1725. Disposizioni sull'organizzazione dei registri e delle scritture prodotte dai segretari della Cancelleria segreta di Milano.

Il mancato rispetto dei regolamenti approntati nel corso del tempo – in particolar modo quello risalente al 1642 (v. cap. IV, n. 10a) e quello successivo del 1697 (v. n. 13) – per definire il funzionamento della Cancelleria segreta del Ducato di Milano spinse il Governatore Colloredo, durante il regno di Carlo VI (1707-1740), a promuovere l'elaborazione di un nuovo regolamento che poneva ancora un particolare accento sulla gestione delle scritture prodotte dai segretari. Da una parte si prescriveva quindi un'ordinata compilazione e redazione dei registri, che dovevano essere dotati anche di indici utili alla ricerca delle informazioni; dall'altro lato, si ribadiva ancora una volta che i segretari dovevano conservare le scritture presso la stessa Cancelleria, vietando loro di portarle presso le proprie dimore private.

AS MI: Atti di governo, Uffici e tribunali regi, Parte antica, b. 87, cnn.

(...) Ci pare anche molto approposito che il Gran Cancelliere con raccordo de' Segretarj faccia ripartire fra gli Ufficiali Privilegiati ugualmente li registri, proporzionando l'utile con le fatiche e le materie d'Officio con quelle di Parti, di tal maniera che non ci abbi da essere mai minimo di doglianza; obbligando li detti Ufficiali a guardare detti Registri con l'ordine e regola che conviene, e disporli e scriverli così bene e con l'indice tanto aggiustato e chiaro, che sempre che se gliene chiami conto, possano darlo tale che non vi resti che avvertire; e non potendo li detti Ufficiali privilegiati travagliare essi immediatamente nelli detti Registri; non li fidaranno ad altri, sia chi si voglia, che agli Ufficiali della medesima Cancellaria, li quali, siccome faranno la fatica, così dovranno partecipare dell'utile. Li Papeli e Registri hanno da stare nella Cancellaria, ed in essa s'ha da fare lo spaccio per proprio decoro e più pronta esecuzione de' nostri ordini, né li Segretarj ed Ufficiali hanno da portarsi a Casa spedizione alcuna, dovendosi in conformità di quello dispongono gli enunciati ordini travagliare nella medesima Cancellaria, ed in essa spacciare tutto ciò che occorre, e serrar la porta agli abusi, che dal far il contrario possono introdursi (...).

Riferimenti bibliografici: su questa vicenda, v. LANZINI, *Rapporti di potere*, p. 149-150, nonché ID., *Archivi e archivisti*, p. 17.

19. Modena, 1 feb. 1751. Ordini del marchese Alfonso Vincenzo Fontanelli concernenti la realizzazione di un inventario della biblioteca e la riorganizzazione dell'Archivio estense.

Lettera del marchese Alfonso Vincenzo Fontanelli (forse destinata a Pellegrino Loschi, ma non è stato possibile rintracciare il destinatario effettivo) con cui si provvedeva a suddividere il lavoro di archivio e biblioteca tra diversi ufficiali. Dopo le dimissioni (avvenute nei mesi precedenti per motivi di salute) di Ludovico Antonio Muratori, che aveva riunito in sé entrambe le cariche di archivista e bibliotecario, inizialmente, dietro sua preghiera, era stato nominato in suo luogo il nipote Francesco Soli-Muratori (v. cap. IV, n. 25: Modena, 1750); tuttavia, poco più tardi, a quest'ultimo era stato affiancato l'abate Francesco Vandelli, matematico e letterato. Per ordine del duca Francesco III d'Este, ora si ordinava di redigere un nuovo inventario della biblioteca, da connettere con una riorganizzazione dell'archivio. L'affidamento di certe mansioni legate alla gestione dell'archivio e della biblioteca al matematico Vandelli (per la quale v. cap. III, n. 21: Modena, 1770) riflette probabilmente lo spirito catalogatorio dell'epoca, che, qui come altrove (v. qui a seguire n. 21, Firenze: 1773), dettò imprese di inventariazione e riorganizzazione dei depositi documentari basate su di un principio rigorosamente fondato su classi numerate e pre-ordinate.

Come spiegò Valenti, Francesco III dimostrò in quest'epoca un vivo interesse per

l'archivio di famiglia, da lui stesso chiamato «la gemma più preziosa della propria casa», disciplinandone con vari ordini e istruzioni il regolamento e il funzionamento, nonché promuovendone la riorganizzazione.

AS MO: *Cancelleria, Sezione generale, Archivio segreto estense*, b. 23, ins. 64.

Di Casa, questo dì primo Febbraio 1751.

Desiderando Sua Altezza Serenissima che nel tempo medesimo che si applica alla formazione del nuovo inventario della Biblioteca non si trascurino i necessari registri dell'Archivio, ha ordinato perciò di far sapere al Signor Abate Francesco Vandelli essere suo preciso volere che sieno divise tra loro signorie separatamente per ora le dette fatiche, e che nel mentre che Ella, col Signor Dottor Lenzi⁶⁴, si presterà seriamente alla sollecita disposizione della Biblioteca, con uguale premura ed attenzione accudirà il Signor Preposto Sola col Signor Dottor Campi all'indispensabile riattamento dell'Archivio.

Nell'avanzarle intanto la mente Serenissima, mi farà Ella che sia data la dovuta esecuzione si protesta con tutta stima,

Il Marchese Fontanelli.

Riferimenti bibliografici: per avvenimenti e personaggi, cfr. CAMPI, *Cenni storici*, pp. 344-347 e VALENTI, *Profilo storico*, p. 30.

20. Modena, 16 dic. 1769. Memoria di Pellegrino Loschi e Domenico Cozzi sullo stato dell'Archivio estense di Modena, con una nota di commento successiva concernente il lavoro di archivista di Ludovico Antonio Muratori.

Memoria di Pellegrino Loschi e Domenico Cozzi sullo stato dell'Archivio estense di Modena, redatta poco dopo la loro successione alla carica di archivista seguita alla morte di Francesco Soli-Muratori, nipote del più famoso Ludovico Antonio (v. n. 19). Nel testo si denunciano i mali dell'archivio, la disorganizzazione e la difficoltà incontrata nell'utilizzo dei vecchi e, a loro dire, ormai inutili inventari; si predica anche la necessaria riorganizzazione e si forniscono dati interessanti sulla quantità di carte e sui trasporti effettuati nel corso del Settecento. Inoltre, in una nota di mano di colui che ha trascritto e copiato questo documento all'interno di una più vasta raccolta di documenti sulla storia dell'Archivio estense, si commentava il lavoro dall'erudito Ludovico Antonio Muratori, mettendo in rilievo come,

⁶⁴ Lenzi: forse lapsus per Renzi (CAMPI, *Cenni storici*, pp. 344-347, lo cita come Renzi).

pur essendo un appassionato storico e un dotto archivista, egli non fosse riuscito a ordinare adeguatamente l'archivio. La serie della cancelleria denominata Archivio segreto estense costituisce una sorta di archivio dell'archivio; la documentazione in essa contenuta copre quasi interamente il periodo di vita dell'archivio, e l'ultima busta della serie, la n. 23, in cui è contenuta la nota qui riportata, fu compilata dallo storico Giuseppe Campi nell'Ottocento.

a) AS MO: *Cancelleria, Sezione generale, Archivio segreto estense*, b. 8, *sub data*.

Memoria sopra il presente stato dell'Archivio Segreto Ducal Estense, presentata il dì 17 Dicembre 1769 ad un Ministro del Consiglio d'Economia della Serenissima Ducal Camera dai due custodi dello stesso Archivio.

Poscia che i due infrascritti novelli Custodi dell'Archivio Segreto Ducal Estense si videro circa la metà di Novembre ultimo scorso costituiti successori in tale impiego del fu signor Dottore e preposto Gio. Francesco Soli Muratori per clementissima disposizione di Sua Altezza Serenissimo Duca Padrone come da suo serenissimo Chirografo, eglino si applicarono immediatamente a fare una puntuale rivista d'esso Archivio, cui hanno ritrovato in un disordine quasi universale, cagionato principalmente dai molti trasporti fattisi dal medesimo in vari tempi e per diversi accidenti, sempre con grande fretteolosità e precipitazione, come ancora è seguito negli ultimi quattro eseguiti nel corrente secolo nello spazio di 61 anni. La totalità di detto universale disordinamento si può distinguere e sottodividere in varie classi di subalterni disordini, de quali due sono principali veramente grandissimi: il 1° consiste in questo che di più centinaia di membri de' quali è, o dovrebber'esser composto l'Archivio a guisa di un corpo intero ben organizzato e ragionevolmente disposto, non se ne ritrovava neppure un solo che abbia la sua totale interezza, e di cui molti brani e notabilissime porzioni non s'incontrino lacere, qua e là smarrite ed occultate sotto diversi altri membri spesso disuniti e parimente locate in più articoli di materie fra le disparatissime; il 2° è una totale privazione d'indice e repertorio dell'Archivio medesimo, giacché un vecchio Repertorio in due grossi volumi, che oltrepassa di poco la metà del secolo ultimo decorso e formato con un metodo assai cattivo, a niente serve come se non esistesse, ritrovandosi in quello scansie, casse e locazioni che più non vi sono, dopo i suddetti trasporti.

Questo stato di cose mette primieramente i nuovi archivisti nella indispensabile necessità di ripassare sott'occhio tutto l'Archivio quanto è separare, disporre, riunire e riordinare alla meglio che sia possibile una grandissima parte dello stesso, forse al di là della metà; tanto più che nelle stesse annotazioni e spiegazioni attergate molto tempo fa ad una notabilissima quantità di carte, s'incontrano frequentemente inesattezze e fatti considerabili, vedendosi chiaro che in registrare questo Archivio ne' trascorsi secoli lavorarono alcune persone, le quali al certo o non erano del mestiere o furono negligerissimi nel leggere le carte e in farne gli estratti; et es-

sendosi pure dalle medesime non rare volte formati ammassi indigesti, ne' quali non apparisce verun ordine, sia quanto alla identità, uniformità ed analogia delle materie, sia quanto al tenere di una giusta cronologia delle persone e degli affari. In secondo luogo, debbono necessariamente compilare nuovo registro ed un repertorio generale di tutto l'archivio, non altrimenti che se di questo non fosse mai stata notata e messa in indice veruna carta, non potendo i medesimi né quelli che loro succederanno fidarsi della sola memoria, trattandosi di materie sì vaste e tanto varie⁶⁵ d'uso frequente ed importantissimo e la . . .⁶⁶ di più (punto osservabilissimo) per la massima parte non si possono ridurre ad ordine perfetto, atteso il sopraindicato stato in cui ritrovandosi quanto non si volesse rifare dai fondamenti, a così esprimersi, tutto l'edifizio archivistico: lavoro di un peso sì grave e tanto immenso che non si dubita d'affermare che 20 abili e indefessi travagliatori non ne verrebbero a capo in 25 anni a leggere, notare, ordinare e indicare alfabeticamente ogni carta, ogni documento, lettera, informazione, processo, allegazione et ogni cosa in una parola necessaria o utile a sapersi. I sopraindicati lavori in ciò che di essi costituisce la porzione maggiormente rilevante ed essenziale, verranno difficoltà e ritardati moltissimo se vogliansi ad essi far procedere l'unione rispettivamente il riordinamento e il registro di un cumulo enorme di mere lettere, le quali (mettendole tutte assieme come bisognerebbe poi fare) empieranno un intero camerone. A tale prematuro lavoro diviso malissimo e voluto da certuni con molto impegno, quantunque sia il meno importante, per ora, contraddisse con forza l'Archivista Soli Muratori, ma indarno; e i nuovi custodi alle sole di lui ragioni ne possono aggiungere diverse altre, che non ammettono veruna replica ove discorrasì con persone intelligenti della materia. Tanto e tanto essi punto non amano di contendere, specialmente con soggetti che credono di sapere e potere diriggere i lavori dell'Archivio e comandare quanto ad essi piace. A quelli basterà l'avere rispettosamente ricordate a chi si debbe (siccome farà nella presente memoria) tutte le cose sopraesposte.

A dì 16 Dicembre 1769 in Modena,

Io Pellegrino Niccolò Loschi confermo quanto sopra,
D. Domenico Cozzi confermo quanto sopra.

b) Modena, s.d. AS MO: *Cancelleria, Sezione generale, Archivio segreto estense*, b. 23, f. 70 (nota, presumibilmente di Giuseppe Campi, riferibile a una trascrizione del documento precedente).

A tanta disordinazione non poté recare, se non assai leggiere riparo il chiarissimo

⁶⁵ varie: va- lacer.

⁶⁶ lacer.

Lodovico Antonio Muratori, impegnato ed occupato quasi sempre com'è notorio nel comporre un meraviglioso numero d'opere dottissime in difesa de' diritti della serenissima casa Estense e ad illustrazione ed aumento della quasi universale letteratura. Non poco sicuramente in diverse categorie e in alcuni dei più importanti membri dell'Archivio ha travagliato il degno nipote del prelodato gran Muratori, il sopranominato Soli Muratori, specialmente dopo l'ultimo trasporto del 1762, avendo ai lavori grandemente contribuito i di lui aiutanti. Ma nulladimeno questi rimedii si possono tuttavia chiamare assai deboli a confronto della grandezza dei mali, di cui era e resta sinora gravato il Ducale Archivio.

Riferimenti bibliografici: VALENTI, *Profilo storico*, pp. 31-33 e p. 370; CAMPI, *Cenni storici*, pp. 335-362.

21. Firenze, 1773. Ordini e una memoria relativi alla classificazione delle carte dell'Archivio cosiddetto "di Urbino" a Firenze.

Due documenti, una lettera e una memoria, connessi a un trasporto di carte dall'archivio della Segreteria Vecchia medicea all'Archivio cosiddetto "di Urbino", in parte già formatosi a Palazzo vecchio in occasione di un precedente trasferimento. Ereditato dai Medici alla devoluzione del Ducato nel 1631 attraverso Vittoria Della Rovere, sposa di Ferdinando II di Toscana, questo archivio si formò per l'incorporazione delle carte fino ad allora rimaste appunto a Urbino. I trasporti erano avvenuti in due tempi, il primo nel XVII e l'altro (quello qui in oggetto) nel XVIII secolo. In particolare, la memoria svolgeva la funzione di illustrare la classificazione già adottata nell'archivio preesistente, per riorganizzare le carte in modo coerente a quanto fatto in occasione del primo trasferimento. L'autore è probabilmente il segretario della Segreteria di Stato, l'abate Jacopo Riguccio Galluzzi, ed è indirizzata al consigliere di Stato Angelo Tavanti. La suddivisione in classi numerate riflette lo spirito archivistico dell'epoca, e seguiva lo spoglio analitico della documentazione effettuato dagli archivisti al momento della ricezione del materiale. L'archivio in questione è poi confluito anch'esso nell'Archivio di Stato di Firenze in epoca moderna assieme al resto della documentazione del periodo mediceo.

a) Firenze, 5 mar. 1773, AS FI: *Segreteria di Stato (1765-1808)*, 1142, fasc. 12.

A Sua Eccellenza il Signor Consigliere Tavanti⁶⁷, li 5 marzo 1773.

In conseguenza della visita fatta alle scritture d'Urbino d'ordine di Sua Altezza

⁶⁷ A ... Tavanti: *di altra mano*.

Reverendissima, come è ben noto a Vostra Eccellenza, essendo stato riconosciuto che per completare la serie di dette scritture in modo da potersene valere all'occasione era necessario riunire quelle che esistono nella Segreteria Vecchia e in cotesta⁶⁸ Segreteria⁶⁹, e per mancanza di altro luogo, trasportarle nell'Archivio detto di Urbino, posto in Palazzo Vecchio, in cui se ne trovano collocate molte del medesimo genere, ed altre che possono continuare la serie di quelle della Segreteria Vecchia. Sua Altezza Reverendissima ha ordinato che si eseguisca detto trasporto e riunione alle rispettive classi, ed ha incaricato l'abate Galluzzi e il proposto Fossi, deputati della Segreteria Vecchia, di formare di tutte queste scritture d'Urbino in tal forma riunite, un indice ragionato.

Io partecipo a Vostra Eccellenza questa sovrana intenzione, acciò i suddetti deputati possano eseguirle; e perché si compiaccia notificarla al signore Luogotenente Scaramucci, affinché i medesimi possano avere il libero accesso e la chiave dell'Archivio di Urbino ad oggetto di dar compimento a questa operazione nell'ore ad essi più comode. E co' l'ossequio⁷⁰.

b) Firenze, 1773 ca.⁷¹, AS FI: *Segreteria di Stato (1765-1808)*, 1142, fasc. 12.

Memoria.

Le scritture concernenti lo Stato di Urbino che esistono nella Segreteria Vecchia sono divise nelle seguenti classi:

Prima. Carteggi tenuti dai Granduchi con i Duchi di Urbino, e quelli dei loro rispettivi ministri, attenenti a materie di Stato, complimenti e raccomandazioni, i quali fanno serie con le altre scritture di detta Segreteria.

Seconda. Carteggi e scritture diverse concernenti il trattato matrimoniale tra il Gran Duca Ferdinando II e la principessa Vittoria della Rovere, ultima di quella famiglia, e il concordato dei 20 aprile 1624 tra la Santa Sede e il Gran Duca circa la successione delli Stati d'Urbino e l'eredità dei beni allodiali di quella famiglia. Terza. Serie di cartapecore in numero di 1022, e sono diplomi onorifici, contratti, testamenti delle famiglie da Varano, Malatesta, Sforza e Montefeltro riunite tutte in quella Della Rovere.

Quarta. Carteggi tenuti dai Duchi di Urbino in diversi tempi con i ministri che tenevano a varie corti, per loro affari politici; e questa classe può intitolarsi: la Segreteria di Stato dei Duchi d'Urbino.

Quinta. Carteggi e scritture diverse attenenti all'eredità dei beni allodiali della casa di Urbino: atti fatti in questa occasione dal cardinale de' Medici come esecutore testamentario del duca e tutore della principessa Vittoria, e dal duca come marito

⁶⁸ e in cotesta: *spscr. a parola illegg. cass.*

⁶⁹ Segreteria: *segue* di Finanze *cass.*

⁷⁰ E co' l'ossequio: *di altra mano.*

⁷¹ La datazione è stata attribuita immaginando che la memoria sia coeva alla lettera relativa alle fasi materiali del trasporto dell'archivio di Urbino.

e amministratore della medesima; liti sostenute con diverse comunità e particolari di quello Stato per difesa della eredità; controversie con i ministri del Papa sull'esecuzione e interpretazione del Concordato; visite e relazioni di detti beni, inventari, stime etc.; e finalmente registri di lettere e minute dei Segretari, ai quali incumbeva questo dipartimento fino all'anno 1677. Vi è inoltre una non mediocre quantità di fasci disordinati di allegazioni, documenti originali ed in copia, lettere e atti riguardanti le cause sostenute in diversi tempi; e ordini e relazioni concernenti l'amministrazione dell'eredità.

La seconda e terza classe sono ordinate, ed è ultimato lo spoglio e indice di ciascheduna di esse; della prima potrà farsi in breve tempo, e della quarta pare inutile, oppure potrà farsi dopo compito lo spoglio delle altre scritture della Segreteria Vecchia; della quinta poi non è stato intrapreso, perché è imperfetta e perché coincide appunto con l'archivio d'Urbino, in cui, per quanto si rileva dall'inventario del medesimo, si conservano scritture appartenenti all'istessa classe e sotto i medesimi titoli; e perciò sarebbe del buon ordine, e contribuirebbe alla più facile riordinazione delle medesime, il riunirle tutte in un istesso luogo e sotto la medesima custodia. E siccome fra le cartapecore ve ne sono molte che interessano la difesa del patrimonio di detta eredità, pare che anco queste sarebbero ben collocate con tutte le altre scritture attenenti all'amministrazione della medesima.

La quarta classe è tanto inutile ed indifferente che potrà ritenersi o collocarsi dove sarà più comodo. Si osserva inoltre che nell'Archivio di Urbino si trovano scritture che non hanno la minima relazione con quella eredità, come sarebbero quelle appartenenti al feudo di Capestrano e a varj crediti e interessi della casa Medicea, indipendenti da detta eredità; e che nella Segreteria Vecchia se ne trovano altre sotto i medesimi titoli, che converrebbe riunire.

Riferimenti bibliografici. Cfr. VITALI, *Conoscere per trasformare*, p. 104; sul Galluzzi, cfr. GORI PASTA, *Jacopo Riguccio Galluzzi*; per la figura di Angelo Tavanti Id., *Progettualità politica*, p. 315.

22. Modena, 20 dic. 1775. Relazione annuale su archivi e biblioteche del Ducato di Modena, presentata da Giuseppe Fabrizio nel Supremo consiglio di economia.

Relazione annuale, data nel Supremo consiglio di economia, di Giuseppe Fabrizio, il quale, in un documento dell'anno successivo, si firmerà "Presidente delle pubbliche scuole di Reggio". Concernente l'archivio e la biblioteca degli Este, in essa si spiega nel dettaglio come nell'archivio si fosse proceduto a una generale riorganizzazione delle carte nell'anno 1774, operando per una separazione e classificazione della documentazione per materia. Tale riorganizzazione aveva conseguentemente generato la necessità di separare documenti precedentemente

riuniti in mazzi o contenuti in filze prive di coerenza tematica. Il Fabrizi si lamentava, al contempo, del cattivo trattamento riservato agli archivisti, derivante soprattutto dall'eccessivo carico di lavoro causato loro dalla somma delle mansioni di inventariazione e riclassificazione delle carte con quelle legate alla ricerca di documenti per conto dei ministri del governo.

AS MO: *Cancelleria, sezione generale, Archivio segreto estense*, b. 23, cnn.

Illustrissimi Signori,

I lavori ed operazioni che sono state fatte in questa Estense Biblioteca e nel ducale Archivio Segreto nell'anno ultimamente trascorso 1774, ànno richiesto l'assidua assistenza e direzione de' signori Bibliotecari ed Archivisti non meno che l'opera e la giornale fatica de' rispettivi Aiutanti, come le Signorie Loro Illustrissime rileveranno dal presente distinto dettaglio che in soddisfazione del mio dovere mi fo un pregio di umigliar loro:

(...)

Nel ducale Archivio segreto dagli esperti Archivisti Dottori Loschi e Cozzi si è nell'anno trascorso avanzato lavoro nel quasi infinito ammasso di carte, con l'opera non meno indefessa degli attenti Aiutanti, separando un numero grandioso di scritture, che ànno poste e collocate ne' loro Catastri e notate nel particolare e generale registro sotto le rispettive classi e materie con le più esatte avvertenze per rinvenirle occorrendo a qualunque opportunità ed inchiesta de' Supremi Ministri di Stato. Il lavoro è stato generale, giacché le scritture che via via si trovavano anco unite e legate in un sol mazzo riguardavano cento materie tutte divise e fra lor separate, per ciò era mestieri distribuirle alle rispettive classi e filze a cui appartenevano, per facilitare così l'ordinamento tanto necessario di questo Archivio.

Sotto la direzione del signor Intendente Consigliere Renzi si è fatto l'esposto lavoro fino a tanto che la di lui salute li à permesso di frequentare l'Archivio, ma anche dopo si è continuato sulla massima medesima riconoscendola la più facile e conducente all'effetto bramato.

Per più mesi però li Archivisti ed Aiutanti sono stati distratti da questi generali lavori per soddisfare agli ordini loro dati dai Supremi Ministri di rinvenire notizie e particolari scritture concernenti affari, quali però attesa la somma loro pratica e fatica non ànno lasciato finora desiderare alle rispettive opportunità.

Il che è quanto a precisa soddisfazione del mio dovere mi trovo in obbligo di riferire alle Signorie Loro Illustrissime, delle quali mi protesto con tutto il rispetto. Delle Signorie Loro Illustrissime,

Devotissimo et Ossequentissimo Servitore,
Giuseppe Fabrizi.

Riferimenti bibliografici: per avvenimenti e personaggi, cfr. VALENTI, *Profilo storico*, pp. 32-33.

23. Venezia, 23 set. 1791. Riordino delle carte processuali del Consiglio dei dieci e misure per lo scarto sistematico degli incartamenti vecchi di più di 150 anni.

Negli ultimi decenni del Settecento l'archivio del Consiglio dei dieci fu soggetto a un ampio riordinamento complessivo, cui non sfuggirono nemmeno gli incartamenti dei processi istruiti dal tribunale dei Capi dei dieci, o da altre cariche su ordine degli stessi (processi perciò condotti con procedure speciali note come «rito del Consiglio dei dieci»). Questo documento – conservato tra le carte del Cancellier grande – specifica, su indicazione del Presidente agli archivi, i principi di ordinamento degli incartamenti, che erano in quel momento in uno stato di grave disordine, e avrebbero invece dovuto dividersi per magistratura e in base a criteri geografici, con un armadio per ogni «provincia», da tenersi nella soffitta cosiddetta «dei camerini», in Palazzo ducale. Si stabilì inoltre che le carte fossero inventariate in apposito «libro alfabetato» per nomi, luoghi e data. Il documento formula anche misure per il regolare scarto (da effettuarsi ogni dieci anni) degli allegati a processi celebrati più di 150 anni prima. I Dieci rifiutarono di nominare un archivistà appositamente salariato per la gestione di questo archivio, che affidarono invece ai notai adibiti ai processi.

AS VE: *Cancellier grande*, b. 16, cnn.

Benemerita la esattezza, e lodevole la maturità, ed intelligenza del diletteissimo Nobil Nostro deputato agl'Archivi, ha esaurita con l'ora intesa scrittura l'incombenza di suggerire quanto ha risolto essere opportuno al riordinamento e classificazione di tutti i Processi, che giaciono in una total sovversione e sconvolgimento nell'Archivio Superiore ai Camerini, per il quale fu eseguita un'apposita forma di recipiente, non senza publico dispendio di qualche riflesso, in grazia degli'oggetti di Principe e di privati che lo meritano.

Contemplato con molta persuasione del Consiglio nostro di Dieci dall'attento ed instrutto Cittadino il periodo di un secolo e mezzo addietro dal quale cominciar la scelta de Processi e classificazione, resta addossato questo principio, e si prescrive che, da tutti i Processi di data anteriore, si estrarcano le sentenze e tutti i legali autentici pubblici e privati documenti per essere custoditi in Filza apposita con ordine ed inventario, il restante ammasso di carte, sempre di quell'epoca anteriore al secolo e mezzo, come confuso, dispersivo, ed in parte dalla ingiuria del tempo anche distrutto, previa l'approvazione del Tribunale de Capi, dovrà esser consunto col fuoco alla presenza del diletteissimo Nobil nostro deputato agl'Archivi *pro tempore*.

Costì continuerà in avvenire l'operazione di decennio in decennio, sempre in modo che integri ed indiminuti restino tutti li Processi espediti per anni cento e cinquanta, sia dal Consiglio che dalli Cavi che da Terra e da Mar con la sua Autorità e Rito per il qual modo unicamente può restar il conveniente spazio nel-

l'Archivio medesimo.

Tutti li Processi poi da un secolo e mezzo in qua dovranno essere ordinati, e posti in Classi in separati Armadi, cioè li espediti dal Consiglio di Dieci distinti da quelli delle Cariche da Terra e da Mar, li summari dai legali, intendendosi compresi anche li summari de Camerini espediti o posti a parte dal Tribunal de' Capi, e così quelli per Travagliatori delle Cariche da Terra, ora esistenti nell'altro Archivio, li quali tutti dovranno in questo, come puramente Criminale, essere trasferiti, restando nell'altro Archivio tutto il remanente degl'atti deliberativi, filze, registri, documenti, capitolari, terminazioni ed altro.

Di questa separazione di Processi, già ordinata, dovranno esser tenuti Registri alfabetizzati per cognomi, nomi, e soprannomi, e dove nessuna delle tre indicazioni si avesse, sarà marcato il delitto materia di Processo, ed in tutti i casi la data dell'assunzione, delegazione, e spedizione, ed il numero col quale sarà segnato il Processo o Processetto.

Per quelli delle Cariche e Reggimenti frammeschiati, ed ora sparsi o esistenti in numerose Cassette, e queste pure sovvertite e sconvolte, saranno estratti da quelle, e collocati negli Armadi divisi per Provincia, ed anche quelli de Reggimenti subalterni, caderanno nella Categorie della Provincia alla quale appartengono. Si osserverà l'ordine stesso sopra prescritto anche per questi, ed il Libro Alfabetizzato riporterà li cognomi, nomi, soprannomi, indicazioni e numeri; e per li Libri, Carte, Pacchi, ed effetti attinenti a rispettivi Processi vi sarà iscritto l'indizio corrispondente, e si ripporranno nelle Soffitte daddietro agli Armadi rispettivi affinché facilmente in ogni tempo si rinvergano (...) ⁷².

Riferimenti bibliografici: BASCHET, *Les archives*, p. 542; GALTAROSSA, *Mandarini*, pp. 268-269, VIANELLO, *Gli archivi*, pp. 69-92.

CONCENTRAZIONE E SCARTO

24. Milano, 1478. Istruzioni del duca di Milano Ludovico il Moro in merito al riordinamento dell'archivio della Cancelleria segreta.

Il duca di Milano Ludovico il Moro ordina a Tristano Calco di provvedere al riordinamento dell'archivio della Cancelleria segreta presso il castello di Porta Giovia, intimandogli di concluderlo entro la Pasqua dell'anno in corso. Tristano Calco

⁷² Il documento continua assegnando ai notai dei Camerini i compiti di riordino e definendone i tempi e gli emolumenti, e affida loro la ricerca del personale addetto «alla material fatica di trasporti di filze, processi, cassette, ed altro». Ai medesimi notai viene anche affidata la gestione dell'archivio «sicchè mai occorra per questa custodia un apposito e salariato archivista non essigendolo la materia, com'è manifesto».

si era infatti scusato di non aver potuto procedere al riordinamento dell'archivio per due motivi: da una parte, la mole di carte che vi erano conservate e, dall'altra, l'assenza di uno specifico luogo adibito alla loro conservazione nel castello. Per ovviare a quest'ultimo problema, come si evince dal secondo documento, il duca scriveva quindi anche al castellano, ordinandogli di provvedere quanto prima all'allestimento di una stanza presso la quale conservare l'archivio.

a) 15 gen. 1478, AS MI: *Sforzesco, Potenze sovrane e altre voci*, scatola 1607, cnn.

Mediolani, 15 Ianuarii 1478, Tristano Calco.

Se bene habiamo adnesso la excusatione quale hai facto de non havere fin qui dato ordine alle scripture vechie de lo Archivio⁷³ e che anche habbi voluto excusarte de non poterlo fare fin a qualche tempo, questo effecto s'è per essere le scripture numerose, s'è *etiam* per non essere acconciato el loco in rocha dove se hano repponere. Non di meno volemo e te commictimo che in lo avenire attendi con *omne* diligentia ad assettare e componere insieme queste scripture, et te dastino tempo fin da pasqua *proxima* de la resurectione de havere exequito questa nostra ordinatione. Nel qual tempo volemo *etiam* solleciti el castellano a ciò sea assettato el loco nel quale se hano repponere in quella forma che deve stare.

b) 19 gen. 1478, AS MI: *Sforzesco, Potenze sovrane e altre voci*, scatola 1607, cnn.

Mediolani, 19 ianuarii 1478, castellano castri porte⁷⁴ Iovis.

Tristano Calco al quale havemo dato la cura de assettare le scripture vechie de l'Archivio et repponerle in Rocha, se è excusato con noi non havere⁷⁵ possuto fare questo effecto per non essere anchora ordinato el loco in rocha⁷⁶ dove hano stare. Questo a noi ha dato displacenzia per el desiderio grande quale avemo de vedere ordinate dicte scripture. E però a ciò non se habi più differire, volemo sia carico vestro⁷⁷ deputare de provvedere che el loco predicto sia acconciato⁷⁸. Et tu castellano pagharai special cura de sollicitar che questo effecto si farà, perché non porresti farne cosa più grata.

Riferimenti bibliografici: su questa vicenda, v. MUONI, p. 27; LEVEROTTI, *L'archivio*, pp. 39-40 e nota. Sulla figura di Tristano Calco, v. PETRUCCI, *Calco, Tristano* e LEVEROTTI, *La Cancelleria*,

⁷³ Archivio: *segue* non di meno *cass.*

⁷⁴ castri porte: *ms. lacer.*

⁷⁵ havere: *segue* anche *cass.*

⁷⁶ In rocha: *la parola è sovrascritta.*

⁷⁷ vestro: *seguono due parole cass.*

⁷⁸ acconciato: *segue parola cass.*

pp. 243-244. Sulla gestione delle scritture in età sforzesca, v. BEHNE.

25. Roma, 18 ago. 1507. Motuproprio del pontefice Giulio II contro chi occulta documenti spettanti alla Camera apostolica.

Con questo motuproprio il pontefice Giulio II imponeva il recupero immediato di tutta la documentazione camerale, dispersa per vari motivi in vari uffici e abitazioni private. Una prassi tipica della prima età moderna consisteva infatti nel permettere agli ufficiali di tenere presso di sé i registri sui quali lavoravano. Giulio II, molto noto per la sua immagine di papa "guerriero", datagli dalle imprese militari mediante le quali riportò sotto controllo molte delle terre della Chiesa governate da vari signori locali, fu anche un riformatore dell'amministrazione pontificia. Egli, in particolare, unitamente all'obiettivo di rimediare al disordine degli archivi riformando gli uffici che li producevano (si veda la bolla Sicut prudens paterfamilias: cap. I, n. 21: Roma, 1507), intraprese un'azione di controllo della produzione documentaria ordinando appunto il recupero – e la connessa concentrazione negli archivi camerali – della documentazione notarile considerata di interesse pubblico per la Chiesa. La perdita di tale documentazione poteva in effetti impedire alla Camera di svolgere le normali funzioni di controllo e amministrazione fiscale. Da notare nel testo i precisi riferimenti alle varie categorie di materiale documentario («omnes et singulos libros, codices, registra, bastardello et alias quascumque scripturas et documenta»). Interessante appare inoltre il riferimento ai «bastardelli», giornali o libercoli della Camera usati dai notai capitolini per annotare in brutta copia le note di spesa, nonché appunti di vario genere – una documentazione oggi molto usata dagli storici per le loro ricerche. Nel testo è precisato che tale materiale doveva essere consegnato entro otto giorni, pena la scomunica, nei luoghi a ciò deputati nell'archivio della Camera («loca in ea deputata»).

Ed. in *Bullarum*, V, pp. 457-458.

Contra occultantes vel retinentes scripturas ad Reverendam Cameram spectantes. Iulius papa II ad futuram rei memoriam.

Cum, sicut accepimus, in nostra Camera Apostolica saepe contingat ut libri, codices et scripturae ipsius Camerae, diversas res et negotia concernentes, per ministros et officiales ipsius Camerae et alios recipiantur, et per eos videantur et examinentur, qui et quae ad ipsam Cameram et loca in ea deputata non reportentur, ex incuria sive negligentia vel alia quavis causa, ita ut libri et scripturae huiusmodi aliter reperiri non possint, in grave damnum et praeiudicium ipsius Camerae.

1. Super iis igitur providere intendentes, dilectis filiis dictae Camerae praesidentibus et clericis ac notariis, et officialibus ac ministris, omnibusque aliis et singulis,

cuiuscumque gradus et dignitatis fuerint, sub excommunicationis poena latae sententiae, a qua nisi a nobis et successore nostro, praeterquam in mortis articulo constituti, absolvi non possint, praesentibus praecipimus et mandamus quatenus omnes et singulos libros, codices, registra, bastardello et alias quascumque scripturas et documenta, tam publica quam privata, ad ipsam Cameram quomodocumque spectantia, a dicta Camera vel aliunde quomodolibet habita et extracta, debeant, infra octo dies proxime sequentes, in dictam Cameram reportasse, ac in eadem restituisset, dedisset et assignasset, coram notario et duobus sive uno ex dictis clericis ipsius Camerae, et illa sic reportata et assignata describi et annotari in dictis libris Camerae fecisse.

2. Necnon ex nunc in antea, nullus ex praedictis aut alius quicumque, ullos libros sive scripturas, quae in dicta Camera reservari debent, apud se ullatenus habere et retinere, ultra terminum decem dierum postquam a dicta Camera illa receperit, absque speciali mandato et licentia dictorum praesidentium et clericorum, audeant vel praesumant; de qua quidem licentia sive mandato speciali particularis notatio in libris Camerae fieri debeat. Alioquin, elapso dicto termino, non parentes sive contrafacientes, sciant se maioris excommunicationis sententiam incurrisset, quos ut tales, ex nunc prout ex tunc, auctoritate apostolica per praesentes declaramus. Contrariis non obstantibus quibuscumque.

Placet, et ita motu proprio mandamus.

(Subscriptio Papae).

Datum Romae apud Sanctum Petrum, decimo quinto kalendas septembris, anno quarto.

Dat. die 18 augusti 1507, pont. anno IV.

Riferimenti bibliografici: su questi provvedimenti cfr. CASANOVA, p. 361; CHERUBINI, *Mandati*, p. 44.

26. Messina, 20 apr. 1556. Disposizione viceregia sulla gestione delle scritture giudiziarie della città di Messina e sul loro riordinamento e inventariazione.

Per via dell'assenza, dall'archivio della Regia gran corte a Messina, della documentazione utile all'espletamento delle proprie mansioni durante la permanenza in quella città, e per via dei danni provocati alle parti interessate, il viceré di Sicilia Giovanni de Vega stabilisce che il maestro notaio dell'ufficio, immediatamente dopo la partenza della stessa Gran corte, provveda alla raccolta di tutte le informazioni relative ai processi «di anni tre indreto & li altri informacioni di anni tre sopra», ordinando anche che tali informazioni vengano ricopiate in Tesoreria, prima di essere trasportate presso l'archivio della Regia gran corte. Inoltre, si ordina al maestro no-

taio della Curia stratigoziale di Messina, di recuperare dallo Stratigoto e dai giudici della medesima città tutte le informazioni che saranno in loro potere, così da farne una "giuliana" (ovvero un inventario) con lo scopo di individuare agevolmente le notizie cercate. Il maestro notaio della Curia stratigoziale di Messina viene infine incaricato di provvedere al riordinamento della documentazione conservata presso il suo archivio, annotando le scritture, anno per anno, in un'apposita giuliana, mentre i notai che avrebbero dovuto redigere gli atti erano obbligati a versare presso il suddetto archivio tutti i documenti in loro possesso. Altre giuliane dovevano essere fatte per le carte che rimanevano presso la corte stratigoziale, ma una copia andava preparata anche per la Regia gran corte. Questa disposizione, da una parte, pone l'accento sull'importanza dell'archivio e delle informazioni ivi concentrate per l'attività stessa della Magna regia curia; e dall'altra, mette in evidenza la necessità non solo di ordinare le scritture, ma anche di preparare strumenti di corredo a uso interno dell'ufficio che ne permettessero una facile consultazione. Tale intervento va presumibilmente connesso alla cattiva gestione delle istituzioni giudiziarie del Regno e dei suoi archivi, che era stata riscontrata durante la "visita" di Diego de Cordoba in Sicilia, svolta per conto del sovrano Carlo V negli anni '40 del Cinquecento.

Ed. in *Pragmaticae Sanctiones*, II, pp. 165-166.

(...) Havendosi con esperienza visto che per non si haver trovato nel loco dove facimo residentia li informazioni in lo arcivo della Regia Gran Corte si ha causato danno alle parti li quali non sonno stati spediti brevemente come si dovea, ed essendo necessario darsi rimedio alla spedizione delli negocii & provvedere alla indennità del Regio Fisco & delle parti come convene al servizio di Sua Maestà & bona administratione della justicia, con lo parere del Sacro Regio Consiglio havemo provisto, como per tenor della presente nostra Pragmatica Santione & legge perpetuo duratura providemo, sancimo & ordinamo che lo magnifico Mastro Notaro di detta Regia Gran Corte alla partenza nostra & di essa Regia Gran Corte sia obbligato far portare tutti li informazioni di anni tre indreto & li altri informazioni di anni tre sopra li habbia di far venire occorrendo il bisogno & contravenendo sia & si intenda incursio ipso jure nella pena di onze cento Regio Fisco applicanda per ogni volta che contravenirà; & providimo di più che le informazioni chi si recipino in lo loco dove fa residentia la detta Regia Gran Corte si habbiano di notari in la Regia Thesaureria innanti che si portano in lo Archivo della detta Gran Corte, & li contravenienti incorrano nella pena di onze venticinque regio fisco applicanda per ogni volta che contraveniranno; & cossì ancora ordinamo che lo magnifico Mastro Notaro della corte Straticociale de questa Città presente che pro tempore sarà, sia obligato recuperare dalli Straticoto & Judici di questa prefata Città al fini de loro ufficio li informazioni, che saranno in loro potiri alle quali occorrendo portarceli ni fazzi la debita Julianiana per haverseni noticia & poterse trovare con facilità; et lo Maestro Notaro presente de detta Corte Straticociale abbia cura di far mettere in ordine li informazioni chi si ritrovano in lo suo arcivo di tutti li anni passati & de anno in anno quelle no-

tare in Juliana; & li Notarij di atti siano obligati portare al detto Maestro Notaro le informazioni, che loro reciperanno & non li pozano tenere in poter loro, ma di continenti donarli al detto Mastro Notaro, & occorrendo mandarsi alli Straticò et Judici si habbiano prima di notare in la Juliana; & alla partenza della Regia Gran Corte di questa Città lo detto Mastro Notaro della Corte Straticociale sia obligato far Juliana delle informazioni che restano alla detta Corte Straticociale, ed un'altra Juliana si fazi per lo Mastro Notaro della Gran Corte, & lo medesimo ordine si osservi al retorno di detta Regia Gran Corte delle detti informacionj che si li haveranno de restituire & reducirsi nel magistrato di detta Regia Gran Corte, & contravenendo siano & si intendano incursi, cioè lo Mastro Notaro et Notarij de atti di questa Città, alla pena di onze cinquanta per ciascheduno & per ogni volta che si contraverirà, *Regio Fisco applicanda*. Vi dicimo per questo & comandamo, che debeati la presente nostra Pragmatica Santioni & tutto lo contenuto in essa exequire & osservare senza farnj lo contrario per quanto la grazia di sua Maestà tenete chara & sotto pena di fiorini mille *regio fisco applicanda*. *Data Messanae die XX Aprilis, XIV Inditionis, 1556*.

Giovan de Vega.

(...).

Riferimenti bibliografici: sull'amministrazione delle giustizia nella Sicilia di età moderna, v. SCIUTI RUSSI, *Astrea in Sicilia*, pp. 55-60 e in merito alla visita di Diego de Cordoba in Sicilia, v. BURGARELLA - FALLICO.

27. Milano, 28 feb 1567. Esecuzione dell'ordine del governatore di Milano in merito alla restituzione di diverse scritture patrimoniali, alla loro inventariazione ed eventuale scarto.

Il segretario Agostino Monti, prefetto dell'archivio del castello di Porta Giovia di Milano (su questo personaggio, v. cap. IV, n. 37: Toledo, 1560), in esecuzione a un ordine di don Gabriel de la Cueva, governatore di Milano, in merito al versamento delle scritture del Conservatore del real patrimonio presso l'ufficio del Magistrato ordinario, dichiara che su ordine del Conservatore, il fu don Martino de la Nuça, erano state trasportate presso la dimora di quest'ultimo 24 casse di scritture. Questa documentazione era stata quindi riorganizzata in 46 diverse filze, provvedendo nel contempo, su decisione dello stesso don Martino, anche allo scarto di diversi documenti, quelli cioè non più necessari o rovinati «dalla vecchiezza», tanto da non poter essere più letti. Alla morte del Conservatore era però rimasta in mano a donna Isabella de Velasco una gran quantità di documentazione che doveva essere ancora controllata e che era stata assegnata ad Agostino Monti, ovvero 8 gerle di scritture, 4 filze e numerose altre carte. Questa vicenda attesta, da una parte, il tentativo da parte dell'autorità di riorganizzare una gran mole di scritture, allo scopo di disporle in maniera più ordinata, eliminando

tutte le carte guaste e superflue e facilitandone quindi la consultazione; dall'altro lato, invece, traspare la volontà di recuperare una gran mole di documenti che, trovandosi presso la dimora privata di un ufficiale defunto, rischiavano di andare perduti qualora fossero rimasti nelle mani degli eredi (sulla dispersione delle scritture, si rimanda al cap. V, «Archivi e società»). Va infine segnalato che, allo scopo di impedire la dispersione delle scritture finanziarie, di lì a pochi anni, si sarebbe dato avvio alla costituzione di un archivio centrale per la documentazione dell'ufficio del Magistrato delle entrate ordinarie (v. cap. I, n. 9: Milano, 1606 e 1607).

AS MI: *Sforzesco, Potenze sovrane e altre voci*, scatola 1607, cnn.

In essecutione del ordine dell'Illustrissimo et eccellentissimo signore Don Gabriel de la Cueva, Duca de Albuquerque, real Governatore per sua Maestà de lo stato de Milano et suo capitano Generale, inserto nel medesimo fatto per sua Eccellenza all'Illustre signora Doña Isabella de Velasco, moglie che fu del *quondam* señor Don Martino de la Nuça, Conservatore del Patrimonio de sua Maestà per la reintegrazione di queste scritture, et anco in essecutione di una poliza a me secretario infrascritto fatta per l'Illustre señor Leonardo de Serrera Presidente del Magistrato ordinario de Milano. Si fa per me fede a qualunque leggerà la presente come di ordine d'esso *quondam* illustre señor Conservatore sono statte levate fuor dell'Archivio che è nel castel de Milano, del qual io per gratia de sua Maestà son prefetto, ventiquattro gerli d'esse scritture d'esso Archivio, consignate nella casa dell'habitatione desso señor Don Martino posta in porta Orientale, parochia S. Babilla, nella contrada della Bagutta di Milano; di quali gerli ventiquattro, nel tempo ch'esso Conservatore è vissuto et s'è atteso a questa impresa per sua señoria, si ne sono fatte cernire et ripartire in diverse filze alla presenza et con intervento mio et alcuno delli altri deputati ad assister all'impresa sua da circa gerli quindici d'esse scritture; et molte ne sono sta' stracciate per esso señor Don Martino, giudicando sua señoria non esser più necessarie o vero che fussero talmente dalla vechiezza, guaste che più non si potessero leggere; et d'esse scritture cernite et ripartite essersine fatte filze quarantasei. Et alla morte d'esso signore, essergli restato circa gerli otto di dette scritture delli predetti vintiquattro de cernire et infilzare, et le dette quarantasei filze et gerli otto insieme con altre filze quattro di scritture non cernite, ma trovate cosi infilzate in esso Archivio, et circa un sacco d'altre scritture, pur dell'Archivio, tutte comprese nelli detti 24 gerli et di più filze tre de imbreviature del *quondam* Giovanni Antonio Girardi de Pavia, un libro di imbreviature del medesimo Girardi, una filza di scritture del *quondam* Giovanni Molo, uno libro di Ludovico visconte essecutore della Camera straordinaria, un regio de instrumenti del *quondam* Giovanni Francesco Galina et un libro in carta pergamina di diverse paci, lighe et confederationi, esser tutti statti consignati per il signor Don Diego, figliolo della predetta signora dona Isabella per ordine de sua Eccellenza et *ut supra* a me Secretario infrascritto. È vero che in vita d'esso signore Conservatore, per ordine suo, ne fu re-posto da circa un gerlo d'esse scritture in casa mia, intorno le quali havendomi

usato buona diligenza si trovano per la iddio già honestamente ben regolate lì, per esser questa la verità ho sotto scritto la presente di mia propria mane.

Riferimenti bibliografici: sul Conservatore di Milano e sulle istituzioni finanziarie, si rimanda a VISCONTI, *La pubblica amministrazione* e SIGNOROTTO. Sull'archivio camerale, v. FERORELLI, *L'archivio camerale*.

28. Venezia, 29 lug. 1619. Istruzioni per lo scarto dei duplicati di lettere conservate nella Cancelleria segreta di Venezia.

Nel corso dei lavori di inventariazione della Cancelleria segreta erano state ritrovate numerose lettere e scritture ricevute in molteplici copie, che occupavano inutilmente molto spazio e provocavano confusione. Il Consiglio dei dieci approva dunque due misure per la loro distruzione e una sorta di regolamento di scarto che avrebbe dovuto essere applicato a partire da quel momento: sulla base di quanto disposto, solo le prime lettere giunte a Venezia avrebbero dovuto essere conservate, e non le eventuali «dupliche». Da notare come i Dieci fossero preoccupati non solo dallo spreco di spazio, ma anche dai rischi di dispersione che derivavano dal disordine delle scritture. Interessante anche il ruolo che nella supervisione delle attività di scarto fu affidato a Nicolò Contarini, futuro doge e protagonista della vita politica veneziana di primo Seicento, e in questo momento non solo in quanto Soprintendente della cancelleria segreta, ma anche in quanto storico ufficiale. Per svolgere materialmente il compito di scarto, a un mese di distanza da questo decreto, il Consiglio dei dieci avrebbe eletto, su indicazione dello stesso Contarini e del Cancellier grande, i due «notai straordinari» della Cancelleria ducale Zuanne Perazzo e Domenico Vico, i quali avrebbero dovuto «adoperarsi nell'incontrar le lettere replicate che si attrovano in gran numero et quantità in detta secreta, et occupano luoco assai, generando molta confusione» (AS VE: Consiglio di dieci, Deliberazioni comuni, b. 321, 20 e 26 ago. 1619).

AS VE: *Consiglio di dieci, Deliberazioni comuni*, b. 320, cnn.

Nell'essequire la deliberatione di questo Consiglio per formar diligente inventario di tutti i libri, scritture, et lettere della Secreta, s'è veduto trovarsi molte duplicate, le quali dopo ricevute le prime vengono gettate senza ordine o regola d'alcuna sorte, come quelle che non hanno a servire, et perché oltra la confusione restano anco ocupati diversi armari et possono facilmente smarirsi, et essere anco portate fuori, non essendo di esse tenuta nota o registro di qualsivoglia parte, conveniente cosa è provvedere ad un tanto disordine. Però:

L'anderà parte che tutte le sudette lettere duplicate, et quelle ancora che capiteranno nell'avvenire, debbano, dopo legati i libri con le prime che saranno ca-

pitare, essere abbruggiate di volta in volta con l'assistenza del diletteissimo Nobil nostro Nicolò Contarini deputato a scriver le historie et alla soprintendenza della detta secreta, nel modo che a lui parerà espediente.

+14-0-0

Riferimenti bibliografici: su Contarini, v. Cozzi, *Il doge Contarini*; sul riordino della Segreta in questo periodo, v. DE VIVO, *Ordering the Archive*.

29. Roma, 6 mag. 1630. Chirografo del pontefice Urbano VIII relativo allo spostamento di carte dalla Biblioteca all'Archivio segreto vaticano.

L'archivio della Prefettura della biblioteca e dell'archivio vaticano rappresenta un tradizionale caso di "archivio dell'archivio", ovvero uno di quei depositi documentari formati attorno agli uffici appositamente destinati, soprattutto in età moderna, a funzioni di gestione diretta delle istituzioni archivistiche. Uno dei più famosi è l'ufficio dell'Archivio della Biblioteca vaticana in cui è conservata la presente copia di un chirografo di Urbano VIII a Felice Contelori, Custode designato della Biblioteca stessa. Lo spostamento di alcuni registri (tuttora individuabili dal riferimento alla loro collocazione originale) dalla Biblioteca all'Archivio, disposto da questo provvedimento di Urbano VIII, si connette a un dato storiografico molto importante, che riguarda l'organizzazione degli archivi della Chiesa e, in particolare, è connesso alla volontà dei papi del tempo di favorire il processo di concentrazione delle carte pontificie nell'Archivio segreto vaticano, istituito solo due decenni prima (tra 1610 e 1612). Il caso, peraltro, riguardava le carte del Concilio di Trento, durante il quale erano state elaborate le basi concettuali della nascita di un archivio di concentrazione della Chiesa, per il quale fu designato in un primo tempo, nel 1568, l'Archivio cosiddetto "di castello" (ovvero di Castel Sant'Angelo).

Rispetto al documento originale, in particolare, questa copia, redatta dall'ufficio dell'Archivio della Biblioteca per uso amministrativo interno, permette di seguire il processo di effettiva applicazione di tali provvedimenti. Infatti, essa è seguita dalla lista dettagliata dei codici realmente trasportati e del loro contenuto, con anche a fronte l'elenco di quelli sostituiti in luogo loro («Li soprascritti libri sono stati levati da Mons. Contiloro et riposto in luogo loro quelli che sono di contro come nell'incluso chirografo»).

BAV: *Archivio della biblioteca*, reg. 10, c. 3r.

Volendo Noi che le scritture concernenti il sacro Concilio di Trento et giurisdizione o altro interesse della Nostra Camera et sede Apostolica siano conservati nelli nostri archivi, per tanto vi ordiniamo che leviate dalla detta Biblioteca li libri manuscritti intitolati *Acta originalia et acta varia Concili Tridentini*, segnati sotto il

numero 5588, 5589, 5590, 5591, et *Ceremoniali seu itinerarium Iulii 2* de Paride de Graphis, et *Ceremoniale ab anno 1497 ad 1503* di Giovanni Burchardo, sotto il numero 5944 et 5945, et quelle scafando dall'Indice della Biblioteca et soprascrivendo altri libri in luogo di chi sotto li medesimi numeri reponiate nell'Archivio Vaticano, non obstante le bolle di Sisto V et altri nostri predecessori et qualsiasi altra cosa che facesse in contrario.

Datum nel nostro Palazzo apostolico li 6 di Maggio 1630⁷⁹.

Riferimenti bibliografici: sul processo di centralizzazione degli archivi pontifici, discontinuo e imperfetto, ma comparabile a quella di altri Stati europei dell'epoca, cfr. in particolare PONCET, *Les archives de la papauté*, pp. 737-762.

30. Venezia, 3 nov. 1695. Istituzione di un registro di versamenti per le scritture depositate dalle singole magistrature presso la Cancelleria della Repubblica.

Come già stabilito con diversi decreti (v. cap. V, n. 26: Venezia, 1596), i rappresentanti della Repubblica erano tenuti, al ritorno in città, a consegnare in Cancelleria le scritture prodotte o ricevute nel corso della propria missione. Quest'obbligo viene qui esteso a tutti i magistrati cittadini che per qualsiasi ragione avessero tenuto documentazione pubblica prodotta nel corso delle loro funzioni: documentazione che, d'ora in avanti, i segretari dei rispettivi uffici avrebbero dovuto consegnare al Collegio in cambio di una ricevuta rilasciata da uno dei segretari del Senato. Questi ultimi avrebbero dovuto tenere un registro, da custodirsi nel Collegio, delle scritture consegnate, con data e nota dell'origine e del contenuto dei documenti.

AS VE: Senato, *Deliberazioni terra*, b. 1199, cnn.

Ricercando li riguardi del publico servitio et del buon ordine che tutte le scritture publiche che vengono trasmesse da magistrati passino a publica notizia et possono essere con distintione et facilità osservate.

L'anderà parte che quelli dell'ordine nella Cancelleria Ducale che s'impiegano in qualità di Segretarii ne' magistrati et ogni altro ministerio siano in avvenire tenuti a portar nel Collegio nostro le scritture che concernono materia publica, perché habbino di queste da Segretarii di questo Consiglio, a quelli saranno consegnate, a farne di tempo in tempo registro nel libro, ch'all'effetto stesso sarà istituito et

⁷⁹ In basso, segue nota interna: «L'originale di questo chirografo sta nell'Archivio de l'eminentissimo [di difficile lettura, per via del buco da inchiostro a piombo] cardinale Barberino bibliotecario».

custodito nel medesimo Collegio, con nota distinta del giorno della consegna, col nome d'esso Segretario, sottoscritta, et successivamente della deliberatione che ne sarà emanata, onde con tal methodo et direttione appariscano le scritture medesime, la qualità delle materie che contengono, le deliberationi proposte et quelle che dovranno proponersi di tempo in tempo, come ricercasse il publico servitio. Et il presente decreto sia mandato in copia a' magistrati di questa Città.

+95-1-2

Agostino Gadaldini Segretario.

31. Venezia, 3 mag. 1743. Relazione relativa al trasporto di scritture da varie parti di Palazzo ducale in un unico locale.

Relazione firmata personalmente dal Cancellier grande in merito ai lavori per il trasferimento di circa 3600 filze in nuovi locali e armadi, con l'aiuto del custode e massaro Bartolomeo Giacomazzi. Ordinate per serie e per tempo, le filze furono anche ripulite, in parte restaurate e provviste di nuove etichette. In quest'occasione sembrerebbe anche essere stata operata una distinzione delle filze più recenti e più frequentemente utilizzate, allo scopo di riporle in luoghi di più facile accesso, da quelle che invece erano raramente consultate. Si provvide inoltre a rilegare molti mazzi di lettere di rappresentanti veneziani, inspiegabilmente lasciate sciolte e in disordine. Infine, il Cancellier grande chiedeva istruzioni in proposito di carte «di carattere antiche e consuete dal tempo», ritrovate nella soffitta della Sala delle quattro porte a Palazzo ducale in quantità tale da mettere a rischio la tenuta del soffitto. Il giorno successivo, il Senato incaricò il Cancelliere di separare le carte inutili e preparare il trasporto di quelle utili nei nuovi locali. Le misure per lo scarto di vecchie scritture sarebbero continuate per tutto il Settecento.

AS VE: Senato, Deliberazioni terra, b. 1973, cnn.

Serenissimo Principe

In obbedienza al venerato Decreto dei 2 Agosto dell'anno scorso, dovendo render conto dell'operato dopo l'erezione della nuova Cancellaria, mi trovo con il contento di poter rassegnare la notizia che siasi compito il trasporto delle Pubbliche Carte nella più desiderabile maniera.

Preso sempre il parere del Fedelissimo Bartolamio Giacomazzi Masser e Custode, acciò la di lui distinta cognizione, separando li tempi, aditasse quali Filze fosse necessario di tradurre, e quali conservare nei luoghi più vicini per averle pronte alla mano, ha egli adempito le proprie parti con ogni savia prevenzione, ed in sua assenza non ha lasciato di supplire la diligenza di Marc'Antonio Spinola, che da tanti anni serve sotto il prenominate Custode.

Si sono dunque collocate nella nuova Fabrica 3600 Filze in circa, disposte tutte

sotto differenti titoli, per ordine di tempo divise in armari, e perché possano cader sotto l'occhio con maggior facilità, stà affissa sopra ogni armario una iscrizione assai propria, in cui si vede espresso il titolo delle Filze, col tempo in cui hanno principio, e sin dove vanno a terminare.

Qual sia stata la diligenza, e l'abilità nella disposizione, e nel condur a fine quest'operazione, non saprei abbastanza chiamarmi contento del Fedel Giovan Battista Venier⁸⁰ destinato ad effettuarla, avendo avuto tutte le immaginabili attenzioni, e sino quella, di filza per filza farle sgombrare dalla polvere di cui erano ricoperte e ripiene, come pure di marcar con provisionali bollettini gli anni di tutte quelle, che nelli cartoni logorati dal tempo, erasi smarrito ogni segno, fin tanto che, à poche per volta, si facciano rilegare.

Ora egli è occupato in un'altra fattura assai necessaria, e non preveduta, poiché nel togliere le Filze dai vecchi siti, si è scoperta dietro di esse una quantità considerabile di mazzi di lettere di Eccellentissimi Rappresentanti tutto in confuso, onde va separando l'une dall'altre, per formar anco di queste per serie di tempi nuove Filze, e collocarle a' suo nichio.

Da che sia nata l'ommissione di non unire in Filze tali lettere, come lo sono tutte le altre, io non saprei renderne conto, poiché cominciano la maggior parte dell'anno 1640, ma solo posso dire che l'errore sarà riparato, e tutto caminerà con il buon ordine.

In tanto si è fatto un assai largo campo per le Filze, che in avvenire anderanno sopraggiungendo, poiché oltre le 3600 riposte nella nuova Fabrica sopravanzano in essa quatro Armari grande vuoti, e due mezzi, capaci di contenere più di mille e cinquecento Filze.

Reso conto così all'Eccellentissimo Senato di quanto sin ad'ora si è fatto, e di quanto si vada facendo, mi resta da aggiungere ciò, che ancora rimanderà per totale compimento alla raccolta et all'ordine regolato di tutte le Pubbliche Carti.

In una parte del soffitto, che viene appunto a corrispondere sopra la Sala delle quatro porte et anticollegio, vedesi distesa⁸¹ sul pavimento in monte alla rifusa una quantità molto considerabile di Carte, la maggior parte sciolte e di carattere antico, alcune consunte dal tempo, molte logorate dalla polvere, altre ancora intelligibili, le quali attualmente non lasciano che di dare un eccedente peso al soffitto.

Di queste, quando così piaccia all'Eccellentissimo Senato, ne farò raccogliere opportunamente alla rifusa una qualche quantità acciò cada sotto l'osservazione delli Eccellentissimi Signori Savij, e sarà poi della Publica autorità il comandare qual uso abbia a farsene, e se giovasse prima di condannarle o alle fiamme o all'oblivione, far un'esatta ricerca, se alcuna delle medesime potesse esser utile, e meritasse di conservarne la memoria.

Ciò sarà fatto a tempo proprio, e l'obbedienza mia si farà sempre gloria di vene-

⁸⁰ Querini *cassato e sostituito da* Venier.

⁸¹ distesa: *corretto da altro mano da* distese.

rare et obbedire le disposizioni sovrane di Vostre Eccellenze. Grazie.

Data li 3 Maggio 1743.

Giovanni Maria Vicenti Cancellier Grande.

Riferimenti bibliografici: CECCHETTI, *Il regio archivio*, p. 46; GALTAROSSA, *Mandarini*, p. 266; e su altre coeve misure di scarto, VIANELLO, *Gli archivi*, pp. 198-200.

32. Napoli, 1793 e Palermo, 1794. Ordine afferente al riordinamento dell'archivio patrimoniale del Regno di Sicilia e replica da parte dei consiglieri patrimoniali del medesimo regno.

Per via del pessimo stato in cui versava l'archivio patrimoniale del Regno di Sicilia, che si trovava allora presso il Palazzo reale di Palermo, fin dal 1762 si cominciò a progettare, da una parte, un suo riordinamento a opera e spese del maestro notaio del real patrimonio, e dall'altra, la costruzione di un nuovo stabile che avrebbe dovuto fungere da sede dell'archivio patrimoniale e di tutte le carte che vi erano state versate nel corso dei secoli. Come s'intuisce grazie a un ricco incartamento che raccoglie la corrispondenza e le disposizioni concernenti questo affare, il progetto di recupero del suddetto archivio sarebbe iniziato solamente negli anni '80 del Settecento, quando fu accettato il preventivo di spesa per la costruzione del nuovo edificio, e si diede avvio al riordinamento delle carte, affidandolo al sacerdote don Giovanni Faranda, che era in grado di stabilire quali carte dovevano essere preservate e quali invece scartate, e a quattro giovani che fossero in grado di leggere le carte antiche. La straordinaria mole documentaria in possesso dell'archivio patrimoniale portò presto all'elaborazione di un progetto di ampliamento della sua nuova sede e, in conseguenza, a un aumento delle spese previste. Per risolvere il problema dei costi di questa impresa archivistica, il viceré principe Caramanico, su ordine diretto del re Ferdinando III Borbone, stabiliva che il Tribunale del real patrimonio avrebbe dovuto provvedere a una riduzione del numero delle scritture, eliminando la documentazione inutile e in particolare quella più antica, della quale si sarebbero dovuti conservare solamente alcuni registri antichi «per memoria», da riporre «in qualche luogo pio». In risposta a quanto stabilito dal sovrano, i consiglieri patrimoniali del Regno di Sicilia – forse per temporeggiare – scrivevano che non si era potuto procedere all'adempimento dell'ordine regio, perché non si era riusciti a trovare un luogo adatto per riporre la documentazione superflua, se non il vecchio archivio. Presso tale edificio, considerato molto umido, bisognava però compiere degli ulteriori lavori, provvedendo nel contempo alla costruzione di un mobilio adatto alla conservazione delle scritture (v. cap. III, n. 46: Palermo, 1794); ma la somma stanziata, a detta dei consiglieri patrimoniali, non era sufficiente per adempiere a tali necessità, tanto che, nel 1799, le scritture furono trasportate a Palazzo Steri. Va infine segnalata l'esistenza di un «Repertorio d'archivio

che dà notizie sulla consistenza e collocazione delle scritture del Real patrimonio presso il Palazzo regio (risalente al secolo XVIII), con l'indicazione, stanza per stanza, delle diverse serie lì conservate, e con una descrizione della documentazione conservata. Questo repertorio è conservato in doppia copia presso AS PA: Tribunale del real patrimonio, Numerazione provvisoria, regg. 1065 e 1066.

a) Napoli, 30 nov. 1793, AS PA: *Real segreteria, Incartamenti*, b. 1793, cnn.

Al Tribunale del Real Patrimonio sua intelligenza e adempimento.

Napoli 30 Novembre 1793.

Il Supremo Consiglio di Sua Altezza

comunica la sovrana risoluzione di Sua Maestà, presa sulla relazione del Tribunale del Real Patrimonio per le nuove stanze in quel Regio Palazzo necessarie a situarvisi coordinata la rimanente scrittura del Vecchio Archivio di esso Tribunale.

Eccellentissimo Signore,

in veduta della rimostranza del Tribunale del Real Patrimonio, che Vostra Eccellenza mi rimise col suo foglio de' 31 del passato Ottobre, onde comunicargli i sovrani oracoli sulle relazioni che avea fatte formare e qui diresse in Settembre dell'anno 1791 per le nuove stanze in codesto Regio Palazzo necessarie a situarvisi coordinata la rimanente scrittura del vecchio Archivio di esso Tribunale, il Re mi ha imposto dire a Vostra Eccellenza prevenga allo stesso Tribunale di vedere ed esaminare se nella coordinazione delle mentovate scritture si fusse o no fatta una segregazione di quelle che si stimino utili agli interessi del Real Patrimonio dalle altre che, per la di loro annosità o per la qualità, si credano inutili. Quando tale operazione non si trovasse eseguita, proponga il Tribunale medesimo una persona proba ed esperta che si possa praticare la divisione e separazione di tali scritture, tanto di quelle che fussero già coordinate, quanto delle altre che restano tuttavia a coordinarsi, distinguendo le scritture, ch'essendo di secoli addietro come assolutamente inutili o già registrate nella Cancelleria Reale, nell'ufficio di Prototaro e Conservatoria di registro, possano lasciarsi in dimenticanza da quelle ch'essendo de' tempi prossimi sieno atte ed utili. Lo stesso praticandovi co' volumi di conti antichi già quietati, de' quali potranno lasciarsi pochi esemplari per memoria, e de' processi Criminali, essendovene, i quali dopo un passaggio lungo di tempo non meritano più la pena di essere conservati. Qual riduzione restringendo assaissimo la mole delle scritture, potranno con tutto il comodo situarsi nell'attuale archivio, evitandosi la spesa non indifferente che si era proposta per la di lui ampliazione, e se mai vi fusse avanzo di scritture meritevoli di esser conservate potranno riporsi in qualche luogo pio. Crede Sua Maestà che delle scritture già coordinate siasi fatta la giuliana, o sia Indice chiaro, e non essendosi fatto, dovrà il Tribunale ricordarsene in tempo della esecuzione. Napoli 30 Novembre 1793. Sig. Principe di Caramanico.

b) Palermo, 26 feb. 1794, AS PA: *Real segreteria, Incartamenti*, b. 1793, cnn.

(...)

Per l'adempimento di questo Real Comando, dovendo esser la prima e principal mira la segregazione delle scritture utili da quelle inutili, dopo le più esatte ed accurate diligenze per trovar un luogo opportuno onde situarsi la superflua, miglior sito e più adattato non si è potuto trovare, se non quello del vecchio archivio, ove si tenea un tempo ripostata tutta la mole della scrittura confusa e depersa, prima di darsi mano a coordinarsi nel nuovo. Ma per rendersi sicuro tal luogo alla conservazione di questa scrittura superflua, per esser molto umido, avendolo il Tribunale fatto riconoscere dagl'Ingegneri e Capi maestri Camerali e militari, hanno essi data la loro relazione, nella quale dicono di esservi la necessità di farsi molte scaffie di legname per precaversi la scrittura dal detto umido, avendo arbitrato necessaria la spesa di 128.8.8. Avrebbe il Tribunale datone il partito per cominciare da questa prima parte all'esecuzione di tutti gli articoli contenuti nel Reale biglietto, se la spesa non eccedesse il di lui arbitrio ristretto dalle reali carte a sole dieci, onde lo fa presente all'Eccellenza Vostra per degnarsi, se lo giudica in forza della facoltà accorata dalla Maestà Sua, dispensare al Reale divieto, dandogli⁸² il permesso al Tribunale per dar egli il partito col maggior risparmio che potrà riuscirgli. E noi per fine riverenti ci rassegnamo. Eccellentissimo Signore. Palermo 26 Febbraro 1794.

Di Vostra Eccellenza
Affezionatissimi Servidori,
li Consiglieri Patrimoniali.
(...).

Riferimenti bibliografici: GIUFFRIDA, *L'archivio*; ID., *L'amministrazione*; TORRISI.

STRUMENTI DI CONSULTAZIONE

33. Bari, 21 nov. 1284. Elenco dei registri angioni trasportati alla presenza di Carlo I d'Angiò.

Nel 1284 Carlo I d'Angiò ordinava al Capitano generale del Regno di Sicilia citra farum Ludovico de Monti di occuparsi del recupero di tutti quei registri e libri, relativi al governo dello stesso sovrano e del suo omonimo primogenito, che erano stati lasciati in diversi luoghi del regno, e di portarli a Brindisi, dove il sovrano

⁸² dandogli: -gli *sottolineato nel ms.*

aveva momentaneamente posto la propria residenza. Le scritture, trasportate da alcuni animali, sarebbero state consegnate al chierico Ade de Dussiaco e al ciambellano Johannes Barbe, insieme a un elenco comprendente 91 libri, registri e quaderni, che descrive ciascuno di essi, indicandone il titolo originale, il contenuto e gli estremi cronologici, ma talvolta anche altre informazioni. Questo documento è di grandissima importanza, in quanto rappresenta uno dei primi casi di inventario di documentazione cancelleresca di età medievale. Esso, come altri simili documenti coevi, fu redatto in occasione di un massiccio spostamento di carte, che sarebbero state concentrate, di lì a poco, a Napoli, nell'archivio costituito al Castel dell'Ovo e poi, nel corso del Trecento, presso Sant'Agostino alla zecca.

Ed. in CAPASSO, *Inventario*, pp. LXXXIII-LXVIII; e anche in DEL GIUDICE, *Codice diplomatico*, I, pp. XXXVII-XLIV; DURRIEU, II, pp. 10-18.

Scriptum est eidem Capitaneo etc. Noverit devotio tua quod Hugo, clericus fidelis noster, nuncius tuus, ad Curiam nostram accedens die vicesimo primo mensis novembris tercie decime indictionis apud Barum assignavit in Camera nostra penes nos statuta Magistro Ade de Dussiaco, clerico, et Iohanni Barbe, cambellano et familiaribus nostris statutis super officio grafii Hospicii nostri, nomine ipsius Camere recipientibus, que inventa fuerunt per te iuxta mandatum nostrum tibi proxime directum in Archivo Curie nostre, de tempore nostro registra inferius designata, ac etiam libros registorum infrascriptos de tempore Karoli, primogeniti nostri, principis Salernitani et honoris Montis Sancti Angeli domini, tunc nostri in toto Regno Sicilie vicarii generalis, in quodam sacco, signo tuo signato et quosdam alios quaternos registorum de tempore ipsius principis, quos Albericus de Verberis, clericus, tibi in castro Ovi assignavit, sicut nostre celsitudini tuis licteris intimasti, videlicet: Librum unum intitulatum in coperta exteriori quaternus secretorum, magistrorum portulanorum, factus ab XI^o die aprilis VIII^e indictionis in antea quo nova ordinatio facta fuit in Curia.

Item Quaternum alium, intitulatum in prima pagina et non in coperta exteriori Quaternus novi Vicarii sicilie ordinatus ab XI^o aprilis VIII^e indictionis.

Item librum alium, intitulatum in coperta exterioru Registrum in gallico scriptum in anno VII^e indictionis.

Item librum alium intitulatum in coperta exteriori Registrum justiciariorum anni septime indictionis.

Item librum alium intitulatum in coperta exteriori Registrum secretorum et interius in prima pagina secretorum principatus terre Laboris et Aprutii sexte indictionis. Item librum alium intitulatum in coperta exteriori Registrum extravagantium anni septime indictionis.

Item librum alium intitulatum in prima pagina interius Vicario Sicilie cuius prima lictera data est apud Lacumpensulem secundo septembris VIII^e indictionis.

Item librum alium intitulatum in coperta exteriori Registrum justiciariorum anni VIII^e indictionis.

Item librum alium intitulatum in coperta exteriori Quaternus justiciariorum factus ab XI^o aprilis VIII^e indictionis in antea quo nova ordinatio facta fuit.

Item librum alium intitulatum in coperta exteriori Registrum secretorum et magistrorum portulanorum ac procuratorum anni VIII^e indictionis.

(...).

Riferimenti bibliografici: sull'inventario si rimanda ancora a CAPASSO, *Inventario* e ROMITI, nonché PALMIERI, *I registri*, pp. 382-384 e ID., *L'archivio*, pp. 419-421.

34. Avignone, 4 mag. 1369. Inventario dei registri nel palazzo pontificio ad Avignone.

Inventario di tutti i registri pontifici del papato al tempo di Avignone, stilato da un notaio della Camera apostolica nell'anno 1369. Esso consente di ricostruire con esattezza la consistenza dell'archivio papale all'epoca di Urbano V. Secondo la consuetudine dell'epoca, quest'inventario era puramente descrittivo e a carattere topografico, e non prevedeva alcuna classificazione del materiale repertoriato. Tradizionalmente, i registri di lettere sono suddivisi per pontefice. Per facilitarne il riconoscimento, inoltre, in alcuni casi il compilatore indicava l'ultima parola di testo della prima e dell'ultima carta. L'inventario fornisce anche dettagli molto interessanti sul luogo di conservazione della documentazione, ovvero nell'anticamera che faceva da ingresso alla sala del Concistoro.

Il documento porta la sottoscrizione del notaio che lo ha redatto in forma pubblica. La redazione di un inventario ufficiale lascia pensare che fosse stato realizzato in previsione di un trasferimento del materiale repertoriato a Roma, come effettivamente avvenne nei decenni successivi col ritorno della corte pontificia nella sua antica sede.

ASV: *Camera apostolica, Collectoriae* 469b, cc. 1r-6r (ed. dall'originale *Arch. Aven. [Collectoriae]* 468, f. 284, in *Regestum Clementis Papae V*, I, pp. XX-XXIII).

Inventarium mobilium Palatii Apostolici 1339-1369, fol. CIII/284⁸³.

Sequitur Inventarium librorum registrarum litterarum apostolicarum diversorum summorum pontificum esistencium Camera subtus studium domini nostri pape in qua consuevit se indui quando intrabat consistorium.

Et primo fuerunt ibidem reperti decem et novem libri papiri continentes rubricas litterarum domini Johannis pape XXII suo tempore factorum quorum aliqui sunt

⁸³ Inventarium... 284: *in alto a sinistra, di altra mano* Si tratta della antica collocazione originale, si veda la moderna nel relativo campo della scheda.

postibus sine pelle et alii pergamenno sine postibus cooperti.

Item quadraginta volumina papiria cooperta postibus sine pelle, que continent regestra litterarum predictarum domini Johannis pape predicti.

Item septem quaterni papirei cooperti pergamenno continentes rubricas litterarum domini Benedicti pape XII suo tempore factarum.

Item octo libri papirei, cooperti pergamenno, continentes Regestra litterarum prefati domini Benedicti pape.

Item duodecim libri papirei, cooperti pergamenno, continentes Rubricas litterarum domini Clementis pape Quinti tempore suo fattarum.

Item quadraginta unum volumina papirea, cooperta postibus sine pelle continencia Regestra litterarum dicti domini Clementis.

Item decem libri papirei, cooperti pergamenno continentes Rubricas litterarum domini Innocentii pape VI.

Item decem et novem volumina papirea, cooperta postibus sine pelle, continencia Regestra litterarum prefati domini Innocentii pape VI.

Item quadraginta sextem libri in pergamenno scripti, cooperti pergamenno continentes Regestra litterarum domini Iohannis pape XXII.

Item trigintaquatuor libri papirei, cooperti postibus sine pelle, continentes Regestra et rubricas litterarum patentium et clausarum, terras ecclesie Romane tangentium, de tempore dicti domini Iohannis pape XXII.

Item quidam liber de pergamenno, coopertus corio rubeo, continens processus et sententias habitos contra omnes nomen Vicariatus sedis apostolice in Ytalia sine licentia assumentes, qui incipit in secundo folio *nominum* et finit in penultimo folio *quat.* de tempore prefati domini Iohannis pape XXII.

Item quidam quaternus in pergamenno scriptus, continens constitutiones dicti domini Iohannis pape factas super taxatione litterarum apostolicarum Regestri, et notariorum ac abbreviatorum qui incipit in secundo folio *quod* et finit in penultimo folio *eis*.

Item decem et novem libri de pergamenno, continentes Regestra litterarum domini Benedicti pape XII, quorum septem sunt postibus et corio rubeo et alii pergamenno cooperti.

Item sexaginta unum libri, in pergamenno scripti cooperti aliqui postibus et corio, alii pergamenno, continentes litteras domini Clementis pape VI.

Item viginti libri de pergamenno, quorum aliqui sunt postibus et corio et alii pergamenno cooperti continentes litteras domini Innocentii pape VI.

Item octo quaterni de pergamenno, dissuti continentes Regestrum litterarum secretarum dicti domini Innocentii VI.

Item duodecim libri de pergamenno tam parvi quam magni, quorum aliqui sunt pergamenno et alii corio cooperti, continentes Regestra litterarum domini Innocentii pape tertii.

Item decem libri de pergamenno tam parvi quam magni, cooperti pergamenno, continentes Regestra litterarum domini Innocentii pape quarti.

Item novem libri tam parvi quam magni, cooperti pergamenno, continentes Regestra domini Bonifacii pape VIII.

Item decem libri de pergameno, quorum unum postibus sine pelle et alii sunt pergameno cooperti continentes Regestra litterarum domini Gregorii pape IX.

Item duo libri de pergameno, cooperti pergameno, continentes Regestra litterarum domini Gregorii pape X.

Item quinque libri de pergameno, continentes Regestra litterarum domini Honorii pape tertii.

Item quatuor libri de pergameno, litterarum domini Honorii pape quarti Regestra continentes.

Item septem libri de pergameno, Regestra litterarum domini Alexandri pape quarti continentes, et unum volumen modicum papireum.

Item quatuor libri de pergameno, continentes Regestra litterarum domini Nicolai pape tertii.

Item quinque libri de pergameno, continentes Regestra litterarum domini Nicolai pape quarti.

Item tres libri, de pergameno, continentes Regestra litterarum domini Urbani pape quarti.

Item magnus liber continens Regestra domini Benedicti pape XI.

Item alius liber coopertus postibus sine pelle continens Regestrum litterarum domini Iohannis pape XXI.

Item alius liber de pergameno, continens Regestrum litterarum domini Innocentii pape quarti.

Item duo libri de pergameno, cooperti postibus sine pelle continentes Regestrum domini Clementis pape quarti.

Item parvus liber de pergameno, qui intitulatur desuper articuli erronei Armeniorum ultimo ordinati.

Item duo quaterni de pergameno, continentes constitutiones super ordinatione fratrum minorum factas⁸⁴.

Item tres quaterni de pergameno, continentes quasdam litteras domini Clementis pape VI.

Item quidam liber papireus, coopertus corio rubeo continens tabulam quarumdam Epistolarum.

Item duo libri de pergameno, continentes Regestra domini Martini pape IIII.

Item in quadam capsula sapinea sine sera, existente in dicta camera, fuerunt reperti novem magni libri de pergameno, quorum quatuor sunt corio viridi et alii corio rubeo cooperti continentes Regestra litterarum domini Iohannis pape XXII.

Item quatuor magni libri de pergameno, quorum duo sunt corio viridi et alii duo corio rubeo cooperti, continentes Regestra litterarum domini Urbani pape quinti.

Item quatuor libri papirei, continentes Rubricas diversarum litterarum summorum Pontificum.

Item Breviarium magnum notatum, coopertum corio albo quod incipit in secundo

⁸⁴ factas: *Nella versione edita fattas.*

folio post. kal. *ut*, et finit in penultimo folio *cum*.

Item quidam liber coopertus postibus sine pelle, qui dicitur Margarita per versus incompletus, qui incipit in secundo folio *tores*, et finit in penultimo folio in fine versus *rathias*.

Item parvus liber continens Epistolam Ysidori pape, coopertus corio albo, qui incipit in secundo folio *axysi* et finit in penultimo folio *Verita*.

Item alius liber intitulus desuper decretum abbreviatum qui incipit in secundo folio IX *probat*, et finit in penultimo folio *actiones*.

Item duo quaterni de pergamento, continentes Regestra quarumdam Litterarum apostolicarum.

Item in quadam alia Capsa sapinea cum sera, reperti fuerunt novem quaterni de pergamento dissuti continentes copiam diversarum litterarum.

Item quidam magnus liber de pergamento, sine coopertura continens processus super facto fratris Petri de corbario Antipape factas.

Item quidam liber de pergamento sine coopertura, continens Regestrum litterarum domini Innocentii pape.

Item quidam liber de pergamento coopertus corio albo intitulus in primo folio liber fratrum Cassinensium assignatus per Berardum canonicum basilice principis apostolorum domino nostro pape.

Item alius liber de pergamento, et de mala littera et illegibili, coopertus corio sine postibus intitulus in primo folio, *hic est liber sancte Marie Nove*.

Item in eadem camera fuit reperta una cathedra de sapineo subtus cordata, cum Cussino fustaneo et vivo panno de serico, auro vetato et operato in longo.

Item alia Cathedra fustea Pontificalis cum IIII capitibus leonum in parte superiori. Que omnia et singula prout in presenti cartulario videlicet in CVI foliis precedentibus, isto incluso, scripta et designata sunt prefatus Reverendus pater et dominus dominus G. Magalonensis Episcopus domini nostri pape Thesaurarius, se habuisse et recepisse a prefato domino Cardinali Ierosolimitano recognovit, una cum quodam magno Instrumento in quatuor pellibus pergamenis conglutinatis composito atque facto manu magistri Andree Fabri notario auctoritate Apostolica et Imperiali, continente in se diversas obligationes factas per nonnullos homines ac Universitatem Comitatus Venayssini, scilicet de arnesiis sive Artilheria ipsis Universitatibus traditis per supradictum dominum Cardinalem, pro defensione comitatus eiusdem, quod Instrumentum factum est sub anno a nativitate Domini MCCCCLXVIII Indictione VI die IIII mensis martii et incipit in tertia linea *Pho*, et finit in *eadem Guillelmo*; et incipit in penultima linea *dutandum*⁸⁵, et finit in *eadem condomino*.

Item et quodam parvo Instrumento scripto et recepto manu magistiri Iohannis Portanerii notarii, etiam sub anno predicto die XIII mensis novembris, quod incipit in secunda linea *anno* et finit in penultima linea *signavi*. Continente quomodo Reverendus in Christo pater dominus Robertus Episcopus Senecensis Vicarius Epi-

⁸⁵ dutandum: *Nella versione edita ducandum*.

scopatus Mimatensis pro domino nostro papa, habuit a dicto domino Cardinali de consensu prefati domini Thesaurarii dominorum Mauritii de Barda et Guillelmo Atrebatensis clericorum Camere apostolice. Videlicet unam mitram cum smaltis de Lontono et crosam argenti estimatam ad C florenorum⁸⁶ auri.

Acta et recitata sunt hec Avinione in predicto palacio Apostolico in magno deambulatorio supra audienciam, anno a nativate domini MCCCCLXIX, IIII die mensis Maii, indictione VII, pontificatus SS. In Christo patris et domini nostri domini Urbani pape V, anno VII⁸⁷, presentibus venerabilibus et religiosis viris dominis reverendo Iordani precentore Nemansendi et vicario Magalone et Berengario de Salvio priore ecclesie beate Marie de Tabulis montis populi, ac magistris Bernardo Pellicerii de Cavallione et Rodulpho Noyron auctoritate apostolica et Imperiali notaris, meque Johanne Surrelli clerico Senonensis diocesis publico, auctoritate predicta apostolica et imperiali notario, qui hec scripsi.

Riferimenti bibliografici: su questo inventario cfr. MARINI, *Memorie*, p. 439 e «Prolegomena» a *Regestum Clementis Papae V*, pp. XX-XXI; FLECK, *Seeking Legitimacy*, pp. 270-271; MANFREDI, *Prima dell'archivio segreto*, p. 70. Sul primo trasferimento dei registri della Camera da Avignone a Roma all'inizio del Quattrocento, cfr. CORBO, *Martino V*. Sul trasferimento dei Registri avignonesi da Avignone a Roma nel 1783, cfr. BOYLE, *A Survey*, pp. 7-12.

35. Venezia, 19 feb. 1466. Misure per la rubricazione dei registri del Senato e del Maggior consiglio.

Avendo rilevato che le scritture del Senato e del Maggior consiglio, pur ottimamente registrate, mancano di rubrica, cioè di indici per materie e luoghi che possano aiutarne la consultazione, il Consiglio dei dieci affidava a un notaio di Cancelleria, che già aveva esperienza in proposito, il compito di rubricare tutti i libri, sia «pubblici» sia «segreti» (una distinzione ormai ben affermata a quest'epoca). L'importanza e la complessità di tale operazione sono attestate dal fatto che essa viene significativamente definita come «labor magnus tam corporis quam intellectus».

AS VE: *Consiglio di dieci, Deliberazioni miste*, reg. 16, c. 227r.

Licet scripture nostre cancellarie sint optime scripte et notate in libris rogatorum et maioris consilii tamen et rubricate non sunt ad ordinata loca sua non sufficit ad possendum scire et invenire res unde curandum est providere quod quando nostra dominatio aut sapientes deputati ad regimen die volunt intelligere de predictis tam

⁸⁶ florenorum: Nella versione edita florenos.

⁸⁷ Anno... VII: Nella versione edita questa sezione con la datazione è posta alla fine del testo, dopo il seguente Scripsi.

notarii quam nostri nobiles possint cito videre id quod sciri desideratur. Vadit pars quod unus ex notariis cancellarie nostre deputetur ad rubricandum omnes libros publicos et secretos, nec mitti possit extra Venetias nisi per quatuor quinta istius consilii X, quousque rubricaverit omnes libros cancellarie ad dies per die, et quia labor iste magnus est tam corporis quam intellectus, habeat ille notarius propter hoc ducatos XXV ultra id quod nunc habet, et quia Dominicus Bellono qui simile exercitium fecit, et habetur huiusmodi materie optimam scientiam et praticam, cum redierit venetias ad simile offitium deputetur cum . . .⁸⁸ nostra.

+13-3-1

Riferimenti bibliografici: DE VIVO, *Ordering the Archive*.

36. Capua, 28 feb. 1469. Ordine di re Ferdinando I di Napoli in merito alla spedizione delle lettere e dei conti presso la Regia camera della Sommaria.

Fernando I di Napoli promuove una serie di disposizioni afferenti alla gestione della documentazione della Camera della sommaria. Da una parte, si stabilisce che il mastrodatti e gli scrivani della camera, insieme allo scrivano regio Giovanni Spina, avrebbero dovuto provvedere alla compilazione di un inventario, in ordine alfabetico, per tutte le scritture e i conti in entrata e uscita dalla suddetta Camera, aggiornando tale inventario con la futura contabilità. Dall'altro lato, invece, si sarebbe dovuto procedere alla definizione di regole più chiare sulla verifica contabile e sulla tempistica da rispettare per l'invio dei conti dalle periferie alla Camera della sommaria, delineando anche le pene per coloro che non rispetteranno quanto stabilito nelle istruzioni. Infine, si danno una serie di indicazioni in merito al lavoro in ufficio e agli orari ai quali il personale della Sommaria si sarebbe dovuto attenere.

AS NA: *Sommaria, Diversi, I numerazione*, reg. 132, cc. 8v-9v.

Rex Sicilie etc.

Ordo datus per Regiam Maiestatem circa expeditionem cartarum et computorum in Camera Summarie publicandus per magnificum virrem Pasquasium di Azarlone consiliarium et maiorem Guardarobbe ipsius Maiestatis.

Primo ordinamo che di tutti li cunti e scritture che adesso sono in detta Camera se faccia inventario per lo mastro d'atti et scrivani di essa Camera, et per Giovanni Spina nostro scrivano, et così di li registri di essa Camera per ordine di Alfabeto; et lo simile se faccia *in futurum* de li cunti e scritture che ce seranno presentate, et in quella si faranno, et così di li registri, che alla iornata se spaceranno.

⁸⁸ Parola illegg.

Item che tutti li cunti quali non son liquidati et restano pendenti in ditta camera, se debbiano per lo Camerlingo et suo locotenente connectere alli Rationali de la Camera, quali li debbiano spacciare quanto più brevemente si potrà, et chi tardità ci usarà o negligenza, ultra la pena ne parrà deverli dare, perda lo salario di quello anno et remettimo a carico o cura del mastro d'atti et del Compare generale di fare notamento delle commissioni fatte de li detti cunti alli rationali et del spazzamento che⁸⁹ ce dararanno, et ogni mese debbano dare *in scriptis* a messer Pasquale lo memoriale di quello si è fatto in liquidare essi cunti et certificarsi se ne farà lo dovere o no.

Et così si facerà per essa Camera comandamento a tutti li administrators del Regno che intra certo tempo ragionevole debbiano presentare li cunti di loro administratione, che non hanno presentati del passato, per tutto l'anno predetto, sotto le pene *a iure statute* ultra lo perdere de li salarii, si infra lo ditto tempore non li haveranno presentati.

Item che contra quelli seranno negligenti in la presentatione di essi cunti si proceda alla exattione de la ditta pena, ciò de privatione et restitutione delli salarii per lo tempo che non haveranno presentati li cunti, et de la pena che *de iure* da loro se deverà exigere ultra lo salario predetto.

Quelli cunti però che seranno presentati, essa Camera li commetterà alli Rationali deputati *cum prestixione* di certo tempo tra lo quali si debbano haver liquidati sotto le pena *superius apposita*.

E perché non si possa allegare che per negligenza o colpa di altri che delli Rationali li cunti predetti non se liquidano, o per absentia et occupatione de lo locotenente del Gran Camerlingo, o altra, vole, ordina et comanda essa Maestà che onne settimana tre dì non si debbia attendere se non a spacciar le cose de la corte, ciò è fiscali, come è intendere relationi delli Rationali vedeno et examinano li conti, et così quelle cose nelle quali si verte lo interesse de nostro fisco senza che sen ce perda tempo alcuno; et esso locotenente benché onne dì volemo venga in ditta Camera, in li ditti tre dì la settimana non volemo ce manchi mai, et *in casu* che lui fusse absente, volemo li altri Presidenti intendano allo spacciamento delle dette cause, di modo che non sen ce doni una minima dilatione alla liquidatione di essi cunti; et li altri tre dì lo detto Locotenente et Presidenti potranno attendere et vacare a' cause private occorrendone, et non ce occorrendo alle detti fiscali.

Item che ogni mese se mandi per li detti mastri d'atti et compare a Nostra Maestà *in scriptis* lo notamento de li conti spacciati et de quelli resteranno, et la causa perché non si seranno spacciati quelli che l'altro mese fossero stati commessi, et non seranno spacciati.

(...).

Riferimenti bibliografici: sul predetto capitolare, DELLE DONNE. Sull'istituzione e il funzionamento della Camera della sommaria v. *ibidem* e l'ampia bibliografia ivi citata.

⁸⁹ che: *sopra il rigo*.

37. Milano, 1475 e 1490. Istruzioni dei duchi di Milano Galeazzo e Ludovico Sforza in merito alla compilazione di inventari.

Il giureconsulto e maestro delle entrate straordinarie Antonio de Besana, che aveva anche agito come ambasciatore dei suoi signori, scrive al duca di Milano Galeazzo Sforza per raggiungerlo in merito all'incarico che gli era stato assegnato allo scopo di recuperare la documentazione del soppresso Ufficio dei revisori e per farne un inventario. Questa magistratura era stata creata nel 1470 dallo stesso Galeazzo per procedere alla revisione della contabilità della Tesoreria e di altri uffici pecuniari, ma era stata soppressa dopo pochi anni. Dopo aver recuperato la chiave dei locali un tempo utilizzati dai revisori, lo stesso Besana provvedeva alla stesura di un repertorio di libri, inviandone «una compendiosa copia» al duca, senza però ricevere ulteriori istruzioni. Nei mesi successivi Antonio de Besana avrebbe portato a compimento la propria indagine, segnalando l'assenza di alcune scritture e numerosi errori compiuti dai revisori nell'espletamento dei propri incarichi. Nel secondo documento, invece, Ludovico Maria Sforza ordina a Bartolomeo Calco, primo segretario ducale, di provvedere alla compilazione di un inventario della biblioteca di Pavia insieme all'anziano segretario del Consiglio segreto Filippo de Conte – quest'ultimo era noto per la propria abilità nel leggere e comprendere rapidamente la documentazione governativa – affinché si sapesse quali libri e scritture erano lì preservati, e con lo scopo di individuare più facilmente le scritture, in particolar modo la documentazione dei precedenti signori. L'utilità di tale inventario è peraltro attestata dalle numerose richieste di scritture, relative al deposito di Pavia, inoltrate dai signori di Milano ai propri ufficiali.

a) Milano, 12 lug. 1475, AS MI: *Sforzesco, Potenze sovrane e altre voci*, scatola 1606, cnn.

Illustrissime et excellentissime princeps domine mi singularissime. Per lictere de vestra excellentia del dì 26 del mese passato io tolse in mi da li *olim* Revisori le chiave de la Camera del loro offitio et principiai a 27 del dicto mese de fare el repertorio de tutti li libri che me consignaveno, et così ne avisai essa vestra excellentia per mie littere del dì 28 etc. Dapoi circa el principio del instante, gli scrisse como haveva fornito lo repertorio predicto del quale io gli ne manday una compendiosa copia, aspectando in dies qualche risposta. Et benché io habbia et debia ac voglia obedientemente habere bona et diligente cura de quisti libri et scripture consignate, *tamen* al mio basso vedere questo non basterà, sel sé de fare el bene et l'utile de la vestra Camera, peroché per quanto intendo non è fin a qui che appara data anchora per vostra illustrissima signoria forma verima, né modo a questo impresa, cioè perché né como se habbia ad exercire. *Ex quo* m'è parso mio debito como de fidele servitore scrivere a prefata vestra excellentia che la pensa et ordina perché distinctamente et in qual loco se habbia ad exercire questo offitio, a ciò che utilmente et presto se fiano la rasone et executione de li

debitori et anche che le persone che hanno a far con essa Camera de vostra illustrissima signoria intendeno ad chi debeno habere ricorso. A la quale me recomando. *Mediolani XII iulii 1475.*

Vestre illustrissime Domine Servulus.

Antonius de Besana cum recomissione.

b) Milano, 9 giu. 1490, AS MI: *Sforzesco, Potenze sovrane e altre voci*, scatola 1607, cnn.

Magnifico Bartholomeo, vi ricordamo quando habiate facto extrahere extracto de le scripture cavate de questa libreria per le cose de haste subito le remandiate qui alla libreria et ne faciate cavare uno extracto summario per havere noi qui apresso noi. Et perché nostra intentione è de fare dare forma alle libri et scripture de questa libreria a ciò che sapiamo non solo quello che sia dentro, ma anchora habiamo uno summario o inventario, a ciò che cum più facilità se trovi quello che c'è in libreria e le cose de li signori nostri passati, persuadendone che multe cose li siano de momento quale sono incognite. Volemo che questa cura⁹⁰ sia de uno de li consilieri *qui cum uno* de la Cancellaria, et per essere la cosa importante ne pare necessario ad questo *sufficiencia et doctrina cum fede*, unde ne siamo resolti che lo nostro Philipppo de Conte pigli l'impresa (...).

Riferimenti bibliografici: sull'ufficio dei revisori e l'intervento di Antonio Besana, v. LEVEROTTI, «*Governare a modo e stillo de' signori...*», pp. 74-78. L'elenco dei libri redatto da Besana si trova nei *Diari di Cicco Simonetta*, pp. 175-178. Su questo personaggio, v. MUONI, *Prefetti*, p. 26 e LEVEROTTI, «*Governare a modo e stillo de' signori...*», *passim*. La preparazione di un inventario delle scritture conservate a Pavia è già stato segnalato da LEVEROTTI, *L'Archivio dei Visconti*, p. 322 e nota. Sulla preparazione dell'inventario dei libri conservati a Pavia, v. *ibidem*, pp. 322-325 e la bibliografia *ivi* citata, nonché COVINI, «*La Bilanza drita*», p. 36 e nota. Su Calco, v. PETRUCCI, *Calco, Bartolomeo*.

38. Ferrara, 21 ott. 1498. Ordine del duca d'Este a Pellegrino Prisciani per la consegna di alcuni documenti dell'archivio.

Lettera del duca Ercole I d'Este a Pellegrino Prisciani con il quale ordinava di cercare, inventariare e consegnare alcuni documenti dell'archivio degli Este (tra cui privilegi, catasti, e altra documentazione concernente i domini della famiglia d'Este sui territori e le comunità ferraresi) al veneziano Vittore Pisani, probabilmente podestà del territorio confinante di Lendinara. È interessante notare come

⁹⁰ Segue de depennato.

in occasione di prestiti della documentazione a utenti esterni si facesse inventario per un preciso resoconto del materiale che usciva dall'archivio. L'uso che Pisani faceva di queste carte doveva essere di un certo rilievo, giacché il duca si interessò di persona della supervisione dell'inventario delle scritture date in prestito, annotandolo di sua mano.

AS MO: Cancelleria, Sezione generale, Archivio segreto estense, busta 7, cnn.

*Ad d. Peregrinus Priscianus*⁹¹.

Messer Peregrino, ve commettemo per questa nostra lettera, che serà scripta di nostra propria mano, che dobiате dar al Magnifico messer Victorio Pisano, zentilhomо venetiano, tuti le rason, instrumenti, catastri et ogni altra cosa de la Camerlengaria d'Este⁹² descripta et annotata nello alligato inventario che è in più⁹³ parte soprascripto⁹⁴ de mano de sua magnificentia. Facendomi nota⁹⁵, epsa sua magnificentia ne ha promesso realmente de⁹⁶ restituirmi ogni cosa senza exceptione alcuna fin a mesi sei proxime ad venire. Perché noi ve le prestamo per satisfarli de la dimanda che la m'ha facto per lo amore vi portamo.

Ferrariae, 21 October 1498.

Riferimenti bibliografici: sul Prisciani, cfr. BERTONI, *L'Orlando furioso*, Id., *La Biblioteca, passim*; e ZANELLA, *Le 'Historie Ferrarienses'*. Sul Pisani, v. SANUDO, *I diarii*, v. 2, pp. 323 e 499.

39. Venezia, 15 mag. 1556. Ordine di compilare i sommari delle lettere ricevute da rappresentanti veneti nello Stato e all'estero.

In quanto capitale di territori sparsi dalla pianura padana al Mediterraneo orientale, e centro di una fitta ed estesa rete di relazioni diplomatiche, Venezia riceveva quotidianamente un'enorme quantità di lettere dai propri rappresentanti nello Stato e all'estero. In questa deliberazione il Senato notava come spesso esse venissero «raccolte in mazzi» e archiviate, senza che vi fosse stato il tempo di decidere i provvedimenti necessari per rispondere adeguatamente, con la conseguenza che

⁹¹ Sul retro, di mano più tarda: «1498. Commissione archivistica del Duca al Prisciani».

⁹² de... d'Este: *nel margine sin.*

⁹³ in più: *nell'interl.*

⁹⁴ soprascripto: *spscr. a notato e compilato cass.*

⁹⁵ che: *segue sua cass.*

⁹⁶ de: *segue promette cass.*

le richieste contenute nelle lettere andavano «in oblivione». Per questo il Senato passò una misura volta a rendere il contenuto delle lettere accessibile durante i dibattimenti. Al segretario che già da tempo era incaricato di rubricarle – ovvero di riassumerne a tergo i punti principali al momento della ricezione – veniva ora ordinato di trascrivere i sommari a parte, su un foglio diviso in due sezioni («Terra» e «Mar») con tutte le informazioni relative alla data e al luogo di provenienza. Tali sommari andavano poi consegnati al Collegio in quanto organo incaricato di gestire le relazioni con rettori (governatori), capi militari e ambasciatori all'estero. In questa maniera esso poteva tenerne conto nel corso dei propri lavori e impostare quindi i dibattimenti da tenersi poi in Senato. La misura attesta la crescita della corrispondenza e l'importanza di creare strumenti di consultazione soprattutto a uso di strutture politiche che erano soggette a frequenti cambiamenti dei propri membri: si noti per esempio l'avvicinarsi settimanale dei Savi responsabili di istruire i dibattiti, menzionato in questo documento. Queste misure verranno ulteriormente elaborate a fine secolo (v. cap. I, n. 45: Venezia, 1598).

AS VE: *Senato, Deliberazioni terra*, reg. 40, c. 131v.

Si vede chiaramente che se ben alla giornata per li Capitani Generali, Proveditori dell'armata, Capitani del Colpho, et altri Capi de galie, Ambasciatori, Rettori da Terra, et da Mar, et altri nostri rappresentanti vien scritto, et ricordato per lettere loro alla Signoria Nostra diverse buone provisioni, richiedendo *etiam* molte cose per li bisogni, et securtà dell'armata et luoghi nostri nientedimeno lette che sono le lettere a questo Consiglio, et nel Collegio si mettono in mazzo, et il più delle volte vanno in oblivione quelle cose che sono state raccordate et richieste, la qual cosa parturisce grande confusione et danno alle cose nostre, però essendo a proposito provvedere a questo tanto disordine,

L'anderà parte, che nell'avenire il Fidelissimo segretario nostro Ambruoso Otthobon, et successori, che ha il carico di rubricar le lettere, sia tenuto così come rubricherà la sustantia di esse lettere sopra di quelle, così sopra uno foglio di carta notar di giorno in giorno la continentia in summario di tutte le lettere, sì da terra come da mar, che da gli rappresentanti nostri seranno indricciate alla Signoria nostra, notando il tempo delle lettere et il luogo donde sono scritte, notando in una parte de detto foglio le cose da mar, et nell'altra le cose da terra, il qual foglio debba consignar alli savii de tutti tre li ordini, che seranno in settimana, li quali debbano poi sotto debito di sacramento consignarlo alli successori loro, che intreranno in settimana, et così di tempo in tempo si debba far detta consignatione, acciò le cose nostre non vadano in oblivion, ma con prestezza si possa consigliar et proveder a quanto farà bisogno alla giornata.

+138-24-9

Riferimenti bibliografici: MOROZZO DELLA ROCCA, *Dispacci, Aspetti e momenti, Per il bene della pace*; DE VIVO, *Archival Intelligence*.

40. S.I. [Napoli], 7 ago. 1568. Inventario dell'Archivio della Regia zecca.

Nel 1540, il viceré di Napoli Pietro di Toledo promosse la concentrazione dei tribunali centrali presso Castel capuano a Napoli, dove furono trasportati anche i relativi archivi, tra i quali quello della Regia zecca, ovvero il deposito dei registri e della documentazione prodotta in età angioina. Quest'ultimo, la cui gestione era stata affidata all'ufficio finanziario dei Maestri razionali, aveva preso il nome dal palazzo presso il quale era stato conservato fin dal 1333, e dove aveva la propria sede anche la Regia zecca (v. anche cap. III, n. 36b: Napoli, 1342). Le fonti suggeriscono che, nel corso del Trecento, l'archivio aveva subito diversi danni e parte della documentazione era andata perduta, ma col passare del tempo le notizie sulle sue sorti si rarefanno, al punto che non si ha alcuna informazione sul suo destino per tutto il secolo XV. Nel 1568, pochi anni dopo il predetto trasferimento, l'archivario Agnello Cacciuttulo dichiarava di essere entrato in possesso dell'archivio della Regia zecca e presentava un inventario descrivendo i registri pezzo per pezzo, anche se, come è stato segnalato, con diversi errori di attribuzione. Si trattava in totale di 436 registri, che furono presumibilmente sistemati e rilegati in quegli anni, per ognuno dei quali – ma le informazioni non sono sempre omogenee – è stato indicato il titolo, con il sovrano di riferimento, l'anno solare e quello indizionale, il numero delle carte, e infine, le parole iniziali e conclusive di ciascun registro.

Ed. in CAPASSO, *Inventario*, pp. 431-457.

Inventarium scripturarum archivii magne regie curie sicile.

Die septimo mensis septembris XII indictionis 1568 Neapoli in Palatio magne curie vicarie et proprie in Archivio Regie Curie Sicile constitutus in nostri presentia Magnus Anellus Cacciuttulus de Neapoli sponte coram nobis non vi dolo etc. omni meliori via etc. declaravit et confessus fuit etc. ad interrogationem etc. sibi factam per dominum Marcellum de Mauro utriusque iuris doctorem Regii Fiscii patronum, et magnificum Ioannem Vincentium de Mari procuratorem Regii patrimonii ibidem presentes etc. Nomine dicte Regie Maiestatis eiusque Regie Curie et fisci huius regni et pro eadem Regia Maiestate Curia et Fisco etc. se ipsum Anellum presencialiter et manualiter ac realiter recepisse et habuisse a dictis domino Marcello et magnifico Ioanne Vincencio dicto nomine sibi dantibus etc. se habuisse et habere in ejus posse in archivio predicto infrascriptas scripturas et Registra Arcivi predicti dicte regie Curie Sicile inventariatas et descripta in modum qui sequitur videlicet: *Notamento delle scripture che si ritrovano nel arcivo della Regia Cecca fatto per inventario comenzato a dì 9 iunii 1567 et finito ut infra.*

1. Imprimis uno libro de carta de coyro n. 215 coperto similmente di pergamena intitolato: *registrum regis Caroli I anni 1267, qual comincia: por les valles qui gardent ces, et finisce: sexaginta quatuor.*

2. Item uno altro registro intitolato: *registrum regis Caroli I anni 1268 indictionis IV di carta de coyro n. 180, comincia: 9 septembris V ind. et finisce: die 23 augusti.*
3. Item un altro libro di carta ut supra intitolato: *registrum regis Caroli I anni 1268, di carte 145, comincia: Carolus etc. iusticiariis Aprutii, et finisce: 24 ianuarii.*
4. Item uno libro di carta ut supra intitolato: *registrum regis Caroli i anni 1269 ind. XIII, di carte 150, comincia: Carolus etc., finisce: 10 ianuarii I indictionis*
5. Item uno libro di carta ut supra intitolato: *registrum regis Caroli i anni 1269 ind. XIII, di carte 227, comincia: Carolus etc. universis etc., et finisce: 5 octobris XIII indictionis*
6. Item uno altro registro intitolato: *reg. registrum regis Caroli I 1269 XIII indictionis, di carte 247, comincia: Carolus etc. iusticiariis terre Laboris, et finisce: 21 martii XIII indictionis.*
7. Item uno altro registro intitolato: *registrum regis Caroli I 1269 XIII indictionis, di carte 210, comincia: Carolus etc., et finisce: anno V.*
8. Item uno altro libro di carta ut supra intitolato: *registrum regis Caroli I anni 1269 XIII indictionis, di carte 228, comincia: iusticiario et erario terre Laboris, et finisce: regnorum nostrorum anno CI.*
9. Item uno altro registro libro di carta pergamena ut supra intitolato: *registrum regis Caroli I anni 1270, di carte 206, comincia: eadem que sibi constat, et finisce: caroleni 26 et grana 5.*
10. Item uno altro libro de carta ut supra intitolato: *registrum regis Caroli I anni 1270, di carte 182, comincia: Carolus etc, et finisce: 7 iulii IX indictionis.*

(...).

Riferimenti bibliografici: su questo inventario, v. CAPASSO, *Inventario*, pp. XLVIII-XLIII e PALMIERI, *L'archivio*, pp. 422-424. Sull'archivio della Regia zecca, v. TOPPI, I, 37-42; MINIERI RICCIO, *Brevi notizie*; DURRIEU, I, pp. 227-231; CAPASSO, *Inventario*; STHAMER, *Die Reste*; PALMIERI, *L'archivio*.

41. Venezia, 5 mar. 1586. Misure per la compilazione di un indice generale della documentazione del Senato.

Per ovviare al difficile reperimento della documentazione relativa alle materie che di volta in volta erano discusse nei vari consigli, e in particolare nel Senato, il Consiglio dei dieci deliberava che da quel momento in poi i patrizi incaricati di supervisionare la compilazione e la conservazione delle relazioni e degli annali avrebbero dovuto redigere un «indice distinto per materie et capi» di tutte le lettere, scritture

nonché piani o disegni preparati nel corso degli affari trattati dal Senato, e delle udienze di ambasciatori stranieri (v. cap. I, n. 43: Venezia, 1574). Dall'elenco appare chiaramente che l'area d'interesse è ancora una volta la politica estera.

AS VE: *Consiglio di dieci, Deliberazioni comuni*, b. 162, cnn., parzialmente ed. in BASCHET, *Les archives*, p. 167.

Occorre molte volte, che nelle materie importanti et di Stato, che si deveno consigliar dalli Savii del Collegio nostro, nel ritrovar le scritture et altro che appartiene a qualche materia, si trovano molte difficoltà, rispetto all'intermissioni de' negotii et alla molteplicità delle scritture che vano in consideratione, di maniera che ben spesso, con tutta la fatica et diligentia che usano li secretarii nostri, non si può ritrovare tutto quello che saria necessario, il che apporta alle volte danno alli negotii et deliberationi, onde è aproposito trovar modo, che con maggior facilità si possa (sempre che occorrerà) veder distintamente tutto quello che vi sarà in tal proposito, però. L'anderà parte, che li Savii del Collegio nostro che hanno carico delle relationi et annali, col parer et consiglio di messer lo Cancellier grande nostro, debbano⁹⁷ haver cura⁹⁸ che nell'avvenire sia fatto un'indice distinto per le materie et capi delli negotii spettanti al Senato⁹⁹ che occorrerano, sommariamente¹⁰⁰ così delle lettere delle corti et altre, come delle deliberationi¹⁰¹ di esso¹⁰² Senato nostro, espositioni di Ambasciatori et secretarii de Principi, et d'ogni altra scrittura, disegni, o modelli, che tocheranno al particolar di quella tal materia, con li luoghi et tempi distintamente, acciò con questa via si possa facilitar maggiormente le consultationi delli negotii, che occorreranno alla giornata, per servitio del Stato nostro. Et affine che quest'ordine sia continuato come conviene, siano obbligati li predetti Savii alle relationi et annali, che saranno di tempo in tempo procurare, che sia data la debita esecuzione.

+10-3-2

Riferimenti bibliografici: BASCHET, *Les archives*, pp. 166-167; DE VIVO, *Ordering the Archive*, Id., *Archival Intelligence*.

42. Venezia, 10 feb. 1606. Istruzioni per l'inventariazione delle scritture del Consiglio dei dieci, da compiersi anche in soffitta.

Fin dal 1599 il Consiglio dei dieci aveva rilevato la gran confusione in cui versa-

⁹⁷ debbano: *segue* dar ordine *cass*.

⁹⁸ haver cura: *sopra il rigo*.

⁹⁹ spettanti al Senato: *sopra il rigo*.

¹⁰⁰ Sommariamente: *sopra il rigo*.

¹⁰¹ Deliberationi: *segue* del *cass*.

¹⁰² di esso: *sopra il rigo*.

vano le proprie scritture, giacenti alla rinfusa nella soffitta dell'ufficio dei Capi dei dieci, e ne aveva perciò affidato l'inventariazione a due patrizi. Nel corso di quest'opera furono ritrovate scritture molto importanti per gli affari e per la difesa delle ragioni della Repubblica – in grado quindi di fornire sia conoscenze utili, sia prove di diritti. Sotto la guida di due patrizi, fu perciò esortato a continuare l'inventario un segretario, al quale, per lo svolgimento di tale compito, venne corrisposto uno specifico salario. Egli fu incaricato non solamente di redigere una lista topografica ma anche di far rilegare e in parte riordinare le scritture; una volta terminato l'inventario, egli avrebbe dovuto redigere una rubrica generale, ovvero un indice diviso per materie, l'altro principale strumento di consultazione tipico degli archivi istituzionali veneziani. Allo scopo di assicurare «la total perfectione dell'opera principiata», il Consiglio dei dieci autorizzò qualche giorno dopo un prolungamento di due anni del permesso di accedere alle proprie scritture, stabilendo anche che i due patrizi incaricati di questa inventariazione, potessero continuare il lavoro anche se fossero usciti dal Consiglio, in seguito alla loro eventuale elezione a altre cariche (decreto del 17 feb. 1606). Sono questi i primi accenni di un riordino complessivo dell'archivio dei Dieci, che sarebbe poi stato ripreso nella seconda metà del Settecento.

AS VE: *Consiglio di dieci, Deliberazioni segrete*, b. 28, cnn.

Quanto necessaria, et per tutti li rispetti fruttuosa debba riuscir in ogni occorrenza di publico servitio la deliberation presa in questo consiglio di far co'l mezzo delli diletteissimi nobili nostri Alessandro Zorzi et Zuan Giacomo Zane riveder et formar diligente inventario delle scritture secrete, le quali per gli accidenti de fuoghi et per altre cause si ritrovano al presente in gran copia confuse nelle sofite et nell'officio dei Capi di questo consiglio, cadauno lo può benissimo per sua prudenza comprender, et perché da quanto è stato hora esposto si è inteso essersi fin' hora trovate diverse cose sommamente a proposito nelli negotii publici, et per fondamento delle ragioni della Signoria nostra. Et essendo necessario, che in questa laboriosa, et multiplice fatica vi s'impieghi persona, che con¹⁰³ pronto et ardente zelo si adoperi con tutto il spirito suo, come fa tuttavia il circospetto et fedelissimo segretario di questo Consiglio Giovanni Battista Padavin, al qual in essecutione della parte di detto Consiglio de 15 Marzo 1599 et 13 di Ottobre prossimo passato¹⁰⁴ fu dalli Capi del sudetto Consiglio ingiunto questo spetial carico, in che si adopera egli con publico servitio et compita sodisfattion delli predetti diletteissimi nobili nostri Alessandro Zorzi et Zuan Giacomo Zane, è conveniente il proseguir opera così fruttuosa et necessaria, però:

l'anderà parte, che si come per la buona regola et custodia delli registri, rubriche

¹⁰³ con: *segue una parola cass.*

¹⁰⁴ Entrambi i decreti vengono allegati in copia a questa parte.

et altre scritture secrete del Senato furono assignate quelle recognitioni alli secretarii a ciò deputati, che si è inteso dalla parte de 17 Settembre 1601¹⁰⁵, hora letta, così per la ordinaria munificenza publica siano delli denari della cassa di questo consiglio assignati ducati xii al mese al sudetto circospetto secretario nostro Giovanni Battista Padavin, da esserli intieramente resposi di mese in mese; dovendo esso attender con ogni diligentia in servire a quest'opera li sopradetti doi diletteissimi nobili nostri Zorzi et Zane, et loro successori¹⁰⁶ et oltre l'inventario già deliberato di farsi, debba anco far legar in libri quelle scritture, et altre che parerà alli medesimi, onde siano regulate et custodite in modo che in ogni occorrenza si possa con facilità valersi di esse, et fornito il sopradetto inventario sia egli parimente obligato principiar subito et proseguir con ogni diligenza una Rubrica Generale di tutti i libri secreti con la distinction delle materie et negotii, come meglio parerà alli medesimi doi deputati, acciò che colla istessa facilità si possa vedere per via sumaria le trattationi de' negotii et deliberationi fatte in tempo di pace, et di guerra per buon governo delle cose nostre. Et sempre che occorrerà dar¹⁰⁷ alcuna¹⁰⁸ scrittura¹⁰⁹ alli Savi del Collegio et al Senato, debba farne nota sopra un libro particolare, nominando il segretario a chi saranno state date di volta in volta et consignate, et conforme alla parte de 13 Ottobre passato subito fornito l'inventario debba esser letto a questo consiglio per darne quella parte al Collegio, che sarà giudicata a proposito.

+13-1-0

Riferimenti bibliografici: DE VIVO, *Ordering the Archive*; VIANELLO, *Gli archivi*.

43. Venezia, 1635 e 1636. Un dibattito intorno al miglior modo per fare un indice dell'archivio della Cancelleria di Venezia.

Le due relazioni che seguono rispondono alla decisione del Consiglio dei dieci di far compilare un nuovo «indice o repertorio dei libri et scritture che sono in Secreta». I «consultori in iure», Scipione Ferramosca e Ludovico Baitelli, stilarono una lunga consulta, che, se da un lato celebrava l'archivio come «matrice dell'-historia» e «inestimabile Tesoro», dall'altro ricordava che la «vastità» delle carte rischiava di rimanere priva di utilità senza uno strumento di consultazione. Essi proposero quindi un indice analitico, articolato in tre parti che passavano dal generale al particolare, rispecchiando (pur senza citarlo) le indicazioni del coevo

¹⁰⁵ Il testo del decreto è allegato al presente documento.

¹⁰⁶ et loro successori: *nel margine sin.*

¹⁰⁷ dar: *segue una frase cass.*

¹⁰⁸ alcuna: *sopra il rigo.*

¹⁰⁹ scrittura: *segue una frase cass.*

trattato De Archiviis di Baldassarre Bonifacio (1632). Ma la radicalità della proposta fu osteggiata dal soprintendente alla secreta Paolo Morosini e dal suo neoeletto coadiutore Giacomo Marcello, i quali presentarono una controproposta – che qui si pubblica solo parzialmente per via della sua lunghezza – nella quale, dopo aver esposto lo stato della Segreta e i lavori di indicizzazione già intrapresi, chiedevano semplicemente di stanziare maggiori risorse per continuare nel solco del tradizionale ordinamento archivistico veneziano. Va rilevato che da queste relazioni emergono due diverse visioni del lavoro di cancelleria: mentre i consultori si proponevano come esperti in materia di organizzazione del sapere, i patrizi soprintendenti alla Segreta riaffermavano invece il monopolio del ceto cittadino sul lavoro di cancelleria, così sottolineando il tradizionale affidamento dell'aristocrazia patrizia su un gruppo sociale ristretto e fidato. In seguito alle loro raccomandazioni, il 21 maggio 1636 il Consiglio dei dieci stanziò fondi straordinari per la registrazione e rubricazione di decine di filze di lettere, deliberazioni e esposizioni, e decretò la registrazione di trattati internazionali, cerimoniali, e libri dei confini.

a) Venezia, 27 ago. 1635, AS VE: *Consiglio di dieci, Deliberazioni segrete*, b. 40, cnn.: Consulta originale con correzioni autografe allegata alla parte del 20 feb. 1636; parzialmente ed. in Baschet, *Les archives*, pp. 219-220.

Serenissimo Principe,

Ha comandato la Serenità Vostra che per Publico servitio dobbiamo investigar qualche modo col quale si potesse formare un Indice or Repertorio dei libri et scritture che sono in Segreta, che con facilità potesse all'occasioni servire, et prontamente somministrare le Publiche Ragioni, le quali nella vastità delle cose restando sepolte, riescono ben spesso infruttuose, et come se la Serenità Vostra non le avesse.

Veramente Principe Serenissimo versa questo Degnississimo commandamento in materia importante, necessaria, et utile: et quando si trovasse modo corrispondente al bisogno, non ha dubio che la Serenissima Republica ne riceverebbe singolarissimo servitio.

Nella Cancelleria Segreta di Vostra Serenità come habbiamo in molte occasioni sperimentato si trova un quasi inestimabile Tesoro di Ragioni, et se bene gl'infortunij de gl'Incendij si hanno seco portato qualche parte, quello però che rimane è di prezzo incredibile. Qui risiede la matrice dell'Historia. Qui si riservano le antiche non meno che ammirabili forme del Governo, che seguitate per i tempi possono assicurare la felicità di questo Dominio alla perpetuità. Qui le cose appartenente a tutti li Principi, a tutto lo stato di Vostra Serenità tanto da Terra quanto da Mare, tanto di Guerra, quanto di Pace, Patti, Accordii, Leghe, Decreti, Commissioni, Negotiationi, in una parola sola tutto il Governo si ritrova. Ma per verità tanta è la vastità di questo Tesoro nascosto, che senza un ordine più che esquisito, non se ne può né comprenderne intieramente il valore, né goderne

perfettamente il comodo, et crescerà senza alcun dubio questo male, nell'incremento che danno alla scrittura le forme correnti, non passando mai giorno che non entri in Secreto gran quantità di Negotio, che in poco tempo posta seco Volumi, onde quanto più si vede presentando il Disegno, tanto più è bene che la mente dell'Eccellentissimo Senato s'applichi a qualche opportuna Provisione.

Sopra questa vastità di materie vaglia il vero, Prencipe Serenissimo, sono state fatte nelli tempi andati et si vanno tutt'hora facendo fruttuosissime fatiche et con virtuosissima emulatione de' maggiori li signori Secretarij presenti¹¹⁰ vanno continuamente superando di gran lunga l'accuratezza et diligenza de' passati. Molte delle scritture più Antiche passate per mani di chi viveva ne' secoli andati, Perché il costume di que' tempi non haveva pur anco giustata la delicatezza et commodità dell'ordine, non hanno Indice alcuno. Altre de tempi seguenti se più hanno gl'Indici, questi o sono imperfetti, o mal digesti, o inordinati. Altre di tempi più o meno antichi, o perché si smariscono i caratteri per l'antichità, o perché i libri hanno patite l'humidità delle piogge visibilmente et con gravissimo danno, si vanno perdendo, la conservatione de' quali se ben imperfetta riesce pure nell'oscurità delle cose di qualche lume. Altre finalmente de tempi ultimi benché tenute con buon ordine per la numerosità delle materie producono Indici tanto grandi che riescono anzi volumi. Le lettere de' Publici Rappresentanti così da Terra come da Mare non hanno per la maggior parte Indice alcuno, et pure importantissimo et necessario ben spesso è l'uso, non meno che l'occasione per ben deliberare materie gravissime. Tutte queste cose unite insieme causano che all'occorrenze ò non si ritrovino le antiche ragioni di Vostra Serenità dalle quali risultano sempre li più fermi fondamenti, et le maggiori chiarezze de' fatti tanto necessari, overo non si ritrovano in tempo et fra tanto l'opportunità passa, perché i Negocii Publici subito nati, subito sono grandi, et hanno bisogno di presta Provisione. Overo in un solo Negotio tanto di tempo si consuma, che o per supplir a quello è necessario che gl'altri s'abbandonino, o volendoli risolvere¹¹¹ tutti insieme, tanto cresce la machina, che impossibile riesce il sostenerla. Le conseguenze che portano seco queste difficoltà non hanno bisogno di dimostrazione presso la sapienza incomparabile della Serenità Vostra. Evidenti per lo contrario sono gl'utili che da un buon ordine d'un Indice Universale risulterebbero. Perché le buone ragioni et la verità dei fatti ritrovate a' tempo portano seco la sicurezza delle deliberationi, et infallibilmente il buon esito de' Negocij.

In questa vastità di scritture, chi vuole, Prencipe Serenissimo, far un buon Indice, per nostro senso non solo è necessario il rivedere gl'Indici che son fatti, il conservare quelli che vanno cadendo, et far quelli che mancano, ma convien vedere tutte le scritture in fonte, perché gl'Indici Antichi si sono regolati molto più con la distintione delle parole che delle materie, et pure l'utilità consiste nel distinguere

¹¹⁰ presenti: *sopra il rigo*

¹¹¹ risolvere: *sopra il rigo*

ugualmente le materie, et le parole. La visione delle scritture deve esser fatta con la destinta considerazione di tutti li particolari che ogni scrittura contiene, perché per essemplio una sola scrittura che secondo gl'usi antichi era posta sotto una sola parola, può contenere materia di Navigatione, di Commercio, di Dacij, di Porti, di Patti con altri Precipi, cose tutte che se non sono separatamente riposte impossibile è l'haverne facile, et pronto l'uso tanto necessario, et però cadauna scrittura deve essere quasi per così dire con molti occhi veduta et esaminata.

Per dar buona forma a questo gran Negotio è necessario che Vostra Serenità provveda di tre sorti di ministri tutti in suo genere d'esquisita cognitione.

Li Primi doveranno vedere con ogni diligenza le scritture, et cavarne esattamente le¹¹² particolarità ridotte in breve sostanza.

Li Secondi doveranno separare le materie che i primi confusamente havranno raccolte et sommariate, et con particolar attentione riporle sotto i capi che le saranno suggeriti dalle materie che andaranno distinguendo.

Li Terzi havranno il carico di ridurre la separatione fatta dai Secondi alli suoi luoghi et Capi Generali et specifici, facendo prima le divisioni universali, et indi riducendole alle particolari suddivisioni, che doveranno esser fatte per via di Predicati, et Soggetti, servando sempre il più che si potesse l'ordine de' tempi.

Tutte queste cose niente, o poco gioveranno sempre quando la Serenità Vostra non provveda di chi dia spirito et moto all'opra, et che sia quasi come un primo mobile, o come l'anima che dà il moto al Corpo. Converrebbe che questi fosse un Senator zelante, intelligente, indefesso, et innamorato per così dire di questo tanto importante Publico servitio, et tale in somma che quello che ad altri fosse fatica a lui fosse di diletto et di gusto.

Sin hora Principe Serenissimo il Discorso nostro è stato in astratto, et come in Dissegno. Soggiungeremo hora per quanto si può alcune poche cose della Pratica et del modo dell'essecutione.

S'esperimenta in tutte le cognitioni, che chi non distingue non discerne, perché con la distinctione esce l'intelletto nostro dalla confusione, dalla quale come da tenebre uscito vede subito il lume et la chiarezza della verità. Nella Cancelleria Secreta da secoli in qua tutte le materie erano registrate unitamente nelli libri chiamati secreti, non servandosi altro ordine che quello dei tempi. Il cumulo infinito delle cose insegnò all'età passata che fosse bene il separare le materie, che molto crescevano di Roma et di Costantinopoli, et in questi ultimi tempi s'è fatta la separatione delle Corti dai Rettori. Meritano grandissima lode li signori Secretarij che l'hanno et ricordata et essequita con ogni puntualità. Ella è però stata inventione causata della necessità. La necessità insegnò a gl'huomini di coprirsi dell'ingiurie dell'aria con le Capanne, et di provvedere al vitto con li sudori dell'Agricoltura. L'arte trasse dalla necessità i Palagi per habitare, et le vigne et li giardini per ricreare, onde quello che hebbe principio dalla necessità et dalla

¹¹² la *corretto in le*.

fatica s'è convertito in godimento et in diletto. Tanto si può far al presente, quello che fin qui è stato parto della necessità, se sarà notrito et colto dell'arte produrrà notabile beneficii et commodi. La distinctione per tanto di tutte le materie ingegnosamente fatta darà l'ordine et la perfettione di quest'opra tanto necessaria, della quale non può per verità l'intelletto prescriberne perfetta idea, perché l'atto istesso dell'operare dimostra i modi et le materie di ben operare. Per quanto nondimeno si può daremo un'esempio o faremo un abozzo, al quale chi opererà poi darà l'intiero della perfettione.

La Prima et Principale Divisione di quest'Opera deve esser universale, come sarebbe a dire¹¹³: Roma Costantinopoli Francia Spagna Imperatore Inghilterra Savoia Stati et altri Principati.

Nello Stato di Vostra Serenità¹¹⁴: Mare Terra et altre.

La Seconda Divisione deve essere di ogn'uno di questi universali alle loro specie, le quali specie formino capi separati, come per esempio:

Sotto il capo di Roma, et altri Principati devono esser Capi destinti di¹¹⁵: Pace, Guerre, Leghe Patti Confini Ambassierie Gratie, et altri simili, che doveranno esser posti per alphabeto.

Nello Stato di Vostra Serenità dalla parte di Mare si devono far Capi di¹¹⁶: Golfo Isola Navigatione Armate Mercancie Arsenale et altri molti.

Nello Stato di Terra si devono fare li Capi per esempio infrascritti: Città Territorij Rettori Privileggi Essentioni Feudi et altri simili in tutte le specie più cospicue

La Terza distinzione si farà col passare dalle specie alli individui, et questa deve esser fatta ne' Capi della Seconda Divisione, come per esempio se è necessario il Capo della Pace in Roma, il Capo della Pace conterrà con ordine Alfabetico li nomi de Papi. Sarà esempio di questa particolarità se bisogneranno la Pace con Clemente V, Adriano VI, Sisto 4, Clemente 7. Queste si troveranno nella loro lettera col tempo, et col numero delle carte del libro in cui sono descritte in quanto l'intento riguarda semplicemente le Paci. In quanto poi desiderer la particolarità in esse contenute: le cose contenute che si desiderano secondo le loro particolari materie si troveranno con mirabile facilità sotto li loro Capi, o di Navigatione, o di Essentioni, o di Confini, o di Commercij et simili.

Molte altre sottodestentioni caderanno sotto la penna del Terzo Ministro in cui tutta la sostanza dell'esecutione consiste, delle quali Distintioni non si può con fondamento discorrere, se non havendo tutta la materia sotto gl'occhi. Vostra Serenità per ciò riceverà da noi il nostro buon volere¹¹⁷, che non può¹¹⁸ altro desiderare al Publico Beneficio, che la perfettione d'un Opra tanto utile et fruttuosa

¹¹³ I termini della seguente lista sono incolonnati.

¹¹⁴ I termini della seguente lista sono incolonnati.

¹¹⁵ I termini della seguente lista sono incolonnati.

¹¹⁶ I termini della seguente lista sono incolonnati.

¹¹⁷ Volere: *spscr. sopra una parola cass. e illeg.*

¹¹⁸ *Segue parola cass. illeg..*

che riceverà il suo intiero compimento dalli ordini che Vostra Serenità si degnerà dare, et dalle persone che a ciò deputerà per l'essecutione. Gratia.

Venetia li 23 di Agosto 1635.

S.D.BV.B.F.L.S.O.S.

Di Vostra Serenità

Umilissimi servitori et sudditi,

Scipion Feramosca.

Lodovico Baitelli.

b) Venezia, 14 apr. 1636, AS VE: *Consiglio di dieci, Deliberazioni segrete*, b. 40, cnn., relazione di Paolo Morosini e Giacomo Marcello, con firme autografe.

Serenissimo Principe, Illustrissimi et Eccellentissimi Signori,

Versa la commission, ch'è restata servita Vostra Serenità d'ingionger a noi Polo Moresini fu di ser Giacomo, e Giacomo Marcello fu di ser Andrea in asister alle regolacioni et ordini della Secreta, in esponderli li nostri sensi sopra li raccordi portati dai Signori Consultori con la scrittura loro; in aggiongervi li nostri particolari pareri con li modi habili di ben incaminarli, e nel rifferere lo stato della medesima secretta. (...) ¹¹⁹.

Passeremo alla scrittura de' Signori Consultori, nella quale con ostentacion degna della lor virtù molti raccordi introducono per meglio regular questa gran mole. Alcuni capi di detta scrittura loro restano rissolti da quanto dell'esser della Secretta medesima havemo sopra espresso, poichè al mancamento de libri che non s'intendono per l'ingiurie dell'antichità rimane rimediato con la deputacione delle due che li vano transcriverendo di sopra rifferita. Gl'indici ordinarii che asserisce detta scrittura esser di molto mancanti sono per quello tocca alle materie vecchie et alle deliberacioni dell'Eccellentissimo Senato nell'esser sufficiente da noi descritto. Circa i soggetti che vi si potrebbero per parer de' detti Signori Consultori impiegare di più divisi in tre ordini diremo che il numero sopra espresso de sette secretarij ci pare pur troppo et per il decoro del luogo tanto più venerabile e sicuro, quanto da minor numero è praticato, et per la necessità a che da tante altre fontione di Zifre, di leggi, di servir alle Consulte degl'Eccellentissimi Savii et altri sono giornalmente chiamati li Signori Secretarii et quelle della Cancelaria ancora.

Né fuori di quest'ordine alla fede del quale appoggiò sempre la Republica il maneggio delle cose segrete credemo sia intencione di Vostra Serenità che si vadino

¹¹⁹ Il testo continua con una lunga relazione sulla consistenza e lo stato attuale dell'archivio della Cancelleria Segreta, diviso nelle sue serie principali, di ognuna delle quali gli autori specificano gli strumenti di consultazione esistenti, cioè indici e rubriche, e nominano il personale responsabile.

trovando per un tale servizio li soggetti. Anche l'introdur forma nova d'Indici e Rubriche con tante divisioni e subdivisioni prescritte in detta scrittura potrebbe forse render più di confusion che d'ordine, et più d'oscurità che d'intelligenza, onde richiederebbe raccordo tale, oltre un tempo senza misura un talento soprafino, in tutti gl'ordini de soggetti, quando anco vi fossero, a' ben disposto. Nell'idea la fecondità dell'intelletto molte cose propone, a' quali la condicion humana non arriva poi a corresponderne l'atto.

Il nostro senso riverente sarebbe di regular sopra le costitucionì antiche fondamentali della Secretta li disordini, non revangarne di nove, che possino accrescerli. (...) ¹²⁰.

Molte altre cose in materia composta di moltissimi capi potrebono raccordarsi: ma havemo atteso all'habilità di ponerle in atto prescrittoci da Vostre Eccellenze. Non può pretender l'huomo di sottrarsi totalmente dal freddo, dal caldo e dall'altre ingiurie a' quali è sottoposta l'humane imbecilità, assai è il ripararle. (...) ¹²¹. Riconoscemo difficile, Serenissimo Prencipe, in un maneggio grave qual'è questo somministrar pareri totalmente immune dai contrarii, ma alcuna parte conviensi rimettere alla pratica, e noi si consolamo d'haver portato questi nostri riverenti sensi qual abborli alla singolar prudenza dell'Eccellenze Vostre che sapran darvi le propria forma.

In tanto havemo dato all'ubedienza de' publici comandi quel che haverissemò dovuto negar alla cognicione di noi medesimi. Mentre alle provisioni che sopra quanto havemo predetto, e sopra il di più si stimasse opportuno, decreteranno Vostre Eccellenze si presterà da noi l'assidua pontual assistenza commessaci in primo luogo dalle deliberacioni di cotesto Eccelso Consiglio, e quanto più gli ordini di Vostra Serenità abbraccerano di distinzione e de' particolari, tanto maggiormente spereremo d'avicinarsi al perfetto della sua volontà, come sarà sempre di nostro unico desiderio. Grazie.

¹²⁰ Il testo continua per sei pagine suggerendo di ridare impeto a tutte le tradizionali pratiche di registrazione e rubricazione che già abbiamo visto in altri documenti veneziani e formulando precisi suggerimenti sul trattamento del personale, tesi a incoraggiare il pieno svolgimento dei compiti elencati. Per ognuno di essi Morosini e Marcello prevedono emolumenti e pene; suggeriscono di richiedere ai neo-eletti segretari di lavorare per un anno intero nel servizio di registri e rubriche, e consigliano di limitare la rotazione delle cariche. Inoltre, essi prevedono: la rubricazione delle lettere di pubblici rappresentanti, da compiersi soprattutto da parte del personale di Cancelleria, non dai segretari dei rappresentanti fuori Venezia; la riduzione del lavoro delle esposizioni in un semplice riassunto, non una trascrizione completa, da non essere copiato su registri; la rubricazione delle relazioni presentate da ambasciatori e altri rappresentanti al termine della propria missione, da farsi svolgere agli stessi autori e rilegarsi a parte; la creazione di un indice di materie afferenti alla politica estera e in particolare ai confini, al momento sparse nei *Libri commemoriali*; minor propensione nell'assegnare documentazione alla Segreta.

¹²¹ Segue un breve accenno alla mansione di redazione dei registri dei Cerimoniali, da essere ripresa dal segretario incaricato.

Polo Moresini.
Giacomo Marcello.

Riferimenti bibliografici: BASCHET, *Les archives*, pp. 219 sgg.; BARAZZI, *I consultori*; SIGNAROLI, *Il trattato*; ANTONINI, *Kept within their Chests*.

44. S.l. [Palermo], 5 gen. 1782. Atto di consegna dei registri e dei libri della Real cancelleria del Regno di Sicilia, accompagnato dall'elenco delle scritture.

In occasione della consegna ufficiale, mediante atto pubblico del luogotenente del protonotaro, dell'archivio della Real cancelleria al suo maestro notaio Ignazio de Majo da parte di Giuseppe Cominali, primo notaio del medesimo ufficio, si provvide anche alla compilazione di una giuliana (inventario) dei registri e dei libri conservati presso il suddetto archivio, datata 15 dicembre 1581. La giuliana, che riprendeva un precedente elenco compilato nel 1714 durante la breve dominazione sabauda (1713-1718), si apriva con la descrizione di alcuni libri relativi alla celebre indagine svolta da Giovan Luca Barberi sul regio demanio dell'isola all'inizio del Cinquecento (v. cap. I, nn. 5 e 40: Palermo, 1510 e 1511), e altri libri che erano stati conservati presso il medesimo archivio della Real cancelleria, tra i quali, per esempio, i 4 volumi di conferme di feudi rilasciate durante il regno di Alfonso il Magnanimo. L'elenco proseguiva con la serie dei registri della Real cancelleria prodotti tra il 1332 e il 1770, indicando, per ciascun pezzo, il sovrano, l'anno di riferimento e il numero delle carte. L'elenco riportava due ulteriori sezioni: da una parte, un elenco di registri collettanei, che erano stati solo parzialmente segnalati nella precedente giuliana; dall'altra, invece, alcuni registri successivi all'anno 1770 (l'ufficio della Real cancelleria sarebbe stato abolito pochi decenni dopo, nel 1819). Questo deposito documentario non divenne mai, nel corso dei secoli, un archivio di concentrazione, ma continuò a funzionare sulla base delle pratiche definite in età tardo medievale, preservando quindi la sola documentazione prodotta dall'ufficio e poche altre scritture direttamente connesse all'area d'intervento della Real cancelleria. Vale la pena di notare che questa giuliana corrisponde quasi interamente all'attuale consistenza dell'archivio, con la sola eccezione di alcuni registri che furono scompaginati e altri 25 che andarono distrutti in occasione dei moti del 1848.

AS PA: Luogotenente del protonotaro, reg. 217, cc. 1090r-1117r

(...) Giuliana de libri, o siano Registri proprij della Real Cancellaria di questo Regno di Sicilia che nella medema si conservano.

- In primis* numero tre Capibrevi delli tre Valli del Regno, cioè Val di Mazara, Val di Noto, e Val Demine, cioè: Val di Mazara consiste in fogli 584, Val Demine incominciando dal f. 529 e finisce sini al f. 867, Val di Noto consiste in fogli 523. n.° 3
- Un capibreve grande con sua coverta rossa di tutte le terre baronali del Regno, consiste in carte 751. n.° 1
- Due capibrevi dell'Abbazie, e benefici di questo Regno, cioè uno in carte 451 e l'altro incomincia dal foglio 86 sono al 376. n.° 2
- Un libro con la coverta rossa titolato *Monarchia Regni Sicilie* diviso in due parti, cioè nella prima contiene la genealogia de Regi delle Spagne, ed incomincia il numero 376 e porta al numero 405, e la seconda parte porta il titolo *Monarchia*, che incomincia dal numero 3 sino al numero 80. n.° 1
- Un altro libro con la coverta rossa titolato *Segrezie e salarij* consiste in carte 334 n.° 1
- Un libro grande con la coverta grande bianca titolato *Prelatiarum Regni* consiste in carte 641. n.° 1
- Un libro antico con sua coverta di Nicolao Castagna Tesoriero del Regno numerato disordinatamente, incominciando al n.° 7, e termina disordinatamente al n.° 138. n.° 1
- Uno altro libro con sua coverta bianca titolato *Constitutiones Regni* consiste in carte 159. n.° 1
- Un altro con sua coverta bianca titolato *Privilegium, Confirmationum, Venditionum Cancellarie Regni Sicilie in cartis* 505. n.° 1
- Un altro libro con sua coverta del Conto di Nicolao Castagna Tesoriero del Regno numerato disordinatamente e termina col n.° 163. n.° 1
- Un libro con la coverta di parcemino bianca titolato *Privilegia Archiepiscopatus felicitis urbis Panormi, et ejus Majoris Ecclesie* in carte 64. n.° 1
- Quattro libri titolati *investiturarum Regni* con sua coverta bianca *anni prime et secunde indicionis 1453*, cioè uno di carte 504, l'altro incomincia dal f. 505 sino al f. 832, altro di n.° 509 e l'altro, che sussiegue dal f. 510 e termina al foglio 908. n. 4
- Un libro del Re Fiderico del anno 1312 con sua coverta bianca di carte 131.
- Un altro libro di detto Re dell'anno 1340 con sua coverta bianca di carte 221.
- Un libro del Re Fiderico dell'anno 1343 in carte 52.

(...)

Altra breve Giuliana d'alcuni libri tanto notati nella precedente universal Giuliana, quanto ancor ivi non notati, quali come che ogn'uno contiene più anni, si ha stimato per maggiore, e più sicura aggevolezza de' Requirenti, notarsi separatamente quei in detta Giuliana Universale non notati, e replicare pure quelli, che più anni contengono, e sono ivi notati, e ciò per aversi tutto in prospetto, e per non aversi potuto situare ad anno certo.

Un libro del Re Alfonso titolato *Registrum Regni, secretarij Francisci Martorelli* dell'anno 1457 in carte 98 nella Giuliana non notato. n.º 1
Altro titolato *iuramentum Baronum Regni* dell'anno 1466 nella Giuliana non notato, carte 195. n.º 1
Altro notato in detta Giuliana dell'anno (5 *inditionis*) 1591 sino al 1594 in carte 187 n.º 1
(...).

Siegue la sopradetta Giuliana
Incominciando dall'anno 4 *inditionis* 1770 e 1771
Tre libri dell'anno 4 *inditionis* 1770 e 1771, cioè uno in carte scritte n.º 177
siegue in bianco n.º 3
(...).

Riferimenti bibliografici: sulla giuliana del 1782, v. *R. Cancelleria di Sicilia. Inventario*, pp. LXXX-LXXXIII; su quella del 1714, v. SPATA, *Sulle carte di Sicilia*, pp. 11-15. Quest'ultima giuliana è edita in *ibidem*, pp. 81-97. Una descrizione degli eventi relativi all'assalto dell'archivio di Palermo nel 1848 si trova in SPATA, *CRS, recensioni*, pp. 18-19.

III

ASPETTI MATERIALI

Questo capitolo propone un insieme di documenti che offrono diversi spunti relativi all'attenzione delle autorità e del personale cancelleresco per gli aspetti materiali della produzione e della conservazione dei documenti, ai fini di migliorarne la fruibilità e garantirne l'utilizzo nel corso del tempo. In quale modo erano organizzati i testi sulla pagina? Quale valore veniva dato alla leggibilità della scrittura e alla qualità del suo supporto materiale? Quali erano i locali adibiti alla conservazione archivistica? E come materialmente le scritture erano disposte al loro interno? Alcune di queste questioni sono state per molto tempo l'oggetto primario di discipline di lunga tradizione quali la diplomatica¹ e la paleografia², nonché, più di recente, della codicologia³. Gli studi elaborati in questi ambiti, tuttavia, pongono enfasi sui documenti come prodotti finiti e, per estensione, sulla loro produzione, ma in proporzione molto minore sulle pratiche che permisero e caratterizzarono la loro conservazione. In quale misura gli aspetti materiali della documentazione erano considerati all'epoca funzionali alla consultazione da parte di istituzioni e utenti? In che modo questi aspetti influivano sulla conservazione di lungo periodo? La disposizione materiale delle carte, nonché degli armadi e degli altri arredi in cui esse erano stipate, era semplicemente connessa a ragioni di immagazzinamento delle scritture? In che modo, invece, influiva direttamente sull'organizzazione e la fruizione dell'archivio, o sulla sua sicurezza e eventuale segretezza? Nel tentativo di fornire risposte a tali questioni, questo capitolo si concentrerà innanzitutto sugli aspetti grafici dei documenti, per passare poi ai supporti materiali utilizzati per la loro compilazione, quindi ai contenitori usati per conservarli e, infine, all'arredamento e ai locali adibiti a loro deposito o costruiti appositamente per ospitarli.

¹ Si veda il classico lavoro di PRATESI.

² Per una disamina complessiva della materia, cfr. il recente CHERUBINI e PRATESI.

³ Si veda il primo capitolo di BERTOLO et al., *Breve storia*.

ASPETTI GRAFICI

Il primo aspetto da considerare è quello legato alla stesura vera e propria del documento, dallo stile della scrittura all'organizzazione del testo sulla pagina, cioè quelle caratteristiche che vengono definite in diplomatica come "estrinseche". In effetti, tanto le autorità, quanto i redattori dei documenti, avevano una spiccata attenzione per alcuni aspetti materiali, quali la pulizia e la leggibilità della scrittura, nonché la distribuzione del testo sulla pagina e l'apposizione dei sigilli. Si trattava, notoriamente, di elementi fondamentali per l'autenticazione di un documento e quindi per il riconoscimento dell'autorità che lo aveva emanato. Come si è già sottolineato più volte, d'altronde, le pratiche connesse a questi aspetti erano parte integrante dell'attività cancelleresca e, conseguentemente, non possono essere disgiunte dal momento della conservazione: non solo entrambe queste fasi erano solitamente curate dal medesimo personale (almeno, come si vedrà, fino a un certo livello cronologico), ma i locali a esse destinate erano i medesimi.

Come rilevato dai paleografi, le caratteristiche della scrittura – quali l'uso delle abbreviazioni, delle maiuscole o delle minuscole, l'emergere della divisione delle parole e delle frasi con spazi appositi, la presenza o meno di punteggiatura, la scelta del modulo o del formato, del tratto posato o veloce, su righe dritte o storte, dal *ductus* più o meno corsivo – hanno un valore culturale che va al di là delle finalità pratiche. Nel caso dei documenti di cancelleria, esse possono rivelare il livello di istruzione che contraddistingueva il suo personale, e in alcuni casi l'adozione di vere e proprie scelte estetico-ideologiche. È questo, ad esempio, il celebre caso del ritorno della carolina nel Trecento, del successivo rifiuto della gotica, dell'avanzata della *littera antiqua* e dell'imitazione delle capitali epigrafiche connessi all'umanesimo⁴, e quindi dell'affermarsi di un'ampia varietà di stili che andarono progressivamente a sostituire la cosiddetta "cancelleresca" negli uffici propriamente addetti alla redazione delle lettere⁵. Non si vuole qui ripercorrere la storia delle forme della scrittura, ma sottolineare la loro importanza agli occhi di istituzioni e professionisti dell'epoca. Per rimanere in ambito cancelleresco è celebre, per esempio, il caso di Poggio Bracciolini, che nel primo Quattrocento ottenne un incarico alla

⁴ Cfr. DE LA MARE.

⁵ Sulla storia di queste scritture si rimanda all'aggiornato manuale di paleografia di CHERUBINI e PRATESI.

Curia romana come scrittore delle lettere apostoliche, proprio in virtù dell'abilità nello scrivere utilizzando la *littera antiqua*. Poggio aveva avuto tale posto grazie a una raccomandazione di Coluccio Salutati, che per favorirne l'assunzione aveva mostrato alle autorità una lettera scritta dal giovane collega⁶.

In questo caso, come in molti altri concernenti la scrittura epistolare, la qualità grafica del documento era connessa alla sua destinazione come strumento di comunicazione tra diverse autorità. Ad esempio, a Firenze la scrittura delle missive in uscita veniva affidata a cancellieri con particolari doti calligrafiche (v. cap. IV, n. 4: 1488). A Venezia, fin dal Quattrocento, fu ingaggiato un maestro di scrittura, posto che fu spesso tenuto da noti maestri calligrafi, come Gian Antonio Tagliente, autore di un famoso manuale per imparare a scrivere⁷ e, più tardi, Francesco Alunno. Quest'ultimo, molto noto nei circoli culturali veneziani del tempo, fu assunto nel 1533 per rimediare al recente peggioramento delle capacità scrittorie dei giovani di cancelleria (v. n. 5a).

Tali esigenze si manifestarono anche al di fuori dell'ambito della scrittura epistolare. La qualità e funzionalità della scrittura impiegata nella preparazione dei registri della Cancelleria sembra al centro delle preoccupazioni delle autorità veneziane. Nel 1617, ad esempio, un maestro fu incaricato di insegnare ai giovani di cancelleria «quel carattere di lettera presta e corsiva che deve esser propria di ogni segretario», nonché di dedicarsi di persona a tracciare i capilettera nei registri (v. n. 5b: Venezia). Ancora in pieno Seicento, il caso veneziano dimostra che, anche al tramontare di preoccupazioni estetiche legate all'Umanesimo, la qualità della scrittura continuò a svolgere un ruolo di primo piano allo scopo di assicurare che la documentazione fosse utilizzabile nel corso del tempo. Ciò valeva sia per le scritture passate, sia per quelle correnti. Così, a distanza di pochi anni, le autorità ordinavano a due scrivani di trascrivere in una grafia più moderna quegli antichi volumi che risultavano ormai illeggibili (v. n. 7: Venezia, 1626), mentre il Cancellier grande si lamentava dell'incoerenza del tratto dei registri più recenti (v. n. 8: Venezia, 1635). Pochi decenni più tardi, il Senato esplicitava la valenza propriamente politica di queste preoccupazioni, che andavano al di là del dato puramente calligrafico. Era necessario infatti che tutte le scritture fossero ordinate e uniformi, prive di postille e aggiunte che potessero eventualmente dar

⁶ BARTOLI LANGELI – BASSETTI, *Scrivere "all'antica"*

⁷ LUCCHI, *La santacroce*; JACOBSON-SCHÜTTE, *Teaching Adults*.

luogo a interpretazioni contrastanti (v. nn. 10 e 17: Venezia, 1665 e 1652). D'altro canto, una simile tendenza era propria non solo di uffici politici, ma anche di organi giudiziari. Furono infatti promulgate norme che insistevano sull'obbligo di redigere i documenti afferenti anche a quest'ultimo ambito in maniera chiara e leggibile. È questo il caso della registrazione degli atti processuali in Sicilia, dove Ferdinando II approvava una richiesta presentata dal Parlamento affinché il personale delle corti giudiziarie fosse in grado di scrivere bene e correttamente (v. n. 4: Palermo, 1509).

Per quanto riguarda la disposizione del testo sul documento, la diplomatica si è a lungo soffermata sulle pratiche utilizzate dalle cancellerie di età medievale – in ambito comunale, nella monarchia pontificia e in quella normanno-sveva – per dare validità giuridica alle scritture prodotte, che si sostanziano nel rispetto di alcuni caratteri formali e materiali standardizzati. Questa attenzione la si ricava, per esempio, da quelle note Regole della cancelleria apostolica vaticana che i pontefici, almeno fino al Settecento, rinnovavano all'inizio del loro mandato, e che dettavano le norme per la redazione dei documenti, la registrazione delle scritture, le funzioni del personale e altri aspetti dell'amministrazione pontificia⁸. Tale attenzione emerge tuttavia anche da una serie di meno conosciute e meno sistematiche disposizioni, come nel caso di quella qui riportata, relativa al Regno di Sicilia in età tardomedievale. In vista della propria partenza alla volta della Sardegna (1408), per esempio, Martino I di Sicilia scriveva alla moglie Bianca, vicaria del Regno in sua assenza, illustrandole le regole che avrebbe dovuto seguire nella compilazione dei documenti. Tra di esse, spiccano quelle estremamente rigide riguardanti l'intitolazione, la datazione e la spedizione delle scritture (v. n. 1: Catania, 1408). Ma proprio il caso siciliano suggerisce che la disposizione del testo sulla pagina era dettata anche da finalità legate alla gestione pratica della documentazione: d'altra parte, il supporto utilizzato per la redazione dei documenti era spesso in stretta relazione con il loro contenuto. In particolare, la materia scrittoria da una parte era pensata in funzione dell'oggetto e delle finalità del documento stesso, dall'altra ne influenzava a sua volta le caratteristiche. Ciò è dimostrato dalle modalità secondo le quali, tra il Quattro e il Cinquecento, il Conservatore del real patrimonio siciliano ricopiava i pagamenti in favore degli ufficiali centrali dell'isola, trascrivendo le scritture attorno a un foro, che serviva per tenere insieme i diversi fogli, prima di chiudere il volume alla fine dell'anno amministrativo e procedere alla sua

⁸ DEL RE, *La Curia romana*, pp. 441-442 e bibliografia ivi citata.

rilegatura: una scelta che assicurava la corretta e ordinata conservazione della documentazione⁹. Del resto, la distribuzione delle informazioni sul foglio in maniera ordinata e sulla base di parametri standardizzati e pienamente riconosciuti era finalizzata a esigenze di chiarezza legate all'uso dei documenti stessi. Non è un caso che nel 1566, facendo esplicito riferimento a un antico regolamento di Ferdinando II d'Aragona (v. n. 6), si stabiliva che gli ufficiali giudiziari del Tribunale della vicaria del Regno di Napoli dovessero seguire alcuni specifici parametri per la redazione delle loro carte, affinché la documentazione processuale fosse chiara e comprensibile (ma si veda anche cap. IV, n. 21: Napoli, 1592, nel quale si descrivono le abilità scrittorie, sia in latino, sia in volgare, di un notaio di Cancelleria). Esigenze simili si trovano in un'altra disposizione relativa al medesimo regno (v. n. 9: Napoli, 1655), con la quale si ordinava che il Segretario del Consiglio collaterale dovesse regolarmente compilare un libro, affinché le decisioni prese, le votazioni e le discussioni che vi si svolgevano fossero tutte regolarmente e attentamente registrate, allo scopo di evitare eventuali manomissioni.

Per quanto riguarda lo specifico caso della documentazione in uscita dalle cancellerie, vi sono altri elementi da considerare. In particolare, l'autenticità delle scritture, oltre che dai caratteri estrinseci di cui si è detto, era certificata anche dall'apposizione del sigillo, la cui forma e il materiale utilizzato variavano a seconda dell'importanza della missiva e del destinatario della medesima. Anche i sigilli sono stati molto studiati dalla diplomatica e in particolare dalla sfragistica¹⁰. È noto come nell'Archivio segreto vaticano vi siano diverse serie di volumi dove sono registrate le lettere ufficiali dei papi. Tra di esse alcune sono formate da registri di lettere dette "bolle", nome derivante proprio dal sigillo plumbeo appeso agli originali (sono bene conosciute quelle confluite nei *Registri vaticani*, nei *Registri avignonesi* e nei *Registri lateranensi*). A esse, dalla fine del Trecento circa, si aggiunsero le lettere apostoliche *in forma brevis sub cera*, più note come "brevi" (v. *supra*, cap. «Organizzazione e ordinamento»). Il breve veniva chiuso con un filo pergamenaceo e con cera recante l'impronta col nome del pontefice. I sigilli rappresentavano una componente fondamentale della produzione documentaria anche degli altri antichi Stati italiani, con specificità che variavano territorialmente da caso a caso. Un esempio è rappresentato dall'ordine del principe Carlo, figlio di re Carlo

⁹ Su questo sistema di registrazione, cfr. SILVESTRI, *Ruling from afar*, pp. 363-371.

¹⁰ V. BASCAPÈ, *Sigillografia* e DE LASALA - GRISAR.

I d'Angiò di Napoli, affinché si seguissero attentamente le pratiche relative alla spedizione delle lettere e alla loro sigillazione (v. n. 11: Nicotera, 1283). Un'identica attenzione si rileva anche negli Stati territoriali e nelle città-Stato del centro-nord. A Milano, ad esempio, il segretario Lancillotto Crotti spiegava al duca il sistema di sigillazione in uso nella precedente età viscontea, confermando il valore di quelle antiche pratiche (v. n. 2: 1451). Sulla base di una consuetudine tipica dei comuni italiani, che prevedeva un ampio utilizzo di religiosi nei compiti amministrativi considerati di maggiore fiducia¹¹, a Firenze il compito di sigillare le lettere era affidato ad appositi ufficiali, detti «frati del sigillo» (v. n. 3: 1466).

SUPPORTI SCRITTORI

La storia della scrittura documentaria è cadenzata non solo da mutazioni grafiche, ma anche da scelte relative al materiale e alle dimensioni dei supporti utilizzati per redigere i documenti. Nel periodo considerato in questo volume la materia scrittoria era rappresentata dalla pergamena e dalla carta. Quest'ultima permise un notevole aumento della produzione documentaria. Le prime cartiere note in Europa, tra le quali quella celebre di Játiva, avevano sede nella Spagna musulmana¹²; ma a cominciare dal Duecento, gli Stati italiani divennero tra i principali produttori ed esportatori di questo materiale, come attestato dalla nota cartiera di Fabriano. Ciò che conta sottolineare qui è che – come ha affermato Armando Petrucci – la diffusione della carta nei secoli precedenti all'introduzione della stampa servì principalmente alla redazione di documenti notarili e amministrativi o comunque di uso pratico piuttosto che alla lettura di libri¹³. La pergamena continuò tuttavia a svolgere un ruolo di primo piano. La scelta tra quest'ultima e la carta era sovente motivata dalla tipologia del documento e dalle sue finalità, nonché dalle connesse esigenze di conservazione della memoria e delle informazioni che esso doveva garantire¹⁴. La questione relativa alla scelta della materia scrittoria emerge spesso nei regolamenti cancellereschi, che specificavano il supporto da scegliere. Ad esempio, il cancelliere fiorentino Bartolomeo Scala fu probabilmente tra i

¹¹ V. capitolo IV, «Il personale».

¹² BURNS.

¹³ PETRUCCI, *Minuta*.

¹⁴ LE GOFF.

fautori di una legge che stabiliva l'obbligo di utilizzare una pergamena pulita e chiara per le lettere spedite dalla Signoria, nelle circostanze in cui il destinatario era di maggiore prestigio (v. n. 3: Firenze, 1466). Due anni più tardi, peraltro, a Milano Galeazzo Maria Sforza volle forse tentare di emulare proprio il modello introdotto da Scala a Firenze, nonostante dovesse arrendersi di fronte alle ragioni opposte addotte dai suoi cancellieri che suggerivano di attenersi alla più modesta prassi precedente¹⁵. Nel secolo successivo, una bolla del pontefice Paolo IV, concernente i cancellieri e i notai delle magistrature criminali dello Stato pontificio, costringeva a una precisa suddivisione del supporto utilizzato (carta o pergamena) a seconda del tipo di documentazione: le sentenze, la cui conservazione era considerata più importante e doveva perciò essere garantita da un materiale più robusto, dovevano essere redatte in pergamena, con copertina in pelle; le denunce e le querele in carta (v. n. 15: Roma, 1556). La stretta relazione tra genere documentario e supporto materiale emerse chiaramente quando, verso la fine dell'età moderna, Pompeo Neri, ministro riformatore dello Stato di Toscana, ordinò il censimento della documentazione conservata in tutte le cancellerie e archivi del Granducato, nel tentativo di fare ordine tra il materiale accumulatosi nei secoli precedenti e allo scopo di concorrere alla formazione di una raccolta delle leggi dello Stato. In questa occasione, egli richiese esplicitamente agli ufficiali incaricati della gestione degli archivi degli enti centrali e territoriali di specificare tanto l'aspetto contenutistico quanto quello materiale delle scritture repertorate: ad esempio, distinguendo il materiale pergameneo da quello cartaceo, classificando e catalogando le carte sciolte, e infine redigendo una «notizia» relativa alla natura e all'origine di ciascun archivio (v. n. 20: Firenze, 1746). Tali informazioni erano fondamentali non solo per una verifica dell'autenticità delle scritture, ma anche per la loro fruizione e il loro utilizzo in connessione all'origine giuridico-istituzionale dei documenti (come, nel caso in questione) e alla loro futura conservazione.

Il bisogno, da parte degli uffici cancellereschi, di materiale cartaceo e pergameneo va inoltre connesso alla crescente produzione di scritture, che si manifesta fin dal tardo medioevo, continuando con una particolare intensità nel Quattrocento e soprattutto nel primo Cinquecento: si pensi, ad esempio, ai nuovi registri adibiti alla raccolta di documenti afferenti alla comunicazione tra il centro e le periferie degli Stati regionali; a carte sciolte e pergamene per redigere le migliaia di dispacci e relazioni generati dal-

¹⁵ Cfr. SENATORE, *«Uno mundo de carta»*, pp. 179-180.

l'imponente attività diplomatica (v. cap. II, «Organizzazione e ordinamento», pp. 102-104); e, infine, ai volumi per i sempre più importanti usi finanziari e contabili. Quest'ultima attività necessitava anche di strumenti di supporto al lavoro di cancelleria. Nel 1474, per esempio, re Ferrante di Napoli approvava una serie di spese effettuate dal segretario Antonello de Petrucci negli anni precedenti. Tra di esse, numerose riguardavano la gestione materiale della cancelleria, ovvero l'acquisto di cera, carta, inchiostro, candele e altri materiali necessari alla redazione dei documenti (v. nn. 11: Nicotera, 1283 e 12: Napoli, 1474). A Firenze, fu creata una particolare sezione della cancelleria per servire il nuovo magistrato incaricato della gestione dei battaglioni dei fanti dell'Ordinanza per la milizia voluta da Niccolò Machiavelli nel 1506. Come attestato da alcuni pagamenti in favore di un cartolaio, per lo svolgimento del lavoro di quell'ufficio si provvide all'acquisto di registri e quaderni destinati alla tenuta della documentazione prodotta (v. n. 13: Firenze, 1506-1507). Nella Milano cinquecentesca, invece, il Governatore dello Stato ordinava di pagare quanto dovuto al «cartaro» per l'approvvigionamento di materiale a uso del personale cancelleresco, ovvero «carta, cera, filo, registri, incioistro» e così via (v. n. 14: 1538). Un documento del 1652 dimostra, inoltre, come la disponibilità di questi materiali fosse essenziale anche ai fini della conservazione documentaria: su richiesta del Massaro e del Cancellier grande di Venezia, si provvide infatti alla fornitura della pergamena necessaria a preparare i registri dove far trascrivere vecchie scritture ormai corrose dal tempo (v. n. 17: 1652).

La menzione di filo e spago suggerisce che ai fini della conservazione contava, oltre al materiale del foglio, il tipo e la qualità della rilegatura, connessa all'ampio uso di registri e filze (legate appunto, a seconda dei casi, in modo più o meno sommario) nelle cancellerie. Attorno al 1600, un segretario veneziano sottolineava l'importanza di trascrivere il testo delle deliberazioni e delle minute delle lettere in uscita, scritte su carte sciolte e grossolanamente legate in filze, su solidi registri pergamenei con coperte di legno: le prime erano poco idonee alla consultazione e rischiavano di rovinarsi tanto che «con il progresso del tempo, con difficoltà anco si potranno registrare ed a pena intendere»¹⁶. Le stesse preoccupazioni esprimevano qualche decennio dopo il massaro e il Cancellier grande quando richiesero la fornitura di pergamena per registri e la compilazione di nuovi volumi (v. n. 17: Venezia, 1652). I responsabili della Cancelleria veneziana continuarono a riservare una particolare attenzione alle rilegature in fun-

¹⁶ *Della diplomazia italiana*, pp. 318-319.

zione della consultazione dei documenti: alla fine Seicento, per esempio, il Cancellier grande chiese il licenziamento di un rilegatore che, apparentemente, svolgeva male i propri compiti, lasciando margini troppo stretti e rendendo difficile la lettura delle carte (v. n. 19: Venezia, 1696).

L'interesse affinché le scritture fossero ben preservate era ampiamente diffuso anche nel resto della penisola, come messo in evidenza, per esempio, dai pagamenti effettuati poco dopo il trasferimento dell'archivio papale da Avignone a Roma nel primo Quattrocento, allo scopo di rilegare e ripristinare i documenti che si erano rovinati in quell'occasione¹⁷. Queste vicende evidenziano un altro aspetto della connessione tra elementi materiali e conservazione della documentazione archivistica: il bisogno di perpetuare la fruibilità dei testi mediante il restauro. Effettivamente, le amministrazioni degli antichi Stati italiani promossero una serie di operazioni di questo genere, spesso, peraltro, utilizzando tecniche e materiali sperimentati sin dall'antichità e rimasti in uso per tutta l'età moderna. Per rimanere nella Roma pontificia, ancora alla fine del Seicento gli archivisti e i bibliotecari stessi si facevano carico di più o meno estesi interventi di rilegatura e di ripristino dei manoscritti, come nel caso di un funzionario dell'Archivio vaticano che si era servito di glutine per svolgere piccoli restauri e alcune operazioni di legatura (v. n. 18: 1694). Utilizzato come colla sin dall'antichità, il glutine era infatti adoperato anche per incollare fogli sciolti a un supporto poi rilegato in volumi. Lo stesso tipo di procedure sono ricordate in una memoria degli archivisti del duca d'Este Pellegrino Loschi e Domenico Cozzi, scritta in occasione della riorganizzazione e della rilegatura dei volumi delle carte geografiche dell'archivio, messa in atto verso la fine del Settecento (v. n. 21: Modena, 1770). Nel caso siciliano, va ricordato quell'intervento di restauro promosso in occasione del primo tentativo di creare un grande archivio patrimoniale del Regno alla fine del medesimo secolo. Tale operazione, che interessò la documentazione finanziaria medievale e moderna, riguardò la rilegatura e la ricopertura di diverse centinaia di volumi, come descritto nel doc. n. 22 (Palermo, 1791), nel quale si dà anche una serie di notizie dettagliate sulle modalità d'intervento dei legatori e sul materiale utilizzato per la sistemazione dei registri.

CONTENTORI

Per secoli cancellieri e archivisti si sono impegnati in continui sforzi

¹⁷ CORBO, *Martino V*, p. 40.

per ordinare e riordinare la documentazione sotto la loro custodia, in una storia fatta allo stesso tempo di ordine e disordine, derivante dalla produzione e dall'accumulo disorganizzato di documenti. Testimonianza di questo processo emerge non solo dai tentativi di ordinamento e repertoriamento promossi dalle autorità (v. cap. II, «Organizzazione e ordinamento»), ma anche dagli investimenti per la costruzione, l'acquisto o l'adattamento di mobili e immobili da usare come archivio. Si tratta dell'argomento trattato nelle ultime due sezioni di questo capitolo.

In virtù della crescente produzione di scritture, le esigenze legate alla conservazione materiale della documentazione divennero sempre più pressanti e richiesero l'uso di tutta una serie di contenitori la cui varietà può risultare sorprendente: scrigni, bauli, sacchi, botti, scatole, cassette e cassettoni e via dicendo, destinate al deposito e alla conseguente organizzazione delle carte. Alla fine del medioevo a Firenze, come prevedevano gli Statuti del Capitano del popolo del 1322, gli atti di maggior rilievo della Camera del comune erano ancora conservati in sacchi, cui semplicemente si scriveva sopra una breve descrizione del contenuto («Quod instrumenta comunis completa debeant poni et teneri in Camera Communis in saccis exterius signatis cum convenienti scriptura»)¹⁸. Tali sacchi restarono in origine probabilmente accatastati senza ordine nella stanza «del Tesoro», ma nel primo Quattrocento lo sviluppo della produzione di atti da parte dei consigli aveva imposto una sistemazione in armadi in modo maggiormente organizzato, come attesta un inventario del 1432 afferente all'archivio cosiddetto «delle Riformagioni»¹⁹, sito nel Palazzo dei priori. Allo stesso modo, gli Statuti fiorentini del 1415 avevano stabilito che dovesse essere finanziata tanto la costruzione degli armadi necessari a riporre ordinatamente le scritture, quanto l'acquisto di chiavistelli per mettere la documentazione al sicuro da mani e occhi indiscreti (v. n. 27: Firenze, 1415 ca.).

In effetti, gli antichi «armari», così come gli scaffali, le sedie, i tavoli utilizzati nei locali destinati alla conservazione o alla consultazione dei documenti, rivelano aspetti inediti se osservati non solo come semplici strumenti di lavoro e oggetti d'arredo, ma come elemento integrante della storia degli archivi e del loro utilizzo. Ad esempio, a Venezia i tavoli della Cancelleria, costruiti in modo tale da impedire a chi passava di leggere ciò che si scriveva, suggeriscono molto più di una semplice scelta estetica o funzionale, bensì la volontà politica di mantenere il più stretto segreto sulla documen-

¹⁸ Cfr. CASANOVA, pp. 342-343.

¹⁹ Cfr. KLEIN, *Costruzione*, p. 13.

tazione più riservata, all'epoca ancora redatta nei medesimi locali dove si produceva anche quella definita «comune»²⁰. Ma lo stesso documento testimonia inoltre che scrittura e conservazione della documentazione erano strettamente connesse fino a influenzare la fattura degli stessi arredamenti: oltre che di tavoli, i notai impiegati nella redazione dei documenti segreti erano dotati di altrettanto alti sgabelli provvisti di scompartimenti chiusi dove riporre i registri sotto chiave (v. n. 23: Venezia, 1423).

Si manifestò talvolta anche l'esigenza di costruire scatole destinate alla conservazione di carte sciolte, pergamene o altro materiale che andava raccolto in gruppi documentari omogenei e spesso concernenti un medesimo affare, prima di essere riposti negli armadi o negli scaffali. Tale tendenza derivava dall'antico uso di selezionare la documentazione di maggior importanza per conservarla in casse, come facevano abitualmente, per esempio, le istituzioni cittadine (v. n. 25: Messina, 1330 e 1342). Un tale fenomeno, essendo connaturato alle esigenze pratiche della conservazione, accomunava tanto le repubbliche quanto gli Stati signorili dell'epoca. Nel 1462, Scipione Fortuna e Francesco de' Putti, cancellieri di Borso d'Este e custodi del deposito di scritture della Torre del Rigobello, pregavano il duca di concedere un finanziamento per la costruzione di ventiquattro cassette, allo scopo di tenere la documentazione sciolta più ordinata dentro gli armadi e facilitare la ricerca delle scritture attestanti diritti e censi della famiglia (v. n. 29: Ferrara). Le medesime necessità emersero negli anni successivi, come nel caso messo in evidenza nei docc. 30a e 30b (Ferrara, feb. e mar. 1472), quando un nuovo ordine del duca predispose il pagamento per l'«ingegnere» incaricato del lavoro. Ancora nel Seicento a Venezia il Consiglio dei Dieci conservava scritture sciolte – e a quanto pare non numerate – in una cassa bianca di cui troviamo menzione anche in diversi inventari dell'epoca (v. n. 31: 1603). Ma nel corso del tempo si costruirono anche mobili suddivisi in più scompartimenti adatti a contenere gruppi di documenti particolarmente importanti, quale il caso del «Cassono da li Signi» dei Gonzaga²¹. Tornando a Venezia, un caso particolare emerge da un documento del 1638, che testimonia l'esistenza di un «armer alfabetato», ovvero un armadio diviso in scompartimenti ordinati alfabeticamente e corrispondenti ad altrettante rubriche di un registro di suppliche presentate dai sudditi (v. n. 32: 1638). In occasione del sequestro dell'archivio della città di Messina per opera degli spagnoli, all'interno del deposito, oltre ad

²⁰ Cfr. SALMINI, *Buildings*.

²¹ BEHNE, *Antichi inventari*, p. 29.

alcune casse di scritture, fu trovato un grande armadio, all'interno del quale vi erano numerosi scompartimenti, ognuno dei quali marcato con il nome di un sovrano siciliano e contenente i relativi privilegi concessi alla città di Messina (v. cap. V, n. 42b: 1679).

Se finora si è posto l'accento sulla costruzione di contenitori per la documentazione conservata stabilmente in archivio, occorre sottolineare che anche il trasporto dei documenti richiedeva speciali contenitori, in connessione, da una parte, con quelle operazioni di progressiva concentrazione documentaria discusse nel capitolo precedente e, dall'altra, con gli eventi storici che provocarono lo spostamento di scritture o di interi archivi, a seguito di avvicendamenti dinastici, cambi di capitale o rivolgimenti politici. Tra la fine del Duecento e l'inizio del Trecento, come attestato dai numerosi documenti trascritti da Sthamer²², per esempio, i re angioini promossero la concentrazione delle scritture a Napoli, servendosi di animali da soma e di casse per il trasporto della documentazione nel capoluogo (v. n. 24: Lagopesole, 1277 e Melfi, 1278). Nel caso dell'archivio dei papi, che all'epoca era ancora di una consistenza relativamente scarsa, le scritture potevano essere agevolmente trasferite da una città all'altra, al seguito della corte pontificia²³. Un secolo dopo, al tempo di Martino V, il già menzionato trasporto degli atti della Camera apostolica da Avignone a Roma, al termine dello Scisma d'occidente, avrebbe richiesto anni di lavoro e l'impiego di una complessa macchina organizzativa che prevedeva l'utilizzo di carri, casse e altro materiale, su una scala inedita. Come attestato dalle numerose tracce documentarie, ciò aveva avuto un'influenza notevole perfino sugli strumenti impiegati per il suo trasporto. Se in precedenza le carte avevano spesso viaggiato stipate dentro comuni botti di legno per assicurarne un qualche genere di protezione dagli agenti esterni (per un esempio, v. n. 26: Roma, 1409), quando nel 1419 Martino decise di riportare a Roma i registri della Camera, furono invece utilizzati contenitori costruiti appositamente per tale occorrenza, avvolti in tela cerata²⁴. Vale la pena di notare che il trasporto delle scritture all'interno di apposite casse fu comune a molti altri contesti coevi. Sovente tali operazioni erano connesse a esigenze di natura amministrativa: è questo il caso, per esempio, dell'ordine per la costruzione di quattro casse per il trasporto dell'archivio finanziario del Regno di Sicilia (v. n. 28a: Palermo, 1423) e del

²² STHAMER, *Die Reste*, *passim*.

²³ Cfr. l'introduzione al capitolo sull'ordinamento degli archivi e RAMACCIOTTI, *Gli archivi*, p. 4.

²⁴ Cfr. CORBO, *Martino V*.

successivo ordine per la costruzione di un “cassone” dove riporre i libri più antichi della Conservatoria del real patrimonio (v. n. 28b: Palermo, 1444). Naturalmente, il trasferimento della documentazione poteva avvenire anche con altri mezzi e per altre vie. Per esempio, nel 1607 il Conte di Castro, viceré di Sicilia, faceva imbarcare diverse casse di scritture finanziarie in una nave che avrebbe dovuto trasportarle da Messina a Palermo. A causa di un naufragio, però, le casse si riversarono in mare al largo di Messina. Solamente il pronto intervento di Scipione Longo, funzionario dell’amministrazione siciliana, nonché – possiamo ipotizzare – la buona fattura delle casse, ne impedì la totale perdita: numerose scritture furono comunque danneggiate. Allo scopo di impedire il deperimento della scrittura, Longo fece bagnare i registri con acqua dolce, lasciandoli poi asciugare al sole (v. n. 16: Palermo, 1617). L’ultimo documento proposto in questa sezione ci ricorda i trasporti di archivi causati, alla fine dell’antico regime, dai rivolgimenti politici e dalle invasioni napoleoniche. A Roma, come anche a Venezia e a Milano, furono asportati ingenti fondi archivistici. Per evitare ciò nella capitale pontificia un solerte commissario provvide a un trasporto preventivo degli archivi di Castel Sant’Angelo fino al Vaticano, allo scopo di metterli al sicuro (v. n. 33: 1798).

ARREDAMENTO, LOCALI, EDIFICI

Fin dai primi secoli presi in esame in questo volume, gli Stati italiani promossero politiche destinate alla costruzione di appositi arredi e locali adibiti alla conservazione documentaria²⁵. A Venezia nel 1316 venivano stanziati alcuni fondi per la costruzione di banchi «et alia laboreria», tra cui probabilmente le casse e armadi per la sala della Cancelleria inferiore dove venivano conservate le carte dei notai defunti (v. n. 34). Nella Firenze dei primi decenni del Trecento, sia gli Statuti cittadini, sia una serie di provvisioni (cioè leggi) emanate dai consigli del Comune, stabilirono che la Signoria potesse investire fino a trecento libbre nella costruzione di locali destinati all’uso dell’archivio del Comune, nel palazzo del Bargello, nonché nell’eventuale perfezionamento di quelli esistenti (v. n. 35: 1322). Negli stessi anni, il sovrano di Napoli Roberto d’Angiò faceva trasportare la documentazione della cancelleria angioina presso un nuovo

²⁵ Sull’importanza degli aspetti architettonici nella gestione e concezione stessa degli archivi, anche se per il periodo contemporaneo, si veda BERTINI - PETRILLI, *I custodi della memoria*.

edificio, denominato “della Zecca” – un termine dal quale sarebbe derivato il nome di Archivio della regia zecca – provvedendo anche alla sistemazione dei locali che avrebbero ospitato quelle scritture nei due secoli successivi (v. n. 36: Napoli, 1336 e 1342), ovvero fino al nuovo trasferimento presso Castel Capuano nel 1540. In Sicilia, invece, per via della grave crisi politica che attanagliò l’isola nel corso del Trecento, e della sostanziale distruzione dell’archivio delle scritture cancelleresche per mano delle truppe angione che avevano invaso Messina (1356), il processo di formazione di un sistema archivistico centralizzato avrebbe tardato ad affermarsi. Dopo alcuni anni nei quali i re siciliani posero la propria residenza a Catania, e dove infatti ebbero temporaneamente sede gli uffici e i depositi documentari del regno, solamente con i primi decenni del Quattrocento, i nuovi re aragonesi e i loro viceré locali (come dimostrato dai documenti nn. 37a e 37b, Palermo, 1428 e 1430) promossero finalmente una serie di interventi che miravano a trasformare l’edificio noto come *Hosterium* di Palermo nella sede dell’amministrazione viceregia, presso la quale concentrare gli uffici centrali e i relativi archivi²⁶.

Tali provvedimenti finanziari connessi a imprese edificatorie, d’altronde, non conseguivano solamente dalla necessità di trovare nuovi spazi, ma servivano anche a ordinare carte altrimenti lasciate in disordine o in cumuli oramai esorbitanti, ovvero per permetterne o facilitarne la consultazione. Ne è un esempio l’utilizzo di sedi distinte – e relativamente indipendenti l’una dall’altra – per gli archivi politici, finanziari e giudiziari, tipica degli Stati italiani di antico regime. Così a Firenze, nel corso del Trecento, l’archivio interno a Palazzo della signoria si era caratterizzato come eminentemente politico, conservato nel medesimo edificio che era sede del governo: come già ribadito nei capitoli precedenti, da una parte, esso rispondeva alla semplice necessità di avere un deposito documentario più facilmente consultabile dalle autorità; dall’altra, permetteva a queste ultime di esercitare un controllo diretto sulle scritture (v. n. 27: Firenze, 1415 ca.). La separazione fisica tra archivi politici (concentrati nel palazzo pubblico) e archivi finanziari (riuniti nel palazzo della Camera) sussisteva anche a Venezia, dove i primi erano tenuti a Palazzo ducale, a San Marco, mentre per i secondi furono adibiti diversi spazi nei palazzi dei Camerlenghi e dei Dieci savi presso il ponte di Rialto, entrambi ricostruiti in seguito all’incendio che devastò l’intera zona nel 1514²⁷.

²⁶ Su queste vicende, cfr. SILVESTRI, *Archivi senza archivisti*.

²⁷ V. cap. II, p. 111.

Questo tipo di interventi s'intensificarono nel corso della prima età moderna, parallelamente alla progressiva istituzione dei nuovi archivi di concentrazione, della quale si è detto nel capitolo I, «Archivi e potere». A Firenze, per esempio, con l'istituzione del Granducato, i Medici tornarono a investire sugli archivi, assegnando i locali di Orsanmichele al nuovo Archivio generale dei contratti (v. cap. I, n. 6: 1569). A Venezia, invece, furono stanziati alcuni fondi finalizzati alla ristrutturazione di un'anticamera della Cancelleria segreta, adibita all'attività di redazione dei documenti, presso la quale avrebbero svolto le loro mansioni i giovani segretari che non erano autorizzati a entrare nell'archivio dove i documenti erano conservati: nell'anticamera furono anche posti alcuni armadi, appositamente costruiti per riporre la documentazione riguardante gli affari correnti, prima che fosse trasferita nell'archivio (v. n. 40: Venezia, 1619). In questa maniera s'impose nelle strutture cancelleresche veneziane una separazione fisica tra la fase incentrata sulla produzione delle scritture, quella del loro deposito temporaneo, e quella della conservazione definitiva. Non sempre, tuttavia, le autorità promossero interventi di restauro dei locali adibiti alla conservazione dei documenti, lasciando frequentemente questi ultimi in condizioni miserevoli e provocando così ingenti perdite. A ciò contribuiva anche l'assenza di un personale specializzato, generata talvolta proprio dalla scarsità dei mezzi finanziari stanziati. Per esempio, Alessandro Guarino, segretario e Fattore generale di Ercole II d'Este, aveva descritto al duca il pessimo stato in cui si trovava la Torre del Rigobello, dove si conservavano parte degli archivi della Cancelleria e della Camera ducale. Il crollo della Torre sopraggiunse però proprio mentre Guarino scriveva al duca in proposito, come segnalato da un *post scriptum* che il segretario dovette aggiungere in calce alla lettera (v. n. 39a: Ferrara, 1553).

Va comunque segnalato che, col passare dei secoli, vi fu una maggiore coscienza, da parte delle autorità, della necessità di assicurare almeno le condizioni materiali per una buona conservazione delle carte. È esemplare, a tal proposito, la disputa per l'utilizzo di alcuni locali come archivio tra il Magistrato delle entrate ordinarie e quello delle entrate straordinarie del Ducato di Milano: quest'ultimo, non avendo più spazio a disposizione, aveva cominciato a versare disordinatamente le proprie carte nell'archivio dell'altro Magistrato. La questione fu portata all'attenzione del governatore, che incaricò un ingegnere di verificare se vi fossero nel castello altri locali dai quali ricavare un nuovo deposito delle scritture (v. n. 41: Milano, 1640). Qualcosa di simile accadde anche a Modena, dove fu rifiutata la proposta di trasferire gli archivi notarili (o «pubblici», come si definivano

all'epoca)²⁸ in un locale inadatto, che era stato utilizzato per lungo tempo come magazzino per la farina e poi come palestra per giochi circensi (v. n. 42: 1696). Un caso analogo è documentato anche in una provincia dello Stato ecclesiastico, come si evince dal rifiuto di spostare l'archivio della locale cancelleria di Ascoli nella precedente sede di Monteprandone, la quale era rimasta inutilizzata per secoli. Quel locale si trovava sopra una cisterna d'acqua e sotto i canali che la servivano: l'umidità avrebbe perciò provocato danni molto seri alla documentazione (v. n. 44: Roma, 1745). Se spostiamo la nostra attenzione di nuovo al contesto siciliano, la situazione appare simile. Fin dagli anni '60 del Settecento si tentò infatti di ovviare al disastroso stato in cui verteva l'imponente archivio finanziario del Tribunale del real patrimonio, conservato in alcuni locali bui e umidi del Palazzo regio di Palermo: si provvide quindi alla progettazione di un nuovo edificio che avrebbe dovuto fungere da archivio (v. nell'Introduzione, n. 13, Palermo 1792 ca.; e qui n. 22, Palermo, 1791). Per via delle spese eccessive per la costruzione dei nuovi locali, il progetto si arenò. Per proteggere la documentazione rimasta nel vecchio deposito, allora si provvide all'acquisto e alla costruzione di alcuni armadi e mensole per riporvi le scritture e proteggerle dall'umidità (v. n. 46: Palermo, 1794). La messa in sicurezza dell'archivio e un'attenta conservazione delle scritture non erano però mezzi sempre sufficienti a preservare la documentazione. Ciò è dimostrato dal saccheggio del quale fu oggetto l'archivio della Cancelleria segreta di Milano, da parte di alcuni soldati che erano di stanza presso il Castello di Porta Giovia, durante la Guerra di successione spagnola (v. n. 43: 1707). I catenacci e le serrature predisposte per chiudere le porte dell'archivio della Cancelleria segreta non impedirono a certi soldati francesi d'introdursi furtivamente nei suoi locali, mettendo a soqquadro la documentazione. Il loro intento non era tanto quello di rubare i documenti in quanto tali, quanto piuttosto tutto quel materiale ricavabile dal loro smembramento fisico e che poteva essere rivenduto, come pergamena, carta e corde. Questo episodio mostra come gli aspetti materiali della documentazione, e tutti gli accessori a essa connessi, potevano addirittura divenire preminenti per coloro che, come questi soldati, erano interessati al "contenitore", piuttosto che al contenuto delle scritture.

²⁸ Per questa definizione, v. MURATORI, *«De' pubblici archivi e notai»*.

DOCUMENTI

ASPETTI GRAFICI

1. Catania, 13 ago. 1408. Disposizione di Martino I di Sicilia in merito alla compilazione delle lettere regie.

Nel 1408, re Martino I di Sicilia si muoveva alla volta della Sardegna, dove avrebbe condotto una difficile campagna militare per riportare l'isola sotto il controllo aragonese. Per sopperire alla sua assenza dal Regno di Sicilia, nominava la moglie Bianca di Navarra nel ruolo di vicaria dell'isola, investendola di ampi poteri. Tra le numerose disposizioni riportate all'interno del capitolare di nomina, risulta di particolare interesse quella trascritta qui di seguito e riguardante alcune pratiche cancelleresche (intitolazione, datazione, spedizione dei documenti e sigillazione) che la regina Bianca avrebbe dovuto seguire per la redazione dei documenti a suo nome e in assenza del marito. Nella medesima disposizione, si davano anche una serie di indicazioni sulla registrazione delle scritture e sulla loro sigillazione.

Ed. in *Capitula Regni*, I, pp. 184-185.

Item, che li litteri et comandamenti de la predicta Regina siano scripti in nomo et titulo nostro, *et addatur in titulo: Nos Regina Vicaria eiusdem Regis Sicilie*, et per la forma infrascripta; che in conclusione de la littera sia scriptu: *Data Catanie sub signo, et sigillo nostrae Reginae predictae, et Vicariae propter absentiam nostri Regis Siciliae, et ipsa Regina suo signo, suo nomine consueto, et tamen* li litteri de la justitia siano signati per lo semanaro, como è costumato; li quali litteri passino per lu Secretario nostro, *videlicet* Furtugno: quilli *tamen* de la justitia per la Gran Curti; et quilli de li gabelli spectanti a lu officio de lu Mastru Rationali, passino per lu Mastru Rationali, como esti consueto: *tamen* tutti li altri signi, la dicta Regina per mano de Fortugno; et li litteri, che apartenino ad passari per lu Camerlingo, siano sigillati con lu sigillo de la Cancillaria, lu quali teni lu Cancillieri o notar Antonio Bifaro per sua parti.

Riferimenti bibliografici: su questo capitolare, v. MOSCATI, *Per una storia, passim* e CORRAO,

Governare, passim. Sulle pratiche di cancelleria in età martiniana, cfr. BURGARELLA, pp. 86-99 e SILVESTRI, *Produzione*.

2. Milano 28 dic. 1451. Lettera di Lancillotto Crotti al duca di Milano, concernente il ritorno alle pratiche di sigillazione in uso sotto i Visconti.

Il cancelliere Lancillotto Crotti risponde al duca di Milano Francesco I Sforza riguardo la riforma de «lo ordine de sigillare et signiare», che proponeva un ritorno agli usi del tempo del duca Filippo Maria Visconti. Crotti scrive che questo cambiamento non lo avrebbe in alcun modo sminuito, in quanto non era lui a provvedere alla sigillazione delle lettere comuni che venivano quotidianamente ordinate dal Consiglio ducale, ma un segretario specifico, che aveva in gestione il «sigillo minore». A questo proposito, Crotti chiarisce quali lettere erano invece sigillate con il «sigillo grande», ovvero quelle riguardanti le grazie, le donazioni, le terre, i possessi, gli uffici e i castellani. Infine, sottolinea che, nonostante gli fosse stata affidata la gestione del sigillo grande, non aveva mai ricevuto alcuna scrittura da sigillare e, non avendo avuto accesso ad alcun introito, non avrebbe perso alcuna entrata.

AS MI: *Sforzesco, Carteggio interno, Milano città e ducato*, scatola 657, cnn.; ed. in COMANI, *Usi cancellereschi*, pp. 407-408.

Illustrissime princeps et excellentissime domine domine mi singularissime. Ho recevute le humanissime lettere de la Excellentia Vostra, per le qualle ella scrive de la reformatione de lo ordine de sigillare et signiare et redure a quello ordine come era al tempo del Illustrissimo Signore passato. La qualle cosa me piace quanto se possa dire et è molte laudevole secundo bene per sua alta prudentia dice la Signoria Vostra de servare li ditti ordini né se poteria dire meglio. Rengratiando infinite volte essa Excellentia Vostra ove che per sua humanità dice non intendere per questo levare a mi preheminentia né officio, etc. Questo è per l'affectione qualle essa Excellentia per sua gratia più che per mei meriti sempre me ha portato et porta. La qualle me studiarò de satisfare con uno continuato desiderio de sempre bene et fidelmente servire. Advisando la sublimità Vostra che per questo a mi non se leva preheminentia alcuna, perché queste talle littere comune che tuto el dì se ordeneno per lo Vostro Consilio, io non le segniava né sigillava al tempo del prelibato Signor duca passato, ma le sigillava lo Secretario con uno sigillo minore, lo quale ha fatto bene la Excellentia Vostra seguitando pure quello modo ad dare a li presente vostri secretarij fideli et sufficientissimi. Et per chiariri de tutto la mente vostra, le lettere qualle al tempo de prelibato duca passato se sigelaveno del ditto sigillo grande segniate per mi erano solamente lettere de gratie, de donatione, de terre possessione et altre cosse, lettere de tuti li officij et de tuti li castellani, et de tuti li contrasigni se daseveno a li castellani. Queste predicte cosse erano allora expedite per mi et per lo ditto sigillo grande, et

non le altre lettere predicte comune de le qualle hora scrive la Signoria Vostra, le qualle m'è bisogniato sigillare a mi nel tempo vostro non siando qui altro sigillo apresso al Secretario. De quelle altre predicte de gratie, de officij, donatione, etc. da poi che la Excellentia Vostra me dedde sigillo, mai non me né presentata alcuna per sigillare, et per consequente non le ho sigillate, ma se me serano portate le expedirò sempre secundo scrive la Excellentia Vostra. Non me siando anchora portate non me serà però per questo tolta prehemnientia alcuna, como quello che de lettere che io expedisso al tempo del prelibato duca passato, né al tempo de la Excellentia Vostra mai ne guadagniasse uno solo dinaro, né intendo de guadagniarne. Ma a mi è stato assai sempre, et cussi voglio sia per lo presente et per lo avenire, de fare el debito et honore mio. *Data Mediolani die XVIII^o decembris MCCCC^o L primo.*

Ejusdem Vestre

devotissimus servitor Lanzalotus de Crottis.

Riferimenti bibliografici: la questione è stata affrontata da BASCAPÉ, *I sigilli*, p. 4; LEVEROTTI, *L'archivio*, p. 5; SENATORE, «*Uno mundo de carta*», pp. 89-90. Sulla cancelleria sforzesca, v. LEVEROTTI, «*Diligentia*». Sull'influenza della cancelleria viscontea sulle pratiche sforzesche, v. ID., *Diplomazia*, pp. 58-70 e *La Cancelleria dei Visconti*. Sui sigilli, BASCAPÉ, *I sigilli*.

3. Firenze, 3 ott. 1466. Provvisione con cui si fa obbligo al primo Cancelliere di usare pergamene pulite e ben curate per le lettere da spedire fuori dallo Stato e di curare la registrazione e copia di tutte quelle ricevute dalla Signoria.

Il cancellierato di Bartolomeo Scala coincise con importanti riforme da lui promosse (v. anche cap. IV, «Il personale»). Attento alle mutazioni derivanti dagli sviluppi della diplomazia, fu probabilmente proprio lui tra i fautori di questa legge mediante la quale, per questioni di prestigio, si stabiliva l'obbligo di utilizzare una pergamena pulita e chiara per le lettere spedite dalla Signoria. Inoltre, con essa si fissava l'obbligo di curare la registrazione e la copia di tutti i dispacci che erano diretti alla Signoria (a Firenze sono le cosiddette Responsive, conservate nelle omonime serie archivistiche). I numerosi dettagli sull'uso dei materiali usati per la scrittura (pergamena di pecora o di vitello, che doveva essere fornita a spese della Camera), sono seguiti anche dall'accenno alla pratica di far sigillare le missive da appositi ufficiali (detti «frati del sigillo») e accompagnati dalla precisazione dell'obbligo di redigere le copie delle lettere in entrata seguendo il testo «parola per parola».

Ed. in MARZI, *La cancelleria*, pp. 594-95.

Item, attendentes quod in quacumque bene instituta Republica ad supremum illius Magistratura spectat, non solum ipsius Reipublice honores ac dignitates conservare,

verum etiam, quantum honeste ac commode fieri potest, de tempore in tempus illos et illas augere; viso quod multi principes, et domini, atque dominationes scribi faciunt litteras quas mittunt extra eorum iurisdictionem in cartis edinis cum eorum sigillo, ex qua re videtur eiusmodi litterarum auctoritatem, dignitatem ac fidem maiorem quam ceterarum per nonnullos existimari; et, considerato quod hec Civitas, per Dei gratiam, se reperit in tali gradu et conditione quod etiam sibi merito convenire possit ut per similem modum suas litteras scribi faciat ac mittat, propterea providerunt quod de cetero per omne tempus post conclusionem presentis provisionis omnes littere, que mittentur per hanc excelsam Dominationem extra territorium florentinum et ad aliquem principem, sive dominum ecclesiasticum, vel secularem, sive ad aliquod dominium, sive dominationem, aut ad aliquos alios non subditos Comunis Florentie, sed forenses, qui aliquo magistratu publico fungerentur, ad declarationem dominorum Priorum et Vexilliferi iustitie, pro tempore existentium, vel duarum partium ex eis, possint, ac debeant, per Cancellarium ipsorum Dominorum ad quem pertinebit, scribi, seu scribi fieri, in cartis edinis, seu pecudinis, pulchris ac politis, et postea per fratres Sigilli sigillari consuetis sigillis; et quod Provisor Camere Armorum, pro tempore existens, possit, ac teneatur, et debeat, de quibuscumque assignamentis dicte Camere providere de dictis cartis edinis, vel pecudinis, oportunis pro dictis litteris, quemadmodum et prout potest, ac debet, de aliis cartis et libris et ceteris rebus eidem Cancellarie oportunis.

Item, intellecto quod hactenus nullo tempore consuevit registrari in dicta Cancellaria aliquas litteras, que ad hanc Dominationem mitterentur, sed tantum mittebantur, et sic nunc ad presens mittuntur in quadam filza, ex quo accidit quod in brevi tempore tales littere amittuntur; et pur aliquando esset utilissimum Comuni illas habere; ideo, ut omni tempore apparere queant non solum ea, que per hanc Dominationem scribuntur ad extrinsecos, sed illa etiam, que per ipsos extrinsecos et forenses huic Dominationi scribuntur, providerunt quod omnes littere, que, de cetero, per quodcumquo tempus mittentur huic excelsae Dominationi per aliquos principes, dominos, dominia, seu dominationes, aut alios quoscumque extrinsecos, seu forenses, videlicet non subditos huic Dominationi, debeant copiari, et de verbo ad verbum transcribi ac registrari in uno libro, seu registro, ad id specialiter deputando et ordinando, de tempore in tempus, prout fuerit opportunum, et in dicta Cancellaria semper habendo ac tenendo (...).

Riferimenti bibliografici. BROWN, *Bartolomeo Scala*, pp. 167-168; KLEIN, *La conservazione*, p. 97; GUIDI, *The Florentine Archives*, p. 465.

4. Palermo, 14 ott. 1509. Capitolo regio sull'obbligo, per gli scrivani, di ricopiare bene e correttamente le scritture.

All'interno di un lungo capitolare presentato a re Ferdinando II d'Aragona dal

Parlamento del Regno di Sicilia nell'agosto del 1508, si stabilisce inequivocabilmente che i Maestri notai delle corti giudiziarie, sia centrali sia periferiche, debbano servirsi di un personale che sia in grado di scrivere correttamente e che, in particolar modo, abbia buone competenze calligrafiche: i processi e gli atti devono infatti essere ben scritti, leggibili e corretti. Il mancato rispetto di tali requisiti sarebbe stato causa della perdita dell'ufficio e della restituzione dei diritti ricevuti dalle parti.

AS PA: *Real cancelleria*, reg. 229, c. 150v; ed. in *Capitula Regni*, I, p. 548.

Item, che li Mastri notarii di li Curti, tanto superiuri, come inferiuri, digiano teniri loru scrivani, li quali sacchanu ben scriviri et correctamenti, azoché²⁹ li processi et atti copiatu siano ben scripti, legibili et corretti. Altramenti siano in pena di privacione di officio et di tornari tucti raxuni di copii, scriptura et extracta che havissiro pigliato di la parti et altri peni reservati in lo arbitrio di li regituri; et che fazano li copii secundo la scriptura taxata per li capituli di lo Regno. Placet Regiae Majestati.

5. Venezia, 1533 e 1617. Assunzione di maestri di scrittura per assicurare la qualità grafica e la velocità della produzione documentaria.

Fin dal Quattrocento, a Venezia, i giovani di Cancelleria erano tenuti a frequentare lezioni di grammatica e di altre discipline (v. cap. IV, n. 16: 1446). Ciononostante, nel 1533, constatato il recente scadimento della qualità grafica della scrittura del personale di cancelleria, il Consiglio dei dieci decise di assumere un maestro che tenesse lezioni giornaliere di «ars scribendi». Fu scelto Francesco Del Bailo, famoso grammatico e calligrafo ferrarese meglio noto come Francesco Alunno, che proprio in quegli anni riceveva grandi lodi nei circoli culturali veneziani. Tra le materie delle sue lezioni, aperte anche ai patrizi, c'era l'insegnamento del genere epistolare cancelleresco e anche la matematica, materia che già aveva insegnato a Udine. Vale la pena notare il contrasto, ovvio alla semplice vista degli originali di questi documenti, tra l'effettivamente pessima grafia di questo decreto – che risultò di difficile lettura allo stesso copista del relativo registro (AS VE: Consiglio di dieci, Deliberazioni comuni, reg. 9, cc. 47v-48r) – e la magnifica corsiva italica dell'allegata lettera scritta dallo stesso Del Bailo (riprodotta in BARKER, The Glory, p. 23). L'attenzione per la qualità della scrittura appare una costante della Cancelleria veneziana, anche in un clima meno attento alla calligrafia come il Seicento. Lo dimostra il secondo documento, del 1617, in cui si incarica un nuovo maestro di insegnare ai giovani aspiranti cancellieri il «car-

²⁹ Azoché: segue li cass.

rattere di lettera presta e corsiva che deve essere propria d'ogni segretario», e a tracciare le grandi maiuscole ornate di «registri, patenti et altro che occorrerà». Interessante notare, infine, il pragmatismo di questo provvedimento, che mette l'accento sulla rapidità, oltre che sulla qualità, della scrittura.

a) Venezia, 30 giu. 1533, AS VE: *Consiglio di dieci, Deliberazioni comuni*, b. 16, n. 135, cnn.; ed. in BARKER, *The Glory*, pp. 135-136 (sulla base di copia posteriore in AS VE: *Consiglio di dieci, Deliberazioni comuni*, reg. 9, cc. 47v-48r).

Requiruntur inter cetera in cancellaria nostra scriptores optimi, quibus licet aliis temporibus ipsa satis abundavit³⁰: Nunc tamen caret eiusmodi ornamento: Ideo opus est providere medio alicuius Magistri in scribendo, sicuti alias factum fuit cum dignitate Dominii nostri. Quum autem impresentiarum venerabilis Dominus franciscus Alumnus ferrariensis in huiusmodi scribendi arte omnifarum³¹ obtinens principatum, ut per relationem nunc factam, et per eius scripta undique visa et ostensa, satis constat, se se promptissime offerat docere artem scribendi carattere excellenti Iuvenes Cancellariae nostrae Ducalis, non est praetermittenda eius oblatio. Iccirco

Vadit pars quod auctoritate huius consilii idem Dominus Franciscus Alumnus, qui nunc publico stipendio communis Utini est obligatus, conducatur ad docendos ipsos Iuvenes, hac condicione quod quolibet die teneatur singulis Iuvenibus Cancellariae Nostre³², dare exemplum litterarum, quae pertinent ad cancellarios nostros, optimis caracteris, eosque singulos docere et exercere dietim, eo in loco ubi deputabitur, ut periti et perfectissimi scriptores evadant. Verum ut ipse sentiat fructum aliquem laborum suorum, constituentur eidem et dentur ducati 48 in anno, percipiendi de³³ mense in³⁴ mense³⁵ a capsula Consilii X, quo suffragio possit conducere habitationem sibi commodam ad hunc effectum scribendi et docendi nobiles et cives nostros³⁶ alias virtutes suas, tam in arithmetices quam aliter, quibus perditus esse ubique fertur. Et hoc sit ad beneplacitum huius Consilii.

+13 – 3 – 0

b) Venezia, 9 ott. 1617, AS VE: *Consiglio di dieci, Deliberazioni comuni*, b. 312, cnn.

Vacando il luoco di Maestro, che insegna a scrivere alli giovani della Cancellaria

³⁰ abundavit: *nella copia di reg.* abundaverit.

³¹ omnifarum: *ms.* omnifariam.

³² Iuvenibus ... nostre: *soprascritto a usque ad sumere xii iuvenum cass.*

³³ de: *segue sex cass.*

³⁴ in: *segue sex cass.*

³⁵ mense: *segue parola illegg. cass.* de mense in mense.

³⁶ nobiles ... nostros: *sopra il rigo.*

nostra Ducale per la morte ultimamente seguita del fedel Hieronimo Pasini; et dovendosi provvedere di persona erudita per il detto effetto, conforme alla dispositione delle leggi, et nel modo che è stato osservato per il passato in altre simili vacanze.

L'anderà parte, che'l fedel Zuanne Barison raccordato dal Magnifico Cancellier nostro Grande sia condotto in luoco del Pasini sopradetto, potendosi dalla peritia sua nell'insegnar a scrivere quel carrattere di lettera presta e corsiva che deve esser propria di ogni secretario esser certi, come afferma esso Magnifico Cancellier Grande³⁷, che egli darà a tutti la sodisfattione che si desidera: et debba egli haver il medesimo salario, che hanno havuto li suoi precessori di ducati cinque al mese dalla cassa di questo Consiglio secondo l'ordine, con obbligo di venir a palazzo ad insegnar alli sudetti giovani a quelle hore, et con quei ordini, che le saranno dati³⁸. Dovendo di più far le lettere Magiuscule sopra tutte li Registri, patenti, et altro secondo che occorrerà, et dal medesimo Magnifico Cancellier Grande o suo Vicegerente le sarà ordinato.

+ 16 – 0 – 0

Riferimenti bibliografici: MARDERSTEIG, *Francesco Alunno*, pp. 8-9; PISCINI; TAVONI, *Scrivere*, pp. 791-792; BARKER, *The Glory*.

6. Napoli, 25 giu. 1566. Disposizione del viceré di Napoli affinché gli ufficiali dei tribunali seguano le pratiche di scrittura stabilite in una vecchia ordinanza di Ferrante d'Aragona.

Il viceré di Napoli Per (o Pedro) Afán de Ribera, dando esecuzione a un ordine del sovrano Filippo II di Spagna, stabilisce che i mastrodatti, gli attuari e i subattuari della Vicaria e degli altri tribunali del Regno di Napoli debbano attentamente seguire il capitolo di re Fernando I d'Aragona, con il quale si era stabilito come procedere alla redazione delle carte processuali. Sulla base di quanto disposto, essi erano tenuti ad apporre il titolo, il nome del giudice e delle parti coinvolte, e l'argomento del processo, nonché a trascrivere gli atti che col tempo sarebbero stati prodotti e tutte le informazioni afferenti al luogo dove si era tenuto il processo, nonché – prima di cominciare a scrivere – quelle relative ai testimoni (età, occupazione, luogo di nascita).

Ed. in *Pragmaticae* (1682) I, p. 33.

³⁷ come ... Grande: *sopra il rigo*.

³⁸ dati: segue dal sudetto Magnifico Cancellier Grande *cass*.

(...) *Para que los processos que se hazen por los mestre d'attos, attuarios y subattuarios estén con el complimento y claridad que es razón, mandamos que allan de guardarse inviolabilmente el Capitulo del Rey Don Fernando el Primero, puestos en la nuevas Pragmaticas del dicho Sacro Consejo: pongan en el processo la cabeza y entroyto del, con el nombre del Iuez y de las partes, y con espression de la causa sobre que se haze el tal processo; y que todo lo attos que se hizieren y continuaren se scrivan a lo largo, declarando la causa por que se haze el dicho atto, a cuia instantia, el que lo proveyó, quando y donde, si pro tribunali o en su casa, quien examinó los testigos a donde; y ante que scrivan con preguntar a los testigos la edad, officio que tienen y de donde son naturales, para que desta manera se vea el credito que se les deve dar y no se dexen deazer las soleminidades que se requieren, declarando esta misma forma se tenga en todos los otros Tribunales y señalatamente en la Vicaria.* E visto per noi il tenore del preinserto capitolo et ordine della prefata Maestà Cattolica, a talché sia osservato et eseguito quanto per la Maestà sua in quello s'ordina e comanda, vi diciamo et ordiniamo che inspetta per voi la forma, continentia e tenore del capitolo et ordine predetto, debbiare quello e quanto in esso si contiene eseguire et osservare, e far osservare et eseguire senza diminutione, replica, né contradittione alcuna, e della osservanza et essecutione predetta, né farete particolarmente relatione; non fando il contrario per quanto s'ha cara la gratia e il³⁹ servitio della predetta Maestà (...).

Riferimenti bibliografici: sulla Gran corte della Vicaria, v. Guida, III, Napoli, pp. 32-33.

7. Venezia 3 dic. 1626. Relazione di Nicolò Contarini in merito alla trascrizione di registri antichi, ormai quasi illeggibili.

Nell'ottobre 1626 – su parere di Nicolò Contarini, soprintendente alla Secreta, storico ufficiale e futuro doge – il Consiglio dei Dieci decretava di far trascrivere alcuni antichi registri della serie dei Commemoriali, «talmente corrosi che senza estrema difficoltà non possono leggersi». Il compito fu assegnato a due scrivani – un patrizio e un segretario – scelti in base alle loro competenze perché «ambidue intendenti e pratici a transcrivere quei registri antichi» (AS VE: Consiglio di Dieci, Deliberazioni comuni, reg. 76, c. 227v, 14 ott. 1626). Questa relazione, scritta da Contarini a distanza di due mesi e da lui stesso firmata, conferma che essi avevano portato a compimento il lavoro e raccomanda di corrispondere loro il salario, mettendo in evidenza anche interessanti differenze relativamente al loro livello sociale. Inoltre, dopo aver descritto il deterioramento delle antiche scrit-

³⁹ il: nel ms. l-.

ture, Contarini affermava con convinzione l'utilità di trascriverle allo scopo di conservarle per usi politici (citando indirettamente le dispute di qualche anno prima con Roma, su cui v. cap. I, n. 34: Venezia, 1605 e Bergamo, 1606) e tramandarle così a futura memoria. Gli anni della sua soprintendenza coincisero in effetti con un programma di conservazione che rivelava una forte coscienza dell'importanza, anche materiale, della documentazione antica.

AS VE: *Senato e collegio, Miscellanea, Secreta indici*, b. 5, cnn.

Illustrissimi, et Eccellentissimi Signori

Fu per parte dell'Eccelso Consiglio proposta dalli Precessori di Vostre Eccellenze decretato che fossero eletti due, li quali havessero da transcrivere quello che si conteneva nelli Commemoriali della Secreta, li quali già furono registrati a perpetua memoria, et hora per la lunghezza del tempo di trecento e più anni ridotti in lettere cadenti, corose, et quasi affatto inintelligibili, di maniera che, se più si fosse differita l'opera, saria restato vano ogni tentativo, che si fosse fatto di rinnovarli, e smarrite le più honorate memorie della Republica. A questo Ministerio furono deputati pur per deliberatione del loro Eccelso Consiglio il Clarissimo Signor Alvise Zancaruol et Signor Zorzi Poro, li quali, in poco meno di due mesi che attendono alla destinata fatica, hanno fatto grande opera come l'Eccellenze Vostre possono facendosi portar li libri et le copie vedere; attendendovi dalla mattina a terza, che si apre il Secreto, fino dopo nona, et la sera da Vespero fino alle due e le tre hore della note con sollecitudine inesplicabile. Il decreto del Consiglio Eccellentissimo è stato veramente degno della sua gran sapienza, perché nelli libri, che si procura di ritornar alla luce e levarli dalle tenebre, dove erano sepolti, si contengono molte singolari preheminenze della Republica, molti attestati di Papi, Imperatori, et altri Principi, delle opere egregie de' nostri maggiori, molte deliberationi di gran momento de' Consigli, giuridittioni confessate da Pontefici, molti privilegi, molte ragioni, che tiene il Serenissimo Dominio in molti paesi, e Città; e pur queste cose tanto pretiose erano sotterrate nell'oblivione. Hora dovendosi il premio a tanto utile industria, e deviamiento a tutti gli altri affari delle prenominati, et essendo tenuto a dire con giuramento la mia opinione, dico riverentemente che, se bene il Signore Zancaruol con la generosità del suo animo, scordato della sua fortuna ha detto non pretendere altro che la gratia publica, con tutto ciò essendo egli con molti figliuoli et molto ristretto di facoltà, et il Poro Cittadino di buona casa ma poverissimo; credo che ricerchi la munificenza publica di riconoscerli: il quanto è riposto al prudente beneplacito di Vostre Eccellenze; pur, se devo pronunciar il mio senso, credo, che non possi esser meno di quindici o vinti ducati al mese per uno, che sarà per non molti mesi. Ma questo mio debil parere viene rimesso alla prudenza e pietà dell'Eccellenze Vostre, le quali devono arbitrar e la qualità di questi soggetti et il loro merito, come sarà stimato meglio dalla lor somma sapienza. Grazie.

Dato il 3 Dicembre 1626.

Nicolo Contarini soprintendente alla secreta di man propria con giuramento⁴⁰.

8. Venezia, dic. 1635. Proposte del cancellier grande per assicurare uniformità alle pratiche di trascrizione nei registri, nonostante il crescente proliferare di scritture.

Con questa relazione, il cancellier grande Giovan Battista Padavin descriveva il forte aumento del lavoro di trascrizione della documentazione di cancelleria sui registri: il compito, a quanto affermava, era stato aggravato dalla riduzione del personale a soli cinquanta membri. Ciò va forse imputato alla peste che aveva colpito la città nel 1630. Il testo descrive nel dettaglio la suddivisione del lavoro di cancelleria in questa fase di crisi, e illustra le soluzioni approntate per recuperare i ritardi nella registrazione attraverso la distribuzione delle mansioni tra notai «ordinari» e «straordinari» (v. anche cap. IV, n. 9: 1606). Il testo mette inoltre in evidenza il problema relativo alla difformità delle grafie nei vari registri, lamentando in particolar modo le difficoltà che essa causava alla loro lettura, e rilevando significativamente che ciò era tanto più grave, in quanto i registri dovevano servire «alla perpetuità, non già a tempo prescritto». Padavin propose quindi che, da quel momento in poi, il compito di registrare tutta la documentazione comune (ovvero non segreta) fosse affidato a un solo impiegato, probabilmente un membro della Cancelleria dalle comprovate doti calligrafiche – «soggetto diligente di perfetto carrattere». Il Consiglio dei dieci votò due volte su questa proposta, senza però trovare una maggioranza. Ciononostante, emerge da questa lunga relazione la chiara preoccupazione, da parte del massimo responsabile della Cancelleria veneziana, per gli aspetti grafici della tenuta delle scritture.

AS VE: *Consiglio di dieci, Deliberazioni segrete*, f. 40, cnn. (la relazione non è data, ma è allegata alla parte del 5 dic. 1635).

Serenissimo Principe Illustrissimi et Eccellentissimi Signori Colendissimi.

Fra le più gravi fontioni et importanti incombenze nella Cancelleria Ducale, molto rilevante senza dubio è quella delli Registri a questi tempi massime che la scrittura per ogni verso è fatta multiplice in modo che dove un solo libro serviva di un anno, al presente non bastano due. Sono questi registri communi in numero di cinque, cioè: pregadi da Terra, pregadi da mar, Notatorio di collegio,

⁴⁰ Una nota a tergo di questa relazione recita: «Nota che a 18 Decembre 1626 fu fatto mandato di ducati 30 per uno al nobil huomo Ser Alvise Zancaruol et al fedelissimo Zorzi Porro in virtù della parte de 14 ottobre 1626.»

Gran consiglio, et quello de gli Eccellentissimi Signori Capi, e tutti contengono materie delle quali ciascuno può haverne copia authentica. Quando la publica munificenza si compiacque conferir nella persona mia l'honore e la gratia di servirla in questo carico li trovai diffettivi di circa tre in quattro mille carte, la vera causa del disordine fu per gli accidenti di peste, per molteplicità⁴¹ grande di scrittura, per la vacanza di più di dodeci Nodari, per non trovarsi concorrenza ancorché fussero fatti li soliti proclami⁴², et per la decrepita età del mio precessore. A quest'opera stimata sopra ogni altra necessaria vi applicai il pensiero e tutto lo spirito onde al presente sono sono ridotti a segno d'essere ben presto a giorno per giorno. A quelli che ho impiegati in tale fatica ho anco assegnato utile et emolumento straordinario senza pur minimo dispendio di Vostra Serenità con denaro estratto dalli ponti alli Nodari di essa Cancellaria che hanno mancato alle debite fontioni, et quando ho havuta occasione di deputar qualcuno al servitio di magistrati dove ricevono beneficio li ho insieme aggiunto l'obbligo di far un registro, ovvero contribuir qualche portione a chi registrava in luoco loro. Ma se voglio, come debbo, et come ho procurato far sempre in ogni mia attione nel servitio di Vostra Serenità, rappresentarle con sincerissimo zelo la verità, io non resto pienamente soddisfatto, né contento dell'operato, perché sono scritti con caratteri diversi senza conformità o pur minima somiglianza l'uno con l'altro, et servono alla perpetuità, non già a tempo prescritto. Et sebene ho havuto sempre riguardo di farli scrivere di buona mano, tuttavia è occorso che non così tosto principiato un registro, ha bisognato deputar altro soggetto, perché il primo è stato destinato a servir Eccellentissimi Rappresentanti pubblici, et io, per non lassar le filze diffettive di registro, ho convenuto di necessità valermi di quei che ho potuto.

È formata la cancelleria in numero di cinquanta nodari, cioè 20 ordinarii, et trenta straordinarii, alcuni di questi in età senile, ovvero gravati da indispositioni, Tre obligati alle materie criminali dell'Eccelso Consiglio di Dieci, quattro o cinque alle ziffre, quattro alli registri secreti, quattro nel scrivere lettere et scritture, che si mandano fuori secrete in tanta copia ogni settimana, che difficilmente se la può persuader chi non la vede, uno alle voci del Mazor Consiglio⁴³, non pochi sono deputati a servir diversi magistrati, e molti fuori in publico servitio.

Il caricar li pochi più atti⁴⁴ assiduamente in tutte le fontioni non è conveniente, né durabile. Nelli registri della cancelleria secreta oltre due secretari del Senato sono stati per deliberation di questo Eccelso Consiglio deputati⁴⁵ quattro come ho predetto con assegnamento fra tutti di più di 30 ducati il mese della cassa publica. Né possono questi supplire a tutto, essendosi convenuto tralasciar di molto

⁴¹ molteplicità: *segue* di *cass*.

⁴² proclami: *segue* per la *elettione cass*.

⁴³ uno alle .. Consiglio: *in margine sin*.

⁴⁴ li pochi più atti: *sopra il rigo*.

⁴⁵ deputati: *sopra il rigo*.

tempo il registro delle espositioni di Ambasciatori et altri, insieme con le commissioni del Senato a publici Rappresentanti.

Per compiere al bisogno de registri communi non secreti ho pensato deputar soggetto diligente di perfetto carattere; et per la sua fatica riconoscerlo con ducati dodeci il mese, et più anchora se l'occasione lo ricercherà, in ragion di mese servito nei cinque registri sudetti; et questa spesa senza pur minimo interesse di Vostra Serenità ma nel modo tenuto da me fin'hora et quando ciò non basti, mi contento durante la mia vita supplire dal proprio salario. La fatica di questo sarà veramente grande et meritevole della publica gratia, havendo io calcolato, che in tutti essi⁴⁶ doverà la scrittura esser di 1600 carte in circa l'anno: Io con ogni summissione supplico la Serenità Vostra et le Eccellenze Vostre Illustrissime aggradire benignamente il devito e riverente mio zelo, col quale ho procurato sempre, e più che mai mi trovo in obbligo di avanzarmi nella loro gratia mentre non concorrono in me altre qualità, che me ne possino render meritevole: et le supplico insieme coadiuvar colla loro autorità l'effetto di questa mia ossequentissima propositione, ordinando che quello che si obliherà a tanta opera non possi esser mandato fuori della città né impiegato in altre fontioni della Cancelleria. Et quando occorrerà a questo Eccelso Consiglio deputar secretario a' Magistrati di questa città, io debba raccordarle quei soggetti per contribuir qualche chosa a questo registrante delle utilità, che essi caveranno nel servir a detti Magistrati. Et humilmente me le inchino.

Di Vostra Serenità et delle Eccellenze Vostre Illustrissime humilissimo et ossequentissimo servitor

Giovan Battista Padavin Cancellier Grande.

9. Napoli, 30 apr. 1655. Disposizioni sulla tenuta del libro dei notamenti da parte dei segretari del Consiglio collaterale del Regno di Napoli.

In considerazione del fatto che il segretario che presta servizio presso il Consiglio collaterale del Regno di Napoli non ha provveduto alla trascrizione di molte delle votazioni del medesimo Consiglio nel libro dei Notamenti, si stabilisce che egli dovrà regolarmente tenere aggiornato il libro, senza lasciare spazi bianchi e sottoscrivendo le votazioni con il suo nome; egli dovrà inoltre organizzare tali votazioni all'interno di una rubrica, affinché si sappia di cosa si è occupato, come ha votato e cosa ha stabilito il Consiglio collaterale.

Ed. *Nuova collezione*, XI, p. 281; ed. anche in *Pragmaticarum* (1772), III, p. 376.

⁴⁶ tutti essi: segue bisog- cass.

Y porque faltando el dicho Secretario a la obligación de su oficio, ha dexado se escribir muchos votos en el libro de los notamientos, donde deve apuntar todo lo que se trata y resuelve en Colateral, comenzandolos, quitando y añadiendo razones en ello, y quitando y poniendo ojas enmendando los folios de los libros, aviendo mui mal modo en ellos, contra la legalidad que en esto deve aver. Ordeno, y mando que el dicho Secretario del Reyno tenga libro en que se escriban y noten los votos del Consejo Colateral, como siempre lo ha debido hazer, y que espressamente los escriba en este libro en el mismo Consejo, sin salir del, ni dexar blancos, firmando los dichos votos de su nombre o señalandoles con su rubrica y la del Regente mas moderno, a fin que en todo tiempo conste de la que se trata, vota y resuelve en mi Consejo Colateral y cesse qualquier sospecho que puede haver de fraude.

Riferimenti bibliografici: sul Collaterale e sul suo funzionamento, v. ROVITO, *Respublica*.

10. Venezia, 26 ago 1665. Misure per la stesura ordinata delle deliberazioni del Senato, che avrebbero dovuto essere redatte senza cancellature o postille.

Mediante questa deliberazione il Senato ordinava ai segretari di attenersi, nella stesura delle deliberazioni prese dal Senato stesso, alle parole precise utilizzate in occasione della precedente lettura in sede di consiglio; di preparare i testi personalmente; e di inserirli nelle filze senza postille e correzioni. La mancata applicazione di tali misure sarebbe stata punita con la perdita dell'ammontare corrispondente a un anno di salario. Il testo della deliberazione chiarisce bene i tre passaggi essenziali del processo legislativo veneziano: la lettura e la discussione orale in consiglio, la trascrizione della versione letta e sottoposta a votazione, e l'archiviazione del documento. Va peraltro rilevato che il desiderio di tenere la documentazione ben ordinata non derivava solamente da motivi di natura gestionale, ma anche significativamente politici. Lo scopo era infatti quello di evitare future incomprensioni e di rendere chiara la memoria della volontà sovrana (su ciò, v. anche n. 17: Venezia, 1652). Per rendere tutti i segretari edotti di quanto stabilito, si ordinò che il testo di questo decreto fosse affisso ai muri di entrambe le principali cancellerie veneziane, ovvero la Segreta e la Ducale o Superiore.

AS VE: *Senato, Deliberazioni terra*, b. 751, cnn.

Hebbero particular mira li Maggiori nostri di togliere qualunque occasione, che partorir potesse alcun'inconveniente o disordine pregiudiziale al publico servitio, e considerando con la prudenza loro che il poner nelle Filze, le lettere o delibe-

rations pubbliche con postile, cassationi, o correctioni, haveria potuto produr pessimi effetti, stabilirono con varii decreti positivi in più tempi, che ciò fosse espressamente proibito. Se bene però li Segretarii sono per altro sempre applicati ad esercitar intieramente il proprio debito, par ad ogni modo al presente, che la multiplicità delle occupationi, a' quali rimangono obligati, per le gravi emergenze correnti, gli difficulti il modo d'adempire perfettamente a questa parte; il che essendo disordine che non deve lasciarsi progredire, per i riguardi molto ben compresi dalla maturità di questo Consiglio.

L'anderà parte, che inherendo a tutti gl'altri decreti in questo proposito, e spetialmente a quelli del Senato de 30 Maggio 1624 e del Consiglio di Dieci de 23 Agosto 1651, sia e s'intenda nell'avvenire espressamente proibito a cadaun Segretario il lasciar le pubbliche deliberationi con alcuna imperfettione, ma tutte debbano esser formate e scritte di proprio pugno di esso Segretario senza alcuna postila, alteratione, o cassatione immaginabile; così che intieramente netta si possa francamente vedere dal loro contenuto senza veruna hesitanza l'intentione del Senato, in pena a Segretarii che con tutta puntualità non essequissero quanto è predetto di privatione del loro salario per un anno, da potergli esser tolta da ogn'uno del Collegio nostro.

Et perché ben spesso succede che in Senato si aggiunga o diminuisca qualche concetto, che poi senza estendersi all'hora, non è così facile raccordarsi specificamente le parole, che s'esprimono, sia medesimamente proibito a' medesimi Segretarii, il dire in voce sopra il Lettorino alcuna cosa, che non sia prima stata effettivamente notata pure nel Lettorino dallo stesso Segretario.

L'essecutione della presente deliberatione sia demandata al Sopraintendente alla Secreta et al Magnifico Cancellier Grande, o Vicegerente suo; con incarico espresso a questo particolarmente di riveder frequentemente in ogni luogo le filze, e d'invigilare perché in qualunque tempo habbi il suo intiero effetto la pubblica volontà; al quale fine sia anche affissa nella Secreta e nella Cancelleria Ducale a chiara intelligenza di qualunque Segretario, onde non possa mai esserne pretesa ignoranza.

+156-3-6

SUPPORTI SCRITTORI

11. Nicotera, 12 lug. 1283. Ordine regio in merito alla sigillatura delle lettere nel Regno angioino di Napoli.

Il principe Carlo, figlio del sovrano di Sicilia ed erede al trono, ordina al chierico maestro Guglielmo de Corbolio di seguire le regole stabilite dal padre per la redazione delle «littere super negociis privatorum» da ricevere e da spedire, sia sigillate, sia da sigillare con il sigillo del vicario: ovvero che tutte le lettere concernenti que-

sta forma di sigillatura, sia aperte sia chiuse e afferenti a qualsiasi affare, siano prima registrate in due quaderni e per rubrica, e quelle aperte (anche) nei registri della Curia. Dopodiché, avendo ricevuto il diritto statuito e dovuto sulla base dei capitoli del parlamento generale, Guglielmo de Corbolio avrebbe dovuto provvedere alla restituzione delle suddette lettere agli impetranti. Le lettere rimanenti, riguardanti i negozi fiscali, a qualsiasi persona o ufficiale fossero dirette, dovevano essere invece inviate mediante corrieri, ai quali sarebbe spettata anche l'esazione dei diritti dovuti. Queste somme, da consegnarsi entro quindici giorni al maestro Ade de Dussiac, sarebbero servite per acquistare la cera rossa e la "carta di papiro", con lo scopo, da una parte, di sigillare le successive lettere e, dall'altra, di preparare i nuovi quaderni; questa contabilità sarebbe successivamente stata verificata dai maestri razionali della Magna regia curia.

Ed. in STHAMER, *Die Reste*, pp. 131-132.

Magistro Guillelmo de Corbolio clerico.

Cum ad recipiendum et mittendum litteras nostras sigillo vicarie sigillatas et sigillandas et percipiendum ex hiis, qua super negociis privatorum fuerint impetrate, ius debitum nobiscum per dominum patrem nostrum fueris ordinatus, placet nobis et tue devocioni mandamus, quatinus in eodem officio subscriptam forma tenaciter studeas observare, videlicet: litteras omnes, quas eodem sigillo sigillari contingerit qua sigillationi te volumus interesse, tam clausas quam apertas super negociis quibuscumque, ad manus tuas recipias et ceptas prius in quaternis duobus per rubricas ydoneas annotari, et que aperte fuerint, in registris curie facias registrari; deinde recepto ex litteris privatorum iure statuto et debito, capitulis nostris in generali parlamento nostro super edito et comprehenso observatis, ipsas litteras privatorum impetrantibus restituere debeas; et reliquas litteras, que super negociis fiscalibus fuerint, officialibus et personis, quibus diriguntur, sine mora et tarditate transmittas pro quibus mittendis cursores conducas iusta et competenti mercede solvenda de pecunia dicti iuris, de qua etiam ceram rubeam et etiam cartas de papiro emas, sicut pro sigillandis litteris et conficiendis quaternis tuis successive fuerit oportunum residuum vero totum, quod de iure predicto super fuerit, magistro Ade de Dussiac dilecto clerico etc. singulis quindecim diebus debeas assignare, cuius iuris introitum successive in quaternis predictis redigi facias particulariter et distincte; recepturus de hiis, que predicto magistro assignaveris, suas ydoneas apodixas de reliquis enim, que predicto modo expendes, volumus fidei tue stari singulis autem duobus mensibus cum predictis quaternis et apodixis coram magistris racionalibus magne regie curie te presentes, computum de promissis debitum positurus.

Datum Nicotere XII, iulii XI indictionis.

Riferimenti bibliografici: STHAMER, *Die Reste*, pp. 96-97. Sulla cancelleria angioina, v. CASSO, *Inventario*; KIESEWETTER; PALMIERI, *La cancelleria*.

12. Napoli, 10 feb. 1474. Quietanza di Ferdinando I di Napoli relativa a diverse spese di cancelleria.

Re Ferdinando I di Napoli approva una serie di spese effettuate dal segretario Antonello de Petrucci, gestore dei proventi del grande sigillo, del quale era percettore, a cominciare dal settembre 1465 e fino alla conclusione del 1472. Tra le spese effettuate, numerose riguardavano la gestione materiale della cancelleria, ovvero l'acquisto di cera, carta, inchiostro, candele e altri materiali, nonché una somma stanziata per l'acquisto di una certa quantità d'argento per manifattura di un sigillo a uso del Sacro regio consiglio e altri quattro sigilli per le lettere da inviare nel Ducato di Calabria e nella terra di Idronto e a Bari.

AS NA: Museo, *Miscellanea di scritture*, 99 A 31, cc. 147r-149r; parzialmente ed. in *Fonti aragonesi*, III, pp. 158-160.

Ferdinandus Dei gratia rex Sicilie, Hierusalem et Hungarie, spectabili magnificis et nobilibus viris Magno huius Regni Camerario, eiusque locumtenenti, presidentibus et racionalibus Camere nostre Summarie ceterisque ac magnifico conciliario et secretario nostro, Antonello de Petrucciis milite, iurium nostrorum sigillorum percettore, rationem et compotum audituris, collateralis, consiliariis et fidelibus nostris dilectis, graciam et bonam voluntatem. Exposicione per eundem nostrum secretarium Maiestati nostre facta, percepimus quod per racionales dicte nostre Camere Summarie, quibus comissa fuit examinacio computorum per eum in eadem Cammara presentatorum, incipiendo de mense septembris anni M^o CCCCLXV^o et per totum annum M^o CCCCLXXIII^o, facta fuerunt sibi in compotis predictis dubia infrascripta. Et primo quod doceat de unciis duodecim quas solvisse⁴⁷ posuit quolibet dictorum annorum pro salario et expensis unius mulionis ac pro expensis duorum mulorum necessariorum pro usu dicte nostre cancellarie; Item quod producat mandatum de infrascriptis pecuniarum quantitatibus per eum pro solutis positis pro causis infrascriptis. Et primo, de unciis tribus · tarenis decem positis pro solutis Nicolao Pagliaminute, scribe nostre cancellarie, de mandato nostro transmissis cum nostris triremibus; de unciis vigintiquatuor · tarenis vigintiquinque positis pro solutis magistro Ioanni de Leono, fabricatori pro certa reparacione, de mandato nostro facta, in castello civitatis nostre Averse; de unciis quinque · tarenis vigintiquinque positis pro solutis Iacobo de Martino pro lapitibus portarum et fenestrarum factarum in castello predicto; de unciis decem · tarenis decem positis pro solutis magistro Antonio Guarino et magistro Ioanni de Fiandes fabris lignariis pro operibus per eos in dicto castello factis; de unciis quatuor positis pro solutis Gabrieli Imperato, pro precio tabularum ducentarum de castaneis emptarum pro usu operis dicti castelli; de uncia una posita pro soluta magistro

⁴⁷ solvisse: *nel ms.* esolvisse.

Ypolito Renato pro certis fronticiis de ferro per eum factis pro opere predicto; de unciis duabus · tarenis quindecim positis pro solutis Michaeli Bonfiglio suprastantis operis supradicti; de unciis quatuor · tarenis quinque positis pro solutis Ioannelle Barchirie de Surrento cui illas graciosae elargiri mandamus pro recaptu eius filii in Tunisiis tunc captivi sistentibus; Item quod doceat de pecuniis per eum pro solutis positis infra tempus predictum, pro cera rubea, zagarellis, cartis de pargameno et de papiro, atramento et candelis ac aliquibus aliis expensis minutis necessariis pro usu dicte nostre cancellarie, de quibus asserit particulariter apparere in libro credencerii, per nos penes eum deputati, in perceptione iurium predictorum⁴⁸; Item quod producat mandatum de unciis tribus · tarenis viginti duobus, granis octo et medio, positis pro solutis in anno prime indictionis pro argento et manufactura unius sigillis pendentis, necessariis pro sigillandis litteris in nostro sacro consilio expediendis et de unciis novem positis pro solutis in anno MCCCCCLXXII pro argento et manufactura quatuor sigillorum necessariorum pro sigillandis litteris in ducatu Calabrie per illustrissimum don Hericum et in provinciis terre Ydronti et Bari per illustrissimum don Cesarem de Aragonia filios et locumtenentes nostros generales in provinciis predictis (...) Datum in castello civitatis nostre Neapolis per magnificum Lucam Cozum Romanum locumtenentem spectabilis et magnifici Honorati Caitani de Aragonia Fundorum comitis huius regni nostri logothete et prothonotarii, collateralis consilarii, fidelis nostri dilecti, die decimo mensis februarii, anno Millesimo CCCCLXXIII^o. Rex Ferdinandus.

Egregius Sadornil pro Pascasio Garlon.

Nihil quia secretarius.

Nicolaus Antonius de Montibus, locumtenens magni camerarii.

Dominus rex mandavit mihi Ioanni Pontano.

Registrata in Cancellaria penes Cancellarium. In registro privilegiorum XXXXIII.

Riferimenti bibliografici: su Antonello Petrucci e sulla sua attività, v. VITALE e RUSSO, *Il registro contabile*, nonché la bibliografia ivi citata.

13. Firenze, 7 lug. 1506-14 apr. 1507. Pagamenti per un cartolaio che aveva fornito materiale di cancelleria all'ufficio dei Nove di ordinanza e milizia.

Alla fine del 1506 la Repubblica di Firenze si dotò di una nuova milizia reclutata nel contado, concepita e ideata dal segretario Niccolò Machiavelli. Tra i provvedimenti voluti da quest'ultimo, vi era anche l'istituzione di un nuovo magistrato incaricato della gestione dei battaglioni di fanti. Si rese perciò necessario fornirli

⁴⁸ *Nel margine sinistro della pagina:* de cera, zagarella, pergamenis, atramento, carta papiri, candelis, atramento et aliis expensis minutis.

di un'apposita cancelleria e, conseguentemente, dei registri che servivano alla tenuta della documentazione prodotta, come attesta questo pagamento effettuato nei mesi seguenti in favore di un cartolaio che aveva provveduto a tali bisogni. Si noti la diversa tipologia di carta e formato – caveretto, strati [inteso probabilmente per "bande"] appiccati ecc.; lungo, grande, reale, ecc. – che serviva alle relative categorie di documentazione dei Nove.

AS FI: *Nove, Entrata e uscita, Debitori e creditori* 1, c. 17r.

Rede di Lorenzo di Pero, chartolaio, dehono⁴⁹ havere a dì 20 d'agosto lire quattordici piccioli per uno conto datomi di più libri et quaderni che lui mostra havere dati per l'uficio, et sono: lire 4 per uno quaderno lungho reale di carte 300, et soldi 16 per uno quaderno lungho di carte 150; et soldi 12 per uno quaderno lungho di carte 100, 3 strati lunghi apichati a detti quaderni; et a dì 14 d'aprile soldi 4 piccioli per uno chaveretto⁵⁰ a foglio raso ebbe ser Francescho per l'uficio (...); et a dì 7 detto lire 4 per uno libro grande per l'uficio per tener conto dell'arme, et soldi 12 piccioli per 2 strati apichati a dua libri per l'uficio, et soldi 8 piccioli per una agunta⁵¹ facta al libro della Distributione d'arme (...)

Riferimenti bibliografici: sull'istituzione della magistratura dei Nove, v. GUIDI, *Un Segretario, passim*; BARTHAS, *Machiavelli, from the Dieci to the Nove*, pp. 147-165. Sulle carte e la documentazione dei Nove, v. anche GUIDI, *"Per peli e per segni"*.

14. Milano, 24 ottobre 1538. Ordine d'acquisto di materiale cancelleresco e di candele a uso della Cancelleria milanese.

Il governatore di Milano ordina ai maestri delle entrate ordinarie e agli ufficiali della Tesoreria di provvedere al pagamento di quanto dovuto al cartaro che ha rifornito la Cancelleria di carta, cera, spago, inchiostro, cartoni con corde da filze e vernice, sulla base di quel credito che appare dalla liste delle spese firmate dal segretario Girolamo Rozzoni. Si ordina inoltre di provvedere all'acquisto di tutto quel materiale di cui la Cancelleria avrà bisogno, incluse le candele necessarie alla redazione delle scritture di notte.

AS MI: *Sforzesco, Potenze sovrane e altre voci*, scatola 1607, cnn.

⁴⁹ La mancata concordanza di numero tra soggetto (il cartolaio, singolare) e verbo («dehono», al plurale) era un tratto tipico della prosa dell'epoca.

⁵⁰ Tipologia di carta.

⁵¹ *Intendi:* aggiunta.

Mediolani 24 Octobris 1538.

Marchio Vasti Aymonis cesareus capitaneus generalis et locumtenens etc.

Prases et Magistri intratorum ordinarium et Thesaurarie, parendone conveniente che la cancelaria nostra secreta sia provista de la carta, cera, filo, registri, inchiostro, cartoni con corde da filze et vernice che alla giornata⁵² accade confirmare, vi dicemo et comittimo che incominciando al dì de la morte del reverendissimo et illustrissimo cardinale Caracolo nostro precessore in questo governo sino hora debiate fare pagare al cartaro che si trova haver servito dita cancelaria quello si trova creditore per la robba ha dato per ditto uso, quello credito ne fa fede per le liste signate de mano del egregio Segretario D. Hieronimo Rozono per provedereti ancora che sia data a spesa de la cancelaria tutta quella carta, cera, filo, registri, inciostro, cartoni con corde da filze et vernice ad essa Cancelaria che sarà necessaria sotto quella forma che si servava avanti il venire nostro o altra come ad voy meglio parerà apresso. Per che acade anchora servire a la sera et di notte et questo non si puo fare senza lume, gli fareti provvedere delle candele necessarie da essere dispensate a detto uso facendo fare quelle scritture alli libri de la Cancelleria che saranno conveniente ex voy Thesorero numerareti li denari a chi se ordinara medianti li mandati oppor facendoli poner alli conti debiti.

15. Roma, 1 set. 1556. Bolla di Paolo IV concernente i cancellieri e i notai delle magistrature criminali dello Stato pontificio, con obblighi riguardanti l'aspetto materiale dei registri.

Si propongono qui il prologo e due paragrafi di una bolla di Paolo IV concernente i cancellieri e i notai delle magistrature criminali dello Stato pontificio. In essa compaiono numerosi dettagli sulla redazione materiale dei registri, quali, ad esempio, il materiale utilizzato: carta o pergamena a seconda del tipo di documentazione (le sentenze, la cui conservazione era considerata più importante, in pergamena, con copertina in pelle; le denunce e le querele in carta). Appare interessante anche la menzione della necessità di dotare ogni volume di un titolo appropriato, redatto secondo il contenuto e dotato del segno convenzionale usato per indicare la località dove era stato prodotto. Tali libri, inoltre, andavano bollati per l'autenticazione, al fine di evitare frodi al momento del passaggio della documentazione da un cancelliere uscente all'altro subentrante. Quest'ultimo era un procedimento strettamente regolato, e anche in caso di morte gli eredi di un cancelliere o notaio erano formalmente tenuti a riconsegnare tutti i documenti.

Ed. in *Bullarium*, VI, pp. 518-521.

⁵² giornata: nel ms. gionata.

Romanus Pontifex nonnunquam, secundum varietatem temporum, statuta mutat humana, et alias desuper disponit, prout evidens subditorum utilitas et aliae rationales causae id exposcunt. Cum itaque, sicut nobis nuper innotuit, officia notariatus seu Cancellariae in criminibus civitatum et terrarum nobis et Romanae Ecclesiae subiectarum, et per legatos, vicelegatos, gubernatores, potestates et aliis officiales ex commissione apostolica regi et gubernari solitarum, propter diversas salariorum ex eisdem officiis percipi solitorum inter alias, personas divisiones, diversa onera et gravamina patiantur, et inde fiat ut ipsi notarii seu cancellarii saepius subditos civitatum et terrarum earumdem diversis et iniustus ex actionibus afficiant, et in illis, causante contributione huiusmodi, manuteneantur, et, quod peius est, propter recessum et diversas mutationes eorumdem notariorum seu cancellariorum, acta, sententiae, condemnationes, instrumenta et aliae scripturae officiorum huiusmodi, cum ea qua decet diligentia non conserventur, et saepius per eosdem notarios et cancellarios in diversas mundi regiones asportentur, in grave subditorum eorumdem et fisci ac Camerae Apostolicae damnum, praeiudicium et iacturam.

(...)

15. Teneanturque et obligati sint dicti cancellari et notarii tenere infrascriptos libros, videlicet: unum chartae membranae, coopertum corio, in quo simul ac rogati fuerint de aliqua sententia, tam condemnatoria quam absolutoria, authenticam extendendo, cum subscriptione et signo suo, infra tres dies scribere debeant, sub poena viginti quinque ducatorum eidem Camerae applicandorum; et alium chartae papyri, in quo teneantur scribere omnes inquisitiones, denuncias et querelas; ac alium similem in quo testium examina scribantur; necnon alium similem in quo scribantur omnes actus ordinarii occurrentes, cum productis scripturarum quarumcumque, tam pro fisco quam pro aliis, neque aliquam scripturam restituere debeant, nisi prius in eodem libro registrata fuerit; ac alium similem, in quo scribantur omnia examina facta pro informatione Curiae et quaevis alia informatio, quae daretur contra quemcumque reum et omnia examina seu constituta ipsorum reorum; et alium similem librum, in quo scribantur omnes cautiones induciarum et pacis ac alterius cuiuscumque generis instrumenta, tam ad officium quam ad particulares personas spectantia, de quibus rogabuntur; reliquum vero similem librum in quo scribantur omnes supplicationes gratiarum, cuiuscumque generis aut commissionum, quae venirent super causis criminalibus sive mixtis; nec aliquem processum cassare possint, etiam de mandato superioris, sine supplicatione, nec antequam in dicto libro sit registrata; et si secus fiet, irritum sit et inane, ac cancellarius sive notarius, pro qualibet vice, cadat in poenam quinquaginta scutorum praefatae Camerae applicandorum, a qua poena se excusare non valeat sub praecepto alicuius superioris, praeterquam Romani Pontificis; necnon in eodem libro teneantur scribere omnia inventaria simul ac fient, sub eadem poena, quae inventaria, pro causis criminalibus aut mixtis, nec scribi nec fieri, etiam de mandato superioris, possint ab alio, quam a praedicto notario et cancellario sive eius substituto. Quodque omnes praefati libri sint titulati secundum ipsorum conti-

nentiam, et articulati ac bullati per ordinem paginarum, cum signo communitalis illius loci, in quo libro, infra octo dies a die rogitus seu praesentationis aut productionis computandos, describantur et registrentur, et in publicam formam redigantur et subscribantur, sub poena arbitrio syndicatorum.

(...)

17. Ac sive cesserint sive renunciaverint huiusmodi officium, consignare omnes scripturas et libros per inventarium subscriptum a cedente et emente ac cancellario communitalis illius loci, absque reservatione alicuius scripturae, quod inventarium, ad evitandas fraudes, servetur penes dictum communitalis cancellarium. Idemque fiat, si officium vacaverit per privationem; et si vacaverit per mortem, haeredes teneantur facere huiusmodi consignationem.

(...).

Riferimenti bibliografici: cfr. *Regesti di bandi*, II, p. 37.

16. Palermo, 18 mar. 1617. Esecutoria viceregia in merito alla concessione di una pensione in favore del supplicante, con un resoconto dettagliato dei suoi servigi.

Il Conte de Castro, viceré di Sicilia, dà esecuzione a una disposizione di Filippo III di Spagna, con la quale si è ordinato di accogliere la supplica di Scipione Longo. Quest'ultimo, che per treni'anni ha prestato servizio per le istituzioni finanziarie del Regno di Sicilia, ha infatti chiesto al sovrano di poter continuare a recepire la sua provvigione, ma senza prestare servizio, visto che è ora anziano, «malsano, corto di vista, e povero» e con una figlia a carico, da maritare o da fare monaca. Come descritto nel documento, infatti, Scipione Longo, coadiutore presso la Tesoreria del Regno di Sicilia, ha prestato una vasta gamma di servigi per la monarchia: si è occupato della gestione del libro maggiore della Tesoreria che veniva annualmente inviato al sovrano, e dove si descrivevano gli introiti e le uscite del Regno; ha sostituito temporaneamente un membro della Curia dei razionali, prestando servizio non solo di giorno e notte, ma anche nelle giornate festive, allo scopo di occuparsi della spedizione dei negozi; e ha svolto una serie di mansioni volte alla numerazione delle anime (censimento della popolazione) del Regno di Sicilia, girando l'isola per terra e per mare. Nel 1607, in seguito al naufragio (nei pressi di Messina) di un galeone nel quale si trovavano diverse scritture degli uffici del Tribunale del real patrimonio, della Conservatoria e del Detentore dei libri delle munizioni, Longo si era occupato personalmente del recupero delle casse nelle quali erano state conservate le scritture, mettendo in atto uno stupefacente salvataggio della documentazione. Dopo aver fatto trasportare le casse presso la dogana di Messina, egli aveva infatti fatto bagnare le scritture con acqua dolce, facendole poi mettere ad asciugare sotto il sole, prima di farle riporre nelle casse

per inviarle a Palermo, dove tali scritture – che erano già state considerate perdute – rientrarono in possesso dei rispettivi uffici produttori.

AS PA: *Real cancelleria*, reg. 617, cc. 357r-358r.

(...) *El Rey illustre Duque primo mi Virrey, lugarteniente y Capitan General por parte de Scipion Longo me ha sido presentado un memorial del tenor siguiente.* S.C.R.M. Scipione Longo coaggiutore e detentore del libro maggior nominato universale della Thesoreria generale dell'ufficio di Racionale di Conservatore del Real Patrimonio del Regno di Sicilia dice che sono da trenta cinque anni che serve a Vostra Maestà, cinque d'essi scrivano del Tribunale d'esso Patrimonio senza salario, e con molto travaglio servendo fidelmente, et prontamente, nel qual tempo serviò di Maestro notaro appresso il Maestro Racionale Don Mariano di Bulogna nella visita che fece delli Carricatori di questo Regno con molta fidelità e continuo travaglio, et da trenta anni infino hoggi ha servito et serve con ditto officio di coaggiutore e detentore, prima col solito salario d'onze trenta l'anno, dopo d'ordine di Vostra Maestà per il continuo travaglio et tempi caristosi li fu aumentato ad onze quaranta, et ultimamente da circa un'anno e mesi ad onze quaranta otto, che hoggi ditiene senza nessuna sorte di emolumento in tutto il suddetto tempo ha tenuto in detto libro conto particolare di tutto il denaro che ha entrato et spesi per la tesoreria generale diviso con diverse rubriche d'ogni sorte di danaro che entra, e si paga donde si fa il bilancio dell'introito, et esito che si manda a Vostra Maestà ogni anno e se ne cavano diverse relationi che dalli Regitori di questo Regno et Tribunale suddetto vengono domandate. Ha parimente amministrato detto officio di Racionale cossi per la morte di Matteo Sances Racionale che fu d'esso officio per la comenda fattali dal Viceré Conte d'Olivares col solito salario, et anco per substitutione fattali da' Razionali, et spese volte e stato di bisogno servire di giorno e di notte, et in giorni festivi per la spedizione di negotii che continuamente succedono, et massime per le relationi suddette, e per agiustamento della scrittura d'esso officio. Ha servito parimente nella numeratione e descrizione dell'anime, e facoltà di esso Regno, et ha andato col detto officio cossi per mare, come per terra in tutte quelle fiata che questa sua real corte have andata da Palermo in Messina con molta di spesa et interesse, et ultimamente nell'anno 1607 con molto travaglio et pericolo della vita serviò nella recuperatione delle casse di scritture cossi d'esso officio come del Tribunale del Real Patrimonio, Officio di conservatore e Detentore di libri di monitioni lassati a carico d'esso espressamente in Messina, et imbarcate d'ordine del Viceré Marchese di Vigliena supra un galione per portarli in Palermo, havendosi partito esso Regitore per terra per far la visita del Regno, et havendosi esso Galione naufragato nel faro di Messina onde era rimasto esso esponente, andò sul faro per diversi giorni stando nella spiaggia per riconoscere le casse delli officij sudetti, e con grandissimo travaglio e pericolo di sua vita ricuperò dette casse di scritture, li fece condurre bagnate dentro la dogana di Messina dove assistì continuamente con diverse

persone nell'aprire d'esse casse et levare le scritture di dentro bagnandoli d'acqua dolce ponendoli nelle viti, et dopo al sole per asciugarle, et asciutte le ripose nelle proprie casse di ciascheduno officio, et dopo conduttole in Palermo, e consegnatoli a ciascheduno delli officij nel che per il continuo travaglio, assistenza e diligenza usata, si recuperarono dette scritture, le quali erano già perse se non era la diligenza usata (come sa); poiché non curando della vita per servitio di Vostra Maestà et essendo l'exponente homo di sessanta anni, malsano, corto di vista e povero con carico di casare una sua figlia grande di maritare, e non tiene nessuno recapito di poterla collocare, ma sola con la speranza della solita grandezza di Vostra Maestà alla quale humilmente la supplica si degni restar servita per li detti soi servitij di tanti anni con tanti travagli, e fideltà farli gratia d'alcuno aiuto di corta per poter collocare o monacare detta sua figlia; e non potendo più servire conforme al suo desiderio et acciò che quelli pochi anni che nostro signore li concederà di vita si degnò concederli il salario suddetto senza haverlo a servire, accioché nella vecchiezza non vada mendicando per lo sustento della sua vita, havendo cossì lungo tempo fidelmente servito senza sparagniare travagli né pericolo di vita per il real servitio di Vostra maestà che oltre sarà opera degna della solita grandezza, e benignità di Vostra Maestà sarà opera dar sostento a un povero vecchio fidel creato di Vostra Maestà senza altro recapito di potersi sostentare, né collocare detta sua figlia. *Y porque quiero entender por relación vuestra los servicios que el supplicante refiere haver hecho, os encargo y mando que enterado dellos con intervencion de los del Tribunal desse mi real Patrimonio, me aviseys de lo que ballaredes y a vos y a los del dicho Tribunal os paraciere que se podrá bazer cerca de lo que pretende paraque ententido toto, lo mande deliberar como mas conveniere. Dada en Madrid à ultimo de Enero MDCXV. Yo el Rey (...)*

Riferimenti bibliografici: si fa brevemente riferimento a tale vicenda in *R. Cancelleria di Sicilia*, p. LXXX.

17. Venezia, 28 dic. 1652. Raccomandazioni in merito al materiale scrittorio e all'utilizzo di una scrittura curata per assicurare la futura comprensione dei documenti.

In una supplica allegata a questa deliberazione, Iseppo Giacomazzi, massaro della Cancelleria (carica su cui si vedano cap. IV, nn. 7 e 9: 1531 e 1606), aveva lamentato i ritardi nella redazione dei registri delle serie principali delle leggi della Repubblica – rispettivamente il Libro d'oro del Maggior consiglio, quello Roan del Senato e il Verde del Collegio. Grazie al sostegno del Cancellier grande Agostino Vianoli, Giacomazzi si era quindi offerto di riprendere la compilazione dei registri, trascrivendovi la documentazione che risaliva fino al 1590. La deliberazione con la quale il Senato rispondeva a questa proposta solleva interessanti considerazioni

riguardo ad alcune circostanze materiali che avevano provocato ritardi in queste operazioni. Da un lato, il Senato ordinava di supplire con prontezza alla mancanza di pergamena, di cui stabiliva le misure precise (i fascicoli avrebbero dovuto essere di dieci fogli ciascuno, in formato «imperiale», un termine presumibilmente mutuato da quello indicante il massimo formato dei fogli di carta). D'altro canto, nell'approvare l'offerta del Giacomazzi, il Senato ordinava di iniziare la nuova compilazione solamente a partire dall'anno 1600, perché fino a quella data i volumi risultavano ancora leggibili. Infine, il Senato accoglieva alcune raccomandazioni dello stesso massaro, ovvero l'apposizione di grandi capilettera bicolori, rossi e neri (per eseguire i quali Giacomazzi offriva di farsi aiutare dal fratello Domenico) e l'uso di una grafia particolarmente chiara. Nella sua supplica, infatti, il massaro aveva suggerito di utilizzare «quella forma di carattere ch'è necessaria non meno a una lunga conservatione, che alla propria et chiara intelligenza».

AS VE: *Senato, Deliberazioni terra*, b. 584, cnn.

Si riconoscono sempre nuovi segni dell'antico infervorato divotissimo zelo del Magnifico Cancellier Grande nostro, che studia del continuo ai modi di farlo apparire con vantaggio del Publico servitio, come apunto si osserva nella sua scrittura hora letta; et come si deve con le comendationi et col gradimento corrisponder al merito, così è necessario incontrar prontamente li suoi raccordi per facilitar il benefitio delle cose nostre.

Sia però preso che mentre la mancanza de quinternetti da registro confonde, et impedisce le sue deputationi, siano eccitati li Provveditori alle Ragion Vecchie⁵³ di commetter rigorosamente a chi spetta di supplire in abbondante sufficiente maniera ad ogni richiesta del Massaro della Cancelleria nostra Ducale acciò nel difetto di questo essential requisito, non si manchi dai Nodari della medesima di quella diligenza et applicatione ch'è necessaria. Nella parte poi dei Libri d'oro del Gran Consiglio, Roano del Senato et Verde del Collegio, sia approvata la continuatione d'essi tre Libri Vecchi, in tre simili volumi nuovi, ne quali si vadano registrando tutte le Parti et deliberationi fatte rispettivamente in essi luoghi, principiando dal 1600 in qua, sino all'hora non più, servendo bene li vecchi, et sia abbracciata l'offerta del fedele Iseppo Giacomazzi di unir tutte le leggi medesime che hora si trovano sparze in molti libri, et registrarle nei nuovi con li Capiversi in lettere grandi rosse et negre, et con quella forma di carattere ch'è necessaria con l'aiuto del fedelissimo Domenico suo fratello come più pratico⁵⁴ et la soprintendenza dello stesso Cancellier Grande, al quale resti appoggiato servitio così importante, mentre le passate deliberationi de nostri prudentissimi Maggiori,

⁵³ Principali ufficiali alla revisione contabile, amministravano alcuni dazi e beni pubblici, con cui provvedevano a diverse spese della Repubblica di Venezia; v. *Guida*, IV, *Venezia*, pp. 933-935.

⁵⁴ con ... pratico: *sopra il rigo*.

che servono per fondamento et norma sicura delle recenti, si haveranno pronte sotto l'occhio con decoro et utile Publico; et in riguardo della fatica, che sarà lunga et difficile, del medesimo Giacomazzi le siano per ogni quinternetto di dieci fogli di Carta Bergamina imperiale scritto da tutte due le parti, et⁵⁵ ridotto alla necessaria perfectione con fede del Magnifico Cancellier Grande, corrisposti ducati quattro con mandate del Collegio, acciò armato oltre li mottivi del zelo da quelli dell'utile, tanto più fruttuoso et applicato sia per rendere il proprio impiego. Dovendo poi il Cancellier Grande medesimo far supplire immediate da chi spetta per il tempo corrente, sì che non segua più intacco di tanto pregiudicio.

+109-3-8 Vianoli segretario.

Riferimenti bibliografici: MANIACI, *Terminologia*, pp. 62-63.

18. Roma, 26 ott. 1694. Lettera di raccomandazione di Enrico Noris, custode della Biblioteca vaticana, per Donato Antonio de Iulii, nipote del custode dell'Archivio segreto, con molti dettagli sulle pratiche di restauro dei manoscritti dell'epoca.

Enrico Noris, veronese, custode della Biblioteca vaticana (e poi dell'Archivio) scrive una lettera di raccomandazione per Donato Antonio de Iulii, nipote dell'allora custode dell'Archivio segreto. Tralasciando il caso di nepotismo e di legami familiari nella scelta del personale, interessa qui la descrizione dei compiti assegnati a de Iulii. Nel testo si ricorda, infatti, come egli fosse stato addetto alla pulizia quotidiana della polvere nei locali dell'Archivio, e, soprattutto, si faceva precisa menzione di come gli fossero state assegnate diverse operazioni di rilegatura e di ripristino dei manoscritti: in particolare, sembra che fosse stato incaricato di raccogliere certe carte sciolte in un unico volume rilegato. A quest'ultimo compito pare rimandare l'uso del verbo «colligendo» e la successiva menzione del glutine, ovvero la colla dell'antichità, menzionata già da Plinio il Vecchio. Il caso sembra richiamare la necessità di rimediare ai danni subiti da alcuni fogli con un qualche tipo di colla («medio glutine (...) manibus compingendo»); il verbo utilizzato indica anche che la colla era applicata con un pennello, come si fa ancora oggi nel restauro e nella legatura; e la precisazione «subinde» indica un'azione ripetuta. Normalmente questa pratica prevedeva: l'uso di strisce di carta di rinforzo, dove possibile, incollate lungo lo strappo e l'uso di brachette o talloni per incollare i fogli singoli che altrimenti non potrebbero essere cuciti. Questa tecnica è stata largamente utilizzata nel restauro medievale, umanistico e moderno, per libri di biblioteca e, come dimostra questo caso, anche per registri d'archivio.

⁵⁵ di Carta ... et: sopra il rigo.

BAV: *Archivio della biblioteca*, reg. 2, c. 129rv.

Fidem facio, ac verbo veritatis et sacerdotali attestor Dominum Donatum Antonium de Iuliis clericum annorum 26, nepotem domini Thomae de Iuliis viceprefecti ac custodis Archivi Secreti Vaticani, assiduam de plane laboriosissimam operam, summa fede, ac pari diligentia cum laudato ipsius patrio conferre ut memoratum Archivum male habenus digestum ac alto pulvere sordidum, in ordinem ac nitorem redigatur. Hinc literas pontificias, brevia apostolica, arcanas secretarie status paginas optimo uterque ordine disposuit, chartas hue illueque dispersas colligendo ac laceras subinde paginas medio glutine suismet manibus compingendo; qua preclara diligentia, ac pertinaci cura innumera elapsi retro qui monimenta ab interitu revocarunt. Nam easdem chartas in pregrandia volumina redegerunt, additisque abs se indicibus illustrarunt. Non estivi calores, non hiemalis rigor, non insalubris vaticani aer moras illis iniecerunt, quo minus dies integros, aut semiieiuni, aut tumultuario et sicco prandiolo⁵⁶ transigentes, diurnam Archivo restituendo operam collocarent. Porto memoratum Donatum Antonium de Iuliis optima indole, ac bonis moribus ornatum cognovi. Qui eum una cum patruo ingentem operam Archivo reparando, nullo ipse interim pretio conductus addixerit, dignus plane est, qui aliqua remuneratione donetur a summa benignitate⁵⁷ Sanctissimi Domini Nostri Papae Innocentii XII, quem Deus optimus maximus universae catholicae Ecclesiae diu servet incolumem. Datum in Conventu Sancti Augustini de Urbe, die 26 Octobris 1694.

Fr. Henricus Noris Veronen.

Augustus Reverendissimus Custos Vaticanae Bibliothecae.

Riferimenti bibliografici: MANIACI, *Terminologia*, p. 139.

19. Venezia, 26 set. 1696. Relazione del cancellier grande di Venezia sui lavori di legatura di filze e registri della Cancelleria ducale e segreta e licenziamento del libraio responsabile di questi compiti.

Il testo che qui si pubblica è tratto da una lunga e dettagliata relazione del cancellier grande Domenico Ballarino sullo stato di avanzamento e sui ritardi di diverse operazioni di cancelleria, dovuti, tra gli altri problemi, alla scarsità di spazio per riporre la documentazione. La relazione si conclude con una significativa immagine che paragona la figura del cancelliere a una meridiana, che poteva funzionare solamente grazie ai raggi irradiati dal patriziato sovrano. Ciò che

⁵⁶ prandiolo: *intendi* “asciutto pasto” (prandiolum).

⁵⁷ benignitate: *intendi* benignitate.

conta sottolineare qui è l'attenzione di Ballarino per un aspetto materiale preciso, quale la scarsa qualità della legatura delle filze e dei registri. Questo lavoro era stato assegnato da più di un anno a Girolamo Mancia, che lo aveva preso in appalto gratuitamente, forse nella speranza di ottenere successivamente altri incarichi. Libraio piuttosto che artigiano legatore, Mancia aveva affari anche a Roma e Ravenna, e aveva alle proprie dipendenze alcuni lavoratori («operari»), i quali a loro volta – a detta del Ballarino – si lamentavano delle condizioni di lavoro in Cancelleria. Egli faceva probabilmente parte di quel ceto di librai imprenditori con attività in diversi centri, che – come notato da Armando Petrucci – offrivano un'ampia gamma di servizi tra i quali, appunto, anche la legatura dei libri. Accusato di negligenza e illeciti differimenti da Ballarino, Mancia perse l'incarico il 6 ottobre successivo, quando il Senato incaricò il Magistrato delle rason vecchie di sostituirlo con un altro legatore. Tra i diversi provvedimenti presi in risposta a questa relazione, il Senato chiese inoltre la perizia di un tecnico che suggerisse come costruire nuovi mobili per riporvi le filze nella Cancelleria ducale.

AS VE: *Senato, Deliberazioni terra*, f. 1214, cnn.

Serenissimo Principe, Illustrissimi Eccellentissimi Signori.

Il fedelissimo Giovan Francesco Giacomazzi, Massaro della Cancelleria Ducale mi ha riferito esservi diverse filze, tra quali quattordici del Pregadi da Terra e dieci del Pregadi da Mar, sciolte, che maneggiandosi di questa maniera, si pregiudicano le minute, onde può in alcuna parte, vicino al spago, difficultarsene l'intelligenza. E sono informato con molto mio dispiacere che ogni diligenza usata dal medesimo Giacomazzi, acciò restassero di tempo in tempo legate conforme al solito, sia riuscita frustatoria con Girolamo Mancia libraro et i suoi operarii. Assuntosi questo Mancia l'obbligo di supplir a simil faccenda gratis, come dall'alligata copia, neglige l'adempimento del proprio debito, e trascura qualonque eccitamento; ma di più, in molte che sono state fatte da esso legatore, l'opera è così mal tessuta e diversa dall'ordinario che non se ne può promettere sussistenza. L'ho fatto chiamare per ammonirlo, ma rispostomi esser esso a Ravenna, dove come anco a Roma dicono haver interessi, et un suo operario trovarsi indisposto doppo essersi impiegato in bisogni simili nella Secreta con grandissimi stenti, vedendo io dilungarsi tuttavia un effetto così urgente, e trovando impegnato l'Eccellentissimo Senato nell'approbatione di detto Mancia, convengo humiliarne la notitia a Vostra Serenità et all'Eccellenze Vostre per quei riflessi e rissolutioni che credessero proprie. (...) ⁵⁸ Devo significar inoltre che nella Cancelleria senza qualche nuovo commodo non si sa dove riponer filze né libri. Supplico profonda-

⁵⁸ La relazione continua descrivendo lo stato di avanzamento e i ritardi nella registrazione delle filze di diverse serie di Cancelleria e nella compilazione delle rubriche generali della Cancelleria segreta, e invita il Senato a prendere provvedimenti per premiare i meritevoli e castigare gli inadempienti.

mente Vostra Serenità e l'Eccellenze Vostre condonar il tedio delle presenti righe ossequiose, et assicurarsi del mio rossore immenso (...) lo stesso Cancellierato, in chi si sia, può giustamente paragonarsi ad un orologio da sole, cosa per se medesima vana et otiosa, se non vi arriva il raggio di lume sovrano a farlo considerare. Grazie.

Data li 26 Settembre 1696.

Dominico Ballarino Cancellier Grande.

Riferimenti bibliografici: PETRUCCI, *Sulla legatoria*.

20. Firenze, 14 mar. 1746. Istruzioni di Pompeo Neri per un censimento e per una suddivisione (fondata sia sul contenuto, sia sull'aspetto materiale) della documentazione conservata nelle cancellerie del Granducato di Toscana, allo scopo di consentire la compilazione di un repertorio delle leggi dello Stato.

Istruzioni ai cancellieri e archivisti concernenti la custodia delle scritture pubbliche e la formazione di un repertorio di tutte le leggi del Granducato di Toscana. Si tratta di un importantissimo provvedimento per il censimento degli archivi toscani allo scopo, probabilmente, anche di formare una sorta di compilazione di leggi di carattere storico/istituzionale (v. il primo comma del testo). Cantini spiegò che l'impresa non fu portata a termine perché al tempo il Neri era impegnato in troppe altre faccende, e che essa fu ripresa solo il 7 giugno 1802 quando l'incarico di proseguirla e terminarla fu assegnato proprio a lui (e CANTINI così effettivamente fece, si veda la sua famosa raccolta di leggi della Toscana). Nel 1746, come hanno spiegato VIVOLI e BENIGNI (p. 57), si ebbero almeno cinque risposte da parte dei ministri degli archivi interpellati da Neri, sebbene poi, l'anno successivo, si interrompessero i lavori. Nelle istruzioni, una parte non secondaria è assegnata alla individuazione delle diverse tipologie di supporto documentario. Questi dati potevano infatti essere utili in funzione di una verifica della loro autenticità e antichità, ove sussistessero problemi di datazione, nonché della loro origine e futura conservazione. In tal senso, ad esempio, andava la richiesta del secondo comma di distinguere con cura il materiale pergameneo da quello cartaceo, un dato che rivela una chiara intenzione di procedere a una classificazione materiale della documentazione archivistica conservata nelle diverse cancellerie dello Stato toscano.

Ed. in CANTINI, XXV, pp. 234-239.

Istruzioni ai ministri delle cancellerie e archivi, e altri che sotto qualunque titolo hanno in custodia scritture pubbliche per formare un repertorio di tutte le leggi

che rispettivamente appresso di loro si conservano, con alcune notizie sopra l'esecuzione, interpretazione, osservanza o desetudine di esse, del dì 14 Marzo 1745, *ab Inc.*

1. Supponendomi che da' rispettivi superiori sarà deputato in ciascuno ufizio il cancelliere per fare le diligenze ordinate nella presente istruzione sopra le scritture che sono alla sua cura e per quelle scritture che non fossero alla cura del cancelliere sarà deputato di mano in mano quel ministro che sotto qualunque titolo le ha in consegna, o in caso d'impotenza sarà surrogato in luogo di esso qualche persona capace a rispondere agl'infrascritti quesiti, così in primo luogo sarà obbligo del cancelliere o di chi invece sua sarà surrogato di premettere una notizia generica sopra l'istituto di ciaschedun' ufizio colle notizie istoriche che egli può avere sopra l'origine del medesimo e altre cose che possono contribuire alla più chiara cognizione de suoi regolamenti, con citare ancora i libri e documenti che sono a sua notizia, ove più chiaramente si possono ricavare i lumi occorrenti per servire in caso di bisogno a una più piena e più esatta informazione.

2. In secondo luogo sarà obbligo tanto del cancelliere che di qualunque altro che abbia in custodia l'Archivio o qualche porzione di esso, di dare una notizia generica per far comprendere in che cosa consista la raccolta di scritture che sono alla sua consegna, e ciò che abbia dato o dia occasione a formare detta raccolta con esprimere se le predette scritture siano disposte e collocate con qualche ordine o se siano tenute in confuso, se tutte siano legate in libri o filze, o se tenute in fogli sciolti, e se questi fogli siano stati mai veduti e considerati per separarne i più importanti, se vi siano alla sua consegna cartapecore antiche, quante siano in numero, se siano repertorate o ve ne sia libri di copie o sunti, e altre simili notizie che possono più contribuire a far conoscere l'importanza, l'ordine e le più notabili curiosità dell'archivio o delle porzioni di archivio di cui ciascheduno in risposta della presente istruzione dovrà trattare.

3. In terzo luogo dovrà ciascheduno descrivere i libri degli Statuti del tribunale, ufizio, comunità, università, collegio etc. nel di cui archivio si farà la presente ricerca (...) se nell'archivio di cui si tratta se ne conservi uno o più esemplari, e di quante pagine sia ciascheduno di questi libri.
(...)

7. Dopo (...) si dovrà passare agli altri ordini de Principi sopra i casi particolari, i quali ordini sogliono essere o in forma di Motuproprio o di Rescritto, e i rescritti sogliono essere in piè delle preci dei privati o in piedi delle rappresentanze de Magistrati. Questi ordini siccome in ciaschedun luogo si conservano con diverse usanze, così in ciaschedun Archivio si potrà seguire l'usanza che vi è, e sopra di essi solo basterà dare la notizia generica di quanti libri o filze di tali ordini o re-

scritti di principe attualmente si conservino, e in qual anno cominci la serie di tali libri o filze e in qual anno termini.

(...)

9. Dopo gli Ordini de Principi si dovrà far menzione degli Ordini de Ministri e Magistrati superiori all'Uffizio di cui si tratta, de quali ordini, quando sia stato tenuto registro a parte, basterà sapere in genere il numero di tali registri, con la serie de tempi che comprendono, e quando non ne sia stato tenuto registro a parte basterà sapere con qual metodo siano stati collocati e disposti.

10. Si dovrà in seguito passare a libri di Decreti, Deliberazioni e Partiti del Magistrato medesimo, del di cui ufizio e archivio si tratta, de quali Decreti e Deliberazioni o Partiti o altri simili atti si dovrà notare quanti libri fino al presente si conservino e in qual'anno terminino detti libri detti libri, rimarcando le mancanze quando la serie degl'anni fosse interrotta.

11. Se in detti libri di decreti e deliberazioni non saranno comprese le sentenze Civili e Criminali e di questa o di alcun genere di esse sarà tenuto registro a parte; si dovrà dare sopra tali registri di Sentenze l'istessa notizia del numero dei Libri e della serie degl'anni (...).

12. Si dovrà fare in appresso una enumerazione di tutti i libri o filze d'Atti Civili o Criminali, di relazioni, di giustificazioni, di Lettere e di qualunque altro genere di libri o filze che in esecuzione delle proprie leggi o per comodo pubblico, l'Uffizio ha tenuto e tiene (...).

13. Si dovrà bensì notare e descrivere con accuratezza speciale tutti i Libri di Ricordi o Memorie che in molti Archivi sogliono conservarsi per Regolamento o Istruzione dei successori o per altro fine (...).

14. Si dovrà similmente con accuratezza fare una nota dei Privilegi che ha ciascheduno Uffizio, Collegio, Università etc. e suoi sottoposti (...).

15. Si dovrà inoltre con qualche speciale attenzione fare una enumerazione esattissima di tutti i generi di dispense, deroge, abilitazioni, licenze e facoltà che sono solite spedirsi e registrarsi nell'Uffizio di cui si tratta (...).

16. Se nell'Archivio di cui si tratta vi sarà formato alcuni indici o repertorio per uso della Cancelleria o per qualunque altro uso, si dovrà di tale Repertorio dare notizia, con indicare se sia completo o se abbia difetto (...).

Chiunque sarà incaricato alle presenti Istruzioni dovrà farlo con rispondere a ciascheduno dei sopradetti sedici Capitoli con l'istesso ordine con cui sono stati

qui posti, notando a capitolo per capitolo ciò che egli stima bene per sodisfare alle domande fatte, e quando nella propria consegna non esistono tutte le scritture, talché diversi Capitoli restino per lui superflui, dovrà notare questa istessa ragione per suo discarico.

La sopradetta risposta si dovrà fare in fogli della grandezza comune e ordinaria, e doverà scriversi a colonnino, perché la metà del foglio resti bianco, e si dovrà sottoscrivere col nome di ciascheduno che nel proprio compartimento sarà stato deputato a distenderla.

Tutte queste risposte fatte ne rispettivi compartimenti dovranno in ciascuno ufficio notarsi, e mi dovranno essere trasmesse terminate per tutto il dì 30 Aprile 1746; e quando nell'esecuzione del lavoro s'incontrino difficoltà, io avrò tutto il piacere che mi siano domandati gli schiarimenti che saranno creduti necessari essendo dispostissimo a fare tutto il mio possibile per rendere più leggiera a ciascheduno la fatica che converrà impiegare in questa e altre diligenze che sarà bene usare per porre in chiaro lo stato della nostra legislazione.

(...)

Dato in Firenze questo dì 14 Marzo 1745 *ab inc.*

Pompeo Neri.

Riferimenti bibliografici: BENIGNI - VIVOLI, *Progetti politici*, pp. 56-60; VIVOLI, *Dagli Uffizi a Piazza Beccaria*, p. 511.

21. Modena, 25 gen. 1770. Lettera degli archivisti Pellegrino Loschi e Domenico Cozzi a proposito dell'organizzazione del fondo delle carte geografiche dell'archivio estense.

Pellegrino Loschi e Domenico Cozzi scrivono al Consiglio di economia dello Stato estense a proposito dell'organizzazione dei fondi delle carte geografiche dell'archivio. Tra i vari dettagli riguardanti l'organizzazione logistica, archivistica e materiale delle carte, compare anche un importante cenno al lavoro svolto dall'archivista e matematico Vandelli, del quale VALENTI (Profilo storico, p. 30) ebbe a dire che «non lasciò traccia di sé» e che, invece, vediamo qui ancora impegnato, a venti anni dal suo incarico iniziale nel 1750 (v. cap. IV, «Il personale», n. 25: Modena, 1750), nell'opera di classificazione di tali carte, nonché nella legatura in volumi atlantici, che ancora contraddistinguono questa collezione ai giorni nostri. Questo provvedimento consolidò l'organizzazione archivistica secondo l'ordinamento voluto da Vandelli. Sfortunatamente, tuttavia, la classificazione adottata fu del tutto arbitraria e astratta, tanto che ancora oggi se ne lamenta l'inesattezza e si constata l'impossibilità di ricostruire la collocazione originaria di tutte le mappe e carte del territorio arrivate fino a noi e raccolte in questi volumi. Come visto già

in altri documenti (v n. 18: Roma, 1694), il procedimento di rilegatura era effettuato utilizzando il glutine per incollare i fogli a un supporto poi legato in ciascun volume. Per il lavoro di Francesco Vandelli nella compilazione di inventari, in virtù delle sue conoscenze di matematica, si veda cap. II, n. 19: Modena, 1751.

AS MO: *Cancellaria, Sezione generale, Archivio segreto estense*, b. 8, cnn. (fascicolo segnato "1770").

Illustrissimi Signori,

dopo l'ordine delle Signorie Vostre Illustrissime, partecipato non è molto ai custodi del Ducale Archivio Segreto dall'Illustrissimo Signor Consiglier Bertacchini, di formare cioè un Registro delle Carte topografiche, geografiche, idrografiche etc. degli stati di Sua Altezza Serenissima, avendo li medesimi custodi pensato di prevalersi nell'esecuzione di un tal lavoro (coll'approvazione riportata dalle Signorie Vostre Illustrissime mediante l'illustrissimo Signor Consiglier Renzi) del matematico Signor Dottor Francesco Vandelli, acciò detto lavoro venisse eseguito colla maggior possibile esattezza, ordine e precisione, ed essendosi il detto Signor Vandelli gentilmente prestato alla fattagli inchiesta, ed avendo già a quest'ora in gran parte eseguito il detto lavoro, coll'aver posto in conveniente ripartimento e ridotta a classi ordinate le dette carte, come ancora un gran numero di varii disegni e piante delle città, castelli, fortezze e lavori pubblici dello stato, ha inoltre il Signor Vandelli suddetto divisato di legare e conglutinare esse carte in forma di volumi atlantici, onde rendere stabile detta ordinazione, facilitarne l'uso, ed assicurare maggiormente la conservazione delle medesime, col racconciare nel tempo stesso quelle molte che sono lacere ed intrise; alle quali ultime esecuzioni necessario essendo il concorso e l'aiuto di un libraio d'abilità sufficiente. Però le Signorie Vostre Illustrissime, affinché si compiacciano d'ordinare tutto quello che in ciò possa occorrere, di tanto vengono rese intese rispettivamente dai custodi del prefato Archivio, che hanno l'onore pregiabilissimo d'essere.

Delle Signori Vostre Illustrissime,
Modena, 25 gennaio 1770.

Umilissimi ed obbligatissimi servitori,
Domenico Cozzi.
Pellegrino Niccolò Loschi.

Riferimenti bibliografici: un breve accenno al consigliere Renzi, nominato intendente della Biblioteca, e al Vandelli, è in CAMPI, *Cenni*, pp. 344, 346 (e per la presunta incapacità e pigrizia del secondo personaggio, p. 359). Per l'arbitraria classificazione del Vandelli, cfr. SPAGGIARI, *Cenni storici*, p. 14, il quale, tuttavia, non conosceva chi ne fosse l'autore.

22. Palermo, 26 ott., 1791. Contenzioso in merito al pagamento di certe somme dovute a due legatori che si erano occupati del restauro delle scritture del Tribunale del real patrimonio.

Durante la seconda metà del Settecento, come si è già detto (v. nell'Introduzione, n. 13, 1792 ca.) e cap. II, n. 32: Napoli, 1793 e Palermo, 1794), fu avviato un progetto che prevedeva l'istituzione di un archivio patrimoniale per il Regno di Sicilia. Parallelamente, si diede anche avvio al restauro delle scritture che erano allora conservate presso il Tribunale del real patrimonio, le quali si trovavano in cattivo stato di conservazione. Tale intervento emerge da un contenzioso generato dal mancato pagamento di alcune somme in favore di uno dei due legatori che erano stati incaricati del restauro di diverse centinaia di libri e registri, contrassegnati da una grande varietà non solo di contenuti, ma anche di forme. Dal documento si ricavano anche notizie relative ai materiali utilizzati per il restauro (carta, cartone, penne, inchiostro, spago), nonché alle spese necessarie al trasporto delle scritture, che fu effettuato da alcuni facchini che ne erano stati incaricati.

AS PA: *Real segreteria, Incartamenti*, b. 1166, cnn.

Dopo di aver fatto pagare questo Tribunale, previo il permesso avutone da Vostra Eccellenza in Biglietto de 25 Giugno prossimo passato la somma di 242.4.6 dagl'introjti dell'ufficio di Maestro Notaro dello stesso Tribunale al Libraj Don Rosario Abbate, come nominario del Dottor Don Pietro Provenzano Liberatorio delle ligature de' volumi e registri, coverture ed ogn'altro del vecchio archivio, per la coordinazione che si sta praticando della scrittura dello stesso, per l'importo delle ligature e coverture de' suddetti libri sino allora compite dallo stesso Liberatorio, e per molti generi somministrati per servizio di detto archivio a tenor della consegna e relazione del Razionale Don Girolamo Pugliese a tal'effetto destinato quale somma unita alle altre onze 350 precedentemente liberate all'altro Libraj Don Giuseppe Romeo, importano onze 592.4.6, è ricorso ora detto di Abbate al Tribunale con due Memoriali: esponendo nel primo che, oltre de' volumi che ha covertato giusta la forma di sua liberazione, ha dovuto involumarne altri di carta reale con cartonaccio sopra e sotto, e colla fronte di cartone di Venezia attaccati con romanello, onde ha chiesto di tassarsi e pagarglisi la mercede di detti libri, perché non compresi nella liberazione per essere di smisurata grandezza, che sono appunto i libri de' carricatori, e covertati di diverse maniere di quelli convenuti nella liberazione; e nell'altro ha esposto di aver covertato altri n.º 124 volumi in cartone di Venezia uguale agli altri di suo partito, di aver somministrato altre somme a facchini per il trasporto de' libri in detto archivio di aver fatto il frontispicio a n.º 400 volumi in cartonaccio, ch'erano rimasti imperfetti quando fu impedito a Don Giuseppe Romeo di seguitare il partito di dette opere, e furon liberate all'oratore, e finalmente per molti generi somministrati per servizio di detto archivio.

Il Tribunale, in veduta dell'esposto e del certificato del sacerdote Don Giovanni Fa-

randa soprintendente delle coordinazione di detto archivio, il quale ha attestato le opere esposte dal ricorrente, li generi somministrati e le somme dal medesimo pagate a facchini, stimò proprio sentire il Razionale designato per questo affare Don Girolamo Pugliese, il quale ha in seguito riferito, ch'essendo essi n.º 1543 volumi di straordinaria grossezza e lunghezza, e per essere covertati di diversa maniera degli ordinari volumi, cioè con carta bastarda colla fodera di cartonaccio e cartone di Venezia nella fronte, non possono comprendersi nella ragionata convenuta nella liberazione fatta al ricorrente, e perciò essendosi informato da persone pratiche, e fatto il conto presso a puoco sul prezzo della liberazione de' volumi ligati in cartone di Venezia, gli sembra di potersi valutare ogn'uno di detti volumi tarenì due e grani quindici, col discalo del 12 per 100 meno convenuto nella liberazione, che vien a corrispondere a grani quindici di più degli ordinarj volumi ligati in cartone di Venezia, soggetti detti grani 15 al discalo del 12 per 100 convenuti nella liberazione, onde l'importo di detti volumi corrisponde as onze 127.22.10. Le iscrizioni su di essi libri, per essere molto più grandi degli ordinarj l'ha ragionato a grani 4.3 per ogn'una, cioè grani 1.3 più di quelli ordinarj, ed importano onze 17.3.3; le ordinarie iscrizioni di altri n.º 68 volumi tarì 10.4; gli altri n.º 124 volumi ordinari ligati in cartone di Venezia dopo l'ultima consegna, e pagamento avuto dalla Regia Corte col prezzo ragionato di tarì due col discalo del 12 per 100, tarì 7.18.8; come pure onze 14.24 somministrati a facchini per il trasporto de' libri da convertarsi in detto archivio giusta gli attestati del suddetto di Faranda, incluse onze due pagatesi per le tabelle fatte per la divisione di tutt' i volumi de Pecuniarj, di riveli, visite di conti, ordini reali e de' rispettivi loro anni; altre onze 2.10, per li frontespicij di n.º 406 volumi in cartonacci fatti dal ricorrente a quelli stessi volumi lasciati imperfetti dal Partitario a grani 3 per uno a tenor della liberazione; e finalmente tarì 21, per aver somministrato quattro mazzi di penne, dieci coppi di arena, due quartucci d'inchiostro, ed un rotolo di spaco, giusta il certificato di detto di Faranda; importa perciò tutto il credito del ricorrente finora onze 164.23.15.3.

In veduta di tal distinta relazione ha il Tribunale disposto l'annesso dispaccio diretto al Tesoriero generale, perché delle somme esistenti in questa tavola per conto dell'ufficio suddetto di Maestro Notaio dello stesso Tribunale che trovasi attualmente incorporato alla Regia Corte, debba pagare al Libraio suddetto Don Rosario Abbate le cennate onze 164.23.15.3; riserbandosi il Tribunale di risolvere qual somma debbba cedere di dette onze 164.23.25.3 a carico del Mastro Notaro obbligato a tenor della sentenza del 1762 alla ricomposizione di detto archivio, e si fa un dovere il Tribunale di sommettere qui acchiuso all' Eccellenza Vostra tale dispaccio, perché, così riuscendo del superiore suo aggrado, si serva munirlo della di lei venerata firma, e restituirlo al Tribunale per l'ulteriore corso. E noi per fine riverenti ci rassegniamo.
Eccellentissimo Signore.

Palermo 26 ottobre 1791.

Di Vostra Eccellenza affezionatissimi servidori,
Li consiglieri Patrimoniali.
(...).

Riferimenti bibliografici: sull'archivio del Tribunale del real patrimonio alla fine del Settecento, v. GIUFFRIDA, *L'archivio*; ID., *L'amministrazione*; TORRISI.

CONTENTORI

23. Venezia, 26 mar. 1423. Ordine per la costruzione di tavoli e panche più alti per gli addetti alla compilazione dei documenti più segreti.

Per rendere più efficaci le misure che fin dal 1402 raccomandavano la segretezza di una parte della documentazione del Senato, questa deliberazione approvava una serie di lavori e interventi sull'arredamento della Cancelleria, tra cui la costruzione di tavoli e panche più alti per la redazione dei documenti segreti (in modo tale che gli estranei eventualmente di passaggio non potessero leggerli); l'ampliamento della finestra per dare maggior luce a chi volesse scrivere o leggere; e la costruzione di armadi e di ante sotto gli sgabelli per riporre le carte. Da questo documento emerge come la preoccupazione eminentemente politica della segretezza portasse a intervenire anche sulla conformazione materiale della Cancelleria, intesa come luogo fisico. Non è un caso infatti che la deliberazione venisse approvata dai consiglieri e capi della Quarantia riuniti appositamente nei suoi locali per verificarne di persona le condizioni. La separazione fisica della documentazione che si voleva mantenere segreta da quella più ordinaria sarebbe stata successivamente oggetto di altri provvedimenti, culminando, nel 1459, nell'istituzione di una Cancelleria segreta in locali distinti (v. cap. I, n. 3: Venezia, 1459).

AS VE: *Collegio, Notatorio*, reg. 5, c. 198r; ed. in LORENZI, *Monumenti*, p. 59.

Per infrascriptos dominos Consiliarios et Capita de XL congregatos in Cancelleria comunis venetiarum pro causa infrascripta fuit concorditer terminatum et mandatum quod executioni mictatur pro implemento partis capte in maiori consilio 1402 die XXIII Aprilis videlicet quod scabella que sunt in Cancelleria versus murum curticele qui est versus tramontanam debeant de novo fieri ad altitudinem pedum quinque vel inde supra sicut videbitur expedire: ita quod ad ipsa scabella possint scribi licere et alia secreta que videri et legi nequeant per adherentes dictis scabellis: et insuper elevetur bancus ante dicta scabella quantum erit necessarie pro commoditate scriptorum. Preterea refici et reformari debeant fenestre dicte Cancellarie quantum erit necessarie usque ad trabaturam ut melius videri possit

ad legendum et scribendum in Cancellaria predicta. Et fiant etiam armaria pro reponendo libros tam sub scabellis predictis a parte exteriori quam ad dictum murum sicut melius videbitur convenire.

Riferimenti bibliografici: DE VIVO, *Cuore dello stato*, p. 188.

24. Lagopesole, 1277 e Melfi, 1278. Disposizioni di Carlo I d'Angiò, re di Sicilia, in merito al trasporto di numerosi registri e scritture a Napoli.

A cominciare dagli anni '70 del Duecento, i sovrani angioini diedero vita a un importante processo di concentrazione archivistica a Napoli, dove fecero trasportare, servendosi di bestie da soma, scritture e documenti precedentemente sparsi in diversi luoghi del Regno. Nel primo dei due documenti riportati qui di seguito, risalente al 1277, re Carlo I ordinava a Guglielmo Attiliatori, castellano di Castel Capuano a Napoli, di custodire diligentemente undici bauli contenenti registri della Curia, trasportati da Matteo Criniano, registratore della Cancelleria, e sigillati con il sigillo del maestro Guglielmo de Farumvilla, vicecancelliere del Regno. Nel corso dell'anno successivo, invece, lo stesso sovrano angioino ordinava ai tesoriери della Camera di Castel dell'Ovo e al suo castellano di provvedere al recupero degli scrigni e delle casse conservate presso quell'edificio, contenenti le scritture e la contabilità del fu Guglielmo de Septays, un tempo giustiziere della Capitanata, allo scopo di consegnarle ai maestri razionali, che avevano bisogno di controllarle.

a) Lagopesole, 9 set. 1277, ed. in STHAMER, *Die Reste*, p. 129.

Guillelmo Attiliatori castellano castri Capuane de Neapoli.

Ecce mittimus ad castrum nostrum Capuane de Neapoli per Matheum de Criniano, latorem presencium, registratorem cancellarie nostre cofinos plenos registris nostris undecim, conservandos et custodiendos, diligenter ibidem usque ad beneplacitum nostrum, sigillatos sigillo venerabilis viri magistri Guillelmi de Farumvilla prepositi Duacensis etc.; quos ab eodem Matheo recipiens, ipsos facias in dicto castro cum summa diligencia custodiri, de quorum recepcione eidem vicecancellario tuas mittas litteras responsales.

Datum apud Lacumpensulem VIII septembris VI indictionis.

b) Melfi, 5 ott. 1278, ed. in STHAMER, *Die Reste*, p. 130.

Thesaurariis camere sue castri Ovi et Radulfo de Quilon castellano eiusdem castri.

Fidelitati vestre . . .⁵⁹ mandamus, quatinus cofinos seu scrines, que servantur in castro Ovi, cum scriptis et rationibus quondam Guillelmi de Septays olim iusticiarii Capitanate ad curiam nostram assignandos magistris racionalibus etc. . . . mittere debeatis, cum huiusmodi rationes et scripta ad presens satis necessaria et oportuna in eadem nostra curia reputentur.
Datum Melfie V octobris.

Riferimenti bibliografici: il primo dei due documenti è segnalato anche da DEL GIUDICE, *Codice diplomatico*, I, p. XIII nota e PALMIERI, *L'archivio*, pp. 418-419. Sul trasporto degli archivi a Napoli, si rimanda a *ibid.*, pp. 418-422, e la bibliografia ivi citata.

25. Messina, 1330 e 1342. Disposizioni dei sovrani siciliani concernenti la conservazione dell'archivio della città di Palermo.

Nel primo dei due documenti qui riportati, Federico III di Sicilia approva il capitulare presentatogli dal pretore e dai giurati di Palermo che, tra le diverse disposizioni, stabilisce che questi ultimi possano conservare i privilegi papali, imperiali e regi, e debbano conservarli all'interno di una cassa da tenersi presso «lo Thesauro» o archivio della città. Tale cassa sarebbe stata dotata di ben quattro serrature diverse, le cui chiavi dovevano essere conservate dal pretore, dal giudice legista, dal capo dei giurati e da un cittadino di massima fiducia. In questo modo non si sarebbe potuto aprire la cassa a meno che non fossero presenti tutti i possessori delle chiavi. Nel secondo documento, re Pietro II di Sicilia stabilisce che sia il fedele miles Alberto de Milite, consigliere e familiare regio, ad avere il diritto di tenere e conservare una delle chiavi dell'archivio dell'universitas di Palermo, in sostituzione del suo predecessore, il fu Giovanni de Calvellis.

a) Messina, 3 nov. 1330, ed. in *Felicitis* p. 111.

Item, che li dicti Jurati siano tenuti di revidiri spissu li nostri privilegii papali, imperiali et regali di la cità, e digianusi teniri et conservari in una archa oi cascia in lo Thesauro o Archivo. La quali caxia digia haviri quactro chiave diverse; et l'una la digia teniri lu preturi, l'altra lu iudici legista, l'altra lu priolu de li iurati et la quarta unu citatinu fide digno; et chi la dicta caxia non si digia apriri, che non ci siano pretore, iudici et iurati.

b) Messina, 16 gen. 1342, ed. in *Felicitis* p. 111.

Petrus secundus dei gratia rex Siciliae, praetori, iudicibus et iuratis felicitis urbis

⁵⁹ In bianco nel ms. e così nelle altre occorrenze sotto.

Panhormi, fidelibus suis, gratiam suam et bonam voluntatem. Cum diligenti deliberatione praehabitata de beneplacito et nostro mandato procedat quod Albertus de Milite de dicta urbe miles, consiliarius, familiaris et fidelis noster unam de clavibus Archivii urbis eiusdem, illam scilicet, quam nunc tenet de nostro mandato, usque ad nostrum beneplacitum teneat, custodiat et conservet, quodque in agendis atque servitiis universitatis ejusdem, pro ut quondam Ioannes de Calvellis Miles, de ordinatione Curiae, vita sibi comite faciebat, intersit et agat. Fidelitati vestrae mandamus quatenus praedictum Albertum praedictam clavem tenere de coetero permittentes, ipsum in praedictis agendis atque negotiis universitatis ejusdem, quoties illa tractatis et agitis, evocetis ipsaque expeditis, ita quod nihil eum ex inde lateat nullo modo, et haec agat cum plena notitia nobilis Manfredi de Claramonte, comitis Claramontis, regni Siciliae siniscalci ac dicte urbis iustitiarii et capitanei, consilarii, familiaris et fidelis nostri, quem plenam habere volumus notitiam hujusmodi agendorum. Datum Messanae anno dominicae Incarnationis Millesimo trecentesimo quadragesimo secundo, sexto decimo ianuarii decimae indictionis.

Riferimenti bibliografici: su Palermo in età bassomedievale, v. SARDINA. Sulla conservazione dei documenti a livello cittadino, cfr. TITONE, *Le Consuetudines terre Platee*.

26. Roma, 23-24 set. 1409. Inventario di libri e registri della Camera apostolica provenienti da Avignone e trasportati in quattro «bottarelli».

Inventario riguardante il trasferimento di libri e registri della Camera apostolica da Avignone a un luogo non precisato. Si può forse ipotizzare che le carte registrate in questo documento seguissero, oppure fossero state prestate, portate con sé o comunque spostate per volere dell'antipapa avignonese Benedetto XIII (v. PERARNAU), al tempo delle lotte scismatiche con il pontefice di obbedienza romana Gregorio XII. Si deve peraltro notare, a tal proposito, che quest'ultimo, quand'era ancora vescovo, era stato responsabile delle Collectoriae della Camera apostolica, ovvero dell'ufficio che si occupava dei censiti della Chiesa romana, la cui documentazione è conservata nel fondo omonimo dove si trova tuttora il manoscritto dell'inventario in oggetto. Secondo l'uso dell'epoca, le carte viaggiavano spesso stipate dentro vere e proprie botti di legno, per assicurarne una migliore protezione dagli agenti esterni. L'inventario (di cui si propone solo un breve estratto), che prese più giorni per la sua stesura, testimonia proprio questa pratica, giacché fu redatto seguendo proprio la suddivisione originale delle carte in quei quattro «bottarelli» nei quali furono trasportati i documenti. L'uso del vocabolo «bottarello», peraltro, rimanda alla voce romanesca bottaro che indica il fabbricante di botti, un dettaglio che consente di dare credito all'ipotesi che il documento sia stato redatto in area romana. Si può aggiungere in conclusione che, con modalità simili,

una larga parte della documentazione pontificia rimasta ad Avignone sarebbe poi stata trasportata a Roma a partire dal 1418 – alla conclusione dello scisma d'occidente – per volere di Martino V.

ASV: *Camera Apostolica, Collectoriae*, 469b, cc. 13r-16r; ed. parziale in RUDOLF, *Archiv und Bibliothek*, p. 64.

Inventarium librorum et rerum contentorum in IIIor⁶⁰ botarellis nuper missis de Avenione, factum die XXIII Septembris, anno a nativitate domini millesimo CCCC^o nono.

In uno botarello signato Litera A.

Primo un liber de papiro cohpertus de viridi, intitulat Septum P. Ravati super contrariis oppinionibus Johannis Andreae et Archidiaconi super VI^o.

Item aliis liber cohperta in pergameneo cum tabulis et chopertis de corio albo

(...)

Die XXIII Septembris

In alio batarello (...).

Riferimenti bibliografici: per un'analisi del documento, v. DENIFLE - EHRLE, p. 17; RUDOLF, *Archiv und Bibliothek*, p. 64; MONFRIN, *À propos*, p. 101 (v. anche MONFRIN - POMMEROL). Per l'ipotesi che i libri seguissero l'avignonese Benedetto XIII, v. PERARNAU, p. 318. Per la fuga di Gregorio XII da Cividale nel settembre 1409, v. ORTALLI, *Gregorio XII*. Per i trasferimenti dei documenti papali da Avignone a Roma al tempo di Martino V, v. CORBO, *Martino V*.

27. Firenze, 1415 ca. Rubrica degli Statuti fiorentini del 1415 con cui si davano disposizioni relative a un finanziamento per la costruzione di locali, mobili e serrature da destinare all'archivio della Camera del Comune.

La rubrica CLXI del libro V degli Statuti fiorentini del 1415 (in realtà modellati sulla redazione del 1409) concerneva la costruzione di un luogo unico e apposito («in uno loco», all'interno del Palazzo dei signori) dove riporre tutte le scritture giuridico-istituzionali di interesse del Comune. Si stabiliva perciò che dovesse essere finanziata la costruzione non solo di nuovi locali destinati a questo fine,

⁶⁰ IIIor: nell'interl.

ma anche degli armadi necessari a riporli ordinatamente e dei chiavistelli per metterli al sicuro. L'archivio interno al palazzo del Comune (spesso indicato in genere come delle "Riformagioni" ovvero le deliberazioni dei consigli cittadini), che fu oggetto di un susseguirsi di provvedimenti relativi alla sua organizzazione materiale, divenne a mano a mano un archivio di interesse politico e interno alla sede del potere politico (cioè contenuto nel medesimo edificio, per l'appunto), e anche per questo motivo più facilmente soggetto al controllo diretto di quest'ultimo. Al contempo, l'archivio della Camera del comune rimase l'archivio delle scritture giudiziarie e fiscali, nonché il deposito dove si conservavano i patti e le convenzioni stipulate con altri Stati; cioè tutta la documentazione concernente il Comune cittadino in quanto ente pubblico collettivo. Tuttavia, per una finalità di controllo e, più semplicemente, per facilitare l'accesso del potere politico a quest'ultimo tipo di documentazione, il governo cittadino decise la costruzione di nuovi locali destinati alla conservazione degli stessi strumenti giuridici e patti stipulati dal Comune di Firenze con le comunità del dominio e gli Stati esteri, anticamente conservati unicamente nell'archivio della Camera.

AS FI: *Statuti* 26, c. 53v; ed. in *Statuta Florentiae*, II, pp. 645-646.

De iuribus comunis in uno loco reponendis.

Ut in voluminibus et registris iura communis Florentiae ordinate scripta reperiantur et sint et haberi possint de facili in omnibus casibus opportunis, domini Priores artium et Vexillifer iustitiae populi et communis Florentie una cum gonfalonieris societatum populi et duodecim bonis viris communis predicti (...) possint semel et pluries providere, ordinare et disporre de loco in quo et praesertim in pallatio populi florentini privilegia, scripturae, libri et registra iurium dicti communis ponantur, tenantur et conserventur, et talem locum fieri facere cum hedificis, armariis, clausuriis et aliis oportunis. Ac etiam scripturas quascumque pro iuribus dicti communis registrandis, publicandis et insinuandis et in forma quacumque debita reducendis et habendis fieri facere et ordinare, deliberare et pro his de pecunia dicti communis ad aliud specialiter non deputata dari et solvi facere per camerarios camerae (...).

Riferimenti bibliografici: sul provvedimento v. il regesto di PAMPALONI, *La legislazione archivistica*, pp. 186-187. Sulla crescente importanza dell'archivio del Palazzo della signoria, v. KLEIN, *Costruzione*, p. 8. Il libro V dell'edizione degli Statuti del 1415 rimase in molti casi privo di reale attuazione, per vari motivi legati alla sua vastità ed eterogeneità, su questo tema cfr.: BISCIONE, *Statuti*, p. 122; TANZINI, *Statuti*, pp. 215-221. Sulla fonte manoscritta su cui fu condotta l'edizione degli Statuti fiorentini del 1415, *ibid.*, pp. 214-215; sul clima e, in generale, le motivazioni della nuova compilazione statutaria del 1409-1415, cfr. TANZINI, *Statuti - Reti*, *passim*; ZORZI, *Le fonti normative*, pp. LXV, LXXVI-LXXVIII.

28. Palermo, 1423 e 1444. Ordini per lo stanziamento del denaro necessario alla costruzione di quattro casse per il trasporto della documentazione finanziaria del Regno di Sicilia presso il nuovo archivio e per la costruzione di una cassa in cui riporre i vecchi libri della Conservatoria del real patrimonio.

Con il reinserimento della Sicilia tra i domini della Corona d'Aragona, si manifestò in maniera sempre più chiara l'esigenza di concentrare la documentazione regia presso la sede ufficiale dei viceré siciliani, nota come Hosterium o Steri di Palermo. Rientra all'interno di questo processo l'ordine del viceré di Sicilia Nicola Speciale al Segreto e maestro procuratore di Palermo, affinché si provvedesse allo stanziamento del denaro necessario per la costruzione di quattro casse, due per la Conservatoria e due per l'ufficio dei maestri razionali, allo scopo di trasportare le carte e i documenti di queste due magistrature presso la cappella di Sant'Antonio, nuova sede dell'archivio finanziario, che si trovava infatti allo Steri. Un ordine successivo, oltre alla messa in sicurezza della cappella, riporta anche l'ordine per il pagamento di quanto dovuto per l'acquisto di una toppa e tre chiavi per le casse nelle quali era conservata la documentazione della Conservatoria del real patrimonio, e per la costruzione di una grande cassa per conservarvi i vecchi libri del medesimo ufficio.

a) Palermo, 20 set. 1423, AS PA: *Real cancelleria*, reg. 55, c. 60v.

(...) Quia oportuit regiam cancellariam ubi loca ordinata et stabilita existunt pro conservando actis et scripturis officiorum regie cedere nobili Arucio Guilhelmi de Sancta Columba hic esistenti in custodia huius urbis in grande obsequium eiusdem domini regis pro sui et suarum gencium statu certis temporis et inde removeri propterea officia et scripturas nobilium magistrorum Racionalium et Conservatoris cum actis et scripturis omnibus ipsorum que esse et stare decrevimus in cappella Sancti Antonii huius ospicii, pro presente in qua cappella ut constitit pro conservacione et reposicione dictarum actorum et scripturarum nullus ad est oportunus locus suntque necessarie pro reponendis⁶¹ eisdem actis quatuor caxie, videlicet cuilibet dictorum officiorum due. Mandamus vobis expresse quatenus de pecunia regie curie vestri officii presentis anni fieri et construi faciatis dictas quatuor caxias ad opus predictum, quarum duas Leonardo de Bankerio de dicto Conservatoris officio et alias duas Matheo de Ansalone de dicto officio magne Curie Racionum consignare debeatis, recepturus ab eisdem cedula de receptione ipsarum continentes precium (...).

b) Palermo, 8 ago. 1444, AS PA, *Real cancelleria*, reg. 83, 339v.

(...) nec non, per una tuppa et tribus clavibus caxiarum officii Conservatoris et

⁶¹ Reponendis: la parola originariamente trascritta recipiendis è stata corretta in reponendis, con il blocco nen scritto sopra il rigo.

clavibus aliis duabus cum duobus cancaris pro catinacio ecclesie Sancti Antoni, tarenos sex solutos Elie⁶² Rugila et per una caxia magna ad opus reponendi libros⁶³ veteres dicti officii Conservatoris empta ab Andrea Ursella, tarenos octo (...).

Riferimenti bibliografici: sulla concentrazione degli archivi nella Sicilia tardomedievale v. SILVESTRI, *Archivi senza archivisti*, e sulla disposizione del 1423 in particolare, *ibidem*, p. 53.

29. Ferrara, 23 ott. 1462. Lettera di Scipione Fortuna e di un altro ufficiale addetto al Tesoro di Carte ducale al duca Borso d'Este, in connessione alla necessità di disporre di nuove casse.

Per organizzare meglio la conservazione di certi privilegi e strumenti della casa d'Este, posti nel deposito di scritture della Torre del Rigobello, Scipione Fortuna e Francesco de' Putti, i quali ne erano i custodi in carica, chiedevano al duca d'Este di far costruire ventiquattro cassette, utili a riporre le carte negli armadi in modo più ordinato e sicuro. Francesco de' Putti aveva affiancato Fortuna (che era anche custode della Biblioteca ducale) alla morte, avvenuta nel 1461, del precedente altro custode Biagio Bosoni (v. le lettere del Fortuna dell'anno precedente in cap. IV, n. 2). Secondo Valenti, l'originale di questa lettera dovrebbe essere conservato nella busta n. 7 dello stesso fondo da cui si è tratto il testo qui pubblicato (AS MO: Cancelleria, Sezione generale, Archivio segreto estense). Tuttavia, non è stato possibile rintracciarlo, perciò si è deciso di trascriverlo da una copia ottocentesca fatta da CAMPI per le sue ricerche sulla storia dell'archivio degli Este (v. Cenni storici).

AS MO: *Cancelleria, Sezione generale, Archivio segreto estense*, b. 23 cnn.; ed. parziale in VALENTI, *Profilo storico*, pp. 9-10.

Illustrissime Princeps,

Per che habiamo adrizatosse de ordinare per bono et bello modo in la Thore tucte le bolle et privilegii, instrumenti et ragioni de la Excellentia Vostra et de la illustrissima casa d'Este, quali si trovavano essere in dicta Thore et sotto nostra guardia, in forma et modo che come li ci saranno chiesti et dimandati o per la Cancelleria o per la Factoria sempre se haverano a mano et incontinente serano trovati, fu de bisogno de fare fare capsette vintiquatro, le quale vanne in le poste che sono uno armario in su la dicta Thore; le quale già furono facte per questa cagione, ma le sunno state tolte et portate via che el non gli si è al presente se

⁶² Elie: *segue* Rugila *cass.*

⁶³ libros: *segue* veteres *cass.*

no sei; la quale spesa serà piccola et sarà bella et utile, et è molto necessaria per ordinare bene queste cosse de la Excellentia Vostra, le quale sono de grandissima importantia et da tenerle bene ad ordine per ogni respecto. Supplicamo a la Illustre Signoria Vostra che si degni sommettere al Proveditore generale de la Corte che se faccia fare senza indutia⁶⁴ perché ogni sera noi saremo in exercitio a mettere presto questa cossa a bona expeditione, a la quale sempre humilmente si raccomanda.

Ferrarie, a dì XXIII October 1462

(...)

Servitor et famuli,
Franscicus de Puttis
Scipione Fortuna,

Officiales ad Thurris.

Riferimenti bibliografici: per il documento, e la questione della collocazione dell'originale, v. CAMPI, *Cenni storici*; VALENTI, *Profilo storico*, pp. 9-10. Su Biagio e sul Fortuna, v. BERTONI, *La Biblioteca*, p. 299; BERTONI, *L'Orlando furioso*, pp. 126, 264 e 287; BERTONI, *Notizie*, pp. 36-38 e 48 (su ser Biagio, pp. 30-33, sulla Torre del Rigobello, p. 32).

30. Ferrara, 1472. Ordine e relativo pagamento per la costruzione di casse, tavoli e serrature per l'archivio della Torre del Rigobello.

Come già avevano fatto i custodi Scipione Fortuna e Francesco de' Putti dieci anni prima (v. doc. precedente del 1462), si richiedeva ora la costruzione di ulteriori cassette da utilizzare per custodire ordinamente – e al sicuro – la documentazione conservata nell'archivio della Torre del Rigobello. Per la precisione, il 25 febbraio si registrava l'ordine di approvazione del duca concernente lo stanziamento da parte della Camera ducale, e il successivo 18 marzo si provvedeva all'effettivo pagamento a favore dell'«ingegnere» incaricato della costruzione, con la precisazione che si trattava di 18 cassette da adattare ai ripiani di un armadio della Torre, e dei loro relativi ferramenti.

a) 25 feb. 1472, AS MO: *Cancelleria, Sezione generale, Archivio segreto estense*, b. 23, fasc. 10.

Et bisogna fare desedoto chasete cum le soe tramesane de asse in uno aromaro de la Tore da tegniere instrumenti et altre schritture de la Vostra Excellentia, in le

⁶⁴ indutia: *intendi* indugia.

quale anderà la infrascripta roba, fata la provexione per mastro Piero de Benegnudo ingegniero.

Illustrissimus Dominus noster Dux, mandat. suprascriptam expensam fieri prout facit.

Ioannes Compagnus scripsit XXV Februarii 1472.

b) 18 mar. 1472, AS MO: *Cancelleria, Sezione generale, Archivio segreto estense*, b. 23, fasc. 10.

Al nome de Dio MCCCCLXXII.

E a' dì 18 de Marzo per compire desedoto chasete cum li sei fornimenti in lo aro-
mario de l'oficio de la Tore, à nel massaro⁶⁵ Nicolò de Rigote Marangon:
Chioldi⁶⁶ cinquanta da s. 6 novi.

Riferimenti bibliografici: sulla Torre del Rigobello, BERTONI, *Notizie*, p. 32.

31. Venezia, 22 ott. 1603. Deliberazione riguardante la cassa bianca del Consiglio dei dieci e la numerazione dei documenti.

Con questo decreto il Consiglio dei dieci autorizzava i Savi del collegio a servirsi temporaneamente di tutta la documentazione utile a risolvere dispute confinarie con la Santa sede riguardanti il Polesine (v. cap. I, n. 16: Venezia, 1406 e 1411). I Dieci rendevano noto che i documenti in questione erano conservati presso l'ufficio dei Capi del consiglio, all'interno di una «cassa bianca». Inoltre, ordinavano di far numerare – o «cartare» – le scritture in questione come condizione preliminare per darle in visione, evidentemente allo scopo di verificare, a consultazione ultimata, che esse fossero state tutte restituite. Si tratta di un'eccezionale testimonianza del procedimento seguito nel concedere in lettura documenti particolarmente riservati. Da rilevare che un «Inventario di scritture che sono in soffitta dell'Illustrissimo Consiglio de Dieci», del 1575, elenca, oltre a 24 armadi, diversi altri contenitori, tra i quali una «cassa bianca grande», una «cassetta bianca», una «cassetta con il coperchio rosso», una «cassetta bianca con serratura», una «cassetta picciola con fiori», un'altra cassa, e un «sacco grande». Nella stessa busta miscellanea si trova anche un «Inventario delli libri che sono nella Cassa Bianca

⁶⁵ *Intendi:* nei registri del Massaro Marangon.

⁶⁶ *Intendi:* chiodi.

fatto a dì 19 Giugno 1582» (AS VE: Secreta, Indici, Miscellanea 5, cnn.).

AS VE: *Consiglio di dieci, Deliberazioni segrete*, b. 28, cnn.

Havendo li Savii del Collegio nostro ricercati li Capi di questo Consiglio, che voglino far veder se vi fussero nell'ufficio loro scritture pertinenti al Polesine di Rovigo; et ritrovandasse nella Cassa Bianca del detto ufficio, come dalli suddetti capi si è hora inteso, alcune scritture nel detto proposito, che potevano servir per maggior lume delle ragioni publiche, però

L'anderà parte che le suddette scritture, che sono di carte numero vintisette, scritte et non scritte, tutte cartate, siano mandate alli predetti savii, con ordine che, servito che si haveranno di esse, debbano restituirle insieme con l'altre, altre volte consignatele; dovendo esse scritture essere al presente consignate alla presentia delli suddetti capi al circospetto et fedelissimo secretario del Senato⁶⁷ Giacomo Girardo, deputato al detto carrico; con ordine che'l ne habbi particolar cura, come ha di tutte l'altre, né lasci farne copia ad alcuno, né portar fuori di detto Collegio, se non per legger in Senato quando però ad essi savii paresse di valersene nelle trattationi suddette.

Et da mò sia preso che restituite che saranno le suddette scritture, siano esse ritornate nella cassa Bianca preddetta.

+13-1-1

1603 a 30 Ottobre.

Furono consignate le scritture nella presente parte dichiarite, al Signor Giacomo Girardi secretario alla presentia delli Eccellentissimi Signori Capi Loredan et Lando, havendole numerate le carte vinti sette⁶⁸.

Riferimenti bibliografici: SALMINI, *Buildings*.

32. Venezia, 16 lug. 1638. Ordine relativo alla procedura di archiviazione delle suppliche di sudditi veneziani, da riporsi in un armadio con scompartimenti divisi in ordine alfabetico.

Questa deliberazione del Collegio – l'organo veneziano responsabile, tra le altre cose, di gestire i contatti con i rappresentanti delle comunità suddite di tutto lo Stato e di ricevere richieste da parte dei veneziani – rileva la frequente e dannosa perdita degli originali delle suppliche presentate dai privati. Per ovviare a questo

⁶⁷ del Senato: *lacer*.

⁶⁸ 1603 ... vinti sette: *aggiunta successiva*.

problema, i sei consiglieri ducali – rappresentanti dei sei sestieri della città – stabilivano l'iter da seguire per accoglierle e archiviarle. I segretari avrebbero quindi dovuto tenere un registro ordinato alfabeticamente, o «libro alfabettato», in cui annotare in maniera sommaria il contenuto della supplica e la data di presentazione, in corrispondenza del nome del supplicante. Inoltre, essi avrebbero dovuto riporre le suppliche in un armadio, chiuso a chiave e anch'esso diviso in scompartimenti in ordine alfabetico, tanto da essere definito a sua volta «armer alfabettato». Nel riporre le suppliche, inoltre, il segretario che le riceveva avrebbe dovuto annotare nel registro anche il «colto», o scaffale, dove le aveva riposte.

AS VE: Collegio, Notatorio, b. 305, cnn.

Le risposte d'informazione che vengono sopra le suppliche accettate della Signoria Nostra ben spesso al tempo dell'espeditone non si trovano, con preiuditio della giustizia, danno de privati contendenti, e con mormorazione contra chi serve honoratamente alla custodia d'esse risposte. Però convenendosi provvedere di regola cauta a così importante maneggio gli Eccellentissimi Consiglieri infrascritti hanno terminato, Che li quattro Segretarii deputati alla⁶⁹ Signoria Nostra⁷⁰ soli possano e debbano tener le chiavi d'un Armer alfabettato e deputato al conservar dette risposte d'informazione, et debba quello d'essi quattro, a chi sarà de cetero presentata qual si voglia risposta, notar in un libro alfabettato di man propria la ricevuta et il colto dove l'haverà risposta, non permettendo che alcun altro ponga mano o tenga chiavi del detto Armaro, raccomandato alla sola fede et custodia loro, sotto pena in caso che alcuna risposta si smarisse di dover in solidum soccomber alle spese, danni, et interessi de supplicanti da esser liquidato il tutto dalla Signoria Nostra.

+6-0-0

Riferimenti bibliografici: SALMINI, *Buildings*.

33. Roma, 1 giu. 1798. Nota di spese del commissario Santoloni incaricato di curare il trasferimento degli archivi di Castel Sant'Angelo al Vaticano.

Conto di spese tenute dal commissario Rinaldo Santoloni, nominato custode della Biblioteca vaticana dagli occupanti francesi di Roma, in occasione di un trasferimento degli archivi di Castel Sant'Angelo al Vaticano. La nota riguardava anche le spese sostenute da Santoloni per gli inventari dei codici della Biblioteca traspor-

⁶⁹ alla: *segue leggi et obligati a' servir in queste funtioni alla Signoria Nostra cass.*

⁷⁰ Signoria Nostra: *scritto sopra il rigo.*

tati in Francia (spese qui non trascritte, documentate nello stesso fondo, v. GRAFINGER, Le tre asportazioni, p. 407). Questo trasporto degli archivi di Castel Sant'Angelo in Vaticano non va confuso con il trasporto in Francia, subito prima e subito dopo quello in oggetto, di molti codici della Biblioteca (in due tappe, nel 1797 e nel 1799), né con quello più tardo dei documenti dell'Archivio segreto vaticano (nel 1810). Si trattava anzi di un trasporto preventivo ordinato per mettere al sicuro le carte vaticane in un unico luogo, come ha spiegato MAIORINO. Proprio Santoloni nel 1814 ottenne una menzione di merito per aver saputo porre un freno alle requisizioni francesi, evitando che fossero sottratti molti volumi della Biblioteca e appunto salvando interamente la documentazione dell'archivio di Castel Sant'Angelo. Santoloni, custode di archivio e biblioteca durante la Repubblica, usò infatti tutti i modi possibili per rallentare le operazioni di requisizione, spesso con successo. I danni arrecati alle stanze dell'archivio di Castel Sant'Angelo durante l'occupazione furono notevoli, e da ciò derivò la necessità del trasporto in Vaticano a cui si riferisce il documento che qui si pubblica. Per fortuna, peraltro, in quell'occasione si danneggiarono gli armadi, ma non le carte contenute in essi. Queste vicende sono spiegate nella memoria stesa in connessione alla menzione d'onore del Santoloni, pubblicata nel capitolo IV (v. cap. IV, n. 41: Roma, 1814). Interessante, in ultimo, la menzione del riscatto dei documenti dell'archivio del Sacro collegio seguito ai saccheggi, di poco antecedenti, da parte dei francesi. Lo stesso si fece tre anni più tardi anche con parte del mobilio presente nelle sale del Collegio.

BAV: *Archivio della biblioteca*, reg. 100, cc. 47r-48v.

Conto di spese tanto in argento che in rame fatte dall'abate Rinaldo Santoloni pe'l trasporto degli Archivi di Castel Sant'Angelo, e per altre urgenze della Biblioteca Vaticana.

Spese in moneta di rame:

Al carrettiere per numero sette viaggi impiegati nel trasporto delle carte e libri degli archivii di Castel Sant'Angelo alla ragione di Scudo 1:20 per viaggio.....8:40. A numero otto facchini pe'l trasporto di essi dalla sommità del Castello al corpo di guardia, e per carico e scarico alla ragione di scudo 1:50 per carretta..... 10:50. Pe'l trasporto degli armarii della prima camera rotonda pagati ad altro carrettiere per numero tredici viaggi alla ragione di soldi 80 per viaggio..... 10:40.

(...)

Pe'l trasporto degli armarii della seconda camera quadrata pagati ad altro carrettiere per numero dieci viaggi alla stessa ragione..... 8.

(...)

Seguono le spese in Argento:

All'agente Wicar pagate pe'l riscatto dell'Archivio del Sacro Collegio di già devastato e venduto alli fornissori dell'esercito francese, piastre n°..... 24.

Al soldato Lotti Custode del Maschio nel Castel S. Angelo e figli di lui per l'in-

commodo sofferto durante il trasporto fatto degli Archivii, piastre n°.... 4.
 A cinque uomini che ne fecero il trasporto alla biblioteca pagati testoni n° cinque..... 1:50.
 Ad altri due soldati destinati dal Commandante per assistere all'incasso delle materie e trasporto dentro il recinto del Castello..... 2.

Riferimenti bibliografici: sulle vicende connesse ai trasporti in Francia e per il ruolo che in essi ebbero Santoloni e Wicar, v. RITZLER, *Per la storia*, pp. 309-319; GRAFINGER, *Le tre asportazioni*, pp. 407-13 e RITA, *Biblioteche*, p. 72. Per la questione dell'archivio del Sacro collegio, v. ancora RITZLER, *Per la storia*, p. 309 e 330, il quale non era consapevole che gli occupanti francesi avessero saccheggiato almeno alcuni documenti del Collegio, oltre ai mobili che lo arredavano (riscattati tre anni più tardi nel 1801). Sui fatti relativi al trasporto da Castello al Vaticano, v. ora MAIORINO, *L'unione*.

ARREDAMENTO, LOCALI, EDIFICI

34. Venezia, 22 ago. 1316. Ordine per la costruzione di banchi e altri mobili per la Cancelleria inferiore della Repubblica.

La più antica menzione relativa alla sede della Cancelleria risale al 1205 («in camera cambellarie ducalis aule Veneciarum», Pozza, La Cancelleria, III, p. 365). È solamente a cominciare dai primi del Trecento, tuttavia, che si assiste al moltiplicarsi di decreti, come quello che qui si pubblica, mediante i quali si stanziavano risorse per arredare i locali utilizzati per la conservazione della documentazione: in questo caso, quelli della Cancelleria inferiore (il suo nome derivava dalla sua collocazione al primo piano di Palazzo ducale, al di sotto delle sale dei principali consigli). Essa era adibita alla gestione delle lettere e di altra documentazione del doge, nonché alla conservazione delle scritture dei notai defunti (v. cap. 5, n. 10: 1327). Come termine di paragone si tenga presente che 4 lire di grossi equivalevano – all'incirca perché non è specificato qui se “manche” o “complide” – a due chili di argento (4x240 grossi = 2.102 grammi – v. LANE - MUELLER, Money and Banking, pp. 131 e segg.). Nel 1316 uno stajo, ovvero 130 libbre, di frumento acquistato all'ingrosso costava 12 grossi (CECCHETTI, Il vitto, p. 258). Si tratta dunque di una spesa non indifferente, anche se di molto inferiore a quella ipotizzata sulla base della lettura erronea di Lorenzi (ovvero quattromila lire).

AS VE: *Maggior consiglio, Deliberazioni*, reg. 12, c. 103r; ed. (con diversi errori tra cui data e ammontare della spesa) in LORENZI, *Monumenti*, p. 10.

Quod Procuratores Sancti Marci debeant facere aptari et fieri banchos et alia laboreria oportuna Cancellerie inferioris pro conservacione instrumentorum et cartarum notariorum moriencium et aliarum scripturarum sicut videbitur

procuratoribus necessarium possendo expendere de denariis Palacij usque libras III^{or} grossorum pro dicto laborerio.

Riferimenti bibliografici: Guida, IV, Venezia, pp. 884-885 e 1062-1066; POZZA, *La cancelleria*, III, p. 366-367; SALMINI, *Buildings*. Sul valore delle lire di grossi, MUELLER, *The Venetian Money Market*, pp. 610-625 e 647-657.

35. Firenze, 27 apr. 1322. Provvisione concernente investimenti per la costruzione di nuovi locali per servizio dell'archivio della Camera del Comune.

I consigli del Comune di Firenze deliberano di permettere alla Signoria di investire fino a trecento libbre, a spese della Camera, nella edificazione di locali destinati all'uso dell'archivio del Comune, nonché nell'eventuale perfezionamento di quelli esistenti. Il precedente 16 marzo, lo Statuto del Capitano del popolo di Firenze, redatto in quegli stessi anni 1322-1325, era stato dotato di un'aggiunta riguardante la stessa materia (v. addendum a libro IV, rubrica XXII). Ciò dimostra che la provvisione in questione era stata già oggetto di dibattito nella politica cittadina, tanto che si intervenne in favore di questo ampliamento sia mediante norma statutaria, sia attraverso la corrente attività legislativa dei consigli.

AS FI: *Provvisioni, Registri* 18, c. 100r.

Item possint pretere domini Priores et Vexillifer Iustitie et dicti XII boni viri eis que liceat provvedere per Camerarius Camere dicti comunis de comunis ipsius pecunia possint et eas liceat pro perfectione et constructione archivii fiendi in Camera dicti comunis in quo acta dicti comunis ponantur et custodianur expendere usque in quantitatem librarum trecentarum (...).

Riferimenti bibliografici: sul provvedimento v. il regesto di PAMPALONI, *La legislazione archivistica*, p. 182. Per lo Statuto del Capitano del popolo citato, v. *Statuti della Repubblica fiorentina* I, pp. 191-192.

36. Napoli, 1336 e s.l. [Napoli], 1342. Ordini per il restauro della sede dell'Archivio della Regia zecca.

Fin dal 1333 Roberto I di Napoli aveva fatto trasportare i registri angioini presso alcuni locali che si trovavano nei pressi della chiesa dei frati eremiti di S. Agostino, dove era anche la Regia zecca, da cui sarebbe derivato il nome di Archivio della

regia zecca; ma nel 1336, come si evince dal primo dei due documenti, alcune infiltrazioni di acqua avevano provocato gravi danni alla documentazione che vi era stata depositata. Si diede quindi avvio ad alcuni lavori di restauro che furono presumibilmente portati a compimento, come s'intuisce dal secondo documento, durante il regno di Giovanna I di Napoli.

a) Napoli, 25 feb. 1336, ed. STHAMER, *Die Reste*, pp. 137-138.

Paulo Minutulo de Neapuli et sociis magistris regie sicile nostre Neapolis.
Consultaverunt curiam nostram nuper archivarii regii archivi nostri in Neapoli . . .⁷¹
quod domus curie in quibus tenentur archivus et regia sicla nostra, in diversis earum partibus reparacione non modica opus habent namque propter aquam pluvialem latentem per certa loca earundem domorum plures raciones cautele et scripture, que in eodem servantur archivo, perdite sunt et devastate in totum et, nisi eisdem domibus de reparacione necessaria succurratur in brevi, tam curia nostra quam nonnulli privati alii, quorum raciones de gestis per eos officiis inibi conservantur, irreparabile sensient detrimentum super quo . . . providimus, quod domus ipse instanter debeant reparari, quodque uncie auri 15 . . . per vos . . . exolvantur . . .
Datum Neapoli 1336 die XXV februarii IIII indictionis.

b) S.I. [Napoli], 25 nov. 1342, ed. in CHIARITO, p. 27 nota.

Statutum fuisse olim . . .⁷² per eundem dominum avum nostrum super faciendo construi certa nova et reparari certa vetera edificia in Regalibus domibus nostris Neapolis prope ecclesiam fratrum Heremitarum S. Augustini, in quibus tunc exercebatur et nunc exercetur Regia Sicla nostra et Archivus etiam conservatur.

Riferimenti bibliografici: sulla creazione degli archivi angioini e il loro trasporto presso il palazzo della Zecca, v. GIUSTINIANI, VI, pp. 362-367; MINIERI RICCIO, *Brevi notizie*, pp. VII-XII; DURRIEU, I, pp. 9-11; CAPASSO, *Gli archivi*, pp. 15-18; Id., *Inventario*, pp. LXVII-LXVIII; PALMIERI, *L'archivio*.

37. Palermo, 1428 e 1430. Lavori per l'adattamento di alcuni edifici e locali presso lo Steri di Palermo, allo scopo di utilizzarli come archivio finanziario e cancelleria.

A cominciare dagli anni '20 del Quattrocento, i viceré siciliani, su istanza di re Alfonso il Magnanimo, promossero una serie di interventi e lavori che avrebbero

⁷¹ In bianco nel ms. e così nelle altre occorrenze sotto.

⁷² In bianco nel ms.

dovuto trasformare l'Hosterium o Steri di Palermo, che nel Trecento era stata dimora e simbolo del potere della famiglia Chiaromonte sulla città, nella sede ufficiale dei viceré isolani. Questo stabile divenne il centro del potere politico e amministrativo dell'isola, adattando i suoi numerosi ambienti affinché potessero ospitare i viceré e alcuni membri dell'amministrazione, nonché gli uffici centrali del Regno, con le loro cancellerie e archivi. Nel 1428, i viceré Nicola Speciale e Guglielmo Moncaya ordinavano quindi ai maestri razionali e al Conservatore del Regno di Sicilia di mettere nel conto delle uscite della Secrezia di Palermo, l'ufficio dedito alla gestione dei diritti e degli introiti regi a Palermo, la somma di un'onza per sovvenzionare l'adattamento della Cappella di S. Antonio, una piccola struttura all'interno del complesso dello Steri, affinché vi si potessero conservare e mettere in sicurezza le scritture finanziarie (v. n. 28a: Palermo, 1423). Due anni più tardi, nel 1430, si dava invece il via libera a una spesa di 4 onze, da utilizzare sulla base di quanto disposto dal maestro notaio della Curia dei maestri razionali Filippo Viperano, per avviare una serie di lavori volti a sistemare la «domus» della Cancelleria, nei pressi del medesimo Steri. Metà di questa struttura sarebbe servita come sede degli stessi razionali; l'altra metà, invece, come dimora per il suddetto Filippo Viperano, che vi avrebbe anche potuto condurre al meglio i propri compiti.

a) Palermo, 26 nov. 1428, AS PA: *Real cancelleria*, reg. 62, c. 52v.

Alfonsus etc.

Vicereges etc. nobilibus dicti regni Sicilie magistris racionalibus etc. Quia David Subtilis secretus etc. expendit et distribuit de pecunia regie Curie dicti sui officii anni presentis VII^e indicionis per manus Mathei de Ansalone de officio magne curie rationum unciam unam rationibus et causis subscriptis, videlicet: pro precio duodecim tabularum ad opus cuiusdam solarecti facti in cappella sancti Antonii Regii hospicii et pro claudendis fenestris dicte capelle, tarenos decem et octo; pro duobus rotulis et dimidio clavorum, tarenos duos; pro decem costaneis ad opus predictum, tarenos duos et grana X; pro bastasiis apportantibus dicta lignamina, grana decem; pro magistro carpinterio qui laboravit diebus duobus in dicto servicio, tarenos quatuor; et pro duobus cathenaciis pro conservacione scripturarum dicte curie rationum, tarenos tres. Mandamus vobis quatenus in exitu rationis dicte secree presentis anni dictam unciam unam expensam ut supra restitutis presentibus, tamen computare et admictere debeatis. Datum Panormi, XXVI^o novembris VII^e indicionis. Nicolaus de Speciali, Guillelmus de Moncayans. Idem.

b) Palermo, 7 giu. 1430, AS PA: *Real Cancelleria*, reg. 57, cc. 99v-100r.

Alfonsus etc.

Vicerex etc. David Subtili secreto etc. Dudum per dictum serenissimum dominum nostrum regem fuit nobis eius specialibus lictis traditum in mandatis ut domum

Cancellarie ultra locum ubi magna Curia Racionum regitur pro statu et habitatione officialium dicte Curie deputare et ordinare omnimode deberemus. Nos autem actendentes Philippum Viperanum magistrum notarium et ceteros officiales ipius magne Curie habere continue pro negociis regiis undique concurrentibus plurimum necessarios et eis pro meliori exequione negociorum ipsorum sepe sepius indigere quos si alibi habitarent habere, ita promptos nequiremus ob quod aliquando dicta negocia regia minus debite complerentur, providimus medietatem dicte domus Cancellarie prope hospicium magnum situatam versus septentrionem pro statu dicti magistri notarii de cetero deputari. Pro ut tenore presencium statuimus et deputamus reliqua medietate pro regimine dicte magne Curie penitus remanente et quare ut informamur dicta medietas ad presens non modicis reparacionibus eget, dicimus et mandamus vobis quatenus de pecuniis regie Curie vestri officii presentis anni quam citius poteritis usque ad uncias quatuor per manus Mathei de Ansalone de dicto officio in reparacione et aptacione predicta ad arbitrium dicti magistri Philippi expendi omnimode faciatis quoniam residuum ad complimentum reparacionis predictae, ipse magister Philippus de suo proprio expendere disponit et intendit, recepturus a dicto Matheo apocam de assignato cum particularitate expensarum ipsarum et presentes. Datum Panormi XXVIII^o decembris IIII^e indicionis. Nicolaus de Speciali.

Magister Philippus.

Riferimenti bibliografici: su queste vicende, v. SILVESTRI, *Archivi senza archivisti*, pp. 53-54. Su palazzo Steri, v. SPATRISANO e NOBILE - SCIASCIA. Sui viceré Nicola Speciale e Guglielmo Moncayas, v. rispettivamente MINEO e CALDARELLA.

38. Sarno, 5 mag. 1470. Ordine di Ferrante di Napoli in merito allo spostamento della Camera della sommaria presso Castel Nuovo, nella medesima città.

Il re di Napoli Ferrante ordina a messer Pasquasio Diaz Garlon, consigliere e guardaroba maggiore, nonché castellano del Castel Nuovo di Napoli, di lasciare i locali nei quali ha posto la propria dimora, trasferendosi in quelli che gli sono stati assegnati, affinché vi si possa trasferire la Camera e l'ufficio della Sommaria. Il sovrano ordina inoltre al suddetto castellano di provvedere affinché la nuova sede della Sommaria venga dotata di tutto il necessario e degli armadi, in modo tale che i suoi ufficiali possano svolgere i propri compiti, e che vi si possano conservare tutti i libri e le scritture dell'ufficio.

Ed. in TOPPI, III, pp. 281-282.

Rex Siciliae etc. Spectabiles et Magnifici Viri Collateralis Consiliarij fideles nostri

dilecti. Perché havemo deliberato che la nostra Camera et officio de la Summaria se removea dallo loco dove al presente se tene, et se tenga de qua innante et ordine ditto officio in lo nostro Castello novo de Napoli, in quello loco, dove *ab presente* tene l'officio lo Magnifico et amato nostro Consigliere et Guardarobba maggiore Misser Pascale Diaz Garlon, Castellano de ditto Castello, con quelli altri appartamenti et camere deputate, *olim* per causa de ditto officio de la Summaria, per lo Serenissimo Signor Re nostro Padre de immortale memoria et ipso Misser Pascale, per fare exercere lo officio suo, vada in quelle Camere de ditto Castello, che per nui so state deputate, et ordinate. Però ve dicimo et commandamo che quanto più presto sia possibile debiate remove et tollere ditto officio de quessa nostra Camera da loco dove al presente se tene, et quello ditto officio tenere et exercitare in dicto Castello in lo loco deputato, dove farrite ordinare li Armarij et altre cose necessarie per lo exercitio *de ipso officio*, et conservatione de li libri et scripture de quello. Non facendo lo contrario, né mettendocene dilatione, perché questa è nostra immutabile volontà. *Datum in civitate Sarni, die quinta mensis Maij, anno Domini 1470. Rex Ferdinandus. A. Secretarius. In Curiae 17. Directa Camerae Summariae.*

Riferimenti bibliografici: su Diaz Garlon, v. DE NEGRI. Sulle sedi della Camera della sommaria, cfr. DELLE DONNE, pp. 106 e nota e 280.

39. Ferrara, 25 e 26 ott. 1553. Due lettere di Alessandro Guarino, segretario e fattore generale del duca Ercole II d'Este, in cui si descrive la pessima condizione e il successivo crollo della Torre del Rigobello.

Alessandro Guarino, segretario e fattore generale del duca Ercole II d'Este, descrive in queste lettere la pessima condizione e la successiva rovina della Torre del Rigobello, dove si conservavano sia parte dei libri di Cancelleria, sia quelli della Camera ducale (e, in particolare, come spiega l'autore, i Ragionati, cioè i libri di conto). Appena finito di scrivere, Guarino dovette aggiungere in un poscritto che la Torre era infine crollata! Interessante notare come la medesima torre ospitasse anche le riunioni del Consiglio di giustizia, uno degli organi del governo degli Stati estensi.

a) Ferrara, 25 ott. 1553, AS MO: *Cancelleria, Sezione generale, Archivio segreto estense*, b. 23, cnn, *sub data*.

A lo Illustrissimo et Excellentissimo signor lo signor Duca di Ferrara mio signor osservandissimo.

Illustrissimo et Excellentissimo signor mio, signor osservandissimo.

Questa mattina ho scritto più a lungo all'Excellentia vostra però questa sarà solo

per accompagnare la qui annessa del signor Iudice de' Savii, il quale li dà conto nel termine si trova la Torre delle Hore, la quale per quanto mi viene referto sta molto male et tutta via buttando fuissure notabile. Di maniera che questa mattina li consiglieri non si sono assicurati stare al banco perché casca calcina che si lassa del muro dentro via per il calare che fa là dalla torre; et fanno istanza che se le dia uno altro loco ove possano ridursi per administrare iustitia. Ho pensato de darli la camera del giardino fino alla venuta di Vostra Excellentia, la quale se provvederà poi come le parerà. Io ho ordinato che tutte le scritture che si trovano in essa Torre et nella Cancellaria siano portate in Castello, et il medesimo penso bisognerà fare delli libri di Camera se la detta Torre non si ferma, la quale ha posto in non piccolo terrore tutti quei botegai allo intorno. Pure messer Borsino attende a pontelarla che pare che habbia speranza di fermarla. Io me ne raporterò allo effetto. Et frantanto bascio le mani (...) Di Ferrara, il dì 25 ottobre 1553 ad hore XX.

A Vostra Excellentia,

Minimo et Humilissimo servitor Alessandro Guarino.

Post scripta: ligando questo plico mi è venuta nova che la Torre è cascata (...).

b) Ferrara, 26 ott. 1553, AS MO: *Cancellaria, Sezione generale, Archivio segreto estense*, b. 7, cnn, *sub data*; ed. parz. In CAMPI, *Cenni*, p. 338.

Illustrissimo et Excellentissimo Signor mio, Signor osservandissimo,

questa mattina ho expedito una cavalcata con litere che mi erano pervenute dalla corte cesarea. Hora expedisco questa altra con litere di Roma. Et con una che mi ha dato il commissario del Reverendissimo Monsignore Salviati. Ne'lle mando ancho una del Galvano affine che V.S. intenda di mano in mano come passa la cosa frumentaria, alla quale bisogna fare provisione de danari; scrivendo egli che non mancarano fortemente. Circa la roina, si è atteso tutto hoggi a raccogliere piombi, ferramenti et lignami ma tutti fracassati. Si è trovato ch'el volto del Consiglio sopra il quale erano le scritture dello archivio è roinato del tutto et andato a terra, di maniera che bisogna ch' e' sopradette scritture ce sia una mondo de pietre et calcianazo, talmente che ne sarà così facile il ritrovarle; et dubbito che saranno molo male conditionate. Il peggio è ancho ch'el frontespizio delle stanze del Signor Galeazo si è aperto et minatia roina, di maniera che cascando potria fare uno altro fracasso, del che io ne dubbito assai. Il muro ancho della fattoraria a man manca è sboggiato dritto la scala, di modo che ha butato 3 crepature, ha bisognato pontelarlo; et è necessario abandonare quelle stanze di sopra ove stano li ragionati. La fazada ancho dinanzi verso il cortile segna di volere fare non so che, perché pare si sia spicata uno puchetto dal terrazzo alto, che è detto cortile; però si starà

a vedere quello che vorà fare, ma la cosa non si tiene per troppo sicura (...).

Di Ferrara, il dì 26 Ottobre 1553.

Riferimenti bibliografici: sulla Torre del Rigobello, BERTONI – VICINI, *Il Castello*, pp. 94-111; BERTONI, *Notizie*, p. 32; AGNELLI, *I monumenti* e FOLIN, *La committenza*, pp. 277-280. Sul crollo della torre, e per una menzione della lettera del 26 ott., v. VALENTI, *Profilo storico*, p. 12.

40. Venezia, 18 gen. 1619. Deliberazione relativa alla suddivisione della Segreta della Repubblica in due sezioni distinte: una per la scrittura e l'altra per la conservazione della documentazione.

Con questa deliberazione il Consiglio dei dieci specificava le modalità di lavoro dei giovani segretari ordinari adibiti alla registrazione delle deliberazioni segrete del Senato. Nel farlo, il documento descrive l'esistenza di un'anticamera della Cancelleria segreta – o «antisegeta» – dove i medesimi segretari, che non erano ammessi in Cancelleria, potevano adempiere ai loro compiti anche senza la supervisione dei più anziani segretari del Senato. Esisteva dunque una separazione tra locali per la compilazione e locali per la conservazione della medesima documentazione. Da notare, infine, anche l'accenno ad alcuni armadi nei quali era temporaneamente conservata la documentazione in fase di registrazione.

AS VE: *Consiglio di dieci, Deliberazioni segrete*, b. 32, cnn.

Affine, che li fedelissimi Nodari ordinarij della Cancelleria nostra Gabriel Cavazza, et Camillo Falier deputati in essecution di deliberatione di questo Consiglio a registrar le deliberationi secrete del Senato, possano anco in absenza delli Secretari del Senato, che hanno special cura della Segreta, continuar l'opera sudetta da loro già principiata, et che ricerca per la multiplicità di essa continuamente con ogni diligenza.

L'anderà parte, che possano le filze, et libri, che si registrano dalli sudetti deputati a tal carico, esser adoperati a questo effetto nell'anti segreta; dovendo ogni matina da alcuno delli Secretari del Senato che si troverà a palazzo essere alli deputati predetti consignato i libri e filze che si registrano e registreranno, perché possa esser continuata la scrittura, et quando partiranno da palazzo debbano porre essi libri et filze in uno delli Cancelli, che sono nella medesima camera dell'antisegeto, da esser sotto chiavi per le hore del giorno fino al partir da palazzo da loro tenuti, ma di sera in sera ritornati per uno de secretari del Senato nella Segreta predetta, accioche restino sotto la debita custodia.

+13-0-1.

41. Milano, 1640. L'importanza degli archivi e la necessità di risolvere un conflitto per l'uso di alcune stanze tra gli uffici del Magistrato delle entrate ordinarie e quello delle entrate straordinarie.

Gli ufficiali del Magistrato delle entrate straordinarie scrivono al governatore di Milano, lamentandosi che gli armadi nei quali essi conservano le scritture del loro ufficio, presso il castello di Porta Giovia, sono talmente colmi di documentazione che non vi è più alcun ordine. Per risolvere la questione, chiedono il permesso di poter depositare le scritture prodotte dal loro ufficio negli armadi che si trovano in alcune stanze contigue – descritte nel testo trascritto qui di seguito – che appartengono però al Magistrato delle entrate ordinarie. Pochi mesi dopo, gli ufficiali di quest'ultima magistratura si rivolgevano anch'essi al governatore per sottolineare l'importanza che ciascun ufficio fosse dotato di un proprio archivio per tenervi i documenti ordinati. Per questa ragione, chiedevano al governatore di risolvere una questione sorta tra il loro ufficio e quello delle entrate straordinarie, in merito all'utilizzo di alcuni locali a loro spettanti, dove il personale del Magistrato delle entrate straordinarie aveva accumulato diverse sue scritture. Per dirimere la questione, il governatore di Milano dispone che l'ingegnere Richini verifichi se nel palazzo vi sono altre stanze che possono essere adibite ad archivio, ordinando alle due magistrature di rimanere in attesa di un suo nuovo ordine.

a) Milano, 9 apr. 1640, AS MI: *Atti di governo, Uffici e tribunali regi, Parte antica*, b. 266-267, cnn.

Eccellentissimo signore,
appresso de' nostri cancellieri si trovano molti libri et filze de scritture della Regia Camera, quali a loro sono d'impedimento, et conforme alli ordini si doveriano custodire nelli Archivii che sono a quest'ufficio fatti⁷³ nella Corte. Ma perché l'Archivio di questo Tribunale è tutto pieno di scritture in modo che più non vi ne capisce negli Armari che sono in esso, né meno vi è sito per capirvi niun altro vestaro, habbiamo perciò fatto visitare se nell'altro Archivio del Magistrato Ordinario ivi contiguo vi fossero qualche Armari vuoti: et si ne sono trovate tre corsie vuote, con che si potrà proveder al bisogno di questo tribunale, agregando una d'esse corsie vuote all'Archivio nostro, con la quale si haveria capacità bastante per lungo tempo di riponervi scritture, né sarà d'impedimento al detto Magistrato Ordinario, poscia che oltre dette corsie patiscono commoda divisione; vi resta oltre dette due altre corsie, un altro Archivietto vicino alla sua Cancelleria da servirsene per tal officio. Il che tutto rapresentiamo a Vostra Eccellenza, acciò resti servita intorno a ciò ordinare quando giudicherà conveniente; alla quale si rimettiamo, mentre col fine le facciamo humil riverenza. Data in Milano il 9 Aprile 1640.

⁷³ fatti: *ms. lacer.*

Di Vostra Eccellenza
humilissimi servitori
il Presidente et Maestri delle Regie Ducali entrate straordinarie et beni patrimoniali
dello stato di Milano.
*Franciscus (...)*⁷⁴.

1640, 13 Giugno.

Letta. Il secretario Platone visiti l'un e l'altro archivio, veda come si possa sodisfare
al Magistrato straordinario, e riferisca al Consiglio.
Platonus.

b) Milano, 30 lug. 1640, AS MI: *Atti di governo, Uffici e tribunali regi, Parte antica*, b. 266-267, cnn.

Eccellentissimo signore,
noto è all'Eccellenza Vostra, come alli Tribunali maggiori che risiedono nel Real Palazzo di questa città, fra le altre proporzionate stanze al loro bisogno et delle Cancellerie destinate, v'è quella tanto forzosa alla buona regola per riporre le scritture chiamato Archivio, ciascuno de' Tribunali tiene il suo distinto in luogo preciso, et all'ordenar de papeli et riporli in⁷⁵ separati scrigni, conforme alle materie resta deputato il ministro particolare. Il Magistrato ordinario ha per immemorabile distribuzione il suo, et in esso rimangono ripartite diverse scantie et guarnerii con il titolo delle scritture reposte, che sono in grandissima quantità. Rimane cotal luogo vicino all'Archivio del Magistrato Straordinario, i cui ministri supponendo di non haver più bastevole capacità per riporre i loro papeli, godendo della vicinanza et della libertà ritrovata, alcune volte nell'ingresso a quello del nostro Tribunale, hanno occupato senza nostra saputa in parte la prima stanza del detto nostro Archivio. Ci arrivò questo a notitia, quando mese sono deputassimo un novo Archivist a fine che riconosciuta la necessità di conservare con chiarezza le scritture per servizio del Tribunale et del publico, si proseguisse con esatto filo il mantenimento di opra così necessaria. Ordinassimo all'hora che si passassero quelli uffizii che richiede la civiltà e brama che habbiamo di conservare ottima corrispondenza col detto Magistrato straordinario. Ma vedendo che non si desisteva, facissimo che l'Archivista chiudesse la porta delle stanze nostre. Ma poscia s'intese che di commissione del detto Tribunale, quella parte prima occupata era stata serrata con una sbarra, come se si trattasse di un luogo in cui avesse egli alcuno ragionevole possesso. Eccellentissimo signore, il pretesto che in questo fatto si piglia, egli è che l'Archivio del Straordinario sia ripieno, et non si considera che se la peste, guerra e distrattione della Visita non havessero stornata la ripor-

⁷⁴ Franciscus: segue firma illegg.

⁷⁵ in: scritto sopra il rigo.

tatione a' suoi luoghi delle scritture che si levano ciascun anno dalle Camere di questo Tribunale, Ragionieri generali, Commisario Generale delle Munitioni e tanti altri ministri a noi subordinati, non solo si sarebbero riempite a quest'hora le stanzie del nostro archivio, ma che indubitatamente sarebbe inferiore il luogo al bisogno. Et in questi due mesi ne' quali si è ordinata unione d'essi papeli, ne rimangono già prevenuti in tanta quantità, che occuperanno benché riposti con molt'ordine un quarto di tutta la stanza. Se però il Magistrato Straordinario non ha luogo bastante, crediamo che debbagli rappresentare la convenienza di nova provisione all'Eccellenza Vostra, la quale riconosciuta la verità del supposto, ben saprà hora porger quel rimedio de novo luogo che fu provisto tanto tempo fa dalli precessori di Vostra Eccellenza, li quali ben informati della qualità e negotii di ciascun Tribunale seppero dessegnare per giusto riparto quello conveniva. Speriamo intanto che Sua Eccellenza sia per ordinare che ogn'uno se contenti del suo, che si levino le novità, né s'impedisca il nostro Tribunale, nell'età antichissima in cui si trova, de servirsi dell'Archivio sodetto interamente, stante il rappresentato, et il vero bisogno che milita. Che è quanto ci occorre de supplicare con riverenza maggiore all'Eccellenza Vostra, mentre preghiamo Dio che ci permetta il vederla longamente colma di salute et gloria. Di Milano 30 luglio 1640. Di Vostra Eccellenza

devotissimi servitori,

il Presidente e Maestri delle Regie Ducali Entrate ordinarie dello stato di Milano.

Franciscus Corius.

Letta. Ordina il Consiglio che l'Ingegnere Richino visiti bene la sommità del Palazzo, non potendo essere che non si trovi qualche parte a proposito per fabricar l'Archivio che ha di bisogno il Magistrato straordinario, e fra tanto l'uno e l'altro Tribunale non faccia novità.

Platonus.

Riferimenti bibliografici: sull'archivio camerale, v. FERORELLI, *L'archivio camerale*.

42. Modena, 27 feb. 1696. Lettera di Giovan Filippo Cauli, sindaco generale, al segretario Galiani Coccapani, nella quale si parla della formazione originaria delle raccolte dell'archivio notarile di Modena e dei locali utilizzati per ospitarlo.

Lettera di Giovan Filippo Cauli, sindaco generale, indirizzata al segretario Galiani Coccapani, dalla quale si ricavano numerosi e curiosi dettagli a proposito dei locali che ospitavano originariamente l'archivio «pubblico», cioè, secondo la terminologia dell'epoca, l'archivio notarile della città di Modena. Dal testo si comprende che le scritture erano state per qualche tempo raccolte assieme in una camera appositamente ricavata in un locale più tardi adibito a magazzino della farina per la co-

munità tedesca. Curiosamente, si proponeva ora che tale stanza dovesse essere ripristinata all'uso di archivio, dando in cambio ai tedeschi un altro locale usato negli anni precedenti da uno schermidore, oramai divenuto troppo vecchio per allenarsi e perciò utilizzata recentemente solo per giochi circensi. Il 6 marzo seguente si comunicava (con apposito rescritto ducale) che non si approvava la richiesta. L'accento alla dimensione crescente dell'archivio notarile fa capire come esso fosse in continua espansione e come fosse per l'appunto necessario trovare a esso una nuova, maggiormente adeguata e più capace sistemazione.

AS MO: Cancelleria, Sezione generale, Carteggio di referendari, consiglieri e segretari, b. 62a, cnn.

Illustrissimo Signor mio Signore e Padron Colendissimo,

(...)

Fu sin gl'anni passati occupata una camera che serviva al pubblico Archivio per farvi magazzino da farina e spelte per servitio del quartiere Alemanno. E perché si sono aumentate le scritture, tanto de' notai defunti quanto quelli de' libri dell'archivio, di modo che più non si sa ove riporle, mentre non ne venghi restituita la suddetta camera, quale facilmente si potria sgombrare, e ripor le farine e spelte suddette in quelle camere ove già Monsignor Morelli esercitava la scherma, contigue al Teatro, già che quello è ridotto in età senile, e però inabile a tal esercizio. Havendo quella per qualche tempo servito non al effetto suddetto ma solo per giochi da trucco et altri giochi, di questo anche ne porgo motivo a Vostra Signoria Illustrissima a ciò favorischi anche in questo la città, presso l'Altezza Sua Serenissima, affinché queste s'ottenghino per il servizio suddetto. Et a Vostra Signoria Illustrissima facio umilmente riverenza, sottoscrivendomi.

Di Vostra Signoria Illustrissima,

Canzeleria, li 27 Feb. 1696.

Devotissimo et Obligatissimo Servitore
Gio. Filippo Cauli, Sindico Generale.

(Rescritto): *non s'approva, 6 marzo 1696.*

Riferimenti bibliografici: per gli archivi notarili di Modena, v. BONAINI, *Gli Archivi delle provincie dell'Emilia*, pp. 133-135; SPAGGIARI, *Cenni storici*, pp. 207-226.

43. S.I. [Milano], 28 mar. 1707. Relazione del portiere del castello di Porta Giovia sullo stato dell'archivio, in seguito al furto di diverse scrit-

ture per mano di alcuni soldati francesi.

In occasione della guerra di successione spagnola (1702-1714), alcuni soldati dell'esercito iberico e dei suoi alleati furono alloggiati presso il castello di Porta Giovia, dove si trovava anche l'archivio della Cancelleria segreta. Nonostante il marchese Giovanni Antonio Serponti, prefetto dell'archivio segreto, avesse fatto mettere in sicurezza le stanze presso le quali era conservata la documentazione, alcuni soldati francesi riuscirono comunque a introdursi nell'archivio, allo scopo di rubare le scritture di maggior valore e alcuni materiali vendibili, come pergamena e cordelle. Nel documento che segue, il portiere della Cancelleria Giovanni Antonio Ferrari, che visitò l'edificio insieme all'archivista Serponti (al riguardo v. anche cap. V, n. 44: 1707), esprime la propria testimonianza dello stato dell'archivio in seguito allo scassinamento delle porte e dei mobili nei quali erano conservate le scritture e ci offre un quadro delle condizioni della documentazione dopo il furto.

AS MI: *Atti di governo, Uffici e tribunali, Parte antica*, b. 246, cnn., «Relazioni dello Stato del Archivio del Castello dopo l'assedio».

Faccio fede Io infrascritto Giovanni Antonio Ferrari Regio Portiere della Cancelleria Segreta qualmente il giorno d'oggi 29 marzo a hore 21 in circa, sendomi portato al Regio Archivio in questo Real Castello per ordine del Regio Secretario Serponti Archivista per la vociferazione che correva per Milano d'essere stato spogliato esso Regio Archivio, et entrato in esso Archivio il medesimo Regio Secretario con la mia assistenza, et infrascritti Legnamaro e Ferraro condotti per riparare alli danni apportati a ditto archivio, et si è ritrovato la prima portina aperta e la seconda portina a mano dritta parimente con haver rubbato il catenazzo e serratura, con haver visto tutte le scritture disperse per la stanza con quantità de libri e registri, et altre materie strazzate con havervi lasciato solamente il cartone; e dalla ricognizione oculare ha visto il medesimo Regio Secretario mancare quantità di Privilegii, Grazie e concessioni de signori Duchi di Milano, con molte Bolle Pontifice per essere in carta pecorina.

Si viddero pure votati buona parte delli vestari delle scritture più fresche gettate per terra con haverli levate le corde straforzine che legavano li mazzi, e per quanto disse esso Regio Secretario, non potersi sapere il mancamento d'esse scritture, se non con la dilazione di tre o quatro mesi, come si fece vedere al Regio Ingegnere Silva anzi che si vidde un soldato a fuggire fuori di ditto Archivio che non si poté far trattenere; et avanti di partire vi si fece porre nuovi catenazzi e serrature con raccomandare l'assistenza anche al monizionario del medesimo Castello per essere la sua habitazione vicina a ditto Archivio, che è quanto posso dire per verità, come lo potranno attestare li medesimi Legnamaro e Ferraro, che sempre hanno assistito. E per fede.

Giovanni Antonio Ferrari.

Riferimenti bibliografici: su queste vicende, v. LANZINI, *Archivi e archivisti*, pp. 18-20.

44. Roma, 15 lug. 1745. Memoriale concernente la conservazione delle scritture dell'archivio notarile della provincia ecclesiastica di Ascoli e la necessità di posizionarlo in un locale idoneo e senza umidità.

Nei fondi archivistici della Prefettura degli archivi dello Stato ecclesiastico (istituita da Sisto V nel 1588 per la gestione degli archivi notarili) sono conservati, tra le altre cose, anche memoriali e varia altra documentazione inviata a Roma dalle province, concernente questioni connesse sia alla conduzione degli archivi locali, sia a eventuali trasporti di scritture. Gli avvisi e i pareri, sintetizzati nel documento qui in oggetto dal cancelliere del luogo, riguardavano, infatti, proprio la discussione del possibile trasferimento delle carte dell'archivio notarile della provincia di Ascoli in un sito maggiormente idoneo alla loro conservazione, e in particolare, nell'antica sede di Monteprandone, secondo l'ipotesi avanzata da alcuni dei consiglieri di quella località. Quest'antica sede (non più usata da «qualche seculo»), tuttavia, era giudicata troppo umida, e perciò «disapprovata» dagli archivisti e dal Prefetto locale. Tale rifiuto non era senza ragione, giacché la posizione dell'edificio che si voleva utilizzare, sito sopra una cisterna d'acqua e sotto i canali che la servivano, appariva effettivamente inadatta e perfino a rischio di inondazione.

AS RM: *Prefettura degli archivi*, b. 1, cc. 1r-2v (fasc. segnato: «1745»).

Illustrissimo e Reverendissimo Signore,
non sarebbe in altro modo disprovato l'idea di poche persone consigliere della terra di Monte Prandone dello stato d'Ascoli, manifestata in più generali consigli e finalmente riportata fuori dell'ordine in altro celebrato sotto li 11 del passato mese di giugno, come si raccoglie del foglio segnato 1A = n.1 (...) di rimettere l'archivio nella citata terra di Monte Prandone (di qualche seculo trasportato sotto la buona custodia delli signori archivisti della città d'Ascoli) quando fusse stato trovato un luogo abile da conservare le scritture (...) quanto anche, perché per riportare e ristabilire l'Archivio nel suddetto luogo, fa prima di necessità che vi sia una stanza bene attata e asciutta e fidata e che non sia soggetta al pericolo dell'acqua e del fuoco, come soggetta sarebbe per cagione delli detti due pericoli, quando si desse esecuzione al contracto di Giacomo Giorgetti al fogl. A n°. 2°, dal quale pretendesi che si ristabilisca l'archivio nel luogo antico ben umido, da cui furono levati li protocolli et altre scritture, causa che di sotto vi era come ci è una cisterna di acqua e di sopra vi sono li canali che accogliono le acque per decta cisterna (...).

Riferimenti bibliografici: per l'istituzione degli archivi notarili dello Stato ecclesiastico,

v. GIORGI - MOSCADELLI, Cum acta sua sint, p. 269.

45. Firenze, 5 marzo 1773. Ordini relativi a un trasporto di documenti dall'archivio della Segreteria vecchia medicea all'archivio cosiddetto "di Urbino" a Firenze.

Ordini e istruzioni relativi a un trasporto di carte dall'archivio della Segreteria vecchia medicea all'archivio cosiddetto "di Urbino", in parte già formatosi a Palazzo vecchio in occasione di un precedente trasferimento. L'archivio cosiddetto "di Urbino" – poi confluito nell'Archivio di Stato di Firenze con il resto della documentazione del periodo mediceo – si formò mediante l'incorporazione delle carte relative a quel ramo della famiglia Medici che si era imparentato con i Della Rovere (e fino ad allora rimaste appunto a Urbino). Tali trasporti erano avvenuti in due tempi, il primo nel XVII e l'altro (ovvero quello qui in oggetto) nel XVIII secolo. L'ordine di eseguire il trasferimento veniva direttamente dal granduca, ed era esplicito riguardo alla necessità, con l'occasione, di redigere un indice ragionato delle carte. Per la classificazione adottata, si veda anche cap. II, n. 21 (Firenze, 1773). L'autore è probabilmente lo stesso segretario della Segreteria di Stato, l'abate Jacopo Riguccio Galluzzi citato nel testo, destinatario è il consigliere Angelo Tavanti. Assieme a un altro ufficiale, negli anni precedenti, Galluzzi aveva riordinato l'archivio della Segreteria vecchia.

AS FI: *Segreteria di Stato (1765-1808)*, b. 1142, fasc. 12.

A Sua Eccellenza il Signor Consigliere Tavanti⁷⁶, li 5 marzo 1773.

In conseguenza della visita fatta alle scritture d'Urbino d'ordine di Sua Altezza Reverendissima, come è ben noto a Vostra Excellentia, essendo stato riconosciuto che per completare la serie di dette scritture in modo da potersene valere all'occasione era necessario riunire quelle che esistono nella Segreteria Vecchia e in cotesta⁷⁷ Segreteria⁷⁸, e per mancanza di altro luogo, trasportarle nell'Archivio detto di Urbino, posto in Palazzo Vecchio, in cui se ne trovano collocate molte del medesimo genere, ed altre che possono continuare la serie di quelle della Segreteria Vecchia. Sua Altezza Reverendissima ha ordinato che si eseguisca detto trasporto e riunione alle rispettive classi, ed ha incaricato l'abate Galluzzi e il proposto Fossi, deputati della Segreteria Vecchia, di formare di tutte queste scritture d'Urbino in tal forma riunite, un indice ragionato.

⁷⁶ A (...) Tavanti: *di altra mano*.

⁷⁷ e in cotesta: *spscr. a parola illegg. cass.*

⁷⁸ Segreteria: *segue di Finanze cass.*

Io partecipo a Vostra Excellentia questa sovrana intenzione, acciò i suddetti deputati possino eseguirila; e perché si compiaccia notificarla al signore Luogotenente Scaramucci, affinché i medesimi possino avere il libero acceso e la chiave dell'Archivio di Urbino ad oggetto di dar compimento a questa operazione nell'ore ad essi più comode. E co' l'ossequio⁷⁹.

Riferimenti bibliografici: per l'inventario del 1770 di queste carte di Urbino v. D'ADDARIO, *L'archivio del Ducato di Urbino*, p. 629. Sul Galluzzi, le condizioni dell'archivio e questi lavori, v. *Archivio Mediceo del Principato*, p. XI; anche GORI PASTA, *Jacopo Riguccio Galluzzi*; VITALI, *Conoscere per trasformare*, p. 104; per la figura di Angelo Tavanti, GORI PASTA, *Progettualità politica*, p. 315.

46. Palermo, 26 feb. 1794. Richiesta per lo stanziamento di una certa somma allo scopo di fare adattare il vecchio archivio patrimoniale, per una più consona conservazione delle scritture.

L'episodio narrato nel documento trascritto qui di seguito s'inserisce all'interno di quel grande progetto che avrebbe dovuto portare alla costruzione di un nuovo stabile per ospitare le scritture prodotte dagli uffici finanziari e, nello stesso tempo, allo scarto della documentazione vecchia e in cattivo stato (v. cap. II, n. 32: Napoli, 1793 e Palermo, 1794). Nella lettera che segue, lo scrivente (probabilmente il sacerdote don Giovanni Faranda), che era stato incaricato dal sovrano di distinguere la documentazione utile da quella inutile, afferma di non aver trovato alcun luogo adatto al deposito della documentazione antica, se non il vecchio archivio, presso il Palazzo regio di Palermo. Egli richiede quindi che gli venga accordata una certa somma, in modo tale da rendere quel deposito più idoneo alla conservazione delle scritture, mediante la costruzione di armadi e scaffali per riporvi la documentazione e difenderla così dall'umidità.

AS PA: *Real segreteria, Incartamenti*, b. 1166, cnn.

Il Tribunale del Real Patrimonio.

Sua Maestà a 30 di novembre dell'anno passato prescrisse per via d'Azienda che lo scrivente vedesse ed esaminasse se nella coordinazione delle scritture del vecchio archivio si fusse fatta la segregazione di quelle che fossero inutili, e quando ciò non si fusse praticato, destinasse persona capace di farlo, e in tal guisa scematagli la massa delle scritture, si collocassero nel presente Archivio; e quando pur non fosse capace di tutte, in tal caso se ne riponesse l'avanzo in qualche

⁷⁹ E co' l'ossequio: *di altra mano*.

luogo pio dovendosi di tutte le coordinate scritture far la Giuliana.

Datogli lo scrivente ad eseguire questo Real Ordine, rapporta che miglior sito non ha trovato per conservar la scrittura che lo Archivio vecchio. Ma essendo umido soggiunge che adoperato il sentimento de' periti ha riservato che sia necessario di formarsi delle scaffie onde vengano difese le carte dall'umido; per quali scansie essendo necessarie onze 128.8.6 implora da Vostra Eccellenza che, in forza della facoltà accordatale, si degni di dispensare al Real divieto dando a lui il permesso di spender l'indicata somma ad oggetto ch'essa e' possa dar il partito col maggior risparmio che potrà riuscirgli.

Riferimenti bibliografici: su queste vicende, cfr. GIUFFRIDA, *L'archivio* e ID., *L'amministrazione*.

IV

IL PERSONALE

L'ampliarsi delle strutture di governo nelle realtà comunali dell'Italia centro-settentrionale che sarebbero poi sfociate negli Stati territoriali tardomedievali, e la coeva nascita e formazione dello Stato pontificio e delle grandi monarchie meridionali, portarono – come visto nei capitoli precedenti – alla crescita esponenziale della documentazione prodotta, raccolta e conservata dalle istituzioni pubbliche. Ne derivò l'aumento numerico e la progressiva specializzazione del personale addetto a queste funzioni. Questo capitolo passa dagli aspetti politici, organizzativi e materiali degli archivi come istituzioni e come raccolte documentarie, agli uomini che ne consentivano il funzionamento. I documenti qui raccolti illustrano tre aspetti di questo sviluppo: l'ampia gamma di figure addette alla produzione e alla conservazione documentaria; la questione della formazione, della selezione e della progressione del personale, per merito o tramite l'acquisto di uffici venali; infine, alcuni spunti utili a ricostruirne il profilo socio-economico.

UNA VARIETÀ DI CARICHE E FUNZIONI

A cominciare dai secoli XI e XII, la burocrazia dei comuni dell'Italia medievale fu sostanzialmente monopolizzata dai notai che prestavano servizio negli uffici del Comune, e che, mediante la loro *potestas* notarile (di derivazione imperiale o pontificia), conferivano validità giuridica alle scritture prodotte dalle diverse amministrazioni¹. Col tempo, tuttavia, nella gestione di cancellerie e archivi si impegnò una sempre più grande varietà di figure professionali, aventi diversi gradi di specializzazione. Al vertice dell'ufficio, e spesso responsabile per il lavoro di più cancellerie, stava

¹ V. BARTOLI LANGELLI, *Notai*.

quella, in genere nota come cancelliere, sovente eletto per la sua aderenza politica o clientelare a una fazione al governo o a un principe regnante. Al di sotto del cancelliere vi erano normalmente ufficiali che si occupavano dell'elaborazione concettuale dei documenti, altri addetti alla loro redazione materiale, e altri ancora dediti all'apposizione del sigillo e alla spedizione.

Al crescente bisogno, da parte dei governanti degli Stati italiani tardo-medievali, di avere accesso diretto alla documentazione prodotta e ricevuta in tempi più o meno recenti, e di poterla consultare ogni qual volta fosse stato necessario per le cogenti necessità amministrative, finanziarie e politiche dello Stato, risposero in primo luogo impiegati (variamente definiti come *registratores*, *coadiutores*, *notarii*, etc.) che in numero sempre maggiore furono incaricati della registrazione, ovvero della trascrizione regolare delle scritture in uscita, copiate in appositi registri e volumi, ovvero: deliberazioni, lettere, ordini, privilegi, capitolari e documenti di ogni genere. Talvolta essi erano ufficiali ordinari, e quindi facilmente individuabili negli elenchi degli «ufficiali» e in altre fonti, altre volte erano funzionari chiamati di volta in volta a svolgere mansioni temporanee o incaricati di specifici compiti. La naturale conseguenza fu, da una parte, il moltiplicarsi di funzioni e salari accessori, straordinari e frutto di una stratificazione di mansioni e incarichi a volte sovrapposti, ma progressivamente sempre più specialistici, e, dall'altra, l'accumularsi di registri e libri (soprattutto per la documentazione di uso corrente) presso le stesse cancellerie, o in locali a esse adiacenti, dove veniva lentamente accatastata la documentazione più antica² (a proposito di questa distinzione v. anche cap. II, «Organizzazione e ordinamento»).

Questa progressiva differenziazione all'interno delle strutture cancelleresche, con l'emergere e il definirsi di uffici dalle competenze più definite, è resa evidente anche dal proliferare di ordinamenti che miravano a regolamentare il lavoro degli impiegati di cancelleria. Ad esempio, a mano a mano che nei secoli la Cancelleria apostolica fu chiamata a produrre un numero sempre crescente e diversificato di documenti, essa fu suddivisa in varie sezioni, ciascuna con i suoi specifici compiti: gli *abbreviatores* preparavano le minute con il contenuto essenziale della lettera; gli *scriptores* le redigevano in bella copia; i *registratores* ne facevano copia ufficiale nei registri pontifici; infine i *bullatores* affiggevano il sigillo pontificio. Il lavoro di questi ufficiali fu dunque organizzato dai pontefici mediante la

² Si veda la rassegna di VARANINI, *Public Written Records*.

pubblicazione di costituzioni e regole appositamente dedicate alla Cancelleria³. La regolamentazione dei compiti di cancelleria si estendeva spesso perfino agli ufficiali minori, come qui esemplificato, per esempio, dal regolamento dei registratori e da quello degli uscieri della Cancelleria segreta di Milano degli anni 1455-1456 (v. n. 1).

In età bassomedievale, la necessità di preservare una quantità di informazioni sempre maggiore portò, inoltre, alla creazione di figure addette alla sua conservazione materiale⁴. A partire dal Trecento emersero, quindi, anche se in maniera saltuaria, casi isolati di ufficiali espressamente dediti all'organizzazione e alla conservazione della documentazione prodotta, come i custodi della Camera apostolica romana, autori dei più antichi inventari delle carte conservate nel tesoro pontificio⁵, oppure come l'*archivarius* dell'ufficio giudiziario della Magna regia curia del Regno di Sicilia, attestato fin dalla seconda metà del secolo (v. n. 32: Valencia, 1426 e Palermo, 1439). Nella Firenze comunale, il *custos camere actorum* si occupava della conservazione e organizzazione delle carte⁶, coadiuvato dai frati di Camera (v. n. 28: 1339) secondo una antica tradizione che prevedeva l'uso dei religiosi nelle amministrazioni di molte città della penisola⁷. A Venezia, il *massarus cancellarie* era incaricato di provvedere alla manutenzione degli ambienti e del mobilio adibiti alla conservazione delle carte, e al trasporto dei documenti necessari per i lavori dei consigli (al riguardo v. nn. 7 e 9: Venezia, 1531 e 1606, nonché nel cap. III, n. 17: Venezia, 1652). Più spesso, tuttavia, questi compiti erano affidati a un ufficiale di cancelleria – per esempio il maestro notaio in Sicilia, o uno dei segretari a Milano (v. rispettivamente n. 34: Palermo, 1469 e n. 37: Toledo, 1560) – al quale venivano assegnate delle funzioni di tipo archivistico in aggiunta a quelle afferenti alla redazione dei documenti, poiché gli archivi erano ancora strettamente controllati dagli uffici che ne producevano le carte.

Fin dal secolo XV e, soprattutto, a cominciare da quello successivo, si manifestò un'ulteriore accelerazione della produzione di scritture pubbliche e, conseguentemente, anche della loro accumulazione. Ciò fu dovuto, da una parte, a quei fenomeni di specializzazione che interessarono le

³ Per un'analisi generale delle Regole di Cancelleria, cfr. DEL RE, *La Curia romana*, pp. 441-442.

⁴ Cfr. *Le scritture del comune*, *passim*.

⁵ WENCK; DENIFLE - EHRLE; EHRLE, *Historia*; PARAVICINI BAGLIANI, *La Biblioteca Papale*, p. 85.

⁶ TANZINI, *Il più antico ordinamento*, p. 163 (rubrica: *De Custode Actorum Camere et eius Officio*).

⁷ Cfr. *Churchmen and Urban Government*.

magistrature centrali delle diverse compagini statali, in particolar modo negli ambiti della giustizia e delle finanze, attorno a cui cominciarono anche a sorgere i primi depositi di concentrazione (al riguardo v. introduzione a cap. III, «Aspetti materiali», pp. 217-220); dall'altra, all'emergere di nuove figure professionali, come quelle dei segretari, che assunsero un ruolo preminente nelle cancellerie italiane, divenendo lo strumento principe mediante cui l'autorità elaborava e poneva in essere la decisione politica, nonché il tramite attraverso il quale passavano sia la comunicazione tra il centro degli Stati regionali e le loro periferie, sia la corrispondenza con gli ambasciatori. Questi ultimi, inizialmente incaricati di missioni *ad hoc*, col tempo divennero residenti, servendosi spesso di cancellerie personali da essi dipendenti, che producevano fiumi d'inchiostro: il risultato erano lettere, dispacci, memoriali e note, che venivano inviati alle cancellerie centrali dove venivano suddivisi e conservati negli archivi di riferimento (a titolo di esempio, v. n. 20: Istanbul, 1580 a proposito della carriera di un segretario di ambasciata veneziano)⁸. In aggiunta a questi ufficiali, si sommarono poi col passare dei decenni numerose figure professionali di custodi e uscieri di vario genere, che avevano funzioni di supporto e aiuto materiale ai cancellieri e ai notai, occupandosi della distribuzione del materiale di cancelleria o di lavori manuali ai locali dell'ufficio, come chiaramente messo in evidenza, per esempio, nelle istruzioni di metà Quattrocento preparate per gli uscieri della Cancelleria milanese (v. n. 1b: Milano, 1456).

Nel corso di quest'ultimo secolo, per via della costante crescita della produzione di documenti, cominciò anche a sorgere l'esigenza di figure specializzate nelle pratiche di conservazione e organizzazione delle scritture. Iniziarono quindi a diffondersi incarichi come quelli di *custodes* e di *archivari*, i quali, ufficio per ufficio, predisponevano anche strumenti di ricerca che consentivano un rapido recupero delle informazioni, occupandosi, in alcune circostanze, della gestione di carte, registri e scritture originate da enti produttori differenti. Non si trattò però di un processo lineare, ma di un percorso caratterizzato da sperimentazioni e da forti contrasti tra l'autorità e i suoi ufficiali. In Sicilia, per esempio, per via della grave dispersione documentaria che aveva contraddistinto l'attività della Segreteria, i sovrani istituirono un ufficiale, chiamato *scriba* o *archivarius*, che si sarebbe dovuto occupare in maniera esclusiva della registrazione delle scritture e della gestione dell'archivio dell'ufficio. Tale incarico

⁸ Sulle pratiche documentarie degli ambasciatori, si rimanda a SENATORE, «*Uno mundo de carta*».

avrebbe però avuto vita breve a causa della strenua opposizione da parte dei segretari che, fortemente penalizzati nei loro diritti cancellereschi, riuscirono infine a fare abolire l'ufficio (v. cap. I, n. 17: *Fontem Chuppi*, 1446 e Napoli, 1451). Un successivo regolamento, risalente al 1535, pur autorizzando i segretari alla gestione della documentazione corrente – quella cioè utile all'espletamento delle loro mansioni – imponeva loro il regolare versamento dei loro registri in Cancelleria: neanche questo intervento ebbe però gli effetti sperati (v. doc. 8: Palermo, 1535). Si sarebbe riusciti a porre fine alla dispersione delle scritture della Segreteria solamente a partire dal Seicento, quando fu creata la figura di «archivero» della Segreteria di Stato e guerra siciliana, con il compito di tenere sotto controllo la documentazione per conto del sovrano, di organizzarla e inventariarla (n. 11: Palermo, 1643)⁹.

In alcune circostanze, peraltro, la presenza di una figura dedicata alla gestione dell'archivio non era sufficiente per una efficiente organizzazione delle carte. È questo, per esempio, il caso del Consiglio del collaterale del Regno di Napoli, che fu istituito nel 1519, al termine di un lungo processo istituzionale, divenendo il principale organo politico del Regno, ma con funzioni anche di Cancelleria¹⁰. Presso questa magistratura, dove prestava servizio un archivista regolarmente retribuito, mancava tuttavia un archivio ben strutturato e quindi funzionale alle necessità della monarchia, come espressamente lamentato dal sovrano iberico¹¹. Nella stessa Napoli, vi era invece una lunga tradizione di archivisti al servizio dell'ufficio finanziario della Camera della sommaria, anche se, come attestato dal documento n. 38 del 1597, una gestione razionale della documentazione di quell'ufficio sembra si possa ricondurre soprattutto agli *archivari* della prima età moderna. Furono infatti questi ultimi – come nel caso del celebre Niccolò Toppi (v. n. 24: Napoli, 1651) – che elaborarono strumenti utili al ritrovamento delle informazioni in archivio (su tale questione si rimanda all'introduzione del cap. II, «Organizzazione e ordinamento», pp. 113-118).

Le figure di archivisti slegate da un ufficio particolare e preposti alla gestione di grandi strutture di concentrazione, presso le quali cioè si versavano carte e documenti prodotti da diversi organi istituzionali, nascono in questo periodo, prima con l'istituzione dell'Archivio generale notarile in Toscana sotto Cosimo I (1569) e, soprattutto, nel 1610, con la forma-

⁹ LA MANTIA, *L'archivio*, *passim*.

¹⁰ SICILIA, *Un Consiglio*, p. 113. Sulle successive evoluzioni, ROVITO, *Respublica*, *passim*.

¹¹ *Ibid.*, pp. 120-121.

zione dell'Archivio segreto vaticano (v. cap. I, «Archivi e potere», pp. 6-7). Queste figure conoscono poi una fase di ulteriore professionalizzazione e diffusione soprattutto nel secolo XVIII, quando – anche in seguito ai rivolgimenti politici che misero fine a un lungo periodo di continuità amministrativa e istituzionale – vennero elaborati molti progetti per la costituzione di grandi archivi storici e di deposito, come ad esempio l'Archivio diplomatico fiorentino inaugurato nel 1778 (v. cap. I, n. 13: Firenze). Come attestato dal caso napoletano (v. n. 14: 1786), questa azione produsse anche una maggiore specializzazione del corpo di ufficiali incaricato dell'amministrazione archivistica.

FORMAZIONE, SELEZIONE E CARRIERE

L'accesso agli incarichi cancellereschi e archivistici sottostava a dinamiche sociali e politiche diverse, che possiamo raggruppare grosso modo attorno ai due poli delle repubbliche e dei principati¹². Nelle prime, l'accesso agli uffici era frequentemente legato ad alcuni definiti criteri di eleggibilità, mentre nei secondi dipendeva dal favore del signore o di personaggi influenti.

A Venezia ad esempio l'assunzione in Cancelleria era decisa a maggioranza dal Consiglio dei dieci a partire da una rosa di candidati idonei, selezionati sulla base di esami sostenuti al termine di un *curriculum* scolastico stabilito fin dalla metà del Quattrocento (v. nn. 16: 1446 e 35: 1478). Anche a Firenze e a Roma, d'altronde, è evidente la volontà di fornire le cancellerie di un personale altamente istruito e di grande esperienza, in particolare, durante la stagione dei grandi cancellieri umanisti¹³. Si può segnalare, inoltre, una provvisione fiorentina del 30 aprile 1498 che stabiliva norme per la partecipazione di giovani cittadini alle missioni degli ambasciatori della Repubblica, in modo da favorirne una sorta di tirocinio amministrativo e politico¹⁴.

L'utilizzo di un sistema di tipo elettivo era talvolta presente anche nei contesti principeschi, quanto meno a livello locale, come messo in evidenza dal caso dell'archivario della Curia del patrizio dell'*universitas* di Catania, che rappresentava il vertice politico/amministrativo della città (v. n.

¹² Per l'Italia tardo medievale, cfr. *Cancelleria e amministrazione*.

¹³ Cfr. GUALDO, *Umanesimo e segretari apostolici*; GARIN, *I cancellieri umanisti*.

¹⁴ *Provvisioni 1494-1512*, II, pp. 74-80; GUIDI, *Un Segretario*, p. 99.

15a: 1425). Ma il più delle volte la concessione dell'*ufficio* era qui connessa in primo luogo alla volontà del principe, che poteva decidere a chi concedere un ufficio, a prescindere dalle effettive competenze di chi ne veniva investito. Molti titolari di uffici cancellereschi delegavano le loro mansioni a un sostituto, tra i quali, ad esempio, il maestro notaio della Curia dei razionali Giovanni Carbone, che nella seconda metà del Quattrocento fu appunto incaricato di una di queste supplenze (v. n. 34: Palermo, 1469). Al contrario, in vari altri casi – soprattutto, ma non solo, repubblicani – questa pratica era proibita (v. n. 7: Venezia, 1531, e n. 15: Catania, 1425 e Palermo, 1444). In altre circostanze, si procedeva alla vendita dell'ufficio in favore di funzionari che talvolta passavano il proprio incarico ai figli, trasferendo loro anche le competenze tecniche necessarie (v. n. 32b: Palermo, 1439). In altri casi queste ultime venivano verificate attraverso relazioni e giudizi espressi da altri funzionari e conoscenti, come nel caso della vendita di un incarico di cancelliere a Napoli nel 1592 (v. n. 21).

L'ingresso in cancelleria, soprattutto se legato agli incarichi più qualificati, rappresentava spesso l'avvio di importanti carriere. Nel caso veneziano, l'avanzamento all'interno delle strutture istituzionali era organizzato sulla base di un sistema gerarchico che permetteva agli ufficiali che meglio conoscevano il funzionamento della macchina burocratica di arrivare ai vertici dell'amministrazione (v. n. 17: 1515). Tutti i cancellieri grandi della Repubblica di Venezia, quindi, avevano iniziato come giovani di cancelleria e percorso tutte le tappe previste dalla carriera amministrativa. Anche in questo contesto, naturalmente, il sistema era influenzato dalla prevalenza di una fazione politica e dal clientelismo, che potevano determinare la promozione di un candidato piuttosto che un altro, e per questo i singoli aspiranti alle promozioni arrivarono perfino a farsi pubblicità attraverso la diffusione di veri e propri manifesti manoscritti e a stampa (v. n. 23: Venezia, 1605). Questo tipo di dinamiche appare ancora più preminente in un altro contesto repubblicano: quello fiorentino. È esemplare, a tal proposito, il caso di Niccolò Machiavelli, che entrò in cancelleria in occasione di un cambio di potere politico, quando cioè prese il posto di un cancelliere compromesso con il regime savonaroliano¹⁵. All'interno degli apparati fiorentini, non vi era però un rigido sistema formativo che permettesse il progressivo avanzare degli ufficiali, ma era piuttosto lo scontro tra fazioni che determinava il loro successo. Per ottenere le posizioni di vertice, quanto meno per tutta l'età rinascimentale, rimase comunque fon-

¹⁵ GUIDI, *Un Segretario*, pp. 45 e *passim*.

damentale dimostrare un'eccellente educazione umanistica.

In un contesto principesco come quello del Ducato di Milano, le dinamiche politico-sociali appaiono sostanzialmente simili, sebbene legate più alla fedeltà personale dimostrata al signore che a una fazione politica cittadina. In occasione della presa del potere da parte di Francesco Sforza, per esempio, il nuovo duca promosse Cicco Simonetta, che svolgeva le funzioni di suo segretario personale, al vertice della Cancelleria segreta dello Stato milanese col titolo di Primo segretario. Lo stesso Simonetta, che avrebbe contribuito al consolidamento del potere sforzesco all'interno del Ducato grazie a una serie di importanti riforme amministrative, pagò però con la vita la fedeltà nei confronti dei suoi precedenti signori, proprio in occasione di un cambio di regime politico, alla presa di potere di Ludovico il Moro.

Nell'ambito delle grandi monarchie meridionali, l'avanzamento all'interno degli uffici cancellereschi era connesso, da una parte, al favore del sovrano e dall'altra, agli equilibri politici interni alla Corte, della quale facevano parte anche gli ufficiali che erano al vertice delle magistrature centrali dello Stato. Questi ultimi, infatti, erano in grado non solo di influenzare l'assegnazione degli incarichi minori nei loro uffici, ma talvolta anche di nominare personalmente gli stessi funzionari. La definitiva conclusione dell'esperienza autonoma della Sicilia nel 1409 e di Napoli nel 1503, e l'ingresso dei due regni nella sfera della Corona d'Aragona e poi della monarchia iberica, alterarono gli equilibri politici e sociali, trasformando le corti viceregie – che erano allo stesso tempo espressione della volontà regia e dei poteri locali – in filtri decisivi, in grado di influenzare in maniera sempre più evidente le decisioni dei sovrani lontani, anche in merito alla concessione degli uffici. Questo processo è evidenziato, da un punto di vista formale e documentario, dall'introduzione delle cosiddette *lictere executorie* (in Sicilia fin dal primo Quattrocento e a Napoli nel secolo successivo), ovvero di quei documenti emanati dai viceré che soli potevano dare piena esecuzione alle decisioni regie. Allo stesso tempo, la corte viceregia divenne fulcro politico per l'assegnazione degli incarichi minori, finendo col detenere anche la chiave per l'avanzamento nelle magistrature centrali, nel contesto di un sistema relazionale e clientelare che permeava i due regni meridionali. È invece da escludere l'aderenza a un sistema gerarchico rigidamente strutturato, come rilevato nel 1415 da un segretario inviato da Ferdinando I d'Aragona in Sicilia, il quale evidenziava lo spreco di risorse all'interno delle istituzioni locali e chiedeva, inutilmente, che gli fosse assegnato anche l'ufficio di protonotaro del Regno, che avrebbe potuto tenere insieme a quello già in possesso e con un solo

stipendio. Tale richiesta derivava da una concezione gerarchica dell'impianto amministrativo che era propria degli apparati centrali della Corona d'Aragona – dove gli ufficiali facevano carriera sulla base di un percorso strutturato – ma non del Regno di Sicilia¹⁶.

Il sostegno del sovrano o quello dei circoli del potere dominanti rappresentava quindi il criterio selettivo per eccellenza, mentre il merito, oltre che per le riconosciute competenze tecniche, assumeva la forma del servizio costante e fedele nei confronti dei governanti. Nella Sicilia quattrocentesca, per esempio, Giovanni Vitillino, maestro notaio della Real cancelleria e quindi responsabile del suo archivio, fece il proprio ingresso negli uffici grazie al sostegno diretto di Alfonso il Magnanimo, riuscendo poi, grazie alla propria abilità, ad avviare una straordinaria, quanto rapida carriera¹⁷.

A cominciare dall'età bassomedievale, ma in maniera più evidente in età moderna, l'accesso alle magistrature e agli uffici cominciò sempre più a dipendere anche dalla vendita, temporanea o a vita, di questi ultimi. Se in Sicilia generalmente l'acquisizione dell'ufficio, e quindi l'ingresso nelle istituzioni centrali del regno, appare connessa a legami di natura parentale¹⁸, a Napoli, invece, la vendita degli incarichi risulta associata anche alla verifica delle competenze e delle abilità del candidato¹⁹. In particolare all'interno di quest'ultimo contesto, come ampiamente suggerito dalla storiografia, il ceto dei togati, che col passare del tempo avrebbe assunto un ruolo sempre più preminente, riuscì a influenzare in maniera decisiva i processi di ingresso nell'amministrazione centrale e di promozione sociale²⁰.

Un discorso in parte diverso va fatto rispetto alle procedure di reclutamento degli ufficiali dell'amministrazione pontificia. Varie regole della Cancelleria apostolica intervennero a disciplinare questa materia. In particolare, la rubrica 19 della Costituzione promulgata da Martino V nel 1419 prevedeva che i notai del Palazzo apostolico fossero scelti tra professionisti di buona fama, reclutati dal vicecancelliere incaricato di radunare informazioni sui loro costumi e di verificare le loro capacità mediante diretta e diligente «examinatione»²¹. Nella seconda metà del

¹⁶ CORRAO, *De la vostra*, p. 154.

¹⁷ SILVESTRI, *Archivi senza archivisti*, pp. 58-62 e nota. Cfr. *ibidem* anche le vicende di Filippo de Viperano e Bono Mariscalco, rispettivamente maestro notaio della Curia dei razionali e dell'Ufficio del protonotaro.

¹⁸ Sugli ufficiali siciliani in età bassomedievale, cfr. CORRAO, *Gli ufficiali*.

¹⁹ Sulla vendita degli uffici nel Regno di Napoli, si veda COMPARATO, *Uffici*.

²⁰ Sulla questione si rimanda a MUSI, *Mezzogiorno*, e all'ampia bibliografia ivi citata.

²¹ TANGL, *Die päpstlichen Kanzleiordnungen*, pp. 154-155.

Quattrocento, si trovano quindi tracce di procedure relative alla formazione di giovani ufficiali all'interno degli apparati amministrativi stessi. Ciò avvenne specialmente in relazione alla creazione di corporazioni formate da specifiche categorie di ufficiali: è questo il caso, ad esempio, di quei giovani funzionari «in officio Abbreviatoriae instructi» – citati nella bolla con cui Sisto IV nel 1478 istituiva l'omonimo collegio²² – i quali, su tali basi, in quell'occasione erano stati ammessi a queste mansioni. Tali organi svilupparono un crescente spirito di corpo e un carattere sempre più diffusamente venale, soprattutto dopo che, tra il 1486 e il 1487, Innocenzo VIII rese vacabili gli uffici di piombatore e di segretario con gran successo per le casse papali²³. La venalità degli uffici, che informò larghe parti di tutta l'amministrazione pontificia in misura crescente con l'età moderna, non escludeva tuttavia fenomeni di clientelismo. Le suppliche per l'accesso agli uffici rimasero una consuetudine nella Roma papale d'età moderna, ed erano diffuse su vari livelli gerarchici, compresi quelli di vertice, quali quello di custode dell'archivio e della biblioteca (v. n. 22: Roma, 1601 ca.). Ma le ritroviamo anche nella Repubblica di Venezia, dove notai e segretari di cancelleria impetravano dal Consiglio dei dieci deroghe al consueto svolgimento delle prove per la promozione (nn. 19: Venezia, 1570 e 20: Istanbul, 1580).

PER UN PROFILO ECONOMICO E SOCIALE

Il primo dato che emerge dalla documentazione, in modo trasversale attraverso la geografia delle cancellerie e degli archivi degli antichi Stati italiani, è il perdurante apparire di fenomeni di cooptazione familiare e conservazione sociale. Spesso i cancellieri di età comunale appartenevano a vere e proprie dinastie: è questo ad esempio il caso dei Carioso nel Regno di Sicilia che tennero l'ufficio di maestro notaio della Magna regia curia per tutto il Quattrocento (v. n. 32: Valencia, 1426 e Palermo, 1439), o degli Antelmi a Venezia tra Cinque e Seicento (v. n. 20: Istanbul, 1580)²⁴. Nel corso dei secoli, d'altronde, tali famiglie si legarono spesso ad altrettanto solide e perduranti dinastie signorili, arrivando perfino a stringere relazioni parentali con esse, come è il caso del cancelliere medico, il

²² *Bullarum* V, pp. 251-259.

²³ Cfr. PELLEGRINI, *Innocenzo VIII*.

²⁴ SILVESTRI, *Archivi senza archivisti*, p. 57; ZANNINI, *Burocrazia*, pp. 156-157 e 163-181.

vescovo di Assisi Angelo Marzi-Medici, il quale, nel Cinquecento, come orgogliosamente rivendica il suo cognome, si legò con vincoli di parentela a un ramo della famiglia Medici²⁵. Lo stesso Marzi, peraltro, era coinvolto in quel processo di imparentamento reciproco che i cancellieri mettevano in atto spesso proprio dietro sollecito del Signore, interessato a creare un tessuto sociale il più possibile omogeneo e coeso per stimolarne la fedeltà e il controllo reciproco (v. n. 36: Firenze, 1522). Dal canto suo, proprio negli stessi decenni in cui affinava i meccanismi di selezione del personale, la Repubblica di Venezia diede avvio a un processo che avrebbe limitato l'accesso agli uffici solamente a un ordine sociale chiaramente definito, quello cioè dei "cittadini originari", escludendo non solo i forestieri, ma anche gli esponenti delle arti meccaniche. Questo processo permise a singole famiglie di "piazzare", generazione dopo generazione, i propri membri in cancelleria, anche ai livelli minori, come mostra il caso del massaro di cancelleria Domenico Giacomazzi e di suo figlio (n. 39: 1664), che facevano parte di una famiglia citata spesso nella documentazione veneziana (v. anche cap. II, n. 31: 1743, e cap. III, nn. 17: 1652 e 19: 1696). Vale la pena di notare che si trattava di un ordine dai mezzi economici molto diversificati e che, in determinate circostanze, alcuni personaggi provenienti da famiglie cittadine povere riuscirono comunque a divenire cancellieri e segretari di successo (n. 20: 1580).

Tali meccanismi erano così evidenti e predominanti, che si dovette a volte pensare di limitarli per evitare effetti controproducenti del nepotismo sulla regolare tenuta dei documenti e soprattutto su quei processi di controllo che i diversi uffici prevedevano specialmente sui libri contabili. Questo è ad esempio il caso degli Statuti fiorentini del 1415, il cui Libro V, che rimase in realtà privo di effettiva attuazione, vietava che i ragionieri incaricati di controllare i libri di conti potessero avere rapporti di parentela con i notai di camera che li avevano compilati (v. n. 31: 1415 ca.).

La condizione sociale e a volte perfino lo stato civile dei cancellieri erano tra gli elementi che intervenivano nel processo di selezione. Alla fine del Trecento – e forse in connessione a lotte politiche interne – si dichiarava vacante un posto di *scriptor* della Cancelleria apostolica, perché il suo titolare aveva intenzione di tornare allo stato laicale dopo aver contratto matrimonio (v. n. 30: s. l., 1380 ca.). In effetti, per un lungo periodo agli ufficiali della Cancelleria apostolica romana aderenti agli ordini minori non era stato interdetto il matrimonio, e molti di loro erano effettivamente

²⁵ Su Angelo Marzi, v. ARRIGHI.

sposati²⁶. Quindi il Concilio di Trento intervenne in tale materia, proibendo questi fenomeni.

Sul piano economico, soprattutto per il periodo tardomedievale e per la prima età moderna, quando nei comuni e nelle città-Stato italiane gli addetti alla conservazione delle scritture erano semplicemente investiti di funzioni archivistiche che si sommavano ai loro uffici principali, il calcolo della loro effettiva provvigione risulta molto difficile, anche in presenza di documenti attestanti quali fossero i diritti ai quali avevano accesso. Si vedano ad esempio i pagamenti fatti a un aiutante del notaio delle Riformazioni a Firenze, con un incarico specifico e delimitato, nel 1348 (n. 29). Come ampiamente dimostrato già da Federico Chabod, infatti, i salari nominali degli ufficiali di antico regime indicavano solamente una quota parziale – e spesso minoritaria – dell'effettivo ammontare delle provvigioni, ma la documentazione superstite solo raramente offre il reale importo degli stipendi²⁷.

Sappiamo che in molti Stati italiani gli ufficiali incaricati della gestione della documentazione avevano accesso a diritti derivanti tanto dalla produzione diretta, quanto dalla ricerca di specifici documenti in archivio per il rilascio di copie, o da prerogative di altro tipo. In ambito pontificio, simili pratiche furono regolamentate già con Innocenzo III, che nel 1198 impedì agli ufficiali della Curia di accettare pagamenti individuali e volontari da chi presentava una petizione e fissò un *ordo taxationis* per i compensi dello scriba²⁸. Dovendo farsi pagare per il loro lavoro, i cancellieri cominciarono a mettere le loro sigle sui documenti. Tale sistema era fondamentale per la determinazione complessiva del reddito di cancellieri e notai pontifici, tanto da essere oggetto di successive e varie disposizioni dei papi, intese a diminuire il numero degli scrittori della Cancelleria apostolica al fine di permettere indirettamente gli aumenti salariali derivanti proprio dalle tasse di registrazione individuali²⁹.

Per avere un'idea complessiva dell'ammontare del salario degli archivisti di antico regime, è utile fare riferimento al caso di un altro ufficiale specializzato nella gestione documentaria: l'*archivarius* dell'ufficio giu-

²⁶ V. bolle *Sicut prudens* di Eugenio IV; *Vices illius* di Pio II e *Divina eterni* di Sisto IV in BRESSLAU, p. 290.

²⁷ CHABOD, *Stipendi nominali*, *passim*.

²⁸ ZUTSHI, *Innocent III*, pp. 85-86 e 92-93. Sulla questione delle riforme introdotte da Innocenzo III e per uno sguardo di insieme sui secoli successivi, cfr. BRESSLAU pp. 294-309.

²⁹ Cfr. ad esempio una bolla di Giovanni XXII del 1331, in TANGL, *Die päpstlichen Kanzleiordnungen*, p. 116.

dizionario della Magna regia curia del Regno di Sicilia, attestato almeno dalla fine del Trecento. Sappiamo che egli percepiva un salario di appena 6 onze annuali – i *notarii* ordinari di cancelleria ne percepivano 12 – ma che godeva anche del diritto di un tarì al giorno, che gli veniva pagato dal maestro notaio dell'ufficio, e che fruttava altre 12 onze annuali, per un totale quindi di 18 onze, senza contare ulteriori diritti a lui spettanti (v. n. 32a: Valencia, 1426). Allo scopo di non provvedere più al pagamento di queste somme, il maestro notaio dell'ufficio avrebbe infine acquistato l'incarico di *archivarius* per sé e per il figlio³⁰. Si hanno informazioni più dettagliate in merito ad altre funzioni di cancelleria. Per esempio, a metà del Quattrocento, a Venezia ai giovani apprendisti cancellieri venivano corrisposti 10 ducati all'anno; al loro maestro, 100, sempre a spese pubbliche (v. n. 16: 1446). Va peraltro notato che, sempre negli stessi anni, questi salari rischiavano di trasformarsi in valori puramente nominali, dal momento che venivano corrisposti con cambiali che il personale faceva fatica a trasformare in denaro contante (v. n. 33: Venezia, 1456).

Il fenomeno della diversità delle voci di entrata dei cancellieri e dei notai persiste in età moderna, e servì anche ad aggirare i problemi di liquidità appena menzionati. Il caso di Venezia mostra, per esempio, che almeno parte degli emolumenti proveniva dalla ripartizione tra gli impiegati delle sanzioni comminate a colleghi inadempienti (v. n. 9: la data del documento è 1606, ma la legislazione cui si fa riferimento era in atto da tempo). Allo stesso modo, i mandati di pagamento per i notai della Camera apostolica nel 1682 (v. n. 40: Roma) dimostrano che ancora in quest'epoca le entrate di questi ufficiali potevano essere integrate da emolumenti relativi a funzioni accessorie o connesse al loro lavoro.

Gli introiti poi variavano molto da livello a livello. Nel 1606 a Venezia ai giovani di cancelleria incaricati di registrare le deliberazioni «comuni» dei principali consigli veniva corrisposto un compenso di due ducati al mese, da aggiungersi al loro salario normale (v. n. 9); negli stessi anni ai segretari di più lungo corso incaricati di registrare le deliberazioni «segrete» veniva corrisposto un compenso aggiuntivo di 5 ducati al mese, che raddoppiava il loro salario nominale³¹. Si tratta di cifre non esorbitanti – ma che con ogni probabilità erano soggette a ulteriori integrazioni – se le confrontiamo con la paga di un mastro costruttore, che si aggirava nello stesso

³⁰ Su questa vicenda, si veda SILVESTRI, *Archivi senza archivisti*, pp. 65-67.

³¹ AS VE: *Consiglio di dieci, Deliberazioni, Segrete*, reg. 14, c. 115v.

periodo attorno al mezzo ducato per ciascuna giornata lavorativa, o a quella di un lavorante non qualificato, che oscillava tra un quarto e un terzo di ducato³². Una significativa parte del compenso avveniva peraltro mediante l'appalto di immobili ed esercizi di proprietà della Repubblica, un fenomeno ancora in parte da studiare.

Si hanno notizie ancora più dettagliate in merito a un caso milanese nel Cinquecento. Come riportato nella *Nota et registro delli Officii Regii et Biennali provisti del Governatore in Milano con il salario et emolumenti* databile all'ultimo decennio del Cinquecento, sappiamo infatti che Giovanni Battista Monti, segretario e archivista della Cancelleria segreta, percepiva ogni anno: per il primo dei due uffici, alla pari di altri segretari, un importo totale di 2.678 lire (un salario di 850 lire, 4 stara di sale e una somma di 1.800 lire derivanti da altri emolumenti); e per il secondo invece 875 lire, delle quali 275 per il salario ordinario e ben 600 per i diritti spettanti (su questo personaggio v. anche n. 37: Toledo, 1560)³³.

Più facile appare stabilire i salari nella tarda età moderna, quando, con la specializzazione delle funzioni, la funzione di archivista comincia a delinearsi con caratteri più precisi. Ciò è possibile soprattutto per quegli archivisti incaricati di una funzione dirigenziale, quando emergono veri e propri "ruoli" d'ufficio: si veda ad esempio la precisa suddivisione e il salario assegnato ai custodi dell'Archivio vaticano dalla giunta di governo nel momento del tutto eccezionale dell'occupazione francese di Roma (v. n. 27: 1799). Sempre difficile, invece, appare rintracciare e sintetizzare le retribuzioni straordinarie spettanti ai tanti ufficiali minori che si occupavano della pratica della redazione delle copie per il pubblico, ad esempio negli archivi giudiziari della Toscana granducale³⁴.

³² PULLAN, *Wage-earners*, pp. 173-4.

³³ CHABOD, *Stipendi nominali*, p. 400.

³⁴ Cfr. ad esempio, «Tariffa e regola delli emolumenti straordinarij che debbono pigliare i Ministri della Cancelleria Fiscale», in CANTINI, V, p. 75.

DOCUMENTI

UNA VARIETÀ DI CARICHE E FUNZIONI

1. Milano, 1455 e 1456. Regolamenti relativi a registratori e uscieri della Cancelleria segreta del Ducato di Milano.

Ottenuto il vertice della Cancelleria segreta del nuovo duca Francesco I Sforza, Cicco Simonetta promosse fin dagli anni '50 del Quattrocento una ricostruzione degli apparati cancellereschi del Ducato di Milano, che erano stati gravemente compromessi durante gli anni della Repubblica Ambrosiana (1447-1450), un periodo durante il quale gli stessi archivi viscontei erano andati dispersi. La riorganizzazione della cancelleria è attestata da una serie di ordines – che sarebbero poi stati aggiornati nel corso dei decenni successivi – voluti dallo stesso Simonetta e che riguardarono non solo i cancellieri al servizio della Cancelleria segreta e altri ufficiali maggiori, ma anche il personale minore. Si riporta qui di seguito la trascrizione degli ordines redatti per definire competenze e prerogative dei registratori e degli uscieri. Il primo regolamento stabiliva che i registratori dovevano trovarsi sempre in numero sufficiente in cancelleria, così da essere pronti alla trascrizione delle lettere ducali, provvedendo nel contempo alla conservazione delle scritture e dei registri che erano sotto la loro responsabilità. Il secondo regolamento, invece – che a differenza del primo, in latino, è stato redatto in volgare – descrive minuziosamente i compiti di un personale non specializzato, gli uscieri, al quale spettava la gestione “materiale” della cancelleria, ovvero: il controllo su coloro che entravano e uscivano; il rifornimento dei banchi con tutti gli strumenti utili alla redazione delle lettere; la «bona cura et diligentia» su libri, registri e altre scritture.

a) Milano, 29 ago. 1455, AS MI: *Registri ducali*, reg. 214, pp. 115-120; le medesime istruzioni sono registrate anche nei codici *Ambrosiana* Z 198 Sup. e *Triv.* 1325.

Ordo servandus per infrascriptos regtratores apud cancellariam ducalem secretam, quorum nomina sunt hec:

Marcus Trottus
Iohannes Antonius de Papia
Leonardus Cassinarius de Parma
Philippus Barba de Novaria
Nicolaus de Carissimis Parmensis
Iohannes Antonius Aquillanus
Petrus Antonius de Fulgineo

Primo quod quilibet eorum ex ordine singulo die debeat esse in cancellaria et ibi stare usque ad horam prandii, deinde ire pransum infraque horam unam cum dimidia redire ad cancellariam et ibi stare usque ad horam cene et isto medio non habentes aliquid agere in cancellaria tres ex ipsis possint per horam unam cum dimidia remanentibus aliis in cancellaria ire pro negotiis eorum quo voluerint, qui tres aut aliquis ipsorum postquam redierint statim notificent reditum suum aliis qui remanserunt, ut et ipsi pro eorum negotiis et delectatione similiter adire possint quo volunt. Et quod post cenam ad quam sumendam habeant tempus unius hore debeant redire ad cancellariam et ibi stare et se exercere quousque data sibi licentia sit per illum qui deputatus fuerit.

Item quod in singulis prandii et caenis illustrissimi domini domini nostri semper unus vel duo ex cancellariis adsint presentiae suae cum sepius de precepto domini aut aliter prove accidit oporteat, in horis prandii et cenae scribere de occurrentibus et contingentibus negotiis decernitur quod in ipsis horis prandii et cenae duo ex ipsis registratoribus resideant in cancellaria quousque alii eorum socii vel saltem duo ex eis, qui caenati vel pransi erunt, redierint ad cancellariam.

Item quod unus quisque eorum teneatur et debeat registrare litteras et alias scribere prout iniunctum et ordinatum fuerit ei et fideliter et recte omnia scribere et transcribere et exemplari, neminique aliquid scripturarum huiusmodi pandere sine licentia et mandato etc., sed omnia occulta et secreta tenere librosque et scripturas diligentissime custodire et servare.

Item quod litteras quascumque per eos registrandas tradant et consignent thesaurario deputato prout disponunt ordines cancellariae predictae, et nemini alii et de eis posteaque registratae fuerint non se impendant sine licentia thesaurarii et deputatorum ut predicti omnes disponunt nisi quantum ab eisdem thesaurariis et deputatis foret iniunctum.

Item quod de registratura litterarum nihil accipiatur, nisi de privilegiis et concessionibus pro quibus aliquid merito accipiendum esset, et semper cum honestate et discretionem et summa modestia.

Item quamvis ordo sit in cancellaria et divisae sint partes in quibus scribitur dictum

divisique sint libri et labores, tamen cum difficile vel impossibile sit, ita ad unguem ordinem servari tum aliquando per multas occupationes, tum aliquando ob absentiam legitimam alicuius vel aliquorum ex predictis statuitur et declaratur quod non attento ordine predicto qui appositum fuit que ad evitandum confusionem et involutionem, quilibet eorum teneatur et debeat omnia scribere et facere que dietim et horatim scribenda et agenda erunt libere et sine aliqua exceptione; et ordine supradicto nostro non attento cui in premissis casibus derogatur per presentes ut negotia ducalia et omnia que ad honorem cancellerie et superiorum eiusdem spectant laudabiliter recte et accuratissime transeant et perficeantur.

(...)

Item quod omnes et singuli registratores ipsi omnes scripturas per ipsos faciendas et omnia et singula eis commissa et committenda per superiores que statum et honorem illustrissimi domini nostri respiciunt et quae important aut prejudicium et gravamen, et dedecus aliquod superioribus afferre possent secretas et occultas, secreta et occulta tenere debeant, nec alicui sociorum aut ex cancellariis vel alii personae manifestare vel pandere sine licentia superiorum.

Item cum supradictis registratoribus ordinata et deputata sit provisio per illustrissimum dominum dominum nostrum ducem Mediolani florenorum novem pro quolibet eorum singulo mense in kalendis presentis mensis Augusti incipiendo, et item duas partes cancellarie quas percipiebat et habebat ipse Cicchus ipsis registratoribus qui sunt septem dimiserit et dimittit, unde ordinando quod unusquisque eorum habeat quartam partem unius partis dictarum duarum et octava pars ordinata sit danda scriptori apud ipsum Cicchum commoranti et existenti decernitur, quod pro nunc taciti et contenti esse debeant dicto salario et portione. Et cum illustrissimus dominus dominus noster ad meliorem statum deo dante eveniet ad meliorem statum ipsi etiam ascendere sperare debent, satis pro nunc respectu necessitatum illustrissimi domini domini nostri, itaque noverint omnes et singuli suprascripti registratores, quod si aliquam suprascriptarum ordinationum non observaverint unaquaque vice qua contrafecerint, unusquisque eorum amittat provisionem et salarium ac lucrum duorum mensium, salvo praemissis et plus et minus arbitrio prefati Cicchi; et si aliquis eorum ultra primam vicem aut secundam postquam correptus et reprehensus fuerit superioribus esset negligens remissus au retrogradus ad observandum predicta intelligatur a cancellaria totaliter exclusus et in eorum loco erunt alii subrogati cum apud ipsum Cicchum unus vel scriptores semper erunt paratissimi in eorum locum intrare.

MCCCCCL^{mo} quinto die Iovis XXVIII^o mensis Augusti, hora XX^{ma}, in camera secreta Mediolani ducali, presentibus omnibus ducalibus cancellariis in ipsa cancellaria frequentantibus, omnia et singula capitula publicata fuerunt per ser Iohannem de Ulessis cancellarium ducalem, dictis registratoribus ibi astantibus et intelligentibus

ad eorum pleniorum informationem circa agenda et exercenda per ipsos in ipsa Cancellaria, videlicet presentibus:

Magnifico Ciccho Simoneta
Domino Iohanne de Simoneta
Ser Facino de Fabriano
Iri de Venegono
Zaneto de Zachariis
Christoforo de Cambiagio
Bonifacio Aliprando

Die XIII^o maii MCCCC^oLVI suprascripta capitula lecta fuerunt de novo suprascriptis registratoribus, qui iuraverunt in manibus mei Cichi servare suprascripta duo capitula concernentia fidelitatem ducalis status scripturarum et lucris cancellarie, similiter iuravit Michael de Cremona scriptor apud ipsum Cicchum³⁵.
(...)

b) Milano, 14 mag. 1456, AS MI: *Registri ducali*, reg. 214, pp. 121-124; le medesime istruzioni sono state registrate anche nei codici *Ambr.* Z 198 Sup. e *Triv.* 1325.

Primo che ciascaduno dessi uschieri ogni dì la matina per tempo cioe *ante ortum solis* siano in cancellaria ad ordinarla et spazarla et gli perserverano infino al hora de terza, alla quale hora di terza dui de loro vadano et retornano da disinare fra el spatio de un hora et meza; et retornati che siano lo terzo che serà stato ad aspectare vada et retorna da disinare per lo spatio predicto de una hora et meza, et deinde perseverano tutti nella Cancellaria perfino al hora de cena alla quale hora habiano per andare et tornare da cena el spatio predicto de una hora et meza et *divisim ut supra*, et poi retornati essi debbiano continuare in la cancellaria perfinché tutti li cancelleri, registratori et officiali siano partiti dessa Cancellaria.

Item non obstante el soprascritto capitolo, se concede alli soprascritti uschieri che fra el giorno uno d'esso per exequire quello che per li facti ducali gli fosse commissio et commandato per li superiori et cancelleri, et etiam per li facti proprii, possa andare et tornare per spatio de due hore ove gli serà necessario *cum hoc* che quando andarano per li facti proprii debbano domandare licentia ad chi serà deputato.

Item se gli commanda et vole che partito l'uno de cancellaria *ut supra*, li dui remanenti non se possano né debbano partire né absentare per commandamento de chi voglia essere, si sia né per facti proprii, ma debbano non partirse de can-

³⁵ Seguono numerose sottoscrizioni.

cellaria per supplire alle necessità d'essa cancellaria, cioè che uno de loro attenda continuamente alli uschi et l'altro alli banchi como necessario.

Item se gli commanda che dicti uschieri debbano tenere forniti li banchi d'essa cancellaria de calamari, bussole da vernice, penne, sabia et altre cose necessarie per scrivere et fare lettere, *ita* che mettendose ad scrivere quelli chi haranno ad scrivere non habiano casone de domandare se non papyro o cartha.

Item che essi uschieri non admettano alcuna persona alla cancellaria, se non li consueti, et quelli che fossero domandati per li cancelleri per volerli parlare et fare l'expeditione occorrente, li quali domandati non lassano fare dimora in cancellaria, se non fino ad tanto che habiano parlato ad chi facesse el suo spazamento, o vero ad chi havessero ad parlare.

Item che non lassano assendere alcuna persona sulli banchi ad scrivere, né ad fare altra cosa se non li proprii scriptori de cancellaria, et li altri che sono soliti de venir lì, alli quali non se debia lassare legere libri né scriptura alcuna de cancellaria senza licentia delli superiori, ma accadendo che essi consueti, o vero altre persone degne de reputatione, volesseno scrivere, li lassano scrivere liberamente.

Item che quando per li scriptori de cancellaria gli siano domandate le cose necessarie nella cancellaria et per lo scrivere, siano obedienti et presti quanto se conviene, et gli portano honore et reverentia come debito.

Item che non debbano sigillare littera alcuna che prima non la faciano vedere a quello che tiene el sigello et lo thesoriero de cancellaria, o vero alli deputati secundo li ordeni d'essa cancellaria; et *postquam* siano sigillate le debiano restituire et dare ad quello le havesse scripte o vero al Thesorero, o vero alli deputati *ut supra*, li quali habiano loro ad dare et distribuire a cui le spectarano, o vero le debiano dare allo ufficiale di cavallari quando esso ufficiale havesse commissione de farle dare et mandare; et che per niente essi uschieri non se debiano impazare de darne via veruna senza expressa licentia del dicto thesoriero, o vero deputati *ut supra*.

Item che de littera alcuna non se possa domandare né togliere pagamento alcuno senza licentia delli superiori, salvo de privilegi et concessione de valore, per li quali non possano né presumano de astringere li homini ad darli se non quello fosse de loro propria volontà. Et se per le altre littere gli fosse dato pur voluntariamente et senza petitione loro alcuna quantità de denari, che li debano dare illico al thesorero, quale gli darà per lo sigello quello gli parirà honesto et raggionevele. Et se occorresse che el thesoriero havesse recevuto el debito emolumento et fosse poi dato qualche cosa a dicti uschieri, debiano dicti uschieri notificare al thesoriero tutto quello gli fosse dato.

Item che li uschieri debiano haviere bona cura et diligentia alli libri et registri et altre scripture de cancellaria, et due volte la septimana guardare et examinare dicti libri se gli manchasse cosa alcuna, et manchandoli alcuna cosa li faciano conzare ita che stiano bene.

Item che debiano in tutto et per tutto como stano li predicti capituli attendere et osservarli, et accadendo che da una o due volte in suso contrafacessero, essendo de dicte due volte admoniti per li superiori et deputati, se intendano essere et siano totalmente esclusi et cassi et tolti dal loro officio da non tornarci mai più, et habiano totalmente exilio dalla cancellaria.

Suprascripta capitula lecta fuerunt dictis hostiariis presentibus Marco de Trotta, Iohannes Antonio de Gerrardis, Nicolao de Carissimis, Leonardo de Cassinariis, Iohanne Antonio de Aquila, Petro Antonio de Fulgineo, Michaele de Bonitis cancellariis seu registratoribus ducalibus qui hostiarii iuraverunt in manibus magnifici domini Cicchi ea omnia et singula in dictis capitulis contenta actendere et observare.

Riferimenti bibliografici: i regolamenti della Cancelleria segreta promossi da Cicco Simonetta sono stati ampiamente utilizzati nei lavori di SANTORO, *Gli uffici del dominio*, pp. XXIII-XXV; ID., *L'organizzazione*, pp. 524-526; ID., *Gli uffici del comune*; LEVEROTTI, *Diplomazia e governo*; ID., *«Diligentia»*; SENATORE, *«Uno mundo de carta»*, pp. 89-101. Su Cicco Simonetta, si rimanda invece a SIMONETTA, pp. 127-151 e alla bibliografia ivi citata.

2. Ferrara, 1461-1462. Supplica e altra lettera di Scipione Fortuna al duca Borso d'Este.

Lettera scritta da Scipione Fortuna al duca Borso d'Este per supplicarlo di far regolare diversamente i suoi compiti di custode del deposito di scritture della Torre del Rigobello (sulla quale v. cap. III, nn. 29, 30 e 39: Ferrara, 1462, 1470 e 1553). Fortuna, che era anche custode della biblioteca ducale, divideva quest'ufficio con un altro ufficiale, Biagio Bosoni, morto in quell'anno, che ora era stato sostituito da Francesco de' Putti. Fortuna si lamentava della situazione che si era venuta a creare coll'assunzione del nuovo custode, giacché la nuova suddivisione del lavoro, che prevedeva una settimana di guardia dell'archivio della Torre per ciascuno in modo alternato, lo costringeva a lavorare sotto condizioni molto peggiori delle precedenti. In particolare, mentre in precedenza il salario di Bosoni veniva assegnato a Fortuna quando questi copriva i turni del primo, ciò non accadeva più col sostituto de' Putti, creando molte spese impreviste allo stesso Fortuna. Dalla lettera emergono infine vari dettagli pratici e logistici che permettono di comprendere la difficoltà della vita quotidiana dell'epoca nell'esercitare l'ufficio di archivist, come procurarsi il cibo mentre si era in servizio e spostarsi in strade fangose

o coperte di neve d'inverno.

Fortuna tornerà a chiedere l'intervento del duca l'anno seguente, precisando nuovamente le richieste fatte e la necessità di intervenire portando a tre le persone incaricate dell'ufficio di custode delle scritture conservate nella Torre, e rinnovando le richieste di superare le difficoltà legate al procurarsi il cibo durante il servizio.

a) Ferrara, 7 ott. 1461, AS MO: *Cancelleria, Sezione generale, Archivio segreto estense*, b. 7, cnn.

Illustrissimo Principi et Excellentissimo Domino Borsio, Duci, Marchioni et Comiti etc. Domino meo Singularissimo.

Illustrissime Princeps et Excellentissime Domine, Domine singularissime. Questi di passati quando la Vostra Signoria deputò per mio compagno a la Torre Francesco de Putti in luogo de ser Biasio. Per Prisciano me fu ditto per parte della Vostra Signoria che io lo dovesse accettare per compagno ad esercitare l'offitio de la Torre, sì come faseva ser Biasio; cioè che a ciascaduno de nui facessemo la nostra settimana secondo è la consuetudine, sobzonzendone queste parole, Prisciano, cioè: che io dovesse accomodare quanto poteva detto Francesco, *hoc est* che volendo lui andare a casa a dormire io supplisca per lui. Per la qual cosa, illustrissimo signore, non so vedere che voglia dire altro non ma che io siami quello che porte tutto el cargo de l'officio, sì como io faceva al tempo de ser Biasio. Et perché io ho habutto sempre intentione che quando ser Biasio mancasse me seria previsto de quella spesa lui haveva, mo me pare sia stada dada a Francesco. Né haveva fato dire a la Vostra Signoria per Marco di Galeotto, et a quella recomandarme, perché io non posso fare cum di manco, *maxime* havendo dui offitii, cioè questo a la Torre e al carego de le tapezarie, perché dovendomi stare fermo a la Torre non poria andare uno migliaro a desinare e a cena lo inverno e vignire a le quatro hore da casa a corte piovando, nievigando e per lo fango, né ho persona per chi me possa fare portare el manzare al modo che io fosse im presone; e che cussì sia la Excellentia Vostra se ne porà informare cum Zerolamio dai carri, ché la non pò passare altramente. Unde supplico a la Vostra Signoria me vogli fare dare dita spesa per mi che sum solo, a ziò io possi attendere bene al mio officio, et faza stima la Vostra Signoria quanto a spesa di havere acressuto uno bracho in corte. Et se pure la Vostra Signoria non vole condescendere a questa mia honesta petitione, almeno fazi cussì: che quella settimana che tocherà a Francesco a stare fermo ne la Torre, ch'el gli stagi et habia la spesa, siché l'uno habia la spesa una settimana et l'altro l'altra settimana, secondo li tocherà la guarda. Et questo è iusto. Et cussì me recomando a la Vostra Signoria.

Data Ferrarie, die 7 Octobre 1461.

Fidelissimums servitore, Scipio Fortuna.

b) Ferrara, 23 set. 1462, AS MO: *Cancelleria, Sezione generale, Archivio segreto estense*, b. 7, cnn.

Illustrissimo Principi et Excellentissimo Dominis, Domino Borsio, Duci Mutine et Regii, Marchioni Estensi Comitique Rodigii etc. Domino meo Singularissimo.

Illustrissime Princeps et Excellentissime Domine, Domine mee singularissime. Essendo occupado ser Francesco di Putti mio compagno per lo officio de la Pescaria, como è tuto el carico³⁶ de lo officio de la Torre pare che si rivolga sopra le mie spalle; e per lo affanno che io honne³⁷ è forza a le fiatte stare dui e tre dì, che io non posso andare a cassa per le facende che occorre de hora in hora. Et pure sendo cussì el mi fa de bisogno manzare et bere, e per non havere messo che mi porti la vituaria da cassa a corte, el più de le volte io stento como uno cane; per modo, Signore mio, ch'el desasio è sì mesto che io porto. Per dita casone³⁸ me sforza a ricorrere e butarme ne le braze de la Vostra Altezza Serenissima a ciò che questi provveda a li fati mei per modo che possa durare lo affanno e servire lungamente la Vostra Altezza Serenissima como è mio desiderio, che tanto volentiere e de bona voglia io servo quella, como grandissimo amore e fede, ché Idio tanto el sa et tuto el dise. Vedino li effetti. Siché pertanto parendo a la Vostra Altezza Serenissima che io merito quella mi fazia le spese, como anno continuamente habendo li mei precessori, quella voglia commettere che me siano datte et questo me voglia conciedere la Vostra Signoria de singulare gratia³⁹, a ziò che apresso a la fatica io habia questo da sustentare la vita mia. A la Vostra Altezza Serenissima, e in questo e in ogni altro caso, continuamente io me ari-comando.

Datum, Ferrarie, die XXIII Settembre 1462

Servitor et famulus Scipio Fortune.

Riferimenti bibliografici: BERTONI, *La Biblioteca*, p. 299; BERTONI, *L'Orlando furioso*, pp. 126, 264 e 287; BERTONI, *Notizie*, pp. 36-38 e 48 (su ser Biagio, pp. 30-33, sulla Torre del Rigobello, p. 32).

3. Vigevano, 6 dic. 1472. Istruzioni del duca di Milano Galeazzo Maria

³⁶ carico: -ic- *lacer*.

³⁷ honne: -onn- *lacer*.

³⁸ casone: *intendi* cagione.

³⁹ gratia: *ms.* -tia *lacer*.

Sforza relative a una missione per la trattazione di affari di natura criminale.

Galeazzo Maria Sforza ordina ai suoi due segretari Giacomo Alfieri e Gabriele Pagliari di recarsi presso diverse città del Ducato di Milano per occuparsi degli affari di natura criminale originariamente spettanti alla Camera, che ne era stata invece esautorata. Questa ordinanza evidenzia anche l'istituzione di una cancelleria che fu creata ad hoc per l'espletamento dei compiti della missione. I numerosi ufficiali coinvolti e incaricati di sostenere l'azione dei suddetti segretari (cancellieri, registratori e cavallari) costituirono quindi un'importante rete informativa al servizio dei suddetti segretari che, anche se si trovavano in città differenti, dovevano costantemente scambiarsi le informazioni in loro possesso per una piena riuscita della missione. Di grande interesse, in ultimo, anche l'attenzione per la gestione materiale delle missioni, ovvero per l'uso del sigillo, per la raccolta e registrazione delle informazioni, per gli altri ufficiali interessati, e per il "movimento" delle carte e su questioni di diverso tipo.

AS MI: *Registri ducali*, reg. 214, pp. 161-163; ed. in PORRO LAMBERTENGHI, *Lettere*, pp. 116-118 n. e VISCONTI, *Ordine*, pp. 467-469 n.

Ordines Iacobi Aliferi et Gabrielis Secretariorum.

Havendove deputati ambedoi al officio de lo extraordinario et accioché non habiate casone de fallire ma observare quello che sia la mente et dispositione nostra, havemo deliberato che debbiате observare la forma et ordini infrascripti fra voi; et perché fra voi non sequa alcuna confusione et disordine havemo ordinato che caduno de voi attenda ad una impresa.

Et primo tu Iacomo attenderai a l'impresa de queste nostre infrascripte citta, cioè: Lode, Cremona, Parma, Alexandria et Terdona.

Et ti Gabrielo attenderai a le infrascripte altre città, cioè Milano, Como, Pavia, Piacenza et Novara.

Et volimo che ciascuno de voi attenda a la sua impresa de dicte città et l'uno non se impaccii de la impresa de l'altro, sforzandose ogniuno de voi de perquirere li homicidii, le falsità et qualunque malefici et cose criminale; et quelle caduno de voi commettere al vicario de la provisione de Milano come s'è consueto fare fin qui, et con luy intenderse in le predicte cose; et cossì cum li altri nostri officiali, a li quali a la giornata scriverete secondo le cose occoreranno; et cossì tenere le liste de l'intrate nostre in ordine *etc.*, solicitando et scrivendo al dicto vicario et ad dicti officiali secondo el bisogno, natura et exigentia de le cose rechiederà, havendo somma advertentia che la iustitia habbia suo loco et *indifferenter* ministrata caduno et che la camera nostra habbia suo debito.

Item ty Iacomo volimo tenghi el tuo sigillo ad modo usato, et ty Gabrielo ne tenghi un altro quale te havimo facto dare.

Et li doi cancelleri li sonno perché ty Iacomo hai facto questo officio circa cinque anni et sei informato in modo che t'è facile farlo, volimo retenghi Paulino presso ty et lo tuo registratore.

Item che caduno de voi habbia el registro separato et faci le cose separatamente come è dicto.

Et ty Gabrielo perché non sei sì bene informato, habbi Philipppo del Conte et togli uno registratore.

Item che li XII cavallari che li sonno siano divisi per mità, cioè tu Iacomo habbi li infrascripti:

Iacobi:

Paulino de Lintroppi

Petro da Trezo dicto Somenza

Ioanpetro da Milano

Bartholo da Brazolo

Marchesino de Pantiate

Bartholino da Bergamo

Gabrielo:

Firmo de Carelli

Bernardo da Melzo

Augustino di Cozi

Bernardo da Vicomercato

Iacobo de Mezinghi

Fiorio da Milano

Item ty Iacomo volimo che daghi tutte le scripture che hai ne le mane pertinente et agitate a le dicte città commesse ad Gabriele predicto, avisando dicto Gabriele et informando integramente de tutte le cose che tu sai de le dicte città et loro territorii et pertinentie che spectano al honore et bene nostro et utele de la camera nostra; et cossì volimo che tu debbi fare continuamente de cetero. Il simile farai tu Gabriele de avisare el dicto Iacomo de le cose pertinente ad le città ad lui commesse, loro teritori et pertinentie che spectano al honore, bene nostro et utele de la camera nostra quale a la giornata te perveniranno in mano. Procedendo l'uno et l'altro de voi cum grande diligentia et sollicitudine in le cose che ve sonno commesse, et cum somma integrità non havendo respectu l'uno ad l'altro, né per passione né per invidia né per alcuna altra rasone et casone *nisi* solo ad quello che cognoscerete essere l'honore et bene del Stato nostro et l'utele de la camera nostra, avisandome che intendino in fine de caduno anno fare vedere le vostre rasone et si troveremo che *aut* per negligentia vostra *aut* per qualche invidia et passione fra voi la camera nostra haverà portato danno, lo faremo pagare ad quello che sarà stato casone.

Item ve admonemo che siate solliciti et prompti ad essere presso la nostra persona tanto quando siamo in camera et altrove, come ad cavallo che *saltem* uno de voi li sia *semper* et continue; et non facciate stima per essere doi che per questo ve-

gnate ad usare negligentia alcuna imo usare ogni diligentia et sollicitudine quanto si fosse uno solo, et si farete altramente li sarà provveduto etc.

Ancora volimo che quando sia dato ad qualunque de voi lettere supplicatione o scripture che non se apertenghino alla impresa sua, che quelle se daghino ad quello ad chi se aspectino per respecto all'impresa de città ad epsò commessa. Et si non fossino pertinente all'ufficio vostro, le darete alla cancelleria dove che deveranno andare.

Ultimo volimo che in le cause che occurreranno in lo vostro ufficio donde che accaderanno fare privilegi, li lassate fare alla cancellaria nostra, voi de le lettere farete non toglierete niente de cancellaria, si non quello che honestamente et volontiera vi sarà dato. *Datum Viglevani die VI Decembri MCCCCLXXII.*

Galeaz Maria Sfortius.

Riferimenti bibliografici: sull'amministrazione della giustizia nel Ducato di Milano in età bassomedievale si rimanda a LEVEROTTI, «*Governare a modo e stillo de' signori...*» e specificatamente sulla suddetta vicenda, *ibid.*, p. 66. Su Giacomo Alfieri e Gabriele Pagliari, *ibid.*, *passim* e LEVEROTTI, «*Diligentia*», p. 317, nonché SENATORE, «*Uno mundo de carta*», *passim*.

4. Firenze, 22 gen. 1488. Deliberazione concernente le funzioni e la nomina di vari ufficiali di cancelleria.

La riforma della Cancelleria voluta da Bartolomeo Scala nel dicembre del 1483 aveva ripristinato la divisione tra Prima e Seconda cancelleria originariamente voluta da Leonardo Bruni nel 1437 per organizzare le mansioni dei cancellieri. Tuttavia la riforma di Scala introduceva una novità di grande rilevanza, nell'istituzione della figura dei segretari. In totale i nuovi ufficiali introdotti da Scala dovevano essere dieci, tra coadiutori e segretari. Uno, in particolare, avrebbe dovuto servire la cancelleria degli Otto e dei Dieci: il posto poi occupato da celebri segretari quali Niccolò Machiavelli e Donato Giannotti.

Il documento che qui si pubblica è un'appendice del 1488 alla riforma di Scala, con la quale venivano introdotti alcuni cambiamenti e innovazioni rispetto al testo precedente, considerati necessari per un miglior funzionamento dell'ufficio. Nel testo compaiono perciò molti dettagli perfino su aspetti minori dell'organizzazione del lavoro in cancelleria, come la necessità che gli ufficiali addetti alla scrittura delle lettere scrivano in bella grafia. Ancora più interessanti, tuttavia, risultano le precisazioni sulla divisione dei compiti tra chi doveva occuparsi di lettere e altra documentazione diretta verso l'esterno e chi invece di questioni amministrative interne. Nello stesso senso vanno anche i numerosi dettagli riguardanti il lavoro dei coadiutori già introdotti nel 1483, e addetti alla regi-

strazione degli atti.

Nel testo ha un particolare risalto la menzione del ruolo di Bartolomeo Scala e Cristoforo Landino, di cui sono ricordate le eccezionali doti culturali. Infine, è da notare un interessante accenno al compito di redigere gli annali della città affidato a Bernardo Muzy, cui era assegnato il titolo di segretario del Palazzo dei signori: un provvedimento da inserire in quella antica tradizione locale che attribuiva ai cancellieri di Firenze il ruolo di storiografi cittadini.

Ed. in MARZI, *La cancelleria*, pp. 610-14.

Magnifici et Excellentissimi Domini, domini Priores libertatis et Vexillifer iustitiae Populi Florentini, una cum Officiis Gonfalonariorum societatum Populi et duodecim Bonorum Virorum et Octoviris Practicae Civitatis Florentiae, attendentes ad auctoritatem eisdem concessam per Oportuna Consilia Civitatis predictae, de mense decembris proxime preteriti, et die XXVIII eiusdem mensis, in Consilio del Cento, pro finali conclusione, pro ordinando primam et secundam Cancellariam Officii Dominorum; item Officium Extractionum; Cancellariam Octovirorum Practicae ac etiam pro designando qui mittantur pro negotiis publicis ad loca externa, minori sumptu, quam ordinario Oratores, quique cum ipsis Oratoribus in Cancellarios mittantur, cum legatione fungentur, quae satis importet, et cum quibus salariis serviant et quo numero; quibus nuncupentur nominibus; cuius sint aetatis, prout haec et alia distinctius et latius in provisione supra memorata habentur, rogata per me Iohannem, Officiale Reformationum, ad quam in omnibus sit, et habeatur relatio; et, considerantes quanti ponderis sint quae per tales Ministros tractari debent, et quantum honoris et utilitatis accedere possit ad Rempublicam, si prudenter, modeste, diligenter ac sollicitè tractentur et perficiantur; et propterea volentes in eo quod ad eos spectat, mature procedere et bene tali uti auctoritate; habito super predictis maturo examine et colloquio cum prudentibus civibus ac primoribus Civitatis, in sufficienti numero quolibet tali Magistratu coadunato, simulque de more congregati in Auditorio magnificorum Dominorum praedictorum, facto inter eos secreto scriptineo ad fabas nigras et albas, misso et obtento partito, secundum Ordinamenta Civitatis praedictae et secundum formam supramemoratae provisionis ordinaverunt et, providendo, deliberaverunt omnia infrascripta, videlicet:

In primis, quod magnificus eques et egregius iureconsultus et orator eloquentissimus dominus Bartholomeus Iohannis Francisci Scale, ad praesens primus Cancellarius Dominorum et Florentinae Reipublicae, intelligatur esse, et sit, in eodem officio ac dignitate confirmatus, pro tempore, quo durat tale suum officium, secundum alias ordinatum et deliberatum, cum salario, emolumentis, dignitatibus, preheminentiis, auctoritate et officio, et aliis omnibus sibi competentibus ex lege, et prout tali poterat officio fungi et fungebatur de mense decembris proxime praeteriti; et sit caput Cancellariae, et praesit illis omnibus, qui servient Octoviris Practicae. Et, ut possit negotia ad ipsam primam Cancellariam spectantia rite perficere, habeat unum Coadiutorem, notarium matriculatum in Arte ludicum et Notariorum

Civitatis Florentie, pro Civitate, aetatis saltem annorum XXV, cui competat de salario, quolibet anno, quantitas florenorum quadraginta; et incipiat tale salarium quo die servire incipiet. Et sibi ipsum deputet, et deputatum removeat, et alium subroget, aetatis et qualitatis praedictae, dictus dominus Bartholomeus ad libitum. Secundae vero Cancellerie et ad negotia illi ex lege spectantia praesit in triennium, incohatum die prima presentis mensis ianuarij, ser Antonius Mariani Mutij, et nuncupetur secundus Cancellarius, prout hactenus nuncupabatur. Salarium eius sit annuum, et ad rationem anni, florenorum centum viginti. Ei serviant et dictae secunde Cancellerie duo Coadiutores, notarii matriculati, ut supra, et pro dicto triennio. Primus sit idem ser Andreas Romuli, qui quatuor annos iam servivit, et ei competat suum ordinarium salarium, quod est florenorum septuaginta duorum in anno. Secundus vero Coadiutor sit ser Franciscus (...) de Bibbiena, et eius salarium sit quotannis florenorum quadraginta.

Extractionibus vero praesit ser Simon Grazini, prout fuit deliberatum die ultima mensis decembris proxime praeteriti. Tempus sit annorum trium incoandorum die prima presentis. Ipsi et suis Coadiutoribus spectet solum et dumtaxat cura illorum negotiorum et rerum, quae eisdem spectabant de mense decembris proxime praeteriti, salvis tamen infrascriptis; additis illis, quae per supramemoratam provisionem assignata fuerunt illi, qui Extractionibus praefuturus erat; et nuncupetur Notarius Extractionum. Tali officio serviant illi duo Coadiutores, qui de mense decembris proxime praeteriti serviebant, videlicet ser Ioannes ser Lodovici Giannuzi et ser Leonardus Iohannis de Colle. Sibi et Coadiutoribus competat salarium florenorum trecentorum quinquaginta annuatim, unicuique tamen pro sua rata de per se, videlicet ser Iohanni de Giannuzis floreni quinquaginta, ser Leonardo, floreni septuagintaduo; tot enim cuique ipsorum annis proxime elapsis competeabant.

Supradicti ser Antonius et ser Simon et ipsorum successores sint de numero Officialium Palatii, et cum reliquis duobus Officialibus interveniant ad secreta Reipublice, prout consueverunt ipsi et praedecessores ipsorum.

Dominus Cristophorus vero Bartholomei Landini, doctor⁴⁰ et orator, serviat dicto triennio⁴¹ Reipublice, prout hactenus servivit quatuor annos elapsos, sed cum salario florenorum centum viginti quolibet anno; et pareat Dominis in sibi commissis; item et Octoviris Prattice, cum ipsius opera uti volent. Et, in absentia supradictorum Principalium, suppleat ipsorum vices, in rebus in dies occurrentibus. Et nuncupetur Secretarius Dominorum⁴², et praeservetur sibi in eundo et stando suus consuetus locus. Cancellariae vero Octovirorum Pratticae praesint ad negotia, que nuncupantur externa, dominus Franciscus Angeli de Gaddis et ser Alexander Rainaldi Braccesi; cuique competat salarium florenorum sexdecim in mense, hoc est floreni centum nonaginta duo in anno. Hi duo nuncupentur etiam ipsi Secretarii Dominorum, sed

⁴⁰ doctor: *segue* Poeta cass.

⁴¹ triennio: *segue* quinquennio cass.

⁴² Dominorum: *prec.* Palatii et cancellariae cass.

ad serviendum Offitio Octovirorum Prattice. Et dictus dominus Franciscus habeat titulum primi Secretarii inter illos, qui servire debebunt dictis Octoviris. Et quotienscunque eis, vel alieni ipsorum, fuerit iniunctum, proficiscantur ad ea loca, etiam extra iurisdictionem florentinam, quo destinabuntur, et cum eo numero equorum quo designabuntur, suis ipsorum omnibus sumptibus, etiam salariorum famulorum, quos secum ducerent, et praetii equorum, quos ad vecturam acciperent. Habeant tamen in subventionem, ad rationem soldorum triginta florentinorum parvorum, pro quolibet equo quem secum ducerent, ex commissione, et pro qualibet die, quam in eundo, stando et redeundo consument, et non aliud quoquo modo. Et, quando dictus dominus Franciscus sic transmitteretur, tunc transmittatur cum uno equo pluri quam dictus ser Alexander, nisi aliter per Octoviros Prattice tali tempore deliberaretur. Isti duo, cum infrascripto Coadiutore, diligenter intendant rebus ad ipsorum Officium spectantibus, et circa registrationem litterarum transcribendarum ad Oratores et externos; et ab eisdem accipiendarum observent ea, que in praedictis, et seu circa praedicta, constituta et ordinata fuerunt, de mense decembris anni 1483, per habentes auctoritatem, de quibus constat manu mei Iohannis suprascripti; et quod ita fiat bene, diligenter ac sollicitate procuret supradictus primus Cancellarius.

Cancellaria vero praedictae Coadiutor sit ser Antonius Iohannis Della Valle, cum salario annuo florenorum septuaginta duorum.

Ser Franciscus, vero, ser Baronis praesit Cancellariae dictorum Octovirorum Prattice ad res et negocia intra fines Florentine Reipublice tractandas et explicandas; roget insuper deliberationes dictorum Octo Virorum Prattice. Salarium eius sit florenorum centum nonaginta duorum in anno, et ipse etiam nuncupetur Secretarius Dominorum ad serviendum Octoviris Prattice, et habeat iu sui adiutorium in Coadiutorem ser Tommasium Pieri dell'Ossaio, cum salario florenorum quadraginta in anno.

Supradictorum omnium ad Octoviros Prattice deputatorum tempus sit annorum trium, incoatorum die prima praesentis. Salarium vero currat eis, qui de mense decembris serviebant prima die praesentis mensis; reliquis vero die prima mensis februarii proxime futuri. Supradictorum omnium et ipsorum cuiusque aetas esse debeat saltem annorum XXV.

Ad Annales vero componendos, prout in dicto anno 1483 fuit ordinatum, praesit pro dicto triennio Bernardus ser Francisci Nuti, et nuncupetur Secretarius Palatii Dominorum, prout fuit a principio nuncupatus. Ob hanc dignitatis suscipiat id negotii absque sumptu Communis, et diligenter describat.

Quatuor vero infrascripti, videlicet:

Ser Franciscus Pieri Del Cappello,

Bernardus Bernardi de Riccis,

Ser Antonius Pieri de Colle et

Ser Andreas Iacobi Poloni de Foiano.

Sint illi, qui cum Oratoribus in Cancellarios proficiscantur, cum eis fuerit commissum, et habeant, pro quolibet, de salario annuatim florenos quinquaginta.

Cum vero cum Oratoribus ibunt, habeant equum et famulum ab Oratore et vic-

tum; insuper quolibet mense id quod Oratoribus videbitur convenire. Et intelligantur deputati pro tribus annis incohatis die prima presentis mensis. Salarium vero incipiat calendis februarii proxime futuri. Supradictorum omnium salaria solvantur de assignamentis, et modo ordinato, et floreni supranominati sint librarum quatuor pro quolibet, et retentio fiat cuique secundum legem. Et insuper supradicti omnes, qui servire debebunt Cancellerie Octovirorum Praticae, et seu ituri erunt cum Oratoribus in rebus expedientibus, cum aliquod membrum supradictorum, aliquando nimio labore gravaretur, suppleant pro talibus sic nimium gravatis, et eisdem ferant auxilium. Et semper cum diligentia et fide faciant, et conservent scripturas, ut, cum opus fuerit, presto inveniantur. Et in praedictis eum servent ordinem, ultra ea que ordinata fuerunt in anno 1483, qui per Octoviros Praticae, de tempore in tempus, iudicabitur esse magis conveniens ad facilitatem inveniendarum scripturarum et ipsarum diluciditatem.

Supradicti omnes et ipsorum quilibet ad sua exercitia confirmari possit, de tempore in tempus, per Dominos et Collegia, aut ipsorum duas partes, cum approbatione tamen Consilii del Cento, secundum Ordinamenta, pro tempore, quo volent, non malore tamen annis tribus, pro vice, pro quolibet, et non ante ultimum annum electionis durantis, et quilibet de per se proponatur⁴³.

Cum vero supradictorum omnium aliquis morte, aut per renuntiationem, sive remotionem, vel alia quacunque de causa, suo vacaret officio, tunc successor eligatur per Dominos et Collegia, cum approbatione deinde dicti Consilii del Cento, cum officio, auctoritate, devetis, prohibitionibus, et honoribus, ac oneribus, cum quibus fuisset deputatus ille, in cuius locum fieret subrogatio; et pro residuo temporis talis vacantis; et cum salario quo volent, non tamen malore illo salario, quod competeat tali vacanti. Confirmatio vero talium de novo eligendorum fiat modo quo prima electio, et non cum malori salario quam illud, cum quo fuisset electus. Si quis vero vacantium tale exercitium sorti tus esset, quod videretur aut supervacaneum, aut tale, sine quo negotia talium locorum bene fieri possent, non fiat tunc subrogatio, ne Comune gravetur ulterius tali sumptu, cum fieri possit commode sine illo.

Famulo del rotellino, qui serviet ser Simoni Grazini, et, donec ei serviet, et non ultra, per Officium Octovirorum Praticae stantiari possit, et debeat, quolibet mense, quantitas librarum duarum florenorum de pecuniis taxarum scripturarum, que fient penes dictum Officium Octovirorum Praticae, et ex ipsorum deliberationibus.

Riferimenti bibliografici: MARZI, *La cancelleria*, pp. 256-257 (ed. alle pp. 610-614); BROWN, *Bar tolomeo Scala*, pp. 183-186. Per la riforma di cancelleria di Leonardo Bruni, v. LUISO, *Riforma*.

⁴³ proponatur: *segue* Vigente vero Officio Decem Baliae, aut Octovirorum Praticae intervoriani in dictis confirmationibus dicti Decemviri et seu Octo simul cum Collegiis, et per duas partes totius numeri supradictorum omnium Officiorum obtineri debeat partitura, quolibet tamen dictorum Magistratuum et Officiorum semper in sufficienti numero collegialiter congregato *cass.*

5. Ferrara, 29 mar. 1505. Istruzioni di Alfonso d'Este per stabilire norme procedurali e scegliere il personale addetto alla tenuta dei libri contabili dell'archivio della Camera ducale di Ferrara.

Nota di Alfonso d'Este intesa a stabilire norme relative alle procedure con le quali si dovevano tenere i libri contabili della Camera di Ferrara. Numerosi dettagli danno l'idea di come fosse ritenuto particolarmente importante avere sempre pronta e disponibile la documentazione per un corretto pagamento dei creditori. Si stabilisce soprattutto una più organica e funzionale divisione del lavoro tra gli ufficiali addetti alla tenuta dei libri stessi, da suddividersi d'ora in poi, per un più facile rinvenimento, in libri «vecchi» (per l'anno trascorso 1504) e «nuovi» (per l'anno corrente 1505). Ognuno di questi libri era assegnato a un preciso ufficiale che ne era dunque responsabile.

La sezione dell'archivio della Camera ducale in cui è contenuto questo documento raccoglieva norme e documenti di interesse dell'ufficio.

AS MO: *Archivio camerale, Cancelleria della camera*, b. 87: «Ordini, Istruzioni», cnn.

Dilectissimi nostri⁴⁴, essendo noi desiderosi che li compti di quella nostra Camera, sparsi in varii et diversi libri, se reducano in saldo et breuitate, ad ciò che più facilmente se possi vedere et intendere le ragione de cadauna persona ch'hano havuto ad fare *cum* noi et *cum* la dicta Camera nostra; et per intendere *etiam* noi in quali termini se ritrovemo per havere bona voluntade de satisfacere a quelli che se ritrovano nostri creditori; et per volere *etiam* che quelli che sono debitori de dicta nostra Camera pagino et satisfaciano. Et non ritrovando alcuno altro migliore modo che dividere li compti et fare uno compto vechio et uno novo, et ordinare per quale modo et via se habia ad saldare li predicti compti, habiamo deliberato dividere il compto vechio dal novo, dichiarando il compto vechio essere per tuto l'anno 1504; al quale compto vechio havendo principiato Fino de Adriano, uno de li Magistri del Compto generale de dicta nostra Camera, ad saldare li compti del Bancho et de li contracti et acquisti facti de li beni immobili; essendo cosa non de pocha importantia et utilidade de dicta nostra Camera, volemo che per epsò Fino se proseguia dicti compti et quelli a saldi per tuto l'anno 1504. Ma dove *etiam* fa bisogno la opera sua, in adiutare de saldare li altri compti, non manchi dove parerà sia il bisogno più importante. Et al saldare *autem* il resto del compto vechio gli deputemo Ludovico da Roma et Iacomo de Argenta *etiam* Magistri del Compto generale cum quello numero de Ragionieri parerà a voi sia il bisogno. Al compto *autem* novo et quotidiano volemo et deputemo Hieronimo de Fino, nel quale se confidemo che ne le occurentie che de die in die accade-

⁴⁴ Dilectissimi: *ms.* Dilecti- *lacer.*, -ssimi.

ranno le gubernerà et saldarà per modo che potemo sempre intendere de hora in hora chiaramente, et come passarano li facti nostri.

(...)

Et perché pare ch'el sia in Camera pochi ragionieri, per fare dicti effecti ve da'emo arbitrio et facultade potere tuòrene et deputarne in Camera, ultra quelli che li sono, tanti quanti vi pare il bisogno de die in die, o a salario, o a tassa, secundo vi parerà meglio et più utile.

Et *etiam* un altro Nodaro al Memoriale ultra quelli gli sono, parendovi sia bisogno.

(...)

Ferrarie, XXVIII Martii 1505.

Riferimenti bibliografici: FOLIN, *Rinascimento estense*, p. 139.

6. Firenze, 3 e 20 apr. 1529. Stanziamenti degli ufficiali del Monte destinati a coprire i pagamenti per alcune delle mansioni assegnate agli ufficiali di cancelleria e di Camera.

Pagamenti per ufficiali del Monte che danno modo di conoscere la consistenza e la suddivisione della cancelleria del Monte al tempo dell'ultima Repubblica fiorentina (1527-1530). Si notano, in particolare, nell'ordine: pagamenti per gli ufficiali del Monte addetti al controllo dei libri contabili dei prestiti dei cittadini al Comune; per gli ufficiali eletti per riscuotere la Decima scalata (una delle tasse imposte dal governo repubblicano che aveva interrotto il predominio dei Medici); e infine, per i coadiutori che avevano avuto l'incarico specifico di controllare i libri di conti di precedenti notai del Monte e ne avevano corretto alcuni errori. Tra coloro cui sono destinate tali somme, compare anche un ufficiale ricordato come «Guardiano dei libri del Monte»: una evidente allusione alla funzione di sorveglianza dei depositi documentari dell'ufficio omonimo.

AS FI: *Monte comune*, parte I, reg. 1414, c. 90r.

Per Bardello Bardegli e Giovanni del Nero, sindachi e ragionieri del Monte (...) per avere riveduto gl'errori de' libri degli scribani ordinari prossimi passati delle prestanze del Chomune di Firenze

(...)

Per Giovanni de Nero et Francesco del Nero, uno de' Sindachi del Monte; Cristofano de Bernardo Rinieri, Giovanni de ser Carlo Buonsignori, Scribani e loro aiuti delle Gratichole del Monte; Giovan Francesco Barduegli, Bartolomeo Sassetti, Scribani degl'Achatti del Monte; Giuliano de Francesco Morozzi Ghuardano de' Libri del Monte:

tutti scribani eletti pe' gli ufiziali del Monte secondo gl'ordini a fare la descrizione

e conti della Decima schalata, soldi cinquanta, lire d'oro in oro infratutti in questo modo, coè: soldi XIII lire d'oro a Giovanni del Nero, apare al quaderno di Chassa 6; e soldi XII lire d'oro a detti Cristofano e Giovanni e loro aiuti, apare al quaderno di cassa —⁴⁵; e soldi XII lire d'oro a Govanfrancesco Bardegli e Bartolomeo Sassetti, apare al quaderno di cassa 13; e soldi XII lire d'oro a Guliano Morozzi, apare al quaderno di cassa 2. In tutto detti soldi 50 d'oro, lire in oro, intratutti per loro premii e emolumenti per avere fatto detta descrizione e conti della Decima schalata secondo la forma della legge, per ciò ordinata; e per partito di detti signori Ufiziali, rogato ser Francesco Alegri loro cancelliere sotto di 20 del presente..... soldi 50, lire -

Riferimenti bibliografici: su questi pagamenti e sulla loro utilità, v. ARRIGHI - KLEIN, *Aspetti della cancelleria fiorentina*, p. 158.

7. Venezia, 30 mar. 1531. Deliberazione della Signoria sui compiti del massaro di cancelleria.

La figura del massarius cancellarie è già citata in documentazione veneziana del Quattrocento, ma questa deliberazione accresce e definisce con maggior precisione i suoi compiti fino a farne il responsabile materiale degli uffici dove veniva prodotta e conservata la documentazione. Tra le sue mansioni, «governare» i libri, ovvero farli trasportare, quando necessario, nei locali del Collegio, del Maggior consiglio e del Senato; pulire le stanze dei cancellieri; e infine assicurare eventuali riparazioni agli armadi («caramali») contenenti la documentazione. Questi compiti dovevano essere svolti da lui in persona e non da sostituti. Si stabiliva inoltre che, qualora egli non si fosse presentato in cancelleria per tre giorni consecutivi senza giustificazione, dovesse essere sostituito. Una nota al documento asserisce che il posto di massaro era stato assegnato ad Agostino Ingenieri, di una nota famiglia cittadina veneziana.

AS VE: *Collegio, Notatorio*, reg. 21, c. 134^{rv}.

Dovendosse far hora elettione del massaro de la cancellaria nostra, bisogna proveder che quello sarà elletto facia l'offitio personalmente, et perho sii deliberato che quello remanirà sia obligato de attender lui in persona alla ditta cancellaria, et non per alcuno substituto, governando i libri et facendo portar quelli dalla cancellaria in Collegio, in gran consiglio, et in pregadi et altrove, secondo li⁴⁶ bisogni,

⁴⁵ In bianco nel ms.

⁴⁶ li: ms. lil.

attendendo così la festa come el giorno da lavorar da matina⁴⁷ et dapoi disnar. Item scovar la cancelleria, conzar, et tenir i caramali netti, et tutte altre cose necessarie presente lui, et non absente; *preterea* preparar tutte le cose che bisognano alle elettion et andar ad ogni gran consiglio de continuo, et se per tre giorni, etiam che non fossero continui, el serà appontato dal Cancellier grande o suo vicegerente, debba esser privo della massaria immediate havuta la relatione dal Serenissimo Principe excetto in caso de malatia; né possa partir de questa città in alcun tempo sel non haverà licentia in scrittura dal ditto Serenissimo Principe et quatro Conseglieri; et se il ditto che remanerà⁴⁸ havesse altro offitio, se intenda esser et sii subito fuori de quello, come è conveniente.

+10-0-0

De mese martio.

Decretum ultrascriptum lectum fuit omnibus descriptis ad probam massarii cancellarie, ut unusquisque sciret quomodo esset obligandus in eo officio et quid facere teneretur. Et sic ballotatione postmodum facta inter Serenissimum Principum, Dominios Consiliarios et Capita Quadraginta de singulis descriptis ut supra, remansit Massarius Cancellarie Prudens vir Augustinus Ingenerius quondam Petri.

Riferimenti bibliografici: ZANNINI, *L'impiego pubblico*.

8. Palermo, 15 dic. 1535. Disposizione sulle funzioni archivistiche dei segretari e sul tentativo di accentrare la responsabilità della conservazione delle scritture sul maestro notaio della Real cancelleria.

Con questa disposizione, il viceré di Sicilia don Ferrante Gonzaga, su richiesta diretta di Carlo V di Spagna, emana una serie di nuove regole con le quali si voleva porre un freno alla dispersione di tutte le scritture e registri che gli ufficiali amministrativi conservavano personalmente presso le proprie dimore, spesso senza restituirle alla Corte quando lasciavano gli incarichi. Nel far ciò, si stabilì che i segretari siciliani fossero investiti ufficialmente di funzioni archivistiche, quanto meno per la documentazione corrente, e che si occupassero personalmente della conservazione dei registri – e in particolar modo di quelli in cui erano trascritte le lettere segrete – che erano sotto loro responsabilità: i volumi dovevano essere ben rilegati, con i fogli numerati e dotati di un indice alfabetico per facilitare il ritrovamento delle informazioni. L'autorità tentò inoltre di trasformare il maestro notaio della Real cancelleria in una sorta di archivio generale del Regno, dato che i segretari

⁴⁷ matina: ms. metina.

⁴⁸ remanerà: intendi: "che sarà eletto".

avrebbero dovuto affidare proprio a quest'ultimo i loro registri ogni mese di settembre, ovvero con l'inizio del nuovo anno amministrativo. Il tentativo di centralizzare la conservazione delle scritture affidandone la gestione al maestro notaio della Real cancelleria non ebbe probabilmente gli esiti sperati, tanto che solamente nel corso del Seicento si sarebbe arrivati all'istituzione di uno specifico archivio per la Segreteria, gestito da un ufficiale specializzato (v. n. 11: Palermo, 1643).

AS PA: *Conservatoria di registro*, vol. 125, cc. 15r-16r; ed. in *Pragmaticae Sanctiones*, I, pp. 348-350.

Carolus et Iohanna, etc. Vicerex etc. (...) Havendo havuto la cesarea et catholica maestà di lo imperaturi et re nostro signuri informazioni comu li provisioni et licteri viceregii, quali si solino expediri cum una registrata simplici, si registrano in diversi registri, et tali registri tenino li procuraturi, scrivani et altri particolari personi, et che observandosi quisto stilo si porriano comectiri falsitati, ultra lo travaglio di li negocianti, quali multi volti non ponno trovar di undi hanno di piglari copia di dicti provisioni et litteri, di li quali li tocca lo interesse; et la experientia ha mostrato che alcuni di li volti li procuraturi, scrivani et altri personi che⁴⁹ hanno tenuto dicti registri si partino di la regia Curti, et dicti registri venino in perdicioni: di lo che si porriano causari a li regnicoli di quisto regno multi dampni et interessi, li quali, volendo la maestà Sua obviari, ni ha ordinato et comandato per uno capitolo di instructioni, che dovissimo del predicto informarne et provedirlo. La qual cosa comunicata con questo sacro regio consiglio, con lo pariri et determinacioni di quello, per la presenti pragmatica perpetuo valitura, statuimo, sancimo et ordinamo che de cetero li dicti Secretarii debiano tenere in loro propri casi li registri, in li quali si debeano registrar li provisioni et lictiri, li quali passano per lo sigillo pichulo et registrata simplici, in li quali ipsi Secretarii mectino loro mandato *seu* subscriptioni, né pozano teneri ditti registri in casa di nixuno altro officiali, procuraturi, scrivano, né qualsivogla altra persuna, ma dicti registri debeano esseri ben ligati et li fogli di quilli numerati, in omni foglo lo suo numero debito, et iustu alfabeto, in lo quali serranno esistenti et notati li nomi et cognomi di omni persuna, ad instantia di cui serranno expediti li provisioni et lictiri, che in dicti registri serranno registrati et in quali foglo de dicto registro serranno scripti, per poterse più facilmenti trovarci, quando si cherchiranno. Li quali registri ipsi secretarii di anno in anno, in fini di qualsivogla anno, zoè in principio di septembri, in lo quali mise digiano incomenzari et fari altri registri novi, debiano consignari in la regia Cancellaria a lo mastro notaro di quella, *iuliana medianti*; et in dicta Cancellaria dicto mastro notaro li conservirà, et accadendo dari li copii di li provisioni esistenti in ditcti registri, dicto mastro notaro farrà dari dicti copii cum la extracta di uno di dicti secretari, pagandosi li raxuni di dicti copii iuxta la forma

⁴⁹ che: *segue* ha tenuto *cass*.

di li pandecti; et perché se ha con multa più attencioni da providere circa lo registrar et conservari di li lictiri secreti, li quali sonno et ponno esseri di più importanza, et è necessario che quelli si conservino talmenti che nixuno le poza vederi, né di quilli haveri noticia. Statuymo, sancimo et ordinamo che dicti secretarii non debiano in nexuno modo expediri lictiri secreti che passano per lo sigillo secreto, che prima non siano registrati in li registri che detti secretarii teniranno in loro proprii casi, havendo precipua cura et advertentia che dicti lictiri secreti se debiano registrar per persona di virtuti et bona experientia; et lo registro undi si registreranno dicti lictiri secreti debeat esseri separato di li altri in li quali si registrano dicti provisioni patenti, per poterse tenere cum omni sollicitanza comu conveni. Et contravenendo li detti secretarii in alcuna di li cosi che di supra havimo provisto, statuito e sancito et ordinato si intendano *ipso iure* incursi in la pena di privacioni di officio et altri peni reservati ad arbitrio di Sua Maestà Cesa-rea, oy nostro et di li Viceré che *pro tempore* serrano. *In cuius rey testimonium presentes fieri iussimus magno regio sigillo munitas. Datas Panormi die XV^o decembris VIII indictionis 1535.* Ferrando Gonzaga.

Dominus Prorex mandavit mihi Ludovico Sanches prothonotario, et vidimus eam omnes de sacro regio Consiglio.

Riferimenti bibliografici: il documento è citato in LA MANTIA, *L'archivio*, p. 260 e SILVESTRI, *Archivi senza archivisti*, p. 55. Sull'ufficio della Segreteria siciliana in età medievale, v. COR-RAO, *Governare un Regno*, pp. 339-341, per l'età moderna, invece, cfr. LA MANTIA, *L'archivio*.

9. Venezia, 25 set. 1606. Regolamento riguardante il lavoro dei notai di Cancelleria e i segretari del Senato, i due principali livelli della carriera cancelleresca a Venezia.

Testo preparato dal cancellier grande Bonifacio Antelmi pochi mesi dopo la nomina (e in piena crisi dell'Interdetto con papa Paolo V). Il regolamento definisce i compiti del personale adibito alle funzioni di cancelleria, diviso in gradini successivi con accesso ad affari e documentazione dai diversi livelli di riservatezza. Al vertice della Cancelleria stava il cancellier grande, aiutato da un «vicegerente», da un «reggente» e da un «massaro» (su quest'ultimo v. n. 7: Venezia, 1531). Il cancellier grande fissava gli orari di lavoro, legati alle sedute dei consigli, nonché agli altri uffici e al servizio che dovevano prestare le varie fasce del personale. Seguivano in ordine di importanza i segretari del Senato, a cui era tassativamente riservata la compilazione delle lettere in uscita e la rubricazione di quelle in entrata, l'uso dei cifrari, e – cosa molto importante – la separazione della documentazione riservata, o «secreta», da quella «comune». Essi dovevano occuparsi della documentazione riservata, e inoltre prestare servizio presso i consigli della Repub-

blica qualora questi fossero impegnati in affari particolarmente delicati. Avevano il divieto di portare documentazione fuori da Palazzo ducale. Infine venivano i notai di Cancelleria, divisi in due gradini successivi («straordinari», all'inizio della carriera, e poi «ordinari»; v. anche n. 17: Venezia, 1515). Tra i compiti principali che toccavano ai notai di Cancelleria c'erano: la preparazione delle commissioni da presentare ai rappresentanti veneziani e dei capitolari, cioè dei sommari delle procedure relative agli uffici per i sei consiglieri del doge; la trascrizione di copie a uso di privati; la registrazione dei risultati delle elezioni; la registrazione delle deliberazioni in volumi provvisti di indici e rubriche e la preparazione di rubricari o registi ordinati delle materie trattate. Inoltre i notai straordinari erano tenuti a un periodo di servizio presso la flotta, al servizio di ufficiali veneziani, mentre i notai ordinari dovevano servire per un certo periodo ambasciatori e altri rappresentanti della Repubblica. I notai di Cancelleria erano inoltre tenuti a frequentare quotidianamente la «lettion publica del lettor della Cancelleria» e, sembrerebbe, a compiere esercitazioni giornaliere (consistenti nella «solita epistola»); un maestro di scrivere dava lezioni tre volte alla settimana (v. cap. III, n. 5: Venezia, 1533 e 1617). Il regolamento approntava anche un complicato sistema di sanzioni per inadempienze, il cui ricavato doveva essere suddiviso tra i membri del personale. Due giorni dopo l'approvazione di questo regolamento, esso fu letto a tutti i notai e segretari appositamente convocati. Non si fa menzione in questo regolamento dei segretari del Consiglio dei dieci, che occupavano i gradi più alti della carriera cancelleresca, ed erano perciò soggetti a regolamenti speciali.

AS VE: *Consiglio di dieci, Deliberazioni comuni*, f. 257, cnn.

Ordini da essere osservati dalli secretarii di Pregadi.

Debbano venir li secretarii deputati al servitio della Signoria ogni mattina a Palazzo all'ora che sarà loro statuita, e tutti gl'altri all'ora di terza et della messa del Serenissimo Principe, et vi stiano sino al partire di Sua Serenità et delli savii. Et quelli che saranno deputati al servitio di detti savii siano tenuti venir ogni giorno il dopo disinar mezz'ora dopo vesparo, et vi stiano sino il levar del Collegio; al che mancando alcuno di essi senza legitimo impedimento di vera e non finta malatia, o per essere in servitio publico, o con licentia del Cancellier Grande, sia quello pontato⁵⁰ mezzo ducato per cadauna volta. Dovendo per li Capi del Consiglio di Dieci con l'intervento del detto Cancellier grande essere deputato uno delli secretarii legista con carico di pontar, sotto debito di sagramento, cadauno di quel modo ch'è predetto et dare ogni sabato le polizze delli ponti al sudetto Cancellier; il quale doverà far dare del tratto di quelli al detto secretario un ducato al mese, dispensando il resto tra altri secretarii che fussero stati diligenti nel servitio publico.

⁵⁰ *Intendi*: multato.

Conforme alle deliberationi altre volte fatte nel Consiglio di Dieci et al consueto debano li secretarii di Pregadi far fare tutte le lettere et copie di scritture secrete dalli Secretarii del medesimo Senato, et non da altri a modo alcuno; et le altre lettere e scritture non secrete da quelli di cancelleri. Dovendo uno delli detti secretarii, che secondo il solito sarà deputato al carrico de dispensarle, incominciare dall'ultimo rimasto, et poi al penultimo, et così di mano in mano sino che ricercherà il bisogno, havendo però consideratione di non occupar in ciò quelli, che in quell'hora fussero impediti in altro publico servitio⁵¹; il qual servitio doverà essere obedito in ciò da ciascuno, et pontar sotto debito di sagramento tutti li disobedienti mezzo ducato per uno, con obbligo di dar nota de tutti li ponti nel fine della settimana al Cancellier Grande, perché sia distribuito il denaro a quelli che haverano suplito al mancamento; facendo però dare delli medesimi danari per questo particular servitio ogni mese un ducato al suddetto segretario.

Siano tenuti li secretarii deputati alle corti, dare inanti l'hora dell'espeditiione, sì le scritture secrete al secretario *ut super* deputato, come al Regente della Cancelleria tutte le copie non secrete chiamate nelle lettere, che si sogliono ispedire; acciò che nel detto particolare sia fatto opportunamente il servitio publico; et che quelli che haverano fatto le dette scritture restino pronti doppoi per qualunque altra cosa che potesse bisognare.

Debbano nello avenir li secretarii di Pregadi haver particular consideratione di non metter al secreto quelle lettere et parti che doverano esser poste al comun nelle filze della Cancelleria; poiché simil inconveniente causa confusione nel servitio publico et incomodo alli particolari; però, acciò che non segui simili disordini, habbino carrico li doi secretarii deputati alla custodia del suddetto secreto di riveder ogni settimana le filze; et ritrovando lettere o parti che non fussero secrete, farle poner al comun co'l parer però del segretario che le haverà nottate⁵², consignandole poi al Regente della suddetta Cancelleria perché metti cadauna scrittura al suo proprio luogo.

Siano tenuti tutti li secretarii che registrano tener li loro registri all'ordine, et reddotti a dì per dì; dovendo cadauno di essi mostrar ogni ultimo giorno di mese al Cancellier Grande le scritture da essi registrate quel mese; et, essendovi mancamento di più de diece giorni, debba far fare di subito il suplimento et pontar ciascuno un ducato per cadauna volta.

Lo istesso doverano fare tutti li secretarii che hanno carrico di rubricar le lettere d'Ambasciatori, et di secretarii Ressidenti, acciò che nelle consulte delli savii et nelli altri servitii del senato li detti rubricarii siano pronti, né patischino per tal conto li publici negotii.

Debbano li secretarii deputati al particular carrico delle zifre esser ogni mattina all'hora di terza in Palazzo, et il giorno che si reddurà il Pregadi all'hora di Vesparo

⁵¹ havendo ... servitio: *nel margine*.

⁵² co'l ... nottate: *nel margine*.

di S. Marco per tutto quello che potesse occorer, et starvi sino il levar del Collegio et di esso Senato. Et il dopo disinar delli giorni che non sarà Pregadi uno di loro almeno ve si trovi sempre all'hore suddette; et mancando siano pontati dal segretario che haverà carico di pontar gl'altri secretarii in tal proposito. Alli quali secretarii deputati alle zifre non sia data licentia di andar fuori della città, se non uno alla volta, et per otto giorni solamente per cadauna volta.

Tutti li secretarii che secondo le deputationi del Cancellier Grande saranno tenuti portar li bossoli in Senato debbano esser pronti cadauno al suo banco (...) ⁵³.

Non vadi alcun segretario del Senato fuori della città per molto né per poco tempo, benché havesse havuto licentia dalli consiglieri, overo dalli savii, senza saputa del Cancellier Grande; il quale, tenendo nota del tempo delle dette licentie, tanto se mancheranno della suddetta obedientia quanto se starano fuori più giorni della sua licentia, sia tenuto pontarli di quel modo che ricercherà il suo mancamento.

Occorrendo, ben spesso, dal Serenissimo Principe et dalla Signoria ordinare varii servitii mentre che si legono le lettere in Pregadi; et essendo gran disordine che nel detto tempo vi manchino secretarii per qualunque servitio; Però sia tenuto il Cancellier Grande deputar doi secretarii per settimana, che habbino obligo particolar di servir Sua Serenità quando anderà in Pregadi et starvi in esso sino che durerà la lettura senza partirsi mai. Et mancando al suddetto servitio doveranno esser pontati dal segretario che haverà carico di far portar li bossoli un ducato per cadauna volta. Perché riesce con poco rispetto della publica Maestà, che li secretarii deputati dal Cancellier Grande a servir il Serenissimo Principe nelle publiche cerimonie non vi si trovino quasi mai tutti, debba nello avenir esso Cancellier sotto debito di sagramento pontar tutti quelli che non venissero un ducato per uno.

Non debba alcun segretario portar fuori di Palazzo, sotto qual si voglia pretesto, alcuna minuta di lettera, parte, o altra scrittura publica; et se vi sarà alcun che ardisca trasgredir al suddetto ordine, doverà essere pontato dal Cancellier Grande, overo palesato alli signori Capi, di quel modo che a lui parerà che ricerchi la transgressione.

Ordini da essere osservati da quelli di Cancelleria.

Tutti li Nodari della Cancelleria debbano venire ogni mattina mezz'hora doppo terza in Cancelleria, salvo però giusto impedimento da esser conosciuto dal Cancellier Grande, overo dal suo Vicegerente; né vi sia chi parti di detta Cancelleria senza la debita licentia del Regente sino al levar del Collegio et delli Signori Capi, et anco delli secretarii si del Senato come del Consiglio di Dieci.

Sia inoltre nel suddetto proposito dichiarato che quelli che saranno per deputatione del Cancellier Grande obligati al servitio de officii, debbano essi ancora servire le mattine in Cancelleria, cioè li deputati alli uffici di San Marco siano tenuti di venirvi doppo partiti da detti officii et starvi sino che leverà il Collegio; et li deputati

⁵³ Seguono indicazioni relative alle multe da comminarsi per eventuali inadempienze.

alli uffici di Rialto debbano venir a mezza terza, et starvi sino l'hora d'andare a Rialto; dovendo il Masser di detta Cancelleria tenir diligente nota, tanto delli sopra scritti obligati le mattine, quanto di questi deputati alli uffici, cioè a che hora saranno venuti, opure se non venuti in cancelleria, et l'hora parimente che saranno partiti, quando ciò sia stato senza la debita licentia, per dover poi ogni sabato consignar esse note di quelli che havessero mancato al Cancellier Grande, perché ponti li disobedienti; il qual Masser habbi per questo servitio delli danari delli medesimi ponti ogni mese un ducato.

Quelli che saranno deputati di mese per il dopo disinar che non sarà Pregadi debbano essere in Cancelleria mezz'ora dopo vesparo di San Marco, et starvi sino al levar del Consiglio di Dieci et del Collegio et anco delli secretarii.

Li giorni che si redurà il consiglio di Pregadi debbano tutti venir in Cancelleria, et li deputati alli uffici, come non, niuno eccettuato; dovendosi ritrovar in essa Cancelleria mezz'ora dopo vesparo, fermandossi sino dopo levato il detto Consiglio, et che dal Regente siano licentiati; il qual Regente non doverà darle licentia se non si sarà prima certificato dalli secretari se vi sarà o non⁵⁴ sarà bisogno di alcuna cosa; et quelli che mancheranno a quanto è predetto doverano esser pontati dal Masser mezzo ducato per uno; il quale sia tenuto dare la nota de detti ponti ogni sabato al Cancellier Grande, che li farà dispensar tra li più diligenti. Tutti quelli che saranno chiamati tanto dalli secretari del Senato quanto da quelli del Consiglio di Dieci per qual si voglia servitio publico debbano esser pronti ad andarvi, et mancando saranno pontati dal Cancellier Grande come ricercherà il lor mancamento.

Conforme alla dispositione delle leggi et al publico servitio siano scritte da quelli di Cancelleria tutte le commissioni delli Rettori, et altri Rappresentanti e Ministri publici sì da Terra come da Mar; dovendo il fedelissimo Nodaro ordinario di detta Cancelleria Flaminio Barbaro deputato secretario alle Vose del Mazzor Consiglio, et suoi successori, haver carico de dispensarli a quelli di detta Cancelleria che si contenteranno di farle, et appresso di ben certificarsi sotto debito di sagramento ch'esse commissioni siano veramente state scritte da quelli di Cancelleria et che in esse vi siano poste tutte quelle parti che in cadaun luogo saranno necessarie; advertendo però che la detta compartita sia fatta ugualmente una per uno. Al qual secretario Barbaro siano per questo particolar servitio dati del tratto di dette commissioni da quelli che le scriverano lire doi per cadauna commission.

Essendo conveniente et necessario che anco le copie de particolari siano ispedite, doverano esse copie essere fatte giornalmente consignar sotto debito di sagramento dalli secretarii di Pregadi per le cui mani passerano al Regente della Cancelleria; il quale haver debba carico, dopo l'haver fatto ispedire le lettere et scritture publiche, distribuir anco tra li straordinarii le sudette scritture de particolari; essequendo egli in ciò sotto debito di sagramento quell'ordine che è di-

⁵⁴ sarà o non: *aggiunto sul rigo superiore.*

sposto dalla parte del Consiglio di Dieci de 6 ottobre 1573.

Sia tenuto il Regente della Cancelleria ritrovarsi in essa ogni mattina mezz'hora dopo terza e il dopo disinar similmente mezz'hora dopo vesparo per essercitar il carico suo, et non si partir sino levati li consigli et collegi.

Tutti siano tenuti ritrovarsi sempre alli servitii delli brogli del Pregadi; et similmente li deputati nel Mazzor Consiglio per li servitii in esso occorrenti; et acciò che non patisca servitio publico tanto necessario, sia tenuto il suddetto secretario alle Vose, giusta la forma delle leggi, pontar tutti quelli che mancassero alli suddetti brogli di Pregadi mezzo ducato per cadauno, et quelli che abbandonassero li servitii del Gran Consiglio un ducato per uno; dovendo esso secretario ogni sabato presentar al Cancellier Grande nota de tutti quelli che saranno stati da lui, ut supra, pontati. Et habbi il detto secretario, per tal servitio de li danari delli medesimi ponti, un ducato al mese.

Ritrovandosi al presente tutti li registri dell'officio dei signori Capi et della Cancelleria in ordine, et reddotti con le loro rubriche a dì per dì; et convenendo al servitio publico assicurarsi dello istesso nello avenir, oltre la necessaria diligentia, si dia delli denari della cassetta doi ducati al mese per uno alli 4 giovani, che registrarano il comun del Consiglio di Dieci, il Pregadi da Terra, il Pregadi da Mar, et il Nottatorio di Collegio, perché sono registri di molta scrittura, et continentia però farano li detti quattro registri et così li detti 4 gioveni, come gl'altri che hanno carico de registri, siano tenuti mostrar ogni ultimo giorno di mese al Cancellier Grande quello che haverano registrato; et non havendo cadauno di essi registrato almeno sino li 10 del mese, debba esso Cancellier farglielo fare di subito, suspendendo a quello de detti 4 gioveni che haverà mancato li detti doi ducati sino che haverà suplito al mancamento suo, et apresso pontar quel di più che a lui paresse, tanto questi, quanto tutti gl'altri che non havessero reddotto a perfettione li loro registri, et rubricarii, giusta la forma delle leggi.

Debba ogn'uno della Cancelleria, conforme alla dispositione delle leggi, andar ogni giorno alla lettione publica del lettor della detta Cancelleria, et fare parimente ogni giorno la solita epistola. Et quelli che mancheranno tanto nel far l'epistola quanto nell'andar alla lettione siano pontati mezzo ducato per uno. Del che habbi carico il servitor della Cancelleria, al qual sia dato per tal conto un ducato al mese delli danari delli medesimi ponti. Né possa alcuno essere essentato dal suddetto obbligo per qualunque causa, se non per deliberation in scrittura de tutti tre li capi con l'intervento del Cancellier Grande giusta la forma delle leggi. Et inoltre sia tenuto esso Cancellier Grande almeno due volte il mese farli essaminar tutti alla sua presentia.

Sia tenuto il Maestro da scriver, che ha obbligo d'insegnar a quelli di Cancelleria andar tre giorni alla settimana in detta Cancelleria, cioè il luni, mercordì et venere per insegnar a quelli che ne havessero bisogno, del che debba il Cancellier Grande haver particolar pensiero.

Debba il Cancellier Grande conforme alle deliberationi del Consiglio di Dieci e all'antiqua consuetudine proveder de secretarii che doverano andar servir li ca-

pitani, Provveditori Generali, Ambasciatori, sindici, et altri simili pubblici Rappresentanti. Et occorrendo ch'egli ritrovi difficoltà di trovar buon soggetto per qualunque de detti servitii, debba nottificarla alli capi, li quali, fatta prima con il loro tribunal la solita esperienza, debbano farne far la debita provisione con ballottatione del detto Consiglio del numero però delli ordinarii della cancelleria, giusta la forma delle leggi.

Il simile si doverà osservar delli secretarii che doverano servir li capi da Mar, et delli cogitori del numero però delli straordinarii, conforme alle parti in tal proposito disponenti.

Non vadi alcuno di cancelleria fuori della città per molto, né per poco tempo senza licentia del Cancellier Grande, et per uno limitato termine, oltre il quale non vi sia chi si fermi per alcun giorno; et quelli che transgrediranno siano pontati di quel modo, che al Cancellier Grande parerà.

Tutti quelli della secretaria, et cancellaria, che incoreranno in altri mancamenti o transgressioni non specificate nelle sopradette ordinationi, doverano esser pontati dal Cancellier Grande, overo dal suo Vicegerente, secondo la neglignetia et disobedientia di cadauno. Il qual Vicegerente in assentia del Cancellier Grande, debba haver l'istesso carico, obbligo, et autorità in tutte le cose come il medesimo Cancellier Grande, giusta la forma delle leggi. Dovendo tanto il suddetto Vicegerente, quanto il Cancellier Grande disponer delli danari d'i ponti, che sopravanzassero dalli assignamenti di essi fatti, in quelli che havessero suplito al mancamento d'altri come è predetto, o mandarli a luoghi pii, come ad essi meglio parerà giusta la forma delle leggi.

Debba il Cancellier Grande far fare di tempo in tempo a tutti li Consiglieri di Venetia nel loro primo ingresso il capitular da quelli della Cancellaria, dovendo però cadauno haver carico fare solamente la scrittura, con una semplice coperta in bergamina.

Bonifacius Antelmus Magnus Venetiarum Cancellarius.

Riferimenti bibliografici: TREBBI, *La cancelleria*, pp. 98-99; ZANNINI, *Burocrazia*, pp. 130-151 sulla gerarchia interna e sulla retribuzione del personale di Cancelleria.

10. Milano, 1642 e 1672. Regolamento della Cancelleria segreta del 1642, con notizie relative alla gestione delle scritture, e una nota del 1672 concernente l'applicazione di tali ordini.

Riprendendo e in parte rinnovando le precedenti disposizioni del 1614, la cosiddetta «Rinovatione delli ordini della Cancelleria Segreta dello Stato di Milano» (1642) definiva in maniera chiara l'ambito d'intervento della Cancelleria segreta, delineando nel contempo le competenze dei suoi segretari e degli ufficiali a loro sottoposti, e indicandone anche i giorni e gli orari di lavoro. Si introduceva inoltre

un'importante novità, decretando che i segretari si sarebbero occupati degli affari della Cancelleria segreta non solamente su base territoriale (le cosiddette «provincie» del Ducato) ma anche in virtù delle materie trattate. Spettava al grancancelliere, il vertice amministrativo dell'ufficio, occuparsi della distribuzione dei diversi affari di governo – che avveniva attraverso una ripartizione materiale dei diversi registri – tra i segretari, in modo tale da non creare disparità e che ciascuno di essi avesse il medesimo carico di lavoro. I segretari venivano anche investiti della gestione della documentazione, la quale doveva essere tenuta presso la stessa Cancelleria, fino al suo definitivo versamento in archivio presso il castello di Porta Giovia. Sulla base di quanto avrebbe successivamente lamentato in una nota del 1672 (che viene qui trascritta) il segretario (e prefetto del suddetto archivio) Giorgio Serponti, le disposizioni non furono seguite attentamente: per esempio, le carte del segretario Sirtori si trovavano fuori dall'archivio, mentre quelle del segretario Platone non erano state ripartite in filze, come era invece stato stabilito.

a) Milano, 23 feb. 1642, AS MI: *Uffici e tribunali regi, Parte antica*, b. 86, «Rinovatione delli ordini della Cancelleria Segreta dello Stato di Milano, fatta dall'eccellentissimo Signor Conte di Sirvela», 23 feb. 1642, cnn.

(...)

8. Sopraintenderanno gli Secretarij alli Cancellieri, Coadiutori e Scrittori con amore e discretezza, procurando con sommo studio che ciascheduno d'essi compisca con le sue obligationi, & s'avanzi nella notitia & intelligenza de negotij, e faccia l'ufficio suo con la modestia e silentio che si devono professare in tutti i luoghi, ma molto più nella Cancelleria; & li detti Cancellieri, Coadiutori & Scrittori ubidiranno alli Secretarij, eseguendo ciò che gli incaricaranno con ogni prontezza, abbracciando volentieri le occasioni di faticare, per farsi sempre più habili & capaci nel servizio di Sua Maestà, sicuri che nelle occasioni di vacanti l'assiduità, sufficienza & virtù sarà quella che haverà sempre da prevalere, circonscritti tutti gl'altri rispetti.

9. Parendo anche conveniente e giusto che ciascheduno delli Secretarij della detta Cancelleria compisca con le sue obligationi, & già che Sua Maestà gl'ha uguagliati nell'occupatione, che non se ne vegga disuguale l'effetto; vogliamo che tra essi, o a settimane, o a Provincie, o a materie (come più piacerà al Grancancelliere) siano così giustamente ripartiti li negotij, tanto di officio, come di parte, con proportionone dell'honore & delle fatiche, de gli utili e de travagli, come si stila ne gl'altri Tribunali, che ciascheduno sappi ciò che gli tocca, & in conformità de gli ordini di Vormatia, possa esercire il suo carico senza impedimento alcuno; et che il Grancancelliere, o in un modo o nell'altro degli accennati, e in quello che stimerà più praticabile ne' tempi correnti, ne facci fare così uguale divisione, che rimova tutte quelle improprietà che potessero, sotto qualsivoglia pretesto, essersi introdotte in pregiudizio del servizio di Sua Maestà, del dritto che a ciascheduno delli detti Secretari spetta & della giustitia distributiva; avvertendo che li negotij

di quelli, che saranno absenti o impediti, dovranno reasumersi ugualmente dalli presenti, il tutto partecipato con il Grancancelliere.

10. A quello passo, conformandosi con il lodevole istituto del Grancancelliere Salazar & con il stile degli altri Tribunali, vogliamo ancora che si ripartano ugualmente gl'Ufficiali della medema Cancellaria e si diano in agiuto alli Segretarij, acciò restino tutti contenti & occupati, e si vadino informando delle materie, di maniera che la volta che il Segretario manchi o sij absente per gl'accidenti che occorrono, possano essi dar conto di tutto ciò che si offerisce, & habilitarli a meritare e servire bene il posto di Segretario, & che niuno, che non sia Cancelliere o Coadiutore della Cancellaria con il solito privilegio di Sua Maestà, o scrittore, con gli opportuni ricapiti del Grancancelliere, ardisca, sotto pretesto veruno, benché apparente, metter mano ne' spacci di essa, né scriverli, né copiarli, né registrarli, sotto pene arbitrarie a noi o al Grancancelliere.

11. In ordini a questo ci pare anche molto a proposito che il Grancancelliere, con raccordo de Segretarij, faccia ripartire tra gli Ufficiali privilegiati ugualmente li registri, proportionando l'utile con le fatiche & le materie de officio, con quelle di parti, di tal maniera che non ci habbi da esser mai minimo principio di doglianza, obligando li detti Ufficiali a guardare detti registri con l'ordine & regola che conviene e disporli e scrivergli così bene & con l'indice tanto aggiustato e chiaro, che sempre, che se gliene chiami conto, possino darlo tale, che non vi resti, che avvertite; e non potendo li detti Ufficiali privilegiati travagliare essi immediatamente nelli detti Registri, non li fidaranno ad altri, sia chi si voglia, che alli scrittori della medema Cancellaria, li quali, si come faranno la fatica, così dovranno partecipare dell'utile.

12. Li papeli & registri hanno da stare nella Cancellaria, ed in essa s'ha da fare lo spaccio, per proprio decoro & più pronta esecuzione de nostri ordini, né gli Segretarij, & Ufficiali hanno da portarsi a casa speditione alcuna, dovendosi, in conformità di quello dispongono gli enunciati ordini, travagliare nella medema Cancellaria & in essa spacciare tutto ciò che occorre, & serrar la porta a gl'abusi che dal far il contrario possono introdursi; onde espressamente comandiamo che se gli Segretarij & Ufficiali della Cancellaria hanno in casa & appresso di sé papeli, registri & altri ricapiti, li faccino portare subito alla Cancellaria, acciò nell'occorrenze de negotij vi sij la pronta & sincera communicatione & corrispondenza che conviene, & dal fare il contrario, il servizio di Sua Maestà & il publico non ricevano danno.

13. Sarebbe anche grande abuso se, mentre tutti li Tribunali si veggono frequentati, la sola Cancellaria Segreta restasse chiusa & abbandonata con danno delle parti & diminutione del credito d'esta. Acciò adunque questo non segua, vogliamo che gli Segretarij, Cancellieri, Coadiutori & Scrittori assistano tutti li giorni, tre hore la mattina e due la sera, nel modo e forma che osservano gli altri Tribunali, & che ne' giorni di festa e di feria, acciò sij più pronta l'ubidienza a quello che ci occorrerà ordinare, acudano mattina e sera, un Cancelliere con un'altro ufficiale, & che uno de Portieri indistintamente faccia il medesimo in detti giorni, come in

tutti gli altri, & sij tenuto avisare per ordine di antianità il giorno avanti, cominciando dal primo feriato o festivo, che occorrerà dopo quello della data di questi ordini, continuandolo sempre indispensabilmente.

b) Milano, 1672, AS MI: *Uffici e tribunali regi, Parte antica*, b. 86, 1672, cnn.

L'ordine di rimettere le scritture all'Archivio fu che ciascun Segretario le rimettesse in fine d'ogni mese, bene le non sia stato osservato, essendo di pregiudizio del publico per essere seguiti molti inconvenienti, ritrovandosi le scritture del Segretario Sirtori fuori dall'Archivio, et quelle delli segretari Platone senza essere state ripartite nelle filze confe gli ordini, per esser seguita la morte de detti secretari in tempo del fu segretario Ignazio Gorrano Archivista fossi impedito in occupazioni maggiori del Real servizio di Sua Maestà, sendo la pratica dell'Archivio di formar le filze ogni tre mesi separatamente di tutte le materie per haver maggior facilità nel ritrovarle, non parlando de pacchi della visita per tenere Vostra Illustrissima un memoriale del medesimo segretario Serponte per detta materia.

Riferimenti bibliografici: il regolamento del 1642 è segnalato da LANZINI, *Rapporti di potere*, p. 143. Sulla Cancelleria segreta milanese, v. LEVEROTTI, *«Diligentia»*, per l'età bassomedievale e LANZINI, *Rapporti di potere*, per l'età moderna.

11. Palermo, 30 apr. 1643. Istruzioni per l'archivario della Segreteria di stato e guerra del Regno di Sicilia.

Per porre un freno alla dispersione e alle perdite che nel corso dei secoli precedenti avevano interessato l'archivio della Segreteria siciliana, nel 1624 Filippo IV di Spagna aveva istituito l'ufficio di archivario della Segreteria di stato e guerra, nominando Francisco Quingles in quel ruolo. Alcuni anni dopo, nel 1642 – presumibilmente con lo scopo di rafforzarne la posizione – il sovrano iberico faceva redigere un lungo capitulare, con il quale si descrivevano attentamente le competenze specifiche dell'archivario. Ne emerge una figura legata da stretti vincoli di fedeltà al sovrano, e dotata di ampie responsabilità che andavano dal mantenimento del segreto sulla documentazione alla sua conservazione materiale, dall'organizzazione delle scritture (cronologica e per materia) alla preparazione di inventari e altri strumenti di ricerca, dalla gestione del versamento delle carte in archivio al controllo su quelle che venivano richieste dagli altri ufficiali.

AS PA: *Conservatoria di registro*, vol. 682, cc. 81r-83r, ed. in LA MANTIA, *L'archivio*, pp. 269-272.

Philippus etc.

Vicerex et Generalis Capitaneus in hoc Sicilie Regno illustri, spectabilibus, magnificis et nobilibus regni eiusdem magistro Iustitiario etc. La Maiestà del nostro signore per sue regie instructioni ordina il seguente: instruccion de lo que vos Francisco Quingles haveis de hazer y guardar en el exerciçio del offiçio de Archivero de los papeles de la Secretaria de Estado y Guerra de mis Virreys de mi Reyno de Siçilia, para el qual os he nombrado.

1. Primeramente jurareis en la parte que se acostumbra de guardar el secreto devido, y haveros bien y fielmente en la custodia y conservacion de dichos papeles.
2. Attendereis a la solicitud de las ordenes necesarias para que en el aposiento de la Secreteria, que pareziere mas a proposito, se pongan los caxones que por agora fueren menester (si ya no estuvieren puestos) con sus cerraduras y una llave que haga a todos, donde se guarden los originales de las cartas que mando escribir a mis Virreyes, y los demas papeles y escrituras de la Secretaria que al presente hay y fueren quedando en ella, de que se hà de yr formando el Archivo, cuyo gasto se ha de hazer a cuenta desse mi real Patrimonio.
3. Y porque el presupuesto que se ha tenido en la ereccion deste Archivo ha sido el de la custodia y conservacion de los papeles que entran en la Secretaria de mis Virreyes, assì deste mi Consejo de Italia como el de Estado y otras partes, quiero que se os entregue una llave de la puerta principal del aposiento donde se conservan dichos papeles y otra que haga a todos los caxones del, y que vos solo la tengas ambas y no otro alguno, pues solo vos haveis de dar cuenta de todos los papeles del dicho Archivo.
4. De todas mi cartas, registros y demas papeles y escrituras, que al presente huviere en la dicha Secretaria, os entregareys, collocandolos segun sus anos en los caxones adonde tocaren, y cada seis meses de los que fueren juntando, componiendo en buen orden y forma el Archivo.
5. Tendreis espeçial cuydado de que todas las cartas y demas papeles esten intitulados por de fuera con el lugar de la data, a quein se han escrito, y en que ano, y la persona que los mandò escribir, y el dia que se reçibieron, sin que por ningun caso haya descuydo ni omision en esto, paraque con mas façilidad se hallen quando se busquen.
6. De los libros, registros y papeles que lo requieren tendreis sus indizes o alfabets, los demas pondreis por sus meses y con distincion los de cada gobierno.
7. Tendreis todas las cartas y papeles que se remitieren de aqui, formaren y juntaren de los tocantes à este mi supremo Consejo de Italia, y en uno caxones, y en otros a parte todos los que tocaren al de Estado, para evitar la confusion que podria haver si estuviessen mexelados.
8. Zelareis mucho para que esten dividadas por legajos las materias, con que se hallen brevemente y sin trabajo, teniendo en diferentes navetas de los caxones las cartas, que escriven a mis Virreyes desse Reyno mi Virrey de Napoles y Governador de Milan, los Embaxadores en Roma y residentes en otras partes, en cosas de mi serviçio, y que esto sea en la conforidad referida.

9. Aunque haveis de tener muy particular cuydado en conservar con distinción todos los papeles, especialmente lo pondreis en los que tocaren a las ordenes que he embiado sobre diversas materias, que hireis recogendo, y tambien los que he mandado escribir acerca de las assistencias para mis armas y las obligaciones de los Parlamentos ordinarios y extraordinarios, servicios que me hizieren las ciudades, universidades y Prelados, y otras que pareziere conveniente estén a la mano para quando se pidieren y fueren menester para exemplares.

10. Tendreis libro particular en que noteis las cartas y demas papeles, que se sacaren del Archivo, y con que orden y a quien se entregan, y en el mismo hareis que escriba el recibo dellos y lo firme de su mano quien los llevare, y quando bolvieren a la vostra, borrareis el tal reçibo.

11. No permitereis se saque del Archivo ninguna carta mia original, ni otro papel, libro o escritura que una vez haya entrado en el, ni vos dareis por vostra authoridad copia, ni traslado de ninguna destas cartas, papeles, libros o escrituras, aunque no sean originales ni autenticas, sin que porçeda orden por escrito de mi Virrey que es o fuere, el qual guardareis.

12. Solicitareis que qualesquieres papeles originales, que se sacaren del Archivo, se buelvan a el con mucha brevedad y puntualidad, poniendolos en los caxones y navetas donde antes estavan.

13. Sobre todo haveis de cuydar mucho que en el tiempo que durare, y al fin de cada gobierno, se juntan todos los papeles que huviere en la Secretaria y en poder de los Secretarios de los Virreys, y se os entreguen para collocarlos en las partes que a cada uno tocaren, sin que en esto haya falta por ningun accidente, por que se os imputarà la omision que en ello tuvieredes; y es mi voluntad que los Secretarios que por tiempo fueren desse gobierno os vayan entregando, cada seys meses (como se ha dicho) y al fin del, los papeles que huvieren entrado en la Secretaria y se huvieren firmado en ella, sin exceptar algunos, para que los guardeis en el en la forma que estuvieren los demas.

14. Todo lo qual executareis y cumplireis y guardareis con el cuydado y puntualidad que conviene, y yo espero de vostro zelo a mi serviçio. Advertiendo os que haveis de yr dando quenta a mi Consejo Supremo de Italia del estado que tuvieredes el dicho Archivo, y el orden y concierto en que fueredes poniendo los papeles del, y que se os han entregado y se os fueren entregando para que se tenga entendido como cumplis lo que por esta mi Instruçion se os manda, reservando como reserbo en mi el poder variar, anadiendo o quitando como pareziere mas convenir a mi serviçio. De Caragoça a 3 de octubre 1642. Yo el Rey. *Vidit Neyla Regens. Vidit Munos Consiliarius. Vidit Capicius Galeota Regens. Vidit Casasnes Regens. D. Inicus Consiliarius. In registro ex officio sexto f. 30. Presentata Panormi die 23 aprilis 1643, et mandat Sua Excellentia quod spectabilis regius Consiliarius Conservator regii Patrimonii recognoscat et referat. Leonardus Miraglia pro magistro notario. Eodem, facta recognitione et relatione predicta, Sua Excellentia mandat quod fiant exequatorie. Granata Conservator. Perciò in exequutione di quanto la prefata Maiesta Sua ordina in virtù di dette regie Instrutioni, et osservatione di*

detta nostra provista, vi ordinamo che dobbiate exequire et osservare et far da cui spetta exequire et osservare le preinserte regie Instructioni, conforme il loro tenore e continenza dalla prima linea insino all'ultima, non facendo il contrario per quanto la gratia della prefata Maiesta Sua tenete cara. *Datum Panormi die 30 Aprilis 1643.*

El Almirante.

Dominus Vicerex et Generalis Capitaneus mandavit mihi Leonardo Miraglia pro magistro notario. Visa per de Granata Conservatorem.

Riferimenti bibliografici: questo capitolare è stato ampiamente studiato da LA MANTIA, *L'archivio*, che rimane anche l'unico studio sulla Segreteria siciliana di età moderna. Sull'amministrazione e sul funzionariato siciliano in età moderna, cfr. SCIUTI RUSSI, *Astrea in Sicilia*.

12. Napoli, 9 ott. 1705. Nomina di Tommaso Polito nel ruolo di sostituto del tesoriere della provincia di *Calabria ultra*, con lo scopo di amministrarne la cassa e l'archivio.

In virtù delle gravi condizioni di salute nelle quali versava il regio tesoriere della provincia di Calabria ultra Francesco de Ruggero, e per via del grave danno che sarebbe potuto derivare dalla sua morte se non vi fosse stata una persona immediatamente pronta a custodire le scritture e il denaro in cassa in quel momento, l'Audienza fiscale del real patrimonio invitava il viceré di Napoli ad assegnare l'incarico all'esperto Tommaso Polito, che già teneva l'ufficio di «libro maggiore del Regio Tesoriere». Sulla base di quanto disposto, questi si sarebbe dovuto recare a Monteleone e provvedere alla verifica della quantità di denaro tenuta in cassa e di tutte le scritture e cautele che vi erano conservate, inviando di settimana in settimana i bilanci relativi alla gestione del detto ufficio, fino a quando non fosse stata disposta la nomina del nuovo tesoriere.

AS NA: *Regia camera della sommaria, Consultationum*, 100, cc. 58rv.

Eccellentissimo Signore,
post debitam consultationem, siendo pervenuto alla notizia di questo Tribunale che il Regio Tesoriere della provincia di Calabria Ultra Francesco di Rugiero si ritrovi infermo con gravi pericolo di sua vita, considerato (...) di quanto gran danno potesse essere al Regio Patrimonio la morte di quello, ogni qual volta non vi fusse persona che potesse accudire l'*interim* non solo a far le sue veci, ma ancora per la custodia delle scritture e denaro che si ritrovasse in cassa esatto sin oggi; e fattasi riflessione alla persona che potesse a tale effetto destinarsi e considerandosi che Tomaso Polito, che attualmente esercita la carica di libro maggiore di uno Regio

Tesoriero sia huomo esperto in tal negotio (...) si è di comun voto e parere, inteso l'Audientia fiscale del Real patrimonio conchiuso e determinato di commettersi, in caso però di mancanza di dicto Regio tesoriere, l'admimistratione suddetta a detto Tomaso Polito, colla soprintendenza però di uno dei ministri della Regia audientia (...) che si conferisca in essa città di Monteleone e che subito seguita la morte del (...) conti il denaro che vi sia in cassa e riconosca tutte le scritture e cautele sono per tutto quel giorno in forma distinta (...) E con escritura la soprintendenza al ditto libro maggiore, con inviare settimana per settimana li bilanci dell'esatto e pagato con le cautele necessarie, servata la forma del solito in questo Tribunale, mentre ciò dovrà andare a carico di esso Ministro, il quale dovrà far fare nella cassa due chiavi, da conservarsi cioè l'una da lui, all'altra dal suo amministratore, intanto che da questo Tribunale sarà destinata altra persona (...).

13. Modena, 3 nov. 1772. Deliberazione del Supremo consiglio d'economia di Modena fatta in risposta a una richiesta per un aiutante dell'Archivio segreto estense.

Nota concernente la deliberazione presa dal Consiglio d'economia in risposta alla richiesta per l'assegnazione di un aiutante presentata dai custodi dell'Archivio segreto estense Pellegrino Loschi e Domenico Cozzi. I due archivisti avrebbero concluso a breve un grosso lavoro di riorganizzazione del materiale documentario cui si erano dedicati a partire dal dicembre del 1769 e che sarebbe terminato poche settimane dopo l'emissione del documento in questione (v. cap. III, n. 21: Modena, 1770). Si notino l'inusitata enfasi data alla eventuale opportunità di punire tale «servente» per un comportamento non consono ai lavori assegnati.

AS MO: Cancelleria, Sezione generale, Archivio segreto estense, b. 9, f. segnato «1772», cnn.

In risposta alla rimostranza fatta al Supremo Consiglio d'Economia dalli signori Custodi del Ducale Segreto Archivio per l'assegnamento di un servente, si rendono intesi li medesimi signori custodi che dal prelodato Supremo Consiglio si sono date le opportune disposizioni; cosicchè per l'avvenire saranno provveduti stabilmente di un servente che, con la di lui opera, incomba alle occorrenze dello stesso archivio; e semprecchè mancherà nell'esatto e puntuale servizio, essi signori custodi ne renderanno intesi il prelodato Supremo Consiglio per farlo soggiacere a quelle mortificazioni e castigo che a misura della mancanza e delle circostanze sarà riconosciuto meritevole.

Modena, 3 novembre 1772.

Del Supremo Consiglio d'Economia
Bagnesi,
Bianchi.

Riferimenti bibliografici: VALENTI, *Profilo storico*, p. 31.

14. Napoli, 30 lug. 1786. Prammatica che regola le funzioni del personale dell'Archivio generale di Napoli.

Con la prammatica del 30 luglio 1786, durante il regno di Ferdinando IV Borbone, si provvede all'erezione di un Archivio generale, con lo scopo di conservarvi le registrazioni di tutti gli atti privati stipulati a Napoli e nel Regno. L'archivio, che sarebbe stato successivamente oggetto di significative trasformazioni, aveva la propria sede centrale a Napoli e dipendeva dalla Soprintendenza generale del Supremo consiglio delle finanze. Per via della sua importanza, il nuovo deposito documentario fu dotato di un variegato organigramma, comprendente alcuni ufficiali competenti in materia archivistica: un archivio con funzioni di vigilanza sull'intera struttura e sul suo personale, nonché col diritto di autorizzare la registrazione; un proarchivario che aiutava il superiore nell'espletamento dei suoi compiti o lo sostituiva in caso di necessità; dieci ufficiali addetti alla registrazione delle scritture e due alla preparazione delle pandette (inventari) per il ritrovamento della documentazione; un conservatore, addetto alla gestione materiale dei volumi e alla loro collocazione negli armadi, dei quali avrebbe tenuto una delle due chiavi (l'altra era conservata dal promotore fiscale). Questa componente specializzata nella gestione delle carte era affiancata da personale di servizio, comprendente quattro ufficiali subalterni, un portiere e un facchino.

Ed. in *Nuova collezione*, XIII, pp. 85-87; AGRESTI, V, pp. 344-345.

PRAMMATICA V

V. Trattandosi di un'opera grande, che dee avere il suo principio per la Città di Napoli, suoi Borghi, Distretti e Casali, ed indi ampliarsi per le Provincie del Regno, dee restare sotto la immediata nostra Regal protezione e sovrani auspicj, con la Soprintendenza generale del Supremo Consiglio delle nostre Finanze, per mezzo del quale debbano passare alla nostra intelligenza tutti gli affari economici che ad esso pubblico generale Archivio potranno appartenere, e quelli di Giustizia per mezzo della Real Segreteria, che di tali affari ha l'incarico. E necessitando per questa grand'opera un degno Ministro, che in qualità di Delegato vi soprintenda, abbiamo perciò eletto e prescelto per tale incarico il Consigliere del Supremo Consiglio delle Finanze Don Filippo Mazzocchi, in considerazione dell'esattezza e del zelo dimostrato dal medesimo nel Regale servizio, e nella sicurezza che sarà

per impiegare tutti i suoi talenti per vantaggio de' nostri Sudditi, colla facoltà al medesimo di visitare secondi i bisogni e le occorrenze d'esso⁵⁵ generale pubblico Archivio, con dare tutte quelle providenze che stimerà relative alla più retta amministrazione, ad al più sistemato corso dell'opera.

Abbiamo inoltre creduto espediente che vi sia un Ispettore e Promotor Fiscale, il quale invigili all'esatta esecuzione di tutti i regolamenti dell'Archivio e promova con zelo ed efficacia il vantaggioso progresso di un così utile stabilimento. E perché il soggetto, che dovrà esercitar tale incarico, in cui dovrà concorrere le cognizioni e qualità necessarie per poterlo ben disimpegnare, vi possa attendere senza verun disturbo, dovrà assegnarlisi una stanza separata, in cui possa trattenersi quando dovrà portarsi nell'Archivio.

Convieni poi destinarsi un Archivarior della maggiore possibile abilità, probità e perizia, il quale dovrà presedere come capo nell'Officina, con l'incarico di regolarne l'intera economia, di autorizzare la registrazione delle scritture, le sedi ed ogni altro documento che si richiedesse colla firma sua, d'invigilare sull'esazione che perverrà dai dritti, che ne' seguenti articoli si prefiggeranno di osservare; se ne sia seguito l'introito dal Tesoriere in ogni settimana sotto la fede di credito, che vogliamo e comandiamo che se ne formi in testa della Regia Corte, a disposizione del mentovato Consigliere delle Finanze Don Filippo Mazzocchi, già eletto Delegato dell' Opera e finalmente di formar le note delle spese straordinarie e degli utensilj che bisogneranno per lo mantenimento dell'Archivio.

Vi dovrà esser ancora un Proarchivarior, che dovrà continuamente assistere nell'Archivio in ajuto dell'Archivarior, con supplire le sue veci in ogni caso di legittimo impedimento, e coll'incarico di far passare in mano de' rispettivi Uffiziali Registratori tutte le scritture che saranno nell'Archivio presentate, per farle adempire di Registro e conservarle.

Vi sarà un Razionale che dovrà tener un libro all'incontro del Tesoriere per l'accertamento degl'introiti e degli esiti; dovrà passare in ogni settimana un certificato in potere dell'Archivarior degl'introiti seguiti, per riscontrarsi se sia stato tale introito fatto dal Tesoriere nella matrefede; dovrà esso Razionale farli soscrivere dal Delegato, prenderne egli ragione e quindi passarli in potere del Tesoriere, per caricarli nel Banco e finalmente dovrà liquidare e discutere col Delegato annualmente il conto del Tesoriere, e spedirne in seguito la corrispondente liberatoria. Vi sarà pertanto un Tesoriere per l'esazioni de' dritti e col carico di eseguire i mandati de' pagamenti e notare in un libro gl'introiti e gli esiti per la corrispondenza che dee avere la sua scrittura con quella del Razionale, e siccome esso Tesoriere dee maneggiare l'introito proveniente da' diritti dell'opera, così l'istessa dovrà dare idonea malleveria per sicurezza e cautela delle quantità che perverranno in di lui potere.

Per la registrazione si elleggeranno dodici Uffiziali, dieci de' quali dovranno notare

⁵⁵ d'esso: *nel ms.* esso.

in libri perpetui giornali il ristretto di tutti i contratti e l'intero tenore di tutte le sentenze e decreti, che loro saranno consegnate una dopo l'altra senza ordine alfabetico; e due altri poi dovranno essere addetti alla Pandetta generale, secondo i regolamenti che il Promotor Fiscale e l'Archivario crederanno più proprj.

Vi sarà ancora un Ufficiale Conservatore, il quale ricevendosi le scritture già compiute di registro, ne formi e regoli i volumi, i quali dovranno conservarsi in Armadi chiusi con due chiavi diverse, di cui una dovrà restare presso di esso Conservatore e l'altra tenersi dal Promotor Fiscale.

PRAMMATICA VI

VI. Per non distrarre gli accennati Uffiziali dall'esatto adempimento de' loro rispettivi incarichi a tenore delle istruzioni che da Noi sovraneamente autorizzate loro si comunicheranno, vogliamo ed ordiniamo che per ora vi sieno nell'espresso pubblico generale Archivio quattro Uffiziali Subalterni, o sieno Ajutanti, affinché possano dall'Archivario vicendevolmente adattarsi o per lo Bollo delle scritture, o in ajuto del Razionale, o presso il Tesoriere e nelle distribuzione e conservazione delle scritture, affinché istruendosi di tutto il meccanismo dell'opera, possano nelle vacanze essere considerati negli Uffizj di Registratori. Vi sarà un Portiere per l'esecuzione degli ordini del Delegato, del Promotor Fiscale, dell'Archivario, e degli Uffiziali della prima Classe ed un Facchino per aprire e serrare l'Officina, per pulirle, per portare agli Uffiziali l'inchiostro, l'arena ed altro che loro possa occorrere, riserbando le sovrane ulteriori provvidenze per lo maggior numero di essi Subalterni, allorché si eriggeranno gli Archivj provinciali, per li rapporti che questi dovranno avere col principale Archivio di questa Metropoli: atteso allora dovrà indubitamente l'Opera aver un maggior aumento, e quindi crescerà il bisogno di altri Ajutanti agli Uffiziali della prima Classe, per poter adempire alli loro disimpegni, potendosi supplire i loro soldi, col pieno de' dritti che si esigeranno.

Tutti gli espressati uffizj debbono sempre provvedersi in soggetti non solo pieni di probità e di perizia per l'esercizio de' loro impieghi, ma eziando forniti di nitido e corretto carattere, affinché tutte le scritture che escono dall'Archivio ed i Libri, che dovranno in esso formarsi e conservarsi, possano essere sempre intellegibili, e non diano campo ad abbagli ed equivoci; al quale oggetto prescriviamo e comandiamo che essi uffizj non debbano esser mai per qualunque bisogno vendibili, perché altrimenti non si possono aver soggetti, in cui concorrano gli accennati requisiti; e che la loro elezione debba assolutamente dipendere dalla nostra sovrana Autorità e Regal Munificenza, a proposta del Supremo Consiglio delle nostre Finanza.

Riferimenti bibliografici: questa celebre prammatica è stata studiata da diversi autori, tra i quali ricordiamo TRINCHERA, pp. 15-16 e 587; LANDI, I, p. 321; MIRAGLIA, I, pp. XLVII-XLVIII; CAMMISA; DE MATTIA - DE NEGRI, p. 490 n.

FORMAZIONE, SELEZIONE E CARRIERE

15. Catania, 1425 e Palermo, 1444. Disposizioni viceregie in merito all'istituzione della figura di archivio presso la Curia del patrizio di Catania.

Il viceré di Sicilia Nicola Speciale approva la richiesta, presentata dall'universitas di Catania, di provvedere all'istituzione dell'ufficio di archivio presso la Curia del patrizio della medesima città, illustrandone le ragioni e definendone i criteri di selezione e il salario. Innanzi tutto, con lo scopo di evitare la dispersione della documentazione tra diverse mani, si stabilisce che l'archivio debba tenere l'ufficio a vita, occupandosi della gestione dell'archivio personalmente, e non tramite un sostituto; in secondo luogo, si dispongono i criteri per la scelta dell'ufficiale, il quale sarebbe stato nominato dal sovrano – o, in sua assenza, dal viceré – scegliendolo da una rosa di quattro candidati proposti dall'universitas di Catania; infine, si stabilisce che l'archivio abbia diritto alla quinta parte di tutti gli introiti derivanti «ex quibuscumque actis tam antiquis quam presentibus». Si rileva in ultimo che, in seguito alla presentazione dei quattro candidati, la scelta è caduta su Antonio de Maniono, il quale – come attestato dalla documentazione superstite – fu scelto personalmente dal sovrano Alfonso il Magnanimo, nonostante quest'ultimo si trovasse a Saragozza (ACA, Real cancellería, Registros, reg. 2810, 30 giu. 1425). Il sistema di elezione dell'archivio della Curia del patrizio di Catania fu successivamente messo in discussione dall'interventismo dei viceré siciliani, che nominavano arbitrariamente gli archivari di quell'ufficio. L'universitas di Catania si appellò quindi direttamente al sovrano aragonese, ottenendo la revoca della nomina viceregia in favore di Pino Carasto, notaio dell'ufficio finanziario dei maestri razionali, e la conferma del sistema di elezione precedentemente approvato.

a) Catania, 15 ott. 1425, AS PA: *Protonotaro del Regno*, reg. 28, cc. 25v-26r; ed. in CATALANO TIRRITO, p. 20.

Capitula statuta et ordinata per universitatem civitatis Cathanie super creacione archivarii actorum Curie Patricii nec non super oneribus, iuribus et emolumentis eiusdem officio debitis et deputatis presentanda magnifico et potenti domino Nicolao de Speciali in Regno Sicilie viceregi cui per eandem universitatem suppliatur quatenus sue magnificencie placeat talia capitula grata habere et conferre.

In primis cum eadem universitas ab experto cognoscat officium archivariatus curie predictae fore ipsi civitati per utilem et quasi necessarium ob cuius officii defectum non numquam compertum est plerisque cives esse in eorum iusticia lacescitos de comunicato consilio providit et ordinavit archivarium esse in Curia patricii statuendum penes quem acta ipsius Curie fideliter et incontaminate cum debita diligencia conserventur. Placet magnifico domino viceregi.

Item predicta universitas super huiusdem novi officii creacione statuit primo quod talis archivarius non sit singulis annis ordinandus, ymmo statuatur perpetuus et ad vitam ne acta dicte Curie diversis manibus devoluta in magnum civium detrimentum pareant et disgregentur; et quod archivarius prefatus presencialiter et per propriam personam et non per substitutum ipsum officium exercere teneatur et debeat, quem admodum cetera officia civilia eiusdem civitatis exerceri consueverunt. Placet magnifico domino viceregi.

Item quod quatuor notarii cives eiusdem civitatis meriti et fide digni per eandem universitatem eligantur et per eandem presententur serenissimo domino nostro Regi aut qui pro tunc regiam vicem gesserit seu gesserint, qui prefatus serenissimus unum quem piam vellet ex ipsis quatuor iam per universitatem electis et presentatis declaret et confirmet. Placet magnifico domino viceregi.

Item quod omnia emolumenta proveniencia ex quibuscumque actis, tam antiquis quam presentibus Curie predictae, sive pendencia sint et non decisa, sive decisa et determinata dividantur hoc modo, videlicet: de quinque partibus unam habeat archivarius, quatuor vero de ipsis quinque habeat notarius Curie prefate qui eo anno erit. Et nichilominus dictus Archivarius ultra conservacionem actorum antiquorum factorum in causis iam decisis pro ea parte pro qua concurrat ad lucrum iam dictum, pro sua rata teneatur et debeat laborare circa administracionem officii, et notariatus dicte Curie dicto magistro notario existente in capite ut decet. Placet magnifico domino viceregi.

Item quod circa percepcionem fructum et reddituum provenniencium ex dictis actis tam antiquis quam decisis et pendentibus dicti notarius Curie predictae, et archivarius legaliter se gerant et fideliter itaque unus non audeat alium defraudare, sub pena privacionis officii et restitutionis nonepli eius in quo deceperit seu defraudaverit. Placet magnifico domino viceregi.

Item et propterea in anno presenti millesimo CCCC° XXV° quarte indicionis predicta universitas elegit et presentat prefato magnifico hos quatuor notarios concives eiusdem civitatis, videlicet notarium Laurencium de Notho, notarium Iohannem dela Regina, notarium Nicolaum de Francavilla et notarium Antonium de Maniono. Et sic quocienscumque de cetero opus fuerit de memorato officio provideri, talis modus designatus per serenissimum dominum regem aut viceregem qui protunc erit et pro presenti eligere notarium Antonium de Maniono qui habeat dictum officium ad vitam et de inde servetur ordo super declaratus.

Datum in civitate Cathanie die XV° octobris quarte indicionis, sub anno incarnationis domini Millesimo CCCXXV°. Nicolaus de Speciali.

Iohannes de Mariscalco mandato domini viceregis.

b) Palermo, 17 mar. 1444, AS PA: *Real cancelleria*, reg. 81, c. 236r, ed. in *Capitoli inediti*, pp. 169-170.

Item peroki quista chitati havi privilegiu ki lu officiu di lu archivariatu di la curti di lu patriciu di quista chitati si divi dari *hoc modo, videlicet*: ki li ufficiali diianu eligiri per scrutineu quatu notari et presentarili a lu signuri Re oy sou viceré, lu quali signuri Re oy vicere indi eligi unu di quilli quatu et lu electu esti creatu archivariu. Hora novamenti lu viceré *contra formam dicti privilegii* creau a Pinu di Carastu archivariu, supplicari sua maiestati ki sia sua merci revocari la provisioni di lu dictu viceré et confirmari lu nostru privilegiu et secundu la forma di lu dictu privilegiu si digia creari de novo lu dictu archivariu. *Tenor decretacionis talis est. Placet regie maiestati quod revocata concessione proxime dicta*⁵⁶ *universitas in statum prestinum sui privilegii et libertatis super hiis reducat.*

Riferimenti bibliografici: su questa vicenda specifica, v. SILVESTRI, *Pratiche*, pp. 429-430. Sul capitolare del 1444, cfr. CORRAO, *Forme della negoziazione*. Sull'amministrazione delle *universitates* siciliane in età medievale, si rimanda a TITONE, *Governments*.

16. Venezia, 7 giu. 1446. Nomina di un maestro di grammatica e retorica per la formazione dei giovani destinati al servizio di cancelleria.

Come ricapitolato in questa deliberazione del Senato, a Venezia fin dal 1443 era stata aperta una scuola per dodici giovani dell'età di dodici anni che svolgevano una sorta di apprendistato presso la Cancelleria. Questo periodo di servizio permetteva ai ragazzi non solo di compiere un lavoro utile ma anche di familiarizzarsi con il funzionamento delle istituzioni – per esempio essi dovevano servire come «ballottini», cioè raccogliere le «ballotte», o voti, durante le votazioni nei consigli della Repubblica. Allo stesso modo anche altri uffici veneziani impiegavano giovani apprendisti, come i pueri officialium Rivoalti di cui si parla già in un decreto del 1302 (CESSI, La regolazione, p. 19). Al contempo, tuttavia, durante il servizio di cancelleria, i giovani dovevano anche frequentare una scuola fondata sulle tradizionali discipline della grammatica ma dove si insegnavano anche, come si spiega nel documento, «alias scientias aptas ad exercitium Cancellarie». A tre anni di distanza da quel provvedimento, con questa deliberazione il Senato approvava la nomina di un maestro di grammatica e retorica specializzato nell'istruzione dei giovani, con un salario di 100 ducati e l'alloggio pagato a spese pubbliche presso piazza San Marco. Da notare che nel 1480 l'età minima per l'assunzione in Cancelleria sarebbe poi stata fissata a vent'anni, imponendo così evi-

⁵⁶ dicta: segue dicta.

dentemente un lungo apprendistato. La misura rivela la determinazione della Repubblica a procurare e formare personale qualificato in un'epoca di crescita dell'organico di Cancelleria, che coincide con l'espansione in Terraferma.

AS VE: *Senato, Deliberazioni terra*, reg. 1, c. 194^{rv}, parzialmente ed. in SEGARIZZI, *Cenni sulle scuole*, p. 641.

Cum alias captum fuerit in maiori consilio quod pro utilitate et comodo agendorum nostrorum, tam in Venetiis, quam extra providerentur, quod non solum pro tunc, sed etiam per futura tempora cancellaria nostra, per quam transeunt omnia facta status nostri, et publica, et secreta, foret fulcita personis sufficientibus et idoneis, et que de tempore in tempus se adaptarent moribus, et consuetudinibus nostris, et nostri regiminis, et que in omnibus casibus tam intus quam extra possent utiliter exerceri ac de eis haberi posset plenissima confidentia. Quod per dominos conciliarios et capita de XL eligi et assumi deberent duodecim iuvenes cum salario ducatorum decem, qui iuvenes ire deberent ad scholas, et discere grammaticam, retoricam et alias scientias aptas ad exercitium cancellarie, et bene scribere; que pars fuit et est necessaria et fructuosa si dicti iuvenes haberent preceptorem, qui eos erudiret ac intelligeret quis ipsorum iuvenum esset aptus ad discendum et quis non, quoniam ut a certo habetur, multi eorum non vadunt ad scholas, nec adiscunt, et de defectu preceptoris efficiunt insufficientes, et expensa que fit in eis est inutilis et infructuosa. Et ne tantum bonum pereat postquam denarii expenduntur, bonum sit adhibere tale remedium, talemque ordinem apponere quia dicti iuvenes doctissimi efficiantur. Vadit pars, quod per Collegium conduci debeat unus sufficiens magister, et aptus ad erudiendum et docendum dictos iuvenes et alios Cancellarie nostre, qui audire volunt grammaticam, rethoricam, et alias scientias cum salario ducatorum centum in anno et abinde infra, sicut dicto collegio videbitur, habeatque dictus Magister unam domum a nostris procuratoribus circa plateam, vel in Platea, si fieri possit, cuius affectus solvatur de dictis ducatorum centus et recipiat salarium suum unde et eo modo quo recipiunt notarii Cancellarie nostre. Teneanturque dicti iuvenes ire ad adiscendum sub eo magistro, qui diligenter perquirat quis eorum erit aptus ad illas scientias apprehendendas, et qui non, et sub pena privationis salarii teneatur denotare Dominio illos, qui non erunt apti ad discendum, et dominium teneatur illos cassare, et alios eorum loco subrogare. Et isto modo continue Cancellaria nostra erit fulcita sufficientibus notariis, qui omni tempore et quibuscumque casibus intus et extra poterunt utiliter exerceri.

Verum quia salarium ducatorum decem quod datur dictis iuvenibus non datur alia de causa, nisi ut vadant ad scholas et de ipsis solvant preceptori suo, non esset conveniens quod dominium nostrum subiret expensis salarii magistris predicti, ordinetur quod dictis iuvenibus, qui sunt numero XVI, duo quorum habent ducatos XV, reliqui vero ducatos decem de salario in anno, retineantur pro quolibet eorum ducatus quinque qui veniant in nostrum commune donec dicti ju-

venes et quilibet eorum licenciatus fuerit de Scolis.
+106-14-1

Riferimenti bibliografici: SEGARIZZI, *Cenni*; LAZZARINI, *Un maestro*; LEPORI, *La scuola di Rialto*, pp. 600-605; ORTALLI, *Scuole, maestri e istruzione*, pp. 28-29.

17. Venezia, 7 nov. 1515. Deliberazione del Consiglio dei dieci riguardante la promozione dei notai di Cancelleria dal grado di straordinari a quello di ordinari.

Il Consiglio dei dieci ribadisce la procedura, stabilita fin dal Quattrocento, per la promozione dei notai dal primo al secondo gradino del cursus honorum della Cancelleria (v. supra, n. 9). Un esame interno serviva a determinare l'idoneità dei candidati, i cui nomi venivano poi votati dagli stessi Dieci. Per non dissuadere i notai straordinari dal servizio presso rappresentanti e comandanti veneziani fuori città, era loro permesso di sostenere le prove prima della partenza: una misura applicata ripetutamente, come si vedrà più avanti nei documenti del 1570 e 1580 (v. nn. 19 e 20).

AS VE: *Consiglio di Dieci, Deliberazioni miste*, b. 36, cnn.

Aziò sia servada la forma de le leze verso tuti i extraordinarii de la Cancelleria nostra, che pretendeno o pretenderano in ladvenir de ascender al grado de ordinario, et niuno habi causa de excusarsi sotto alcun pretexto.

L'anderà parte, che de cetero⁵⁷ niuno extraordinario possi esser ballottado in questo Conseio per esser assumpti al luogo de ordinario, se prima i non serano examinadi come disponeno le leze nostre, ma aziò quelli che anderano fuora ne i servitii publici vadino cum bon cuor et animo, *ex nunc* sia preso che tuti quelli se haverano a mandar in alcun luogo, pretendendo intrar ordinarii, siano examinadi avanti el partir suo; et quando poi se devenirà ad alcuna prova, debi el Cancellier nostro, over suo vigerente⁵⁸, dedur a questo Conseio la sua examinatione da esser messa in sorte cum le altre, et ballotadi⁵⁹ come è ben conveniente.

+15-1-0

18. Milano, 6 dic. 1537. Lettera di Ludovico Annibale Della Croce al principe-vescovo di Trento Bernardo Cles, contenente interessanti dettagli sul

⁵⁷ de cetero: *segue* tuti quelli extraordinarii *cass.*

⁵⁸ *Intendi:* vicegerente.

⁵⁹ et ballotadi: *sopra il rigo.*

profilo culturale del futuro segretario e archivista del Senato di Milano.

Ludovico Annibale Della Croce (1509-1577) fu una figura poliedrica del Cinquecento milanese. Sul piano culturale, egli fu un vivace intellettuale, ben introdotto nei circoli erasmiani dell'epoca, autore di componimenti poetici e traduttore di opere classiche dal latino e dal greco al volgare. Sul piano politico-amministrativo, rimase attivo per circa quarant'anni nella cancelleria del Senato di Milano, di cui diventò segretario e, per un periodo non precisato, anche archivista. In questa lettera al principe-vescovo di Trento Bernardo Cles (1484-1539), Della Croce è agli esordi della sua carriera cancelleresca. Complice la volontà di impressionare Cles, a cui sta chiedendo una sovvenzione per stampare certe sue "elegie", Della Croce fornisce molti particolari sulla propria formazione umanistica. In aggiunta – cosa particolarmente interessante – intavola una interessante distinzione tra l'attività intellettuale (considerata piacevole e appagante) e quella di segretario (trattata invece come una forma di "servitù" necessaria, ma faticosa e indesiderata) al servizio del cardinale Giovanni Morone (1509-1580), allora inviato come nunzio apostolico nel Sacro romano impero. Alla fine della lettera (di cui, data l'eloquenza, si fornisce l'edizione integrale) è utile notare come Della Croce chieda che l'eventuale risposta di Cles venga recapitata alla cancelleria del Senato. Le fonti di archivio, tuttavia, indicano con precisione che Della Croce entrò ufficialmente in cancelleria soltanto nel 1540-1541, ovvero tre o quattro anni dopo l'invio della lettera stessa. È un dettaglio interessante, che lascia intravedere la grande informalità dei periodi di apprendistato nelle cancellerie italiane ancora nel pieno Cinquecento. Probabilmente, Della Croce dovette gravitare per qualche anno intorno alla cancelleria del Senato prima di essere definitivamente arruolato al suo interno.

AS TN: *Corrispondenza clesiana*, mazzo XI, f. 19.

Reverendissimo et Illustrissimo Signore etc. Signore mio osservandissimo.
Dapoi che le guerre, che da XV o sia XVI anni in qua hanno afflitto il stato de Milano, m'hanno tolto quei pochi beni di fortuna, che da miei maggiori mi erano stati lasciati, io posi ogni mia speranza ne la virtù, per la quale con l'honesta fatica mia potessi tanto acquistare quanto bastasse al sostentamento de la vecchiezza. Et così a i studi d'umanità, a quali, più che ad altro, la natura mi fece inclinato, mi diedi, sperando per mezzo di quelli potere sottoentrare ne la gratia di qualche gran Signore, la liberalità del quale mi dovesse in parte di quello ristorare, che l'asprezza de le guerre tolto m'haveva. Ho poi veduto questa speranza insin' ad hora essere stata fallace, et essermi convenuto per mantenimento de la vita mia, per mio maggiore dolore, privarmi de la libertà, che sola rimasa mi era. Ma con tutto che⁶⁰ la noia de le perdute facultà, col peso de la servitù, continua-

⁶⁰ che: *segue et cass.*

mente m'affliggesse, non volsi perciò restare mai, se tempo m'era concesso, di exercitar il debile ingegno in comporre quando una cosa, et quando una altra, eleggendo sempre argomento dilettevole, sì per consolare con mia fatica me stesso, et sì perché lo animo travagliato assai de la adversa fortuna, sotto il peso di materia grave non fosse venuto meno. Et così diverse elegie mi sono trovato havere componuto; de le quali le meno inepte et ruvide havendo scelte, le ho ridotte in uno libricciuolo, il quale mentre vo considerando che farne, mi soccorre il nome di Vostra Signoria Reverendissima et Illustrissima, il cui gran valore, l'infinita humanità et il studio de le lettere fece che, ritrovandomi poco tempo fa per Secretario del Reverendo Vescovo di Modena⁶¹, Nuntio apostolico appresso la Maestà del Serenissimo Re de Romani *etc.*, io mi dedicassi con perpetua servitù a quella. Ne la quale servitù m'ha poi confermato l'havere veduto come nel mio ritorno a la patria io sia stato da lei sì benignamente ne la città sua raccolto, et nel partire accompagnato con lettere commendatorie al Reverendissimo Locotenente⁶² del felicissimo Imperatore qui nel stato di Milano. Per la qual cosa a Vostra Signoria Reverendissima et Illustrissima mi sento tanto obligato, ch'appena so vedere come possa a la minima parte di tanto obligo sodisfare, senon⁶³ con riservare nell'animo la perpetua memoria di tanta cortesia, et con havere l'affetto dell'animo sempre ad ogni suo commandamento pronto; di che volendone dare a quella qualche testimonio, mi si è offerta la presente occasione di mandarle le presenti mie fatiche, le quali non come degne di tanto conspetto s'appresentano a Vostra Signoria Reverendissima et Illustrissima, ma come desiderose di mostrarle, se possibile sia, il core di chi con tutta l'affettione dell'animo le dedica, et consacra, et humilissimamente offerisce, accioche siano⁶⁴ vera testimonianza vera testimonianza de la perpetua servitù mia verso di lei, La quale prego ad non riguardare a la rozzezza dell'opera, o a la pargolezza del dono, ma a la sincera volontà di chi l'offerisce, ricordandosi che non meno sia grato a Dio il piccolo danaro offerto da la mendica vecchierella, che i gran thesori sporti da i sommi imperatori. Io volentiera l'havrei fatto stampare, ma la ingordigia de la fortuna mi toglie non solo questo, ma altre cose anchora al mantenimento de la famigliuola mia necessarie, tal che se la benignità d'alcuni amici con la fatica mia non porgesse aiuto contra sì malvagia nemica, non so quel che di me avvenisse. Pure non mi lascia perdere d'animo la bontà de qualche gran personaggi simili di Vostra Signoria Reverendissima et Illustrissima, quali spero che uno giorno piegaranno gl'occhi benevoli verso i studiosi, et con la liberalità loro faranno che lungamente possano dare opera a tai studi, senza havere pensiero onde procacciarsi il vivere loro. Se la longhezza de la mia lettera ha recato fastidio a Vostra Signoria Reverendissima

⁶¹ Giovanni Morone.

⁶² Il cardinale Marino Caracciolo (1468-1538).

⁶³ senon: *così nel ms.*

⁶⁴ siano: *in interlinea superiore.*

et Illustrissima quella ne dia colpa a la calamità mia, la quale mi ha tirato a questo discorso. Prego anchora Vostra Signoria Reverendissima et Illustrissima le piaccia farmi dare risposta del ricevuto, facendo indirizzare le lettere sue, se le piacerà, nela Cancellaria del Senato qui di Milano, ove soglio spesse volte ritrovarmi. Et in sua bona gratia inchinevolissimamente mi raccomando. Da Milano, alli sei di Decembre M.D.XXXVII.

Di Vostra Signoria Reverendissima et Illustrissima,
inchinevolissimo servitore,
Ludovico Anniballe da la croce.

Riferimenti bibliografici: per un profilo completo di Della Croce, v. GIUDICI. Per dettagli sulla sua frequentazione dei circoli erasmiani e sulle sue tendenze riformistiche v. ROZZO, *Incontri*, p. 95; ID., *La cultura italiana*, pp. 182-84; e CAPONNETTO, pp. 120-22. Su Cles v. PRODI, *Bernardo Clesio*.

19. Venezia, 27 set. 1570. Misure prese per assicurare la conoscenza della lingua turca in Cancelleria e per l'assunzione di un giovane con lunghi anni di esperienza di lavoro a Istanbul.

Fin dal 1551 il Senato aveva decretato che due notai ordinari della Cancelleria – ovvero gli impiegati più giovani, al primo gradino della carriera (v. n. 17: Venezia, 1515) – venissero mandati per almeno cinque anni presso l'ambasciatore veneziano a Istanbul, noto come «bailo a Costantinopoli», per apprendere a parlare, leggere e scrivere in lingua turca. Al termine di questo periodo, essi sarebbero potuti rientrare a Venezia e altri notai li avrebbero dovuti sostituire. Nel caso in questione, che riguarda l'elezione a notaio di Vincenzo degli Alessandri, il procedimento adottato era tuttavia inverso, sebbene identico nelle finalità. Alessandri era un cittadino veneziano che aveva vissuto molti anni a Istanbul dimostrando grande facilità nell'apprendimento della lingua turca e proprio in virtù di questa sua esperienza otteneva ora di essere ammesso al rango di notaio. Sebbene anche in altri casi si fosse adottata una simile misura (per un altro esempio, relativo all'elezione al rango superiore di segretario del Senato, v. n. 20: Istanbul, 1580), il Consiglio dei dieci ribadiva la validità della tradizionale procedura di reclutamento, fondata sull'esame delle prove presentate dai candidati in Avogaria (ovvero la dimostrazione della propria cittadinanza attraverso la fede sui natali e la parentela) e sulla conseguente votazione nello stesso Consiglio dei dieci, votazione nella quale era necessario ottenere almeno i cinque sesti dei voti («ballotte»). Questa deliberazione, evidentemente una minuta di lavoro, contiene anche alcune righe cancellate che preannunciano l'interessante missione di cui sarebbe ben presto stato incaricato Alessandri come inviato in Persia per ottenere il sostegno

dei Safavidi alla vigilia della guerra contro l'Impero ottomano: egli vi fece un lungo viaggio al termine del quale presentò una relazione al Senato. Alla deliberazione dei Dieci è allegata la supplica non datata dello stesso Alessandri.

AS VE: *Consiglio di dieci, Deliberazioni comuni*, f. 109, cnn.

Che havendo il fidel nostro Vincenzo di Alessandri atteso molti anni ad imparar la lingua et scrittura turchesca in Constantinopoli et havendo in quella fatto molto progresso sì che da lui in occasione di bisogno potrà la Signoria Nostra ricevere utile et fidel servizio come da lettere scritte dalli bayli nostri in Costantinopoli e spetialmente dal presente ne è stato più volte fatto fede; et essendo il detto Vincenzo molto atto a poter servire⁶⁵ nella presente occasione che si sa di mandar in Persia per mandar ad . . .⁶⁶ et muovere quel principe contra il turco, al che . . .⁶⁷ sia prontamente offerto di andare con poca spesa et con quella diligenza che si potrà maggiore⁶⁸; sia però preso che detto Vincenzo sia assonto nel numero delli nodari straordinarii della Cancelleria nostra, cioè nel luogo⁶⁹, che al presente vaca, accioché sia osservato in lui quello che medesimamente fu osservato nel Marucini⁷⁰, qual al presente serve per dragoman grande in Costantinopoli.

Et da mo' sia preso questo, che *de cetero* non possa esser più accettato alcuno in qualsivoglia ordine della Cancelleria nostra⁷¹ così vacando come non vacando, se la parte non sarà prima ballottata fra tutti 6 li Conseglieri et Capi di questo Consiglio et haverà tutte quante le ballotte, et poi se la⁷² non sarà presa con li cinque sestì delle ballotte di questo Consiglio congregato al numero perfetto di 17, ma si habbia sempre⁷³ ad osservare, nell'⁷⁴ electione di quelli della Cancelleria nostra, quello che per legge di questo Consiglio è disposto, cioè che siano tutti prima⁷⁵ esaminati et che habbiano a fare le debite prove all'Avogaria, et che poi siano ballottati in concorrenza *iuxta* la forma delle leggi et non altrimenti per modo alcuno, reservati però li ballottini delli Serenissimi Principi, nelli quali si habbia ad osservare quanto per parte spetiale di questo Consiglio è disposto in materia di essi ballottini.

+17-0-0

⁶⁵ servire: *segue* la *cass.*

⁶⁶ parola illegg.

⁶⁷ parola illegg.

⁶⁸ et essendo ... maggiore: *parole barrate nel ms.*

⁶⁹ luogo: *segue* primo vacante *cass.*

⁷⁰ Come si comprende dalla copia di una deliberazione allegata a questo fascicolo, Ludovico Marucini era stato eletto notaio straordinario di Cancelleria il 28 giugno 1560 e aveva servito da interprete durante le udienze di dignitari ottomani.

⁷¹ nostra: *segue* se non sono *cass.*

⁷² segue parola *cass.* illegg.

⁷³ sempre: *sopra il rigo.*

⁷⁴ nell': *segue* assun- *cass.*

⁷⁵ prima: *sopra il rigo.*

Illustrissimi et Eccellentissimi Signori Capi dell'Eccelso Consiglio di X. Fui mandato io Vincenzo di Alessandri già sei anni da questo Serenissimo Dominio a Constantinopoli con carico di dover imparar la lingua turca, dove, havendoci io con ogni diligentia atteso per sei anni continui, ho fatto in essa quel profitto che si può haver di tempo in tempo inteso dalle relationi delli Clarissimi Ser Daniel Barbarigo, Ser Vettor Bragadin, Ser Giacomo Soranzo, et dalle lettere del Clarissimo presente Bailo. Hor essendo successi questi disturbi di guerra, et vedendo io non poter esser di alcun servitio stando de lì, così anco esortato dal Clarissimo bailo, et accertato che in queste occasioni di guerra Sua Serenità potria valersi della persona mia, mi risolsi di partire; et non stimando né disturbo, né pericolo alcuno della mia vita, ma con forte et pronto animo superando tutte le difficoltà di così travaglioso cammino, son finalmente giunto qui. Dove, presentatomi ai piedi di Sua Serenità, ho voluto come suo devotissimo servo riverentemente ricordarli che, se per esser io instrutto non solo della lingua turca ma anco di quei paesi et modi di negoziare, la Sua Serenità mi conoscesse atto a poterla servire in qualche occasione, io son prontissimo et desiderosissimo di servirla, anzi quanto più le occasioni saranno difficili et con maggior pericolo, tanto più volentieri seranno da me accettate, esponendo sempre la vita prontamente per servitio di questa Serenissima Republica. Et accioché io possa con maggior contentezza d'animo chiamarmi suo servo et continuare a darli nuovi segni della mia fedeltà, essendo stato sempre benigno costume della gratia di Sua Serenità di accettar nella sua cancellaria dopo lo haver servito a Constantinopoli tutti quei che da lei sono stati mandati ad imparar la lingua turca, però son ricorso alla benignità delle Signorie Vostre Eccellentissime, et le suplico humilmente degnarsi di usar anco verso di me questa sua solita benignità, con metter parte nello Illustrissimo Consiglio di Dieci, come è stato fatto altre volte, di accettarmi nella sua Cancellaria. Nella quale se ben nelle altre cose ordinarie la Sua Serenità potrà ricever da altri maggior servitio che da me (benché d'animo non cederò a niuno), tuttavia mi rendo certo di dover al presente in questo particolar servitio esserle più util servo d'alcun altro, et nella sua gratia humilmente mi raccomando.

Riferimenti bibliografici: su Alessandri, v. BERENGO; sulle competenze linguistiche dei segretari LUCCHETTA, *La scuola*, con edizioni della legislazione citata.

20. Istanbul, ago. 1580. Supplica di un notaio della Cancellaria, che descrive la propria carriera al servizio di vari ambasciatori veneziani e chiede di essere promosso nel rango di segretario del Senato.

Questa supplica fu scritta da Valerio Antelmi, notaio ordinario della Cancellaria e segretario del bailo, ovvero l'ambasciatore veneziano presso il sultano ottomano, «da Costantinopoli alle vigne di Pera». Antelmi elencava un impressionante numero

di missioni all'estero, in cui per 14 anni aveva servito sia come segretario di ambasciatori sia come egli stesso «residente», ovvero rappresentante stabile, a Napoli, e chiedeva la promozione al rango di segretario del Senato. Egli faceva parte di una famiglia cittadina sollevatasi dalla miseria; il fratello Bonifacio sarebbe stato nominato cancellier grande nel 1605 (v. n. 23: Venezia), e nel 1646 un omonimo nipote avrebbe acquistato l'accesso al patriziato. La datazione del documento si può estrapolare da una lettera scritta il 7 agosto 1580 in sostegno di Antelmi dal bailo Paolo Contarini, anch'essa allegata alla deliberazione con cui il Consiglio dei dieci approvava il provvedimento con "parte" del 31 ottobre 1580. Dal testo traspare la stratificazione di livelli in seno al personale addetto alla tenuta materiale della documentazione (per cui v. n. 9: 1606) e la vastità dell'esperienza professionale accumulata da molti dei notai e dei segretari veneziani. Anche in questo caso – come pure nella supplica di Vincenzo degli Alessandri del 1570 (n. 19: Venezia) – ci si trova di fronte a una commistione di orgoglio personale per le proprie capacità e il servizio prestato, e insieme di deferenza verso la Repubblica e in particolare verso il Consiglio dei dieci, unica autorità in grado di concedere grazie e promozioni al personale di Cancelleria.

AS VE, *Consiglio di dieci, Deliberazioni segrete*, f. 21, cnn.

Serenissimo Principe Illustrissimi et Eccellentissimi Signori.

Sono quattordici anni ch'io Valerio Antelmi Nodaro, ordinario della Cancelleria di Vostra Serenità la servo in quella Città e dove mi è stato imposto. Fui cogitore in Roma con la bona memoria del *quondam* Clarissimo messer Michiel Suriano; legitor in Costantinopoli col Clarissimo messer Zoanne Correr; Secretario in Francia col quondam Clarissimo messer Sigismondo di Cavalli; segretario in Ispagna col Clarissimo messer Antonio Thiepolo; segretario in Portogallo con esso Clarissimo Thiepolo; segretario in Roma col detto Clarissimo Thiepolo; segretario residente in Napoli trentaquattro mesi, et hora segretario in Costantinopoli col Clarissimo messer Paolo Contarini, con quella fedeltà, divotione et ardore, che hanno fatto sempre li miei Antepassati, e ch'è debito di buon servidore, sì come quei Clarissimi padroni che si sono particolarmente serviti di me, e che si servono, possono far certa la Serenità Vostra dell'ottima intention mia. Hora comparisco con questa riverentemente a suoi piedi, humilmente suplicandola che con quella benegnità, ch'è solita beneficiare li fedelissimi servidori suoi, vogli per parte speciale del suo eccelso consiglio di X farmi gratia d'elegermi per segretario del suo eccellentissimo Senato, gratia ch'è stata concessa ad altri, che sono andati secretari a Costantinopoli, a fine che con questo favore et gratia singolare di Vostra Serenità io resti consolato, e che habbi modo di potermi adoperare per suo servitio dupplicatamente di quello ho fatto per lo passato. Con che, alla bona gratia di Vostra Serenità e delle Signorie Vostre Eccellentissime divotamente et humilmente mi inchino.

Riferimenti bibliografici: su Antelmi, v. STELLA; ZANNINI, *Burocrazia*, pp. 156-157.

21. Napoli, 31 gen. 1592. Relazione sull'acquisto dell'ufficio di cancelliere della Regia cancelleria.

Consultazione della Regia camera della sommaria – l'organo preposto alla vendita degli uffici – in merito alla concessione dell'ufficio di cancelliere a Vincenzo Chimera, scrivano del medesimo ufficio che, in seguito alla morte del cancelliere Raymo Tracagnotta, chiedeva l'autorizzazione per l'acquisto di quell'ufficio per una somma di 1500 ducati da pagarsi alla regia Corte: seguono un giudizio sulle competenze del supplicante, alcune notizie sul funzionamento dell'ufficio, l'opinione dei colleghi e dei suoi superiori sulla sua precedente attività, nonché un parere di merito sulla somma offerta per l'acquisto dell'ufficio. Nonostante il giudizio positivo sulle abilità del supplicante, il Procuratore del regio patrimonio replicava che si trattava di competenze delle quali erano in possesso tutti coloro che lavoravano nei tribunali, e che la somma proposta di 1500 ducati per l'acquisto dell'ufficio di cancelliere era troppo bassa, visto che il medesimo ufficio era stato comprato in passato per una somma di 2000 ducati.

AS NA: *Sommaria, Diversi, I numerazione*, reg. 52, cc. 98r-100v.

Illustrissimo et Eccellentissimo Señor.

Post debitam commendationem. Per l'infrascritto supplicante n'è stato presentato memoriale per prius porretto a Vostra Eccellentia, et per quella a questa Regia Camera remesso con regia decretatione, in pede d'esso annotata del tenore seguente, *videlicet*: Illustrissimo et Eccellentissimo signor Viceré, Chimera, scrivano della Regia Cancelleria, supplicando fa intender a Vostra Eccellentia com'essendo vacato per morte del *quondam* Raymo Tarcagnotta l'ufficio di Cancelliero, hebbe ricorso da sua Maestà si fosse degnata investirnelo, stante soi servitii con offerta de ducati mille e cinquecento, da pagarnosi alla regia corte, la quale è restata servita scrivere littera a Vostra Eccellentia che s'informi di suoi servitij et ne li dia relatione: quale littera con questo si presenta a Vostra Eccellenza la supplica si degni ordinare se exequa detto ordine di Sua Maestà *ut Deus etc. Regia Camera Summarie videat regias originales litteras, se informet et relationem faciat sue excellentie, Ribera Regens, Provisum per suam excellentiam, Neapolim, die 23 decembris 1591. De Mondellis.*

Giontamente con lo quale sono state produtte le littere de la Maestà del Re nostro signor a Vostra Eccellentia dirette in detto memoriale del tenor seguente, *videlicet*: El Rey, Illustrissime Conde primo nostro visorey, lugartenente y capitan general. Por parte de Vincencio Chimera me ha sido supplicado que havida consideración a lo bien que de treynta años a esta parte me ha servido en essa mi Regia Cancelleria y al desseo que tiene de continuarlo tuviesse por bien de proveerle dell'ufficio de Racional⁷⁶, que vaca per muerte de Raymo Tarcañota, offrescendo de servir por

⁷⁶ Come si evince chiaramente dal testo, si trattava in realtà dell'ufficio di cancelliere.

esta gracia con mill y quientos ducados dessa moneda; y porque para se poder tomar en esto la resolución que fuere mas conveniente, es necessario entender por relacion vuestra los servicios, sufficiencia y meritos del supplicante, y la qualidad y valor del officio. Porende os encargo y mando que informando os bien de lo uno y otro, y si la offerta que haze es equivalente a la gracia, me lo aviseis con vuestro parescer, para que entendido, todo sea tanto mas acertada la deliberación que se huviere de tomar la presente reste al presentante. Data en el Pardo a seys de Noviembre MDXCI. Yo el Rey. *Vidit Comes generalis thesaurarius. Vidit Saladinus Regens. Vidit Cadena Regens. Vidit Salazar Regens. Cayas Secretarius in partibus Neapolis 41, foglio 185, solvat, in exequeriis Burges pro taxatore locus sigilli.*

Al visoreys de Napoles de información a instancia de Vincencio Chimera que supplica por el officio de Racional que vaca por muerte de Raymo Tarcañota.

Et per exequire com'è nostro debito, quanto Vostra Eccellentia con la *retroscripta regia decretatione* ne ordena e comanda, provisto che del contento in dette regie littere se piglie informazione, citato fisco, per parte de dicto Vincentio sono stati examinati diece testii, cioè: Scipione Tarcagnota uno de li cancellieri, Giovanni Vincentio de Iuliis scrivano de mandamento, Bartolomeo de Ligorio et Giovanni Battista Mondellis ch'exercitano lo officio de scrivano de mandamento, Giovanni Iacobo Ferrara, Cesare Battinello, Prospero Papa e Giulio Cesare Vollaro scrivani de registro de la regia cancellaria, Giovanni Vincentio Trabucco e Giovanni Domenico de Iuliis scrivani di detta Regia Cancelleria. Por depositione de li quali consta che detto Vincentio Chimera ha servito da circa vinti anni per scrivano de detta Cancelleria, et è andato fuera per attitante con diversi officiali et commissarii che sono stati mandati fuera per lo Regio collateral consilio et li sanno commettere cause principali com'ad homo pratico et habile, et ch'è bonissimo scrittore, et mette bene in carta cossi in latino et in volgare, com'in spagnolo, e che li secretarii del regno che sono stati dal *quondam* secretario Barrionovo, quali l'hanno ben visto per detta sua habilità e diligentia, e che de tutti li negotii⁷⁷ che li sono stati commessi, *semper* ha dato bona sodisfattione a tutti, né mai s'è intesa lanentatione de detto Vincentio.

Deponeno che li cancellieri de la regia cancelleria sono quatro, quali⁷⁸ sono obligati de fare e scrivere tutte le provisione e dispacci di corte che si fanno per lo regio collateral consilio e tutto lo de più che l'è ordinato per servitio de detta regia corte, e che non teneno provisione alcuna ordinaria, ma solamente la parte de li deritti chiamati *Ius cancellarie*, che pertengono dall'expeditione d'assensi, exequutorii, concessione, privilegii, gratie et provisione che escono dal collaterale,

⁷⁷ negotii: *segue* li negotii *cass*.

⁷⁸ quali: *scritto sopra il rigo*.

del quale la mità è del secretario del regno, e l'altra mità se divide fra li detti cancellieri et scrivani de mandamenti, et s'exigeno per l'esattore in ciò deputato per detto secretario, che potrà importare da vinticinque ducati lo mese per ciascuno di detti cancellieri.

Deponeno anco ch'alcuna volta per Vostra Eccellentia et per l'illustrissimi signori vicerì predecessuri, è stata concessa alcuna tratta de butte duicento de vini per ciascuno cancelliero l'anno, de la quale ne hanno soluto cavare quando quaranta, e quando cinquanta ducati al più l'anno, et giudicano detto Vincentio per persona habile ad exercitare dett'ufficio de Cancelliero per l'experientia che s'è vista dell'altri negotii che li sono stati commessi et ha fatto.

Dicono di piu ch'il detto ufficio di cancelliero non lo sanno vendere, solo che Giovanni Angelo de Santis, uno di detti Cancellieri habbia speso ducati duimila per l'ufficio predetto e che detto prezzo lo reputano caro per essere l'ufficio di fatica et travaglioso per li negotii di corte.

Ultra le quale prove, ne ha produtta una fede de vintiquattro commissione spedite per lo regio collateral consilio dall'anno 1575 in cqua, in persona di diversi commissarii che sono stati mandati fuora de Napoli con li quali è stato deputato detto Vincentio per mastro d'atti, cavata da li registri della cancelleria del tempo predetto.

Et altre commissione et littere fatte per li commissarii che sono stati destinati contra delinquenti, com'è stato lo *quondam* dottor Roberto Robertuccio dell'anno 1576, dottor Monfort dell'anno 1582 et 83, et *quondam* magnifico Presidente Tiberio Coppula, per le qual'appare che si sono serviti di detto Vincentio in li negotii di Campagna.

Et una fede del dottor don Antonio de la Cavalleria, per la quale declara ch'in nove informationi ad esso commesseli dal Regio collateral consilio, s'è servito per mastrodatti del detto Vincentio Chimera, non obstante ch'in le commissione vi fossero state poste altre persune per mastrodatti.

Quale prove e scritture notificate al magnifico procuratore del regio patrimonio, per esso s'è replicato del modo infrascritto, *videlicet*: lo procuratore del regio patrimonio avverte che per l'informatione presa appare che li pretensi servitii sono quelli ch'in li regii tribunali si soleno fare per quelli ch'in essi vivono, et l'offerta de ducati mille e cinquecento non è equivalente, per causa che il consimile officio è stato concesso al magnifico Giovanni Angelo de Santis con haver servito sua Maestà con ducati duimila, come per dett'informatione appare.

Dal che facimo relatione a Vostra Eccellenza, qual'informata potrà comandare quello più li sarà servito, et in sua buona gratia di continuo ne raccomandamo

da la Regia Camera. L'ultimo di Gennaro 1592.

Di Vostra Eccellenza servitori,
il locotenente et Presidenti de la Regia Camera de la Summaria.

Don Petrus de Castellet pro magno camerario.
Didacus de Albana.
Prosper di Pietto.
Ioan Camillus Barba commissarius.
Squillante.

Consultatio relativa pro Vincentio Chimera super concessione officii cancellarii regie cancellerie cum responsione Fiscì, Squillante.

Riferimenti bibliografici: sull'ufficialità nella Napoli di età moderna, v. COMPARATO e MANTELLI, nonché le riflessioni di MUSI, *Mezzogiorno*, 29-58. In particolare sugli scrivani di cancelleria, v. MANTELLI, pp. 195-199. Sulla venalità degli uffici, v. invece COMPARATO, pp. 71-78 e ROVITO, *Repubblica*, pp. 53-62 e MANTELLI, pp. 215-307, e in particolare sul ruolo della Sommaria, *ibid.* pp. 258-261.

22. Roma, 1601 ca. Biglietto di supplica di Domenico Rainaldi per ottenere di passare dall'archivio di Castel Sant'Angelo alla Biblioteca vaticana.

Biglietto di Domenico Rainaldi (o Rinaldi) (†1606), custode dell'archivio di Castel Sant'Angelo, per il cardinale Borromeo, con il quale egli stesso chiedeva di ottenere il titolo di custode della Biblioteca vaticana. Il Tommaso Sirleto citato nel testo divenne vescovo di Squillaci nel 1601: è possibile perciò datare il documento intorno a quell'anno. Si trattava probabilmente di un parente di Guglielmo Sirleto, cardinale e anche lui custode della Biblioteca. È interessante constatare, peraltro, come quest'ultima mansione fosse ritenuta più remunerativa e di maggior prestigio rispetto al lavoro in archivio. Si veda più oltre, in proposito, il documento n. 40 (Roma 1682).

BAV: *Archivio della biblioteca*, reg. 1, c. 269r + 279v.

All'Illustrissimo et reverendissimo Signor, il signor cardinale Borromeo.

Illustrissimo et reverendissimo Signor,

Domenico Ranaldi dottor di legge ha fatigato nella Libreria Vaticana vinti anni, et da doi anni in qua nell'Archivio di Castello. Sì come delle sue fatighe Nostro Signore ne ha havuto quattro libri, senza mai haver havuto né provvisione, né be-

nefici, né cosa alcuna, se intende hora che il signor Tomaso Sirleto sarà provisto del Vescovato di Squillaci; però si supplica Vostra Signoria Illustrissima a fare offitio con Nostro Signore et con il signor Cardinale Colonna Bibliothecario, che gli vogliano far gratia del luoco di Custode che tiene il signor Tomaso, acciò dopo tante fatiche da lui fatte in libreria et per la sede Apostolica, habbia almeno qualche sorte di remuneratione, essendo egli persona pratica, et versata tanti anni in Libreria, et necessaria per la Sede Apostolica. Che del tutto se ne harrà perpetuo obbligo a Vostra Signoria Illustrissima.

Riferimenti bibliografici: MARINI, *Memorie*, p. 447; *Sussidi*, 1, p. 221; *Archivio Segreto Vaticano*, p. 24; FILIPPINI, *Memoria*, p. 64.

23. Venezia, 2 giu. 1605. Divieto ai candidati ai posti di segretario e cancelliere di Venezia di farsi pubblicità distribuendo scritture di vario genere e manifesti a stampa.

La promozione all'interno del cursus honorum della Cancelleria veneziana era, come si è già visto, sottoposta a nomine e votazioni da parte dei consigli della Repubblica. Per caldeggiare la propria elezione, numerosi candidati facevano ricorso a veri e propri manifesti elettorali manoscritti e a stampa, in cui esaltavano i propri meriti e quelli dei propri antenati. Ora il Consiglio dei dieci proibiva questa pratica, pena l'esclusione dal numero dei candidati o, in caso di avvenuta elezione, il decadimento dall'ufficio. Vale la pena notare come la preoccupazione dei Dieci avesse a che fare soprattutto con la pubblica circolazione di questi manifesti: era infatti permesso ai candidati preparare «una scrittura... a penna et non in stampa» che ricapitolasse il servizio svolto.

AS VE: *Consiglio di dieci, Deliberazioni comuni*, reg. 55, c. 90v.

Si è introdotto da poco tempo in qua un pessimo abuso, che quelli che pretendono essere eletti Cancellieri Grandi della Republica nostra, et anco secretarij di questo Consiglio et del Senato, non solo in scrittura ma in stampa ancora spandono per la città quelle cose, che pensano poter loro maggiormente giovar per l'adempimento dei loro desiderij, così de propri meriti, come de fratelli, padri, et altri maggiori, et progenitori suoi. A che essendo conveniente far la debita provisione per non lassar correr più innanzi un così fatto disordine, dal quale potrebbero derivar in breve molti scandali con pericolo di maggiori conseguenze, che sono dalla prudenza di detto Consiglio benissimo prevedute, però l'anderà parte, che sia de cetero prohibito a cadauno, che pretenderà alcuna dignità o carico dal nostro Maggior Consiglio, da questo Consiglio, o dal Senato, il poter dar fuori o publicar per la città alcuna scrittura, tanto a penna quanto a

stampa, de' meriti suoi o de' maggiori suoi; ben possano quelli, che pretenderanno conseguir da questo Consiglio alcuna dignità o carico, dare una scrittura al detto Consiglio, ma non ad altri, de i meriti et servitij suoi, a penna et non in stampa. Et se alcuno in qual si voglia modo ardirà per sé, o per altri, contravenir al presente ordine nostro sotto qual si sia imaginabil pretesto, sia quel tale privo di voler concorrer a quella dignità et carico alla qual intendeva di esser nominato; et eletto, sia di più privo per anno uno del carico che havesse, et di perdere insieme il salario, che havesse per il predetto tempo dell'anno, non se li potendo far gratia di veruna sorte, nessuna eccettuata, se non colle 9 ballotte de sei consiglieri et tre Capi, et poi con tutte le ballotte del detto Consiglio ridotto al perfetto numero di 17. Et sia parimente prohibito alli stampatori il poter stampar alcuna scrittura in simil proposito in pena di bando, galea, et pregon ad arbitrio de i Capi del predetto Consiglio.

Et la presente parte non possa esser suspesa, o dichiarita, se non dal medesimo Consiglio et con le strettezze predette.

+14-0-2

Riferimenti bibliografici: ZANNINI, *Burocrazia*, pp. 153-159.

24. Napoli, 20 feb. 1651. Nomina di Niccolò Toppi ad archivio della Camera della sommaria del Regno di Napoli.

In seguito alla scomparsa di Carlo della Gatta, archivio della Camera della sommaria del Regno di Napoli, e alla mancata assegnazione di tale ufficio, i compiti per la gestione delle scritture erano stati ripartiti tra gli ufficiali già presenti presso quel Tribunale. Per via della loro «poca prattica» in materia archivistica, però, l'archivio era stato oggetto di una cattiva gestione, al punto che le scritture non potevano essere ritrovate, in quanto non erano più puntualmente segnalate nell'apposito inventario. Per porre rimedio a questa situazione, si decideva di affidare a Niccolò Toppi, le cui competenze archivistiche erano ben note e sul quale si confidava per rimettere in ordine le scritture di quel deposito, l'ufficio di archivio della Camera della sommaria, con il salario e tutte le prerogative dovute. L'elenco dei compiti assegnati a Niccolò Toppi, che è anche l'autore del volume dal quale è tratta questa nomina, illustra chiaramente quelle che erano le abilità richieste a un archivio. Egli si sarebbe dovuto occupare del recupero di tutta la documentazione che si trovava allora fuori dall'archivio, di fare versare le scritture contabili già liquidate, nonché i registri degli attuari e degli scrivani della Sommaria, e di preparare un inventario di tutta la documentazione portata in archivio, in modo tale da facilitarne l'immediato ritrovamento.

Ed. in TOPPI, I, pp. 303-305.

Magnifico *utriusque iuris doctor* Niccolò Toppi, essendo vacato a beneficio della Regia Corte l'ufficio d'Archivario di questa Regia Camera per morte del *quondam* Carlo de la Gatta, e trattato della vendita di quello, sin hoggi non vi è stata fatta offerta alcuna; per lo che è stato necessario incommendarsi ad officiali del medesimo Tribunale, li quali sì per altri loro officij, come per la poca pratica che tengono delle scritture sistentino in detto Archivio, non hanno curato dell'amministrazione e mantenimento di dette scritture, e come ne anco il detto *quondam* Archivario n'ebbe quella cura e pensiero si dovea; per lo che si è visto che la maggior parte d'esse se ritrovano in mal stato; né l'inventario, che al presente vi è in detto Archivio delle scritture predette sta con la puntualità e distinzione se conviene; acciò in ogni tempo se possano havere con la facilità che se ricerca per servitio del Regio Fisco e del publico. Ne ha parso però eligere la persona di Voi Magnifico Nicolò stante la notitia si tiene di sua sufficienza, habilità e confidenza; acciò administri detto ufficio d'Archivario, come con la presente si eligge et vi si ordina che attenda alla buona adinistratione dell'Archivio & officio predetto, con fare ridurre tutte le scritture che si trovano fuori di esso improntate a qualsivoglia de' Magnifici Rationali, o altri officiali del Tribunale, e persone fuori di quello, e che se portino similmente tutti li conti liquidati e dichiarati sin hora non portati, come si deve in detto Archivio, e li Registri d'Attuarij e Scrivani del Tribunale, come sta osservato, e stabilito in quello; che perciò si sono dati e daranno gli ordini necessarij per farlo così esequire da tutti inviolabilmente; e di nuovo far inventario di tutte le scritture, libri, conti, cedole, relevij e qualsivoglia altra che se ritrovarà, e la porteranno in detto Regio Archivio, con la chiarezza e distinzione necessaria; acciò nell'occorrenze si possano con facilità havere; né farà cavare da detto Archivio scritture di qualsivoglia forte e qualità, senza espresso ordine del Signor Presidente Commissario di esso, eccetto però le copie de partite di Banchi dismessi in quello esistentino, dove non hanno interesse il Regio Fisco; e per suo travaglio e fatiche se li permette che godi del salario, emolumenti e tutte le prerogative che a detto officio spettano e possono spettare sin ad altro ordine di Sua Eccellentia e di questa Regia Camera. *Datum Neapolis ex Regia Camera die 20 Februarii 1651.*

Riferimenti bibliografici: sulla Regia camera della sommaria, si rimanda a DELLE DONNE; sul suo archivio cfr. invece TOPPI, I, pp. 47-51. Sulla figura di Niccolò Toppi, si veda invece LUISE e SPADACCINI.

25. Modena, 31 mar. 1750. Decreto del duca Francesco III d'Este per la nomina di un nuovo archivista e bibliotecario, da affiancare a Giovan Francesco Soli-Muratori.

Dopo le dimissioni per anzianità del noto letterato e storico Ludovico Antonio Mu-

ratori dalla carica di archivista e bibliotecario del duca di Modena e la nomina in suo luogo di Francesco Soli-Muratori, suo nipote, nei mesi precedenti (v. decreto di nomina in AS MO: Cancelleria, Sezione generale, Leggi e decreti, Decreti e chiroграфи sciolti, b. 11, p. 6, ed. in SOLI-MURATORI, p. 188), Francesco III d'Este provvedeva ad affiancare allo stesso Soli-Muratori l'abate e matematico Francesco Vandelli (sul quale v. anche cap. III, n. 21: Modena, 1770). Nonostante le raccomandazioni dello zio, Soli-Muratori fu successivamente affiancato da altri funzionari che lo avrebbero dovuto coadiuvare nelle sue incombenze. Tale affiancamento, che era di fatto una parziale sostituzione, fu stabilito dal duca solo dopo la morte di Ludovico Antonio il precedente 23 gen., cui si fa esplicito riferimento nel testo. Come spiegò Valenti, dopo questo primo intervento, successivamente Francesco III emanò molte e ulteriori norme concernenti l'Archivio estense.

AS MO: *Cancelleria, Sezione generale, Chiroграфи ducali*, vol. A, pp. 62-64.

Giudicando Noi troppo necessario di sostituire al fu proposto Lodovico Antonio Muratori Nostro Bibliotecario persona di capacità e dottrina non meno che d'integrità e di fede, per la sua custodia della Nostra Biblioteca come per quella del Nostro Archivio, abbiamo altresì creduto di non poter destinare alle dette due così importanti incombenze soggetto più abile dell'abate Francesco Vandelli, nostro suddito, attuale professore di Matematica nell'Istituto di Bologna e accademico benedettino.

Oltre le riflessioni che abbiamo ai molti servigi prestateci, e che tuttavia ci prestano con piena nostra soddisfazione i di lui fratelli, cioè come nostro matematico antiquario e geografo, l'abate Domenico e il dottor Bernardino nostro primario medico e primario chirurgo, abbiamo tali riscontri del particolare sapere della erudizione e letteratura del medesimo che siamo venuti in determinazione di richiamarlo espressamente da Bologna all'attuale nostro immediato servizio. Quindi è colle presenti nostre lettere particolari lo eleggiamo e dichiariamo principalmente custode della nostra biblioteca, incaricandolo in oltre come archivista della direzione del nostro archivio in compagnia del Proposto Giova Francesco Sola Muratori, sostituito in questa parte all'impiego del fu suo zio con nostro chirografo de' 26 del mese d'agosto passato. Volendo perciò che per le mentovate due qualità, delle quali veniamo di condecorarlo in contrassegno della nostra considerazione e concetto, goda di tutte le distinzioni emolumenti e prerogative che convengono a tali impieghi e che sono stati godute da suo predecessori nei medesimi. In fede di che saranno le presenti firmate di nostra mano, munite del nostro solito sigillo e contrassegnate da uno de' nostri ministri di Stato.

Date dal nostro ducale palazzo di Modena questo dì 31 marzo 1750.

Riferimenti bibliografici: sul Vandelli (e per la sua presunta incapacità e prigrizia) v. CAMPI, *Cenni storici*, p. 359. Più in generale, v. VALENTI, *Profilo storico*, p. 30.

26. Firenze, 5 apr. 1784. Lista degli impiegati e ufficiali della Segreteria di Stato di Firenze.

Ruolo, ovvero lista con succinti dettagli del salario e della funzione di tutti gli impiegati e gli ufficiali della Segreteria di Stato fiorentina nel 1784. Si noti la forte disparità di salario tra i ruoli dirigenziali, quelli di segretario e infine quelli dei custodi dalle mansioni puramente manuali – tra i quali non mancavano casi di parentela reciproca, come nella tradizione di antico regime. Nell'elenco spiccano i nomi di Riguccio Galluzzi e Carlo Bonsi che negli anni precedenti avevano riordinato l'archivio della Segreteria vecchia, ossia l'archivio dei granduchi medicei, unito all'archivio ereditato dagli ultimi duchi di Urbino (v. cap. II, n. 21: Firenze 1773). Il documento è firmato da Pietro Leopoldo Asburgo-Lorena in persona.

AS FI: *Segreteria di Stato* (1765-1808), b. 1142, f. 24.

Ruolo degli impiegati nella Segreteria di Stato:

Conte Vincenzo degli Alberti, Consigliere di Stato, Direttore della Segreteria di Stato e degli Affari militari, con annua provvisione di lire novemila.

Conte Tommaso Piccolomini, Consigliere di Stato e incaricato degli Affari esteri, con annua provvisione di lire ottomila.

Francesco Seratti, Consigliere di Stato e Secondo Direttore della Segreteria, con annua provvisione di lire ottomila.

Cavalier Carlo Bonsi, Primo Segretario, con annua provvisione di lire tremila cinquecento.

Abate Riguccio Galluzzi, Secondo Segretario, con annua provvisione di lire duemila ottocento.

Giovan Battista Grifoni, Commesso, con annua provvisione di lire mille quattrocento.

Marco Tosi, Commesso, con annua provvisione di lire mille quattrocento.

Ranieri Cianchi, Ufficiale, con annua provvisione di lire mille cinquecento quaranta.

Flaminio Brandolini, detto, con annua provvisione di lire mille cinquecento quaranta.

Vincenzo Scamonatti, detto, con annua provvisione di lire mille cinquecento quaranta.

Giovanni Pacini, detto, con annua provvisione di lire mille cinquecento quaranta.

Alessandro Cerchi, Ufficiale⁷⁹, con annua provvisione di lire mille cinquecento quaranta.

⁷⁹ Nel ms. il testo è su due colonne, e da questo punto comincia la seconda di esse.

Aiutante per gli affari militari ⁸⁰.

Giovan Battista Casini, Primo custode, con annua provvisione di lire novecento.

Tommaso Casini, Secondo custode, con annua provvisione di lire settecento.

Aggregati fino a nuov'ordine, e addetti al Conte Piccolomini:

Baron Cervella, Segretario, con annua provvisione di lire duemila cento.

Carlo Serolle, Ufficiale, con annua provvisione di lire mille cinquecento quaranta.

Lorenzo Brunori, Commesso per gli Affari militari,

Pietro Leopoldo.

Riferimenti bibliografici: su Galluzzi e Bonsi, e sui riordinamenti da loro curati, v. GORI PASTA, *passim*; Per Orsella, pp. 15-25; *Il Regio Archivio Centrale*, 4, p. 16; *Relazione*, pp. 206 e 210.

27. Roma, 26 mar. 1799. Elenco di ufficiali della Biblioteca vaticana, dell'Archivio segreto vaticano e dell'Archivio del museo, riuniti durante il governo francese.

Ruolo, ovvero lista con i dettagli di salario e funzioni di tutti gli ufficiali della Biblioteca vaticana, dell'Archivio segreto vaticano e dell'Archivio del museo (ovvero del Museo Pio-Clementino, che rappresenta il primo nucleo degli attuali Musei Vaticani), riuniti in un solo organismo durante l'occupazione francese di Roma. Qualsiasi distinzione fra le tre istituzioni era stata annullata, e, conseguentemente, era caduta ogni differenza nella giurisdizione sui loro ufficiali. Nel testo compaiono alcuni interessanti dettagli sui salari assegnati ai diversi impiegati, custodi e bidelli, nonché sull'abitazione da assegnarsi a tutti costoro in Vaticano, al fine di assicurare un regolare e puntuale svolgimento del servizio.

BAV: *Archivio della biblioteca*, reg. 53a, c. 12rv.

Libertà. Eguaglianza. 6 Germile anno 7^o⁸¹.

Elenco degli ufficiali installati e da installarsi nella Biblioteca, Archivio Segreto e Museo Vaticani, riuniti in un sol corpo per Decreto della Commissione Francese emanato nel mese Ventoso dell'anno scaduto.

⁸⁰ In bianco nel ms.

⁸¹ Su di un foglietto volante incollato a c. 11: «Repubblica francese: anno 1812 [1812 cass.] Organizzazione della Biblioteca Nazionale Vaticana ed elenco degli ufficiali della medesima».

Bibliotecario.

1. Marini Gaetano eletto dalla Commissione francese ed installato nel mese Ventoso dell'anno 6°, col trattamento annuo di Scudi effettivi n° 500.

Custode.

2. Santoloni Rinaldo eletto dalla stessa Commissione ed installato contemporaneamente, col trattamento annuo di Scudi effettivi 400.

Sotto-custode.

3. Silva Domenico eletto dalla stessa commissione ed installato cogli sopraccenati, col trattamento annuo di scudi effettivi 250.

4. Bonanni Giuseppe eletto dal cittadino Franceschi ministro dell'Interno sotto il dì 7 germile dell'anno 7°, coll'annuo trattamento di scudi 250.

Scrittori.

5. Costanzi Vincenzo Alessandro per le lingue ebraica, latina e francese, eletto dalla Commissione francese nel mese ventoso dell'anno 6°, col trattamento annuo di scudi 250.

6. Baldi Gio. Elia per le lingue greca, latina e italiana eletto contemporaneamente dalla medesima commissione, collo stesso trattamento 250.

7. Teoli Giuseppe per le lingue ebraica, latina e italiana 250.

8. Assemani Antonio per le lingue arabica e siriana 250.

9. Calabresi Domenico per le lingue greca, latina e spagnuola 250.

10. Coster Mauro per le lingue latina e italiana 250.

11. Battaglini Angelo per le lingue latina e italiana 250.

Bidelli per uso della Biblioteca.

12. Giorgi Giovanni già professore di lingua ebraica nella soppressa Propaganda col trattamento di annui scudi 150.

13. Moriani Pietro versato nella lingua latina, collo stesso trattamento 150.

Bidello per servizio degli Archivi segreti.

14. N.N. da nominarsi dal cittadino Bibliotecario a di cui carico sono affidati gli Archivi, collo stesso trattamento di 150.

Custode del Museo e Palazzo.

15. Martinucci Vincenzo eletto con decreto consolare in data del mese ventoso dell'anno 6° e confermato nello stesso mese dell'anno corrente, col trattamento di scudi annui 180.

Somma totale: 3.730.

A tutti li sopradetti ufficiali, perché sieno a portata di disimpegnare puntualmente

il rispettivo impiego, deve assegnarsi una congrua abitazione al Vaticano, giusta la legge emanata dal Governo francese sotto il dì 25 germile dell'anno 6°.

Quei che di già la godono sono: Marini Bibliotecario, Santoloni Custode, Silva sotto custode, Baldi Scrittore. Rimane a provvedersi per tutti gli altri.

Martinucci Vincenzo, custode del palazzo e Museo.

Riferimenti bibliografici: RITA, *Biblioteche*, p. 75, nota 23. Per una biografia del Baldi nominato nel documento, *ibid.*, pp. 73 e 374.

PER UN PROFILO ECONOMICO E SOCIALE

28. Firenze, 13 gen. 1339. Provvisione riguardante un notaio e due chierici di Camera incaricati di custodire libri e atti del Comune di Firenze.

Provvisione riguardante la ratifica della posizione dei due frati di Camera incaricati di custodire libri e atti del Comune di Firenze, nonché di un notaio che li doveva gestire. La discussione della proposta presentata dal Capitano del popolo per un notaio custode della Camera da eleggersi a cura dell'ufficio dei Priori e del Gonfaloniere era stata approvata lo stesso giorno dal Consiglio del capitano con 123 voti a favore e 38 contrari, come attestato dai Libri fabarum in cui, al tempo, si annotavano discussioni e votazioni nei consigli del Comune. Da notare che mentre nel testo dei Libri fabarum la proposta presentata dal Capitano del popolo riguardava il solo notaio, nella provvisione si estendeva il caso anche ai chierici di Camera. Inoltre, la proposta figura nelle provvisioni come petizione.

L'impiego di religiosi nell'amministrazione a garanzia di fedeltà era un meccanismo largamente utilizzato nei comuni italiani e a Firenze era usato sia per la conservazione di atti (come attesta questo documento), sia per la supervisione delle procedure di elezione (cfr. MARZI, La cancelleria, pp. 549-52). Tra i primi stanziamenti tuttora conservati nei registri di Camera, c'è infatti anche un pagamento in favore di due frati camerlenghi (v. n. 29: Firenze, 1348).

AS FI: *Provvisioni, Registri*, 29, c. 83rv.

In dei nomine amen, anno sue salutifere incarnationis Mille Trecentesimo Trigesimo Otto indictione septima die tertiodecimo mensis Ianuarii, Consilium domini Capitani et Populi florentini Nobilis et Potens Miles dominis Johannes de Vigonza de Padua (...).

(...)

Item infrascripta petitio predictis dominis Prioribus artium et Vexillifero Iustitie

porretta et facta, ac etiam infrascripta provisio super ipsa petitione et contentis in ea edita et facta et in fine ipsius petitionis annotata et scripta, et que in ipsis petitione et provisionibus continentur et scripta sunt per me Fulchum notarium scriptum, lette et letta fuerunt modo et forma inferius annotatis, quarum quidem petiotinis et provisionis tenor talis est.

Coram vobis dominis Prioribus artium et Vexillifero Iustitie civitatis Florentie exponit per honorem et securitate comune Florentie, et per offitium dominorum Prioris artium et Vexillifer Iustitie ad quos spettat officium deputantur quando eis vicet et sic hattenus fecerunt retroactis temporibus duo viri Religiosi de conventu seu monasterio de Salvatoris de Septimo in Camera attorum comunis Florentie ad custodendum nomine dicti comunis atta et libro existentes in dicta Camera, et per ob illam causam (...) da monasterii tutitur et maximus fuit hactenus prefati offiti dominorum priores et vexilliferi conscientia deputare notarium ad hostendedum, perscrutandum et mostrandum atta et libros dicte Camere et sepe duttus rogaminibus civium Civitatis Florentie ibidem deputavit et deputat forte non bene dignos deceptus rogaminibus civium civitatis Florentie ibidem deputavit e deputat forte non bene dignos deceptus rogaminibus civium predictorum; et quod ipsa deputatio spectat et spettare debet ad officium ipsorum dominorum Priorum et Vexilliferi iustitie et non ad alios quia indecens est ut alius quod officium (...).

Riferimenti bibliografici: *I Consigli della Repubblica*, pp. 162-163; per l'uso di religiosi nei comuni italiani, cfr. *Churchmen and Urban Government*.

29. Firenze, 30 giu. 1348. Stanziamento per il notaio ser Cardino di Dino da Colle e i suoi coadiutori, addetti all'ufficio delle Riformagioni del Comune di Firenze – dal primo registro dello scrivano di Camera.

Uno tra i più antichi stanziamenti tuttora conservati nei registri dello scrivano di Camera. Ser Cardino di Dino da Colle, notaio delle Riformagioni del Comune di Firenze, riceveva stanziamenti per finanziare il salario di due notai incaricati di coadiuvarlo, di cui uno con il compito di aiutarlo nella scrittura degli atti dell'ufficio. Si tratta di uno dei primi pagamenti rintracciabili per la figura di aiutante di cancelleria (nella tradizione fiorentina diventerà il «coadiutore»). È conservato infatti nel primo dei registri dello scrivano di Camera tra quelli giunti fino a noi (la documentazione precedente al 1343 si perse a causa di un incendio, v. cap. V, n. 31: Firenze). Da notare che, mentre fin dall'inizio i camerlenghi di Camera usavano il latino, lo scrivano prendeva nota degli stanziamenti in volgare.

AS FI: *Camera del comune, Scrivano di camera, Uscita 1, cnn.*

MCCCXLVIII di XXX di Giungnio.

A ser Chardino predetto per salaro e pagha d'uno notaro a lui aroto per aitare⁸² scrivere le Riformagioni del Chomune et per suo salaro di IIII mesi inchominciati di XXVIII de febraio prosimo passato, in somma netti fiorini sei d'oro et soldi XXXIII piccioli a ragione di ducati III soldi 1 fiorini d'oro, monta..... ducati XX. A ser Chardino predetto per salaro e pagha d'un suo aiutatore il quale gli è chonceduto chon salaro e pagha di fiorini 4 d'oro hanno et per suo salaro e pagha di quattro mesi inchominciati di primo di marzo prosimo passato, in somma netti fiorini XVI d'oro et soldi XV d'oro.

Riferimenti bibliografici: Su ser Cardino cfr. MARZI, *La cancelleria*, p. 79 e *I Consigli della Repubblica*, pp. XXX-XXXII. Su questo registro, v. anche «Miscellanea fiorentina» (1886), p. 158.

30. S.l., 1380 ca. Bolla con la quale si dichiarava vacante un ufficio di scrittore delle lettere della Cancelleria apostolica per via del matrimonio contratto dal suo precedente titolare.

Si dichiarava vacante un posto di scriptor della Cancelleria apostolica, perché il suo titolare, un non precisato «B.» (identificabile con un sostenitore degli avversari politici del pontefice Urbano VI), aveva intenzione di tornare allo stato laicale dopo aver contratto matrimonio. Al suo posto («in locum») veniva messo un sostituto (nominato come «G. Salmanni» nel testo), facente funzioni, con tutti gli oneri e gli emolumenti connessi a quella posizione. Per lungo tempo ai membri degli ordini minori non era stato interdetto il matrimonio, e molti funzionari della Cancelleria apostolica che aderivano a quest'ordine, infatti, erano sposati (si vedano le bolle Sicut prudens di Eugenio IV; Vices illius di Pio II e Divina eterni di Sisto IV, cfr. BRESSLAU, p. 290). Non è escluso che dietro questi provvedimenti vi fossero anche motivi politici, come è indicato, nel documento, dal riferimento alla trattativa per l'investitura del Regno di Sicilia, concessa a Carlo III d'Angiò Durazzo nel giugno 1381, e alle dispute che a essa fecero seguito. Il riferimento al cardinale di S. Marcello è infatti riconducibile alla figura di Bartolomeo Mezzavacca, giurista bolognese, il quale fece parte della commissione cui il papa Urbano VI aveva inizialmente delegato la conclusione della trattativa. Il Mezzavacca, tuttavia, contrariamente alle aspettative del pontefice, si schierò a favore del re di Sicilia. Egli fu allora privato del titolo cardinalizio.

Ed. in *Documenta*, p. 152.

De officio scriptorie vacante per matrimonium contractum.

⁸² aitare: ms. atare, di difficile lettura.

Dilecto filio magistro G. Salmanni, presbitero Magontine diocesis, scriptori nostro salutem.

Laudabilia probi et virtutum merita, super quibus apud nos fide digno comendaris testimonio, nos inducunt, ut te specialibus favoribus et gratiis prosequamur. Cum itaque, sicut accepimus, dilectus filius B. de ⁸³, olim litterarum apostolicarum scriptor, ad laicalia vota adspirans, cum quadam muliere matrimonium contraxit per verba ⁸⁴ de presenti, et propterea officium scriptorie dictarum litterarum, quod idem B. tunc temporis obtinebat, vacaverit et vacet ad presens: nos, intendentes te qui, ut asseris, in registro supplicationum per nos seu de mandato nostro signatarum aliquamdiu scripsisti, prout actu scribis, premissorum ⁸⁵ in favore prosequentes gratio, tuis in hac parte suplicationibus inclinati, te in locum dicti B. (etiam si idem B. ante contractum huius matrimonii iniquitatis filiis Ro. olim Ba., XII apostolorum presbitero cardinali, nunc antipape, Iohanne olim regine, Carolo olim regi Sicilie, vel B. de Mezavacchis, olim tituli sancti Marcelli pretenso presbitero cardinali, etiam post et contra processus per nos contra ipsos Ro. Io. Ca. et B. ac eorum fautores, sequaces et adherentes, eisdem successive factos et sollemniter publicatos, per quos eos et quemlibet ipsorum velut hereticos et scismaticos sententialiter declaravimus puniendos, notorie adherere et favere presumpsisset) auctoritate apostolica surrogamus, et aliorum scriptorum dictarum litterarum consortio aggregamus; decernentes te ex nunc fore in scriptorem dictarum litterarum, et ad officium ipsius scriptorie, eiusque exercitium ac onera et emolumenta admittendum: statuto de certo scriptorum numero earumdem litterarum auctoritate predicta facto, ad quem nondum est devenum: non obstante etc. Nulli etc.

Mandamus, quatenus prefatum G. iuxta predicti decreti nostri tenorem ex nunc in scriptorem dictarum litterarum apostolicarum, et ad dictum officium eiusque exercitium ac onera et emolumenta, in locum dicti B. auctoritate predicta recipias et recipi facies, prefato statuto, ut premittitur, non obstante.

Riferimenti bibliografici: BRESSLAU, p. 290; FODALE.

31. Firenze, 1415 ca. Rubrica degli Statuti fiorentini del 1415 con cui si davano disposizioni concernenti il divieto di affidare l'incarico di revisore dei libri contabili dei camerlenghi a ragionieri aventi con loro relazioni di parentela.

La rubrica LXII del libro V degli Statuti fiorentini del 1415 (in realtà modellati sulla redazione del 1409) avrebbe dovuto regolamentare l'obbligo di consegna

⁸³ In bianco nel ms.

⁸⁴ In bianco nel ms.

⁸⁵ In bianco nel ms.

dei libri in Camera al termine dell'ufficio da parte di varie categorie di notai, nonché l'obbligo di impostare una procedura di revisione da parte di «ragionieri» appositamente incaricati. Si notino le minuziose regole concernenti la distribuzione del lavoro di revisione dei conti (entro otto giorni dall'assegnazione dell'incarico), nonché la precisa suddivisione per ufficio. Per ognuno di questi ufficiali si assegnava inoltre un salario specifico, in base all'ufficio di cui doveva rivedere i libri. La rubrica dettava anche norme molto severe concernenti il divieto che tra il controllore e i controllati ci fossero rapporti di parentela (in linea maschile). Questo tipo di provvedimenti non erano senza ragione, giacché, come dimostrano altri documenti di questo capitolo, la pratica di assumere in cancelleria persone legate da vincoli parentali non era rara, e ne sarebbe risultata ovviamente inficiata la validità del controllo sui conti. Pur richiamando una legislazione precedente in materia, il fatto che tale norma venisse ribadita potrebbe indicare che non fosse sempre rispettata. Si deve tuttavia ricordare che l'intero libro V dell'edizione degli Statuti del 1415 rimase privo di reale attuazione, per vari motivi legati alla sua vastità ed eterogeneità (si rimanda alla bibliografia per un approfondimento di questo tema). Si tratta perciò di una norma che di fatto rimase di difficile attuazione, e forse per questo provvisori successive intervennero nuovamente sulla disciplina relativa tanto alla tenuta dei conti da parte dei notai, quanto alla successiva revisione da parte dei ragionieri (v. cap. II, n. 4: Firenze, 1451). Questa rubrica è interessante anche perché mostra un aspetto poco noto della redazione degli Statuti fiorentini a questo livello cronologico, ovvero la redazione di norme direttamente in volgare. Sebbene già dall'anno 1355 fossero state commissionate apposite versioni in volgare dell'intero corpus degli Statuti fiorentini (è famosa quella di Andrea Lancia), era infatti un caso piuttosto raro che le disposizioni non avessero una prima redazione in latino.

AS FI: Statuti 26, cc. 33v-34r. Ed. in *Statuta Florentiae*, II, pp. 566-567⁸⁶.

De observantis notariorum camerariorum et rationerriorum.

Qualunque notaio secondo la tratta, e la sua elezione cominciase l'ufficio e finisse insieme col camarlingo, debbano e sieno tenuti dare i loro libri al Provveditore o Scrivano dei Regolatori infra uno mese dal detto suo officio diposto, e la pena, che si contiene negli ordinamenti del nostro comune. E che se alcuno dei detti notai cominciase l'ufficio in variato tempo del camarlingo⁸⁷ sia tenuto e debba⁸⁸ a ogni camarlingo uno libro, e così e converso ogni camarlingo a ogni notaio; e debbegli

⁸⁶ Pur essendo interamente pubblicato il testo nell'edizione detta, si è proceduto a un riscontro con il ms. originale per eliminare alcuni errori commessi dall'editore settecentesco, di cui si dà conto in nota nei particolari. Si è inoltre modificata la punteggiatura all'uso moderno.

⁸⁷ cominciase... camarlingo: *nel margine sin.*

⁸⁸ *Nell'ed. a stampa: segue il detto notaio fare.*

dare come di sopra si dice alla detta pena⁸⁹ infra uno mese dal dì di tale camarlingo o notaio che finisse el suo officio. Et che el detto camarlingo e provveditore e scrivano a cui sarà dato il libro, e ciaschuno di loro sia tenuto e debano infra otto dì poi che avrà dato e⁹⁰ ricevuto el detto libro notificare al notaio delle Tratte che tragga ragionieri d'esso camarlingo alla pena di lire dugento per ciascuno e ciascuna volta. E che el detto notaio delle Tratte sia tenuto infra otto dì dipoi tale notificazione trarre i detti ragionieri alla detta pena di libbre dugento f.p. Et che de la borsa de ragionieri⁹¹ ordinati del comune si traggha per lo notaio delle Tracte, che è o che per lo tempo sarà, per ciascuno dei detti camarlinghi due ragionieri a rivedere le ragioni solo d'uno dei detti camarlinghi infra otto dì poi che averà messo i detti suoi libri in Camera; e che tali ragionieri così da esser tracti sieno tenuti e debbano dal dì che averanno acceptato, che al termine che dura il detto suo officio, e per quali saranno tratti a vedere e rivedere le dette ragioni, e quelle rapportare, come di sotto si dirà. A detti ragionieri che saranno tratti se dia ed abbino gli infrascritti salari, cioè: ragionieri del camarlingo delle presentaze, delle porte e dell'extimo fiorini sette per ciascuno di loro per uno mese e mezzo; e' ragionieri del camarlingo dei contratti, dei sei d'Arezzo, della carne, della grascia, delle castella, delle stinche, fiorini sei per ciascuno di loro e per uno mese; e ragionieri del camarlingo del sale per ciascuno di loro fiorini undici, e due mesi e mezzo; e ragionieri del camarlingo generale da Pisa, ponti e contratti, sale e vino de la città di Pisa; camarlingo generale d'Arezo sieno due come è detto, ed abbino di salario per ciascuno di loro fiorini sei d'oro per uno mese. E per lo cassiere della Camera se tengha quello modo che in fino a qui è usitato e non altrimenti. E che e sopradetti ragionieri, da poi che averanno riveduta la ragione a ciascuna coppia del suo camarlingatico quella come trovano, e saldata che l'hanno, debbano e siano tenuti come la trovano, e soscripta di loro mano, infra otto dì dal dì che la dovranno rivedere, non passando però el termine di sopra loro assegnato, e raportare a lo ufficiale della grascia e della apelagione del comune di Firenze. E ove tale ufficiale non ce fosse, al potestà, capitano, executore o qualunque di loro. E che el detto ufficiale dal dì che arà ricevuti e detti rapporti sia tenuto e debba fra otto dì condannare o assolvere i detti camarlinghi secondo el raporto facto, e secondo la forma delli statuti del comune di Firenze. E che il salario di detti ragionieri così tracti si debbano pagare pe' camarlinghi della Camera del comune con le ritenzioni usate della capsia del generale; e dove questo non bastasse, della cassa della castella del detto comune, veduta la bolletta dello stanziamento soscritta di mano del notaio dei Signori, e la tratta e il giuramento d'essi ragionieri. E che tali ragionieri, o alcuno d'essi, non sia congiunto per parentado di tale camarlingho di cui s'avesse a rivedere la ragione per linea di schiatta masculina, siccome si contiene per gl'ordini del detto commune. E acciò che i detti

⁸⁹ pena: *nel margine dx.*

⁹⁰ e: *mancante nell'ed. a stampa.*

⁹¹ alla... ragionieri: *mancante nell'ed. a stampa.*

ragionieri sieno solleciti e cauti, e *cum diligentia* reveggano le dette ragioni, che qualunque di loro non rapportasse al detto ufficiale, come si dice a punto quello che debba e alchuna cosa omettesse in inganno; e in frodo del comune sia tenuto e debba pagare del suo proprio e per esso possa essere gravato (...).

Riferimenti bibliografici: sulla validità del libro V degli Statuti cfr.: BISCIONE, *Statuti*, p. 122; TANZINI, *Statuti*, pp. 215-221; sui divieti previsti nella *collatio* I degli Statuti del 1409 e 1415, *ibid.*, pp. 158-164; sulla fonte manoscritta su cui fu condotta l'edizione degli Statuti fiorentini del 1415, *ibid.*, pp. 214-215; sulle disposizioni in volgare nelle edizioni del 1409 e 1415, *ibid.*, p. 224; per il ruolo di Paolo di Castro come revisore degli statuti del 1409 per l'edizione del 1415, nonché sul clima e, in generale, le motivazioni della nuova compilazione statutaria, cfr. TANZINI, *Statuti - Reti, passim*; ZORZI, *Le fonti normative*, pp. LXV, LXXVI- LXXVIII; infine, per il volgarizzamento degli Statuti nel 1355, cfr. BAMBI; e AZZETTA.

32. Valencia, 1426 e Palermo, 1439. Decreti e nomina con cui si dava piena esecuzione alla vendita dell'ufficio di *archivarius* della Magna regia curia in favore di Andrea Carioso, già in possesso dell'incarico di maestro notaio della medesima magistratura.

Ruggero Paruta, viceré del Regno di Sicilia, dà piena esecuzione a una concessione di re Alfonso il Magnanimo, risalente al 10 feb. 1439, con la quale era stato approvato l'acquisto, per una somma di sessanta onze, dell'ufficio di archivarius della magistratura giudiziaria della Magna regia curia da parte di Andrea Carioso, che avrebbe potuto godere di tutti i diritti e le prerogative consuete, tenendo a vita l'incarico e passandolo poi al figlio Alfonso. Con questa concessione si poneva inoltre fine all'eccezionalità della Magna regia curia, certificando esplicitamente l'unificazione degli incarichi di maestro notaio e di archivario nelle mani di un singolo ufficiale, alla stregua delle altre coeve magistrature centrali del Regno. Presso gli uffici della Real cancelleria, del Protonotaro e dei Maestri razionali, era infatti il maestro notaio – quello che potremmo definire come il capoufficio – a svolgere le “funzioni archivistiche” e a occuparsi della conservazione e dell'organizzazione delle carte. Dietro questa vicenda, come si può evincere dal secondo documento della presente scheda, vi era però anche una questione di natura economica, ovvero il pagamento della somma di un tari che il maestro notaio era tenuto a pagare quotidianamente all'archivario dell'ufficio e che Fortugno Carioso, padre di Andrea e suo predecessore, aveva invano tentato di fare annullare. I due incarichi di maestro notaio e archivario sarebbero tornati a separarsi dopo alcuni decenni, per essere finalmente oggetto di un capitolare che ne definiva più chiaramente le funzioni (v. cap. II, n. 6: s.l., 1554). Si può ipotizzare che la specializzazione di un ufficiale esclusivamente dedito alla tenuta dell'archivio in ambito giudiziario derivasse dall'etereogeneità del materiale documen-

tario da gestire: non si trattava infatti di conservare uno o più registri prodotti annualmente dall'ufficio di appartenenza, ma di organizzare scritture e atti processuali provenienti da più parti dell'isola, e preparati da ufficiali pubblici di diversa estrazione sociale e da semplici privati.

a) Valencia, 30 set. 1426, ACA: *Real cancellería*, reg. 2814, c. 61r.

Alfonsus etc. nobili dilecto consiliario et viceregis pro nobis in dicto Regno Sicilie Nicholao de Speciali, presentibus et futuris, salutem et dilectionem. Cum fidelis magister notarius magne regie curie dicti Regni Andreas de Carioso intendat prosequi causam seu questionem olim inter patrem suum quondam ex una parte, et archivarium dicte magne curie ex altera, partibus agitatam super annullacione solucionis illius tarenii unius ad quam dictus archivarius asserit eundem magistrum notarium sibi teneri quotidie. Dicimus et mandamus vobis de certa nostra sciencia et expresse quatenus eundem magistrum notarium nisi aliud sit incontrarium legitimum quod repugnet in prosecutione questionis predictae audiat, eumque illam prosequi usque ad finalem sententiam pervictis sibi et alteri parti celeriter debitum ministrando seu ministrari faciendo iusticie complementum adeo quod non cogamur propterea vobis rescribere iterato. Datum Valencie sub nostro sigillo comuni Sicilie die ultima septembris anno anativitate domini M^oCCCC^oXXVI^o. Rex Alfonsus. Dominus Rex mandavit michi Francisco Darinyo.

b) Palermo, 5 mar. 1439, AS PA: *Real cancelleria*, reg. 74, cc. 323r-324v; copia in AS PA, *Conservatoria di registro*, vol. 18, cc. 574r-575r.

Alfonsus etc.

Vicerex etc. (...) pro parte familiaris et fidelis nostri dilecti Andree de Carioso magistris notarii magne regie Curie Regni Sicilie ultra farum nostre maiestatis fuit presentatum quoddam instrumentum publicum omniqua expedit sollempnitate vallatum celebratum in nostra urbe felici Panormi XI^o iulii prime indictionis M^oCCCC^oXXXVIII^o proximo preterito manu notarii Iohannis de Lippo, quod de verbo ad verbum servatum inspici et legi fecimus per ipsumque nostre serenitati clare constitit quod magnificus et dilectus consiliarius Rogerius de Paruta miles in dicto Regno Sicilie vicerex ac atque procurator et commissarius noster auctoritate et vigore commissionum et procuracionum per nostram excellenciam sibi concessarum et factarum unius, videlicet celebratarum acte et date in civitate Gaiete die ultimo mensis ianuarii anno a nativitate domini M^oCCCC^oXXXVIII^o regnique nostri Sicilie citra farum anno quarto aliorum vero regnorum nostrorum anno XXIII^o, et alterius date in nostra civitate Capue die quatuor mensis ianuarii anno a nativitate domini M^oCCCC^oXXXVIII^o regnique huius nostri Sicilie citra farum anno quarto aliorum vero regnorum nostrorum anno XXIII^o, et alterius in civitate Gaiete die ultimo mensis et anni predictorum officium archivariatus dicte magne nostre Curie, in manibus nostre Curie tunc vacante ob morte condam Iohannis Covelli ultimi dicti officii ar-

chivariatus possessoris, olim convinctum et unicum eidem officio magistri notariatus ut dicto nobili Rogerio constitit relacione fide digna nobilis et dilectis consilarii Adeae de Asmundo legum doctoris unius ex regni predicti Sicilie magistris Racionalibus univit et agregavit ac atque reintegravit officio predicto magistri notariatus magne Curie; idque officium archivariatus unicum, agregatum et reintegratum cum omnibus preheminenciis, prerogativis, iuribus, salariis, redditibus, proventibus, obventionibus, emolumentis quomodolibet ad dictum officium archivariatus spectantibus et pertinentibus dicto Andree de Carioso dicte magne Curie magistro notario eius vita durante ementi dictum officium archivariatus, cum iuribus super declaratis, pro se et post ipsius Andree morte pro Alfonso de Carioso eius filio in eiusdem Alfonsi vita. Qui Alfonsus successurus est eidem Andree eius pater decedenti in dicto officio magistri notariatus magne Curie cum omnibus universis iuribus ad dictum officium magistri notariatus quomodolibet spectantibus et pertinentibus, vigore et auctoritate concessionis nostre excellencie eidem Alfonso facte sub data in terra nostra Drapani XXIII^o iulii anno domini M^o CCCC^o XXXIII^o regnique nostri XVIII^o ipsius Alfonsi vita durante pro unciis auri sexaginta, quas nobilis Antonius de Carioso miles Regni predicti Sicilie ultra farum Thesaurarius confessus extitit recepisse et habuisse per bancum Adenolfi Furnayra puplici camporis urbis predictae ab Andree prelibato. Itaque quod ipsum officium archivariatus vigore predictorum vendicionis, unionis et reintegracionis predicti Andree et successus Alfonsus eius filius⁹² eorum vita durante possint per se vel per eorum ydoneos substitutos exerceri facere, cum omnibus clausulis, obligacionibus, iuramentis, renunciacionibus, contentis in dicto instrumento, cuius vendicionis et unionis auctoritate officii archivariatus predicti ipse Andree corporalem vel quasi possessionem adeptus et consequutus extitit atque id vel quasi possidet de presenti cum salariis et iuribus superdictis. Qua propter nostre excelsitudinis pro parte eiusdem Andree fuit humiliter supplicatum ut dictam vendicionem, unionem et reintegracionem officii archivariatus dicte magne Curie in dicto instrumento puplico mencionatas et omnia iuxta contenta approbare, confirmare, ratificare et de novo unire, vendere et donare dicto Andree ementi pro se in eius vita dictum officium archivariatus et post ipsius Andree obitum, pro Alfonso eius filio eius vita durante et in omnibus contentis in dicto instrumento puplico robur decretum nostrum pariterque impartiri dignemur. Nos considerantes utilitatem Curie nostre ac servicia satisgrata eiusdem Andree nec minus actendentes unionem dictorum duorum officiorum, ut nobis constint esse legitime factam et dicta duo officia esse compatibilia, dictum puplicum instrumentum vendicionis et unionis dicti officii archivariatus, nec non omnia in eo contenta ac vendicionem, unionem et reintegracionem dicti officii archivariatus officio prelibato magistri notariatus de certa nostra sententia cum deliberacione sacri nostri consilii laudamus, approbamus et atque confirmamus nec non in robur vendicionis et gracie plenioris officium archivariatus predicti ipsis Andree et Alfonso dum vixe-

⁹² filius: *segue filius cass.*

runt, cum omnibus preheminentiis, prerogativis, iuribus, salariis, redditibus, proventibus, obvencionibus, emolumentis ad dictum officium archivariatus quomodo libet spectantibus et pertinentibus, cum potestate dictum officium archivariatus exerceri faciendi per eorum ydoneos substitutos, de quorum culpis et defectibus ipsi Curie nostre principaliter teneatur. Dicta duo officia tamquam compatibilia uniendo de novo concedimus, vendimus et donamus dictis patri et filio eorum vita durante iuxta formam in premencionato instrumento contentam, promictentes sub nostra bona fide regia premissa omnia inviolabiliter observare et observari facere ut premissis et cuilibet premissorum nostrum robur pariter et decretum impartimur supplentes de nostra plenitudine regie potestatis omnem defectum seu errorem si qui insint vel reperiri continguntur impremissis (...) Datum Panormi die quinto marcii II^e indictionis. Rogerius de Paruta.

Dominus vicerex mandavit michi Benedicto de Pisano.

Riferimenti bibliografici: sulla questione, v. SILVESTRI, *Archivi senza archivisti*, pp. 66-67 e ID., *Ruling from afar*, p. 377 nota. Alcune disposizioni sul funzionamento dell'ufficio, risalenti al primo Cinquecento, si trovano in CRS, I, pp. 282-283; *Pragmaticae*, II, pp. 126-131. Sull'ufficio giudiziario della Magna regia curia del Regno di Sicilia, v. PASCIUTA, 'In regia curia civiliter convenire'.

33. Venezia, 22 dic. 1456. Misure proposte al Consiglio dei dieci per il tempestivo pagamento dei notai della Cancelleria di Venezia.

In seguito a ripetute suppliche da parte dei notai di Cancelleria, la proposta di legge qui pubblicata mirava a risolvere il problema del mancato o differito pagamento dei loro salari in un periodo di crisi economica e scarsità di denaro contante. Come afferma la narratio della delibera, i notai, pagati con cambiali, erano costretti a scambiarle a una frazione del valore nominale, contraendo debiti a tassi da usura con mercanti locali e stranieri. I proponenti – quattro dei sei consiglieri del doge e due dei tre capi del Consiglio dei dieci – non si limitavano soltanto a sottolineare le sfavorevoli condizioni economiche dei «pauperes et fideles notarij, qui de die et de nocte, ac diebus festivis et solenibus semper serviunt» ricevendo in cambio un trattamento molto meno vantaggioso dei colleghi che lavoravano per altri uffici. Infatti essi puntarono anche il dito in maniera eloquente contro le deleterie implicazioni che questa situazione aveva per la Repubblica stessa: da un lato, sul corretto svolgimento del lavoro di Cancelleria (i notai, dicevano, finivano col passare più tempo al mercato di Rialto che a Palazzo ducale); dall'altro, sulla sicurezza delle informazioni e della documentazione di Cancelleria, qui definita in un passaggio poi divenuto famoso come «cor status nostri». La soluzione proposta consisteva nel rimpiangere le casse dell'ufficio degli Estraordinari, da cui provenivano i salari dei notai, imponendo loro di riscuotere in contante una maggiore percentuale dei dazi

di dogana (a loro volta pagati in gran parte con cambiali). Essa venne bocciata, come molte altre proposte che nel periodo tardo medievale cercarono di limitare l'uso di cambiali e trasferimenti bancari, uso evidentemente ritenuto favorevole al commercio da una maggioranza dei patrizi, essi stessi in prevalenza mercanti.

AS VE: *Consiglio di dieci, Deliberazioni miste*, reg. 15, c. 114v.

Mafeus Michael, Franciscus Trivisano, Ieronimus Donato, Benedictus Venerio Consiliiari; Orius Pasqualigo, Matheus Victori Capita⁹³.

Sicut omnibus notum est iamdiu, per Cancellarium et notarios Cancellarie nostre, in qua dici potest locatum esse cor status nostri, data est noticia nostro dominio et capitibus huius consilii qui fuerunt per tempora de maximis eorum necessitatibus, qui hoc iddem quotidie replicare non cessant, devotissime supplicantes ut providere dignemur, nam eorum salaria habere non possunt de duabus et tribus pro cento que exiguntur ad officium Extraordinarium que per partes et ordines nostros deputate sunt ad solutiones suas propter obligationes et sconta que fuerint ad dictum officium nec etiam aliunde nec per alios modos habere possunt solutiones suas, et per consequens vivere non possunt nec servire nostro dominio sicut tenentur. Et si volunt recipere eorum salaria, vel partem eorum, oportet quod vendant ea cum danno et interesse xxx et xl pro cento aut vadant per Rivoaltum, ubi quasi semper reperitur maior numerus notariorum quam in cancellaria, euntes quodammodo elimosinando et petendo servicia, non solum a civibus nostris, sed etiam a mercatoribus forensibus, qui habent soluere duo et tria pro cento obligando se eis, quod non est benefactum nec cum honore nostri domini, quod dicti notarii per quorum manus transeunt omnia facta nostra ad statum nostrum plurimum importantia, se faciant propter talia servitia quodammodo servos aliorum, et presertim forinsecorum, ad quod antiqui progenitores nostri, qui omnia considerare voluerunt, optime providerunt ut tempore debito reciperent salaria sua. Nam statuerunt et ordinarunt quod soluto primo salario Serenissimi domini ducis et subsequentes Consiliiariorum, tercio loco solverentur salaria notariorum Cancellarie, sicut continetur in capitulari Consiliiariorum. Est etiam considerandum quod omnes scribe, notarii, massarii et alii officiales omnium officiorum nostrorum, qui non habent illam servitutem et continuos labores sicut habent notarii Cancellarie intus et extra, recipiunt solutiones suas temporibus debitis ab officiis suis. Et isti pauperes et fideles notarii, qui de die et de nocte, ac diebus festivis et solenibus semper serviunt, et sunt in continuis laboribus, non possunt habere solutiones suas nec subvenire necessitatibus suis. Ideo ut huic rei provideatur

Vadit pars quod ultra pecunias que per Extraordinarios exiguntur pro arsenatu nostro, decetero per omnes qui nuncolvere debent et debebunt in posterum duo et tria pro cento ad officium Extraordinarium solvi etiam debeat in contatis

⁹³ Mafeus ... capita: *in marg. sin.*

unum sextum, quod sextum in pecuniis numeratis detur per Extraordinarios de tempore in tempus ...⁹⁴ Provisoribus nostris salis, per quorum officium nunc et de tempore in tempus solvi debeat cancellario et notariis Cancellarie nostre, de quo sexto Extraordinarij teneant computum de perse. Et ut dicti provisores Salis sint magis solliciti ad exigendum dictum sextum ab Extraordinarijs, et melius solvant dictis Cancellario et notariis habere debeant de toto eo quod recipient in contatis a dictis Extraordinariis, et cum effectu dabunt et numerabunt dictis Cancellario et notariis unam pro cento quam sibi retineant de tempore in tempus de solutionibus quas facient eis prout et pro tanto quanto solvent eis de eorum salariis per ratam. Et non possint Extraordinarij alicui solvere debenti dicta duo et tria pro cento ad offitium suum, facere aliquod scontum vel scripturam nec aliter contrafacere huic ordini, nisi prius habuerint in pecuniis numeratis dictum sextum, sub pena privationis officii et solvendi penam tanquam si refutassent, ac etiam solvendi de suo proprio totum id in quo contrafecissent et tantundem pro pena que perveniat ad cameram huius consilii. Et notentur super libro debitorum qui stat apud dominium, ut non possint probari ad aliquam rem donec solverint. Et nichilominus illi qui non solvissent dictum sextum in pecuniis numeratis ad offitium Extraordinariorum compellantur per dictos Provisores salis ad solutionem ipsius sexti cum medietate de pluri pro pena que sit et esse debeat dictorum Provisorum salis. Et ut hec deliberatio et ordo penitus observetur ex nunc sit captum quod Extraordinarius qui de tempore in tempus deputatus erit ad exigendum dicta duo et tria pro cento in fine suorum quatuor mensium ante quod solidet capsam suam, teneatur et debeat presentare librum suum capitibus huius consilii qui videant et intelligant si exegerit et dederit in contatis dictum sextum, et servaverit ordinem suprascriptum. Et si reperietur contrafecisse, incurrat ipso facto in penam suprascriptam quam dicta capita sub debito sacramenti mittere, et mitti facere debeant executioni. Et ut in dicto libro fraus non committatur ille ex capitibus cuius erit ebdomada manu propria se subscribat in ipso libro, ut postea in eo libro non possit scribi aliqua partita nec aliquid exigi nec scontari contra ordinem suprascriptum. Et capita que per tempora erunt teneantur sub debito sacramenti hanc partem observare et facere observari. Que revocari suspendi vel aliter impediri non possit, sub pena ducatorum C pro quolibet ponente partem, vel aliter in contrarium faciente vel ordinante.

De parte 6 8

Ser Jacobus Dandulo caput⁹⁵ Vult quod differatur ad unum aliud consilium

De parte 6 4

De non 0

Non sinceri 2 2

⁹⁴ In bianco nel ms.

⁹⁵ Ser ... caput: *in marg. sin.*

Nota quod per dominium precepta fuit stricta credentia de his qui posuerunt partem suprascriptam et locuti fuerunt circa continentiam eius, de quibus loqui non possit extra hostium huius consilii sub penis et stricture contentis in ordinibus istius consilii, bene autem dici possit de continentia dicte partis.

Riferimenti bibliografici: DE VIVO, *Cuore dello stato*; cfr. ZILLE, *Salari* e, sulle circostanze finanziarie, PEZZOLO, *La finanza pubblica*.

34. Palermo, 13 nov. 1469. Disposizione con cui si aumentava il salario del maestro notaio della Curia dei maestri razionali del Regno di Sicilia, addetto alla conservazione dell'archivio.

Il viceré di Sicilia Lop Ximen Durrea ordina ad Antonio Sin, tesoriere di Sicilia, di provvedere al pagamento del salario annuale di 40 onze in favore di Giovanni Carbone, maestro notaio della Curia dei maestri razionali – e quindi addetto alla conservazione dell'archivio – in sostituzione del titolare Giovanni Antonio Riccio, da pagarsi di terzo in terzo su qualunque introito della Secrezia di Palermo o delle altre secrezie del Regno. In virtù di una supplica presentata dallo stesso Carbone e approvata dal viceré, si era infatti provveduto a un aumento di 10 onze del salario annuale. Il documento è di grande interesse perché offre uno spaccato sociale relativo alla vita del maestro notaio. L'aumento concessogli non appare infatti legato solamente ai servizi prestati nel «conservare plurima computa, cautelas, registra, scripturas et incartamenta antiqua et moderna dicti officii», ma anche alle necessità economiche derivanti dal dover sostenere la sua famiglia, ovvero una moglie e 4 figli, tra i quali una ragazza di 12 anni che è molto vicina all'essere data in moglie (sulle necessità economiche degli ufficiali v. anche cap. III, n. 16: Palermo, 1617).

AS PA: *Conservatoria di registro*, vol. 50, cc. 642r-643r.

(...) Vos non ignorare credimus quemadmodum condam Guillelmus de Banquerio in vita sua tenebat et possidebat officium magistri notariatus magne regie Curie rationum ex convencionem habita inter eum et nobilem Ioannem Antonium Ricium, cui officium ipsum concessum et collatum extitit per regiam maiestatem cum auctoritate substituendi ad eius vite decursum per mortem condam Gilifortis de Ursa ultimi possessoris illius, cum annua provisione et salario unciarum quatragesima, pro ut de huiusmodi convencionem emanavit quedam provisio magnifici condam Ioannis de Moncayo militis olim in nostri absencia eiusdem Sicilie regni viceregis data Panormi die XII^o marcii Xe indicionis. Et mortuo deinde eodem Guillelmo fuit officium ipsum devolutum dicto Ioanni Antonio, de cuius voluntate et consensu tamquam eius substitutum in eodem magistri notariatus officio creaverimus

et deputaverimus dilectum et fidelem regium Ioannem de Carbone cum annua provisione et salario unciarum triginta, videlicet unciarum viginti salarii sui tamquam notarii et coadiutoris dicte magne regie Curie rationum, et unciarum decem de summa predictarum unciarum quatráginta salarii dicti Ioannis Antonii, sicuti et pro ut in quadam nostra provisione data Panormi die penultimo Ianuarii XV^e indictionis proxime preterite lacius declaratur. Et supplicato Nobis noviter per eundem Ioannem de Carbone ut cum ipse pluribus sic laboribus et agendis dicti officii magistri notariatus implicitus et cotidie sibi opus sic ad esse in eodem officio quod quodammodo propria sua negocia agere nequeat; et quod forcius est onus habet conservandi que plurima computa, cautelas, registra, scripturas et incartamenta antiqua et moderna dicti officii, nec minus cum oneratus sit uxore et quatuor filiis et familia, inter quos una puella est annorum duodecim vel certa que vicina est nuctui, quod vix pro eisdem unciis triginta se sustentare posset sibi augere et agregare uncias decem super eisdem unciis viginti salarii sui tamquam coadiutoris et notarii dicti officii magne regie Curie rationum benigniter dignemur. Nos enim animadvertentes ad premissa que sibi gravissima et onerosa sunt etiam ad suam optimam diligentiam curam vigilem et intelligenciam ad huiusdem officii magistri notariatus regimen et exercicium, nec non ad servicia utiliter per eum prestita regie Curie de quibus experti sumus et optimam relationem habemus, tenore presencium de certa nostra sciencia dicto Ioanni de Carbone concedimus, agregamus et augemus predictas uncias decem super eodem salario unciarum viginti tamquam notario et coadiutori ut supra: et sic uncias quatráginta anno quolibet consequatur et habeat dum in eodem prefuerit officio computatis dictis unciis decem salarii dicti nobilis Ioannis Antonii magistri notarii in capite super illis pecuniis quibus ad annuam executoriam sibi responsum extitit (...)

Riferimenti bibliografici: sui maestri notai siciliani in età basso medievale, v. SILVESTRI, *Archivi senza archivisti*, specialmente pp. 48-55.

35. Venezia, 4 mar. 1478. Deliberazione del Consiglio dei dieci che restringeva l'eleggibilità del personale di Cancelleria ai soli "cittadini originari".

Nei due decenni precedenti questa deliberazione, il Consiglio dei dieci aveva progressivamente riservato il servizio attivo nel Collegio, nel Senato e nella Cancelleria segreta soltanto ad alcuni fidati membri del personale, i cui nomi erano elencati in una lunga lista allegata a questa deliberazione, che qui non si pubblica. In considerazione di ciò, e con motivazioni apparentemente legate alla sicurezza, i Dieci stabilirono che da allora in poi potessero essere eletti tra le fila del personale di Cancelleria i soli "cittadini originari", cioè (stando alla definizione dell'epoca) coloro che erano nati a Venezia da famiglie residenti in città da almeno due generazioni. Ciò escludeva in particolare coloro che avessero ottenuto la cittadi-

nanza per privilegio. Un'eccezione era prevista per candidati provenienti da città soggette a Venezia, ma la loro nomina doveva essere approvata con un numero particolarmente alto di voti.

AS VE: *Consiglio di dieci, Deliberazioni miste*, reg. 19, c. 99v, ed. in BELLAVITIS, *Identité*, p. 327.

Quod pro executione partis capte in hoc consilio die XXIII januarii 1458 et confirmate die ultimo februarii 1474 aliquis notariorum Cancellarie nostre ultra infrascriptos XVIII non intret Collegium neque consilium Rogatorum ad ferendum partes sub pena perpetue privationis Cancellarie. Et similiter non intrent Cancellariam secretam⁹⁶ et Consilium Rogatorum ad ferendum bussulos ad scrutinia nisi infrascripti XXVII sub eadem pena. Ceteri XV stare debeant in Cancellaria superiori clausi quando congregabitur consilium Rogatorum ex qua exire neque descendere non possint nisi vocati sub pena predicta.

Captum preterea sit et firmiter ordinatum quod aliquis qui non sit civis originarius venetiarum et non per privilegium non possit posthac accipi vel quoquomodo assumeri ad nostram Cancellariam neque in illa aliquammodo se exercere sub pena ducatorum mille cuilibet facienti vel consentienti in contrarium exigenda per advocatores communis. Et si fuerit civis originarius terrarum et locorum nostrorum non possit accipi nisi per tria quarta huius consilii congregati ad numerum perfectum. XVII sub eadem pena. Et si ex mala informatione quisque assumeretur preter formam suprascriptam et de eo fieret conscientia dominio et capitibus huius consilii teneantur consiliarii et capita predicta sub debito sacramenti si ita consisterit illum subito cassare et ab ipsius cancellarie exercicio penitus licentiaré.

De parte 16

De non 0

Non sinceri 0⁹⁷.

Riferimenti bibliografici: TREBBI, *La cancelleria*; ZANNINI, *Burocrazia*; BELLAVITIS, *Identité*, pp. 65-104.

36. Firenze, 20 mar. 1522. Lettera di Angelo Marzi da San Gimignano concernente le nozze tra suo figlio e la figlia del cancelliere Iacopo Modesti,

⁹⁶ Cancellariam secretam: *nell'ed. a stampa* cancellarias secretas.

⁹⁷ Segue un lungo elenco di 17 nominativi «Intrantes Collegium et Consilium Rogatorum ad ferendum partes», 27 «Intrantes Cancellariam Secretam et Consilium Rogatorum ad ferendum bussulos ad scrutinia», e 12 «Stantes in Cancellaria Superiori».

volute dai Medici.

Nota estratta da un copialettere del cancelliere Angelo Marzi, riguardante una missiva da lui spedita a Guido de' Medici per trattare il fidanzamento di suo figlio Francesco con la figlia di Iacopo Modesti da Prato, Auditore della Cancelleria e in seguito cancelliere delle Tratte. Questo tipo di legami matrimoniali rivelano la dimensione quasi da clan familiare del milieu di cancelleria. Un tratto tipico degli uffici di antico regime, che – come testimonia il documento – era favorito direttamente dalle dinastie regnanti, in questo caso i Medici.

AS FI: Marzi Medici 36, c. 100rv.

Domino Guidoni de Medici. XX Martii 1521:

El Reverendiximo et Illustrissimo Vicecancelliere alli giorni passati mandò per me et Francesco mio fiolo, et, per non essere lungo, disse havere desiderio che decto Francesco piglassi per sua donna una figlia di messer Iacopo Modesti suo Auditore. Et piglando licentia di pensarci et conferirlo con li parenti non parlai et con Zanobi Raphaello et gli altri nostri et finalmente confortato da loro ritornai da sua Reverendixima Signoria et rimettendomi in epsa, al nome di Dio si è concluso el parentado con bone condictione.

Riferimenti bibliografici: ARRIGHI - KLEIN, *Aspetti della cancelleria fiorentina*, pp. 157-159; ARRIGHI - KLEIN, “*Recare indubitato honore*”, pp. 144-147; Per un profilo di Angelo Marzi v. ARRIGHI.

37. Toledo, 4 dic. 1560. Disposizione di Filippo II afferente alla trasmissione ereditaria degli uffici di segretario e prefetto dell'Archivio del castello di Porta Giovia a Milano.

Per mezzo della breve lettera trascritta qui di seguito, Filippo II di Spagna rendeva noto al marchese di Pescara, suo luogotenente generale e governatore di Milano, di aver ricevuto una supplica da parte di Agostino Monti, segretario e prefetto dell'Archivio del castello di Porta Giovia a Milano. Questi, al servizio della corona da ben trentaquattro anni come segretario della Cancelleria segreta, essendo ormai anziano, chiedeva al sovrano di poter trasferire entrambi gli uffici a uno dei suoi figli. In risposta a tale supplica, il sovrano ordinava al marchese di Pescara di informarsi sull'età e sulla preparazione del figlio al quale Agostino Monti voleva lasciare gli uffici. Tale verifica ebbe evidentemente successo, perché i due uffici di segretario e archivista del castello di Porta Giovia sarebbero successivamente stati assegnati a Giovanni Battista Monti, uno dei figli di Agostino (sul quale v. sopra, p. 300).

AS MI: *Sforzesco, Potenze sovrane e altre voci*, scatola 1607, cnn.

Ilustrissime Marques primo nuestro lugarteniente y capitan general. Por parte de Augusto de Monte Nos ha sido supplicado que, attento que ha treynta y quatro annos que nos sirve de segretario della Cancillaria secreta desse nuestro estado, y en otras cosas, y a que se halla viejo y cargado de hijos, fuessemos servido permitirle que pueda renunciar el dicho officio con el de arquiverio de la dicha Cancillaria en uno de sus hijos para después de sus dias. Y porqué como quier que por lo que los servicios del dicho supplicante Nos merescen⁹⁸ tenemos voluntad de hazerle la merced y favor que huviere lugar, todavia queremos primero tener mas particular informacion vuestra. Porende os encargamos y mandamos que informando os muy bien de la edad, habilidad y partes del hijo en quien quiere renunciar los dichos officios nos la embieis para que vista se provea lo que mas meremos que conviene ala buena administracion dellos. Dada en Toledo a IIII de Diciembre 1560. Yo el Rey (...)

Riferimenti bibliografici: su Agostino Monti, si vedano MUONI, pp. 29-30; CHABOD, *Stipendi nominali*, p. 305 e note; GIUDICI, *Ludovico Annibale Della Croce*, p. 332.

38. Napoli, 22 mag. 1597. Concessione di una pensione in favore dell'archivario del Tribunale della sommaria, come premio per i servizi svolti.

La Camera della sommaria chiedeva e otteneva dal sovrano Filippo II di Spagna che Francesco Baldino, archivario e conservatore delle scritture del Tribunale della sommaria nella seconda metà del secolo XVI, venisse premiato con una pensione annuale di 200 ducati, così da poter mantenere degnamente la propria famiglia. Questo importo si aggiungeva al salario nominale di 30 onze e a tutti quei diritti derivanti dalle «cercature de' conti, e scritture, che sono in detto Regio Archivio», stimabili in circa 100 ducati. Sulla base di quanto si ricava dalla consulta qui di seguito trascritta, sembra si trattasse di un giusto premio per gli eccezionali servizi svolti da Francesco Baldino nel ruolo di archivario del Tribunale della Sommaria: questo fedele ufficiale era stato infatti il primo archivario a riorganizzare il suo deposito documentario, dando un corretto ordine alle scritture ivi conservate e facilitando così la loro consultazione.

Ed. in TOPPI, I, pp. 299-301.

Ilustrissimo et Eccellentissimo Signore.

⁹⁸ merescen: segue todavia cass.

Post debitam commendationem. Li mesi passati per questa Regia Camera fu spedita consulta diretta a Vostra Eccellentia del tenor seguente, *videlicet:* Illustrissimo & Eccellentissimo Signore *Post debitam commendationem etc. prout tota forma registrata est in Consultarum 47. fol. 193*, la quale consulta ritorno in q.r.c. con decretatione di Vostra Eccellentia del tenor seguente, *videlicet: Regia Camera Summariae de contentis in praesenti relatione, relationem faciat oretenus Suae Excellentiae in Collaterali Consilio: Ribera Regens. Provisum per Suam Excellentiam Neapolis die 14. Maij 1597 de Iulij;* e con detta consulta, e decretatione fu prodotta anco fede del Magnifico Marino de Rogieri Rationale della Camera, nella quale declara e fa fede che, riconosciuto lo libro de gli officij che si conserve in detto Tribunale, in esso si nota detto Francesco Antonio Baldino, tenere carico del detto officio d'Archivario e conservatore delle scritture del detto Tribunale con provisione di docati trenta per anno, oltre le cercature de' conti e scritture, che sono in detto Regio Archivio, che possono importare ducati cento per anno.

Et havendo questa Regia Camera per obedire all'ordine di Vostra Eccellentia fattagli detta relatione nel Regio Collateral Consiglio, è rimasta servita ordinare che se le facci sopra di ciò altra consulta col voto di questa Regia Camera, circa la mercede che li parerà conveniente farsi al predetto Archivario; & volendo obbedire alli ordini e mandati di Vostra Eccellentia si è di nuovo trattato di questo negotio in detta Regia Camera e discusso pienamente, considerate le ragioni e cause che si narrano in detta preinserta consulta, & *inter alia*, la gran fatica che detto Archivario Baldino ha prontamente e continuamente soffrito per molti anni in havere allestito e posto in così buono e bello ordine tanto gran numero di scritture, che si conservano in detto Regio Archivio con molto beneficio della Regia Corte; e con essersi facilitata la visione delli conti e di tutti li negotij fiscali, la qual fatica mai è stata fatta per li predecessori Archivarij; e che la provisione di detto officio è tanto minima, cioè di trenta docati l'anno, & li emolumenti assai pochi, & essere il detto Archivario povero e carico di figli. Questa Regia Camera è di Voto che attente le cose predette, & acciò si dona occasione al detto Baldino Archivario d'andare continuando detto servitio così utile e necessario, potria Vostra Eccellentia rappresentare a Sua Maestà, che fosse servita, fare mercede al detto Archivario di ducati ducento l'anno di pensione, *sua vita durante*, lo che *etiam* faria poca mercede a tanta fatica, e servitio così fruttuoso, utile, e necessario al suo Reale Patrimonio. Nel che essendosi inteso lo Magnifico Avvocato Fiscale, non solo non ha contradetto, ma fatta instantia che se le procuri la predetta e maggior mercede, remettendoci sempre al prudentissimo giuditio e parere di Vostra Eccellentia, in gratia della quale del continuo ci raccomandiamo. *Ex Regia Camera Summariae die 22. Maij 1597.*
(...)

Et iuxta banc Regiae Camerae Consultationem Archivarius Baldinus a Regia munificentia, annuam pensionem praedictam ducatorum biscentum, obtinuit; quae

post ipsius obitum, pro medietate ad eius filios, et haeredes pertransivit, ut in quampluribus Regni Generalis Thesaurarij Cedulis, clarissime notatur.

Riferimenti bibliografici: sugli ufficiali del Regno di Napoli, v. COMPARATO e MANTELLI. Sui salari, *ibid.*, pp. 9-148.

39. Venezia, 22 gennaio 1664. Supplica con la quale il massaro di cancelleria chiedeva di trasmettere al figlio il proprio ufficio.

Supplica del massaro della Cancelleria (sul quale v. n. 7: Venezia, 1531) Domenico Giacomazzi, che chiedeva gli fosse concesso di lasciare, dopo il proprio ritiro, il posto al figlio Girolamo. Quest'ultimo, ora sedicenne, era stato educato alle lettere e all'esercizio della professione cancelleresca dal padre stesso fin dall'età di nove anni. Domenico ricordava il lungo servizio suo e dei suoi parenti, e prometteva di continuare a istruire il figlio negli anni a venire. Il permesso fu accordato il giorno seguente.

AS VE: *Collegio, Notatorio*, b. 371, cnn.

Serenissimo Prencipe, Illustrissimi et Eccellentissimi Signori.

Commandato espressamente dall'Eccellentissimo Senato con deliberatione de 27 Dicembre 1653, ho io Domenico Giacomazzi masser della Cancelleria Ducal applicato Gerolamo uno de miei figlioli al servitio della medesima. Et hora giunto all'età d'anni sedeci⁹⁹ lo presento a piedi di Vostra Serenità. Già scorono sett'anni che lo vado instruendo nelle ubligationi della stessa carica, ma più nella devotione che ha sempre proffessata la mia Casa verso la grandezza dell'Eccellenze Vostre, e spero nel Signor Dio non riuscirà loro infruttuoso servitore havendo gli esempj del Padre e dell'Avo, che servendo questo per quarantasei anni continui, et quasi altrettanti impiegati da me sino dal principio di mia tenera età, non havemo in alcun tempo mai per particular protetione di Sua Divina Maestà dato causa che dalle nostre operationi, né da quelle de miei fratelli, che pure lungo tempo si sono impiegati in molte importanti cariche e tuttavia s'impiegano, sia uscita ombra immaginabile di mancamento. Supplico per tanto prostrato concedere ad esso Gierolamo mio figliolo la carica stessa di massaro, elegendolo nella medesima acciò habbi a succedere in essa doppo di me, dovendo continuar ad essercitarsi per ricever quelle instructioni che sono necessarie et che non si possono se non con lunghezza d'anni apprendere. Con che consolato non mancherò di continuare nell'impiego sino al potere, per render il figliolo con questo pegno della sua reg-

⁹⁹ sedeci: *sopra il rigo, sostituisce* quindici *cass.*

gia munificenza, quale proffessa d'essere, atto, fruttuoso, fedele et devotissimo servitore di cadauna dell'Eccellenze Vostre. Gratie.

Riferimenti bibliografici: Zannini, *L'impiego pubblico*.

40. Roma, 1 gen. 1682. Mandato di pagamento relativo alla realizzazione di rubriche alfabetiche delle bolle conservate negli archivi della Camera apostolica, le cosiddette 'rubricelle'.

Mandato di pagamento destinato a quattro segretari e cancellieri, custodi della Camera apostolica romana, per la redazione delle 'rubricelle' (ovvero indici) dei libri delle bolle conservate negli archivi della stessa Camera apostolica, nonché per loro salario mensile. Come spiegato nell'introduzione, comprendere con esattezza quale fosse l'ammontare complessivo del salario degli archivisti appare spesso difficile, giacché al compenso ordinario si aggiungevano spesso pagamenti per compiti particolari o emolumenti di vario genere: un fenomeno molto evidente nel Medioevo e che in parte, come dimostrato da questo documento, persiste in età moderna. Per confronto si pubblica qui anche un pagamento al custode della biblioteca, tratto dallo stesso registro.

ASR: *Cameras I, Mandati*, reg. 971, c. 1v.

Similiter solvatis domini Francisco Antamoro, Astulpho Galluppo, Dominico Liberato et Petro Palmerio Reverende Camere Apostolice Secretariis et Cancellariis eiusdemque Camere Archivi Custodibus scuda decem auri in auro sine retentione, pro laboribus quos substinere in faciendis rubriciis librorum bullarum eiusdem Archivi et aliis expensis necessariis pro eorum presentis mensis ordinaria provisione, quae etc. Datum die dicta.

(...)

Custodi Bibliothecae Vaticanae s. 21.

Similiter solvatis d. Abbati Stephano Gradio Custodi Bibliothecae Vaticanae scuda viginti unum (...) pro sua trium mensium, die prima presentis mensis incipiendorum et ut sequitur finiendi¹⁰⁰, ordinaria provisione etc. Datum die dicta.

Riferimenti bibliografici: Sui mandati della Camera apostolica e il loro *iter* burocratico, v. CHERUBINI, *Mandati*, pp. 64-69.

¹⁰⁰ finiendi: *lacer*.

41. Roma, 1814. Rinaldo Santoloni, funzionario dell'Archivio vaticano, riceve una menzione di merito per aver protetto gli archivi dai francesi.

Rinaldo Santoloni, custode di Archivio e Biblioteca vaticani durante la Repubblica, usò qualsiasi espediente pur di rallentare le operazioni di requisizione di documenti e libri messe in atto dai Francesi durante l'occupazione di Roma in età napoleonica. Ad esempio, si rifiutò di consegnare le chiavi degli archivi, allegando presunti motivi burocratici. Queste vicende sono spiegate in una lunga memoria stilata in connessione alla menzione d'onore di Santoloni, di cui qui si pubblica un estratto significativo (sul Santoloni e i danni citati v. cap. III, n. 33: Roma, 1798).

BAV, *Archivio della biblioteca* 102, c. 1r.

Non molti giorni dopo la loro istallazione il comandante francese del Castel S. Angelo fece imperiose istanze per avere le chiavi degli archivii, ch'ivi custodivansi, minacciando di romperne in caso di negativa le porte (...) consentì a suggerimento del Santoloni che si rispondesse per allora a quel comandante che le chiavi degli Archivii erano in potere della Commissione francese, senza di cui non poteva farsene l'apertura. (...) presentò il Santoloni al Monge la Memoria affine di ottenere le facoltà di farne la traslazione al Vaticano. Al primo ingresso da essi fatto in detti archivii ebbero il dolore di vedere gli Armarii in gran parte marciti per l'acqua che vi aveva penetrato da più luoghi delle volte offese. Si consolaron però che le carte eran ben conservate.

Riferimenti bibliografici: sulle vicende connesse ai trasporti in Francia e per il ruolo che in essi ebbero Santoloni e Wicar, v. RITZLER, *Per la storia*, pp. 309-319; GRAFINGER, *Le tre asportazioni*, pp. 407-13 e RITA, *Biblioteche*, p. 72.

V

ARCHIVI E SOCIETÀ

È opinione comune, al giorno d'oggi, che gli archivi siano patrimonio di tutti. Tuttavia non è sempre stato così. Come si è ampiamente dimostrato nei capitoli precedenti, gli archivi degli antichi Stati italiani erano prodotti da governi che se ne servivano come strumenti per consolidare il proprio potere, organizzandoli sulla base delle proprie esigenze politiche e amministrative. Tale atteggiamento si traduceva quindi in una grande attenzione, da parte delle autorità, affinché i depositi documentari non solo fossero gestiti da un personale fidato ma fossero anche fisicamente inaccessibili a chi non era autorizzato a utilizzarli. D'altronde, nonostante gli archivi scaturissero direttamente dall'attività dei governanti, essi erano incardinati all'interno di un contesto sociale e culturale più esteso e pervasivo, profondamente connesso alla vita delle città che li ospitavano. Essi avevano quindi, anche in passato, un ruolo più ampio di quello che ci si potrebbe aspettare, al punto da risultare di interesse collettivo ed essere talvolta utilizzati da singoli cittadini che vi si rivolgevano per questioni di natura privata. Quali erano ad esempio gli usi che autorità o singoli cittadini facevano della documentazione al di fuori dell'attività amministrativa? Qual era il ruolo dei notai e dei loro archivi? Qual era il limite tra l'attività degli ufficiali addetti alla gestione degli archivi e la loro sfera privata? E quali conseguenze tutto questo aveva sulla documentazione, per esempio nelle occasioni in cui essa era oggetto di una circolazione illecita?

Questo capitolo si sofferma, innanzi tutto, sull'utilizzo che individui, organizzazioni e comunità estranee alle autorità politiche costituite facevano degli archivi e della documentazione in essi contenuta, ovvero sui suoi usi non istituzionali. Strettamente connesso a questo tema è quello della sezione successiva, dedicata a una delle tipologie documentarie più diffuse in Italia, quella notarile: essa aveva assunto, fin dall'età medievale, un valore cruciale per la conduzione, ad esempio, di affari e transazioni di natura privata, nonché per la validazione di testamenti e contratti matrimoniali. La conservazione delle scritture notarili era perciò di interesse

dei singoli cittadini, un interesse che gli Stati tentarono di salvaguardare e garantire, promuovendo la regolarizzazione dei metodi di conservazione delle scritture da parte dei notai stessi e, nella piena età moderna, l'istituzione di veri e propri archivi di concentrazione specificamente dedicati a questa categoria di documenti. La terza sezione offre spunti e materiale utili per ripensare gli archivi non solo in quanto strumento di potere – come si è fatto nei capitoli precedenti – ma come fonte di preoccupazione per le autorità, per via della dispersione illecita di scritture e informazioni nelle città o fuori dagli Stati. Infine, l'ultima sezione del capitolo mette in luce il ruolo degli archivi nei contesti di conflitto sociale o politico, indicandone le conseguenze sulla tenuta della documentazione: effetti, che in talune occasioni, per esempio in conseguenza di sommosse o guerre, arrivavano fino a una loro totale distruzione.

ACCESSO E USO DA PARTE DEI PRIVATI

I processi che portarono alla nascita e allo stabilizzarsi di strutture archivistiche statali e centralizzate, indipendenti oppure collegate agli uffici cancellereschi (come abbiamo già visto soprattutto nei capitoli I e II), e l'istituzione di archivi specifici presso i quali preservare la documentazione notarile, sono fenomeni che favorirono l'accesso ai depositi documentari da parte di gruppi sociali esterni alle autorità stesse. Da un lato, si è già visto come le autorità dovessero rivolgersi a una manovalanza esterna per l'espletamento di operazioni materiali, quali, per esempio, la rilegatura (v. cap. III, n. 19: Venezia, 1696, e n. 22: Palermo, 1791). Dall'altro, si nota un crescente uso della documentazione da parte di utenti privati, fossero essi individui o enti collettivi di vario genere, che avevano necessità di accedervi per i più svariati motivi: per esempio qualora dovessero far redigere copia di un documento – è tipico il rifacimento delle concessioni feudali – oppure comprovare un loro particolare diritto, o ancora accedere a sentenze processuali (per quest'ultimo caso, v. per esempio cap. II, n. 11: Milano, 1652 e 1667). È proprio in nome del servizio pubblico e dell'utilità dei privati che nel 1632 a Venezia fu ordinata la costituzione di un archivio dove concentrare le scritture giudiziarie prodotte dalle varie corti veneziane, e dare loro «sicura et perpetua custodia» (v. n. 7). Simili considerazioni, come si è detto nel capitolo II, furono fatte anche a proposito della corretta archiviazione delle suppliche presentate dai sudditi: una loro perdita sarebbe stata infatti causa di «preiuditio della giustizia, danno de

privati contendenti, e con mormorazione contra chi serve honoratamente alla custodia d'esse risposte» (cap. III, n. 32: Venezia, 1638).

In alcune circostanze, va detto, erano i privati stessi che, con grande cura, raccoglievano la documentazione in loro possesso, allo scopo di provare un diritto oppure di ottenere dei riconoscimenti. Tale processo emerge, per esempio, nel caso della richiesta di una pensione da parte di un soldato iberico a Napoli, il quale, nelle sue peregrinazioni attraverso i vasti territori del re di Spagna, aveva raccolto in un volume tutte le 65 scritture che comprovavano il lungo servizio militare da lui svolto per il sovrano iberico (v. n. 5: Napoli, 1627). Se in questa circostanza specifica era stato il supplicante a fornire la documentazione, di regola erano i privati a fare richiesta di scritture agli archivi delle diverse compagini statali. La richiesta di copie, di estratti o di semplici controlli sulle carte conservate in archivio, appare come il processo più comune: pienamente diffusa fin dal medioevo, è però con la prima età moderna che tale prassi sembra consolidarsi definitivamente. È tipica, per esempio, la richiesta di copie di privilegi che attestavano diritti e prerogative di diversa natura, utili alla gestione di particolari affari, come nel caso della richiesta, da parte della diocesi di Agrigento, della documentazione relativa a due pensioni pagate sui suoi possedimenti (v. n. 3: Palermo, 1607). A Milano, invece, nel 1584 il governatore spagnolo ordinava che un certo Girolamo Mamarella consegnasse immediatamente le scritture originali che aveva prelevato dall'archivio e che non aveva più restituito (v. n. 25).

L'accesso agli archivi giudiziari e alla documentazione che vi era conservata era divenuto col tempo un'esigenza della massima importanza per i privati cittadini. Di fronte alla grande quantità di carte che per secoli si erano accumulate, spesso disordinatamente, negli archivi, vi era però il rischio concreto che la documentazione fosse pressoché impossibile da ritrovare, come si comprende, per esempio, da un documento siciliano del 1623 (n. 4: Palermo). In questo caso, il supplicante, nonostante i contatti con i vertici del Regno e le mance elargite ai dipendenti dell'archivio, non riuscì in alcun modo a recuperare le scritture relative a una sentenza da lui richieste. Poco più di un secolo più tardi, invece, il Monastero di S. Nicola della Valle di Chiaramonte, per ottenere l'autenticazione di un privilegio di età angioina, la cui registrazione in cancelleria era andata perduta, richiedeva che fosse effettuato un riscontro con l'originale dell'atto, così da ottenerne l'autenticazione (v. n. 9: Napoli, 1743).

Naturalmente, l'accesso alla documentazione era mediato dall'archivista o da quegli ufficiali cancellereschi che erano responsabili della custodia dei

depositi documentari, i quali perciò, in cambio del lavoro fatto per redigere copie o estratti degli atti, recepivano compensi economici. Per regolare tale pratica, fin dall'età medievale si provvide quindi all'elaborazione di tariffari, più tardi pubblicati anche a stampa. Ciò valeva nell'ambito degli archivi di governo, come per gli *exempla* qui riportati e relativi all'archivio delle Riformagioni di Firenze (n. 1: 1322-1325) e a quello della Regia zecca di Napoli (n. 6: 1630): il primo stabiliva che il cancelliere delle Riformagioni avrebbe dovuto ricevere 6 soldi di compenso per ciascun estratto cavato dall'archivio dei consigli cittadini (ma limitatamente a quelli non classificati come segreti) per conto di quei notai che ne avessero fatto richiesta; nel secondo si specificava che i costi sarebbero variati sulla base della lunghezza dei testi e della difficoltà nella lettura. Un processo affine si rileva anche a Venezia, sia per la documentazione di Cancelleria (v. cap. IV, n. 9: 1606) sia per sentenze e altre scritture di ambito giudiziario. Il prezzo delle copie variava a seconda che gli atti fossero stati depositati presso l'archivio centrale che era stato appositamente costruito nel 1632, o si trovassero ancora nei singoli uffici. Il costo totale, benché fosse maggiore nel caso di scritture estratte dall'archivio, dipendeva comunque dalla lunghezza del documento e, quindi, dal numero di fogli compilati (v. n. 7: Venezia, 1632). Nel caso degli archivi notarili, che saranno oggetto della successiva sezione del capitolo, la questione relativa all'accesso alla documentazione appare più complessa. Vale però la pena notare che, anche per questi depositi documentari, furono elaborati dettagliati tariffari che elencavano i costi, variabili non solo in base alla lunghezza, ma anche alla tipologia delle scritture della quale si richiedeva copia. Si vedano qui, per esempio, i documenti relativi al Regno di Sicilia alla metà del Quattrocento e alla Milano del tardo Seicento (v. n. 2: Palermo, 1440, e n. 8: Milano, 1678 ca.).

ARCHIVI NOTARILI

Al di fuori degli apparati di governo e degli archivi statali o cittadini che furono creati in ambito istituzionale, l'età bassomedievale fu caratterizzata da un progressivo incremento di scritture di diversa natura che portò alla nascita di depositi documentari come quelli legati alla gestione delle grandi imprese commerciali¹, quelli delle grandi istituzioni ospeda-

¹ Si pensi, per esempio al celebre archivio Datini. Al riguardo, v. LUZZATI e l'ampia bibliografia ivi suggerita.

liere² e delle confraternite³. Va in particolar modo messo in evidenza il ruolo degli archivi notarili, per lungo tempo esterni, seppur contigui, all'apparato statale. Soprattutto per i contesti cittadini e poi per gli Stati regionali dell'Italia centrosettentrionale, è noto infatti il ruolo di primo piano svolto dai notai nell'ambito delle amministrazioni centrali. Essi erano stati per lungo tempo i soli in grado di dare validità giuridica alle scritture pubbliche prodotte dalle istituzioni locali⁴. Tuttavia, accanto alle funzioni da loro avute nelle cancellerie, in generale i notai, dal nord al sud della penisola, svolgevano anche un'attività privata, che aveva come esito la redazione di contratti, testamenti e scritture di diverso tipo per conto di coloro che ne facevano richiesta. Anche l'ambito notarile fu quindi segnato da un inarrestabile incremento del numero di documenti prodotti, che si tradusse nell'accumulazione di registri e carte notarili nelle mani degli stessi notai. Non stupisce, quindi, il tentativo da parte dei governanti di regolamentare i sistemi di registrazione e di conservazione delle scritture notarili sulla base di alcuni parametri comuni, allo scopo di garantire la preservazione dei diritti dei cittadini o dei sudditi che utilizzavano i loro servizi. Fin dal Trecento a Venezia, per esempio, e poi alla metà del Quattrocento, anche in Sicilia e poi a Napoli (v. n. 10: Venezia, 1327; n. 11: Palermo, 1440; n. 13: Napoli, 1477), le autorità promossero una serie di attente disposizioni che miravano a regolamentare i sistemi di registrazione in uso, imponendo la tenuta di registri nei quali trascrivere ordinatamente le copie degli atti prodotti, affinché essi potessero essere agevolmente rintracciati in caso di necessità. In altre parti della penisola, con l'avanzare dell'età moderna simili istanze di controllo furono estese perfino alla concessione dell'autorità notarile. È questo, ad esempio, il caso della Toscana, dove dalla fine del Cinquecento in poi tale autorità potette essere concessa unicamente dal granduca (v. n. 15: Firenze, 1583).

Naturalmente, accanto alle problematiche relative alla registrazione delle scritture e alla necessità di tenerle in ordine affinché potessero essere agevolmente ritrovate, emerse presto anche il problema legato alla loro conservazione nel corso del tempo. In molti casi, fin dal medioevo i notai tenevano personalmente i registri degli atti che rogavano, passandoli di generazione in generazione ai propri eredi, i quali avevano interesse a preservarli e a renderli disponibili a coloro che ne avessero fatto richiesta, in

² Sul tema, si rimanda alla recente raccolta di saggi *L'ospedale, il denaro e altre ricchezze*.

³ GAZZINI, *Gli archivi delle confraternite*.

⁴ BARTOLI LANGELI, *La documentazione* e ID., *Notai*.

cambio, naturalmente, del pagamento dei diritti spettanti per il rilascio delle copie. Tale sistema alimentò, col passare del tempo, la preoccupazione che le scritture dei notai defunti potessero andare perdute, o finissero nelle mani di soggetti che non avessero una pari abilitazione professionale⁵. Tutti gli antichi Stati italiani prestarono quindi una significativa attenzione a questa materia. Allo scopo di risolvere i fenomeni di dispersione, per esempio, in Sicilia (v. n. 12: Palermo, 1451), si stabilì che la documentazione dei notai defunti, i cui eredi non erano in possesso della dell'autorità notarile, dovesse essere trasferita a un altro legittimo notaio, che abitasse nella medesima località. Questo modello ebbe ampia diffusione lungo tutta la penisola italiana, perdurando per lungo tempo, come si può vedere, ad esempio, anche dalla disposizione contenuta nel doc. n. 18 (Napoli, 1639), che, a distanza di quasi due secoli dal caso precedente, propugnava il medesimo sistema di conservazione degli archivi notarili.

La trasmissione ereditaria degli archivi di notaio in notaio – trasmissione che peraltro era la regola anche in altri casi al di là delle Alpi, come per esempio in Francia⁶ – perdurò in alcuni casi fino alla conclusione del periodo preso in esame in questo libro. Per esempio a Milano arrivò fino all'età delle riforme teresiane⁷. Fin dal tardo medioevo iniziò però a diffondersi in alcuni luoghi un secondo modello, quello cioè che, con l'intervento dell'autorità governativa, prevedeva strutture specificatamente preposte alla conservazione delle scritture dei notai defunti. Tra i primi centri a deliberare in questo senso fu Genova, ma lo stesso vale, come abbiamo già rilevato, per Venezia, dove sicuramente fin dall'inizio del Trecento esisteva un archivio – noto come Cancelleria inferiore perché posta a un piano basso di Palazzo ducale – adibito alla conservazione delle scritture dei notai defunti (v. cap. III, n. 34: Venezia, 1316).

Come già notato nel capitolo II, «Organizzazione e ordinamento», il fenomeno assunse dimensioni senza precedenti in età moderna, con l'istituzione di archivi notarili spesso definiti come «pubblici», perché, come ebbe a spiegare Ludovico Antonio Muratori, essi, contenendo le scritture che riguardavano gli accordi privati che regolano i rapporti tra gli esseri umani, dovevano essere necessariamente accessibili e consultabili da tutti⁸. Per quanto riguarda gli Stati presi in esame in questo volume, si pensi agli

⁵ Sulla questione si rimanda a GIORGI - MOSCADELLI, *Cum acta sua sint*.

⁶ PONCET, *La monarchie*.

⁷ SALVI, *Riformismo teresiano*.

⁸ MURATORI, «*De' pubblici archivi e notai*».

esempi forniti già nel capitolo I, come l'istituzione da parte di Cosimo I dell'Archivio pubblico generale dei contratti a Firenze (v. cap. I, n. 6: 1569) e l'istituzione di archivi pubblici notarili nelle province dello Stato ecclesiastico da parte di Sisto V (v. cap. I, n. 7: Roma, 1588). Tali strutture erano invariabilmente pensate anche per fornire garanzie ai sudditi, i quali avrebbero più facilmente potuto richiedere copia legale di tutta la documentazione. Si tratta di esempi che si moltiplicavano e ispiravano a vicenda. Nel doc. n. 17 del 1634 (Modena), per esempio, i duchi d'Este invitavano il proprio ambasciatore a prendere tutte le informazioni possibili sull'organizzazione dell'Archivio urbano, creato sette anni prima nella capitale pontificia (v. cap. I, n. 11: Roma, 1625), con l'evidente scopo di replicarne poi il modello a Modena. Stando ai tanti memoriali inviati per denunciare le inadempienze dei notai locali nei confronti dei sudditi delle province dello Stato ecclesiastico, i sistemi di controllo posti in essere dalle autorità sembra fossero peraltro veramente necessari (v. n. 20: Roma, [1745] e 1747).

Vale la pena notare che questo processo di istituzione di archivi centrali notarili è stato soprattutto evidenziato per le aree centro-settentrionali della penisola, ma le medesime necessità furono avvertite anche nel meridione d'Italia, dove si progettò già nel Quattrocento un archivio dei contratti per il Regno di Napoli, poi riproposto all'inizio del Seicento e finalmente messo in atto alla fine del XVIII secolo (v. nn. 13 e 16: Napoli, 1477 e 1604); in Sicilia, parallelamente al sistema di conservazione di notaio in notaio, fu invece creata una figura, all'interno delle amministrazioni cittadine, nota come *notarius conservator*, preposto alla gestione delle scritture degli atti lasciati da notai defunti e che rischiavano di disperdersi (v. nn. 12 e 19: Palermo, 1451 e 1697).

DISPERSIONE DI DOCUMENTI

Se da una parte, come si è detto, è possibile attestare lo sviluppo di una sorta di "servizio" nei confronti del pubblico da parte di archivi notarili e di alcuni archivi governativi, dall'altra, si deve constatare come la circolazione e l'uso di documenti d'archivio avvenisse anche attraverso canali informali, più o meno leciti. Nell'Italia di antico regime, la commistione tra sfera pubblica e privata, ovvero tra l'azione degli ufficiali nell'espletamento delle proprie funzioni al servizio delle amministrazioni e il complesso dei loro interessi personali e famigliari, appare come un tratto comune, dal nord al sud della penisola, che interessava direttamente la

conservazione e la circolazione delle scritture⁹. Tali connessioni erano talmente strette che, come si è già suggerito nel capitolo precedente, fin dal Quattrocento numerosi governi manifestarono la loro preoccupazione per la segretezza delle informazioni conservate in archivio, delle quali il personale di cancelleria era a conoscenza (v. cap. IV, n. 33: Venezia, 1456). Rimase comunque diffusa, per lungo tempo, la pratica di tenere sedute e riunioni degli uffici presso le dimore private dei grandi ufficiali, i quali spesso, come dimostrato dal caso del maestro portulano del Regno di Sicilia (v. cap. I, n. 4: Palermo, 1507) o da quello del conservatore di Milano (v. cap. II, n. 27: Milano, 1567), vi conservavano anche l'archivio della magistratura o parte di esso. La gestione privatistica della documentazione pubblica continuò almeno fino all'effettivo concentramento degli archivi, che avvenne in più tappe e in momenti differenti nei diversi Stati della penisola (v. ancora cap. II, «Organizzazione e ordinamento»). Fu un processo accompagnato dai ripetuti interventi delle autorità, che cercavano in tutti modi di porre la documentazione pubblica sotto il loro diretto controllo, evitando una pericolosa dispersione delle scritture. Anche in un celebre caso di concentrazione archivistica, come quello relativo all'Archivio segreto vaticano, istituito nel primo Seicento (v. cap. I, n. 10: Roma, 1612), è attestata un'illecita estrazione di documenti da parte di uno dei suoi primi prefetti in carica, ovvero Michele Lonigo (v. n. 27: Roma, 1621). La questione relativa alla dispersione delle informazioni era talmente grave che, a Venezia, per esempio, il doge in persona si lamentava che «le cose registrate in Cancellaria Ducale sono palesi ad ogn'uno», al punto da diffondersi «non solo per le Piazze tra Nobili, ma per li Ridotti, et per le Barbarie tra ogni genere di Persone» (v. n. 38: 1627).

La dispersione documentaria fu spesso provocata dalla tendenza, da parte di ministri, segretari o ufficiali, a conservare presso di sé le scritture che essi stessi producevano, nonché dal simile atteggiamento delle famiglie che spesso le ereditavano. Tale pratica ebbe ampia diffusione per tutta l'età moderna. Se, da una parte, gli archivi erano infatti utili strumenti politici, per via delle informazioni sensibili che potevano contenere e che potevano essere utilizzate nell'arena politica, dall'altra essi rappresentavano anche, come detto, strumenti di guadagno, visto che il rilascio di copie o di estratti di scritture garantiva cospicui introiti ai funzionari che li gestivano. Da non sottovalutare, infine, il valore che l'appropriazione indebita e la rivendita

⁹ Per un'ampia discussione sulla questione "pubblico/privato" negli Stati di antico regime, cfr. CHITTOLINI, *Il 'privato'*.

di vecchie carte poteva avere in quanto materiale riciclabile (v. n. 7: Venezia, 1632, e cap. III, n. 43: [Milano], 1707). La conseguenza di questa concezione privatistica degli archivi era sovente una lenta e inesorabile dispersione della documentazione rimasta in mano ai diversi ufficiali.

Si trattava di un problema sentito dai diversi governi territoriali che, come si è visto nei capitoli dedicati ad «Archivi e potere» e «Organizzazione e ordinamento», tentarono a più riprese di risolverlo imponendo il versamento delle scritture presso un archivio centrale. Soprattutto con l'avanzare dell'età moderna, gli sforzi intesi a evitare la dispersione si moltiplicarono (v. cap. II, n. 12: Napoli, 1658, e cap. II, nn. 13 e 18: Milano, 1697 e 1725). Tale prassi, tuttavia, emerge chiaramente per il Regno di Sicilia fin dall'età bassomedievale. A metà Quattrocento l'autorità ordinava a coloro che avevano ereditato archivi pubblici, di assegnarli ai nuovi titolari dell'ufficio (v. n. 21a: Palermo, 1454) oppure di versarli in uno degli archivi centrali (v. n. 21b: Napoli, 1457), per evitare il rischio che le scritture andassero distrutte o perdute o, ancora, che finissero «in potiri de donni»: un'affermazione significativa per fare una storia di genere dei documenti, in quanto rivela, da un lato, la situazione di monopolio esercitata dagli uomini sulle scritture ufficiali e, dall'altro, l'effettiva possibilità che, conservate in ambienti domestici, esse fossero effettivamente accessibili a persone non autorizzate. Nel 1514 (v. n. 22: Madrid) non andava invece a buon fine il tentativo, da parte di Giovan Luca Barberi, maestro notaio della Real cancelleria siciliana, di fare trasferire l'archivio del suo ufficio presso la propria residenza privata, dove avrebbe potuto portare a compimento l'*inquisitio* sui possedimenti regi per conto di Ferdinando II d'Aragona¹⁰. Per tutto il Cinquecento la Repubblica di Venezia si adoperò nel tentativo di ottenere la restituzione, al momento del rientro in città, di tutta la documentazione che i suoi rappresentanti all'estero o nei suoi territori – ambasciatori, governatori, capi militari, ecc. – avevano ricevuto nello svolgimento delle loro funzioni (v. n. 26: Venezia, 1596).

Come dimostrato da quest'ultimo documento, però, difficilmente questi interventi potevano avere gli esiti sperati. Le stesse autorità veneziane, infatti, in una certa misura accettarono che i patrizi, avvezzi alla pratica politica, conservassero autonomamente le scritture pubbliche alla cui

¹⁰ Non vi sono studi complessivi sulla questione della dispersione documentaria, ma v. per la Venezia dell'età moderna, DE VIVO, *Patrizi, informatori, barbieri*, pp. 163-187; inoltre, sul problema della conservazione di documentazione pubblica presso le dimore private di ufficiali, v. SILVESTRI, *Archivi senza archivisti*, per il caso siciliano in età bassomedievale, e LANZINI, *Rapporti di potere*, per la Milano di età moderna.

produzione avevano contribuito, tanto da chiedere loro di presentare una nota di quelle che avevano trattenuto al ritorno dalle loro missioni – creando così una sorta di elenco di archivi privati di interesse pubblico. Attorno a questi nuclei si formarono nel corso della prima età moderna grandi archivi di famiglia che, oltre alle carte relative ai propri beni e altri affari, includevano documentazione di natura politica e spesso di origine pubblica. Agli occhi dei proprietari, questi depositi avevano un molteplici valore: strumenti di informazione utili alla gestione dei rapporti politici; testi per l'istruzione degli eredi; infine testimonianze del potere proprio e dei propri antenati, ovvero rappresentazioni cartacee della loro condizione sociale¹¹. Anche altrove la dispersione delle scritture si manifestò nonostante gli interventi delle autorità durante il corso di tutta l'età moderna. A Modena il duca Francesco III promosse una specifica legislazione con la quale si voleva porre un freno alla dispersione dei documenti richiesti dagli ufficiali nell'espletamento delle proprie funzioni o trafugati dai depositi documentari (v. n. 29: 1751). In Sicilia (v. n. 28: 1736), allo scopo di preservare la documentazione da occhi indiscreti, l'ufficio della Deputazione del regno stabiliva che i suoi ufficiali avrebbero dovuto sottoscrivere i dispacci nelle stanze presso le quali si teneva l'ufficio o, in alternativa, avrebbero ricevuto le scritture a casa, ma chiuse all'interno di una cassetta dotata di una serratura, della quale solamente loro possedevano la chiave. In questo modo si tentava di impedire ogni uso illecito di scritture che, seppur per leciti usi amministrativi, erano trasportate all'esterno dei palazzi del governo attraverso le vie della città. A Roma, infine, all'inizio dell'Ottocento, la polizia ritrovava numerose scritture che erano state sottratte dall'archivio, per rubarle o forse per impedirne la requisizione in età napoleonica, e trasportate in una casa privata (v. n. 30: 1810).

Naturalmente dispersione e distruzione delle scritture potevano essere provocate anche da fattori esterni. In alcune circostanze, come vedremo nell'ultima sezione del capitolo, esse erano la conseguenza di conflitti politici o sommosse popolari; in altre, invece, la perdita dei documenti era il frutto dell'incuria o di circostanze fortuite, come incendi o eventi di altro tipo. Si è già accennato in un altro capitolo, per esempio, alla perdita di numerose scritture angioine a causa delle infiltrazioni d'acqua presso l'archivio della Regia zecca di Napoli nel 1336 (v. cap. III, n. 36: Napoli, 1336

¹¹ Sugli archivi famigliari v., per il caso di Venezia RAINES, *L'archivio familiare*, ID., *Alle origini dell'archivio*, e ID., *The Private Political Archive*; per Firenze, CALLARD, *Le Prince et la république*, e, in una prospettiva europea, LURDES ROSA – HEAD, *Family Archives*.

e 1342) o al caso della Torre di Rigobello a Ferrara, dove si conservavano i libri della Cancelleria e della Camera ducale degli Este, «cascata» nel 1553 (v. cap. III, n. 39a: Ferrara, 1553). Quest'ultimo evento avveniva solamente due decenni dopo un incendio che aveva colpito la Cancelleria ferrarese, provocando la distruzione di diversi documenti (v. n. 23: Ferrara, 1532 e 1533). Nel già citato doc. n. 22 (Madrid, 1514), abbiamo notizia invece di due gravi incendi che avevano portato alla distruzione di numerosi libri e registri presso la Cancelleria di Catania e presso l'archivio giudiziario della Gran corte a Palermo; quest'ultimo può forse essere identificato con l'incendio del 1497, del quale si fa riferimento nel capitolo VI, n. 1. Inoltre, negli eventi più catastrofici, anche ciò che sopravviveva alla distruzione rischiava comunque di essere disperso. Così i famosi incendi che negli anni Settanta del Cinquecento divamparono nel Palazzo ducale di Venezia, distruggendo numerosi armadi e casse contenenti preziosa documentazione, provocarono indirettamente l'indebita circolazione di molti documenti e il loro smarrimento proprio a causa del tentativo – peraltro ben riuscito – da parte di patrizi, segretari, cittadini e maestranze dell'Arsenale, di salvarli trasportandoli nelle case vicine. Pochi giorni dopo l'incendio, il Consiglio dei dieci invitò quindi la popolazione a denunciare chi non avesse restituito le scritture, evidentemente perché non sapeva chi ne fosse effettivamente in possesso. Nonostante ciò, alcuni anni dopo diversi registri mancavano ancora all'appello (v. n. 24: 1574 e 1577).

ARCHIVI E CONFLITTO

Come è stato giustamente evidenziato per alcuni contesti cittadini dell'Italia centro-settentrionale, la dispersione documentaria può assumere talvolta dei connotati più marcatamente ideologici ed essere la conseguenza di azioni deliberate. Un esempio, solo apparentemente banale, si evince dallo scarso interesse dei governi dell'epoca nel preservare scritture relative a magistrature o istituzioni estinte, o afferenti a un regime politico precedente, o a questioni amministrative passate e ormai di scarso interesse¹². Si è visto, per esempio, che quando l'amministrazione siciliana della seconda metà del Settecento tentò di dare avvio a un processo di riordinamento dell'archivio finanziario, trovò le vecchie scritture in pessime condizioni, in quanto erano state abbandonate per secoli «in luoghi

¹² DE VINCENTIIS, *Memorie bruciate*, p. 173.

umidi e oscuri» (v., tra i documenti pubblicati alla fine dell'introduzione generale al volume, n. 13: Palermo, ca. 1792), al punto che lo stesso sovrano, di fronte all'enormità dei costi da sostenere per la costruzione di un'adeguata sede per l'archivio, ne ordinò l'eliminazione (v. cap. II, n. 32: Napoli, 1793 e Palermo, 1794). La distruzione o il saccheggio di archivi e di specifici complessi documentari nelle città medievali e negli Stati di antico regime ha sicuramente avuto maggiore eco, lasciando tracce più evidenti, in quanto spesso connesso, fin dall'età medievale, a rivolgimenti politici di grande rilevanza. Nel 1343, in occasione della cacciata del duca d'Atene dalla città, a Firenze furono presi d'assalto i depositi documentari della Camera del Comune, allo scopo di eliminare pericolose testimonianze dei legami di alcune famiglie con il vecchio regime (v. n. 31: Firenze, 1343); a Milano, invece, dove l'archivio finanziario dei Visconti era stato deliberatamente distrutto su ordine del nuovo regime repubblicano (1447)¹³, alcuni rivoltosi saccheggiarono il palazzo del governo con gli stessi fini, alla vigilia dell'entrata in città del nuovo duca, Francesco Sforza (v. n. 33: 1450).

Se si volge l'attenzione verso i contesti dell'Italia meridionale, la tendenza risulta simile. Mentre nel caso della celebre rivolta napoletana di Masaniello la distruzione degli archivi della Cancelleria fu la conseguenza di un assalto alla casa del duca di Caivano, che teneva l'archivio presso la propria dimora privata (v. n. 41: Napoli, 1649), ma non di una precisa decisione politica, un cinquantennio più tardi, in occasione della congiura di Macchia, l'assalto a Castel Capuano fu invece la conseguenza di una scelta deliberata, che aveva lo scopo precipuo di distruggere la documentazione di natura fiscale che vi era conservata (v. n. 43: Napoli, 1701). Anche un evento di grande importanza ideologica, come la decisione che portò all'abolizione del Tribunale del sant'ufficio in Sicilia e alla distruzione del suo archivio (v. n. 45: Palermo, 1782), fu una scelta parzialmente dettata da convenienze politiche. Dando seguito alle richieste dell'aristocrazia locale, i cui membri erano stati per secoli esponenti di spicco dell'Inquisizione spagnola, si decretò infatti di dare fuoco alla documentazione processuale, preservando invece quella di natura finanziaria. Ebbe un'origine squisitamente politica anche la distruzione degli archivi veneziani in seguito al Trattato di Campoformio e alla caduta della Repubblica nel 1797¹⁴.

Come si è già accennato più sopra nel caso della rivolta di Masaniello,

¹³ LEVEROTTI, *L'archivio dei Visconti*.

¹⁴ CAVAZZANA ROMANELLI, *Archivistica giacobina*.

gli archivi potevano divenire vittime casuali di importanti rivolgimenti politici o disastrosi eventi bellici, in quanto erano solitamente conservati nei palazzi del potere. È questo il caso, per esempio, delle gravi perdite documentarie che interessarono l'archivio camerale di Napoli in occasione di un assalto al Castelnuovo, dove le scritture erano conservate, da parte dell'esercito invasore guidato da Luigi I d'Ungheria (v. n. 32: Napoli, 1348); oppure del totale annientamento della documentazione conservata negli archivi centrali del Regno di Sicilia nel 1356, in occasione dell'occupazione della città di Messina da parte degli angioini, come d'altronde segnalato dallo stesso re Federico IV di Sicilia: «omnia registra Cancelliarum nostrarum existencia in palacio nobilis civitatis Messane, per tunc hostes nostros, eamdem civitatem hostiliter occupantes, fuerint combusta»¹⁵. Con una decisione tutta politica e con intenti punitivi, invece, Cosimo I Medici faceva distruggere, nel 1554, non solo le fortificazioni e il palazzo del potere della città ribelle di Montecatini, ma anche la Cancelleria, con tutte le sue scritture, operando una sorta di *damnatio memoriae* nei confronti della cittadina toscana (v. n. 34). Appare poi di natura intrinsecamente ideologica la decisione con la quale nel 1570 si requisiva e mandava a Cosimo I de' Medici il celebre *Libro di Montaperti*, che era stato sequestrato dai ghibellini senesi tre secoli prima, dopo la vittoria di questi ultimi contro i guelfi di Firenze. Il libro, contenente i documenti relativi all'organizzazione dell'esercito fiorentino, era stato riscoperto da un agente mediceo in seguito all'occupazione di Siena da parte delle truppe di Cosimo (v. n. 35). Un altro celebre sequestro degli archivi avvenne in Sicilia nel 1679, quando, come atto punitivo nei confronti di Messina, che si era ribellata alla Corona di Spagna, si ordinò il *despojo* dell'archivio della torre campanaria della cattedrale, dove si conservavano i più importanti privilegi della città (v. n. 42). Fu invece in conseguenza di un evento bellico, in questo caso la Guerra di successione spagnola, che l'archivio della Cancelleria segreta di Milano fu messo a soqquadro e fu oggetto di gravi furti: alcuni soldati francesi che erano stati acquartierati presso il castello di Porta Giovia forzarono l'ingresso dell'archivio allo scopo di individuare pergamene e oggetti di valore da rivendere (v. n. 44: Milano, 1707).

In talune occasioni, e con una particolare incidenza a cominciare dall'età bassomedievale, i depositi documentari divennero anche vero e proprio terreno di scontro politico all'interno di uno stesso Stato. Le parti, fossero esse diverse fazioni, blocchi di potere, o esponenti della classe di-

¹⁵ LA MANTIA, *Codice diplomatico*, I, p. XLII.

rigente locale, si servivano della documentazione preservata negli archivi come strumento di lotta politica. Alla fine del secolo XVI, per esempio, il sovrano iberico incaricava Aurelio Campanile, presidente della Regia camera della sommaria di Napoli, di condurre una revisione contabile sull'amministrazione del Regno di Sicilia, autorizzandolo a consultare la documentazione conservata negli archivi dell'isola, che diventavano così allo stesso tempo strumento d'indagine e di pressione politica sui ceti dirigenti locali. D'altro canto, il Parlamento siciliano, allo scopo di nascondere la cattiva gestione delle finanze isolane, tentò in tutti i modi di fermare l'indagine di Campanile, al punto di dichiarare che la ricerca non poteva dare alcun frutto, visto che le carte erano andate perdute o si trovavano in uno stato di cattiva conservazione (v. n. 36: Palermo, 1594). Come dimostra questo esempio, se le scritture attestavano diritti, possedimenti, disposizioni relative ad affari di diversa natura e così via, d'altro canto, l'assenza (vera o presunta) della documentazione, la sua sparizione o la sua manipolazione, potevano divenire mezzi mediante i quali contrastare decisioni e provvedimenti dell'autorità, facendo dell'archivio un vero e proprio terreno di scontro.

Anche i documenti riguardanti gli affari più squisitamente privati, come quelli rogati dai notai – gli stessi documenti che, come abbiamo visto più sopra, lo Stato si preoccupò di far conservare in maniere sempre più strutturate e organizzate – potevano essere oggetto di manipolazioni e parziali distruzioni in nome dello scontro politico. Oppure del contenimento dello scontro, come accadde a Venezia, dove, in nome dell'eguaglianza patrizia, fondamento dell'armonia della Serenissima Repubblica, il Consiglio dei dieci intervenne facendo cancellare una postilla dal testamento di un nobile abate di recente scomparso: postilla ritenuta «scandalosa», perché affermava che il patriziato era diviso tra casate «nuove» e «vecchie» (v. n. 37: Venezia, 1607). D'altra parte, al controllo sulla documentazione – controllo che, come si è già detto, gli Stati tentarono di imporre in maniera sempre più netta – aspiravano non solo le autorità, ma anche vari esponenti della classe politica. Così, sempre a Venezia, nel 1627, i sostenitori del doge ingaggiarono con Renier Zen, che era a capo di un movimento di opposizione del patriziato minore, un complesso conflitto “archivistico”: essi cercarono infatti di far cancellare dai registri di cancelleria una critica che Zen aveva mosso al doge (v. n. 38: Venezia, 1627). Anche il semplice accesso alla documentazione poteva essere oggetto di scontro, come visto più sopra nel caso dell'indagine sui conti della monarchia siciliana. Lo stesso Zen si vide negare dai segretari di cancelleria un registro del Mag-

gior consiglio in quanto, dicevano, introvabile: fu quindi costretto a recarsi personalmente in archivio per recuperarlo (v. n. 39). Non è un caso che egli denunciassero lo strapotere dei segretari in quanto detentori della conoscenza della legislazione contenuta in archivio: per lui, il segretario era «dominator delle leggi, e più ancora di Dominatore, perché secondo li suoi affetti si trova, e non trova, e si forma anco a suo piacer le leggi stesse»¹⁶. Infine, il lungo conflitto tra la Camera apostolica e gli Este – scoppiato in seguito alla Devoluzione di Ferrara allo Stato pontificio nel 1598 e rimasto vivo fino alla fine dell'antico regime – aveva avuto conseguenze sul patrimonio documentario, come testimoniato dal caso di un sequestro, avvenuto nel 1639, di certa documentazione appartenente a un notaio, che era stato incaricato dagli Este stessi di seguire le vicende relative ad alcuni possedimenti presso Comacchio, divenuti oggetto di contesa (v. n. 40: s.l., 1639).

¹⁶ VENTURA, p. 596.

DOCUMENTI

ACCESSO E USO DA PARTE DEI PRIVATI

1. Firenze, 1322-1325. Statuto del Capitano del popolo di Firenze, libro I, rubrica IX, concernente l'elezione e l'ufficio del Notaio delle riformazioni, e del suo coadiutore.

La rubrica IX degli Statuti di Firenze, che furono redatti tra il 1322 e il 1325, è dedicata all'elezione e agli obblighi professionali del Notaio delle riformazioni, tra cui spicca in particolare, per l'interesse di questa sezione, quello di estrarre copie di documentazione per cittadini e notai di Firenze e dei territori soggetti che ne facevano esplicita richiesta. Per ogni copia degli atti e delle lettere del Comune prodotta, era previsto che il Notaio ricevesse sei soldi di compenso. È da notare che non gli era concesso di fare copie della documentazione esplicitamente coperta dal segreto.

Ed. in *Statuti della Repubblica fiorentina*, vol. 2, p. 33.

De Electione Notarii qui debet scribere reformationes consiliorum.

Potestas, infra tertiam diem post suum adventum, cum consilio dominorum Priorum Artium et vexilliferi iustitie civitatis Florentie, in consilio generali et speciali faciat eligi, secundum formam que tradetur per ipsum consilium, nisi prius foret electus, unum bonum et legalem notarium forensem de provincia Lombardie ultra Renum in arte notaria bene expertum, qui non sit de terra unde sit Potestas vel Capitaneus, pro scribendis consiliis et instrumentis syndicatus Communis Florentie, cuius officium duret per annum unum tantum; et sit etiam in civitate Florentie personaliter octo diebus ante initium sui officii. Et de eadem terra unde ipse notarius fuerit in sequenti anno non possit esse aliquis notarius ad officium predictum. Et hoc locum non habeat in persona ser Gratioli domini Curradi de Mutina notarii. Et non possit habere aliud officium a Comuni. Et teneatur scribere propria manu omnia consilia et consiliorum decreta et reformationes, et tenere ipsa secreta que precepta erunt tenere secreta, et debeat inde copiam facere omnibus petentibus de civitate et districtu Florentie et pati ipsa exemplari per quemcumque notarium

petentem, et qui voluerit, infra decem dies post petitionem ipsius, exceptis secretis. Salvo quod non fiat copia alicui forensi de alia terra vel loco extra districtum Florentie. Et non debeat facere copiam de secretis consiliis, donec secreta fuerint; teneatur tamen reformationes et acta tradere camerario, ut infra dicitur. (...).

Riferimenti bibliografici: MARZI, *La cancelleria*, pp. 545-546.

2. Palermo, 23 nov. 1440. Tariffario per il rilascio di scritture notarili.

La necessità di disciplinare l'ambito notarile portò, nel 1440, alla redazione di un lungo capitolare, preparato e sottoscritto da Leonardo di Bartolomeo, che teneva l'ufficio di Protonotaro del Regno di Sicilia e, proprio per questo, era responsabile del controllo sui notai, sulla loro attività e sulle scritture da essi prodotte. All'interno di questo lungo capitolare, vi è anche una sezione dedicata alle tariffe che i notai avrebbero dovuto recepire dai privati per la preparazione di diverse tipologie documentarie e per il rilascio delle copie, come attestato da alcuni esempi riportati nel documento, parzialmente trascritto qui di seguito.

AS PA: *Real cancelleria*, reg. 76, cc. 172r-173r; CRS, I, pp. 295-302.

Pro conficiendis testamentis copiisque testamentorum dandis notariis in hunc modum exsolvi volumus: si quid relinquatur a testatore pro iure confectionibus et copie, notarius qui legatum ascripserit, quasi legato consensiens, nichil ultra petere possit; si vero relinquatur aliquid notario simpliciter causa aliqua non expressa, legatum ascriptum pro iure confectionis et copie intelligi volumus, ita quod nichil amplius consequi valeat; si vero nil reliquatur, eo casu secundum hereditatis valorem, videlicet pro qualibet uncia usque ad uncias centum, grana VI; ab uncis centum supra grana V pro uncia notario exsolvantur; dum tamen uncias quindecim non excedant. Leonardus Protonotarius.
(...)

Pro legati copia aut fideicommissi usque ad uncias quinque, grana X, ab uncis vero quinque usque ad decem, tarenum unum; ab uncis vero decem supra, grana duo cum dimidio pro qualibet uncia, ita tamen quod uncias decem non excedant consequatur. Leonardus Protonotarius.

Pro libertate in testamentis relicta iure¹⁷ copie in forma publica tarenos tres tantum notarius habeat. Leonardus Protonotarius.

Pro inventarii confectione usque ad uncias centum, granum unum pro uncia ex-

¹⁷ iure: *segue i cass.*

solvatur; a centum vero supra, granum dimidium, dum tamen uncias duas et tarenos quindecim non excedant. Leonardus Protonotarius.

Pro dactione copie inventarii tantundem exolvatur. Leonardus Protonotarius.

Pro pedagio notarii intra Urbem, grana decem; extra urbem eadem die redeundo, tarenos tres consequantur. Leonardus Protonotarius.

Pro pedagio extra urbem pernoctando, tarenos quatuor. Leonardus Protonotarius.

(...).

Riferimenti bibliografici: sul notariato siciliano di età aragonese, v. LEONE, *Sul notariato*; ROMANO, «*Legum doctores*»; BRESCHI, CORRAO, *Il notariato*, nonché PASCIUTA, *Notai* e MOSCONE. Su questo specifico capitolare, v. ROMANO, *Bastardelli*, pp. 70-74.

3. Palermo, 14 nov. 1607. Supplica del vescovo di Agrigento al viceré, affinché venisse rilasciata copia di due documenti.

Supplica presentata da don Giuseppe Quintana, procuratore del vescovo di Agrigento, affinché gli venisse data copia di due esecutorie relative a certe pensioni che gravavano sul vescovato di Agrigento, emanate nel 1585 in favore di don Sebastiano Caravaxal, le quali erano state trascritte nei registri della Real cancelleria. In virtù di un ordine del marchese Antonio Colonna, un tempo viceré del Regno, era stato infatti stabilito che non si potessero rilasciare copie di documenti conservati in archivio senza un ordine specifico del viceré.

AS PA: *Real cancelleria*, reg. 586, c. 137r.

Illustrissimo et carissimo signore,

Don Giuseppi Quintana, procuratore del Vescovo di Girgente, dice a Vostra Eccellenza che tiene bisogno de due executorie di pensioni supra il vescovato di Girgenti in persona di don Sebastiano Caravaxal, expedite in Messina a 23 di luglio XIII *indicionis* 1585, quali sonno nelli registri de Cancelleria; undi tenno ordine fatto per lo *condam* illustrissimo Marco Antonio Colonna predecessor de Vostra Eccellenza de non darsi copie senza ordine di Vostra Eccellenza, alla quali supplica resti servita comandare che se li diano dette copie non obstante detto ordine, poiché non si tratta di interesse di Sua Maestà né di sua Regia Corte. *Ut altissimus etc.*

XIII novembris 1607.

4. Palermo, 3 febbraio 1623. Relazione di un dipendente dell'archivio della

Regia gran corte del Regno di Sicilia, in merito alla ricerca di documentazione processuale.

Si tratta del resoconto da parte dei commissari della Magna regia curia e assistenti presso l'ufficio dell'archivario del suddetto tribunale, Santo Costa e Antonio Raimondo, in merito a una ricerca archivistica da loro compiuta nei mesi di settembre e ottobre 1621. Su istanza di tale Giorgio Ambrosio Costa, i due ufficiali avevano investigato sui mazzi delle scritture e dei processi pendenti, nonché tra gli scaffali relativi ad altre scritture e a processi degli anni precedenti, con lo scopo di ritrovare una sentenza emessa dalla Gran corte civile in data 7 luglio 1613. Per via dell'insuccesso delle ricerche svolte in archivio, Giorgio Ambrosio Costa si presentava di fronte all'archivario chiedendogli di fare il possibile per ritrovare tale sentenza. L'archivario ordinava quindi di dare avvio a una nuova ricerca, intimando al personale di recarsi presso l'archivio anche nei giorni festivi, in modo da cercare queste scritture più comodamente. Anche questa seconda ricerca si risolse però in un nulla di fatto. A questo punto, il Costa si presentò davanti all'allora viceré Castro, il quale richiese una nuova e accurata indagine in archivio: anche in questa occasione furono impegnate diverse giornate di lavoro, ma senza alcun risultato, neppure chiedendo lumi anche all'altro litigante del processo, Pietro Speziale, il quale dichiarava di non saperne nulla. Tale sentenza era però talmente importante per il Costa – cui serviva per una liquidazione – che costui si recava ripetutamente in archivio, chiedendo continue ricerche, al punto che – raccontano gli scriventi – ogni qual volta si metteva mano a processi e scritture, si aveva sempre a mente la richiesta del Costa.

AS PA: *Notai, Stanza I*, reg. 17617, cc. 846r-848r.

Facciamo fede noi infrascritti commissarij del tribunal della Regia Gran Corte et ministri assistenti nell'ufficio dell'archivario del dicto tribunale a cui spetta vedere qualmente nel mese di settembre, ottobre et altri mese dopoi dell'anno V^a Inditione proxima passata 1621, cercammo a petitione et instantia di Georgio Ambrosio Costa con esquisiti diligentij li mazzi delli scritturi et processi, tanto decisi quanto pendenti, di dicto anno et ancora piu scaffa delli detti scritturi, e processi di altri anni passati tanti innanti quanto poi di detti processi, per trovare un processo deciso per la Regia Gran Corte Civile per sententia lata infra dicto Georgio Ambrosio Costa di una parte e don Petro Spetiale e suo curatore a lite dell'altra, a 7 di giugnetto¹⁸ XI^a Inditionis 1613 dello *condemnetur et cogatur* delle onze 400 trentasetti e tari 12, et non havemo trovato detto processo con tutto che detto di Costa pagato la ragione delli nostri travagli, che ni pigliamo per havere fatto

¹⁸ giugnetto: *intendi* luglio.

dette diligentie in cercare dicto processo. Et havendo noi referito tutto questo a dicto di Costa, cioè in non havere trovato detto processo, detto di Costa comparse innanti l'Archivario et li dissi che havea fatto fare tale diligentie et che li faccia di bisogno ritrovarsi detto processo, et che l'importava molto. Il che inteso, detto Archivario di novo ni diede ordine che dovessimo attendere a dar satisfatione a dicto di Costa et che non si sparagnassi travaglio per trovarlo, et ni ordinò che ancora havessimo venuto nell'archivio in giorni di festi, così come vinnimo per cercare più comodamenti detto processo, et dare satisfatione a dicto di Costa che faccia tanta instantia per detto processo: il che fu da noi exequuto et per diversi giorni festivi fu ancora cercato, et non fu possibile ritrovarlo. Il che sentendo, dicto di Costa comparsi innanti l'excellencia dell'Illustrissimo Conte di Castro, alhora Viceré in questo regno, et ni fece dar ordine che di novo si usasse nove diligentie per ritrovarsi, et ni pagava li nostri travagli acciò havessimo ritrovato detto processo deciso *ut supra*; et per havere fatto tutto questo li persimo diversi giornati et dicto di Costa ni pagao li nostri travagli et non lo pottimo ritrovare, et di tutto questo ni diedimo scientia e consapevoli a dicto don Petro Speziali, il quale ni respusi non ni sa per cosa alcuna et tutto questo di novo detto a dicto di Costa. Detto di Costa dimostrava pigliarsini gran pena per non si havere ritrovato detto processo et ni dicia che era cosa che molto et assai l'importava che lo volia mandare allo liquidatore per fare fare la liquidatione; et di più¹⁹ ogni volta che dicto di Costa n'incontrava o vedeva nell'archivio, sempre ni incarcava di fare diligentie di poterse ritrovare detto processo. E noi quando cercavamo scritture e processi sempre havevamo in memoria di ritrovare detto processo et non l'havemo ritrovato. Onde in fede della verità havemo fatto la presente sottoscritta di nostra propria mano, hoggi in Palermo a 3 di febraro 1623.

+ Santo Costa.

+ Antonio Raimundo.

5. Napoli, 13 gen. 1627. Consulta della Camera della sommaria di Napoli concernente una supplica, corredata da un volume di scritture che attestavano i servizi del richiedente.

Nel 1626, Alfero Juan Battista de Villalobes supplicava il viceré di Napoli affinché gli fosse assegnata una pensione che lo aiutasse a mantenere la moglie e i figli. Nel far ciò, presentava un lungo memoriale nel quale descriveva i trentasette anni di servizio prestati per sua Maestà, corredata da un volume – una sorta di archivio personale – nel quale il supplicante aveva raccolto 65 scritture di diverso tipo (fedi,

¹⁹ più: *intendi più*.

licenze, cedole, patenti, liberatorie) che aveva conservato attentamente nel corso degli anni e che attestavano il fedele servizio da lui prestato. Nonostante il supporto documentario a sostegno della pratica, nel 1627 la Sommaria dava comunque parere negativo alla concessione della pensione in favore di Alfero Juan Battista.

AS NA: *Regia camera della aommaria, Consultationum*, reg. 32, cc. 180v-185v.

Illustrissimo et excellentissimo Signore,

Post debita comendationem. In questa regia Camera nostra è stato presentato memoriale remessoci de vostra Eccellenza per scrittorio, del tenor sequente: Illustrissimo et excellentissimo señor el Alfero Juan Battista de Villalobes, (entrado per sua Magestad en la Tessoreria General) dize a Vuestra Excellencia que ha mas de quarenta annos que sirve a su Magestad en diferentes partes et ultimamente en los estados de Flandes y que a recibido muchas heridas en servicio de su Magestad, al presente se halla vieho y pobre (...) et insieme col detto memoriale ci è stato presentato uno volume di scritture intitolato *Papeles de los servicios de Alfero Juan Babtista de Villalobes*, nel quale volume si contengono l'infrascripte scritture, *videlicet*:

Fol. primo, una cedula de su Magestad para que el virrey de Sicilia le dé licencia par a dehar la vanderá y ir a . . .²⁰ a negoçios;

Fol. 2º, una observatoria del Duque de Maqueda virrey de Siçilia en que le concede licencia;

Fol. 3, fee de Juan Moles que haçia officio de veedor general de la gente de guerra de Sicilia;

Fol. 4, fee de Domingo de Alçivar coadiutor del Conservador del Patrimonio Real del Reyno de Sicilia;

Fol. 5, cedula de su Magestad en que le hazo merced de ocho escudos de ventaja para Flandes;

Fol. 6, carta de la serenissima Infanta domna Ysabel en recomendación y a doño de sus servicios;

Fol. 7, licencia del serenissimo Archiduque Alberto para yr a Espana;

Fol. 8, decreto del serenissimo Archiduque Alberto en que manda que el contador del exercito le de fee de servicios y la fee del Contador;

Fol. 9, Copia de mandato de diez escudos de ventaja authenticada del contador del exercito;

Fol. 10, otra copia de mandato de otro tres escudos de ventaja sobre los diez authenticada del mismo Contador (...).

(...) Et volendo questa Regia Camera esequire come deve li ordini et madati di

²⁰ *Parola di difficile lettura.*

Vostra Eccellenza. Et essendo del detto negotio trattato in detta Regia Camera inteso l'Avvocato Fiscale del Real Patrimonio, da quello e stata fatta instancia che (...) non si spediscano più simili consulte (...) fatte da esso Avvocato Fiscale per esserne contra l'ordini di Sua Maestà, et in dicta conformità doversi fare consulta negativa al dicto Alferio Giovan Battista Villalobet e considerarsi che il dicto Alfiero ha dimandato la situatione di detti scuti 23 il mese prima che da questa Regia Corte fusse stato interposto il mentionato documento allegato per il regio fisco, ha parso referire a Vostra Eccellenza. Li servitij da esso fatti a Sua Maesta del modo che di sopra se contiene, al ciò informata del netto, si degni comandare lo de più che le paierà convenire et in bona gratia (...).

6. S.l. [Napoli], 29 mag. 1630. Nota relativa alle tariffe per ricerca, estrazione e copia di documenti dall'archivio della Regia zecca di Napoli.

La richiesta di documentazione conservata negli archivi da parte dei privati fu soggetta, nel corso del tempo, a una progressiva crescita. Nella nota che segue si esplicitano le tariffe che si sarebbero dovute pagare agli archivari e agli scrivani dell'archivio della Regia zecca di Napoli, per la ricerca di documenti tra i 435 registri e 98 fascicoli di età angioina, nonché per l'estrazione di copie e la trascrizione di atti: i prezzi variavano a seconda della lunghezza dell'atto e della difficoltà nella lettura della scrittura.

Ed. in MINIERI RICCIO, *Brevi notizie*, p. XI-XII.

Nota di quello si essigge per li diritti del Regio Archivio della Zecca conforme si è esatto per il passato dagli altri Archivarij sono stati pro tempore sono *videlicet*: per cercatura delli Registri di ciascheduno Re si esigge un carlino, e quando si vuole dalle parti la diligenza di tutti li Registri delli nove Re che si conservano in detto Archivio, che sono al numero di 435 Registri, si esiggon Carlini nove; nella quale cercatura oltre di detti Registri vanno inclusi fascicoli 98 di diverse scritture, nelle quali ancora si fa diligenza e sono scritture di anni 400 in circa. Per le copie delle scritture quando sono al numero di 3 o due, è stato solito exigersi tra il scritto, che copia et l'Archivario uno docato *habita consideratione*, che la mano è difficilissima ad intendersi per esser francese e per farsi una copia ci vuole una mattina intiera, e sono lunghe e quando dopo se ne vogliono assai, e sono piccole si esigge a minor prezzo di diece Carlini l'una, così come si può convenire con le parti, e secondo la fatica che vi è in copiarle e legerle. Quando poi non se ne desidera copia intiera, ma uno riscontro di quello contiene tutta la scrittura con farne fede autentiche, e sono similmente due o tre fedi, si esigge carlini cinque per ogni una al più tra il Scrivano e il detto Archivario, quando sono più di detto numero, si esigge meno di detti carlini cinque facendosi cortesia assai alli nego-

tianti. *Die 29 Maij 1630 fuit consignato domino fisci patrono.*

Riferimenti bibliografici: sull'archivio della Regia zecca si rimanda a PALMIERI, *L'archivio* e alla bibliografia ivi citata.

7. Venezia, 1 apr. 1632. Creazione di un archivio centrale di deposito per gli atti giudiziari, al quale si sarebbero potuti rivolgere i privati per ottenere copie di scritture.

*Con questa deliberazione il Senato sottolineava l'importanza dell'ordinata e perpetua custodia degli atti giudiziari per la vita dei privati e delle loro famiglie, affinché potessero agevolmente ritrovare sentenze e atti giudiziari ogniqualvolta ne avessero avuto bisogno. Per ovviare al pessimo stato in cui versavano diversi archivi di singole corti e magistrature minori, questo importante decreto ordinava ai responsabili dei singoli archivi – i massari o, in loro assenza, i notai principali – di stilare degli inventari della documentazione sotto il loro controllo, affinché essa potesse essere poi versata in un deposito centrale da approntarsi a Palazzo ducale; si stabiliva inoltre che gli stessi responsabili degli archivi sarebbero stati perseguiti penalmente in caso di eventuali smarrimenti delle carte. L'archivio centrale così progettato, per il quale si commissionarono armadi con serrature «e altre commodità», avrebbe dovuto essere sottoposto al controllo di un «soprintendente», in modo simile a quanto si faceva per la Cancelleria segreta. Questo archivio centrale doveva funzionare come archivio di deposito, dove versare annualmente gli atti più vecchi di due anni, mentre gli uffici avrebbero dovuto conservare soltanto la documentazione corrente. Il decreto specifica inoltre il prezzo che i privati avrebbero dovuto pagare per ottenere copie delle scritture, ovvero nove soldi per ogni foglio, contro gli otto che si pagavano negli archivi delle diverse magistrature (il soldo di differenza sarebbe stato corrisposto al Soprintendente). Appare di grande interesse l'esplicito parallelo sollevato dal Senato tra questo decreto e un altro maggiormente noto, approvato qualche settimana prima, sulle modalità di registrazione dei protocolli dei notai e sulla loro consegna dopo la morte dei notai stessi (v. PEDANI FABRIS, *Veneta auctoritate notarius*, pp. 199-201). Entrambe le attività furono affidate alla supervisione del Cancellier grande, ed entrambe furono descritte come finalizzate al «comodo e beneficio universale».*

AS VE: *Senato, Deliberazioni terra*, b. 337, cnn.; parzialmente ed. in CECCHETTI, *Gli archivi*, pp. 20-22.

Consiste la sicurezza delle facultà de' particolari, gl'effetti della giustitia civile, et non meno la publica, che l'universale quiete de' cittadini et sudditi nell'essecutione de gl'atti et sentenze, che giornalmente seguono, et nella loro sicura et perpetua

custodia. Per questo viene chiamata la publica prudenza all'instituzione delle migliori regole et al divertimento di tutti quei pregiudicii, che contro il commune servitio sono seguiti et vano seguendo per la poca regola de' libri delle sentenze, et altri atti delle Corti et Magistrati nostri di Palazzo, quali s'intende esser tenuti confusamente et senza la custodia che si conviene. Et se bene in molti di detti Magistrati sono deputati Massari con quest'obbligo spetiale, tuttavia, nessuna cura prendendosi di adempire l'obbligo loro, segue ben spesso mancamento de' medesimi libri, alcuni de' quali sono stati anco a vilissimo prezzo venduti nelle botteghe de vivandieri et smariti con mali modi, et altri pochi sotto li piombi del Palazzo restano esposti alle ingiurie de' tempi et piogge; anche restano levate non solo che pregiudicate le ragioni delle famiglie fondate sopra sentenze, depositi, stridde et atti giudiciarii, come sopra, però dovendo in ogni maniera provvedere ad inconveniente così importante.

L'anderà parte che sia espressamente commesso a cadaun massaro di detti Magistrati, et dove non sono Massari alli Nodari principali di formar quanto prima un inventario distinto et separato per i tempi et per materie di tutti li libri et registri che sono, et nell'avvenire saranno, formati nell'ufficio dove servono et serviranno; in pena alli sostituti di non potersi più essercitar in altro carico o Ministerio publico, et alli principali di perdita dell'ufficio. Et siano ricercati li Capi del Consiglio di Dieci a sumministrare alli Proveditori sopra la fabrica del Palazzo denaro della fabrica delle priggion, perché da essi siano fatti preparar luochi con armari et altre commodità, secondo che ricercherà il bisogno, sotto chiavi da esser tenute dalli medesimi Massari et Nodari, li quali perché frequentemente si mutano, o per morte o per il finir il tempo delle electioni o gratie loro, debba dal Collegio nostro esser eletto un soprintendente alla custodia sudetta con obligo spetiale di far osservar sotto buona regola quanto è predetto. Et caso che alcun Massaro o Nodaro per finire o per altro si mutasse, habbi cura che segua la consegna de libri e scritture predette, per il che restino reciprocamente obligati essi Ministri, in ogni caso di mancamento, per quei libri che fossero stati alla loro custodia nel tempo del loro ministerio. Et in evento che manchi qualche libro sia egli tenuto darne notitia alli Avogadori di Commun, affine che si habbia a procedere criminalmente contro quei Massari o Nodari per incuria de quali seguirà il smarimento del libro, scritture o registro. Habbia questo soprintendente l'utile de soldo uno per ogni carta di copia che occorrerà farsi, sì che, dove al presente la tariffa concede soldi otto per carta a copisti, così nell'avvenire siano nove, da esser esso soldo dato al medesimo soprintendente, dovendo però esser del numero di righe e parole per facciata decretata dalla medesima tariffa, il qual però si doverà cavar dalle copie delle scritture sempre da due anni in là, che sarà da quelle si caverano da medesimi libri riposti et ordinati come sopra. Et perché l'opera sia effettuata con buona regola, sia commesso al Magnifico Cancellier Grande di assistere, vedere et dar quella forma e norma che stimerà necessaria opportuna affine che nel modo che, per l'istesso ottimo fine del ben universale, decretò li giorni passati questo Consiglio di obligar li nodari Veneti a registrar i loro protocoli, onde doppio la loro morte ciascuno possa

haver notitia de proprii interessi, si conseguisca il frutto a comodo et beneficio universale con la buona custodia de gl'atti de Magistrati sudetti. Et al Collegio nostro sia data facoltà di ordinare di tempo in tempo in questo proposito quello che fosse giudicato ispediente per ridur a compimento²¹ l'opera sudetta.

Siano di anno in anno portati li libri nelli luochi che saranno preparati come di sopra, et nell'ufficio debbano restar solamente li correnti, et quei dell'anno precedente, sotto la custodia dai medesimi nodari, et sotto tutte le pene di sopra espresse. +114-10-14.

Gian Francesco Pauluzzi Secretario.

Riferimenti bibliografici: VIANELLO, *Gli archivi*, p. 51 (con data erronea).

8. Milano, 1678 ca. Tariffario per l'estrazione di scritture notarili dall'Archivio pubblico.

In occasione della proposta per l'istituzione di un Archivio pubblico presso il quale preservare la documentazione notarile, con lo scopo di proteggerla da eventuali perdite e di renderla sempre disponibile alle parti interessate, si provvide anche all'elaborazione di un tariffario relativo all'estrazione dei documenti lì conservati e al rilascio delle copie, il cui costo variava sulla base della lunghezza degli atti. Va comunque rilevato che l'istituzione di un archivio di concentrazione per le scritture private sarebbe avvenuta a Milano soltanto con la riforma teresiana del 1775.

AS MI: *Atti di governo, Uffici e tribunali regi, Parte antica.*, b. 260, cnn.

La utilidad que sacará el publico del estableçimiento de los Archivos publicos son los siguientes:

Que se conservaran todos los contratos hechos por instrumento y lesos del fuego y de la incuria de los tiempos de peste y guerra.

Que non pudiendose hallar del notario viviente o de sus herederos o subçesores despues de su muerte, a quel instrumento que se busca de algun interesado, podrá siempre hallarse prompto en el archivo con el gasto solo de un Felipe o²² de un escudo tendrá una copia del dicho instrumento que hará fee en iuiçio y fuera del menos que el instrumento fuese tan largo que escendrese de diez o doce ocas²³ de escrito en aquel caso, pagando diez sueldos porcada una oca²⁴

²¹ compimento: *nel ms.* complimento.

²² o: *ms.* u.

²³ *intendi* hojas.

²⁴ *intendi* hoja.

de escrito demas de las diez o doçe que seran tasadas de . . .²⁵ le será copiado siendo oy dia de gran gasto y cansancio a quien busque instrumentos viejos el venir en conocimiento, y tenerlos mayormente quando no se save el nombre del Notario que los ha recibido, y despues el cansancio no sería poco si se hal-lase de donde se pueda ver la compeniencia grande que da su Magestad al pu-blico con el progreso del tiempo, si bien parteçe hoy dia que tenga algun util considerable que pueda redundar aparentemente en cargo, no pudiendose sacar algun instrumento antiguo por pequeño que sea de un notario que no queste mas de un escudo o de un felipe (...).

Riferimenti bibliografici: sul notariato milanese, v. LIVA e SALVI, *Tra privato e pubblico*. Sulla riforma del 1775, LIVA, pp. 121-125 e SALVI, *Riformismo teresiano*.

9. Napoli, 9 feb. 1743. Ordine di verificare l'autenticità di un antico privi-legio in favore del monastero di S. Nicola della Valle di Chiaromonte.

In seguito alla richiesta presentata da parte del procuratore del monastero di S. Nicola della Valle di Chiaromonte, in merito alla verifica dell'autenticità di un privilegio del 1405, con il quale il sovrano angioino Ladislao aveva confermato la donazione di alcuni beni da parte di Vincislao Sanseverino, duca di Amalfi, in favore del monastero stesso, il sovrano incarica il marchese Vincenzo d'Ippolito, presidente del Sacro consiglio, di occuparsi della questione. In assenza dei registri originali di quell'anno, che non si trovavano in archivio, Vincenzo d'Ippolito, che era in possesso di tutte le competenze necessarie per esaminare scritture antiche, si sarebbe dovuto occupare della verifica dell'autenticità di quell'atto, che non po-teva essere confrontato con la sua copia nei registri.

AS NA: *Real camera di S. Chiara, Consulte*, reg. 70, n. 3.

Con villete per la Secreteria d'estado al Marques Tanucci de 27 de setiembre del año passado, se remitte al Marques Vincente d'Ipolito Presidente del Sacro Consi-glio et adiunto membro del Procurator del Monasterio de San Nicolas de la Valle de Chiaromonte, representando que per el Rey Ladislao de gloriosa memoria, fue expedido privilegio en el año 1405, confirmando una donación hecha per el duque de Amalfi Vincislao San Severino de algunos bienes en beneficio de dicho mona-sterio y concediendo tambien con el citado privilegio otras gracias y donaciones; y respecto del que en el regio archivio no se encuentran los registros de aquel tiempo, en los cuales deve estar registrado el mencionado privilegio, que es en

²⁵ *in bianco nel ms.*

carta pergamena de caracter ambiguo, y avalorado con el sello regio para que el mismo no pueda encontrar alcuna duda. Suplica a Vuestra Maestad se digne mandar narrado Marques Presidente como vostre Protonotario del Reyno, que per personas practicas y expertas, haga reconocer el enumerado privilegio que se conserva en el archivo de dicho Monasterio, y lo haga notar. Y Vuestra Maestad se sirve ordenar con el citado villete al mismo Marques Presidente del Sacro Consilio que con la Camera di Santa Clara diga lo que le ofrece en complimento de tal soberano Real precepto aurendose, examinada la citada suplica en essa Real Camera ha sido la misma de sentir que Vuestra Maestad puede dignarse de hacer remitir el referido recurso al mismo Presidente del Sacro Consilio para que reconosca²⁶ el dicho privilegio con todas sus circunstancias, y haga relacion de ellas a Vuestra Maestad, la qual despues se sirvirà de dirigirla a esta Regia Camera a fin que pueda humilmente su sentir, si no estuviere en otra real determinacion. Dios guarde la Sua Real Persona de Vuestra Maestad como la Christianidad ha menester sus fieles vassallos desseamos. De la Camera de Santa Clara a 9 de febrero del 1743.
(...).

ARCHIVI NOTARILI

10. Venezia, 22 mar. 1327. Obbligo per i cancellieri inferiori e notai della città di tenere quaderni di imbreviature.

Questa deliberazione del Maggior consiglio mirava ad assicurare la conservazione delle scritture notarili per permettere ai privati di poterle ritrovare con sicurezza. La misura era stata resa necessaria dal fatto che i cancellieri inferiori non tenevano imbreviature e che i notai non le trascrivevano regolarmente in quaderni (nonostante gli obblighi in materia), con il relativo danno agli interessi dei privati che ne avevano bisogno. Per ovviare a questi problemi, il Maggior consiglio imponeva ai cancellieri inferiori di tenere presso la propria abitazione un quaderno pergamenaceo dove registrare tutte le notizie di documenti e altre carte, prima di provvedere alla redazione definitiva delle scritture. Nel caso di morte o decadenza dall'ufficio, questi quaderni avrebbero dovuto essere depositati nella Cancelleria inferiore. Ai notai veniva altresì imposto di tenere imbreviature di tutti i documenti rogati, così come già facevano con i testamenti.

AS VE: *Maggior consiglio, Deliberazioni*, reg. 17, c. 15v.

²⁶ Aggiunto nel margine: faccia riconoscere da persone pratiche ed esperte.

Cum de noticiis que fiunt et scribuntur per cancellarios, nullum exemplum nec nota retineatur per eos, quod valde posset generare preiudicium et detrimentum iuribus specialium personarum, que si perderent suas noticias aliquo casu, sicut diversimode potest occurrere, non invenirent abbreviaturam²⁷ illam ex qua sibi subveniri posset ut fit in aliis cartis abbreviatis que sunt maioris ponderis; insuper etiam cum notarii venetiarum ad usum nostrum teneantur abbreviare omnes cartas rogatas in suo quaterno et quando eas compleverint et dederint circumdare linea atramenti, et de cartis divisionum quas faciunt sive auctoritate iudicum sive de voluntate parcium non faciant aliquam abbreviaturam in quaterno, quod simili modo preiudicare posset iuribus personarum si perderent cartas suas: capta fuit pars, ut utrique defectui utiliter provideatur et succuratur, quod in capitulare cancellarie addatur quod ipsi scilicet quilibet eorum habere teneatur in domo unum quaternum de pergamento, et de verbo ad verbum notare et scribere in eo antequam dent eas completas omnes noticias et noticiolas; vel alii volentes consequi ius suum per exemplum dictorum quaternorum valeant subveniri. Et quandocumque deficeret aliquis ex cancellariis vel exiret aliquo modo de officio, quaternus eius ponatur in cancellaria in loco ubi ponuntur et conservantur carte filialis subiectionis. Et pro dicto labore iudice examinantes ipsas noticias et noticiolas debeant ipsas extimare ultra id quod possunt modo sicut eis iustum videbitur usque ad soldos XL parvorum. Et similiter de cartis divisionum proprietatum addatur et iniungatur notariis venetis quod eas abbrevient in suis quaternis de verbo ad verbum, sicut faciunt alias cartas, videlicet tam divisiones celebratas auctoritate aliquorum iudicum vel officialium quam divisiones procedentes de parcium voluntate. Item quod ipsi notarii teneantur abbreviare in suis quaternis omnes alias cartas quas per consuetudinem non notabant. Et si consilium est contra, etc.

Riferimenti bibliografici: CECCHETTI, *Gli archivi*, p. 13; PAGNIN, *Il documento*; POZZA, *La cancelleria*, vol. 3, pp. 378-379; PEDANI FABRIS, *Veneta auctoritate notarius*, pp. 87-88.

11. Palermo, 23 nov. 1440. Capitolare regio relativo alla corretta tenuta e organizzazione delle scritture notarili nel Regno di Sicilia.

All'interno del medesimo capitolare del quale si è parlato sopra (v. n. 2), si provide anche alla definizione delle regole che i notai pubblici avrebbero dovuto seguire in merito alla gestione e all'organizzazione delle scritture, che andavano trascritte sia in un bastardello (un quaderno di minute degli atti notarili), sia in un registro nella loro forma definitiva; si davano inoltre una serie di indicazioni

²⁷ abbreviaturam: *segue* illarum *cass.*

relative all'organizzazione delle informazioni nei registri e all'apposizione del signum notarile; in ultimo, si ordinava che la documentazione lasciata da un notaio defunto fosse assegnata a un altro notaio in grado di gestirla e conservarla.

AS PA: *Real cancelleria*, reg. 76, cc. 171r-172v, ed. in CRS, I, pp. 287-302.

(...).

Registra in forma ampla comunis folei, et non in folio plicato fieri mandamus; copie vero publicorum actuum eadem forma dentur; in hac enim forma longe melius registra copieque apud partes conservabuntur. Leonardus Protonotarius. Nemo in registro pro registrandis publicis actibus spactium dimittat, sed continue scribat de die in diem, prout negocia occurrerint, si suspicionem falsitatis evitare cupit. Graviore tamen²⁸ animadversione eos affici volumus, quam ut sufficiat eis suspencionis infamia. Leonardus Protonotarius.

Statuimus tabelliones ad registrandum omnes publicos actus infra unum mensem teneri, nisi legitima sistente causa, puta infirmitatis vel simili; tenentur tamen quantum ei possibile est, potissime si potestatem scribi faciendi habeant ut registrentur. Si vero infra mensem non registrarint, per prothonotarium ab officio notariatus suspendi per annum volumus quo anno in officiis annalibus civitatum et terrarum Regni concurrere nequeant. Leonardus Protonotarius.

In quolibet anni principio, pro ordinatione nostra servanda, unus vel duo revisores registrarum pro loci qualitate per prothonotarium aut eius substitutum, quibus absentibus, per iuratos locorum eligantur; qui mense quolibet habeant revidere registra loci quo extant; contractus tamen preter diem et testes revidendo non legant. Et si infra mensem unum omnes publicos actus per unumquemque notarium registratos non invenerint, prothonotario denuncient. Pro qua denunciatione, casu quo suspensioni per annum locus foret, comoditas actorum omnium apud notarium non registrantem existentium, pro uno anno dictis revisoribus applicetur. Si vero revisores non denunciaverint penam unciarum decem incurrant. Volumus etiam quod circa conservacionem actorum antiquorum, ac modernorum observanciamque praesencium capitulorum exactissima diligentia curam gerant. Leonardus Protonotarius.

Cum registrantur contractus in forma brevi, si evenerit copiam dari in forma publica per extensum iterum registretur et ubi in brevi registratus est fiat mencio quo in loco registri fuerit extensus. Leonardus Protonotarius.

(...)

Notario muorto nihil de actis disponente quam primum Iurati illius loci ubi notarius mortem obiit, acta penes notarium ydoneum inventarium deponi faciant; nobisque aut prothonotario absentibus denuncient. Ut circa conservacionem eorum

²⁸ tamen: *segue ad cass.*

casu quo ad nos provisio actorum predictorum legitime esset devoluta providere valeamus²⁹.

Leonardus Protonotarius.

Riferimenti bibliografici: sul notariato siciliano di età aragonese, v. LEONE, *Sul notariato*; ROMANO, «*Legum doctores*»; BRESI; CORRAO, *Il notariato*, nonché PASCIUTA, *Notai* e MOSCONE. Su questo specifico capitolare, v. ROMANO, *Bastardelli*, pp. 70-74.

12. Palermo, 1451. Disposizioni del viceré di Sicilia in merito all'ereditarietà di alcuni atti notarili redatti nelle aree di San Marco e di San Fratello.

Il viceré di Sicilia Lop Ximen Durrea rende noto al conte di San Marco e di San Fratello e ai sudditi dell'isola che, mancando in quella località un conservatore delle scritture dei notai defunti Vinchius de Cuffaro e Nicola de Candelis, si è provveduto all'assegnazione delle suddette scritture al notaio Pietro de Goffrido di Palermo, il quale si sarebbe dovuto occupare della loro gestione e della redazione di copie da assegnare alle parti interessate. Poche settimane dopo, in seguito a una relazione del Protonotario del regno Gerardo Alliata, il medesimo viceré assegnava a Matteo Cuffaro, che era divenuto nel frattempo notaio, gli atti pubblici appartenuti al padre Vinchius e che erano stati lasciati in eredità a Matteo, con tutti i diritti e le prerogative dovute.

a) Palermo, 16 set. 1451, AS PA: *Real cancelleria*, reg. 85 bis, c. 48r.

Alfonsus etc.

Vicerex etc. dilecto regio notario Petro de Goffrido civi Panormitano, salutem. Cum acta tam propria quam aliena penes eos conservata condamnarii Vinchii de Cuffari et notarii Nicolay de Candelis ob eorum mortem in presenciarum careant conservatorem, propterea vobis eidem notario Petro de cuius fide, sufficiencia et legalitate ad plenum confidimus conservacionem predictorum actorum cum omnibus et singulis iuribus, lucris, emolumentisque ipsis actis debitis et spectantibus, recepto prius a vobis fidelitatis de eadem acta bene et legaliter conservando duximus concedendam prout concedimus seriem cum presenti. Itaque huiusmodi virtute possitis et valeatis eadem acta conservare et partibus copias tam in forma autentica et publica quam alias dare et transuptare ceteraque alia facere que quilibet conservator actorum facere potest atque debet, ita tamen quod teneamini in eis subscripcionem et signum vestrum apponere. Mandantes universis et singulis eiusdem Regni officialibus ad quos spectabit signanter magnifico

²⁹ valeamus: *seguono diverse parole cass.*

comiti Sancti Marci eiusque officialibus ac Sancti Fradelli et Archarie quatenus ad solam presencium ostensionem vobis eadem acta per iulianam illico assignari faciant omni contradicione et dispositione ipsius condam notarii Vinchii munime obstitura quam de actis puplicis princeps tamen modo post mortem notariorum disponere potest. Datum Panormi die XVI Septembris XV indicionis. Lop Ximen Durrea.

Dominus vicerex mandavit mihi Iohanni de Crapanzano.

b) Palermo, 5 nov. 1451, AS PA: *Real cancelleria*, reg. 85 bis, c. 90rv.

(...) cum Vincius Guffaro pater vester in ultimis quibus decessit ex quodam capitulo contento in testamento pro eo confecto vobis legaverit et relinquerit omnia acta sua puplica ut in dicto capitulo contineri nobis constitit relacionem nobilis Gerardi Aglata legum doctoris et Regni predicti Prothonotarii quo legato facto acta ipsa quia vos tunc notarius puplicus non eratis et legitimo conservatore ipsa carere dici potat concessa fuerint conservanda dilecto et fideli regio notario Petro de Goffrido. Cumque vos paulo ante creatus et ordinatus per nos notarius publicus fueritis et supplicatum nobis humiliter fuerit per nonnullos familiares et domesticos regios ut vobis tamquam modo notario puplico in persona legitima ad acta ipsa conservandum confirmare et restitui mandare acta predicta dignaremur. Ea propter huiusmodi supplicacioni gracie inclinati volentesque dicti vestri patris voluntatem ad impleri ut iustum est et rationi consonum, vobis dicto notario Matheo de cuius fide, sufficiencia et legalitate plene confidimus, omnia et singula acta predicta vobis relicta per dictum patrem vestrum cum omnibus iuribus, introytibus et emolumentis, obvencionibus et lucris ipsorum, recepto prius a vobis de acto ipso bene, fideliter et legaliter tenendo et conservando debito et corporali iuramento confirmamus, acceptamus et ratificamus, ac vobis restitui et tornari percipimus et mandamus (...).

Riferimenti bibliografici: sul notariato siciliano di età aragonese, v. LEONE, *Sul notariato*; ROMANO, «*Legum doctores*»; BRESC; CORRAO, *Il notariato*, nonché PASCIUTA, *Notai* e MOSCONE. Sulla conservazione degli atti, v. ROMANO, *Bastardelli*.

13. Napoli, 1477. Regole relative alla stesura di registri notarili e alla loro conservazione nel Regno di Napoli.

Durante il lungo regno di Ferdinando I di Napoli si provide all'emanazione di un capitolare che mirava a disciplinare la professione notarile, a sistematizzare la gestione delle scritture prodotte in questo ambito – con l'istituzione di un Archivio pubblico presso il quale conservarle – e a definire un dettagliato sistema di regole, riportato nel passo trascritto qui di seguito, per la loro stesura. Si stabiliva

quindi che all'inizio di ciascun anno, ogni notaio fosse tenuto a presentare un libro rilegato e con le pagine numerate e marcate dal sigillo della città di appartenenza. All'inizio del libro, il notaio doveva indicare le proprie generalità sulla base di un preciso formulario stabilito dall'autorità, provvedendo poi alla trascrizione di tutti i contratti, testamenti e rogiti fatti nel corso dell'anno, e apponendovi il proprio signum.

Ed. in *Pragmaticae* (1682), II, p. 730.

(...) Singuli ex dictis Notariis in principio cujuslibet anni debent coram priore in loco matriculae comparere et praesentare librum ligatum per numerum chartarum signatum, sculptumque in principio cujuslibet chartae per sigillum Civitatis vel loci praedicti, in cujus libri principio manu eiusdem Notarii sit descriptus titulus infrascriptus, *hic est liber mei talis Notarii, confectus sub tali millesimo, Indictione, Anno Regni illustrissimis Regis*: in quo describentur omnes contractus, testamenta et rogationes, de quibus me anno praedicto contingerit me fore rogatum; ad quorum infrascibendorum perpetuam fidem praesentem titulum scripsi manu propria et signo quo in meis instrumentis uti consuevi signavi. Et continuo signum Notarii in principio libri ponatur, et in dies in dicto libro ordinate scribantur totius illius anni dicti Notarii instrumenta et rogationes fideliter sine interlineaturis, remissionibus et cassaturis, cum omnibus substantialibus ipsorum instrumentorum et rogationum, et si dicti Notarii contrafecerint, in decem unciis qualibet vice puniantur. Praepositus vero illius temporis in libro matriculae describat comparitiones dictorum Notariorum, et librorum praesentationem ordine suprascripto ad poenam supradictam. Et quicumque non fuerit repertus in dicta matricula praesentasse in principio anni Librum, ut supra ordinatum, etiam si postea eum praesentasse appareat, puniatur poena supradicta, nisi propter infirmitatem, et absentiam, vel aliud justum impedimentum impeditus fuisset, de quo justo impedimento stetur relationi et arbitrio dicti Praepositi et Collegii Notariorum, cum consilio unius ex Iudicibus Magne Curiae et in aliis locis cum consilio Capitanei vel Assessoris (...).

Riferimenti bibliografici: sul notariato dell'Italia meridionale, v. CASSANDRO e LEONE, *Il notaio*, pp. 221-297.

14. Milano, [post 1499]. Dichiarazione di alcuni notai in merito all'estrazione di alcune scritture dall'ufficio degli statuti di Milano.

I notai Antonius de Rubeis de Rozasco, Ioannes Dominicus de Botratis de Monbarutio e Hieronymus de Cixero dichiarano di avere estratto e aver fatto copia «de verbo ad verbum» di diversi decreti, lettere, gride e proclamazioni relative ai duchi Filippo Maria Visconti, Giovanni Galeazzo Sforza e Ludovico Maria Sforza

dai registri originali appartenenti all'Ufficio degli statuti del Ducato di Milano, apponendovi la loro sottoscrizione e il loro signum per comprovarne l'autenticità.

AS MI: *Sforzesco, Potenze sovrane e altre voci*, scatola 1607, cnn.

Ego Antonius de Rubeis de Rozasco filius quondam domini Petri clericus Vercellensis diocesis, regius secretarius publicusque imperiali apostolica et ducali auctoritatibus notarius suprascripta omnia decreta, litteras, cridas et proclamationes illustrorum principum et dominorum ducum Philippi Marie Angli, Ioannis Galeaz et Ludovici Marie olim ducum Mediolani ab originalibus registris officii statutorum comunis Mediolani in foliis triginta presenti computato de regia impositione et mandato mihi factis fideliter extraxi et de verbo ad verbum auscultavi et diligenter collationavi cum domino Hieronimo de Cisero notario Mediolanensi³⁰ cum Ioanne Dominico de Montebartio imperiali et apostolica auctoritatibus notario ac³¹ cancellario et scriba apud me commorante. Et quia illa concordare inveni cum ipsis originalibus hic me propria manu subscripsi et ad eorum pleniorum fidem ubique prestandam manu propria subscripsi ac signum mei tabellionatus apposui consuetum in fidem et testimonium omnium premissorum.

Ego Ioannes Dominicus de Botratis de Monbartio filius domini Petri imperiali et apostolica auctoritatibus notarius ac cancellarius et scriba apud Petrum dominum Antonium suprascripta omnia decreta, litteras, cridas et proclamationes preteritorum illustrorum principum et ducum Mediolani de verbo ad verbum pro ut supra auscultavi et diligenter collationavi cum preterito domino Antonio et ipsis omnibus concordari ut supra repertis hic me manu propria subscripsi ac signum mei tabellionatus apposui consuetum.

Ego³² dominus Hieronymus de Cixero filius quondam domini Gabrielis p.r.p.s. Ioannis Itolani Mediolani publicus imperialique auctoritate notarius civitatis Mediolani ista omnia decreta, licteras, cridas et proclamationes predictorum illustrorum principum et ducum Mediolani de verbo ad verbum pro ut supra auscultavi et diligenter collationavi cum preterito domino Antonio de Ruberis de Rozasco et ipsis omnibus concordari ut supra repertis hic me manu propria subscripsi signumque meum tabellionatus apposui consuetum.

Riferimenti bibliografici: sul notariato milanese, v. LIVA e CHITTOLINI, *Piazze notarili*, nonché SALVI, *Tra privato e pubblico*; sull'ufficio degli statuti, v. FERORELLI, *L'ufficio degli statuti*.

³⁰ Mediolanensi: *segue* et Francisco de Romagnano Imperiali auctoritate notario non *cass*.

³¹ Montebartio: imperiali et apostolica auctoritatibus notario ac *scritto sopra il rigo*.

³² Ego: *è preceduto da* Suprascriptus de Cisero *cass*.

15. Firenze, 4 gen. 1583. Legge per la concessione dell'autorità notarile nello Stato di Toscana.

Con la proclamazione di questa legge (di cui si propongono alcuni estratti), l'autorità dei notai che operavano a Firenze e nel territorio di tutto il Ducato di Toscana poteva essere concessa solo dal granduca. Ciò rompeva il tradizionale metodo di nomina imperiale o pontificia dell'autorità notarile. Questo provvedimento è da inserire in una serie di norme intese a perfezionare la regolamentazione dell'attività professionale dei notai, seguite all'istituzione dell'Archivio pubblico generale nel 1569 (v. cap. I, n. 6: Firenze). Quest'ultimo istituto doveva, in effetti, raccogliere nei propri depositi nonché validare gli atti di tutti i notai mediante la registrazione nel proprio protocollo (v. la «Provisione de Magnifici Signori Conservadori dell'Archivio Publico Fiorentino concernente l'obbligo de Notai di notificare a detto Archivio et suoi Ministri i propri protocolli (...), del dì 24 Settembre 1571», in CANTINI, vol. VII, pp. 379-380).

Ed. in CANTINI, X, pp. 223-225.

Legge sopra la creazione et autorità de' Notai, del dì 4 Gennaio 1582, *ab Incarnatione*.

(...)

Considerando di quanta importanza sia la fede e sufficienza de' notai, e gl'infiniti danni che si causano dall'imperizia loro, e che questo tutto ha l'origine della poca diligenza e trascurataggine quale usano molte volte i Conti Palatini, Apostolici et Imperiali, li quali creano, spesso senza delecto né distinzione, detti notai; et avvertendo che sì come detta creazione di Notai è atto di suprema potestà e giurisdizione riservato specialmente al Principe, così è conveniente che li Notai si creino con autorità della Altezza Sua e de suoi Serenissimi successori (...).

Riferimenti bibliografici: sul funzionamento dell'Archivio generale dei contratti, e sull'ulteriore legislazione seguita alla sua istituzione nel 1569, v. BISCIONE, *Il pubblico generale archivio*, pp. 806-861; e, in particolare, per il protocollo dell'Archivio, *ibid.*, pp. 819-820; v. anche ID., *La conservazione*.

16. Napoli, 7 giu. 1604. Consulta della Camera della sommaria per l'istituzione di un archivio dei contratti a Napoli, e per la nomina del relativo personale.

Su richiesta del conte Olivares, viceré di Napoli, una consulta preparata dalla

regia Camera della sommaria dava il via libera all'istituzione di un archivio dei contratti (cioè delle scritture notarili) a Napoli e in alcune sedi distaccate (nelle province in cui avevano sede le l'Audienze regie, nonché in tutti i luoghi della provincia della Terra del Lavoro). Veniva quindi stabilito l'obbligo di registrare presso tali depositi, ed entro delle scadenze ben definite, i contratti, i testamenti e le altre scritture preparate da notai pubblici. L'istituzione dell'archivio dei contratti rappresentava il tentativo di porre un controllo centrale e verticistico sulla documentazione notarile dello Stato, ma nello stesso tempo anche una garanzia per i sudditi, che avrebbero potuto ritrovare facilmente i documenti cercati, facendone fare copia in caso di bisogno. Alla consulta veniva inoltre allegato un lungo capitolo, con il quale si definivano dettagliatamente i compiti dell'archivario addetto alla gestione dell'archivio di Napoli, al quale sarebbe spettata anche la nomina dei suoi sottoposti per le sezioni provinciali. Si definivano inoltre i criteri da seguire per il versamento delle scritture negli archivi. La consulta della Sommaria non ebbe in realtà alcun esito, e si sarebbe arrivati all'istituzione di un Archivio pubblico generale per la registrazione e conservazione dei contratti solamente nel 1786, al termine di lunga serie di tentativi, che aveva avuto inizio nel 1477 con Ferdinando I di Napoli (1458-1494) (al riguardo, v. n. 13).

AS NA: *Regia camera della sommaria*, *Diversi*, I numerazione, reg. 51, cc. 132r-142v.

Illustrissimo et eccellentissimo.

Post debitam comendationem. Li³³ anni³⁴ passati per lo illustrissimo Conte de Olivares all'hora viceré in questo Regno, fu rimessa a questa Regia Camera copia de capitolo de carta della maestà del Re Filippo 2º che sta in cielo, scrittale a' 27 de Gennaro 1596 sopra la erettione dell'offitio di Archivario delle scritture de nottari, quale è del tenor seguente: A los 24 de Abril de 91, se scribió assí mismo quan conveniente parescia, que se registrassen todos los contractos y escrituras publicas que se hallan en esse reyno, y haviendose endendido que essa ciudad reparava en algo y que se havia commettido a la Summaria que hiciesse consulta d'ello, se ordenò luego que se enviase esta con su parecer y que quanto a las demas Provincias d'esse Reyno, se exequitasse la dicha orden y avisasse de la forma que paresciesse mas conveniente para ello presupuesto, el valor y beneficio universal, que resultaria a los del, pues se escusarian por esta via las trampas pleytos y engaños, que se hallen de ordinario en todo lo que se vende, y que en tiempo del emperador mi señor de gloriosa memoria suplicò esto mismo essa Ciudad que para³⁵ lo contradixi si bien se cree que esto procede mas de personas particulares y en-

³³ Li: *segue giorni cass.*

³⁴ anni: *scritto sopra il rigo.*

³⁵ para: *ms. pa- lacer. -ra.*

teressadas y no haviendose tanpoco respondido a esto, os encargo y mando que informado os con mucha particularidad de quanto passa en este negoçio, me aviseis con la misma dello y de lo que se podría sacar vendiendose este offiçio a una persona que lo tenga por todo el Reyno o repartido por Provincia, con que en cadauna en la misma tierra, dunde reside l'Audiencia, aya de star y assistir la tal persona que registrará los contractos que se haran por toda a quella provincia, haziendose pandecta iuxta por lo que toca a los derechos que se hauran de pagar por el registro de las dichas escrituras, como parecerá al Collateral. *Concordat con originali meliori collatione semper salva.*

Ioan Cortavarria Regius Cancellarius.

Et poi con altra carta a' 24 de Febraro 1598 comandò essequisse lo predetto del tenor seguente: El Rey y el Conde Olivares primo nostro visorey, lugarteniente y Capitan General, atendiendose a lo que puede ser en beneficio del patrimonio d'esse Reyno, se ha considerado, que instituyendose arquivos en cada provincia d'esse Reyno para registrar las escrituras publicas que se fueren haziendo, y vendiendolo *ad vitam* se sacaría mucha suma de dinero en essa ciudad y en las provincias d'esse Reyno, de mas del beneficio publico y que este sería mayor como fuessen vacando, y porque ya sobre esto se os ha escripto antes de agora, y conviene en todo caso que se exequite a quello, lo hareys luego si al recibir d'esta no estuviere hecho, no offresciendose inconveniente en ello, y que haviendo alguno, lo suspendereys, y me avisareys d'ello de Madrid a' 24 de Hebrero 1598. Yo el Principe (...) Concorda con la original en Napoles a' 20 de Mayo 1598. *Juan de Cortavarria regius Cancellarius.*

Sopra lo qual negocio essendosene fatti molti atti in questa Regia Camera nella quale questa fidelissima città de Napoli era comparsa et pretendeva non doverse erigere tal offitio, et che essendose li anni passati erretto de ordine della Maestà del Imperator Carlo V° de gloriosa memoria, fu disfatto, et quando se havesse de erigere pretendeva doverse far ad beneficio di essa città et compilato in questo processo; ultimamente de ordine dell'Illustrissimo Conte de Lemos successore viceré li giorni passati, per questa regia camera le fu esspedita consulta sotto la data de 17 novembre 1600, in *Consulta Curie 14, folio 47*, con la quale fu riferito in essecutione de detti ordini, che questa Camera era de voto et parere che stia ad arbitrio de sua Maestà de erigere l'officio predetto de Archivario delle scritture de nottari che si fanno in questo Regno, tanto in questa fidelissima Città de Napoli, quanto de tutte le altre terre di esso, et così delle obbliganze, peggierie, testamenti, albarani et altre scritture qualsivoglia che induceno obligationi et vincoli, non ostante detta pretensione de questa fidelissima Città di Napoli, la quale nelli anni 1577 et 1595, con l'occasione delli donativi ne supplicò la prefata Maestà, asserendo essere cosa molto utile et de gran beneficio a tutti, et che solo spetta a sua Maestà lo instituire et creare novo offitio et offitali, et levarli, et che il detto si debba essequire dall'anno 1560 in qua così come detta fidelissima Città supplicò nel parlamento dell'anno 1595.

La qual predetta consulta essendo stata letta al detto signore viceré *in Regio Col-laterale consilio*, fu comandato con viglietto del circonspetto segretario Andrea de Salazar dell'30 de Gennaro 1601, che questa camera declare che emolumenti se haveranno da pagare tanto per registrare qual si voglia sorte de scrittura, como per cercarle et dar copia di esse; et si comandò ancora che questa Regia Camera refferesse con voto como le pareva che si havesse da errigere detto officio, et le instructioni che si haveriano da tenere per la bona institutione d'esso.

In essecutione del qual ordine per questa Regia Camera ad ultimo de maggio 1601, fu fatta altra consulta registrata in detto registro, foglio 95, con la quale le fu riferito certi capi che per all'hora³⁶ le occorsero sopra la erretione et governo de lo offitio et delli emolumenti et deritti che si possevano et dovevano essigere per lo archivario; dopoi la quale essendose produtte altre scritture circa la declaratione de alcuni capi riferiti, et altri non riferiti in detta consulta, Vostra Eccellenza con sua decretatione dell'6 Ottobre 1604, comandò che questa regia camera veda dette scritture et de novo faccia relatione a Vostra Eccellenza con voto. Et volendomo obbedire a quanto Vostra Eccellenza ne ha comandato, havemo riconosciuto detta consulta et le altre scritture produtte, et così la prammatica sotto rubrica *de instrumentis infra octo dies etc.* la quale renova la constitutione fatta dal fu serenissimo Re Federico, continente tra lo altro lo detto offitio de Archivario, poichè disponeva che li nottari publichi da tre in tre mesi facessero libri delli contratti che stipulavano et che comprobandoli poi con lo loro libri et protocolli che facevano anno per anno, li presentassero in questa città all'Archivario de sei in sei mesi, et così osservassero per il regno in le Regie Audientie. Et considerata per questa Regia Camera la detta prammatica e tutto quello che di qui ne è occorso, ne ha parsa quella ampliando et limitando per la erretione et essercitio de detto offitio appuntare et refferire a Vostra Eccellenza le cose seguenti (...).

Riferimenti bibliografici: SPINELLI, pp. 27-28; *Nuova collezione*, XIII, pp. 81-89; CAPASSO, *Gli archivi*, p. 71.

17. Modena, 1 apr. 1634. Lettera di Francesco I d'Este a Fulvio Testi, ambasciatore a Roma, con la quale si richiedevano informazioni sull'archivio notarile della città da poco istituito dal pontefice Urbano VIII.

Lettera del duca Francesco I d'Este a Fulvio Testi, allora ambasciatore a Roma e poi archivista. Con l'idea di istituire un nuovo archivio pubblico (ossia notarile) a Modena, il duca chiedeva a Testi di fargli avere copia dei decreti istitutivi del-

³⁶ All'hora: scritto sopra il rigo.

l'archivio notarile di Roma (detto «Urbano» e fondato soltanto sette anni prima: v. cap. I, n. 11: Roma, 1625), nonché una nota descrittiva del suo funzionamento. La chiara volontà di importare a Modena, attraverso il caso di Roma, il modello centralizzato di archivio notarile che si stava diffondendo in Italia (è di pochi decenni prima la costituzione di un analogo archivio a Firenze, v. cap. I, n. 6: 1569) appare particolarmente interessante. La conservazione delle carte notarili nelle province modenese fu più organizzata ed efficace rispetto a quella delle antiche possessioni territoriali estensi nel Ferrarese, le quali rimasero disorganizzate per lungo tempo (cfr. BONAINI, Gli Archivi delle provincie dell'Emilia, pp. 132-135). Nel secolo XVII a Modena restò comunque viva l'esigenza di trovare nuovi locali da adibire ad archivio notarile, come dimostra il doc. n. 42 del cap. III (Modena, 1696).

AS MO: Cancelleria, Sezione generale, Archivio segreto estense, b. 23, fasc. 44.

Perché si tratta qui d'ordinare un archivio pubblico per conservazione di tutte le scritture nella forma che costò in Roma, in Bologna e in Ferrara fu già con gran'utile de' popoli instituito, vedressino volentieri le regole con le quali cotesto di Roma fu già fondato, e tuttavia si governa. Perciò procurerete di farcene havere la copia con un'informazione esattissima del modo che tengono. E rimettendo il di più ricerca la nostra satisfatione in questa parte alla diligenza con la quale siete solito d'intraprendere quel ch'è servizio nostro.

Riferimenti bibliografici: BONAINI, *Gli Archivi delle provincie dell'Emilia*, pp. 132-135.

18. Napoli, 20 ott. 1639. Ordine viceregio in merito al trasferimento delle scritture di un notaio senza eredi presso un collega delle medesima città.

Nonostante i tentativi di centralizzare la conservazione delle scritture dei notai defunti, la prassi di conservare gli archivi notarili trasferendoli di notaio in notaio rimase per lungo tempo il sistema più utilizzato nel Meridione. Per evitare la dispersione delle scritture, il viceré di Napoli disponeva quindi che i notai assenti dalla città e tutti coloro che erano in possesso di documenti notarili dovessero consegnarli a un notaio proveniente dallo stesso luogo nel quale le scritture erano state prodotte, oppure a uno esercitante la professione in una terra vicina. I notai che entravano in possesso di tale documentazione erano tenuti a rilasciare copia delle scritture a tutti coloro che ne avessero fatto richiesta.

Ed. in *Pragmaticae* (1682), II, p. 735.

(...) Diciamo, ordiniamo e comandiamo che fra termine di giorni dieci dopo la pubblicazione d'essa, tanto l'istessi Notari assenti, quanto qualsivoglia altra per-

sona che si ritroverà in suo potere protocolli, testamenti o altre qualsivoglieno scritture pubbliche o private toccanti cautele di parti di pubblici Notari morti, o assenti dall'istessa Città, Terra o luogo dove sono state fatte dette cautele e scritture, e risedeva detto Notajo morto, o assente, debba quelle interamente consegnare in potere d'uno pubblico Notajo dell'istesso luogo dove sono state fatte, per via d'inventario distintamente, il quale ne debba dare copia autentica ogni volta che ne sarà richiesto, *justo tamen salario mediante*. E non essendoci Notari in quella Terra dove sono state fatte dette scritture, quelle si consegnino ad un altro Notajo della Città o Terra dove sono state fatte dette scritture, il quale Notajo a chi si consigneranno dette scritture habbia da corrispondere agli heredi de i Notari morti o al Notajo assente della metà degli emolumenti, e lo conservi per indennità delle parti, e così si debba inviolabilmente osservare *in futurum* quando succederà il caso, sotto pena della perdita di dette scritture, d'applicarsi a beneficio del Regio Fisco, et altra corporale a nostro arbitrio riserbata, da eseguirsi irremissibilmente. Ordinando ancora a tutti, e qualsivoglieno Notari del presente Regno, che non debbano in modo alcuno estrarre fedì, né autenticare niuna scrittura da protocolli, né da altre qualsivoglieno scritture d'altri Notari morti, o assenti, gli originali delle quali stieno in potere d'altre persone, ma debbano solamente estrarre fede et autenticare quelle scritture che si ritroveranno in potere d'essi medesimi Notari, sotto pena di falso a chi contravverrà, et altra, similmente a nostro arbitrio riserbata (...).

Riferimenti bibliografici: sulla conservazione delle scritture notarili in Italia, v. GIORGI - MOSCADELLI, Cum acta sua sint.

19. Palermo, 4 ott. 1697. Ordine regio affinché gli archivi dei notai defunti senza eredi fossero trasferiti al notaio conservatore degli atti dell'*universitas* competente.

Carlo II di Spagna, essendo pervenuta la notizia che molti registri notarili erano andati dispersi ed erano nelle mani di persone prive di licenza e non interessate alla loro buona custodia, ordina ai giurati e giudici della terra di Alì – ma una medesima lettera viene inviata ai medesimi ufficiali della terra di Itala – di provvedere alla raccolta di tutte le suddette scritture notarili, affinché siano consegnate al notaio conservatore degli atti dell'universitas competente oppure, nel caso in cui non vi fosse tale figura, al notaio più anziano. Si ordinava inoltre di fare preparare a ogni notaio un inventario delle scritture possedute, che doveva essere inviato entro due mesi al viceré, mentre una copia del medesimo inventario doveva essere conservata presso l'ufficio dei giurati. Si stabiliva infine che gli introiti derivanti dagli atti notarili trasferiti presso un altro notaio o il conservatore dovevano essere ripartiti tra questi ultimi e gli eredi del notaio che era

precedentemente in possesso della documentazione.

AS PA: *Conservatoria di registro*, vol. 718, c. 12rv.

Carolus etc.

Nobili Regi fideli dilecti, salutem. Essendoci pervenuto a notitia che molti libri d'atti di notari defonti si ritrovano in potere di persone particolari, risultando dalla poca bona custodia di li libri notabili dissapori e controversie per l'inconvenienti si praticano, habiamo disposto farsi per la presenti per le quali vi ordinamo c'al ricevere d'essi debitamente fra il termine di ogni quattro far raccogliere tutti li libri, venimechi, Bastardelli, Minute e registri che si conservano da persone private o da notari senza licenza nostra o dalli nsotri Predecessori e li consignarete tutti al notaro Conservatore dell'atti de notari defonti e, non essendoci Conservatore, al notaro più antiano conforme alla disposizione della pragmatica, segnalandò una taula bona per la conservazione di li libri, e facendo formare Giuliana delli libri d'ogni notaro copia della quale trasmetterete a noi fra il termine di mesi due per via dell'ufficio di Protonotaro et altra copia s'habia da conservare nell'ufficio delli Giurati con avvertenza che delli lucri entreranno per ragioni d'estratte, se ne doveranno fare due portioni, una da pagarsi alli heredi delli notari defonti e l'altra al notaro Conservatore per li soi travagli e cosi eseguite per quanto la gratia di Sua Maestà tenete cara e sotto pena di onze venticinque per ogni trasgressore, d'apporsi per sussidio delle regie galere. *Data Panormi die quarto octobrii, 6^o indicionis, 1697.*

El Almirante Duque.

Don Ugo Papé Protonotario.

20. Roma, [1745] e 1747. Due memoriali inviati al prefetto degli archivi riguardanti illeciti commessi da due notai della provincia pontificia di Alatri, e una "visita" fatta per supervisionare gli archivi di Cori.

Il primo documento è stato spedito dai cittadini di Alatri al prefetto degli archivi dello Stato ecclesiastico, monsignor Canale. Non è datato, ma è riconducibile all'incirca all'anno 1745. Si tratta della richiesta di far cessare gli abusi riguardanti la falsificazione delle scritture notarili nel locale archivio. Gli archivi pubblici delle provincie pontificie furono istituiti sin dal 1588 con una bolla di Sisto V e riordinati una prima volta nel 1721 e quindi – anche in seguito a questo tipo di denunce – nel 1748 (v. cap. I, n. 7: Roma, 1588).

Il secondo memoriale riguarda la conservazione delle scritture, e più precisamente la necessità di riportare e registrare in forma pubblica (ovvero "protocollare") vecchi atti conservati dagli eredi di un notaio di Cori defunto. Si menziona anche l'anomala perdita di alcuni fogli di atti concernenti una "visita" nel locale ar-

chivio notarile, ovvero di una di quelle periodiche operazioni di verifica della regolarità dei procedimenti ordinate dal prefetto degli archivi (v. cap. I, n. 24. Roma, post 1774), che avrebbe forse permesso di stabilire con precisione le responsabilità soggettive della mancata redazione del protocollo degli atti del suddetto notaio.

a) Roma, 1745, AS RM: *Prefettura degli Archivi*, b. 1, c. segnata «19» (fasc. segnato «s.d.»).

Illustrissimo, Reverendissimo Signore,

Li poveri cittadini della città d'Alatri (...) le rappresentano (...) li signori Priamo e Paolo Rajnaldi notari pubblici della medesima (...) hanno fatto e fanno maliziosamente per spiantare qualche cavata, come in fatti è successo a più che una persona, quali hanno fatto testamento e poi è comparsa donazione et altre più enormi falsità; massime in tempo che detto signor Priamo Rajnaldi era archivista e decto Paolo Rajnaldi segretario, che non hanno atteso che a falsificare scritture d'ogni genere (...).

b) Roma, 16 ago. 1747, AS RM: *Prefettura degli Archivi*, b. 1, fasc. segnato: «Luglio-agosto 1747. Per la funzione delle Visite».

Illustrissimo e Reverendissimo Signore Padrone Colendissimo,

Passato a miglior vita il Notaro Loreto Neri di questa città di Cori l'anno 1720, lasciò molti istrumenti da stendere e riportarli in buona forma ne' suoi protocolli (...) per lo che, portatosi in visita per questo Archivio il Signore Fran. Conti visitatore delle Provincie di Maritima e Campagna nell'anno 1728 e trovata la mancanza del suddeto defonto notaro, per suo decreto, sotto li 4 giugno di decto anno, adjudicò li cinque protocolli del medesimo alli notari Sante Cecinelli e Marchese Antonio Prence, col peso di stendere li abbozzati istrumenti (...) In quali termini però sia steso tal decreto non posso rappresentarlo a Vostra Signoria Illustrissima, perché la visita del suddetto revisore Conti, che trovasi registrata in un libro dell'Esibite di quest'Archivio, vi mancano due fogli ne' quali probabilmente doveva essere registrato l'enunciato descritto.
(...)

Cori, 16 Agosto 1747.

G. Franc. Boccolini.

DISPERSIONE DI DOCUMENTI

21. Palermo, 1454 e Napoli, 1457. Documenti che attestano la dispersione documentaria in Sicilia e il tentativo regio di recuperare le scritture durante il regno di Alfonso il Magnanimo.

In Sicilia, come in altri contesti coevi, numerosi ufficiali delle amministrazioni centrali e periferiche conservavano le scritture presso le proprie dimore private. In seguito alla loro morte o all'abbandono degli incarichi, quindi, una gran mole documentaria finiva nelle mani degli eredi e andava col tempo perduta. Nel primo dei due documenti riportati qui di seguito, il presidente del Regno di Sicilia, l'arcivescovo di Palermo, dà piena esecuzione a una disposizione regia che intimava a Giovanni de Mastro Bono di provvedere all'immediata trasferimento dell'archivio della città di Messina – che era stato in passato assegnato al padre Bono Marescalco, maestro notaio del Protonotaro e titolare di altri incarichi – a Gaspare Talamanca, nuovo maestro notaio dell'ufficio del Protonotaro e segretario di Ferdinando, duca di Calabria e futuro re di Napoli. Nel secondo documento, invece, re Alfonso il Magnanimo approva un capitolo presentatogli dagli ambasciatori del Regno di Sicilia e stabilisce che i registri prodotti dai segretari siciliani dovessero essere regolarmente versati presso i maestri razionali. Tale richiesta nasceva dal fatto che le scritture dei segretari erano spesso danneggiate a causa della cattiva gestione da parte dei loro eredi – in particolar modo, secondo chi scriveva, quando rimanevano nelle mani delle donne.

a) Palermo, 31 dic. 1454, AS PA: *Real cancelleria*, reg. 97, cc. 162v-163r.

Alfonsus etc.

Presidens etc. dilectis et fidelibus regiis filiis et heredibus condam Iohannis de Magistro Bono, salutem. Cum idem serenissimus noster Rex providerit et mandaverit sub hac forma: Alfonsus dei gracia Rex Aragonum, Sicilie etc. nobilibus et fidelibus nostris filiis et heredibus condam Iohannis de Magistro Bono, graciam nostram et bonam voluntatem. Credimus vos non latere quemadmodum his novissimis diebus per obitum dicti patris vestri creavimus in locumtenentem prothonotarii Regni ulterius Sicilie dictique officii magistrum notarium et archivarium registorum omnium regum Sicilie predecessorum nostrorum dum recordi dilectum Gasperem Talamanca, secretarium illustrissimi et carissimi filii primogeniti et locumtenentis nostri generalis Ferdinandi de Aragona ducis Calabrie, prout in privilegio inde expedito ad quod Nos referimus lacius continetur. Et quoniam inter alia nostre serenissime intencionis est quod idem Gaspar Talamanca integre assignatur et habeat prout dictus condam pater vester habebat et possidebat Archivum nostrum civitatis Messane, simul cum omnibus et singulis registris regum predictorum in eo reponitis, vobis dicimus et expresse mandamus quatenus illico

visis presentibus eidem Gaspari Talamanca seu eius nomine notario Dionisio de Parisio procuratori sui possessionem vacuum et expeditam dicti Archivi et registorum omnium in eo repositorum inventario publico mediante tradatis et assignetis, tradi et assignari indilate mandetis³⁷ et faciatis. Nos enim postquam dictum archivum omniaque et singula registra in posse dicti patris vestri perventa eidem Gaspari vel notario Dionisio predicto traddaritis et assignaveritis, virtute presentium qua pro sufficiente cautela vobis tradidi, volumus pro registris que assignabitis vos et omnem dicti patris vestri hereditatem et bona absolvimus et liberamus ab omnibus, et quibuscumque obligationibus ad quas forte dictus pater vester propter dictorum registorum custodiam nostre Curie tenebatur et obligatus erat, nec secus agatis aut premissa fieri differatis quanto ultra iram et indignationem nostras penamque unciarum centum in quam si secus fiet ipso facto vos incurrissete decernimus fisco nostro irremissibiliter applicanda cupitis non incurrere. Data in castello novo Neapolis die XVIII^o septembris III^e indictionis anno a nativitate domini M^o CCCCLIII^o. Rex Alfonsus. Dominus Rex mandavit mihi Matheo Iohanni, visa per Petrum de Bisuldino conservatorem generalem regii patrimonii et Guillelmum Puyades conservator Sicilie. Propterea volentes ut tenemur regiis obedire mandatis, vobis dicimus et mandamus expresse quatenus eidem Gaspari provisionem regiam preinsertam exequamini et servetis iuxta ipsius seriem et continenciam pleniorum. Datam Panormi die ultimo decembris tercię indictionis. S. Archiepiscopus Panormitanus.

Dominus Presidens mandavit mihi Gerardo de Aglata prothonotarius.

b) Napoli, 24 feb. 1457, AS PA: *Real cancelleria*, reg. 102, c. 26v, ed. in *Capitula*, I, pp. 412-413.

Item supplica lu dictu Regnu perché li Secretarii de lu Viceré di lu Regnu predictu su di molti et diversi lochi, et havinu in plui parti di lu Regno loru habitaciuni, et quando alcuni di ipsi veni a moriri li registri loru remaninu in potiri de loru heredi, li quali heredi non advertendu a lu grandi interesse et dampnu che porria insurgiri a li persuni li quali havino loru provisioni in li dicti registri, li mectinu in locu undi si venino a lacerari et perdiri, eo maxime quandu remaninu in potiri de donni. Per tantu sia sua mercè concediri a lu dictu Regnu chi li Secretarii predicti et illi qui pro tempore fuerint non poczano disponiri di loru registri, ymmo degianu perveniri in potiri de una persuna, eligenda per sua Maestà oy per so Vicerege.

Placet Regie Maiestati quod dicta registra veniant ad Cancellariam penes Magistros Racionales et in ipso officio serventur³⁸ et emolumenta ipsorum sint magistri notarii officii predicti, quibuscumque in contrarium quoquomodo facientibus

³⁷ mandetis: *ms.* madetis.

³⁸ serventur: *segue* Martorell Secretarius *cass.*

non obstantibus. Martorell Secretarius.

Riferimenti bibliografici: sulla gestione degli archivi nella Sicilia tardomedievale, SILVESTRI, *Archivi senza archivisti*. Alcune notizie su Gaspar Talamanca in RYDER, p. 233 e SENATORE, «*Uno mundo de carta*», *passim*.

22. Madrid, 30 apr. 1514. Ordine regio affinché venga messo in sicurezza l'archivio della Real cancelleria del Regno di Sicilia, e affinché Giovan Luca Barberi, maestro notaio di quest'ultima magistratura, possa temporaneamente tenere le scritture presso la propria dimora.

Ferdinando I d'Aragona rende noto al viceré di Sicilia che ha già ordinato di fare fortificare la cosiddetta «Casa de la Cancellaria» – che si trova presso il palazzo Steri di Palermo, sede dell'amministrazione viceregia – dove sono conservati i registri e i libri antichi degli affari del Regno, in modo tale da proteggerli dal fuoco e da qualsiasi eventuale danno: pochi anni prima, per esempio, due incendi avevano provocato la perdita delle scritture conservate presso la Cancellaria di Catania e presso l'archivio della Gran Corte a Palermo. In considerazione del fatto che la perdita delle scritture avrebbe provocato un grave danno al patrimonio regio, si ribadisce di provvedere all'immediata messa in sicurezza dell'archivio della Cancellaria e si ordina di allestire anche una stanza per un guardiano. Si dispone inoltre che Giovan Luca Barberi, maestro notaio della Real cancelleria e responsabile di un'importante indagine sul patrimonio regio dell'isola (v. cap. I, n. 40: Palermo, 1511), possa fare temporaneamente trasportare i registri e le scritture della Real cancelleria presso la sua dimora privata, che si trova vicino al palazzo, in modo tale che possa continuare a esercitare il proprio ufficio e, nel contempo, le scritture siano al sicuro.

AS PA: *Real cancelleria*, reg. 230, cc. 829v e 831rv.

El Rey,

Visorey acordamos Nos haver vos escrito y mandado que proviessedes que la casa de la Cancellaria ado de presente están puestos los libros y registros antiguos de las cosas desse reyno se enfortaleciesse para que estroviessen seguros de fuego y de qualquiere otra cosa que los podiesse dañar y segun somos informado fasta agora no se ha fecho y como creemos que haureys intendido otra vez en Cathania echaron fuego en la casa de la dicha Cancellaria para quemar los privilegios y instrumentos antiguos y tambien en Palermo al archio de la Gran Corte. E por que si los dichos privilegios y instrumentos por fuego o por qualquiere otra cosa se perdiessen resultiria mucho daño a nuestro patrimonio real y esta cosa que tanto importa a nos y nuestra corte cumple se ha de effectuar

con toda presteza. Porende encargamos vos y mandamos que luego que la presente recibieredes proveays que la dicha casa se labre y enfortalezca de manera que las escrituras que en ella estan y se depositaren esten seguras de qualquiere daño e inconveniente que se le pudiesse contecere y también que mireys se hoviesse aparejo de poderse fazer alguna estancia dentro la dicha casa adonde pudiesse morar alguna persona de confianza por guarda de la dicha cancellaria y mientras que lo suyo dicho se faze queremos que mossen Ioan Lucas Barberi maestre notario de la dicha cancellaria se lleve los dichos registros y escripturas a su casa la qual diz que esta cerca del palacio o ester dessa ciudad del Palermo para que alla pueda entretanto negociar y exercir su officio y los dichos registros y escrituras esten seguras y fareys que se llieven con inventario porque con el mesmo se vuelvan labrada la casa y en esto no fagays lo contrario in lo dilateys si non desseays servir. Dada en la Villa de Madrit a XXX dias de abril de Mil D XIII.

Yo el Rey.

Vidit Generalis Thesaurarius et pro Conservatore Sicilie.

Calçena secretarius.

Provisa.

Al spectable Raymundo magnifico y amado consejero nuestro don Ugo de Moncada prior de Sancta Fimia y visorey en el reyno de Siçilia.

Riferimenti bibliografici: su Gian Luca Barberi e la sua indagine, v. SILVESTRI, *Sullo stato*, pp. 536-549; NOBILE; PERI, pp. 7-18; su Barberi, v. LIOTTA, in *DBI*; MAZZARESE FARDELLA, pp. IX-XXXVIII; TRASELLI, II, pp. 455-458; STALTERI RAGUSA, pp. I-LIII; GIURATO, *La Sicilia*, pp. 243-253; SILVESTRI, *Archives of the Mediterranean*, pp. 447-449; ID., *La Real Cancelleria*.

23. Ferrara, 1532 e 1533. Estratti da una cronaca di Fra' Paolo da Lignago e da una lettera di Alfonso I d'Este ad Alberto Sacratì riguardanti la parziale distruzione di documenti seguita all'incendio che distrusse alcuni locali della Cancelleria.

La notte dell'ultimo dell'anno del 1532, un incendio colpì il Palazzo ducale di Ferrara bruciando parte dei locali della Cancelleria. Il primo documento, una cronaca manoscritta di fra' Paolo da Lignago, ricorda questa vicenda. Il secondo documento, una lettera di Alfonso I d'Este del 6 gennaio del 1533, scritta per mano del segretario Bonaventura Pistofilo, all'ambasciatore estense Alberto Sacratì, ne fornisce un altro resoconto vivido ed emblematico. Le lettere di alcune serie (per esempio quelle di Giacomo Tebaldi, ambasciatore estense a Venezia) hanno i margini bruciati proprio fino alla fine del 1532, come notava, a proposito di questo incendio, lo storico ottocentesco Giuseppe Campi, in alcuni suoi appunti manoscritti lasciati tra le carte dell'Archivio di Stato di Modena (AS MO: Cancelleria,

Sezione Generale, Archivio Segreto Estense, *b. 23, cnn*).

a) Ferrara 31 dic. 1532, AS MO: *Cancelleria, Sezione generale, Archivio segreto estense*, *b. 23, cnn*, fasc. denominato «Incendi: 1509, 1532-33, 1536»; ed. parz. in CAMPI, *Cenni*, p. 337.

A dì ultimo detto, la notte antecedente hore 9 circha, se accese focho in la bottega de spiciaria de Gasparo Zangarino sotto la logia nova, posta sotto la sala grande del Pallazio del Duca. Circha al mezo di quella era tal spiciaria, per la quale se accese tuta la logia et altra bottega in pocho tempo; et passò el focho li palazi et abrusò tutta la sala et le stantie del Pallazo fino alle canssine della Cancelaria dove per uno muro fu fatta resistentia. Sotto le roine di tale incendio furno coperti circha nove homini, delli quali uno puto fu tratto cum gran fatica vivo che era sepolto sotto li travi accesi miracolosamente se tolse vivo, secondo lui disse esser stato adquistato da quella madona posta de novo in lo vescovato di Ferrara.

b) Ferrara 1 gen. 1533, AS MO: *Cancelleria, Sezione generale, Archivio segreto estense*, *b. 23, cnn* (fasc. denominato «Incendi: 1509, 1532-33, 1536»).

Magnifico Comiti Alberto Sacrato, oratori nostro charissimo,

Di novelle non havemo altro che scrivervi se non che hier notte se acese foco per una delle botteghe de la loggia maior qua nel nostro Palagio, e prima che si sentisse prese tanta forza che tutte le stanze della facciata dinanzi d'esso Palazzo arse irreparabilmente con molto danno nostro, et de altri molti particolari, come si può pensare de uno improvviso incendio, che è stato grandissimo. E madama nostra fu forzata per paura a fuggir con tutte le sue donzelle dalle sue stanze in le nostre. E noi andando ordinando rimedii ad esso incendio semo stati a grandissimo pericolo della vita, essendo cascato giuso per un pertuso d'un solaro che per troncar la via al foco se era tagliato. Ma Dio ci ha aiutato, se ben ci havemo fatto mal sì notabile alle schiena et ad una gamba che ne semo in letto. State sano,

Ferrarie primo Ianuarii 1533,

Alphonsus Dux Ferrariae etc.

Bonaventura.

Riferimenti bibliografici: su Bonaventura Pistofilo, segretario di Alfonso, v. CAPPELLI, *Notizie di Bonaventura Pistofilo*, sull'incendio, v. CAMPI, *Cenni*, pp. 336-338; PISTOFILO, *Vita d'Alfonso I*, p. 553; CATALANO, *Vita di Ludovico Ariosto*, I, p. 492; II, p. 328; FOLIN, *La committenza*, p. 291.

24. Venezia, 1574 e 1577. Distruzione e dispersione di documentazione di Cancelleria in seguito a due grandi incendi che colpirono Palazzo ducale.

Negli anni Settanta del Cinquecento Palazzo ducale fu colpito da due gravi incendi. Il primo testo che qui si pubblica è una relazione stilata successivamente al primo incendio, del 1574, e trascritta nei «Libri cerimoniali» della Repubblica. Essa documenta il danno provocato dalle fiamme agli armadi e alle casse contenenti le scritture di diversi uffici – quasi del tutto scomparsa, per esempio, risulta essere la corrispondenza degli ambasciatori veneziani del Quattrocento e del primo Cinquecento – e descrive in termini eroici il tentativo, in gran parte effettivamente riuscito, di mettere in salvo gli archivi trasportandoli in altri luoghi, ovvero in un appartamento della vicina Procuratia di San Marco e in alcune case di privati. Il secondo testo è un editto proclamato a pochi giorni di distanza dall'incendio stesso, con cui il Consiglio dei dieci ordinò l'immediata riconsegna di tutti i documenti dispersi, stabilendo pene severe per i contravvenienti e invitando la popolazione a denunciare coloro che trattenevano la documentazione richiesta. Nonostante non si abbia notizia di pene effettivamente comminate, a qualche mese di distanza il segretario dei Dieci, Andrea Frizier, faceva registrare un documento – il terzo qui pubblicato – in cui rendeva nota la scomparsa di cinque preziosi rubricari appartenuti a suoi predecessori e da lui tenuti sul proprio tavolo (è interessante sottolinearlo) per consultarli di frequente. Vale la pena aggiungere che in effetti un «Inventario di scritture che sono in soffitta dell'Illustrissimo Consiglio di X», risalente al 1 luglio 1575 contiene anche una «nota de li registri che mancano, che si smarrirono per il fuoco, che successe l'anno 1574», ovvero 17 pezzi tra cui vari mazzi di lettere degli anni 1551-1574 (AS VE: Secreta, Indici, Miscellanea 5, cnn.). A tre anni di distanza – come descritto nell'ultimo documento – divampò un secondo incendio a Palazzo ducale: ne conseguì la distruzione e lo smarrimento di molte scritture del Consiglio dei dieci, della Segreta e della Cancelleria ducale. Pare che Frizier, nel frattempo divenuto Cancellier grande, rifiutasse di lasciare il Palazzo per provvedere personalmente al salvataggio delle scritture, tra le quali quelle, contenenti informazioni particolarmente sensibili, della «cassa bianca» (v. cap. III, n. 31: Venezia, 1603), che fu tratta in salvo «senza aprirla».

a) Venezia, 11 mag. 1574, AS VE: Collegio, Cerimoniali, reg. 1, cc. 66r-66v, ed. in CADORIN, *Pareri*, pp. 159-62.

L'anno 1574 alli XI di maggio, nel qual giorno il Serenissimo Principe per esser il suo annuale, havea dato l'ordinario banchetto a suoi parenti, essendo sua Serenità nella sala del maggior consiglio dove all'hora era ridotto il Senato, un'hora e meza dopo Vespro, a tempo che si leggevano le lettere, uscì dalla sommità del Palazzo dove habita sua Serenità, un denso, et gran fumo (...) Essendo il Serenissimo Principe rimasto con pochi sopra il Tribunale, il qual improvvisamente

assalito da tale accidente prese partito (poiche non era nel Palazzo luogo comodo, o sicuro per fermarvisi) di partirsi, et accompagnato et sostentato da due de segretarii dell'Eccellentissimo Collegio con alcuni Senatori in compagnia, andò alla stanza del Clarissimo Signore Giovanni da Leze Kavallier et Procurator qual habita in piazza di S. Marco, dove gionta Sua Serenità si ridussero molti Signori dell'Eccellentissimo Collegio con i quali consigliò i remedii et altre provisioni, che se potessero fare per estinguer il sudetto fuoco, il qual fra questo mezo era passato tanto inanti, che haveva abbruciato la sala dei Pregadi et quella del Collegio con l'Anticamera, et antisala appresso, et penetrato in modo per il colmo, che rovinò la soffitta della Cancellaria, havendo bruciato i Armeri et alcune casse di scritture et di filze che erano in essa, et si avvicinò alla soffitta degli Illustrissimi Signori Capi di X. Furono in questo tempo con quella maggior prestezza et diligenza, che fu possibile levati dalli segretarii et altri dell'ordine della Cancellaria, et anco da molti Nobeli, Avocati, et diverssi altri cittadini che si ritrovarono in Palazzo li libri, filze, processi et scritture che si trovavano in Cancellaria, nelli cancelli et banchi quali tutti furono aperti et dissicati, et etiam li libri, filze, processi, et altre scritture, che erano nell'Offizio delli Eccellentissimi Signori Capi et di sopra della soffitta; et altri luoghi reconditi dell'Illustrissimo Consiglio de X et portati in casa del Clarissimo Kavallier da Leze sopradetto, in Cecha, in cha Trevisano de Rio de Palazzo et nelle camere delle Quarantie, nelli qual luoghi stetero per qualche giorno. In tanta confusione, et in moto di tanta importanza non fu possibile per diligenza che si usasse, che qualche parte di esse scritture non si smarisse et restasse in preda delle fiamme, essendosi veduto mancare molte nella revisione, che si fece, quando furono confusamente portate dalli luoghi predetti in sachi parte nella soffitta dell'Offizio delli Signori Capi et parte in Cancellaria, et riposti ordinatamente alli loro luoghi; ma però li libri delle parti, così dell'Illustrissimo Consiglio de X, come dell'Eccellentissimo Consiglio Maggiore, et Senato, furono ritrovati et ritornati nelli luoghi suoi. (...).

b) Venezia, 15 mag. 1574, AS VE: *Consiglio di dieci, Deliberazioni comuni*, reg. 31, c. 132r; ed. in Franzoi, *Itinerari segreti*, p. 79.

Che con l'autorità di questo Consiglio sia fatto *publice* proclamar sopra le scale di San Marco et di Rialto; che ciascadun, sia de che condition et qualità esser si voglia, che havesse alcuna scrittura così in carta Bergamina, come Bombasina, libri et ogni altra sorte de scritture che erano nel palazzo nostro al tempo dell'incendio nuovamente seguito, debba in termine de giorni tre doppo fatto esso Proclama, appresentar il tutto all'offitio delli Capi del detto Consiglio sotto pena della vita; et che alla medesima pena caschino tutti quelli che al presente sapessero, overo nell'avvenir saperanno, che in alcun luogo et appresso di alcuno, si trovino delle scritture sopradette, et non lo verniranno a palesar all'offitio sopradetto in termine de un giorno doppo che l'haveranno saputo. La qual pena sarà inviolabilmente mandata ad essecution contra l'inobedienti all'ordine, et

mandato³⁹ del ditto Consiglio.

+ 29 - 0 - 0.

c) Venezia, 23 set. 1574, AS VE: *Consiglio di dieci, Deliberazioni comuni*, reg. 31, f. 229v.

Ha esposto alli Eccellentissimi Signori Capi dell'Illustrissimo Consiglio di Dieci il circospetto et fidelissimo secretario d'esso Illustrissimo Consiglio Andrea Frizier che, ne'l tempo che seguite l'ultimo incendio ne'l Palazzo Ducal, che furono levati tutti li libri et scritture della Cancellaria et de l'officio de le loro Signorie Eccellentissime et portate in alcuni luoghi per salvarle, et ritonarle a' li suoi luoghi, furono levati con altre scritture fra gl'altri cinque Rubricarij, overo Repertorij ch'erano ne'l suo cancello inchaviato in Cancellaria, cioè duoi ch'erano del *quondam* circospetto Secretario dell'Eccellentissimo Senato Giovan Battista di Ludovici, li quali esso Frizier hebbe doppo la morte del detto Ludovici, et erano per quello gli pare, prima d'altri secretarij vecchi, et sono Rubriche de leggi de' li Eccellentissimi Maggior Consiglio et Senato, et vi sono alcune cose rare et bellissime Rubricate da li Libri Secreti del detto Eccellentissimo Senato, et un'altro pure de le Rubriche de' le parti de li detti Eccellentissimi Maggior Consiglio et Senato copiato da uno che fu de'l *quondam* circospetto Secretario Rizzo, con qualche notarela di più di mano di esso Frizier, et gl'altri duoi l'uno era de'l *quondam* circospetto Secretario del detto Illustrissimo Consiglio Nicolò Sagudino, et l'altro de'l *quondam* Nicolò Gabriele de le Rubriche de le Leggi del detto Illustrissimo Consiglio; li quali esso Secretario Frizier, come gl'avanzava tempo andava a' legger, et studiar aggiungendo sopra alcuno di essi qualche nota, over memoria. Et vedendo esso Frizier che doppo haversi cercato fino al presente, come è noto a'l Magnifico Cancellier grande, et a' tutti li Secretari, et anco a' tutti quelli de Cancellaria che si ritrovorno a'l tempo de'l detto incendio, essi non vengono in luce, se bene è stato fatto il proclama in essecution de la parte de'l detto Illustrissimo Consiglio de di xv de'l mese di Maggio prossimamente passato, che ciascuno, che havesse alcuna scrittura, overo sapesse, ove ne fusse, ch'era ne'l palazzo a'l tempo de l'incendio predetto dovesse presentar il tutto ne l'officio di Eccellentissime Signorie sotto pena etc., ha ricercato che sia fatta la presente nota, accioché in ogni tempo si possa saper tal mancamento. Onde a Signorie Eccellentissime parendo conveniente et honesta la dimanda de'l sopra-detto circospetto et fidelissimo Secretario, hanno ordinato et ordinano che così sia notata. *Die 23 Septembris 1574.*

d) Venezia, 20 dic. 1577, AS VE: *Collegio, Cerimoniali*, reg. 1, cc. 78v-79v,

³⁹ mandato: *nel ms.* madato.

ed. in CADORIN, pp. 9-11 e LORENZI, *Monumenti*, pp. 413-414.

Il danno fu notabilissimo in quella parte dove era l'ufficio dei XX Savi, et la quantia civil nuova, et perché tutta quella parte era di legname, et Perché vi erano li Protocolli dei Nodari morti, una gran parte di essi è restata abbruciata. [...] Le scritture dell'Illustrissimo Consiglio di X sopradetto, quelle del Secreto, et della Cancellaria furono anche esse⁴⁰ portate parte nella sagrestia della chiesa di S. Marco et parte in una delle camere del Serenissimo Principe, nella parte da basso, nella qual fu portata la cassa bianca, che si tiene nella soffitta delli eccellentissimi Signori Capi senza aprirla, della qual tiene le chiavi il magnifico Cancellier grande, et ne fu anche ritrovata una parte in diverse case dei particolari, perché ognuno ne pigliava et portava, né sapeva dove ma seguitava altri, che ne portavano anch'essi. Il medesimo fu fatto di molti officii di Palazzo, essendone stata portata buona parte nella lozeta vicina al campanile, ma in fatti se ne trovò essere smarita una gran parte. Il magnifico don Andrea Frisier Gran Cancellier usò molta diligenza nel conservar quelle, che haveva alla sua cura nel suo studio al piede della scala della Cancellaria, perché non volse partirsi di quel luogo, se prima non le hebbe tutte mandate a casa sua per persone della cancellaria, nobili et segretarii che le andavano accompagnando, li quali però ne portarono prima parte nella camera del Serenissimo Principe et nella sagrestia della chiesa di San Marco.

Riferimenti bibliografici: ROMANIN, *Storia documentata*, VI, pp. 353-358; PRETO, *Le «paure»*, p. 218.

25. Milano, 15 apr. 1584. Il governatore di Milano ordina il recupero di alcune scritture che erano state portate fuori dall'archivio.

Carlo d'Aragona, duca di Terranova e governatore di Milano, dà esecuzione a una lettera inviata da Filippo II di Spagna, il quale, avendo saputo che tale Girolamo Mamarella ha estratto dai depositi diverse scritture – e considerando inopportuno che la documentazione rimanga fuori dall'archivio – ne ordina l'immediato recupero e stabilisce, inoltre, che la documentazione non possa più essere estratta, ma debba essere consultata in loco.

AS MI: *Sforzesco, Potenze sovrane e altre voci*, scatola 1607, cnn.

(...) Don Phelippe por la graçia de Dios Rey d'Espana, de las dos Siçilias, de

⁴⁰ Cioè come le armature della Sala d'armi del Consiglio dei dieci.

Hierusalem, etc. Duque de Milan. Illustrissimo duque primo nostro Governador y Capitan General, haviendo entendido que Hieronimo Mamarela (so color de las denunçiaçiones que ha años que tracta de hazer en beneficio dessa camara) ha sacado del archivo diversas scripturas, assi della, como de particulares, y siendo de tanto inconveniente que semejantes papeles esten fuera del archivo, si bien se presupone que se le darian mediante inventario, me ha pareçido ordenaros, proveays que luego se cobren del todas las escripturas que huviere sacado del archivo, y que se vuelvan a el y no se saquen mas las originales por ninguna occasion, y quando para continuaci3n de lo que trahe entre manos tuviere necesidad de veer algo, vaya el mismo al archivo, assi para lo que toca a la Camara, como para lo que tocara a las partes, que assi conviene a mi servicio. Data en Madrid a XXVI de Hebrero 1584. Signata el Rey (...).

26. Venezia, 20 set. 1596. Legislazione relativa al recupero di documentazione ufficiale da patrizi che sono stati ambasciatori o pubblici rappresentanti, o dai loro eredi.

Come ricordato in questa deliberazione, fin dall'inizio del Cinquecento il Consiglio dei dieci aveva cercato inutilmente di ottenere dai rappresentanti del governo veneziano – ambasciatori, governatori, capi militari etc. – la tempestiva consegna di tutta la documentazione accumulata nell'espletamento delle loro funzioni, al momento del rientro in patria. Infatti, molti di essi avevano continuato a conservare queste carte nei propri archivi di famiglia. Questa deliberazione voleva quindi rimediare alla dispersione documentaria, ordinando agli eredi dei rappresentanti della Repubblica l'immediata restituzione delle scritture in loro possesso. Si rilevava peraltro che la dispersione di scritture ufficiali tra famiglie e individui, uomini e donne, era ulteriormente aggravata dal fatto che essi se li prestavano a vicenda. Va tuttavia messo in evidenza che i Dieci accettarono, almeno in parte, questa pratica informale di conservazione privata di scritture pubbliche: essi deliberarono infatti che i rappresentanti del governo ancora in vita potessero tenerle, a patto di prendersene la dovuta cura e non prestarle ad alcuno – con l'eccezione dei senatori, i quali erano invece autorizzati a leggerle. I patrizi in possesso di scritture pubbliche erano però tenuti a consegnare agli inquisitori di Stato un inventario, in modo che le autorità potessero servirsi dei documenti in caso di bisogno. L'importanza di questa deliberazione fu tale che essa fu trascritta nel capitolare – ovvero nella silloge ricapitolativa delle prerogative e dei poteri – degli inquisitori di Stato, come si evince da una copia tardo-settecentesca edita da Samuele Romanin.

AS VE: *Compilazione delle leggi*, b. 107, cc. 618-619, ed. in ROMANIN, *Storia do-*

cumentata, v. 6, pp. 134-136⁴¹.

Benché in ogni tempo sia stato dalli prudentissimi Progenitori nostri con varie deliberationi procurato, et spetialmente per le parti di questo consiglio delli 30 giugno 1518 et del detto consiglio con la Zonta delli 27 Gennaro 1558, che per li Ambasciatori, Capitani, Provveditori, Generali, Baili, Rettori, secretarii et altri simili Rappresentanti nostri, sì da parte da Terra, come da Mar, dovesse esser, al ritorno loro, presentate le loro relazioni, Registri, lettere et altre scritture pubbliche; nondimeno si vede con molto disordine⁴² che la publica intentione non è stata fin'hora intieramente essequita; al che dovendosi proveder, oltre quanto è stato in tal proposito preso sotto li 29 Luglio prossimamente passato,

L'anderà parte che per la presente sia statuito et fermamente deliberato che per li capi di questo consiglio debba esser di subito fatto intender alli heriedi de tutti li detti Rappresentanti nostri che sono morti, che dentro il termine de giorni otto debbino senz'altra Repplica et in pena dell'indignation del detto consiglio, haver presentato al Tribunal delli preddetti capi tutte le suddette scritture pubbliche che li fussero restate nelle mani. Fatta che sia la detta obedientia, debba per essi capi esser dato solene sagramento alli suddetti heriedi de non haver ritenuto, né dato ad altri alcuna di dette scritture; et, se haveranno dato qual si voglia cosa ad alcuno, debbano li predetti capi farla, di subito et con l'auttorità che hanno, recuperar. Presentate che saranno al suddetto Tribunal le dette scritture, debbano essere conservate in questa maniera, cioè: le relationi, consignate a quel secretario del senato, che haverà il carico di custodirle et registrarle; li registri, lettere, et altre scritture de negotii del senato al secretario che sarà per il Magnifico cancellier Grande nostro a questo deputato, perché siano riposte nelli luoghi ad esse appropriati. Et le scritture pertinenti a questo consiglio siano poste in quel luogo dell'offitio delli preddetti capi, che da essi sarà a questo assegnato⁴³. Se veramente fusse qualche heriede delli preddetti Rappresentanti nostri morti, di qual si voglia sesso o conditione, che nel detto termine di giorni otto non havesse intieramente obedito al presente ordine, debbano li detti capi et li Inquisitori nostri di stato procieder et inquirir contra di lui di quel modo che ricercherà il publico servitio et la sua disobedientia. Et il simile debba parimente esser osservato nell'avvenir in ogni occasione di morte di qual si voglia nostro Rappresentante, che fusse stato nelli preddetti carrichi. Et, perché vi sono diversi de detti Rappresentanti nostri che vivono, alcuni de' quali in parte o in tutto non hanno obbedito alle

⁴¹ Eccezionalmente, il documento conservato nella serie della *Compilazione delle leggi* (di aggregazione posteriore) è l'originale, come attestato dalla grafia del segretario del Consiglio dei dieci e dalle numerose correzioni coeve, probabilmente tratto dalla filza delle *Deliberazioni segrete* dello stesso Consiglio. Romanin pubblica invece il testo traendolo da un capitolare settecentesco degli inquisitori di Stato.

⁴² disordine: *segue non cass.*

⁴³ assegnato *sopra il rigo segue* deputato *cass.*

suddette Leggi, con pregiudizio del publico servitio, et contra l'intenzione di questo consiglio, sia similmente preso⁴⁴ che a quelli, che non hanno presentate le loro relazioni, registri et scritture, sia fatto intendere⁴⁵ che dentro de giorni dieci prossimi sotto pena dell'indignation del detto consiglio debbino haver dato in nota in scrittura sottoscritta di loro propria mano presentata alli capi del detto consiglio tutte le predette⁴⁶ scritture publiche che si ritrovassero haver presso di loro per conto delli carrichi da essi essercitati; le qual note di dette scritture sottoscritte, *ut supra*, debbano esser tenute et custodite per il Secretario delli Inquisitori nostri sopra i segreti; il quale sia obbligato⁴⁷ tener un libro a ciò deputato con particolar conto di quanto è predetto, acciò che li capi del detto consiglio et li Inquisitori sopradetti sappino in ogni occasione⁴⁸ come valersi di dette scritture, et possino, a loro beneplacito, essequendo le deliberationi fatte in tal proposito, farle presentar et reponer nelli sopra scritti⁴⁹ luoghi a ciò deputati. Dovendo⁵⁰ esser commesso per li predetti capi a cadauno delli sopradetti, che debbano fra tanto⁵¹ haver buona custodia di tutte le dette scritture publiche, et sotto le pene in tal proposito dichiarite non permettere che siano vedute da alcuno che non entri in Senato. Il che si debba parimente osservare nell'avvenire con tutti li sopradetti Rappresentanti nostri che ritorneranno dalli predetti servitii. Et ciò tanto in particular delli heriedi delli morti, come è predetto, quanto delli vivi, a quali tutti sia di tempo in tempo intimato il presente ordine et voler nostro; dovendo il suddetto secretario, overo quello che sarà di mese, in ogni occasione et accidente e nel principio di ogni mese, ricordar l'essecutione della presente parte.

+8

Riferimenti bibliografici: RAINES, *L'archivio familiare*; DE VIVO, *Le armi*, pp. 191-194.

27. Roma, 27 nov. 1621. Confessione di Michele Lonigo, custode dell'Archivio vaticano, accusato di infedeltà.

Nota di Michele Lonigo, ex custode dell'Archivio vaticano, con la quale egli con-

⁴⁴ che: *segue* che sia loro fatto intendere, che dentro de giorni dieci prossimi, sotto pena dell'indignation del detto consiglio *cass*.

⁴⁵ sia ... intendere: *sopra il rigo*.

⁴⁶ predette: *sopra il rigo, segue* relationi, registri, et *cass*.

⁴⁷ obbligato: *sopra il rigo, sostituisce* tenuto *cass*.

⁴⁸ in ... occasione: *sopra il rigo*.

⁴⁹ sopra scritti: *nel margine*.

⁵⁰ dovendo: *segue* tra tanto *cass*.

⁵¹ fra tanto: *sopra il rigo*.

fessava di aver ricevuto e trattenuto illegalmente taluni documenti e libri da Niccolò Alemanni, custode della Biblioteca. Nel 1617, in effetti, lo stesso Lonigo era stato accusato di aver trafugato carte ed eseguito copie della documentazione senza autorizzazione. Lonigo si difese spiegando come egli stesso avesse impedito ai notai di estrarre autonomamente copie di documenti dall'archivio, redigendone invece alcune lui stesso sotto la sua supervisione (cioè probabilmente per evitare la copia di documentazione soggetta al segreto). A suo dire, anzi, egli sollecitò un apposito chirografo pontificio per regolare la pratica di copia. Lonigo, tuttavia cadde in molte ambiguità e ammise di fatto di avere copiato e portato con sé almeno certi sommari della Camera. Alemanni stesso fu interrogato più volte dalle autorità in merito a questi fatti.

BAV: Archivio della biblioteca, reg. 26, c. 227r, ed. parziale in GRAFINGER, *Die Ausleihe*, p. 76.

Io Michele Lonigo confesso di haver ricevuto dallo Illustrissimo et Magnifico Reverendo Signor Niccolò Alamani primo custode della Libreria Vaticana tutte quelle scritture et libri miei che di ordine già di Papa Paolo V.^{lo}, Santità Nostra, in detta libreria furono depositati. In fede di che ho fatte le presente di mia propria mano questo dì 27 novembre 1621, Roma.

Il medesimo Michele Lonigo *manu propria*.

Riferimenti bibliografici: GRAFINGER, *Die Ausleihe*, p. 76; FILIPPINI, *Per la fuga*, pp. 707-736.

28. Palermo, 16 feb. 1736. Ordine viceregio affinché si provveda a mettere in atto misure destinate a garantire la segretezza delle scritture prodotte dalla Deputazione del Regno di Sicilia.

Per via della fuga di notizie che ha interessato le consulte e i dispacci preparati dall'ufficio della Deputazione del Regno – si trattava di un organo rappresentativo del Parlamento siciliano, che agiva in sua sostituzione, ovvero fino alla sua successiva convocazione – si stabilisce che tutte queste scritture debbano essere sottoscritte dai membri della stessa Deputazione, presso il luogo in cui si tiene l'ufficio. Con lo scopo di mettere in sicurezza la documentazione e le notizie ivi contenute, si ordina inoltre che venga costruita una cassetta, dentro la quale si sarebbero dovute riporre le consulte e i dispacci che dovevano inviarsi presso le dimore private dei membri della Deputazione che risultavano assenti. Ciascuno di essi sarebbe infatti stato in possesso di una specifica chiave per aprire la cassetta: in questo modo, i portalettere non avrebbero potuto in alcun modo avere accesso ai contenuti delle scritture. Solamente dopo la sottoscrizione delle consulte e dispacci

da parte di tutti i membri della Deputazione, la Segreteria di Stato e guerra avrebbe finalmente potuto chiuderli e sigillarli, registrandone un sunto in uno specifico libro.

Ed. in *Ordinazioni*, pp. 13-14.

Le consulte si mandino in giro serrate.

En consecuencia de la disposición dada paraque se ponga reparo a que las partes, antes que el Gobierno tengan noticia de las Consultas que se hacen y sepan sus contenidos, de que resulta anticipen los recursos, que no devieran hacer; encargo Vuestra Señoría que todas las Consultas y Despachos se firmen en el lugar donde se tiene Diputacion por los Sugetos que la componen y Oficiales que devieren firmarlas. Y en caso que alguno de ellos estubiere ausente y sea menester llevar a la casa a que firmen las Consultas y Despachos, para ebitar el inconveniente de que vayan abiertas las Consultas en manos de los Pasaletas, se hará un caxilla donde ponerlas, y puedan llevarlas con tantas llaves, quantas sean menester, para que tenga una cada uno de los que deven firmar. Y después de firmadas de todos, se traieran cerradas y selladas en la Secretaria de Estado y Guerra, donde se dará el recibo y se registrará el día que se trajeren en un libro a parte, que deveran tener los Porteros, en el qual en breve se apuntará solamente sobre lo que es la Consulta; y lo mismo se observará por la de cada Diputación, los quales cada uno en particular de los que componen essa Diputación, invigilará en que por parte de sus Secretarios y otros no trasciendan las partes lo que me representan por lo mucho, que esto conviene al mayor acierto en el gobierno y servicio de Sua Maestad y del Publico. Dios guarde a Vuestra Señoría muchos años. Palermo, 16 de Febrero 1736. El Duque de gracia real.

A la Diputacion de el Reyno.

Riferimenti bibliografici: sulla Deputazione del Regno di Sicilia, GENUARDI; SCICHLONE; Guida, III, Palermo, pp. 309-310; CALABRÒ. In merito alla Real segreteria e alla sua documentazione, v. LA MANTIA, *L'archivio* e Guida, III, Palermo, pp. 306-307.

29. Modena, 30 nov. 1751. Decreto del duca Francesco III d'Este con cui si cercava di impedire la dispersione di documenti dell'archivio.

Francesco III d'Este fu considerato dallo storico Filippo Valenti un assiduo legislatore in materia archivistica. Nel 1751, tra i decreti da lui voluti, spicca anche quello di cui si dà qui l'edizione, mediante il quale si limitavano l'accesso all'archivio e la possibilità di fare copie della documentazione solo a coloro che ne erano stati esplicitamente autorizzati dal duca stesso: il fine era di evitare furti, perdite e dispersioni – fenomeni che dovevano essere abbastanza frequente al-

l'epoca, come dimostra la necessità di legiferare al riguardo.

Ed. in CAMPI, *Cenni storici*, p. 358.

Francesco III per la Grazia di Dio Duca di Modena,

Per impedire la perniciosa facilità introduttasi d'estrarre dal nostro Archivio scritture e ricapiti sotto il motivo del nostro servizio, con pericolo che poi sieno smarrite come è succeduto in passato, comandiamo a nostri archivisti di non permettere l'accesso se non a quelle persone che sono state e che venissero da Noi destinate alla cura del medesimo, e di non rilasciare d'ora innanzi qualunque siasi ricapito, carta e scrittura, né in originale, né per copia a chicchessia, senza un ordine firmato di nostra mano e senza che nel tempo stesso i nostri archivisti si facciano fare una distinta ricevuta da chi nella conformità suddetta si presenterà per estrarne. Tale essendo la nostra mente.

Modena, 30 Novembre 1751,
Francesco.

Riferimenti bibliografici: CAMPI, *Cenni*, p. 344; VALENTI, *Profilo storico*, p. 30.

30. Roma, 26 mag. 1810. Inventario di libri e manoscritti spettanti all'Archivio e alla Biblioteca vaticana trovati dalla polizia in una casa privata di Roma.

Si pubblicano qui l'incipit e alcuni estratti da un inventario di libri e manoscritti rari e preziosi spettanti all'Archivio e alla Biblioteca vaticana, trovati dalla polizia in una casa privata di Roma a via di Monserrato nell'anno 1810. Non è possibile escludere che i manoscritti fossero stati sottratti ad Archivio e Biblioteca per salvarli dalle requisizioni del periodo napoleonico, ma più probabilmente ciò avvenne nel tentativo di rubarli. Sono noti, d'altronde, vari altri casi di furti e requisizioni simili risalenti all'epoca napoleonica o immediatamente successiva. Dopo essere stati accuratamente inventariati dal sottoscrittore del testo, Angelo Battaglini, bibliotecario pontificio, i manoscritti furono riportati in Vaticano.

BAV: *Archivio della Biblioteca*, reg. 36, cc. 251r-253r.

Essendomi portato nel dì ventisei maggio mille-otto-centodieci col signor Direttore presidente di Polizia di Roma in casa del signore Giuseppe Cesarini, via Monserrato n. 32, ed essendo state aperte due cassette presso il medesimo esistenti ed un involto di carte in presenza dello stesso signor Direttore, riconobbi esser cose

spettanti all'Archivio secreto vaticano; ed essendo ora tarda furono risigillate come prima e furono lasciate in deposito allo stesso signor Giuseppe Cesarini. Questa mattina giorno ventisette detto sono ritornato a fare l'indice di tutto, ed ho riconosciuto contenere quanto segue:

Nella cassetta segnata n. 1, lung. pal. 1.8 e larg. p.mo 1.3.1/2 si contiene:

Libro legato in velluto rosaceo con fettuccia d'oro, ossia Dichiarazione di Carlo re di Napoli ai 9 aprile 1739 dell'investitura avuta dal Papa del Regno delle Due Sicilie, con sigillo in oro pendente con fiocchi d'oro;

(...)

Pergamena dell'anno 1209, ossia conferma di Ottone re de' Romani di Privilegi e promessa di recuperare alla Chiesa romana diverse terre, con sigillo d'oro pendente con seta vecchia

(...).

Angelo Battaglini, bibliotecario vaticano.

Giuseppe Cesarini, ho consegnato fedelmente le due cassette, ed un involto di carte, il tutto ben chiuso, e sigillato come l'avea auto in consegna.

Riferimenti bibliografici: sul furto Altieri e su Battaglini v. RITA, *Biblioteche*, pp. 71-72. Sul l'operato di Battaglini, v. GRAFINGER, *Le tre asportazioni*, p. 412.

ARCHIVI E CONFLITTO

31. Firenze, 26 lug. 1343. Lo storico Giovanni Villani racconta l'episodio della distruzione degli archivi della Camera del Comune di Firenze durante la ribellione che portò alla cacciata del duca d'Atene.

Distruzione degli archivi del Capitano del popolo e del Bargello a Firenze (conservati presso la Camera del Comune), durante una sommossa che portò alla cacciata di Gualtieri di Brienne, duca d'Atene, raccontata dallo storico Giovanni Villani. I rivoltosi bruciarono volutamente le carte della Camera per eliminare le tracce delle condanne ricevute dal regime precedente. La distruzione fu molto rilevante e causò di fatto la perdita pressoché totale del materiale documentario di natura giudiziaria anteriore al 1343.

Ed. in VILLANI, *Nuova Cronica*, lib. XII, cap. 17.

Gli Adimari, e Medici, e Donati principali, sabato sonata nona, usciti i lavoranti delle botteghe di XXVI di luglio, il dì di santa Anna anni domini MCCCXLIII, ordinarono in Mercato Vecchio e in porta San Piero che certi ribaldi fanti fitizamente

s'azzuffassono insieme, e gridassono: «all'arme, all'arme!»; e così feciono. La terra era insollita e in paura, incontanente tutta corse a furore e a sgombrare i cari luoghi; e di presente, com'era ordinato, tutti i cittadini furo armati a cavallo e a piè, ciascuno alla sua contrada e vicinanza, traendo fuori bandiere dell'armi del popolo e del comune, com'era ordinato, gridando: «Muoa il duca e' suoi seguaci, e viva il popolo e 'l comune di Firenze e libertà!». E di presente fu abarrata e aseragliata tutta la città ad ogni capo di vie e di contrade.

(...)

e rubato il palagio⁵² d'ogni loro arnesi infino alle finestre e panche del comune; e ogni atto e scritte vi furono prese e arse, e rotta la carcere della Volognana, e scapolati i prigionii; e poi ruppono la Camera del Comune, e di quella tratti tutti i libri ov'erano scritti gli sbanditi e rubelli e condannati, e arsi tutti; e simile rubati gli atti dell'uficiale della mercatantia senza contrasto niuno.

Riferimenti bibliografici: DE VINCENTIIS, *Politica, memoria e oblio*, pp. 211-212.

32. Napoli, 1 set. 1348. Distruzione e dispersione di numerose scritte in seguito all'occupazione del Castelnuovo di Napoli da parte di Luigi I d'Ungheria.

Il passo che segue, redatto durante il regno di Giovanna I d'Angiò, attesta che, nel corso dell'invasione del Regno di Napoli da parte di Luigi I d'Ungheria, le truppe di quest'ultimo assaltarono il Castelnuovo di Napoli, provocando la perdita di tutta la documentazione della Regia camera. In seguito a un incendio che interessò quel castello, tutti i conti, le cautele e le altre scritte che vi erano conservate furono infatti bruciate.

Ed. in STHAMER, *Die Reste*, pp. 138-139.

Thesaurariis nostris necnon et receptoribus et expensoribus pecunie proventuum utriusque sigilli nostri.

Porrecta nuperrime relatione thesaurariorum nostrorum (...) quod propter occupationem et detencionem illicitam castrorum nostri Novi de Neapoli, factam ab olim per ostem nostrum et tiranicum detemptorem, rationes quaterni cautele et res alie in camera thesaurariorum dicti castrorum nostri sistentes perditae sunt et omnino dispersi et ignis incendio, sicut verisimiliter creditur, concremati, cuius rei causa certis ex notariis cancellarie et camere nostrarum de ipsorum gagiis stabilitis eis

⁵² Il palazzo del podestà.

ab olim propterea satisfieri bono modo non potest (...) fidelitati vestre mandamus, quatinus (...) magistro Bernardo Servienti de Neapoli, uni ex iam dictis cancellarie nostre notariis (...) gagia (...) pro se et uno scriptore suo (...) exhibere curetis (...). Data Neapoli 1348 die I septembris II indicionis.

Riferimenti bibliografici: CAPASSO, *Inventario*, p. LVIII; PALMIERI, *L'archivio*, p. 422.

33. Milano, 16 mar. 1450. Grida di Francesco I Sforza affinché siano restituite le scritture dell'archivio camerale della Repubblica Ambrosiana.

Nelle fasi finali della Repubblica Ambrosiana (1447-1450), quando l'esercito guidato da Francesco Sforza era ormai alle porte della città, il palazzo dell'Arengo, dove aveva sede il governo cittadino, fu preso d'assalto. In quell'occasione, i rivoltosi provocarono la dispersione delle scritture dell'archivio della Camera ducale conservato in quel medesimo edificio, presumibilmente con lo scopo di cancellare le tracce che attestavano la loro adesione alla Repubblica. Con la grida trascritta qui di seguito, Carlo Gonzaga, luogotenente del nuovo duca, intimava a tutti coloro che erano in possesso di tale documentazione di consegnarla entro tre giorni all'ufficiale ducale Paolo de la Padella, per non incorrere nelle pene previste.

AS MI: *Archivio ducale spagnolo-austriaco, Governatore degli statuti, Registri degli atti sovrani*, reg. 7 (E), c. 8r; ed. in *Codice*, p. 336.

MCCCC° L, die XVI martii.

Disponendo ad ogni modo lo Illustrissimo signore nostro che li libri et ogni altre scripture forano a li di passati asportate fora de la corte del Arengo, li quali solo aspectano a la camera de la excellencia sua, fizano riportati al loco suo et consignati a li Magistri de l'intrate sue, li quali da poy⁵³ ne disponendo secundo vole l'ordine. Fiza facta in caduno loco expediente del inclyta cità de Milano, per parte del magnifico signor messer Carlo de Gonzaga, ducale locotenente, publica crida et comandamento che ogni persona di qualunchi stato, grado et condicione voglia, se sia che habia apresso di sì, ne sapia dove ve siano alcuni libri, scripture, filze de letterre bollate, oy altre cosse foreno exportate fora de la dicta Corte, li debiano havere presentate, consignate et notificate ad Paulo de la Padella, ducale ufficiale in la predicta Corte, infra tri di proxime ad advenire, sotto la penna de ducati vinticinque per caduno fiza trovato havere contrafacto al tenore de la presente crida. In la quale penna passato el termino predicto, incorrerà irrimisibilmente ogni homo si retrovasse havere oy sapere dove fosse de li predicti libri,

⁵³ poy: *segue* etc. *cass.*

scripture, bollete oy altre cosse, et non li havesse notificato como è dito di sopra. Et in caso fosse alcuno non habelle⁵⁴ al pagamento de la predicta penna, incorrerà in la penna de botti doy di corda, avisando se alcuno, per quelle cosse de le predictae, se retroverano havere apresso si havesse exbursato alcuna quantitate di dinari, gli firà proveduto a la loro satisfactione in forma restarano contenti.

Cridata ad scallas Pallatij communis Mediolani, et ad alia loca consueta per Bertolinum de Forlivio tubetam etc., die suprascripto XVII martij.

Riferimenti bibliografici: NATALE, *Archivi*; ID., *Un contributo*. Su Gonzaga, v. LAZZARINI, *Gonzaga*, Carlo.

34. Montecatini, 11 lug. 1554. Leone Livi, nelle sue Memorie storiche racconta l'episodio con il quale i Medici fecero distruggere la cancelleria e il palazzo di giustizia di Montecatini per punizione verso la città ribelle.

Nel 1553 il duca Cosimo I de' Medici mosse guerra a Siena. Montecatini fu occupata dalle armate francesi, alleate di Siena, sotto il comando di Piero Strozzi. Ma dopo la battaglia di Marciano dell'anno successivo, che sancì la sconfitta delle truppe franco-senesi comandate appunto dallo Strozzi e la conseguente annessione di Siena al Ducato, Cosimo fece assaltare anche Montecatini. Gli abitanti della città, per timore della mancanza di vettovaglie, vennero a un accordo con le truppe del duca. Tuttavia, Cosimo non si accontentò di ciò, ma per prevenire ulteriori ribellioni armate, ordinò di far distruggere tutte le fortificazioni della città – una distruzione che però, per motivi punitivi, si allargò anche ad altri edifici, tra cui le terme, il palazzo di giustizia e la cancelleria con tutte le sue scritture. Si operò così una sorta di cancellazione della memoria documentaria locale.

Ed. in LIVI, *Memorie*, p. 62.

In esecuzione pertanto degli ordini ducali agli 11 Luglio dell'anno 1554 si cominciarono a demolire le mura dietro la casa di Lodovico Finocchi ed alla porta di S. Margherita dalla parte dello Spedale, e nei giorni successivi furono diroccate le torri, rovinata le porte e i bastioni, smantellata la fortezza, né scamparono alla general distruzione altro che il palazzo di Giustizia, la Cancelleria, la Loggia, la Pieve, le Chiese con tutti i Conventi, e delle case dei particolari ne rimasero solo cento sessanta.

Riferimenti bibliografici: DELL'OSTE, *L'assedio*, pp. 18-19; ANZILLOTTI, *Storia della Val di Nievole*, p. 460.

⁵⁴ habelle: *intendi habile*.

35. Siena, 1 mag. 1570. Lettera di Federico da Montauto a Cosimo I de' Medici a proposito della scoperta del cosiddetto "Libro di Montaperti".

Lettera di Federigo, conte di Montaguto, a Cosimo I de' Medici, in cui si narra del ritrovamento del cosiddetto "Libro di Montaperti" nel locale archivio del Comune di Siena, ovvero dell'esempio più antico e completo di registro di amministrazione militare dei comuni italiani, risalente alla preparazione dell'esercito fiorentino prima della battaglia combattuta contro i Ghibellini di Siena nel settembre 1260. Requisito dai senesi dopo la loro vittoria, il libro ritrovato fu trasportato a Firenze per volere di Cosimo I e retoricamente utilizzato come simbolo di rivincita rispetto alla sconfitta subita dai Guelfi fiorentini in quell'occasione.

Ed. in PAOLI, *Il libro di Montaperti*, p. XLVI.

Serenissimo Gran Duca,

Così come, con quella riverentia che devo et a fidelissimo servitore conviene, narrerò a Vostra Altezza, solo per stimulo de honore, con la inclusa supplica, il desiderio che tengo; così, con sincerissimo animo et singularissimo contento, resterò sempre soddisfatto de ogni risolutione che ne verrà presa da quella. Alla quale mando, per le mani del Secretario Concino, il Libro che qui Le narrai trovarsi in questo Archivio, che si dice essere stato tolto da' Sanesi nella rotta de Monteaperto al Popolo fiorentino; al quale, poi che ne hanno dato sì bene con miglior mano et opera tanta larga ricompensa, se le può quel più, credo, sopportare la gloria che mostraveno di tenerne, con lutto che non di molta sustantia, come meglio vedrà Vostra Altezza; alla quale con debita riverentia me inchino.

Di Siena, il primo di Maggio 1570.

Di Vostra Altezza

Servitore fidelissimo

Federigo delli conti de Monteacuto.

Riferimenti bibliografici: PAOLI, Il libro di Montaperti.

36. Palermo, 14 mag. 1594. Filippo II di Spagna approva la richiesta di sospendere la missione di Aurelio Campanile di verifica sul patrimonio regio in Sicilia.

Filippo II di Spagna approva il capitolo presentatogli dal parlamento del Regno di Sicilia e richiama a Napoli Aurelio Campanile, presidente della Camera della sommaria. Quest'ultimo, in collaborazione con alcuni ufficiali alle sue dipendenze –

tra i quali Alfonso Crivella, autore di un celebre trattato sull'amministrazione siciliana – era stato incaricato dal sovrano di portare avanti un'indagine straordinaria sulle finanze siciliane e aveva posto una particolare attenzione al controllo della documentazione conservata nell'archivio del Real patrimonio dell'isola, allo scopo di provare la liceità dei diritti e prebende delle quali godevano i sudditi locali. Di fronte al protrarsi dell'indagine e dei suoi costi materiali, il Parlamento siciliano chiese al sovrano di porre fine alla missione del Campanile, affermando che le ricerche condotte negli archivi non potevano dare alcun frutto, visto che la documentazione era disordinata, in cattivo stato ed era stata in buona parte perduta nel corso del tempo. Tale disorganizzazione, apparentemente la causa principale delle gravi perdite che avevano afflitto il deposito documentario, fu peraltro comprovata dallo stesso Campanile, che descriveva al sovrano il grave stato di incuria in cui versava l'archivio, suggerendo anche che la documentazione dovesse essere tenuta sotto chiave, numerata e ordinata, con lo scopo di facilitare il ritrovamento delle informazioni.

Ed. in *CRS*, II, pp. 309-310.

Quod revocetur commissio Revisoris Regii Patrimoni.

Sono già circa tre anni che il Revisore Campanile è arrivato in questo Regno per li conti del Real Patrimonio di vostra Maestà; nello qual tempo tutto è succeduto vedersi pochissimo frutto dell'opera sua e cammino di non migliorarlo nell'avvenire. E non di meno è notabile la spesa di salarii ed altre cose diverse, e con la mala soddisfazione universale per aversi proceduto e procedersi con modo nuovo e mai inteso in questo Regno, e con rigore e senza osservarli le leggi e capitoli di esso Regno, esser travagliati e rovinati molti buoni vassalli ed anco pupilli, per materie invecchiate e per mancamento di cautele, caggionato dall'esser state nelli archivi dell'uffici di vostra Maestà disordinate e mal conservate le scritture de tempi passati, anzi vedersi quantita d'esse putrefatte e guaste; ed è succeduto di dimandar esso Revisore Campanile cose che altre volte sono state dimandate e terminate con diversi. Al che s'aggiunge l'introduzione d'esigenza di dritti inusitati e non conceduti dalle pandette. Per il che esso Regno supplica umilmente a vostra Maestà che si degni levar al patrimonio suo questa grave spesa, ed alli vassalli suoi questa gran vessazione; ordinando al detto Revisore Campanile che affretti lo spedimento suo e levi totalmente il pagamento di quei dritti; poichè si pagano tanti salarii nell'ufficio suo, e non rimanendogli della commissione sua altro che le cose da quindici anni addietro, cessi l'opera ed il carico suo. Et se d'attorno i negozii di quel tempo d'anni quindici addietro il fisco pretende alcuna cosa, s'indirizzi d'innanti il Tribunale ordinario del Patrimonio per la via ed ordine suo, osservando i Capitoli, Costituzione e leggi del Regno.

Ya su Magestad tiene proveido en esso lo mismo que por el Capitulo se pide, que se venga en Napoles el Presidente Campanil; y agrade al Reyno el recuerdo que sobre ello le ha dado.

Riferimenti bibliografici: su questa indagine v. BAVIERA ALBANESE, *Una inchiesta*; CANCELILA, *Fisco*, pp. 369-381 e ID., *La revisione* pp. 66-76, nonché la relazione di CRIVELLA.

37. Venezia, 17-20 set. 1607. Atto di censura del Consiglio dei dieci su un testamento.

Questi brevi documenti attestano lo scontro tra la volontà di un privato testatore e il potere che il Consiglio dei dieci, la più potente magistratura veneziana, aveva non solo (come si è già visto) sugli archivi governativi, ma anche sugli archivi dei notai, e quindi sui testamenti. Antonio da Pesaro, un patrizio e abate scomparso di recente, aveva nominato sua erede una figlia, ma a condizione che essa sposasse un patrizio di «casa nuova». Avendolo saputo, i Dieci fecero prelevare il testamento dalla Cancelleria inferiore, dove erano conservate le scritture depositate dai notai in vita (come in questo caso) o dagli eredi dei notai defunti, per far rimuovere la clausola. L'espressione «casa nuova» si riferiva alle famiglie aggregate al patriziato successivamente alla serrata del 1297: era un'espressione corrente ma illecita (e qui addirittura definita «seditiosa»), in quanto il patriziato non ammetteva in principio alcuna distinzione al suo interno. Con un atto clamoroso, dunque, i Dieci si assicuraron che il testamento non fosse ancora stato pubblicato o rilasciato ad alcuno, e lo fecero quindi prelevare, modificare e poi nuovamente depositare in archivio dopo aver fatto cassare la clausola in questione. Essi ordinarono inoltre che ne venissero redatte copie conformi, nelle quali il testo risultasse continuo, come se la frase offensiva non fosse mai stata scritta. In una successiva proposta, che non passò, il capo del Consiglio dei dieci Angelo Basadonna suggeriva una vera e propria damnatio memoriae, chiedendo che fossero proibite lapidi, pitture, o altre memorie pubbliche per Antonio da Pesaro.

AS VE: *Consiglio di dieci, Deliberazioni segrete Roma*, f. 5, cc. 294-295.

a) 17 set. 1607

Essendo pervenuto all'orecchie de gli Eccellentissimi Signori Capi dell'Eccelso Consiglio di Dieci che essendo mancato di questa vita il Signor Abbate Antonio da ca' da Pesaro, nel suo testamento dice parlando di una sua figliola, che vien da sua signoria instituita herede delli suoi beni, ordina che sia maritata in un nobile del maggior Consiglio di Casa Nova; et intendendo insieme le loro eccellenze il scandalo che dalla publicatione di queste parole di Casa Nova se ne prendeva da chi lo veniva a presentire: conoscendo questa esser cosa da essere immediate suppressa, et del tutto abolita; subito mandorno a commetter al Nodaro, che fu nominato esser messer Marin Rhenio, che non mostrasse, né desse copia ad alcuno sia chi si voglia del detto Testamento senza loro precedente licentia. Et intesosi con la risposta che'l Testamento non era nelle sue mani ma in Cancelleria

Inferiore, ordinarono che fusse portato al loro eccelso Tribunale.

b) 19 set. 1607

Messer Gasparo Stella Coaiutor della Cancelleria Inferior dal quale fu portato al Tribunal de gli Eccellentissimi Signori Capi il testamento del già Monsignor Abbate da Ca' da Pesaro, dimandato dalle loro eccellentissime signorie se di esso era stata data copia ad alcuno, affermò che nessuno ne haveva havuto copia. Et lasciò alle loro Eccellenze il Testamento predetto.

c) 20 set. 1607

Non sia data copia ad alcuno⁵⁵.

La poco considerata, et seditiosa particola, che nella cedula testamentaria fatta a 15 di agosto passato di propria mano del già Monsignor Abbate Antonio da ca' da Pesaro, si è inteso dalla lettura di essa al passo della conditione di maritar Paulina da lui nominata sua figliuola in un nobile atto al maggior Consiglio delle parole aggiuntevi di Casa Nova, cosa non più udita, et distinctione da non tollerarsi in alcun modo, et che deve in perpetuo restar anco abollita dalla mente di cadauno da giusta causa di rimediarvi con l'autorità di questo Consiglio. Però l'anderà parte, che nella sudetta cedula testamentaria siano per mano di un Secretario di questo Consiglio depennate le parole, che dicono di casa Nova, in modo che non possano esser lette in alcuna maniera; et dalli Capi di questo Consiglio sia fatto che per uno delli Cancellieri del Serenissimo Principe sia notato di propria mano sotto alla cedula testamentaria predetta che per ordine di questo Consiglio è stata fatta la depenatura predetta, et che nelle copie che occorreranno farsi di esso testamento non sia fatta alcuna mentione o segno di qualsivoglia sorte di essa depennatura, ma sia seguentemente continuata la scrittura, come se mai non vi fussero state le parole depennate; sotto quelle pene a contrafattori che a questo Consiglio parerà convenirsi ad una tale contrafattione.

+ 13.

1607. 22 settembre. Fu dato dagli eccellentissimi Signori Capi al loro Tribunale a Domino Giulio Ziliol Cancelliero Inferiore, al quale fu restituito il Testamento autentico⁵⁶.

Riferimenti bibliografici: DE VIVO, Patrizi, *informatori, barbieri*, p. 153.

38. Venezia, 1627. Scontro sulla registrazione in Cancelleria di un'ammo-

⁵⁵ Non ... alcuno: *in margine*.

⁵⁶ 1607 ... autentico: *in margine*.

nizione fatta dal patrizio Renier Zen al doge.

I documenti qui raggruppati, così come il successivo (n. 39), mostrano il ruolo di primo piano dell'archiviazione e della consultazione dei documenti durante un gravissimo conflitto interno al patriziato veneziano: tra 1623 e 1629 la maggioranza del patriziato minore, spesso escluso dalle cariche principali si scontrò sotto la guida di Renier Zen contro la fazione legata al doge Giovanni Corner e legata al Consiglio dei dieci. Al doge, Zen rinfacciava l'enorme ricchezza, rimproverandolo tra l'altro di aver permesso alla sua famiglia di accumulare cappelli cardinalizi e cariche ecclesiastiche, contro lo spirito della «promissione ducale», ovvero il giuramento sottoscritto al momento del suo insediamento. Avendolo severamente redarguito di fronte alla Signoria – importantissimo organo rappresentativo formato dai sei consiglieri del doge stesso e dai tre Capi di quaranta – Zen chiese che questa ammonizione verbale fosse trascritta nei registri di pertinenza della stessa Signoria, conservati nella Cancelleria ducale. Il doge e alcuni suoi alleati tentarono di impedirlo, preoccupati (stando a una relazione della medesima epoca, doc. a) che l'ammonizione divenisse di pubblico dominio, dato che «le cose registrate in Cancelleria Ducale sono palesi ad ogn'uno», al punto da diffondersi «non solo per le Piazze tra Nobili, ma per li Ridotti, et per le Barbarie tra ogni genere di Persone». Persuaso da queste posizioni, e preoccupato che la notizia dell'ammonizione potesse provocare addirittura «tumulti», il Consiglio dei dieci ordinò che l'ammonizione al doge fosse «cancellata et abbollita» dall'archivio della Cancelleria e consegnata a «perpetuo silenzio» (doc. b). Ciononostante Zen riuscì alla fine ad avere la meglio e a far registrare la propria ammonizione (doc. c).

a) Venezia, 25 ott. 1627, [Giovanni Antonio Venier], BMC, *MS. Cicogna* 3762, «Storia delle rivoluzioni seguite nel governo della Republica di Venezia et della istituzione dell'Eccelso Consiglio di Dieci, sino alla sua regolazione, 1628», pp. 113-114.

Alli xxv [Ottobre], mandò il Zeno a registrar l'ammonition nella Cancelleria Ducal con la seguente forma di parole: Di ordine dell'Illustrissimo et Eccellentissimo Signor Renier Zen Cavalier, Capo dell'Eccelso Consiglio de Dieci, fu letta la seguente scrittura a Sua Serenità essistente nella solita sua stanza dell'audientia dal Spinelli Segretario del medesimo Eccelso Consiglio, con l'assistenza anco del Segretario Comino et de Sua Eccellenza. Fu ordinato farsi la presente nota et che sia registrata nel notatorio degli Eccellentissimi Signori Capi et di essa mandata Copia nella Cancelleria Ducale, per esser posta nella filza del notatorio, dove sono anco li Atti della Serenissima Signoria.

Questa nota spiaccque fuor' di modo al Doge, vedendo che in tale maniera si divulgava per tutto il mondo lui essere stato amonito, perché le cose registrate in Cancelleria Ducale sono palesi ad ogn'uno, può andare a leggerle e trarne copia, onde tra pochi giorni l'Ammonitione sarebbe andata intorno non solo per le

Piazze tra Nobili, ma per li Ridotti et per le Barbarie tra ogni genere di Persone con molta diminutione della riputation di Sua Serenità. Et quel che è peggio pas-
serebbe nei Posterì non ottima memoria del suo Principiato, mentre si vedesse
lui essere stato amonito per l'osservatione della sua Promissione. Mosso dunque
da queste cagioni, la mattina seguente, che fu alli xxvi parlò un'altra volta in Col-
legio et doppo havere essagerato assai il travaglio, che egli povero Vecchio pativa,
diede conto della ammonition fattagli dal Cavalier Zeno, la quale disse haver vo-
luto ascoltare per maggior quiete della Patria, acciò che per sua cagione non vi
fossero rumori, contentandosi egli quanto a se stesso ricevere ogni mortificatione
dalle mani del Signor Dio, in penitentia de suoi peccati, benché haverebbe con
ragion potuto far di manco di ascoltarlo.

b) Venezia, 29 ott. 1627, AS VE: *Consiglio di dieci, Deliberazioni segrete*,
b. 37, cnn.

Ser Bortholamio Gradenigo, Ser Piero Sagredo, Ser Zuanne Pesaro Cavalier, Capi.
Che la scrittura da Ser Rhenier Zen Cavalier, Capo di questo Consiglio, fatta legger
al Serenissimo Principe, et da lui solo sottoscritta, sia del tutto cancellata et ab-
bollita, insieme con le copie di essa et atti di suo ordine notati così nelle filze et
libri essistenti nell'ufficio dei Capi come nella Cancellaria Ducal: essendo il tutto
repugnante alle leggi, alla regola di buon governo, et per altre giuste cause et
importanti rispetti concernenti la dignità et il publico servitio, la quiete et con-
cordia universale spetialmente per divertire quelle novità, le quali senza dubio
potriano causar confusione e tumulti. Et parimente l'espositione fatta dal Serenis-
simo Principe nel Collegio a 26 del corrente, per occasione di quanto è predetto,
sia consignata alli Inquisitori nostri di stato, affinché, sopra le cose sopranarrate
et disordini seguiti nel sudetto proposito, sia imposto a cadauno perpetuo silentio.
Salva però sempre l'autorità a quelli che possono metter parte nel Mazor consi-
glio per quelle altre deliberationi o dicchiarationi, che le paressero dover propo-
ner da doversi eseguir nell'avenire: et insieme sia fatto consignar alli medesimi
Inquisitori l'atto di Intromissione fatto de ser Bartolomeo Gradenigo et ser Zuanne
Pesaro Cavalier Capi.

+8-2-2

Cazzado ser Renier Zen Cavallier.

Fu trattata la materia come publica nel numero di 13.

c) Venezia, 5 nov. 1627, AS VE: *Consiglio di dieci, Deliberazioni segrete*,
b. 37, cnn.

Ser Piero Foscarini, Ser Piero Sagredo, Ser Agustin Bembo, Capi.

Nella deliberatione di questo Consiglio de 29 del passato di annular et abolir la
scrittura et le note fatte di ordine di Ser Ranier Zen Cavalier, all'hora Capo di que-
sto Consiglio, nelle filze de Notatorij esistenti nell'ufficio dei Capi et nella Can-

cellaria, trattandosi materia concernente la promission Ducale, fu insieme riservata l'auttorità alla Signoria Nostra di proponer nel mazor consiglio quelle altre deliberationi che fussero stimate a proposito, et havendo dapoi sotto li 31 pur di passato il detto mazor Consiglio dichiarato che un solo Capo possi inquirire, et amonir li Serenissimi Principi:

l'anderà parte che, attese le cose sudette, et non ostante quanto fu deliberato da questo Consiglio sotto li 29 del passato, siano fatte rimetter nelle filze et libri de Notatorij sudetti, nel modo et forma che erano prima, così la scrittura fatta legger da detto ser Ranier Zen Cavalier al Serenissimo Principe come le note fatte per occasion di essa, et ciò per trattarsi della promission ducale, riservata ad esso mazor consiglio come è prenarato.

Et da mò sia preso che l'espositione, fatta da Sua Serenità li giorni passati nel Collegio nostro per la medesima occasione, sia fatta tonar nell'istesso Collegio.

+10-2-1

Fu dalla Serenissima Signoria dopo lette le leggi terminato *oretenus*, che fusse la sudetta parte ballottata co'l numero di 13, et senza alcuna strettezza come materia di stato.

Riferimenti bibliografici: sul movimento legato a Renier Zen, v. Cozzi, *Il doge Contarini*, pp. 229-283 (e sull'ammonizione qui citata, p. 246); sui risvolti del movimento per la storia della Cancelleria, TREBBI, *La cancelleria*, pp. 120-122; ID., *Il segretario*, pp. 58 e 68-72.

39. Venezia, 18 set. 1628. Forte attacco ai segretari da parte di Renier Zen, costretto a cercarsi da solo un registro di deliberazioni nell'archivio del Maggior consiglio

Tra i motivi di risentimento del patriziato minore e povero, un ruolo di primo piano era svolto da quello che era percepito come lo strapotere dei segretari. Questi ultimi, come si è visto (cap. IV, n. 35), si erano nel tempo affermati come casta autonoma e contavano famiglie molto ricche. Questa avversione si aggravò quando, in seguito alle proprie vittorie politiche, il capo dei patrizi minori, Renier Zen (su cui v. n. 38), incorse nella condanna all'esilio da parte del Consiglio dei dieci, avallata da argomentazioni capziose e prove prive di fondamento fornite da segretari. Appena rientrato sulla scena politica, Zen pronunciava in Maggior consiglio un appassionato discorso in cui, tra le altre cose, accusava i segretari del Consiglio dei dieci di sostenere il potere di quest'ultimo in cambio di speciali favori. Nel giro di pochi giorni, l'azione sua e della sua parte avrebbe portato il Maggior consiglio a sottrarre ai Dieci il controllo sulle promozioni dei segretari e a imporre a questi ultimi una rotazione obbligatoria: ovvero ad annullare i presupposti della collusione tra i Dieci e i ceti dei segretari, (per questa deliberazione v. cap. I, n. 23). Ciò che vale la pena notare qui è il mezzo con cui, a dire

di Zen, agivano i segretari, cioè la manipolazione del testo delle leggi conservate in archivio: in pratica, il controllo di quest'ultimo dava loro e ai Dieci un notevole arbitrio pur nell'apparente rispetto delle leggi. Così i segretari avevano «tolto anco al Senato il modo di havere notitia di molte cose importanti al publico», su questioni che andavano da essenziali dettagli procedurali e dalla definizione delle competenze dei singoli consigli, al testo stesso delle leggi. Da qui derivava il loro potere, «perché essendo le leggi quelle che dominano lo Stato, il Secretario è dominator delle leggi, e più ancora di Dominatore, perché secondo li suoi affetti si trova, e non trova, e si forma anco a suo piacer le leggi stesse» (v. VENTURA 1982, p. 596). A riprova di ciò, nell'estratto che qui si pubblica, Zen – sempre arringando il Maggior consiglio – raccontava un interessante aneddoto. I segretari avevano affermato che una certa legge del Maggior consiglio, di cui fornivano la citazione con numero di registro e pagina, permetteva al Consiglio dei dieci di revocare le decisioni del Maggior consiglio stesso. Zen aveva dunque chiesto di verificare il testo, ma gli era stato risposto che quel registro non si trovava. A questo punto, lui stesso aveva dovuto recarsi nell'archivio della Cancelleria e arrampicarsi su una scala per raggiungere l'alto scaffale dove invece si trovava il registro – la cui lettura confermò che la legge non esisteva. Il passo qui pubblicato è tratto da una relazione coeva, attribuita al patrizio Giovanni Antonio Venier, simpatizzante di Zen.

[Giovanni Antonio Venier], BMC, MS. Cicogna 3762, «Storia delle rivoluzioni seguite nel governo della Republica di Venezia et della istituzione dell'Eccelso Consiglio di Dieci, sino alla sua regolazione, 1628», p. 206.

(...) i Secretarij, per mettere in sicuro et liberarsi dalla autorità del Maggior Consiglio, han fatte poner falsamente nella prima delle Parti prese queste parole, che sia stata intention di questo Consiglio, che il Consiglio de dieci possa rivocare le Parti sue, perché fermata questa dottrina essi sono posti in sicuro di non restituire quanto devono al Publico. Che di questo delitto dei Secretarii egli era venuto in cognitione in tal modo. Havendo veduto notato nel Capitolare del Consiglio de dieci per mano del segretario Ottobon queste parole. Li Capi non possono alterar le Parti del Maggior Consiglio, ma il Consiglio, come si comprende dal Libro Dodicesimo a carte xxxiii⁵⁷. Preso di ciò grande stupore, dimandò che tal libro gli fosse mostrato. Fugli risposto che non si sapeva ove fosse; onde eragli convenuto, non senza pericolo della vita, salire scalie, imbratarsi di polvere per trovarlo⁵⁸, et in quello invece di

⁵⁷ Da notare che l'anonima *Relatione delli moti interni della Repubblica dal 1616 al 1630*, citata in VENTURA, *Politica del diritto*, p. 596, indica lo stesso numero di carta, ma il registro 15.

⁵⁸ Cfr. l'anonima *Relatione delli moti interni della Repubblica dal 1616 al 1630* (Biblioteca del Museo Correr, MS. Cicogna 1495, cc. 186v-187r): «ma volendo pur' egli veder questo Libro, per servir alla Patria, convenne da per sè, con rischio anco della vita, pigliar la scala e portarla dov'era il Libro, et salirla con la Veste, e Stola di Capo del Consiglio di Dieci, et venir giù tutto polvere.»

una parte del Maggior Consiglio, ne trovò una una del Consiglio de Dieci, la quale libera li tre scribi dall'obbligo imposto dal Gran Consiglio l'anno 1537 a tutti li salariati di lasciar in publico la metà delli loro stipendii per li bisogni d'allhora, et tal parte era stata presa perché i Secretarij diedero ad intender al Consiglio de dieci che egli poteva metter mano nelle deliberationi del maggior Consiglio. Che gli scribi del Senato dimandavano anche essi al Consiglio dei dieci la medesima Giustitia ma, per non esser come si suol dire di Cortile, non fu loro concessa. (...).

Riferimenti bibliografici: v. i riferimenti al n. 38 e in particolare Cozzi, *Il doge Contarini*, pp. 264-268 e anche ZANNINI, *Burocrazia*, pp. 120-30; questo stesso discorso di Zen è citato, a partire da un'altra storia coeva, in VENTURA, *Politica del diritto*, p. 596.

40. S.l., 8 e 15 feb. 1639. Note riguardanti il conflitto tra la Camera apostolica e gli Este, e un furto operato da un commissario pontificio ai danni di un notaio.

Nota con un inventario dei documenti che riguardavano la causa con la famiglia Este per la controversia di Comacchio, sequestrati da un commissario della Camera apostolica romana a un notaio di Ferrara (Giacomo Nobili). Dopo la devoluzione di Ferrara alla Santa Sede nel 1598 si era aperta una controversia giudiziaria tra la Camera apostolica e gli Este a proposito del possesso delle terre di Comacchio, ritenute di grande importanza per la pescosità e la ricchezza generale delle aree marine dai bassi fondali su cui si affacciavano. Tale disputa impegnò giuristi, avvocati e archivisti degli Este – impegnati nella ricerca di documentazione – per più di un secolo. Anche il celebre storico e archivista Ludovico Antonio Muratori si sarebbe poi impegnato, nel corso della sua lunga carriera al servizio degli Este nel secolo successivo, per dimostrare gli errori e le falsità documentarie confezionate dalla Camera apostolica al fine di comprovare la proprietà pontificia di quelle terre.

AS MO: Cancelleria, Sezione generale, Archivio segreto estense, b. 7, cnn.

Scritture spettanti agli Estensi levate a forza dal Commissario Pontificio al Notaio Nobili.

Documenti relativi:

1639, 8 febbraio:

Fede autentica del notaro Giacomo Nobili sopra le dette scritture levate per forza. Precetto originale mandato dal commissario della Camera Apostolica in Ferrara alli notari Pompeo Cortili e Giacomo Nobili per haver le scritture, e ricusando essi dicendo non poter per esser scritture prodotte, glele fecero poi levare per forza.

1639, 15 febbraio:

Lettera del Migliari con minute di risposta et altre precedenti lettere, dove da parte dell'istanza fatta da un pontificio al notaio Castelli per avere certa scrittura concernente la causa che si agitava fra gli Estensi e la Curia romana per i beni di Comacchio e da cui si conferma il furto violentemente eseguito dal commissario romano di certe scritture di ragione degli Estensi sudditi e riguardanti la detta causa.

Riferimenti bibliografici: ANDREAE, *Raccolta*; MURATORI, *Quistioni*.

41. Napoli, 28 mag. 1649. Ordine viceregio per la ricostruzione dell'archivio della Real cancelleria di Napoli, che era stato distrutto durante la rivolta di Masaniello.

In occasione della sollevazione popolare guidata da Masaniello nel 1647, alcuni rivoltosi presero d'assalto la casa del duca di Caivano, Segretario del regno, che conservava presso la propria dimora privata l'archivio della Cancelleria. Questa azione arrecò un danno irreparabile agli archivi napoletani, provocando la distruzione e la dispersione di diverse migliaia di scritture, tra le quali i registri aragonesi compresi tra il 1439 e 1496, e quelli dei viceré iberici fino al 1629. Per mezzo di questa disposizione, nel 1649 il viceré di Napoli, con parere favorevole del Consiglio collaterale, ordinava a tutti coloro che in quell'occasione erano entrati in possesso di registri della Real cancelleria «non brugiati», di consegnarli entro un mese al duca di Caivano, affinché quest'ultimo potesse riporli nell'archivio della Cancelleria. Fu inoltre stabilito che tutti coloro che erano in possesso di scritture originali, le cui copie nei registri erano andate perdute, potessero farle registrare dal suddetto duca, pagando soltanto la metà dei diritti dovuti.

Ed. in *Pragmaticae* (1772), III, p. 363; nonché in *Nuova collezione*, XI, pp. 259-260.

Essendoci stato rappresentato che, con occasione delle Rivoluzioni passate in questo Regno sia stato incendiato l'Archivio della Regia Cancelleria, dove stavano riposti e conservati tutt'i registri di diverse spedizioni fatte in tempo de' Re Aragonesi dall'anno 1439 fino al 1496, quanto di susseguenti Illustrissimi Viceré nostri Predecessori, sino al Duca d'Alcalà dell'anno 1629, in grave danno del Pubblico; e che nella detta buglia sono stati pigliati da diverse persone parte di detti registri non brugiati, e non sapendo dove portarli, se li tengono conservati in loro potere, in molto pregiudizio ed interesse del Regio Fisco e delle parti interessate. Con questo ci è paruto con voto e parere del Regio Collateral Consiglio, appresso di Noi assistente, fare il presente Bando, col quale si fa noto a tutte e quali si vo-

gliano persone, di qualsivoglia stato o condizione si sieno, in poter delle quali si ritrovassero di detti registri della Regia Cancelleria, che abbiano a portarli, fra il termine di un mese in poter dell'infrascritto Duca di Caivano Segretario del Regno, per aversi a conservare nel Regio Archivio di detta Regia Cancelleria; altrimenti, elasso detto termine, trovandosi in potere di cischeduna persona alcuni di detti registri, si procederà contra di quella per causa di detta contravvenzione, a quanto parrà di giustizia.

E perché intendiamo ancora che, coll'occasione di detti Regj registri bruciati, alcune persone per loro soddisfazione e maggior cautela, perché si ritrovano i loro originali, privilegi ed altre spedizioni originali in forma probante spedite in detta Regia Cancelleria e registrate in detti registri bruciati, vogliono di nuovo farli registrare in detta Regia Cancelleria, ordiniamo che presentandosi detti privilegi originali ed altre spedizioni all'Illustrissimo Duca di Caivano Segretario, quelle si debbano registrare de' Magnifici Regj Scrivani del registro, con esigersi *tantum* per li loro diritti la metà de' diritti spettanti. E vogliamo che si pubblichi per tutto il presente Regno e el traslato di quello si affigga ne' Regj Tribunali e per tutte le Regie Provinciali Udienze, le quali lo facciano notificare per le Terre e Città delle loro Provincie. *Datum Neapolis die 28 Maii 1649. El Conde de Villamediana. Vidit Zufia Regens, Vidit Casanate Regens, Vidit Caracciohus Regens, Vidit Garcia Regens. Barilius Secretarius.*

Riferimenti bibliografici: sulla rivolta di Masaniello, v. VILLARI. Alcune notizie utili su questa vicenda in PALMIERI, *L'archivio*, pp. 425-426 e n. Sul Collaterale invece, v. ROVITO, *Repubblica, passim*.

42. Messina, 9 gen. 1679. Ordine viceregio in merito al sequestro dell'archivio della città di Messina e relazione di un funzionario presente al momento dell'atto.

Nel gennaio del 1679, su ordine del viceré di Sicilia Francesco Benavides, conte di Santo Stefano, il Consultore del regno Rodrigo Antonio de Quintana procedeva al sequestro delle scritture più preziose della città di Messina, che erano conservate in una stanza della torre della cattedrale. Si trattava di un atto di grande importanza politica e simbolica e che aveva lo scopo di punire la città dello stretto, che si era ribellata al sovrano iberico, macchiandosi così di lesa maestà e fellonia, privandola materialmente del suo tesoro documentario. Nel passo che segue sono riportati l'ordine viceregio e alcuni passi tratti dalla relazione del Segretario referendario Francesco Zappulla, che descrivono la giornata nella quale avvenne il sequestro dell'archivio. Come si evince dal documento, fu il Consultore in persona, in un orario tale da garantire la massima pubblicità all'evento, a dirigersi presso l'archivio della città, insieme ad alcuni rappresentanti di quest'ultima e ad alcuni

ministri del Regno, e ad aprire le casse e l'armadio che contenevano le scritture – le quali sono sinteticamente descritte nello stesso atto. Dopo aver fatto smistare le scritture in diversi sacchi, affinché fossero trasportate presso il palazzo dove si trovava il viceré, il Consultore ordinava di lasciare la porta dell'archivio aperta, affinché tutti potessero vedere che la stanza era vuota, e si portava dietro le chiavi, cosicché la porta non potesse nemmeno essere chiusa. L'archivio, del quale furono perse le tracce per secoli, dopo essere stato a lungo conservato dai conti di Santo Stefano presso las Navas del Marqués, nell'area di Ávila, fu assorbito per via matrimoniale (1764) dai duchi di Medinaceli, fino al suo ritrovamento, presso il loro archivio ducale di Siviglia negli anni '70 del Novecento.

a) Messina, 9 gen. 1679, AS PA: *Real segreteria, Registri dei dispacci, Diversi di Palermo*, reg. 299, cc. 17r-18r; ed. in *I privilegi di Messina*, p. V; *Biblioteca storica*, VI, pp. 371-374.

Consulta Quintana.

Esta mañana se han trahido de orden mia a este Real Palacio, por el Mastro Notario desta ciudad Don Vicente Chanchiolo, cinco libros en que estan copiados los Previllegios della que estavan en su poder; y assí mismo se me han entregado por el su dicho las llaves del Archivo donde estavan los Previlegios originales que, segun entiendo, están en la primera Camera de la torre de la yglesia mayor, las quales son once y estan dentro de una bolsa de damasco carmesí, en que se incluye una que separadamente de las otras tenia y me ha entregado el canonigo Don Phelipe Latino, come Vuestra Señorya save, haviendose hallado presente a todo.

Y aunque por el delito de felonía y lesa magestad que esta ciudad cometio desde el día 7 de Julio de 1674, quedó privada de todos sus onores y Previlegios; y yo tengo ya mandado a los tribunales a quien toca que se tenga assí entendido y se esecute muy especialmente en lo que mira a las franquezas y excempçiones de gavelas y derechos reales, que es lo que bastará para que se entendiesen real y phisicamente abolidos y derogados; todavia, haziendo reflexion a que estos previlegios y su contexto, aunque de proposito siempre mal entendidos, ha sido la vassa sobre que ha estribado el gran cumulo de exorvitanzias y irreverençias que a tan gran costa de su decoro ha experimentado la magestad del rey nuestro señor, y queriendo que de una vez quede borrado de la memoria de las gentes hasta el menor supuesto de tales previlegios, ha resuelto que absoluta y totalmente se quiten los originales del Archivo, donde estan guardados en la torre de la Iglesia mayor desta ciudad. Y por la confianza que tengo de la persona de Vuestra Señorya, y del amor y zelo con que se aplica a lo que es del real servicio, me ha pareçido ordenarle, como lo hago, que baya personalmente con la asistencia de los ministros, que le pareçieren necessarios y haga sacar quantos Previlegios y papeles allí se hallaren y que se conduzcan a este Real Palacio, y se hará la diligencia a la hora de la mayor publicidad, para que sea notoria y se escusen motivos de nuevos engaños en el pueblo. Todo lo esecutará Vuestra Se-

ñorya en la mejor forma que le⁵⁹ dictare su prudencia. Guarde Dios a Vuestra Señorya muchos años. Mecina, 9 de Enero 1679.
El Conde de San Estevan.

b) Messina, 9 gen. 1679, AS PA: *Real segreteria, Registri dei dispacci, Diversi di Palermo*, reg. 299, cc. 17r-18r; ed. in STRADA, pp. 506-513; *Biblioteca storica*, VI, pp. 374-381; *I privilegi di Messina*, pp. VI-X; *Capitoli e privilegi*, pp. LIX-LXIV.

Testimonio del despojo de los Privilegios de Mecina que se hizo por Don Rodrigo de Quintana, siendo consultor de Sicilia en IX de enero M. DC.LXXIX.

Ad ore 22 in circa, in tempo che nella piazza di Santa Maria, matrice di detta città, vi era gran numero di persone e cavalieri, detto illustrissimo consultore fece aprire la stanza sotto il campanile della sudetta matrice chiesa, dove stavano conservati li privilegi di essa; et entrato detto illustrissimo consultore con quattro eletti al governo di detta città (...) et il sacerdote Don Filippo Latino, canonico terziario e maestro di cerimonie di detta matrice chiesa, come pratico delle serrature di quella stanza, il quale pure tenea in suo potere una delle chiavi di detto archivio (...) Et allora detto illustrissimo Consultore con le sue medesime mani aprì molti cassoni, dove si ritrovarono conservate gran quantità di cartepcore, scritte di lettere e caratteri antichi, senza ordine e regola veruna, quali furono riposte, d'ordine di detto illustrissimo Consultore, in presenza di me e l'altri sopranominati ministri, dentro 23 sacchi grandi (...) Si ritrovò di più, in fronte della porta di detta stanza, un armario seu scrigno con le sue porte (...) Qual sudetto armario seu scrigno fu dal medesimo illustrissimo Consultore aperto, dove si viddero molte cassette con le sue iscrizioni fuori et alcuni privilegi dentro, nella forma che siegue:

Nella cassetta tit. *Ludovici R.* s'è ritrovato un bauletto foderato di velluto cremesino con guarnizione di argento, et un solo privilegio dentro.

Nella cassetta tit. *Joannae Normannae R.* si trovarono quattro privilegi.

Nella cassetta tit. *Mariae R.* cinque privilegi.

Nella cassetta tit. *Martini et Mariae R.* undeci privilegi con un mazzo di scritte.
(...)

Li sopradetti privilegi si posero separatamente tutti in un cassone, e detto cassone dentro un sacco, quale con altri ventitre sacchi di sopra riferiti si mandarono in diverse volte con sette bastasi, d'ordine del detto illustrissimo consultore, al palazzo di Sua Eccellenza, e furono tutti consignati al sudetto eccellentissimo signor viceré. Di più, di sotto di detto scrigno, si ritrovarono inchiodate e ben custodite altre cassette, con l'iscrizioni
e privilegi dentro, nella forma seguente:

⁵⁹ le: segue parere cass.

Nella cassetta tit. *Ferdinandi R. Catolici* si sono ritrovati tredici privilegi. Nella cassetta tit. *Alfonsi R.* diciassette privilegi in cartapecora, et un mazzo di capitoli e scritture originali.

(...)

E tutti detti privilegi furono posti dentro sei cassette, e furono mandati come sopra per il detto illustrissimo consultore a palazzo, e consignati al detto signor viceré. Reservandosi detto illustrissimo consultore, quando Sua Eccellenza così comandasse, di far riconoscere dette cartepecore e privilegi in tempo più opportuno e con più matura attenzione; avendosi pure stabilito et ordinato da detto illustrissimo consultore che la porta di detta stanza, dove stavano conservati li sudetti privilegi, si tenesse aperta a tutte l'ore, acciò fosse manifesto a qualsivoglia persona, che in detta stanza non vi erano più privilegi di detta città; come in effetto la lasciò aperta, portandosi seco le chiavi, acciò non si potesse serrare.

Riferimenti bibliografici: sulla vicenda, v. VILAPLANA; SANCHEZ GONZALEZ; SPARTI; SPINELLA; nonché GANCITANO.

43. Napoli 1701. Descrizione dell'assalto al Castel Capuano di Napoli e ai suoi archivi durante la congiura del principe di Macchia, tratta dalla *Storia della Congiura del Principe Macchia* di Angelo Granito.

Come si evince dal racconto – riportato qui di seguito – del principe Angelo Granito, all'indomani della morte di Carlo II di Spagna (1665-1700), nel 1701 il principe di Macchia Gaetano Gambacorta, che era tra i principali esponenti di un gruppo di congiurati che aspirava all'indipendenza del Regno, guidò l'assalto agli archivi della regia Camera, dove si trovava anche la documentazione di natura fiscale. In quell'occasione, la folla forzò gli ingressi di Castel Capuano, l'edificio presso il quale erano stati concentrati numerosi archivi fin dalla metà del Cinquecento (v. cap. II, n. 40: Napoli 1568), e si riversò all'interno dello stabile, dove cominciò a raccogliere la documentazione e a trasportarla nel piazzale antistante l'edificio, dove gli fu dato fuoco. Tra le numerose carte che furono distrutte in quell'occasione, Granito segnala anche una gran quantità di scritture angioine e aragonesi.

Ed. in GRANITO, pp. 115-6.

(...) Ma il danno più grave si fu la devastazione dei pubblici archivii che avevano sede ancor essi in castel Capuano appresso la Regia Camera, alla quale appartenevano, stati sempre per lo addietro risparmiati in tutte le sedizioni e le guerre così civili come straniere. Incitarono i congiurati con sciagurato consiglio il popolo a desertarli, dicendo come ogni cosa andava a rifarsi da capo, e sotto al nuovo governo si promulgherebbero leggi diverse, tutte a favore del popolo, e

nuovi magistrati più alla giustizia conformi; e ciò con intendimento di distruggere così i titoli del fisco contro alle loro proprie famiglie, e ad altri feudatarii in gran numero, avverso a cui pendevano liti. Dalle quali parole vi è maggiormente infiammato il popolaccio, rompendo gli usci ed atterrando tutto ciò che faceva loro resistenza, si sparsero incontanente per tutte quelle sale, saccheggiando e disperdendo quanto si offriva al loro sguardo. Gittavano i libri e le scritture a fascio dalle finestre nella piazza circostante, dove o erano portate via, ovvero ammonticchiate in roghi date alle fiamme, il che durò insino al dì vegnente, danno gravissimo e irreparabile, dappoiché quasi tutto lo archivio Aragonese, parecchi registri della cancelleria Angioina, molti dei Quinternioni e Cedolari, che contenevano le investiture dei feudi, gran quantità di scritture spettanti alla finanza del regno, e quelle della segreteria del Sacro Consiglio, oltre alla sterminata mole dei processi dello archivio della Vicaria, tutto fu divorato dal fuoco e disperso. Dalle quali devastazioni Chassignet tutto maravigliato chiedendone il motivo, gli fu risposto da Macchia che vi era interessato più degli altri, e dai duchi di Castelluccia e di Telese, come la distruzione degli archivii grandemente giovava alla nobiltà; quanto poi al fiscale, se l'era ben meritato per la incomportabile sua durezza e crudeltà. (...).

Riferimenti bibliografici: Su Macchia v. DI RIENZO. Su questa vicenda, v. CAPASSO, *Inventario*, LXVI-LXVII e PALMIERI, *L'archivio*, p. 426.

44. Milano, 28 mar. 1707. Deposizione dell'archivista Serponti sullo stato dell'archivio della Cancelleria segreta, che era stato saccheggiato da alcuni soldati alloggiati presso il Castello di Porta Giovia.

Come già rilevato nel cap. III «Aspetti materiali» (v. cap. III, n. 43: Milano 1707), l'archivio della Cancelleria segreta milanese, che si trovava all'interno del castello di Porta Giovia, fu oggetto di un grave saccheggio per mano di alcuni soldati francesi che erano stati alloggiati nei pressi dell'archivio. La relazione presentata dall'archivista Giovanni Antonio Serponti al cancelliere Pirro Visconti spiega nel dettaglio gli eventi che precedettero la devastazione e le condizioni dell'archivio in seguito ai furti, dedicando un'attenzione particolare anche alla dispersione della documentazione che vi era conservata. Come si evince dalla relazione, l'archivista Serponti si era da subito premurato di tenere sotto controllo l'archivio del castello, e nelle sue prime due visite (17 e 23 marzo) presso le stanze nelle quali alloggiavano i soldati, aveva trovato tutto in ordine. Venuto a sapere che si vendevano a Milano diversi privilegi e scritture, si recò nuovamente all'archivio, insieme al portiere Ferrario, dove scoprì che diverse serrature erano state scassinare e che molte scritture e i registri erano sparsi per le diverse stanze. Mancavano inoltre numerosi privilegi e grazie in pergamena, forse rubati da alcuni soldati francesi, per venderli; mentre gli armadi contenenti la documentazione dei segretari

erano stati svuotati, allo scopo di rubare le corde che tenevano insieme le scritture. Per avere una chiara idea di quanta documentazione era stata depredata o distrutta, continuava il Serponti, sarebbe però stato necessario procedere a un'inventariazione della documentazione superstite.

AS MI: *Atti di governo, Uffici e tribunali regi, Parte antica.*, 246, cnn., «Relazioni dello Stato del Archivio del Castello dopo l'assedio».

Illustrissimo Signore,

Per esecuzione delli ordini datimi da Vostra Illustrissima, mi portai il giorno 17 del corrente al Real Castello prima che sortisse il Presidio Francese e Spagnolo, et unitamente con il Tenente del medesimo fui a riconoscere il Real Archivio, se in occasione dell'assedio fosse stato commesso qualche disordine; et infatti ritrovai che le due prime stanze erano state aperte et occupate da vinti letti per li soldati Cattalani smontati, essendo stato alla prima porta levato il cettenazzo e rotta la serratura per entrarvi, e perché io mi lamentai con il suddetto tenente, esso rispose che era stato per necessità di riporvi detti Cattalani, et che esso era stato presente a far trasportare le scritture di dette due stanze nell'altra vicina alla meglio che haveva potuto per maggior sicurezza, et per segno della verità haveva ritrovato un sigillo d'oro che poteva essere più pericoloso, me lo fece vedere ove lo haveva riposto e superficialmente viddi che pareva non li potesse dubitare se non di una longa fatica per ricomporre le dette scritture e metterle a' suoi luoghi, et l'evidenza di consegnarmi il sigillo d'oro mi fece credere che tutto il danno potesse consistere nel riunire dette scritture. E perché interpellai detto Tenente che mancavano due vestari grandi et altri quatro piccioli, ne' quali erano riposti li papeli più esentiali, mi rispose di haverli fatto trasportare nelle altre stanze per formar letti per comodità dei soldati feriti.

Non tralasciai di far la diligenza e perquisizione necessaria in altre due stanze a mano dritta, e per quanto potei comprendere restai persuaso che non fosse seguito alcun disordine, come mi assicurò detto Tenente, e subito procurai di far chiudere tutti gli uschi con serrature e catenazzi, e per maggior sicurezza li feci inchiodare alla presenza del detto Tenente et del portiere Gerenzano, quale mi assicurò che detti soldati Cattalani erano huomini da bene.

Il giorno 23 susseguente per ordine pure di Vostra Illustrissima mi portai di nuovo al medesimo Archivio per vedere se doppo la partita dal presidio vi fosse stata altra novità, e ritrovai che l'Archivio era nel medesimo stato in cui lo lasciai il giorno 17 antecedente, ritornando a chiudere con nuove serrature e catenazzi li uschi, et inchiodarli di nuovo, e principalmente quello a mano dritta, e diedi l'ordine all'ingegnere Silva, che facesse evacuare le dette due stanze che furono destinate per detti Catalani, e gli raccomandai di cooperare in tutto ciò che poteva per la maggior sicurezza delle scritture.

Con la voce sparsasi che per Milano si vendevano alcuni Privileggi et papeli, hebbi ordine da Vestra Illustrissima di portarmi di nuovo al riconoscere detto Ar-

chivio, come ho fatto il giorno d'hoggi 28 Marzo a hore 21 con l'assistenza del portiere Ferrario et ho ritrovato il maggior disordine che poteva succedere, con esser stato aperto l'uschio a mano dritta di due stanze del medemo Archivio et rubbato la serratura, e ritrovate le scritture disperse per le stanze, con quantità di libri, de' registri et altre matterie strazzati, avendovi lasciato solamente il coperto, et mancare quantità di Privilegii, Gratie, e Concessioni de spectabile Duca di Milano e Bolle Pontificie che per essere in carta pergamena forse li soldati li hanno rubbato per venderli, vòtati tutti li vestari delle scritture più recenti dal 1650 a questa parte delli Segretari Platone, Bigarola, ambidue li Segretari Gorrani et di Giorgio Serponti mio padre di grande consideratione, avendo rubbate le cordi straforzine, co' quali erano legati li mazzi, e gettati per terra a confusione, non ritrovandosi alcuna di esse cordette; né io posso sapere il mancamento di esse scritture, se non fatta prima una diligente perquisitione con far nuovo inventario, che richiede una dilatione non ordinaria di tempo con tre o quattro ufficiali, e con la mia assistenza per poter sapere, che cosa manchi. Sendosi però riconosciuto un vestriolo intitolato "scritture di Correggio" tutto spogliato, con havervi lasciato solamente un cartone superficiale con il titolo delle scritture di Correggio, mancando tutti gli instrumenti, la notte delle entrate, disegni e tutto ciò che appartiene a quel Feudo, havendo fatto riconoscere questi mancamenti del medemo Ingegnere Silva e Portiere Ferrario. Et avanti di sortire dal Castello ho fatto porre un catenazzo nuovo con sua serratura alla prima stanza che chiude tutte le altre et dato ordine subito di replicare altre serrature alli altri uschi.

Questo accidente non può essere più scandaloso per esser seguito doppo essere partito il Presidio Francese e Spagnolo, et commesso questo mancamento dal Presidio nuovo, e non mancarò di ritornare in Castello per intendermi con il suddetto Tenente Colonnello Comandante, si come con il medemo Ingegnere Silva et monitionere se vi sarà, per havere quelle maggiori notizie che si potranno, et assicurare ciò che è avanzato, et per mio scarico partecipo tutto il seguito di questo ad Vostra Illustrissima, alla quale faccio divotissima riverenza. Milano li 28 Marzo 1707.

Riferimenti bibliografici: su queste vicende, v. LANZINI, *Archivi e archivisti*, pp. 18-20.

45. Palermo, 26 mar. 1782. Ordine regio relativo alla distruzione dell'archivio del Sant'ufficio del Regno di Sicilia.

Su istanza del viceré di Sicilia Domenico Caracciolo, fin dalla conclusione del 1781 si diede avvio a un processo che avrebbe portato, nel marzo del 1782, all'abolizione del Tribunale del Sant'ufficio. Con la soppressione di tale istituzione, emersero una serie di problematiche legate alle gestione delle sue rendite, dei suoi stabili e mobili, nonché del suo archivio, la cui documentazione risaliva fino al primo Cinquecento. In occasione dell'abolizione del Sant'ufficio, si ordinò quindi

che la documentazione finanziaria fosse trasferita al Tribunale del real patrimonio, mentre il Tribunale della gran corte avrebbe ricevuto tutta la documentazione afferente alle cause e ai processi civili e criminali. Le scritture relative all'attività di polizia svolta dal Sant'ufficio dovevano invece essere date alle fiamme, insieme a tutto quel materiale (come dipinti e vestiario) che ricordava l'attività di questo Tribunale. In un secondo momento, fu anche stabilito che la documentazione criminale fosse inviata al sovrano a Napoli: tuttavia, per via delle ingenti spese necessarie per il trasporto, si preferì alla fine darla alle fiamme, salvo che per alcune scritture di particolare importanza, che dovevano essere individuate da due Avvocati fiscali. Su pressione delle classi dirigenti locali, le cui famiglie erano state lungamente coinvolte nell'attività dell'Inquisizione, anche la parte superstite della documentazione criminale fu infine bruciata nel giugno del 1783.

AS PA: *Giunta dei Presidenti e del Consultore*, reg. 79, cc. 161r-164v; ed. in LA MANTIA, *Origini e vicende*, pp. 236-237.

Si è servita Vostra Eccellenza comunicare a questa Giunta la Grazia fatta dal nostro amabilissimo Sovrano al regno dell'abolizione del tribunale del S. Ufficio, col-l'incarico di sommetterle subito quello conviene praticarsi pella esecuzione del real dispaccio. La Giunta dunque fatta ponderazione sull'assunto per quanto la brevità del tempo l'à permesso, crede conveniente che Vostra Eccellenza sciolga due Biglietti subito, uno all'Inquisitor Supremo Mons. Ventimiglia, dandogli avviso della real grazia fatta al Regno, e che perciò tanto in lui quanto nella sua Corte ed Individui tutti cessi ogni giurisdizione e si tolgano tutte le Insegne che portavano prima addosso o affissate nelli Portoni ed altrove; l'altro all'Inquisitor Provinciale Mons. Paternò Bonajuto nella stessa forma per sé e tutti l'individui del ufficio. Per sapere tutti gli ordini principali di questa Capitale la grazia fatta dal Re, e rendersi presso tutti nota, conviene che Vostra Eccellenza portandosi in una Camera del S. Ufficio, ivi alla presenza de Ministri e Capi dell'ordini che stimerà chiamare, faccia pubblicare il Real dispaccio per farsene dal Protonotaro del Regno coll'inserzione con publico atto, e tramandarsi ai Posterì la seguita abolizione del S. Ufficio ed anche per dare Vostra Eccellenza su la faccia del luogo le confacenti disposizioni, e tra l'altre principalmente che si consegnì al Tribunale del Patrimonio l'Archivio e Scritture dell'Azienda, ed al Tribunale della Gran Corte quello delle cause e Processi civili e criminali delli Forati, e che li due Avvocati fiscali della Gran Corte e del Patrimonio abbiano cura di segregare li Processi criminali, attinenti ad eresie ed altre materie di S. Ufficio, affinché quelli già definiti in un con tutti li privilegi, concordie e scritture attinenti alla polizia dell'abolito S. Ufficio si mandino alle fiamme e anche⁶⁰ perché l'à anche implorato da Vostra Eccellenza lo stesso Inquisitor supremo, unitamente con tutte le Pitture, Mitre ed altre cose

⁶⁰ anche: *sopra il rigo*.

denotanti il S. Ufficio, e le vesti che designavano i carattere delli Rei e l'altri Po-
cessi che sono pendenti si rimettano ai rispettivi Vescovi diocesani, ai quali si
debbano pure rimettere tutti li rei se mai se ne ritrovano nel Carcere, comuni-
cando Vostra Eccellenza ad esso, con altri biglietti, la riferita grazia per sapere re-
golarsi e venire nella composizione di come il Re ha voluto reintegrarli nella loro
nata giurisdizione da essi non curata contro al proprio dovere.

Bisogna pure Vostra Eccellenza partecipare il real dispaccio al Tribunale della Gran
Corte per diramare subito⁶¹ nel Regno il circolare corrispondente e vegliare su l'os-
servanza e religiosa esecuzione del medesimo, abolendo qualunque foro, Corti,
officiali e patentati del S. Ufficio, facendo togliere qualunque insegna che portassero
addosso o che sia affissa nelle loro porte o altrove, ed anche comunicarlo al Tribu-
nale del Patrimonio per eseguire la parte che gli spetta, giusta il sovrano comando,
richiamare i conti dell'introiti ed esiti, e curare la custodia del Palazzo e mobili del
Tribunale, e dare tutte quelle disposizioni che giudicherà opportune e confacenti
e precisamente per li libri in stampa ivi esistenti, procurando di recuperare quelli
che sono stati altrove trasportati, per indi Vostra Eccellenza prescriverne il destino.
Per far conoscere il Governo che l'abolizione del S. Ufficio non porta con sé la
liberta d'introdurre libri proibiti, ma che anch'egli bada alla purità della religione
ed al buon costume de' popoli con maggiore vigilanza del passato, la Giunta
opina che Vostra Eccellenza eligga uno o due revisori di detti libri coll'incarico
riferito, con che non possano esiggere dritto veruno per tal revisione, e per to-
gliersi li passati inconvenienti deve ordinarsi da Vostra Eccellenza al Segreto di
questa dogana, ch'egli senza fare revisione sulle barche dal Re vietata, dei soli
libri che vengono in dogana per entrare in città, prima di spedirli ne faccia di-
sporre una nota e la rimetta con un sopraguardia alla Persona, o Persone, che
Vostra Eccellenza eleggerà per la revisione, affinché notino quelli che devono
impedirsi per restare sequestrati in dogana a disposizione di Governo, da cui poi
si daranno gli ordini opportuni, beninteso, che per tutto ciò non si debba pagare
dall'immissori dritto alcuno sotto qualunque pretesto anche di pedaggio, di *ius*
laboris, o altro, dovendosi togliere affatto il passato abuso.

Questi sono per ora i sentimenti della Giunta che in puoche ore ha potuto meditare,
riservandosi in appresso d'insinuarle tutt'altro ch'essiggerà la soggetta materia.

E riverendissimi ci rassegniamo.

Palermo 26 Marzo 1782.

Stefano Airoldi P., Giuseppe Leone P., Giovanni Battista Asmundo Paternò V.P.,
Saverio Simonetti Consultore.

Riferimenti bibliografici: sul Tribunale del Sant'uffizio in Sicilia e sulla sua abolizione, v.
LA MANTIA, *Origini e vicende*; GARUFI; RENDA; MESSANA VIRGA; SCIUTI RUSSI, *Inquisizione*.

⁶¹ subito: *sopra il rigo*.

VI

DALLA CONSULTAZIONE ALLA STORIA

È opinione comune che la moderna critica storiografica sia nata nell'Ottocento, quando studiosi come Leopold von Ranke iniziarono a condurre intense ricerche in quegli archivi che le guerre e le rivoluzioni delle generazioni precedenti, rovesciando i regimi degli antichi Stati europei, avevano trasformato, lasciandoli privi delle loro funzioni politiche originarie e contribuendo ad aprirli alla consultazione. In realtà, come è stato dimostrato da più parti, il grande storico tedesco e i suoi contemporanei si inserirono in una tendenza apertasi col Rinascimento e sviluppatasi più largamente nel corso della prima età moderna, quando principi e repubbliche dischiusero larghe porzioni dei loro archivi a eruditi e studiosi, affinché scrivessero storie delle loro dinastie o delle relative città-Stato – storie che, naturalmente, dovevano essere primariamente celebrative e soggette a uno stretto controllo da parte delle autorità stesse¹. La consultazione degli archivi a fini storiografici non fu, d'altronde, un fenomeno limitato all'Italia, né ai singoli casi presi in esame in questa volume. Si pensi, ad esempio, per l'Italia, a Emanuele Tesauro, storico seicentesco del duca di Savoia e avido utilizzatore di archivi; oppure, fuori d'Italia, al caso degli storici Estienne Pasquier e Nicolas Vignier nella Francia del Cinquecento, a Jerónimo Zurita, cronista aragonese al servizio di Filippo II di Spagna, o ancora, nell'Inghilterra seicentesca, a William Camden². I documenti che si pubblicano in questo capitolo – tratti sia da fonti archivistiche, sia da opere a stampa o manoscritte coeve – intendono dimostrare, da un lato, la precocità e la sistematicità dell'uso degli archivi a scopi storiografici

¹ GRAFTON, *La nota*. Questa introduzione si è valsa di importanti rassegne sulla storiografia italiana del tardomedioevo e dell'età moderna, tra le quali v. almeno COCHRANE, *Historians*; *La storiografia umanistica* e, per una bibliografia più aggiornata, *Nunc alia tempora*.

² Oltre ai riferimenti nella nota precedente, sulla Spagna, v. SOLDEVILA e MONTCHER e sull'Inghilterra, WOOLF; per una prospettiva europea e globale, v. rispettivamente *Les bistoriographies* e *The Oxford History of Historical Writing*.

nel contesto italiano rispetto al resto d'Europa; e, dall'altro, l'intima connessione tra la maniera in cui erano condotte le ricerche storiche in archivio e la gestione degli archivi stessi, illustrata nei capitoli precedenti.

ACCESSO E CONSULTAZIONE

Già nel medioevo, specialisti della scrittura come i notai, professionalmente tenuti a registrare atti ed eventi, ma anche membri della classe politica coinvolti nel governo dello Stato, così come banchieri e mercanti, misero per iscritto le proprie osservazioni, ordinandole cronologicamente in testi che la critica successiva ha distinto tra cronache e diari, ma che avevano in sostanza un forte elemento comune. Essi, infatti, si rifacevano spesso, se non a vere e proprie ricerche d'archivio, a informazioni ottenute per intermediazione di ufficiali responsabili dell'amministrazione e della politica cittadina; inoltre molti, come a Firenze Giovanni Villani (1276-1348), inclusero nella narrazione anche estratti da documentazione con la quale avevano avuto a che fare per ragioni legate ai loro incarichi pubblici³.

Nel clima dell'Umanesimo quattrocentesco la scrittura della storia si diffuse negli ambienti di cancelleria e molti dei funzionari che vi lavoravano composero importanti opere proprio mentre in città come Milano o Firenze si affermava l'uso di nominare storici ufficiali, in anticipo su quanto sarebbe poi successo nel resto d'Europa tra Cinque e Seicento⁴. Se l'obiettivo ideale degli umanisti, soprattutto di quanti scrivevano in latino, era, principalmente, raccontare e descrivere le origini classiche della propria città, molti si concentrarono su avvenimenti più recenti: e per farlo utilizzarono documentazione che, nell'esercizio delle proprie funzioni, avevano avuto modo di consultare, e a volte di scrivere, loro stessi, come nel caso delle lettere destinate e ricevute da ambasciatori, trattati e legislazione di vario argomento e provenienza. Così a Firenze Leonardo Bruni (1370-1444) riassunse in un solo volume della sua *Historia populi florentini* la descrizione delle origini e la rappresentazione dell'età antica della città, ma nei seguenti undici si dilungò sui secoli successivi, fino ad arrivare all'inizio del Quattrocento; quindi, con i *Rerum suo tempore gestarum*

³ LUIISO, *Indagini biografiche*; RAGONE, *Giovanni Villani*. Sulla storiografia siciliana del Tre-Quattrocento, v. invece FERRAÛ.

⁴ V. almeno FUBINI, *Storiografia*, CALLARD, *L'Histoire*, CONNELL e IANZITI, *Humanistic History*.

commentaria, giunse a raccontare la storia del “suo tempo” fino all’anno 1441. Le sue fonti erano principalmente le cronache cittadine, ma egli non mancò di verificarne il contenuto confrontandolo con la documentazione ufficiale cui aveva avuto accesso grazie al proprio incarico di cancelliere⁵.

Questo fenomeno non fu proprio delle sole repubbliche, ma anche delle corti. Per limitarci ai casi presi in esame in questo volume, basti qui ricordare per Napoli Giovanni Pontano (1426-1503)⁶, per Milano Giovanni Simonetta (1420-1490), fratello del primo segretario Cicco e a sua volta segretario (v. cap. I, n. 28: Pavia, 1470)⁷, per Ferrara Ugo Caleffini (1439-1503) e Pellegrino Prisciani (1435-1518), del quale si può qui consultare una breve descrizione delle proprie ricerche, premessa alle tuttora inedite *Historiae Ferrarienses* (v. n. 11: Ferrara, 1498)⁸. Pur nella diversità che caratterizza il clima intellettuale della penisola in questi secoli, ognuno dei centri presi in esame in questo volume diede vita a una ricchissima produzione storiografica che condensava le informazioni di origine amministrativa e politica proprio nel momento in cui queste, come si è visto, erano al centro di un processo di vertiginoso aumento⁹.

Gli anni a cavallo tra Quattro e Cinquecento sembrano segnare un punto di svolta nell’accesso degli storici agli archivi. La crisi politico-militare delle Guerre d’Italia (1494-1559) provocò un notevole interesse, da un lato, per l’incalzare degli avvenimenti, che obbligarono a una riflessione profonda sulle cause dell’incapacità di molti Stati italiani di reagire con efficacia all’invasione straniera; dall’altro, per la celebrazione delle glorie dei principi ora minacciate dagli eventi¹⁰. Le une e gli altri furono narrati non solo sulla base di testimonianze personali, ma anche di lettere e documentazione ufficiale contenuta negli archivi. Questo interesse per le vicende storiche emerge precocemente, per esempio, da due documenti milanesi del 1497 e del 1498 (n. 2), nei quali il duca Ludovico Sforza autorizzava Bernardino Corio, che era stato incaricato di redigere una storia di Milano, non solo a visitare alcuni archivi del territorio, ma anche a portare con sé tutta quella documentazione che reputasse degna di un mag-

⁵ Su Bruni, v. IANZITI, *Poggio, Bruni*, p. 22, nonché ID., *Writing History*, *passim*.

⁶ SENATORE, *Il principato* e FIGLIUOLO.

⁷ Su Giovanni Simonetta, COVINI, *La fortuna* e IANZITI, *Humanistic Historiography*.

⁸ In generale su Ferrara, FOLIN, *Le cronache*.

⁹ Un’analisi comparativa è in LAZZARINI, *A ‘New’ Narrative*.

¹⁰ V. almeno GILBERT, *Machiavelli e Guicciardini*. FOURNEL - ZANCARINI, *La politique de l’expérience, Storiografia repubblicana fiorentina*; FOURNEL, *Cessazione della guerra, Nascita della storiografia*; e, per una recente visione d’insieme, FOURNEL, *Narrating the Italian Wars*, pp. 45-61.

giore studio e controllo¹¹. Si sa, d'altra parte, che sin dagli anni del suo servizio di segretario della Cancelleria di Firenze (1498-1512) Niccolò Machiavelli, assieme ad altri suoi collaboratori nell'ufficio aveva raccolto vari spogli di lettere al magistrato dei Dieci, da usare probabilmente ai fini di una compilazione storiografica¹². Al contempo, egli si avvalse largamente dell'esperienza avuta in prima persona come inviato diplomatico presso le corti europee e italiane, per ricostruire fatti ed eventi relativi alla storia di quegli anni, in primo luogo ne *Il Principe*: celebre è ad esempio la vicinanza delle riflessioni sugli errori del re di Francia Luigi XII con i colloqui personali avuti da Machiavelli con il ministro del re George d'Amboise tra il 1500 e il 1501, che possiamo ricostruire dalla corrispondenza diplomatica del Segretario fiorentino¹³. Alcuni anni dopo, a Venezia, nel pieno della riscossa dopo la disfatta di Agnadello, il Consiglio dei dieci permise per la prima volta in maniera formale a due patrizi di consultare gli archivi della Cancelleria segreta al fine di poter narrare gli avvenimenti correnti. Uno era Marino Sanudo, che da anni teneva i suoi diari, oggi una delle fonti principali sulla storia veneziana di questo periodo, nel quale allineava fonti orali raccolte in città, trascrizioni da corrispondenza ufficiale ottenuta in quanto membro di consigli cittadini, e notizie ricavate appunto dalla frequentazione della Cancelleria¹⁴. L'altro è meno noto, ma fu il primo a ricevere tale permesso. Si tratta di Andrea Mocenigo che, nel 1515, mentre stava preparando un'opera dedicata alla guerra in corso (nota a Venezia come guerra di Cambrai), ottenne l'autorizzazione ad accedere agli archivi, anche in considerazione della sua appartenenza al ceto patrizio, e del fatto che, in quanto membro del Senato, era comunque già al corrente delle informazioni segrete che avrebbe trovato nei documenti (v. n. 3)¹⁵.

Per tutto il resto dell'età moderna gli archivi rimasero patrimonio esclusivo dei governi e dei principi. Tuttavia, questi ultimi concedevano permessi speciali a letterati incaricati di scrivere opere storiografiche celebrative della propria città o del proprio regime. Già nel 1516 Venezia istituiva la carica di storiografo pubblico, che sarebbe rimasta operativa quasi ininterrottamente fino alla caduta della Repubblica nel 1797 e che sarebbe sempre stata ricoperta da un patrizio veneziano. Il primo a rico-

¹¹ Su Corio, si rimanda a MESCHINI.

¹² VAROTTI, *Machiavelli segretario*, pp. 131-148.

¹³ GUIDI, *L'esperienza cancelleresca*.

¹⁴ NEERFELD, *Historia per forma di diaria*.

¹⁵ Sulla storiografia ufficiale veneziana del Cinque-Seicento, v. COZZI, *Pubblica storiografia*, GAETA, *Storiografia*, BENZONI, *Introduzione*.

prire tale carica fu Andrea Navagero, allora responsabile della Biblioteca nicena, primo nucleo della Marciana. In diverse occasioni, nel corso del Cinquecento, agli storici pubblici fu concesso di accedere in archivio per consultare, entro certi limiti cronologici, documentazione ufficiale e segreta: vale la pena notare in effetti che erano esclusi dalla consultazione i documenti più recenti, con un termine che passò da due-tre anni (nel 1515), a sette (nel 1577), e poi a quattro (nel 1599) (v. n. 3: Venezia, 1515 e n. 6: 1577). Solo in casi eccezionali si permetteva di consultare anche la documentazione corrente (v. n. 3: Venezia, 1515). Il collegamento tra storiografia e documentazione d'archivio era così stretto che nel 1601 Andrea Morosini, eletto tre anni prima alla carica di pubblico storiografo, venne nominato anche soprintendente della Cancelleria segreta, ovvero responsabile della buona gestione e ordinamento dell'ufficio (su questa figura istituzionale, v. cap. II, n. 10: Venezia, 1641). Da allora in poi le due cariche furono associate con una certa regolarità, segno di una nuova sensibilità che univa padronanza dell'archivio e scrittura della storia¹⁶. Altrove era il desiderio di celebrare le proprie radici per giustificare il proprio dominio sulla città che favoriva l'apertura degli archivi agli eruditi, come nella Firenze di Cosimo I. Sono noti per esempio, gli incarichi ufficiali assegnati dal Medici a Benedetto Varchi, al quale fu concesso pieno accesso alle carte che gli erano necessarie per la redazione della sua *Storia fiorentina*, sebbene quest'ultima, una volta compiuta, fosse poi, in realtà, giudicata troppo eversiva nei confronti del regime (v. n. 5: Firenze, 1549 ca.). Il mandato di Varchi passò poi, nella seconda metà del Cinquecento, ai più fedeli Giovan Battista Adriani, di cui sono noti i molti spogli di documentazione d'archivio, e Scipione Ammirato¹⁷. Anche a costoro fu dato accesso alla documentazione e le loro opere, al contrario di quanto accaduto con Varchi, furono stampate con il benestare del regime, tra il 1583 e il 1600.

Questo non fu, d'altronde, un fenomeno proprio solamente degli Stati centro-settentrionali. Qualcosa di affine si riscontra infatti anche nell'Italia meridionale. Per esempio a fine Cinquecento, Giovanni Antonio Summonte, nello scrivere l'ultimo volume che tratta degli avvenimenti più recenti della sua grande *Historia della città e regno di Napoli* – il primo

¹⁶ Cozzi, *Pubblica storiografia*, pp. 278-292.

¹⁷ Sui lavori archivistici dell'Adriani, v. GOLDBERG, *On the Early Years*, pp. 12-13, oltre a quanto Adriani stesso scrisse dei propri raffronti su «publiche scritture, lettere di Ambasciatori, di Segretarii, di agenti, di Principi» in ADRIANI, *Istoria de' suoi tempi*, 1, p. 2. Su Ammirato, v. DE MATTEI. Più in generale su questo periodo della storiografia fiorentina, v. *Storici e politici fiorentini* e CALLARD, *Le Prince et la république*, pp. 19-46.

passo verso una vera e propria esplosione della storiografia municipale nel Meridione e in Sicilia¹⁸: si rifece a volte a documentazione contabile e a registri della Cancelleria – questi ultimi forse distrutti nella sollevazione popolare del 1647 (su cui v. cap. V, n. 41)¹⁹. L'accesso e l'uso degli archivi risulta ancora più evidente, nel corso del Seicento, nei lavori di Carlo de Lellis. Ciò è attestato, per esempio, dagli innumerevoli e precisi riferimenti documentari presenti nei *Discorsi delle famiglie nobili del Regno di Napoli*, dai quali si evince che l'autore consultò a lungo la documentazione e i registri conservati presso l'archivio della Regia Zecca di Napoli e presso altri depositi documentari²⁰ – anche in virtù delle sue amicizie con gli *archivari* napoletani, tra i quali spicca il nome di Niccolò Toppi (sul quale v. cap. IV, n. 24: Napoli, 1651)²¹. Se si sposta l'attenzione alla Sicilia, vale la pena di segnalare che, in occasione della nomina, da parte di Filippo IV di Spagna, di Antonino Amico al ruolo di regio storiografo del Regno (1622), quest'ultimo fu autorizzato a consultare tutte le scritture che reputasse necessarie alla compilazione dei suoi lavori, sia negli archivi pubblici, sia in quelli privati (v. n. 8: Aranjuez, 1622).

L'accesso non andava esente da limitazioni e problemi e naturalmente implicava il tentativo di controllo e censura da parte delle autorità sulle stesse opere storiografiche. In tutti i già citati documenti veneziani si stabiliva come condizione di accesso all'archivio che gli storici – i quali del resto erano tutti patrizi, sia che avessero un incarico ufficiale, sia che non l'avessero – sottoponevano a verifica le proprie opere prima di darle alle stampe (v. nn. 3, 6 e 26: Venezia, 1515, 1577, 1562). Il già menzionato documento fiorentino del 1549 testimonia d'altronde come Benedetto Varchi, pur a suo tempo sostenitore della decaduta repubblica, avesse appunto ottenuto da Cosimo I il permesso di accedere agli archivi della città; proprio per questo a diverse magistrature cittadine era stato ordinato di consegnargli tutta la documentazione da lui richiesta. Ciononostante, Varchi dovette far fronte a ritrosie e chiusure parziali, e alla fine la sua opera dovette attendere fino al 1721 per essere data alle stampe (v. n. 5: Firenze, 1549 ca.). Simili problemi di accesso dovuti a questioni di matrice politica si osservano anche nella lettera, risalente a due anni prima, di Donato Giannotti allo stesso Varchi (v. n. 13: Roma, 1547). Giannotti, che era stato

¹⁸ GIARRIZZO, *Erudizione*, pp. 547-549.

¹⁹ SUMMONTE, pp. 4 e 173. Per il riferimento archivistico, v. *Guida*, III, *Napoli*, pp. 22-23.

²⁰ DE LELLIS, *Discorsi delle famiglie*, *passim*.

²¹ Su De Lellis, v. CERESA.

un sostenitore del partito anti-mediceo e per tale motivo era stato bandito da Firenze, lasciava intendere che aveva rinunciato perfino all'idea di scrivere una storia della città, consapevole che la consultazione degli archivi gli sarebbe comunque stata negata per motivi politici.

La storiografia celebrativa riceveva ampia diffusione anche grazie alla stampa. La stessa *Historia florentini populi* di Bruni fu tradotta postuma in volgare da Donato Acciaiuoli, per volontà della Signoria, e poi data alle stampe nel 1476. Va sottolineato, però, come la pubblicazione a stampa di documentazione d'archivio servisse anche per finalità propriamente pratiche, ovvero per rendere ampiamente disponibile la legislazione. Già un documento siciliano del 1497 (n. 1: Messina) mette in evidenza una precoce consapevolezza, da parte delle autorità, dell'utilità dell'*ars impressoria* ai fini della conservazione e della diffusione delle leggi. In quella circostanza, il viceré siciliano Giovanni de la Nuza, preoccupato da un recente incendio che aveva portato alla distruzione di «legum regiarum magna copia», incaricava due giureconsulti di recuperare tutte le leggi, le costituzioni e i capitoli del regno, per farne una compilazione a stampa, affinché i testi fossero sempre a disposizione dell'amministrazione e non rischiassero di andare perduti, e non fosse più necessario svolgere lunghe ricerche per ritrovarli. Si ha notizia di un'operazione analoga alcuni anni dopo, quando il notaio di cancelleria Giovanni Giacomo Bonatta fu incaricato di individuare le antiche leggi e prammatiche del Regno, allo scopo di farne un libro (v. n. 4: 1520).

In tutta l'età moderna si assistette a una fiorente industria di pubblicazioni di questo genere, per esempio a Roma con le compilazioni di bolle, privilegi e altre lettere papali risalenti indietro al medioevo, oppure le prammatiche e capitoli tipiche dei regni meridionali²². Altri esempi sono gli agili manuali che riassumevano la legislazione su un dato argomento, come la *Pratica criminale secondo le leggi della Serenissima Repubblica di Venezia* di Lorenzo Priori, pubblicata nel 1622 «con nota delle parti, & publiche Deliberationi». Tipiche del Settecento furono vere e proprie raccolte che avevano ambizione di completezza, come a Firenze quella celebre di Lorenzo Cantini, che rappresenta l'ultima di una serie di iniziative intraprese allo scopo di formare un repertorio generale a stampa delle leggi del Granducato di Toscana a partire da documentazione archivistica (su questo, v. cap. III, n. 20: 1746). In un modo parzialmente diverso, un

²² Per Roma, v. JAMME, *Écrire pour le pape*, per un altro caso, si veda, sulla legislazione capitolare in Sicilia, ROMANO, *Introduzione*, pp. XIII-XXIX.

documento romano databile circa al 1800 (v. n. 22) dimostra che questo genere di ricerche potevano essere fatte ai fini di compilare opere di carattere storico-amministrativo per ricostruire il funzionamento e le vicende di un'istituzione specifica, come, in questo caso, la Camera apostolica. Talvolta queste storie di uffici particolari, sostenute da documentazione d'archivio, avevano un intento velatamente o chiaramente autocelebrativo, come si evince, per esempio, da un documento romano del 1587 (v. n. 7), in cui due membri del Collegio dei segretari apostolici illustrano le ricerche condotte per raccogliere bolle e altra documentazione relativa alla storia del Collegio stesso. Lo stesso intento traspare chiaramente anche da un testo milanese del 1711, relativo alla storia del Magistrato delle entrate straordinarie (v. n. 20), che, non casualmente, fu preparato proprio da un ufficiale al servizio di quella magistratura.

RICERCA E REPERIMENTO

Le fonti contenute in questa sezione mostrano come, grazie al sempre più frequente accesso agli archivi, eruditi e storici di antico regime riuscirono ad ampliare e affinare le modalità di reperimento e di utilizzo delle scritture che vi erano conservate. Le testimonianze dirette, già di per sé poco numerose, appaiono scarse e prive di dettagli: raramente, infatti, gli autori di opere storiografiche o di cronache si dilungavano sullo svolgimento materiale delle proprie indagini. Tali testimonianze non sono però prive d'interesse. Diversi storici, per esempio, alludono alla lunghezza e all'ampiezza delle ricerche condotte, con il duplice scopo, da un lato, di mettere in buona luce sé stessi e le proprie opere agli occhi di committenti e lettori, e, dall'altro, di sottolineare l'importanza dei contatti personali che avevano loro permesso l'accesso alle fonti. Traspare anche da queste descrizioni la soddisfazione per il lavoro svolto e un crescente gusto per il documento antico. Così, per esempio, già a fine Quattrocento Pellegrino Prisciani descriveva con un linguaggio colorito le sue peregrinazioni tra «bibliothecas, publicarum armaria et archivis regios» di molte città d'Italia, dove, «tamquam vir hortulanus pluribus ex pratis multis et quidem redolentibus pluribus collectis calathos implevimus» (v. n. 11: Ferrara, 1498). Breve ma significativa l'allusione alle proprie ricerche da parte dei già ricordati autori di una nutrita raccolta di privilegi e leggi del Collegio dei segretari apostolici, fatte «si non ea, qua speravimus facilitate, ac celeritate, ea certe, qua debuimus, fide, ac sollicitudine» (v. n. 7: Roma, 1587). La fa-

tica della ricerca d'archivio – «havendo rivoltati molti libri e scritture di quello, ho, non senza gran fatica, raccolto e messo insieme in un Volume tutti li Parlamenti Generali» – traspare chiaramente anche in una dedica all'arcivescovo di Palermo, fatta da Andrea Marchese all'inizio della sua raccolta di fonti dei parlamenti siciliani (v. n. 19: Palermo, 1659).

Le descrizioni fornite dagli storici sulle proprie indagini archivistiche differiscono tra loro nel fornire notizie precise sui fondi consultati. A Venezia per esempio gli storici ufficiali si limitavano in genere a descrivere le proprie fonti come «documentazione segreta» – un rinvio in realtà più specifico di quanto si possa pensare, soprattutto agli occhi di un contemporaneo, dal momento che (come si è già visto, v. per esempio cap. I, n. 3: 1459) indicava quelle serie di deliberazioni del Senato e del Collegio contenute nella Cancelleria segreta, oltre ai dispacci e alle relazioni degli ambasciatori inviati all'estero, anch'essi depositati nella medesima Cancelleria. Più che sulla loro collocazione archivistica, altri storici mettono l'accento sull'antichità dei documenti dei quali si erano serviti o sull'importanza delle autorità che li avevano emessi. È questo, per esempio, il caso di Prisciani, che cita documenti longobardi, privilegi di papi e imperatori romani (v. n. 11: Ferrara, 1498); oppure, alla fine del periodo preso in esame in questo volume, di Rosario Gregorio, che mette in evidenza l'interesse, da parte di numerosi storici che lo avevano preceduto, per il celebre registro dell'imperatore Federico II, l'unico allora superstite (v. n. 34: Palermo, 1792). Altri storici sottolineano invece la varietà dei generi documentari e, conseguentemente, la complessità e l'ampiezza delle ricerche condotte. Per esempio, Rocco Pirro, regio storiografo del Regno di Sicilia, nell'introduzione alla sua opera *Sicilia Sacra* dichiarava di aver impiegato «annos plures» per condurre le proprie ricerche negli archivi sia regi sia ecclesiastici, e redigeva un elenco delle fonti utilizzate per compilare il libro (v. n. 17: Palermo, 1643). La fatica nel portare avanti le proprie indagini archivistiche emerge con chiarezza anche nell'introduzione scritta da Giovanni Evangelista di Blasi per la sua opera dedicata ai viceré siciliani: la ricerca fu infatti condotta su una straordinaria varietà di fonti, che non includeva solamente documentazione archivistica, ma anche diari e cronache redatte da altri storici o privati cittadini, nonché numerose opere a stampa (v. n. 33: Palermo, 1790). In altri casi ancora, è il legame personale con chi ha fornito la documentazione a essere messo in evidenza, come in un passo tratto dalla *Storia del Concilio di Trento* di Pietro Sforza Pallavicino, allora prossimo a ricevere il titolo cardinalizio, dove la polemica storiografica si accompagna al compiacimento nel mostrare le

reti di conoscenze che gli avevano consentito l'accesso a documentazione riservata (v. n. 18: Roma, 1657).

Altre indicazioni riguardo alla ricerca delle fonti pervengono agli storici dalle autorità stesse e sono perciò conservate non nei testi delle loro opere, ma negli archivi medesimi. Talvolta è il principe in persona a spiegare l'obbiettivo ultimo di queste ricerche, e quindi a indicare il deposito documentario o le serie archivistiche in cui esse dovevano essere condotte. Come dimostrato da molti documenti pubblicati nel cap. I, «Archivi e potere», spesso le autorità richiedevano specifiche ricerche finalizzate a comprovare una prerogativa, oppure a verificare i diritti dei sudditi, come nel caso della celebre indagine di Giovan Luca Barberi nella Sicilia di inizio Cinquecento (v. introduzione al cap. I, pp. 5 e 12 e n. 5: 1510). Ma altre ricerche erano volte a dimostrare l'antichità della propria casa, per esempio attraverso il reperimento di documenti concernenti la storia di famiglia, come accadde quando Cosimo I ordinò a uno dei propri segretari di rintracciare vecchie carte e insieme riorganizzare il proprio archivio familiare (v. n. 15: Firenze 1570-1574).

Il caso veneziano appare particolarmente ricco in questo senso, dal momento che la Repubblica non volle solo, come si è già visto, nominare storici ufficiali, ma si premurò anche di fornire loro il sostegno necessario a condurre le proprie ricerche: essi ricevevano infatti l'assistenza di alcuni segretari, che conoscevano bene i depositi documentari e le scritture che vi erano riposte. In effetti, l'accesso agli archivi non era di per sé sufficiente alla buona condotta della ricerca: occorreva sapere cosa cercare e, naturalmente, saper trovare quanto si cercava. Tale prassi emerge, ad esempio, nel permesso accordato a Pietro Bembo. Il documento attesta, da una parte, il desiderio delle autorità di avvalersi di un notissimo letterato; dall'altra, la necessità di agevolare le sue indagini facendolo accompagnare tra gli scaffali della Cancelleria segreta da due segretari esperti, tra i quali Giovan Battista Ramusio (v. n. 12: Venezia, 1530). Sempre a Venezia è interessantissima l'operazione storiografica interna all'archivio stesso che portò, a partire dalla metà del Cinquecento, alla regolare compilazione di *Annali*, ovvero compendi manoscritti di copie, estratti o sommari di documentazione di cancelleria relativa ad avvenimenti di particolare importanza, di cui furono redatti ben 69 volumi, relativi agli anni 1549-1719²³. Vale la pena sottolineare la duplice funzione degli *An-*

²³ ANTONINI, *Kept within their Chests*. La stessa operazione sarebbe stata eseguita più tardi anche in archivi come quello di Simancas, v. KAGAN, *Clio & the Crown*, pp. 96-104 e 133.

nali in quanto strumenti utili alla composizione storica (v. n. 14: Venezia, 1551 e Roma, 1593). Da un lato, mettendo in successione cronologica gli avvenimenti considerati di maggiore importanza per la Repubblica, essi fornivano allo storico un quadro entro il quale organizzare la propria narrazione: «ordire tutto il filo», come affermò un loro entusiasta lettore, Paolo Paruta, che ne richiese copia al tempo in cui, pur storico ufficiale di Venezia, si trovava ambasciatore a Roma, lontano quindi dalle fonti documentarie della città. Dall'altro lato, gli *Annali* potevano fungere da guida agli storici ufficiali, in quanto erano provvisti di veri e propri riferimenti alle collocazioni archivistiche degli originali, e quindi facilitavano ulteriori indagini in archivio.

Non tutte le ricerche, naturalmente, davano i frutti sperati. Anche le riflessioni degli storici suscitate dal mancato ritrovamento dei documenti cercati riflettevano la loro crescente familiarità con gli archivi. Nella già citata lettera del 1547, ad esempio, Donato Giannotti rispondeva alle ipotesi di Benedetto Varchi, storico al servizio di Cosimo I, sull'apparente scomparsa di certe scritture dei Dieci, affermando che esse erano forse state trattenute presso di sé da Francesco Guicciardini, il quale, come è ampiamente attestato, fece largo uso di dispacci e deliberazioni per la sua opera storiografica (v. n. 13: Roma, 1547)²⁴. Ciò dimostra tra l'altro come fosse possibile immaginare, già a quell'epoca, che la dispersione dei documenti (di cui si è parlato nel cap. V) non fosse dovuta soltanto all'indebita appropriazione di scritture da parte di segretari e ministri, ma perfino di storici. Un fenomeno che, se da una parte facilitava il lavoro di alcuni, dall'altra poteva creare problemi ad altri nel processo di reperimento delle fonti. Del resto, anche la mole della ricerca poteva divenire un ostacolo a volte insuperabile. In una sua famosa lettera autobiografica del 1721, Ludovico Antonio Muratori (1672-1750), archivista e bibliotecario al servizio degli Este (v. n. 21; v. anche cap. IV, n. 25: Modena, 1750) descriveva per esempio le lunghe ricerche – che lo avevano visto collaborare attivamente con Gottfried Wilhelm Leibniz – condotte qualche anno prima allo scopo di dimostrare l'appartenenza di Comacchio all'impero e «l'infondatezza di tante pretese territoriali pontificie». A questo scopo, affermava, egli era riuscito a consultare «gran copia d'antichi documenti inediti, diplomi d'imperadori, re e principi, fondazioni di monasteri, donazioni, testamenti, bolle di papi e vescovi, e altre simili memorie inedite de' secoli oscuri».

²⁴ Per l'uso delle fonti da parte di Guicciardini, v. RIDOLFI, *Introduzione* e PHILLIPS, *Machiavelli, Guicciardini*, p. 97.

La mole delle scritture accumulate nel corso di questa sua indagine, aveva infatti suscitato in lui l'intenzione di scrivere non solamente di storia locale, ma anche «delle Antichità italiane». La vastità dell'argomento lo portò a svolgere indagini archivistiche ben oltre Modena, ma finì con il costringerlo a rivedere i suoi tempi di lavoro e i suoi progetti più ambiziosi, come emblematicamente messo in evidenza da un passo del testo che qui si pubblica: «Insomma bisognò calar le vele e non so ora se mi resterà tempo, voglia e forza da ritornarvi più» (v. n. 21: Modena, 1721)²⁵.

ARCHIVI E STORIOGRAFIA

Pur generalmente legate agli intenti autocelebrativi e alle esigenze del potere, le indagini degli studiosi sulla documentazione d'archivio contribuirono ad affinarne la metodologia storiografica, permettendo loro, allo stesso tempo, di sviluppare importanti tecniche di critica delle fonti. Il principio del ritorno alle fonti originali era intrinseco alla cultura umanistica, che aveva fatto un baluardo della filologia e del rifiuto dell'anacronismo²⁶. Inizialmente la critica testuale s'incentrò soprattutto sullo smascheramento di falsi a partire da principi filologici, come nel celebre caso di Lorenzo Valla e della cosiddetta *Donazione di Costantino*²⁷. Ma in seguito fu proprio il ricorso alla documentazione originale – e in particolare a quella conservata negli archivi, e per questo considerata degna di maggior fede – a servire come arma polemica per smontare certe versioni degli eventi. Nel corso del grave contrasto confessionale che nel Cinquecento portò in tutta Europa gli storici ad affilare le proprie armi polemiche, emerse una corrente storiografica anti-ciceroniana che, in contrasto con la narrazione e l'“invenzione”, cominciò a privilegiare la citazione di fonti che dessero maggiore evidenza storica alle proprie opere²⁸. Un secolo dopo, forti controversie – note come *bella diplomatica* – sorte in merito

²⁵ Su Muratori storiografo, si vedano almeno: BERTELLI; *L.A. Muratori*; nonché IMBRUGLIA.

²⁶ Per due diversi approcci rispetto a questo tema, v. GARIN, *La filosofia* e ID., *La cultura filosofica* e KRISTELLER, *Humanismus und Renaissance* e ID., *L'Umanesimo italiano*, e anche le considerazioni in BURKE, *The Renaissance Sense*, pp. 50-69. Inoltre, per un caso di uno storico umanista esemplare come Biondo, v. MIGLIO, *Una lettera di Lapo di Castiglionchio*.

²⁷ Per una recente disamina, v. VIAN.

²⁸ Per le polemiche tra antiquari e filologi da una parte ed esponenti dello scetticismo storico dall'altra, v. MOMIGLIANO; KELLEY, *Foundations*; GRAFTON, *La nota*; ID., *What was History?*; SAWILLA, *Antiquarianism*.

all'autenticità dei documenti che attestavano privilegi, precedenze, confini e più in generale l'antichità di una casata o di una consuetudine, videro coinvolte tanto famiglie aristocratiche, quanto autorità statali ed ecclesiastiche. Da una parte, il sovrapporsi di opere storiografiche che proponevano tesi differenti e spesso opposte, ma tutte basate sull'uso di documenti dei quali si enfatizzava l'autenticità e dunque la veridicità storica, contribuì a generare quel fenomeno culturale che è stato definito come la «crisi della coscienza europea», ovvero l'emergere di un generale scetticismo nei confronti di qualsiasi forma di autorità, compresa quella di una presunta verità assoluta della storia²⁹. Ma dall'altro lato, com'è noto, prese forma in questo contesto anche la scienza diplomatica, che, mediante l'analisi dei caratteri intrinseci ed estrinseci della documentazione, consentiva di ricostruire la genesi e la datazione dei documenti, verificandone così anche la genuinità³⁰. Un momento fondamentale, all'interno di questo percorso, fu sicuramente la pubblicazione del *De re diplomatica* di Jean Mabillon nel 1681, il cui famoso frontespizio raffigura proprio un arco monumentale che dà accesso a un archivio.

Le istanze storiografiche qui delineate emergono tra le linee di alcuni dei documenti pubblicati in questa sezione, relativi al lavoro archivistico effettivamente svolto dagli studiosi in funzione della preparazione delle loro opere. Alcuni documenti, per esempio, esplicitano ragionamenti che consentono agli autori di arrivare a determinate conclusioni a partire dalle tracce documentarie in loro possesso. Così, per provare l'enorme sforzo bellico sostenuto da Firenze contro i Visconti di Milano – «cose maravigliose posto che spesse volte sieno negate dal vero credere» – Giovanni Cavalcanti, storico fiorentino del primo Quattrocento e autore delle note *Istorie*³¹, faceva riferimento alle scritture della Camera, l'antico ufficio responsabile dell'amministrazione delle finanze del Comune di Firenze e, allo stesso tempo, della conservazione della documentazione del Comune stesso (v. 23: Firenze, 1429-1441 ca.; per la storia della Camera, v. capp. I e II, pp. 4-5 e 110). Anche uno storico come il fiorentino Iacopo Nardi, pur basandosi soprattutto su una fonte diaristica dell'epoca, riuscì forse a vedere personalmente i capitoli dell'intesa tra i fiorentini e Carlo VIII di Valois, re di Francia: egli li trascrisse infatti nelle sue *Istorie della città di*

²⁹ HAZARD.

³⁰ Per l'uso degli archivi in questo contesto, v. *Die Praktiken der Gelehrsamkeit; The Uses of Historical Evidence*, e *Les historiographes*.

³¹ Su Cavalcanti, v. MUTINI.

Firenze, con tanto di rimando alla «originale scrittura» e indicazione degli estensori materiali (v. n. 24: Firenze, 1550 ca.).

Non è un caso che tra Cinque e Seicento, in seguito alla crescente consuetudine di citare documentazione d'archivio in libri a stampa, si diffusero nuovi accorgimenti per evidenziare graficamente sulla pagina le citazioni e gli estratti provenienti da quei documenti, separandoli con virgolette o indentazioni nel paragrafo, e per esprimere precisi riferimenti alla loro collocazione originale in note a margine o in fondo alla pagina, spesso con l'indicazione del fondo e del numero di pezzo (v. n. 16: Napoli, 1581 e n. 17: Palermo, 1643)³². A Modena Fulvio Testi, all'interno di un'articolata difesa delle ragioni della casa d'Este contro Urbano VIII in merito alla disputa per il possesso di Comacchio, fornì chiarissimi ed estesi riferimenti archivistici, compresi di regesto, della documentazione sulla quale si basavano le rivendicazioni degli Este³³. Si trattava di scritture con le quali Testi aveva avuto una lunga consuetudine, in quanto era stato ambasciatore degli Este (v. cap. V, n. 17: Modena, 1634) oltre che responsabile materiale del riordinamento e dell'inventariazione del loro archivio³⁴. Del resto, come affermato anche in un trattato di ambiente padovano dell'epoca, esplicitare la provenienza archivistica delle fonti era una maniera di affermare l'autorità delle stesse, nel nome della *publica fides* degli archivi e della garanzia che essi davano di preservazione perpetua degli originali autentici³⁵.

Non si trattava, naturalmente, di un esercizio neutro o disinteressato, come attestato, peraltro, da alcuni esempi paradossali. Così, Giovan Battista Pigna, segretario degli Este e per qualche tempo archivista responsabile dell'Archivio della grotta, fu l'autore di una di quelle «genealogie incredibili» che proliferarono nell'Italia del Cinquecento, spesso supportate da appendici documentarie più o meno fantasiose in opere che Voltaire avrebbe poi definito come «doctement absurdes»³⁶. Nell'*Historia dei principi d'Este*, Pigna tracciava le origini della casa ducale degli Este fino a una *gens* romana contemporanea di Romolo. Nella stessa opera, per di-

³² GRAFTON, *La nota*.

³³ V. TESTI.

³⁴ Su Testi e il suo lavoro di riordinamento, v. VALENTI, *Profilo storico*, pp. 27-28.

³⁵ BARISONI, *De Archivis*, p. 48; il trattato di Barisoni (1587-1667) fu pubblicato postumo nel 1737, v. BORN, *The De Archivis*, e su questo punto in particolare, ANTONINI, *Kept within their Chests*, pp. 43-44.

³⁶ BIZZOCCHI, *Genealogie incredibili*; la citazione è da BIZZOCCHI, *La storiografia genealogica*, p. 428.

mostrare il diritto degli Este a determinare la propria successione, egli faceva riferimento alla documentazione conservata in una stanza segreta detta dell'«uscio di ferro» (v. n. 27: Ferrara, 1570).

In effetti, nello spirito dei *bella diplomatica* richiamato più sopra, il ricorso all'archivio era uno strumento utile principalmente a smentire le affermazioni degli avversari, non solo in controversie tra Stati, ma anche, va sottolineato, nel caso di polemiche interne a una stessa corte o capitale. A Napoli, per esempio, Angelo di Costanzo, sotto lo pseudonimo di Marco Antonio Terminio, si serviva della documentazione conservata in archivio per dimostrare che i seggi di Montagna, Porto e Portanova non erano meno prestigiosi di quelli più antichi (Capuana e Nido), smentendo quanto affermato invece da Giovan Battista Carafa. Quest'ultimo veniva anzi sollecitato a verificare l'attendibilità delle fonti consultate in archivio, grazie ai riferimenti documentari riportati dallo stesso di Costanzo nella sua opera (v. n. 16: Napoli, 1581). La medesima propensione a smentire le tesi supportate dagli avversari politici oppure da altri storici emerge chiaramente in altri due documenti napoletani: nel primo di essi, Carlo Tapia si serviva delle scritture d'archivio per certificare il prestigio e l'autonomia del Consiglio collaterale, presso il quale egli stesso prestava servizio, in opposizione al tentativo iberico di porre sotto un più stretto controllo l'amministrazione napoletana (v. n. 29: Napoli, 1632); nel secondo documento invece, Francesco Capecelatro scriveva una storia di Napoli utilizzando documentazione d'archivio per rileggere gli eventi in chiave filo-aristocratica e in opposizione alla tradizione filo-popolare (v. n. 30: Napoli, 1640).

Al di là dei fini polemici, la consultazione dei documenti d'archivio cominciò a divenire un modo per provare la «verità» dei fatti: «pro veritate rerum, qui in hystorijs est pars potissima» (v. n. 3: Venezia, 1515). Se a volte si trattava di posizioni essenzialmente retoriche, in altre circostanze, però, si è di fronte a veri e propri atti di ricerca volti a correggere precedenti errori. Ne è una dimostrazione, qualche anno più tardi, la dettagliata relazione di tre patrizi veneziani sulla *Rerum Venetarum ab urbe condita historia* di Pietro Giustinian (v. n. 26: Venezia, 1562). Quest'ultimo, per redigere la propria opera, si era basato su due storie precedenti (tra cui quella, già ricordata, di Bembo), ma per gli eventi più recenti – a suo stesso dire – aveva fatto riferimento ai racconti dei concittadini più anziani. Quello che per Giustinian era motivo d'orgoglio – ovvero, la sua intimità con uomini potenti, esperti e ben informati – risultava invece un punto debole agli occhi dei tre revisori, che lo accusavano di aver male inter-

pretato gli eventi proprio perché non aveva consultato «li secreti et archivi de Principi o Republiche». È interessante che, in questo errore, i tre revisori paragonassero Giustinian a Paolo Giovio, prefigurando così le critiche più famose che a quest'ultimo avrebbe rivolto pochi anni dopo il grande giurista e filosofo francese Jean Bodin nel *Methodus ad facilem historiarum cognitionem* (1566)³⁷. Per emendare gli errori contenuti nella sua opera, occorreva dunque che Giustinian «prendesse istruttione ... dalle lettere et atti» conservati nella Cancelleria segreta. Sono affermazioni che rivelano, tra l'altro, la probabile influenza negli ambienti culturali veneziani dell'epoca di Francesco Patrizi da Cherso, professore allo Studio di Padova. Pubblicato due anni prima, il suo trattato *Della historia* aveva sostenuto, in opposizione alla storiografia ciceroniana, che era necessario fondare la narrazione sulle tracce del passato: tracce materiali come epigrafi e monete, ma anche documenti, tra i quali Patrizi enumerava «le consulte, le diliberationi, le leggi, le lettere pubbliche, le commissioni, gli avisi, et l'altre tutte scritture corse nel passare un negotio, o di guerra, o di pace che egli si sia, o d'altro»³⁸. In effetti, tra Cinque e Seicento, per contrastare lo scetticismo dei neo-pirronisti riguardo alla «conoscibilità del passato»³⁹, questo e molti altri trattati di *ars historica* cominciarono ad affermare più in generale il valore euristico del ricorso alla documentazione d'archivio, alla stregua di quanto – nello stesso periodo – stavano facendo gli antiquari relativamente alle fonti non scritte⁴⁰. Come visto in questi documenti, l'affermazione teorica generale poteva riconciliarsi con l'effettivo studio di carte d'archivio. Tale atteggiamento emerge, per esempio, dallo spirito con cui Angelo Di Costanzo, politico e storico napoletano, scriveva di essere andato «a cercare l'Archivio Real» in quanto «desideroso di trovarne la verità», ovvero per attestare la veridicità delle proprie affermazioni (v. n. 16: Napoli, 1581).

La fiducia nei confronti della documentazione d'archivio non era, tuttavia, incondizionata. Vi fu infatti anche chi, pur utilizzandola, si dimostrò cosciente delle manipolazioni di cui essa poteva essere oggetto. Quel che preme qui sottolineare è come tale atteggiamento derivasse proprio dalla consapevolezza che gli archivi stessi avevano una storia. I documenti po-

³⁷ BLAIR.

³⁸ PATRIZI, *Della historia diece dialoghi*, p. 29r; su di lui v. il classico SPINI, *I trattatisti*, pp. 115-118.

³⁹ TORTAROLO, pp. 366.

⁴⁰ Sui trattati dell'*ars historica*, v. COTRONEO, e GRAFTON, *What Was History?*. Sugli antiquari, v. il fondamentale MOMIGLIANO.

tevano infatti contenere errori, intenzionali o meno, derivanti dal punto di vista di chi li aveva scritti, ma anche interpolazioni dovute alle funzioni che i documenti stessi avevano svolto per chi li aveva conservati. Così, Benedetto Varchi affermava che Francesco Del Campana, cancelliere dei Signori di Firenze, avesse egli stesso «cominciato a corrompere le scritture delle memorie pubbliche», e in particolare i registri degli ufficiali delle Riformazioni di cui era stato responsabile (v. n. 25: Firenze, 1543 ca.). Non a caso, proprio negli stessi anni, si avverte, sempre a Firenze e in connessione ai rivolgimenti politici che avevano interessato la città nei decenni precedenti, la consapevolezza delle possibili sottrazioni di documenti subite dagli archivi (v. n. 13: Roma, 1547). In modo più radicale, Agostino Mascardi, gesuita, autore di un trattato di *Arte istorica* pubblicato nel 1636, fondava la sua critica all'uso della documentazione diplomatica su ragioni metodologiche, legate all'idea che gli ambasciatori e i governi del tempo tendessero a nascondere la verità dei fatti dietro una retorica volutamente criptica rispetto alle loro reali intenzioni, spesso dichiarate solo a voce e dietro le quinte⁴¹. Anche qui vale la pena notare come questa stessa sensibilità si ritrovi naturalmente anche presso archivisti, ben coscienti delle lacune degli archivi e delle stratificazioni da essi subite. Lo si legge per esempio, in un mutato contesto storico circa un secolo dopo, in una testimonianza del compilatore di una raccolta dei dispacci regi del Ducato di Milano, frutto di una difficoltosa ricerca tra le scritture d'archivio, molte delle quali erano andate perdute nel corso del tempo (v. n. 9: Milano, sec. XVIII).

La fortuna degli archivi nella storiografia italiana del Settecento fu duplice. Da un lato, Ludovico Antonio Muratori giunse ad allargare i propri interessi storici proprio in seguito alle prime ricerche d'archivio, che abbiamo già visto, condotte per un classico *bellum diplomaticum* come la questione di Comacchio. A differenza della maggior parte degli storici che prima di lui avevano fatto uso di documentazione governativa, tuttavia, va notato che Muratori sperava di trarne una storia non solo politica: «mia intenzione era di esporre i costumi e riti dell'Italia», non solo «dei diversi e vari governi», ma anche «delle leggi, de' giudizi, de' contratti, delle forme del guerreggiare, de' vescovati, delle badie, delle donazioni pie, degli spedali, delle repubbliche, delle fazioni, delle monete, dei feudi, degli allodi e simili altre innumerabili notizie, che tutte insieme formassero un'intera dipintura dell'Italia d'allora», come scrisse nel 1721 (v. n. 21: Modena),

⁴¹ Su Mascardi e più in generale sullo scetticismo nei confronti dei documenti d'archivio, v. DOOLEY, pp. 114-145.

solo due anni prima della pubblicazione del primo volume dei *Rerum Italicarum Scriptores*. L'influenza di Muratori portò a un crescente interesse per gli studi di *antiquaria*. È questo il caso di Giovanni Battista Caruso, corrispondente dello stesso Muratori e autore non solo della *Bibliotheca historica Regni Siciliae* del 1723 e di un'opera scritta a supporto della dominazione di Vittorio Amedeo II di Savoia sulla Sicilia, ma anche di alcune importanti raccolte di fonti documentarie di ambito ecclesiastico, che scaturirono, peraltro, dai suggerimenti che Jean Mabillon diede proprio a Caruso, in occasione di un loro incontro⁴². Più che su fonti archivistiche, però, la maggior parte degli eruditi preferirono concentrarsi su manoscritti di opere conservate in biblioteche, su fonti epigrafiche o numismatiche: si pensi per esempio, per rimanere ai casi presi in esame in questo volume, in area veneta al Lapidario di Scipione Maffei, in Sicilia alle *Antiche iscrizioni di Palermo* di Torremuzza, e a Milano alla Società Palatina e al *De monetis Italiae* di Filippo Argelati⁴³.

Spostando l'attenzione al Meridione, per esempio, Giuseppe Maria Galanti⁴⁴, avvocato ed eroe del riformismo napoletano, appare esplicitamente debitore delle ricerche d'archivio. In uno spirito illuminista di critica al feudalesimo, citò materiale archivistico nella sua opera sul Molise (1781)⁴⁵, e in maniera ancora più dettagliata qualche anno più tardi, quando fu incaricato dalla Corte di scrivere la *Nuova descrizione storica e geografica delle Sicilie* (1786). Il sostegno della Corona – almeno nella fase delle riforme, visto che la pubblicazione dovette in seguito essere interrotta – gli fu presumibilmente cruciale, perché gli permise un'investigazione più ampia negli archivi regi, al punto da dichiarare che «in questo immenso travaglio, ho la sventura di cadere quasi sempre in errore, quando in luogo di consultare gli archivi, io fido al detto degli scrittori»⁴⁶. Il ricorso alle fonti archivistiche conservate presso l'archivio della Zecca e della Sommaria, oltre a quelle giuridiche, servì infatti al Galanti per criticare in maniera più efficace quel sistema, basato su soprusi e privilegi infondati, mediante il

⁴² Su Caruso, v. CONDORELLI, in *DBI*.

⁴³ TORTAROLO. Peraltro Argelati, nella *Bibliotheca scriptorum Mediolanensium*, sembra far trasparire una certa familiarità con gli archivi, dal momento che menziona le lettere scritte da alcuni degli autori che tratta come materiali per le sue brevi biografie (v. GIUDICI, *Ludovico An nibale Della Croce*, p. 316). Tuttavia, il cuore delle fonti di Argelati è senza dubbio costituito da libri, manoscritti o a stampa, e non da fonti archivistiche.

⁴⁴ Su Galanti, v. PIZZALEO.

⁴⁵ V. per es. GALANTI, *Descrizione dello stato*, I, p. 33.

⁴⁶ ID., *Nuova descrizione*, II, p. 84. Segue la trascrizione di una relazione sullo stato patrimoniale del regno, risalente al 1646.

quale la feudalità riusciva a tenere sotto controllo la società meridionale, e per delineare una storia della popolazione del Regno di Napoli⁴⁷ – non è un caso che i volumi dell'opera siano anche corredati da un'appendice di scritture⁴⁸. L'importanza delle fonti documentarie emerge anche nella monumentale opera di Giovanni Evangelista di Blasi sui viceré di Sicilia: come attestato anche dal preciso apparato di note, l'autore si proponeva di rinnovare i precedenti lavori scritti sul tema, consultando non solamente fonti narrative, ma anche, «con infinita fatica», fonti archivistiche, presso «i regii archivi della cancelleria, del protonotaro e della conservatoria» (v. n. 33: Palermo, 1790). L'attenzione agli archivi da parte degli storici ed eruditi siciliani non era naturalmente una novità, ma una tradizione che affondava le proprie radici nei secoli precedenti, come d'altronde chiaramente spiegato nel documento n. 34 (Palermo, 1792) da Rosario Gregorio, in una sorta di rassegna dedicata proprio allo stato degli archivi siciliani e all'uso che ne era stato fatto dagli studiosi⁴⁹.

Va tuttavia rilevato che, forse proprio in reazione al discredito suscitato dall'uso partigiano delle fonti da parte degli storici dei secoli precedenti, la storiografia dell'Illuminismo – in Italia come altrove – non fu interamente attratta dal lavoro d'archivio, e alcuni dei suoi esponenti preferirono invece concentrarsi su grandi visioni filosofiche, fattive e “anti-pedanti”. Rappresentativo di questo atteggiamento è, per esempio, il caso di Carlo Denina, autore del celebre *Delle rivoluzioni d'Italia* (1760-1770), opera nella quale accusava gli eruditi di “autocompiacimento”, dichiarando platealmente di non voler fare ricerche in archivio⁵⁰; o ancora Alessandro Verri, che negli stessi anni scrisse un'agile *Storia d'Italia* (composta tra il 1764 e il 1766) senza mai fare ricerche d'archivio⁵¹. Tuttavia, almeno a volte, il lavoro d'archivio, sebbene non più messo in evidenza come prima nelle introduzioni, traspare dalle pagine delle opere stesse: come nel caso della *Storia di Milano* (1783-1798) del più famoso fratello di Alessandro, Pietro Verri, il quale per esempio, include nella sua opera diverse note con riferimenti archivistici e intere trascrizioni di documenti⁵². Del resto, lo stesso Muratori, nella famosa prefazione alle sue *Antiquitates italicæ medi ævi*, pur rivendicando

⁴⁷ *Ibid.*, II, pp. 20, 56-57.

⁴⁸ *Ibid.*, II, pp. 380-392 e III, pp. 388-397.

⁴⁹ Per la storiografia illuministica siciliana, v. GIARRIZZO, *Illuminismo*, in particolare pp. 790-809.

⁵⁰ TORTAROLO, pp. 378-379.

⁵¹ VERRI ALESSANDRO, *Saggio*.

⁵² VERRI PIETRO, *Storia*, II, *passim*. Sui fratelli Verri, v. CAPRA, *Verri*.

le proprie amplissime ricerche («quotquot potui Italicarum Urbium Archiva excussi»), aveva messo in guardia da ricerche che servissero unicamente ad appesantire più che a erudire: «tamquam futurae oneri, non eruditioni litterarum»⁵³.

In ogni caso, va constatato che il crescente uso delle fonti documentarie nel corso del Settecento fu generalmente favorito dall'apertura degli archivi a un maggior numero di studiosi, motivata ora – soprattutto per le carte più antiche – dal gusto per l'erudizione e per la storia, più che da veri e propri intenti celebrativi. Ciò aveva in alcuni casi ragioni politico-culturali. A Milano, in questo periodo emerge un crescente interesse nei confronti della documentazione d'archivio, come attestato dal caso di quegli studiosi e archivisti – tra i quali, per esempio, Michele Daverio⁵⁴ – che, servendosi dei mezzi un tempo sviluppati nell'ambito dell'antiquaria, provvidero sia alla compilazione di opere storiografiche, sia di strumenti di corredo utili alla ricerca in archivio⁵⁵. Al contempo, a Firenze, l'avvento di una nuova dinastia portò, da una parte, al riordinamento di vecchi complessi documentari e, dall'altra, alla stesura di opere storiografiche, talvolta ispirate a questi stessi lavori di riorganizzazione, come nel caso dell'abate Jacopo Riguccioni Galluzzi, archivista e segretario di Stato del Granducato di Toscana. Quest'ultimo fu infatti il riordinatore delle carte della Segreteria vecchia e del cosiddetto archivio di Urbino (v. n. 31: Firenze, 1781, nonché cap. II, n. 21: Firenze, 1773; e cap. III, n. 45: Firenze, 1773), nonché l'autore di una *Istoria del Granducato di Toscana sotto il governo della Casa Medici* che è a tutt'oggi una delle più nutrite di fonti dirette, è considerata tra le più affidabili tra quelle scritte in antico regime e rappresenta la prima ricostruzione storiografica complessiva dell'epoca medicea. In effetti, sebbene lo stesso Galluzzi notasse in quest'opera che l'accesso agli archivi era ancora negato a molti dei suoi stessi lettori, nel clima dell'Illuminismo erudito di quegli anni il granduca, anche grazie alla soppressione di alcuni ordini religiosi, si era fatto promotore dell'apertura agli studiosi di vaste sezioni dell'Archivio diplomatico da poco istituito: l'accesso alle carte prevedeva tuttavia l'esclusione delle carte della Segreteria e delle Riformazioni, ancora largamente soggette al segreto di Stato (v. cap. I, n. 13: Firenze, 1778), su cui, invece, Galluzzi basò buona parte del suo lavoro storiografico. Anche

⁵³ MURATORI, *Antiquitates*, I, pp. 6-7.

⁵⁴ Su questo personaggio, si rimanda a LANZINI, *Michele Daverio*.

⁵⁵ Sull'erudizione milanese e l'uso degli archivi, v. il recente volume «Un tesoro infinito in veduto».

a Venezia, infine, all'interno invece di un quadro di sostanziale continuità istituzionale, si provvede al versamento di scritture «contenenti argomenti di erudizione e di Letteratura», un tempo gelosamente custodite nella Cancelleria segreta e nell'archivio del Consiglio dei dieci, nella «Publica Libreria», l'attuale Biblioteca marciana (v. n. 32: 1786, 1789, 1795).

Preme sottolineare in conclusione che, come si è avuto modo di accennare nell'introduzione generale a questo volume, i mutamenti nell'approccio alle fonti e nello studio della storia appaiono intrinsecamente legati alla storia stessa delle istituzioni archivistiche e, di conseguenza, agli eventi politici che ne influenzarono la formazione e lo sviluppo nel corso dei secoli. All'interno di tale processo va certamente ribadito che, in particolare a cominciare dal Settecento – ma con significativi, seppur più isolati, esempi dei secoli precedenti – si afferma un nuovo clima culturale nel quale soprattutto la documentazione più antica, quella cioè non più utile agli affari correnti di governo, era ormai considerata patrimonio a disposizione di studiosi, genealogisti, storici, eruditi e antiquari, e in generale conservata e organizzata in funzione del suo utilizzo come strumento cruciale per lo studio della storia.

DOCUMENTI

ACCESSO E CONSULTAZIONE

1. Messina, 29 apr. 1497. Ordine per la compilazione di un volume a stampa contenente le leggi e le costituzioni del Regno di Sicilia

Nel 1497, in seguito a un grave incendio che aveva portato alla perdita di buona parte delle leggi del Regno di Sicilia, il viceré dell'isola Giovanni de La Nuza incaricava i giureconsulti Giovanni Ansalone e Geronimo Appulo di recuperare tutte le leggi, le costituzioni e i capitoli del Regno esistenti, e quindi di emendarli e di farne infine un libro, da pubblicarsi con il nuovo sistema della stampa. Il giureconsulto messinese Giovan Pietro Appulo, figlio di Geronimo, avrebbe in seguito provveduto alla redazione di un proemio e di un indice del medesimo libro, che sarebbe stato stampato proprio nel corso del 1497.

AS PA: *Protonotaro del Regno*, reg. 177, cc. 20v-22r, ed. in *Pragmaticae sanctiones*, I, pp. 169-171.

Pro Curie.

Ferdinandus etc., Vicerex etc. spectabili, magnificis, et nobilibus eiusdem regni magistro iustitiario, eiusque in officio regio locumtenenti, iudicibus magne regie Curie, magistris Racionalibus, Thesaurario et Conservatori Regii Patrimonii et eius in officio regio locumtenenti, advocato et procuratoribus fiscalibus, ac cunctis aliis officialibus et personis regni tam maioribus, quam minoribus presentibus et futuris ad quos huius nostre sanctionis series pervenerit, consiliariis et fidelibus regis dilectis salutem. Cogitantes quod propter causale incendium et artis impressorie nondum repertum remedium, nec non scriptorum manus celeres, ac pariter intelligentes legum regiarum magna copia deperdita, mutilata, perversa ac etiam cunctis incognita lateret, previa sacri regii consilii deliberatione matura providimus et ordinamus duos huius Regni iureconsultos in huiusce rebus expertos, videlicet magnificum Ioannem de Ansalone et magnificum Hieronimum Apulum id onus subire, qui has speciales leges, capitula scilicet, et constitutiones Regni ab origine regum perquirent inversa ac depravata corrigerent, et collecta

ac emendata, et pristinae forme restituta sub uno libro componerent; et ea demum impressura publicari facerent, ut omnibus exinde copia non desit, longe inquisitionis labor absit, querele sumoveantur et tot veneranda principum placita suum vigorem cunctis patefaciant, et in lucem progressa singula queque tenaciter observentur. Preterea Iohanni Petro Apulo proemia facere mandavimus quibus et libri recitaretur ordinatio, et tam ingens nostre provisionis beneficium cunctis innotesceret, ne quid sine nostro mandato factum videretur cui post modum maiora quoque onera imposuimus, ut si et quitiens illi vacare non possent, idem laboriosos actus suscipere teneretur: rem tamen dubiam eos adiret collaturus impressoribus semper instaret, et diligenter adverteret, nequid erroris fraudisve committeretur quod cum deo duce diligentissime perfecerint sintque ipsi bene instructi et cauti deinceps propter multam diversorum copiam librorum, qui ad eorum manus hac vice pervenerunt ne post hac vigor et tenor sacrarum legum sub impressorum ineffrenata cupiditate vel aliorum malefica voluntate penderet, et earum ordinatio quinquam turbaretur si ad manus rudium, et inexpertorum deveniret, largioris cautionisque provisionis non ab re duximus adhiberi remedium. Idcirco hac nostra sanctione perpetuo valitura consulte ac deliberate, et de nostra certa sciencia promulgata iubemus, statuimus et ordinamus de cetero quotiens huiusmodi liber imprimetur eosdem correctores inesse modo quo supra cum eisdem emolumentis et honoribus, quibus hac vire gaudent, nec alium ad hoc intromicti volumus et expresse mandamus nulla huic contraria voluntate aliquatenus obstitura, insuper tam periculosa legum volumina prohibemus extra regnum imprimi posse, nulla dissimili voluntate huic unquam derogatura, ne qui si quid falsi admiceretur nostra iurisdictio punire non posset, quod si quis contra formam et tenorem presentis nostre legis et ordinationis quicquid premissorum contrarium ausu temerario facere vel habere presumpserit; sciat ipso facto se penam unciarum centum regio fisco irremissibiliter applicandam et eorum librorum combustionis ultra iram et regiam indignationem incurrisse, sic enim nemo contravenire presumet, et impressoris lucris se conferre properabunt regnum, ac divina arte decorabitur, et leges sicule semper vigeant. Quo circa vobis dicimus et mandamus quatenus presentis sanctionis, legis et ordinationis formam omniaque et singula desuper contenta ad unguem tenere, exequi et inviolabiliter, ac firmiter observare debeatis, ac teneri exequi et observari per quos deceat inconcusse faciatis iuxta eius seriem et continentiam pleniorum contrarium nullatenus peragentes, ac fieri permittentes pro quanto gratia regia vobis chara est, et penam regalium auri mille regio fisco applicandam cupitis evitare. Datam in nobili civitate Messane, anno ab incarnatione verbi M^o CCCC^o LXXXVII^o, die XVIII^o Aprilis XV indictionis. Ioan de La Nuza.

Dominus vicerex mandavit michi Iuliano Castellano. Visa per magnificum Iustitiarium Petrum Iulianum Centelles, locumtenentem Iacobum Russum, Ioannem Saccanum, Blascum Lanza, Lucam Bellacera, Gerardum Bonannum, Ioannem Maii, Nicolaum de Sabia fisci patronum et pro Conservatore et Benedictum regentem.

Riferimenti bibliografici: l'esito di questo incarico fu la celebre raccolta di leggi intitolata *Capitula et constitutiones* [1497]. Notizie su questa vicenda in GREGORIO, *Opere scelte*, pp. 42-43; SPATA, *Sulle carte di Sicilia*, p. 13; OLIVA, *L'Arte*, pp. 119-122. Su Appulo e Ansalone, v. rispettivamente LIOTTA, *Ansalone, Giovanni* e ID., *Appulo, Giovan Pietro*. Per una storia delle compilazioni legislative del Regno, v. *Pragmaticae sanctiones*, I, pp. I-LXI.

2. Milano, 1497 e 1498. Due permessi rilasciati a Bernardino Corio per consultare archivi e biblioteche in Lombardia (in Valtellina, a Como e in alcune aree limitrofe, a Pavia), allo scopo di scrivere una storia di Milano.

Grazie al sostegno del duca Ludovico Sforza, che gli fornì anche uno scrivano, fin dalla fine del Quattrocento Bernardino Corio fu autorizzato a visitare diversi archivi della Lombardia, con lo scopo di consultare e ricopiare tutta la documentazione utile alla stesura della sua Historia di Milano. Nel primo dei due documenti che seguono, Ludovico ordina ai vescovi, agli abati, a tutte le persone religiose e agli ufficiali della Valtellina, di Como e di tutte le terre limitrofe all'omonimo lago, di permettere a Corio di accedere agli archivi e alle biblioteche di quell'area, per consultare e ricopiare la documentazione relativa alla storia di Milano che vi era conservata. Si concedeva inoltre a Corio il diritto di trasportare a Milano i volumi di maggiori dimensioni, affinché potesse consultarli con più attenzione. Non è un caso che l'esito storiografico di queste indagini, la già menzionata Historia Patria – che sarebbe uscita a stampa pochi anni dopo, nel 1503 – sia caratterizzata da un manifesto uso delle fonti e dalla trascrizione di numerosi documenti. Nella seconda carta, invece, Corio, stavolta insieme a Tristano Calco – anche lui impegnato nella redazione di una storia di Milano – ottenevano dal Moro il diritto di accedere all'archivio della città di Pavia, allo scopo di consultarne le scritture e gli annali, ricopiando tutto ciò che avrebbero ritenuto necessario. Come nel primo documento, i due storici furono autorizzati a estrarre dall'archivio la documentazione e a portarla nel luogo da loro ritenuto più opportuno per studiarla.

a) Milano, 1 ott. 1497, AS MI: *Diplomatico, Autografi*, cart. 123, fasc. 6, ed. in GABOTTO, p. 3.

Ludovicus Maria Sfortia, Anglus, Dux Mediolani atque Papiæ Angleriaque ac Genuæ et Cremonæ Dominus. Mittimus nobilem virum Bernardinum Corium civem Mediolanensem et familiarem nostrum in Vallem Tellinam, Comum⁵⁶ et

⁵⁶ Comum: aggiunta sopra il rigo.

Terras circum lacum Comensem sitas ad explorandas veteres scripturas pertinentes ad Historiam rerum a Maioribus nostris gestarum, ut earum noticia habeatur. Quare per has hortamur et oneramus Episcopos, Abbates, Priores, Praepositos, Presbiteros et Religiosas quascumque personas, Commissario autem Comensi et caeteris officialibus et subditis nostris, mandamus et iubemus ut ipsi Bernardino benigne aperiri Archivos et Bibliothecas faciant, revolvere, legere et exscribere sinant quicquid illi videbitur et ex ipsis Archivis ad hospitium aut alium locum portare, ubi commodius id agere valeat, et omni auxilio et ope iuvent quae necessaria fuerit ad eas perquirendas et accomodandas. Quod si aliqua volumina vel grandiores libri longiori tempore indigebunt, pergratum nobis erit si eos Mediolanum deportare permittant, quoniam ea opera dabitur ut quam primum eis restituantur. Date Mediolani sub fide sigilli nostri calendis Octobris MCCCC° LXXXX septimo.
Bartholomeum Calchum.

b) Milano, 6 giu. 1498, AS MI: *Diplomatico, Autografi*, cart. 123, fasc. 6, ed. in ROBOLINI, p. 205.

Nobilibus Viris Praesidentibus negotiis Communitatis Papiae nostris dilectis.
Dux Mediolani etc. Dilecti nostri. Mittimus ad vos nobiles et studiosos viros Tristanum Calchum et Bernardinum Corium Domesticos nostros qui rerum a maioribus nostris gestarum historiam componunt, ut privilegia, instrumenta, Annales et reliquas Scripturas Archivii istius Civitatis inspiciant, et quae opus sibi videbuntur exscribant. Vos igitur oneramus ut benigne Archivium eis aperiatis, legere et transcribere sinatis quidquid voluerint et extra Archivium portare in eum locum quem sibi commodiorem elegerint ubi rem expedire possint. Quod si volumina grandia quae nimium longi operis forent malent Mediolanum deferre, hortamur ut id eis concedatis quoniam nobis vehementer gratificabimini et diligens opera dabitur ne quid pereat, sed omnia integra et quam citerius fieri poterit vobis restituantur, et ita nos spondemus. Mediolani die 6 Junii 1498.
Signat. B. Calchus.

Riferimenti bibliografici: su Corio e sulle sue indagini archivistiche v. GABOTTO; PETRUCCI, *Corio, Bernardino* e soprattutto MESCHINI, *Uno storico umanista* e ID., *Bernardino Corio*, nonché GAGNÉ. Su Tristano Calco v. PETRUCCI, *Calco, Tristano* e MESCHINI, *Uno storico umanista*, pp. 112-117. Per uno studio di ampio respiro sulla storiografia sotto gli Sforza, v. IANZITI, *Humanistic Historiography*.

3. Venezia, 28 giu. 1515. Primo permesso ufficiale a uno storico di consultare la documentazione conservata nella Cancelleria segreta di Venezia.

Nel 1515, per la prima volta in maniera formale, il Consiglio dei dieci autorizzò

due patrizi che stavano componendo opere storiografiche ad accedere alle scritture contenute nella Cancelleria segreta. Un caso è famoso e riguarda il celebre diarista e collezionista Marino Sanudo (1466-1536), che tenne fino alla morte una cronaca quasi giornaliera degli avvenimenti dell'epoca; questo documento è già edito (FULIN, Documenti, p. 184). L'altro caso, meno noto, ma anteriore di due mesi al precedente, costituisce in effetti il più antico permesso scritto di tal genere a Venezia: con esso i Capi del consiglio, con il consenso della Signoria, consentirono la consultazione della documentazione di Cancelleria ad Andrea Mocenigo (1473-1542). Membro di una famiglia molto influente in questi anni, egli stava scrivendo una storia della cosiddetta "guerra di Cambrai" che dal 1509 agitava la Repubblica di Venezia; l'opera sarebbe stata pubblicata nel 1525 con il titolo di *Bellum Cameracense*, coprendo il periodo fino al 1517. Mocenigo, si evince da questo documento, aveva già da qualche tempo ottenuto a voce il permesso di consultare «libros, litteras et scripturas», con l'esclusione però dei documenti più recenti di tre anni (il limite per Sanudo fu poi posto a due anni). Ora, avendo egli bisogno di consultare le scritture più recenti per completare la propria opera, e anche in considerazione del fatto che nel frattempo era stato eletto membro del Senato, il permesso gli fu esteso non solo alle scritture più recenti, ma anche a quelle correnti («usque in presens et in dies eis»). Il permesso fu accordato a condizione che il Mocenigo non passasse o mostrasse la documentazione a nessuno, e che sottoponesse la propria opera ai Capi dei dieci, che avrebbero deliberato se pubblicarla o meno. Vale la pena notare che dopo pochi mesi (facendo «torto» al Mocenigo, secondo Sanudo), il Senato avrebbe affidato il compito di scrivere una storia della Repubblica ad Andrea Navagero (1483-1529), famoso oratore e letterato, responsabile della Biblioteca Nicena, e primo della serie degli storici ufficiali veneziani. Forse anche per questo, nel 1521 i permessi anteriormente rilasciati a Sanudo e Mocenigo sarebbero stati revocati (BROWN, Ragguagli, pp. 16-17).

AS VE: *Capi del Consiglio di dieci*, Notatorio, reg. 4, c. 60v.

Componente viro Nobili Ser Andrea Mocenigo Doctore ser Leonardi quondam Serenissimi Principis hystoriam rerum⁵⁷ venetarum a tempore presentis belli, opus quidem preclarum et carum habendum; sitque ei necessarium pro veritate rerum, qui in hystorijs est pars potissima, videre libros, litteras, et scripturas Cancellarie nostre. Et ad id Consilium X re tunc proposita voce annuerit quantum esset ab annis circiter tribus supra tantum, cum tunc ipse non esset Consiliorum Secretorum. Nunc vero, presoluto iam opere rerum secretarum a tribus annis supra, requirat ut usque in hodiernum expleri possit, sibi facultatem concedi videndi ceteras scripturas, litteras, et libros usque in presens. Magnifici et Clarissimi Do-

⁵⁷ rerum: sopra il rigo.

mini Capita Illustrissimi Consilij X infrascripti, considerata qualitate persone et dignitate operis, et quod ipse ser Andreas est de Consilio Rogatorum, decreverunt et deliberaverunt cum consensu Illustrissimi Dominij in Consilio X, quod omnes secrete scripture, littere, et libri Cancellarie Superioris, usque in presens, et in dies eis ostendantur. Et ita fieri mandaverunt per omnes de Cancellaria ad quod spectat, hac tamen expressa conditione, quod dictus ser Andreas, qui a prefattis Magnificis Dominis Capitibus de hoc efficacissime monitus fuit, cedere et nemini penitus ostendere debeat, nisi prius, finito opere, illud presentaverit Capitibus Consilij X revidendum, et de eo faciendum, ut deliberabitus.

Riferimenti bibliografici: FULIN, *Documenti*, p. 193; GAETA, *Storiografia*, pp. 76-81; su Mocenigo, v. VALERI.

4. Palermo, 31 gen. 1520. Mandato di pagamento in favore del notaio di cancelleria Giovanni Giacomo Bonatta in merito ad alcune ricerche di archivio, svolte in occasione della compilazione di un'antologia delle prammatiche e istruzioni del Regno di Sicilia.

Il conte di Monteleone, viceré di Sicilia, ordina a Vincenzo Leofante, tesoriere del Regno, di provvedere all'immediato pagamento della somma di due onze, da assegnarsi su qualsiasi introito della Regia curia, in favore del notaio Giovanni Giacomo Bonatta. Quest'ultimo era stato infatti incaricato di redigere un libro contenente le antiche prammatiche e istruzioni del Regno e, proprio per questo, aveva condotto alcune difficili ricerche in archivio, «cum maxima fatiga», allo scopo di ritrovare le scritture utili alla compilazione. Si ordina inoltre ai maestri razionali del Regno di accettare e ammettere quella somma di due onze nella loro contabilità.

AS PA: *Real cancelleria*, reg. 264, c. 45r.

Carolus etc.

Ioanna et idem Carolus etc.

Vicerex etc. Magnifico Nicolao Vicencio de Leofante regni eiusdem thesaurario regio consiliario etc. Per quanto de nostra ordinacioni et comandamento lu notaru Ioanni Iacobo Bonatta ha principiato uno libro di tucti pragmatiche et instructioni antique, in che cum maxima fatiga ha vacato et vaca *maxime* in chercari li libri antiqui et trovarli tali pragmatiche et instructioni, per la qual cosa havimo provisto che *pro eius* occurrimento li siano *de pecuniis* regie curie pagati unzi dui. Per tanto *tenore presentis* vi dichimo et comandamo *expresse* che di qualsivoglia dinari di la dicta regia curti non reservati posti o ponendi in banco, digiati a lo dicto Ioanni Iacobo Bonatta dari et pagari dicti unzi dui *pro eius occurrimento pro causa*

predicta, et recuperari la presenti *cum apoca de soluto*. Ca nui *in vim presentis* comandamo a li Mastri Razionali et Conservaturi di lu regio patrimonio di quisto regno che in exitu de vestri cuncti li dicti unzi dui vi digiano admictiri et acceptari *omni dubio et difficultate cessante*. *Data Panormi die XXXI^o Ianuarii VIII^e indictionis 1520. El Conte de Monteleone.*

Dominus Vicerex mandavit mihi Antonio Pandolfo pro magistro notario, visa per Andream Papardum cum benestat, per Ioannem Aloysium, Andream Agustinum, Trayanum Abbatem, Ioannem Iacobum Bonannum, Iheronimum de Aquino regium locumtenentem in officio Conservatoris et Antonium de Biscardis pro fisci patroni.

5. Firenze, 1549 ca. Passo della *Vita di messer Benedetto Varchi* di Giambattista Busini, nel quale si spiega come a Varchi fosse stato accordato il permesso di accedere alle scritture della Cancelleria di Firenze.

L'erudito Giambattista Busini ricorda in questo passo della sua biografia di Benedetto Varchi come, nonostante il suo passato di sostenitore della Repubblica, allo storico fosse stato concesso da Cosimo I de' Medici di accedere alle carte conservate negli archivi della Cancelleria. Per questo motivo, spiega Busini, ai segretari delle diverse magistrature cittadine era stato ordinato di consegnare a Varchi tutte la documentazione da lui richiesta. Ciononostante, quest'ultimo dovette combattere con ritrosie e chiusure parziali. Tale processo di negoziazione è documentato, ad esempio, da una lettera del 9 gennaio 1549 al segretario di Cosimo I, messer Guido da Volterra, con la quale lo stesso Varchi si era lagnato che gli erano stati richiesti indietro quei libri che gli servivano da fonte per la sua Storia (v. Lezioni sul Dante e prose varie di Benedetto Varchi, p. XLIII).

BUSINI, *Vita*, p. 112.

Dopo questo accidente così fiero et pauroso il duca, giudicando che questo fusse stato a sì piccolo errore come fu quello d'havergli fatto domandare licentia troppo crudel gastigo, per ricompensarlo in parte delle fatiche sue gli accrebbe la provvisione insino a 15 ducati il mese, et gli impose scrivesse la storia fiorentina cominciando dal 1527, quanto tutta la città per ricuperarare la libertà sua prese l'arme contra la casa de' Medici, commettendo a tutti i cancellieri de' magistrati gli dessino quante lettere e scritture egli adomandasse.

*Riferimenti bibliografici: Lezioni sul Dante e prose varie di Benedetto Varchi, pp. XXVIII e XLIII; sulla cultura e per una biografia del Varchi, v. LO RE, *Politica e cultura*; ID, *La crisi*.*

6. Venezia, 17 mag. 1577. Regolamentazione dell'accesso alla Cancelleria ed esclusione dalla consultazione delle scritture più recenti.

A trent'anni di distanza dalla morte dell'ultimo «storiografo pubblico» Pietro Bembo (1470-1547, v. n. 12: Venezia, 1530), venne finalmente eletto un successore, Alvise Contarini, esponente di una delle famiglie più in vista dell'epoca. Come tutti gli altri storici ufficiali veneziani egli chiese di poter regolarmente consultare la documentazione della Cancelleria segreta. Con questa delibera il Consiglio dei dieci concedeva tale autorizzazione, ma a condizione che la consultazione avvenisse nei locali stessi della Cancelleria e che fossero esclusi i documenti più recenti, scritti negli ultimi sette anni. Nel 1580 tale restrizione sarebbe stata ridotta a cinque anni per Paolo Paruta (AS VE: Consiglio di dieci, Deliberazioni segrete, reg. 12, c. 39r), e nel 1599 a quattro per Andrea Morosini (AS VE: Consiglio di dieci, Deliberazioni segrete, b. 27, cnn.).

AS VE, *Consiglio di dieci, Deliberazioni segrete*, b. 20, cnn.

Il Diletto Nobel Nostro Alvise Contarini Cavallier, eletto per questo consegio al carico del scriber l'historia della Republica Nostra, desideroso di attendervi con ogni diligentia, et di dar vita a quanto scriverà con l'anima della verità, ne ha ricercati a darle libertà di veder le cose secrete di questo Consiglio et del Senato, passate da quel numero de anni in la che ne parerà, la qual sua richiesta essendo conveniente, et tanto più, quanto che le materie, le quali mentre si trattano deveno star secretissime, passato qualche numero di anni, non è più necessaria tal secretezza. L'anderà parte che sia data libertà al predetto ser Alvise Contarini Cavallier, che per il sudetto effetto del scriber l'historia possa veder ne i libri, filze et lettere secrete, così di questo Consiglio come del Senato, quelle materie che le parerà degne di esser⁵⁸ poste nell'historia, quelle però solamente che sono state spidite dal 1570 in là, non potendo⁵⁹ veder li ditti libri, filze et lettere in altro locho, che dove al presente si tengono⁶⁰.

In Zonta. +27-0-0

Riferimenti bibliografici: COZZI, *Pubblica storiografia*, pp. 251-255; su Alvise Contarini, v. BENZONI, *Contarini, Alvise*; COCHRANE, *Historians*, pp. 231-233.

7. Roma, 1 ott. 1587. Proemio a una raccolta di privilegi e leggi del Collegio dei segretari apostolici, in cui i due autori spiegano di aver trovato

⁵⁸ di esser: *segue* trattate, et *cass*.

⁵⁹ non potendo: *segue* però *cass*.

⁶⁰ si tengono: *segue* non ne potendo portar fuori alcuna di essi *cass*.

i testi grazie a ricerche negli archivi.

Si propone qui un passo tratto dal proemio di un'importante opera a stampa tardo-cinquecentesca (Venerabilis Collegij reuerendiss. et admodum illustrium DD. Secretariorum apostolicorum priuilegia, et iura diuersa), compilata da Carlo Gabrielli e Tommaso Gualteruzzi, che consiste in una raccolta di bolle e normativa concernente la struttura dell'amministrazione e la storia del Collegio dei segretari apostolici, di cui gli autori stessi erano membri. Tale compilazione doveva prima di tutto servire da raccolta di leggi e norme riguardanti il Collegio per fini legali e istituzionali. Tuttavia è evidente l'intento di rappresentazione storica (vagamente autocelebrativa) delle funzioni del Collegio da parte dei due autori. La natura storiografica della raccolta emerge, d'altronde, in modo evidente dall'esplicito riferimento al carattere di "Compendio rerum memorabilium" volutamente assegnato alla propria opera da Gabrielli e Gualteruzzi nel titolo esteso del frontespizio. Nel proemio, essi spiegavano quindi come fosse stato dato loro il compito di investigare la documentazione pertinente al Collegio.

Ed. in *Venerabilis Collegij*, pp. nn.

Munus nobis delatum, privilegia et iura quaecumque ad Collegium nostrum pertinentia investigandi, eaque in unum collecta et sigillatim disposita in lucem emitendi, si non ea, qua speravimus facilitate, ac celeritate, ea certe, qua debuimus, fide, ac solitudine praestimus: opus autem ipsum, quo ad eius fieri potuit, elaboratum et quatenus res postulabat, usque ad haec tempora perfectum, laeto, atque alacri animo vobis offerimus, confidentes fore ut tam vos quam vestri, atque nostri in hoc ornatissimo Collegio successores voluptatem inde, simul, et utilitatem non mediocrem capientes, in eo interdum officium, benevolentiam que nostram recognoscatis; adeo ut futurae vestrae in nos propensae voluntatis imago copiose non modo compenset impendium laboris, sed nos etiam vobis plurimum obstringat, qui huic nostro merito, quaequid id sit, occasionem benigne praeberitis. Valete et nos amate. Datum Romae, Cal. Octobris, Anno millesimo quinquecentesimo octuagesimoseptimo.

Riferimenti bibliografici: su Tommaso Gualteruzzi, e sull'opera in generale, v. MORONI, *Dizionario*, vol. LXIII, p. 264. Su Carlo Gabrielli, probabilmente membro della antica famiglia omonima, v. anche TESTA, *Fondazione*, p. 256.

8. Aranjuez, 10 apr. 1622. Atto di nomina di Antonino Amico nel ruolo di regio storiografo del Regno di Sicilia.

All'interno di un lungo documento con il quale Filippo IV di Spagna nominava

il canonico messinese Antonino Amico nel ruolo di regio storiografo del Regno di Sicilia, come ricompensa per le sue apprezzate ricerche in numerosi archivi (tra i quali quello regio di Barcellona, quello della Regia zecca di Napoli e quello vaticano), lo stesso sovrano ordinava a tutti gli ufficiali dell'isola di provvedere all'immediata consegna di tutte le scritture antiche e moderne delle quali l'Amico avrebbe fatto richiesta per scrivere opere di storia, conservate sia nei tabulari regi, sia negli archivi privati. Vale la pena di notare che la sua celebre Chronologia de Virreyes, stampata nel 1640, è corredata da puntuali indicazioni bibliografiche e documentarie, che segnalano le serie originali e le carte da cui le informazioni erano state tratte, attestando la lunga ricerca che l'Amico svolse presso gli archivi siciliani.

AS PA: *Protonotaro del Regno*, reg. 538, cc. 164v-165r, ed. in *Scritti inediti*, pp. 283-384.

(...) Preterea volumus et decernimus ut hii ad quos spectet et spectare posset, simul ac requisiti fuerint a predicto doctore Don Antonino Amico nostro historiographo velint et debeant traddere et consignare, vel traddere et consignare faciant omnia et singula monumenta vetera recentioraque, tum in regiis, tum in aliis privatorum tabulariis conservata, et quicquid denique ad prefatam historie scriptionem necessarium videbitur, dato prius more rituque sollempni iure iurando quod fideliter efficiose et ex nostre Regie dignitatis usu regii historici munus obeat atque exequatur, necnon etiam hanc nostram regii historiographi electionem in personam memorati doctoris Don Antonini Amici observent et adimpleant inviolabiliter (...).

Riferimenti bibliografici: su Amico, v. GREGORIO, *Introduzione*; STARRABBA, *Prefazione*, ID., *Avvertenza preliminare*, PUZZOLO-SIGILLO; ZAPPERI, *Amico, Antonino*, nonché CASAPOLLO.

9. Milano, sec. XVIII. Avvertimento alla serie degli elenchi cronologici e per materia dei reali dispacci e le ragioni per la loro stesura.

Tra i numerosi riordinamenti della documentazione portati avanti nella seconda metà del Settecento dagli archivisti milanesi, si provide anche alla redazione di una raccolta degli antichi dispacci regi, con lo scopo di evitarne la perdita e di facilitarne il ritrovamento. Come segnalato dal compilatore nell'avvertimento posto all'inizio dell'opera, presumibilmente Ilario Corte (1723-1786), erudito e archivist milanese, la serie dei dispacci risultava discontinua e con frequenti lacune, dato che era il frutto del ritrovamento casuale delle scritture. Tali lacune potevano essere colmate solamente con il progressivo versamento dei diversi depositi documentari nel nuovo archivio e in particolare con il riordinamento delle scritture

che si trovavano presso l'archivio del castello.

AS MI: *Archivio ducale spagnolo-austriaco, Registri di cancellerie dello Stato e di magistrature diverse, Elenchi cronologici e per materia di dispacci reali, editti, ordini*, 1, Avvertimento, cnn.

L'inclusione in questa Raccolta di alcuni Reali Dispacci dei secoli antecedenti al corrente è stata estranea all'intenzione del Collettore, il quale si era proposto di dare per ora l'unica serie di questo secolo, perché di questo solo ne ha ripassate generalmente le Carte e i Registri.

Questi Regi Dispacci di antica e tra sé lontana data trovati a caso, e qui inseriti per puro timore di perderli, si avranno presenti nel formare la serie de secoli andati tostoché potrà il commissionato por mano alla Riordinazione dell'Archivio del Castello.

Sarebbe poi stato desiderabile il poter dare nel presente secolo una serie meno mancante, non solamente quanto al numero de Regi Dispacci, ma quanto ancora alla verità, e giustizia degli Estratti.

Queste due mancanze però non s'incontreranno dal 1750 addietro sí frequentemente come per l'innanzi. Perciocché nella prima Epoca ebbe esso Collettore miglior campo di ripassare gli originali Dispacci, e di farne, o rivederne egli medesimo, gli estratti, dove dal 1750 innanzi dovette tra il disordine e la dispersione qui vegliante delle originali Regie lettere ripescare qua e là le copie, e valersi spesso ancora di Estratti fatti da altra mano, senza poterne verificare la loro esattezza col dovuto riscontro.

È da sperare che mercé la consegna di tutte le Carte al novello Archivio di questo Governo, e la successiva loro riordinazione, potranno ovunque con facilità supplirsi le lacune.

Sarà similmente sperabile che la continuazione della presente serie riuscirà esente di qualunque difetto, se nella nascente rinnovazione di questo sistema politico verranno tolti gli abusi finora durati purtroppo intorno alla Custodia di queste sovrane Leggi, e singolarmente delle recenti che fu la cagione di non essersi potuto stendere a questi ultimi anni, li quali saranno i primi della suddetta continuazione.

Riferimenti bibliografici: sulla serie dei registri, v. *Guida generale*, II, Milano, pp. 931-932. Nel dettaglio NATALE, *Lezioni di archivistica*, II, pp. 41-43, SAITA - GAMBA e FERRI, p. 85.

10. Napoli, 1773 e 1788. Introduzione alla collezione dei «regali dispacci per punti generali» da parte di don Diego Gatta, con significativi riferimenti alla raccolta delle fonti, e successiva segnalazione della sua importante operazione.

Nel preambolo alla raccolta dei reali dispacci, il compilatore dell'opera, il sacer-

dote don Diego Gatta, metteva in evidenza il grande rilievo dei «regali dispacci per punti generali» che, preparati dai segretari regi, contenevano importanti determinazioni dei sovrani di Napoli in merito alla legislazione pubblica e privata. Diversamente dalle regie prammatiche, i regi dispacci non erano infatti stati oggetto di una raccolta a stampa e rischiavano di perdersi in seguito alla morte dei segretari o all'abbandono dell'impiego da parte degli stessi, giacché, presumibilmente, questi ultimi conservavano personalmente gli originali nelle loro dimore private. Per ovviare al problema dell'accesso alle fonti, il Gatta si era personalmente prodigato nella raccolta di tali dispacci, ottenendone alcuni da ministri ed esponenti di governo, e numerosi altri dallo stampatore Severino-Boezio. Quest'ultimo li stampava infatti per conto dei commissari di campagna, affinché fossero inviati alle diverse università delle provincie della Campania e della Terra di lavoro. Lo stesso Severino-Boezio si sarebbe poi occupato della stampa della raccolta di Gatta, specificatamente dedicata alla materia ecclesiastica, con i documenti suddivisi in rubriche e tradotti dallo spagnolo all'italiano. L'importanza dell'opera del Gatta era attestata pochi anni dopo, quando, in occasione della stampa del Dizionario delle leggi del Regno di Napoli nell'introduzione si faceva espressamente riferimento alla sua meritoria impresa, che aveva permesso di raccogliere e stampare i dispacci emanati dalle Segreterie del Regno, consentendo così ai "professori di legge", di avere rapido accesso ad essi.

a) Napoli, 1773, *Regali dispacci*, I (1773), pp. nn.

Troppo sciocco sarei se tediare volessi Vostra Eccellenza nel dimostrare le savissime Sovrane Providence che la Maestà del re Carlo da che venne al dominio e governo di questi Regni, fino alla sua partenza per le Spagne, delle quali oggi è Augustissimo Monarca, e successivamente la Maestà di Ferdinando suo degnissimo Figlio, e nostro invittissimo Regnante, li quali il Signore Iddio per sempre conservi e felicitì, con la opera e consiglio vostro, in qualità di Loro degnissimo Ministro e Consigliere di Stato, andate, non solamente per dare a questi Regni il dovuto sistema in tutte le cose, ma ben anche per estirpare gl'infiniti abusi, non meno della ignoranza che dalla malizia de gli uomini introdotti, e in particolare per distinguere li confusi confini, e quelli serbare del Sacerdozio e dello Impero; poichè farebbe lo stesso che impegnarmi a dimostrare la evidenza. Mi fo ardimentoso solamente nel ridurre alla vostra felicissima memoria che tali Sovrane Regali Determinazioni e Providence non consistono solamente nelle Regali Prammatiche, ma infinite, e senza forie le più importanti, ne' Regali Dispacci per punti generali, o di proprio moto delle Maestà Loro, o secondo le contingenze, a tutti li Tribunali rimessi. Delle Prammatiche avendosi già la Collezione in istampa, può riuscir facile a ogni uno averne la cognizione e avvalersene nelle occorrenze; ma non così delli Regali Dispacci per punti generali, o che danno norma ad altri simili casi; li quali, perché rimessi alli soli Tribunali, non an' potuto a tutti in notizia pervenire: prescindendo dal pericolo di disperdersi, per la morte o passaggio de' Segretari

di quelli. Or ammirando io sempre più la sana ragione e retta giustizia nelle Sovrane Determinazioni nelli Regali Dispacci contenute, ho avuta sempre la cura, per quanto estendersi poteva la condizione di un privato, di farne la Collezione. Moltissimi ne ho avuti dal pubblico Stampatore Giuseppe-Maria Severino-Boezio, il quale da circa anni quaranta, per ordine de' Signori Commessarii di Campagna *pro tempore*, stampa li dispacci per punti generali che a quel Tribunale pervengono, per comunicarsi alle rispettive Università di quella Provincia; e quelli che di simil natura pervengono al Supremo Tribunale del Sagro Regio Consiglio per dispensarsene le copie a' Signori Consiglieri; molti altri da' Signori Ministri di questi Tribunali, li quali anno prima fatto il giro per le Provincie; e il di più da tutti li Tribunali di questa Capitale e dalle Regie Udienze Provinciali (...).

b) Napoli, 1788, *Dizionario delle leggi*, I, pp. XXIV-XXVI.

(...) La nuova forma del Governo, la pubblica e la privata felicità del Regno, principale oggetto di questi due ottimi Principi, ha esatti novelli stabilimenti che abbiamo sotto nome di Costituzioni, Editti, Bandi, Prammatiche e Dispacci, molti de' quali sono inseriti nella già enunciata Raccolta delle Prammatiche del 1772. I Dispacci sono Leggi per via di semplici Rescritti emanati dalle Reali Segretarie. Formano interessante parte del Codice municipale, perché o a Supplica di Parte, o a Relazione de' Magistrati, o di Moto Sovrano si trovano con i Dispacci per punto generale decisi moltissimi Articoli riguardanti il privato, ed il pubblico Diritto del Regno.

Di questa Legislazione Diplomatica assai incomoda e difficile è la scienza, essendo quasi impossibile che tutt'i Dispacci di questo genere emanati nel decorso di anni 53 possano essere a notizia di ogni Professore di Legge. Il Pubblico ha obbligazione a Don Diego Gatta, che assunse il carico di raccogliarli e stamparli. Questa opera però che consiste in undici volumi, non oltrepassa il 1779 e neppure contiene tutt'i Dispacci antecedenti.

In questo Dizionario la Legislazione diplomatica, che vi tiene la parte principale, ha esatta particolar fatica, e diligenza.

Oltre la raccolta del Gatta, oltre di altra raccolta antecedente stampata nell'Aquila, si sono avuti presenti tutt'i Dispacci che i moderni Pratici han rapportati nelle di loro opere. Si sono riassunti tutt'i Dispacci inediti presso lo Stampatore Boezio, che son destinati per la continuazione dell'Opera del Gatta. Si sono riscontrati i registri di alcune Segretarie delle Provincie del Regno. Si sono osservate private raccolte di molti Giureconsulti, e regj Ministri. In una parola il pubblico può essere certo di non essersi in questa parte omessa attenzione veruna (...).

RICERCA E REPERIMENTO

11. Ferrara, 1498. Nota premessa alle *Historiae Ferrarienses* di Pellegrino Prisciani in cui si descrivono le proprie ricerche d'archivio.

Le Historiae Ferrarienses di Pellegrino Prisciani (1435–1518 ca.) sono tuttora inedite, e conservate, sebbene solo parzialmente, in un manoscritto della Biblioteca comunale Ariostea di Ferrara: dei venti libri originali sono arrivati a noi solo il I, II, IV, VII, VIII e IX. Come ha spiegato Zanella, per quanto l'opera sia dedicata al duca, non è certo che essa sia stata scritta su commissione. Per lungo tempo Prisciani aveva raccolto materiale storico e documentario e aveva visitato diverse biblioteche e archivi di città italiane; altra documentazione aveva quindi raccolto quando era stato scelto come esperto – nella sua qualità di cancelliere e archivista – per cercare documentazione concernente alcuni dei tanti affari di politica e diplomazia degli Este, come, in particolare, la disputa dei confini con Venezia e le vertenze legali intraprese dalla famiglia contro l'abbazia di Nonantola, citate nel testo (v. DONATTINI, Confini contesi e cap. I, n. 29: Ferrara, 1450). L'uso e la ricerca del materiale documentario descritti nel proemio, con il quale l'autore dedicava l'opera al duca d'Este, fanno di questo documento una testimonianza molto interessante del modus operandi di questo storico del Rinascimento ferrarese, e sul suo utilizzo delle fonti d'archivio, tanto di carattere privato quanto pubblico.

Ed. parz. in CAMPI, *Cenni*, p. 357; ZANELLA, *Le 'Historie Ferrarienses'*, pp. 2-3; e DONATTINI, *Confini contesi*, p. 189.

Iuvenis ego pungentibus calcaribus illis in modum pulli equini nimium pressus et exagitatus circum vicinas nobis non modo civitates, Veronam scilicet, Mantuam, Paduam, Venetias, Bononiam, Ravennam et reliquas omnes, sed longinquas plurimas adivi, et Papiam, Mediolanum et Albam Pedemontanam ac Romam tandem bibliothecasque illas, ac publicarum armaria, et archivos regios miscui, et sic tamquam vir hortulanus pluribus ex pratis multis et quidem redolentibus pluribus collectis calathos implevimus, et calamo semper comitati patrie nostre facta simul atque dicta, plurime instituta, et ordinationes etiam in antiquissimas, et in primordio urbis que apud illos sic diffusa erant diligenter domum redivimus (...) que ab primis etiam ut diximus fundamentis et patrie et maiorum nostrorum originem, et res gestas recensuimus, et in unum que sic dispersa erant apud antiquos etiam historiographos, et hebreos, grecosque ac latinos redigere incepimus, licet confusi (...) et disputationes nostrae venetae; nam cum pro finibus rodiagensis polinisii terminandis pace hac ultima iam facta, Venetias eundum nobis esset celsitudinis tuae nomine, ducalis archivii tui, episcopique nostri, et Nonantulane abbatis secreta penetravimus; armaria omnia et capsas aperuimus, vetustissimasque et plurimas tabellas Longobardis etiam elementorum characteribus conscriptas revolvimus, privilegia Romanorum Imperatorum, Pontificumque, ac regum Co-

mitumque Longobardorum multa vidimus, successusque rerum varios, ut fortuna vices volvuerunt, bella, paces, percussaue federa et sententias etiam imperatorias, regalesque dominorumque aliorum perspeximus, antiquos processus litium, et causarum plurimarum et testium dicta notabilia didicimus, ac testamenta, et illustrissimorum maiorum tuorum et principum, regumque nonnullorum, et ferrariensium ducum (...).

Riferimenti bibliografici: su Pellegrino Prisciani e la sua opera storica v. CAMPI, *Cenni*, pp. 335-336 e 357; BERTONI, *L'Orlando furioso*, pp. 16, 127 e 287; ID, *La Biblioteca*; ROTONDÒ, *Pellegrino Prisciani*; CIPOLLI, *Un archivista erudito*; ZANELLA, *Le 'Historie Ferrarienses'*; DONATTINI, *Confini contesi*, p. 189. Per la storia dell'Abbazia di Nonantola e gli usi della documentazione da parte degli Este, v. FANGAREZZI, *Nuovi documenti*.

12. Venezia, 18 dic. 1530. Ordine a due segretari della Cancelleria segreta di mostrare allo storico ufficiale Pietro Bembo la documentazione relativa agli anni dal 1485 in poi.

Nel settembre 1530, all'apice della propria fama e tra i letterati più celebri d'Italia, Pietro Bembo, patrizio veneziano, fu nominato pubblico storiografo con l'incarico di riprendere la storia della Repubblica dal 1487, dove si arrestavano le Historiae di Marcantonio Sabellico, pubblicate in quell'anno. A qualche mese di distanza, con questo decreto, i Capi del Consiglio dei dieci davano a Bembo il permesso di consultare «lettere e libri» della Cancelleria spingendosi indietro fino al 1485, e gli accordavano l'assistenza di due segretari della Cancelleria segreta, che avrebbero dovuto guidarlo nella ricerca e nella consultazione. A Bembo veniva vietato di trasportare documentazione fuori dalla Cancelleria, ma egli avrebbe potuto fare copie e appunti («recollete») del materiale utile. Il futuro cardinale, che in questo periodo viveva principalmente a Padova, passò effettivamente qualche mese a Venezia per condurre le proprie ricerche, ma per lo più si fece assistere da segretari, tra i quali va ricordato Giovan Battista Ramusio.

AS VE: *Capi del Consiglio dei dieci*, Notatorio, reg. 8, f. 165v; ed. in LAGOMAGGIORE, v. 9, p. 335.

Havendo lo Excellentissimo Consiglio di X dato carico al Reverendo Domino Pietro Bembo de scriver la historia delle cose seguite da poi il fin delle Deche Sabelliche et che *de cetero* seguirano; et esserli necessario per informarsi della ditta historia lezer le lettere et libri nella Cancelleria nostra, come è sta preso in dicto Conseio, li infrascripti Excellentissimi Signori Capi del preditto Illustrissimo Consiglio comandano a vui prudenti secretarii de Collegio Piero Brexan, che scrive il libro delle cose secrete de Pregadi, et Ludovico Spinelli, che tien le lettere scritte de Collegio et de Pregadi, che debbiате monstrar et lassar leger al ditto R. D. Pie-

tro Bembo le deliberation fatte in detto Consiglio et lettere scritte dal 1485 in qua, non permettendo perhò che sua Signoria porti fuori de Cancellaria alcuna de ditte scritture, ma faci quelle memorie et recollete che li parerà a fine che sua Signoria far possi ditta historia particular e veridicamente.

Riferimenti bibliografici: COZZI, *Pubblica storiografia*, pp. 229-235; su Bembo, v. DIONISOTTI; GAETA, *Storiografia*, pp. 85-91; KIDWELL, *Pietro Bembo*, pp. 276-81; ANTONINI, *Kept within their Chests*, p. 41. La nomina di Bembo è ed. in MORELLI, *Prefazione*, p. VIII.

13. Roma, 16 giu. 1547. Lettera di Donato Giannotti a Benedetto Varchi, a proposito della ricerca di alcune scritture del magistrato dei Dieci di Firenze, apparentemente sparite.

In questo passo, Donato Giannotti rispondeva a certe questioni sollevate da Benedetto Varchi a proposito della apparente scomparsa di certe scritture dei Dieci. Senza apportare alcun concreto fondamento documentario, lo stesso Varchi aveva ipotizzato in una sua lettera al Busini (confermando poi tale giudizio nella sua Storia fiorentina) che, dopo il rientro dei Medici a Firenze, alcune delle carte della Repubblica fossero state mandate a Roma per ordine del pontefice Clemente VII de' Medici. Giannotti gli rispondeva ora che, a suo parere, non era possibile che le scritture dei Dieci fossero state portate in Vaticano, e che, più probabilmente, esse potevano invece ritrovarsi nell'archivio personale dello storico Francesco Guiccardini. È interessante notare anche che Giannotti, che era stato un sostenitore del partito anti-mediceo e per tale motivo bandito da Firenze, nel passo successivo, rispondendo a una richiesta di notizie da parte del Varchi sulla composizione di una sua opera storica, lasciava intendere che aveva rinunciato a intraprendere questo lavoro perché l'accesso agli archivi gli sarebbe stato negato per motivi politici.

Ed. in GIANNOTTI, *Opere*, vol. II, p. 422.

De' libri delli Signori Dieci che vorresti ritrovare, io non ho notizia alcuna, né trovo qua chi me ne possa dare informazione. Né anco credo che Benedetto Buondelmonti⁶¹ li mandasse al Papa, perché non so a che se ne avesse potuto servire. So bene che tutte quelle scritture di quel magistrato vennero alle mani del Guicciardino, e forse saranno tra le cose sue restate. Però, se non l'avete fatto, potrete informarvi dagli eredi suoi, che forse gli aranno e ve ne accomoderanno.

(...) Poi considerando che io haveva bisogno della notitia di molte cose particolari

⁶¹ Primo gonfaloniere dopo il ritorno dei Medici a Firenze nel 1530.

che si ritrovano nelle scritture del magistrato de' Signori X et delle Riformagioni, le quali non poteva in modo alcuno vedere, trovandomi nello stato nel qual mi trovavo, mi risolvetti a non mi mettere in quella impresa⁶². Hora quel che mancava a me sono certo che non mancherà a voi (...).

Riferimenti bibliografici: Sul Varchi e la storiografia alla corte di Cosimo I, v. LUPO GENTILE, *Studi sulla storiografia fiorentina*. Su questo episodio, v. GUIDI, *The Chancellor Angelo Marzi*.

14. Venezia, 1551 e Roma, 1593. Istituzione degli *Annali* della Repubblica di Venezia e loro uso come fonte da parte di Paolo Paruta, pubblico storiografo veneziano.

Nel 1551 il Consiglio dei dieci incaricò un segretario del Senato, che aveva accesso anche alla Cancelleria segreta, di tenere volumi compilativi di copie, estratti o sommari di documentazione relativa ad avvenimenti di particolare importanza, noti come Annali. Come chiarito nella deliberazione, i Dieci avevano intenti sia memorialistico-celebrativi sia pratici, in quanto questi Annali avrebbero potuto aiutare a sostenere le «ragioni» della Repubblica nel corso di negoziati diplomatici, e anche per questo avrebbero dovuto essere sottoposti regolarmente alla verifica da parte di un membro del Collegio. Essi dovevano essere depositati nell'archivio della Cancelleria segreta ma, come attestato dal secondo documento qui pubblicato, potevano essere a loro volta copiati e utilizzati. Si tratta di una lettera scritta dal pubblico storiografo Paolo Paruta (1540-1598), allora ambasciatore presso papa Clemente VIII: indaffaratissimo dai molti compiti legati alla sua missione romana, egli richiedeva copie degli Annali composti dal segretario Ambrogio Ottobon, per potersene giovare nell'«ordire tutto il filo» della sua storia e per consultare, in copia, fonti che altrimenti avrebbe dovuto leggere a Venezia («con la lettura delle medesime lettere»). Paruta aveva grande stima per il lavoro di «messer Ambrogio», che già nel 1589 aveva raccomandato come «di grandissimo commodo et servitio publico» (AS VE: Consiglio di dieci, Deliberazioni comuni, b. 180, cnn., lettera allegata alla deliberazione del 12 ott. 1589 su Ottobon v. anche cap. II, n. 39, Venezia, 1556). Inoltre, vale la pena di notare che Paruta chiese gli Annali successivi al 1573, ovvero per un periodo posteriore alle vicende che inizialmente aveva pensato di narrare nella sua Historia vinetiana, la quale – pubblicata postuma nel 1605 – si arrestò poi effettivamente al 1551. L'affiancamento di questi due documenti, pur già editi, permette, da un lato, di sottolineare l'importanza degli Annali, una serie che crebbe fino a 69 volumi relativi agli anni 1549-1719 e che, per quanto compilativa, costituisce un importante caso di operazione storiografica di ambito cancelleresco.

⁶² L'impresa di scrivere una storia di Firenze.

Dall'altro lato, possiamo coglierne la triplice funzione come monumento celebrativo, fonte di argomentazioni diplomatiche e, infine, ausilio alla composizione storica.

a) Venezia, 18 dic. 1551. AS VE: *Consiglio di dieci, Deliberazioni comuni*, reg. 20, cc. 73v-74r; ed. in BROWN, *L'Archivio di Venezia*, pp. 62-63 e nota.

Delle piu utile cose che siano al bon governo de stado è la cognitione delle cose passate, con la quale si cognosce facilmente qual cosa sia da seguire et qual da fugire, nella qual cosa per non si essere per il passato usata quella diligentia che bisognava, non solamente si perdono li essempli delle attion passate, ma si sono smarite molte ragioni della signoria nostra con notabile danno di quella, sopra il che essendo espediente dare qualche bon ordine.

L'anderà parte che per il collegio nostro con l'intervento delli Capi di questo consiglio, sia eletto uno dei secretarii nostri de pregadi, il quale per tre anni continui, habbia carrico di scrivere li nostri annali nella nostra lingua volgare di tempo in tempo, notando tutte le proposte de Principi, fatte così alla signoria nostra come a' nostri ambasciatori⁶³ in materia di stado, et similmente tutte le risposte et deliberation nostre, commemorando le occorrentie, così in guerra come in pace, de' principi con li quali si habbia commercio, et finalmente tutte quelle cose che li parerano degne di memoria separatamente l'una da l'altra con uno indice⁶⁴; et occorrendo trattarsi cosa alcuna pertinente a' giuridittione della signoria nostra, di quella debba tenere distinta, et particular memoria; et mostrare di tempo in tempo quanto l'havera scritto ad uno delli savij nostri da Terra Ferma, al quale sia per il collegio nostro dato questo carrico, sì come si osserva nel dar il carrico della scrittura et delle ordinanze, accioché, havendo questo particular carrico, possi con diligentia veder quanto che alla giornata occorrerà di esser notato per esso segretario, el quale finiti li tre anni possi esser reeletto per altri anni tre, ovvero sia fatto un altro in loco suo al carrico predetto, al qual segretario sia provisto per questo consiglio di quel premio che parerà convenirse alle fatiche soe⁶⁵. Stiano li annali nella camera secreta, dove si tengono li altri nostri libri secreti, né si possano vedere, se non da quelli che entrano nel consiglio nostro de pregadi, né di quelli dato copia ad alcuno.

+24-4-0

Die 29 Decembre 1551 in Collegio intervenientibus et ballotantinbus Dominis Capitibus Consilii X. Electus secretarius Annalium per scrutinium, remansit Hieronymus Polverinus.

Loco cuius assumpti in secretarium Consilii X electus fuit Die 12 Augusti 1551

⁶³ come ... ambasciatore: *aggiunto nel margine*.

⁶⁴ separatamente ... indice: *aggiunto nel margine*.

⁶⁵ al qual ... fatiche soe: *aggiunto nel margine*.

*Aloysius Borgi, qui obiit et loco eius electus fuit Phabus Capella die 18 Iulii 1556*⁶⁶.

b) Roma, 22 mag. 1593. AS VE: *Capi del Consiglio di dieci, Dispacci degli ambasciatori*, b. 27, num. 137; ed. in LEVA, *Legazione*, I, pp. 212-214.

Illustrissimi et Eccellentissimi Signori.

Tutto che io mi trovi lontano da quella Città, et occupato in altro servitio publico, non mi sono però scordato di un altro obbligo che tengo da quell'Eccelso Consiglio, ciò dello scrivere l'Historia. Anzi quanto di tempo ho potuto avanzare dalle occupationi di questa Ambascieria, che per il vero non sono poche, tanto ho volentieri speso in quest' altro servitio, rivedendo le cose già per avanti da me scritte, con desiderio di porvi l' ultima mano: poichè per gratia di nostro Signor Dio, et posso dire con verità, con mia quasi che inestimabile fatica, mi sono già con la tessitura di essa Historia divisa fin hora in quindici libri, condotto dall' anno 1513, dove di suo ordine ho dato principio fino all' anno 1573, le quali mie fatiche sono anco già state vedute da molti de' principali Senatori. Onde essendo io grandemente desideroso di dar perfettione a quest'opera, co'l ridurla fino a' presenti tempi, come io dal canto mio mi contento di levare il tempo alle mie proprie comodità, per adempire quest'obbligo; così resterà solamente che da Vostre Illustrissime Signorie mi venga sumministrata materia di poter ciò mandare ad effetto; il che nelle cose de' tempi che mi restano sarà molto più facile, ove per l'adietro, per la confusione delle scritture pubbliche più antiche, è stato difficilissimo.

Perocchè si ritrovano in quella Secreta alcuni annali fatti da missier Ambrosio Ottobono di buona memoria, ne' quali essendo sommariamente raccolte le cose più importanti di questi tempi e più degne di notitia, mi potrebbe tale fatica servire almeno per ordire tutto il filo della narratione Historica, nel che consiste la maggiore difficoltà; per dovere poi con la lettura delle medesime lettere dar perfettione a quanto io havessi qui già scritto; quando piaccia a Dio, che mi ritorni di là finita questa ambasceria. Questi annali dunque, ovvero le copie di essi, quando così fusse in piacer loro, mi si potrebbero mandare a parte a parte, cominciando dal detto anno 1573, e le medesime saranno da me o rimandate o fedelmente custodite, e consegnate al mio ritorno. Io, Eccellentissimi Signori, non ho qui altro che la mia fatica, che le offerisco. Il servitio è di quella somma stima, che ben può essere dalla loro molta prudenza conosciuto; vedendosi quanto studio ponga ogni Principe nel fare col mezzo dell'Historie raccomandare, alla memoria delle lettere et de' posterì, le cose da loro fatte. E la Republica ha avuto in ciò così poca ventura che, quantunque questo carico già il corso hormai di molti anni sia stato in mano di diversi, non se ne legge però scrittura d'alcuno: onde è stato bisogno di ripigliar l'Historia così di lontano fin da' tempi, ne' quali terminò il Cardinal Bembo la sua. Et quando, per mancamento o di tempo o di vita, mi convenga lassare questa

⁶⁶ loco ... 1556: nota di altra mano aggiunta.

opera imperfetta, benché per altro potesse esser meglio fatta da altri, molte cose però, come tessitura di più mano, veniranno a renderla men bella et men grata. Ho stimato mio debito mettere tutte queste cose innanzi, credendo che loro debba riuscir cara questa cura, che io mi prendo di un tale servitio, et che siano per coadiuvarla. Pure io mi acqueterò in quello che sarà di loro volontà, et restarò almen pago in me medesimo di haver fatto quel più che per me si poteva per sustentare quel buon concetto, che ha quell'Eccelso Consiglio mostrato di havere della mia persona, quando tale carico mi commise. Grazie.

Di Roma, alli 22 di Maggio 1593.

Riferimenti bibliografici: sugli *Annali*, v. BROWN, *L'Archivio di Venezia*, pp. 62-63 e 315-319, Guida, IV, Venezia, p. 911; su Paruta, COZZI, *Pubblica storiografia*, pp. 256-277, RAINES, *La storiografia*, BENZONI, *Paruta, Paolo e* ANTONINI, *Kept within their Chests*, pp. 41-42.

15. Firenze, *post* 1570-*ante* 1574. Nota del granduca di Toscana Cosimo I per Baccino Bambelli, con ordini e istruzioni per rintracciare e organizzare alcune carte concernenti la storia della famiglia Medici.

Istruzione di Cosimo I de' Medici, compilata da uno dei suoi segretari e destinata a Baccio Bambelli, amministratore dell'abbazia di Santo Stefano di Carrara per conto del cardinale Ferdinando (figlio dello stesso Cosimo, 1549-1609). Con essa si ordinava a quest'ultimo di rintracciare e riorganizzare delle carte dell'archivio familiare dei Medici. Questo tipo di testimonianze, per Francesca Klein e Vanna Arrighi (ARRIGHI - KLEIN, Strategie), suggeriscono la volontà di Cosimo I di controllare le scritture storiche e, conseguentemente, la memoria della famiglia nella seconda metà del Cinquecento, al fine di creare l'immagine di una vera e propria dinastia regnante. Da questa volontà di Cosimo nasceva, dunque, la crescente importanza dell'archivio familiare dei Medici e il suo sempre più intenso uso come strumento politico. Il documento va ascrivito a un periodo tra il novembre 1570 (quando il Bambelli fu assunto) e il 1574 (quando lasciò improvvisamente il suo incarico in seguito a strascichi giudiziari).

Ed. in KLEIN, *Scritture*, p. 252.

Veder se si trova libri d'Averardo detto Bicci e di Chiarissimo suo padre. Asortire tutti e libri prima di quelli di Giovanni d'Averardo detto Bicci poi quelli di Cosimo poi quelli di Piero di Cosimo poi quelli di Lorenzo di Pier di Cosimo. Fatto questo asortire i libri delle ragione con lor corredi di per sé l'una da l'altra. Veder diligentemente se si trova libri o conti delle muraglie fatte Giovanni d'Averardo detto Bicci o di Cosimo figlio di detto Giovanni (...).

Riferimenti bibliografici: sulle vicende descritte, v. anche ARRIGHI - KLEIN, *Strategie*.

16. Napoli, 1581. Proemio di Angelo Di Costanzo, con lo pseudonimo di Marco Antonio Terminio, alla sua opera *Apologia di Tre Seggi Illustri di Napoli*, con il quale l'autore mette in evidenza l'importanza della documentazione archivistica come strumento per attestare la verità storica.

In risposta all'opera che Giovan Battista Carafa stava dedicando ai seggi di Capuana e Nido, ai quali aderivano le famiglie napoletane più illustri – i seggi o sedili erano organismi politico-amministrativi dotati di ampie competenze all'interno delle cinque circoscrizioni di Napoli – lo storico napoletano Angelo Di Costanzo, sotto lo pseudonimo dell'amico Marco Antonio Terminio, preparava un lavoro dedicato agli altri tre seggi della città (Montagna, Porto e Portanova), con lo scopo di dimostrare che essi non erano meno prestigiosi degli altri. Grazie al sostegno di Annibale Mastro Giudice, maestro razionale e archivario del relativo deposito, Di Costanzo riuscì a ottenere il permesso di accedere all'«archivio reale», ovvero l'archivio della Regia zecca, presso il quale, allo scopo di dare forza alla propria opera, svolse tre mesi di intensa ricerca, vedendo un «numero infinito» di volumi che vi erano conservati. La documentazione archivistica da lui ritrovata attestava infatti che tutti i seggi napoletani avevano conosciuto nel corso del tempo alterne fortune, e che tutte le famiglie che aderivano ai tre seggi da lui presi sotto esame erano di assoluto prestigio, al punto che, polemicamente, l'autore scriveva che Giovan Battista Carafa avrebbe avuto difficoltà a trovare famiglie di Capuana e Nido «più qualificate» di quelle da lui descritte. Per dimostrare la veridicità delle proprie affermazioni, Di Costanzo corredeva la sua opera di una serie di notazioni archivistiche, poste nei margini delle pagine, che avrebbero facilitato – a detta dell'autore – la verifica sulle fonti che Carafa avrebbe sicuramente voluto condurre.

TERMINIO, c. 1rv.

Proemio.

Di tutte le virtù cardinali, la più propria per naturale istinto all'anima rationale è la giustitia, la quale non è altro (secondo i legisti) che una volontà che ogn'uno habbia quel che li tocca & di qui nasce, che le cose ingiuste si aborriscono, & che sempre, che si vede ingiurare alcuno a torto, ogn'uno corre ad aiutarlo, & chi non può, si duole di non poterlo soccorrere. Da simile affetto io sono mosso a scrivere di questa materia, perché havendo alcuni dì avanti inteso dire che'l Signor Giovanbatista Carafa di Carrafello scrive ad un libro delle famiglie di Napoli di Capuana & di Nido, nel vedere passare in silentio gl'altri Seggi, da prima pensai che fusse differenza di dignità da quei due Seggi a gl'altri; ma vedendo che nelle publiche deliberationi tanto vale l'un seggio quanto l'altro, & nelle imbasciarie & in ogn'altra cosa si osserva equalità inviolabile, venni a considerare che questa maggioranza invisibile nascesse da più antica & maggior nobiltà, & però desideroso di trovarne la verità, con buona gratia del Signor Annibale Mastro Giudice, mi diedi a cercare l'Archivio Reale, del quale quel Cavaliere havea

cura, & con fatica di tre mesi voltando sottosopra gran parte di quel numero infinito de volumi così grandi legati, non volsi seguir di cercare quella gran confusione delle scritture squadernate, che sono in tante casse, parendo haver trovato quanto mi bisognava in quello ch'io ho veduto, come indifferentemente le grandezze & le miserie così dell'uno como dell'altro, & in uno medesimo registro, grandezze di Signorie di vassalli a qualche casa delli tre Seggi, & officij bassi in persone delli dui, & così per contrario secondo la varietà della fortuna, sono risoluto che questa vanissima opinione senza fondamento non è altro che un applaudere il falso a se medesimo. Per questo, parendomi con sopportatione grandissima discortesìa, ch'essendo tutti i Seggi compagni, si volti l'uno senza cagione a sprezzar l'altro, & è cosa ridicola, non meno che ingiusta, il vedere alcune case che per 300 anni sono state illustri per Magistrati grandi, per Signorie de vassalli, per moltitudine de personaggi valorosi & per altre circostanze, che inducono vera nobiltà, non tenerne conto perché non sono di Capoana o di Nido, ho voluto fare un Apologia, descrivendo la qualità delle famiglie tralasciate, con speranza che'l Signor Giovanbattista quando vorrà fare in mente sua la rassegna delle famiglie Capoana & Nido, haverà difficoltà di trovarne molte più qualificate di queste, protestandomi ch'io parlo solo delle famiglie antiche di Seggio & non dell'aggiunte di sopra nobiltà, come Sanseverini, Orsini, Colonnese, Aquavivi et simili, & conoscendo questo si pentirà di non haver scritto di tutte le famiglie nobili, dando a ciascuno quello che meritamente gli tocca. Anzi per levargli la fatica di cercare le Scritture che verificano quel ch'io dico, ho notato in margine i luoghi donde ho tolto quello che scrivo, & perché mi pare conveniente di scrivere per l'ordine dell'antichità, poichè la più antica scrittura ch'io ho vista ne' tre Seggi è della famiglia Costanzi, non preiudicando all'altre comincerò da quella.

Riferimenti bibliografici: su Di Costanzo, FARENGA; su Terminio v. CROCE, I (1953), pp. 292-296 e TOSCANO. Su Carafa v. RUSSO, *Carafa, Giovanni Battista*. Sull'opposizione tra quest'ultimo e Di Costanzo, v. GIARRIZZO, *Erudizione*, p. 530. Sui seggi napoletani, oltre al classico TUTINI, v. GALASSO, *Una ipotesi di "blocco storico"* e SANTANGELO.

17. Palermo, 1643. Proemio di Rocco Pirro, regio storiografo del Regno di Sicilia, alla sua opera *Sicilia Sacra*, con il quale si attesta l'accesso agli archivi e l'uso delle fonti da parte dell'autore.

L'abate Rocco Pirro, che divenne regio storiografo del Regno di Sicilia nel 1643 succedendo ad Antonino Amico (v. n. 8: Aranjuez, 1622), rendeva immediatamente manifesta l'imponenza della propria indagine archivistica nell'introduzione alla sua opera – tipica del genere della storiografia ecclesiastica, fiorente nel Seicento – dedicata alla chiesa siciliana sotto il titolo di Sicilia Sacra. Per scri-

vere tale storia, Pirro aveva infatti indagato in archivi regi, cittadini ed ecclesiastici, consultando manoscritti e registri di ogni sorta, tra i quali vale la pena di segnalare il Liber prelatiarum (cap. I, n. 40: Palermo, 1511), e i volumi del capibrevi ecclesiastico di Giovan Luca Barberi (v. cap, I, n. 5: 1510 e cap. V, n. 22: 1514).

PIRRO, p. VIII.

(...) Sed recte tandem conjeci, si uspiam, in Regiis certe tabulariis futuram mihi Ecclesiasticarum rerum copiam, ubi scilicet Pontificum diplomata publica exscripta fide, ubi Regum acta, ac jussa, ubi supplices ad Reges libelli in ordinem digesti, judicumque edicta sunt, atque sententiae. Cum igitur illa mihi evolvenda statuissem, annos plures ibi diligentissime sum versatus, ut quae ad rem meam facerent expiscarer; nec me laborum poenitet, quibus nimirum fructus respondit suus voto major; ac deinde manuscriptos codices plurimos, & Panormitanae Ecclesiae atque Urbis tabularia pervestigavi.

IV. Recensebo vero hic omnes codices manuscriptos quorum opera usus sum, ut qui velit fidem exploret, quid facile profecto est, plerique enim publici juris sunt, atque apographa petere licet e publicis tabulariis; alia vero conculcare pronum cuique erit. Alterum ergo Regis tabularium, dicitur Regia Cancellaria, ibi vero in libros referuntur Apostolica & Regia omnia diplomata, rescripta ac litterae, ab anno 1312 initium est; ibi est Liber Praelatiarum, in eo sunt tabulae institutionum, Donationum Archiepiscopatum, Episcopatum, Abbatiarum, Prioratum atque aliarum sacrarum eadum Regiarum, ac Pontificum diplomata ad eosdem Prelatos scripta; ibi sunt Capibrevia Ecclesiarum, duo scilicet libri, in quos Joannes Lucas de Barberis Netinus regia auctoritate concessit quidquid ad Regium Juspatronatus Ecclesiarum Sicularum pertineret. Reperies ibi volume plurium privilegiorum Panormitanae Ecclesiae, quod exscriptum est ab alio volumine e membranis compacto, quod vidi inter tabulas Panormitanae Ecclesiae; iis vero summa fide respondent autographa ipsa diplomata, quae legi in tabulario ejusdem Ecclesiae. Hic libros demum eorum, qui a Secretis fuere Regibus, ac deinde Proregibus ab an. 1460 scribi coeptos legere est. In altero tabulario Protonotarii sunt acta, seu tabulae; exscribuntur vero ibi eadem fere, quae in Regia Cancellaria, ne ullus fraudibus pateat aditus, atque ab anno 1360 exordium sumpsere hi libri; sed in primis multa sunt, quae in Cancellaria non reperias, vel contra. In iis etiam libris omnia, quae ad Comitatus Sicula spectabant, referuntur; qui nimirum interfuerint & quid ibi actum, decretumque sit. Ibi liber est Regiae Monarchiae, ubi diplomata omnia, quae ad jus Legationis Apostolicae, quod penes Regem est, & Regiam vocamus Monarchiam, spectant, ab Urbano II. Huc adnecti possunt tabulae omnes, atque instrumenta, quibus lites adjudicantur de rebus Ecclesiasticis ab Iudice, quem Rex constituit ex jure Legationis Apostolicae, quamquam haec in loco adserventur (...).

Riferimenti bibliografici: su Pirro, v. GREGORIO, *Opere scelte*, pp. 14-15;

18. Roma, 1657. Estratto della *Istoria del Concilio di Trento* di Pietro Sforza Pallavicino, concernente il reperimento di registri usati nella compilazione dell'opera.

In questo passo della Istoria del Concilio di Trento, scritta da Pietro Sforza Pallavicino in polemica con l'omonima opera di Paolo Sarpi, che aveva un carattere marcatamente anticuriale, si citano alcuni dispacci diplomatici dell'imperatore Ferdinando, riguardanti il Concilio stesso, che l'autore ebbe modo di consultare, e, in particolare, si spiegano le modalità mediante le quali egli ebbe accesso all'intera documentazione. Lo storico Sforza Pallavicino, da una parte, ebbe a disposizione ufficialmente la documentazione dell'Archivio segreto vaticano; dall'altra, come molti altri storici del periodo (v. in questo stesso capitolo il modo in cui Varchi chiedeva scritture al Giannotti, n. 13: Roma, 1547), praticò anche altre vie non ufficiali per accedere a quelle scritture che gli interessavano. Nel caso descritto nel passo, si spiega infatti come riuscì a ottenere un piego di lettere diplomatiche da un ambasciatore alla corte di Roma. La datazione è riferita al periodo in cui fu pubblicata l'opera del Pallavicino, ovvero nel biennio 1656-1657, ma è ipotizzabile che tale scambio di documenti sia avvenuto precedentemente.

SFORZA PALLAVICINO, *Storia del Concilio di Trento*, vol. II, p. 287.

Onde Cesare riscrisse agli oratori che in tal evento s'unissero col conte di Luna, né consentissero all'esaminazione di que' punti se non deputandosi prelati d'ogni paese i quali ne tenessero consiglio, e ne formassero i decreti: queste lettere che io successivamente allego dell'imperator Ferdinando a' suoi ambasciatori in Trento, erano a me capitate in gran parte, ma né tutte, né in forma appieno autorevole: ora che la mia Istoria è pervenuta al segno presente, ne ricevo l'intero registro dalla gentilezza di Diego Tagliavia di Aragona duca di Terranova ambasciadore del re cattolico prima in Germania ed or nella corte romana.

Riferimenti bibliografici: sull'accesso alla documentazione dell'Archivio segreto vaticano da parte del cardinale, v. EHSES, *Geheimhaltung der Akten*.

19. Palermo, 1659. Descrizione della difficoltosa ricerca svolta in archivio da parte di Andrea Marchese, allo scopo di ritrovare gli atti parlamentari del Regno di Sicilia e pubblicarli a stampa

Il crescente ruolo svolto dal Parlamento siciliano per il governo della Sicilia portò, nel corso del tempo, all'esigenza di raccoglierne gli atti prodotti che, benché regolarmente registrati presso l'ufficio del Protonotaro, erano di difficile reperibilità, in quanto in parte erano andati perduti, e quelli superstiti erano disseminati tra

i numerosi volumi di quella magistratura. Fu il barone di Oronte Andrea Marchese, non a caso coadiutore dell'ufficio del Protonotaro, a occuparsi della compilazione della prima raccolta degli atti prodotti dal Parlamento, un'operazione che, come ricordato nella dedica all'inizio del volume, fu il frutto di una difficile e faticosa ricerca nell'archivio dell'ufficio del Protonotaro. L'esito fu la pubblicazione, nel 1659, di un volume che metteva insieme i parlamenti siciliani tenutisi a cominciare dal 1494. Quest'opera sarebbe stata poi ripresa, emendata e integrata dal più celebre lavoro di Antonino Mongitore, che elaborava anche una storia dell'istituto parlamentare, nota come le Memorie Istoriche.

Parlamenti generali (1659) dedica a Pietro Rubio, arcivescovo di Palermo, pp. nn.

All'Eccellentissimo e Reverendissimo Signore Don Pietro Rubio, Arcivescovo di Palermo etc., Presidente e Capitan Generale per Sua Maestà nel Regno di Sicilia. Che al Mare d'onde scaturiggini riconoscono i rapidissimi Fiumi, le cristalline Fontane & zampillanti ruscelli tratti da certa natural violenza ritornino, e a lui quasi a lor Re il continuo tributo dell'acque già ricevute rimandino (Eccellentissimo e Reverendissimo Signore) è cosa purtroppo trita appresso gl'osservatori delle cose naturali. E chi non sa che il Principe in cui la felicità del Regno risiede, da cui tutte le gratie abbondanti derivano, l'ampio Oceano ci riferisce e rappresenta. Da questo i Magistrati più sublimi a guisa di grossissimi fiumi, e i mezzani e gl'inferiori a guisa di fonti e di ruscelletti, le prerogative loro prendono e riconoscono; è forza dunque che per vicendevolezza naturale tributino al Principe medesimo, ossequiose le lor fatiche. Hor io che d'alcun tempo in qua per l'offitio che tengo, come nella iscrizione di questo, havendo rivoltati molti libri e scritture di quello, ho, non senza gran fatica raccolto e messo insieme in un Volume tutti li Parlamenti Generali cossì ordinarij come straordinarij celebratisi in questo Regno dall'anno 1494 sino alla giornata presente, qual Volume richiesto di molti curiosi e per l'opportuna commodità di detto Regno, mi è parso voler dare alle Stampe, come fo adesso sotto il glorioso nome e protezione di Vostra Eccellenza, a cui l'offerisco, dono e consacro, anzi più tosto gli restituisco il suo, già che si vede l'idea di tutti detti Parlamenti, e la chiave che li chiude essere quello da Vostra Eccellenza proposto e felicissimamente conchiuso. Non ramento qui io (come nelle dedicatorie si suole) le rare virtù delle quali ella anco da fanciullo per proprio studio si freggiò la grand'anima, e le aggiunse alle prerogative, che al suo nobilissimo personaggio dotò l'alma Natura; le quali chiunque con occhio divoto le mirò, & ammirò; non mai dalla giustitia distributiva del Gran Monarca delle Spagne fece concetto maggiore, che quando in un tempo medesimo con la Prelatura di questa Felicissima Città di Palermo al governo di tutto il Regno la elesse, perché questo sarebbe un voler misurare l'immensità d'un Mare, o pure annumerare quante arene e pietre pretiose si contengono nel seno di quello. Né pure mi persuado che a Vostra Eccellenza, che sempre mi si è dimostrata favorevole, comparisca

alla bramata luce questo mio dono benché picciolo e di niun preggio; sapendo di certo che li celesti Numi della nuda e semplice pietà de gl'offerenti si dilettono ne i sacrificij, e i grandi del Mondo non stimano dal prezzo dell'oro o dal gran magistero, ma più tosto dall'affetto la esquisitezza delli regali. Grande dunque l'effetto si promette la viva mia speranza all'immenzo affetto della presente consecratione di quest'opera, mentre Vostra Eccellenza sa che anche dal Mar si dice che dall'homaggio dell'acque novi humori somministra a' suoi tributarij Canali. E qui il pregarà a Vostra Eccellenza dal Cielo il compimento de suoi magnanimi et alti meriti; vagliami per fine di questa. Palermo a 10 Novembre 1659.

Di Vostra Eccellenza Reverendissima

Humilissimo e Devotissimo Servidore Andrea Marchese.

Riferimenti bibliografici: sulle raccolte di atti parlamentari, si rimanda all'ampia introduzione di NOVARESE.

20. Milano, 1711. Giuseppe Benaglio, autore della *Relazione storica* dedicata all'ufficio milanese del Magistrato delle entrate straordinarie, nell'avvertenza ai lettori specifica che per redigere l'opera ha utilizzato fonti scritte e orali.

Giuseppe Benaglio, elemento di spicco dell'aristocrazia milanese e regio Sindaco fiscale generale, nei primi anni del Settecento scrisse una celebre relazione dedicata all'ufficio del Magistrato straordinario, dove lui stesso era impiegato, allo scopo di illustrarne il funzionamento e descrivere le responsabilità dei suoi ufficiali. Nel far ciò, si dedicò a una ricerca tra i registri e le scritture conservate negli archivi pubblici, ottenendo nel contempo altre informazioni dal proprio padre e da altri che avevano prestato servizio presso lo stesso ufficio.

Ed. in BENAGLIO, *Relazione storica*, cnn.

Ho preso a scrivere la presente relazione storica del Magistrato straordinario nello Stato di Milano, non per oggetto di vanità, ma per istinto di eternare la memoria della mia gratitudine e venerazione verso un Tribunale dove essendo piaciuto al Cielo di farmi consumare la maggior parte degli anni, ho creduto mio particolar dovere il lasciare un monimento ai posteri delle singularità dello stesso e dei soggetti che di tempo in tempo lo amministrarono. La verità è stata la mia scorta, come debito contratto da ciascuno scrittore con Dio e cogli uomini: di questa ho potuto istruirmi non solo ne' pubblici archivi colla ricognizione d'infiniti registri, privilegi e scritture indubitate, ma anche per li lumi in buona parte avuti dal genitore ed altri congiunti impiegati nell'onorevole servizio de' regnanti in tale Magistrato. Resta dunque, o benigno lettore, persuaso che non per altro ti dovrai compiacere nella lettura di questa breve relazione, fuori che per la sincera verità,

che ho professato di esattamente osservare. Vivi felice.

Riferimenti bibliografici: su Benaglio, v. CRAVERI. Sul Magistrato straordinario, oltre a BENAGLIO, v. VISCONTI, *La pubblica amministrazione*, pp. 217-278; CELLI - PEGRARI; CAPRA, *L'amministrazione*; MUTO. In generale, v. «Un tesoro infinito inedito».

21. Modena, 10 nov. 1721. Estratto di lettera di Lodovico Antonio Muratori a Giovanni Artico, conte di Porcia, con una lunga discussione sulle sue ricerche negli archivi.

Lettera di Lodovico Antonio Muratori a Giovanni Artico, conte di Porcia, riguardante le operazioni di ricerca e copia di documenti usati per la sua opera storiografica. Le prime intense esperienze con lo studio delle scritture antiche da parte del Muratori avvennero, come ricordato in questo stesso testo, «per ordine del serenissimo signor Duca mio padrone, e insieme del potentissimo re della Gran Bretagna Giorgio I», e lo portarono a tre anni di ricerche (dal 1714 al 1716), presso «quanti archivi potei in varie parti d'Italia»; qui egli poté affinare la competenza già conseguita in questo campo tra la Biblioteca ambrosiana e l'Estense. Alcune di queste ricerche erano state necessarie anche in relazioni a certi avvenimenti storici che avevano interessato i possessi territoriali degli Este per i quali lavorava. Nel 1708 era avvenuta l'occupazione militare di Comacchio da parte delle truppe dell'imperatore Giuseppe I. Comacchio era stato feudo estense fino alla devoluzione di Ferrara alla Chiesa nel 1598, ed era quindi rimasto sotto controllo della Camera apostolica di Roma. Muratori, assieme al filosofo Gottfried Wilhelm Leibniz dalla parte tedesca, attraverso un coordinato studio delle antiche scritture, orchestrarono una campagna internazionale di pubblicazioni per mostrare con la forza dei documenti non solo l'appartenenza di Comacchio all'impero, ma più in generale «l'infondatezza di tante pretese territoriali pontificie». Da queste circostanze prese avvio, come spiegato in questa lettera dal Muratori stesso, quell'immensa opera storiografica che portò l'archivista di Modena a divenire il maggior rappresentante del nuovo metodo storiografico in Italia.

Ed. in MURATORI, *Scritti inediti*, parte I, pp. 21-22.

L'impegno di visitar tanti archivi portò a me la comodità di poter fare un'altra messe, cioè di raccogliere gran copia d'antichi documenti inediti, diplomi d'imperadori, re e principi, fondazioni di monasteri, donazioni, testamenti, bolle di papi e vescovi, e altre simili memorie inedite de' secoli oscuri, secoli per conseguente bisognosi più degli altri d'essere illustrati. Ecco la ragione per cui mi venne in pensiero di trattare ancora delle Antichità italiane, siccome promisi nella prima parte delle Estensi, e dovea questo argomento occupare la parte seconda. Diedi

anche principio all'opera, e mia intenzione era di esporre i costumi e riti dell'Italia, dopo la declinazione del romano imperio sino al 1500, disegno forse troppo vasto per le mie forze, giacché vi si dovrebbe trattare dei diversi e vari governi di que' tempi, delle leggi, de' giudizi, de' contratti, delle forme del guerreggiare, de' vescovati, delle badie, delle donazioni pie, degli spedali, delle repubbliche, delle fazioni, delle monete, dei feudi, degli allodi e simili altre innumerabili notizie, che tutte insieme formassero un'intera dipintura dell'Italia d'allora, in tante cose diversa da quella d'oggi. Ma per lo più non suda un architetto a disegnare sopra un pezzo di carta grossa un gran palagio: il punto sta a farlo saltar su per l'aria co' suoi muraglioni, marmi ed ornamenti veri. E così appunto è avvenuto a me. L'idea non poteva essere più magnifica, e il coraggio non mi mancava; ma io ho da litigar troppo spesso con la mia fievole testa e salute: un po' di scirocco mi rende inabile fino a non potere scrivere una lettera; nel verno mi gelano i pensieri in capo, oltre ad altri incomodi che vanno spesso ricordando a me chi io sono, e voglia Dio che mel ricordino con frutto. Insomma bisognò calar le vele e non so ora se mi resterà tempo, voglia e forza da ritornarvi più.

Riferimenti bibliografici: per una spiegazione più dettagliata di quanto detto nell'introduzione e sulle fonti citate, v. MARRI, *Biografia*.

22. Roma, post 1800. Nota manoscritta sulle ricerche in archivio svolte da Nicola Maria Nicolai, a partire dal 1796, per una memoria concernente la storia della Camera apostolica.

Nota concernente il lavoro svolto negli anni dal 1796 in poi da Nicola Maria Nicolai (1756-1833). Nicolai fu commissario della Camera apostolica, ma è noto anche per il suo lavoro di storico dell'amministrazione pontificia. In particolare, si conoscono alcuni suoi studi sul territorio dell'agro romano e una memoria, rimasta manoscritta, sul funzionamento della Camera stessa e le sue leggi costitutive. Proprio a quest'ultima opera si fa riferimento nella nota qui pubblicata, che ricorda le ricerche d'archivio svolte dal Nicolai a partire dalla fine del Settecento, per volontà del cardinale Mantica, al fine di trovare i fondamenti giuridici della Camera e dei detti suoi uffici. Il cardinale, come si spiega in particolare nel documento, lo incaricò infatti già nel 1796 di cercare notizie negli archivi del Vaticano, di Castel Sant'Angelo e nell'Archivio capitolino.

AS RM: *Biblioteca*, Mss. 218, c. 198 (numerazione a lapis in alto a destra).

Quantunque il tribunale della Camera Apostolica e dei prelati chierici sia il più antico ed il più rispettabile nella curia romana, nondimeno non si trova alcun trattato o collezione della giurisdizione, facoltà o privilegi di questo tribunale e

dei suoi membri; come pure si sono fatti di altri tribunali, cioè, dal Marchesini, dei protonotari apostolici, dal Ciampini delli Abbreviatori di parco maggiore, dal Bernini della Rota ecc. Piacque dunque fin dal 1796 all'Eminentissimo cardinale Mantica (...) di incaricare Nicola Maria Nicolai di ricercare delle notizie circa l'origine e facoltà e prerogative tanto della Camera in genere quanto dei rispettivi uffici e presidenze dei Chierici. Egli si fece una gloria di prestarvisi con tutta la possibile diligenza ed attività e con permesso della S.M. di Pio Sesto non ommise anche le ricerche delli Archivi Vaticani, di Castel S. Angelo e Capitolino. Raccolti quivi e altrove tutti quei monumenti che si potevano rintracciare (...) compilò in lingua latina un trattato distinto in più capi, la quale opera essendo restata frastornata dalle vicende che sopraggiunsero in questo stato, ora poi che si vede restituito al suo lustro questo veneratissimo consesso, si dà l'onore di presentare alle signorie loro illustrissime e reverendissime l'elenco delli capitoli che le riguardano (...).

Riferimenti bibliografici: su altre vicende biografiche e professionali della vita di Nicolai, v. *La Pontificia accademia romana di archeologia*, p. 9.

ARCHIVI E STORIOGRAFIA

23. Firenze, 1429-1440 ca. Giovanni Cavalcanti: estratto da *Istorie fiorentine* IV, 19 che fa riferimento all'uso delle scritture della Camera.

In questo passo delle sue Istorie fiorentine, Giovanni Cavalcanti (1381-1451 ca.) fa riferimento alle scritture della Camera del Comune di Firenze per testimoniare il costo della guerra sostenuta dai fiorentini contro il duca di Milano negli anni Venti del Quattrocento. La Camera del Comune di Firenze era l'antico ufficio responsabile dell'amministrazione delle finanze e del fisco cittadino, e, conseguentemente, era incaricato anche della conservazione della relativa documentazione. L'opera storica di Cavalcanti fu composta in carcere, dove l'autore fu rinchiuso per debiti per circa dieci anni, approssimativamente tra il 1429 e il 1440. Il passo selezionato costituisce una vera e propria dichiarazione metodologica, mediante la quale l'autore sottolineava la valenza e l'utilità della ricerca documentaria a fondamento della scrittura della storia.

Ed. in CAVALCANTI, *Istorie*, IV, 19, vol. I, pp. 254-255.

Le cose maravigliose posto che spesse volte sieno negate dal vero credere, ma per ubbidire alle promesse mie (le quali quanto più sono le storie maravigliose, tanto sono più ghiotte e tenute care, massimamente quelle che provare si possono: per le quali cose le scritture della nostra Camera ne fanno espressa fede

del non istimato numero del tesoro spesa nella presente guerra): dico, che il nostro Comune pose per questa guerra tre milioni e cinquecento migliaia di fiorini, i quali a misura sono staia cento cinque di fiorini.

Riferimenti bibliografici: sulle funzioni della Camera del Comune, v. GHERARDI, *L'antica Camera*; BARBADORO, *Le finanze*, p. 564; GUIDI, *Il governo*, II, pp. 269-270; 275-280. Sulla storiografia Toscana dell'epoca, v. *Storiografia repubblicana fiorentina*; e CUTINELLI-RÈNDINA, MARCHAND e MELERA MORETTINI, *Dalla storia alla politica*.

24. Firenze, 1550 ca. Jacopo Nardi nelle sue *Istorie della città di Firenze* afferma di essere andato a leggere nei 'monumenti della città' il testo dei capitoli tra Carlo VIII e Firenze nel 1494.

Le *Istorie della città di Firenze* di Iacopo Nardi (1476-1563), storico fiorentino, negli ultimi decenni sono state oggetto di studi critici approfonditi che ne hanno rilevato i limiti metodologici. Quest'opera, peraltro, più che sullo studio diretto delle fonti, è fondata (come dichiarato dallo stesso autore nel libro VI) sulla conoscenza del Diario di Biagio Buonaccorsi (1472-1521/22 ca.), coadiutore di cancelleria e anch'esso storico della Firenze rinascimentale. Tuttavia, tra le sue fonti d'archivio, si può enumerare forse la lettura dei Capitoli di accordo tra i fiorentini e Carlo VIII re di Francia, i quali Nardi lascia qui intendere di essere andato a verificare direttamente nell'archivio delle pergamene di accordi, patti e dei vari strumenti giuridici stipulati dalla città di Firenze con altre entità statali (che lui definisce i «monumenti della città»). Il re di Francia era sceso in Italia nel 1494, diretto a Napoli per rivendicare i suoi diritti su quella terra. L'arrivo in Toscana di Carlo favorì la ribellione di Pisa da Firenze, e provocò un rivolgimento interno alla Repubblica fiorentina, permettendo la cacciata dei Medici e l'instaurazione di un governo popolare. Gli eventi legati alla discesa di Carlo VIII in Italia, sono considerati l'inizio delle cosiddette "Guerre d'Italia" che si combatterono nella penisola nei successivi cinquanta anni.

Ed. in NARDI, *Istorie*, vol. I, pp. 40-41.

Perché alla maestà del re pareva essere stata offesa dalla nostra città (come era il vero), benché ciò fusse proceduto dallo stato particolare de' Medici, e non da quella, per aver gli essi denegato il passo e aver ricevuto amichevolmente l'esercito del duca di Calavria in Romagna, e l'armata aragonese a Pisa e a Livorno, fu necessario rifarlo e ristorarlo de' danni ricevuti: onde restò poi contento e soddisfatto. Cominciava adunque il primo capitolo in questo modo, cioè:

1. Che sua maestà perdonava al popolo fiorentino, e come buoni amici restituiva nella sua grazia e nel suo reame i detti Fiorentini (perciocché di quello gli aveva

già sbanditi) insieme co' loro drappi e tutte l'altre mercanzie.

2. Che sua maestà e il popolo fiorentino per l'avvenire in perpetuo s'intendano amici e collegati, e gli amici del re sieno amici del popolo fiorentino, e *e converso*.
 3. Che i Fiorentini per tutto il suo reame abbiano quei benefizi e privilegi e emolumenti che hanno i propri Franzesi, come se nati fossero in Francia.
 4. Che i Fiorentini navigando s'intendano privilegiati di tutti i privilegi de' Franzesi, e che possano portare le bandiere del re, con la banda di sopra che dica: *Libertas*.
 5. Che in tutti quei luoghi dove s'avesse a scrivere si dica: Carlo re di Francia restauratore e protettore della libertà fiorentina.
 6. Che per gratitudine e dono se gli paghi e doni dal popolo fiorentino migliaia centoventi di fiorini d'oro in tre paghe, in certi tempi presi.
 7. Che sua maestà tenga due oratori in Fiorenza, e i Fiorentini due ambasciadori nel campo del re per consultar de' fatti della guerra.
 8. Che la cittadella nuova di Pisa e la rocca nuova di Livorno, di Pietrasanta e di Serezana si guardino per il re, e a sue spese per due anni al più, e manco, se manco durasse la spedizione di Napoli; la qual s'intenda finita ogni volta che il re fusse signore di quella città, o vero facesse accordo o lunga tregua col re di Napoli, o vero quando per altro fatto non fusse col suo esercito in Italia: e così debbano promettere i castellani delle dette terre, e così che le castella del Terziere e Lunigiana e ogni altra terra e paese, stato suddito o raccomandato de' Fiorentini e acquistato dal re per forza o per amore, ritornino e sieno de' Fiorentini con quella medesima giurisdizione che prima.
 9. Che a' Pisani si perdoni, quando ei ritornino a quella obbedienza de' Fiorentini ch'egli erano prima.
 10. Che al cardinale e a Piero e a Giuliano de' Medici si levi la taglia; restando nondimeno ferma la confiscazione de' beni ereditari del cardinale e di Giuliano per tanto che, loro in forma valida si obblighino a concorrere a' debiti di Piero: e s'intendano confinati il cardinale e Giuliano fuori delle cento miglia dalla città di Fiorenza: e Piero fuori delle dugento miglia dal contado e distretto, potendo nondimeno stare nel campo del re, fuori di detto contado e distretto.
 11. Che alla Alfonsina degli Orsini, donna di Piero, si renda di presente la dota, e che i conti fra detto Piero e fratelli e i loro creditori si veggiano in certi modi e forme, secondo che ne' capitoli perciò ordinati si contiene.
- Ma noi, e del tenore di tutti i sopra detti capitoli, e degli altri tutti che per brevità di raccontare si lasciano, ci rapportiamo alla originale scrittura di quegli che si trovano ne' pubblici monumenti della città, de' quali furon rogati i cancellieri di sua maestà e ser Francesco Ottaviani d'Arezzo, notajo e procuratore al palagio del podestà.

Riferimenti bibliografici: ALBERTINI (VON), *Firenze dalla repubblica al principato*; MONTEVECCHI, *Storici di Firenze*, p. 23 *passim*. Sull'uso dell'opera di Buonaccorsi da parte del Nardi, v. ancora NARDI, *Istorie* (lib. VI), vol. II, p. 10 e introduzione a BUONACCORSI, *Diario*, p. XXI.

25. Firenze, 1543 ca. Nella *Storia fiorentina*, Benedetto Varchi critica le falsità di un cancelliere addetto alla tenuta del *Priorista di palazzo* nel 1530.

Al fine di dimostrare le falsità messe in atto per motivi di adulazione dal cancelliere mediceo ser Francesco del Campana, Benedetto Varchi (1503-1565) nella sua Storia fiorentina (composta a partire dal 1543 e, per via del suo carattere fortemente polemico nei confronti del regime, pubblicata solo nel 1721) trascrive, traduce e infine commenta un lungo estratto dal Priorista di palazzo, ovvero quel registro in cui il Notaio delle riformazioni aveva il compito di annotare i nomi dei Priori, dei Gonfalonieri di giustizia e dei loro notai, ma sul quale a volte i cancellieri inserivano i loro commenti (celebri sono, ad esempio, le brevi note con cui due secoli prima fu descritta la rivolta che portò alla cacciata del duca d'Atene e alla distruzione degli archivi della Camera nel luglio del 1343, v. DE VINCENTIIS, Politica, memoria e oblio, pp. 211-212; v. anche cap. V, n. 31: Firenze, 1343). Varchi, in particolare, attaccava senza mezzi termini il modo con cui del Campana, nell'autunno del 1530, aveva ricordato con benevolenza ed entusiasmo l'insediamento del gonfaloniere Simone Tornabuoni, voluto da papa Clemente VII de' Medici. Contrariamente a quanto affermato dal cancelliere per celebrare il nuovo regime, secondo Varchi, infatti, Firenze in quel momento storico era ancora duramente provata dal lungo assedio subito nei mesi precedenti e dalla successiva repressione attuata dal nuovo regime. La capitolazione avvenuta nell'agosto 1530 aveva segnato la fine dell'ultima Repubblica fiorentina e consentito ai Medici di riprendere in mano il governo dello Stato.

Ed. in VARCHI, *Storia fiorentina* XII, 22, pp. 402-405.

XXII. Erano di già col nuovo gonfaloniere messer Simone Tornabuoni senatore di Roma, uomo di bella presenza e di buona mente, non rapace, non ambizioso, non crudele, ma spensierato e goditore, entrati i nuovi Signori, i nomi de' quali, perché vi stavano piuttosto per un segno e pro forma, come si dice, non porremo di qui innanzi, se non quanto la chiarezza e la necessità della storia ci parrà che lo richiegga, e tanto più che il primo segretario loro, il quale era messer Francesco Campana da Colle, uomo che amava sommamente e favoriva le lettere e i letterati, aveva con pessimo esempio cominciato a corrompere le scritture delle memorie pubbliche, scrivendo in sul libro, chiamato comunemente il Priorista di Palazzo, a piè delle Signorie, quello che gli dettava non la verità, ma l'adulazione; la qual cosa, affinché da ciascuno che vuole chiaramente conoscere si possa, non ci parrà fatica scriverne qui da piè un esempio solo, copiando tutto quello che si trova scritto da lui sotto la Signoria nel novembre e dicembre l'anno 1530, di parola a parola, cioè:

Summo hoc magistrata vir omnium virtutum genere ornatus, veterisque prosapia Simon Tornabonus, qui Roma senatoris munere fungebatur, clarissimis virtutibus suis domi forisque a summo pontefice Clem. VII equestri dignitate donatus, uni-

versa Reip. consensu, ingentique omnium laetitia vexillifer procreatus est. Roma-que Florentiam senator et eques profectus, mirifice magistratum iniit, isque (quae sua in omnes benevolentia extitit) permultos cives non solum variis honoribus affecit, sed etiam publicis muneribus condonari studuit. Denique functus officio ea scilicet expectatione, quam de sui virtute apud plerosque hominum concitaverat, ob rempublicam bene gestam, et in omnes merita, quo exploratum foret bene sibi a pontifice locatum decus, omnibus equestris illius dignitatis insignibus, ense ac vexillo, veste praeterea, paludamentoque ac laurea donatus est. Res pro rostris publice de more gesta, universo fere spectante populo. Mox equo insidens domum contenda, deducuntibus qui secum magistratum gesserant, uberrimoque ac lautissimo convivio centum ex primariis appposito, magnum sibi, posterisque suis splendorem adjunxit, Reipublicae ornamentum, civitati vero tantum laetitiae, tantum voluptatis ac jucunditatis eo spectaculo attulit, ut praeiterita calamitatis memoriam non solum lenierit, casuumque acerbissimorum recordatione exhauserit, verum ad spem quamdam futura cujuspiam felicitatis erexerit.

Cioè, perché ciascuno possa meglio intendere il tutto:

In questo magistrato, il quale è il supremo della città, messer Simone Tornabuoni, il qual era senator di Roma, uomo ornato di tutte le maniere di virtù e d' antica schiatta, fatto, per le sue chiarissime virtù così in pace come in guerra, cavaliere da papa Clemente VII, col consentimento di tutta la Repubblica e con gran piacere di tutti fu creato gonfaloniere, ed essendo venuto senatore e cavaliere a Firenze prese maravigliosamente il magistrato. Questi essendo benvolgente di tutti, come egli era, non solamente diede vari onori a moltissimi cittadini, ma brigò che fussero ancora di pubblici doni e ufici presentati. Finalmente, avendo egli con quell'aspettazione fornito l'ufizio, la quale egli aveva della sua virtù appresso la maggior parte degli uomini concitato, per lo essersi egli portato ottimamente nel governare la Repubblica, e per li beneficii suoi fatti verso ciascuno, acciò si conoscesse che quella dignità era stata bene in lui impiegata dal papa, gli furono date tutte l'insegne di quella cavalleria, la spaia, lo stendardo, la vesta di broccato e la corona dell'alloro. Questa pompa si fece, come s'usa, pubblicamente nella ringhiera, essendovi quasi tutto il popolo di Firenze a vedere. Dipoi montato a cavallo se n'andò a casa, accompagnandolo tutti coloro i quali erano stati suoi colleghi, e avendo fatto un abbondantissimo e splendidissimo convito a cento de' primi della città, accrebbe a sé e a tutti i suoi descendentis splendore non piccolo, grande ornamento alla Repubblica, e alla città arrecò mediante quello spettacolo tant'allegrezza, così fatto piacere e giocondità, ch'ella non solo mitigò la memoria delle preterite calamità, e si sdimenticò di tutti gli acerbissimi casi ch'ella sofferti aveva, ma ancora s'innalzò a una certa speranza di dover esser felice per l'avvenire.

Io non credo che alcuno, il quale abbia pure un poco cognizione della verità, e nolle sia del tutto nimico, possa leggere queste cose o senza riso o senza nausea; ma così fanno, e forse così bisogna che facciano per conseguire il lor fine, se non tutti, la maggior parte di coloro i quali, o ambiziosi brigano di salire per qualunque via a qualunque grado, o avari, si fanno a credere, che per fuggire la povertà,

della quale non istimano miseria nessuna peggiore, sia lecito di fare in tutti i modi tutte le cose. Fu vero, che il convito che fece messer Simone fu molto più bello e vie maggiore del solito, essendo usanza che tutti i gonfalonieri, quando fornito il magistrato se ne tornavano a casa, facessero un pasto alla Signoria; fu vero che il popolazzo, che corre sfrenatamente, e in ispezie quello di Firenze, a qualsivoglia novità, si ragunò quasi tutto in sulla Piazza, e che essendo stato tanto in tante turbolenze e in così fatta carestia, si rallegrasse non poco; ma che la città si sdimenticasse le miserie passate e le tribolazioni presenti, e tant'altre faccende, sono tutte bugie e adulazioni, non solamente espresse, ma ridicole; perciocché mai più non si trovò Firenze né in tanta povertà e strettezza di danari quant'allora, né in maggiori e più dannosi travagli, come dichiareranno pur troppo le cose seguenti.

Riferimenti bibliografici: su Francesco del Campana, v. CRUCIANI TRONCARELLI. Sugli storici fiorentini alla corte dei Medici, e sul metodo storiografico del Varchi, v. LUPO GENTILE, *Studi sulla storiografia fiorentina*; MONTEVECCHI, *Storici di Firenze*. Nello specifico sulla *Storia fiorentina*, v. ALBONICO, *Nota*. Sulla cultura e per una biografia del Varchi, v. LO RE, *Politica e cultura*; ID., *La crisi*. Sull'uso delle fonti d'archivio da parte di Varchi, v. BRAMANTI, *Viatico*.

26. Venezia, mar.-set. 1562. Relazione di tre patrizi veneziani che, in risposta a una richiesta del Consiglio dei dieci, raccomandano la consultazione dei documenti d'archivio come mezzo per correggere una storia a stampa.

Nel 1560, Pietro Giustinian (1497-1576) pubblicava una Rerum Venetarum ab urbe condita historia, basandosi – come egli stesso scriveva nella prefazione – sui racconti dei concittadini più anziani (Giustinian, Rerum Venetarum, p. xxvi). Questo lavoro gli aveva fruttato una pensione annuale da parte della Repubblica. Poco tempo dopo, tuttavia, nel febbraio-marzo 1562, lo stipendio fu sospeso e il libro sottratto dalla circolazione per poterlo emendare in seguito alle lamentele di alcuni patrizi, offesi dalle opinioni poco lusinghiere espresse nei confronti dei propri antenati. Il Consiglio dei dieci nominò quindi una commissione di tre patrizi perché rivedessero il libro. Quello che qui si pubblica è il testo della loro relazione – privo di data, ma allegato alla decisione risolutiva dei Dieci del 18 settembre 1562 – con cui essi suggerivano di restituire a Giustinian lo stipendio, ma ordinandogli nel contempo alcune correzioni, elencate in una breve lista che qui non si pubblica. Per i tre revisori, la causa degli errori era chiara e comune a tutti quegli storici che non erano stati presenti ai fatti, né avevano avuto «modo di veder li secreti et archivi de Principi o Republiche». Tra gli altri esempi, essi citavano Marcantonio Sabellico e Paolo Giovio, nomi che destano un certo interesse: con il primo, infatti, la critica era rivolta al primo storico stipendiato dalla Repubblica; mentre con il secondo, i tre revisori preludevano alle critiche molto più

famose che quattro anni più tardi avrebbe rivolto a Giovio il Methodus ad facilem historiarum cognitionem di Jean Bodin. La soluzione dei revisori era dunque di permettere a Giustinian di emendare i propri errori consultando la documentazione d'archivio, compresi gli atti e lettere del Senato, nonché i dispacci di ambasciatori e pubblici rappresentanti, per poi sottoporre il proprio lavoro a una nuova revisione. I Dieci accolsero tutte le raccomandazioni dei revisori, restituendo a Giustinian il suo stipendio e permettendogli di consultare la documentazione in Cancelleria segreta, ma a condizione che stendesse una lista di quanto aveva bisogno di leggere e che sottoponesse nuovamente il suo testo prima di stamparlo. Nel 1576 Giustinian pubblicò effettivamente una nuova edizione della sua storia, «revisa et rerum memorabilium additione exornata».

AS VE: *Consiglio di dieci, Deliberazioni comuni*, b. 85, cnn., relazione allegata alla deliberazione del 18 set. 1562.

Eccellentissimi Signori Capi dell'Illustrissimo Consiglio di X.

Havendo il suo Illustrissimo Consiglio con la Zonta commesso et imposto a noi Bernardo Zorzi, Marchio Nadal, et Ferigo Valaresso, che dovessimo riveder l'istoria composta per il nobil huomo ser Piero Giustinian fo di ser Alvise, con autorità di corregger, levar, et mutar in essa tutte quelle cose, che ne paressero⁶⁷, referendo però il tutto a Vostre Eccellenze; et essendo noi stati più volte insieme sopra ciò, havemo voluto intender da lui chi egli ha seguito nel scriver detta historia; et ritrovamo che, dal principio della città fino alla creation di Leon X, che è il corso di mille et più anni, ha seguito doi celebri storici delle cose nostre, cioè il Sabellico et il Cardinal Bembo. Et perché il Sabellico scrisse la sua historia dalli primordij della città fino alla pace, che durò anni doi susseguente alla guerra di Ferrara, et il Bembo, continuando li susseguenti tempi, principia la sua historia dalla guerra di Rovere di Trento che si hebbe con Sigismondo fratello di Federico Imperatore immediatamente dopo essa pace, mettendo fine alla historia nella creation di Leon sopradetto, ne ha parso conveniente per adesso cominciar la detta revisione dalla morte di Giulio II, al qual successe Leon X, sì perché importa più il riveder tal parte nella qual non ha havuto chi seguitare, come perché è delli tempi presenti et de' connessi ad essi, nelle cose delli quali si die andar molto cauti per molti rispetti, che è gran utile a saper il successo di essi tempi ultimi da chi intraviene nel governo della Republica. Et havemo compreso in detta revisione esser avenuto ad esso Giustinian quello che sempre avviene a quelli, che non si attrovono presenti nelle fatti et gesti descritti, over non hanno modo di veder li secreti et archivi de Principi o Republiche, come ad esso Sabellico, et Giovio è anco intravenuto: l'uno et l'altro assai famoso scrittore, ma però non hanno potuto far di manco di non prender errore, dove non hanno havuto certa, et autentica

⁶⁷ paressero: *segue parola illeg.*

istruitione delle cose. Perché la historia senza questa istruitione non può non deviare in qualche parte dal dreto sentiero, et però n'è parso riverentemente ricordar a Vostre Eccellenze che saria ben fatto permetter et dar ordine a detto Giustinian che, per ridur la descriptione delli sopradetti tempi alla debita forma, che'l prendesse istruitione delle cose occorse degne di memoria dalle lettere et atti del Senato, et dagl'avvisi deli Oratori et altri Ministri publici che sono nel secreto, sì come fu concesso al nobile huomo ser Marc'Antonio Michiel et ad altri; che così facendo la descriptione delle cose nostre sarà con maggior lume et con più sodo fondamento, che certo altro non manca a lui per far ben questo servitio alla sua patria, se non prender istruitione delle cose dalle scritture secrete, perché nella sua descriptione non li manca acconcio et accommodato stille. Et perché una tale impresa vuol uno accurato studio, anzi tutto l'homo per la sua importanza ne par che sia bene, che questo Illustrissimo Consiglio (havendoli suspesa la provisione, et lassatoli cargo di continuar a scriver, dal che testifichemo lui non mancar)⁶⁸ li levi la suspension della provisione. La qual cosa tanto più convenientemente far si può, quanto che l'è gentilhomo di tenue fortuna per haver fin' hora consumato li sui anni nelli studij et in scriver in altro non procacciandosi. Ma che però non possa metter alla stampa alcuna parte della sua historia, con la sopradetta diligentia descritta, se non sarà de novo rivista da quelli alli quali sarà sopra di ciò imposto cargo dall'Illustrissimo suo Consiglio restando fra questo mezo quella stampata interdotta et sequestrata come nella parte.

Riferimenti bibliografici: su Giustinian, v. BENZONI, *Giustinian, Pietro*; AMBROSINI, *Profilo*.

27. Ferrara, 1570. Il segretario ducale Giovan Battista Pigna, nella sua *Historia dei principi d'Este*, giustifica l'autorità degli Este sulla base di documentazione tenuta nel luogo detto «uscio di ferro».

Giovan Battista Nicolucci, detto il Pigna (1529-1575), fu segretario ducale nella seconda metà del Cinquecento. In questo brano dal libro VII della sua Historia dei principi d'Este, pubblicata per la prima volta a Ferrara nel 1570, l'autore, per dimostrare come alla famiglia ducale fosse stata assegnata la facoltà di scegliere il proprio erede (ovvero di fare "testamento"), menzionava la relativa documentazione conservata nel cosiddetto "uscio di ferro", ovvero la stanza segreta dove si mettevano i tesori, le gioie ma anche le carte più importanti contenenti i privilegi assegnati alla famiglia. Si tratta della classica tipologia dell'archivio inteso come thesaurus, ovvero di quella parte delle carte degli Este concernente i diritti di famiglia. Avvalendosi di questa facoltà, Niccolò III stabilì l'ordine della successione al princi-

⁶⁸ non mancar: segue che la benignità di quello cass.

pato, assegnandola prima a Lionello, poi ai figli legittimi di quest'ultimo e, in mancanza di questi, a Ercole e Sigismondo. Nonostante non fosse citato nel testamento, fu tuttavia un altro figlio naturale di Niccolò, cioè Borso, a succedere a Lionello.

PIGNA, *Historia*, p. 651.

Il marchese Nicolò (...) ancoraché havesse deliberato di lasciare suo immediato successore Ercole, il quale, et Sigismondo appresso che sono qui presenti, hebbe dell'ultima moglie; nondimeno veggendoli di età inhabile per havere l'uno diece anni et l'altro otto: et havendo egli le autorità che i Soprani⁶⁹ gli hanno concesso co loro privilegij circa la facoltà del testare: le quali scritture sono nella solita stanza secreta contigua alla torre Marchesana (questo è un luogo detto hora l'Uscio di ferro: ove riservansi le gioie et il danaro de' Principi) ha pensato che non essendo nell'articolo della sua morte questi suoi leggitimi figliuoli capaci del reggimento, sia il medesimo quanto al tempo presente, come se non gli havesse, et perciò ha tratanto eletto la persona di voi Leonello, sperando che sopravvivendo essi, habbiano da trovarsi in termine di potere opportunamente essere assunti al Principato.

Riferimenti bibliografici: su Pigna, v. SANTI, *La precedenza*; BALDI, *Giovan Battista Pigna*; e LARIVAILLE, *Familiari*. Sul lavoro di archivista dei duchi d'Este del Pigna, v. TURCHI, *Un archivio scomparso*.

28. Ferrara, 13 feb. 1598. Lettera di Giulio Ottonelli al duca Cesare d'Este su documenti trovati presso un garzone che dimostrano alcune manipolazioni storiche dell'*Historia dei Principi d'Este* del Pigna.

Giulio Ottonelli, erudito e scrittore dell'epoca, scriveva al duca Cesare d'Este a proposito di certi documenti recuperati da un garzone (il quale li aveva trovati casualmente nel castello di Ferrara, in seguito alla devoluzione della città allo Stato pontificio del 13 gennaio precedente). Tali documenti risalenti a Ercole I (1431-1505), avrebbero dimostrato che la sua condotta fu di valore minore di quanto sostenuto dal Pigna nelle sue Historie dei Principi d'Este (per le quali v. n. 27); perciò, per ragioni di prestigio dinastico, ed evitare che fosse dimostrato lo scarso valore di questa condotta, erano forse da «bruciare» per cancellarne la prova.

AS MO: Cancelleria, Sezione generale, Archivio segreto estense 7, cnn. (ed. in CAMPI, *Cenni*, p. 340).

⁶⁹ Soprani: *intendi* sovrani.

Serenissimo Principe, mio Signore Singolarissimo,

dicendomi a' giorni addietro Monsignor Anghiari, che abbattutosi in un garzone che aveva alcune lettere vecchie trovate da lui in castello, nella stanza del Tesoro, se le havea fatte dare, io gli dissi che volesse darle a me, che si riporrebbero al luogo loro fra l'altre Scritture dell'archivio; et egli ora me l'ha date, fuor che due, le quali mi dice haver ritenute per certo rispetto noto a Vostra Altezza, et a Lei averne egli già dato conto. Ma perché è convenevole che anch'io gliele faccia sapere, vengo a dirle, che queste Lettere sono quasi tutte intorno al negozio della condotta che hebbe da' Signori Viniziani il Signor Donno Ercole Primo, di gloriosa memoria avanti ch'e' fosse Duca; e di esse ve ne sono alcune che erano da bruciare come prima si ricevertero, non che quando si pubblicò l'Istoria del Pigna; il quale scrive, che il piatto d'esso Donno Ercole fu di quindicimila scudi, e quelle Lettere dicono, che la provisione, ch'era quasi diterminata in novemila e trecento ducati viniziani, si cercherebbe che arrivasse a diecimila, e che per più onore di lui si fingerebbe maggiore (...).

Riferimenti bibliografici: su Giulio Ottonelli, v. TIRABOSCHI, *Biblioteca Modenese*, t. III, pp. 363-400.

29. Napoli, 1632. Carlo Tapia, nell'introduzione al suo celebre trattato sulla Cancelleria, fa riferimento all'uso delle fonti archivistiche per la compilazione della sua opera.

Carlo Tapia, membro del Consiglio collaterale di Napoli ed esponente di spicco del ceto togato locale, fu fiero oppositore della indagine amministrativa condotta, a cominciare dal 1628, dal visitatore Francisco Antonio Alarcón per conto di Filippo IV di Spagna, con lo scopo di porre sotto un più stretto controllo regio i tribunali napoletani. Nel contesto di questo scontro va inserita anche la redazione del De praestantia regalis Cancellarie neapolitanae da parte di Tapia che voleva affermare il ruolo cruciale del Consiglio collaterale del Regno di Napoli e del suo personale, nobilitandone così le origini. A questo scopo, Tapia metteva in evidenza, nell'introduzione al volume, la ricerca che egli aveva condotto sulle antiche scritture della Cancelleria, ovvero su quei codici e prammatiche che certificavano il ruolo indispensabile del Collaterale e della sua azione.

TAPIA, *De praestantia*, pp. 2-4.

Carolus de Tapia S.P.

Cum a Regia Supremi Italiae Cancellaria duodecimo fere labente anno, in qua

Regij Consiliarii atque Regentis munus exercui, ad hanc Neapolitanam Cancellariam Regis Invictissimi nostri Philippi iussu translatus fuisssem, coeteris ad illam regendam associatus Regentibus, nihil antiquius habui, quam ea indagare, que ad amplissimum munus pro dignitate obeundum pertinerent, cum turpe sit nobili, Patritio viro ignorare ius, in quo versatur. Perquisivi vetustos Cancellariae Codices, in quibus praestantissimorum praedecessorum monumenta atque responsa leguntur, ex quibus quanta semper extiterit huius Supremi Tribunalis potestas, quaeve ad coetera regenda Tribunalia statuta atque decreta fuissent, sufficienter accepi & quae animum instruerent meum ad summi Magistratus administrationem. Sed nec his contentus quae hui, a quibus fontibus Patres nostri acceperant, ne tantos viros, qui a Catholico Rege invictissimo Carolo atque Philippo Secundo illius regimini praepositi fuerant, ex suo sensu decrevisse idque sibi arrogasse dici possit. Perquisivi, elaboravi & inveni apud gravissimorum Authorum viridaria pulcherrimos flores odores spirantes, quos summa diligentia collegi, & ex illis fasciculum in odorem suavitatis composui, ut posteris, quae huic Magistratui convenient tradam, utque calumniantium valeamus irrumpere iniquitatem. Inveni non apud unum aut alterum, sed apud omnes fere, tam antiquos Monarchas, quam modernos Principes Cancellarii munus in maxima existimatione fuisse, cum de ipsi docant nostrates, idem posse, quod Regem & talem oportere esse Quae-storem, qualem portare Principis decet imaginem (...).

Riferimenti bibliografici: su Tapia, v. MARCIANI; COMPARATO, *passim*; ROVITO, *La giustizia possibile* e SABATINI. Sul *De praestantia*, v. COMPARATO, pp. 371-376 e ROVITO, *Respublica*, pp. 134-137; sull'indagine dell'Alarcón, *ibid.*, pp. 202-224.

30. Napoli, 1640. Francesco Capecelatro sottolinea il ruolo degli archivi e dell'antica documentazione ivi conservata per la stesura della sua storia di Napoli.

Importante esponente dell'aristocrazia napoletana, Francesco Capecelatro, la cui famiglia era ascrivita al seggio di Capuana, fu tra i principali oppositori ai viceré Manuel de Acevedo y Zúñiga e Ramiro Núñez de Guzmán, rispettivamente Conte di Monterrey e Duca di Medina de las Torres, al punto da essere più volte esiliato e confinato, fino alla definitiva riconciliazione del 1639. All'anno successivo risaliva il primo tomo dell'opera di Capecelatro dedicata alla storia di Napoli, che iniziava con la conquista normanna del meridione e la creazione del Regno di Sicilia. Come è stato rilevato, il Capecelatro si opponeva ad alcune precedenti opere, come quella di Giovanni Antonio Summonte, caratterizzate da una lettura degli eventi filo-popolare, ricollegandosi invece alla tradizione aristocratica iniziata da Angelo Di Costanzo (su cui v. n. 16: Napoli, 1581). Oltre ad alcuni chiari riferimenti ai lavori di altri storici, per dare forza alla propria Storia, il Capecelatro

indagava negli archivi regi tra le antiche scritture, presso le chiese e negli armadi nei quali era stata conservata la documentazione, nonché in qualsiasi altro luogo presso il quale avrebbe potuto trovare scritture che gli permettessero di «trarne la nuda e schietta verità», e quindi di «comporre una compiuta ed ordinata istoria».

CAPECELATRO, *Storia del Regno, Introduzione*, pp. nn.

Dovuto ufficio di vicendevole gratitudine è il ravvivare la memoria di coloro da cui abbiamo noi medesimi ricevuto la vita, né per altro la natura ha innestato negli animi umani l'amor dei Padri verso i figliuoli e la carità dei compatrioti verso la patria, salvo perché nella rimembranza de' posterì sopravvissero i predecessori, e negli scritti de' cittadini si perpetuassero le città. Il che fare conosco essere a me di speciale obbligazione; imperciocché essendo nato da antecessori ed in patria di cui si possono molte lodevoli cose rammentare, quantunque di molte d'esse sia già fatta in molti libri orrevole menzione; non è però così intiera, né così distinta, come per la verità e per la chiarezza de' fatti stato sarebbe mestiere che fosse. Imperciocché gli antichi autori, che per lo più sono stati stranieri, parte non sapendo le cose nostre, e parte o per invidia o per negligenza tralasciandole, o non ben considerando i tempi e i luoghi, ordinandole, le hanno di maniera intralciate e confuse, che si veggono piuttosto oscurate che dichiarate. E quindi i più moderni scrittori seguitando l'orme de' primi, ed aggiungendovi l'ombre de' proprii affetti, qual per odio, e quel per adulazione, hanno taciuto il più notabile delle cose, e del modo come esse avvennero; o quel ch'è peggio, narratele, come non furono giammai. Cotali mancamenti veggendovi io, e procurando di trarne la nuda e schietta verità, non contento di leggere l'antiche e le nuove istorie⁷⁰, ho con particolare osservanza, e con intollerabile fatica investigate le vecchissime scritture che si conservano negli archivii de' Re, negli armarii delle Chiese ed in altri pubblici e particolari luoghi della nostra Città e del Reame; ed avendo incominciato da Ruggiero Normanno, il quale unendo in un corpo solo molte piccole Signorie, diede a questa grande e possente parte d'Italia ordinamento e titolo di Reame: ho pienamente raccolto tutti gli atti de' suoi Re, gli avvenimenti delle guerre, e reggimenti delle paci, colle degne e lodevoli opere de' suoi Cittadini; sicché m'è venuto fatto di comporre una compiuta ed ordinata istoria, la quale come ne' presenti tempi vivamente rappresenta le passate memorie dello splendore napoletano, così potrà essere ardentissimo sprone a tutti coloro che ci vivono e che dopo noi nasceranno, di seguitare per le medesime vestigia il glorioso corso delle loro famose virtù. Il perché m'è paruto conveniente non tenerla più lungo tempo appresso di me celata, ma doverla pubblicare al mondo come fo con istamparne per ora questa primera parte, per rinnovellare la fama de' nostri antichi, e per accendere col loro esempio gli animi

⁷⁰ istorie: *ed. orig.* istosie.

de' viventi all'acquisto di pari gloria.

Riferimenti bibliografici: su Capecelatro, v. VOLPICELLA e RUSSO, *Capecelatro, Francesco. Sulla Storia*, v. VOLPICELLA, pp. 84-88. Sulla storiografia cinquecentesca, v. COLAPIETRA.

31. Firenze, 1781. «Avvertimento» alla *Istoria del Granducato di Toscana* di Jacopo Riguccio Galluzzi, in cui si precisa che l'opera è stata redatta sulla base di fonti d'archivio.

Il segretario di Stato e archivista di Toscana Jacopo Riguccio Galluzzi aveva avuto l'incarico, assieme a Carlo Bonsi e Ferdinando Fossi, di riorganizzare gli archivi della cosiddetta Segreteria vecchia, nonché il deposito documentario noto come "di Urbino" che ad esso era stato aggregato tra Sei e Settecento (v. cap. II, n. 21: Firenze, 1773; e cap. III, n. 45: Firenze, 1773). Questo lavoro di riorganizzazione, e il connesso studio della documentazione contenuta in essi, fu alla base della redazione della Istoria del Granducato di Toscana sotto il governo della casa Medici (uscito per la prima volta in cinque tomi a Firenze nel 1781, e che il granduca Pietro Leopoldo aveva commissionato a Galluzzi nel 1775). Come lo stesso autore spiegò nell'«Avvertimento» al lettore – che qui si pubblica – quest'opera, pur interamente fondata sulla conoscenza delle fonti d'archivio, fu redatta senza l'ausilio di pesanti apparati eruditi, né precise indicazioni della collocazione del documento da cui le notizie erano state tratte. Da un altro punto di vista, è interessante notare la motivazione apportata da Galluzzi per spiegare la sua scelta di non esplicitare la fonte, cioè l'impossibilità per qualsiasi utente o lettore di consultare in prima persona carte ritenute segrete.

GALLUZZI, *Istoria del Granducato di Toscana*, vol. I, pp. 3-4.

L'opera che viene alla luce ha per oggetto di comprendere le notizie del Granducato non meno che quelle della Casa Medici, e perciò il metodo intrapreso è sembrato il più conveniente per riunire in un solo punto di vista ciò che essendo collocato sparsamente avrebbe forse interrotto la serie dei fatti.

Forse farà meraviglia in alcuno il vedere che un'Istoria così nuova e voluminosa manchi totalmente di citazioni, e di quei riscontri che si richiedono comunemente per autenticare la verità dei Fatti che si producono. Si protesta perciò l'autore di averle tutte estratte fedelmente dall'Archivio Mediceo, ove mercè le premure del benefico e vigilantissimo Sovrano sono state disposte con ordine e con accuratezza. E siccome il Pubblico a cui non è dato l'accesso di quell'Archivio non avrebbe potuto in ogni caso fare il riscontro dei documenti, così l'autore ha creduto superfluo il ricoprire il margine di questo libro con delle inutili indicazioni di Armadij, Filze, e Registri, ma si riserva di pubblicarli autenticamente nel caso che

nasca il dubbio della verità dei medesimi.

La Cronologia è l'anima delle Istorie, e perciò l'Autore si è creduto in dovere di osservarla scrupolosamente anco a rischio di comparire forse troppo minuto nelle indicazioni di certe date. Ha evitato per maggior chiarezza l'antico metodo dei Fiorentini nella computazione dell'anno, ed ha regolato tutte le date secondo lo stile comune introdotto in Toscana nel 1750.

Quando l'Autore con un documento originale ha potuto esprimere il carattere e il genio della persona e del tempo ha creduto dover preferire questo metodo ad una semplice descrizione. Per non mancare di accuratezza nella verifica dei fatti ha impiegato un più minuto dettaglio nel riportare certi avvenimenti, i quali o da una falsa tradizione o da supposte memorie sono presso il pubblico accreditati sotto un aspetto diverso dalla verità.

Finalmente l'Autore nello scriver l'Istoria della sua Patria si è spogliato di ogni riguardo, ed ha avuto unicamente in mira la verità, che è il più bel pregio che porti seco l'Istoria.

Riferimenti bibliografici: sul Galluzzi, cfr. GORI PASTA, *Jacopo Riguccio Galluzzi*. Sul suo lavoro di storiografo, v. anche GOLDBERG, *On the Early Years*, p. 14.

32. Venezia, 1786, 1789, 1795. Decreti mediante i quali il Consiglio dei dieci e il Senato consegnarono diversi codici alla «Publica Libreria di San Marco».

A più riprese nel Settecento la Repubblica di Venezia trasferì materiale documentario dai propri archivi alla «Publica Libreria», ovvero la Biblioteca marciana. Si trattava, in alcuni casi, di parti di collezioni private precedentemente acquisite dallo Stato (come nel caso dell'antiquario Giusto Fontanini, le cui carte furono divise tra archivio e biblioteca). Ma, in altri casi, a dis farsi di documentazione ingombrante e ormai inutile erano i consigli stessi della Repubblica, all'interno di quei processi di riordinamento dei quali si è detto (cap. II, nn. 23 e 31, rispettivamente del 1791 e 1743). In questa circostanza, la documentazione depositata in Marciana proveniva da fondi miscellanei – e quindi non faceva parte di serie continuative, le quali rimasero sempre nei rispettivi archivi – dei quali si riconosceva il valore per l'erudizione e, più in generale, per la «publica utilità». Si offrono qui degli estratti da alcuni dei decreti di trasferimento. Con il primo, il Consiglio dei dieci, su indicazione del presidente del suo archivio, acconsentiva a depositare presso la Biblioteca marciana alcuni codici «di materie unicamente scientifiche ed Istoriche» – una «Nota» allegata al decreto, che qui non si pubblica, ne elencava 35. Il secondo estratto dimostra che anche il Senato era favorevole a questa politica di trasferimenti documentari – sembra anzi di cogliere un sentimento di emulazione nei confronti dei Dieci. Filtra anche un sentimento di orgoglio per il ruolo

svolto dalla Biblioteca, soprattutto sotto la guida del suo custode, il grande erudito Giacomo Morelli, di cui il decreto tesseva le lodi. Il terzo estratto riguarda l'«archivio criminale dei processi» del Consiglio dei dieci (sul cui riordinamento v. anche cap. II, n. 23: Venezia, 1791): in quella circostanza, si stabilì non solo di estrarre «manoscritti e Libri stampati, contenenti argomenti di erudizione e di Letteratura» per consegnarli alla Marciana, ma anche di versare diverse scritture a loro appartenenti presso altri archivi. Vale infine la pena di notare che, allo scopo di condurre queste operazioni di selezione, i Dieci ordinarono anche un grande «tavolone» sul quale evidentemente pensavano di visionare e raggruppare i documenti.

a) Venezia, 28 set. 1786. AS VE: *Consiglio di dieci, Deliberazioni comuni*, b. 1265, cnn, parzialmente ed. in ZORZI, *La Libreria*, p. 556.

Sostenuto con lodevole ed utile impegno per il corso del cadente semestre dal Diletissimo Nobile Nostro Zaccaria Vallarezzo il carico di Presidente all'archivio, presenta a questa Consiglio nell'atto di deponerlo la Relazione delle cose operate e disposte, e dello stato in cui trovasi la comandata riduzione di quel luogo tanto nel suo formale, che nel materiale, affine d'introdurre in esso un ben regolato, e permanente sistema corrispondente al contemplato premuroso oggetto della più cauta e sicura custodia di quelle Carte. (...) Passando poi esso Nobil Uomo Presidente ad enunciare la scoperta, che alle diligenti osservazioni sue è riuscito di fare, tra li molti esistenti in detto archivio, di alcuni Volumi descritti nella nostra accompagnata, li quali trattano di materie unicamente scientifiche ed Istoriche, che⁷¹ non hanno relazione alcuna a quelle spettanti a questo Consiglio o al Tribunale de' Capi, mentre si conosce conferente ed opportuno il reputato suo parere di far passare li medesimi nella Publica Libreria, ove possono rendersi di utile uso, si approva in conformità la collocazione loro nella Libreria stessa (...).

+15-0-0

b) Venezia, 23 lug. 1789. AS VE: *Senato, Deliberazioni Rettori*, b. 387, cnn.

(...) Compiacendosi finalmente il Senato della celebrità cui mediante le zelanti cure de Nobili Huomini Bibliotecharii, e dell'intelligente Custode sia giunta la Publica Biblioteca, e che a ciò abbia pure contribuito la munificenza del Consiglio di Dieci, nel far passare nella medesima quei Monumenti di Storia, e di Letteratura, che, non interessando li gelosi riguardi del Governo, esistevano ne' propri archivi, e ritrovar potendosi simili non meno illustri Monumenti di Storia e Letteratura nella Cancellaria Secreta, e nella Ducale, seguendo un così sapiente esempio commette al Nobile Uomo Soprintendente alla Secreta di prendere quelle disposizioni che troverà opportune per far riconoscere se in essi Archivi esistano Codici

⁷¹ che: *aggiunto sopra il rigo; segue le quali cass.*

di tal natura, per farne seguir quindi la separazione, e portarne a Publica notizia la nota di tutti quelli che, non interessando alcun oggetto di Principato, potessero servire di sempre maggior lustro alla Publica Biblioteca, e rendersi colla loro conoscenza oggetto di Publica utilità. (...).

+101-6-4

c) Venezia, 29 mag. 1795. AS VE: *Consiglio di dieci, Deliberazioni comuni*, b. 1330, cnn.

Rivolte le benemerite cure del Dilettissimo Nobile Nostro Cristoforo Antonio Loredan, Soprintendente agli archivi, alla sistemazione di quello Criminale de' Processi, rappresenta a questo Consiglio colla scrittura ora letta il celere avanzamento ch'ebbe nel decorso semestre quest'importante opera, e con qual attività ella tuttavia progredisca, sicché ne derivi la certezza che sarà ultimata al termine del corrente tutta la raccolta de' Processi appartenenti al presente secolo. Accogliendosene pertanto con sensi di aggradimento tali compiacenti riscontri, si approva che, a tenor del Decreto 23 Settembre 1793, sieno consegnati nella publica Biblioteca li rinvenuti manoscritti e Libri stampati, contenenti argomenti di erudizione e di Letteratura, e così pure, alla Cancelleria Segreta ed all'archivio delle Deliberazioni di questo Consiglio, gli altri documenti che vi appartengono, a tenor delle note, nelle quali sono rispettivamente descritti. Si accorda pure, che sia costruito l'indicato Tavolone, occorrente per la maggior facilità delle separazioni che restano tuttavia da farsi, commettendo al Camerlengo alla Cassa di rimborsarne il dispendio calcolato in Ducati 48 (...).

+14-0-1

Riferimenti bibliografici: VALENTINELLI, *Bibliotheca manuscripta*, v. 1, pp. 90-96; BASCHET, *Les Archives*, pp. 546-547; ZORZI, *La libreria*, pp. 295-298; VIANELLO, *Gli archivi*, pp. 92-101 (sulla presidenza dell'archivio del Consiglio dei dieci e sulle inchieste preliminari a questi trasferimenti).

33. Palermo, 1790. Giovanni Evangelista di Blasi sull'uso delle fonti per redigere la sua storia dei viceré di Sicilia.

Nel 1790, Giovanni Evangelista di Blasi dava alle stampe una nuova e imponente opera dedicata alla cronologia dei viceré e luogotenenti di Sicilia, che, come annunciato dall'autore nell'ampia introduzione, aveva lo scopo di emendare le precedenti cronologie, ovvero quelle di Antonino Amico (v. n. 8: Aranjuez, 1622) e di Vincenzo Auria, rispettivamente del 1640 e del 1697. Nel far ciò, l'autore si servì di una gran mole di fonti bibliografiche e documentarie: cronache, giornali, diari, alcuni appunti di Antonino Mongitore, celebre storico ed erudito siciliano,

nonché delle due precedenti cronologie. Per dare una piena completezza alla sua opera, di Blasi, grazie al sostegno di Ignazio di Majo (v. cap. II, n. 44: [Palermo] 1782) e degli altri custodi dell'archivio, aveva anche effettuato faticosissime ricerche tra i volumi della Real cancelleria, del Protonotaro e della Conservatoria, che gli avevano consentito di chiarire con certezza la cronologia degli incarichi di viceré, luogotenenti e presidenti del regno.

DI BLASI, *Storia cronologica*, p. 14.

(...) Nel formare questa storia cronologica mi sono giovato dei lumi che mi hanno somministrato le cronache, i giornali ed i diarii del Paruta, del Rosa, dell'Auria istesso e del Mongitore, che adornano la biblioteca del senato di Palermo, a' quali debbo aggiungere quelli del meritevolissimo cavaliere Francesco Maria Emanuele e Gaetani marchese di Villa Bianca, che me li ha generosamente e gentilmente comunicati. Ho anche con infinita fatica svolti i regii archivi della cancelleria, del protonotaro e della conservatoria, i di cui custodi, i signori Ignazio Majo, Giuseppe Barbici e Giuseppe Fiore, sono molto interessati nell'agevolarmi, e ciò a fine di fissare i tempi precisi ne' quali furono eletti, vennero e presero possesso del viceregnato, luogotenenza o presidenza del regno quei personaggi dei quali favello, e per consultare i diplomi che vo citando. Non ho anche intralasciato di avvalermi delle notizie somministrate dal Pirri, dall'Amico, dall'Auria e dal mentovato Mongitore nelle note manoscritte a questo ultimo, quando le ho trovate conformi alla verità (...).

Riferimenti bibliografici: su Di Blasi, v. SCINÀ, *passim* e CASSANI; su Auria, v. ZAPPERI, *Auria, Vincenzo*; su Mongitore, v. SCINÀ, pp. 121-123 e BAZZANO.

34. Palermo, 1792. Rosario Gregorio descrive lo stato degli archivi siciliani e delinea l'uso che ne è stato fatto da storici e giuristi.

All'interno della sua grande raccolta di cronache relative alla Sicilia di età aragonese, il canonico e professore di diritto pubblico siciliano Rosario Gregorio si premurò anche di inserire una sezione dedicata alle fonti archivistiche, nella quale raccolse, in particolar modo, documenti aragonesi utili allo studio del diritto siciliano. Nella parte introduttiva a questa sezione, Rosario Gregorio metteva in evidenza l'importanza della documentazione pubblica per lo studio del diritto e delineava brevemente lo stato degli archivi isolani, con esplicito riferimento alle scritture prodotte in età aragonese, indicando anche le più significative perdite di scritture e la naturale dispersione di parte di esse. L'introduzione continuava con un'ampia panoramica sugli storici siciliani, come nel caso di Antonino Amico (v. n. 8: Aranjuez, 1622) che avevano visitato, fatto ricerca e utilizzato la docu-

mentazione conservata negli archivi aragonesi e non solo. Vi è poi una particolare enfasi sul celebre frammento del registro di Federico II di Svevia, che già allora rappresentava un unicum, del quale parlarono eminenti giuristi e studiosi della legislazione federiciana come Matteo d'Afflitto e Marino Freccia. Lo stesso Gregorio, come manifestato nella parte conclusiva di questa praefatio, si sarebbe peraltro prodigato in un'estesa ricerca tra diversi archivi pubblici, ecclesiastici e privati, come chiaramente dimostrato dai precisi riferimenti documentari che accompagnano le trascrizioni dei documenti.

GREGORIO, *Bibliotheca*, II, pp. 429-431.

(...) Diplomata ergo, quae huc inferentur, respicient primo *Regni, Domusque Regiae Officia, ipsamque Domum Regiam*⁷²: deinde *Jus Publicum Feudale Siculum*, ubi scilicet servitia omnia ut ajunt Militaria, Adohamenta, diversaeque formulae concessionis feudorum & cetera id genus adnectentur: *Leges item eorum temporum Somptuarias*. & tandem *quae ad Dotale Reginarum Sicularum patrimonium pertinent*. Non plures profecto in classes quae sese nobis obtulere Diplomata tribui potuere. Cumque res praecipue illustrandas, non collectionem quamdam Diplomaticam edendam hic susceperimus, hinc rerum potius, quam temporis ordini inherendum esse putavimus, licet ubi fieri licuerit temporum etiam habitam fuisse rationem quivis perspiciet.

Haec Diplomata adservantur ut plurimum in Regiis Panormi Tabulariis, quae vulgo, *Cancellarie & Protonotarii* audiunt; atque illius acta ab anno 1312, hujus vero ab 1360 initium habent, nec priora quidem serie continuata procedunt. Id etiam testatum reliquit doctissimus Pirrus, qui annos plures utrobique diligentissime versatus fuit. Exinde vero intelligitur quam ob causam vetustiora Aragonensium Regum, & praesertim Petri, ejusque filiorum Jacobi & Friderici in hac nostra Bibliotheca desiderantur diplomata. Jamvero haud abs re hic erit inquirere, qui factum sit, ut Regia Tabularia pessum adeo habita fuerint, ut & etiam alia sequiorum temporum acta interierint.

Constat quidem primo eorum regesta huc illuc per varia Siciliae loca & praecipue Messanam & Catanam transducta olim fuisse, cum licet summi Imperantes eo ventitabant. Idque deinceps luculentius patebit. Refert praeterea ex actis authenticis diligentissimus Lucas Barberius, Berardum de Passaneto exhibere haud potuisse anno 1370 privilegium feudi Mihilcarari, *eo quod in bellorum revolutionibus omnia privilegia amissa fuissent, ac cuncta Regiae Cancellariae registra, in palatio civitatis Messanae existentia, per hostes combusta fuissent*. Patet idcirco ante praedicto annum hujusmodi regesta flammis absunta interiisse. Quo vero deinde in statu essent quae tunc fortassis supersuere acta, quaeque sequioribus inde temporibus confecta fuerunt, e subjecto diplomate intelligitur (...) Circiter ergo annum

⁷² Si segue l'uso del corsivo del testo originale.

1465, in quem hae litterae incidunt, Messanae & Catanae atque alibi vetustissima Regum acta per manus privatorum traducebantur. Neque hic praetereunda Pragmatica est anni 1497, ubi prima Capitulorum Regni editio imperatur, quae meminit *casualis incendii*, ex quo etiam *legum regiarum magna copia deperdita fuit*.

Sed & alia inlata fuit Regiis Siciliae Tabulariis clades. Refert sane clariss. Mongitorius horum regesta Neapolim quondam advecta fuisse: cujus alioquin rei nec tempus, nec testem ullum adfert. Jamvero constat Messanensem Antoninum Amico, Panormitanum Canonicum & Regium Historiographum, vita functum anno 1641, improbi laboris, & acutissimi ingenii virum, qui nedum Sicula, sed & Hispanica, & Romana & Neapolitana etiam diligentissime pervestigavit archivaria, quique monumenta omnia ad res Siculas pertinentia, si quae ibi nactus fuerat, suamet manu descripsit, nonnullas quoque e Regia Neapolis Cancellaria transcripsisse Regum Aragonensium litteras, quae ad internum Siciliae regimen spectant, quaeque ipsi observavimus. Hujusmodi est vetustior meri mixtique imperii anno 1297 sub Rege Friderico concessio, quae deinceps edetur. Illustre praeterea Imperatoris Friderici monumentum, Regestum scilicet annorum 1239 & 1240, quod e Neapolitano Regiae Siciliae archivio eductum doctissimus Cajetanus Carcani ad calcem Constitutionum in lucem emisit, in Regiis Siciliae Tabulariis adservatum quodam fuisse auctores sunt nonnulli ex ipsismet Neapolitanis Scriptoribus. Et primo quidem Matthaeus ab Afflictis, qui commentarium suum in Constitutiones anno 1513 explevit, id luculentissime testatur. Ait enim: *In registro Imperatoris Federici, quod conservatur in archivio, intellige in archivio Regni Siciliae ultra farum, quia in archivio Neapolis nihil reperitur de ejus gestis, nisi solum ejus testamentum, quod ego vidi*. Idem confirmat Liparulus, qui commentaria ad Usus feudales Andreae Iserniensis anno 1571 edidit: postquam enim is adduxisset Marinum Frecciam, veterum quidem monumentorum studiosissimum, qui ait, quod *registrum Imperatoris non habemus in hoc regno, sed quaedam pauca monumenta, quae dicit vidisse*, subdit ipse Liparulus. *In archivio nostro tale registrum non reperitur: sum etenim usus magna diligentia in perquirendo aliquid ex registris Federici in archivio nostro, & nullum inveni*.

Cum ergo tot casus, totque rerum discrimina Regia Siciliae Tabularia passa hactenus fuerint, mirari potius subit, quod ea, quae nunc extant, vetustiora Regum Siculorum acta e tantis cladibus superfuerint.

Sed & alia consulenda duximus monumenta, quae in ceteris Siciliae Archiviis sive privatis sive publicis adservantur. Hujusmodi sunt Ecclesiarum Tabularia, Senatus Panormitani & Regiae Doganae archivium, e quibus si quid ad rem nostram facere videbatur, huc inlatum volumus. In id profecto animum & studium omne contulimus, ut ea in lucem proferrentur diplomata, quae tot gravissimis argumentis, profunda hactenus obvolutis caligine, lucem aliquam adfunderent. Sic ubi iis, quae Regni, Domusque Regiae officia spectant, quaeque mox subsequuntur, pervestigandis atque in ordinem digerendis incubuimus, ea praecipue selegimus monumenta, ex quibus natura, jus & characteres officii innotescerent: ubi nil vero distinctius sese obtulit, vel ipsas patentes litteras merae collationis officii ex-

hibuisse satius visum fuit, ne scilicet series, & ordo officiorum deficeret. Sed tandem Diplomata ipsa adferantur.

Riferimenti bibliografici: su Gregorio, v. l'introduzione a GREGORIO, *Discorsi*, pp. 3-13; SCINÀ, *passim*; DE GREGORIO, *Vita di Rosario Gregorio*; GIARRIZZO, *Gregorio, Rosario*. Su D'Aflitto, v. VALLONE, in *DBI*. Su Freccia, v. CERNIGLIARO.

BIBLIOGRAFIA

- A Bibliography* = *A Bibliography of Works on Medieval Communication*, a cura di MARCO MOSTERT, Turnhout, Brepols, 2012.
- ADEMOLLO, *Marietta de' Ricci* = AGOSTINO ADEMOLLO, *Marietta de' Ricci, ovvero Firenze al tempo dell'assedio, racconto storico di Agostino Ademollo*, a cura di LUIGI PASSERINI, Firenze, Stabilimento Chiari, 1853.
- ADRIANI, *Istoria de' suoi tempi* = GIOVAN BATTISTA ADRIANI, *Istoria de' suoi tempi divisa in libri ventidue*, Firenze, Giunti, 1583.
- AGNELLI, *I monumenti* = GIUSEPPE AGNELLI, *I monumenti di Nicolò III e Borso d'Este in Ferrara*, in «Atti e memorie delle regie deputazioni di storia patria delle province modenese e parmense», XXIII (1918), pp. 1-32.
- AGRESTI = MICHELE AGRESTI, *Decisioni delle Gran Corti civili in materia di diritto*, V, Napoli, Stamperia e cartiera del Fibreno, 1831.
- ALBÈRI, *Relazioni* = *Relazioni degli ambasciatori veneti al senato*, a cura di EUGENIO ALBERI, s. II, I, Firenze, Tip. all'insegna di Clio, 1839.
- ALBERTINI (VON), *Firenze dalla repubblica al principato* = RUDOLF VON ALBERTINI, *Firenze dalla repubblica al principato. Storia e coscienza politica*, Torino, Einaudi, 1995².
- ALBONICO, *Nota* = SIMONE ALBONICO, *Benedetto Varchi, "Storia fiorentina". Nota ai testi*, in *Storici e politici fiorentini del Cinquecento*, I, a cura di ANGELO BAIOCCHI, Milano-Napoli, Ricciardi, 1994, pp. 1073-1090.
- ALLEGREZZA = FRANCA ALLEGREZZA, *Niccolò III, papa*, in *DBI*, LXXVIII, 2013, *sub voce*.
- AMBROSINI = FEDERICA AMBROSINI, *Profilo ideologico di un patrizio veneziano del '500*, in «Studi veneziani», n. s., VIII (1984), pp. 77-108.
- AMICO = ANTONINO AMICO, *Chronologia de los Virreyes, Presidentes y de otras personas, que han gobernado el Reyno de Sicilia*, En Palermo, por Pedro Coppula, 1640.
- ANDREAE, *Raccolta* = *Raccolta di tutto ciò, ch'è uscito alle stampe fino al giorno d'oggi sulla controversia di Comacchio, tanto per parte della Santa Sede, che per parte del signor duca di Modena*, Francoforte sul Meno Giovanni Filippo Andreæ, libraro, e stampatore, 1713.
- ANTONINI, *Kept within their Chests* = FABIO ANTONINI, «*Kept within their Chests for the Benefit of their Histories*»: *Archival Reform and the Rise of Historical Scholarship amongst the State Records of Early Modern Venice*, in «Storia della storiografia», 68 (2015), 2, pp. 37-52.
- ANTONINI, *Historical Uses* = FABIO ANTONINI, *Historical Uses of the Secret Chancery in Early Modern Venice: Archiving, Researching and Representing the Records of State*, Tesi di dottorato del Birkbeck College, Università di Londra, 2016.

- ANZILLOTTI, *Storia della Val di Nievole* = PIETRO ANZILLOTTI, *Storia della Val di Nievole dall'origine di Pescia fino al 1818*, Pistoia, Tipografia Cino, 1846 (rist. anast., Bologna, Forni, 1978).
- Archival Transformations* = *Archival Transformations in Early Modern Europe*, a cura di FILIPPO DE VIVO - ANDREA GUIDI - ALESSANDRO SILVESTRI, numero monografico di «European History Quarterly», 46 (2016), 3.
- Archives, Documentation* = *Archives, Documentation, and Institutions of Social Memory: Essays from the Sawyer Seminar*, a cura di FRANCIS X. BLOUIN - WILLIAM G. ROSENBERG, Ann Arbor, University of Michigan Press, 2006.
- Archives of the scientific Revolution* = *Archives of the scientific Revolution: the Formation and Exchange of Ideas in Seventeenth-Century Europe*, a cura di MICHAEL HUNTER, Woodbridge; Rochester, NY, Boydell Press, 1998.
- Archives, Records, and Power* = *Archives, Records, and Power*, numero monografico di «Archival Science», a cura di TERRY COOK - JOAN M. SCHWARTZ, 2 (2002), 1-2.
- Archivi e archivisti* = *Archivi e archivisti in Italia tra medioevo ed età moderna*, a cura di FILIPPO DE VIVO - ANDREA GUIDI - ALESSANDRO SILVESTRI, Roma, Viella, 2015.
- Archivi e storia* = *Archivi e storia nell'Europa del XIX secolo. Alle radici dell'identità culturale europea. Atti del convegno internazionale di studi nei 150 anni dall'istituzione dell'Archivio Centrale, poi Archivio di Stato, di Firenze. Firenze, 4-7 dicembre 2002*, a cura di IRENE COTTA - ROSALIA MANNO-TOLU, Roma, Ministero per i beni e le attività culturali, Direzione generale per gli archivi, 2006, voll. 2 (Saggi, 90).
- Archivi e comunità* = *Archivi e comunità tra Medioevo ed età moderna*, a cura di ATTILIO BARTOLI LANGELI - ANDREA GIORGI - STEFANO MOSCADELLI, Roma, Ministero per i beni e le attività culturali, Direzione generale per gli archivi, 2009 (Saggi, 92).
- Archivio Mediceo del Principato* = *Archivio Mediceo del Principato. Inventario sommario*, a cura di MARCELLO DEL PIAZZO, Introduzione di ANTONIO PANELLA, Roma, Ministero dell'Interno, 1951 (Pubblicazioni degli Archivi di Stato, 1).
- Archivio Segreto Vaticano* = *Archivio Segreto Vaticano*, testo di TERZO NATALINI, edizione a cura di SERGIO PAGANO, Roma-Città del Vaticano, Gangemi, 2000.
- ARRIGHI = VANNA ARRIGHI, *Marzi (Marzi Medici), Angelo*, in *DBI*, LXXI, 2008, *sub voce*.
- ARRIGHI - KLEIN, *Aspetti della cancelleria fiorentina* = VANNA ARRIGHI - FRANCESCA KLEIN, *Aspetti della cancelleria fiorentina tra Quattrocento e Cinquecento*, in *Istituzioni e società in Toscana nell'Età moderna: atti delle giornate di studio dedicate a Giuseppe Pansini*, Firenze, 4-5 dicembre 1992, Roma, Ministero per i beni culturali e ambientali, 1994 (Saggi, 31), I, pp. 148-164.
- ARRIGHI - KLEIN, “*Recare indubitato honore*” = VANNA ARRIGHI - FRANCESCA KLEIN, “*Recare indubitato honore et utile alla patria*”. *Profilo di Angelo Marzi da San Gimignano segretario mediceo*, in *I ceti dirigenti in Firenze dal gonfalonierato di giustizia a vita all'avvento del ducato. Atti della conferenza, Firenze 19-20 settembre 1997*, a cura di ELISABETTA INSABATO, Lecce, Conte, 1999, pp. 139-152.
- ARRIGHI - KLEIN, *Strategie* = VANNA ARRIGHI - FRANCESCA KLEIN, *Strategie familiari e competizione politica alle origini dell'Archivio mediceo*, in *I Medici in rete: ricerca e progettualità scientifica a proposito dell'archivio Mediceo avanti il Principato. Atti del Convegno, Firenze, 18-19 settembre 2000*, a cura di IRENE COTTA - FRANCESCA KLEIN, Firenze, Olschki, 2003.
- Aspetti e momenti* = *Aspetti e momenti della diplomazia veneziana. Catalogo della mostra*

- documentaria 26 giugno-26 settembre 1982*, Venezia, Tipografia Helvetia, 1982.
- ASSMANN, *Cultural Memory* = ALEIDA ASSMANN, *Cultural Memory and Western Civilization: Functions, Media, Archives*, Cambridge, Cambridge University Press, 2011.
- ASTUTI, *La formazione* = GUIDO ASTUTI, *La formazione dello Stato moderno in Italia*, Torino, Giappichelli, 1967.
- Atti perduti* = *Gli atti perduti della Cancelleria angioina transuntati da Carlo de Lellis, pubblicati sotto la direzione di Riccardo Filangieri, Il Regno di Carlo I*, a cura di BIANCA MAZZOLENI, Roma, Istituto storico italiano per il medio evo, 1939, voll. 2.
- AZZETTA = *Ordinamenti, provvisioni e riformagioni del Comune di Firenze volgarizzati da Andrea Lancia, 1355-1357*, a cura di LUCA AZZETTA, Venezia, Istituto veneto di scienze, lettere ed arti, 2001.
- BALDI, *Giovan Battista Pigna* = RITA BALDI, *Giovan Battista Pigna, uno scrittore politico nella Ferrara del Cinquecento*, Genova, ECIG, 1983.
- BAMBI = FEDERIGO BAMBI, *Una nuova lingua per il diritto. Il lessico volgare di Andrea Lancia nelle provvisioni fiorentine del 1355-57*, Milano, Giuffrè, 2009.
- BARBADORO, *Le finanze* = BERNARDINO BARBADORO, *Le finanze della Repubblica fiorentina. Imposta diretta e debito pubblico fino all'istituzione del Monte*, Firenze, Olschki, 1929.
- BARBERI, *Beneficia* = GIOVAN LUCA BARBERI, *Beneficia ecclesiastica*, a cura di ILLUMINATO PERI, Palermo, U. Manfredi, 1962-1963, voll. 3.
- BARBERI, *Il "Magnum Capibrevium"* = GIOVAN LUCA BARBERI, *Il "Magnum Capibrevium" dei feudi maggiori*, a cura di GIOVANNA STALTERI RAGUSA, Palermo, Società Siciliana per la Storia Patria, 1993, voll. 3.
- BARBERI, *Liber de secretiis* = GIOVAN LUCA BARBERI, *Liber de secretiis*, a cura di ENRICO MAZZARESE FARDELLA, Milano, Giuffrè, 1966.
- BARISONI, *De Archivis* = ALBERTINO BARISONI, *De Archivis Commentarius*, a cura di GIOVANNI POLENI, Venetiis, typis Jo. Baptistae Pasquali, 1737.
- BARKER, *The glory* = NICOLAS BARKER, *The glory of the art of writing. The calligraphic work of Francesco Alunno of Ferrara*, Los Angeles, Cotsen Occasional Press, 2009.
- BARNA = FRANCESCO BARNA, *Il conto di cassa del maestro portulano del 1442-43*, in *Memoria, storia e identità. Scritti per Laura Sciascia*, a cura di MARCELLO PACIFICO - MARIA ANTONIETTA RUSSO - DANIELA SANTORO - PATRIZIA SARDINA, I, Palermo, Associazione Mediterraneo, 2011, pp. 43-76.
- BARON, *La crisi* = HANS BARON, *La crisi del primo Rinascimento italiano*, Firenze, Sansoni, 1970.
- BARRACLOUGH, *The Chancery Ordinance of Nicholas III* = GEOFFREY BARRACLOUGH, *The Chancery Ordinance of Nicholas III. A Study of the Sources, with the Text of the Ordinance*, in «Quellen und Forschungen aus italienischen Archiven und Bibliotheken», 25 (1933/34), pp. 192-250.
- BARTHAS, *Machiavelli, from the Dieci to the Nove* = JÉRÉMIE BARTHAS, *Machiavelli, from the Dieci to the Nove. A Hypothesis based on the Financial History of Early Modern Florence*, in *From Florence to the Mediterranean and Beyond: Essays in Honour of Anthony Moblo*, a cura di DIOGO RAMADA CURTO - ERIC R. DURSTELER - JULIUS KIRCHNER - FRANCESCA TRIVELLATO, Firenze, Olschki, 2009, pp. 147-165.
- BARTOLI LANGELI, *Cancellierato* = ATTILIO BARTOLI LANGELI, *Cancellierato e produzione epistolare*, in *Le forme della propaganda politica nel Due e nel Trecento. Relazioni al convegno*

- di Trieste (2-5 marzo 1993)*, Roma, École Française de Rome, 1994, pp. 251-261.
- BARTOLI LANGELI, *Documentazione e notariato* = ATTILIO BARTOLI LANGELI, *Documentazione e notariato*, in *Storia di Venezia. Dalle origini alla caduta della Serenissima*, I, Roma, Istituto della Enciclopedia Italiana, 1992, pp. 847-864.
- BARTOLI LANGELI, *La documentazione* = ATTILIO BARTOLI LANGELI, *La documentazione degli Stati italiani nei secoli XIII - XV: forme, organizzazione, personale*, in *Culture et idéologie dans la genèse de l'état moderne. Actes de la table ronde organisée par le Centre national de la recherche scientifique et l'École française de Rome. Rome, 15-17 octobre 1984*, Roma, École Française de Rome, 1985, pp. 35-55.
- BARTOLI LANGELI, *Notai* = ATTILIO BARTOLI LANGELI, *Notai. Scrivere documenti nell'Italia medievale*, Roma, Viella, 2006.
- BARTOLI LANGELI – BASSETTI, *Scrivere "all'antica"* = ATTILIO BARTOLI LANGELI – MASSIMILIANO BASSETTI, *Scrivere "all'antica"*, in *Atlante della Letteratura Italiana*, a cura di SERGIO LUZZATTO – GABRIELE PEDULLÀ, I, Torino, Einaudi, 2010, pp. 304-312.
- BARZAZI, *I consultori* = ANTONELLA BARZAZI, *I consultori "in iure"*, in *Storia della cultura veneta*, V/2, Vicenza, Neri Pozza, 1986, pp. 179-199.
- BASCAPÉ *I sigilli* = GIACOMO BASCAPÉ, *I sigilli dei duchi di Milano*, in «Archivio storico lombardo», 69 (1943), pp. 3-18.
- BASCAPÉ *Sigillografia* = GIACOMO BASCAPÉ, *Sigillografia. Il sigillo nella diplomatica, nel diritto, nella storia, nell'arte*, Milano, Giuffrè, 1969.
- BASCHET, *Les archives* = ARMAND BASCHET, *Les archives de Venise. Histoire de la Chancellerie secrete. Le Sénat, le cabinet des ministres, les conseil des Dix, et les Inquisiteurs d'Etat dans leur rapports avec la France*, Parigi, Henri Plon, 1870.
- BAUTIER, *La Phase cruciale* = ROBERT-HENRI BAUTIER, *La Phase cruciale de l'histoire des archives: la constitution des dépôts d'archives et la naissance de l'archivistique (XVIe-début du XIXe siècle)*, in «Archivum», 18 (1968), pp. 139-149.
- BAVIERA ALBANESE, *L'istituzione* = ADELAIDE BAVIERA ALBANESE, *L'istituzione dell'ufficio di Conservatore del Real Patrimonio e gli organi finanziari del Regno di Sicilia nel sec. XV*, in ID, *Scritti minori*, Soveria Mannelli, Rubbettino, 2002, pp. 2-107.
- BAVIERA ALBANESE = ADELAIDE BAVIERA ALBANESE, *Scritti minori*, Rubbettino, Soveria Mannelli, 2002.
- BAVIERA ALBANESE, *Una inchiesta* = ADELAIDE BAVIERA ALBANESE, *Una inchiesta sull'amministrazione finanziaria nella Sicilia dell'ultimo Cinquecento*, in ID, *Scritti minori*, Rubbettino, Soveria Mannelli, 2002, pp. 517-542.
- BAZZANO = NICOLETTA BAZZANO, *Mongitore, Antonino*, in *DBI*, LXXV, 2011, *sub voce*.
- BEHNE = AXEL BEHNE, *Archivordnung und Staatsordnung im Mailand der Sforza-Zeit*, in «Nuovi Annali della Scuola speciale per archivisti e bibliotecari», 2 (1988), pp. 93-102.
- BEHNE, *Antichi inventari* = *Antichi inventari dell'Archivio Gonzaga*, a cura di AXEL BEHNE, Roma, Ministero per i beni culturali e ambientali, Ufficio centrale per i beni archivistici, 1993 (Strumenti, 117). .
- BELLAVITIS, *Identité, mariage, mobilité sociale* = ANNA BELLAVITIS, *Identité, mariage, mobilité sociale: citoyennes et citoyens à Venise au XVIe siècle*, Roma, École Française de Rome, 2001.
- BENAGLIO = GIUSEPPE BENAGLIO, *Relazione storica del magistrato delle ducali entrate straordinarie nello Stato di Milano*, Milano, Marc'Antonio Pandolfo Malatesta stampatore

regio camerale, 1711.

BENIGNI, *Dall'erudizione alla cultura di governo* = PAOLA BENIGNI, *Dall'erudizione alla cultura di governo: cenni su alcuni strumenti di corredo tra i secoli XVI e XVII*, in *La buona lingua della polvere*, a cura di FRANCESCO SANTI, Firenze, Sismel, 1999, pp. 3-20.

BENIGNI - VIVOLI, *Progetti politici* = PAOLA BENIGNI - CARLO VIVOLI, *Progetti politici e organizzazione di archivi: storia della documentazione dei Nove Conservatori della giurisdizione e del dominio fiorentino*, in «Rassegna degli Archivi di Stato», 43 (1983), pp. 32-82.

BENTLEY = JERRY H. BENTLEY, *Politics and Culture in Renaissance Naples*, Princeton, Princeton University Press, 1987.

BENZONI, *Contarini, Alvise* = GINO BENZONI, *Contarini, Alvise*, in *DBI*, XXVIII, 1983, *sub voce*.

BENZONI, *Francesco II Sforza* = GINO BENZONI, *Francesco II Sforza*, in *DBI*, I, 1998, *sub voce*.

BENZONI, *Giustinian, Pietro* = GINO BENZONI, *Giustinian, Pietro*, in *DBI*, LVII, 2001, *sub voce*.

BENZONI, *Introduzione* = GINO BENZONI, *Introduzione*, in *Storici e politici veneti del Cinquecento e del Seicento*, a cura di GINO BENZONI - TIZIANO ZANATO, Milano-Napoli, Ricciardi, 1982, pp. XV-XCVIII.

BENZONI, *Paruta, Paolo* = GINO BENZONI, *Paruta, Paolo*, in *DBI*, LXXXI, 2014, *sub voce*.

BERENGO = MARINO BERENGO, *Alessandri, Vincenzo degli*, in *DBI*, II, 1960, *sub voce*.

BERNER = SAMUEL JOSEPH BERNER, *The Florentine Patriciate in the Transition from Republic to Principato: 1530-1610*, Oakland, University of California, 1969.

BERTELLI = SERGIO BERTELLI, *Erudizione e storia in Ludovico Antonio Muratori*, Napoli, Istituto italiano per gli studi storici, 1960.

BERTINI = FABIO BERTINI, *Feudalità e servizio del principe nella Toscana del '500: Federigo Barbolani da Montauto, governatore di Siena*, Siena, Cantagalli, 1996.

BERTINI - PETRILLI, *I custodi della memoria = I custodi della memoria. L'edilizia archivistica italiana statale del XX secolo*, a cura di MARIA BARBARA BERTINI - VINCENZA PETRILLI, Sant'Arcangelo di Romagna, Maggioli Editore, 2014.

BERTOLO et al., *Breve storia* = FABIO M. BERTOLO - GIORGIO INGLESE - PAOLO CHERUBINI - LUISA MIGLIO, *Breve storia della scrittura e del libro*, Roma, Carocci, 2004.

BERTONI, *L'Orlando furioso* = GIULIO BERTONI, *L'Orlando furioso e la Rinascenza a Ferrara*, Modena, Orlandini, 1919.

BERTONI, *La Biblioteca* = GIULIO BERTONI, *La Biblioteca Estense e la coltura ferrarese ai tempi del duca Ercole I, 1471-1505*, Torino, Loescher, 1903.

BERTONI, *Notizie* = GIULIO BERTONI, *Notizie sugli amanuensi degli Estensi nel Quattrocento*, in «Archivum Romanicum», II (1918), pp. 29-57.

BERTONI - VICINI, *Il Castello* = GIULIO BERTONI - EMILIO P. VICINI, *Il Castello di Ferrara ai tempi di Niccolò III: inventario della suppellettile del Castello, 1436*, Bologna, Azzoguidi, 1906.

Biblioteca storica = Biblioteca storica e letteraria di Sicilia, VI, a cura di GIOACCHINO DI MARZIO, Palermo, Luigi Pedone Lauriel Editore, 1870.

BIGNAMI ODIER, *La Bibliothèque Vaticane* = JEANNE BIGNAMI ODIER, *La Bibliothèque Vaticane de Sixte IV à Pie XI. Recherches sur l'histoire des collections de manuscrits*, con la collaborazione di JOSÉ RUYSSCHAERT, Città del Vaticano, Biblioteca Apostolica Vaticana, 1973.

BISCIONE, *Il pubblico generale archivio* = GIUSEPPE BISCIONE, *Il pubblico generale archivio*

- dei contratti di Firenze: istituzione e organizzazione*, in *Istituzioni e società in Toscana nell'Età moderna: atti delle giornate di studio dedicate a Giuseppe Pansini*, Firenze, 4-5 dicembre 1992, Roma, Ministero per i beni culturali e ambientali, 1994 (Saggi, 31), II, pp. 862-877.
- BISCIONE, *La conservazione* = GIUSEPPE BISCIONE, *La conservazione delle scritture notarili a Firenze dal XII secolo all'istituzione del pubblico generale archivio dei contratti*, in *Dagli archivi all'archivio. Appunti di storia degli archivi fiorentini*, a cura di CARLO VIOLI, Firenze, Archivio di Stato di Firenze, 1991.
- BISCIONE, *Statuti* = ARCHIVIO DI STATO DI FIRENZE, *Statuti del Comune di Firenze nell'Archivio di Stato: tradizione archivistica e ordinamenti. Saggio archivistico e inventario*, Roma, Ministero per i beni e le attività culturali, Direzione generale per gli archivi, 2009 (Strumenti, 185).
- BIZZOCCHI, *Genealogie incredibili* = ROBERTO BIZZOCCHI, *Genealogie incredibili. Scritti di storia nell'Europa moderna*, Bologna, il Mulino, 2009².
- BIZZOCCHI, *La storiografia genealogica* = ROBERTO BIZZOCCHI, *La storiografia genealogica nell'età della Controriforma*, in *Nunc alia tempora, alii mores: storici e storia in età poststridentina. Atti del Convegno internazionale, Torino, 24-27 settembre 2003*, a cura di MASSIMO FIRPO, Firenze, Olschki, 2005, pp. 415-428.
- BLACK, *Benedetto Accolti* = ROBERT BLACK, *Benedetto Accolti and the Florentine Renaissance*, Cambridge, Cambridge University Press, 1985.
- BLAIR, *Too Much to Know* = ANN M. BLAIR, *Too Much to Know: Managing Scholarly Information before the Modern Age*, New Haven-London, Yale University Press, 2010.
- BOLOGNA = MARCO BOLOGNA, *Il metodo peroniano e gli "usi d'ufficio": note sull'ordinamento per materia dal XVIII al XIX secolo*, in «Archivio storico lombardo», CXXIII (1997), pp. 233-280.
- BONAINI, *Gli Archivi delle provincie dell'Emilia* = FRANCESCO BONAINI, *Gli Archivi delle provincie dell'Emilia e le loro condizioni al finire del 1860. Studi*, Firenze, Cellini, 1861.
- BONGI, *Inventario* = *Inventario del R. Archivio di Stato in Lucca*, a cura di SALVATORE BONGI, Lucca, Archivio di Stato, 1872-1888, voll. 4.
- BORN, *The De Archivis* = LESTER K. BORN, *The De Archivis commentarius of Alberto Barisoni* (1587-1667), in «Archivalische Zeitschrift», 50-51 (1955), pp. 12-22.
- BOYLE, *A Survey* = LEONARD E. BOYLE, *A Survey of the Vatican Archives and of its Medieval Holdings. Revised Edition*, Toronto, Pontifical Institute of Mediaeval Studies, 2001.
- BRAMANTI, *Viatico* = VANNI BRAMANTI, *Viatico per la "Storia fiorentina" di Benedetto Varchi*, in «Rivista Storica Italiana», CXIV (2002), pp. 808-928.
- BRAUNSTEIN – MUELLER, *Descripcion* = *Descripcion ou Traicté du gouvernement et regime de la cité et Signeurie de Venise. Venezia vista dalla Francia ai primi del Cinquecento*, a cura di PHILIPPE BRAUNSTEIN - REINHOLD MUELLER, Venezia-Parigi, Istituto veneto di scienze lettere e arti-Publications de la Sorbonne, 2015.
- BRENDECKE, *Imperio e información* = ARNDT BRENDECKE, *Imperio e información: funciones del saber en el dominio colonial español*, Madrid-Frankfurt, Iberoamericana, 2012.
- BRENNECKE, *Archivistica* = ADOLF BRENNECKE, *Archivistica. Contributo alla teoria ed alla storia archivistica europea*, edizione italiana a cura di RENATO PERELLA, Milano, Giuffrè, 1968 (ed. or. Lipsia 1953).

- BRESC = HENRI BRESC, *Il notariato nella società siciliana medioevale*, in *Per una storia del notariato*, Roma, Consiglio nazionale del notariato, 1982, pp. 189-220.
- BRESSLAU = HARRY BRESSLAU, *Manuale di diplomatica per la Germania e l'Italia*, Roma, Ministero per i beni culturali e ambientali, Ufficio centrale per i beni archivistici, 1998 (ed. or. *Handbuch der Urkundenlehre für Deutschland und Italien*, Leipzig, 1889).
- BROWN, *Bartolomeo Scala* = ALISON BROWN, *Bartolomeo Scala, 1430-1497, Chancellor of Florence: The Humanist as a Bureaucrat*, Princeton, Princeton University Press, 1979.
- BROWN, *L'archivio* = RAWDON BROWN, *L'archivio di Venezia con riguardo speciale alla storia inglese, con una nota preliminare del Conte Agostino Sagredo*, Venezia, G. Antonelli - Torino, L. Basadonna, 1865.
- BROWN, *Preface* = RAWDON BROWN, *Preface*, in *Calendar of State Papers and Manuscripts, Relating to English Affairs, Existing in the Archives and Collections of Venice, and in Other Libraries of Northern Italy*, I, a cura di RAWDON BROWN, London, Longman Green, 1864, pp. V-CVIII.
- BROWN, *Ragguagli* = RAWDON BROWN, *Ragguagli sulla vita e sulle opere di Marin Sanuto detto il Juniore veneto patrizio e cronista de secoli XV, XVI*, Venezia, dalla tipografia di Alvisopoli, 1837.
- BRUNETTI, *Inventario* = FILIPPO BRUNETTI, *Inventario ragionato ed istorico dei codici dell'Archivio delle riformazioni*, AS FI, inventari, 1790-1793, voll. 4.
- Bullarum* = *Bullarum diplomatum et privilegiorum sanctorum romanorum pontificum. Taurinensis editio locupletior facta. Collectione novissima plurium brevium, epistolarum, decretorum actorumque S. Sedis a S. Leone Magno usque ad praesens*, Augustae Taurinorum, Seb. Franco, H. Fory et Henrico Dalmazzo editoribus; poi A. Vecco et sociis editoribus; poi Neapoli, Henrico Caporaso et Soci editoribus, 1857-1872, voll. 24.
- BUONACCORSI, *Diario* = BIAGIO BUONACCORSI, *Diario dall'anno 1498 all'anno 1512 e altri scritti*, a cura di ENRICO NICCOLINI, Roma, Istituto storico italiano per il medio evo, 1999.
- BURGARELLA = PIETRO BURGARELLA, *Nozioni di diplomatica siciliana*, Palermo, Edizioni Librarie Siciliane, 1978.
- BURGARELLA - FALLICO = ARCHIVIO DI STATO DI PALERMO, *L'archivio dei visitatori generali di Sicilia*, a cura di PIETRO BURGARELLA - GRAZIA FALLICO, Roma, Ministero per i beni culturali e ambientali, 1977 (Pubblicazioni degli Archivi di Stato, 93).
- BURKE, *Che cos'è la storia degli archivi?* = PETER BURKE, *Che cos'è la storia degli archivi?*, in *Archivi e archivisti in Italia tra medioevo ed età moderna*, a cura di FILIPPO DE VIVO - ANDREA GUIDI - ALESSANDRO SILVESTRI, Roma, Viella, 2015, pp. 359-373.
- BURKE, *Storia sociale* = PETER BURKE, *Storia sociale della conoscenza*, Bologna, il Mulino, 2002.
- BURKE, *The Bishop's Questions* = PETER BURKE, *The Bishop's Questions and the People's Religion*, in *Historical Anthropology of Early Modern Italy*, a cura di PETER BURKE, Cambridge, Cambridge University Press 1987, pp. 40-47.
- BURNS = ROBERT I. BURNS, *Revolution in Europe: Crusader Valencia's Paper Industry: A Technological and Behavioral Breakthrough*, in «Pacific Historical Review», 50 (1981), pp. 1-30.
- BUSINI, «Vita» = GIAMBATTISTA BUSINI, «Vita di messer Benedetto Varchi», in *Politica e cultura. Nella Firenze cosimiana. Studi su Benedetto Varchi*, a cura di SALVATORE LO RE, Manziana, Vecchiarelli, 2008.
- CADORIN, *Pareri* = GIUSEPPE CADORIN, *Pareri di XV architetti e notizie storiche intorno al*

palazzo ducale di Venezia, Venezia, Pietro Milesi, 1838.

CADORIN, *Degli Archivi* = GIUSEPPE CADORIN, *Degli Archivi Veneti Generali*, in *Venezia e le sue lagune*, I, Venezia, Antonelli, 1847, pp. 3-75.

CAGGESE, *Statuti* = *Statuti della Repubblica fiorentina*, a cura di ROMOLO CAGGESE, Firenze, Tipografia Galileiana, 1910 e 1921, voll. 2.

CALABRÒ = VITTORIA CALABRÒ, *Introduzione*, in *Ordinazioni e regolamenti della Deputazione del Regno di Sicilia raccolti e pubblicati per ordine della sacra real maestà di Ferdinando III*, a cura di ANDREA ROMANO, Messina, Editrice Sicania, 2005, ristampa anastatica dell'edizione di Palermo del 1782.

CALASSO = FRANCESCO CALASSO, *Andrea d'Isernia*, in *DBI*, vol. III, 1961, *sub voce*.

CALDARELLA = ANTONINO CALDARELLA, *Un viceré di Sicilia ignorato: Guglielmo Montayans (a. 1427-1431)*, in «Atti della Reale Accademia di Scienze, Lettere e Belle Arti di Palermo», XVIII (1934), pp. 97-140.

CALLARD, *Le Prince* = CAROLINE CALLARD, *Le Prince et la république. Histoire, pouvoir et société dans la Florence des Médicis au XVIIe siècle*, Parigi, Presses Universitaires de Paris Sorbonne, 2007.

CALLARD, *L'Histoire* = CAROLINE CALLARD, *L'Histoire comme art de gouverner. Remarques sur l'historiographie officielle des Etats italiens au XVIIe siècle (Savoie, Toscane, Venise, Gênes)*, in *Les historiographes en Europe de la fin du moyen age a la revolution*, a cura di C. GRELL Paris, Presses de l'Université Paris-Sorbonne, 2006, pp. 37-59.

CAMMAROSANO, *I "libri iurium"* = PAOLO CAMMAROSANO, *I "libri iurium" e la memoria storica delle città comunali*, in *Le scritture del comune, amministrazione e memoria nella città dei secoli XII e XIII*, a cura di GIULIANA ALBINI, Torino, Einaudi, 1998, pp. 95-108.

CAMMAROSANO, *Italia medievale* = PAOLO CAMMAROSANO, *Italia medievale: struttura e geografia delle fonti scritte*, Roma, La Nuova Italia scientifica, 1991.

CAMMISA = FRANCESCO CAMMISA, *La certificazione patrimoniale: i contrasti per l'istituzione degli archivi pubblici nel Regno di Napoli*, Napoli, Jovene, 1989.

CAMPI, *Cenni* = GIUSEPPE CAMPI, *Cenni storici intorno all'Archivio segreto estense, ora diplomatico*, in «Atti e memorie delle regie Deputazioni di storia patria delle province modenesi e parmensi», II (1864), pp. 335-362.

CANAL, *Il Collegio* = BERNARDO CANAL, *Il Collegio, l'Ufficio e l'Archivio dei Dieci Savi alle decime in Rialto*, in «Nuovo archivio veneto», 31 (1908), pp. 115-150 e 32 (1908), pp. 279-310.

Cancelleria e amministrazione = *Cancelleria e amministrazione negli Stati italiani del Rinascimento*, a cura di FRANCA LEVEROTTI, numero monografico di «Ricerche storiche», 24 (1994).

CANCILA, *Fisco* = ROSSELLA CANCILA, *Fisco ricchezza comunità nella Sicilia del Cinquecento*, Roma, Istituto storico italiano per l'età moderna e contemporanea, 2001.

CANCILA, *La revisione* = ROSSELLA CANCILA, *La revisione dei conti in Sicilia nell'età moderna (secc. XVI-XVIII)*, in *Storia e attualità della Corte dei conti. Atti del convegno di studi, Palermo, 29 novembre 2012*, Palermo, Associazione Mediterranea, 2013, pp. 47-76.

CANTINI = LORENZO CANTINI, *Legislazione toscana raccolta e illustrata da Lorenzo Cantini*, Firenze, nella stamp. Albizziniana da S. Maria in Campo per Pietro Fantosini e figlio, 1800-1808, voll. 32.

CAPASSO, *Gli archivi* = BARTOLOMEO CAPASSO, *Gli archivi e gli studi paleografici nelle provincie*

- napolitane fino al 1818*, Napoli, Tipografia di R. Rinaldi e G. Sellitto, 1894.
- CAPASSO, *Inventario* = BARTOLOMEO CAPASSO, *Inventario cronologico-sistematico dei registri angioini conservati nell'Archivio di Stato di Napoli. Discorso di Bartolommeo Capasso letto ai 14 aprile 1885 nella Scuola di paleografia dell'Archivio di Stato di Napoli*, Napoli, R. Stab. Tipografico comm. Francesco Giannini & figli, 1885.
- CAPASSO, *La Vicaria vecchia* = BARTOLOMEO CAPASSO, *La Vicaria vecchia. Pagine della storia di Napoli studiata nelle sue vie e nei suoi monumenti*, Napoli, Società napoletana di storia patria, 1889.
- CAPASSO, *Le fonti* = BARTOLOMEO CAPASSO, *Le fonti della storia delle province napolitane dal 568 al 1500*, Napoli, Riccardo Marghieri, 1902.
- CAPECELATRO = FRANCESCO CAPECELATRO, *Storia del Regno di Napoli*, Napoli, Borel e Bompard, 1840.
- Capitoli e privilegi* = *Capitoli e privilegi di Messina*, a cura di CAMILLO GIARDINA, Palermo, presso la Regia Deputazione, 1937.
- Capitoli inediti* = *Capitoli inediti delle città demaniali di Sicilia approvati sino al 1458*, I, a cura di SALVATORE GIAMBRUNO e LUIGI GENUARDI, Palermo, Scuola Tipografica «Boccone del povero», 1918.
- Capitula et constitutiones* = *Capitula et constitutiones regni Siciliae*, a cura di PIETRO APPULO, Messina, apud Andream de Bruges, 1497.
- CAPONNETTO = SALVATORE CAPONNETTO, *Aonio Paleario (1503-1570) e la Riforma protestante in Italia*, Torino, Claudiana, 1979.
- CAPPELLI, *Notizie di Bonaventura Pistofilo* = ANTONIO CAPPELLI, *Notizie di Bonaventura Pistofilo*, in «Atti e memorie delle regie Deputazioni di storia patria delle province modenesi e parmensi», III (1865), pp. 481-489.
- CAPPELLI, *Notizie di Ugo Caleffini* = ANTONIO CAPPELLI, *Notizie di Ugo Caleffini, notaro ferrarese del secolo XV*, in «Atti e memorie delle regie Deputazioni di storia patria delle province modenesi e parmensi », II (1864), pp., 267-312.
- CAPRA, *L'amministrazione* = CARLO CAPRA, *L'amministrazione delle finanze e le prime riforme asburgiche nello Stato di Milano (1737-1753)*, Milano, O. Capriolo, 1979.
- CAPRA, *Verri* = CARLO CAPRA, *Verri, Pietro e Alessandro*, in *Il contributo italiano alla storia del pensiero: Filosofia*, Roma, Istituto della Enciclopedia Italiana, 2012, *sub voce*.
- CARVALE = MARIO CARVALE, *La legislazione del Regno di Sicilia sul notariato durante il Medioevo*, in *Per una storia del notariato*, Roma, Consiglio nazionale del notariato, 1982, pp. 95-176.
- CARBONE, *Note introduttive* = SALVATORE CARBONE, *Note introduttive ai dispacci al senato dei rappresentanti diplomatici veneti. Serie: Costantinopoli, Firenze, Inghilterra, Pietroburgo*, Roma, Ministero per i beni culturali e ambientali, Ufficio centrale per i beni archivistici, 1974 (Quaderni della Rassegna degli Archivi di Stato, 34).
- CARBONE, *Provveditore* = SALVATORE CARBONE, *Provveditore e Sopraprovveditori alla sanità della Repubblica di Venezia. Carteggio con i rappresentanti diplomatici e consolari veneti all'estero e con uffici di Santà esteri. Inventario*, Roma, Ministero per i beni culturali e ambientali, Ufficio centrale per i beni archivistici, 1962 (Quaderni della Rassegna degli Archivi di Stato, 21).
- CARBONETTI VENDITTELLI = CRISTINA CARBONETTI VENDITTELLI, *La scrittura come strumento di go-*

- verno: il registro della Cancelleria di Federico II del 1239-40, in *La produzione scritta tecnica e scientifica nel medioevo: libro e documento tra scuole e professioni. Atti del Convegno internazionale di studio dell'Associazione italiana di Paleografi e Diplomatisti, Fisciano – Salerno (28-30 settembre 2009)*, a cura di GIUSEPPE DE GREGORIO e MARIA GALANTE, Spoleto, Fondazione Centro italiano di studi sull'alto medioevo, 2012, pp. 243-260.
- CARDONA, *Antropologia* = GIORGIO RAIMONDO CARDONA, *Antropologia della scrittura*, Torino, Loescher, 1981.
- CARGA = GIOVANNI CARGA, *Informatione del Segretario e Segreteria di Nostro Signore et di tutti gli offitii che da quella depondono del Segretario Giovanni Carga*, in *Monumenta Vaticana historiam ecclesiasticam saeculi XVI illustrantia Ex tabulariis Sanctae Sedis Apostolicae secretis excerptis prolegomenisque et indicibus instruit...*, a cura di HUGO LAEMMER, Friburgo, Herder, 1861.
- Carteggio degli oratori mantovani* = *Carteggio degli oratori mantovani alla corte sforzesca (1450-1500)*, coordinamento e direzione di FRANCA LEVEROTTI, Roma, Ministero dei beni e delle attività culturali, 1999-2008, voll. 16.
- CASANOVA = EUGENIO CASANOVA, *Archivistica*, Siena, Stabilimento Arti Grafiche Lazzeri, 1928.
- CASAPOLLO = GIUSEPPINA CASAPOLLO, *Antonino Amico, erudito messinese del sec. XVII, in La rivolta di Messina, 1674-78 e il mondo mediterraneo nella seconda metà del Seicento*, Atti del Convegno storico internazionale: Messina, Aula magna dell'Università, 10-12 ottobre 1975, a cura e con prefazione di SAVERIO DI BELLA, Cosenza, Pellegrini, 1979, pp. 333-357.
- CASSANDRO = GIOVANNI CASSANDRO, *I curiali napoletani*, in *Per una storia del notariato*, Roma, Consiglio nazionale del notariato, 1982, pp. 299-374.
- CASSANI = CINZIA CASSANI, *Di Blasi, Giovanni Evangelista*, in *DBI*, XXXIX, 1991, *sub voce*.
- CASTELNUOVO, *Cancellieri e Segretari* = GUIDO CASTELNUOVO, *Cancellieri e Segretari fra norme amministrative e prassi di governo. Il caso Sabaudo (inizio Trecento - metà Quattrocento)*, in *Cancelleria e amministrazione negli Stati italiani del Rinascimento*, a cura di FRANCA LEVEROTTI, numero monografico di «Ricerche storiche», 24 (1994), pp. 291-303.
- CATALANO, *Vita di Ludovico Ariosto* = MICHELE CATALANO, *Vita di Ludovico Ariosto, ricostruita su nuovi documenti*, Biblioteca dell'«Archivum Romanicum», Ginevra, Olschki, 1930, voll. 2.
- CATALANO TIRRITO = MICHELE CATALANO TIRRITO, *I più antichi capitoli di Catania*, Catania, Giannota, 1909.
- CAVALCANTI, *Istorie* = GIOVANNI CAVALCANTI, *Istorie fiorentine*, Firenze, Tipografia all'insegna di Dante, 1839, voll. 2.
- CAVAZZANA ROMANELLI, *Archivistica giacobina* = FRANCESCA CAVAZZANA ROMANELLI, *Archivistica giacobina. La municipalità veneziana e gli archivi*, in *Vita religiosa e cultura in Lombardia e nel Veneto nell'età napoleonica*, a cura di G. DE ROSA e F. AGOSTIN, Bari, Laterza, 1990, pp. 325-47.
- CAZZANIGA = ALICE CAZZANIGA, *Gaetano Pescarenico e l'antico ordine delle materie*, in *«Un Tesoro infinito inedito»: erudizione e archivi a Milano tra XVII e XIX secolo*, a cura di LUCA FOIS - MARCO LANZINI, Milano, Scalpendi, 2013, pp. 59-78.
- CECCHETTI, *Gli archivi* = BARTOLOMEO CECCHETTI, *Gli archivi della Repubblica veneta dal XIII secolo al XIX*, Venezia, Tipografia del Commercio, 1865.
- CECCHETTI, *Il Regio Archivio* = BARTOLOMEO CECCHETTI, *Il Regio Archivio generale di Venezia*, Venezia, Naratovich, 1873.

- CECCHETTI, *Il vitto* = BARTOLOMEO CECCHETTI, *Il vitto dei veneziani nel sec. XIV*, in «Archivio veneto», 29 (1885), pp. 235-303.
- CECCHI, *Sommario de' magistrati di Firenze* = *Il 'Sommario de' magistrati di Firenze' di ser Giovanni Maria Cecchi (1562). Per una storia istituzionale dello Stato fiorentino*, a cura di ARNALDO D'ADDARIO, Roma, Direzione generale per gli archivi, 1996 (Quaderni della Rassegna degli Archivi di Stato, 77).
- CELLI - PEGRARI = ROBERTO CELLI - MAURIZIO PEGRARI, *Le istituzioni finanziarie pubbliche del Ducato di Milano*, Milano, O. Capriolo, 1979.
- CERESA = MASSIMO CERESA, *De Lellis, Carlo*, in *DBI*, *sub voce*.
- CERNIGLIARO = AURELIO CERNIGLIARO, *Freccia, Marino*, in *DBI*, L, 1998, *sub voce*.
- CESSI, *Deliberazioni* = *Deliberazioni del Maggior Consiglio di Venezia*, a cura di ROBERTO CESSI, Bologna, Zanichelli, 1931-1950, voll. 3.
- CESSI, *La regolazione* = ROBERTO CESSI, *La regolazione delle entrate e delle spese, secc. XIII-XIV*, Roma, Accademia nazionale dei Lincei, 1925.
- CHABOD, *Esiste uno Stato del Rinascimento?* = FEDERICO CHABOD, *Esiste uno Stato del Rinascimento?*, in *Scritti sul Rinascimento*, a cura di FEDERICO CHABOD, Torino, Einaudi, 1967, pp. 593-601.
- CHABOD, *Lo Stato di Milano* = FEDERICO CHABOD, *Lo Stato di Milano nell'impero di Carlo V*, Roma, Tumminelli, 1934.
- CHABOD, *Stipendi nominali* = FEDERICO CHABOD, *Stipendi nominali e busta paga effettiva dei funzionari dell'amministrazione milanese alla fine del Cinquecento*, in *Carlo V e il suo Impero*, III, a cura di FEDERICO CHABOD, Torino, Einaudi, 1985, pp. 281-450.
- CHABOD, *Storia di Milano* = FEDERICO CHABOD, *Storia di Milano nell'epoca di Carlo V (1535-1559)*, Torino, Einaudi, 1971.
- Chancelleries et chanceliers* = *Chancelleries et chanceliers des princes à la fin du Moyen âge: De part et d'autre des Alpes (II)*, a cura di GUIDO CASTELNUOVO - OLIVIER MATTÉONI, Chambéry, Université de Savoie, 2011.
- CHASTANG = PIERRE CHASTANG, *La ville, le gouvernement et l'écrit à Montpellier (XIIe-XIVe siècle)*, Parigi, Publications de la Sorbonne, 2013.
- CHATTARD, *Nuova descrizione* = GIOVANNI PIETRO CHATTARD, *Nuova descrizione del Vaticano: o sia del palazzo Apostolico di San Pietro*, Roma, dalle stampe del Mainardi, 1762 - 1767, voll. 3.
- CHERUBINI, *Mandati* = ARCHIVIO DI STATO DI ROMA, *Mandati della Reverenda Camera Apostolica (1418-1802). Inventario*, a cura di PAOLO CHERUBINI, Roma, Ministero per i beni culturali e ambientali, Ufficio centrale per i beni archivistici, 1988 (Quaderni della Rassegna degli Archivi di Stato, 55).
- CHERUBINI - PRATESI = PAOLO CHERUBINI - ALESSANDRO PRATESI, *Paleografia latina. L'avventura grafica del mondo occidentale*, Città del Vaticano, Scuola vaticana di paleografia, diplomatica e archivistica, 2010.
- CHIARITO = ANTONIO CHIARITO, *Comento istorico-critico-diplomatico sulla costituzione De instrumentis conficiendis per curiales dell'imperador Federigo II. Opera postuma del dottor D. Antonio Chiarito*, Napoli, a spese di Vincenzo Orsino, 1772.
- CHITTOLINI, *Il "privato"* = GIORGIO CHITTOLINI, *Il "privato", il "pubblico", lo Stato*, in *Origini dello Stato. Processi di formazione statale in Italia fra medioevo ed età moderna*, a cura

- di GIORGIO CHITTOLINI - ANTHONY MOLHO - PIERANGELO SCHIERA, Bologna, il Mulino, 1995, pp. 553-589.
- CHITTOLINI, *La formazione* = GIORGIO CHITTOLINI, *La formazione dello Stato regionale e le istituzioni del contado. Secoli XIV e XV*, Torino, Einaudi, 1979.
- CHITTOLINI, *Piazze notarili* = GIORGIO CHITTOLINI, *Piazze notarili minori in area lombarda. Alcune schede (secoli XIV-XVI)*, in *Il notaio e la città: essere notaio: i tempi e i luoghi (secc. XII - XV). Atti del convegno di studi storici, Genova, 9-10 dicembre 2007*, a cura di VITO PIERGIOVANNI, Milano, Giuffrè, 2009, pp. 59-92.
- Churchmen and Urban Government* = *Churchmen and Urban Government in Late Medieval Italy, c. 1200-c. 1450: Cases and Context*, a cura di FRANCES ANDREWS - MARIA AGATA PINCELLI, Cambridge, Cambridge University Press, 2013.
- CIPOLLI, *Un archivista erudito* = CINZIA CIPOLLI, *Un archivista erudito della seconda metà del secolo XV: Pellegrino Prisciani*, Tesi di laurea dell'Università di Bologna, 1974-1975.
- Civiltà comunale* = *Civiltà comunale: Libro, scrittura, documento*, in «Atti della Società ligure di storia patria», n.s., vol. XXIX (CIII) (1989), 2.
- CLANCHY, *From Memory* = MICHAEL T. CLANCHY, *From Memory to Written Record: England 1066-1307*, Chichester, John Wiley & Sons, 2013³ (ed. or. 1979).
- COCHRANE, *Historians* = ERIC COCHRANE, *Historians and Historiography in the Italian Renaissance*, Chicago, University of Chicago Press, 1981.
- Codice visconteo-sforzesco* = *Codice visconteo-sforzesco, ossia raccolta di leggi, decreti e lettere famigliari dei duchi di Milano con note ed illustrazioni di Carlo Morbio e con appendice inedite del modo tenuto dal capitano Bibboni nello ammazzare Lorenzino de' Medici*, a cura di CESARE MORBIO, Milano, Società Tipografica de' Classici Italiani, 1846.
- COLAPIETRA = RAFFAELE COLAPIETRA, *La storiografia napoletana del secondo Cinquecento*, in «Belfagor», XV (1960), pp. 415-436; XVI (1961), pp. 416-431.
- COMANI = FRANCESCO E. COMANI, *Usi cancellereschi viscontei*, in «Archivio Storico Lombardo», ser. III, anno XXVII, fasc. XXVI (1900), pp. 385-412 e anno XXVII, fasc. XXVII (1900), pp. 149-157.
- COMPARATO = VITTOR IVO COMPARATO, *Uffici e società a Napoli (1600-1647). Aspetti dell'ideologia del magistrato nell'età moderna*, Firenze, Olschki, 1974.
- Consegnare la memoria* = *Consegnare la memoria: manuale di archivistica ecclesiastica*, a cura di EMANUELE BOAGA - SALVATORE PALESE - GAETANO ZIGO, Firenze, Giunti, 2003.
- CONTENTO, *Il censimento* = ALDO CONTENTO, *Il censimento della popolazione sotto la Repubblica veneta*, in «Nuovo archivio veneto», 19 (1900), 179-240, e 20 (1900), 5-96.
- CORBO, *Martino V* = ANNA MARIA CORBO, *Martino V, Eugenio IV e la ricostituzione dell'archivio papale dopo Costanza*, in «Rassegna degli Archivi di Stato», 28 (1968), pp. 36-66.
- CORNET, *Nuova serie* = ENRICO CORNET, *Paolo Quinto e la Repubblica veneta. Nuova serie di documenti (1605-1607) tratti dalle deliberazioni segrete (Roma) del Consiglio dei Dieci*, in «Archivio Veneto», 5 (1873), pp. 27-96 e 222-318, e 6 (1873), pp. 68-131.
- CORRAO, «De la vostra gran senyoria» = PIETRO CORRAO, «*De la vostra gran senyoria humil e affectuos servidor*». *Corrispondenza di due funzionari iberici in Sicilia con la corte d'Aragona (1415-1417)*, in *Cultura e istituzioni nella Sicilia medievale e moderna*, a cura di ANDREA ROMANO, Soveria Mannelli, Rubbettino, 1992, pp. 111-163.

- CORRAO, *Forme della negoziazione* = PIETRO CORRAO, *Forme della negoziazione politica nel regno di Sicilia fra Trecento e Quattrocento*, in *Negociar en la Edad Media - Négociar au Moyen Age*, a cura di MARIA TERESA FERRER MALLOL et al., Barcelona, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 2005, pp. 241-261.
- CORRAO, *Gli ufficiali* = PIETRO CORRAO, *Gli ufficiali del regno di Sicilia nel Quattrocento*, in *Gli ufficiali degli Stati italiani del Quattrocento*, a cura di FRANCA LEVEROTTI, Pisa, Scuola normale superiore di Pisa, 1997, pp. 313-334.
- CORRAO, *Governare un regno* = PIETRO CORRAO, *Governare un regno: potere, società e istituzioni in Sicilia fra Trecento e Quattrocento*, Napoli, Liguori, 1991.
- CORRAO, *Il notariato* = PIETRO CORRAO, *Il notariato nella Sicilia catalano-aragonese*, in *Actes del I Congr s d'Hist ria del Notariat Catal *, a cura di JOSEP MARIA SANS I TRAV , Barcelona, Fundaci  Noguera, 1994, pp. 479-491.
- CORRAO, *L'ufficio* = PIETRO CORRAO, *L'ufficio del Maestro Portulano in Sicilia fra angioini ed aragonesi*, in *La societ  mediterranea all'epoca del Vespro*, XI Congresso di storia della Corona d'Aragona (Palermo-Trapani-Erice, 25-30 aprile 1982), Palermo, 1983, II, pp. 419-431.
- CORRAO, *Mediazione burocratica* = PIETRO CORRAO, *Mediazione burocratica e potere politico negli uffici di Cancelleria del Regno di Sicilia (sec. XIV e XV)*, in *Cancelleria e amministrazione negli Stati italiani del Rinascimento*, a cura di FRANCA LEVEROTTI, numero monografico di «Ricerche storiche», 24 (1994), pp. 389-410.
- Corrispondenza degli ambasciatori fiorentini a Napoli* = *Corrispondenza degli ambasciatori fiorentini a Napoli*, coordinamento scientifico di BRUNO FIGLIUOLO, Salerno, Carlone, 2002-2013, voll. 8.
- COSENTINO = GIUSEPPE COSENTINO, *Manuale storico archivistico*, in *Per una storia del "Grande Archivio" di Palermo*, a cura di CLAUDIO TORRISI, Palermo, Archivio di Stato di Palermo, 2009, pp. 97-248.
- COTRONEO = GIROLAMO COTRONEO, *I trattatisti dell'ars historica*, Napoli, Giannini, 1971.
- COVINI, *Fogliano, Corrado* = NADIA COVINI, *Fogliano, Corrado* in *DBI*, XLVIII, 1997, *sub voce*.
- COVINI, *«La bilancia drita»* = NADIA COVINI, *«La bilancia drita»*. *Pratiche di governo, leggi e ordinamenti nel ducato sforzesco*, Milano, Franco Angeli, 2007.
- COVINI, *La fortuna* = NADIA COVINI, *La fortuna e i fatti dei condottieri "con veritate, ordine e bono inchiostro narrati": Antonio Minuti e Giovanni Simonetta*, in *Medioevo dei potenti. Studi di storia per Giorgio Chittolini*, a cura di NADIA COVINI - MASSIMO DELLA MISE-RICORDIA - ANDREA GAMBERINI - FRANCESCO SOMAINI, Roma, Viella, 2012, pp. 215-224.
- COVINI, FIGLIUOLO, LAZZARINI e SENATORE, *Pratiche e norme* = NADIA COVINI - BRUNO FIGLIUOLO - ISABELLA LAZZARINI - FRANCESCO SENATORE, *Pratiche e norme di comportamento nella diplomazia italiana: i carteggi di Napoli, Firenze, Milano, Mantova e Ferrara tra fine XIV e fine XV secolo*, in *Les Ecrits sur l'ambassadeur et l'art de n goci r (Moyen Age-Temps Modernes)*, a cura di JEAN-CLAUDE WAQUET - STEFANO ANDRETTA, - ST PHANE P QUI-NGOT - DANIELA FRIGO, Roma,  cole Fran aise de Rome, 2015, pp. 113-161.
- COZZI, *Contarini* = GAETANO COZZI, *Il doge Nicol  Contarini. Ricerche sul patriziato veneziano agli inizi del seicento*, Venezia-Roma, Istituto per la Collaborazione Culturale, 1958.
- COZZI, *Pubblica storiografia* = GAETANO COZZI, *Cultura politica e religione nella "pubblica storiografia" veneziana del '500*, in «Bollettino dell'Istituto di Storia della Societ  e dello Stato veneziano», 5 (1963), pp. 215-94.

- CRAVERI = PIERO CRAVERI, *Benaglio, Giuseppe*, in *DBI*, VIII, 1966, *sub voce*.
- CRIVELLA = ALFONSO CRIVELLA, *Trattato di Sicilia (1593)*, a cura di ADELAIDE BAVIERA ALBANESE, Caltanissetta-Roma, Salvatore Sciascia editore, 1970.
- CROCE = BENEDETTO CROCE, *Aneddoti di varia letteratura*, Bari, Laterza, 1953-1954, voll. 3.
- CRS = *Capitula Regni Sicilice, quæ ad bodiurnum diem lata sunt*, edita cura ejusdem Regni deputatorum, a cura di FRANCESCO TESTA, Palermo, Angelus Felicella, 1741-1743, voll. 2.
- CRS, recensioni = *Capitula Regni Siciliae recensioni Francisci Testa*, a cura di GIUSEPPE SPATA, Palermo, ex Tipis Diarii Siciliae, 1865.
- CRUCIANI TRONCARELLI = MARIA GABRIELLA CRUCIANI TRONCARELLI, *Campana, Francesco*, in *DBI*, 17, 1974, *sub voce*.
- CUTINELLI-RÈNDINA, MARCHAND e MELERA MORETTINI, *Dalla storia alla politica* = EMANUELE CUTINELLI-RÈNDINA, JEAN-JACQUES MARCHAND - MATTEO MELERA MORETTINI, *Dalla storia alla politica nella Toscana del Rinascimento*, Roma, Salerno, 2005.
- D'ADDARIO, *L'archivio del Ducato di Urbino* = ARNALDO D'ADDARIO, *L'archivio del Ducato di Urbino. Un problema di storia e di diritto archivistico*, in *Miscellanea in memoria di Giorgio Cencetti*, Torino, Bottega d'Erasmus, 1973, pp. 579-637.
- DALL'ASTE BRANDOLINI, *Lessico legale* = ANGIOLO DALL'ASTE BRANDOLINI, *Lessico legale notarile, ossia Repertorio universale delle teorie legali*, Forlì, Bordandini, 1840.
- DBI = *Dizionario biografico degli italiani*, Roma, Istituto della Enciclopedia Italiana, 1960-[2015], voll. [84].
- DE AZAMBUJA RIBEIRO, *La cronaca* = MARILIA DE AZAMBUJA RIBEIRO, *La cronaca di Giovanni Fontanelli: una fonte per lo Stato estense del Quattrocento?*, in *Medioevo reggiano: studi in ricordo di Odoardo Rombaldi*, a cura di GINO BADINI - ANDREA GAMBERINI, Milano, Franco Angeli, 2007, pp. 374-387.
- DE GREGORIO = PAOLO DE GREGORIO, *Vita di Rosario Gregorio*, Palermo, Sellerio, 1996.
- DE LA MARE = ALBINIA C. DE LA MARE, *The Handwriting of Italian Humanists*, Oxford, Oxford University Press, 1973.
- DE LASALA - GRISAR = FERNANDO DE LASALA - JOSEF GRISAR, *Aspetti della sigillografia: tipologia, storia, materia e valore giuridico dei sigilli*, Roma, Pontificia Università Gregoriana, 1997.
- DE LELLIS = CARLO DE LELLIS, *Discorsi delle famiglie nobili del Regno di Napoli*, Napoli, nella stampa di H.Savio, poi nella Stampa di G.F.Paci, poi per gli Eredi di Roncagliolo, voll. 3, 1654-1671.
- DE LEVA, *Legazione* = GIUSEPPE DE LEVA, *La legazione di Roma di P. Paruta, 1592-1595 (Dispacci)*, 3 voll., Venezia, A spese della Società, 1887.
- DEL GIUDICE, *Codice diplomatico* = GIUSEPPE DEL GIUDICE, *Codice diplomatico del regno di Carlo I e II d'Angiò*, Napoli, Stamperia della R. Università, 1863-1902, voll. 3.
- DEL GIUDICE, *I consigli ducali* = PASQUALE DEL GIUDICE, *I consigli ducali e il senato di Milano: contributo alla storia del diritto pubblico milanese dal XIV al XVI Secolo*, in «Rendiconti del Regio Istituto lombardo di scienze e lettere», s. II, 32 (1899), pp. 317-343 e 384-407.
- DEL PIAZZO, *Le "carte di corredo"* = MARCELLO DEL PIAZZO, *Le "carte di corredo" di alcune serie di atti della repubblica fiorentina*, in «Rassegna degli Archivi di Stato» 18 (1958), pp. 245-276.
- DEL RE, *La Curia romana* = NICCOLÒ DEL RE, *La Curia romana. Lineamenti storico-giu-*

- ridici, quarta edizione aggiornata ed accresciuta*, Città del Vaticano, Libreria editrice vaticana, 1998.
- Della diplomazia italiana = Della diplomazia italiana dal secolo XIII al XVI*, a cura di ALFREDO REUMONT, Firenze, Barbera-Bianchi, 1857.
- DELLE DONNE = ROBERTO DELLE DONNE, *Burocrazia e fisco a Napoli tra XV e XVI secolo. La Camera della Sommaria e il Repertorium alphabeticum solutionum fiscalium Regni Siciliae Cisfretanae*, Firenze, Firenze University Press, 2012.
- DELL'OSTE, *L'assedio* = SER GIOVANNI DELL'OSTE, *L'assedio e la distruzione di Montecatini narrati da un contemporaneo*, a cura di GIUSTINIANO DEGLI AZZI VITELLESCHI, Pescia, Nucci, 1903.
- DELSALLE, *Une Histoire* = PAUL DELSALLE, *Une histoire de l'archivistique*, Quebec, Presse de l'Université du Québec, 2009.
- DE MATTEI = RODOLFO DE MATTEI, *Ammirato, Scipione*, in *DBI*, III, 1961, *sub voce*.
- DE MATTIA - DE NEGRI = FAUSTO DE MATTIA - FELICITA DE NEGRI, *'Non solamente deposito di carte antiche, sterili agli atti presenti': L'Archivio generale del Regno, 1806-1816*, in *Archivi e storia nell'Europa del XIX secolo. Alle radici dell'identità culturale europea. Atti del convegno internazionale di studi nei 150 anni dall'istituzione dell'Archivio Centrale, poi Archivio di Stato, di Firenze. Firenze, 4-7 dicembre 2002*, a cura di IRENE COTTA - ROSALIA MANNO-TOLU, Roma, Ministero per i beni e le attività culturali, Direzione generale per gli archivi, 2006, voll. 2 (Saggi, 90), pp. 479-493.
- DE NEGRI = FELICITA DE NEGRI, *Diaz Garlon, Pasquasio*, in *DBI*, XXXIX, 1991, *sub voce*.
- DENIFLE - EHRLE = HEINRICH DENIFLE - FRANZ EHRLE, *Zur Geschichte des Schatzes, der Bibliothek und des Archivs der Päpste in vierzehnten Jahrhundert*, in «Archiv für Literatur und Kirchengeschichte des Mittelalters», I (1885), pp. 1-48.
- DENINA = CARLO DENINA, *Delle Rivoluzioni d'Italia libri ventiquattro*, Torino, Appresso i Fratelli Reycends, 1769-1770, voll. 3.
- DERRIDA = JACQUES DERRIDA, *Mal d'archivio: un'impressione freudiana*, Napoli, Filema, 1996.
- DE VINCENTIIS, *Memorie bruciate* = AMEDEO DE VINCENTIIS, *Memorie bruciate. Conflitti, documenti, oblio nelle città italiane del tardo medioevo*, in «Bullettino dell'Istituto storico italiano per il medio evo» 106 (2004), 1, pp. 167-198.
- DE VINCENTIIS, *Politica, memoria e oblio* = AMEDEO DE VINCENTIIS, *Politica, memoria e oblio a Firenze nel XIV secolo. La tradizione documentaria della signoria del duca d'Atene*, in «Archivio storico italiano» CLXI, (2003), pp. 209-248.
- DE VIVO, *Archival Intelligence* = FILIPPO DE VIVO, *Archival Intelligence: Diplomatic Correspondence and Information Management in Italy, 1450-1650*, in corso di stampa in *Archives and Information in the Early Modern World*, a cura di LIESBETH CORENS - KATE PETERS - ALEXANDRA WALSHAM, Proceedings of the British Academy, Oxford, Oxford University Press.
- DE VIVO, *Archives of Speech* = FILIPPO DE VIVO, *Archives of Speech: Recording Diplomatic Negotiation in Late Medieval and Early Modern Italy*, in *Archival Transformations in Early Modern Europe*, a cura di FILIPPO DE VIVO - ANDREA GUIDI - ALESSANDRO SILVESTRI, numero monografico di «European History Quarterly», 46 (2016), 3, pp. 519-544.
- DE VIVO, *Cœur de l'Etat* = FILIPPO DE VIVO, *Cœur de l'Etat, lieu de tension. Le tournant archivistique vu de Venise*, in «Annales HSS», 68 (2013), pp. 699-728.
- DE VIVO, *Cuore dello stato* = FILIPPO DE VIVO, *Cuore dello stato e luogo di tensione. Archivi, società e politica a Venezia tra Quattro e Seicento*, in *Archivi e archivisti in Italia tra*

- medioevo ed età moderna*, a cura di FILIPPO DE VIVO - ANDREA GUIDI - ALESSANDRO SILVESTRI, Roma, Viella, 2015, pp. 173-198.
- DE VIVO, *Le armi* = FILIPPO DE VIVO, *Le armi dell'ambasciatore. Voci e manoscritti a Parigi durante l'Interdetto di Venezia*, in *I luoghi dell'immaginario barocco. Atti del convegno di Siena, 21-23 ottobre 1999*, a cura di LUCIA STRAPPINI, Napoli, Liguori, 2001, pp. 189-201.
- DE VIVO, *Ordering* = FILIPPO DE VIVO, *Ordering the archive in early modern Venice (1400-1650)*, «Archival Science», 10 (2010), pp. 231-48.
- DE VIVO, *Patrizi, informatori, barbieri* = FILIPPO DE VIVO, *Patrizi, informatori, barbieri. Politica e comunicazione a Venezia nella prima età moderna*, Milano, Feltrinelli, 2012.
- DIAZ = FURIO DIAZ, *Il Granducato di Toscana. I Medici*, Torino, UTET, 1976.
- Die Praktiken der Gelehrsamkeit = Die Praktiken der Gelehrsamkeit in der Frühen Neuzeit*, a cura di HELMUT ZEDELMAIER - MARTIN MULSO, Tübingen, 2001.
- DI BLASI = GIOVANNI EVANGELISTA DI BLASI, *Storia cronologica de' vicerè, luogotenenti e presidenti del regno di Sicilia*, Palermo, Stamperia Oreete, 1867³.
- DIONISOTTI = CARLO DIONISOTTI, *Bembo, Pietro*, in *DBI*, VIII, 1966, *sub voce*.
- Diplomacy and Early Modern Culture* = *Diplomacy and Early Modern Culture*, a cura di ROBYN ADAMS - ROSANNA COX, London, Palgrave Macmillan, 2011.
- Diplomazia edita* = *Diplomazia edita. Le edizioni delle corrispondenze diplomatiche quattrocentesche*, in «Bullettino dell'Istituto storico italiano per il medio evo», numero monografico 110 (2008), 2.
- DI RIENZO = EUGENIO DI RIENZO, *Gambacorta, Gaetano*, in *DBI*, LII, 1999, *sub voce*.
- DIRKS, *Annals of the Archive* = NICHOLAS B. DIRKS, *Annals of the Archive: Ethnographic Notes on the Sources of History*, in *From the Margins: Historical Anthropology and its Futures*, a cura di BRIAN K. AXEL, Durham, Duke University Press 2002, pp. 47-65.
- Dispacci sforzeschi* = *Dispacci sforzeschi da Napoli*, coordinamento scientifico di FRANCESCO SENATORE - FRANCESCO STORTI, Salerno, Carlone, 1997-2009, voll. 5.
- Dispatches* = *Dispatches, with related Documents of Milanese Ambassadors in France and Burgundy, 1450-1483*, a cura di PAUL M. KENDALL - VINCENT ILARDI, Athens (Ohio), Ohio University Press, 1970-1971, voll. 2.
- Dizionario delle leggi* = *Dizionario delle leggi del Regno di Napoli*, Napoli, presso Vincenzo Manfredi, 1788, voll. 4.
- Documenta* = *Documenta aliquot Romani Pontificis Notarios et Curiales pertinent*, a cura di PAUL JOHANNES MERKEL, in «Archivio Storico Italiano», Appendice 5 (1847).
- Documentazione degli organi giudiziari* = *La documentazione degli organi giudiziari nell'Italia tardo-medievale e moderna*, a cura di ANDREA GIORGI - STEFANO MOSCADELLI - CARLA ZARRILLI, Roma, Ministero per i beni e le attività culturali, Direzione generale per gli archivi, 2012 (Saggi, 109).
- Documenting individual identity* = *Documenting individual identity: The Development of State Practices in the Modern World*, a cura di JANE CAPLAN - JOHN TORPEY, Princeton, Princeton University Press, 2002.
- DOOLEY = BRENDAN DOOLEY, *The Social History of Skepticism: Experience and Doubt in Early Modern Culture*, Baltimore and London, The Johns Hopkins University Press, 1999.
- DONATO, *Des hommes* = MARIA PIA DONATO, *Des hommes et des chartes sous Napoléon. Pour*

- une histoire politique des archives de l'empire (1809-1814)*, in «Annales historiques de la révolution française», 4 (2015), pp. 81-102.
- DONATTINI, *Confini contesi* = MASSIMO DONATTINI, *Confini contesi: Pellegrino Prisciani a Venezia (marzo 1485-gennaio 1486) L'Italia dell'Inquisitore. Storia e geografia dell'Italia del Cinquecento nella Descrizione di Leandro Alberti. Atti del Convegno Internazionale di Studi (Bologna, 27-29 maggio 2004)*, a cura di MASSIMO DONATTINI, Bologna, Bononia University Press, 2007, pp. 187-217.
- DOVER = PAUL MARCUS DOVER, *Decyphering the diplomatic archives of fifteenth-century Italy*, in «Archival Science», 7 (2006), pp. 297-316.
- DU CANGE = DU CANGE, et al., *Glossarium medice et infimæ latinitatis*, Niort, L. Favre, 1883-1887.
- DURRIEU, *Les Archives* = PAUL DURRIEU, *Les Archives Angevines de Naples. Étude sur les registres du roi Charles Ier (1265-1285)*, Paris, E. Thorin, 1886-1887, voll. 2.
- EBNER, *Gli archivi notarili* = FRANCESCO EBNER, *Gli archivi notarili: cenni storici, profili organizzativi, controllo sull'attività notarile, funzioni di conservazione e certificazione*, Roma, Stamperia Nazionale, 1999.
- EHRLE, *Historia* = FRANZ EHRLE, *Historia Bibliothecæ Romanorum Pontificum tum Bonifatiæ tum Avenionensis*, Città del Vaticano, Biblioteca dell'Accademia storico-giuridica, 1890.
- EHSES, *Geheimhaltung der Akten* = ST. EHSES, *Geheimhaltung der Akten des Konzils von Trient?*, in «Römische Quartalschrift», 16 (1902), pp. 296-307.
- FANGAREZZI, *Nuovi documenti* = RICCARDO FANGAREZZI, *Nuovi documenti per la storia dell'Archivio abbaziale di Nonantola tra XIII e XX secolo*, in «Benedectina», 50 (2003), pp. 89-137.
- FARENGA = PAOLA FARENGA, *Di Costanzo, Angelo*, in *DBI*, XXXIV, 1991, *sub voce*.
- Felicitis et fidelissimæ urbis* = *Felicitis et fidelissimæ urbis Panormitanæ selecta aliquot ad civitatis decus, et commodum spectantia privilegia per instrumenta varia Siciliæ*, a cura di MICHELE DEL VIO, Palermo, Domenico Cortese, 1706.
- FERORELLI, *L'archivio camerale* = NICOLA FERORELLI, *L'archivio camerale*, in «Annuario del R. Archivio di Stato in Milano per l'anno 1911» (1912), pp. 123-154.
- FERORELLI, *L'ufficio degli statuti* = NICOLA FERORELLI, *L'ufficio degli statuti del Comune di Milano detto dei Panigarola*, in «Bollettino della Società storica pavese», XX (1920), pp. 151-193.
- FERRARI, *Interventi* = DANIELA FERRARI, *Interventi di riordinamento tra Cinque e Settecento. Il caso mantovano*, in *Salvatore Bongi nella cultura dell'Ottocento. Archivistica, storiografia, bibliologia. Atti del convegno nazionale, Lucca 31 gennaio-4 febbraio 2000*, a cura di GIORGIO TORI, Roma, Ministero per i beni culturali e ambientali. Direzione generale per gli archivi, 2003, (Saggi, 76), pp. 809-833.
- FERRARI, *La cancelleria* = DANIELA FERRARI, *La cancelleria gonzaghesca tra Cinque e Seicento. Carriere e strategie parentali al servizio dei duchi*, in *La celeste galleria. L'esercizio del collezionismo. Catalogo della mostra*, a cura di RAFFAELLA MORSELLI, Milano, Skira, 2002, pp. 297-318.
- FERRAÙ = GIACOMO FERRAÙ, *La storiografia del '300 e '400*, in *Storia della Sicilia*, Napoli, Società editrice Storia di Napoli e della Sicilia, 1977-1981, 10 voll., IV, 1980, pp. 647-676.
- FERRI = MASSIMILIANO FERRI, *La corrispondenza con Vienna di Ilario Corte, archivista milanese*, in «Un Tesoro infinito inedito». *Erudizione e archivi a Milano tra XVII e XIX se-*

- colo, a cura di LUCA FOIS - MARCO LANZINI, Milano, Scalpendi, 2013, pp. 79-89.
- FICKER = JULIUS FICKER, *Instruction für Archivare aus dem 14. Jahrhundert*, in «Mitteilungen des österreichischen Instituts für Geschichtsforschung», 1 (1880), pp. 121-123.
- FINDLEN, *Possessing Nature* = PAULA FINDLEN, *Possessing nature: museums, collecting, and scientific culture in early modern Italy*, Berkeley, University of California Press, 1994.
- FINDLEN, *Possessing the Past* = PAULA FINDLEN, *Possessing the Past: The Material World of the Italian Renaissance*, in «American Historical Review», 103 (1998), 1, pp. 83-114.
- FIGLIUOLO = BRUNO FIGLIUOLO, *Pontano, Giovanni*, in *DBI*, LXXXIV, 2015, *sub voce*.
- FILIPPINI, *Memoria* = ORIETTA FILIPPINI, *Memoria della Chiesa, memoria dello Stato. Carlo Cartari (1614-1697) e l'Archivio di Castel Sant'Angelo*, Bologna, il Mulino, 2010.
- FILIPPINI, *Per la fuga* = ORIETTA FILIPPINI, 'Per la fuga non disinteressata di notizie'. Michele Lonigo dall'Archivio Vaticano alle prigioni di Castel Sant'Angelo (1617): i costi dell'informazione, in *Offices, écrit et Papauté (XIII^e – XVII^e siècle)*, a cura di ARMAND JAMME - OLIVIER PONCET, Roma, École française de Rome, 2009, pp. 705-736.
- FINK, *L'origine* = KARL AUGUST FINK, *L'origine dei brevi apostolici*, in «Annali della Scuola speciale per archivisti e bibliotecari dell'Università di Roma», XI (1971), pp. 75-81.
- FLECK, *Seeking Legitimacy* = CATHLEEN A. FLECK, *Seeking Legitimacy: Art and Manuscripts for the Popes in Avignon from 1378 to 1417*, in *A Companion to the Great Western Schism (1378-1417)*, a cura di JOËLLE ROLLO-KOSTER - THOMAS M. IZBICKI, Leiden-Boston, Brill, 2009, pp. 239-302.
- FODALE = SALVATORE FODALE, *Mezzavacca, Bartolomeo*, in *DBI*, LXXIV, 2010, *sub voce*.
- FOLIN, *La committenza* = MARCO FOLIN, *La committenza estense, l'Alberti e il palazzo di corte di Ferrara*, in *Leon Battista Alberti. Architetture e committenti*, a cura di A. CALZONA - J. CONNORS - F.P. FIORE - C. VASOLI, Firenze, Olschki, 2009, pp. 257-304.
- FOLIN, *Le cronache* = MARCO FOLIN, *Le cronache a Ferrara e negli Stati estensi (secoli XV-XVI)*, in *Storia di Ferrara. Il Rinascimento: situazioni e personaggi*, VI, a cura di ADRIANO PROSPERI, Ferrara, Corbo, 2000, pp. 460-492.
- FOLIN, *Rinascimento estense* = MARCO FOLIN, *Rinascimento estense. Politica, cultura, istituzioni di un antico Stato italiano*, Roma-Bari, Laterza, 2001.
- FONTANA, *Les Ambassadeurs* = ALESSANDRO FONTANA, *Les Ambassadeurs après 1494: la Guerre et la Politique nouvelles*, in *Italie 1494: Études*, ed. ADELIN C. FIORATO, Cahiers de La Renaissance Italienne 3, Paris, Publication de la Sorbone Nouvelle, 1994.
- Fonti aragonesi, III = Fonti aragonesi, III. Frammento del "Quaternus Sigilli Pendentis" di Alfonso I (1452-1453). Il registro "Sigillorum Summariae Magni Sigilli XLVI" (1469-1470)), a cura di BIANCA MAZZOLENI, Napoli, presso l'Accademia, 1963.
- Fonti aragonesi, IV = Fonti aragonesi, IV. Frammenti dei registri "Commune Summariae" (1444-1459). Frammenti di cedole della tesoreria di Alfonso I (1446-1448)), a cura di CATELLO SALVATI, Napoli, presso l'Accademia, 1964.
- FORMENTINI, *Il Ducato* = MARCO FORMENTINI, *Il Ducato di Milano: studi storici documentati*, Milano 1877.
- FOUCAULT, *La governamentalità* = MICHEL FOUCAULT, *La governamentalità*, in *Poteri e strategie. L'assoggettamento dei corpi e l'elemento sfuggente*, a cura di PIERRE DALLA VIGNA, Milano, Mimesis, 1994.

- FOURNEL, *Cessazione della guerra* = JEAN-LOUIS FOURNEL, *Cessazione della guerra e fine della storia in alcuni storici fiorentini del primo Cinquecento*, in *La riscoperta del Guicciardini*, a cura di E. BALDINI - M. GUGLIELMINETTI, Gênes/Genova, Name editore, 2006, p. 111-130.
- FOURNEL, *Narrating the Italian Wars* = JEAN-LOUIS FOURNEL, *Narrating the Italian Wars (1494-1540). Contamination, Models, and Knowledge*, in *Narrating war: early modern and contemporary perspectives*, a cura di M. MONDINI - M. ROSPOCHER, Pubblicazioni dell'Istituto italo-germanico, Bologna/Berlin 2013, pp. 45-61.
- FOURNEL - ZANCARINI, *La politique de l'expérience* = JEAN-LOUIS FOURNEL - JEAN-CLAUDE ZANCARINI, *La politique de l'expérience: Savonarole, Guicciardini et le républicanisme florentin*, Alessandria, Edizioni dell'Orso, 2003.
- FRANZOI, *Itinerari segreti* = UMBERTO FRANZOI, *Itinerari segreti nel Palazzo ducale di Venezia*, Treviso, Canova, 1995.
- FRIEDRICH, *Government* = MARKUS FRIEDRICH, *Government and Information-Management in Early Modern Europe. The Case of the Society of Jesus (1540-1773)*, in «Journal of Early Modern History», 12 (2009), pp. 1-25.
- FRIEDRICH, *Notarial Archives* = MARKUS FRIEDRICH, *Notarial Archives in the Papal States. Central control and local histories of record-keeping in Early Modern Italy*, in «Mélanges de l'École française de Rome», 123 (2011), 2, pp. 443-464.
- FUBINI, *Italia quattrocentesca* = RICCARDO FUBINI, *Italia quattrocentesca. Politica e diplomazia nell'età di Lorenzo il Magnifico*, Milano, Franco Angeli, 1994.
- FUBINI, *La rivendicazione* = RICCARDO FUBINI, *La rivendicazione di Firenze della sovranità statale e il contributo delle "Historiae" di Leonardo Bruni*, in *Leonardo Bruni cancelliere della Repubblica di Firenze. Convegno di studi, Firenze 27-29 ottobre 1987*, a cura di PAOLO VITI, Firenze, Istituto nazionale di studi sul Rinascimento 1990, pp. 29-62.
- FUBINI, *L'Umanesimo* = RICCARDO FUBINI, *L'Umanesimo italiano e i suoi storici: origini rinascimentali, critica moderna*, Milano, Franco Angeli, 2001.
- FUBINI, *Storiografia* = RICCARDO FUBINI, *Storiografia dell'Umanesimo in Italia da Leonardo Bruni ad Annio da Viterbo*, Roma, Edizioni di storia e letteratura, 2003.
- FULIN, *Documenti* = RINALDO FULIN, *Documenti per servire alla storia della tipografia veneziana*, in «Archivio veneto», 23 (1882), pp. 84-212.
- FERRAÙ = GIACOMO FERRAÙ, *La storiografia del '300 e '400*, in *Storia della Sicilia*, IV, Napoli, Società editrice Storia di Napoli e della Sicilia, 1980, pp. 647-676.
- GABOTTO = FERDINANDO GABOTTO, *Di Bernardino Corio. Notizie e documenti inediti*, in «Vita Nuova», II (1890), 35, pp. 2-3.
- GAETA, *Storiografia* = FRANCO GAETA, *Storiografia, coscienza nazionale e politica culturale nella Venezia del Rinascimento*, in *Storia della cultura veneta*, a cura di GIROLAMO AMALDI - MANLIO PASTORE-STOCCHI, III/1, Vicenza, Neri Pozza, 1981, pp. 1-91.
- GAGNÉ = JOHN GAGNÉ, *After the Sforza: Making History in Milan during the Italian Wars*, in *Reading and writing history from Bruni to Windschuttle: Essays in Honour of Gary Ianziti*, a cura di CHRISTIAN T. CALLISEN, Farnham-Burlington, Ashgate, 2014, pp. 35-55.
- GALANTI, *Descrizione* = GIUSEPPE MARIA GALANTI, *Descrizione dello stato antico ed attuale del contado di Molise*, Napoli, presso la Società Letteraria, 1781, voll. 2.
- GALANTI, *Nuova descrizione* = GIUSEPPE MARIA GALANTI, *Nuova descrizione storica e geografica delle Sicilie*, Napoli, nel Gabinetto Letterario, 1786-1789, voll. 3.

- GALASSO, *Potere e istituzioni* = GIUSEPPE GALASSO, *Potere e istituzioni in Italia. Dalla caduta dell'Impero romano ad oggi*, Torino, Einaudi, 1974.
- GALASSO, *Una ipotesi di "blocco storico"* = GIUSEPPE GALASSO, *Una ipotesi di "blocco storico" oligarchico-borghese nella Napoli del '600: i 'Seggi' di Camillo Tutini tra politica e storiografia*, in «Rivista Storica Italiana», XC (1978), pp. 507-529.
- GALLUZZI, *Istoria del granducato di Toscana* = [JACOPO] RIGUCCIO GALLUZZI, *Istoria del granducato di Toscana sotto il governo della casa Medici*, Firenze, presso Leonardo Marchini, 1822, voll. 11.
- GALTAROSSA, *La formazione* = MASSIMO GALTAROSSA, *La formazione burocratica del segretario veneziano: il caso di Antonio Milledonne*, in «Archivio veneto», 158 (2002), pp. 5-64.
- GALTAROSSA, *Mandarini* = MASSIMO GALTAROSSA, *Mandarini veneziani: la cancelleria ducale nel Settecento*, Roma, Aracne, 2009.
- GAMBERINI, *Istituzioni e scritture* = ANDREA GAMBERINI, *Istituzioni e scritture di governo nello Stato visconteo*, in ID., *Lo Stato visconteo. Linguaggi politici e dinamiche costituzionali*, Milano, Franco Angeli, 2005, pp. 35-67.
- GANCITANO = GIUSI GANCITANO, *Scheda n. 131*, in *Messina: il ritorno della memoria, Catalogo della mostra tenutasi a Messina, Palazzo Zanca, dal 1 marzo al 28 aprile 1994*, Palermo, Novecento, 1994, p. 208.
- GARDI, *Al servizio del Legato* = ANDREA GARDI, *Al servizio del Legato: il cancelliere Giovanni Maria Monaldini a Bologna (fine XVI sec.)*, in *Archivi e archivisti in Italia tra medioevo ed età moderna*, a cura di FILIPPO DE VIVO - ANDREA GUIDI - ALESSANDRO SILVESTRI, Roma, Viella, 2015, pp. 93-116.
- GARIN, *I cancellieri umanisti* = EUGENIO GARIN, *I cancellieri umanisti della Repubblica fiorentina*, in ID., *La cultura filosofica del Rinascimento italiano. Ricerche e documenti*, Firenze, Sansoni, 1961.
- GARIN, *La cultura filosofica* = EUGENIO GARIN, *La cultura filosofica del Rinascimento italiano*, Firenze, Sansoni, 1961.
- GARIN, *La filosofia* = EUGENIO GARIN, *La filosofia come sapere storico*, Bari, Laterza, 1959.
- GARUFI = CARLO ALBERTO GARUFI, *Fatti e personaggi dell'Inquisizione in Sicilia*, Palermo, Sellerio, 1978.
- GASPAROLO, *Costituzione* = FRANCESCO GASPAROLO, *Costituzione dell'Archivio Vaticano e suo primo indice, sotto il pontificato di Paolo V. Manoscritto inedito di Michele Lonigo*, in «Studi e documenti di storia e diritto», 8 (1887), pp. 29-64.
- GAZZINI, *Gli archivi* = MARINA GAZZINI, *Gli archivi delle confraternite. Documentazione, prassi conservative, memoria comunitaria*, in *Studi confraternali: orientamenti, problemi, testimonianze*, a cura di MARINA GAZZINI, Firenze, Firenze University Press, 2009, pp. 369-389.
- GENUARDI, *Gli atti* = LUIGI GENUARDI, *Gli atti del Parlamento siciliano*, Bologna, Zanichelli, 1922.
- GHERARDI, *L'antica Camera* = ALESSANDRO GHERARDI, *L'antica Camera del Comune di Firenze e un quaderno d'uscita de' suoi camarlinghi*, in «Archivio storico italiano», s. IV, XVI (1885), pp. 313-61.
- GIANNELLI, *La legislazione* = GIULIANA GIANNELLI, *La legislazione archivistica del Granducato di Toscana*, in «Archivio storico italiano. Notizie degli Archivi toscani», CXIV (1956), pp. 258-289.

- GIANNOTTI, *Opere* = DONATO GIANNOTTI, *Opere politiche e letterarie*, annotate da FILIPPO LUIGI POLIDORI, Firenze, Le Monnier, 1850.
- GIARRIZZO, *Gregorio, Rosario* = GIUSEPPE GIARRIZZO, *Gregorio, Rosario*, in *DBI*, LIX, 2002, *sub voce*.
- GIARRIZZO, *Erudizione* = GIUSEPPE GIARRIZZO, *Erudizione storiografica e conoscenza storica*, in *Storia del Mezzogiorno*, a cura di GIUSEPPE GALASSO - ROSARIO ROMEO, 9: *Aspetti e problemi del Medioevo e dell'età moderna*, 2, Roma, Editalia, 1994, pp. 511-600.
- GIARRIZZO, *Illuminismo* = GIUSEPPE GIARRIZZO, *Illuminismo*, in *Storia della Sicilia*, IV, Napoli, Società editrice Storia di Napoli e della Sicilia, 1980, pp. 711-815.
- GILBERT, *Machiavelli e Guicciardini* = FELIX GILBERT, *Machiavelli e Guicciardini. Pensiero politico e storiografia a Firenze nel Cinquecento*, Torino, Einaudi, 1970.
- GIORGI - MOSCADELLI, *Cum acta sua sint* = ANDREA GIORGI - STEFANO MOSCADELLI, *Cum acta sua sint. Aspetti della conservazione delle carte dei notai in età tardo-medievale e moderna (XV-XVIII sec.)*, in *Archivi e archivisti in Italia tra medioevo ed età moderna*, a cura di FILIPPO DE VIVO - ANDREA GUIDI - ALESSANDRO SILVESTRI, Roma, Viella, 2015, pp. 259-281.
- GIUDICI, *Ludovico Annibale Della Croce* = GIACOMO GIUDICI, *Ludovico Annibale Della Croce: letterato, segretario del Senato di Milano e archivista del Cinquecento*, in *Archivi e archivisti in Italia tra medioevo ed età moderna*, a cura di FILIPPO DE VIVO - ANDREA GUIDI - ALESSANDRO SILVESTRI, Roma, Viella, 2015, pp. 311-334.
- GIUDICI, *The Writing* = GIACOMO GIUDICI, *The Writing of Renaissance Politics: The Chancery of Francesco II Sforza (1522-1535)*, Tesi di dottorato del Birkbeck College, Università di Londra, 2016.
- GIUFFRIDA, *L'amministrazione* = ROMUALDO GIUFFRIDA, *L'amministrazione degli archivi in Sicilia dalla fine del secolo decimottavo al 1843*, Milano, Giuffrè, 1966.
- GIUFFRIDA, *L'archivio* = ROMUALDO GIUFFRIDA, *L'archivio del Tribunale del Real Patrimonio e la sua funzione di Archivio centrale del Regno di Sicilia alla fine del secolo XVIII*, in «Archivio storico siciliano», serie III, 8 (1956), pp. 260-282.
- GIUGNI, *Narrazione* = GALEOTTO GIUGNI, *Narrazione fatta per messer Galeotto Giugni del processo della causa agitata appresso la Cesarea Maestà e suoi Agenti per la ricupera-zione della libertà di Fiorenza, per li reverendissimi Cardinali Salviati e Ridolfi, e fuo-rusciti fiorentini*, in JACOPO NARDI, *Istorie della città di Firenze*, II, a cura di AGENORE GELLI, Firenze, Le Monnier 1858, pp. 335-374.
- GIURATO = SIMONA GIURATO, *La Sicilia di Ferdinando il Cattolico. Tradizioni politiche e conflitto tra Quattrocento e Cinquecento (1468-1523)*, Soveria Mannelli, Rubbettino, 2003.
- GIUSTI, *I registri vaticani* = MARTINO GIUSTI, *I registri vaticani e le loro provenienze originarie*, in *Miscellanea archivistica Angelo Mercati*, Città del Vaticano, Biblioteca Apostolica Vaticana, 1952, pp. 383-459.
- GIUSTI, *Studi sui registri di bolle* = MARTINO GIUSTI, *Studi sui registri di bolle papali*, Città del Vaticano, Archivio Segreto Vaticano, 1968.
- GIUSTINIAN, *Rerum venetarum* = PIETRO GIUSTINIAN, *Rerum venetarum ad urbe condita ad annum MDCLXXV historia*, Venetiis, apud Cominum de Tridino Montisferrati, 1560.
- GIUSTINIANI = LORENZO GIUSTINIANI, *Dizionario geografico ragionato del regno di Napoli di Lorenzo Giustiniani*, VI, Napoli, presso Vincenzo Manfredi, 1803.
- GOLDBERG, *On the Early Years* = EDWARD GOLDBERG, *On the Early Years of the Medici Gran-*

- ducal Archive*, in «Bulletin of the Society for Renaissance Studies», 18 (2000), pp. 8–17.
- GOODY, *La logica* = JACK GOODY, *La logica della scrittura e l'organizzazione della società*, Torino, Einaudi, 1988.
- GOODY - WATT, *The Consequences* = JACK GOODY - IAN WATT, *The Consequences of Literacy*, in «Comparative Studies in Society and History», 5 (1963), 3, pp. 304–345.
- GORI PASTA, *Jacopo Riguccio Galluzzi* = ORSOLA GORI PASTA, *Galluzzi, Jacopo Riguccio*, in *DBI*, LI, 1998, *sub voce*.
- GORI PASTA, *Progettualità politica* = ORSOLA GORI PASTA, *Progettualità politica e apparati amministrativi*, in *Istituzioni e società in Toscana nell'Età moderna: atti delle giornate di studio dedicate a Giuseppe Pansini, Firenze, 4-5 dicembre 1992*, Roma, Ministero per i beni culturali e ambientali, 1994 (Saggi, 31), pp. 291–321.
- GRAFINGER, *Die Ausleihe* = CHRISTINE MARIA GRAFINGER, *Die Ausleihe vatikanischer Handschriften und Druckwerke (1563-1700)*, Città del Vaticano, Biblioteca Apostolica Vaticana, 1993.
- GRAFINGER, *Le tre asportazioni* = CHRISTINE MARIA GRAFINGER, *Le tre asportazioni francesi di manoscritti e incunaboli vaticani (1797-1813)*, in *Ideologie e patrimonio storico-culturale nell'età rivoluzionaria e napoleonica. A proposito del trattato di Tolentino. Atti del convegno, Tolentino, 18-21 settembre 1997*, Roma, 2000 (Saggi, 55), pp. 403–411.
- GRAFTON, *La nota* = ANTHONY GRAFTON, *La nota a piè di pagina: una storia curiosa*, Milano, Sylvestre Bonnard, 2000.
- GRAFTON, *What Was History?* = ANTHONY GRAFTON, *What Was History? The Art of History in Early Modern Europe*, Cambridge, Cambridge University Press 2007.
- GRANITO = ANGELO GRANITO, *Storia della Congiura del Principe Macchia e della occupazione fatta dalle armi austriache del Regno di Napoli nel 1707*, Napoli, dalla stamperia dell'Iride, 1861.
- GREGORIO, *Bibliotheca scriptorum* = ROSARIO GREGORIO, *Bibliotheca scriptorum qui res in Siciliis gestas sub Aragonum imperio retulere*, Palermo, Ex Regio Typographeo, 1792, voll. 2.
- GREGORIO, *Discorsi* = ROSARIO GREGORIO, *Discorsi intorno alla Sicilia*, Palermo, presso i librai Pedone e Muratori, 1821, voll. 2.
- GREGORIO, *Introduzione* = ROSARIO GREGORIO, *Introduzione allo studio del diritto pubblico siciliano*, Palermo, dalla Reale Stamperia, 1830².
- GREGORIO, *Opere scelte* = ROSARIO GREGORIO, *Opere scelte del can. Rosario Gregorio*, Palermo, tipografia di F. Garofalo, 1845³.
- GRIMALDI = GINESIO GRIMALDI, *Istoria delle leggi e magistrati del Regno di Napoli continuata da Ginesio Grimaldi*, IX, Napoli, Stamperia Simoniana, 1771.
- GROEBNER, *Who are you?* = VALENTIN GROEBNER, *Who are you? Identification, deception, and surveillance in early modern Europe*, Brooklyn, Zone Books, 2007.
- GUALDO, *Antonio Loschi* = GERMANO GUALDO, *Antonio Loschi segretario apostolico (1406-1436)*, in «Archivio Storico Italiano», CXLVII (1989), pp. 749–769.
- GUALDO, *Leonardo Bruni* = GERMANO GUALDO, *Leonardo Bruni, Segretario papale (1405-1415)*, in *Diplomatica Pontificia e Umanesimo curiale con altri saggi sull'Archivio Vaticano, tra Medioevo ed età moderna*, a cura di GERMANO GUALDO, Roma, Herder, 2005.
- GUALDO, *Umanesimo e segretari apostolici* = GERMANO GUALDO, *Umanesimo e segretari apostolici*

- lici all'inizio del Quattrocento. Alcuni casi esemplari, in *Cancelleria e cultura nel Medio Evo*, a cura di GERMANO GUALDO, Città del Vaticano, Archivio Segreto Vaticano, 1990.
- GUASTI, *I Capitoli* = CESARE GUASTI, *I Capitoli del Comune di Firenze*, Firenze, Galileiana, 1866.
- GUERZONI, *Le corti estensi 1* = GUIDO GUERZONI, *Le corti estensi e la devoluzione di Ferrara del 1598*, Ferrara, Archivio Storico, 2000.
- GUERZONI, *Le corti estensi 2* = GUIDO GUERZONI, *Le corti estensi nella devoluzione del 1598*, in *Lo Stato di Modena. Una capitale, una dinastia, una civiltà nella storia d'Europa*, a cura di GIUSEPPE TRENTI - ANGELO SPAGGIARI, Roma, Ministero per i beni e le attività culturali, Direzione generale per gli archivi, 2001, (Saggi, 66), II, pp. 669-97.
- Guida* = *Guida generale degli Archivi di Stato italiani*, Roma, Ministero per i beni culturali e ambientali, Ufficio centrale per i beni archivistici, 1981-1994, voll. 4.
- GUIDI, *L'esperienza cancelleresca* = ANDREA GUIDI, *L'esperienza cancelleresca nella formazione politica di Niccolò Machiavelli*, in «Il Pensiero Politico», XXXVIII (2005), pp. 3-23.
- GUIDI, "Per peli e per segni" = ANDREA GUIDI, "Per peli e per segni". *Muster Rolls, Lists and Notes: Practical Military Records relating to the Last Florentine "Ordinanze" and Militia, from Machiavelli to the Fall of the Republic (1506-1530)*, in «Historical Research» (in corso di stampa).
- GUIDI, *The Chancellor Angelo Marzi* = ANDREA GUIDI, *The Chancellor Angelo Marzi da San Gimignano: An Episode of Record-keeping in the Story of the Increasing Autocracy of the Medici in Florence*, relazione presentata alla conferenza *The Art and Language of Power in Renaissance Florence: A Symposium Celebrating the Scholarship of Alison Brown*, Monash University Prato Centre, 9-10 December 2015 (in corso di stampa).
- GUIDI, *The Florentine Archives* = ANDREA GUIDI, *The Florentine Archives in Transition: Government, Warfare and Communication (1289-1530 ca.)*, in *Archival Transformations in Early Modern Europe*, a cura di FILIPPO DE VIVO - ANDREA GUIDI - ALESSANDRO SILVESTRI, numero monografico di «European History Quarterly» 46 (2016), 3, pp. 458-479.
- GUIDI, *Un autografo inedito* = ANDREA GUIDI, *Un autografo inedito di Niccolò Machiavelli: Minuta di provvisione per la restituzione dei beni agli eredi dei Medici e per la riforma dello Stato, 1512*, in «Laboratoire italien», 17 (2016, in uscita), pp. 1-13.
- GUIDI, *Un Segretario* = ANDREA GUIDI, *Un Segretario militante. Politica, diplomazia e armi nel Cancelliere Machiavelli*, Bologna, il Mulino, 2009.
- GUIDI, *Il governo* = GUIDUBALDO GUIDI, *Il governo della città repubblica di Firenze*, Firenze, Olschki 1981, voll. 3.
- HAZARD = PAUL HAZARD, *La crisi della coscienza europea*, a cura di PAOLO SERINI; introduzione di GIUSEPPE RICUPERATI, Torino, UTET, 2007 (ed. or. Parigi 1935).
- HEAD, *Archival Knowledge* = RANDOLPH HEAD, *Preface: Historical Research on Archives and Knowledge Cultures: an interdisciplinary Wave*, in «Archival Science», numero monografico, 10 (2010).
- HEAD, *Configuring* = RANDOLPH HEAD, *Configuring European Archives: Spaces, Materials and Practices in the Differentiation of Repositories from the Late Middle Ages to 1700*, in *Archival Transformations in Early Modern Europe*, a cura di FILIPPO DE VIVO - ANDREA GUIDI - ALESSANDRO SILVESTRI, numero monografico di «European History Quarterly», 46 (2016), 3, pp. 498-518.
- HEAD, *Documents* = RANDOLPH HEAD, *Documents, archives and proof around 1700*, in «The

- Historical Journal», 56 (2013), pp. 909–930.
- HEAD, *Knowing Like a State* = RANDOLPH HEAD, *Knowing Like a State: The Transformation of Political Knowledge in Swiss Archives, 1450–1770*, in «Journal of Modern History», 75 (2003), pp. 745–82.
- HEADRICK = DANIEL R. HEADRICK, *When Information Came of Age: Technologies of Knowledge in the Age of Reason and Revolution, 1700–1850*, New York-Oxford, Oxford University Press, 2000.
- HESS - MENDELSON = VOLKER HESS - ANDREW J. MENDELSON, *Case and Series: Medical Knowledge and Paper Technology, 1600–1900*, in «History of Science», 48 (2010), pp. 287–314.
- HIGGS, *The information state in England* = EDWARD HIGGS, *The information state in England: the central collection of information on citizens, 1500–2000*, Basingstoke, Palgrave Macmillan 2004.
- HILDESHEIMER, *Les archives de France* = *Les archives de France. Mémoire de l'Histoire*, a cura di FRANÇOISE HILDESHEIMER, numero monografico di «Histoire et Archives», 1 (1997).
- Historiographes et historiographie* = *Historiographes et historiographie dans l'Europe moderne*, a cura di CHANTAL GRELL, Paris, Presse de l'Université de Paris-Sorbonne, 2006.
- HOBERG, *Die Inventare* = HERMANN HOBERG, *Die Inventare Des Päpstlichen Schatzes in Avignon, 1314–1376. Herausgegeben von Hermann Hoberg*, Città del Vaticano, Biblioteca Apostolica Vaticana, 1944.
- HOFMANN, *Forschungen* = WALTHER VON HOFMANN, *Forschungen zur Geschichte der kurialen Behörden: vom Schisma bis zur Reformation*, Torino, Bottega d'Erasmus, 1971.
- IANZITI, *Humanistic Historiography* = GARY IANZITI, *Humanistic Historiography under the Sforzas: Politics and Propaganda in Fifteenth-Century Milan*, Oxford, Clarendon Press, 1988.
- IANZITI, *Poggio, Bruni* = GARY IANZITI, *Poggio, Bruni e le «Storie fiorentine»*, in «Humanistica», 2007, 1/2, pp. 13–26.
- IANZITI, *Writing History* = GARY IANZITI, *Writing History in Renaissance Italy: Leonardo Bruni and the Uses of the Past*, Cambridge, MA, Harvard University Press, 2012.
- I Consigli della Repubblica* = ARCHIVIO DI STATO DI FIRENZE, *I Consigli della Repubblica fiorentina: Libri fabarum XVII (1338–1340)*, a cura di FRANCESCA KLEIN, Roma Ministero per i beni culturali e ambientali, Ufficio centrale per i beni archivistici, 1995 (Fonti, 22).
- I diari di Cicco Simonetta* = *I diari di Cicco Simonetta*, a cura di ALFIO ROSARIO NATALE, Milano, Giuffrè, 1962.
- I diplomi della Cattedrale* = *I diplomi della Cattedrale di Messina raccolti da Antonino Amico*, a cura di RAFFAELE STARABBA, Palermo, Tipografia Michele Amenta, 1888.
- ILARDI, *Fifteenth-Century Diplomatic Documents* = VINCENT ILARDI, *Fifteenth-Century Diplomatic Documents in Western European Archives and Libraries (1450–1494)*, in «Studies in the Renaissance», 9 (1962), pp. 64–112.
- I libri commemoriali* = *I libri commemoriali della Repubblica di Venezia. Regesti*, a cura di RICCARDO PREDELLI - PIETRO BOSMIN, Venezia, Deputazione veneta di storia patria, 1876–1914, voll. 8.
- Il Regio Archivio Centrale* = *Il Regio Archivio Centrale di Stato in Firenze, con l'aggiunta degli archivi riuniti dal 1855 al 1861*, Firenze, Tipografia Galileiana di M. Cellini e C., 1861.

- Il registro della cancelleria* = *Il registro della cancelleria di Federico II del 1239-1240*, a cura di CRISTINA CARBONETTI VENDITTELLI, Roma, Istituto storico italiano per il medioevo, 2002, voll. 2.
- IMBRUGLIA = GIROLAMO IMBRUGLIA, *Muratori, Ludovico Antonio*, in *DBI*, LXXVII, 2012, *sub voce*.
- I privilegi di Messina* = *I privilegi di Messina: 1129-1816: note storiche con documenti inediti*, a cura di VITO LA MANTIA, Palermo, Libreria Alberto Reber, 1897.
- JACOBSON-SCHÜTTE, *Teaching Adults* = ANNE JACOBSON-SCHUTTE, *Teaching Adults to Read in Sixteenth-Century Venice: Giovanni Antonio Tagliente's Libro Maistrevole*, in «Sixteenth Century Journal», 17 (1986), pp. 3-16.
- JAMME, *Écrire pour le pape* = ARMAND JAMME, *Écrire pour le pape du XI^e au XIV^e siècle. Formes et problèmes*, in «Mélanges de l'École Française de Rome», 128 (2016), 1, (<mefrm.revues.org/3121>, consultato il 12 maggio 2016).
- JOUBE, *Odyssée des Archives* = ODORIC-M. JOUBE, *Odyssée des archives monastiques de Rome. 1810- 1814*, in «La France franciscaine», 6 (1923), pp. 1-46.
- KAGAN, *Clio & the crown* = RICHARD L. KAGAN, *Clio & the crown: the politics of history in medieval and early modern Spain*, Baltimore, London Johns Hopkins University Press, 2009.
- KELLER, *Il laboratorio* = HAGEN KELLER, *Il laboratorio politico del Comune medievale*, prefazione di GIUSEPPE SERGI, Napoli, Liguori 2014.
- KELLEY, *Foundations* = DONALD KELLEY, *Foundations of modern historical scholarship: language, law and history in the French Renaissance*, New York - London, Columbia University Press, 1970.
- KELLEY, *Jean Du Tillet* = DONALD KELLEY, *Jean Du Tillet, Archivist and Antiquary*, in «Journal of Modern History», 38 (1966), pp. 337-54.
- KETELAAR, *Archival Turns* = ERIC KETELAAR, *Archival Turns and Returns. Studies of the Archive*, in *Research in the Archival Multiverse*, a cura di ANNE GILLILAND - SUE MCKEMMISH - ANDREW J. LAU, Melbourne, Monash University Press, 2016, pp. 228-268.
- KIDWELL, *Pietro Bembo* = CAROL KIDWELL, *Pietro Bembo: Lover, Linguist, Cardinal*, Montréal-London, Queen's University Press, 2004.
- KIESEWETTER = ANDREAS KIESEWETTER, *La Cancelleria angioina*, in *L'État angevin. Pouvoir, culture et société entre XIII et XIV siècle. Actes du colloque international organisé par l'American Academy in Rome (Rome-Naples, 7-11 novembre 1995)*, Roma, École française de Rome, 1998, pp. 361-415.
- KLEIN, *Costruzione* = FRANCESCA KLEIN, *Costruzione dello Stato e costruzione di archivio: ordinamenti delle scritture della Repubblica fiorentina a metà Quattrocento*, in «Reti Medievali Rivista», 9 (2008), pp. 1-31.
- KLEIN, *La conservazione* = FRANCESCA KLEIN, *La conservazione delle carte della Cancelleria delle lettere*, in *Consorterie politiche e mutamenti istituzionali in età laurenziana*, a cura di MARIA AUGUSTA MORELLI TIMPANARO - ROSALIA MANNO TOLU - PAOLO VITI, Firenze, Silvana Editoriale, 1992, pp. 96-98.
- KLEIN, *Scritture* = FRANCESCA KLEIN, *Scritture e governo dello Stato a Firenze nel Rinascimento: studi di archivistica e di storia*, Firenze, Edifir, 2013.
- KOENIGSBERGER = HELMUT KOENIGSBERGER *The practice of Empire*, Ithaca (New York), Cornell University Press, 1969.

- KÖLZER = THEO KÖLZER, *Cancelleria, Regno di Sicilia*, in *Federico II: Enciclopedia fridericiana*, Roma, Istituto della Enciclopedia Italiana, 2006, I, *sub voce*.
- KOWALSKI - METZLER = NIKOLAUS KOWALSKI - JOSEF METZLER, *Inventory of the Historical Archives of the Sacred Congregation for the Evangelization of Peoples or 'De Propaganda Fide'. New Enlarged Edition*, Roma, Pontificia Universitas Urbaniana, 1983.
- KRISTELLER, *An Unknown Correspondence* = PAUL OSKAR KRISTELLER, *An Unknown Correspondence of Alessandro Braccesi with Niccolò Michelozzi, Naldo Naldi, Bartolommeo Scala, and other Humanists (1470-1472) in ms. Bodl. Auct. F. 2.17*, in *Studies in Renaissance Thought and Letters*, II, a cura di CHARLES HENDERSON, Roma, Edizioni di Storia e Letteratura, 1985, pp. 341-383.
- KRISTELLER, *Humanismus und Renaissance* = PAUL OSKAR KRISTELLER, *Humanismus und Renaissance*, Fink, München 1980.
- KRISTELLER, *L'Umanesimo italiano* = PAUL OSKAR KRISTELLER, *L'Umanesimo italiano del Rinascimento e il suo significato*, Napoli, Istituto italiano per gli studi filosofici, 2005.
- LAGOMAGGIORE = CARLO LAGOMAGGIORE, *L'«Istoria Viniziana» di M. Pietro Bembo: saggio critico con documenti inediti*, in «Nuovo Archivio veneto», 7 (1904) pp. 1-31, 334-372; 8 (1904) pp. 162-180, 317-346; 9 (1905) pp. 33-113, 308-340.
- LADERCHI, *Statuti* = *Statuti di Ferrara dell'anno 1288*, IV, a cura di CAMILLO LADERCHI, Bologna, Tipografia regia, 1864.
- LA MANTIA, *L'Archivio* = GIUSEPPE LA MANTIA, *L'Archivio della Segreteria del Viceré di Sicilia e le «Istruzioni» date dal Re Filippo III nel 1642*, in «Archivio storico siciliano», 42 (1917), pp. 252-273.
- LA MANTIA, *Codice diplomatico* = GIUSEPPE LA MANTIA, *Codice diplomatico dei re aragonesi di Sicilia (1282-1355)*, I, Palermo, Società siciliana per la storia patria, 1918.
- LA MANTIA, *Il Palazzo dei Tribunali* = GIUSEPPE LA MANTIA, *Il Palazzo dei Tribunali in Palermo e le sedi delle magistrature*, in «Archivio Storico Siciliano», 45 (1924), pp. 304-363.
- LA MANTIA, *Su l'uso della registrazione* = GIUSEPPE LA MANTIA, *Su l'uso della registrazione nella cancelleria del regno di Sicilia dai normanni a Federico III d'Aragona (1130-1377)*, in «Archivio Storico Siciliano», 31 (1906), pp. 197-219.
- LA MANTIA, *Origini e vicende* = VITO LA MANTIA, *Origini e vicende dell'Inquisizione in Sicilia*, Palermo, Sellerio, 1977.
- L.A. Muratori = L.A. Muratori storiografo, *Atti del Convegno internazionale di studi muratoriani*, Modena 1972, Firenze, Olschki, 1975.
- LANDI = GUIDO LANDI, *Istituzioni di diritto pubblico del Regno delle Due Sicilie (1815-1861)*, Milano, Giuffrè, 1977.
- LANE - MUELLER, *Money and Banking* = FREDERIC C. LANE - REINHOLD C. MUELLER, *Money and Banking in Medieval and Renaissance Venice*, I, *Coins and Moneys of Account*, Baltimore and London, The Johns Hopkins University Press, 1985.
- LANZINI, *Archivi e archivisti* = MARCO LANZINI, *Archivi e archivisti milanesi tra Settecento e Ottocento*, Tesi di dottorato dell'Università degli studi di Milano, 2010.
- LANZINI, *La diffusione dell'ordinamento* = MARCO LANZINI, *La diffusione dell'ordinamento per materia negli archivi lombardi*, in «Annuario dell'Archivio di Stato di Milano», 2012, pp. 85-125.

- LANZINI, *Michele Daverio* = MARCO LANZINI, *Michele Daverio: un archivista erudito al servizio della «brama dei letterati»*, in «Un Tesoro infinito inedito». *Erudizione e archivi a Milano tra XVII e XIX secolo*, a cura di LUCA FOIS - MARCO LANZINI, Milano, Scalpendi, 2013, pp. 91-117.
- LANZINI, *Rapporti di potere* = MARCO LANZINI, *Rapporti di potere, organizzazione del lavoro e gestione delle scritture nella Cancelleria Segreta di Milano tra XVII e XVIII secolo*, in «Annuario dell'Archivio di Stato di Milano», 2011, pp. 137-176.
- L'archivio della computisteria* = *L'archivio della Computisteria generale della Camera apostolica dal sec. XV al sec. XIX. Inventari*, a cura di RENATO LEFEVRE - MARIA GRAZIA PASTURA - ERSILIA GRAZIANI, introduzione di MARIA GRAZIA PASTURA, con un contributo di ERSILIA GRAZIANI, Roma, Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del turismo, Direzione generale Archivi, 2016 (Strumenti, 201).
- LARIVAILLE, *Familiari* = PAUL LARIVAILLE, *Familiari, consiglieri, segretari ne Il principe di Giambattista Pigna*, in «*Famiglia' del principe e famiglia aristocratica*», a cura di CESARE MOZZARELLI, Roma, Bulzoni, 1988, voll. 2.
- La storiografia umanistica* = *La storiografia umanistica, Atti del convegno internazionale di studi, Messina, 22-25 ottobre 1987*, a cura di ANITA DI STEFANO - GIOVANNI FARAONE - PAOLA MEGNA - ALESSANDRA TRAMONTANA, Messina, Sicania, 1992, voll. 2.
- LAZZARINI, *A 'New' Narrative* = ISABELLA LAZZARINI, *A 'New' Narrative: Historical Writing, Chancellors, and Public Records in Renaissance Italy (Milan, Ferrara, Mantua ca. 1450-1520)*, in *After Civic Humanism: Learning and Politics in Renaissance Italy*, a cura di NICHOLAS SCOTT BAKER - BRIAN JEFFREY MAXSON, Toronto, Centre for Reformation and Renaissance Studies, 2015, pp. 195-216.
- LAZZARINI, *Communication* = ISABELLA LAZZARINI, *Communication and conflict: Italian diplomacy in the early Renaissance, 1350-1520*, Oxford, Oxford University Press 2015.
- LAZZARINI, *Diplomazia* = ISABELLA LAZZARINI, *Diplomazia rinascimentale in Lo Stato del Rinascimento in Italia*, a cura di ANDREA GAMBERINI - ISABELLA LAZZARINI, Roma, Viella 2014, pp. 385-400.
- LAZZARINI, *Gonzaga, Carlo* = ISABELLA LAZZARINI, *Gonzaga, Carlo*, in *DBI*, LVII, 2001, *sub voce*.
- LAZZARINI, *Il gesto* = ISABELLA LAZZARINI, *Il gesto diplomatico fra comunicazione politica, grammatica delle emozioni, linguaggio delle scritture (Italia, XV secolo)*, in *Gesto-Immagine tra antico e moderno. Riflessioni sulla comunicazione non-verbale*, a cura di MONICA BAGGIO - MONICA SALVADORI, Roma, Quasar, 2009, pp. 75-93.
- LAZZARINI, *La nomination* = ISABELLA LAZZARINI, *La nomination des officiers dans les états italiens du bas moyen âge. Pour une histoire documentaire des institutions*, in «Bibliothèque de l'école des chartes», 159 (2001), pp. 389-412.
- LAZZARINI, *L'Italia degli stati territoriali* = ISABELLA LAZZARINI, *L'Italia degli Stati territoriali. Secoli XIII-XV*, Bari, Laterza, 2003.
- LAZZARINI, *Materiali* = ISABELLA LAZZARINI, *Materiali per una didattica delle scritture pubbliche di cancelleria nell'Italia del Quattrocento*, in «Scrineum Rivista», 2 (2004), pp. 155-239.
- LAZZARINI, *Scritture* = *Scritture e potere. Pratiche documentarie e forme di governo nell'Italia tardomedievale (XIV-XV secolo)*, a cura di ISABELLA LAZZARINI, in «Reti Medievali, Rivista», IX (2008) (<www.rmojs.unina.it/index.php/rm/issue/view/4>, consultato il 27 maggio 2016).
- LAZZARINI, *Un maestro* = VITTORIO LAZZARINI, *Un maestro di scrittura nella cancelleria veneziana*, in «Archivio veneto», s. V, 7 (1930), pp. 118-125.

- Le fonti archivistiche* = *Le fonti archivistiche. Catalogo delle guide e degli inventari editi. 1861-1998*, a cura di MARIA TERESA PIANO MORTARI - ISOTTA SCANDALIATO CICIANI, Roma, Ministero per i beni e le attività culturali. Direzione generale per gli archivi, 2002.
- LE GOFF = JACQUES LE GOFF, *Documento/Monumento*, in *Enciclopedia Einaudi*, V, Torino, Einaudi, 1978, pp. 38-43.
- LEONE, *Il notaio* = ALFONSO LEONE, *Il notaio nella società meridionale del Quattrocento*, in *Per una storia del notariato*, Roma, Consiglio nazionale del notariato, 1982, pp. 221-297.
- LEONE, *Sul notariato* = ALFONSO LEONE, *Sul notariato siciliano alla fine del Duecento*, in *Per una storia del notariato*, Roma, Consiglio nazionale del notariato, 1982, pp. 177-188.
- LEPORI, *La Scuola di Rialto* = FERNANDO LEPORI, *La Scuola di Rialto dalla fondazione alla metà del Cinquecento*, in *Storia della cultura veneta*, III/2, *Dal primo Quattrocento al Concilio di Trento*, a cura di GIROLAMO ARNALDI - MANLIO PASTORE-STOCCHI, Vicenza, Neri Pozza, 1980, pp. 539-605.
- Le scritture del comune* = *Le scritture del comune. Amministrazione e memoria nelle città dei secoli XII e XIII*, a cura di GIULIANA ALBINI, Torino, Scriptorium, 1998.
- Les Ecrits sur l'ambassadeur et l'art de négocier (Moyen Age-Temps Modernes)*, a cura di JEAN-CLAUDE WAQUET - STEFANO ANDRETTA - STÉPHANE PÉQUIGNOT - DANIELA FRIGO, Roma, École Française de Rome, 2015.
- Les historiographes* = *Les historiographes en Europe de la fin du moyen age a la revolution*, a cura di C. GRELL, Paris, Presses de l'Université Paris-Sorbonne, 2006.
- L'Etat Angevin* = *L'État angevin. Pouvoir, culture et société entre XIII et XIV siècle. Actes du colloque international organisé par l'American Academy in Rome (Rome-Naples, 7-11 novembre 1995)*, Roma, École française de Rome, 1998.
- LEVEROTTI, «*Diligentia*» = FRANCA LEVEROTTI, «*Diligentia, obedientia, fides, taciturnitas... cum modestia*». *La cancelleria segreta nel ducato sforzesco*, in *Cancelleria e amministrazione negli Stati italiani del Rinascimento*, a cura di FRANCA LEVEROTTI, numero monografico di «*Ricerche storiche*», 24 (1994), pp. 305-335.
- LEVEROTTI, *Diplomazia e governo* = FRANCA LEVEROTTI, *Diplomazia e governo dello Stato. I «famigli cavalcanti» di Francesco Sforza (1450-1466)*, Pisa, GESEM, 1992.
- LEVEROTTI, *Gli ufficiali* = *Gli ufficiali degli Stati italiani del Quattrocento*, a cura di FRANCA LEVEROTTI, in «*Annali della Scuola Normale Superiore di Pisa*», n. 3, s. IV, 1997, 1.
- LEVEROTTI, «*Governare a modo e stillo de' signori...*» = FRANCA LEVEROTTI, «*Governare a modo e stillo de' signori...*». *Considerazioni sull'amministrazione della giustizia al tempo di Galeazzo Maria (1466-76)*, Firenze, Olschki, 1994.
- LEVEROTTI, *La cancelleria dei Visconti* = FRANCA LEVEROTTI, *La cancelleria dei Visconti e degli Sforza signori di Milano*, in *Chancelleries et chanceliers des princes à la fin du Moyen âge: De part et d'autre des Alpes (II)*, a cura di GUIDO CASTELNUOVO - OLIVIER MATTÉONI, Chambéry, Université de Savoie, 2011, pp. 39-52.
- LEVEROTTI, *La Cancelleria segreta* = FRANCA LEVEROTTI, *La Cancelleria segreta da Ludovico il Moro a Luigi XII*, in *Milano e Luigi XII. Ricerche sul primo dominio francese in Lombardia (1499-1512)*, a cura di LETIZIA ARCANGELI, Milano, Franco Angeli, 2002, pp. 221-252.
- LEVEROTTI, *L'archivio dei Visconti* = FRANCA LEVEROTTI, *L'archivio dei Visconti signori di Milano*, in *Scritture e potere. Pratiche documentarie e forme di governo nell'Italia tardo-medievale (XIV-XV secolo)*, a cura di ISABELLA LAZZARINI, in «*Reti Medievali, Rivista*», IX

- (2008), pp. 309-329 (<www.rmojs.unina.it/index.php/rm/article/view/101/83>, consultato il 27 maggio 2016).
- Lezioni sul Dante e prose varie di Benedetto Varchi* = *Lezioni sul Dante e prose varie di Benedetto Varchi, la maggior parte inedite; tratte ora in luce dagli originali della Biblioteca Rinucciniana*, a cura di GIUSEPPE AIAZZI - LELIO ARBIB, Firenze, Società Editrice delle Storie del Nardi e del Varchi, 1841.
- LEZOWSKI = MARIE LEZOWSKI, *Conflitti di precedenza, uso degli archivi e storiografia locale alla fine del Cinquecento (Pavia 1592)*, in «Quaderni storici», 133, XLV (2010), pp. 7-39.
- LIGRESTI, *Dinamiche* = DOMENICO LIGRESTI, *Dinamiche demografiche nella Sicilia moderna (1505-1806)*, Milano, Franco Angeli, 2002.
- LIOTTA, *Ansalone, Giovanni* = FILIPPO LIOTTA, *Ansalone, Giovanni*, in *DBI*, III, 1961, *sub voce*.
- LIOTTA, *Appulo, Giovan Pietro* = FILIPPO LIOTTA, *Appulo, Giovan Pietro*, in *DBI*, III, 1961, *sub voce*.
- LIOTTA, *Barberi, Giovanni Luca* = FILIPPO LIOTTA, *Barberi, Giovanni Luca*, in *DBI*, VI, 1964, *sub voce*.
- Little Tools of Knowledge* = *Little Tools of Knowledge: Historical Essays on Academic and Bureaucratic Practices*, a cura di PETER BECKER - WILLIAM CLARK, Ann Arbor, University of Michigan Press, 2001.
- LIVA = ALBERTO LIVA, *Notariato e documento notarile a Milano: dall'alto Medioevo alla fine del Settecento*, Roma, Consiglio nazionale del notariato, 1979.
- LIVI, *Memorie* = LEONE LIVI, *Memorie e notizie storiche della terra di Montecatini in Valdinievole*, Firenze, Guglielmo Piatti, 1811.
- LODOLINI, *Giurisprudenza* = ELIO LODOLINI, *Giurisprudenza della Sacra Rota Romana in materia di archivi (secc. XVI-XVIII)*, in «Rassegna degli Archivi di Stato», XLII (1982), pp. 7-33.
- LODOLINI, *Storia* = ELIO LODOLINI, *Storia dell'archivistica italiana. Dal mondo antico alla metà del secolo XX*, Milano, Franco Angeli, 2013.
- LO RE, *La crisi* = SALVATORE LO RE, *La crisi della libertà fiorentina. Alle origini della formazione politica e intellettuale di Benedetto Varchi e Piero Vettori*, Roma, Edizioni di storia e letteratura, 2006.
- LO RE, *Politica e cultura* = SALVATORE LO RE, *Politica e cultura nella Firenze cosimiana. Studi su Benedetto Varchi*, Manziana, Vecchiarelli, 2008.
- LORENZI, *Monumenti* = GIAMBATTISTA LORENZI, *Monumenti per servire alla storia del Palazzo Ducale di Venezia: Ovvero serie di atti pubblici dal 1253 al 1797 che variamente lo riguardano. Parte prima: dal 1253 al 1600*, Venezia, Tipografia del commercio di Marco Visentini, 1868.
- L'ospedale, il denaro e altre ricchezze* = *L'ospedale, il denaro e altre ricchezze. Scritture e pratiche economiche dell'assistenza in Italia nel tardo medioevo*, a cura di MARINA GAZZINI - ANTONIO OLIVIERI, in «Reti Medievali Rivista», 17, 1 (2016).
- Lo stato del Rinascimento* = *Lo stato del Rinascimento in Italia, 1350-1520*, a cura di ANDREA GAMBERINI - ISABELLA LAZZARINI, Roma, Viella, 2014.
- Lo stato territoriale* = *Lo stato territoriale fiorentino (secoli XIV-XV). Ricerche, linguaggi, confronti*, a cura di ANDREA ZORZI - WILLIAM J. CONNELL, Pisa, Pacini, 2008.

- LUCCHETTA, *La scuola* = FRANCESCA LUCCHETTA, *La scuola dei 'giovani di lingua' veneti nei secoli XVI e XVII*, in «Quaderni di studi arabi», 7 (1989), pp. 19-40.
- LUCCHI, *La santacroce* = PIERO LUCCHI, *La santacroce, il salterio e il babuino. Libri per imparare a leggere nel primo secolo della stampa*, in «Quaderni storici», 38 (1978), pp. 593-630.
- LUISE = FLAVIA LUISE, *Niccolò Toppi e la cultura erudita a Napoli nel XVIII secolo*, in «Archivio storico per le province napoletane», 127 (2009), pp. 121-149.
- LUISO, *Indagini biografiche* = FRANCESCO PAOLO LUIISO, *Indagini biografiche su Giovanni Villani*, in «Bullettino dell'Istituto storico italiano», LI (1936), pp. 1-66.
- LUISO, *Riforma* = FRANCESCO PAOLO LUIISO, *Riforma della Cancelleria Fiorentina nel 1437*, in «Archivio Storico Italiano», s. V, XXI (1898), pp. 136-138.
- LUPO GENTILE, *Studi sulla storiografia fiorentina* = MICHELE LUPO GENTILE, *Studi sulla storiografia fiorentina alla corte di Cosimo I de' Medici*, Pisa, Tipografia successori fratelli Nistri, 1905.
- LURDES ROSA – HEAD, *Family Archives = Rethinking the Archive in Pre-modern Europe. Family Archives and their Inventories from the 15th to the 19th Century*, a cura di MARIA DE LURDES ROSA - RANDOLPH HEAD, Lisbona, Instituto de Estudios Medievais, 2015.
- LUZZATI = MICHELE LUZZATI, *Datini, Francesco*, in *DBI*, XXXIII, 1987, *sub voce*.
- MAIORINO, *Gli antefatti* = MARCO MAIORINO, *Gli antefatti. L'archivio papale tra Quattro e Cinquecento negli antichi inventari*, in *Religiosa Archivorum Custodia: IV Centenario della fondazione dell'Archivio Segreto Vaticano (1612-2012)*, Città del Vaticano, Archivio Segreto Vaticano, 2015, pp. 23-64.
- MAIORINO, *L'unione* = MARCO MAIORINO, *L'unione dei due Archivi segreti. Gaetano Marini e il trasferimento dell'Archivio di Castel Sant'Angelo nel Vaticano*, in *Gaetano Marini (1742-1815) protagonista della cultura europea: scritti per il bicentenario della morte*, I, a cura di MARCO BUONOCORE, Roma, Biblioteca Apostolica Vaticana, 2015, pp. 327-355.
- MAIRE VIGUEUR, *Révolution documentaire* = JEAN-CLAUDE MAIRE VIGUEUR, *Révolution documentaire et révolution scripturaire: le cas de l'Italie médiévale*, in «Bibliothèque de l'École des Chartes», 153 (1995), pp. 177-185.
- MANFREDI, *Prima dell'archivio segreto* = ANTONIO MANFREDI, *Prima dell'archivio segreto: registri pontifici e altri documenti nella Biblioteca Vaticana*, in *Religiosa Archivorum Custodia: IV Centenario della fondazione dell'Archivio Segreto Vaticano (1612-2012)*, Città del Vaticano, Archivio Segreto Vaticano, 2015, pp. 65-85.
- MANIACI, *Terminologia* = MARILENA MANIACI, *Terminologia del libro manoscritto*, Milano, Editrice Bibliografica, 1996.
- MANTELLI = ROBERTO MANTELLI, *Il pubblico impiego nell'economia del Regno di Napoli: retribuzioni, reclutamento e ricambio sociale nell'epoca spagnuola (secc. XVI-XVII)*, Napoli, Istituto italiano per gli studi filosofici, 1986.
- MARANINI, *La costituzione* = GIUSEPPE MARANINI, *La costituzione di Venezia dopo la serrata del Maggior Consiglio*, Firenze, La Nuova Italia, 1974.
- MARCANI = CORRADO MARCANI, *Carlo Tapia e il suo pensiero politico-sociale*, in «Archivio storico per le province napoletane», XXIV (1953-54), pp. 161-168.
- MARDERSTEIG, *Francesco Alunno* = GIOVANNI MARDERSTEIG, *Francesco Alunno da Ferrara, noto grammatico, ma calligrafo sconosciuto*, in *Un augurio a Raffaele Mattioli*, Firenze, Sansoni, 1970.

- MARINI, *Memorie* = GAETANO MARINI, *Memorie storiche degli Archivi della Santa Sede*, in *Monumenta Vaticana historiam ecclesiasticam saeculi XVI illustrantia*, a cura di H. LAEMMER, Friburgo, Herder, 1861, pp. 433-453.
- MARONI, *Guida* = STEFANIA MARONI, *Guida agli archivi notarili comunali e mandamentali soppressi dell'Umbria*, Perugia, Soprintendenza archivistica per l'Umbria, 2008.
- MARRI, *Biografia* = FABIO MARRI, *Biografia di Muratori* (in linea sul sito del Centro di studi muratoriani, <www.centrostudimuratoriani.it/muratori/biografia/>, consultato il 9 febbraio 2016)
- MARSINI, *Gli antichi documenti* = SANDRA MARSINI, *Gli antichi documenti manoscritti in cartapeccora. La nascita dell'archivio diplomatico*, in *L'Archivio di Stato di Firenze*, a cura di ROSALIA MANNO TOLU - ANNA BELLINAZZI, Fiesole, Nardini, 1995, pp. 43-51.
- MARZI, *La cancelleria* = DEMETRIO MARZI, *La cancelleria della Repubblica fiorentina*, Rocca San Casciano, Licinio Cappelli Libraio Editore, 1910.
- MAZZARESE FARDELLA = ENNIO MAZZARESE FARDELLA, *Introduzione*, in GIOVAN LUCA BARBERI, *Liber de secretis*, a cura di ENRICO MAZZARESE FARDELLA, Milano, Giuffrè, 1966, pp. IX-XXXVIII.
- MAZZOLENI = JOLE MAZZOLENI, *Storia della ricostruzione della Cancelleria angioina 1265-1434*, in *Cancelleria Angioina*, XXXVII, Napoli, Accademia Pontaniana, 1987, pp. 1-30.
- MESCHINI, *Bernardino Corio* = STEFANO MESCHINI, *Bernardino Corio e le fonti della "Storia di Milano" (1503)*, in «Storia della storiografia», 56 (2009), pp. 29-52.
- MESCHINI, *Uno storico umanista* = STEFANO MESCHINI, *Uno storico umanista alla corte sforzesca: biografia di Bernardino Corio*, Milano, Vita e Pensiero, 1995.
- MESSANA VIRGA = MARIA SOFIA MESSANA VIRGA, *Inquisitori, negromanti e streghe nella Sicilia moderna: 1500-1782*, Palermo, Sellerio, 2007.
- Messina: il ritorno della memoria = Messina: il ritorno della memoria, *Catalogo della mostra tenutasi a Messina, Palazzo Zanca, dal 1 marzo al 28 aprile 1994*, Palermo, Novecento, 1994.
- MIGLIO, *Una lettera di Lapo di Castiglionchio* = MASSIMO MIGLIO, *Una lettera di Lapo di Castiglionchio il giovane a Flavio Biondo: storia e storiografia nel Quattrocento*, in «Humanistica Lovaniensia», 23 (1974), pp. 1-30.
- MINEO = ENNIO IGOR MINEO, *Gli Speciale. Nicola Viceré e l'affermazione politica della famiglia*, in «Archivio storico per la Sicilia Orientale», 79 (1983), pp. 287-371.
- MINIERI RICCIO, *Brevi notizie* = CAMILLO MINIERI RICCIO, *Brevi notizie intorno all'Archivio Angioino di Napoli*, Napoli, A. Detken, 1862.
- MINIERI RICCIO, *Della dominazione angioina* = CAMILLO MINIERI RICCIO, *Della dominazione angioina nel reame di Sicilia. Studi storici estratti da' registri della Cancelleria Angioina di Napoli*, Napoli, Tip. R. Rinaldi e G. Sellitto, 1876.
- MIRAGLIA = GIUSEPPE MIRAGLIA, *Le leggi civili per lo regno delle Due Sicilie*, Napoli, Stabilimento Tipografico all'insegna dell'Ancora, 1841-1843, voll. 2.
- «Miscellanea fiorentina» = «Miscellanea fiorentina di erudizione e storia», diretta da IODOCO DEL BADIA, I, nn. 1-11 (1886).
- MOLINIER, *Inventaire du Trésor du Saint-Siège* = E. MOLINIER, *Inventaire du Trésor du Saint-Siège sous Boniface VIII*, in «Bibliothèque de l'Ecole des Chartes», XLIII (1882), pp. 277-

- 310, 626–646; XLV (1884) pp. 31–57; XLVI, pp. 646–66; XLVII (1886), pp. 646–667; XLIX (1888), pp. 226–237.
- MOMIGLIANO = ARNALDO MOMIGLIANO, *Storia antica e antiquaria*, in ID., *Sui fondamenti della storia antica*, Torino, Einaudi, 1984, pp. 3–35.
- MONFRIN, *À propos* = JACQUES MONFRIN, *À propos de la Bibliothèque d'Eugène IV*, in «Mélanges de l'Ecole Française de Rome», 99 (1987), 1, pp. 101–121.
- MONFRIN - POMMEROL = JACQUES MONFRIN - MARIE-HENRIETTE JULIEN DE POMMEROL, *La Bibliothèque Pontificale à Avignon et à Peñíscola pendant le grand schisme d'occident et sa dispersion: inventaires et concordances*, Roma, École Française de Rome, 1991, voll. 2.
- MONTCHER, *Archives and Empire* = FABIEN MONTCHER, *Archives and Empire: Scholarly Archival Practices, Royal Historiographers and Historical Writing across the Iberian Empire (Late 16th and Early 17th Century)* in *Scholarly Practices in the Archives, 1500–1800*, a cura di FILIPPO DE VIVO - MARIA PIA DONATO, numero monografico di «Storia della storiografia», 68 (2015), 2, pp. 21–35.
- MONTEVECCHI, *Storici di Firenze* = ALESSANDRO MONTEVECCHI, *Storici di Firenze: studi su Nardi, Nerli e Varchi*, Bologna, Pàtron Editore, 1989.
- MONTI, *Le origini della Gran Corte* = GENNARO MARIA MONTI, *Le origini della Gran Corte della Vicaria e le codificazioni dei suoi riti*, in «Annali del seminario giuridico economico della R. Università di Bari», 2 (1925), pp. 76–205.
- MONTI, *Iudicare tamquam Deus* = ANNAMARIA MONTI, *Iudicare tamquam Deus. I modi della giustizia senatoria nel Ducato di Milano tra Cinque e Settecento*, Milano, Giuffrè, 2003.
- MORELLI, *Il controllo* = SERENA MORELLI, *Il controllo delle periferie nel Mezzogiorno angioino alla metà del XIII secolo: produzione e conservazione di carte*, in *Scritture e potere. Pratiche documentarie e forme di governo nell'Italia tardomedievale (XIV–XV secolo)*, a cura di ISABELLA LAZZARINI, in «Reti Medievali, Rivista», IX (2008), pp. 487–515 (<www.rmojs.unina.it/index.php/rm/article/viewFile/107/89>, consultato il 27 maggio 2016).
- MORELLI, *Per conservare la pace* = SERENA MORELLI, *Per conservare la pace. I giustizieri del regno di Sicilia da Carlo I a Carlo II d'Angiò*, Napoli, Liguori, 2012.
- MORELLI, *Prefazione* = JACOPO MORELLI, *Prefazione*, in *Della Istoria Viniziana di m. Pietro Bembo cardinale da lui volgarizzata in libri dodici, ora per la prima volta secondo l'originale publicati*, I, a cura di JACOPO MORELLI, Venezia, per Antonio Zatta, 1790, pp. III–XL.
- MORONI, *Dizionario* = GAETANO MORONI, *Dizionario di erudizione storico ecclesiastica*, Venezia, Tip. Emiliano, 1840–1878, voll. 103.
- MOROZZO DELLA ROCCA, *Dispacci* = ARCHIVIO DI STATO DI VENEZIA. *Dispacci degli ambasciatori al Senato. Indice*, a cura di RAIMONDO MOROZZO DELLA ROCCA, Roma, Ministero dell'Interno, 1959 (Publicazioni degli Archivi di Stato, 31).
- MOSCATI = RUGGERO MOSCATI, *Per una storia della Sicilia nell'età dei Martini. Appunti e documenti, 1396–1408*, Messina, Università degli studi di Messina, 1954.
- MOSCONI = MARCELLO MOSCONI, *Notai e giudici cittadini dai documenti originali palermitani di età aragonese (1282–1391)*, VI, Palermo, Archivio di Stato di Palermo, 2008.
- MUELLER, *The Venetian Money Market* = REINHOLD C. MUELLER, *Money and Banking in Medieval and Renaissance Venice*, II, *The Venetian Money Market. Banks, Panics, and the Public Debt, 1200–1500* Baltimore and London, The Johns Hopkins University Press, 1997.

- MUONI = DAMIANO MUONI, *Archivi di Stato in Milano. Prefetti o direttori (1468-1874). Note sull'origine, formazione e concentramento di questi ed altri simili istituti. Con un cenno sulle particolari collezioni dell'autore*, Milano, Tipografia C. Molinari e C., 1874.
- MURATORI, *Antiquitates* = LUDOVICO ANTONIO MURATORI, *Antiquitates italicæ mediæ ævi, sive Dissertationes de moribus, ritibus, religione, regimine, magistratibus, legibus, studiis literarum, artibus, lingua, militia, nummis, principibus, libertate, servitute, foederibus, aliisque faciem & mores Italici populi referentibus post declinationem Rom. Imp. ad annum usque 1500. Omnia illustrantur, et confirmantur ingenti copia diplomatum et chartarum veterum, nunc primum ex archivis Italiae depromtarum, additis etiam nummis, chronicis, aliisque monumentis numquam antea editis*, Arretii, typis Michaelis Bellotti impress. episcop. sub signo Petrarcae, 1773-1780, voll. 17.
- MURATORI, «De' pubblici archivi e notai» = LUDOVICO ANTONIO MURATORI, «De' pubblici archivi e notai e del governo de' poveri», in LUDOVICO ANTONIO MURATORI, *Della pubblica felicità*, Lucca, 1749, pp. 202-211.
- MURATORI, *Quistioni* = LUDOVICO ANTONIO MURATORI, *Quistioni comacchiesi, ove si espongono, i punti superflui, a' quali vorrebbe la Camera apostolica ridurre la controversia di Comacchio*, s.l., 1711.
- MURATORI, *Scritti inediti* = LUDOVICO ANTONIO MURATORI, *Scritti inediti di Lodovico Ant. Muratori, pubblicati a celebrare il secondo centenario dalla nascita di lui*, Bologna, presso Nicola Zanichelli successore alli Marsigli e Rocchi, 1872.
- MUSI = AURELIO MUSI, *Mezzogiorno spagnolo: la via napoletana allo Stato moderno*, Napoli, Guida, 1991.
- MUTINI = CLAUDIO MUTINI, *Cavalcanti, Giovanni*, in *DBI*, XXII, 1979, *sub voce*.
- MUTO = GIOVANNI MUTO, *Il governo della Hacienda nella Lombardia spagnola*, in *Lombardia Borromaica, Lombardia spagnola 1554-1659*, a cura di PAOLO PISSAVINO - GIANVITTORIO SIGNOROTTO, I, Roma, Bulzoni, 1995, pp. 265-302.
- NARDI, *Istorie* = IACOPO NARDI, *Istorie della città di Firenze*, in IACOPO NARDI, *Opere*, a cura di AGENORE GELLI, Firenze, Le Monnier 1858, voll. 2.
- Nascita della storiografia* = *Nascita della storiografia e organizzazione dei saperi, Atti del Convegno internazionale di studi, Torino, 20-22 maggio 2009*, a cura di E. MATTIODA, Firenze, Olschki, 2010.
- NATALE, *Archivi milanesi* = ALFIO ROSARIO NATALE, *Archivi milanesi del Trecento*, in «ACME. Annali della Facoltà di lettere e filosofia dell'Università degli studi di Milano», 29 (1976), pp. 263-285.
- NATALE, *Le motivazioni storiche* = ALFIO ROSARIO NATALE, *Le motivazioni storiche e le ispirazioni filosofiche nel metodo archivistico-enciclopedico dall'Illuminismo alla Restaurazione in Lombardia*, in «ACME. Annali della Facoltà di Lettere e Filosofia dell'Università degli Studi di Milano», 37 (1984), pp. 5-30.
- NATALE, *Lezioni di archivistica* = ALFIO ROSARIO NATALE, *Lezioni di archivistica*, Milano, Cisalpino-Goliardica, 1974-1985, voll. 2, II, *L'Archivio di Stato di Milano: avviamento scolastico alle ricerche storiche* (1985).
- NATALE, *Un contributo* = ALFIO ROSARIO NATALE, *Un contributo alla storia della Repubblica Ambrosiana (Note e documenti)*, in «ACME. Annali della Facoltà di lettere e filosofia dell'Università degli studi di Milano», 34 (1981), pp. 181-220.
- NEERFELD, *Historia per forma di diaria* = CHRISTIANE NEERFELD, *Historia per forma di diaria:*

- la cronachistica veneziana contemporanea a cavallo tra il Quattro e il Cinquecento*, Venezia, Istituto veneto di scienze, lettere ed arti, 2006.
- New Approaches* = *New Approaches to Medieval Communication*, a cura di MARCO MOSTERT, Turnhout, Brepols, 1999.
- NIOLA = VALENTINA NIOLA, *Les formulaires de la chancellerie angevine de Charles Ier à Jeanne Ire*, in «Rives méditerranéennes», 28 (2007), pp. 57-90.
- NITTI, *Machiavelli* = FRANCESCO SAVERIO NITTI, *Machiavelli nella vita e nelle dottrine*, Napoli, 1876 (rist. anast. a cura di STEFANO PALMIERI - GENNARO SASSO, Bologna, 1991 e 1996, voll. 2).
- NOBILE = FRANCESCO NOBILE, *I Codici di Giovan Luca Barberi. Sullo stato delle Regalie della monarchia siciliana nei primordi del decimosesto secolo*, Palermo, C. Clausen, 1892.
- NOBILE - SCIASCIA = MARCO ROSARIO NOBILE - LAURA SCIASCIA = *Lo Steri di Palermo tra XIV e XVI secolo – Palermo's Steri Between the 14th and 16th Centuries*, Palermo, Edizioni Caracol, 2015.
- NOVARESE = DANIELA NOVARESE, *Introduzione*, in *Parlamenti generali ordinarij e straordinarij celebrati nel Regno di Sicilia dal 1494 sino al 1658 raccolti da Don Andrea Marchese, con l'aggiunta in questa nuova impressione di quelli del 1661 sino al 1714 del Dottor Don Pietro Battaglia*, Palermo, nella stamperia di Gio. Battista Aiccardo, 1717 (rist. anast. a cura di ANDREA ROMANO, Soveria Mannelli, Rubbettino, 2001), pp. XIX-XLIX.
- Nunc alia tempora* = *Nunc alia tempora, alii mores: storici e storia in età poststridentina. Atti del Convegno internazionale, Torino, 24-27 settembre 2003*, a cura di MASSIMO FIRPO, Firenze, Olschki, 2005.
- Nuova collezione* = *Nuova Collezione delle prammatiche del Regno di Napoli*, XI e XIII, a cura LORENZO GIUSTINIANI, Napoli, Stamperia Simoniana, 1805.
- NUSSDORFER = LAURIE NUSSDORFER, *Brokers of Public Trust: Notaries in Early Modern Rome*, Baltimora, Johns Hopkins University Press, 2009.
- OLIVA = GAETANO OLIVA, *L'Arte della stampa in Sicilia nei secc. XV e XVI*, in «Archivio storico per la Sicilia orientale», VIII (1911), pp. 82-131.
- Ordinazioni* = *Ordinazioni e regolamenti della Deputazione del Regno di Sicilia, raccolti e pubblicati per ordine della Sacra Real Maestà di Ferdinando III, Re delle Due Sicilie, Gerusalemme, etc.*, Palermo, Reale Stamperia, 1782.
- Ordines excellentissimi Senatus* = *Ordines excellentissimi Senatus Mediolani ab anno MCDXC usque ad annum MDCXXXIX collecti...*, Milano, sumptibus Joseph Richini Malatestae Regii Ducalis Typographi, 1743.
- Origini dello Stato* = *Origini dello Stato. Processi di formazione statale in Italia fra medioevo ed età moderna*, a cura di GIORGIO CHITTOLINI - ANTHONY MOLHO - PIERANGELO SCHIERA, Bologna, il Mulino, 1994.
- ORTALLI, *Gregorio XII* = GHERARDO ORTALLI, *Gregorio XII*, in *Enciclopedia dei Papi*, Roma, Istituto della Enciclopedia Italiana, Treccani, 2000 (<www.treccani.it/enciclopedia/gregorio-xii_%28Enciclopedia-dei-Papi%29>, consultato dicembre 2015).
- ORTALLI, *Scuole, maestri e istruzione* = GHERARDO ORTALLI, *Scuole, maestri e istruzione di base tra Medioevo e Rinascimento: il caso veneziano*, Vicenza, Neri Pozza, 1993.
- O'TOOLE, *Cortes' Notary* = JAMES M. O'TOOLE, *Cortes' Notary: The Symbolic Power of Records*, in «Archival Science», 2 (2002), pp. 45-61.

- OTTENTHAL, *Die Bullenregister* = EMIL VON OTTENTHAL, *Die Bullenregister Martin V. und Eugen IV.*, Innsbruck, Wagner, 1885.
- OTTENTHAL, *Regulae Cancellariae* = EMIL VON OTTENTHAL, *Regulae Cancellariae Apostolicae. Die päpstlichen Kanzleiregeln von Johannes XXII. bis Nicolaus V. (1316-1455)*, Innsbruck, Wagner, 1888.
- PAGNIN, *Il documento* = BENIAMINO PAGNIN, *Il documento privato veneziano. Il formulario*, Padova, Tip. L. Melchiori, 1950.
- PAGNINI, *Inventario* = GIOVAN FRANCESCO PAGNINI, *Inventario dei codici e filze che si conservano nell'Archivio delle riformazioni di S.A.R. il Gran Duca di Toscana fatto nell'anno MDCCLXXVI*, 1776, voll. 2, mns.
- PALMIERI, *Ad Vaticani archivi* = GREGORIO PALMIERI, *Ad Vaticani archivi Romanorum pontificum regesta manu ducto*, Roma, Monaldi, 1884.
- PALMIERI, *I registri* = STEFANO PALMIERI, *I Registri della cancelleria angioina editi dagli archivisti napoletani*, in *Le eredità normanno-sveve nell'età angioina: persistenze e mutamenti nel Mezzogiorno*, a cura di GIOSUÈ MUSCA, Bari, Edizioni Dedalo, 2004, pp. 381-406.
- PALMIERI, *La cancelleria* = STEFANO PALMIERI, *La cancelleria del Regno di Sicilia in età angioina*, Napoli, Accademia Pontaniana, 2006.
- PALMIERI, *L'archivio* = STEFANO PALMIERI, *L'archivio della Regia Zecca. Formazione, perdite documentarie e ricostruzione*, in *L'État angevin. Pouvoir, culture et société entre XIII et XIV siècle. Actes du colloque international organisé par l'American Academy in Rome (Rome-Naples, 7-11 novembre 1995)*, Roma, École française de Rome, 1998, pp. 417-445 (ora in PALMIERI, *Degli archivi napoletani. Storia e tradizione*, Napoli, Società editrice il Mulino, 2002, pp. 321-353).
- PAMPALONI, *La legislazione archivistica* = GUIDO PAMPALONI, *La legislazione archivistica della Repubblica fiorentina*, in «Archivio Storico Italiano», CXIV (1956), pp. 180-188.
- PAMPALONI, *L'archivio diplomatico* = GUIDO PAMPALONI, *L'archivio diplomatico fiorentino (1778-1852). Note di storia archivistica*, in «Archivio Storico Italiano», CXXIII (1965), pp. 177-221.
- PANSINI = GIUSEPPE PANSINI, *Le segreterie nel principato mediceo*, in *Carteggio universale di Cosimo I de' Medici. Archivio di Stato di Firenze. Inventario, I, 1536-1541: Mediceo del principato, filze 329-353*, a cura di ANNA BELLINAZZI - CLAUDIO LAMIONI, Firenze, Archivio di Stato di Firenze, 1982, pp. IX-XLIX.
- PAOLI, *Il libro di Montaperti* = *Il libro di Montaperti (an. MCCLX)*, a cura di CESARE PAOLI, Firenze, Vieusseux, 1889.
- PARAVICINI BAGLIANI, *La Biblioteca Papale* = AGOSTINO PARAVICINI BAGLIANI, *La Biblioteca Papale nel Duecento e Trecento*, in *Storia della Biblioteca Apostolica Vaticana. La Biblioteca dei Pontefici dall'età Antica all'alto Medioevo*, I, a cura di MARCO BUONOCORE, Città del Vaticano, Biblioteca Apostolica Vaticana, 2010, pp. 73-108.
- PARKER, *The Grand Strategy* = GEOFFREY PARKER, *The Grand Strategy of Philip II*, New York-London, Yale University Press, 1998.
- Parlamenti generali (1659)* = *Parlamenti generali ordinarij e straordinarij celebrati nel Regno di Sicilia dal 1494 sino al presente*, a cura di ANDREA MARCHESE, Palermo, nella Stamperia di Diego Bua, 1659.
- Parlamenti generali (1717)* = *Parlamenti generali ordinarij e straordinarij celebrati nel*

- Regno di Sicilia dal 1494 sino al 1658 raccolti da Don Andrea Marchese, con l'aggiunta in questa nuova impressione di quelli del 1661 sino al 1714 del Dottor Don Pietro Battaglia*, Palermo, nella stamperia di Gio. Battista Aiccardo, 1717 (rist. anast. a cura di ANDREA ROMANO, Soveria Mannelli, Rubbettino, 2001).
- Paroles de négociateurs = Paroles de négociateurs: l'entretien dans la pratique diplomatique de la fin du Moyen Âge à la fin du XIXe siècle*, a cura di STEFANO ANDRETTA, École française de Rome, 2010.
- PASCIUTA, *I notai a Palermo* = BEATRICE PASCIUTA, *I notai a Palermo nel XIV secolo. Uno studio prosopografico*, Soveria Mannelli, Rubbettino, 1995.
- PASCIUTA, *In regia curia civiliter convenire* = BEATRICE PASCIUTA, *In regia curia civiliter convenire. Giustizia e città nella Sicilia tardomedievale*, Torino, Giappichelli, 2003.
- PÁSZTOR, *Per la storia degli Archivi* = LAJOS PÁSZTOR, *Per la storia degli Archivi della Curia romana nell'epoca moderna. Gli archivi delle Segreterie dei brevi ai principi e delle lettere latine*, in *Römische Kurie. Kirchliche Finanzen. Vatikanisches Archiv*, a cura di ERWIN GATZ, Roma, Pontificia Università Gregoriana, 1979, pp. 659-686.
- PÁSZTOR, *Per la storia della Segreteria di Stato* = LAJOS PÁSZTOR, *Per la storia della Segreteria di Stato nell'Ottocento*, in *Mélanges Eugène Tisserant*, V, Città del Vaticano, Biblioteca Apostolica Vaticana 1964, pp. 209-272.
- PATRIZI = FRANCESCO PATRIZI, *Della historia dieci dialoghi*, Venezia, appresso Andrea Arriubene, 1560.
- PAVONE, *Intorno agli archivi* = CLAUDIO PAVONE, *Intorno agli archivi e alle istituzioni. Scritti di Claudio Pavone*, a cura di ISABELLA ZANNI ROSIELLO, Roma, Ministero per i beni e le attività culturali, Dipartimento per i beni archivistici e librari, Direzione generale per gli archivi, 2004.
- PEDANI FABRIS, *Veneta auctoritate notarius* = MARIA PIA PEDANI FABRIS, *Veneta auctoritate notarius: storia del notariato veneziano 1514-1717*, Milano, Giuffrè, 1996.
- PEDRALLI = MONICA PEDRALLI, *Novo, grande, coperto e ferrato: gli inventari di biblioteca e la cultura a Milano nel Quattrocento*, Milano, Vita e Pensiero, 2002.
- PELLEGRINI, *Innocenzo VIII* = MARCO PELLEGRINI, *Innocenzo VIII*, in *Enciclopedia dei Papi*, Roma, Istituto della Enciclopedia Italiana, Treccani, 2000 (<www.treccani.it/enciclopedia/innocenzo-viii_%28Enciclopedia-dei-Papi%29/>, consultato nel dicembre 2015).
- PÉQUIGNOT = STÉPHANNE PÉQUIGNOT, *Au nom du roi. Pratique diplomatique et pouvoir durant le règne de Jacques II d'Aragon (1291-1327)*, Madrid, Casa de Velázquez, 2009.
- PERARNAU = JOSEP PERARNAU I ESPELT, *Cent vint anys d'aportacions al coneixement de la Biblioteca papal de Peníscola*, in «Arxiu de textos catalans antics», 6 (1987), pp. 315-338.
- PERI = ILLUMINATO PERI, *Introduzione*, in GIOVAN LUCA BARBERI, *Beneficia ecclesiastica*, I, a cura di ILLUMINATO PERI, Palermo, U. Manfredi, 1962-1963, pp. 7-14.
- Per il bene della pace = Per il bene della pace. Il lungo cammino verso l'Europa dalla pace di Bologna alla Dichiarazione dei diritti dell'uomo (1530-1789)*, a cura di RAFFAELE SANTORO - ALESSANDRA SCHIAVON, Crocetta del Montello, Antiga Edizioni, 2014.
- Per Orsella = Per Orsella. Gli amici dell'Archivio di Stato di Firenze*, Firenze, Arti grafiche 'Il Torchio', 1993.
- Per una storia del notariato = Per una storia del notariato meridionale*, Roma, Consiglio nazionale del notariato, 1982.

- PETRONIO = UGO PETRONIO, *Il Senato di Milano: istituzioni giuridiche ed esercizio del potere nel ducato di Milano da Carlo V a Giuseppe II*, Milano, Giuffrè, 1972.
- PETRUCCI, *Calco, Bartolomeo* = FRANCA PETRUCCI, *Calco, Bartolomeo*, in *DBI*, XVI, 1973, *sub voce*.
- PETRUCCI, *Calco, Tristano* = FRANCA PETRUCCI, *Calco, Tristano*, in *DBI*, XVI, 1973, *sub voce*.
- PETRUCCI, *Corio, Bernardino* = FRANCA PETRUCCI, *Corio, Bernardino*, in *DBI*, XXIX, 1983, *sub voce*.
- PETRUCCI, *Minuta* = ARMANDO PETRUCCI, *Minuta, autografo, libro d'autore*, in *Il libro e il testo*, a cura di CESARE QUESTA - RENATO RAFFAELLI, Urbino, Università degli studi di Urbino, 1984, pp. 397-414.
- PETRUCCI, *Per una strategia della mediazione grafica* = ARMANDO PETRUCCI, *Per una strategia della mediazione grafica nel Cinquecento italiano*, in «Archivio storico italiano», 144 (1986), pp. 97-112.
- PETRUCCI, *Potere* = ARMANDO PETRUCCI, *Potere, spazi urbani, scritture esposte: proposte ed esempi*, in *Culture et idéologie dans la genèse de l'état moderne. Actes de la table ronde organisée par le Centre national de la recherche scientifique et l'École française de Rome. Rome, 15-17 octobre 1984*, Roma, École Française de Rome, 1985, pp. 85-97.
- PETRUCCI, *Pouvoir* = ARMANDO PETRUCCI, *Pouvoir de l'écriture, pouvoir sur l'écriture dans la Renaissance italienne*, in «Annales. Économies, Sociétés, Civilisations», 4 (1988), pp. 823-847.
- PETRUCCI, *Sulla legatoria* = ARMANDO PETRUCCI, *Sulla legatoria romana del XVIII secolo*, in «La bibliofilia», 63 (1961), 2, 165-95.
- PEZZOLO, *La finanzia pubblica* = LUCIANO PEZZOLO, *La finanzia pubblica: dal prestito all'imposta*, in *Storia di Venezia. Dalle origini alla caduta della Serenissima*, V, Roma, Istituto della Enciclopedia Italiana, 1996, pp. 703-751.
- PHILLIPS, *Machiavelli, Guicciardini* = MARK PHILLIPS, *Machiavelli, Guicciardini, and the Tradition of Vernacular Historiography in Florence*, in «The American Historical Review», 84, 1 (Feb., 1979), pp. 86-105.
- PIGNA, *Historia* = GIOVAN BATTISTA PIGNA, *Historia de principi di Este*, in Vinegia, appresso Vincenzo Valgrisi, 1572.
- PILATI = RENATA PILATI, *Officia principis. Politica e amministrazione a Napoli nel Cinquecento*, Napoli, Jovene, 1994.
- PIRRO = ROCCO PIRRO, *Sicilia sacra disquisitionibus et notitiis illustrata*, a cura di ANTONINO MONGITORE, Palermo, apud haeredes Petri Coppulae, 1733³, voll. 2.
- PISCINI = ANGELA PISCINI, *Del Bailo, Francesco*, in *DBI*, XXXVI, 1988, *sub voce*.
- PISTOFILO, *Vita d'Alfonso I* = BONAVENTURA PISTOFILO, *Vita d'Alfonso I d'Este*, in «Atti e memorie delle regie Deputazioni di storia patria delle province modenensi e parmensi», III (1865), pp. 489-554.
- PIZZALEO = ANTONELLO PIZZALEO, *Galanti, Giuseppe Maria*, in *DBI*, LI, 1998, *sub voce*.
- POMIAN, *Les archives du Trésor des chartes* = KRYZTOF POMIAN, «Les Archives. Du Trésor des chartes au Caran», in *Les Lieux de mémoire*, a cura di PIERRE NORA, t. III, *Les France*, 3, *De l'archive à l'emblème*, Parigi, 1992, pp. 163-233.
- PONCET, *La monarchie* = OLIVIER PONCET, *La monarchie et l'institution du tabellionage (XVIIe-XVIIIe siècles); Le cas des provinces du nord de la France*, in *Tabellions et tabellionages de la France médiévale et moderne*, a cura di MATHIEU ARNOUX - OLIVIER GUYOT-

- JEANNIN, Paris, École des chartes, 2011, pp. 453-506.
- PONCET, *Les archives de la papauté* = OLIVIER PONCET, *Les archives de la papauté (XVIe-milieu du XVIIe siècle): la genèse d'un instrument de pouvoir*, in *Offices, écrit et Papauté (XIIIe – XVIIe siècle)*, a cura di ARMAND JAMME - OLIVIER PONCET, Roma, École française de Rome, 2009, pp. 737-762.
- Pontificia accademia romana di archeologia* = *La Pontificia accademia romana di archeologia: note storiche*, a cura di CARLO PIETRANGELI, Roma, L'Erma di Bretschneider, 1983.
- PORRO LAMBERTENGHI, *Lettere* = GIULIO PORRO LAMBERTENGHI, *Lettere di Galeazzo M. Sforza*, in «Archivio storico lombardo», V (1878), pp. 107-129.
- PORRO LAMBERTENGHI, *Modi dell'amministrazione* = GIULIO PORRO LAMBERTENGHI, *Modi dell'amministrazione sotto gli Sforza*, in «Archivio storico lombardo» VIII (1881), pp. 713-718.
- POSNER, *Archives* = ERNST POSNER, *Archives in the Ancient World*, Cambridge, Harvard University Press, 1972.
- Pour faire une histoire des listes* = *Pour faire une histoire des listes à l'époque moderne*, numero speciale, a cura di GREGORIO SALINERO - CHRISTINE LEBEAU, in «Mélanges de la Casa de Velazquez», 44 (2014).
- POZZA, *La cancelleria* = MARCO POZZA, *La cancelleria*, in *Storia di Venezia. Dalle origini alla caduta della Serenissima*, Roma, Istituto della Enciclopedia Italiana, 1992-1998, voll. 8: II (1995), a cura di GIORGIO CRACCO - GHERARDO ORTALLI, pp. 349-369; III (1997), a cura di GIROLAMO ARNALDI - GIORGIO CRACCO - ALBERTO TENENTI, pp. 365-387.
- Pragmaticae* (1664) = *Pragmaticae, edicta, decreta, regiaeque sanctiones regni Neapolitani praetermissae, in secundo volumine impresso de anno 1655, nunc In hoc Tertio Volumine recollecta, ac iuxta Titulorum, sivè Rubricarum ordinem collocatae Michaelem Angelum Gizzium*, Napoli, Tipografia Egidio Longhi, 1664.
- Pragmaticae* (1682) = *Pragmaticae, edicta, decreta, regiaeque sanctiones regni Neapolitani*, a cura di BIAGIO ALDIMARI, Napoli, presso l'officina tipographica di Giacomo Raillard, 1682, voll. 6.
- Pragmaticae* (1772) = *Pragmaticae, edicta, decreta, interdicta, regiaeque sanctiones Regni Neapolitani*, a cura di DOMENICO ALFENO VARIO, Neapoli, sumptibus Antonii Cervonii, 1772, voll. 4.
- Pragmaticae Sanctiones* = *Pragmaticae Sanctiones Regni Siciliae*, a cura di FRANCESCO P. DI BLASI E ANGELO J.C. PANORMITANO, Palermo, Stamperia Reale, 1791-93, voll. 2.
- Pragmaticarum sanctionum* = *Regni Siciliae Pragmaticarum sanctionum*, a cura di RAIMONDO RAIMUNDETTA, Venezia, 1574 e Palermo, 1576, voll. 2.
- Pragmatische Dimensionen* = *Pragmatische Dimensionen mittelalterlicher Schrifkultur*, a cura di CHRISTEL MEIER et al., Muenchen, Fink, 2002.
- Pragmatische Schriftlichkeit im Mittelalter* = *Pragmatische Schriftlichkeit im Mittelalter. Erscheinungsformen und Entwicklungsstufen*, Akten des internationalen Kolloquiums, a cura di HAGEN KELLER et al., Muenchen, Fink, 1992.
- PRATESI = ALESSANDRO PRATESI, *Genesi e forme del documento medievale*, Roma, Jouvence, 1979.
- PRETO, *Le "paure"* = PAOLO PRETO, *Le "paure" della società veneziana: le calamità, le sconfitte, i nemici esterni ed interni*, in *Storia di Venezia. Dalle origini alla caduta della Serenissima*, VI, a cura di GAETANO COZZI - PAOLO PRODI, Roma, Istituto della Enciclopedia Italiana, 1994, pp. 215-38.

- PRETO, *Servizi* = PAOLO PRETO, *I servizi segreti di Venezia*, Milano, Il Saggiatore, 1994.
- Processing the past* = *Processing the past: contesting authority in history and the archives*, a cura di FRANCIS BLOUIN - WILLIAM ROSEMBERG, New York-Oxford, Oxford University Press, 2011.
- PRODI, *Bernardo Clesio* = PAOLO PRODI, *Bernardo Clesio e il suo tempo*, Roma, Bulzoni, 1988, voll. 2.
- Provvisioni 1494-1512* = *Provvisioni concernenti l'ordinamento della Repubblica fiorentina 1494-1512*, Roma, Istituto storico italiano per il medio evo, 1994-2000, voll. 2.
- PULLAN, *Wage-earners* = BRIAN PULLAN, *Wage-earners and the Venetian economy, 1550-1630*, in *Crisis and Change in the Venetian Economy in the Sixteenth and Seventeenth Centuries*, a cura di BRIAN PULLAN, London, Methuen, 1968, pp. 146-174.
- PUZZOLO-SIGILLO = DOMENICO PUZZOLO-SIGILLO, *Un precursore siciliano di L.A. Muratori, il messinese Antonino Amico*, in «Atti della Regia Accademia Peloritana, classe di scienze storiche e filologiche», XLII (1940), pp. 61-98.
- RABIKAUSKAS, *De significatione* = PAULUS RABIKAUSKAS, *De significatione verborum bulla breve*, in «Periodica de re morali canonica liturgica», 55 (1966), pp. 86-92.
- RAGONE, *Giovanni Villani* = FRANCA RAGONE, *Giovanni Villani e i suoi continuatori. La scrittura delle cronache a Firenze nel Trecento*, Roma, ISIME, 1998.
- RAINES, *Alle origini dell'archivio* = DORIT RAINES, *Alle origini dell'archivio politico del patriziato: la cronaca 'di consultazione' veneziana nei secoli XIV-XV*, in «Archivio veneto», CL (1998), pp. 5-57.
- RAINES, *La storiografia* = DORIT RAINES, *La storiografia pubblica allo specchio. La 'ragion di Stato' della Repubblica da Paolo Paruta ad Andrea Morosini*, in *Celebrazione autocritica. La Serenissima e la ricerca dell'identità veneziana nel tardo Cinquecento*, a cura di BENJAMIN PAUL, Roma, Viella, 2014, pp. 157-176.
- RAINES, *L'archivio familiare* = DORIT RAINES, *L'archivio familiare come strumento di formazione politica del patriziato veneziano*, in «Accademie e biblioteche d'Italia», 64 (1996), pp. 5-38.
- RAINES, *The Private Political Archive* = DORIT RAINES, *The Private Political Archives of the Venetian Patriciate – Storing, Retrieving and Recordkeeping in the Fifteenth-Eighteenth Centuries*, in «Journal of the Society of Archivists», 32 (2011), pp. 131-42.
- RAMACCIOTTI, *Gli archivi* = GAETANO RAMACCIOTTI, *Gli archivi della Reverenda Camera Apostolica, con inventario analitico-descrittivo dei registri camerali conservati nell'Archivio di Stato di Roma nel fondo Camerale I*, Roma, Palombi, 1961.
- R. Cancelleria di Sicilia* = ARCHIVIO DI STATO DI PALERMO, *R. Cancelleria di Sicilia. Inventario sommario (sec. XIII-XIX)*, Roma, Ministero dell'Interno, 1950 (Pubblicazioni degli Archivi di Stato, 3).
- Regali dispacci* = *Regali dispacci, nelli quali si contengono le Sovrane Determinazioni de' Punti Generali, o che servono di norma ad altri simili casi, nel Regno di Napoli*, a cura di DON DIEGO GATTA, Napoli, 1773-1777, voll. 3.
- Regesti di Bandi* = *Regesti di Bandi, editti, notificazioni e provvedimenti diversi relativi alla città di Roma ed allo Stato pontificio*, Roma, Tipografia Cuggiani; Tipografia della Pace, 1920-1958, voll. 7.
- Regestum Clementis Papae V* = *Regestum Clementis Papae V ex Vaticanis archetypis sanctissimi*

- domini nostri Leonis XIII Pontificis Maximi iussu et munificentia nunc primum editum monachorum Ordinis S. Benedicti*, Roma, Ex typographia Vaticana, 1885-1892, voll. 10.
- Relazione* = *Relazione sugli Archivi di Stato italiani (1874-1882)*, a cura di NAPOLEONE VAZIO, Roma, Tipografia L. Cecchini, 1883.
- Religiosa Archivorum Custodia* = *Religiosa Archivorum Custodia: IV Centenario della fondazione dell'Archivio Segreto Vaticano (1612-2012)*, Città del Vaticano, Archivio Segreto Vaticano, 2015.
- RENDA = FRANCESCO RENDA, *L'Inquisizione in Sicilia: i fatti, le persone*, Palermo, Sellerio, 1997.
- REZASCO = GIULIO REZASCO, *Dizionario del linguaggio italiano storico ed amministrativo*, Firenze, Le Monnier, 1881.
- RIDOLFI, *Introduzione* = ROBERTO RIDOLFI, *Introduzione*, in FRANCESCO GUICCIARDINI, *Le cose fiorentine*, a cura di ROBERTO RIDOLFI, Firenze, Olschki, 1945.
- RITA, *Biblioteche* = ANDREINA RITA, *Biblioteche e requisizioni librerie a Roma in età napoleonica*, Città del Vaticano, Biblioteca Vaticana, 2012.
- RITZLER, *Die verschleppung der päpstlichen archive* = REMIGIUS RITZLER, *Die Verschleppung der päpstlichen Archive nach Paris unter Napoleon I. und deren Rückführung nach Rom in der Jahren 1815 bis 1817*, in «Römische historische Mitteilungen», 6-7 (1962-1964), pp. 144-190.
- RITZLER, *Per la storia* = REMIGIUS RITZLER, *Per la storia dell'archivio del Sacro Collegio*, in *Mélanges Eugène Tisserant*, V, Città del Vaticano, Biblioteca Apostolica Vaticana 1964, pp. 299-338.
- ROBOLINI = GIUSEPPE ROBOLINI, *Notizie appartenenti alla storia della sua patria*, VI, Pavia, nella stamperia Fusi e Comp., 1838.
- ROMANIN, *Storia documentata* = SAMUELE ROMANIN, *Storia documentata di Venezia*, Venezia, Naratovich, 1853-1861, 10 voll.
- ROMANO, *Bastardelli*, = ANDREA ROMANO, *Bastardelli, protocolli e registri. La registrazione notarile degli atti in Sicilia fra medioevo ed età moderna*, in *Case Law in the Making. The Techniques and the Methods of Judicial Records and Law Reports*, a cura di ALAIN WIJFFELS, Berlino, Duncker & Humblot, 1997, I, pp. 57-74.
- ROMANO, *Introduzione* = ANDREA ROMANO, *Introduzione alla rist. anastatica di Regni Siciliae Capitula novissime accuratiori diligentia impressa*, a cura di R. RAIMONDETTA - G.P. FINAMORE, Messina, Università degli studi di Messina, 1998.
- ROMANO, «*Legum doctores*» = ANDREA ROMANO, «*Legum doctores* e cultura giuridica nella Sicilia aragonese: tendenze, opere, ruoli, Milano, Giuffrè, 1984.
- ROMITI = ANTONIO ROMITI, *Elementi di tecnica archivistica nell' "Elenchus de registris" angioino del 1284*, in *Per la storia del Mezzogiorno medievale e moderno: studi in memoria di Jole Mazzoleni*, Roma, Ministero per i beni culturali e ambientali. Ufficio centrale per i beni archivistici, 1998, I, pp. 155-169 (ed. anche in *L'Armarium comunis della Camara actorum di Bologna: l'inventariazione archivistica nel XIII secolo*, Roma, Ministero per i beni culturali e ambientali, Ufficio centrale per i beni archivistici, 1994 (Fonti, 19), pp. XLII-LIX).
- ROSA, *I depositi del sapere* = MARIO ROSA, *I depositi del sapere: biblioteche, accademie, archivi*, in *La memoria del sapere*, a cura di PIETRO ROSSI, Bari, Laterza 1988, pp. 165-210.
- ROSPOCHER = MASSIMO ROSPOCHER, *Il papa guerriero. Giulio II nello spazio pubblico europeo*, Bologna, il Mulino, 2015.

- ROTONDI = CLEMENTINA ROTONDI, *L'Archivio delle Riformazioni fiorentine*, Roma, Il Centro di Ricerca Editore, 1972.
- ROTONDÒ, *Pellegrino Prisciani* = ANTONIO ROTONDÒ, *Pellegrino Prisciani (1435 ca.-1518)*, in «Rinascimento», 11 (1960), pp. 69-110.
- ROUCHON, 'Scrittoio, Tesoro, Archivio' = OLIVIER ROUCHON, 'Scrittoio, Tesoro, Archivio': *Le duc Côme Ier et le secret des écritures*, in «I Tatti Studies in the Italian Renaissance», 14/15 (2011), pp. 263-306.
- ROVITO, *La giustizia* = PIER LUIGI ROVITO, *La giustizia possibile. Regole di buon governo di Carlo Tapia per il conte di Lemos*, in «Archivio storico del Sannio», I (1990), 1-2, pp. 9-131.
- ROVITO, *Respubblica* = PIER LUIGI ROVITO, *Respubblica dei togati: giuristi e società nella Napoli del Seicento*, I, Napoli, Jovene, 1981.
- ROZZO, *Incontri* = UGO ROZZO, *Incontri di Giulio da Milano: Ortensio Lando*, in «Bollettino della Società di studi valdesi», 140 (1976), pp. 77-108.
- ROZZO, *La cultura italiana* = UGO ROZZO, *La cultura italiana nelle edizioni lionesi di Sébastien Gryphe (1531-1541)*, in «La bibliofilia», XC (1988), pp. 161-195.
- RÜCK = PETER RÜCK, *L'ordinamento degli archivi ducali di Savoia sotto Amedeo VIII, 1398-1451*, Traduzione di SANDRO D'ANDREAMATTEO, Prefazione di ISIDORO SOFFIETTI, Roma, Ufficio centrale per i beni archivistici, 1977 (Quaderni della Rassegna degli archivi di Stato, 48).
- RUDOLF, *Archiv und Bibliothek* = KARL RUDOLF, *Archiv und Bibliothek der Päpste im 15. Jahrhundert: Untersuchungen I*, in «Römische Historische Mitteilungen», 21 (1979), pp. 59-81.
- RUSSO, *Capecelatro, Francesco* = CARLA RUSSO, *Capecelatro, Francesco*, in *DBI*, XVIII, 1975, *sub voce*.
- RUSSO, *Carafa, Giovanni Battista* = CARLA RUSSO, *Carafa, Giovanni Battista*, in *DBI*, XIX, 1976, *sub voce*.
- RUSSO, *Il registro contabile* = ENZA RUSSO, *Il registro contabile di un segretario regio nella Napoli aragonese*, in «Reti Medievali Rivista», 14 (2013), 1 (<www.rmoa.unina.it/2139/1/356-1408-7-PB.pdf>, consultato il 27 maggio 2016).
- RYDER = ALAN C. RYDER, *The Kingdom of Naples under Alfonso the Magnanimous: the Making of a Modern State*, Oxford, Clarendon Press, 1976.
- SABATINI = GAETANO SABATINI, «Carlo Tapia: la vita, le opere, il 'Trattato dell'abondanza'», in CARLO TAPIA, *Trattato dell'abondanza*, Lanciano, Carabba, 1998, pp. 1-26.
- SACCHI = ROSSANA SACCHI, *Il disegno incompiuto: la politica artistica di Francesco II Sforza e Massimiliano Stampa*, I, Milano, LED, 2005.
- SAITA - GAMBA = ELEONORA SAITA - ERMIS GAMBA, *Registri delle cancellerie dello Stato e di magistrature diverse (1538-1796)* (<www.lombardiabeniculturali.it/archivi/compleksi-archivistici/MIBA002455/>, consultato il 27 maggio 2016).
- SALETTI, *Registri perduti* = BEATRICE SALETTI, *Registri perduti della Camera Ducale estense: la Storia della città di Ferrara del notaio Ugo Caleffini e il suo accesso alla Libreria della Camera*, in *Archivi e archivisti in Italia tra medioevo ed età moderna*, a cura di FILIPPO DE VIVO - ANDREA GUIDI - ALESSANDRO SILVESTRI, Roma, Viella, 2015, pp. 285-310.
- SALMINI = CLAUDIA SALMINI, *Buildings, Furnishing, Access and Use: examples from the Archive of the Venetian Chancery*, in *Archives and the Metropolis*, a cura di M.V. ROBERTS, Lon-

- don, Guildhall Library, 1998, pp. 93-108.
- SALVI, *Riformismo teresiano* = STEFANIA T. SALVI, *Riformismo teresiano e conservazione degli atti notarili. L'istituzione del Pubblico archivio a Milano nel XVIII secolo*, in «Rassegna degli Archivi di Stato», n. s., 5-6 (2009-2010), pp. 41-64.
- SALVI, *Tra privato e pubblico* = STEFANIA T. SALVI, *Tra privato e pubblico: notai e professione notarile a Milano (secolo XVIII)*, Milano, Giuffrè, 2012.
- SAMARAN, *Note* = CHARLES M. SAMARAN, *Note sur quelques manuscrits de l'inventaire des Archives Pontificales rédigé en 1366-1367 sous le pontificat d'Urbain V*, in «Mélanges d'archéologie et d'histoire», 22 (1902), 1, pp. 379-428.
- SANCHEZ GONZALEZ = ANTONIO SANCHEZ GONZALEZ, *De Messina a Sevilla. El largo peregrinar de un archivo siciliano por tierras españolas*, in *Messina: il ritorno della memoria, Catalogo della mostra tenutasi a Messina, Palazzo Zanca, dal 1 marzo al 28 aprile 1994*, Palermo, Novecento, 1994, pp. 129-141.
- SANDRI, *La storia* = LEOPOLDO SANDRI, *La storia degli archivi*, in «Archivum», 18 (1968), pp. 101-113.
- SAN MARTINI BARROVECCHIO, *Il Collegio degli Scrittori* = MARIA LUISA SAN MARTINI BARROVECCHIO, *Il Collegio degli Scrittori dell'Archivio della Curia romana e il suo officio notarile (secoli XVI-XIX)*, in *Studi in onore di Leopoldo Sandri*, Roma, Ufficio centrale per i beni archivistici, 1983 (Pubblicazioni degli Archivi di Stato, 98), III, pp. 847-72.
- SANTANGELO = MONICA SANTANGELO, *Preminenza aristocratica a Napoli nel tardo medioevo: i tocchi e il problema dell'origine dei sedili*, in «Archivio storico italiano», 171 (2013), pp. 273-318.
- SANTI, *La precedenza* = VENCESLAO SANTI, *La precedenza tra gli Estensi e i Medici e l'Historia dei Principi d'Este di G. Battista Pigna*, in «Atti e memorie della R. Deputazione ferrarese di storia patria», 9 (1897), pp. 37-122.
- SANTORO, *Contributi alla storia* = CATERINA SANTORO, *Contributi alla storia dell'amministrazione sforzesca*, in «Archivio storico lombardo», 66 (1939), pp. 27-114.
- SANTORO, *Gli uffici del comune* = CATERINA SANTORO, *Gli uffici del comune di Milano e del dominio visconteo e sforzesco: 1216-1515*, Milano, A. Giuffrè, 1968.
- SANTORO, *Gli uffici del dominio* = CATERINA SANTORO, *Gli uffici del dominio sforzesco (1450-1500)*, Milano, Fondazione Treccani degli Alfieri per la storia di Milano, 1948.
- SANTORO, *L'organizzazione del dominio* = CATERINA SANTORO, *L'organizzazione del dominio sforzesco*, in *Storia di Milano*, VII, Milano, Fondazione Treccani degli Alfieri per la storia di Milano, 1956, pp. 520-538.
- SANTORO - PUCCINELLI, = CARMELA SANTORO - ELENA PUCCINELLI, *Un inedito del conte d'Hauteville sullo stato degli archivi di Milano (1756-1757)*, in «Storia in Lombardia», 2 (2007), pp. 101-149.
- SANUDO, *I diarii* = MARINO SANUDO, *I diarii*, a cura di RINALDO FULIN et al., Venezia, Regia Deputazione di Storia Patria, 1879-1903, 58 voll.
- SARDINA = PATRIZIA SARDINA, *Palermo e i Chiaromonte: splendore e tramonto di una signoria. Potere nobiliare, ceti dirigenti e società tra XIV e XV secolo*, Caltanissetta-Roma, S. Sciascia, 2003.
- SAWILLA, *Antiquarianismus* = JAN M. SAWILLA, *Antiquarianismus, Hagiographie und Historie im 17. Jahrhundert: zum Werk der Bollandisten; ein wissenschaftshistorischer Versuch*,

- Tübingen, Walter de Gruyter, 2009.
- SCICHLONE, *Origine* = GIUSEPPE SCICHLONE, *Origine e ordinamento della deputazione del Regno di Sicilia*, in «Archivio storico per la Sicilia orientale», s. IV, IV (1951), pp. 83-114.
- SCINÀ = DOMENICO SCINÀ, *Prospetto della storia letteraria di Sicilia nel secolo decimottavo*, Palermo, Officio tipografico Lo Bianco, 1859.
- SCIUTI RUSSI, *Astrea in Sicilia* = VITTORIO SCIUTI RUSSI, *Astrea in Sicilia. Il ministero togato nella società siciliana dei secoli XVI e XVII*, Napoli, Jovene, 1983.
- SCIUTI RUSSI, *Inquisizione spagnola* = VITTORIO SCIUTI RUSSI, *Inquisizione spagnola e riformismo borbonico fra Sette e Ottocento: il dibattito europeo sulla soppressione del "terribile monstre"*, Firenze, Olschki, 2009.
- Scholarly practices in the archive* = *Scholarly practices in the archive, 1500-1800*, a cura di FILIPPO DE VIVO - MARIA PIA DONATO, numero monografico di «Storia della storiografia», 68 (2015), 2.
- Scritti inediti* = *Scritti inediti o rari di Antonino Amico e documenti relativi al medesimo*, a cura di RAFFAELE STARRABBA, Palermo, Tipografia dello Statuto, 1891.
- Scritture e potere* = *Scritture e potere. Pratiche documentarie e forme di governo nell'Italia tardomedievale (XIV-XV secolo)*, a cura di ISABELLA LAZZARINI, in «Reti Medievali Rivista», IX (2008).
- SEGARIZZI, *Cenni* = ARNALDO SEGARIZZI, *Cenni sulle scuole pubbliche a Venezia nel secolo XV e sul primo maestro d'esse*, in «Atti dell'Istituto veneto di scienze lettere ed arti», 75 (1915-1916), pp. 637-65.
- SEGNI, *Storie fiorentine* = BERNARDO SEGNI, *Storie fiorentine di messer Bernardo Segni, gentiluomo fiorentino, dall'anno 1527 al 1555. Colla vita di Niccolò Capponi, gonfaloniere della repubblica di Firenze, descritta dal medesimo Segni suo nipote*, Augusta, appresso David Raimondo Mertz e Gio. Jacopo Majer, 1723.
- SENATORE, *Ai confini* = FRANCESCO SENATORE, *Ai confini del "mundo de carta". Origine e diffusione della lettera cancelleresca italiana (XIII-XVI secolo)*, in *I confini della lettera. Pratiche epistolari e reti di comunicazione nell'Italia tardomedievale*, a cura di ISABELLA LAZZARINI, in «Reti Medievali Rivista», 10 (2009), pp. 239-291.
- SENATORE, *Gli archivi delle universitates* = FRANCESCO SENATORE, *Gli archivi delle universitates meridionali: il caso di Capua ed alcune considerazioni generali*, in *Archivi e comunità tra Medioevo ed età moderna*, a cura di ATTILIO BARTOLI LANGELI, ANDREA GIORGI - STEFANO MOSCADELLI, Roma, Ministero per i beni e le attività culturali. Direzione generale per gli archivi, 2009 (Saggi, 92), pp. 447-520.
- SENATORE, «*Uno mundo*» = FRANCESCO SENATORE, «*Uno mundo de carta*». *Forme e strutture della diplomazia sforzesca*, Napoli, Liguori, 1998.
- SFORZA PALLAVICINO, *Storia del Concilio di Trento* = PIETRO SFORZA PALLAVICINO, *Storia del Concilio di Trento*, in PIETRO SFORZA PALLAVICINO, *Opere*, I-II, Milano, Bettoni, 1834.
- SHAW, *Julius II* = CHRISTINE SHAW, *Julius II: The Warrior Pope*, Oxford, Blackwell, 1993.
- SICILIA = ROSSANA SICILIA, *Un Consiglio di spada e toga. Il Collaterale napoletano dal 1443 al 1542*, Napoli, Guida, 2010.
- SIGNAROLI, *Il trattato* = SIMONE SIGNAROLI, *Il trattato «De Archivis» di Baldassarre Bonifacio e Domenico Molino: politica, storia e archivi nel primo Seicento veneto*, in «Archivi», 10 (2015), pp. 75-90.

- SIGNOROTTO = GIANVITTORIO SIGNOROTTO, *Spagnoli e lombardi al governo di Milano*, in *Lombardia Borromaica Lombardia spagnola 1544-1659*, I, a cura di PAOLO PISSAVINO - GIANVITTORIO SIGNOROTTO, Roma, Bulzoni, 1995, pp. 93-161.
- SILVESTRI, *Archives of the Mediterranean* = ALESSANDRO SILVESTRI, *Archives of the Mediterranean: governance and record-keeping in the Crown of Aragon in the long fifteenth century*, in *Archival Transformations in Early Modern Europe*, a cura di FILIPPO DE VIVO - ANDREA GUIDI - ALESSANDRO SILVESTRI, numero monografico di «European History Quarterly», 46 (2016), 3, pp. 435-457.
- SILVESTRI, *Archivi senza archivisti* = ALESSANDRO SILVESTRI, *Archivi senza archivisti. I maestri notai e la gestione delle scritture nel Regno di Sicilia (prima metà XV sec.)*, in *Archivi e archivisti in Italia tra medioevo ed età moderna*, a cura di FILIPPO DE VIVO - ANDREA GUIDI - ALESSANDRO SILVESTRI, Roma, Viella, 2015, pp. 43-69.
- SILVESTRI, *La Real Cancelleria* = ALESSANDRO SILVESTRI, *La Real Cancelleria siciliana del Quattrocento e l'inquisito di Giovan Luca Barberi*, in «Reti Medievali Rivista», 17 (2016), 2.
- SILVESTRI, *Pratiche cancelleresche* = ALESSANDRO SILVESTRI, *Pratiche cancelleresche, archivi e strumenti di governo nella Sicilia di età bassomedievale (1412-1442)*, Tesi di dottorato dell'Università degli studi di Milano, 2012.
- SILVESTRI, *Produzione documentaria* = ALESSANDRO SILVESTRI, *Produzione documentaria e dinamiche di potere nel Regno di Sicilia (1392-1410)*, in «Archivio storico siciliano», XXXIV-XXXV (2008-2009), pp. 7-42.
- SILVESTRI, *Produzione e conservazione* = ALESSANDRO SILVESTRI, *Produzione e conservazione delle scritture nei regni di Napoli e Sicilia (secoli XII-XVII). Storia, storiografia e nuove prospettive di ricerca*, in *Atlanti. Review for Modern Archival Theory and Practice*, 23/2 (2013), 203-217.
- SILVESTRI, *Ruling from afar* = ALESSANDRO SILVESTRI, *Ruling from afar: Government and Information management in Late Medieval Sicily*, in «Journal of Medieval History», 42 (2016), 3, pp. 357-381.
- SILVESTRI, *Sullo stato* = GIUSEPPE SILVESTRI, *Sullo stato e sulla riforma della legislazione dei pubblici archivi in Italia - VIII*, in «Rivista sicula di scienza, letteratura ed arti», III (1871), 5, pp. 519-560.
- SIMONETTA, *Rinascimento* = MARCELLO SIMONETTA, *Rinascimento Segreto. Il mondo del segretariato da Petrarca a Machiavelli*, Milano, Franco Angeli 2004.
- SOLDEVILA = FERRAN SOLDEVILA, *Geronimo Zurita e la sua opera*, in «Archivio storico sardo», 29 (1964), pp. 29-71.
- SOLL, *The Information Master* = JACOB S. SOLL, *The Information Master: Jean-Baptiste Colbert's Secret State Intelligence System*, Ann Arbor, University of Michigan Press, 2009.
- SPADACCINI = MICHELE SPADACCINI, *Niccolò Toppi e gli «Scritti vari»: Chieti e Penne*, in «Quellen und Forschungen aus italienischen Archiven und Bibliotheken», 90 (2010), pp. 121-149.
- SPAGGIARI, *Cenni storici* = ANGELO SPAGGIARI, *Cenni storici sugli archivi notarili degli Stati dei duchi di Modena e Reggio*, in «Atti e memorie della Deputazione di storia patria per le antiche province modenesi», 2 (1980), pp. 207-226.
- SPARTI = ALDO SPARTI, *Il fondo Messina nell'Archivio della Casa Ducale Medinaceli di Siviglia*, in *Messina: il ritorno della memoria, Catalogo della mostra tenutasi a Messina, Palazzo Zanca, dal 1 marzo al 28 aprile 1994*, Palermo, Novecento, 1994, pp. 119-127.

- SPATA, *Le pergamene* = GIUSEPPE SPATA, *Le pergamene esistenti nel Grande archivio di Palermo*, Palermo, Tipografia e legatoria Clamis e Roberti, 1862.
- SPATA, *Sulle carte* = GIUSEPPE SPATA, *Sulle carte di Sicilia esistenti ne' regii archivi di corte in Torino. Notizie e osservazioni*, Roma, Tipografia delle scienze matematiche e fisiche, 1872.
- SPATRISANO = GIUSEPPE SPATRISANO, *Lo Steri di Palermo e l'architettura siciliana del Trecento*, Palermo, Flaccovio, 1972.
- SPINELLA = BARBARA MARIA RITA SPINELLA, *La Cattedrale di Santa Maria di Messina nei documenti dell'Archivio ducale Medinaceli di Toledo (1282-1412)*, Tesi di dottorato dell'Università degli studi di Catania, 2012-2013.
- SPINELLI = ANTONIO SPINELLI, *Degli archivi napoletani: ragionamento*, Napoli, della Stamperia Reale, 1845 (rist. anast. Napoli, Archivio di Stato, 1995).
- SPINI = GIORGIO SPINI, *I trattatisti dell'arte storica nella Controriforma italiana*, in *Contributi alla storia del Concilio di Trento e della Controriforma*, Firenze, Vallecchi, 1948, pp. 109-136.
- STALTERI RAGUSA = GIOVANNA STALTERI RAGUSA, *Introduzione*, in GIOVAN LUCA BARBERI, *Il 'Magnum Capibrevium' dei feudi maggiori*, I, a cura di GIOVANNA STALTERI RAGUSA, Palermo, Società siciliana per la storia patria, 1993, pp. I-LIII.
- STARRABBA, *Avvertenza preliminare* = RAFFAELE STARRABBA, *Avvertenza preliminare*, in ANTONINO AMICO, *Scritti inediti o rari di Antonino Amico e documenti relativi al medesimo*, a cura di RAFFAELE STARRABBA, Palermo, Tipografia dello Statuto, 1891, pp. 5-27.
- STARRABBA, *Prefazione* = RAFFAELE STARRABBA, *Prefazione a I diplomi della Cattedrale di Messina raccolti da Antonino Amico*, a cura dello stesso, Palermo, Tipografia Michele Amenta, 1888, pp. V-CLXVIII.
- Statuta Florentiae* = *Statuta populi et communis Florentiae publica auctoritate collecta castigata et praeposita anno salutis MCCCCXV*, Friburgi [ma in realtà Firenze], apud Michaelem Kluth, 1778, voll. 3.
- Statuti della Repubblica fiorentina* = *Statuti della Repubblica fiorentina*, a cura di GIULIANO PINTO - ANDREA ZORZI - FRANCESCO SALVESTRINI, Firenze, Olschki, 1999, voll. 2.
- STELLA = ALDO STELLA, *Antelmi, Bonifacio*, in *DBI*, III, 1961, *sub voce*.
- STHAMER, *Die Reste* = EDUARD STHAMER, *Die Reste des Archivs Karls I. von Sizilien im Staatsarchiv zu Neapel*, in «Quellen und Forschungen aus Italien Archiven und Bibliotheken», 14 (1911), pp. 68-139.
- STHAMER, *Original und Register* = EDUARD STHAMER, *Original und Register in der sizilischen Verwaltung Karls I. von Anjou*, in ID., *Beiträge zur Verfassungs- und Verwaltungsgeschichte des Königreichs Sizilien im Mittelalter*, a cura di ANDREAS KIESEWETTER, Aalen, Scientia Verlag, 1994, pp. 437-522.
- STOLER, *Along the Archival Grain* = ANNE L. STOLER, *Along the Archival Grain: Epistemic Anxieties and Colonial Common Sense*, Princeton, Princeton University Press, 2009.
- Storici e politici fiorentini* = *Storici e politici fiorentini del Cinquecento*, a cura di ANGELO BAIOCCHI, Milano-Napoli, Ricciardi, 1994.
- Storiografia repubblicana fiorentina* = *Storiografia repubblicana fiorentina*, a cura di JEAN-JACQUES MARCHAND - JEAN-CLAUDE ZANCARINI, Firenze, Franco Cesati Editore, 2003.
- STRADA = FRANCESCO ANGELO STRADA, *La clemenza reale: historia della rebellione, e riacquisto di Messina*, Palermo, per Pietro Coppula Stampatore Camerale, 1682.

- Studi in onore di Arnaldo d'Addario* = *Studi in onore di Arnaldo d'Addario*, a cura di LUIGI BORGIA et al., Lecce, Conte, 1995.
- Studi in onore di Leopoldo Sandri* = *Studi in onore di Leopoldo Sandri*, Roma, Ufficio centrale per i beni archivistici, 1983 (Pubblicazioni degli Archivi di Stato, 98)
- Sulla diplomazia* = *Sulla diplomazia in età moderna. Politica, economia, religione*, a cura di RENZO SABBATINI - PAOLA VOLPINI, Milano, Franco Angeli, 2011.
- SUMMONTE = GIOVANNI ANTONIO SUMMONTE, *Dell'istoria della città e Regno di Napoli*, Napoli, a spese di Antonio Bulifon, 1675.
- Sussidi* = *Sussidi per la consultazione dell'Archivio Vaticano*, I (Lo schedario Garampi - I registri vaticani - I registri lateranensi - Le 'rationes camerae' - L'archivio consistoriale), a cura di GERMANO GUALDO, Città del Vaticano, Archivio Segreto Vaticano, 1989.
- TANGL, *Die papstlichen Kanzleiordnungen* = MICHAEL TANGL, *Die papstlichen Kanzleiordnungen von 1200-1500*, Innsbruck, Wagner, 1894.
- TANZINI, *Il governo* = LORENZO TANZINI, *Il governo delle leggi. Pratiche istituzionali a Firenze dalla fine del Duecento all'inizio del Quattrocento*, Firenze, Edifir, 2007.
- TANZINI, *Il più antico ordinamento* = LORENZO TANZINI, *Il più antico ordinamento della Camera del Comune di Firenze: le "Provvisioni Canonizzate" del 1289*, in «Annali di storia di Firenze», I (2006), pp. 139-179.
- TANZINI, *Statuti* = LORENZO TANZINI, *Statuti e legislazione a Firenze dal 1355 al 1415: lo statuto cittadino del 1409*, Firenze, Olschki, 2004.
- TANZINI, *Statuti - Reti* = LORENZO TANZINI, *Gli statuti fiorentini del 1409-1415: problemi di politica e diritto*, in «Reti Medievali Rivista» 3 (2002), 2 (<www.rmojs.unina.it/index.php/rm/article/view/262/254>, consultato l'8 novembre 2015).
- TAPIA = CARLO TAPIA, *De praestantia regalis cancellariae neapolitanae*, Napoli, ex regia typographia Aegidij Longhi, 1632.
- TAVONI, *Scrivere* = MIRKO TAVONI, *Scrivere la grammatica. Appunti sulle prime grammatiche dell'italiano manoscritte e a stampa*, in «Annali della Scuola normale superiore di Pisa. Classe di lettere e filosofia», s. 3, 23 (1993), pp. 759-796.
- TAVONI, *Circumnavigare il testo* = MARIA GIOIA TAVONI, *Circumnavigare il testo. Gli indici in età moderna*, Napoli, Liguori, 2009.
- TERMINIO = MARCO ANTONIO TERMINIO, *Apologia di tre seggi illustri di Napoli*, Venezia, appresso Domenico Farri, 1581.
- TESTA, *Fondazione* = LUCA TESTA, *Fondazione e primo sviluppo del Seminario romano (1565-1608)*, Roma, Editrice Pontificia Università Gregoriana, 2002.
- TESTI = FULVIO TESTI, *Ristretto delle ragioni che la serenissima Casa d'Este ha colla Camera apostolica, con le risposte di Roma, & contrarisposte per parte del serenissimo di Modena*, s.l., [1643 ca.].
- The History of Archives* = *The History of Archives and the History of Science*, a cura di ELIZABETH YALE, in «ISIS - A Journal of the History of Science Society», 107 (2016), 1, pp. 74-120.
- The Oxford History of Historical Writing* = *The Oxford History of Historical Writing*, a cura di DANIEL R. WOOLF, Oxford, Oxford University Press, 2011-2012, voll. 5.
- The transmission of culture* = *The transmission of culture in early modern Europe*, a cura

- di ANTHONY GRAFTON - ANN BLAIR, Philadelphia, University of Pennsylvania Press, 1990.
- The Uses of Historical Evidence* = *The Uses of Historical Evidence in Early Modern Europe*, numero speciale a cura di Jacob Soll, in «Journal of the History of Ideas», 64 (2003).
- TIGRINO = VITTORIO TIGRINO, *Castelli di carte. Giurisdizione e storia locale nel Settecento in una disputa fra Sanremo e Genova (1729-35)*, in «Quaderni storici», 101 (1999), pp. 475-506.
- TIRABOSCHI, *Biblioteca Modenese* = GIROLAMO TIRABOSCHI, *Biblioteca Modenese o notizie della vita e delle opere degli scrittori nati degli stati del serenissimo Signor Duca di Modena, raccolte e ordinate dal cavaliere ab. Girolamo Tiraboschi*, Modena, presso la società tipografica, 1781-1786, voll. 6.
- TITONE, *Le Consuetudines terre Platee* = FABRIZIO TITONE, *Le Consuetudines terre Platee: un esempio di cultura dello scritto nella Sicilia tardomedievale*, in *Scritture e potere. Pratiche documentarie e forme di governo nell'Italia tardomedievale (XIV-XV secolo)*, a cura di ISABELLA LAZZARINI, in «Reti Medievali, Rivista», IX (2008) (<www.rmojs.unina.it/index.php/rm/article/view/111/93>, consultato 28 maggio 2015).
- TITONE, *Governments* = FABRIZIO TITONE, *Governments of the «universitates»*, Brepols, Turnhout, 2009.
- TOCCAFONDI = DIANA TOCCAFONDI, *Archivi, retorica e filologia: il metodo storico bonainiano nel passaggio verso l'Unità d'Italia*, in *Archivi e storia nell'Europa del XIX secolo, Alle radici dell'identità culturale europea. Atti del convegno internazionale di studi nei 150 anni dall'istituzione dell'Archivio Centrale, poi Archivio di Stato, di Firenze. Firenze, 4-7 dicembre 2002*, a cura di IRENE COTTA - ROSALIA MANNO-TOLU, Roma, Ministero per i beni e le attività culturali, Direzione generale per gli archivi, 2006, voll. 2 (Saggi, 90), pp. 249-260.
- TOPPI = NICCOLÒ TOPPI, *De origine omnium tribunalium nunc in Castro Capuano fidelissimae civitatis Neapolis existentium*, Napoli, Ex Typographia Honuphrij Savij, 1655, voll. 4.
- TORRISI = CLAUDIO TORRISI, *Per una storia del "Grande Archivio" di Palermo*, Palermo, Archivio di Stato di Palermo, 2009.
- TORTAROLO = EDOARDO TORTAROLO, *Italian Historical Writing, 1680-1800*, in *The Oxford History of Historical Writing*, III, 1400-1800, Oxford, Oxford University Press, 2012, pp. 364-383.
- TOSCANO = TOBIA R. TOSCANO, *Antonio Terminio da Contursi: poeta umanista del XVI secolo*, Contursi Terme, Il Fauno, 2009.
- Toward a Cultural History of Archives* = *Toward a Cultural History of Archives*, a cura di ANN BLAIR - JENNIFER MILLIGAN, num. monografico di «Archival Science», 7 (2007), 4.
- TRASELLI = CARMELO TRASELLI, *Da Ferdinando il Cattolico a Carlo V. L'esperienza siciliana 1475-1525*, Soveria Mannelli, Rubbettino, 1982, voll. 2.
- TREBBI, *Il segretario veneziano* = GIUSEPPE TREBBI, *Il segretario veneziano. Una descrizione cinquecentesca della Cancelleria ducale*, in «Archivio storico italiano», 144 (1986), pp. 35-73.
- TREBBI, *La Cancelleria* = GIUSEPPE TREBBI, *La Cancelleria veneta nei secoli XVI e XVII*, in «Annali della Fondazione Luigi Einaudi», 14 (1980), pp. 65-125.
- TRINCHERA = FRANCESCO TRINCHERA, *Degli archivii napolitani. Relazione a S.E. il ministro della pubblica istruzione per Francesco Trinchera, Direttore generale degli archivii nelle provincie napolitane*, Napoli, Stamperia del Fibreno, 1872.

- TURCHI, *Un archivio scomparso* = LAURA TURCHI, *Un archivio scomparso e il suo creatore? La Grotta di Alfonso II d'Este e Giovan Battista Pigna*, in *Archivi e archivisti in Italia tra medioevo ed età moderna*, a cura di FILIPPO DE VIVO - ANDREA GUIDI - ALESSANDRO SILVESTRI, Roma, Viella, 2015, pp. 217-237.
- TUTINI = CAMILLO TUTINI, *Dell'origine e fundation de' seggi di Napoli, del tempo in che furono instituiti, e della separation de' nobili dal popolo*, Napoli, appresso il Beltrano, 1644.
- «Un Tesoro infinito inveduto» = «Un Tesoro infinito inveduto». *Erudizione e archivi a Milano tra XVII e XIX secolo*, a cura di LUCA FOIS - MARCO LANZINI, Milano, Scalpendi, 2013.
- VALENTI, *Il documento medioevale* = FILIPPO VALENTI, *Il documento medioevale. Nozioni di diplomatica generale e di cronologia*, in *Scritti e lezioni di archivistica, diplomatica e storia istituzionale*, a cura di DANIELA GRANA, Roma, Ministero per i beni e le attività culturali, Ufficio centrale per i beni archivistici, 2000 (Saggi, 57), pp. 225-328.
- VALENTI, *Profilo storico* = FILIPPO VALENTI, *Profilo storico dell'Archivio Segreto Estense*, Introduzione a ARCHIVIO DI STATO DI MODENA, *Archivio segreto estense. Sezione "Casa e Stato". Inventario*, Roma, Ministero dell'interno.1953 (Pubblicazioni degli Archivi di Stato, 13), pp. 3-47.
- VALENTI, *Scritti e lezioni* = FILIPPO VALENTI, *Scritti e lezioni di archivistica, diplomatica e storia istituzionale*, a cura di DANIELA GRANA, Roma, Ministero per i beni e le attività culturali, Ufficio centrale per i beni archivistici, 2000 (Saggi, 57).
- VALERI = ELENA VALERI, *Mocenigo, Andrea*, in *DBI*, LXXV, 2011, *sub voce*.
- VALLONE = GIANCARLO VALLONE, *D'Afflitto, Matteo*, in *DBI*, XXXI, 1985, *sub voce* (ora anche in *Federico II: Enciclopedia fridericiana*, I, Roma, Istituto della Enciclopedia Italiana, 2006, *sub voce*).
- VARCHI, *Storia fiorentina* = BENEDETTO VARCHI, *Storia fiorentina*, a cura GAETANO MILANESI, Firenze, Le Monnier, 1858, voll. 2.
- VAROTTI, *Machiavelli segretario* = CARLO VAROTTI, *Machiavelli segretario: l'esperienza e il racconto in Machiavelli senza i Medici*, in *Machiavelli senza i Medici: scrittura del potere / potere della scrittura (1498-1512). Atti del convegno di Losanna 18-20 novembre 2004*, a cura di JEAN-JACQUES MARCHAND, Roma, Salerno editrice, 2006, pp. 131-148.
- VASINA, *Comune, Vescovo e Signoria estense* = AUGUSTO VASINA, *Comune, Vescovo e Signoria estense dal XII al XIV secolo*, in *Storia di Ferrara. Il basso medioevo, XII-XIV*, V, a cura di AUGUSTO VASINA, Ferrara, Corbo-Librit, 1987, pp. 75-127.
- Venerabilis Collegij* = *Venerabilis Collegij Reverendiss. et Admodum Illustrium DD. Secretariorum Apostolicorum Privilegia, et Iura Diuersa, Undique in Unum Collecta ... Industria Reuerendiss. P.D. Thomae Thomasij Gualterutij, et Admodum Illustris D. Caroli Gabrielij Collegarum Ad Id Deputatorum. Addita Insuper Secretariorum Serie, Nec Non Statutis Collegij, ... & Indice Copioso....* Roma, Reverenda Camera Apostolica, 1587.
- VENTURA = ANGELO VENTURA, *Politica del diritto e amministrazione della giustizia nella Repubblica veneta*, in «*Rivista storica italiana*», 94 (1982), pp. 589-608.
- VERGA = ANDREA VERGA, *Vita di Bartolomeo Rozzoni: memoria documentata*, Treviglio, Tip. Messaggi, 1893.
- VERRI, *Saggio* = ALESSANDRO VERRI, *Saggio sulla storia d'Italia*, a cura di BARBARA SCALVINI, Roma, Edizioni di storia e letteratura, 2001.
- VERRI, *Storia* = PIETRO VERRI, *Storia di Milano*, Milano, Società tipografica dei classici italiani, 1834-1835, voll. 2.

- VIAN = GIOVANNI VIAN, *La donazione di Costantino*, Bologna, il Mulino, 2010.
- VIANELLO, *Gli archivi* = AMELIA VIANELLO, *Gli archivi del Consiglio dei dieci. Memoria e istanze di riforma nel secondo Settecento veneziano*, Padova, Il Poligrafo, 2009.
- VILAPLANA = MARIA ASUNCION VILAPLANA, *Documentos de Mesina en el Archivo Ducal de Medinaceli (Sevilla)*, in «Archivio storico messinese», XXVI-XXVII (1975-1976), pp. 7-28.
- VILLANI, *Nuova Cronica* = GIOVANNI VILLANI, *Nuova Cronica*, a cura di GIOVANNI PORTA, Parma, Guanda, 1991, voll. 3.
- VILLARI = ROSARIO VILLARI, *La rivolta antispagnola a Napoli. Le origini (1585-1647)*, Bari, Laterza, 1967.
- VISCONTI, *La pubblica amministrazione* = ALESSANDRO VISCONTI, *La pubblica amministrazione nello Stato milanese durante il predominio straniero (1541-1796). Saggio di storia del diritto amministrativo*, Roma, Athenaeum, 1913.
- VISCONTI, *Ordine* = CARLO E. VISCONTI, *Ordine dell'esercito ducale sforzesco (1472-1474)*, in «Archivio storico lombardo», III (1876), pp. 448-513.
- VITALE = GIULIANA VITALE, *Sul segretario regio al servizio degli Aragonesi di Napoli*, in «Studi storici», 49 (2008), pp. 293-321.
- VITALI, *Conoscere per trasformare* = STEFANO VITALI, *Conoscere per trasformare: riforme amministrative ed ambivalenze archivistiche nella Toscana di Pietro Leopoldo*, in «Ricerche storiche», XXXII (2002), 1, pp. 101-125.
- VITALI, *L'archivista e l'architetto* = STEFANO VITALI, *L'archivista e l'architetto: Bonaini, Guasti, Bongi e il problema dell'ordinamento degli Archivi di Stato toscani*, in *Salvatore Bongi nella cultura dell'Ottocento. Archivistica, storiografia, bibliologia. Atti del convegno nazionale, Lucca 31 gennaio-4 febbraio 2000*, Roma, Ministero per i beni e le attività culturali, Direzione generale per gli archivi, 2003, pp. 519-564.
- VIVOLI, *dagli Uffizi a Piazza Beccaria* = CARLO VIVOLI, *L'Archivio di Stato di Firenze: dagli Uffizi a Piazza Beccaria*, in «Rassegna degli Archivi di Stato», XLVI (1986), pp. 505-533.
- VOLPICELLA = SCIPIONE VOLPICELLA, *Della vita e delle opere di Francesco Capececiatro*, Monaco, Giorgio Franz, 1854.
- WENCK = KARL WENCK, *Über päpstliche Schatzverzeichnisse des 13. und 14. Jahrhunderts und ein Verzeichniss der päpstlichen Bibliothek vom Jahre 1311*, in «Mittheilungen des Instituts für Oesterreichische Geschichtsforschung», VI (1885), pp. 270-286.
- WOOLF = DANIEL R. WOOLF, *The Social Circulation of the Past: English Historical Culture 1500-1730*, Oxford, Oxford University Press, 2003.
- YALE = ELIZABETH YALE, *Sociable Knowledge: Natural History and the Nation in Early Modern Britain*, Philadelphia, University of Pennsylvania Press, 2016.
- YEO = RICHARD YEO, *Notebooks, English Virtuosi, and Early Modern Science*, Chicago, The University of Chicago Press, 2014.
- ZACCARIA, *Il Bruni cancelliere* = RAFFAELLA ZACCARIA, *Il Bruni cancelliere e le istituzioni della Repubblica*, in *Leonardo Bruni cancelliere della Repubblica di Firenze. Atti del Convegno di studi (Firenze, 27-29 ottobre 1987)*, a cura di PAOLO VITI, Firenze, Olschki, 1990, pp. 97-116.
- ZANNI ROSIELLO, *Archivi e memoria* = ISABELLA ZANNI ROSIELLO, *Archivi e memoria storica*, Bologna, il Mulino, 1987.

- ZANNI ROSIELLO, *Gli archivi tra passato e presente* = ISABELLA ZANNI ROSIELLO, *Gli archivi tra passato e presente*, Bologna, il Mulino, 2005.
- ZANNI ROSIELLO, *L'archivista sul confine* = ISABELLA ZANNI ROSIELLO, *L'archivista sul confine, Scritti di Isabella Zanni Rosiello*, a cura di CARMELA BINCHI - TIZIANA DI ZIO, Roma, Ministero per i beni e le attività culturali, Ufficio centrale per i beni archivistici, 2000 (Saggi, 60).
- ZANNINI, *Burocrazia* = ANDREA ZANNINI, *Burocrazia e burocrati a Venezia in età moderna: i cittadini originari (sec. XVI-XVIII)*, Venezia, Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti, 1993.
- ZANNINI, *L'impiego pubblico* = ANDREA ZANNINI, *L'impiego pubblico*, in *Storia di Venezia. Dalle origini alla caduta della Serenissima*, IV, *Il Rinascimento. Politica e cultura*, a cura di ALBERTO TENENTI - UGO TUCCI, Roma, Istituto della enciclopedia italiana, 1996, pp. 415-63.
- ZAPPERI, *Amico, Antonino* = ROBERTO ZAPPERI, *Amico, Antonino*, in *DBI*, II, 1960, *sub voce*.
- ZAPPERI, *Auria, Vincenzo* = ROBERTO ZAPPERI, *Auria, Vincenzo*, in *DBI*, IV, 1962, *sub voce*.
- ZILLE, *Salari* = ESTER ZILLE, *Salari e stipendi a Venezia nel Quattro e Cinquecento*, in «Archivio veneto», 173 (1992), pp. 131-45.
- ZORZI, *La Libreria* = MARINO ZORZI, *La Libreria di San Marco. Libri, lettori, società nella Venezia dei Dogi*, Milano, Mondadori, 1987.
- ZORZI, *Le fonti normative* = ANDREA ZORZI, *Le fonti normative a Firenze nel tardo Medioevo. Un bilancio delle edizioni e degli studi*, in *Statuti della Repubblica fiorentina*, I, a cura di GIULIANO PINTO - ANDREA ZORZI - FRANCESCO SALVESTRINI, Firenze, Olschki, 1999, pp. LIII-CI.
- ZUTSHI, *Innocent III* = PATRICK ZUTSHI, *Innocent III and the Reform of the Papal Chancery*, in *Innocenzo III. Urbs et Orbis. Atti del congresso internazionale, Roma, 9-15 settembre 1998*, I, a cura di ANDREA SOMMERLECHNER, Roma, Istituto storico italiano per il medio evo, 2003, I, pp. 84-101.

ELENCO CRONOLOGICO DEI DOCUMENTI

II.1a Trani, 1271 ca. Disposizione di Carlo I d'Angiò, re di Sicilia, in merito alla triplice registrazione delle scritture.	120
II.1b. Calvi, 23 gen. 1272. Disposizione di Carlo I d'Angiò, re di Sicilia, concernente la tenuta della contabilità.	120
III.24a. Lagopesole, 9 set. 1277. Ordine di Carlo I d'Angiò, re di Sicilia, sul trasporto di numerosi registri e scritture a Napoli.	256
III.24b. Melfi, 5 ott. 1278. Disposizione di Carlo I d'Angiò, re di Sicilia, in merito al recupero di diverse scritture contabili.	256
III.11. Nicotera, 12 lug. 1283. Ordine regio in merito alla sigillatura delle lettere nel Regno angioino di Napoli.	234
I.37. Napoli, 12 lug. 1284. Ordine di trasportare a Napoli le scritture conservate presso il castello di Melfi, contenenti informazioni sui possedimenti dell'aristocrazia del Regno di Sicilia.	79
II.33. Bari, 21 nov. 1284. Elenco dei registri angioni trasportati alla presenza di Carlo I d'Angiò.	175
I.14. Ferrara, 1288 ca. Rubrica dei primi Statuti cittadini, da cui emerge il controllo marchionale sulla documentazione diplomatica.	45
I.15. S.l. [Napoli], s.d. [sec. XIV] Disposizioni sul funzionamento dell'archivio della Camera della sommaria di Napoli e sulla conservazione delle sue scritture.	46
III.34. Venezia, 22 ago. 1316. Ordine per la costruzione di banchi e altri mobili per la Cancelleria inferiore della Repubblica.	268
II.2. Firenze, 19 apr. 1318. Provvisione concernente le copie degli atti della Signoria e la consegna che ne doveva fare all'archivio della Camera il loro notaio.	121
III.35. Firenze, 27 apr. 1322. Provvisione concernente investimenti per la costruzione di nuovi locali per servizio dell'archivio della Camera del Comune.	269
V.1. Firenze, 1322-1325. Statuto del Capitano del popolo di Firenze, libro I, rubrica IX, concernente l'elezione e l'ufficio del Notaio delle riformazioni, e del suo coadiutore.	399
V.10. Venezia, 22 mar. 1327. Obbligo per i cancellieri inferiori e notai della città di tenere quaderni di imbreviature.	410

III.25. Messina, 3 nov. 1330. Disposizione di Federico III di Sicilia concernente la conservazione dell'archivio della città di Palermo.	257
III.36. Napoli, 25 feb. 1336. Ordine regio per il restauro della sede dell'Archivio della Regia zecca.	270
IV.28. Firenze, 13 gen. 1339. Provvisione riguardante un notaio e due chierici di Camera incaricati di custodire libri e atti del Comune di Firenze.	360
I. Firenze, 21 mar. 1340. Provvisione che stabilisce uno stanziamento per la costruzione di un locale destinato a deposito di scritture nel Palazzo del popolo.	17
III.25. Messina, 16 gen. 1342. Disposizione di Pietro II di Sicilia in merito alla conservazione di una delle chiavi dell'archivio della città di Palermo.	257
III.36. S.l. [Napoli], 25 nov. 1342. Indicazioni su un precedente restauro della sede dell'Archivio della Regia zecca.	270
V.31. Firenze, 26 lug. 1343. Lo storico Giovanni Villani racconta l'episodio della distruzione degli archivi della Camera del Comune di Firenze durante la ribellione che portò alla cacciata del duca d'Atene.	440
IV.29. Firenze, 30 giu. 1348. Stanziamento per il notaio ser Cardino di Dino da Colle e i suoi coadiutori, addetti all'ufficio delle Riformagioni del Comune di Firenze – dal primo registro dello scrivano di Camera.	361
V.32. Napoli, 1 set. 1348. Distruzione e dispersione di numerose scritture in seguito all'occupazione del Castelnuovo di Napoli da parte di Luigi I d'Ungheria.	441
I.38. Roma, 27 giu. 1366. Proemio a un inventario della Cancelleria apostolica che dimostra l'ampiezza e il numero dei territori rappresentati nell'archivio papale.	80
II.34. Avignone, 4 mag. 1369. Inventario dei registri nel palazzo pontificio ad Avignone.	177
IV.30. S.l., 1380 ca. Bolla con la quale si dichiarava vacante un ufficio di scrittore delle lettere della Cancelleria apostolica per via del matrimonio contratto dal suo precedente titolare.	362
I.16a. Venezia, 18 set. 1406. Deliberazione con cui il Consiglio dei dieci ordina la confisca delle più preziose scritture dei Carraresi di Padova, recentemente conquistata dalla Repubblica.	48
I.16b. Venezia, 20 ott. 1406. Dibattito in Consiglio dei dieci riguardo alla sorte delle scritture padovane recentemente confiscate.	48
III.1. Catania, 13 ago. 1408. Disposizione di Martino I di Sicilia in merito alla compilazione delle lettere regie.	221
III.26. Roma, 23-24 set. 1409. Inventario di libri e registri della Camera apostolica provenienti da Avignone e trasportati in quattro «bottarelli».	258
I.16c. Venezia, 26 mar. 1411. Deliberazione del Senato che, per ottenere i nomi dei «provisionati» dei Carraresi, chiede di consultare la documentazione confiscata a Padova nel 1406.	49

- III.27. Firenze, 1415 ca. Rubrica degli Statuti fiorentini del 1415 con cui si davano disposizioni relative a un finanziamento per la costruzione di locali, mobili e serrature da destinare all'archivio della Camera del Comune. 259
- IV.31. Firenze, 1415 ca. Rubrica degli Statuti fiorentini del 1415 con cui si davano disposizioni concernenti il divieto di affidare l'incarico di revisore dei libri contabili dei camerlenghi a ragionieri aventi con loro relazioni di parentela. 363
- III.23. Venezia, 26 mar. 1423. Ordine per la costruzione di tavoli e panche più alti per gli addetti alla compilazione dei documenti più segreti. 255
- III.28. Palermo, 20 set. 1423. Ordine del viceré per lo stanziamento del denaro necessario alla costruzione di quattro casse per il trasporto della documentazione finanziaria del Regno di Sicilia presso il nuovo archivio. 261
- IV.15. Catania, 15 ott. 1425. Nicola Speciale, viceré di Sicilia sancisce l'istituzione dell'ufficio di archivario della Curia del patrizio dell'*universitas* di Catania, approvandone i criteri elettivi. 338
- I.39. Palermo, 24 nov. 1425. Ordine viceregio affinché i portulanotti del val di Mazara mandino la propria contabilità al Maestro portulano del Regno di Sicilia. 81
- IV.32. Valencia, 30 set. 1426. Intervento del viceré Nicola Speciale in merito alla questione sorta tra Andrea Carioso, maestro notaio della Magna regia Curia del Regno di Sicilia, e l'*archivarius* della medesima magistratura. 367
- III.37. Palermo, 26 nov. 1428. Ordine viceregio in merito all'adattamento della Cappella di S. Antonio presso palazzo Steri come archivio finanziario del Regno di Sicilia. 271
- VI.23. Firenze, 1429-1440 ca. Giovanni Cavalcanti: estratto da *Istorie fiorentine* IV, 19 che fa riferimento all'uso delle scritture della Camera. 515
- II.3. Messina, 26 lug. 1429. Lettera esecutoria che certifica l'obbligo di trascrivere le scritture finanziarie anche nella serie della Real cancelleria del Regno di Sicilia. 123
- III.37. Palermo, 7 giu. 1430. Disposizione del viceré di Sicilia per sistemare la «domus» della Cancelleria, che si trovava presso palazzo Steri. 271
- IV.32. Palermo, 5 mar. 1439. Esecutoria della concessione del sovrano Alfonso il Magnanimo, riguardante l'acquisto dell'ufficio di *archivarius* della Magna regia curia del Regno di Sicilia, da parte di Andrea Carioso, maestro notaio del medesimo ufficio. 367
- V.2. Palermo, 23 nov. 1440. Tariffario per il rilascio di scritture notarili. 400
- V.11. Palermo, 23 nov. 1440. Capitolare regio relativo alla corretta tenuta e organizzazione delle scritture notarili nel Regno di Sicilia. 411
- IV.15. Palermo, 17 mar. 1444. Conferma, da parte di re Alfonso il Magnanimo, della supplica presentatagli dall'*universitas* di Catania, con la quale si dispone il ripristino del sistema elettivo stabilito in precedenza per l'ufficio dell'archivario della Curia del patrizio di Catania e la revoca della nomina viceregia in favore di Pino Carasto. 340

- I.2. Palermo, 29 lug. 1444. Lettera esecutoria per l'istituzione dell'ufficio di Maestro notaio o archivario dei commissari della Magna regia curia del Regno di Sicilia, e per l'assegnazione del medesimo ufficio al segretario Nicola della Rocca. 18
- I.27a. Palermo, 30 lug. 1444. Ordine del viceré di Sicilia a un notaio in merito alla copia di alcune scritture di interesse per la Corte. 64
- I.27b. Palermo, 30 lug. 1444. Istruzione del viceré di Sicilia al Capitano di Catania affinché si occupi di recuperare alcune scritture notarili. 64
- III.28. Palermo, 8 ago. 1444. Ordine per lo stanziamento del denaro necessario alla costruzione di una cassa in cui riporre i vecchi libri della Conservatoria del real patrimonio. 261
- I.26. Napoli, 11 set. 1444. Ordine concernente l'uso dell'archivio della Sommaria per dimostrare che l'*universitas* di Pomigliano non deve pagare la colletta regia sulla base di ricerche fatte dagli *archivari*. 63
- IV.16. Venezia, 7 giu. 1446. Nomina di un maestro di grammatica e retorica per la formazione dei giovani destinati al servizio di cancelleria. 340
- I.17. *Fontem Chuppi*, 6 nov. 1446. Sentenza di Bernardo Pinos, giudice della Magna regia curia del Regno di Sicilia, in merito alla gestione delle scritture dell'ufficio della Segreteria e del suo archivio. 50
- V.33. Milano, 16 mar. 1450. Grida di Francesco I Sforza affinché siano restituite le scritture dell'archivio camerale della Repubblica Ambrosiana. 442
- I.29. Ferrara, 2 apr. 1450. Mandato per un pagamento della Camera ducale che testimonia l'uso di documenti per rivendicare i diritti degli Este contro l'abbazia di Nonantola. 67
- II.4. Firenze, 19 feb. 1451. Provvisione con cui si obbligavano i notai del Comune di Firenze a tenere giornalmente nota dei denari in un registro, evitando di tenere fogli sciolti (polizze) infilzati. 124
- I.17. Napoli, 26 apr. 1451. Ordine di re Alfonso il Magnanimo in merito all'abolizione dell'ufficio di archivario della Segreteria del Regno di Sicilia e alla restituzione del controllo sui registri ai segretari. 51
- V.12a. Palermo, 16 set. 1451. Disposizione del viceré di Sicilia concernente l'assegnazione degli atti di due notai defunti, Vinchius de Cuffaro e Nicola de Candelis, in favore del notaio Pietro de Goffrido di Palermo. 413
- V.12b. Palermo, 5 nov. 1451. Ordine viceregio di consegnare gli atti del defunto notaio Vinchius de Cuffaro, al figlio di quest'ultimo, Matteo de Cuffaro. 414
- III.2. Milano, 28 dic. 1451. Lettera di Lancillotto Crotti al duca di Milano, concernente il ritorno alle pratiche di sigillazione in uso sotto i Visconti. 222
- V.21. Palermo, 31 dic. 1454. Documenti che attestano la dispersione documentaria in Sicilia e il tentativo regio di recuperare le scritture durante il regno di Alfonso il Magnanimo. 425
- IV.1a. Milano, 29 ago. 1455. Regolamenti relativi ai registratori della Cancelleria

segreta del Ducato di Milano.	301
IV.1b. Milano, 14 mag. 1456. Regolamenti relativi agli uscieri della Cancelleria segreta del Ducato di Milano.	304
IV.33. Venezia, 22 dic. 1456. Misure proposte al Consiglio dei dieci per il tempestivo pagamento dei notai della Cancelleria di Venezia.	369
V.21. Napoli, 24 feb. 1457. Approvazione di una supplica presentata a re Alfonso il Magnanimo, concernente il versamento dei registri dei segretari presso l'ufficio dei maestri razionali e il divieto, per gli eredi dei segretari defunti, di conservare la documentazione nelle abitazioni private.	426
I.28. Busseto, 11 set. 1457. Lettera relativa all'invio al duca di Milano di un inventario di documenti e beni della famiglia Pallavicini.	66
I.3a. Venezia, 24 gen. 1459. Deliberazione con cui il Consiglio dei dieci affida la gestione della documentazione segreta a personale speciale.	20
I.3b. Venezia, 31 ott. 1459. Deliberazione con cui il Consiglio dei dieci assegna locali separati per la registrazione e la conservazione della documentazione segreta.	23
IV.2a. Ferrara, 7 ott. 1461. Supplica di Scipione Fortuna al duca di Ferrara, in merito ai suoi compiti di custode del deposito di scritture della Torre del Rigobello.	307
I.18. Venezia, 23 giu. 1462. Deliberazione con cui il Consiglio dei dieci afferma il proprio controllo sulla Cancelleria della Repubblica.	52
IV.2b. Ferrara, 23 set. 1462. Lettera di Scipione Fortuna a Borso d'Este, duca di Ferrara, con la quale si ribadiscono alcune richieste relative al funzionamento del suo ufficio.	308
III.29. Ferrara, 23 ott. 1462. Lettera di Scipione Fortuna e di un altro ufficiale addetto al Tesoro di carte ducale al duca Borso d'Este, in connessione alla necessità di disporre di nuove casse.	262
II.35. Venezia, 19 feb. 1466. Misure per la rubricazione dei registri del Senato e del Maggior consiglio.	181
III.3. Firenze, 3 ott. 1466. Provvisione con cui si fa obbligo al primo Cancelliere di usare pergamene pulite e ben curate per le lettere da spedire fuori dallo Stato e di curare la registrazione e copia di tutte quelle ricevute dalla Signoria.	223
I.30a. Pavia, 15 gen. 1468. Lettera di Cicco Simonetta, Primo segretario del Ducato di Milano, con la quale si ordinava a Giovanni de Vaylate di recuperare diverse scritture che erano state lasciate sulla scrivania e sui banchi di una stanza ubicata sopra la Cancelleria segreta.	68
I.30b. Abbiate, 25 set. 1468. Ordine di Cicco Simonetta, Primo segretario del Ducato di Milano, rivolto a Giovanni de Vaylate, in merito al recupero dello strumento di «adherencia» di Franceschino del Carretto e di altra documentazione connessa.	69
II.36. Capua, 28 feb. 1469. Ordine di re Ferdinando I di Napoli in merito alla	

spedizione delle lettere e dei conti presso la Regia camera della Sommaria.	182
IV.34. Palermo, 13 nov. 1469. Disposizione con cui si aumentava il salario del maestro notaio della Curia dei maestri razionali del Regno di Sicilia, addetto alla conservazione dell'archivio.	372
I.28. Pavia, 13 feb. 1470. Lettera relative all'invio al signore di Milano di alcune scritture concernenti i beni del marchese Isnardo Malaspina.	66
III.38. Sarno, 5 mag. 1470. Ordine di Ferrante di Napoli in merito allo spostamento della Camera della sommaria presso Castel Nuovo, nella medesima città.	272
III.30a. Ferrara, 25 feb. 1472. Ordine relativo alla costruzione di casse per l'archivio della Torre del Rigobello.	263
III.30b. Ferrara, 18 mar. 1472. Pagamento per la costruzione di casse e serrature per l'archivio della Torre del Rigobello.	264
IV.3. Vigevano, 6 dic. 1472. Istruzioni del duca di Milano Galeazzo Maria Sforza relative a una missione per la trattazione di affari di natura criminale.	308
I.19. Palermo, 11 feb. 1473. Ordine viceregio per il recupero di alcune scritture fiscali che si trovano a Catania.	53
III.12. Napoli, 10 feb. 1474. Quietanza di Ferdinando I di Napoli relativa a diverse spese di cancelleria.	236
II.37. Milano, 12 lug. 1475. Lettera di Antonio Besana al duca di Milano Galeazzo Sforza in merito all'inventariazione delle scritture conservate presso il soppresso ufficio dei revisori.	184
V.13. Napoli, 1477. Regole relative alla stesura di registri notarili e alla loro conservazione nel Regno di Napoli.	414
II.24a. Milano, 15 gen. 1478. Ordine del duca di Milano Ludovico il Moro a Tristano Calco in merito al riordinamento dell'archivio della Cancelleria segreta.	162
II.24b. Milano, 19 gen. 1478. Istruzione del duca di Milano Ludovico il Moro al castellano di Porta Giovia in merito all'adattamento di una stanza del castello, presso la quale conservare l'archivio.	162
IV.35. Venezia, 4 mar. 1478. Deliberazione del Consiglio dei dieci che restringeva l'eleggibilità del personale di Cancelleria ai soli "cittadini originari".	373
IV.4. Firenze, 22 gen. 1488. Deliberazione concernente le funzioni e la nomina di vari ufficiali di cancelleria.	311
I.31. Milano, 3 giu. 1490. Ordine di recupero di documenti afferenti alla dote di Valentina Visconti, figlia del defunto duca Filippo Maria.	69
II.37. Milano, 9 giu. 1490. Istruzione del duca di Milano Ludovico Sforza, rivolta a Bartolomeo Calco, con riferimento alla compilazione di un inventario della biblioteca di Pavia.	185
VI.1. Messina, 29 apr. 1497. Ordine per la compilazione di un volume a stampa contenente le leggi e le costituzioni del Regno di Sicilia.	487

VI.2a. Milano, 1 ott. 1497. Ordine del duca di Milano Ludovico il Moro, affinché le istituzioni religiose e gli ufficiali della Valtellina, di Como e di tutte le terre limitrofe all'omonimo lago permettessero a Bernardino Corio di accedere agli archivi e alle biblioteche di quelle aree.	489
Intro.1. Firenze, 1498 ca. Istruzioni relative al rituale da seguire nel momento dell'insediamento della nuova Signoria di Firenze, con dettagli sul ruolo e la funzione dei cancellieri.	XXXIII
VI.11. Ferrara, 1498. Nota premessa da Pellegrino Prisciani alle <i>Historiae Ferrarienses</i> in cui descrivono le ricerche d'archivio da lui svolte.	500
VI.2b. Milano, 6 giu. 1498. Autorizzazione di Ludovico il Moro, duca di Milano, affinché Bernardino Corio e Tristano Calco possano accedere all'archivio di Pavia e consultare la documentazione là conservata.	490
II.38. Ferrara, 21 ott. 1498. Ordine del duca d'Este a Pellegrino Prisciani per la consegna di alcuni documenti dell'archivio.	185
V.14. Milano, [post 1499]. Dichiarazione di alcuni notai in merito all'estrazione di alcune scritture dall'ufficio degli statuti di Milano.	415
I.32a. Lucca, 31 gen. 1502. Lettera della Signoria di Lucca alla Signoria di Firenze riguardante la ricerca di documentazione di cancelleria.	71
Intro.2. Venezia, 1505-1514 ca. Anonima descrizione francese della Cancelleria della Repubblica di Venezia.	XXXIV
IV.5. Ferrara, 29 mar. 1505. Istruzioni di Alfonso d'Este per stabilire norme procedurali e scegliere il personale addetto alla tenuta dei libri contabili dell'archivio della Camera ducale di Ferrara.	316
III.13. Firenze, 7 lug. 1506-14 apr. 1507. Pagamenti per un cartolaio che aveva fornito materiale di cancelleria all'ufficio dei Nove di ordinanza e milizia.	237
I.4. Palermo, 17 giu. 1507. Ordine regio di procedere all'istituzione dell'archivio dell'ufficio del Maestro portulano del Regno di Sicilia.	24
II.25. Roma, 18 ago. 1507. Motuproprio del pontefice Giulio II contro chi occulta documenti spettanti alla Camera apostolica.	163
I.21. Roma, 1 dic. 1507. Bolla <i>Sicut Prudens Paterfamilias</i> del pontefice Giulio II, per l'istituzione del Collegio degli scrittori e correttori d'archivio.	56
I.20. S.l. [Milano], s.d. [post 1508]. Descrizione delle funzioni di Bartolomeo Calco, primo segretario del Ducato di Milano.	54
III.4. Palermo, 14 ott. 1509. Capitolo regio sull'obbligo, per gli scrivani, di ricopiare bene e correttamente le scritture.	224
I.5. Palermo, 21 gen 1510. Estratto da un capitolare di Ferdinando II d'Aragona riguardante l'archivio della Real cancelleria siciliana.	25
I.40. Palermo, 21 gen. 1511. Istruzioni per Giuliano Castellano in merito all'indagine sul regio patronato del Regno di Sicilia, voluta da Ferdinando II d'Aragona.	82

- I.32b. Lucca, 15 apr. 1512. Lettera della Signoria di Lucca ai Dieci di balia di Firenze che attesta l'uso di documentazione archivistica relativamente ai rapporti diplomatici tra le due repubbliche. 71
- V.22. Madrid, 30 apr. 1514. Ordine regio affinché venga messo in sicurezza l'archivio della Real cancelleria del Regno di Sicilia, e affinché Giovan Luca Barberi, maestro notaio di quest'ultima magistratura, possa temporaneamente tenere le scritture presso la propria dimora. 427
- VI.3. Venezia, 28 giu. 1515. Primo permesso ufficiale a uno storico di consultare la documentazione conservata nella Cancelleria segreta di Venezia. 490
- IV.17. Venezia, 7 nov. 1515. Deliberazione del Consiglio dei dieci riguardante la promozione dei notai di Cancelleria dal grado di straordinari a quello di ordinari. 342
- VI.4. Palermo, 31 gen. 1520. Mandato di pagamento in favore del notaio di cancelleria Giovanni Giacomo Bonatta in merito ad alcune ricerche di archivio, svolte in occasione della compilazione di un'antologia delle prammatiche e istruzioni del Regno di Sicilia. 492
- IV.36. Firenze, 20 mar. 1522. Lettera di Angelo Marzi da San Gimignano concernente le nozze tra suo figlio e la figlia del cancelliere Iacopo Modesti, volute dai Medici. 374
- IV.6. Firenze, 3 e 20 apr. 1529. Stanziamenti degli ufficiali del Monte destinati a coprire i pagamenti per alcune delle mansioni assegnate agli ufficiali di cancelleria e di Camera. 317
- VI.12. Venezia, 18 dic. 1530. Ordine a due segretari della Cancelleria segreta di mostrare allo storico ufficiale Pietro Bembo la documentazione relativa agli anni dal 1485 in poi. 501
- II.5. Vigevano, 14 mar. 1531. Il duca di Milano Francesco II Sforza invia al Primo segretario Bartolomeo Rozzoni una "saccozza" contenente alcune importanti scritture, con l'ordine di riporle ordinatamente presso l'archivio del castello di Porta Giovia. 126
- IV.7. Venezia, 30 mar. 1531. Deliberazione della Signoria sui compiti del masaro di cancelleria. 318
- V.23a. Ferrara, 31 dic. 1532. Estratto da una cronaca di Fra' Paolo da Lignago in merito al grave incendio che provocò la parziale distruzione di documenti della Cancelleria. 429
- V.23b. Ferrara, 1 gen. 1533. Lettera di Alfonso I d'Este ad Alberto Sacrati concernente la distruzione di diversi documenti cancellereschi in seguito a un incendio che aveva colpito la Cancelleria. 429
- III.5b. Venezia, 30 giu. 1533. Deliberazione del Consiglio dei dieci che assume Francesco Del Bailo come maestro di scrittura per assicurare la qualità grafica della documentazione cancelleresca. 226
- IV.8. Palermo, 15 dic. 1535. Disposizione sulle funzioni archivistiche dei segretari e sul tentativo di accentrare la responsabilità della conservazione delle

scritture sul maestro notaio della Real cancelleria.	319
IV.18. Milano, 6 dic. 1537. Lettera di Ludovico Annibale Della Croce al principe-vescovo di Trento Bernardo Cles, contenente interessanti dettagli sul profilo culturale del futuro segretario e archivista del Senato di Milano.	342
III.14. Milano, 24 ott. 1538. Ordine d'acquisto di materiale cancelleresco e di candele a uso della Cancelleria milanese.	238
VI.25. Firenze, 1543 ca. Nella <i>Storia fiorentina</i> , Benedetto Varchi critica le falsità di un cancelliere addetto alla tenuta del <i>Priorista di palazzo</i> nel 1530.	518
VI.13. Roma, 16 giu. 1547. Lettera di Donato Giannotti a Benedetto Varchi, a proposito della ricerca di alcune scritture del magistrato dei Dieci di Firenze, apparentemente sparite.	502
VI.5. Firenze, 1549 ca. Passo della <i>Vita di messer Benedetto Varchi</i> di Giambattista Busini, nel quale si spiega come a Varchi fosse stato accordato il permesso di accedere alle scritture della Cancelleria di Firenze.	493
VI.24. Firenze, 1550 ca. Jacopo Nardi nelle sue <i>Istorie della città di Firenze</i> afferma di essere andato a leggere nei 'monumenti della città' il testo dei capitoli tra Carlo VIII e Firenze nel 1494.	516
VI.14a. Venezia, 18 dic. 1551. Deliberazione del Consiglio dei dieci che inaugura la tenuta di volumi cronologici di estratti o sommari di documentazione ufficiale, noti come <i>Annali</i> .	504
III.39a. Ferrara, 25 ott. 1553. Lettera di Alessandro Guarino, segretario e fattore generale del duca Ercole II d'Este, in cui si descrive la pessima condizione e il successivo crollo della Torre del Rigobello.	273
III.39b. Ferrara, 26 ott. 1553. Lettera di Alessandro Guarino, segretario e fattore generale del duca Ercole II d'Este, concernente i danni seguiti al crollo della Torre del Rigobello.	274
II.6. S.I., 12 giu. 1554. Ordini del viceré in merito alla gestione dell'archivio dell'ufficio giudiziario della Magna regia curia del Regno di Sicilia.	127
V.34. Montecatini, 11 lug. 1554. Leone Livi, nelle sue <i>Memorie storiche</i> racconta l'episodio con il quale i Medici fecero distruggere la cancelleria e il palazzo di giustizia di Montecatini per punizione verso la città ribelle.	443
II.26. Messina, 20 apr. 1556. Disposizione viceregia sulla gestione delle scritture giudiziarie della città di Messina e sul loro riordinamento e inventariazione.	164
II.39. Venezia, 15 mag. 1556. Ordine di compilare i sommari delle lettere ricevute da rappresentanti veneti nello Stato e all'estero.	186
III.15. Roma, 1 set. 1556. Bolla di Paolo IV concernente i cancellieri e i notai delle magistrature criminali dello Stato pontificio, con obblighi riguardanti l'aspetto materiale dei registri.	239
IV.37. Toledo, 4 dic. 1560. Disposizione di Filippo II afferente alla trasmissione ereditaria degli uffici di segretario e prefetto dell'archivio del castello di Porta Giovia a Milano.	375

I.22. Firenze, 1561 ca. Relazione del veneziano messer Vincenzo Fedeli sulle pratiche adottate da Cosimo I di Toscana allo scopo di tenere sotto controllo gli affari diplomatici e di Stato.	57
Intro.3. Firenze, 1562 ca. Descrizione dell'archivio delle Riformagioni fatta dal segretario mediceo Giovanni Maria Cecchi.	XXXVIII
VI.26. Venezia, mar.-set. 1562. Relazione di tre patrizi veneziani che, in risposta a una richiesta del Consiglio dei dieci, raccomandano la consultazione dei documenti d'archivio come mezzo per correggere una storia a stampa.	520
I.33. Firenze, 2 nov. 1562. Lettera di Cosimo I ad Alfonso Quistelli concernente ricerche da svolgere in archivio per individuare brevi imperiali e altre evidenze che comprovassero i diritti della casa medicea.	72
I.41. Roma, 15 giu. 1565. Bolla di Pio IV di istituzione di un grande deposito d'archivio nel Palazzo apostolico vaticano.	84
III.6. Napoli, 25 giu. 1566. Disposizione del viceré di Napoli affinché gli ufficiali dei tribunali seguano le pratiche di scrittura stabilite in una vecchia ordinanza di Ferrante d'Aragona.	227
I.42. Milano, 28 feb. 1567. Fede del segretario e archivio Agostino Monti in merito alla tassazione di Pavia e del suo territorio.	85
II.27. Milano, 28 feb 1567. Esecuzione dell'ordine del governatore di Milano in merito alla restituzione di diverse scritture patrimoniali, alla loro inventariazione ed eventuale scarto.	166
II.40. S.l. [Napoli], 7 ago. 1568. Inventario dell'Archivio della Regia zecca.	188
I.6. Firenze, 14 dic. 1569. Provvisione per l'istituzione dell'Archivio generale dei contratti per lo "Stato vecchio" di Toscana.	26
VI.15. Firenze, <i>post</i> 1570- <i>ante</i> 1574. Nota del granduca di Toscana Cosimo I per Baccino Bambelli, con ordini e istruzioni per rintracciare e organizzare alcune carte concernenti la storia della famiglia Medici.	506
VI.27. Ferrara, 1570. Il segretario ducale Giovan Battista Pigna, nella sua <i>Historia dei principi d'Este</i> , giustifica l'autorità degli Este sulla base di documentazione tenuta nel luogo detto «uscio di ferro».	522
I.33. Firenze, 18 apr. 1570. Nota di Bartolomeo Concino a Cosimo I in merito alle ricerche svolte in archivio riguardo ai diritti della casa medicea.	73
V.35. Siena, 1 mag. 1570. Lettera di Federico da Montauto a Cosimo I de' Medici a proposito della scoperta del cosiddetto <i>Libro di Montaperti</i> .	444
IV.19. Venezia, 27 set. 1570. Misure prese per assicurare la conoscenza della lingua turca in Cancelleria e per l'assunzione di un giovane con lunghi anni di esperienza di lavoro a Istanbul.	345
II.7. Palermo, 1 feb. 1571. Istruzione viceregia sull'organizzazione e sulla gestione dei libri della Conservatoria del real patrimonio del Regno di Sicilia.	130
II.15. Palermo, 14 mag. 1571. Disposizioni sulla gestione della documentazione prodotta dalla Deputazione del Regno di Sicilia.	147

Intro.4. Roma, 1574 ca. Trattato di Giovanni Carga concernente la storia della Segreteria apostolica e un suo progetto di riforma.	XXXIX
V.24a. Venezia, 11 mag. 1574. Relazione sul grande incendio di Palazzo ducale, sui danni agli archivi di diversi uffici, e sul loro salvataggio.	430
V.24b. Venezia, 15 mag. 1574. Editto del Consiglio dei dieci per l'immediata riconsegna dei documenti dispersi in seguito all'incendio che ha colpito Palazzo ducale.	431
V.24c. Venezia, 23 set. 1574. Relazione del segretario dei Dieci Andrea Frizier sullo smarrimento di alcuni volumi in seguito all'incendio che ha colpito Palazzo ducale.	432
I.43. Venezia, 6 nov. 1574. Ordine di registrare le udienze degli ambasciatori stranieri.	85
I.44. Ferrara, 10 set. 1575. Grida perché i sudditi del territorio soggetto al duca di Ferrara portino informazioni per la raccolta dell'estimo.	86
VI.6. Venezia, 17 mag. 1577. Regolamentazione dell'accesso alla Cancelleria ed esclusione dalla consultazione delle scritture più recenti.	494
V.24d. Venezia, 20 dicembre 1577. Relazione su un nuovo incendio che colpisce Palazzo ducale, sui danni subiti dalla documentazione e sul tentativo di metterla in salvo.	432
IV.20. Istanbul, ago. 1580. Supplica di un notaio della Cancelleria, che descrive la propria carriera al servizio di vari ambasciatori veneziani e chiede di essere promosso nel rango di segretario del Senato.	347
VI.16. Napoli, 1581. Proemio di Angelo Di Costanzo, con lo pseudonimo di Marco Antonio Terminio, alla sua opera <i>Apologia di Tre Seggi Illustri di Napoli</i> , con il quale l'autore mette in evidenza l'importanza della documentazione archivistica come strumento per attestare la verità storica.	507
II.16. Ferrara, 1 dic. 1582. Memoria in cui si descrive l'ordine adottato per la suddivisione delle lettere di cancelleria nell'archivio "della Grotta" di Ferrara.	148
V.15. Firenze, 4 gen. 1583. Legge per la concessione dell'autorità notarile nello Stato di Toscana.	417
V.25. Milano, 15 apr. 1584. Il governatore di Milano ordina il recupero di alcune scritture che erano state portate fuori dall'archivio.	433
Intro.5. S.l., 1585 ca., Descrizione dell'antiquario Giovan Battista Bolvito riguardante la documentazione conservata presso l'archivio della Regia zecca del Regno di Napoli.	XLII
II.41. Venezia, 5 mar. 1586. Misure per la compilazione di un indice generale della documentazione del Senato.	189
VI.7. Roma, 1 ott. 1587. Proemio a una raccolta di privilegi e leggi del Collegio dei segretari apostolici, in cui i due autori spiegano di aver trovato i testi grazie a ricerche negli archivi.	494
II.8. Firenze, 2 nov. 1587. Motuproprio del granduca di Toscana con cui si da-	

vano nuove disposizioni e ordini alla sua Segreteria per la suddivisione delle mansioni riguardanti la tenuta della documentazione diplomatica.	132
I.7. Roma, 1 ago.-31 ott. 1588. Costituzione di Sisto V per l'istituzione di archivi pubblici notarili nelle province dello Stato ecclesiastico.	28
I.8. Roma, 1592 ca. Appunti del cardinale Bartolomeo Cesi relativi all'assunzione di un custode per l'archivio di Castel Sant'Angelo appena istituito.	32
IV.21. Napoli, 31 gen. 1592. Relazione sull'acquisto dell'ufficio di cancelliere della Regia cancelleria.	349
I.8. Roma, 1593 ca. Nota forse redatta da Domenico Ranaldi, neo-eletto custode dell'archivio di Castel Sant'Angelo, relativa alle necessità pratiche dell'archivio stesso.	33
VI.14b. Roma, 22 mag. 1593. Lettera dell'ambasciatore e storiografo ufficiale Paolo Paruta, che chiede di consultare alcuni volumi recenti degli <i>Annali</i> della Repubblica.	505
V.36. Palermo, 14 mag. 1594. Filippo II di Spagna approva la richiesta di sospendere la missione di Aurelio Campanile di verifica sul patrimonio regio in Sicilia.	444
II.9a. Napoli, 17 agosto 1594. Ordine del conte di Olivares, viceré di Napoli, concernente l'istituzione dell'archivio della Cancelleria.	134
V.26. Venezia, 20 set. 1596. Legislazione relativa al recupero di documentazione ufficiale da patrizi che sono stati ambasciatori o pubblici rappresentanti, o dai loro eredi.	434
II.9b. Napoli, 28 gen. 1597. Disposizione del conte di Olivares, viceré di Napoli, in merito alla creazione di una nuova serie di registri, nella quale trascrivere i memoriali degli assensi.	134
IV.38. Napoli, 22 mag. 1597. Concessione di una pensione in favore dell'archivario del Tribunale della sommaria, come premio per i servizi svolti.	376
VI.28. Ferrara, 13 feb. 1598. Lettera di Giulio Ottonelli al duca Cesare d'Este su documenti trovati presso un garzone che dimostrano alcune manipolazioni storiche dell' <i>Historia dei Principi d'Este</i> del Pigna.	523
I.45. Venezia, 25 set. 1598. Misure per la buona gestione e conservazione della corrispondenza ricevuta dai territori della Repubblica e dall'estero.	87
Intro.6. Venezia, 30 ott. 1600. Regolamento concernente l'archivio della Cancelleria segreta.	XLIV
IV.22. Roma, 1601 ca. Biglietto di supplica di Domenico Rainaldi per ottenere di passare dall'archivio di Castel Sant'Angelo alla Biblioteca vaticana.	352
Intro.7. Palermo, 11 ago. 1601. Atto di consegna dei locali di Palazzo Steri, a Palermo, in favore del Tribunale del Sant'ufficio del Regno di Sicilia.	XLVI
III.31. Venezia, 22 ott. 1603. Deliberazione riguardante la cassa bianca del Consiglio dei dieci e la numerazione dei documenti.	264

V.16. Napoli, 7 giu. 1604. Consulta della Camera della sommaria per l'istituzione di un archivio dei contratti a Napoli, e per la nomina del relativo personale.	417
IV.23. Venezia, 2 giu. 1605. Divieto ai candidati ai posti di segretario e cancelliere di Venezia di farsi pubblicità distribuendo scritture di vario genere e manifesti a stampa.	353
I.46. Venezia, 23 giu. 1605. Deliberazione che stabilisce le modalità con cui gli ambasciatori in partenza possono accedere in archivio e richiedere copie di scritture.	89
I.34a. Venezia, 23 nov. 1605. Ordine del Consiglio dei dieci di ricercare documentazione del proprio archivio, utile al conflitto dell'Interdetto con Roma.	74
I.34b. Bergamo, 28 gen. 1606. Dispaccio dei rettori di Bergamo che attesta le ricerche condotte negli archivi della città per trovare documentazione utile nel conflitto dell'Interdetto.	74
II.42. Venezia, 10 feb. 1606. Istruzioni per l'inventariazione delle scritture del Consiglio dei dieci, da compiersi anche in soffitta.	190
I.34c. Venezia, 23 set. 1606. Ordine ai rettori della Terraferma veneta di individuare, anche negli archivi dei conventi, documentazione utile al conflitto dell'Interdetto con Roma.	75
IV.9. Venezia, 25 set. 1606. Regolamento riguardante il lavoro dei notai di Cancelleria e i segretari del Senato, i due principali livelli della carriera cancelleresca a Venezia.	321
I.9a. Milano, 18 nov. 1606. Richiesta da parte del Presidente e dei maestri delle entrate ordinarie, in merito all'istituzione dell'Archivio generale della Regia camera del Ducato di Milano.	35
V.37a. Venezia, 17 set. 1607. Risoluzione del Consiglio dei dieci per farsi consegnare il testamento dell'abate Antonio da Pesaro, di recente scomparso.	446
V.37b. Venezia, 19 set. 1607. Relazione del cancelliere Gasparo Stella sullo stato del testamento di Antonio da Pesaro, e sua consegna.	447
V.37c. Venezia, 20 set. 1607. Deliberazione con cui il Consiglio dei dieci censura il testamento di Antonio da Pesaro.	447
I.9b. Milano, 19 ott. 1607. Richiesta da parte del Presidente e dei maestri delle entrate ordinarie, per lo stanziamento di nuovi fondi per procedere all'istituzione dell'Archivio generale della Regia camera del Ducato di Milano.	36
V.3. Palermo, 14 nov. 1607. Supplica del vescovo di Agrigento al viceré, affinché venisse rilasciata copia di due documenti.	401
I.10. Roma, 31 gen. 1612. Istituzione ufficiale dell'Archivio segreto vaticano.	36
III.16. Palermo, 18 mar. 1617. Esecutoria viceregia in merito alla concessione di una pensione in favore del supplicante, con un resoconto dettagliato dei suoi servizi.	241
III.5b. Venezia, 9 ott. 1617. Deliberazione con cui il Consiglio dei dieci assume	

Zuanne Barison come maestro di scrittura per assicurare la qualità grafica e la velocità della produzione documentaria.	226
III.40. Venezia, 18 gen. 1619. Deliberazione relativa alla suddivisione della Segreta della Repubblica in due sezioni distinte: una per la scrittura e l'altra per la conservazione della documentazione.	275
II.28. Venezia, 29 lug. 1619. Istruzioni per lo scarto dei duplicati di lettere conservate nella Cancelleria segreta di Venezia.	168
V.27. Roma, 27 nov. 1621. Confessione di Michele Lonigo, custode dell'Archivio vaticano, accusato di infedeltà.	436
VI.8. Aranjuez, 10 apr. 1622. Atto di nomina di Antonino Amico nel ruolo di regio storiografo del Regno di Sicilia.	495
V.4. Palermo, 3 feb. 1623. Relazione di un dipendente dell'archivio della Regia gran corte del Regno di Sicilia, in merito alla ricerca di documentazione processuale.	401
I.35. Modena, 15 ott. 1624. Lettera di Giovanni Baranzoni al duca di Modena Cesare d'Este a proposito della ricerca di certa documentazione rimasta a Ferrara dopo la devoluzione della città allo Stato pontificio.	75
I.11. Roma, 16 nov. 1625. Bolla del pontefice Urbano VIII per l'istituzione dell'Archivio generale urbano destinato alla conservazione delle carte dei notai della città di Roma.	38
III.7. Venezia, 3 dic. 1626. Relazione di Nicolò Contarini in merito alla trascrizione di registri antichi, ormai quasi illeggibili.	228
V.5. Napoli, 13 gen. 1627. Consulta della Camera della sommaria di Napoli concernente una supplica, corredata da un volume di scritture che attestavano i servizi del richiedente.	403
V.38a. Venezia, 25 ottobre 1627. Scontro sulla registrazione in Cancelleria di un'ammonizione fatta dal patrizio Renier Zen al doge.	448
V.38b. Venezia, 29 ottobre 1627. Scontro sulla registrazione in Cancelleria di un'ammonizione fatta dal patrizio Renier Zen al doge.	449
V.38c. Venezia, 5 novembre 1627. Scontro sulla registrazione in Cancelleria di un'ammonizione fatta dal patrizio Renier Zen al doge.	449
V.39. Venezia, 18 set. 1628. Forte attacco ai segretari da parte di Renier Zen, costretto a cercarsi da solo un registro di deliberazioni nell'archivio del Maggior consiglio.	450
I.23. Venezia, 25 set. 1628. Il Maggior consiglio sottrae al Consiglio dei dieci il monopolio sulla scelta del personale di Cancelleria.	58
II.29. Roma, 6 mag. 1630. Chirografo del pontefice Urbano VIII relativo allo spostamento di carte dalla Biblioteca all'Archivio segreto vaticano.	169
II.17. Venezia, 6 set. 1631. Conferimento al Cancellier grande di Venezia dell'incarico di riordinare le deliberazioni accumulate nei dieci anni precedenti per separarne quelle degne di maggiore segretezza.	150

VI.29. Napoli, 1632. Carlo Tapia, nell'introduzione al suo celebre trattato sulla Cancelleria, fa riferimento all'uso delle fonti archivistiche per la compilazione della sua opera.	524
V.7. Venezia, 1 apr. 1632. Creazione di un archivio centrale di deposito per gli atti giudiziari, al quale si sarebbero potuti rivolgere i privati per ottenere copie di scritture.	406
V.17. Modena, 1 apr. 1634. Lettera di Francesco I d'Este a Fulvio Testi, ambasciatore a Roma, con la quale si richiedevano informazioni sull'archivio notarile della città da poco istituito dal pontefice Urbano VIII.	420
II.43. Venezia, 27 ago. 1635. Proposta dei consultori Scipione Feramosca e Ludovico Baitelli riguardante un nuovo indice dell'archivio della Cancelleria.	193
III.8. Venezia, dic. 1635. Proposte del cancellier grande per assicurare uniformità alle pratiche di trascrizione nei registri, nonostante il crescente proliferare di scritture.	230
I.47. Roma, s.d. [post 1636] Nota concernente una proposta di assunzione di otto ufficiali con il compito di repertoriare ed estrarre informazioni dai volumi di bolle e lettere diplomatiche.	91
II.43. Venezia, 14 apr. 1636. Relazione negativa del soprintendente alla Cancelleria segreta e del suo coadiutore su una recente proposta di nuovo indice dell'archivio della Cancelleria, e richiesta di fondi per il suo ordinamento.	197
III.32. Venezia, 16 lug. 1638. Ordine relativo alla procedura di archiviazione delle suppliche di sudditi veneziani, da riporsi in un armadio con scompartimenti divisi in ordine alfabetico.	265
V.40. S.l., 8-15 feb. 1639. Note riguardanti il conflitto tra la Camera apostolica e gli Este, e un furto operato da un commissario pontificio ai danni di un notaio.	452
V.18. Napoli, 20 ott. 1639. Ordine viceregio in merito al trasferimento delle scritture di un notaio senza eredi presso un collega delle medesima città.	421
VI.30. Napoli, 1640. Francesco Capecelatro sottolinea il ruolo degli archivi e dell'antica documentazione ivi conservata per la stesura della sua storia di Napoli.	525
III.41a. Milano, 9 apr. 1640. Richiesta, da parte degli ufficiali del Magistrato delle entrate straordinarie del Ducato di Milano, di poter conservare le proprie scritture in alcuni armadi inutilizzati che si trovano presso i locali dell'ufficio del Magistrato delle entrate ordinarie.	276
III.41b. Milano, 30 luglio 1640. Lettera degli ufficiali del Magistrato delle entrate ordinarie del Ducato di Milano, con la quale si chiede al Governatore di porre fine al versamento delle scritture del Magistrato delle entrate straordinarie nei locali dove si conserva il loro archivio.	277
II.10. Venezia, 7 giu. 1641. Relazione del Soprintendente della Cancelleria segreta di Venezia sul funzionamento e sulle suddivisioni delle operazioni di registrazione della documentazione del Senato.	135
IV.10. Milano, 23 feb. 1642. Regolamento della Cancelleria segreta del 1642, con notizie relative alla gestione delle scritture.	328

VI.17. Palermo, 1643. Proemio di Rocco Pirro, regio storiografo del Regno di Sicilia, alla sua opera <i>Sicilia Sacra</i> , con il quale si attesta l'accesso agli archivi e l'uso delle fonti da parte dell'autore.	508
IV.11. Palermo, 30 apr. 1643. Istruzioni per l'archivario della Segreteria di stato e guerra del Regno di Sicilia.	330
V.41. Napoli, 28 mag. 1649. Ordine viceregio per la ricostruzione dell'archivio della Real cancelleria di Napoli, che era stato distrutto durante la rivolta di Masaniello.	453
IV.24. Napoli, 20 feb. 1651. Nomina di Niccolò Toppi ad archivario della Camera della sommaria del Regno di Napoli.	354
II.11. Milano, 19 settembre 1652. Disposizioni per l'archivista del Senato di Milano ai fini di una corretta gestione delle scritture d'archivio.	139
III.17. Venezia, 28 dic. 1652. Raccomandazioni in merito al materiale scrittorio e all'utilizzo di una scrittura curata per assicurare la futura comprensione dei documenti.	243
Intro.5. Napoli, 1655. Descrizione della documentazione conservata presso l'archivio della Regia zecca del Regno di Napoli composta dall'archivario Niccolò Toppi.	XLIII
III.9. Napoli, 30 apr. 1655. Disposizioni sulla tenuta del libro dei notamenti da parte dei segretari del Consiglio collaterale del Regno di Napoli.	232
VI.18. Roma, 1657. Estratto della <i>Istoria del Concilio di Trento</i> di Pietro Sforza Pallavicino, concernente il reperimento di registri usati nella compilazione dell'opera.	510
II.12. Napoli, 28 giu. 1658. Regolamento sui compiti del personale del Tribunale della vicaria di Napoli e sulla gestione delle sue scritture.	141
VI.19. Palermo, 1659. Descrizione della difficoltosa ricerca svolta in archivio da parte di Andrea Marchese, allo scopo di ritrovare gli atti parlamentari del Regno di Sicilia e pubblicarli a stampa.	510
IV.39. Venezia, 22 gen. 1664. Supplica con la quale il Massaro di cancelleria chiedeva di trasmettere al figlio il proprio ufficio.	378
I.36. Venezia, 5 ago. 1665. Deliberazione del Senato che sottolinea l'utilità di avere archivi ben ordinati ai fini dell'attività legislativa.	76
III.10. Venezia, 26 ago 1665. Misure per la stesura ordinata delle deliberazioni del Senato, che avrebbero dovuto essere redatte senza cancellature o postille.	233
II.11. Milano, 14 lug. 1667. Disposizioni per i membri della Cancelleria del Senato di Milano ai fini di una corretta gestione delle scritture d'archivio.	140
IV.10. Milano, 1672. Nota del 1672 concernente l'applicazione di quanto stabilito in precedenza, con il regolamento della Cancelleria segreta del 1642.	330
V.8. Milano, 1678 ca. Tariffario per l'estrazione di scritture notarili dall'Archivio pubblico.	408
V.42a. Messina, 9 gen. 1679. Ordine viceregio in merito al sequestro dell'ar-	

chivio della città di Messina, come punizione per la ribellione della città.	455
V.42b. Messina, 9 gen. 1679. Testimonianza del Segretario referendario Francesco Zappulla, in merito al <i>despojo</i> dell'archivio della città di Messina.	456
IV.40. Roma, 1 gen. 1682. Mandato di pagamento relativo alla realizzazione di rubriche alfabetiche delle bolle conservate negli archivi della Camera apostolica, le cosiddette 'rubricelle'.	379
Intro.8. Firenze, 1689 ca. Descrizione dei locali dell'archivio della Camera fiscale di Firenze, da un memoriale di Francesco Patriarchi.	XLIX
III.18. Roma, 26 ott. 1694. Lettera di raccomandazione di Enrico Noris, custode della Biblioteca vaticana, per Donato Antonio de Iulii, nipote del custode dell'Archivio segreto, con molti dettagli sulle pratiche di restauro dei manoscritti dell'epoca.	245
II.30. Venezia, 3 nov. 1695. Istituzione di un registro di versamenti per le scritture depositate dalle singole magistrature presso la Cancelleria della Repubblica.	170
III.42. Modena, 27 feb. 1696. Lettera di Giovan Filippo Cauli, sindaco generale, al segretario Galiani Coccapani, nella quale si parla della formazione originaria delle raccolte dell'archivio notarile di Modena e dei locali utilizzati per ospitarlo.	278
III.19. Venezia, 26 set. 1696. Relazione del cancellier grande di Venezia sui lavori di legatura di filze e registri della Cancelleria ducale e segreta e licenziamento del libraio responsabile di questi compiti.	246
II.13. Milano, 12 giu. 1697. Nuove disposizioni relative al versamento in archivio delle scritture prodotte dai segretari della Cancelleria segreta di Milano e sull'organizzazione delle stesse.	144
V.19. Palermo, 4 ott. 1697. Ordine regio affinché gli archivi dei notai defunti senza eredi fossero trasferiti al notaio conservatore degli atti dell' <i>universitas</i> competente.	422
VI.9. Milano, sec. XVIII. Avvertimento alla serie degli elenchi cronologici e per materia dei reali dispacci e le ragioni per la loro stesura.	496
V.43. Napoli, 1701. Descrizione dell'assalto al Castel Capuano di Napoli e ai suoi archivi durante la congiura del principe di Macchia, tratta dalla <i>Storia della Congiura del Principe Macchia</i> di Angelo Granito.	457
IV.12. Napoli, 9 ott. 1705. Nomina di Tommaso Polito nel ruolo di sostituto del tesoriere della provincia di <i>Calabria ultra</i> , con lo scopo di amministrarne la cassa e l'archivio.	333
III.43. S.l. [Milano], 28 mar. 1707. Relazione del portiere del castello di Porta Giovia sullo stato dell'archivio, in seguito al furto di diverse scritture per mano di alcuni soldati francesi.	279
V.44. Milano, 28 mar. 1707. Deposizione dell'archivista Serponti sullo stato dell'archivio della Cancelleria segreta, che era stato saccheggiato da alcuni soldati alloggiati presso il castello di Porta Giovia.	458
VI.20. Milano, 1711. Giuseppe Benaglio, autore della <i>Relazione istorica</i> dedicata	

all'ufficio milanese del Magistrato delle entrate straordinarie, nell'avvertenza ai lettori specifica che per redigere l'opera ha utilizzato fonti scritte e orali.	512
II.14. Roma, 1 mar. 1719. Editto del vicescancelliere Pietro Ottoboni inteso a stabilire un più corretto funzionamento degli uffici della Cancelleria apostolica romana.	146
VI.21. Modena, 10 nov. 1721. Estratto di lettera di Lodovico Antonio Muratori a Giovanni Artico, conte di Porcia, con una lunga discussione sulle sue ricerche negli archivi.	513
II.18. Milano, 1 dic. 1725. Disposizioni sull'organizzazione dei registri e delle scritture prodotte dai segretari della Cancelleria segreta di Milano.	151
V.28. Palermo, 16 feb. 1736. Ordine viceregio affinché si provveda a mettere in atto misure destinate a garantire la segretezza delle scritture prodotte dalla Deputazione del Regno di Sicilia.	437
V.9. Napoli, 9 feb. 1743. Ordine di verificare l'autenticità di un antico privilegio in favore del monastero di S. Nicola della Valle di Chiaromonte.	409
II.31. Venezia, 3 mag. 1743. Relazione relativa al trasporto di scritture da varie parti di Palazzo ducale in un unico locale.	171
V.20. Roma, [1745]. Lettera dei cittadini di Alatri al prefetto degli archivi dello Stato ecclesiastico, monsignor Canale, per chiedere di mettere fine agli abusi riguardanti la falsificazione delle scritture notarili nel locale archivio.	424
Intro.11. S.l., 1745 ca. Resoconto sulla storia della Cancelleria segreta del Ducato di Milano.	LIV
III.44. Roma, 15 lug. 1745. Memoriale concernente la conservazione delle scritture dell'archivio notarile della provincia ecclesiastica di Ascoli e la necessità di posizionarlo in un locale idoneo e senza umidità.	281
III.20. Firenze, 14 mar. 1746. Istruzioni di Pompeo Neri per un censimento e per una suddivisione (fondata sia sul contenuto, sia sull'aspetto materiale) della documentazione conservata nelle cancellerie del Granducato di Toscana, allo scopo di consentire la compilazione di un repertorio delle leggi dello Stato.	248
V.20. Roma, 16 ago. 1747. Memoriale concernente la conservazione delle scritture di un notaio defunto di Cori e una visita fatta al locale archivio notarile.	424
I.12. Roma, 1 giu. 1748. Nuove regole concernenti la Prefettura degli archivi dello Stato ecclesiastico.	41
IV.25. Modena, 31 mar. 1750. Decreto del duca Francesco III d'Este per la nomina di un nuovo archivista e bibliotecario, da affiancare a Giovan Francesco Soli-Muratori.	355
II.19. Modena, 1 feb. 1751. Ordini del marchese Alfonso Vincenzo Fontanelli concernenti la realizzazione di un inventario della biblioteca e la riorganizzazione dell'Archivio estense.	152
V.29. Modena, 30 nov. 1751. Decreto del duca Francesco III d'Este con cui si cercava di impedire la dispersione di documenti dell'archivio.	438

Intro.12. Milano, 1756 ca. Relazione del conte d'Hauteville sugli archivi milanesi.	LVI
Intro.9. Roma, 1767 ca. Descrizione dei locali del cosiddetto cortile "degli archivi", da una guida del Vaticano curata da Giovan Pietro Chattard.	L
II.20. Modena, 16 dic. 1769. Memoria di Pellegrino Loschi e Domenico Cozzi sullo stato dell'Archivio estense di Modena, con una nota di commento successiva concernente il lavoro di archivista di Ludovico Antonio Muratori.	153
III.21. Modena, 25 gen. 1770. Lettera degli archivisti Pellegrino Loschi e Domenico Cozzi a proposito dell'organizzazione del fondo delle carte geografiche dell'archivio estense.	251
I.48. Firenze, 17 mar. 1770. Lettera circolare sull'inventariazione dei beni di parrocchie e pievi: le autorità richiedono inventari per poter verificare le richieste di fondi destinati alla loro manutenzione.	93
Intro.10. Modena, 6 dic. 1770. Memoria sopra lo stato dell'Archivio segreto estense e sui lavori eseguiti in esso sotto la guida di Pellegrino Loschi e Domenico Cozzi.	LI
IV.13. Modena, 3 nov. 1772. Deliberazione del Supremo consiglio d'economia di Modena fatta in risposta a una richiesta per un aiutante dell'Archivio segreto estense.	334
VI.10a. Napoli, 1773. Introduzione alla collezione dei «regali dispacci per punti generali», promossa da don Diego Gatta.	498
II.21. Firenze, 5 mar. 1773. Ordini e una memoria relativi alla classificazione delle carte dell'Archivio cosiddetto "di Urbino" a Firenze.	156
III.45. Firenze, 5 mar. 1773. Ordini relativi a un trasporto di documenti dall'archivio della Segreteria vecchia medicea all'archivio cosiddetto "di Urbino" a Firenze.	282
II.21. Firenze, 1773 ca. Memoria relativa alla classificazione delle carte dell'Archivio cosiddetto "di Urbino" a Firenze.	158
I.24. Roma, post 1774. Istruzioni concernenti le visite periodiche di un Revisore degli archivi delle province dello Stato ecclesiastico per evitare abusi e frodi da parte dei notai locali.	60
II.22. Modena, 20 dic. 1775. Relazione annuale su archivi e biblioteche del Ducato di Modena, presentata da Giuseppe Fabrizi nel Supremo consiglio di economia.	158
I.13. Firenze, 24 dic. 1778. Bando per l'istituzione dell'Archivio diplomatico fiorentino.	43
VI.31. Firenze, 1781. «Avvertimento» alla <i>Istoria del Granducato di Toscana</i> di Jacopo Riguccio Galluzzi, in cui si precisa che l'opera è stata redatta sulla base di fonti d'archivio.	527
II.44. S.l. [Palermo], 5 gen. 1782. Atto di consegna dei registri e dei libri della Real cancelleria del Regno di Sicilia, accompagnato dall'elenco delle scritture.	199

V.45. Palermo, 26 mar. 1782. Ordine regio relativo alla distruzione dell'archivio del Sant'uffizio del Regno di Sicilia.	460
IV.26. Firenze, 5 apr. 1784. Lista degli impiegati e ufficiali della Segreteria di Stato di Firenze.	357
IV.14. Napoli, 30 lug. 1786. Prammatica che regolamenta le funzioni del personale dell'Archivio generale di Napoli, istituito nel 1786.	335
VI.32a. Venezia, 28 set. 1786. Consegna da parte del Consiglio dei Dieci di 35 codici di materie scientifiche e storiche alla Biblioteca Marciana.	529
VI.10b. Napoli, 1788. Riferimento che certifica l'importanza della raccolta dei regali dispacci voluta da don Diego Gatta, in quanto strumento fondamentale per il ritrovamento delle leggi del Regno.	499
VI.32b. Venezia, 23 lug. 1789. Deliberazione con cui il Senato ordina ricerche nel proprio archivio per individuare codici da consegnare alla Biblioteca Marciana.	529
VI.33. Palermo, 1790. Giovanni Evangelista di Blasi sull'uso delle fonti per redigere la sua storia dei viceré di Sicilia.	530
VI.23c. Venezia, 23 set. 1791. Riordino delle carte processuali del Consiglio dei dieci e misure per lo scarto sistematico degli incartamenti vecchi di ipiù di 150 anni.	160
III.22. Palermo, 26 ott., 1791. Contenzioso in merito al pagamento di certe somme dovute a due legatori che si erano occupati del restauro delle scritture del Tribunale del real patrimonio.	253
Intro.13. Palermo, 1792 ca. Relazione sull'allargamento del nuovo archivio finanziario del Regno di Sicilia, e sulla concentrazione di numerosi archivi presso di esso.	LVIII
VI.34. Palermo, 1792. Rosario Gregorio descrive lo stato degli archivi siciliani e delinea l'uso che ne è stato fatto da storici e giuristi.	531
II.32a. Napoli, 30 nov. 1793. Ordine regio affinché si provveda all'eliminazione delle scritture superflue del Tribunale del real patrimonio del Regno di Sicilia.	174
II.32b. Palermo, 26 feb. 1794. Replica al sovrano Ferdinando III Borbone da parte dei consiglieri patrimoniali del Regno di Sicilia in merito al riordinamento dell'archivio finanziario e al finanziamento dei lavori per il nuovo deposito documentario.	175
III.46. Palermo, 26 feb. 1794. Richiesta per lo stanziamento di una certa somma allo scopo di fare adattare il vecchio archivio patrimoniale, per una più consona conservazione delle scritture.	283
VI.32c. Venezia, 29 mag. 1795. Consegna da parte del Consiglio dei dieci di diversi codici alla Biblioteca Marciana e ordine di un «tavolone» per le operazioni di scarto.	530
III.33. Roma, 1 giu. 1798. Nota di spese del commissario Santoloni incaricato di curare il trasferimento degli archivi di Castel Sant'Angelo al Vaticano.	266

-
- IV.27. Roma, 26 mar. 1799. Elenco di ufficiali della Biblioteca vaticana, dell'Archivio segreto vaticano e dell'Archivio del museo, riuniti durante il governo francese. 358
- VI.22. Roma, post 1800. Nota manoscritta sulle ricerche in archivio svolte da Nicola Maria Nicolai, a partire dal 1796, per una memoria concernente la storia della Camera apostolica. 514
- I.25. Roma, 8 mar. 1810. Lettera di Giuseppe Baldi, commissario incaricato dagli occupanti francesi di curare il trasferimento degli archivi pontifici a Parigi. 62
- V.30. Roma, 26 mag. 1810. Inventario di libri e manoscritti spettanti all'Archivio e alla Biblioteca vaticana trovati dalla polizia in una casa privata di Roma. 439
- IV.41. Roma, 1814. Rinaldo Santoloni, funzionario dell'Archivio vaticano, riceve una menzione di merito per aver protetto gli archivi dai francesi. 380

SIGLE DEGLI ISTITUTI

ACA = Archivio della Corona d'Aragona

AS FI = Archivio di Stato di Firenze

AS MI = Archivio di Stato di Milano

AS MO = Archivio di Stato di Modena

AS NA = Archivio di Stato di Napoli

AS PA = Archivio di Stato di Palermo

AS RM = Archivio di Stato di Roma

ASV = Archivio Segreto Vaticano

AS VE = Archivio di Stato di Venezia

BAM = Biblioteca Ambrosiana di Milano

BAV = Biblioteca Apostolica Vaticana

BMC = Biblioteca del Museo Correr

INDICI

INDICE DEI NOMI DI PERSONA

- Abbate, Rosario, 253-254
 Abbatis, Trayanus, 493
 Acciaiuoli, Donato, 471
 Acciaiuoli, Roberto, 73
 Acevedo y Zúñiga, Manuel de, 525
 Adimari, famiglia, 440
 Adriani, Giovan Battista, 469
 Adriano, Fino de, 316
 Afán de Ribera y de Enriquez, Fernando Enriquez de, 453
 Afán de Ribera, Per (Pedro) de, 227
 Afflitto, Matteo d', 532-533
 Aglata v. Alliata
 Agostinus, Andrea, 493
 Agustini, Alvise, xiv
 Airolti, Stefano, 462
 Alarcón, Francisco Antonio, 524
 Alba v. Toledo y Pimentel, Fernando Álvarez de, duca di
 Albana, Didacus de, 352
 Albèri, Eugenio, 57
 Albericus de Verberiiis, 176
 Alberti, notaio ordinario della Cancelleria di Venezia, 137
 Alberti, V., 45
 Alberti, Vincenzo degli, 357
 Alberto VII d'Asburgo, arciduca d'Austria, 404
 Alberto de Milite, 257-258
 Alçivar, Domingo de, 404
 Alegri, Francesco, 318
 Alemanni, Niccolò, 437
 Alessandri, di v. Degli Alessandri
 Alessandro IV, papa, 179
 Alessandro, 21
 Alfero, Camillo, 36
 Alfieri, Giacomo, 309
 Alfonso I d' Este, duca di Ferrara, 15, 76, 316, 428-429
 Alfonso II d'Este, duca di Ferrara, 86
 Alfonso V, re d'Aragona, detto il Magnanimo, xlii, 12, 18, 49, 63, 81, 123-124, 199, 201, 270-271, 295, 338, 366-367, 413, 425-426, 457
 Aliprando, Bonifacio, 304
 Alliata, Gerardo, 413-414, 426
 Aloysius, Ioannes, 493
 Alunno, Francesco (Francesco Del Bailo), 207, 225-226
 Alvarez de Ribera, Francesco, 135, 349, 377
 Amalfi, Tommaso Aniello, d', detto Masaniello, 394, 453
 Amboise, Giorgio d', 468
 Amico, Antonino, 470, 495-496, 508, 530-531, 533
 Ammirato, Scipione, 469
 Amulio, Marco Antonio, 33, 36, 84
 Amundo, Adea de, 368
 Andrea, Johannes, 259
 Ansalone, Giovanni, 487
 Ansalone, Matteo de, 261, 271-272
 Ansidei, Baldassare, 7, 37
 Antamorus, Franciscus, 379
 Antelmi, famiglia, 296
 Antelmi, Bonifacio, 321, 327, 348
 Antelmi, Valerio, 347-348
 Antonini, Fabio, xxxi
 Antonio de Maniono, 338-339
 Appulo, Geronimo, 487
 Appulo, Giovan Pietro, 487
 Aquavivi, famiglia, 508
 Aquilanus, Iohannes Antonius, 302, 306
 Aquino, Francesco d', principe di Caramanico, 174
 Aquino, Francesco, de 63
 Aquino, Iheronimus de, 493
 Aragona, Carlo d', duca di Terranova, 433
 Aragona, Cesare de, 237
 Aragona, Enrico de, 237
 Argelati, Filippo, 482
 Argenta, Iacomo de, 316
 Arrighi, Vanna, 506
 Artico, Giovanni, 513
 Asburgo, Isabella Clara Eugenia d', 404
 Assemani, Antonio, 359
 Assmann, Aleida, xix-xx
 Atrebatensis, Guillelmus, 181
 Attiliatori, Guglielmo, 256

- Attinelli, Salvatore, LIX-LXII
 Aubert, Arnaud, 80
 Augustino di Cozi, 310
 Auria, Vincenzo, 530-531
 Avalòs, Alfonso III d', 239, 375
 Avalòs, Francesco Ferdinando, 130
 Azarlone, Pasquasius di, 182
- Bagnesi, 335
 Baitelli, Ludovico, 192, 197
 Baldi, Giovanni Elia, 359-360
 Baldi, Giuseppe, 61, 92
 Baldino, Francesco Antonio, 376-377
 Ballarino, Domenico, 246-248
 Bambelli, Baccino, 506
 Bankerio, Leonardus de, 261
 Baranzoni, Giuseppe, 75
 Barba de Novaria, Philippus, 302
 Barba, Ioan Camillus, 352
 Barbarigo, Daniel, 347
 Barbaro, Flaminio, 325
 Barbaro, Marco, 48
 Barbe, Iohannes de, 176
 Barberi, Giovan Luca, 5, 12, 25-26, 82, 199, 391, 427-428, 475, 509, 532
 Barberini, Francesco, 38
 Barbici, Giuseppe, 531
 Barchiria de Surrento, Ioannella, 237
 Barda, Mauritius de, 181
 Bardegli, Bardello, 317
 Bardegli, Giovan Francesco, 317-318
 Barilius, 454
 Barison, Zuanne, 227
 Baronis, 314
 Barrile, Giovannangelo, duca di Caivano, 394, 453-454
 Barrionovo, Bernardino de, 135, 350
 Bartholino da Bergamo, 310
 Bartoli Langeli, Attilio, xiv
 Bartholo da Brazolo, 310
 Bartolomeo, Leonardo di, 400-401, 412-413
 Basadonna, Angelo, 446
 Bassetti, Luigi, 76
 Battaglini, Angelo, 359, 439-440
 Battinello, Cesare, 350
 Bautier, Robert Henry, xvi
 Bellacera, Luca, 488
- Bembo, Agustin, 449
 Bembo, Pietro, 474, 479, 494, 501-502, 505, 521
 Benaglio, Giuseppe, 512
 Benavides, Francesco de, conte di S. Stefano, 454, 456
 Benedetto XI, papa, 100, 179
 Benedetto XII, papa, 178
 Benedetto XIII, papa, 258
 Benedetto XIV, papa, 42
 Benedictus, reggente dell'ufficio del Conservatore, 488
 Benedictus de Pisano, 369
 Berardus, 180
 Bernardo da Melzo, 310
 Bernardo da Vicomercato, 310
 Bernini, 515
 Bertacchini, consigliere, 252
 Besana, Antonio de, 184
 Bianca di Navarra, 208, 221
 Bianchi, 335
 Biandrate di San Giorgio Aldobrandini, Giovanni Francesco, cardinale di san Clemente, 76
 Bifaro, Antonio, 221
 Bigarola, 460
 Biscardis, Antonius de, 493
 Bisuldino, Petrus de, 426
 Blair, Ann, xix
 Blasi, Giovanni Evangelista di, 473, 483, 530
 Boccolini, Giovanni Francesco, 424
 Bodin, Jean, 480, 521
 Bolvito, Giovanni Battista, xli, xliii
 Bonaini, Francesco, xxiii
 Bonaiuto, Bartolomeo, 64-65
 Bonajuto, Paternò, 461
 Bonanni, Giuseppe, 359
 Bonannus, Gerardus, 488
 Bonannus, Ioannes Iacobus, 493
 Bonatta, Giovanni Giacomo, 471, 492
 Bondone, 76
 Bonfiglius, Michael, 237
 Bonifacio VIII, 109, 178
 Bonifacio, Baldassarre, 193
 Bonitis, Michael de, 306
 Bonsi, Carlo, 357, 527
 Borgus, Aloysius, 505

- Borromeo, Federico, 352
 Borsanus, P., 35-36
 Borsino, messer, 274
 Borso d' Este, duca di Ferrara, 73, 215, 262, 306-308, 523
 Bosoni, Biagio, 262, 306-307
 Botratis de Monbarutio, Ioannes Dominicus de, 415-416
 Botratis de Monbarutio, Petrus de, 416
 Braccesi, Alexander, 313-314
 Bracciolini, Poggio, 206-207
 Bragadin, Vettor, 347
 Brandolini, Flaminio, 357
 Brandolino, Marcantonio, 74
 Braunstein, Philippe, xxxv
 Brexan, Piero, 501
 Brienne, Gualtieri VI di, duca di Atene, 440, 518
 Bruni, Leonardo, 99, 311, 466, 471
 Brunori, Lorenzo, 358
 Buccelli, Nicola, 119-120
 Buonaccorsi, Biagio, 516
 Buondelmonti, Benedetto, 502
 Buonsignori, Giovanni, 317
 Burcardo, Giovanni, 170
 Burges, 350
 Burrellus, Carolus, xliii
 Busini, Giambattista, 502

 Cardenas y Portugal, Bernardino, duca di Maqueda, 404
 Cacciuttulo, Agnello, 188
 Cadena, Antonio, 350
 Calabresi, Domenico, 359
 Calçena, Juan Royz de, 428
 Calco, Agostino, 55-56
 Calco, Bartolomeo, 9, 12, 54-55, 69-70, 184-185, 490
 Calco, Tristano, 161-162, 489-490
 Caleffini, Ugo, 467
 Callisto III, xxxix
 Calvelli, Giovanni de, 257-258
 Cambiagi, Gaetano, 45
 Cambiagio, Christoforo de, 304
 Camden, William, 465
 Cammarosano, Paolo, xiv
 Campana, Francesco del, 518
 Campanile, Aurelio, 397, 444
 Campi, Giuseppe, 428
 Canale, Saverio, 423
 Canchiolo, Vicente, 455
 Candelis, Nicola, 413
 Cannizzari, Mario, xli-xlii
 Cantini, Lorenzo, 248, 471
 Capecelatro, Ettore, xlii
 Capecelatro, Francesco, 479, 525
 Capella, Phabus, 505
 Caracciolo, Domenico, 460
 Caracciolo, Marino, 239, 344
 Caracciolus, 454
 Carafa, Giovan Battista, 479, 507-508
 Carasio, Pino, 338
 Caravaxal, Sebastiano, 401
 Carbone, Giovanni, 54, 372-373
 Carcanus, Cajetanus, 533
 Cardona, Ramon, 24
 Carga, Giovanni, xxxix
 Carioso, famiglia, 296
 Carioso, Alfonso, 368
 Carioso, Andrea, 366-368
 Carioso, Antonio, 368
 Carioso, Fortugno, 221, 366
 Carissimis, Nicolaus de, 302, 306
 Carlo I d'Angiò, re di Sicilia, xlii-xliii, 120, 175-176, 188-189, 209-210
 Carlo II d'Angiò, re di Sicilia, xliii, 15, 79, 109, 209, 234
 Carlo III d'Angiò Durazzo, re di Napoli, xlii, xliii, 362-363
 Carlo II d'Asburgo, re di Spagna, 422, 457
 Carlo V d'Asburgo (di Spagna), lv, 72-73, 126, 319-320, 418, 492, 525
 Carlo VI d'Asburgo, 151
 Carlo III di Borbone, re di Napoli, poi di Spagna, 440, 498
 Carlo VIII di Valois, re di Francia, 477, 516-517
 Carlo Emanuele III di Savoia, re di Sardegna, lvi
 Carrara, Francesco I da, signore di Padova, 10, 48
 Carrara, Francesco II da, signore di Padova, 10, 48
 Carretto, Franceschino dal, 12, 68-69

- Carri, Zirolamio dei, 307
 Caruso, Giovanni Battista, 482
 Casanate, 454
 Casapinta, LXI
 Casasnes, 332
 Cassinarius, Leonardus, 302
 Castagna, Nicolao, 200
 Castellano, Giuliano, 15, 82, 488
 Castelli, Gabriele Lancillotto, principe di Torremuzza, 482
 Castelluccia, duchi di, 458
 Cauli, Giovan Filippo, 278-279
 Cavalcanti, Giovanni, 515
 Cavalleria, Antonio de la, 351
 Cavalli, Sigismondo, 348
 Cavazza, Gabriel, 275
 Cayas, Gabriele, 350
 Cecchi, Giovanni Maria, xxxviii
 Cecinelli, Sante, 424
 Centelles, Petrus Iulianus, 488
 Cerchi, Alessandro, 357
 Cervella, 358
 Cesare d' Este, duca di Modena, 13, 76, 523
 Cesarini, Giuseppe, 439-440
 Cesi, Bartolomeo, 7, 31-33, 37
 Chabod, Federico, xii, 298
 Chardon, tenente, 62
 Chassignet Francesco, di, 458
 Chattard, Giovan Pietro, I
 Chiaromonte, famiglia, 271
 Chimera, Vincenzo, 348, 350-352
 Ciampini, 515
 Cianchi, Ranieri, 357
 Cixero, Gabriel de, 416
 Cixero, Hieronymus de, 415-416
 Clanchy, Micheal, xiv
 Claramonte, Manfredus de, 258
 Clemente IV, papa, 179
 Clemente V, papa, 178
 Clemente VI, papa, 178-179
 Clemente VII, papa, 76, 502, 518-519
 Clemente VIII, papa, 31, 503
 Cles, Bernardo, 342-343
 Coccapani, Galiani, 278
 Codilla, xlvii
 Colle, Antonius, 314
 Colle, Cardino da, 361-362
 Colle, Leonardus, 313
 Colloredo, Girolamo di, 151
 Colonna, famiglia, 81
 Colonna, Antonio, 401
 Colonna, Ascanio, 353
 Colonnese, famiglia, 508
 Cominali, Giuseppe, 199
 Comite, Cristoforo de, 68-69
 Compagnus, Iohannes, 264
 Comino, Bartolomeo, 448
 Concino, Bartolomeo, 72
 Constantin, 21
 Constantius, 135
 Costanzo Fulvio, di 135
 Contarini, Alvise, 494
 Contarini, Nicolò, 78, 168-169, 228, 230
 Contarini, Paolo, 348
 Conte, Filippo de, 69, 184-185, 310
 Contelori, Felice, 169
 Conti, Francesco, 424
 Coppula, Tiberio, 351
 Corbolio, Guglielmo de, 234-235
 Cordoba, Diego de, 165
 Corio, Bernardino, 467, 489-490
 Corio, Franciscus, 277-278
 Cornarius v. Corner
 Corner, Francesco, 48
 Corner, Giovanni, 448
 Corrado de Mutina, 399
 Correr, Zoanne, 348
 Corsi, Giovanni, 73
 Cortavarria, Ioan, 419
 Corte, Cristoforo, 68-69
 Corte, Ilario, 108, 496
 Corte, Matteo de, 66
 Cortili, Pompeo, 452
 Cosimo I de' Medici, duca di Firenze, gran-duca di Toscana, xxxviii, 6, 9, 11, 13, 15, 26, 57-58, 72, 395, 443-444, 469-470, 474-475, 493, 506
 Costa, Giorgio Ambrosio, 402-403
 Costa, Santo, 402-403
 Costantino I imperatore, 476
 Costanzi, famiglia, 508
 Costanzi, Vincenzo Alessandro, 359
 Coster, Mauro, 359
 Covellus, Iohannes, 367

- Cozulus Romanus, Luca, 237
 Cozzi, Domenico, II, LIV, 153, 155, 159, 213, 251-252, 334
 Crapanzano, Giovanni de, 50, 414
 Criniano, Matteo, 256
 Crivella, Alfonso, 445
 Crotti, Lancillotto, 210, 222-223
 Cuffaro, Matteo, 413-414
 Cuffaro, Vinchius de, 413-414

 Dandulo, Jacobus, 370
 Darduin, Pietro, 88
 Darinyus, Franciscus, 367
 Daverio, Michele, 484
 De Castellet v. Petrus de Castellet
 Degli Alessandri, Vincenzo, 345-348
 De la Cueva, Gabriel, 166-167
 De la Nuça, Martino, 166-167
 Del Campana, Francesco, 481
 Del Cappello, Franciscus, 314
 Del Bailo, Francesco v. Alunno, Francesco
 Della Croce, Ludovico Annibale, 342-343
 Della Gatta, Carlo, 354-355
 Della Rocca, Nicola, 18, 49-51
 Della Rovere, famiglia, 157, 282
 Della Rovere, Vittoria, 156-157
 Della Valle, Antonius, 314
 Dell'Ossaio, Tommasius, 314
 Del Nero, Francesco, 317
 Del Nero, Giovanni, 317-318
 Denina, Carlo, 483
 Derrida, Jacques, XVII
 De Vivo, Filippo, XXXI
 Diaz Garlon, Pasquale, 237, 272-273
 Di Costanzo, Angelo (Marco Antonio Termino), 479-480, 507, 525
 Dolce, Agostino, 60
 Donaldo, Zoanne, 78
 Donati, famiglia, 440
 Donato, Ieronimus, 370
 Durrea, Ximen Lopez, 18, 50, 53-54, 64-65, 372, 413-414
 Dussiacco, Ade de, 176, 235

 Emanuele e Gaetani, Francesco Maria, marchese di Villabianca, 531
 Engenio, Caesar de, XLIII

 Enriquez de Acevedo, Pedro, 34-35
 Ercole, I d' Este, duca di Ferrara, 185, 523-524
 Ercole II d' Este, duca di Ferrara, 219, 273
 Este, famiglia, XXIII, LII, 9, 11, 67, 72, 116, 156, 185, 262, 389, 397, 475, 478-479, 522
 Este, Alessandro d', 76
 Este, Ippolito d', 76
 Este, Sigismondo d', 523
 Eugenio IV, papa, XI, 362

 Fabrizi, Giuseppe, 158-159
 Fabrus, Andrea, 180
 Facino de Fabriano, 304
 Falier, Camillo, 275
 Fallare, Pietro, 131
 Faranda, Giovanni, 173, 253-254, 283
 Farinelli, Pietro, 119-120
 Farumvilla, Guglielmo de, 256
 Fedeli, Vincenzo, 9, 57-58
 Federico II di Svevia, imperatore e re di Sicilia, XLII-XLIII, 101, 473, 532-533
 Federico III di Sicilia, 200, 257, 532
 Federico IV di Sicilia, 395
 Ferdinando I (Ferrante), d'Aragona, re di Napoli, 130, 182, 212, 227-228, 236-237, 272-273, 294, 414, 418, 425, 427, 487
 Ferdinando I d'Asburgo, imperatore, 510
 Ferdinando I de' Medici, granduca di Toscana, 506
 Ferdinando II de' Medici, granduca di Toscana, 156-157
 Ferdinando I di Borbone, re delle Due Sicilie, LVIII, 173, 498
 Ferdinando II, re d'Aragona, detto il Cattolico, 5, 25, 82, 209, 224, 391, 457
 Ferramosca, Scipione, 192, 197
 Ferrandes de Heredia, Giovanni, 64
 Ferrara, Giovanni Iacobo, 350
 Ferrari, Giovanni Antonio, 280
 Ferrario, 459-460
 Ferrufini, Giovanni Giacomo, 55
 Fiandes, Iohannes de, 236
 Filippo II d'Asburgo, re di Spagna, 58, 130, 227, 375-376, 418, 433, 444, 465, 525
 Filippo III d'Asburgo, re di Spagna, XVI, 241

- Filippo IV d'Asburgo, re di Spagna, 330, 470, 495, 524-525
 Filippo Maria Visconti, duca di Milano, 222, 415-416
 Fino, Hieronimo de, 316
 Finocchi, Lodovico, 443
 Fiore, Giuseppe, 531
 Fiorio da Milano, 310
 Firmian, Carlo conte di, 35
 Firmo de Carelli, 310
 Fogliano, Corrado, 66
 Foiano, Andreas de, 314
 Fontanelli, Alfonso Vincenzo, 152-153
 Fontanini, Giusto, 528
 Forlivio, Bertolinus de, 443
 Formica, Matheus, 124
 Fortuna, Scipione, 215, 262-263, 306-308
 Foscarini, Piero, 449
 Fossi, Ferdinando, 282, 527
 Foucault, Michel, xviii
 Franceschi, 359
 Francescho, 238
 Francesco I d' Este, duca di Modena, 420
 Francesco I Sforza, duca di Milano, 66, 105, 222, 301, 394, 442
 Francesco II Sforza, duca di Milano, iv, 126-127
 Francesco III d' Este, duca di Modena, 152, 355-356, 392, 438-439
 Francesco de Silvestro, 82
 Franciscus Angeli de Gaddis, 313-314
 Franciscus de Bibbiena, 313
 Freccia, Marino, 532-533
 Frizier, Andrea, 430-433
 Furnayra, Adenolfus, 368
 Gabriele, Nicolò, 432
 Gabrielli, Carlo, 495
 Gaetano, Onorato, 237
 Gagliano, visconte di, 64
 Galanti, Giuseppe Maria, 482
 Galeota, Capicius, 332
 Galeotto, Marco di, 307
 Galina, Giovanni Francesco, 167
 Gallerani, Facino, 66
 Gallina, Bartolomeo, 64-65
 Gallina, Pietro, 53
 Galluppus, Astulphus, 379
 Galluzzi, Jacopo Riguccio, 107, 156, 282, 357, 484, 527
 Galeazzo, 275
 Galeazzo Maria Sforza, duca di Milano, 66, 184, 210, 308-309, 311
 Galvano, 275
 Gambacorta, Gaetano, principe di Macchia, 456-458
 Garcia, 454
 Garin, Eugenio, xiii
 Gatta, Diego, 497-499
 Gerenzano, 459
 Ghilini, Giovanni Giacomo, 55-56
 Giacomazzi, Bartolomeo, 171
 Giacomazzi, Domenico, 243, 297, 378
 Giacomazzi, Giovan Francesco, 247
 Giacomazzi, Girolamo, 378
 Giacomazzi, Iseppo, 243-245
 Giacomo II, re d'Aragona, detto il Giusto, 532
 Gian Galeazzo Visconti, duca di Milano, iv, 12, 69
 Giannotti, Donato, 311, 470, 475, 502
 Giannuzzi, ser Lodovici, 313
 Giattinius, Vincentius de, xlv
 Giorgetti, Giacomo, 281
 Giorgi, Giovanni, 359
 Giorgio I, re d'Inghilterra, 513
 Giovanna I, regina di Castiglia, 320, 492
 Giovanna I d'Angiò, regina di Sicilia, xliii, 46, 270, 441
 Giovanna II d'Angiò, regina di Sicilia, xlii-xliii, 363
 Giovanna d'Inghilterra, regina consorte di Sicilia, 456
 Giovanni di Pietro di Quirico, 71
 Giovanni II, re d'Aragona, detto il Grande, 53
 Giovanni XXI, papa, 179
 Giovanni XXII, papa, 31, 177, 179
 Giovanni Galeazzo Sforza, duca di Milano, 415-416
 Giovio, Paolo, 480, 520-521
 Girardi, Giovanni Antonio, de Pavia, 167, 302, 306
 Girardi, Giacomo, 265

- Giudici, Giacomo, xxxi
 Giulio II, papa, 9, 56, 110-111, 163, 521
 Giuseppe I d'Asburgo, 513
 Giustinian, Alvise, 521
 Giustinian, Pietro, 479, 520-522
 Giustiniani, Marco, 48
 Gonzaga, famiglia, 215
 Gonzaga, Carlo, 442
 Gonzaga, Ferrante, 319, 321
 Goody, Jack, xiv
 Gorostiola, Marcos de, 135
 Gorrano, Ignazio, 330, 460
 Gradenigo, Bortholamio, 449
 Gradius, Stephanus, 379
 Grafton, Anthony, xx
 Granata, 332-333
 Granito, Angelo, 457
 Graphis, Paride de, 170
 Gratarol, Girolamo, 137
 Gratiolus, ser, 399
 Grazini, Simon, 312, 315
 Gregorio di Francesco di Poggio, 71
 Gregorio IX, papa, 179
 Gregorio X, papa, 179
 Gregorio XII, papa, 258
 Gregorio XIII, papa, xxxix
 Gregorio, Rosario, 473, 483, 531-532
 Grifoni, Giovan Battista, 357
 Grilleranus v. Gallerani
 Gualterotti, Bartolomeo, 73
 Gualteruzzi, Tommaso, 495
 Guarino, Alessandro, 219, 273-274
 Guarini, Battista, 150
 Guarinus, Antonius, 236
 Guglielmo de Pontiac, 79
 Guicciardini, Francesco, 475, 502
 Guidi, Andrea, xxxi
 Guido da Volterra, 493
 Guillelmus de Santa Columba, Arucius, 261
 Guillelmus de Septays, 256-257
 Guzmán y Ribera, Enrique de, conte di Olivares, 135, 417-418

 Hauteville, Joseph François Jerome, lvi
 Hoyo, Petro del, xlvi, xlviii

 Iacobo de Mezinghi, 310

 Ieronimo, 21
 Imperatus, Gabriel, 236
 Ingegneri, Agostino, 318-319
 Ingegneri, Petrus, 319
 Inicus, 332
 Innocenzo III, papa, xxii, 99-101, 178, 298
 Innocenzo IV, papa, 178-179
 Innocenzo VI, papa, 178
 Innocenzo VIII, papa, xxxix, li, 102, 296
 Innocenzo XII, papa, 246
 Iohanne de Simoneta, 304
 Ioanpetro da Milano, 310
 Iohannes, 67
 Iohannes Antonius de Papia, 302
 Iohannes dela Regina, 339
 Iohannes de Vigonza de Padua, 360
 Iohannes, Matheus, 426
 Iohannes, ser, 313
 Ippolito, Vincenzo d', 408
 Iri de Venegono, 304
 Isernia, Andrea d', 79, 533
 Isidoro, 180
 Iulemario, Arrigo Guntero, lvi
 Iulii, Donato Antonio de, 245-246
 Iulii, Tommaso de, 246
 Iuliis, Giovanni Domenico de, 350
 Iuliis, Giovanni Vincentio de, 350

 Kaunitz-Rittberg, Wenzel Anton von, 35
 Keller, Hagen, xiv
 Kelley, Donald, xx
 Klein, Francesca, 506

 Ladislao d'Angiò Durazzo, re di Sicilia, xlii-xliii, 409
 Lancia, Andrea, 365
 Landino, Cristoforo, 312-313
 Lando, capo del Consiglio dei dieci di Venezia, 265
 La Nuça, Giovanni de, 471, 487
 Lanza, Blasus, 488
 Lanzavecchia, Guglielmino, 66
 Lardis, Constantinus de, 68
 Lascaris, Giano, xxxv
 Latino, Filippo, 455-456
 Laurencius de Notho, 339
 Lazzarini, Isabella, xv

- Legnamaro, 280
 Leibniz, Gottfried Wilhelm, 475, 513
 Lellis, Carlo de, 470
 Lemos, Francesco, conte di Castro, 217, 242, 402-403
 Leofante, Vincenzo, 492
 Leone X, papa, xxxix, 521
 Leone, Giuseppe, 462
 Leono, Iohannes de, 236
 Leze, Giovanni da, 431
 Liberatus, Domenicus, 379
 Lignago, Paolo da, 428
 Ligorio, Bartolomeo de, 350
 Lintropi, Paulino de, 310
 Lionello d' Este, marchese di Ferrara, 12, 67, 523
 Liparolo, Nardo, 533
 Livi, Leone, 443
 Llanes, Domingo, xlv-lxviii
 Longo, Scipione, 217, 241-242
 Lonigo, Michele, 37, 390, 436-437
 Loredan, capo del Consiglio dei dieci di Venezia, 265
 Loredan, Cristoforo Antonio, 530
 Loredan, Giovanni, 48
 Lorena, famiglia, xxiii
 Loschi, Pellegrino Niccolò, ii, liv, 152-153, 155, 159, 213, 251-252, 334
 Ludovici, Giovan Battista di, 432
 Ludovico da Roma, 316
 Ludovico IV il Bavaro, imperatore, 81
 Ludovico Sforza, duca di Milano, detto il Moro, iv, 54-55, 69, 126, 161, 184, 294, 415-416, 467, 489
 Luigi I d'Angiò, re d'Ungheria, 395, 441
 Luigi XII di Valois, re di Francia, iv, 468

 Mabillon, Jean, 477, 482
 Machiavelli, Niccolò, 71, 212, 237, 293, 311, 468
 Maffei, Scipione, 482
 Magnisi, marchese, lxi
 Magno, Luigi, 36
 Maius, Ioannes, 488
 Majo, Ignazio de, 199, 531
 Malaspina, Isnardo, 65-66
 Malatesta, famiglia, 157

 Malet de Graville, Louis, xxxv
 Mamarella, Girolamo, 385, 433-434
 Mancia, Girolamo, 247
 Mantica, Francesco, 514-515
 Marcello, Andrea, 197
 Marcello, Giacomo, 136, 139, 193, 197, 199
 Marchese, Andrea, 473, 510-512
 Marchesino de Pantiato, 310
 Marcho, 68
 Margherita d'Austria, 73
 Mari, Iohannes Vincentius de, 188
 Mariano di Bulogna, 242
 Maria d'Aragona, regina di Sicilia, 456
 Marini, Gateano, 359-360
 Marioni, Pietro Antonio, 136-137
 Mariscalco, Bono, 425
 Mariscalco, Giovanni, 339
 Martino I, re di Sicilia, detto il Giovane, 123-124, 208, 221, 456
 Martino III, papa, 179
 Martino V, papa, xxxix-xl, 102, 109, 216, 259, 295
 Martino, Iacobus de, 236
 Martinucci, Vincenzo, 359
 Martorellus, Franciscus, 201, 427
 Marzi, Francesco, 375
 Marzi-Medici, Angelo, 297, 374-375
 Masaniello v. Amalfi, Tommaso Aniello
 Mascardi, Agostino, 481
 Mastro Bono, Giovanni de, 425
 Mastro Giudice, Annibale, 507
 Mauro, Marcellus de, 188
 Mazzella, Scipio, xliii
 Mazzocchi, Filippo, 335-336
 Medici, famiglia, xxiii, 58, 107, 156, 158, 219, 282, 297, 317, 375, 441, 443, 502, 506, 516, 527
 Medici, Chiarissimo de', 506
 Medici, Cosimo di Giovanni de', 506
 Medici, Giovanni d'Averardo, detto Bicci de', 506
 Medici, Giuliano de', 517
 Medici, Guido de', 375
 Medici, Ippolito de', 73
 Medici, Lorenzo de', 506
 Medici, Piero de', 506, 517
 Medinaceli, duchi di, 455

- Melli, Raffaele, 67
 Mezzavacca, Bartolomeo, 362-363
 Michael, Mafeus, 370
 Michiel, Marc'Antonio, 522
 Migliari, 453
 Minutulus, Paulus, 270
 Miollis, Sextus Alexandre Françoise, 62
 Miraglia, Leonardus, 332
 Mocenigo, Andrea, 468, 491
 Modesti, Iacopo, 374-375
 Moles, Juan, 404
 Molo, Giovanni, 167
 Momigliano, Arnaldo, xx
 Moncada, Ugo de, 82, 428
 Moncaya, Guglielmo, 123-124, 271-272
 Moncayo, Ioannes de, 372
 Mondellis, Giovanni Battista de, 349-350
 Monfort, 351
 Monge, Gaspard, 380
 Mongitore, Antonio, 511, 530-531, 533
 Montecatini, Antonio, 148
 Montefeltro, famiglia, 157
 Monti, Agostino, 85, 166, 375-376
 Monti, Giovan Battista, 300, 375
 Monti, Ludovico de, 175
 Montius, segretario milanese, 35-36
 Morelli, Giacomo, 529
 Morelli, monsignor, 279
 Moriani, Pietro, 359
 Moro, Alfonso, 150
 Morone, Giovanni, 343-344
 Morosini, Andrea, 135, 469
 Morosini, Paolo, 136-138, 193, 197, 199
 Morozzi, Giuliano, 317-318
 Mostert, Marco, xiv
 Mueller, Reinhold, xxxv
 Munos, 332
 Muratori, Ludovico Antonio, xxiv, xxxviii, 67, 152-153, 156, 355-356, 388, 452, 475, 481-483, 513
 Muzi, Antonio, 313
 Muzi, Bernardo, 312

 Nadal, Marchio, 521
 Napoleón I Bonaparte imperatore dei Francesi
 Nardi, Jacopo, 477, 516
 Navagero, Andrea, 469, 491
 Navarro, Andrea, 53-54
 Navarro, Antonio, xlv
 Negro, Pietro, 21
 Neri, Loreto, 424
 Neri, Pompeo, 211, 248, 251
 Neyla, 332
 Nicolaus de Francavilla, 339
 Niccolò II, papa, 146
 Niccolò III d' Este, marchese di Ferrara, 522-523
 Niccolò III, papa, 179
 Niccolò IV, papa, 179
 Niccolò V, papa, xxxix
 Nicolai, Nicola Maria, 514-515
 Nicolosi, Angelo, 78
 Nicolucci Giovan Battista, detto il Pigna, 478, 522-524
 Nobili, Giacomo, 452
 Nobili, Giovanni, 72
 Nofri, 73
 Noris, Enrico, 245-246
 Noyron, Rodulphus, 11
 Núñez de Guzmán, Ramiro, 525
 Nuti, Bernardus, 314

 Obizzo II d' Este, marchese di Ferrara, 8, 45
 Olivares, conte di v. Guzmán y Ribera, Enrique de
 Onorio III, papa, 179
 Onorio IV, papa, 179
 Orsini, famiglia, 508
 Orsini, Alfonsina degli, 517
 Ottaviani d'Arezzo, Francesco, 517
 Ottobon, Ambrogio, 187 503, 505
 Ottoboni, Pietro, 146-147
 Ottone I di Sassonia, imperatore 440
 Ottonelli, Giulio, 523

 Pacheco, Giovanni Fernandez, marchese di Vigliena, 242
 Pacini, Giovanni, 357
 Padavin, Antonio, 136, 138
 Padavin, Giovanni Battista, 191-192, 230, 232
 Padella, Paulo de la, 442

- Paganus, Caesar, XLIII
 Pagliaminutus, Nicolaus, 236
 Pagliari, Gabriele, 309
 Pallavicini, famiglia, 65
 Pallavicini, Giovanni Ludovico, 65
 Pallavicini, Pallavicino, 65
 Palma, Onofrio de, 142
 Palmerius, Petrus, 379
 Pandolfus, Antonius, 493
 Panigarola, famiglia, 127
 Paolo III, papa, 76
 Paolo IV, papa, 211, 239
 Paolo V, papa, 7, 321, 437
 Papa, Prospero, 350
 Papardus, Andreas, 493
 Papé, Ugo, 423
 Paramo, Luis de, XLVI, XLVIII
 Parisio, Dionisius de, 426
 Parisio, Raimondo de, 50
 Paruta, Filippo, 531
 Paruta, Paolo, 475, 503
 Paruta, Ruggero, 366-369
 Pasini, Hieronimo, 227
 Pasqualigo, Orius, 370
 Pasquier, Estienne, 465
 Passaneto, Berardus de, 532
 Paternò, Giovanni Battista Asmundo, 462
 Patriarchi, Francesco, XLIX-L
 Patrizi da Cherso, Francesco
 Paulino de Lintroppi, 310
 Pauluzzi, Giovan Francesco, 408
 Pavone, Claudio, XVII
 Pellicerius de Cavallione, Bernardus, 181
 Perazzo, Zuanne, 168
 Perini, Camillo, 38
 Peroni, Luca, xxv, 108
 Pesaro, Antonio da, 446-447
 Pesaro, Paulina da, 447
 Pesaro, Zuanne, 449
 Petriani, Nicolo, 21
 Petrucci, Antonello de, 212, 236
 Petrucci, Armando, xiv, 210, 247
 Petrus Antonius de Fulgineo, 302, 306
 Petro da Trezo, detto Somenza, 310
 Petrus de Castellet, 135, 352
 Petrus de Stephanus, XLIII
 Piccolomini, Tommaso, 357-358
 Pietro II di Sicilia, 257
 Pietro III, re d'Aragona, detto il Grande, 532
 Pietro de Goffrido, 413-414
 Pietro di Corbara, 81, 180
 Pietro Leopoldo d'Asburgo-Lorena, granduca di Toscana, poi imperatore del Sacro Romano Impero come Leopoldo II, 45, 357-358, 527
 Pietto, Prosper di, 352
 Pigna, v. Nicolucci Giovan Battista, 478, 522-524
 Pignatelli, Ettore, conte di Monteleone, 492
 Pigrifolli, 73
 Pinos, Bernardo, 50
 Pio II, papa, xxxix-xl, 362
 Pio IV, papa, 7, 36, 84
 Pio V, papa, 31-32, 37, 112
 Pio VI, papa, 515
 Pirro, Rocco, 473, 508, 531-532
 Pisani, Vittore, 185-186
 Pistofilo, Bonaventura, 428-429
 Platone, segretario milanese, 277-278, 330, 460
 Plinio il Vecchio, 245
 Polito, Tommaso, 333-334
 Polverinus, Hieronymus, 504
 Poncet, Olivier, 112
 Pontano, Giovanni, 237, 467
 Porcelius, 81
 Poro, Zorzi, 229
 Portanerius, Iohannes, 180
 Prence, Marchese Antonio, 424
 Priori, Lorenzo, 471
 Prisciani, Pellegrino, 186, 307, 467, 472-473
 Priuli, notaio della Cancelleria di Venezia, 137-138
 Provenzano, Pietro, 253
 Pugliese, Girolamo, 253-254
 Putti, Francesco de', 215, 262-263, 306-308
 Puyades, Guillelmus, 426
 Querini, Alvise, 136-137
 Querini, Bertucci, 48
 Quillemat, Patrizio, LXII
 Quilon, Radulfus de, 256

- Quingles, Francisco, 330-331
 Quiñones, Claudio Fernandez de, conte di Luna, 510
 Quintana, Giuseppe, 401
 Quintana, Rodrigo Antonio de, 454
 Quistelli, Alfonso, 72

 Raimondo, Antonio, 402-403
 Rajnaldi, Paolo, 424
 Rajnaldi, Priamo, 424
 Ramacciotti, Gaetano, 31
 Ramusio, Giovan Battista, 474, 501
 Ranaldi, Domenico, 7, 31-32, 352
 Ranke, Leopold von, xx, 465
 Re, Iohannes del, 147
 Rede di Lorenzo di Pero, 238
 Regaino, Cesare, 34-36
 Renatus, Ypolitus, 237
 Renzi, consigliere 153, 159, 252
 Reumont, Alfred von, 135
 Rhenio, Marin, 446
 Ribera, 135
 Riccio, Giovanni Antonio, 372-373
 Riccis, Bernardus de, 314
 Richino, 278
 Rigote Marangon, Nicolò de, 264
 Rinieri, Cristofano, 317-318
 Rizzardo, Giovanni, 138
 Rizzo, segretario del Consiglio dei dieci di Venezia, 432
 Roberto d'Angiò, re di Sicilia, XLIII, 217, 269
 Robertuccio, Roberto, 351
 Robertus, episcopus senecensis, 180-181
 Robia, Francesco da, 68
 Rojas, Ioan, de, XLVIII
 Romanin, Samuele, 434
 Romeo, Giuseppe, 253
 Romolo (mitico fondatore di Roma), 478
 Romuli, Andreas, 313
 Rosa, 531
 Rosso, Zaccaria, xlv
 Rozzoni, Bartolomeo, 126-127
 Rozzoni, Girolamo, 238-239
 Rubeis de Rozasco, Antonius de, 415-416
 Rubeis de Rozasco, Petrus de, 416
 Rubeis, Hortensius de, 37
 Rubio, Pietro, 511

 Ruggero II, re di Sicilia, 526
 Ruggero, Francesco de, 333
 Rugila, Elia, 262
 Russus, Iacobus, 488

 Sabellico, Marcantonio, 501, 520-521
 Sabia, Nicolaus de, 488
 Saccanus, Ioannes, 488
 Sacrati, Alberto, 428-429
 Sadornil, 237
 Safavide, dinastia, 346
 Sagredo, Piero, 449
 Sagudino, Nicolò, 432
 Saladinus, 350
 Salamanni, G., 362-363
 Salazar, Alfonso de, 329, 350
 Salazar, Andrea de, 420
 Salutati, Coluccio, 207
 Salvati, monsignor, 275
 Salvio, Berengario de, 181
 Sanches, Ludovico, 321
 Sanches, Matteo, 242
 Sanseverini, famiglia, 508
 Sanseverino, Vincislao, 409
 Santis, Giovanni Angelo de, 351
 Santo Stefano, conti di, 455
 Santoloni, Rinaldo, 266-267, 359-360, 380
 Sanudo, Marino, xxxv, 468, 491
 Saraceno, Scipione, 74
 Sarcì, lxi
 Sarpi, Paolo, 510
 Sassetti, Bartolomeo, 317-318
 Scala, Bartolomeo, 99, 103, 132, 210-211, 223, 311-313
 Scamonatti, Vincenzo, 357
 Scanardo, Girolamo, 37
 Senatore, Francesco, xv
 Seratti, Francesco, 45, 357
 Sergardi, L., 147
 Serguidi, Antonio, 132
 Serolle, Carlo, 358
 Serponte, 330
 Serponti, Giorgio, 460
 Serponti, Giovanni Andrea, 280
 Serponti, Giovanni Antonio, 458
 Serra, Jacopo, 76
 Serrera, Leonardo de, 167

- Servienti, Bernardo, 442
 Severino-Boezio, Giuseppe Maria, 498-499
 Sforza Pallavicino, Pietro, 473, 510
 Sforza, famiglia, 126, 157
 Sigismondo d'Asburgo, duca d'Austria, 521
 Silva, 459-460
 Silva, Domenico, 359-360
 Silvestri, Alessandro, xxxi
 Silvestro, 62
 Simeoni, Gabriello, 107
 Simonetta, Cicco, 12, 66, 68-69, 294, 301, 303, 306, 467
 Simonetta, Giovanni, 66-67, 304, 467
 Simonetti, Saverio, 462
 Sin, Antonio, 372
 Sirleto, Guglielmo, 352
 Sirleto, Tommaso, 352-353
 Sirtori, 330
 Sisto IV, papa, xxiii, 31, 109, 296, 362
 Sisto V, papa, 6, 28, 39, 42, 60, 170, 281, 389, 423
 Soli-Muratori, Francesco, 152-155, 355-356
 Soranzo, Giacomo, 347
 Speciale, Nicola, 81, 123-124, 261, 271-272, 338, 367
 Speciale, Pietro, 402
 Spina, Giovanni, 182
 Spinelli, Ludovico, 501
 Spinelli, segretario del Consiglio dei dieci, 448
 Spinola, Marcantonio, 171
 Squillante, Antonio, 352
 Stella, Domenico, 24
 Stella, Gasparo, 447
 Sthamer, Eduard, 216
 Strozzi, Piero, 443
 Subtilis, David, 271
 Summonte, Giovanni Antonio, xliii, 469, 525
 Surian, Christoffolo, 137-138
 Suriano, Andrea, 137-138
 Suriano, Michel, 348
 Surrellus, Johannes, 181
 Tagliavia di Aragona, Diego, 510
 Tagliente, Gian Antonio, 207
 Talamanca, Gaspare, 425-426
 Tanucci, Bernardo, 409
 Tapia, Carlo, 479, 524
 Tasca, Paolo, lxi
 Tavanti, Angelo, 156, 282
 Tebaldi, Giacomo, 428
 Telese, duchi di, 458
 Teoli, Giuseppe, 359
 Terminio, Marco Antonio v. Di Costanzo, Angelo
 Tesauero, Emanuele, 465
 Testi, Fulvio, 421, 478
 Tiepolo, Antonio, 348
 Tiraboschi, Girolamo, 67
 Toledo y Pimentel, Fernando Álvarez de, duca di Alba, xlii, 116
 Toledo, Pietro di, 188
 Toppi, Nicolò, xlii, 291, 354-355, 470
 Torelli, Lelio, 73
 Torelli, Vittorio, 73
 Tornabuoni, Simone, 518-520
 Tosi, Marco, 357
 Trabucco, Giovanni Vincentio, 350
 Tracagnotta, Raymo, 349-350
 Tracagnotta, Scipione, 350
 Tristani, Lorenzo, 87
 Trivisano, Franciscus, 370
 Trotus, Marcus, 302, 306
 Urbano II, papa, 509
 Urbano IV, papa, xliii, 179
 Urbano V, papa, 80, 177, 179, 181
 Urbano VI, papa, 362
 Urbano VIII, papa, 6, 169, 478
 Ursa, Gilifortis de, 372
 Ursella, Andrea, 262
 Usimbardi, Pietro, 132-133
 Valaresso v. Vallaresso
 Valenti Gonzaga, Silvio, 6, 41-42, 60
 Valenti, Filippo, xvii, 152, 262, 356, 438
 Valla, Lorenzo, 477
 Vallaresso, Ferigo, 521
 Vallaresso, Zaccaria, 529
 Valterius, I., 38
 Vandelli, Bernardino, 356
 Vandelli, Domenico, 356
 Vandelli, Francesco, 152-153, 251-252, 356
 Varano, da, famiglia, 157

- Varchi, Benedetto, 469-470, 475, 481, 493, 502, 518
Vaylate, Giovanni de, 68-69
Vega, Giovanni de, 164, 166
Velasco, Isabella de, 166-167
Velasques, Pietro, 130
Venceslao di Lussemburgo, LV
Venerio, Benedictus, 370
Venier, Giovanni Antonio, 451
Venier, Giovanni Battista, 172
Ventura, Enrico, 53
Verri, Alessandro, 483
Verri, Pietro, 483
Vianoli, Agostino, 243, 245
Vico, Domenico, 168
Victori, Matheus, 370
Vignier, Nicolas, 465
Villalobes, Alfero Juan Battista de, 403-405
Villani, Giovanni, 440, 466
Vianuolo, segretario del Senato di Venezia, 151
Vincenti, Giovanni Maria, 173
Vincenzo, Giovanni di, 50
Vinta, Paolo, 132
Vinha, Francesco, xxxviii, 73
Viperano, Filippo de, 82, 271-272
Visconte, Ludovico, 167
Visconti, famiglia, 105, 394, 477
Visconti, Pirro, 458
Visconti, Valentina, 12, 69-70
Vistarino, Ludovico, 35-36
Vitelli, Paolo, 70
Vitelli, Vitellozzo, 34
Vitellino, Giovanni, 123, 295
Vittorio Amedeo II, duca di Savoia, re di Sicilia, re di Sardegna, 482
Vollaro, Giulio Cesare, 350
Voltaire, François-Marie Arouet, detto 478

Zachariis, Zaneto de, 304
Zancaruol, Alvise, 229
Zane, Giovan Giacomo, 74, 192
Zangarino, Gasparo, 429
Zanni Rosiello, Isabella, xvii
Zanobi, Raffaello, 375
Zappulla, Francesco, 454
Zen, Renier, 396, 448-451
Ziliol, Giulio, 447
Zon, segretario del Senato di Venezia, 138
Zorzi, Alessandro, 74, 191-192
Zorzi, Bernardo, 521
Zufia, 454
Zuñiga y Avellaneda, Juan de, 134
Zurita, Jéronimo, 465

INDICE DEI LUOGHI

- Abbiategrasso, 12, 68-69
 Agnadello (CR), 468
 Agrigento, 401
 Alatri (FR), 423
 Alba (CN), 500
 Alessandria, 309
 Ali (ME), 422
 Anagni (FR), 112
 Aragona (Spagna), xiv, xlii, 81, 123
 Aranjuez (Spagna), 470, 495, 508, 530-531
 Arezzo, 365
 Ascoli Piceno, 220, 281
 Assisi (PG), 34, 109, 180
 Aversa (CE), 236
 Avignone (Francia), 7, 109, 116, 177, 181, 213, 216, 258
 Ávila (Spagna), 455

 Barcellona (Spagna), 124, 496
 Bari, 109, 116, 175, 236-237
 Bergamo, 13, 73-75, 229
 Bologna, 6, 28-29, 39, 43, 62, 81, 133, 356, 421, 500
 Bondeno (FE), 76
 Brescia, 75
 Brindisi, 175
 Budapest (Ungheria), xliii

 Calabria, 236, 333
 Calvi (BN), 100, 119-121
 Cambrai (Francia), 468, 491
 Campania, 81, 498
 Campoformido (UD), 394
 Capestrano (AQ), 158
 Capua (CE), 182, 367
 Caramanico (PE), 174
 Carnello (frazione di Sora (FR), xlii
 Carrara (MS), 506
 Castiglia (Spagna), 81
 Catania, 9, 64-65, 208, 218, 292-293, 338, 393, 532-533
 Ceva (CN), 69-70
 Chiaromonte (PZ), 385, 409

 Comacchio (FE), 397, 475, 478, 481, 513
 Como, 309, 489
 Cori (LT), 423
 Correggio (RE), 461
 Costantinopoli v. Istanbul
 Costanza (Svizzera), 109
 Crema (CR), 75
 Cremolino (AL), 66
 Cremona, 309

 Dacia, 81

 Europa, xvii, xxi-xxii, xxiv, lvi, 29, 210, 466, 476

 Fabriano (AN), 210
 Ferraio v. Portoferraio
 Ferrara, xxiii-xxiv, 5, 8, 10, 12-13, 15, 45-46, 67-68, 76, 81, 86-87, 106, 116, 133, 148-150, 185-186, 215, 219, 262-264, 273-275, 306-308, 316-317, 393, 397, 421, 428-429, 467, 472-473, 479, 500-501, 521, 522-524
 Fiandre, 404
 Firenze, x, xxiii, xxix, xxxiii-xxxiv, xxxviii, xlii, xlix-l, 4, 6-10, 13, 15-18, 26-28, 43-45, 57-58, 70-73, 91, 93-94, 99, 103, 106-107, 110, 121-122, 124-126, 132-133, 156-158, 207, 210-212, 214, 217-219, 223-224, 237-238, 248-251, 259-260, 269, 282-283, 289, 292, 297, 311-315, 317-318, 357-358, 360-366, 374-375, 386-387, 389, 394-395, 399-400, 417, 421, 440-441, 443-444, 466, 468-471, 474, 477-478, 480, 484, 493-494, 502-503, 506, 515-520, 527-528
 Fondi (LT), 237
 Fontem Chuppi, 10, 49, 291
 Forum Iulii v. Friuli
 Francia, xiv, xxi, lvi, 11, 73, 81, 92, 133, 196, 267, 348, 388, 465, 516
 Friuli, 49

 Gaeta, 367

- Genova, 66, 133, 388
Germania, xxi, 510
Gerusalemme, 81, 236
Girgente v. Agrigento
Idronto v. Otranto
Inghilterra, xiv, 196
Istanbul, xxxv, 90-91, 195-196, 290, 296, 345-347
Italia, xiv-xvii, xx-xxi, 29, 98, 133, 178, 287, 331-332, 383, 387, 389, 393, 421, 465, 481, 513, 516-517
- Játiva (Spagna), 210
- Lagopesole (o Castel Lagopesole, frazione di Avigliano, PZ), 216, 256
Las Navas del Marqués (Spagna), 455
Livorno, 133, 516-517
Lodi, 66, 309
Lombardia, 81, 399, 489
Lucca, 13, 70-72, 133
- Madrid (Spagna), 243, 391, 393, 419, 427-428, 433-434
Malta, 133
Mantova, 133, 500
Marca anconitana, 81
Marciano della Chiana (AR), 443
Melfi, 15, 79, 216, 256
Messina, 11, 101, 116, 119, 123-124, 164, 166, 215, 217-218, 241-242, 257, 395, 425, 454-455, 471, 487-488, 532-533
Mihilarari (feudo di, TP), 532
Milano, x, xxiv-xxv, xxix, liv-lviii, 5, 7, 9, 11-12, 34-36, 54-56, 65-67, 68-70, 85, 103-105, 107, 111-112, 116, 126-127, 133, 139-141, 144-145, 151-152, 161-163, 166-168, 184-185, 210-212, 217, 219-220, 222-223, 238-239, 276-281, 289-290, 295, 300-306, 308-311, 327-331, 342-345, 375-376, 384-386, 388, 390-391, 394-395, 408-409, 415-416, 433-434, 442-443, 458-460, 466-467, 477, 481, 482-483, 489-490, 496-497, 500, 512-513
Modena, x, xxiii-xxiv, xxix, li-liv, 10, 12-13, 67, 75-76, 107, 152-156, 158-159, 213, 219, 251-252, 278-279, 334-335, 355-356, 389, 392, 420-421, 438-439, 452-453, 474, 478, 481, 513-514
- Molise, 482
Monreale (PA), lxi
Montaperti (Castelnuovo Berardenga, SI), 11, 395, 444,
Montecarlo (LU), 71
Montecatini Terme (PT), 443
Monteleone poi Monteleone di Calabria v. Vibo Valentia
Monteprandone (AP), 220, 281
Münster (Germania), xv
Muro Lucano (PZ), xliii
- Napoli, x, xiii, xv, xxii, xxv, xxx, xxxi, xli-xliv, 6, 8, 10, 12, 15, 46-47, 49-52, 63-64, 79-80, 101-102, 104, 109, 111-113, 116, 119-121, 133-135, 141-144, 173-174, 175-177, 182-183, 188-189, 209, 212, 216-218, 227-228, 232-237, 253, 256-257, 269-270, 272-273, 283, 291, 293-295, 331, 333-334, 349-352, 354-355, 376-378, 385-389, 391-392, 394-396, 403-406, 409-410, 414-415, 417-422, 425-427, 441-442, 453-454, 457-458, 461, 467, 470, 478-480, 496-499, 507-508, 516-517, 524-527, 533
Nicotera (VV), 210, 212, 234-235
Nonantola (MO), 12, 67, 500
Noto, val di, 200
Novara, 309
- Otranto (LE), 236-237
- Padova, 10, 48, 59, 500-501
Palermo, x, xiii, xxi-xxii, xxv, xxix, xliiv, xlii-xlvii, lviii-lxi, 5, 9-10, 12, 15, 18-20, 24-26, 53-54, 64-65, 81-84, 99-102, 104, 111-114, 117, 123-124, 127-132, 147-148, 164-166, 173-175, 199-201, 208, 213, 216-218, 220-222, 224-225, 241-243, 253-255, 257-258, 261-262, 270-272, 283-284, 289, 293, 296, 319-321, 330-333, 338-340, 366-369, 372-373, 384-396, 400-403, 411-414, 422-428, 437-438, 444-446, 454-457, 460-462, 473, 478, 482-483, 487-489, 492-493, 495-496, 508-512, 530-534
Parigi (Francia), 11, 62

- Parma, 73, 309
 Partinico (PA), LXI
 Pavia, 12, 65-70, 85, 184, 309, 489, 500
 Persia, 345-346
 Perugia, 112
 Piacenza, 309
 Pietrasanta (LU), 517
 Pisa, 13, 365, 516-517
 Polesine, 264-265
 Pomigliano d'Arco (NA), 12, 63
 Pomposa (frazione di Codigoro, FE), 13, 75-76
 Porcia (PN), 513
 Portoferraio (LI), 133
 Portogallo, 348

 Ravenna, 247, 500
 Roma, x, XXII-XXIII, XXXIX-XLI, L-LI, LIII, 6-7, 9-11, 13-16, 28-34, 36-43, 56-57, 60-63, 68, 72-73, 80-81, 84-85, 91-93, 99-102, 109-112, 133, 146-147, 150, 163-164, 169-170, 177-181, 195-196, 211, 213, 216-217, 220, 239-241, 245-247, 252, 258-259, 266-268, 281-282, 292, 296, 299-300, 348, 352-353, 358-360, 362-363, 379-380, 389-390, 392, 420-421, 423-424, 436-437, 439-440, 471-472, 474-475, 480, 494-495, 500, 502-503, 505-506, 510, 513-515, 518-519
 Romagna, 81, 516
 Rovereto (TN), 521
 Rovigo, 75, 265

 Salò (BS), 75
 Saragozza (Spagna), 338
 Sardegna, LVI, 208, 221
 Sarno, 272, 593
 Savoia, 196, 465, 482
 Sciortino, castello di (CT), 12, 64
 Sicilia, XLII, XLIV, 5, 15, 81, 104, 114-116, 165, 208, 218, 261, 289-290, 294-295, 362, 387-388, 392, 394-395, 425, 444, 470, 474, 482, 510, 531
 Siena, 11, 26, 443-444
 Siviglia (Spagna), 455
 Spagna, XXI, XLVI, 92, 133, 196, 200, 210, 348, 395, 404, 498
 Spoleto, ducato di, 81

 Stato pontificio, XIII, XXII, XXIV, XXIX, 7, 75, 109, 112, 211, 239, 288, 397, 523

 Terra del lavoro, 63, 418, 498
 Toledo (Spagna), 166, 289, 300, 375-376
 Torino, 113
 Tortona (AL), 309
 Toscana, 15, 57, 117, 248, 291, 300, 387, 516, 528
 Trani (BT), 99, 119-120
 Trapani, 368
 Trento, 6, 112, 169, 298, 342-343, 473, 510, 521
 Treviso, 75
 Tunisi (Tunisia), 237
 Tuscia, 81

 Udine, 75, 225
 Ungheria, XLIII, 236
 Urbino (PU), 10, 107, 133, 156-158, 282-283, 527
 Utrecht (Paesi Bassi), XIV

 Val Demone, 200
 Val di Mazzara, 15, 81-82, 200
 Valencia (Spagna), 289, 299, 366-367
 Valladolid (Vallisoletum, Spagna), XLVI, 141
 Valtellina, 489
 Venezia, x, XXIV-XXV, XXIX, XXXIV-XXXVII, XLI, XLIV-XLV, 5, 9-11, 13-14, 16, 20-24, 48-49, 52-53, 58-60, 73-75, 76-78, 85-86, 87-91, 98-99, 103-106, 108, 110-117, 133, 135-138, 150-151, 160-161, 168-169, 170-173, 181-182, 186-187, 189-199, 207, 212-215, 217-219, 225-234, 243-248, 253-256, 264-266, 275, 289, 292-293, 296-297, 299, 318-319, 321-327, 340-342, 345-348, 353-354, 369-372, 373-374, 378-379, 384-388, 390-391, 393, 396, 406-408, 410-411, 430-436, 446-452, 468-470, 473-475, 479, 485, 490-492, 494, 500-506, 520-522, 528-530
 Verona, 75, 500
 Vibo Valentia, 333-334
 Vigevano (PV), 126-127, 308, 311
 Viterbo, 112

 Worms (Vormatia, Germania), LVI, 328

Finito di stampare
nel mese di settembre 2016

